1292

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC

10000/141/650
(4TH)

1293

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10000/141/650
(4TH)

ITALIAN OFFICIAL GAZETTE
MAR. - MAY 1945

MINUTE SHEET NO. #1.

DATE		PAGE
Dec 29	S/Sgt - no action on fo. 39. (C)	39
	" - " " " 40. "	40
Apr. 9.	" - " " " 44, 45 "	
Apr 9.	no action on no 42 - Note on no 41 taken at fo. 43 (C)	43
Apr. 14	No 46 - Note on para. (b) taken on fo 6A/C/4/9/2/Lon. no action required on any other para of no 46.	46
Apr 14.	no action on no 47 (C)	47
April 6	" " " 48 "	48
" "	" " " 49 (C)	49
" 17	" " " 50 (RET	50
" 18	" " " 51 RET	51
" 22	" " " 52 RET	52
" 25	" " " 53 RET	53
" 27	" " " 54 as fo no 26. no further action but enquire of Pathcote Sle (C). H.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

12941

I 2 6 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Apr. 14 — No 46 — Action as [illegible] (L) taken on [illegible]/4/5/2/-G. No action required on any other [illegible] in No 46. (L)

Apr. 14. — No action on No 47 (L)

April 16 — " " " 48 (L)

" " " " " 49 (L)

" " " " 50 (RRT)

" 18 " " " 51 (RRT)

" " " " 52 (RRT)

" " " " 53 (RRT)

" 25 " " " 54 as far as L.S. is concerned

" 27 L.S. enquire of Patrol Section (C) (L)

April 28. Patrols Branch are included in distribution and have their own copy. (RRT)

29 No action. 55 (L)

May 5 No action p. 57 (RRT)

" " " " 58 (RRT)

" 7 " " " 59 (RRT)

" 11. " " " 60 (L)

5036

Dear Sir,

Yours truly,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1961

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

1297

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

12681

L 660

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

10 MAY 1945

7 May 1945.

AC/4010/L.

LEGISLATION

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 53 of 2 May 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(1) This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:-

(a) Public Works

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 154 of 1 March 1945.
Rules relating to plans for the reconstruction of war damaged habitations.

(b) Agriculture

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 155 of 22 March 1945.
Declaration of cultivated land areas.

(c) Agriculture

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 156 of 5 April 1945.
Prohibiting sub-lease of land tenements.

(d) Agriculture

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 157 of 5 April 1945.
Extending the time limits for the registration of agrarian contracts.

(e) Local Gvt (District Branch) Civil Affairs

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 158 of 5 April 1945.
Assistance to patriots of liberated Italy.

(f) Industry Public Works

(f) Decree of the Lieutenant General of 8 March 1945.
Constituting a Consortium for the "Cooperative di produzione e lavoro - Edilcomercio" in Rome province and approving its relative charter.

(g) Transportation Public Works

(g) Decree of the President of the Council of Ministers of 10 April 1945.
Abrogating the Presidential Decree of 29 January [illegible] the dissolution of the Administrative Council of the

5035

(b) Agriculture

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 155 of 22 March 1945.
Declaration of cultivated land areas.

(c) Agriculture

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 156 of 5 April 1945.
Prohibiting sub-lease of land tenements.

(d) Agriculture

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 157 of 5 April 1945.
Extending the time limits for the registration of agrarian contracts.

(e) Local Gvt (Allied Beach) Civil Affairs

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 158 of 5 April 1945.
Assistance to patriots of liberated Italy.

(f) Industry Public Works

(f) Decree of the Lieutenant General of 8 March 1945.
Constituting a Consortium for the "Cooperative di produzione e lavoro - Edilcommercio" in Rome Province and approving the relative charter.

(g) Transportation Public Works

(g) Decree of the President of the Council of Ministers of 10 April 1945.
Abrogating the presidential Decree of 29 January 1945 concerning the dissolution of the Administrative Council of the "Societa' Imprese Centro Italia" (S.I.C.I.) and appointing a Commissioner Extraordinary.

5035

(h) Industry Commerce Public Utility

(h) Decree of the President of the Council of Ministers of 17 April 1945.
Appointing a Commissioner for the extraordinary administration of the "Societa' Minerals Carbonifere Sarde".

(i) Finance

(i) Decree of the President of the Council of Ministers of 21 April 1945.
Appointing a commissioner for the Italian Insurance and Reinsurance Company "La Terra" with seat in Milan.

(j) Finance Commerce

(j) Ministerial Decree of 2 April 1945.
Modifying the selling price of certain types of tobacco to the public.

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 17 April 1945.
Authorizing the "Banco Toscano" with seat in Florence to open a branch in Brenta (Padova).

./.

5768

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

13001

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 17 April 1945.
Authorizing the Bank of Naples with seat in Naples to open a branch at Quartu S. Elena (Cagliari).

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 17 April 1945.
Authorizing the "Credito Italiano" with seat in Genova to open a branch at Reggio Calabria.

(n) Industry Commerce Agriculture

(n) Ministerial Decree of 19 April 1945.
Appointing Presidents for the Councils of the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of L'Aquila, Ortamaro, Cosenza, Foggia, Matera and Nuoro.

(o) Agriculture

(o) Ministerial Decree of 19 April 1945.
Ratifying the appointment of a Commissioner for the temporary ordinary and extraordinary administration of the Provincial Agrarian Consortium of Foggia.

(p) Finance

(p) Ministerial Decree of 24 April 1945.
Reinstating Rag. Cava Umberto in the rolls of public accountants.

(q) Finance

(q) Ministerial Decree of 24 April 1945.
Reinstating Rag. Borghi Alceste in the rolls of public accountants.

(r) Agriculture Food

(r) Ministerial Decree of 26 April 1945.
Rules for the consignment of grain and other cereals of the 1945 production to the People's Granaries (Granai del Popolo).

NOTE :- Sub-Commission desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be excluded from present and future implementation in AMG territory (a) south and (b) north of the economic line by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their return through their competent Section not later than 1700 hours, Sunday, 13 May 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

[illegible]

[illegible]
Colonel,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Agriculture — Ratifying the appointment of a Commissioner for the ordinary and extraordinary administration of the Provincial Agrarian Consortium of Foggia.

(p) Finance — (p) Ministerial Decree of 24 April 1945.
Reinstating Rag. Dave Umberto in the rolls of public accountants.

(q) Finance — (q) Ministerial Decree of 24 April 1945.
Reinstating Rag. Borghi Alberto in the rolls of public accountants.

(r) Agriculture Food — (r) Ministerial Decree of 28 April 1945.
Rules for the consignment of grain and other cereals of the 1945 production to the People's Granaries (Granai del Popolo).

NOTE :- Sub-Commission desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be excluded from present and future implementation in AMG territory (a) south and (b) north of the economic line by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their return through their competent Section not later than 1700 hours, Sunday, 13 May 1945. As the enactments of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

[illegible]
[illegible],
Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 845021

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 2 maggio 1945

DIREZIONE - REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA - GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-130 51-230 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 800; semestrale » 350; trimestrale » 200; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; semestr. » 700; trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (contenente titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; Un fascicolo » Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 120; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 800; semestrale » 500; trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

All'Estero: Abb. annuo L. 800; semestrale » 500; Un fascicolo » il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 231 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Riso di Corte . . . . . Pag. 586

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 marzo 1945, n. 151.
Norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra . . . . . Pag. 586

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 155.
Denuncia delle superfici agrarie investite a colture. Pag. 588

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 156.
Divieto dei contratti di subaffitto dei fondi rustici. Pag. 588

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 157.
Proroga dei contratti agrari . . . . . Pag. 589

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE . . .

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945.
Nomina del commissario per la straordinaria gestione della Società Mineraria Carbonifera Sarda . . Pag. 592

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1945.
Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni «La Terra» con sede in Milano . . . . . Pag. 593

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1945.
Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacco . . . . . Pag. 593

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.
Autorizzazione alla Banca Toscana con sede in Firenze ad istituire una propria dipendenza in Rovezzi (Firenze). Pag. 594

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.
Autorizzazione al Banco di Napoli con sede in Napoli ad istituire una propria dipendenza in Quartu (Cagliari) 5034

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Anno trimestrale - 300
Un fascicolo - 8
Un fascicolo - 20
AL SOLO « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (cartelle titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia: Abb. annuo L. 400; semestrale 200 — Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo L. 800; semestrale 500 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia
Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda
La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, del palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24), e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.
Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio Inserzioni della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze

SOMMARIO

Elenco di Corte . . . . . Pag. 580

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 154.
Norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra . . . . . Pag. 580

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 155.
Denuncia delle superfici agrarie investite a colture. Pag. 588

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 156.
Divieto dei contratti di subaffitto dei fondi rustici. Pag. 588

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 157.
Proroga dei contratti agrari . . . . . Pag. 590

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 158.
Assistenza ai patrioti dell'Italia liberata . . . Pag. 590

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945.
Costituzione del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro nella provincia di Roma « Edilconsorzio » ed approvazione del relativo statuto . . . . . Pag. 591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1945.
Revoca del decreto presidenziale 29 gennaio 1945 riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e la nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 592

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945.
Nomina del commissario per la straordinaria gestione della Società Mineraria Carbonifera Sarda . . Pag. 592

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1945.
Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra » con sede in Milano . . . . . Pag. 593

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1945.
Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacco . . . . . Pag. 593

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.
Autorizzazione alla Banca Toscana con sede in Firenze ad istituire una propria dipendenza in Brozzi (Firenze). Pag. 594

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.
Autorizzazione al Banco di Napoli con sede in Napoli ad istituire una propria dipendenza in Quartu Sant'Elena (Cagliari) . . . . . Pag. 594

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.
Autorizzazione al Credito Italiano con sede in Genova ad istituire una propria dipendenza in Reggio Calabria Pag. 594

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1945.
Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di L'Aquila, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Matera e Rieti . . . . . Pag. 595

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1945.
Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Foggia . . . . . Pag. 595

5034
5768
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Cava Umberto . . . . . Pag. 585

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Borghi Alcardo . . . . . Pag. 586

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.
Norme per il conferimento ai «Granai del Popolo» del grano e degli altri cereali di produzione 1945 . Pag. 586

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Riassunto del provvedimento prezzi n. 12 del 14 aprile 1945 riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica, del gas e degli acquedotti . . . . . Pag. 588

Ministero del tesoro:
Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 600
Media dei titoli . . . . . Pag. 600

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne S. E. il signor Mikhail Kostylev il quale ha presentato alla Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste.

Roma, li 28 aprile 1945

(608)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. **154.**

Norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

ranno compresi negli elenchi da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici, dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione.

La spesa occorrente per la compilazione di detti piani sarà a carico dello Stato, nell'importo riconosciuto ammissibile dal Ministero dei lavori pubblici.

I Provveditori regionali alle opere pubbliche accerteranno se, nel termine fissato dal primo comma del presente articolo, i Comuni designati dal Ministro per i lavori pubblici abbiano formato il piano di ricostruzione. In caso negativo ne riferiranno immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà a una cura alla compilazione del piano.

Nello stesso modo potrà provvedersi alla redazione del piano di ricostruzione di quei comuni che, prima della scadenza del termine suddetto, abbiano informato il Ministero dei lavori pubblici che essi non hanno la possibilità di redigere il piano.

Per gli abitati parzialmente danneggiati, provvisti di un piano regolatore già approvato, il piano di ricostruzione dovrà essere con quello opportunamente coordinato. Il piano regolatore, anche dopo l'approvazione del piano di ricostruzione, continuerà ad essere attuato nelle zone e per le opere non previste nel nuovo piano.

Art. 2.

Il piano di ricostruzione, che ha efficacia di p[illegible] particolareggiato, dovrà indicare:

a) le reti stradali e ferroviarie;

b) le aree da assegnare a sede di edifici di culto, di uffici e servizi pubblici e a spazi di uso pubblico;

c) le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni, riparazioni e costruzioni di edifici e quelle sottoposte a vincoli speciali;

d) le zone che fuori del perimetro dell'abitato sono destinate all'edificazione perchè riconosciute necessarie per la ricostituzione dell'aggregato urbano;

e) le caratteristiche delle zone di cui alle lettere *c)* e *d)*.

Art. 3.

Il progetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo precedente è costituito essenzialmente:

da due planimetrie disegnate sulla mappa catastale in iscala non minore di 1:2000, delle quali una [illegible] stato dell'abitato in seguito ai danni subiti, e l'altra

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1304

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Riassunto del provvedimento prezzi n. 12 del 14 aprile 1945 riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica, del gas e degli acquabotti . . . . . Pag. 508

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 608

Media dei titoli . . . . . Pag. 608

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne S. E. il signor Mikhail Kostylev il quale ha presentato alla Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste.

Roma, li 28 aprile 1945

(608)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° maggio 1945, n. **154.**

Norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato, per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Allo scopo di contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati, i Comuni, che sia stata cura alla compilazione del piano.

Nello stesso modo potrà provvedersi alla redazione del piano di ricostruzione di quei comuni che, prima della scadenza del termine suddetto, abbiano informato il Ministero dei lavori pubblici che essi non hanno la possibilità di redigere il piano.

Per gli abitati parzialmente danneggiati, provvisti di un piano regolatore già approvato, il piano di ricostruzione dovrà essere con quello opportunamente coordinato. Il piano regolatore, anche dopo l'approvazione del piano di ricostruzione, continuerà ad essere attuato nelle zone e per le opere non previste nel nuovo piano.

Art. 2.

Il piano di ricostruzione, che ha efficacia di piano particolareggiato, dovrà indicare:

a) le reti stradali e ferroviarie;

b) le aree da assegnare a sede di edifici di culto, di uffici e servizi pubblici e a spazi di uso pubblico;

c) le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni, riparazioni e costruzioni di edifici e quelle sottoposte a vincoli speciali;

d) le zone che fuori del perimetro dell'abitato sono destinate all'edificazione perchè riconosciute necessarie per la ricostituzione dell'aggregato urbano;

e) le caratteristiche delle zone di cui alle lettere *c)* e *d)*.

Art. 3.

Il progetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo precedente è costituito essenzialmente:

da due planimetrie disegnate sulla mappa catastale in iscala non minore di 1:2000, delle quali una dello stato dell'abitato in seguito ai danni subiti, e l'altra del piano di ricostruzione progettato;

da una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie che sono necessarie per la buona esecuzione del piano.

Art. 4.

Il piano di ricostruzione deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di quindici giorni, durante i quali ogni cittadino ha facoltà di prendervi visione e presentare le proprie osservazioni.

L'eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggersi all'albo del comune ed in altri luoghi pubblici.

Scaduto il periodo di deposito, il sindaco, nel termine di otto giorni, deve trasmettere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche tutti gli atti, con le proprie deduzioni in merito alle osservazioni presentate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Art. 5.

Il Provveditore, sentito il Comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale, rimette gli atti al Ministero dei lavori pubblici con il proprio parere sul piano e sulle eventuali osservazioni presentate in sede di pubblicazione.

Per l'esame dei piani di ricostruzione sono aggregati al Comitato suddetto il Sovrintendente ai monumenti o un suo delegato e due esperti in urbanistica scelti dal Provveditore tra persone di segnalata competenza.

Art. 6.

Il piano di ricostruzione è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Contro il decreto del Ministro è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale soltanto per incompetenza e violazione di legge, restando escluso qualsiasi altro gravame in via amministrativa.

Art. 7.

L'approvazione del piano di ricostruzione da parte del Ministro per i lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere in esso previste sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 8.

L'approvazione del piano di ricostruzione dà facoltà ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni nelle zone di cui all'art. 2 lett. *a*).

Sono fatti salvi, a favore dei proprietari espropriati o dei loro eredi, i diritti di cui agli articoli 18 e 19 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel caso in cui essi vogliano valersene per ricostruire fabbricati di loro proprietà già esistenti nel perimetro urbano.

Art. 9.

Per la procedura delle espropriazioni occorrenti per l'attuazione del piano di ricostruzione e per la determinazione dell'indennità si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto è disposto nei seguenti commi.

Su richiesta del Comune, il Prefetto della provincia dispone che, in contraddittorio degli espropriandi, sia dal Comune stesso formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare. Sulle risultanze di tale stato, ed in base al competente Ufficio tecnico erariale, il Prefetto determina la somma che il Comune dovrà depositare nella Cassa depositi e prestiti quale indennità di esproprio e stabilisce i termini entro i quali il deposito deve essere eseguito.

L'ordinanza del Prefetto sarà notificata ai singoli espropriandi nella forma delle citazioni.

Art. 10.

Il Comune non potrà proporre varianti al piano approvato se non per sopravvenute ragioni che rendano inattuabile, in tutto o in parte, il piano medesimo o determinino la necessità di adeguare le previsioni a nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione.

Le varianti sono approvate con la stessa procedura prescritta per l'approvazione del piano originario.

Art. 11.

Entro due anni dall'approvazione del piano di ricostruzione il Ministro per i lavori pubblici stabilirà, con proprio decreto, se nel Comune interessato sia sufficiente mantenere in attuazione il piano di ricostruzione, ovvero se debba procedersi alla redazione di un piano regolatore secondo le norme generali in materia urbanistica o alla revisione di quello rimasto in attuazione ai sensi dell'art. 1, ultimo comma.

Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, l'ulteriore durata della sua efficacia sarà stabilita nel decreto Ministeriale predetto e non potrà eccedere il termine massimo di dieci anni. Qualora invece si provveda alla redazione o alla revisione del piano regolatore, il piano di ricostruzione avrà efficacia fino alla data di approvazione del nuovo piano ma non oltre il termine di dieci anni.

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Per la Sicilia e la Sardegna l'applicazione delle presenti disposizioni è demandata ai rispettivi Alti Commissari, salvo per quanto concerne l'approvazione degli elenchi di cui all'art. 1.

Art. 14.

Le disposizioni contenute nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, continueranno ad essere applicabili ai Comuni di cui al precedente art. 1, soltanto che non siano incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il pre-

13061
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

il Comitato suddetto il Sovraintendente ai monumenti o un suo delegato e due esperti in urbanistica scelti dal Provveditore fra persone di segnalata competenza.

Art. 6.

Il piano di ricostruzione è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Contro il decreto del Ministro è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale soltanto per incompetenza e violazione di legge, restando escluso qualsiasi altro gravame in via amministrativa.

Art. 7.

L'approvazione del piano di ricostruzione da parte del Ministro per i lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere in esso previste sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 8.

L'approvazione del piano di ricostruzione dà facoltà ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni nelle zone di cui all'art. 2 lett. *a*.

Sono fatti salvi, a favore dei proprietari espropriati o dei loro eredi, i diritti di cui agli articoli 18 e 19 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel caso in cui essi vogliano valersene per ricostruire fabbricati di loro proprietà già esistenti nel perimetro urbano.

Art. 9.

Per la procedura delle espropriazioni occorrenti per l'attuazione del piano di ricostruzione e per la determinazione dell'indennità si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto è disposto nei seguenti commi.

Su richiesta del Comune, il Prefetto della provincia dispone che, in contraddittorio degli espropriandi, sia dal Comune stesso formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare. Sulle risultanze di tale stato, ed in base al competente Ufficio tecnico erariale, il Prefetto determina la somma che il Comune dovrà depositare nella Cassa depositi e prestiti quale indennità di esproprio e stabilisce i termini entro i quali il deposito deve essere eseguito.

L'ordinanza del Prefetto sarà notificata ai singoli espropriandi nella forma delle citazioni.

Effettuato il deposito delle indennità il Prefetto, a richiesta del Comune, emette il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli immobili contemplati nello stato di consistenza.

A cura del Comune il decreto sarà trascritto all'Ufficio dei registri immobiliari e quindi notificato ai singoli interessati. La notificazione terrà luogo di presa di possesso dei beni espropriati.

Nei trenta giorni successivi a tale notifica, gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria contraddittore le loro opposizioni relativamente alla misura dell'indennità.

prescritta per l'approvazione del piano originario.

Art. 11.

Entro due anni dall'approvazione del piano di ricostruzione il Ministro per i lavori pubblici stabilirà, con proprio decreto, se nel Comune interessato sia sufficiente mantenere in attuazione il piano di ricostruzione, ovvero se debba procedersi alla redazione di un piano regolatore secondo le norme generali in materia urbanistica o alla revisione di quello rimasto in attuazione ai sensi dell'art. 1, ultimo comma.

Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, l'ulteriore durata della sua efficacia sarà stabilita nel decreto Ministeriale predetto e non potrà eccedere il termine massimo di dieci anni. Qualora invece si provveda alla redazione o alla revisione del piano regolatore, il piano di ricostruzione avrà efficacia fino alla data di approvazione del nuovo piano ma non oltre il termine di dieci anni.

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Per la Sicilia e la Sardegna l'applicazione delle presenti disposizioni è demandata ai rispettivi Alti Commissari, salvo per quanto concerne l'approvazione degli elenchi di cui all'art. 1.

Art. 14.

Le disposizioni contenute nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, continueranno ad essere applicabili ai Comuni di cui al precedente art. 1, sempre che non siano incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SCELBA — TUPINI — ARANGIO RUIZ

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 130. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1307

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 155.

Denunzia delle superfici agrarie investite a colture.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE,
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1746, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 383, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura, e le disposizioni successivamente emanate per la organizzazione dell'agricoltura e degli ammassi;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, sulla disciplina della raccolta e denunzia dei cereali;

Ritenuta la necessità di provvedere al rilevamento delle superfici agrarie investite a colture;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il conduttore di terreni a qualsiasi titolo li detenga o possegga è obbligato a presentare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, nella cui circoscrizione ciascun terreno si trova, la denunzia delle superfici da lui coltivate.

Art. 2.

La denunzia deve essere presentata con l'osservanza delle norme di applicazione stabilite dall'Ufficio tecnico statistico economico dell'agricoltura e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, entro il 15 maggio 1945, per le coltivazioni di primo raccolto sia singole che associate, ed entro il 15 agosto successivo per le coltivazioni di secondo raccolto o susseguenti.

Le eventuali variazioni colturali devono essere denunziate al predetto Ufficio entro il termine di giorni quindici dalla data in cui sono avvenute.

Art. 3.

Nel caso di denunzia tardiva o incompleta o infedele, la pena è diminuita di due terzi.

La denunzia, compresa quella obbligatoria a norma del R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, per il conferimento dei cereali raccolti e sottoposti alla disciplina di vincolo, è ritenuta incompleta o infedele in riferimento alla data della sua presentazione.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI

visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 134. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 156.

Divieto dei contratti di subaffitto dei fondi rustici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 1591 e 1639 del Codice civile;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È vietata ogni forma di contratto di cessione di affitto, di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici.

I contratti stipulati in contravvenzione a tale divieto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1308

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Uffici ecaminici dell'agricoltura, e le disposizioni successivamente emanate per la organizzazione dell'agricoltura e degli ammassi;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 307, sulla disciplina della raccolta e destinazione dei cereali;

Ritenuta la necessità di provvedere all'avvicendamento nelle superfici agrarie investite a colture;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il conduttore di terreni a qualsiasi titolo li detenga o possegga, è obbligato a presentare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, nella cui circoscrizione ciascun terreno si trova, la denunzia delle superfici da lui coltivate.

Art. 2.

La denunzia deve essere presentata con l'osservanza delle norme di applicazione stabilite dall'Ufficio centrale statistico economico dell'agricoltura e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, entro il 15 maggio 1945, per le coltivazioni di primo raccolto sia singole che associate, ed entro il 15 agosto successivo per le coltivazioni di secondo raccolto o stoppie.

Le eventuali variazioni colturali devono essere denunziate al predetto Ufficio, entro il termine di giorni quindici dalla data in cui sono avvenute.

Art. 3.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e suoi dipendenti Uffici provinciali e comunali hanno facoltà di eseguire, a mezzo del loro personale munito di speciale autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sopralluoghi in ciascun fondo allo scopo di controllare le notizie rese nelle denunzie e di invitare il conduttore a presentarsi presso le sedi dei propri uffici.

Art. 4.

Chiunque omette di presentare la denunzia entro il termine prescritto è punito, se il fatto non costituisce delitto più grave, con la reclusione fino a tre mesi o con la multa da lire tremila a lire cinquantamila.

Ordiniamo, che chiunque spetta osservi e faccia osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 151 — FASSA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 156.

Divieto dei contratti di subaffitto dei fondi rustici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 1591 e 1639 del Codice civile;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' vietata ogni forma di contratto di cessione di affitto, di subaffitto, di sublocazione o comunque di successione dei fondi rustici.

I contratti stipulati in contravvenzione a tale divieto sono nulli.

Art. 2.

I contratti di affitto in corso di esecuzione, per i quali l'affittuario abbia disposto nel modo vietato dall'art. 1, sono sciolti di diritto al termine delle annate agrarie 1944-45 e 1945-46 o 1945-46 se aventi scadenza rispettivamente non oltre l'annata agraria 1946-47 e quella 1946-47 o altre successive.

Nel caso l'esecuzione del contratto dovesse continuare oltre le annate predette per diritto di proroga spettante al coltivatore diretto, questi si intende subentrato all'affittuario nei diritti e negli obblighi del medesimo verso il proprietario del fondo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GIUSTO — TUPINI — PESENTI — GRONCHI

Visto, *il guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 121. — PIOLTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 157.

Proroga dei contratti agrari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 5 giugno 1944, n. 116, per la proroga dei contratti agrari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I contratti agrari, verbali o scritti, di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione e quelli di affitto stipulati da agricoltori coltivatori diretti, anche se riuniti in associazioni, e che scadono nell'annata agraria 1944-45 e posteriormente, sono prorogati fino a tutta l'annata agraria successiva a quella in cui verrà a cessare lo stato di guerra.

La qualità di coltivatore diretto è determinata tenendo conto, oltre che del fondo sul cui affitto cade controversia, anche di altri fondi che l'affittuario eventual-

Art. 2.

Nel caso il fondo sia destinato al pascolo permanente o alla coltivazione di piante soggette a vincolo di riparto danni dipendenti da azioni belliche, il coltivatore diretto che ritenga onerosa la determinazione del canone effettuata a norma del capoverso 2° del precedente articolo, è autorizzato a chiedere che il canone sia fissato in via arbitrale dall'organo speciale previsto nell'art. 9.

Art. 3.

Nel caso di subaffitto, la proroga compete al subaffittuario coltivatore diretto che resta sostituito all'affittuario in tutti gli obblighi contrattuali dal medesimo assunti verso il proprietario o altro avente diritto.

Qualora il subaffitto abbia avuto per oggetto soltanto una parte del fondo il canone viene proporzionatamente determinato.

Art. 4.

La proroga non è ammessa:

a) se il coltivatore siasi reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla scelta nell'esecuzione del contratto;

b) se la stipulazione del contratto fu determinata da motivi attinenti agli obblighi di servizio militare del proprietario o altro avente diritto, e questi dichiari di voler coltivare direttamente il fondo, la cui estensione deve essere proporzionata alla capacità lavorativa della famiglia di lui;

c) se il coltivatore sia stato condannato per violazione delle norme sui conferimenti obbligatori dei prodotti.

Art. 5.

La rinunzia alla proroga è valida, ma deve, a pena di nullità, risultare da atto scritto.

Art. 6.

La proroga si estende anche ai contratti agrari già scaduti o che abbiano formato oggetto di provvedimenti, non se chiusi con sentenza definitiva ma non eseguita, per rilascio di immobili o per sfratto per finita mezzadria o per risoluzione a causa di inadempimento, semprechè i contratti stessi siano tuttora in corso di esecuzione e la risoluzione non sia stata consensuale o dichiarata per l'inadempimento grave previsto nella lettera *a*) dell'art. 4.

Art. 7.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI — PIENTI — BIONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 131 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 157.

Proroga dei contratti agrari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1941, n. 146, per la proroga dei contratti agrari;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I contratti agrari, verbali o scritti, di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione e quelli di affitto stipulati da agricoltori coltivatori diretti, anche se singoli in associazioni, e che scadono nell'annata agraria 1944-45 o posteriormente, sono prorogati fino a tutta l'annata agraria successiva a quella in cui verrà a cessare lo stato di guerra.

La qualità di coltivatore diretto è determinata tenendo conto così del fondo sul cui affitto cade controversia, come di altri fondi che l'affittuario coltivi direttamente sia in affitto o in proprietà, i quali non debbano assorbire più di due terzi della capacità lavorativa della famiglia di lui.

Durante la proroga il contratto deve essere eseguito secondo i patti e la legge.

Il canone di affitto in danaro è però ragguagliato a quello in natura, nel senso che esso sia in quantità di grano corrispondente all'importo del canone in relazione al prezzo unitario di tale derrata nell'anno e nel luogo in cui il contratto fu stipulato. L'ammontare del canone per ciascuno degli anni di proroga viene determinato moltiplicando la quantità di grano come innanzi stabilita per il rispettivo prezzo unitario, di ciascuna annata, del luogo del contratto.

Art. 2.

Nel caso di subaffitto, la proroga compete al subaffittuario coltivatore diretto, che resta sostituito all'affittuario in tutti gli obblighi contrattuali dal medesimo assunti verso il proprietario o altro avente diritto.

Qualora il subaffitto abbia avuto per oggetto soltanto una parte del fondo il canone viene proporzionatamente determinato.

Art. 4.

La proroga non è ammessa:

a) se il coltivatore siasi reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone alla normale e razionale coltivazione del fondo, a lui locato nell'esecuzione del contratto;

b) se la stipulazione del contratto fu determinata da motivi attinenti agli obblighi di servizio militare del proprietario o altro avente diritto, e questi dichiari di voler coltivare direttamente il fondo, la cui estensione deve essere proporzionata alla capacità lavorativa della famiglia di lui;

c) se il coltivatore sia stato condannato per violazione delle norme sui conferimenti obbligatori dei prodotti.

Art. 5.

La rinunzia alla proroga è valida, ma deve, a pena di nullità, risultare da atto scritto.

Art. 6.

La proroga si estende anche ai contratti agrari già scaduti o che abbiano formato oggetto di provvedimenti, pur se chiusi con sentenza definitiva ma non eseguita, per rilascio di immobili o per sfratto per finita locazione o per risoluzione a causa di inadempimento, sempre che i contratti stessi siano tuttora in corso di esecuzione e la risoluzione non sia stata consensuale o dichiarata per l'inadempimento grave previsto nella lettera *a)* dell'art. 4.

Art. 7.

Se la risoluzione sia stata dichiarata per mancato pagamento del canone il conduttore, per beneficiare della proroga, è obbligato a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Gli enti pubblici di qualsiasi natura e gli istituti di assistenza e beneficenza sono autorizzati a sciogliere, con decorrenza dal termine per l'annata agraria 1944-45 i contratti di affitto dei fondi rustici, non ancora scaduti alla data predetta, sempre che l'affittuario non sia un coltivatore diretto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Ove l'affittuario sia un coltivatore diretto, il locatore ha diritto all'aumento del canone, calcolato in conformità dell'ultimo capoverso dell'art. 1.

Con la stessa decorrenza è autorizzato lo scioglimento dei contratti di utilizzazione dei boschi di proprietà degli enti e istituti predetti.

Art. 9.

La competenza a decidere tutte le controversie dipendenti dall'applicazione del presente decreto è attribuita, in primo e in secondo grado, alle commissioni previste rispettivamente negli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311.

Art. 10.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI — PESENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 132 — TRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 158.

Assistenza ai patrioti dell'Italia liberata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 319;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione nazionale e l'Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata, istituiti dal decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 319, sono soppressi.

Art. 2.

Per i territori delle zone avanzate o sotto il Governo Militare Alleato, l'assistenza morale e materiale dei patrioti e il loro reimpiego ai fini della guerra di liberazione sono demandati al Ministero dell'Italia occupata di concerto col Ministero della guerra.

Tale assistenza cessa nel momento in cui i patrioti sono riammessi nelle Forze armate o ritornano al lavoro o alle loro famiglie.

Per gli altri territori dell'Italia liberata, o dal momento in cui cessa l'assistenza del Ministero dell'Italia occupata, l'assistenza morale e materiale dei patrioti è devoluta all'Alto Commissariato per i reduci.

Art. 3.

Per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai patrioti è istituita in Roma una Commissione, presieduta da un rappresentante dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e composta di dieci membri, di cui due ufficiali delle Forze armate, sei designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), un rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette componenti.

Art. 4.

Per l'esame delle proposte delle ricompense da conferirsi ai patrioti è istituita in Roma una Commissione, presieduta da un ufficiale delle Forze armate e composta di quattro membri, di cui due ufficiali delle Forze armate e due designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946012

vienti dall'applicazione del presente decreto, in primo e in secondo grado, alle commissioni previste rispettivamente negli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 ottobre 1944, n. 311.

Art. 10.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TOGNI — PERSICO — GROSSO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 137. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 158.
Assistenza ai patrioti dell'Italia liberata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 310, sulla costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 385, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 110, sull'istituzione dell'Alto Commissariato per i reduci;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Art. 2.

Per i territori delle zone avanzate e sotto il Governo Militare Alleato, l'assistenza morale e materiale dei patrioti e il loro reimpiego ai fini della guerra di liberazione sono demandati al Ministero dell'Italia occupata di concerto col Ministero della guerra.

Tale assistenza cessa nel momento in cui i patrioti sono riammessi nelle Forze armate o ritornano al lavoro o alle loro famiglie.

Per gli altri territori dell'Italia liberata, o dal momento in cui cessa l'assistenza del Ministero dell'Italia occupata, l'assistenza morale e materiale dei patrioti è devoluta all'Alto Commissariato per i reduci.

Art. 3.

Per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai patrioti è istituita in Roma una Commissione, presieduta da un rappresentante dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e composta di dieci membri, di cui due ufficiali delle Forze armate, sei designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), un rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette componenti.

Art. 4.

Per l'esame delle proposte delle ricompense da conferirsi ai patrioti è istituita in Roma una Commissione, presieduta da un ufficiale delle Forze armate e composta di quattro membri, di cui due ufficiali delle Forze armate e due designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

Art. 5.

Le Commissioni previste dagli articoli precedenti sono poste alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono nominate dal Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per l'Italia occupata e per la guerra.

Esse sono assistite da un unico ufficio di segreteria, il quale provvede alla raccolta degli elementi relativi all'attività dei patrioti, per sottoporli al giudizio delle Commissioni. Provvede inoltre al rilascio dei certificati di qualifica o di ricompensa in conformità delle decisioni delle Commissioni medesime.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759621

Art. 6.

Gli elementi relativi all'attività dei patrioti nell'Italia ancora occupata o di recente liberata sono man mano trasmessi all'ufficio di segreteria delle Commissioni dal Ministero dell'Italia occupata di concerto con quello della guerra.

Per gli altri territori, l'ufficio di segreteria si vale di tutti gli elementi direttamente raccolti o che gli saranno forniti sia dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), sia dai Ministeri dell'Italia occupata e della guerra.

Art. 7.

Qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere istituite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto coi Ministri per l'Italia occupata, per la guerra e per il tesoro, Commissioni locali con le attribuzioni previste dagli articoli 3 e 4, e con giurisdizione sui territori che saranno indicati nel decreto medesimo. A tali Commissioni si applicano le norme dell'art. 5.

Art. 8.

Contro le decisioni della Commissione per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai patrioti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado, presieduta da un rappresentante dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e composta di dodici membri, di cui tre ufficiali delle Forze armate, sette designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e uno rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette componenti.

Contro le decisioni della Commissione per l'esame delle proposte di ricompense da conferirsi ai patrioti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado, presieduta da un ufficiale delle Forze armate e composta di otto membri, di cui quattro ufficiali delle Forze armate e quattro designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le Commissioni previste nei commi precedenti hanno sede in Roma, sono poste alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'Italia occupata e per la guerra. Esse sono assistite da un unico ufficio di segreteria.

Art. 9.

Alla è riconosciuta la qualifica di caduto per la lotta di liberazione a tutti coloro che, quali combattenti o prigionieri politici, ovvero quali ostaggi o vittime di rappresaglie, siano stati assassinati dai nazisti o dai fascisti;

ci è riconosciuta la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione a tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera *b*), abbiano riportato mutilazioni o invalidità.

A coloro che, pur non avendo i requisiti di patriota combattente, hanno tuttavia svolto con proprio rischio rilevante attività nella lotta di liberazione o collaborato con le bande attive, potrà essere riconosciuta la qualifica di benemeriti della lotta di liberazione.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — BERGAMO — TOGLIATTI — BRUSASCA — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — CASTELLETTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 166. — FRANCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 marzo 1945.

Costituzione del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro nella provincia di Roma « Edilconsorzio », ed approvazione del relativo statuto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795621

Ministri di concerto coi Ministri per l'Italia occupata, per la guerra e per il tesoro, Commissioni locali con le attribuzioni previste dagli articoli 3 e 4, e con giurisdizione sui territori che saranno indicati nel decreto medesimo. A tali Commissioni si applicano le norme dell'art. 5.

Art. 8.

Contro le decisioni della Commissione per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai patrioti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado, presieduta da un rappresentante dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e composta di dodici membri, di cui tre ufficiali delle Forze armate, sette designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e uno rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette componenti.

Contro le decisioni della Commissione per l'esame delle proposte di ricompense da conferirsi ai patrioti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado, presieduta da un ufficiale delle Forze armate e composta di otto membri, di cui quattro ufficiali delle Forze armate e quattro designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le Commissioni previste nel comma precedente hanno sede in Roma, sono poste alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'Italia occupata e per la guerra. Esse sono assistite da un unico ufficio di segreteria.

Art. 9.

Le qualifiche di patriota combattente, di caduto per la lotta di liberazione, di mutilato o invalido per la lotta di liberazione e di benemerito della lotta di liberazione, sono concesse secondo le seguenti norme:

a) è riconosciuta la qualifica di patriota combattente:

agli organizzatori e ai componenti stabili ed attivi di bande, le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio;

a coloro che abbiano compiuto in qualunque modo atti di eccezionale ardimento nella lotta di liberazione;

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — TOGLIATTI — BONOMI — DE GASPERI — TROISI — PESENTI — SCELBA — CASATI — DE COURTEN — CASTELBOLOGNESI — ACANGELI RUIZ — RUINI — GIULIO — CREMASCHI — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TROISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 156 — PIOLETTI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945.

Costituzione del Consorzio tra le cooperative di produzione e lavoro nella provincia di Roma « Edilconsorzio », ed approvazione del relativo statuto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta l'istanza dei rappresentanti del Consorzio « Edilconsorzio » fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Roma, con sede in Roma, in data 2 novembre 1944, colla quale si chiede il riconoscimento della costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Veduta la legge 25 giugno 1909, n. 422, e il regolamento 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' costituito il Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro nella provincia di Roma e l'Ufficio consorzio » con sede in Roma, ed è approvato il relativo statuto costituito da n. 31 articoli, che, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto, del quale forma parte sostanziale ed integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

GRONCHI — BUSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1945
Registro Industria n. 2, foglio n. 26. — BRUNA

(615)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 1945.

Revoca del decreto presidenziale 29 gennaio 1945 riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e la nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1945, con il quale, a causa della dispersione degli amministratori, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) con sede in Roma e la nomina del sig. Domenico Carducci a commissario per la gestione dell'anzidetta società, per la durata di sei mesi;

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1945, con il quale, in attesa delle deliberazioni dell'assemblea generale degli azionisti della S.I.C.I. convocata per il giorno 22 febbraio 1945, fu sospesa l'esecuzione del predetto decreto 29 gennaio 1945;

Visti gli articoli 1, 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 129;

Sentito il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto presidenziale in data 29 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 30 gennaio 1945, riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e la nomina del sig. Domenico Carducci a commissario per la gestione della predetta società, per la durata di sei mesi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 10 aprile 1945.

(533) BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945.

Nomina del commissario per la straordinaria gestione della Società Mineraria Carbonifera Sarda.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 129, concernente la nomina di commissari governativi e di sindacatori per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale, nonchè di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato;

Ritenuto che la Società Mineraria Carbonifera Sarda, società per azioni, con sede in Roma, per la dispersione dei suoi amministratori, causata dalle attuali circostanze, si trova nell'impossibilità di funzionare;

Ritenuto che la Società predetta esercita miniere carbonifere, il commercio dei prodotti delle miniere, l'impiego degli stessi per trasformazione industriale, la produzione dell'energia elettrica e il commercio relativo;

Ritenuto che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cui per la registrazione si entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

GUARNIERI — RUINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1945
Registro Luogotenenza n. 2, foglio n. 205. — PECORA

(615)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 1945.

Revoca del decreto presidenziale 29 gennaio 1945 riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e la nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1945, con il quale, a causa della dispersione degli amministratori, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) con sede in Roma e la nomina del sig. Domenico Cardinesi a commissario per la gestione dell'anzidetta società, per la durata di sei mesi;

Visto il proprio decreto, in data 5 febbraio 1945, con il quale, in attesa delle deliberazioni dell'assemblea generale degli azionisti della S.I.C.I. convocata per il giorno 19 febbraio 1945, fu sospesa l'esecuzione del predetto decreto 29 gennaio 1945;

Visto il verbale dell'assemblea generale della predetta società, in data 19 febbraio 1945, a rogito notar avv. Raffaello Napoleone, registrato a Roma il 22 febbraio 1945, Ufficio atti pubblici vol. 4ett. n. 2200, dal quale risulta che i nuovi amministratori eletti in detta assemblea (che sono tutti in Roma, così come vi risiedono i sindaci effettivi);

Ritenuto pertanto, che la S.I.C.I. trovasi nella possibilità di poter funzionare e che sono cessate le condizioni che determinarono la nomina di un commissario governativo per la gestione della società stessa;

Vista la domanda in data 22 febbraio 1945 presentata dalla Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.), tendente ad ottenere la revoca dell'anzidetto decreto presidenziale 29 gennaio 1945;

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 10 aprile 1945

BONOMI

(533)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945.

Nomina del commissario per la straordinaria gestione della Società Mineraria Carbonifera Sarda.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 120, concernente la nomina di commissari governativi e di sindacatori per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale, nonchè di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato;

Ritenuto che la Società Mineraria Carbonifera Sarda, società per azioni, con sede in Roma, per la dispersione dei suoi amministratori, causata dalle attuali circostanze, si trova nell'impossibilità di funzionare;

Ritenuto che la Società predetta esercita miniere carbonifere, il commercio dei prodotti delle miniere stesse e degli stessi per trasformazione industriale, la produzione dell'energia elettrica e il commercio relativo;

Ritenuto che perciò trattasi di società che esercita attività di imprese generali, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944 predetto, tanto più che alla formazione del suo capitale vi partecipa l'Azienda Carboni Italiani, ente di diritto pubblico, fornito con la prevalente partecipazione patrimoniale del Tesoro dello Stato;

Ritenuto che, per consentire il regolare funzionamento della Società predetta, tanto necessario nelle attuali contingenze, specie ai fini dell'approvvigionamento di carbone, è il caso di nominare ad essa un commissario straordinario, data l'impossibilità di convocare l'assemblea per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione;

Ritenuto che la durata della gestione commissariale può limitarsi a tre mesi dalla pubblicazione del presente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838021

decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, potendosi presumere che entro tal termine sia possibile la convocazione dell'Assemblea;

Sentito il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Decreta:

Il dott. Francesco Chieffi è nominato commissario per la gestione straordinaria della Società Mineraria Carbonifera Sarda, società per azioni, con sede in Roma, con i poteri e gli obblighi risultanti dal decreto legislativo Luogotenenziale 6 ottobre 1944, n. 320, e per il periodo di tre mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1945

(687) BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945.

Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra » con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 813, e il R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 26, concernenti la tutela delle persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Milano;

Decreta:

ART. 1.

Il prof. dott. Giovanni Pallastrelli di Cellere è nominato commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società nel territorio liberato, fino a quando gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legalmente ricostituiti.

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1945.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 703, che autorizza il Ministro per le finanze la facoltà di variare i prezzi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R. decreto 11 giugno 1941, n. 673, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che sciogle il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne delega le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita di alcuni tipi di tabacchi;

Decreta:

A decorrere dal 1° maggio 1945 i prezzi di vendita al pubblico dei seguenti generi sono modificati come segue:

Tabacchi da fiuto.

		per chilogrammo
Qualità superiore		
1ª qualità	da L.	480 a L. 600
2ª qualità	»	400 » 500
	»	320 » 400

Tabacchi da fiuto.

Trinciati.

Serraglio	da L.	2100 a L. [illegible]
Superiore Italia	»	1200 » 2500
Macedonia	»	1000 » 2000
Dalmazia	»	1200 » 2000
Nazionale	»	1200 » 1800
Indigeno	»	1000 » 1500
Sigaretto	»	1000 » 1100
Forte	»	720 » 900
2ª qualità comune	»	600 » 800
3ª qualità comune	»	500 » 600

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per il periodo di tre mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1915

BONOMI

(607)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1915.

Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra » con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1915, n. 8 E e il R. decreto-legge 21 gennaio 1915, n. 20, concernenti la tutela delle persone fisiche e giuridiche di persone fisiche italiane aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « la Terra », con sede in Milano;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. dott. Giovanni Pallastrelli di Callere è nominato commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « la Terra », con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legalmente ricostituiti.

Art. 2.

Il commissario ha, nel territorio liberato, la legale rappresentanza della Società, e sostituisce gli organi centrali di amministrazione di essa, esercitando tutti i poteri che, in sensi della legge e dello statuto sociale, spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1915

BONOMI

(611)

...ture di monopolio;

Visto il R. decreto 11 giugno 1911, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 ottobre 1911, n. 210, che sciogle il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita di alcuni tipi di tabacchi;

Decreta:

A decorrere dal 1° maggio 1915 i prezzi di vendita al pubblico dei seguenti generi sono modificati come segue:

Tabacchi da fiuto.

		per chilogramma
Qualità superiore	da L. 480	a L. 600
1ª qualità	» 400	» 500
2ª qualità	» 320	» 400

Tabacchi da fumo.

Toscani.

Serraglio	da L. 2200	a L. 3000
Superiore Italia	» 1200	» 2700
Macedonia	» 800	» 2000
Dalmazia	» 1200	» 2000
Nazionale	» 1400	» 1750
Indigeno	» 1000	» 1150
Spuntature	» 720	» 900
Forte	» 600	» 800
2ª qualità comune	» 500	» 600
3ª qualità comune	» 320	» 450

Sigari.

Impero	da L. 1800	a L. 8000
Cavour	» 1000	» 4000
Trento	» 2000	» 3500
Trieste	» 2000	» 3000
Minghetti	» 1500	» 2500
Attenuati e mezzi attenuati	» 1400	» 2500
Grimaldi	» 1200	» 2000
Virginia	» 1200	» 2000
Toscani e mezzi toscani super.	» 800	» 1200
Fiume	» 800	» 1000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rapaselle.				
Brescia	da L.	1400	a L.	2000
Lecce	»	1280	»	2000
Milano	»	1280	»	2000
Roma	»	610	»	1000
Rapaselle.				
Savoia	da L.	1800	a L.	8000
Sovrano	»	3600	»	6000
Sovrano	»	3000	»	5000
Napoleone Extra	»	2600	»	4000
Quadrigato	»	2200	»	3000
Italia	»	2000	»	3000
Mercantile	»	1600	»	2500
Nazionale	»	1100	»	2000
Pellirone	»	1000	»	1500
Popolari	»	800	»	1000
Vitti	»	200	»	300

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1945

Il Ministro: PESENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1945
Registro Ministeri n. 1, foglio n. 92. — ESPOSITO

(612)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.

Autorizzazione alla Banca Toscana con sede in Firenze ad istituire una propria dipendenza in Brozzi (Firenze).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca Toscana, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Firenze;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Toscana, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Firenze, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Brozzi (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1945

Il Ministro: SOLARI

(563)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.

Autorizzazione all'Istituto Bancario Italiano con sede in Roma ad istituire una propria dipendenza in Quartu S. Elena (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dall'Istituto Bancario Italiano, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, di essere autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Quartu S. Elena (Cagliari);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

L'Istituto Bancario Italiano, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Quartu S. Elena (Cagliari) alla condizione che esso provveda, contemporaneamente, alla chiusura della agenzia di città di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1945

Il Ministro: SOLARI

(564)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.

Autorizzazione alla Banca Popolare di Novara con sede in Novara ad istituire una propria dipendenza in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca Popolare di Novara, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Novara, di essere autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Popolare di Novara, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Novara, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1945

Il Ministro: SOLARI

(565)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.

Autorizzazione al Credito Italiano con sede in Genova ad istituire una propria dipendenza in Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzato dal Credito Italiano,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838021

[illegible]	. . . . .	»	2000	»	3000
[illegible]	. . . . .	»	1500	»	2250
Nuoro	. . . . .	»	1400	»	2000
Sassari	. . . . .	»	1000	»	1750
Tempio	. . . . .	»	800	»	1200
Macomer	. . . . .	»	200	»	350

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1945.

Il Ministro: Pesenti

Registrato alla Corte dei conti addì 11 aprile 1945
Banche Atti pubblici a. 1, foglio n. 29. — Lissiak

(612)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.

Autorizzazione alla Banca Toscana con sede in Firenze ad istituire una propria dipendenza in Rovezzano (Firenze).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 903, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca Toscana, società anonima con sede in Firenze;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Toscana — società anonima con sede in Firenze — è autorizzata a istituire una propria dipendenza in Rovezzano (Firenze) alla condizione che essa provveda, contemporaneamente, alla chiusura della agenzia di Badia Tedalda (Arezzo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1945.

Il Ministro: Soleri

(561)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.

Autorizzazione al Credito Italiano con sede in Genova ad istituire una propria dipendenza in Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 903, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Italiano, banca di interesse nazionale, società per azioni con sede sociale in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Italiano, banca di interesse nazionale, società per azioni con sede sociale in Genova, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1945

Il Ministro: Soleri

(562)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.

Autorizzazione al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, ad istituire una propria dipendenza in Quartu S. Elena (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 903, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Quartu S. Elena (Cagliari) alla condizione che esso provveda, contemporaneamente, alla chiusura della agenzia di città di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1945

Il Ministro: Soleri

(563)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985121

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1915.

Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di L'Aquila, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Matera e Rieti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO
ed interinalmente
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1914, n. 915, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Le persone di cui appresso sono nominate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1914, n. 915, presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura a fianco di ciascuno di essi indicate:

sig. Edoardo Tatoli, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila;

cav. Giorgio Braga, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro;

avv. Francesco D'Andrea, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza;

avv. Raffaele Rosca, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia;

sig. Giovanni Padula, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Matera;

avv. Pietro Calarieti, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 18 aprile 1915.

Il Ministro
per l'industria, il commercio ed il lavoro
CIUFFELLI

Il Ministro
per l'agricoltura e foreste
RAINERI

(583)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1915.

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Foggia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il regio decreto 18 maggio 1913, n. 566, concernente la costituzione dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che a termini della legge suddetta il Consorzio agrario provinciale di Foggia, e a domina dell'avv. Vincenzo La Medica, a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a termini della legge suddetta 18 maggio 1913, n. 566, occorre procedere alla nomina della nomina suddetta;

Decreta:

All'avv. Vincenzo La Medica è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Foggia, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 20 aprile 1915.

Il Ministro: GALLO

(559)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1915.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Cava Umberto.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1888, col quale il rag. Umberto Cava fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Umberto Cava per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1911, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il rag. Cava dev'essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

Il ragioniere Cava Umberto fu Vittorio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1915

Il Ministro: TUMEDEI

(582)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

13233

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795081

...ieri e degli Uffici provinciali dell'economia e la [illegible] generale...
...stituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'economia e del commercio e dell'industria;

Decreta:

Le persone di cui appresso sono nominate, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura a norma di ciascuno di essi indicato:

sig. Edoardo Tarelli, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila;

cav. Giorgio Bragg, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro;

avv. Francesco D'Andrea, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza;

avv. Raffaele Rocca, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia;

sig. Giovanni Padula, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Matera;

avv. Pietro Calarieti, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 18 aprile 1945

Il Ministro
per l'industria, il commercio ed il lavoro
GRONCHI

Il Ministro
per l'agricoltura e foreste
GULLO

(385)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Foggia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 9 settembre 1943, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del...

...Roma, addì 19 aprile 1945

Il Ministro: GULLO

(553)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Cava Umberto.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il rag. Umberto Cava fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Umberto Cava per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il rag. Cava dev'essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

Il ragioniere Cava Umberto fu Vittorio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1945

Il Ministro: TUPINI

(582)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Borghi Aleardo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il rag. Aleardo Borghi fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Aleardo Borghi per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il rag. Borghi deve essere nominato nell'ordine dei revisori dei conti, secondo l'ordine di graduatoria risultante dalla predetta votazione;

Decreta:

Il ragioniere Borghi Accarlo Eugenio è nominato revisore dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 17 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1945

Il Ministro: Tupini

(583)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Norme per il conferimento ai «Granai del Popolo» del grano e degli altri cereali di produzione 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1945, n. 337, relativo alla disciplina della raccolta e destinazione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1944, concernente la disciplina di vincolo dei cereali e delle leguminose da seme;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e le disposizioni successivamente emanate per la organizzazione dell'agricoltura e degli ammassi;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1942, n. 215, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 412;

Considerata la necessità di assicurare la disponibilità dei quantitativi di cereali prodotti nella campagna agraria 1944-45 per l'approvvigionamento delle Forze armate e della popolazione civile;

Decreta:

Art. 1.

Sono sottoposti alla disciplina di vincolo e di conferimento ai «Granai del Popolo» il frumento, l'orzo, il granoturco, l'avena, la segale e il riso, fino al momento della loro separazione dal suolo, da chiunque e per qualunque titolo detenuti, salvo le eccezioni previste dall'articolo seguente.

Art. 2.

I produttori ed detentori dei prodotti di cui all'art. 1 hanno l'obbligo di custodirli e responsabilità della conservazione del raccolto sino al conferimento ai «Granai del Popolo».

I prodotti vincolati non possono essere asportati dai luoghi di produzione o di conservazione, tranne che per le autorizzate destinazioni. Essi sono sottoposti al controllo degli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Alto Commissario dell'alimentazione e degli altri che le predette Amministrazioni potranno delegare.

Art. 3.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura si avrà attraverso i propri uffici periferici provvede ad accertare l'ammontare di ciascuna azienda, con particolare riguardo alle superfici investite nella coltura dei prodotti di cui all'art. 1 ed alla determinazione delle produzioni effettivamente conseguite.

La determinazione dell'effettiva produzione è fatta sulla base della denuncia che i conduttori delle aziende effettueranno presso l'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura entro il termine che per ciascun Comune sarà fissato con proprio decreto dal Prefetto della provincia, sentito il Comitato provinciale della agricoltura.

Per il controllo di tali denunce gli uffici centrali e periferici dell'Ente hanno facoltà di eseguire, nei modi e con i mezzi legali, sopralluoghi nelle aziende produttrici e nei locali di deposito e conservazione dei prodotti e di far obbligo a ciascun produttore di presentarsi presso gli uffici stessi.

Per il più esatto accertamento della produzione conseguita l'Ente può disporre, ove lo ritenga necessario, il controllo della trebbiatura e della spigolatura secondo modalità preventivamente approvate dal Ministero della agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Appena determinata, nei modi di cui al precedente articolo, la produzione complessiva, l'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura comunica ai singoli produttori a quantità di cereali che, ai sensi della disposizione precedente, essi sono tenuti a conferire ai «Granai del Popolo».

Ove tale determinazione non venga accettata dall'interessato, l'Ente provvede a notificare il quantitativo da conferire.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1943.

Norme per il conferimento ai «Granai del Popolo» del grano e degli altri cereali di produzione 1943.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, relativo alla disciplina della raccolta e destinazione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1941, concernente la disciplina di vincolo dei cereali e delle leguminose da seme;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e le disposizioni successivamente emanate per la organizzazione dell'agricoltura e degli ammassi;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 215, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 442;

Considerata la necessità di assicurare la disponibilità dei quantitativi di cereali prodotti nella campagna agraria 1944-45 per l'approvvigionamento delle Forze armate e della popolazione civile;

Decreta:

Art. 1.

Sono sottoposti alla disciplina di vincolo e di conferimento ai «Granai del Popolo» il frumento, l'orzo, il granoturco, l'avena, la segale e il riso, uno al momento della loro separazione dal suolo, da chiunque e per qualunque titolo detenuti, salvo le eccezioni previste dall'articolo seguente.

Art. 2.

Sono esenti dall'obbligo del vincolo i prodotti destinati alla semina, al consumo familiare dei produttori e dei dipendenti agricoli e categorie assimilate, e alla alimentazione del bestiame, come stabilito dal presente decreto.

Le quantità di prodotti che, sul raccolto, possono essere trattenute per la destinazione di cui al precedente comma sono indicate nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto. Esse non possono formare oggetto di compra-vendita o di cessione.

Le eventuali eccedenze devono essere integralmente conferite ai «Granai del Popolo».

Art. 4.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'Agricoltura (Ussea) attraverso i propri uffici periferici provinciali e arcuali, l'ordinamento di ciascuna azienda, con particolare riguardo alle superfici investite nella coltura dei prodotti di cui all'art. 1 ed alla data del raccolto delle produzioni effettivamente conseguite.

La determinazione dell'effettiva produzione è fatta sulla base della denuncia che i conduttori delle aziende effettuano presso l'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura entro il termine che per ciascun Comune sarà fissato con proprio decreto dal Prefetto della provincia, sentito il Comitato provinciale della agricoltura.

Per il controllo di tali denuncie gli uffici centrali e periferici dell'Ussea hanno facoltà di eseguire, nei modi e con i mezzi legali, sopralluoghi nelle aziende produttrici e nei locali di deposito e conservazione dei prodotti e di far obbligo a ciascun produttore di presentarsi presso gli uffici stessi.

Per il più esatto accertamento delle produzioni conseguite l'Ussea può disporre, ove lo ritenga necessario, il controllo della trebbiatura o della sgranatura, secondo modalità preventivamente approvate dal Ministero della agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Appena determinata, nei modi di cui al precedente articolo, la produzione complessiva, l'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, comunica ai singoli produttori le quantità di cereali che, al netto della riconosciuta trattenuta, essi sono tenuti a conferire ai «Granai del Popolo».

Ove tale determinazione non venga accettata dall'interessato, l'Ussea provvede a notificare il quantitativo da conferire.

L'accertamento così notificato diventa definitivo ove il produttore, entro cinque giorni dalla notifica, non ricorra al Comitato comunale dell'agricoltura il quale decide, con provvedimento inoppugnabile, nel termine massimo di quindici giorni.

Il ricorso al Comitato comunale non esonera l'agricoltore dall'obbligo di conferire tutto il prodotto di cui dispone al netto delle trattenute consentite.

Art. 6.

Le comunicazioni, le ingiunzioni, le accettazioni e decisioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 non liberano i produttori o detentori dagli obblighi di cui all'art. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le quantità di prodotto soggette all'obbligo di conferimento devono essere controllate da «Granai del Popolo» nei termini stabiliti dal Prefetto sentito il Commissario provinciale dell'agricoltura.

Il conferimento si perfeziona col rilascio del relativo bollettino, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttore o detentore, finchè essere materialmente trasferito nei magazzini dei «Granai del Popolo».

Art. 7.

Il conferimento, operato nei modi indicati dal precedente articolo, libera i produttori e i detentori da ogni obbligo derivante dal vincolo di cui all'art. 1 per la quantità conferita, e trasferisce a carico della gestione di ammasso il rischio di una eventuale perdita totale o parziale del prodotto, salvo la responsabilità per custodia da parte dei Consorzi agrari provinciali, cui è demandata la gestione dei «Granai del Popolo» e dei depositari.

Art. 8.

Restano ferme le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1272, e nel decreto Ministeriale 28 luglio 1926, per la disciplina del grano selezionato da seme.

Con l'autorizzazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, le aziende agricole specializzate per la produzione di grano da seme possono consegnare l'intero prodotto alle ditte selezionatrici. In tal caso esse avranno diritto di trattenere il grano selezionato per le semine e di ritirarlo presso l'ammasso di quello occorrente per il fabbisogno familiare entro i limiti delle tolleranze consentite.

I produttori di cereali hanno l'obbligo di trattenere, al momento del raccolto, i quantitativi occorrenti per la semina, con precedenza assoluta su quelli per uso alimentare e zootecnico.

È consentito lo scambio dei prodotti trattenuti per la semina con prodotti selezionati provenienti da stabilimenti autorizzati.

Art. 9.

Per la integrazione del vitto da somministrare ai lavoratori avventizi, assunti presso aziende consorziate per la esecuzione dei più importanti lavori stagionali, i conduttori potranno trattenere grano nella misura indicata alla lettera *b*) dell'annessa tabella.

Art. 10.

I quantitativi di frumento, granoturco, orzo e segale trattenuti per il consumo familiare sono soggetti alla

Il Consorzio risponde delle quantità consegnate e della loro buona conservazione, anche dalla loro preservazione dal furto, dal fuoco e dal furto mediante assicurazione.

Art. 12.

I prezzi conferiti sono immediatamente pagati in base ai prezzi, eventuali per ciascun produttore da apposite tabelle, approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali prezzi sono riferiti a prodotto sano, secco, leale e mercantile, per merce consegnata franco-magazzino, al più vicino centro di raccolta, resa o da rendere.

Art. 13.

Appena ultimata la vendita dei prodotti ed in ogni caso non oltre un mese dalla chiusura della gestione, il cui termine sarà fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Consorzio agrario provinciale compila, distintamente per ogni prodotto, il conto finale e lo trasmette alla Federazione italiana dei consorzi agrari, che lo invia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 14.

La disciplina della distribuzione del riso alla offerta è affidata alla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 15.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative all'ammasso dei cereali indicati all'art. 1, che rimangono non contrastanti con quelle contenute nel presente decreto.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1933, n. 215, e successive modificazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1935.

Il Ministro
per l'agricoltura e per le foreste
GIULIO

Il Duce, Commissario per l'agricoltura
MUSSOLINI

Trattenute di grano, granoturco, orzo, segale, avena e risone per i fabbisogni familiari e aziendali conferite

Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il conferimento, operato nei modi indicati dal presente articolo, libera i produttori e i detentori da ogni obbligo derivante dal vincolo di cui all'art. 1 per la quantità conferita, e trasferisce a carico della gestione di ammasso il rischio di una eventuale perdita totale o parziale del prodotto, sono la responsabilità per custodia da parte dei consorzi agrari provinciali, ai quali è demandata la gestione dei « Granai del Popolo » e dei depositari.

Art. 8.

Restano ferme le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1272, e nel decreto Ministeriale 28 luglio 1936, per la disciplina del grano selezionato da seme.

Ove l'autorizzazione dell'Ufficio nazionale stabilito presso il Ministero dell'agricoltura, le aziende agricole specializzate per la produzione di grano da seme possano consegnare l'intera produzione alle ditte selezionatrici. In tal caso esse avranno diritto di trattenere il grano selezionato per le semine e di rifornirsi presso l'ammasso di quello necessario per il fabbisogno familiare entro i limiti delle tolleranze consentite.

I produttori di cereali hanno l'obbligo di trattenere, al momento del raccolto, i quantitativi occorrenti per la semina, con precedenza assoluta su quelli per uso alimentare o zootecnico.

E' consentito lo scambio dei prodotti trattenuti per la semina con prodotti selezionati provenienti da stabilimenti autorizzati.

Art. 9.

Per la integrazione del vitto da somministrare ai lavoratori avventizi assunti presso aziende agricole per la esecuzione dei più importanti lavori stagionali, i produttori potranno trattenere grano nella misura indicata alla lettera *b*) dell'articolo precedente.

Art. 10.

I quantitativi di frumento, granoturco, orzo e segale trattenuti per il consumo familiare sono soggetti alle norme della disciplina sulla macinazione che saranno emanate dall'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Le quantità di grano, granoturco, orzo e segale trattenute per l'alimentazione umana e per usi zootecnici, devono essere giustificate dalle bollette di macinazione rilasciate, con le norme prescritte, dalla competente autorità.

Art. 11.

All'atto del conferimento ai « Granai del Popolo » dei prodotti di cui all'art. 1, il Consorzio agrario provinciale rilascia ai conferenti il bollettino previsto nel penultimo comma dell'art. 6, contenente le indicazioni delle quantità, qualità e caratteristiche del prodotto conferito.

e mercantile, per mezzo consegnata lettera raccomandata, franco piede vagone, al più vicino centro di raccolta, tela da rendere.

Art. 13.

Appena ordinata la vendita dei prodotti ed in ogni caso non oltre un mese dalla chiusura della gestione, di cui termine sarà stato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Consorzio agrario provinciale compila, distintamente per ogni prodotto, il rendiconto finale e lo trasmette alla Federazione italiana dei consorzi agrari, che lo invia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 14.

La disciplina della distribuzione del riso alle aziende agricole è affidata alla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 15.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative all'ammasso dei cereali indicati all'art. 1, ove non siano in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 2 aprile 1943, n. 215, e successive modificazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1945

Il Luogotenente
per l'agricoltura e per le foreste
GUIDO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
FERRARIS

Trattenute di grano, granoturco, orzo, segale, avena e riseo per i fabbisogni familiari e aziendali consentite sul raccolto 1945.

1. — *Trattenute di grano per il consumo familiare.* — In relazione alla vigente disciplina dell'ammasso, possono essere trattenuti i seguenti quantitativi massimi di grano per ogni famiglia agricola, rurale o urbana, residente nella provincia o zona, che coltivano non più di una quota:

a) produttori non coltivatori diretti di grano appartenenti a famiglie agricole, di cui siano proprietari o affittuari o mezzadri o altrimenti, compresi i parroci, coltivatori di terreni parrocchiali, conduttori in economia e possessori a qualsiasi titolo, o da comunità religiose, che esercitino direttamente e continuativamente la coltivazione dell'azienda anche se non risiedano stabilmente nel luogo di produzione, qualora vi risiedano per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compresi non più di due persone di servizio: kg. 1.000;

b) coltivatori coltivatori diretti di aziende agricole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1328

(coltivatori diretti, gli 8 per il conduttore e per ciascuno degli operai di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei subaffittuari coltivatori);

e) coloni parziari, compartecipanti di mezzadri, compresi quelli gli 8 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei subaffittuari coltivatori;

d) concessionari che coltivano direttamente altrui terreni in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto gli 8 per ogni ettaro per i terreni che attualmente mantengono o vengono alla coltivazione del terreno e gli 8 per coloro che vi attendono continuativamente con opera diretta.

I pascoli e gli erbai di questi ultimi quantitativi previsti per famiglia e per giornata lavorativa vengono ridotti a gli 1,50 per ciascun lavoratore;

e) spigolatori: uno a gli 1,50 di grano per ciascun spigolatore previamente autorizzato dall'Ufficio comunale sulla richiesta e sotto la sorveglianza.

Possono spigolare i braccianti di mezzadri che abitano, per patto di lavoro obbligo di coltivazione e lavoratori possessori stabilmente sulla proprietà o concessata.

f) per i coloni parziari e compartecipanti a seminativi, semifitti ed obbligati ed altri stabilmente occupati o dai mezzadri, entro i limiti e con le modalità stabiliti dagli accordi locali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a gli 8 per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

Come pure i conduttori di mezzadri possono trarre:

g) per i diritti ed impegni delle aziende stesse che vengono esclusivamente coltivate con la loro attività, con l'aiuto dei familiari ed eventualmente di pochi operai, gli 8 per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

Le persone di famiglia che quando siano direttamente addette alla produzione complessiva concordata o certificata per il conferimento di cui all'art. 5 del presente decreto:

per i quantitativi fino a gli 80 kg. 3 per quintale;

per i quantitativi oltre i gli 80 e fino a gli 200 kg. 2,5 per quintale;

per i quantitativi oltre i gli 200 kg. 2 per quintale.

2. — *Limite di spigolatura.* — Il limite di quantitativo per l'approvvigionamento di grani per gli addetti diritto a trasportare tale prodotto per il consumo familiare, è stabilito in gli 1,50 in quanto per gli approvvigionamenti alle categorie che è riconosciuto il diritto massimo di gli 2 a persona, e in gli 1,50 in quanto per le categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di gli 1,50.

Conseguentemente gli aventi diritto potranno portare a casa e utilizzare per quantitativi di grano pari rispettivamente a gli 1,50 e gli 1,50 a persona e complessivi kg gli 1,50 e gli 2,40 o gli 1,50 e gli 1,50 devono considerarsi approvvigionati di cereali per una intera annata e perdono il diritto a spigolare per tutti quei tipi di pane e paneri da minestra delle forze armate nazionali e alleate.

3. — *Trattenute a garanzia, prezzi legali e tariffe per il consumo familiare.* — In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 29 luglio 1924, n. 1404, per ogni quintale di grano da conferire, per ogni vagone da caricare, per le seguenti diverse destinazioni:

grano da seme gli 5;

grano da vasca e calorizzato gli 1,50;

amido per produzione di commestibile gli 1,50;

orzo per birrai gli 1,50;

segale per produzione di granella gli 1,50;

avena per produzione di granella gli 1,50;

avena per cavalli gli 1,50;

granoturco per produzione di grassi gli 0,60;

risone gli 1,50.

5. — *Trattenute a gli ex per cento.* — I produttori hanno facoltà di trattenere per gli usi agricoli, in relazione del consumo e delle spese del rifornimento domestico, i seguenti quantitativi massimi:

granoturco:

a) per ogni suino adulto (di oltre i mesi 4 compiuti) destinato all'ingrasso, in allevamento locale e consumato quintali 2;

b) per ogni suino adulto (di compiuti i 4 mesi) destinato all'ingrasso, in allevamento locale e consumato quintali 2;

c) per ogni scrofa in allevamento stallino, compresa il fabbisogno dei lattonzoli, gli 3;

d) per ogni scrofa in allevamento brado o semibrado, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, gli 3;

orzo:

1) per ogni cavallo stallone, gli 10;

2) per ogni cavallo da sella riconosciuto tale dall'UFFICIO, gli 12;

3) per ogni cavallo o mulo da lavoro:

Marche, Umbria, Toscana esclusa la provincia di Grosseto, gli 3;

Abruzzi esclusa la provincia di Campobasso, gli 6;

Lazio, Campania, provincia di Grosseto e Campobasso, quintali 7;

Puglie, Lucania, Calabria, gli 11;

Sicilia, Sardegna, gli 11;

4) per ogni capillo in allevamento nelle provincie di Grosseto e Livorno, nel Lazio, nelle Puglie, in Campania, Calabria, Lucania, Sicilia e Sardegna gli 2,5;

5) per gli altri da riproduzione, gli 2.

6. — *Proprietari di fondi dati in affitto o in colonia.* — Non sono consentite trattenute di cereali per il consumo proprio e familiare, se per tali assegnati ai proprietari di fondi dati in affitto o in colonia, anche se i relativi contratti prevedono il canone in natura.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
GIULIO

Il Regio Commissario per l'Alimentazione
BIGIANI

(1613)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA

1320

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

(613)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 12 del 14 aprile 1943 riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica, del gas e degli acquedotti.

In conformità delle direttive emanate dal Comitato interministeriale dei prezzi il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con provvedimento prezzi n. 12 del 14 aprile 1943, ha comunicato quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *Tariffe della Società Meridionale di Elettricità per Napoli.* — La Società Meridionale di Elettricità è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 15% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a tutti i tipi di tariffa.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e non sulle quote fisse per noli, canoni, spese di manutenzione contatori ecc.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

b) Tariffe della ditta Marchesa Maria di Giuliano (Salerno).

La ditta Angela Maria di Giuliano è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 15% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

c) Tariffe della società elettrica Longo, con sede in Sarno (Salerno).

La Società Elettrica Longo è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 10% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

d) Tariffe della ditta Domenico Motta gestore dell'Azienda Idroelettrica Pestana, con sede in Agropoli (Salerno).

La ditta Domenico Motta è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 50% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

e) Tariffe della ditta Antonio Brando di Maratea (Potenza).

La ditta Antonio Brando di Maratea è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 50% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

f) Tariffe della ditta F.lli Carpinelli di Gaetano Valdipiana (Salerno).

La ditta F.lli Carpinelli di Gaetano Valdipiana è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 50% sui prezzi dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

g) Tariffe della società Luce, Cestaro & C. con sede in Mon

Lo sovraprezzo spettante alla società Montecorvino Elettrica è così suddiviso: al gestore per la quota percentuale prevista dalla convenzione, il restante ammontare va diviso in quota di spettanza della società Montecorvino Elettrica:

Utenti diretti società Montecorvino Elettrica	50 %
Utenti » » Pogliano Elettrica	25 %
Utenti Società Calabrese	50 %
Utenti Società Cestaro	25 %
Utenti Società Locana	25 %

Detto sovraprezzo assorbisce tutti quelli precedentemente autorizzati, e cioè: il 15% dal 15 giugno 1944 per la società Montecorvino Elettrica; il 15% dal 1° dicembre 1944 per la società Calabrese; il 25% dal 1° dicembre 1944 per la società Pogliano; il 25% dal 1° dicembre 1944 per la società Cestaro; il 50% dal 1° dicembre 1944 per la società Locana.

Detti sovraprezzi si applicano soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture che saranno emesse dalle citate Aziende nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

h) Tariffe dell'Azienda elettrica di Forio d'Ischia (Napoli).

L'Azienda Elettrica di Forio d'Ischia è autorizzata ad elevare a L. 32 il prezzo per Kwh dell'energia elettrica da essa fornita ed a suo tempo bloccato.

Il nuovo aumento annulla quello precedentemente autorizzato dal 3 agosto 1944 in ragione del 20 % sui prezzi bloccati.

Restano inoltre fissi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, a suo tempo bloccati.

Il nuovo prezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per tutto il corrente anno, salvo proroga.

i) Tariffe della ditta Luigi D'Angelo di Ilioti.

La ditta Luigi D'Angelo di Ilioti è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 50 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati per la utenza che usufruisce dell'energia elettrica per illuminazione privata.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda per il periodo 1° aprile-31 dicembre 1945, salvo proroga.

TARIFFE DEL GAS

Tariffe della Compagnia Meridionale Gas (Napoli).

La Compagnia Meridionale Gas è autorizzata ad applicare i seguenti prezzi al mc. per il gas fornito per le utenze alimentate dalle seguenti officine: Bari L. 3,60; Saviano L. 4; Castellammare di Stabia L. 4,50; Nocera Inferiore L. 4,50; Cesano L. 4,50.

I nuovi prezzi assorbono gli aumenti precedentemente autorizzati, e cioè: il 25 % dal 15 giugno 1944 per l'officina di Castellammare di Stabia, il 50 % dal 1° dicembre 1943 per l'officina di Bari, il 25 % dal 1° dicembre 1943 per l'officina di Nocera Inferiore, il 25 % dal 1° novembre 1943 per l'officina di Salerno.

Restano inoltre fissi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I prezzi stessi saranno applicati alle bollette e fatture

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838021

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato ai soli consumi fatturati che saranno emessi dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno marzo-aprile e nel quinto bimestre successivo, salvo proroga.

b) Tariffe della Società Elettrica Sarpa, con sede in Sarno (Cosenza).

La Società Elettrica Sarpa è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 10% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per solo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno marzo-aprile e nel quinto bimestre successivo, salvo proroga.

c) Tariffe della ditta Domenico Manfra, gestore dell'Azienda Elettrica Pestano, con sede in Agropoli (Salerno).

La ditta Domenico Manfra è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per solo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno marzo-aprile e nel quinto bimestre successivo, salvo proroga.

d) Tariffe della ditta Antonio Brando di Maratea (Potenza).

La ditta Antonio Brando di Maratea è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per solo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno marzo-aprile e nel quinto bimestre successivo, salvo proroga.

e) Tariffe della ditta F.lli Carpinelli di Laurino (Salerno).

La ditta F.lli Carpinelli di Laurino è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 30% sui prezzi dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per solo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno marzo-aprile e nel quinto bimestre successivo, salvo proroga.

f) Tariffe della Società Valle Cilento & C. con sede in Moio Ionico sulla Marcellana (Salerno).

La Società Valle Cilento & C. è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 30% sui prezzi dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per solo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno marzo-aprile e nel quinto bimestre successivo, salvo proroga.

g) Tariffe della Società Meridionale di Elettricità Napoli.

La Società Meridionale di Elettricità è autorizzata ad applicare per la vendita di energia elettrica da essa fornita alle società consociate del gruppo stesso il sovraprezzo temporaneo del 30% sui prezzi di vendita dell'energia a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per solo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno marzo-aprile e nel quinto bimestre successivo, salvo proroga.

h) Tariffe della Società Meridionale di Elettricità Napoli.

La Società Meridionale di Elettricità è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 30% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica da essa fornita alle società consociate del gruppo stesso.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per solo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture che saranno emesse dalle ditte stesse nel secondo bimestre del corrente anno marzo-aprile e nel quinto bimestre successivo, salvo proroga.

i) Tariffe della Azienda elettrica di Forio d'Ischia (Napoli).

L'Azienda elettrica di Forio d'Ischia è autorizzata ad elevare a L. 32 il prezzo per Kwh dell'energia elettrica da essa fornita al suo tempo bloccato.

Il nuovo aumento avrà carattere provvisorio ed avrà effetto dal 1° agosto 1945 in ragione del 60% sui prezzi bloccati.

Restano immutati i diritti fissi per solo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, a suo tempo bloccati.

Il nuovo prezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per tutto il corrente anno, salvo proroga.

l) Tariffe della ditta Luigi D'Angelo di Rieti

La ditta Luigi D'Angelo di Rieti è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo dell'80% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati per le utenze che acquistano dell'energia elettrica per illuminazione privata.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia e ne sono esclusi i diritti fissi per solo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda per il periodo 1° aprile-31 dicembre 1945, salvo proroga.

TARIFFE DEL GAS

Tariffe della Compagnia Meridionale Gas Napoli).

La Compagnia Meridionale Gas è autorizzata ad applicare i seguenti prezzi al mc. per il gas fornito per le utenze alimentate dalle seguenti officine: Bari L. 3,60; Salerno L. 3; Castellammare di Stabia L. 4,30; Nocera Inferiore L. 4; Cavaiano L. 4,50.

I nuovi prezzi assolvono ai aumenti precedentemente autorizzati, e cioè: il 70% dal 15 giugno 1944 per l'officina di Castellammare di Stabia; il 200% dal 1° dicembre 1944 per l'officina di Bari; il 225% dal 1° dicembre 1944 per l'officina di Nocera Inferiore; il 250% dal 1° novembre 1944 per l'officina di Salerno.

Restano immutati i diritti fissi per solo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I prezzi sopra segnati vengono applicati alle bollette e fatture emesse dalle citate aziende nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

TARIFFE DEGLI ACQUEDOTTI

a) Tariffe della ditta Alessandro Pistella, proprietaria dell'acquedotto del «Fenocchio» della frazione di Lauro.

La ditta Alessandro Pistella è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 100% sui prezzi di vendita dell'acqua a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per solo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda per tutto il 1945, salvo proroga.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785028

le Tariffe della Società Meridionale Acquedotti di Terre Antiruggine (sopra).

La Società Meridionale Acquedotti di Terre Antiruggine è autorizzata ad applicare agli utenti privati di detta località la maggiorazione di L. 0,05 al mc. per i consumi fino a L. 3,50 al mc. nelle eccedenze rispetto ai prezzi di vendita dell'acqua a seconda tempo stabiliti. Per la fornitura al Municipio il corrispettivo è di L. 1,50 al mc.

Il nuovo consumo accorde quello precedentemente autorizzato a decorrere dal 31 agosto 1941 in ragione del 30% sulle tariffe stesse.

I nuovi prezzi tengono conto del prezzo di vendita dell'acqua e delle spese e da sono inclusi l'utile e l'ammortamento per tutti contatori, spese di manutenzione ed altri carichi accessori.

Il nuovo prezzo sarà applicato alle bollette e tariffe relative all'ultimo mese corrente, salvo conguaglio.

(614)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione centrale del debito pubblico

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª pubblicazione).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 560, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 12, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 3,50 % (1934) serie 1, 1-5 di L. 1000 capitale nominale; n. 186 (1934) serie 4, di L. 10.000 capitale nominale, intestati a Danese Virginia fu Enrico, nubile di Thomas Adaire, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano pervenute opposizioni, si sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 26 aprile 1945

Il direttore generale: Perazzo

(583)

(2ª pubblicazione).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 560, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 12, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 3,50 % (1934) serie 28 di L. 5000 capitale nominale intestato a Sacchetti Luigi fu Luigi minore sotto la patria potestà della madre Nerone Paola fu Giuseppe vedova Sacchetti, domiciliato in Napoli, col pagamento degli interessi a Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano pervenute opposizioni, a sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 26 aprile 1945

Il direttore generale: Perazzo

(584)

(2ª pubblicazione).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 560, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 12, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 3,50 % (1934) serie 21 di L. 1000 capitale nominale; n. 163 (1934) serie 25, di L. 10.000; n. 362 (1934) serie M, di L. 500; n. 185 (1934) serie 28, di L. 5000; n. 158 (1934) serie 28, di L. 5000 non intestati e la Gerenza Concordia di Cochieme quale di Pratovecchio consegna la Amministrazione vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Siracusa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano pervenute opposizioni, a sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 26 aprile 1945

Il direttore generale: Perazzo

(585)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione II — Portafoglio

Media dei titoli del 28 aprile 1945 - N. 97

Rendita 3,50 %	1906	L.	113 —
id.	3,50 % 1902	»	97,25
id.	3 % lordo	»	72 —
id.	5 % 1935	»	96,60
Redimibile	3,50 % 1934	»	87,75
id.	5 % 1936	»	97,25
Oblig. Venezie	3,50 %	»	86,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(614)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª pubblicazione)

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1912, n. 560, e dell'art. 16 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 gennaio 1895, n. 70, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5% n. 179 (1951) serie 3ª L. 5, di L. 50.000 capitale nominale, n. 183 (1951) serie 3ª L. 5, di L. 50.000 capitale nominale, n. 186 (1951) serie 3ª L. 5, di L. 50.000 capitale nominale, intestati a Banca Vergona di Carlo Erba e C. con sede in Milano, emessi per dote, col pagamento degli interessi in Chiaravalle.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno, senza che siano pervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi titoli al nome della suddetta ditta.

Roma, addì 26 aprile 1955

Il direttore generale PRINCIS

(603)

(3ª pubblicazione)

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1912, n. 560, e dell'art. 16 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 gennaio 1895, n. 70, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro 5% n. 22 (1951) serie 3ª L. 5, di L. 50.000 capitale nominale, intestato a Cassetta Luca fu Luigi minore sotto la patria potestà della madre Nardiello Rosa fu Giuseppe vedova Cassetta, domiciliato in Napoli, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno, senza che siano pervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta ditta.

Roma, addì 3° aprile 1955

Il direttore generale PRINCIS

(604)

(3ª pubblicazione)

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1912, n. 560, e dell'art. 16 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 gennaio 1895, n. 70, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro 5% n. 22 (1951) serie 3ª L. 5, di L. 50.000 capitale nominale, n. 183 (1951) serie 3ª L. 5, di L. 50.000 capitale nominale, n. 186 (1951) serie 3ª L. 5, di L. 50.000 capitale nominale, intestati a Banca Vergona di Carlo Erba e C. con sede in Milano, emessi per dote, col pagamento degli interessi in Chiaravalle.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno, senza che siano pervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta ditta.

Roma, addì 26 aprile 1955

Il direttore generale PRINCIS

(605)

(3ª pubblicazione)

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1912, n. 560, e dell'art. 16 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 gennaio 1895, n. 70, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro 5% n. 22 (1951) serie 3ª L. 5, di L. 50.000 capitale nominale, intestato a Cassetta Luca fu Luigi minore sotto la patria potestà della madre Nardiello Rosa fu Giuseppe vedova Cassetta, domiciliato in Napoli, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno, senza che siano pervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta ditta.

Roma, addì 26 aprile 1955

Il direttore generale PRINCIS

(606)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Media dei titoli del 28 aprile 1955 - N. 97

rendita 3,50 %	1906	L.	113 —
id.	3,50 %	1902	»	97,25
id.	3 %	lordo	»	72 —
id.	5 %	1935	»	90,60
redimibile	3,50 %	1934	»	87,75
id.	5 %	1936	»	97,50
Unificato	Venezia	3,50 %	»	86,50
id.	Tesoro	5 %	(15 gennaio 1960)	»	96,70
id.	5 %	(15 febbraio 1965)	»	93,80
id.	5 %	(15 febbraio 1970)	»	95,10
id.	5 %	(15 settembre 1950)	»	97,40
id.	5 %	(15 aprile 1951)	»	95,40
id.	4 %	(15 settembre 1954)	»	87,80

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SIMI DAVOLI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. G.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

1334

23

59

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

EUROPEAN ADVISORY COMMISSION
C 596
LEGAL SUB-COMMISSION

/ev.
6 May 1945.

C/1010/1.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 52 of 30 April 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This Issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

(a) Navy

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 150 of 1 March 1945.
Recognising, for promotion purposes, the services rendered on land, during the present state of war by certain categories of military personnel of the Royal Marine, as if they were performed on Naval vessels.

(b) Transportation Shipping

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 151 of 29 March 1945.
Increasing the tariffs for transportation of persons and goods on the State Railroads and on railroads, extra-metropolitan tramways and internal lines of navigation operating under concession by private industries.

(c) Communications Public Safety

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 152 of 5 April 1945.
Abrogating the rules establishing penalties for listening to enemy and neutral radio broadcasts.

(d) Labor Finance

(d) Decree of the Lieutenant General No. 153 of 1 March 1945.
Approving the table of average daily remunerations for the purpose of payment of indemnities due in cases of accidents to workmen of the Sicilian Sulphur Mines, or to their successors and establishing a rate of contribution due to the " Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni".

5033

(e) Agriculture

(e) Decree of the President of the Council of Ministers of 5 April 1945.
Substituting a member of the Audit Board for the National Body of the "Pro Veneto".

(b) Transportation Shipping

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 151 of 26 March 1945.

Increasing the tariffs for transportation of persons and goods on the State Railroads and on railroads, extra-metropolitan tramways and internal lines of navigation operating under concession by private industries.

(c) Communications Public Safety

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 15 of 2 April 1945.

Abrogating the rules establishing penalties for listening to enemy and neutral radio broadcasts.

(d) Labor Finance

(d) Decree of the Lieutenant General No. 165 of 1 March 1945.

Approving the table of average daily remunerations for the purpose of payment of indemnities due in cases of accidents to workmen in the Sicilian sulphur mines, or to their successors, or establishing a rate of contribution due to the " Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni".

5033

(e) Agriculture

(e) Decree of the President of the Council of Ministers of 6 April 1945.

Substituting a member of the Audit Board for the National Body of the "Ente Irriguo".

(f) Finance Public Works

(f) Ministerial Decree of 31 March 1945.

Estimate of expenditure of the Ministry of Public Works for the financial year 1944-45.

(g) Transportation Shipping

(g) Ministerial Decree of 12 April 1945.

Increasing the tariffs for transportation of goods on railroads, extra-metropolitan tramways and internal lines of navigation operating under concession to private industries, connected with the combined services of the State railroads.

(h) Transportation (Railways)

(h) Ministerial Decree of 5 April 1945.

Sanctions for abuses committed in transporting commodities by freight wagons on State Railroads.

//.

5746

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazette Officiale be EXCLUDED from present and future implementation in (a) territory (a) south and (b) north of the economic line by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their return through their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 12 May 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazette Officiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

[redacted],

[redacted],
Colonel,
Deputy [redacted] advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

595

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

Roma - Lunedì, 30 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-504

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 300; semestrale 150; trimestrale 80; Un fascicolo 5
All'Estero: Abb. annuo L. 600; semestrale 300; trimestrale 160; Un fascicolo 10

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale 100; Un fascicolo Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale 100; trimestrale 60; Un fascicolo 5
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale 200; trimestrale 120; Un fascicolo 10

Inserzioni (massimo, obbligazioni, cartolari): Abb. annuo L. 400; semestrale 200; Un fascicolo Prezzi vari ordinari

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24), e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 150.

Riconoscimento, agli effetti dell'avanzamento, del servizio prestato a terra, durante lo stato di guerra, da talune categorie di personale militare della Regia marina, come servizio compiuto su navi nella posizione di armamento . . . . . Pag. 569

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 151.

Aumento delle tariffe dei trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e sulle ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata . . . . . Pag. 570

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 152.

Abrogazione di norme concernenti limitazioni nell'ascolto delle radiodiffusioni . . . . . Pag. 571

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . . Pag. 573

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1945.

Aumento delle tariffe dei trasporti di cose sulle ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata, allacciate in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 584

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1945.

Sanzioni per trasporti abusivi di merci a carro sulle ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 585

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . . Pag. 584

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 150.

Riconoscimento, agli effetti dell'avanzamento, del ser-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND RG

In Italia e Colonie . . . . . Anno . . . L. 200 —
semestre . . . 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . Semestre . . . 300 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La Gazzetta Ufficiale e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i depositi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 33-34) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 150.

Riconoscimento, agli effetti dell'avanzamento, del servizio prestato a terra, durante lo stato di guerra, da talune categorie di personale militare della Regia marina, come servizio compiuto su navi nella posizione di armamento . . . . . Pag. 569

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 151.

Aumento delle tariffe dei trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e sulle ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata . . . . . Pag. 570

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 152.

Abrogazione di norme concernenti limitazioni nell'ascolto delle radiodiffusioni . . . . . Pag. 571

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 153.

Approvazione della tabella dei salari medi giornalieri per la liquidazione delle indennità dovute nei casi d'infortunio sul lavoro agli operai delle zolfare della Sicilia e al loro aventi diritto e misura del contributo dovuto all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni. Pag. 572

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1945.

Sostituzione di un componente il Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie . . . . Pag. 573

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . . Pag. 573

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1945.

Aumento delle tariffe dei trasporti di cose sulle ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata, allacciate in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 584

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1945.

Sanzioni per trasporti abusivi di merci a carro sulle ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 584

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . . Pag. 584

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 150.

Riconoscimento, agli effetti dell'avanzamento, del servizio prestato a terra, durante lo stato di guerra, da talune categorie di personale militare della Regia marina, come servizio compiuto su navi nella posizione di armamento.

5032

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1466, e successive modificazioni;

5746

1338

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto il testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto co. Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante lo stato di guerra, il servizio prestato dal personale militare della Regia marina, destinato al reggimento «San Marco», è considerato, agli effetti dell'avanzamento, come compiuto su navi in armamento, per il periodo di tempo trascorso dal personale stesso nella zona d'impiego in una delle seguenti condizioni:

a) faccia parte di unità organiche effettivamente impiegate in azioni di combattimento;

b) appartenga a reparti od a servizi assegnati in ausilio alle unità di cui alla lettera *a*).

Art. 2.

Il servizio prestato dal personale militare della Regia marina in missione segreta in territorio nemico o controllato dal nemico è considerato, agli effetti dell'avanzamento, come compiuto su navi in posizione di armamento.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 125. — PRATA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1945, n. 151.

Aumento delle tariffe dei trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e sulle ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata.

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni, con il quale sono state approvate le condizioni e le tariffe per trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, con il quale sono state approvate le condizioni e le tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27 B, contenente aumenti delle tariffe per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e negli altri servizi pubblici di trasporto, e il decreto del Ministro per le comunicazioni 31 ottobre 1944, emanato in applicazione di tale Regio decreto-legge;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I decreti del Ministro per le comunicazioni 31 gennaio 1942, n. 2026, e 26 febbraio 1942, n. 2651, concernenti riduzioni temporanee sui prezzi di trasporto per ferrovia a favore di derrate alimentari, vini, mosti e uve pigiate con mosto, sono abrogati ed ai prezzi di risulta sono applicabili le norme di cui al decreto del Ministro per le comunicazioni 31 ottobre 1944, emanato in applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27 B.

Art. 2.

Nell'allegato n. 1 alle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti modificazioni:

diritto fisso per libretti di riduzione dei pensionati dello Stato, L. 20 per libretto;

tessera d'identità personale per abbonati, L. 10 per tessera;

tessera per impiegati, artigiani, operai, braccianti e per studenti, L. 10 per tessera;

tessera per famiglia in gruppo, L. 10 per tessera.

Nell'allegato n. 1 alle condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti modificazioni:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1336

Durante lo stato di guerra, il servizio prestato dal personale militare della Regia marina, destinato al reggimento « San Marco », e considerato, agli effetti dell'avanzamento, come compiuto su navi in armamento, per il periodo di tempo trascorso dal personale stesso nella zona d'impiego in una delle seguenti condizioni:

a) faccia parte di unità organiche effettivamente impiegate in azioni di combattimento;

b) appartenga a reparti od a servizi assegnati in ausilio alle unità di cui alla lettera *a*).

Art. 2.

Il servizio prestato dal personale militare della Regia marina in missione segreta in territorio nemico o controllato dal nemico è considerato, agli effetti dell'avanzamento, come compiuto su navi in posizione di armamento.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1915

UMBERTO DI SAVOIA

BOSELLI — DE COURTEN — SACCHI

Visto, si *Guardasigilli*: TORRE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1915
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 125. — PIVA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1915, n. 151.

Aumento delle tariffe dei trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e sulle ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4o della legge 7 luglio 1907, n. 429, contenente l'ordinamento dell'esercizio delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1911, n. 151;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I decreti del Ministro per le comunicazioni 31 gennaio 1912, n. 2026, e 29 febbraio 1912, n. 2651, concernenti riduzioni temporanee sui prezzi di trasporto per ferrovia a favore di derrate alimentari, vini, mosti e uve pigiate con mosto, sono abrogati ed ai prezzi di risulta sono applicabili le norme di cui al decreto del Ministro per le comunicazioni 31 ottobre 1911, emanato in applicazione del R. decreto-legge 10 dicembre 1911, n. 1213.

Art. 2.

Nell'allegato n. 1 alle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti modificazioni:

diritto fisso per libretti di riduzione dei pensionati dello Stato, L. 20 per libretto;

tessera d'identità personale per abbonati, L. 10 per tessera;

tessera per impiegati, artigiani, operai, braccianti e per studenti, L. 10 per tessera;

tessera per famiglia in gruppo, L. 10 per tessera.

Nell'allegato n. 4 alle condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti modificazioni:

lettera di vettura e duplicato, L. 1 per ogni esemplare;

lettere di vettura per le spedizioni di colli espressi, L. 2 per ogni esemplare;

provvigione per il servizio assegni, L. 0,30 per ogni 100 lire indivisibili, col minimo di L. 1 per assegno;

provvigione sulle spese anticipate, L. 0,20 per ogni 10 lire indivisibili, col minimo di L. 2 per ogni spesa anticipata;

tassa per la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna, L. 0,000050 per ogni 10 lire della somma dichiarata e per ogni 10 chilometri indivisibili, col minimo di L. 2 per ogni spedizione.

1340

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 3.

I prezzi risultanti dall'applicazione dei due precedenti articoli, ed ogni altro prezzo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato, sono raddoppiati.

L'aumento viene applicato sull'ammontare complessivo degli importi dovuti per i singoli trasporti.

Il diritto per le esazioni in treno e suppletive di cui all'art. 8, paragrafo 10, delle predette condizioni e tariffe per il trasporto delle persone è portato al 10 % della somma da riscuotere col minimo di L. 20.

Le eventuali frazioni di lira delle cifre risultanti dagli aumenti di cui ai precedenti commi, sono arrotondate in più fino alla lira intera.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per i trasporti, i concessionari di ferrovie, di tranvie extraurbane e di linee di navigazione interna possono essere autorizzati ad aumentare fino al raddoppio i prezzi per i trasporti di persone e di cose vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Per i maggiori proventi derivanti dall'applicazione degli aumenti di cui all'art. 3 del presente decreto restano ferme le disposizioni in vigore circa la totale devoluzione alle ferrovie dello Stato dei proventi stessi, ivi comprese le quote riferentisi alla tassa erariale e alla tassa e sopratassa di bollo.

Sono devoluti egualmente per intero alle ferrovie dello Stato i maggiori proventi derivanti, in dipendenza dell'applicazione degli aumenti stessi, dall'esercizio di linee di proprietà privata effettuato dalle ferrovie dello Stato stesso.

Art. 6.

Il termine per la revisione, che a termini dell'art. 10 della legge 7 luglio 1907, n. 429, deve effettuarsi della classificazione delle cose, facente parte delle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, è prorogato fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 152.

Abrogazione di norme concernenti limitazioni nell'ascolto delle radiodiffusioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 20 e 340 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visti il R. decreto 16 giugno 1940, n. 765, il R. decreto-legge 18 aprile 1941, n. 530, convertito nella legge 24 ottobre 1941, n. 1327, e il R. decreto-legge 5 gennaio 1942, n. 68, convertito nella legge 27 aprile 1942, n. 608, concernenti il divieto di ascolto delle stazioni radiotoniche nemiche o neutrali;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta l'opportunità di revocare le restrizioni poste durante il periodo bellico, nell'uso delle radio-audizioni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati l'art. 8 del R. decreto 16 giugno 1940, n. 765, concernente il divieto di ascoltare le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione e di radiocomunicazioni, e i Regi decreti-legge 18 aprile 1941, n. 530, convertito nella legge 24 ottobre 1941, n. 1327, e 5 gennaio 1942, n. 68, convertito nella legge 27 aprile 1942, n. 608, che stabiliva per i trasgressori a tale divieto aumenti delle pene previste dall'art. 340 della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415.

Art. 2.

Per il reato contemplato nelle norme indicate nel precedente articolo, si applica il secondo comma dell'art. 2 del Codice penale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 134

sito [illegible] importi dovuti per i singoli trasporti.

Il diritto per le stazioni in treno e supplettive di cui all'art. 8, paragrafo 10, delle predette condizioni e tariffe per il trasporto delle persone è portato al 10% della somma da riscuotere col minimo di L. 20.

Le eventuali frazioni di lira delle cifre risultanti dagli aumenti di cui ai precedenti commi, sono arrotondate in più alla lira intera.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per i trasporti, i concessionari di ferrovie, di tramvie extraurbane e di linee di navigazione interna possono essere autorizzati ad aumentare fino al raddoppio i prezzi per i trasporti di persone e di cose vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Per i maggiori proventi derivanti dall'applicazione degli aumenti di cui all'art. 3 del presente decreto restano ferme le disposizioni in vigore circa la totale devoluzione alle ferrovie dello Stato dei proventi stessi, ivi comprese le quote riferentisi alla tassa erariale e alla tassa e sopratassa di bollo.

Sono devoluti egualmente per intero alle ferrovie dello Stato i maggiori proventi derivanti, in dipendenza dell'applicazione degli aumenti stessi, dall'esercizio di linee di proprietà privata effettuato dalle ferrovie dello Stato stesso.

Art. 6.

Il termine per la revisione, che ai termini dell'art. 10 della legge 7 luglio 1907, n. 429, deve effettuarsi della nomenclatura e classificazione delle cose, facente parte delle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, è prorogato fino al 31 anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — PIENOTTI — SOLERI — GROSCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 159. — PETTA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 20 e 340 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visti il R. decreto 16 giugno 1940, n. 765, il R. decreto-legge 18 aprile 1941, n. 330, convertito nella legge 24 ottobre 1941, n. 1327, e il R. decreto-legge 5 gennaio 1942, n. 68, convertito nella legge 27 aprile 1942, n. 608, concernenti il divieto di ascolto delle stazioni radiofoniche nemiche e neutrali;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta l'opportunità di revocare le restrizioni poste durante il periodo bellico, nell'uso delle radioaudizioni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati l'art. 8 del R. decreto 16 giugno 1940, n. 765, concernente il divieto di ascoltare le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione e di radiocomunicazioni, e i Regi decreti-legge 18 aprile 1941, n. 330, convertito nella legge 24 ottobre 1941, n. 1327, e 5 gennaio 1942, n. 68, convertito nella legge 27 aprile 1942, n. 608, che stabilivano per i trasgressori a tale divieto aumenti delle pene previste dall'art. 340 della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415.

Art. 2.

Per il reato contemplato nelle norme indicate nell'articolo precedente, si applica il secondo comma dell'art. 2 del Codice penale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CICCOLOTTO — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 158. — PETTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 marzo 1945, n. 153.

Approvazione della tabella dei salari medi giornalieri per la liquidazione delle indennità dovute nei casi d'infortunio sul lavoro agli operai delle zolfare della Sicilia e ai loro aventi diritto e misura del contributo dovuto all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e il regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 27 marzo 1933, n. 299, recante norme per la riscossione del contributo di assicurazione dovuto al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo, ai sensi delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, e del R. decreto-legge 6 maggio 1915, n. 709, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 868, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1933, con il quale le funzioni disimpegnate dagli organi del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia sono passate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il R. decreto 10 agosto 1934, n. 1369, col quale fu approvata la tabella dei salari medi per la liquidazione delle indennità di infortunio agli operai delle zolfare della Sicilia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° ottobre 1944, n. 322, contenente provvedimenti sulla costituzione dell'Ente dei Zolfi Siciliani, con sede in Palermo;

Viste le proposte per l'aggiornamento delle tabelle e per l'adeguamento dei contributi sindacali, avanzate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Ufficio distrettuale del Corpo Reale delle miniere di Caltanissetta, dall'Ufficio regionale del lavoro della Sicilia e dagli Ispettorati dell'industria e del lavoro di Palermo e di Catania;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 2 15;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 39 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale ai trecento trecentosessantesimi del salario medio giornaliero stabilito dalla tabella di cui all'articolo precedente ed il salario annuo da assumere per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite a superstiti si valuta uguale a trecento volte il predetto salario medio.

Art. 3.

La misura del contributo dovuto, per l'esercizio 1946 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori addetti alle miniere di zolfo della Sicilia, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è fissata in L. 60 per tonnellata di zolfo esportato o consumato nella Sicilia.

Art. 4.

Gli uffici della dogana provvederanno alla riscossione del contributo previsto dall'art. 3 con le modalità stabilite dal R. decreto 27 marzo 1933, n. 299.

Art. 5.

Il Banco di Sicilia — Sezione credito minerario — nell'effettuare ai termini dell'art. 2 ultimo comma del R. decreto 27 marzo 1933, n. 299, il versamento delle somme riscosse per contributi dagli uffici di dogana, rimetterà all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro — Sezione speciale Zolfare siciliane — una nota dimostrativa del quantitativo di zolfo cui si riferiscono gli stessi versamenti.

Art. 6.

L'Ente Zolfi Siciliani nei primi dieci giorni di ogni mese comunicherà all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro — Sezione speciale Zolfare siciliane — un elenco nominativo delle vendite fatte nel mese precedente distintamente per l'esportazione ed il consumo interno della Sicilia; e nei primi quindici giorni successivi alla chiusura dell'esercizio comunicherà il quantitativo di zolfo rimasto invenduto.

Si intende destinato al consumo interno della Sicilia lo zolfo venduto ai mediatori, alle raffinerie ed in genere a tutti coloro che hanno acquistato zolfo direttamente dal produttore per consumarlo o trasformarlo nel-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1343

norme per la riscossione del contributo di assicurazione dovuto al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo, ai sensi delle leggi 11 luglio 1901, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, e del R. decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 261, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1933, con il quale le funzioni disimpegnate dagli organi del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia sono passate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il R. decreto 10 agosto 1934, n. 1369, con quale fu approvata la tabella dei salari medi per la liquidazione delle indennità di infortunio agli operai delle zolfare della Sicilia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° ottobre 1944, n. 322, concernente provvedimenti sulla costituzione dell'Ente dei Zolfi Siciliani, con sede in Palermo;

Viste le proposte per l'aggiornamento delle tabelle e per l'adeguamento dei contributi sindacali, avanzate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Ufficio distrettuale del Corpo Reale delle miniere di Caltanissetta, dall'Ufficio regionale del lavoro della Sicilia e dagli Ispettorati dell'industria e del lavoro di Palermo e di Catania;

Visto il R. decreto 29 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'unita tabella dei salari medi giornalieri per la liquidazione delle indennità dovute, nei casi d'infortunio sul lavoro, agli operai delle zolfare della Sicilia e loro aventi diritto, da valere con effetto dal 1° gennaio 1945 per le provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna e Palermo, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

All'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è fissata in L. 60 per tonnellata di zolfo esportato o consumato nella Sicilia.

Art. 4.

Gli uffici della dogana provvederanno alla riscossione del contributo previsto dall'art. 3 con le modalità stabilite dal R. decreto 27 marzo 1933, n. 260.

Art. 5.

Il Banco di Sicilia — Sezione credito minerario — nell'effettuare ai termini dell'art. 2 ultimo comma del R. decreto 27 marzo 1933, n. 260, il versamento delle somme riscosse per contributi dagli uffici di dogana, rimetterà all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro — Sezione speciale Zolfare siciliane — una nota dimostrativa del quantitativo di zolfo cui si riferiscono gli stessi versamenti.

Art. 6.

L'Ente Zolfi Siciliani nei primi dieci giorni di ogni mese comunicherà all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro — Sezione speciale Zolfare siciliane — un elenco nominativo delle vendite fatte nel mese precedente direttamente per l'esportazione ed il consumo interno della Sicilia e nei primi quindici giorni successivi alla chiusura dell'esercizio comunicherà il quantitativo di zolfo rimasto invenduto.

Si intende destinato al consumo interno della Sicilia lo zolfo venduto ai molini, alle raffinerie ed in genere a tutti coloro che hanno acquistato zolfo direttamente dal predetto Ente per consumarlo o trasformarlo nell'Isola.

Ordiniamo, a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GIACCHERO — PESENTI

Visto, il Guardasigilli: TERUZZI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 38. — TESSA

1344

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Tabella dei salari medi giornalieri per la liquidazione delle indennità dovute nei casi di infortunio sul lavoro agli operai delle zolfare della Sicilia e ai loro aventi diritto.

CATEGORIE	Salario percepito dall'età		
	fino a 15 anni	fino a 18 anni	oltre i 18 anni
	Lire	Lire	Lire
I — Picconieri agli abbattimenti, alla preparazione di alle frecce	—	—	30 —
II — Portatori (carusi) e trainanti interni ed esterni addetti al trasporto del minerale ed a lavori di armatura, di manutenzione e di ricerca	18,70	26,20	30 —
III — Operai addetti ai trasporti sotterranei all'interno ed all'esterno	—	29 —	36 —
IV — Caporali	—	—	55 —
V — Caporali sorveglianti e capi squadra	—	31,60	45,50
VI — Pompieri	—	27 —	32 —
VII — Costruttori di macchine (metalli)	—	30,70	41 —
VIII — Arieri	—	25,80	43 —
IX — Muratori	—	—	50 —
X — Conduttori di macchine e macchine a vapore	—	28,50	43 —
XI — Meccanici e calderai	—	—	65 —
XII — Fabbri aggiustatori apparecchiatori, bronzieri	14,50	22 —	44,50
XIII — Falegnami	16 —	24 —	48 —
XIV — Operai diversi (addetti ed esterni)	17 —	27,50	43 —
XV — Impiegati diversi	—	27 —	54 —
XVI — Arditori	—	—	44 —
XVII — Carradori e carradori	16,20	26 —	41 —
XVIII — Impannatori	15,10	24 —	34,70

Ispettorato Roma, addì 1° marzo 1945

Visto, il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
TARCHIANI

Pantaleo, direttore capo divisione al Ministero dell'interno, rispettivamente per la Corte dei conti, il Ministero delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati nominati componenti il Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per il triennio 1943-1945;

Considerato che il rag. Giuseppe Pantaleo ha chiesto di essere dispensato dall'incarico;

Decreta:

Il rag. Salvatore Nardelli, ragioniere capo del Ministero dell'interno in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è nominato componente il Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, in sostituzione del ragioniere Giuseppe Pantaleo, fino allo scadere del triennio 1943-1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1945

BONOMI

(332)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessivo L. 1.531.330.529 e di cui L. 1.488.190.000 effettive e L. 43.140.529 per movimento di capitali, secondo la

I 345
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No:

	se a lavori di muratura, di fabbricazione e di riparo	18,70	26,50	30 —
III	— Operai addetti ai lavori di fogname (vigilanti all'interno ed al l'esterno)	—	20 —	36 —
IV	— Cantonieri	—	—	50 —
V	— Cantonieri sorveglianti e capo squadra	—	31,50	45,50
VI	— Pompieri	—	37 —	52 —
VII	— Conduttori di macchine (motoristi)	—	30,70	44 —
VIII	— Armatori	—	27,50	43 —
IX	— Manovali	—	—	50 —
X	— Conduttori di macchine e meccanici (aiutanti)	—	28,50	42 —
XI	— Messaggeri e custodi	—	—	85 —
XII	— Fabbri, aggiustatori, attrezzisti, fucinatori	14,50	22 —	44,50
XIII	— Falegnami	16 —	24 —	48 —
XIV	— Operai diversi (interni ed esterni)	17 —	25,50	44 —
XV	— Inservienti diversi	—	27 —	54 —
XVI	— Addetti	—	—	44 —
XVII	— Caricatori e scaricatori	16,70	26 —	41 —
XVIII	— Impiantatori	15,50	24 —	34,70

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

Visto, *Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro*
GIOVENCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 1945.

Sostituzione di un componente il Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 36 della legge 27 novembre 1869, n. 5780;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 7 marzo 1943, col quale i signori dott. Guido Ansenda, consigliere della Corte dei conti, dott. Biagio Barlassina, ispettore generale della Ragioneria dello Stato e il rag. Giuseppe Pavlatou, già revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, sono stati nominati rispettivamente presidente e membro effettivo del Collegio dei revisori dell'Ente stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del ragioniere Giuseppe Pavlatou, fino alla scadenza del triennio 1943-1945;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1945.

BONOMI

(1532)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 422, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessive L. 1.581.330.520 e di cui L. 1.488.190.000 effettive e L. 93.150.520 per movimento di capitali, secondo la annessa tabella.

Il presente decreto e la tabella annessa saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1945
Ministero del Tesoro, foglio n. 98. — LUCCO

1346
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

TABELLA

spesa del Ministero dei lavori pubblici
o dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

O I I	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
nizione	
SPESA ORDINARIA	
Spese effettive	
ENERALI	
MINISTRAZIONI CENTRALI	
Personale di ruolo e non di ruolo comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	11,790,000 —
Paghe — Supplementi, straordinario e indennità di famiglia ed altre (*Spese fisse*)	52,300,000 —
Compensi accessori — Supplementi di servizio attivo ed altre competenze fisse	4,530,000 —
Compensi speciali, assegnati dal Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, a funzionari addetti a speciali uffici costituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, a norma del decreto 23 dicembre 1923, n. 3123, e della legge 17 luglio 1925, n. 1263 (*Spese fisse*)	6,800,000 —
Assegni per gli addetti al Gabinetto	460,000 —
Amministrazione centrale, delle Amministrazioni dipendenti e Laboratorio centrale	1,850,000 —
Spese diverse	990,000 —
Spese per studi e ricerche di laboratorio — Commissioni e Comitati per studi attinenti ai lavori pubblici — Acquisto di libri, riviste e pubblicazioni periodiche per le biblioteche (*Spese fisse*)	1,000,000 —
Spese inerenti ai provvedimenti di assegnazione temporanea di funzionari dello Stato e dipendenti da Amministrazioni diverse a funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e compensi ad estranei (*Spese fisse*)	4,200,000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
10	Stipendi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso i lavori pubblici ed al personale già appartenente all'Amministrazione di alle rispettive famiglie - Stipendi al personale salariato in servizio, livrenze ed alle rispettive famiglie (*Spese fisse*)	800,000 —
11	Assicurazioni sociali per trattamento di malattia per il personale salariato di ruolo (*Spese obbligatorie*)	280,000 —
12	Oneri da corrispondere all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in base agli obblighi della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regi decreti 13 marzo 1933, n. 1765, 17 dicembre 1936, n. 2336 e 30 gennaio 1937, n. 794 e successive modificazioni) (*Spese obbligatorie*)	400,000 —
13	Fitti e canoni (*Spese fisse*)	1,320,000 —
14	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	1,800,000 —
15	Spese relative alla manutenzione, riparazione ed al rifornimento di carburanti e lubrificanti delle automobili addette al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche ordinarie	1,700,000 —
16	Spese per il funzionamento e la manutenzione della linea telefonica del Ministero e per la fornitura di apparecchi telefonici relative alle opere pubbliche in corso di esecuzione	100,000 —
17	Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche (*Spese obbligatorie*)	800,000 —
18	Spese di lite e per arbitraggi (*Spese obbligatorie*)	150,000 —
19	Spese casuali	350,000 —
20	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici e per la Segreteria	120,000 —
21	Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relative alla costruzione e manutenzione delle strade ed agli studi attinenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici	100,000 —
22	Genio civile - Spese d'ufficio (*Spese fisse*)	2,300,000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1347

TABELLA

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
	IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	11.700.000 —
2	Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*)	52.900.000 —
3	Ufficiali sanitari - Stipendi - Supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*)	4.300.000 —
4	Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, supplemento generale di caroviveri e valutazione fisse continuative (R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto luogotenenziale 1° gennaio 1920) (*Spese fisse*)	6.800.000 —
5	Assegni e indennità a carattere per gli addetti ai Gabinetti	460.000 —
6	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale del Genio civile e di altre Amministrazioni - Indennità di trasferta, di missione e diverse	1.850.000 —
7	Ufficiali sanitari - Competenze diverse	900.000 —
8	Incaricati stabili - Compensi, premi e supplementi - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie - Personale in attesa di sistemazione - Interessi di servizio e regolazioni (R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e decreto luogotenenziale 1° ottobre 1920)	1.030.000 —
9	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti tecnici dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, per incarichi e studi diversi e funzioni di altre Amministrazioni dello Stato e compensi ad estranei all'Amministrazione statale	1.200.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
10	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale del Genio civile, a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio dei lavori pubblici ed a quello appartenente all'Amministrazione stessa e sue famiglie - Sussidi al personale salariato, licenziato ed alle rispettive famiglie
11	Assicurazioni sociali per trattamento di previdenza del personale salariato di ruolo (*Spese obbligatorie*)
12	Premi da corrispondere all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per le spese che presso l'opera propria dell'Amministrazione dei lavori pubblici soggiace all'obbligo della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regi decreti 1° agosto 1907, n. 636, e 13 febbraio 1933, n. 1450; 25 febbraio 1943, n. 183; decreto ministeriale 19 gennaio 1922, modificato con decreto ministeriale 22 settembre 1930) (*Spese fisse*)
13	Fitti a canone (*Spese fisse*)
14	Manutenzione, riparazione ed adattamento
15	Spese relative alla manutenzione, riparazione, rifornimento di esercizio delle automobili addette alla direzione e sorveglianza delle opere pubbliche
16	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero e per la raccolta di documenti fotografici relativi alle opere pubbliche eseguite
17	Spese telegrafiche per l'ufficio e per l'esercizio telefonico (*Spesa obbligatoria*)
18	Spese di liti e per arbitraggi (*Spesa obbli*
19	Spese casuali
20	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Segreteria
21	Spese per gli studi e le ricerche sperimentali alla coordinazione e unificazione dei servizi ai vari rami della tecnica dei lavori
22	Genio civile - Spese d'ufficio (*Spesa fissa*)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 924121

1348

1349

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 940131

TABELLA

...lla spesa del Ministero dei lavori pubblici ...nario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

...CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	...minazione	
	— SPESA ORDINARIA	
	— *Spese effettive*	
	...E CENTRALI	
	...AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
	...Personale di ruolo e per... istituzionali comandato a prestare ...nzione esterna - Supplenti ed... te continuativo opere fisse ...	11.700.000 —
	...di ruolo - Impiegati, inferio... e, assunti a tempo ed altre ... (Spese fisse) . . .	52.000.000 —
	...ndi - Supplementi di servizio ...mpiegati di altre competenze fisse ...	4.500.000 —
	...nzioni mensili, assegni di fa... ...rmalizio di cui agli articoli ... (R. decreto 21 dicembre 1924, ...ttembre 1925) (Spese fisse) ...	6.800.000 —
	...missione per gli addetti al Co...	400.000 —
	...l'Amministrazione centrale, de... re Amministrazioni - Indennità ...zione e diverse ...	1.850.000 —
	...mperiali diverse ...	200.000 —
	...pesali, premi e sovvenzioni - In... ...ti trattamento - Contributo ed ...nuale di assegni di famiglia - In... ...ordinamento - Contributo ed ...ordinario (R. decreto 21 dicembre 1924, ...ttembre 1925) ...	1.020.000 —
	...rimenti agli impiegati ed agen... ...ministrazione centrale e del Genio ...vili) diverse a funzionari di al... ...delle Stato e compensi ad estra... ...ne statale	1.200.000 —

N. d'ordine	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
10	Assegni al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio dei lavori pubblici ed al personale ad esse appartenente all'Amministrazione ed alle rispettive famiglie - Assegni al personale salariato in servizio fisso ed alle rispettive famiglie	800.000 —
11	Assicurazioni sociali per trattamento di malattia del personale salariato di ruolo (*Spese obbligatorie*) . .	280.000 —
12	Oneri da corrispondere all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai che prestano l'opera loro alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in favore sempre obbligo della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regi decreti 1° agosto 1935, n. 1765, 17 dicembre 1936, n. 2336, 25 gennaio 1937, n. 50 e 15 febbraio successivi: 10 gennaio 1922, modificato dal decreto ministeriale 27 settembre 1941 (*Spese obbligatorie*)	400.000 —
13	Fitti e canoni (*Spese fisse*)	1.370.000 —
14	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali .	1.800.000 —
15	Spese relative alla manutenzione, riparazione ed al noleggio, di esercizio delle automobili addette al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche ordinarie	4.700.000 —
16	Spese per il funzionamento e la manutenzione della tipografia del Ministero e per la raccolta di riproduzioni fotografiche relative alle opere pubbliche in corso di esecuzione	100.000 —
17	Spese telegrafiche pel l'interno e per l'estero e spese telefoniche (*Spese obbligatorie*)	800.000 —
18	Spese di lite e per arbitrati (*Spese obbligatorie*) . .	150.000 —
19	Spese casuali	550.000 —
20	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici e per la Segreteria	120.000 —
21	Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relative alla coordinazione e meccanizzazione degli studi affe... renti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici...	160.000 —
22	Genio civile - Spese d'ufficio (*Spese fisse*) . . .	2.300.000 —

1350

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985031

TABELLA

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	11.700.000 —
2	Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, assegnato a famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*)	22.000.000 —
3	Ufficiali idraulici - Stipendi - Supplementi di servizio attivo, assegnato di famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*)	4.300.000 —
4	Indennità stabili - Indennità mensile assegnata a famiglia equivalente all'alloggio di cui godono e indennità fisse continuative (R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2382, e decreto ministeriale 1° ottobre 1927) (*Spese fisse*)	6.800.000 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti al Gabinetto	460.000 —
6	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, del Genio civile e di altre Amministrazioni - Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse	1.850.000 —
7	Ufficiali idraulici - Competenze diverse	100.000 —
8	Uscieri ed inservienti - Compensi, premi e sovvenzioni - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze di gratificazione varie - Fornitura di abbigliamento (uscieri) - Libretti di servizio e regolamenti (R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2382 e decreto ministeriale 1° ottobre 1927)	1.630.000 —
9	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti addetti dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, per incarichi e studi diversi a funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e compensi ad estranei all'Amministrazione statale	1.200.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
10	Sussidi al personale dell'Amministrazione... [illegible] ...genio civile, a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio dei lavori pubblici e a quello appartenente all'Amministrazione... [illegible] ...sive famiglie - Sussidi al personale addetto... [illegible] ...zio, litorali ed alle rispettive famiglie
11	Assicurazioni sociali per trattamento di... [illegible] ...personale salariato di ruolo (*Spese obbligatorie*)
12	Premi da corrispondere all'Istituto Nazionale... [illegible] ...assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, agli effetti dell'obbligo della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regi decreti 17 agosto 1898, n. 350, 13 dicembre 1926, n. 2360, 25 gennaio 1932, n. 156, e decreto ministeriale 19 gennaio 1938, modificato dal decreto ministeriale 27 settembre 1940) (*Spesa obbligatoria*)
13	Fitti e canoni (*Spese fisse*)
14	Manutenzione, riparazione ed adattamento...
15	Spese relative alla manutenzione, riparazione, forniture di esercizio delle automobili addette ai servizi di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche
16	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero e per la raccolta cartografica relativa alle opere pubbliche in esecuzione
17	Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e telefoniche (*Spesa obbligatoria*)
18	Spese di lite e per arbitraggi (*Spesa obbligatoria*)
19	Spese casuali
20	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Sezione...
21	Spese per gli studi e le ricerche sperimentali... [illegible] ...alla coordinazione e unificazione dei metodi... [illegible] ...relativi ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici
22	Genio civile - Spese d'ufficio (*Spese fisse*)

1351

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795(2)

TABELLA

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
	IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	11,761,000 —
2	Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, sopraccarichi di servizio attivo, assegno di famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*)	52,999,000 —
3	Ufficiali idraulici - Stipendi - Supplementi di servizio attivo, assegno di famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*)	4,500,000 —
4	Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, assegno di famiglia, sopraccarico giornaliero di carovita e indennità fisse continuative (R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2560, e decreto ministeriale 1° ottobre 1926) (*Spese fisse*)	6,800,000 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	190,000 —
6	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, del Genio civile e di altre Amministrazioni - Indennità di trasferta, di trasloco ecc. e diverse	1,850,000 —
7	Ufficiali idraulici - Competenze diverse	990,000 —
8	Incaricati stabili - Competenze, premi e sopraccarichi - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie - Formazione di elenchi di incarichi - Libretti di servizio e regolamenti (R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2562 e decreto ministeriale 1° ottobre 1926)	1,050,000 —
9	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti tecnici dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, per incarichi e studi diversi a funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e compensi ad estranei all'Amministrazione statale	1,200,000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
10	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale, del Genio civile, a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso i lavori pubblici e già appartenente all'Amministrazione stessa e alle rispettive famiglie - Sussidi al personale salariato, temporaneo ed alle rispettive famiglie
11	Assicurazioni sociali per trattamento di previdenza del personale salariato di ruolo (*Spese obbligatorie*)
12	Premi da corrispondere all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici soggetti all'obbligo della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, 25 gennaio 1940, n. 157, decreto ministeriale 19 gennaio 1922, n. 1122, decreto ministeriale 27 settembre 1940, n. 1360) (*Spese fisse*)
13	Fitti e canoni (*Spese fisse*)
14	Manutenzione, riparazione ed adattamento
15	Spese relative alla manutenzione, riparazione e rifornimento di esercizio delle automobili addette ai servizi di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche
16	Spese per il funzionamento e la manutenzione delle biblioteche del Ministero e per la raccolta di fotografie relative alle opere pubbliche in esecuzione
17	Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e telefoniche (*Spese obbligatorie*)
18	Spese di lite e per arbitraggi (*Spese obbligatorie*)
19	Spese casuali
20	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici e per la Segreteria
21	Spese per gli studi e le ricerche specialmente alla coordinazione e motorizzazione dei servizi ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici
22	Genio civile - Spese d'ufficio (*Spese fisse*)

1352

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 948012

TABELLA

Spesa del Ministero dei lavori pubblici
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

CAPITOLI		COMPETENZE per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
N.	Denominazione	
	SPESA ORDINARIA	
	Spese effettive	
	PARTITA I	
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
1	Personale di ruolo e personale comandato a prestare servizio presso altre Amministrazioni - Supplenti ed assimilati (*Spese fisse*)	11.700.000 —
2	Compensi, supplenze, indennità di missione ed altre competenze fisse	52.989.631 —
3	Supplementi di servizio ed altre competenze fisse	4.500.000 —
4	Compensi, assegnati a funzionari e impiegati di ruolo, per lavori straordinari (*Spese fisse*)	6.861.000 —
5	Assegni per gli addetti all'Amministrazione centrale - Indennità di residenza	693.000 —
6	Amministrazione centrale dell'Amministrazione - Valori bollati e diritti	1.850.000 —
7	Spese diverse	980.000 —
8	Premi e sussidi - Indennità - Rimborsi - Compensi ed assegni per lavori straordinari - Spese per accertamenti sanitari (*Spese fisse*)	1.020.000 —
9	Contributo alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici (esclusi i comuni) e del fondo di previdenza a favore di quelli tra i loro dipendenti che ne siano provvisti (*Spese fisse*)	1.200.000 —
10	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio nei lavori pubblici ed al personale già appartenente all'Amministrazione ed alle rispettive famiglie - Sussidi al personale salariato in servizio temporaneo ed alle rispettive famiglie	800.000 —
11	Assicurazioni sociali per trattamento di malattia per il personale salariato di ruolo (*Spese obbligatorie*)	280.000 —
12	Oneri da corrispondere all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in favore soggetti all'obbligo della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regi decreti 13 agosto 1933, n. 1765, 21 dicembre 1936, n. 2656, 28 gennaio 1937, n. 50 e relativo regolamento 13 gennaio 1937, modificato dal decreto ministeriale 27 settembre 1941 (*Spese obbligatorie*)	400.000 —
13	Fitti e canoni (*Spese fisse*)	1.320.000 —
14	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	1.800.000 —
15	Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili addette al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche ordinarie	1.700.000 —
16	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero e per la raccolta di pubblicazioni tecniche relative alle opere pubbliche in corso di esecuzione	100.000 —
17	Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche (*Spese obbligatorie*)	800.000 —
18	Spese di lite e per arbitrati (*Spese obbligatorie*)	150.000 —
19	Spese casuali	350.000 —
20	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici e per la Segreteria	120.000 —
21	Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relative alla coordinazione e meccanizzazione degli studi affidati ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici	100.000 —
22	Quota civile - Spese d'ufficio (*Spese fisse*)	2.300.000 —

1353

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 934121

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per memoria finanziaria (art. 19 legge 1941 e 30 gennaio 1941)
23	Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili e strumenti geodetici, idrometri e apparecchi di livelli e spese varie	1.501.000 —
24	Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles	*per memoria*
25	Spese relative ai lavori eventuali in dipendenza di convenzioni alla polizia delle strade e dei porti, alla disposizione di polizia locale e ad altre norme relative speciali ordini	*per memoria*
26	Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della sorveglianza e disciplina di energia elettrica previste dal 2° del terzo comma dell'articolo 2° del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e spese relative al funzionamento del servizio per l'applicazione del R. decreto-legge 29 marzo 1937, n. 645, convertito nella legge 5 luglio 1937, n. 1290	2.000.000 —
27	Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta degli Albi degli appaltatori di opere pubbliche (art. 8 della legge 19 giugno 1942, n. 1400)	*per memoria*
28	Residui passivi eliminati a sensi degli artt. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (spese obbligatorie)	*per memoria*
	TOTALE	160.861.000 —
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DEGLI UFFICI DEL PROVVEDITORATO GENERALE	
29	Magistrato alle acque. Spese per il personale per il funzionamento degli uffici e del Comitato tecnico	*per memoria*
	PARTE STRAORDINARIA	
30	Fondi di riserva (spese facoltative)	22.023.000 —
31	Indennità per occupazioni volontarie, ecc. di proprietà e per quelle di cui agli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 25 novembre 1919, n. 1970, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulle concessioni di derivazioni di acque pubbliche, e del R. decreto 9 dicembre 1937, n. 2380 (spese obbligatorie)	300.000 —
	TOTALE	22.323.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	OPERE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STESSA
	Opere marittime
32	Manutenzione, conservazione ed illuminazione dei Mantenimento e riparazione delle opere servizio dell'attività tecnica, amministrativa zione dei porti. (R. decreto-legge 6 aprile 1936, n. 8
33	Espropriazioni di aree e spese
	Opere idrauliche
34	Manutenzione delle vie navigabili di prima classe ed illuminazione delle grandi dighe compresi nelle vie navigabili
35	Servizio di segnalazione diretta lungo il Po della grande navigazione
36	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche e di difesa
37	Spese per il servizio idrografico (navale e per lacuale e relativi lavori di miglioramento d'acqua
38	Spese per il servizio di piena e spese eventuali delle vie navigabili e delle opere idrauliche in ... guardiani e servizio stesso
	Opere edilizie
39	Manutenzione straordinaria di edifici pubblici
	Opere in dipendenza di pubbliche calamità
40	Manutenzione delle case economiche di pronto Sisto nelle zone colpite da terremoti

1354

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985031

TOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
Gruppo	
Spese per il funzionamento di uffici, istituti e gabinetti di	1,500,000 —
La spesa dell'Associazione che ne ha sede a Bruxelles .	*per memoria*
Quota da corrispondere al Consiglio delle strade e dei porti, alla Commissione ed alle Autorità centrali .	*per memoria*
Partecipazione e liquidazione di quote di pertinenza di Amministrazioni estere per lavori eseguiti per conto di esse dal Genio navale, a norma del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 888, convertito nella legge 18 marzo 1927, n. 436 .	2,000,000 —
Spese occorrenti per l'Albo dei periti e per le prove orali (articolo 36 del R. decreto-legge 2 aprile 1936, n. 652, convertito nella legge 6 giugno 1936, n. 1155) .	*per memoria*
Spese per il servizio di cassa (articolo 38 del R. decreto-legge 2 aprile 1936, n. 652, convertito nella legge 6 giugno 1936, n. 1155) .	*per memoria*
	100,860,000 —
RALI IN GESTIONE AMMINISTRATIVE ORDINARIE	
Spese per il personale, per il culto e del Consiglio superiore .	*per memoria*
VERSARE	
Fondo	22,000,000 —
Somme versate all'entrata ai sensi dell'articolo 23 del R. decreto-legge 21 novembre 1921, n. 1312, convertito nella legge 18 marzo 1923, n. 1038, ed altri proventi diversi (spesa obbligatoria) .	260,000 —
	22,260,000 —

CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
	Denominazione	
	OPERE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	
	Opere marittime	
32	Manutenzione, sistemazione ed ampliamento dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'amministrazione, palazzine e alloggi del personale, di accesso ai porti (articolo 3 della legge 2 aprile 1958, n. 322) .	21,000,000 —
33	Escavazione di porti e spiagge	7,000,000 —
		28,000,000 —
	Opere idrauliche	
34	Manutenzione delle vie navigabili di prima e seconda classe ed arginazione delle aree dei porti interni comprese nelle vie navigabili	8,000,000 —
35	Servizio di sorveglianza delle dighe foranee e delle opere della grande navigazione	*per memoria*
36	Manutenzione e conservazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	11,000,000 —
37	Spese per il servizio idrografico fluviale e marittimo e per lavori e ricerche relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua	2,400,000 —
38	Spese per il servizio di piena e speciali per il servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, tenuto di altre dipendenze per la parte eseguibile a servizi diversi	2,000,000 —
		23,400,000 —
	Opere edilizie	
39	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	23,000,000 —
	Opere in dipendenza di pubbliche calamità	
40	Manutenzione delle opere eseguite a proprietà dello Stato nelle zone colpite da terremoti	700,000 —

1355

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 94173

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	OPERE IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI MARITTIMI	
	Magistrato alle acque.	
41	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti marittimi . . .	*per memoria*
42	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	*per memoria*
43	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per rilievi relativi alla navigazione nei corsi d'acqua . .	*per memoria*
44	Spese per il servizio di polizia e spese casuali per il servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per le quali riguardabile servizi misti .	*per memoria*
45	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'azienda tecnica amministrativa e di polizia dei porti (R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095) . .	—
	Provveditorato di Palermo.	
46	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'azienda tecnica, amministrativa e di polizia dei porti (R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095) . .	15.000.000 —
47	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . .	6.000.000 —
		21.000.000 —
	Provveditorato di Cagliari.	
48	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'azienda tecnica amministrativa e di polizia dei porti (R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095) . .	4.500.000 —
49	Manutenzione e riparazioni di edifici pubblici . .	2.000.000 —
		6.500.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione
	Contributi ad Aziende autonome
50	Contributo all'Azienda autonoma statale della
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE
	CATEGORIA I. — *spese effettive*
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
51	Personale straordinario, avventizio ed assimilato [illegible] giornaliero
52	Personale straordinario, avventizio ed assimilato [illegible] di trasferta e di trasferimento - Co[illegible] ed indennità varie . . . . .
53	Personale straordinario, avventizio ed assimilato [illegible] di operosità e rendimento . . . .
54	Incarichi ad provvisori ed operai temporanei - Ri[illegible] e paghe - Indennità di trasferta e di trasf[illegible] Competenze ed indennità varie - Premi, [illegible] premi di operosità e rendimento (R. decreto 31 dic[illegible] n. 2207, capi 2, 26, 29 e 31 e decreto ministeriale [illegible] 1925, capi 3, 7 e 8) . . . . .
55	Assicurazioni sociali e trattamento di quiescenza [illegible] personale non di ruolo. *Spesa obbligatoria*
56	Indennità di trasferta in dipendenza delle operazioni [illegible] d'ufficio al personale di ruolo dell'Amministrazione [illegible] lavori pubblici e al personale di altre Amministrazioni [illegible] dello Stato . . . . .
57	Retribuzioni e premi per gli incarichi [illegible] zione di progetti e della direzione ed assistenza [illegible] lavori e competenze tecniche del Genio civile [illegible] zioni di altre Amministrazioni dello Stato [illegible] preparazione e direzione della esecuzione [illegible] pubbliche di straordinaria importanza . . .
58	Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche [illegible] eseguire a cura dello Stato e di altre Amministrazioni [illegible] spettanza degli enti ausiliari dello Stato o [illegible] collettivo da eseguire in applicazione del [illegible] R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1175, convertito [illegible] legge 18 marzo 1926, n. 562 . . . . .

1356

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

N.	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1984 al 30 giugno 1985
	Contributi ad Aziende autonome	
20	Contributo all'Azienda autonoma statale della strada	25.000.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese tipiche*	
	SPESE GENERALI DI GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
51	Retribuzioni ordinarie, assegni ed assimilati - Retribuzioni particolari	27.000.000 —
52	Retribuzioni straordinarie, assegni ed assimilati - Indennità di trasferta e di trasferimento - Compensi ed indennità varie	4.700.000 —
53	Personale direttivo, assegni ed assimilati - Premi di rendimento e retribuzioni	3.700.000 —
54	Impiegati privati ed operai temporanei - Retribuzioni e paghe - Indennità di trasferta e di trasferimento - Compensi ed indennità varie - Oneri connessi - Acquisto di prestazioni (R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, capi 2, 16, 29 e 31 e decreto ministeriale 1° ottobre 1925, capi 3, 7 e 8)	6.830.000 —
56	Assicurazioni sociali e trattamento di malattia per il personale non di ruolo (*Spese obbligatorie*)	2.450.000 —
59	Indennità di trasferta e di rimborso delle spese sostenute dal personale di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici e del personale di altre Amministrazioni dello Stato	12.700.000 —
62	Contributi a regioni, province, comuni, altri enti pubblici territoriali, istituti di assistenza, scuole e consorzi per la costituzione e funzionamento degli uffici tecnici e tecnico-amministrativi delle Amministrazioni dello Stato per la predisposizione e direzione della esecuzione di opere pubbliche di straordinaria importanza	1.500.000 —
38	Spese per la studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato e di opere pubbliche di spettanza degli enti gestiti dallo Stato e di interesse collettivo da eseguire in applicazione dell'art. 7 del R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1154, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562	2.500.000 —

1357

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
45	Spese di affitto e di arrendamento di locali ad uso dell'ufficio civile di sorveglianza dei lavori delle opere pubbliche straordinarie	700.000 —
60	Spese per l'acquisto di autovetture per le direzioni e sorveglianza di opere pubbliche	3.500.000 —
61	Spese relative al noleggio, presso ditte autorizzate, riparazione ed al materiale di esercizio delle autovetture in servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche straordinarie	2.500.000
62	Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di lavori pubblici straordinari	115.000 —
63	Spese per le costruzioni comprese nel 1° piano quinquennale. Art. 3 del R. decreto-legge 31 maggio 1934, n. 1285, convertito nella legge 24 dicembre 1934, n. 2128	125.000 —
64	Spese eventuali di carattere straordinario delle opere dipendenti	1.500.000 —
65	Spese per la sistemazione degli uffici decentrati nell'edificio Ministeriale di Roma	per memoria
66	Spese per il funzionamento di Commissioni e Consigli	600.000 —
66 bis	Somma da erogare per provvedere a lavori di pubblica sicurezza in ottemperanza di ordini emanati in base alla legge 16 dicembre 1942, n. 1828	9.000.000 —
		87.580.000 —
	SPESE GENERALI DI GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI	
67	Spese per il funzionamento dei provveditorati di Palermo e Cagliari e degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati	4.500.000 —
68	Compenso al personale addetto ai provveditorati di Palermo e Cagliari ed al personale degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati	1.700.000 —
		6.200.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
	Opere a carattere non ordinario da eseguirsi per economia per fronteggiare [illegible]
	Opere stradali
69	Opere stradali - costruzioni e sistemazioni [illegible]
70	Costruzione e sistemazione di strade [illegible]
	Opere marittime
71	Costruzione e sistemazione di porti [illegible]
72	Costruzione e sistemazione di [illegible]
	Opere idrauliche
73	Opere idrauliche [illegible]
	Opere di edilizia statale e [illegible]
74	Edifici pubblici governativi
75	Opere speciali in Roma
76	Edilizia scolastica
77	Concorso dello Stato agli Istituti [illegible] per le case popolari nella spesa [illegible] legge da destinare alle famiglie [illegible] della legge di governo [illegible] n. 1402

1358

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78013

	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
	Spese in conto capitale	
	OPERE A PAGAMENTO SUL BILANCIO DI CIASCUNA DELLE AMMINISTRAZIONI GENERALI	
	Opere stradali.	
70	Opere stradali, costruzioni e cura delle strade, contributi e sussidi	13.000.000 —
71	Acquedotti e sistemazione di fiumi e delle cosiddette difese militari - Contributi ed assegnazioni relative	1.000.000 —
		14.000.000 —
	Opere marittime	
72	Costruzione e cura delle opere marittime e di difesa, escavazione dei porti e delle spiagge, fanali e segnali marittimi, fari, lavori di salvamento, contributi e sussidi nelle spese per le opere suddette - Legge 2 agosto 1957, n. 691 - Legge 15 febbraio 1958, n. 90	15.500.000 —
73	Acquedotti - Sistemazione di fiumi e cura delle cosiddette difese marittime - Contributi ed assegnazioni relative	2.500.000 —
		18.000.000 —
	Opere ferroviarie	
74	Opere ferroviarie in corso a cura dello Stato, contributi e sussidi	60.000.000 —
	Opere di edilizia statale e convenzionata.	
75	Edifici pubblici governativi	62.000.000 —
76	Opere speciali in Roma	1.500.000 -
77	Edilizia scolastica	5.000.0
78	Concorso dello Stato agli istituti autonomi provinciali per le case popolari nella spesa di costruzione di alloggi da destinarsi alle famiglie meno abbienti (art. 6 della legge 28 gennaio 1954, n. 262)	

	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
	200.000 —
	1.500.000 —
	1.500.000 —
	120.000 —
	4.500.000 —
	502.000 —
	9.000.000 —
	87.350.000 —
	4.500.000 —
	1.700.000 —
	6.200.000 —

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 30-1-1965

1359

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 940121

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
78	Opere da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato nell'interesse di dati enti in virtù di leggi speciali	4.000.000 —
79	Nuove opere a carattere monumentale ed artistico autorizzate da leggi speciali	*per memoria*
		90.500.000 —
	Opere igieniche e pubblici edifici	
80	Acquedotti, opere igieniche e consimili	5.000.000 —
81	Acquedotto pugliese (Legge 26 luglio 1939, n. 1497)	2.000.000 —
82	Acquedotti della Sicilia in gestione dell'Ente Acquedotti Siciliani	*per memoria*
83	Contributo straordinario a favore dell'Ente Acquedotti dell'Acquedotto pugliese (legge 29 giugno 1939, n. 966)	1.000.000 —
83 bis	Opere da eseguirsi dallo Stato, ad integrazione delle somme per l'esercizio di cui in virtù di leggi speciali, relative agli impianti di idrici potabili	*per memoria*
84	Opere da eseguirsi in Arsia e Carbonia	2.080.000 —
		13.000.000 —
	Opere e apprestamenti in difesa di pubbliche calamità e di danni bellici	
85	Alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed incendi vulcanici; lavori a cura dello Stato, concessi e mutui	45.960.000 —
86	Terremoti; lavori a cura dello Stato, concessi e sussidi	2.400.000 —
87	Spese per la concessione di sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1938 (legge 3 aprile 1953, n. 55)	1.000.000 —
88	Spese per l'approvvigionamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità	1.000.000 —
89	Spese per l'esecuzione di lavori urgenti di riparazione e ricostruzione di opere pubbliche nonché di edifici di culto di ogni Stato, nonché di opere di edifici di proprietà privata, danneggiati o distrutti in conseguenza di azioni belliche	25.000.000 —
		78.000.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
	Opere nelle provincie di Lubiana e
9	Opere da eseguirsi dallo Stato nelle p piana e di Fiume
	Costruzioni di stabili
91	Personale del ruolo transitorio addet di servizio attivo, nonché di famigli impiegato ed altre competenze fis
92	Personale del ruolo transitorio indenn di trasloco ed altre competenze eve
93	Personale avventizio e straordinario alla Base, indennità di trasferta e al
94	Premi di operosità e di rendimento, ricompensa speciale annuale, straordinario ed assegni da pagarsi ad ogni fine costruzione
95	Sussidi al personale del ruolo transitorio straordinario in servizio presso gli stessi Governi, a quelle che alle Amministrazioni ed alle dipendenze
96	Spese per studi e progettazione di nu fabbricati - Manutenzione, riparazione ampliamento locali per gli uffici tecnici, acquisto di macchine calcolatrici - Inden nità di diverse - Spese varie
97	Spese relative al servizio degli autov
98	Spese di lire e per ordinanze; manut costruzione di strade ferrate per cave al 30 giugno 1943
99	Rimborso di fitti, canoni ed altre som richieste
10	Spese per la costruzione di stabili della Stato

1360

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 930021

	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Opere nelle provincie di Lubiana e di Fiume	
90	Opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Lubiana e di Fiume	*Per memoria*
	TRASPORTI DI STATO FERROVIE	
91	Personale del conto trasporti: stipendi, supplementi di servizio attivo, assegni di famiglia, premio di rendimento ed altre competenze fisse	13,690,000 —
92	Personale del conto trasporti: indennità di trasferta, di missione ed altre competenze eventuali	700,000 —
93	Personale avventizio e straordinario: assegni, indennità varie, indennità di trasferta e di missione	370,000 —
94	Premi di operosità e di rendimento al personale del conto trasporti, avventizio e straordinario, in servizio presso gli uffici centrali ferroviari	850,000 —
95	Sussidi al personale del conto trasporti, avventizio e straordinario in servizio presso gli uffici delle sezioni ferroviarie e quello già alle dipendenze della Amministrazione ed alle rispettive famiglie	330,000 —
96	Spese per studi e sperimentazioni di vario tipo. Spese generali. Manutenzione, riparazione, adattamento e affitto di locali per gli uffici tecnici dipendenti. Acquisto di strumenti, modelli, apparecchiature tecniche di misura. Spese varie	600,000 —
97	Spese relative al servizio degli automezzi	350,000 —
98	Spese di lire e per sistemazioni maggiori spese per la costruzione di strade ferrate per la gestione anteriore al 30 giugno 1945	20,000 —
99	Rimborso di anticipazioni ed altre somme indebitamente versate	20,000 —
10	Spese per la costruzione di strade ferrate a cura dello Stato	3,100,000 —
		19,340,000 —

1361

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787631

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dall'1° luglio 1948 all'11 giugno 1949
	Spese di stabilità - Spese generali di funzionamento e per l'esecuzione delle opere.	
100 bis	Personale di ruolo: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo	2.000.000 —
101 bis	Personale salariato: salari ed assegni vari di carattere continuativo	24.709.000 —
102	Personale non di ruolo: retribuzioni giornaliere	11.709.000 —
103	Personale di ruolo salariato e non di ruolo: competenze varie	10.500.000 —
104	Debiti vitalizi: pensioni ordinarie e indennità per una sola volta tranne di previdenza	1.500.000 —
105	Spese generali di funzionamento e diverse	200.000.000 —
106	Lavori di manutenzione	131.000.000 —
106 II	Lavori di riparazione e di ricostruzioni generali	119.000.000 —
106 III	Interessi su prestiti per la esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali e spese per la stipulazione dei relativi contratti	41.000.000 —
106 IV	Opere da eseguirsi con pagamenti in annualità	107.000.000 —
		471.100.000 —
	OPERE A PAGAMENTO NON DIFFERITO IN GESTIONE AGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DEGLI STATI	
101	Opere in gestione del Magistrato alle acque	*per memoria*
102	Opere in gestione dell'Ispettorato superiore del Genio civile di Napoli	10.000.000 —
103	Opere in gestione del Provveditorato di Palermo	20.000.000 —
104	Opere in gestione del Provveditorato di Cagliari	8.000.000 —
		38.000.000 —
	OPERE A PAGAMENTO NON DIFFERITO IN GESTIONE DEL GOVERNO DELLA DALMAZIA	
105	Opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Zara, Spalato e Cattaro	*per memoria*

N.	CAPITOLI — Denominazione
	ANNUALITÀ PER OPERE ESEGUENDE IN CONCESSIONE E PER SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PREVISTI DA LEGGI
106	Opere stradali
107	Opere marittime
108	Opere idrauliche
109	Opere edilizie
110	Bonifica economica e integrale (Testo unico approvato col R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165)
111	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie
112	Opere di difesa e di sistemazione di alluvioni, provenienti da esplosioni
113	Opere di ricostruzione di terremoti
	SPESE DI PERTINENZA DELLE AMMINISTRAZIONI DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATE
114	Annualità risultanti dalla conversione di mutui per opere pubbliche straordinarie, a carico di bilanci della Parte II, a. 307
	CONTRIBUTI DI CERTE AMMINISTRAZIONI
115	Contributi straordinari all'Azienda autonoma della strada per lavori di sistemazione delle strade statali (art. 6 del R. decreto-legge 7 aprile 1938, n. 28, convertito nella legge 2 giugno 1938, n. 862, e art. 10 del R. decreto-legge 23 settembre 1938, n. 1600, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 1013, e dell'art. 1 della legge 12 luglio 1939, n. 1007)
116	Contributi straordinari all'Azienda autonoma della strada per l'esecuzione di urgenti sistemazioni delle strade statali
117	Contributo straordinario all'Azienda autonoma della strada per la sistemazione e il miglioramento della rete delle strade statali e per la costruzione di nuove arterie della rete stessa (legge 30 dicembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni)

1362

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 984021

L I	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
...ziali di funzionamento delle opere.	
...stanze varie di carattere	2,000,000 —
...stanze varie di carattere	24,700,000 —
...duzione giornaliera . .	14,700,000 —
...e non di ruolo: compe...	10,700,000 —
...nerale e indennità per una...	1,000,000 —
...nto e diverse	22,000,000 —
...	131,000,000 —
...stimazioni generali . .	110,000,000 —
...ecuzione di lavori straor...	
...nte statali e spese per la ...ntrollo	41,000,000 —
...enti in manutenzione . .	197,000,000 —
	471,100,000 —
...O IN GESTIONE DEGLI UFFICI ...IVI DECENTRATI	
...rato alle acque . . .	*per memoria*
...nato superiore del Tevere	10,000,000 —
...ficio di Palermo . .	20,000,000 —
...ficio di Cagliari . .	8,000,000 —
	38,000,000 —
...MENTO IN GESTIONE ...LA DIFESA	
...o nelle provincie di Zara,	*per memoria*

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	ANNUALITÀ PER OPERE STRAORDINARIE IN CONCESSIONE E PER SOVVENZIONI A CONSORZI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI	
106	Opere stradali	25,000,000 —
107	Opere marittime	25,000,000 —
108	Opere idrauliche	45,000,000 —
109	Opere edilizie	40,000,000 —
110	Edilizia economica e popolare (testo unico approvato col R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165)	120,000,000 —
111	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	77,000,000 —
112	Opere in dipendenza di alluvioni, frane, mareggiate ed eruzioni	500,000 —
113	Opere in dipendenza di terremoti	250,000 —
		333,750,000 —
	PER LA DIFFERENZA DELLE ANNUALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE STRAORDINARIE	
114	Annualità costituite dalla capitalizzazione degli stanziamenti per opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito ai termini della legge 11 luglio 1941, n. 865	*per memoria*
	CONTRIBUTI AD AZIENDE AUTONOME	
115	Contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada per lavori di straordinaria riparazione delle strade statali (art. 6 del R. decreto-legge 15 gennaio 1933, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 982, art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1935, n. 1942, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49 e art. 1 della legge 15 luglio 1939, n. 1055	*per memoria*
116	Contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada per l'esecuzione di urgenti lavori di manutenzione delle strade statali	*per memoria*
117	Contributo straordinario all'Azienda autonoma statale della strada per la sistemazione e il miglioramento della rete delle strade statali e per la costruzione di nuove arterie della rete stessa (legge 29 gennaio 1941, n. 105 e successive modificazioni)	*per memoria*

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA — 30 - 6 - 1948 - N. 152

1363

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

N. del capitolo	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
118	Contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 62) . . .	547 migliaia
119	Contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada per la esecuzione di indifferibili lavori di strade statali nelle provincie di Latina, Frosinone, Rieti, Roma e Viterbo	per memoria
		—
	Categoria II — Movimento di capitali	
	Estinzione di debiti	
120	Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di L. 50.000 fatta dalla Cassa stessa per la costruzione del edificio destinato a sede del Ministero della marina (art. 2 della legge 18 luglio 1924, n. 858 - 1ª delle 25 rate)	17.923 —
121	Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di L. 100.000 fatta dalla Cassa stessa per la costruzione del edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia (art. 3 della legge 18 luglio 1921, n. 936 - 1ª delle 25 rate)	65.731 —
122	Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per estinzione dell'anticipazione di L. 50.000 fatta dalla Cassa stessa per la costruzione del edificio destinato a sede del Ministero della pubblica istruzione (art. 2 della legge 18 luglio 1924, n. 858 - 19ª delle 25 rate)	6.530 —
123	Annualità dovute alla Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze per estinzione del mutuo di lire 1.000.000 contratto dalla predetta Cassa centrale con il Tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione edilizia della Regia università di Firenze, a norma della convenzione 7 febbraio 1929, approvata e resa esecutiva con la legge 6 gennaio 1931, n. 23 (art. 3 della legge e convenzione 1931, n. 48 - 25ª delle 25 annualità)	25.250 —
124	Quota di capitale per ammortamento di prestiti contratti per l'esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali di nuova costruzione . . .	per memoria
		43.000.000 —
		43.159.520 —

N. del capitolo	CAPITOLI — Denominazione	
	Opere in gestione dell'Amministrazione centrale della Marina mercantile	
	Opere stradali	
124	Somme da erogare per opere stradali di competenza dello Stato e comunali e consortili da eseguirsi direttamente mediante l'erogazione di fondi realizzati mediante l'emissione di titoli di credito	
125	Somme da erogare per il completamento di opere di strade costruite dall'Azienda autonoma della strada con fondi realizzati mediante l'emissione di titoli di credito	
	Opere marittime.	
126	Somme da erogare per la costruzione di opere e di quelle addette al servizio dell'amministrazione e di polizia dei porti, comprese quelle di spettanza dello Stato, e di altre opere marittime a carico dello Stato, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	
	Opere idrauliche.	
127	Somme da erogare per opere idrauliche di competenza dello Stato e comunali e consortili da eseguirsi direttamente mediante l'erogazione di fondi realizzati mediante l'emissione di titoli di credito	
	Opere di edilizia statale e sovvenzionate.	
128	Somme da erogare per edifici pubblici a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	
129	Somme da erogare per opere di edilizia a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di titoli di credito	

1364

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
		per memoria
		per memoria
		—
127	Somme da erogare per il completamento e la sistemazione di strade costruite dall'Autorità militare a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	per memoria
		—
12	Somme da erogare per la costruzione di opere portuali e di quelle attinenti la sicurezza dell'attività tecnica amministrativa e di polizia dei porti, nonchè per difesa di spiagge (lavori a cura dello Stato e concorsi e sussidi a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	per memoria
12	Somme da erogare per opere idrauliche (lavori a cura dello Stato e concorsi e sussidi a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	per memoria
12	Somme da erogare per edifici pubblici conservativi a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	per memoria
12	Somme da erogare per opere ejecutate in Roma a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	per memoria

Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
per memoria
per memoria
—
77.923 —
65.731 —
6.859 —
per memoria
13.000.000 —
13.150.513 —

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 LUGLIO 1947, N. 689

1365

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

N. progr.	CAPITOLI — Denominazione	CAPITALE per l'esercizio finanziario dall'11 luglio 1941 al 30 giugno 1942
130	Somme da erogare per pubblici acquedotti a carico di fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	per memoria
131	Somme da erogare per contributi per lavori comunali previsti per le zone depresse della classe di concentrazione di alloggi da destinarsi alle famiglie delle vittime civili della guerra 1940-43, n. 176, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	per memoria
132	Somme da erogare per opere edilizie da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato nei comuni danneggiati da azioni di guerra in virtù di leggi speciali a carico di fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	per memoria
133	Somme da erogare per nuove opere e completare manutenzione ed esercizio straordinario delle opere igieniche a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	per memoria
	Opere igieniche e piani urbanistici	
134	Somme da erogare per acquedotti, opere igieniche e di bonifica a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	per memoria
135	Somme da erogare per gli acquedotti dell'Arzi, del Basento e del Cavone in gestione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese (lavori di completamento e straordinari) e quelle della stessa destinazione a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	per memoria
136	Somme da erogare per gli acquedotti della Sicilia in gestione dell'Ente Acquedotti Siciliani, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	per memoria
137	Somme da erogare per opere connesse all'attuazione di piani urbanistici da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato nell'interesse di città cui in virtù di leggi speciali, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	per memoria
138	Somme da erogare per opere da eseguirsi in Arsia e Carbonia a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	per memoria

N. progr.	CAPITOLI — Denominazione
	opere ed approvvigionamenti in dipendenza di pubbliche calamità
139	Somme da erogare per opere di sistemazione di piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche, fatte a cura dello Stato e connesse alla spesa per i fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito
140	Somme da erogare per opere dipendenti da calamità a cura dello Stato e connesse alla spesa per i fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito
141	Somme da erogare per sussidi ai comuni danneggiati da terremoti verificatisi nel 1915, 1916 e 1920, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito
	Opere nelle provincie di Udine e di
142	Somme da erogare per opere di ricostruzione nelle provincie di Udine e di Belluno, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito
	STRADE DIETRO ZIONI DI STRADE PERATE A NORMA DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1941
143	Somme da erogare per la costruzione di strade a cura diretta dello Stato, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito
	OPERE IN GESTIONE AGLI UFFICI TECNICO-ERARIALI GENERALI FINANZIATE A NORMA DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1941, N. 509.
144	Somme da erogare per opere in sostituzione delle acque a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito
145	Somme da erogare per opere in gestione del Genio civile di Napoli a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito

1366

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dell'anno 1943 ai sensi della legge 11 luglio 1942, n. 959
	...nomia nazionale	
	...ll'agricoltura e opere di ... Emissione di certificati di	*per memoria*
	...ecuzione] agli istituti autonomi ... esecuzione della rete di centri ... alzate dalle famiglie rurali ... 6 della legge 18 gennaio 1941 ... lioni per case coloniche e com... di credito	*per memoria*
	...opere edilizie da eseguirsi dallo ... dello Stato per provvedere di alloggi ... di credito	*per memoria*
	...ere da eseguirsi dallo Stato ...	*per memoria*
	...ere da eseguirsi dallo Stato ...	—
	...che e piani urbanistici	
	...er acquedotti, opere igieniche e sa... fondi realizzati mediante l'emis... credito	*per memoria*
	...er gli acquedotti dell'Ente ... dello in gestione dell'Ente Autonomo ...zione lavori di completamento e ...rimento nella specie di esercizio a ...alizzati mediante l'emissione di ...	*per memoria*
	...ere per acquedotti della Sicilia in ...Acquedotti Siciliani, a carico dei ...dante l'emissione di certificati di ...	*per memoria*
	...ere [per opere connesse all'attuazione d]... [eseguirsi dallo Stato o sul cui] ...l'interesse di altri enti in virtù ...ere dei fondi realizzati me... di certificati di credito	*per memoria*
	...per opere da eseguirsi in Arsia e ...dei fondi realizzati mediante l'emis... di credito	*per memoria*
139	Somme da erogare per opere dipendenti da alluvioni, pene, frane, smottature, esplosioni ed incursioni aeree, lavori a cura dello Stato e concorsi e sussidi a carico dei fondi speciali mediante emissione di certificati di credito	*per memoria*
140	Somme da erogare per opere dipendenti da terremoti, lavori a cura dello Stato e concorsi e sussidi a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
141	Somme da erogare per sussidi di danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1905 al 1926, giusta la legge 4 aprile 1926, n. 644, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
	Opere nelle provincie di Lubiana e di Fiume	
142	Somme da erogare per opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Lubiana e di Fiume a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
	NUOVE COSTRUZIONI DI STRADE FERRATE FINANZIARIE A NORMA DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1941, N. 959	
143	Somme da erogare per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
	OPERE IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI FINANZIATI A NORMA DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1941, N. 959.	
144	Somme da erogare per opere in gestione del Magistrato alle acque a carico dei fondi realizzati mediante la emissione di certificati di credito	*per memoria*
145	Somme da erogare per opere in gestione dell'Ispettorato superiore del Genio civile di Napoli a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*

I	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...one	
... gestione del Provvedito... fondi realizzati mediante ...debito	*per memoria*
... gestione del Provvedito... fondi realizzati mediante ...debito	*per memoria*
	—
...ENO DELLA DALMAZIA ...GE 11 LUGLIO 1951, N. 867	
...ta eseguiti dalla Sanità ...Zara e Cattaro a carico ...emissione di certificati	*per memoria*

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	100,560,060 —
	Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati	—
	Debito vitalizio	22,260,000 —
	Opere in gestione dell'Amministrazione centrale:	
	Opere marittime	28,000,060 —
	Opere idrauliche	24,400,000 —
	Opere edilizie	23,600,000 —
	Opere in dipendenza di pubbliche calamità . . .	700,000 —
	Opere in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati:	
	Magistrato alle acque	—
	Provveditorato di Palermo	21,950,000 —
	Provveditorato di Cagliari	6,500,000 —
	Contributi ad Aziende autonome	35,000,000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie . . .	261,723,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	87,583,000 —
	Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati	6,200,000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781781

1367

N.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
146	Somme da erogare per opere in gestione del Provveditorato di Palermo a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
147	Somme da erogare per opere in gestione del Provveditorato di Cagliari a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
		—
	OPERE IN GESTIONE DEL CONSORZIO DELLA DALMAZIA FINANZIATE A NORMA DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1941, N. 869	
148	Somme da erogare per opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Spalato, Zara e Cattaro a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*

N.	CAPITOLI Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione co
	Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-am uviali decentrati . . . . .
	Debito vitalizio . . . . .
	Opere in gestione dell'Amministrazione centrale
	Opere marittime . . . . .
	Opere idrauliche . . . . .
	Opere edilizie . . . . .
	Opere in dipendenza di pubbliche calamità .
	Opere in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi centrali:
	Magistrato alle acque . . . . .
	Provveditorato di Palermo . . . . .
	Provveditorato di Cagliari . . . . .
	Contributi ad Aziende autonome . . . . .
	Totale delle spese effettive ordinarie .
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione
	Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-am uviali decentrati . . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1368

1369

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
146	Somme da erogare per opere in gestione del Provveditorato di Palermo a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
147	Somme da erogare per opere in gestione del Provveditorato di Cagliari a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
	OPERE IN GESTIONE DEL GOVERNO DELLA DALMAZIA FINANZIATE A NORMA DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1941, N. 879	
148	Somme da erogare per opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Spalato, Zara e Cattaro a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*

N.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I. — Spesa ordinaria
	Categoria I. — *Spese effettive*
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione
	Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati . . . . .
	Potere ottativo . . . . .
	Opere in gestione dell'Amministrazione centrale:
	Opere marittime . . . . .
	Opere idrauliche . . . . .
	Opere edilizie . . . . .
	Opere in dipendenza di pubbliche calamità
	Opere in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi centrali:
	Magistrato alle acque . . . . .
	Provveditorato di Palermo . . . .
	Provveditorato di Cagliari . . . .
	Contributi ad Aziende autonome . . . .
	Totale delle spese effettive ordinarie
	TITOLO II. — Spesa straordinaria
	Categoria I. — *Spese effettive*
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione
	Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati . . . . .

1370

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785 [illegible]

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	100.860.000 —
	Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati	—
	Debito vitalizio	22.260.000 —
	Opere in gestione dell'Amministrazione centrale:	
	Opere marittime	28.050.000 —
	Opere idrauliche	24.400.000 —
	Opere edilizie	23.900.000 —
	Opere in dipendenza di pubbliche calamità	700.000 —
	Opere in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati:	
	Magistrato alle acque	—
	Provveditorato di Palermo	21.050.000 —
	Provveditorato di Cagliari	6.500.000 —
	Contributi ad Aziende autonome	35.000.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie	291.720.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	87.580.000 —
	Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati	6.200.000 —

1371

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 98-[illegible]

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	Opere a pagamento non differito in gestione dell'Amministrazione centrale:	
	Opere stradali	14.002.000 —
	Opere marittime	15.000.000 —
	Opere idrauliche	63.050.000 —
	Opere di edilizia statale e sovvenzionata	30.500.000 —
	Opere igieniche e piani urbanistici	13.000.000 —
	Opere ed approntamenti in dipendenza di pubbliche calamità e di danni bellici	78.000.000 —
	Opere nelle provincie di Lubiana e Fiume	—
	Costruzione di strade ferrate	19.340.000 —
	Spese di stabilità - Spese generali di funzionamento per l'esecuzione delle opere	121.100.000 —
	Opere a pagamento non differito in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati	38.000.000 —
	Opere a pagamento non differito in gestione del Governo della Somalia	—
	Annualità per opere straordinarie in concessione e per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali	330.750.000 —
	Spese in dipendenza delle operazioni di finanziamento delle opere pubbliche straordinarie	—
	Contributi ad Aziende autonome	—
	Totale delle spese effettive straordinarie	1.226.470.000 —
	Categoria II — Movimento di capitali	
	Estinzione di debiti	43.150.529 —
	Opere in gestione dell'Amministrazione centrale finanziate a norma della legge 14 luglio 1961, n. 801:	
	Opere stradali	—
	Opere marittime	—
	Opere idrauliche	—
	Opere di edilizia statale e sovvenzionata	—
	Opere igieniche e piani urbanistici	—
	Opere ed approntamenti in dipendenza di pubbliche calamità	—
	Opere nelle provincie di Lubiana e Fiume	—

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
	Nuove costruzioni di strade ferrate finanziate a norma della legge 14 luglio 1961, n. 801
	Opere in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati finanziate a norma della legge 14 luglio 1961, n. 801
	Opere in gestione del Governo della Somalia finanziate a norma della legge 14 luglio 1961, n. 801
	Totale del movimento di capitali
	Totale delle spese straordinarie
	Totale generale

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — *Spese effettive ordinarie e straordinarie*	
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
Totale generale	

Il Ministro per il tesoro

1372

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 938621

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...o in gestione dell'Amministrazione	
...	14.000.000 —
...	1.000.000 —
...	6.000.000 —
...sovvenzionata	93.500.000 —
...banistici	13.000.000 —
...dipendenza di pubbliche	78.000.000 —
...Liana e Fiume	—
...	19.340.000 —
...erali di funzionamento	471.130.000 —
...to in gestione degli Uffici	38.000.000 —
...to in gestione del Governo	—
...ate in concessione e per ...ati da leggi speciali	330.250.000 —
...azioni di finanziamento ...dinarie	—
...ue	—
...se straordinarie	1.930.470.000 —
...mento di capitali	
...	43.150.528 —
...ministrazione centrale finan... luglio 1951, n. 703:	
...	—
...	—
...	—
...sovvenzionata	—
...anistici	—
...dipendenza di pubbliche	—
...	—
Lagoons e Fiume	—

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Nuove costruzioni di strade ferrate finanziate a norma della legge 11 luglio 1953, n. 869	—
	Opere in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi del contributo finanziate a norma della legge 11 luglio 1953, n. 869	—
	Opere in gestione del Governo della Venezia Giulia finanziate a norma della legge 11 luglio 1953, n. 869	—
	Totale del movimento di capitali	43.150.520 —
	Totale delle spese straordinarie	1.289.620.520 —
	Totale generale	1.531.340.520 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I — *Spese effettive (ordinarie e straordinarie)*	1.488.190.000 —
Categoria II — *Movimento di capitali*	43.150.520 —
Totale generale	1.531.340.520 —

Il Ministro per il tesoro

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1945.

Aumento delle tariffe dei trasporti di cose sulle ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata, allacciate in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 151, che aumenta le tariffe dei trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e sulle ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 151, si applicano, limitatamente alle tariffe per il trasporto di cose, anche alle aziende esercenti ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna in concessione, allacciate in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ha effetto dal giorno 1° maggio 1945.

Roma, addì 12 aprile 1945

Il Ministro: CERABONA

(662)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1945.

Sanzioni per trasporti abusivi di merci a carro sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge n. 9 del 25 gennaio 1940, art. 6, convertito nella legge n. 671 del 13 maggio 1940;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1943, n. 2;

Decreta:

Art. 1.

Ogni qual volta, da qualsiasi fatto dello speditore, del destinatario o di altri, sia stata impedita la regolare esecuzione del trasporto, la merce, a richiesta dell'amministrazione ferroviaria, può essere avviata a destinazione, anche se il termine di resa sia scaduto, con la maggiorazione del 30%, a quello indicato nell'autorizzazione; nel qual caso il prezzo di trasporto da assumere a base per il computo della sopratassa sarà quello stabilito per il peso autorizzato.

Anche la sopratassa istituita suddetta è soggetta all'aumento che risulterà dovuto sui prezzi per i trasporti di cose sulle ferrovie dello Stato nel momento in cui la spedizione viene presentata per l'accettazione.

Alla sopratassa è applicabile il disposto dell'art. 51 par. 1 delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie predette.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avrà effetto dal 16 giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il Ministro: CERABONA

(661)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE I. — PROVVEDITORATO

Media dei titoli del 25 aprile 1945 - N. 95

Rendita 3,50 % 1906	L.	112 —
id. 3,50 % 1902	»	93,25
id. 3 % lordo	»	72 —
id. 5 % 1935	»	96,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1950)	»	96,80
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,35
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,55
id. 5 % (15 settembre 1951)	»	96,25
id. 5 % (15 settembre 1954)	»	87,15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 13 7 3

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 151, si applicano, limitatamente alle tariffe per il trasporto di cose, anche alle aziende esercenti ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna in concessione, allacciate in servizio comunativo con le ferrovie dello Stato.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ha effetto dal giorno 1° maggio 1945.

Roma, addì 12 aprile 1945

Il Ministro: CIANCA

(562)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1945.

Sanzioni per trasporti abusivi di merci a carro sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge n. 9 del 25 gennaio 1940, n. 6, convertito nella legge n. 874 del 1° maggio 1940;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1941, n. 4;

Decreta:

Art. 1.

Ogni qual volta, da qualsiasi fatto o lo spedizioniere deriva l'accettazione di una spedizione a carro sulle ferrovie dello Stato non precedentemente autorizzata dalle autorità competenti giusta le disposizioni in vigore nel momento della presentazione, oppure la spedizione non corrisponde, per quel che concerne il mittente, la destinazione, il destinatario e la natura della merce, all'autorizzazione relativa, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha il diritto di esigere — senza pregiudizio dell'applicazione di sanzioni che fossero previste da altre disposizioni di legge — una soprattassa pari a dieci volte l'intero prezzo di trasporto della spedizione, ma non inferiore a ventimilacinquecento lire.

Ai medesimi trattamenti sono soggette le spedizioni il cui peso risultasse inferiore, salvo una tolleranza

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avrà effetto dal 10° giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il Ministro: CIANCA

(561)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE P. - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 26 aprile 1945 - N. 95

Rendita 3,50 % 1906		L.	112 —
id. 3,50 % 1902		»	93,25
id. 3 % lordo		»	72 —
id. 5 % 1935		»	99,60
Redimibile 3,50 % 1934		»	87,20
id. 5 % 1936		»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (2 giugno 1945)		»	96,80
id.	5 % (15 febbraio 1946)	»	95,40
id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,35
id.	5 % (16 settembre 1950)	»	96,50
id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,25
id.	4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

Media dei titoli del 27 aprile 1945 - N. 96

Rendita 3,50 % 1906		L.	113,50
id. 3,50 % 1902		»	93,25
id. 3 % lordo		»	72 —
id. 5 % 1935		»	97,20
Redimibile 3,50 % 1934		»	86,50
id. 5 % 1936		»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (2 giugno 1945)		»	97 —
id.	5 % (15 febbraio 1946)	»	96,10
id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,10
id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,10
id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,05
id.	4 % (15 settembre 1951)	»	87,80

GIOCHI GIUSEPPE, gerente — Sede Istituto, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1374

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1375

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

N.	CAPITOLI Denominazione	Importo
62	Spese di natura e di rappresentanza di rilevante importo del Governo della Repubblica ed altre spese per attività internazionali	700.000 —
63	Spese per l'acquisto di autovetture per le Cancellerie e corrispondenza di varia natura	1.200.000 —
64	Spese relative al funzionamento delle Commissioni per l'esame dei ricorsi in materia di imposte dirette, per la nomina dei componenti le Commissioni stesse e per il trattamento economico dei componenti stessi	1.100.000 —
65	Spese casuali ed impreviste	150.000 —
66	Spese per le elezioni comunali e provinciali e spese relative all'Albo di cui all'art. 3 del D. L. C. P. S. 7 maggio 1947, n. 262, concernente la lotta contro l'analfabetismo	125.000 —
67	Spese annuali di carattere continuativo per l'Ufficio dipendenti	4.200.000 —
68	Spese per la stampa delle carte d'identità per il personale delle Amministrazioni centrali dello Stato, in servizio nella città di Roma	80.000 —
69	Spese per il funzionamento di Commissioni e Comitati	900.000 —
70	Somma da erogare per provvedere a deficienze di stanziamenti di altri capitoli, in dipendenza di leggi in corso di esecuzione alla data del 31 dicembre 1948, n. 1599	9.050.000 —
		57.500.000 —
	SPESE GENERALI DI GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI PERIFERICI	
67	Spese per il funzionamento dei provveditorati alle opere pubbliche e degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati	4.500.000 —
68	Compensi al personale addetto ai provveditorati alle opere pubbliche e Cantieri e ai corrispondenti degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati	1.700.000 —
		6.200.000 —

N.	CAPITOLI Denominazione
	OPERE A PUBBLICO SERVIZIO DI CENTRALE RILEVANZA AMMINISTRATIVA
	Opere stradali
69	Opere stradali: contributi a carico dello Stato, ecc.
70	
	Opere idrauliche
71	Opere idrauliche: lavori a carico dello Stato
	Opere di edilizia statale e scolastica
72	Edifici pubblici governativi
73	Opere speciali in Roma
74	Edilizia scolastica
75	Concorso dello Stato agli istituti autorizzati per le case popolari nella zona di costruzione da destinarsi alle famiglie meno abbienti della legge 28 gennaio 1949, n. 43

1376

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dall'1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	OPERE A CARICO DEL BILANCIO DELLE SPESE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
	Opere stradali	
69	Opere stradali ordinarie a cura dello Stato: concorsi e sussidi	13.000.000 —
70	Costruzione e sistemazione di strade statali dell'Agro romano - Indennità di espropriazione relative	1.000.000 —
		14.000.000 —
	Opere marittime	
71	Costruzione a cura dello Stato di opere portuali e di quelle attinenti ai porti dell'Isola di Ponza, nonchè dell'Isola di Ischia e di quelli del Lago di Lesina - Indagini e studi - Concorso e sussidi agli Istituti di Stato. Fondo previsto dalla legge 2 aprile 1958, n. 502, recante la ripartizione per esercizi finanziari degli stanziamenti autorizzati dalla legge 3 agosto 1949, n. 589	12.500.000 —
72	Riparazione e ricostruzione di opere marittime danneggiate dalla guerra - Indennità di cattura e di ritenuta	2.500.000 —
		15.000.000 —
	Opere idrauliche	
73	Opere idrauliche a cura dello Stato: concorsi e sussidi	60.000.000 —
	Opere di edilizia statale e governativa	
74	Edifici pubblici governativi	62.000.000 —
75	Opere speciali in Roma	4.500.000
76	Edilizia scolastica	5.000.0
77	Concorso dello Stato agli Istituti autonomi provinciali per le case popolari nella spesa di costruzione di alloggi da destinarsi alle famiglie meno abbienti (art. 6 della legge 28 gennaio 1949, n. 43)	

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dall'1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
		200.000 —
		1.500.000 —
		7.200.000 —
		1.500.000 —
		120.000 —
		1.500.000 —
	per memoria	
		800.000 —
		9.000.000 —
		87.560.000 —
		4.500.000 —
		1.700.000 —
		6.200.000 —

1371

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PAGES MISSING OR

PAGINATION INCORRECT -

FILMED AS FOUND

1378

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 971021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
	Spese di stabilità - spese generali di funzionamento e per l'esecuzione delle opere	
100 bis	Personale di ruolo: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo	2.600.000 —
100 ter	Personale salariato: salari ed assegni vari di carattere continuativo	24.700.000 —
100 quater	Personale con di ruolo: retribuzione giornaliera	11.200.000 —
100 quinquies	Personale di ruolo salariato e non di ruolo: competenze varie	10.500.000 —
100 sexies	Debito vitalizio: pensioni ordinarie e indennità per una sola volta (invece di pensione)	1.930.000 —
100 septies	Spese generali di funzionamento e diverse	22.000.000 —
100 octies	Lavori di manutenzione	171.000.000 —
100 novies	Lavori di riparazione e di sistemazioni generali	119.000.000 —
100 decies	Interessi sui prestiti per la esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali e spese per la stipulazione dei relativi contratti	41.000.000 —
100 undecies	Opere da eseguirsi con pagamenti in annualità	46.000.000 —
		471.100.000 —
	OPERE A PAGAMENTO NON DIFFERITO IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DIPENDENTI	
101	Opere in gestione del Magistrato alle acque	per memoria
102	Opere in gestione dell'Ispettorato superiore del Genio civile di Napoli	10.000.000 —
103	Opere in gestione del Provveditorato di Palermo	20.000.000 —
104	Opere in gestione del Provveditorato di Cagliari	8.000.000 —
		38.000.000 —
	OPERE A PAGAMENTO NON DIFFERITO IN GESTIONE DEL GOVERNO DELLA DALMAZIA	
105	Opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Zara, Spalato e Cattaro	per memoria

N.	CAPITOLI — Denominazione
	ANNUALITÀ PER OPERE ECCEDENTI IN COSTO E PER SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PREVISTI DA LEGG
106	Opere stradali
107	Opere marittime
108	Opere idrauliche
109	Opere edilizie
110	Edilizia economica e popolare (Testo unico di R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165)
111	Vicinalori, opere igieniche e sanitarie
112	Opere in dipendenza di alluvioni, porti, fari, fuochi ed esplosivi
113	Opere in dipendenza di terremoti
	SPESE IN DIPENDENZA DELLE OCCUPAZIONI DI PROPRIETÀ PRIVATE DELLE OPERE PUBBLICHE STRAORDINARIE
114	Annualità risultanti dalla rateazione degli indennizzi per opere pubbliche straordinarie e di uso differite ai termini della legge 11 luglio 1911, n. 800
	CONTRIBUTI AD AZIENDE AUTONOME
115	Contributi straordinari all'Azienda autonoma della strada per lavori di sistemazione delle strade statali (art. 6 del R. decreto-legge 8 maggio 1935, n. 835, convertito nella legge 5 giugno 1935, art. 10 del R. decreto-legge 22 settembre 1937, convertito nella legge 2 gennaio 1938, n. 4, e della legge 13 luglio 1939, n. 1067
116	Contributi straordinari all'Azienda autonoma della strada per l'esecuzione di urgenti lavori di costruzione delle strade statali
117	Contributo straordinario all'Azienda autonoma della strada per la sistemazione e il miglioramento della rete delle strade statali e per la costruzione di nuove arterie della rete stessa (legge 29 gennaio 1958, n. 115 e successive modificazioni)

1379

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78102

I	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Titolo	
Oneri di funzionamento delle opere	
Spese varie di esercizio	2,500,500 —
Assegno vari di carattere	24,700,000 —
Spese giornaliere	11,700,000 —
Canone di suolo comprensoriale	10,500,000 —
Spese e indennità per uffici	1,600,000 —
Spese diverse	22,000,000 —
	131,000,000 —
Amministrazioni generali	119,000,000 —
Costruzione di lavori di straordinaria manutenzione	11,000,000 —
Spese in annualità	107,000,000 —
	471,100,000 —
Per la gestione degli uffici governativi dipendenti	
Contributo alle acque	*per memoria*
Contributo superiore del Genio	13,000,000 —
Consorzio di Palermo	20,000,000 —
Consorzio di Cagliari	8,000,000 —
	38,000,000 —
Capitato in gestione straordinaria	
Fondo nella provincia di Zara	*per memoria*

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	ANNUALITÀ PER OPERE STRAORDINARIE IN CONCESSIONE E PER SOVVENZIONI A COSTRUTTI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI	
106	Opere stradali	25,000,000 —
107	Opere marittime	25,000,000 —
108	Opere idrauliche	45,000,000 —
109	Opere edilizie	10,000,000 —
110	Edilizia economica e popolare (Testo unico approvato col R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165)	123,000,000 —
111	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	75,000,000 —
112	Opere in dipendenza di alluvioni, piene, frane, miglioramenti fondiari	500,000 —
113	Opere in dipendenza di terremoti	250,000 —
		333,750,000 —
	SPESE IN DIPENDENZA DELL'ESECUZIONE DI FINANZIAMENTI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
114	Annualità risultanti dalla autorizzazione degli ammortamenti per opere pubbliche straordinarie a pagamento differito ai termini della legge 11 giugno 1942, n. 889	*per memoria*
	Contributi ad aziende autonome	
115	Contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada per lavori di sistemazione generale di strade statali (art. 6 del R. decreto-legge 19 gennaio 1935, n. 38, convertito nella legge 7 gennaio 1954, n. 881, art. 10 del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1722, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 2 e art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1007	*per memoria*
116	Contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada per l'esecuzione di urgenti lavori di manutenzione delle strade statali	*per memoria*
117	Contributo straordinario all'Azienda autonoma statale della strada per la sistemazione e il miglioramento della rete delle strade statali e per la costruzione di nuove arterie della rete stessa (legge 29 gennaio 1931, n. 165 e successive modificazioni)	*per memoria*

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA — 30-4-1945 — N. 22

1380

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78421

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per memoria Emendamento Aggiungere o togliere il segno ✓
118	Contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada per l'esecuzione di singoli lavori di sistemazione e ripristino di strade di interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1939, n. 272)	per memoria
119	Contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada per la sistemazione e il miglioramento di strade statali nelle provincie di Catania, Trapani, Ragusa, Zara e Cattaro	per memoria
	—	—
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali*	
	ESTINZIONI DI DEBITI	
120	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di L. 50.000.000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della guerra (art. 5 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - 18ª delle 25 rate)	77.920 —
121	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di L. 30.000.000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia (art. 5 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - 18ª delle 25 rate)	69.734 —
122	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per estinzione dell'anticipazione di L. 9.000.000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della pubblica istruzione (art. 5 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - 18ª delle 25 rate)	9.250 —
123	Annualità dovuta alla Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze ad estinzione del mutuo di lire 1.000.000 della medesima accordato all'Istituto di Stato per l'arte di sistemazione edilizia della Regia università di Firenze, a norma della convenzione 7 febbraio 1926, approvata e resa esecutiva con la legge 6 gennaio 1927, n. 23 (art. 2 della legge 6 gennaio 1927, n. 28 - 25ª delle 25 annualità)	per memoria
123 *bis*	Quota di capitale per ammortamento di prestiti contratti per l'esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali di nuova costruzione)	43.000.000 —
		43.159.529 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
	OPERE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (ESE… DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1941, N. 8…
	Opere stradali
124	Somme da erogare per opere stradali (… cura dello Stato e comprese a questo … fondi realizzati mediante l'emissione di … credito . . . . .
125	Somme da erogare per il completamento … zione di singole costruzioni dell'Azienda … rico sui fondi realizzati mediante l'emi… titoli di credito . . . . .
	Opere marittime
12…	Somme da erogare per la costruzione di… e di quella edilizia in servizio dell'aviazione militare e di porti, non… il servizio (lavori a cura dello Stato e … sidî), a carico dei fondi realizzati mediante … di certificati di credito . . . . .
	Opere idrauliche
12…	Somme da erogare per opere idrauliche … dello Stato e comprese a questo … realizzati mediante l'emissione di certi…
	Opere di edilizia statale e servizi
12…	Somme da erogare per edifici pubblici … carico dei fondi realizzati mediante … certificati di credito . . . . .
12…	Somme da erogare per opere speciali … dei fondi realizzati mediante l'emissi… di credito . . . . .

1381

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

	CAPITOLI	Somme stanziate per l'esercizio finanziario dall'11 luglio 1943 al 30 giugno 1944
Num.	Denominazione	
	OPERE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE A NORMA DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1934, N. 959	
	Opere stradali	
124	Somme da erogare per opere stradali costruzioni a carico dello Stato e concorsi e sussidi a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
126	Somme da erogare per il completamento e la sistemazione di strade costruite dall'Autorità militare e cessate dai fini di realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
	Opere marittime	
13	Somme da erogare per la costruzione di opere portuali e di quelle edilizie di servizio dell'azienda tecnica amministrativa e di polizia dei porti, nonchè per difesa di spiagge (lavori a cura dello Stato e concorsi e sussidi a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
	Opere idrauliche	
125	Somme da erogare per opere idrauliche (lavori a cura dello Stato e concorsi e sussidi a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
	Opere di edilizia statale e servizi generali	
128	Somme da erogare per edifici pubblici governativi a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
127	Somme da erogare per opere varie di Enti a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
	Totale	—
	Totale generale	43.000.000 —
		43.150.529 —

1382

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946131

Anno	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	Opere ed approvvigionamenti in dipendenza di pubbliche calamità	
130	Somme da erogare per opere dipendenti da sistemazioni, trasformazioni, riparazioni ed erezioni di fabbricati scolastici a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
131	Somme da erogare per opere dipendenti dai danni sinistri provocati per le cause previste nella legge di assicurazione di alloggi da demolire, bruciati, resi altrimenti inabitabili, giusta l'art. 6 della legge 28 febbraio 1941, n. 246, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
132	Somme da erogare per opere edilizie da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato nell'interesse di altri enti in virtù di leggi speciali a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
133	Somme da erogare per nuove opere e completamento edilizio nonchè di arredo occorrenti da leggi speciali a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
	Opere igieniche e piani urbanistici	
134	Somme da erogare per acquedotti, opere igieniche e sanitarie a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
135	Somme da erogare per gli acquedotti dell'Arci, del Maestro e del Comune di gestione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese (lavori di completamento e sistemazione e conferimento della spesa di esercizio a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito)	*per memoria*
136	Somme da erogare per gli acquedotti della Sicilia, in gestione dell'Ente Acquedotti Siciliani, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
137	Somme da erogare per opere connesse all'attuazione di piani urbanistici da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato nell'interesse di altri enti in virtù di leggi speciali, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
138	Somme da erogare per opere da eseguirsi in Nasta e Carbonia a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*

Anno	CAPITOLI — Denominazione
	Opere ed approvvigionamenti in dipendenza di pubbliche calamità
139	Somme da erogare per opere dipendenti da sistemazioni, trasformazioni, riparazioni ed erezioni di fabbricati scolastici a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito
140	Somme da erogare per opere dipendenti da danni sinistri provocati per le cause previste nella legge di assicurazione di alloggi da demolire, bruciati, resi altrimenti inabitabili, giusta l'art. 6 della legge 28 febbraio 1941, n. 246, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito
141	Somme da erogare per opere edilizie da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato nell'interesse di altri enti in virtù di leggi speciali a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito
	Opere nelle provincie di Littoria e di Fiume
142	Somme da erogare per opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Littoria e di Fiume a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito
	NUOVE COSTRUZIONI DI STRADE FERRATE FINANZIATE A NORMA DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1941, N. 882
143	Somme da erogare per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito
	OPERE IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI CENTRALI FINANZIATE A NORMA DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1941, N. 882.
144	Somme da erogare per opere in gestione del Magistrato alle acque a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito
145	Somme da erogare per opere in gestione del Provveditorato superiore del Genio civile di Napoli a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati

1383

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
N.	Denominazione	
	Opere di sistemazione in dipendenza di pubbliche calamità	
139	Somme da erogare per opere dipendenti da alluvioni, frane, mareggiate, eruzioni ed eruzioni vulcaniche, lavori a cura dello Stato e concorsi e sussidi a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
140	Somme da erogare per opere dipendenti da terremoti, lavori a cura dello Stato e concorsi e sussidi a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
141	Somme da erogare per sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1925, giusta la legge 4 aprile 1926, n. 674, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
	Opere nelle provincie di Latina e di Frosinone	
142	Somme da erogare per opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Latina e di Frosinone a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
	NUOVE COSTRUZIONI DI STRADE FERRATE FINANZIATE A NORMA DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1941, N. 509	
143	Somme da erogare per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
	OPERE IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI FINANZIARI A NORMA DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1941, N. 509	
144	Somme da erogare per opere in gestione del Magistrato alle acque a carico dei fondi realizzati mediante la emissione di certificati di credito	*per memoria*
145	Somme da erogare per opere in gestione dell'Ispettorato superiore del Genio civile di Napoli a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*

1384

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 984021

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
146	Somme da erogare per opere in gestione del Provveditorato di Palermo a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
147	Somme da erogare per opere in gestione del Provveditorato di Cagliari a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
	UFFICI IN GESTIONE DEL GOVERNO DELLA DALMAZIA FINANZIATE A NORMA DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1941, N. 809	—
148	Somme da erogare per opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Spalato, Zara e Cattaro a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*

N.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale
	Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati . . . . .
	Debito vitalizio . . . . .
	Opere in gestione dell'Amministrazione centrale:
	Opere marittime . . . . .
	Opere idrauliche . . . . .
	Opere edilizie . . . . .
	Opere in dipendenza di pubbliche calamità .
	Opere in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi centrali:
	Magistrato alle acque . . . . .
	Provveditorato di Palermo . . . . .
	Provveditorato di Cagliari . . . . .
	Contributi ad Aziende autonome . . . . .
	Totale delle spese effettive ordinarie .
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione c
	Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-a strativi decentrati . . . . .

1385

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985121

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	193.860.000 —
	Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati	—
	Debito vitalizio	22.260.000 —
	Opere in gestione dell'Amministrazione centrale:	
	Opere marittime	28.050.000 —
	Opere idrauliche	24.400.000 —
	Opere edilizie	23.000.000 —
	Opere di dipendenza di pubbliche amministrazioni	700.000 —
	Opere in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati:	
	Magistrato alle acque	—
	Provveditorato di Palermo	21.050.000 —
	Provveditorato di Cagliari	6.500.000 —
	Contributi ad Aziende autonome	35.000.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie	201.720.000 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	87.580.000 —
	Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati	6.200.000 —

1386

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Opere a pagamento non differito in gestione dell'Amministrazione centrale:	
	Opere stradali	14.000.000 —
	Opere marittime	25.000.000 —
	Opere idrauliche	10.000.000 —
	Opere di edilizia statale e scolastica	30.500.000 —
	Opere igieniche e piani urbanistici	13.000.000 —
	Opere ed approvvigionamenti in dipendenza di pubbliche calamità e di danni bellici	75.000.000 —
	Opere nelle provincie di Lubiana e Fiume	—
	Costruzione di strade ferrate	19.340.000 —
	Spese di esercizio - Spese generali di funzionamento per l'esecuzione delle opere	171.130.000 —
	Opere a pagamento non differito in gestione degli Uffici ferroviari autonomi, occorrenti	38.000.000 —
	Opere a pagamento non differito in gestione dell'Azienda della Navigazione	—
	Impianto per opere straordinarie in concessione e per convenzioni e contratti previsti da leggi speciali	339.750.000 —
	Spese in dipendenza delle operazioni di trasferimento delle opere pubbliche straordinarie	—
	Conti speciali di Tesoreria estinzione	—
	Totale delle spese effettive straordinarie	1.926.170.000 —
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	
	Estinzione di debiti	43.150.720 —
	Opere in gestione dell'Amministrazione centrale finanziate a norma della legge 11 luglio 1941, n. 865:	
	Opere stradali	—
	Opere marittime	—
	Opere idrauliche	—
	Opere di edilizia statale e scolastica	—
	Opere igieniche e piani urbanistici	—
	Opere ed approvvigionamenti in dipendenza di pubbliche calamità	—
	Opere nelle provincie di Lubiana e Fiume	—

N.	CAPITOLI — Denominazione
	Nuove costruzioni di strade ferrate finanziate a norma della legge 11 luglio 1941, n. 865
	Opere in gestione degli Uffici ferroviari autonomi, occorrenti finanziate a norma della legge 11 luglio 1941, n. 865
	Opere in gestione del governo della Tripolitania a norma della legge 11 luglio 1941, n. 865
	Totale del movimento di capitali
	Totale delle spese straordinarie
	Totale generale

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)

Categoria II — Movimento di capitali

Totale generale

Il Ministro per il tesoro

1387

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788031

LI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	...llo in gestione dell'Azien...	
	. . . . .	14.000.000 —
	. . . . .	18.000.000 —
	. . . . .	6.1.000.000 —
	...sovvenzionate . . .	20.700.000 —
	...ortuali . . .	13.000.000 —
	...o dipendenza di pubbliche ...	78.000.000 —
	...olina e Fiume . . .	—
	. . . . .	19.340.000 —
	...eneralı di funzionamento ...	471.100.000 —
	...ita in gestione degli Uffici ...ntili . . .	38.000.000 —
	...ita in gestione del Governo ...	—
	...rrie in concessione e per ...ori da leggi speciali . .	320.750.000 —
	...perazioni di finanziamento ...ordinarie . . .	—
	...one	—
	...ve straordinarie . . .	1.256.470.000 —
	...imento di capitali	
	. . . . .	43.150.520 —
	...ticipazione statale prev... *...1 luglio 1954, n. 907*	
	. . . . .	—
	. . . . .	—
	. . . . .	—
	...o sovvenzionate . . .	—
	...rbanistici	—
	...in dipendenza di pubbliche ...	—
	Lubiana e Fiume	—

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	Nuove costruzioni di strade ferrate finanziate a norma della legge 14 luglio 1954, n. 607	—
	Opere in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi del cessato governo militare a norma della legge 11 luglio 1961, n. 599	—
	Opere in gestione del Governo della Venezia Giulia a norma della legge 11 luglio 1961, n. 569	—
	Totale dei trasferimenti di capitali . . .	43.150.520 —
	Totale delle spese straordinarie . . .	1.269.020.520 —
	Totale generale	1.531.340.520 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)	1.488.190.000 —
Categoria II. — *Movimento di capitali*	43.150.520 —
Totale generale . . .	1.531.340.520 —

Il Ministro per il Tesoro

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - 1961 - N. 59 - 4-3-1962

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1945.

Aumento delle tariffe dei trasporti di cose sulle ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata, allacciate in servizio comunicativo con le ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 161, che autorizza le tariffe dei trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e sulle ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 161, si applicano, limitatamente alle tariffe per il trasporto di cose, anche alle aziende esercenti ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna in concessione, allacciate in servizio comunicativo con le ferrovie dello Stato.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ha effetto dal giorno 1° maggio 1945.

Roma, addì 12 aprile 1945

Il Ministro: CERABONA

(562)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1945.

Sanzioni per trasporti abusivi di merci a carro sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge n. 9 del 25 gennaio 1910, n. 6, convertito nella legge n. 673 del 12 giugno 1910;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 25;

Decreta:

Art. 1.

Ogni qual volta, da qualsiasi fatto dello speditore derivi l'accettazione di una spedizione a carro sulle ferrovie dello Stato non preventivamente autorizzata dalle autorità competenti giusta le disposizioni in vigore nel momento della presentazione, oppure la spedizione non corrisponda, per quel che concerne il mittente, la destinazione, la destinataria e la natura della merce, del 5 %, a quello indicato nell'autorizzazione; nel qual caso il prezzo di trasporto da assumere a base per il computo della sopratassa sarà quello stabilito per il peso autorizzato.

Anche la sopratassa minima suddetta è soggetta all'aumento che risulti dovuto sui prezzi per i trasporti di cose sulle ferrovie dello Stato nel momento in cui la spedizione viene presentata per l'accettazione.

Alla sopratassa è applicabile il disposto dell'art. 21 par. 1 delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie predette.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avrà effetto dal 10° giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il Ministro: CERABONA

(681)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Media dei titoli del 26 aprile 1945 - N. 95

Rendita 3,50 % 1906		L.	112 —
id. 3,50 % 1902		»	93,25
id. 3 % lordo		»	72 —
id. 5 % 1935		»	96,50
Redimibile 3,50 % 1934		»	87,90
id. 5 % 1936		»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1950)		»	98,80
id. 5 % (1° febbraio 1950)		»	98,40
id. 5 % (15 febbraio 1950)		»	98,35
id. 5 % (15 settembre 1950)		»	98,50
id. 5 % (15 aprile 1951)		»	98,20
id. 5 % (15 settembre 1951)		»	87,15

Media dei titoli del 27 aprile 1945 - N. 96

Rendita 3,50 % 1906		L.	113,50
id. 3,50 % 1902		»	93,25
id. 3 % lordo		»	72 —
id. 5 % 1935		»	97,20
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 13888

Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 151, si applicano, limitatamente alle tariffe per il trasporto di cose, anche alle aziende esercenti ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna in concessione, allacciate in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ha effetto dal giorno 1° maggio 1945.

Roma, addì 12 aprile 1945

Il Ministro: CERABONA

(662)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1945.

Sanzioni per trasporti abusivi di merci a carro sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto le Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose su le ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge n. 9 del 25 gennaio 1940, art. 8, convertito nella legge n. 671 del 13 maggio 1940;

Visto il R. decreto legge 31 gennaio 1941, n. 2;

Decreta:

ART. 1.

Ogni qual volta, da qualsiasi fatto dello speditore derivi l'accettazione di una spedizione a carro sulle ferrovie dello Stato non preventivamente autorizzata dalle autorità competenti giusta le disposizioni in vigore nel momento della presentazione, oppure la spedizione non corrisponda, per quel che concerne il mittente, a destinazione, a destinatario e la natura della merce, all'autorizzazione relativa, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha il diritto di esigere — senza pregiudizio dell'applicazione di sanzioni che fossero prescritte da altre disposizioni di legge — una sopratassa pari a dieci volte l'intero prezzo di trasporto della spedizione, ma non inferiore a centocinquanta lire.

Al medesimo trattamento sono soggette le spedizioni il cui peso risultasse inferiore, salvo una tolleranza

Ufficiale del Regno, ed avrà effetto dal 10 giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il Ministro: CERABONA

(661)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE DI 1ª — RAGIONIERIA

Media dei titoli del 26 aprile 1945 - N. 95

Rendita	3,50 % 1906	L.	112 —
id.	3,50 % 1902	»	93,25
id.	3 % lordo	»	72 —
id	5 % 1935	»	99,50
Redimibile	3,50 % 1934	»	87,90
id	5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	96,80
id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,40
id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	97,35
id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,35
id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95,35
id.	4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

Media dei titoli del 27 aprile 1945 - N. 96

Rendita	3,50 % 1906	L.	112,50
id.	3,50 % 1902	»	93,50
id.	3 % lordo	»	72 —
id.	5 % 1935	»	97,50
Redimibile	3,50 % 1934	»	88,30
id.	5 % 1936	»	97,25
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	97 —
id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,10
id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,10
id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,10
id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,05
id.	4 % (15 settembre 1951)	»	87,80

GIOVANNI GIUSEPPE, *direttore* — SERGIO BERTOLA, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - O. G.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 13861

1390

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Cap.	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° ottobre 1964 al 31 ottobre 1965
	Denominazione	
59	Spese di affitto e di adattamento di locali ed oneri ad essi dovuti in dipendenza del funzionamento degli uffici pubblici statunitensi	200,000 —
60	Spese per l'acquisto di attrezzature per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche	1,300,000 —
61	Spese relative ai noleggi, anche con patti di futura vendita, e ai trasporti di proprietà delle Amministrazioni dello stato per l'esecuzione e sorveglianza delle opere pubbliche straordinarie	5,700,000 —
62	Stesso capitolo per l'esercizio provvisorio	1,500,000 —
63	Spese per le statistiche generali di opere pubbliche (Art. 3 del R. decreto-legge 31 maggio 1924, n. 949, convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2263)	120,000 —
64	Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti	4,500,000 —
65	Spese per la sistemazione degli uffici decentrati ed uno delle Amministrazioni centrali fuori della sede della Direzione di Roma	*per memoria*
66	Spese per il funzionamento di Commissioni e Collegi	340,000 —
66 bis	Somma da erogare per provvidenze a favore dei lavoratori in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 26 dicembre 1945, n. 1062)	9,050,000 —
		87,260,000 —
	SPESE GENERALI DI GESTIONE NEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DECENTRATI	
67	Spese per il funzionamento dei provveditorati di Palermo e Cagliari e degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati	4,500,000 —
68	Compenso al personale addetto ai provveditorati di Palermo e Cagliari e al personale degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati	1,700,000 —
		6,200,000 —

Cap.	CAPITOLI
	Denominazione
	OPERE A COMPLETA CURA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
	Opere stradali
69	Opere stradali eseguite direttamente a cura dello Stato, comprese le spese
70	Completamento e sistemazione di strade costruite a cura dello Stato, comprese le spese per espropriazioni relative
	Opere marittime
71	Costruzione a cura dello Stato di opere portuali, di quelle relative ai servizi dell'aviazione civile, marittimi e di difesa dei porti e difesa di spiagge, comprese le spese per espropriazioni relative
72	Completamento e sistemazione di porti, di impianti e di attrezzature marittime nell'interesse di enti e di privati
	Opere idrauliche
73	Opere idrauliche, lavori e studi a cura dello Stato, comprese le spese
	Opere di edilizia statale e convenzionata
74	Edifici pubblici governativi
75	Opere speciali in Roma
76	Edilizia scolastica
77	Concorso dello Stato agli Istituti autonomi provinciali per le case popolari nella spesa di costruzione degli alloggi da assegnarsi alle famiglie meno abbienti (art. della legge 28 gennaio 1949, n. 103)

1391

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 82 [illegible]

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	Descrizione	
	Opere a valersi sul fondo per la costituzione della Amministrazione centrale	
	Opere stradali	
60	Opere stradali, costruzioni a cura dello Stato, concessi e sussidi	18.000.000 —
72	Sistemazione e pavimentazione di strade comprese dal- l'elenco annesso - Sussidi ed opere stesse relative	1.000.000 —
		14.000.000 —
	Opere marittime	
73	Costruzione e cura delle opere di difesa costiera e di porti - Difesa di spiagge abitate - Lavori di sistema- zione e di costruzione dei porti - Difesa di spiagge - Costruzione e cura delle opere stesse - Sussidi e con- tributi e spese relative ai lavori di cui alla legge 14 luglio 1907, n. 500, testo unico 11 agosto 1907, n. 532, legge 19 luglio 1911, n. 753, legge 15 luglio 1923, n. 1967	15.500.000 —
74	Opere marittime lavori a cura dello Stato, concessi e sussidi	2.500.000 —
		18.000.000 —
	Opere idrauliche	
75	Opere idrauliche, lavori a cura dello Stato, concessi e sussidi	60.000.000 —
	Opere di edilizia statale e interessenze	
71	Edifici pubblici governativi	62.000.000 —
72	Opere speciali in Roma	4.500.000 -
76	Edilizia scolastica	5.000.0[illegible]
77	Concorso dello Stato agli Istituti autonomi provinciali per le case popolari nella spesa di costruzione di al- loggi da destinarsi alla classe meno abbienti (art. 6 della legge 28 gennaio 1938, n. 190)	

GESTIONE

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	700.000 —
	1.230.000 —
	737.000 —
	1.500.000 —
	120.000 —
	1.500.000 —
	360.000 —
	2.000.000 —
	57.360.000 —

GESTIONE
DEBITO PUBBLICO

Provvidenze di Palaz[illegible] amministrativi	4.500.000 —
Provvidenze di Palaz[illegible] degli altri uffici tecnici	1.700.000 —
	6.200.000 —

1392

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PAGES MISSING OR

PAGINATION INCORRECT -

FILMED AS FOUND

FC
57
58

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
REGIONAL SUB-COMMISSION

- 4 MAG 1945

AP/pn.
3 May 1945.

AC/AC10/L,

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 51 of 28 April 1945 and Ordinary Supplement No. 51 of 28 April 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. Gazzetta Ufficiale No. 51 contains the following legislation:-

(a) Political Advisors Civil Affairs

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 176 of 5 April 1945.
Constituting a National Advisory Council.

Implemented on 15 May C.A.N.C. 61 of 22 May

(b) Economic Section U.S.C.A.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 147 of 14 April 1945.
Constituting a Delegation of the Italian Government at the Mission of U.S.C.A. and relative services.

(c) Finance Labour

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 175 of 22 April 1945.
Extending D.Decree-law No. 19/3 of 6 December 1943 to newly liberated territory.

(d) Civil Affairs Public Safety

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 142 of 26 April 1945.
Establishing sanctions against fascists considered politically dangerous.

(e) Shipping

(e) Decree of the President of the Council of Ministers of 5 April 1945.
Appointing a Government Commissioner for the administration of the "Tirrenia - Societa' Anonima di Navigazione" with seat in Naples.

(f) Finance Industry

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 5 April 1945.
Appointing a Government Commissioner for the administration of the "Societa' finanziaria siderurgica - Finsider", with seat in Rome.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

(c) Economic Section U.S.C.A.C.

(a) Finance Labour

(d) Civil Affairs Public Safety

(e) Shipping

(f) Finance Industry

(g) Communications Industry

(h) Finance Agriculture

(i) Public Safety

(j) Finance Civil Affairs

(k) Finance Political Advisor

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 147 of 14 April 1945.
Constituting a Delegation of the Italian Government at the Mission of U.N.R.R.A. and relative services.

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 156 of 22 April 1945.
Extending Legislative Decree-law No. 195 of 6 December 1944 to newly liberated territory.

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 142 of 26 April 1945.
Cancelling sanctions against fascists considered politically innocent.

(e) Decree of the President of the Council of Ministers of 5 April 1945.
Appointing a Government Commissioner for the administration of the "Tirrenia - Società Anonima di Navigazione" with seat in Naples.

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 5 April 1945.
Appointing a Government Commissioner for the administration of the "Società Finanziaria Siderurgica - Finsider", with seat in Rome.

5031

(g) Decree of the President of the Council of Ministers of 16 April 1945.
Appointing a Commissioner for the administration of the limited Company "Italcable servizi cablografici e radiotelegrafici e radioelettrici".

(h) Ministerial Decree of 15 April 1945.
Constituting a Central Commission for the compilation of nominal rolls of agricultural workers and for the ascertainment and collection of unified farm taxes.

(i) Ministerial Decree of 21 March 1945.
Extending to the provinces of Chieti, Pescara, Teramo, Rieti and Viterbo the provisions for the registration of motor vehicles and their relative parts.

(j) Ministerial Decree of 21 March 1945.
Estimate of expenditures of the Ministry for Italian Affairs for the 1944-45 financial year.

(k) Ministerial Decree of 21 March 1945.
Estimate of expenditures of the Ministry for Foreign Affairs for the 1944-45 financial year.

(348)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86 — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 28 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 300	All'Estero	Abb. anno	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 155
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (semestrale: titoli, ammortizzo, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200
	» semestrale	» 100
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 500	All'Estero	Abb. anno	L. 1000
	» semestrale	» 300		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

All'estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale,, e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre del palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale,, si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 546

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 146.
Istituzione della Consulta Nazionale . . . . Pag. 547

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 aprile 1945, n. 147.
Costituzione della Delegazione del Governo italiano presso la Missione italiana dell'U.N.R.R.A. e dei relativi servizi . . . . . Pag. 548

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 148.
Applicazione del R. decreto-legge 6 dicembre 1944, n. 18/R, nei territori ai quali non è stato ancora esteso . Pag. 549

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 149.
. . . . . Pag. 550

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1945.
Nomina del commissario per la gestione della Società per azioni e Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici . . . . . Pag. 551

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1945.
Costituzione della Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati . . . . . Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Estensione alle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio . . . . . Pag. 562

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . Pag. 562

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . . Pag. 557

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
. . . . . della spesa del Ministero dell'aero-

538

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1984 0281

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Anno intero L. 200	All'Estero	Anno intero L. 600
	» semestrale » 100		» semestrale » 300
	» trimestrale » 60		» trimestrale » 150
	Un fascicolo » 5		Un fascicolo » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »

In Italia e Colonie	Anno intero L. 200	All'estero	Anno intero L. 400
	» semestrale » 100		» semestrale » 200
	Un fascicolo » Prezzi vari		Un fascicolo » 10

Al solo « INSERZIONI » (mercuriale, fitti, chiamate, varie)

In Italia e Colonie	Anno intero L. 200	All'estero	Anno intero L. 400
	» semestrale » 100		» semestrale » 200
	Un fascicolo » Prezzi vari		Un fascicolo » Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 254 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare . . . Pag. 548

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 146.
Istituzione della Consulta Nazionale . . . . Pag. 547

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 aprile 1945, n. 147.
Costituzione della Delegazione del Governo italiano presso la Missione italiana dell'U.N.R.R.A. e dei relativi servizi . . . . Pag. 548

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 148.
Applicazione del R. decreto-legge 8 dicembre 1944, n. 158-R, nei territori ai quali non è stato ancora esteso . Pag. 549

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 149.
Applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi . . . . Pag. 549

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 1945.
Nomina del commissario governativo per la gestione della « Tirrenia » Società anonima di navigazione » con sede in Napoli . . . . Pag. 550

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1945.
Nomina del commissario governativo per la gestione della Società finanziaria siderurgica « Finsider », con sede in Roma . . . . Pag. 551

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1945.
Nomina del commissario per la gestione della Società per azioni « Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici . . . . Pag. 551

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1945.
Costituzione della Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati . . . . Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945
Estensione alle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio . . . . Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . . Pag. 557

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . Pag. 562

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 19 aprile 1945, n. 43.
Abrogazione dei bandi nn. 13 e 14 riguardanti la facoltà di concedere ricompense al valor militare e sul Pag. 567

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 22 aprile 1945, n. 44.
Istituzione dei Tribunali militari divisionali presso il Comando dei gruppi di combattimento « Cremona » e « Legnano » e presso il Comando della divisione « Piceno » e soppressione della Sezione autonoma di Sassari del Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari . Pag. 567

5030

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1396

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 22 aprile 1945, n. 47.
Assegnazione temporanea di personale di cancelleria al Tribunale supremo militare . . . . . Pag. 547

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 568
Media dei titoli . . . . . Pag. 568

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 568

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 51 DEL 28 APRILE 1945 (in luogo di quello sparentemente nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 aprile 1945)

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

CASATO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 3 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 13 ottobre 1943, n. 1808;
Vista il R. decreto-legge 31 ottobre 1943, n. 2 E;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

A VIVENTI

Domenici Alberto di Carlo e di Virgo Maddalena, nato a La Maddalena (Ni) addì 1867, capitano di fregata. — (*Determinazione del 2 giugno 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

Cordella Carlo fu Archimede e di Manfredi Teresa, nato a Modena il 13 aprile 1911, capitano di corvetta;
Cappelli Raffaele di Luigi e di Vecchi Amalia, nato a Pesaro (Ancona) il 2 settembre 1910, capitano di vascello;
Barraglia Mario di Ernesto e di Cavalcanti Maria, nato a Casal Monferrato il 2 gennaio 1914, tenente di vascello;
Degli Esposti di Benedetto e di Stefanacchi Elisa, nato a Taranto il 19 ottobre 1912, tenente di vascello;
Di Lauro Fidelio di Giuseppe e di Salomone Mendolina, nato a Lauria Superiore (Potenza) il 1° novembre 1891, sergente silurista, matr. 2052;
Cassetti Fidelio di Guido e di Diana Rosa, nato a Trapani il 14 marzo 1920, sottocapo meccanico navale, matr. 29868;
Bonaparte Orfeo di Romildo e di Morandin Anna, nato ad Abano Padova) 131 aprile 1922, sottocapo elettricista, matricola 29136;
Calabrese Pasquale di Michele e di Campanile Nunzia, nato a Minervino Murge (Bari) il 2 gennaio 1925, sottocapo silurista, matr. 40021;
Papa Domenico di Nicola e di Costantino Domenica, nato a S. Nicola da Crissa (Catanzaro) il 7 luglio 1923, sottocapo elettricista, matr. 40854;
Zaccagnini Ezio di Ludovico e di Magni Barbara, nato a Cotignola (Ravenna) il 25 maggio 1922, sottocapo radiotelegrafista, matr. 39251;
Grassini Giuseppe di Carlo e di Villa Emilia, nato a Cesano Maderno (Milano) il 24 marzo 1921, silurista, matr. 11929. — (*Determinazione del 2 giugno 1944*).
Tenacchi Mario di Giulio e di Guerriani Luisa, nato a Pisa il 16 novembre 1891, capitano di fregata;
Torchiani Renato fu Pio e fu Corsini Maria, nato a La Spezia il 15 giugno 1898, capitano di corvetta;
Corvo Salvatore di Andrea e di Fasco Benedetta, nato a Palermo il 15 gennaio 1898, capitano di corvetta;
Degli Azzoni Avogaro Roberto fu Alessandro e di Bargnani Isabella, nato a Firenze il 21 maggio 1912, tenente di vascello;
Stiglich Ettorre di Francesco e di Stiglich Teresa, nato a Trieste il 25 dicembre 1896, tenente di vascello;
Geraci Giuseppe di Carlo e di Stocco Caterina, nato a Salerno il 2 settembre 1915, tenente di vascello;
Speciale Alberto di Federico e di Vacca Augusta, nato a Napoli il 13 dicembre 1913, capitano del Genio navale;
Colli Alberto fu Filadelfo Cesare e di Rodi Adelgisa, nato a Rio Marina (Livorno) l'11 giugno 1895, capitano del Genio navale;
Cicolella Ferruccio di Sabino e di Ceccarini Vanda, nato a Borgocollefegato (Rieti) il 23 marzo 1915, sottotenente di vascello;
Lorenzetti Ilio di Bruno e di Giovagnoli Delia, nato ad Ancona il 30 settembre 1918, sottotenente di vascello;
Schiavo Marcello fu Attilio e di Braida Rosina, nato a Fiume il 3 agosto 1897, tenente di porto;
Bolognesi Luigi di Guido e fu Verdi Maria, nato a Medicina (Bologna) il 18 agosto 1906, sottocapo di 1ª cl., matr. 9145;
Saponiello Nicola fu Nicola e di Stefano Rosa, nato a Trani (Bari) il 25 maggio 1917, capo meccanico di 2ª cl., matr. 12567;
Pizzolla Domenico di Ruggero e di Lamonica Grazia, nato a Margherita di Savoia il 16 luglio 1915, 2° capo R. T. I. E., matr. 33853;
Rispoli Cassiano di Domenico e di Coppola Annunziata, nato a Porto Ercole (Grosseto) il 22 dicembre 1920, sottocapo cannoniere P. S., matr. 18503;
De Vito Daniele di Giuseppe e di Lucini Esterina, nato a Milano il 12 luglio 1917, sottocapo macchinista navale, matricola 3613;
Zachino Eusebio di Florenzo e di Pascali Rosa, nato a Castelvetrano (Caltanissetta) il 7 luglio 1925, cannoniere O., matr. 197;
Bersini Francesco di Giacomo e di Mascarelloni Rosa, nato a Travagliato (Brescia) il 16 marzo 1905, cannoniere P. M., matr. 2125. — (*Determinazione del 3 giugno 1944*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838021

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 31 DEL 28 APRILE 1945 (in luogo di quello contenuto nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 1 aprile 1945).

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

ESERCITO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata,
Visto il R. decreto 4 novembre 1942, n. 1423;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1943, n. 380;
Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2 B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

È approvata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

A VIVENTI

Bonaldi Alberto di Carlo e di Volpe Maddalena, nato a La Maddalena (Ss) il 7 aprile 1905, capitano di fregata. — (*Determinazione del 2 giugno 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

Cordolo Carlo fu Michele e di Mauriello Teresa, nato a Modena il 14 agosto 1881, capitano di corvetta;

Cerqueti Beppe fu di Luigi e di Vecchi Antonia, nato a Livorno Ascoli il 3 ottobre 1901, capitano di corvetta;

Battaglia Mario di Ernesto e di Cecchinelli Maria, nato a Casal Monferrato il 3 gennaio 1914, tenente di vascello;

Gigli Cesarino di Rodolfo e di Simonetti Elisa, nato a Tarquinia il 16 ottobre 1912, tenente di vascello;

Petrelli Giuseppino Ubaldo di Mario e fu Romano Antonietta, nato a Santa Maria Capua Vetere, Napoli, il 14 dicembre 1917, tenente di vascello;

Gaetano Giuseppe di Carlo e fu Pasquina Amelia, nato a Carpineto d'Aspromonte (Rc) il 13 gennaio 1901, guardia di 2ª classe;

Cardinali Federico di Antonio e fu Del Vecchio Giuditta, nato ad Ancona il 30 settembre 1912, capitano del Genio navale. — (*Determinazione del 3 giugno 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Biscotto Francesco di Domenico e di Barzola Laura, nato a Portici (Napoli) il 22 gennaio 1908, sottocapo marinaio, matr. 61542. — (*Determinazione del 16 agosto 1944*).

Gasparini Giuseppe di Carlo e di Villa Emilia, nato a Castelnuovo Monferrato (Alessandria) il 28 gennaio 1921, silurista, matr. 113862. — (*Determinazione del 2 giugno 1944*).

Fabbrini Mario di Guido e di Guidarini Luisa, nato a Pisa il 12 novembre 1892, capitano di Regata;

Cocchiara Rosario fu Pio e fu Garufi Maria, nato a La Spezia il 14 giugno 1908, capitano di corvetta;

Corsi Salvatore di Andrea e di Frisco Benedetta, nato a Palermo il 14 gennaio 1898, capitano di vascello.

Regio Decreto Longobardo Roberto fu Abdelmalek e di Rangoni Isabella, nato a Firenze il 31 maggio 1912, tenente di vascello;

Stango Antonio di Francesco e di Stango Teresa, nato a Trieste il 25 dicembre 1906, tenente di vascello;

Gallarato Giuseppe di Carlo e di Scarpa Caterina, nato a Salerno il 5 settembre 1915, tenente di vascello;

Fantini Alberto di Federico e di Vacca Augusta, nato a Napoli il 13 dicembre 1914, capitano del Genio navale;

Calì Vitaliano fu Priolo Cesare e di Hill Madlyna, nato a Rio Marina (Livorno) l'11 giugno 1905, capitano del Genio navale;

Ubaldelli Ferruccio di Savino e di Ceccarelli Wanda, nato a Borgomaggiore (Rieti) il 23 marzo 1913, sottotenente di vascello;

Lorenzelli Fabio di Bruno e di Gattinoni Della, nato ad Ancona il 16 settembre 1918, sottotenente di vascello;

Schiavoni Marcello fu Alberto e di Braida Rosina, nato a Fiume il 3 agosto 1907, tenente di porto;

Bolognesi Luigi fu Guido e fu Nardi Maria, nato a Molfetta (Bologna) il 15 agosto 1896, macchinista di 1ª cl., matr. 3429;

Sanzullo Antonio di Nicola e di Stefano Rosa, nato a Trani (Bari) il 25 maggio 1917, capo meccanico di 3ª cl., matr. 12567;

Piazzolla Antonio di Rocco e di Lamonaca Grazia, nato a Margherita di Savoia il 16 luglio 1915, 3° capo R. T. I. E., matr. 13972;

Rispoli Casimiro di Ignazio e di Coppola Anunziata, nato a Porto Recanati (Macerata) il 22 dicembre 1920, sottocapo cannoniere U. S., matr. 18252;

Del Villa Daniele di Giuseppe e di Lanzi Esterina, nato a Milano il 17 luglio 1919, sottocapo meccanico silurista, matr. 2618.

Zerbini Agostino di Eugenio e di Pescali Rosa, nato a Castelvetro Piacentino (Piacenza) il 7 luglio 1920, cannoniere U. S., matr. 167;

Bertini Francesco di Giovanni e di Mazzadori Rosa, nato a Fivizzano (Massa) il 16 luglio 1918, cannoniere P. M., matr. 8482. — (*Determinazione del 3 giugno 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

ALLA MEMORIA

Lucchini Martino di Tommaso e di Iacia Caterina, nato a S. Colomba del Pescarolo (Pola) l'11 agosto 1920, marinaio, matr. 6629. — (*Determinazione del 6 giugno 1944*).

A VIVENTI

Del Vecchio Salvatore di Luigi e di Ianelli Teresa, nato a Torino il 30 settembre 1888, capo cannoniere di 2ª classe, matr. 18852;

Turco Mario di Francesco e di Viola Vittoria, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 5 febbraio 1922, sottocapo furiere, matr. 6811.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785032

Faino Emidio di Pietro e di Vassallo Gelsomina, nato a Moiocervino Rovella (Salerno) il 1° marzo 1918, sottocapo fuochista S., matr. 6186;

La Parco Vito di Pasquale e di La Neve Tommasa, nato a Cisternino (Brindisi) il 26 settembre 1924, sottocapo cannoniere S. T., matr. 7431;

Tarro Aldo di Giovanni e fu Parodi Caterina, nato a Genova il 25 luglio 1915, sergente cannoniere A., matr. 2779;

Bartoletti Antonio di Michele e di Angela Anita, nato a Selvanno (Cosenza) il 7 gennaio 1924, sottocapo cannoniere P. S., matr. 6657;

Mazzei Giuseppe di Domenico e di Fiocchi Consolina, nato a Nereto (Teramo) il 30 aprile 1925, sottocapo cannoniere P. S., matr. 6633;

Marzi Mario di Umberto e di Cardellini Giovanna, nato a Giulianova (Teramo) il 9 marzo 1925, sottocapo cannoniere P. M., matr. 6723;

Rossi Renzo fu Giuseppe e fu Stacca Corinna, nato a Portoferraio (Livorno) il 14 novembre 1918, sottocapo cannoniere P. M., matr. 8548;

Luciani Antonio fu Raffaele e di Oliveri Annunziata, nato a Castellaccio Inferiore (Palermo) 18 aprile 1924, sottocapo cannoniere P. M., matr. 6826;

Tornabene Salvatore fu Giuseppe e di Agnello Maria, nato ad Augusta (Siracusa) il 3 aprile 1925, cannoniere P. M., matricola 6658;

Toscano Luigi di Carmelo e di Grasso Francesca, nato a Lentini (Siracusa) il 30 settembre 1919, cannoniere P. M., matricola 10231. — *Determinazione* del 6 giugno 1945.

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945.
Registro Marina n. 1, foglio n. 279.

(182)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 146.
Istituzione della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Art. 1.

E' istituita la Consulta Nazionale.

La Consulta Nazionale dà pareri sui problemi generali e sui provvedimenti legislativi che le vengono sottoposti dal Governo.

La richiesta del parere è obbligatoria:

1) sui progetti di bilancio e sui rendiconti consuntivi dello Stato;

2) in materia di imposte, salvo i casi di urgenza;

3) sulle leggi elettorali.

Art. 2.

Il Governo può richiedere il parere all'assemblea plenaria oppure a una o più delle Commissioni, di cui si compone la Consulta.

Le Commissioni sono le seguenti:

1) affari esteri;
2) affari politici e amministrativi;
3) giustizia;
4) istruzione e belle arti;
5) difesa nazionale;
6) finanze e tesoro;
7) agricoltura e alimentazione;
8) industria e commercio;
9) lavoro e previdenza sociale;
10) ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni.

Art. 3.

La Consulta Nazionale, nella prima assemblea plenaria, nomina il suo presidente, due vice-presidenti e quattro segretari.

Ogni Commissione nomina nel suo seno un presidente, un vice presidente ed un segretario.

Art. 4.

Le sedute dell'assemblea plenaria sono pubbliche, quelle delle Commissioni non sono pubbliche.

In casi particolari il Governo può disporre diversamente.

I membri del Governo possono assistere alle sedute e partecipare alle discussioni dell'assemblea plenaria e delle Commissioni.

Art. 5.

I Consultori sono dal Governo nominati e assegnati alle singole Commissioni.

Le nomine sono fatte:

1) su designazione dei maggiori partiti politici;
2) fra ex parlamentari antifascisti;
3) fra appartenenti a categorie ed organizzazioni sindacali, culturali e di reduci.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

P. M. matricola [illegible]

Enziara Antonio fu Raffaele e di Orfeo Annunziata, nato a Castelfranco Inferiore (Potenza) il 6 aprile 1895, sottocapocannoniere P. M., matr. 9565.

Tarantino Salvatore fu Giuseppe e di Anna Maria, nato ad Augusta (Siracusa) il 3 aprile 1922, cannoniere P. M., matricola 6455.

Tarantino Luigi di Carmelo e di Grazia Francesca, nato a Lentini (Siracusa) il 30 settembre 1909, cannoniere P. M., matricola 10215. — (*Determinazione del 6 giugno 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1946.
Registro Marina n. 1 foglio n. 39.

(182)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 aprile 1945, n. 146.
Istituzione della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto lo Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Consulta Nazionale è costituita per assistere il Governo nelle seguenti materie:
1) affari esteri;
2) affari politici e amministrativi;
3) giustizia;
4) istruzione e belle arti;
5) difesa nazionale;
6) finanze e tesoro;
7) agricoltura e alimentazione;
8) industria e commercio;
9) lavoro e previdenza sociale;
10) ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni.

Art. 2.

La Consulta Nazionale, nella prima assemblea plenaria, nomina il suo presidente, due vice presidenti e quattro segretari.

Ogni Commissione nomina nel suo seno un presidente, un vice presidente ed un segretario.

Art. 4.

Le sedute dell'assemblea plenaria sono pubbliche, quelle delle Commissioni non sono pubbliche.

In casi particolari il Governo può disporre diversamente.

I membri del Governo possono assistere alle sedute e partecipare alle discussioni dell'assemblea plenaria e delle Commissioni.

Art. 5.

I Consultori sono dal Governo nominati e assegnati alle singole Commissioni.

Le nomine sono fatte:
1) su designazione dei maggiori partiti politici;
2) fra ex parlamentari antifascisti;
3) fra appartenenti a categorie ed organizzazioni sindacali, culturali e di reduci.

Art. 6.

La Consulta sarà integrata con analoghi criteri, a mano a mano che le regioni ora occupate saranno restituite all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 7.

Con successivo provvedimento legislativo saranno emanate le norme integrative e per l'esecuzione del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ROMITA — TOGLIATTI — PARRI — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GIULIO — CERABONA — CHIOSTERGI — GRONCHI — SCOCCIMARRO.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 126. — PIOLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 aprile 1945, n. 147.

Costituzione della Delegazione del Governo italiano presso la Missione italiana dell'U.N.R.R.A. e dei relativi servizi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79, che approva l'accordo stipulato in Roma l'8 marzo 1945, fra il Governo italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration - U.N.R.R.A. - (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione) con effetto dall'anzidetta data;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Solimena, in rappresentanza del Ministero dell'interno, Direzione generale di sanità, membro;

il dott. Vincenzo Marrocoli, in rappresentanza del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, membro;

il dott. Melchiorre D'Onofrio, in rappresentanza della Corte dei conti, membro;

il dott. Tito Zaniboni, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'assistenza materiale e morale dei profughi di guerra, membro.

Art. 2.

La Delegazione di cui al precedente articolo, per l'adempimento di compiti ad essa demandati dall'accordo indicato nello stesso articolo, si varrà di appositi uffici di collegamento, di gestione, di controllo e di segreteria, da istituire tanto presso gli uffici della Missione italiana dell'U.N.R.R.A. quanto presso pubbliche Amministrazioni italiane.

Art. 3.

All'organizzazione degli uffici di cui al precedente articolo si provvede con personale comandato da altre Amministrazioni, e con personale, non di ruolo, da assumere a tenore del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937, n. 1108, e successive modificazioni, nei limiti numerici e di categoria da concordare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministero del tesoro.

Per il personale invece addetto presso l'Amministrazione dell'U.N.R.R.A. varranno le norme da questa fissate.

Art. 4.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà fissato il trattamento economico da attribuire ai delegati italiani presso la Missione italiana dell'U.N.R.R.A., in dipendenza dell'incarico loro affidato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795081

— Chiaromonte — Cevolotto — Grassi — Scoccimarro.

Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 126. — Testa

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 aprile 1945, n. 147.

Costituzione della Delegazione del Governo italiano presso la Missione italiana dell'U.N.R.R.A. e dei relativi servizi.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79, che approva l'accordo stipulato in Roma l'8 marzo 1945, tra il Governo italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration - U.N.R.R.A. - (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione) con effetto dall'anzidetta data;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Delegazione del Governo italiano, prevista nell'art. 3 del accordo stipulato in Roma l'8 marzo 1945, tra il Governo italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration - U.N.R.R.A. - approvato con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79, è composta come segue:

1) avv. Lodovico Montini, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, presidente;

2) dott. Angelo Di Nola, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, Direzione generale degli affari economici, membro;

3) dott. Ugo Foscolo, in rappresentanza del Ministero del tesoro, membro;

4) dott. Giuseppe Pavoncello, in rappresentanza del Ministero dell'interno, membro;

5) dott. Giuseppe Ferrari, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro;

6) dott. Giuseppe Medici, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, membro;

7) dott. Giuseppe Pella, in rappresentanza del Ministero delle finanze, membro;

8) dott. Giuseppe Ciarrocca, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

9) dott. Giuseppe Caronia, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile, membro;

10) dott. Giuseppe Cenzato, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica, membro;

11) dott. Giuseppe Grassi, in rappresentanza del Ministero della guerra, membro;

12) dott. Giuseppe Scoccimarro, in rappresentanza del Ministero della marina, membro.

Art. 2.

La Delegazione del Governo italiano, oltre ai compiti ad essa demandati dall'accordo indicato nello stesso articolo, si varrà di appositi uffici di collegamento, di gestione, di controllo e di segreteria, da istituire tanto presso gli uffici della Missione italiana dell'U.N.R.R.A. quanto presso pubbliche Amministrazioni italiane.

Art. 3.

All'organizzazione degli uffici di cui al precedente articolo si provvede con personale comandato da altre Amministrazioni, e con personale, non di ruolo, da assumere a tenore del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito in legge, con la legge 7 giugno 1937, n. 1108, e successive modificazioni, nei limiti numerici e di categoria da concordare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministero del tesoro.

Per il personale invece addetto presso l'Amministrazione dell'U.N.R.R.A. varranno le norme da questa fissate.

Art. 4.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà fissato il trattamento economico da attribuire ai delegati italiani presso la Missione italiana dell'U.N.R.R.A., in dipendenza dell'incarico loro affidato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — De Gasperi — Pesenti — Scelba

Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 179. — Testa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021
1402

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 aprile 1945, n. 148.

Applicazione del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, nei territori ai quali non è stato ancora esteso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nelle provincie non ancora liberate alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quelle già liberate nelle quali il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, concernente la integrazione temporanea del trattamento economico dei pubblici dipendenti, non sia stato esteso con disposizioni del Governo Militare Alleato, detto Regio decreto-legge avrà effetto dal giorno che sarà stabilito con tali disposizioni. In mancanza di questo, esso avrà effetto, in ciascuna provincia, dal primo giorno del mese in cui il relativo capo negoziato all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 2.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, i pagamenti effettuati al personale delle pubbliche Amministrazioni, in dipendenza di miglioramenti economici disposti dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, potranno essere, in tutto o in parte, convalidati per le singole provincie indicate nell'art. 1.

Il termine per la detta convalida è di sessanta giorni dalla data del ritorno di ciascuna provincia all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare come

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 aprile 1945, n. 149.

Applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive integrazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, o all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici, per una durata non superiore ai dieci anni.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista indicate in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 1 gennaio 1945, n. 2.

Art. 2.

Le sanzioni previste dal precedente articolo sono applicate da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte da due altri membri scelti dal primo presidente della Corte di Appello fra i giudici popolari di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

La competenza a provvedere spetta alla Commissione della provincia nella cui circoscrizione l'incolpato contro cui si procede ha la residenza o la dimora; nei casi in cui l'incolpato non abbia la residenza o la dimora nel Regno, ovvero l'una e l'altra non siano conosciute, la competenza è determinata dall'ultimo luogo di residenza o di dimora nel Regno o dall'ultimo luogo di residenza o di dimora conosciuto.

Per il procedimento avanti la Commissione si osservano le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 set-

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1403

...sidi, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nelle provincie non ancora liberate alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quelle già liberate nelle quali il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 148, concernente la integrazione temporanea del trattamento economico dei pubblici dipendenti, non sia stato esteso con disposizioni del Governo Militare Alleato, detto Regio decreto-legge avrà effetto dal giorno che sarà stabilito con tali disposizioni. In mancanza di questo, esso avrà effetto, in ciascuna provincia, dal primo giorno del mese in cui il relativo capoluogo torni all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 2.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, i pagamenti effettuati al personale delle pubbliche Amministrazioni, in dipendenza di miglioramenti economici disposti dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, potranno essere, in tutto o in parte, convalidati per le singole provincie indicate nell'art. 1.

Il termine per la detta convalida è di sessanta giorni dalla data del ritorno di ciascuna provincia all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 136. — CASCA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, o all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici, per una durata non superiore ai dieci anni.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista indicate in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 1 gennaio 1945, n. 2.

Art. 2.

Le sanzioni previste dal precedente articolo sono applicate da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte da due altri membri scelti dal Primo presidente della Corte di Appello fra i giudici popolari di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

La competenza a provvedere spetta alla Commissione della provincia nella cui circoscrizione l'incolpato risiede, la competenza è determinata dall'ultimo luogo di residenza e di dimora nel Regno e dall'ultimo luogo di residenza o di dimora conosciuto.

Per il procedimento avanti la Commissione si osservano le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 settembre 1944, n. 198.

Contro le decisioni della Commissione provinciale è ammesso appello nel termine di cinque giorni dalla notifica del provvedimento ad una Commissione centrale, presieduta da un magistrato di grado non inferiore al quarto e composta da quattro membri fissi e gli altri nominati a norma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1 gennaio 1945, n. 2.

L'appello non ha effetto sospensivo.

1404
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Contro i provvedimenti della Commissione centrale non è ammesso alcun gravame.

Art. 3.

Le persone che nel passato periodo politico hanno tenuto una condotta ispirata ai metodi e al malcostume del fascismo e che continuino in tale condotta in modo da risultare nell'uno o nell'altro caso pericolose all'esercizio delle libertà democratiche possono essere assegnate, per un tempo non inferiore a un anno nè superiore a cinque, ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro o al confino di polizia di cui all'art. 180 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a campi di internamento.

Eguali provvedimenti possono essere presi a carico di coloro che commettono attività dirette a favorire il risorgere, sotto qualsiasi forma e denominazione, del disciolto partito fascista od esaltarne pubblicamente con qualsiasi manifestazione scritta o verbale le persone, gli istituti e le ideologie, ancorchè il fatto non costituisca reato.

Tutte le sanzioni previste nei comma precedenti sono inflitte con l'ordinanza, che ne indica la durata, dalle Commissioni di cui all'art. 166 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419; si osservano le disposizioni degli articoli 167, 168 e 169 del medesimo testo unico, modificato dagli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419.

Contro l'ordinanza delle Commissioni provinciali è ammesso appello nei termini e modi di cui all'art. 181 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419.

Art. 4.

Le persone alle quali sono state inflitte le sanzioni di cui all'articolo precedente sono, per la durata della sanzione stessa, sospese dai diritti elettorali attivi e passivi, senza che occorra apposita pronuncia.

Art. 5.

Le Commissioni provinciali di cui agli articoli 2 e 3 decidono di ufficio o sulle denunzie che l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, i suoi delegati o gli organi di pubblica sicurezza trasmettono ad esse, anche su segnalazione dei Comitati di Liberazione Nazionale.

Possono ordinare l'immediato arresto delle persone che vengono proposte per l'applicazione delle sanzioni indicate nel primo comma dell'art. 3 soltanto le Commissioni provinciali suddette. L'Alto Commissario per

Art. 7.

Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro saranno date le disposizioni per l'organizzazione dei campi di internamento di cui all'art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il funzionamento dei campi di internamento.

Art. 8.

È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le norme del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — BERGAMINI — TOGLIATTI — BRUSASCA — DE GASPERI — TROISI — PERTINI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CREMASCHI — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 137. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1945.

Nomina del commissario governativo per la gestione della «Tirrenia - Società anonima di navigazione» con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la «Tirrenia - Società anonima di navigazione», con sede in Napoli, è concessionaria di pubblici servizi ed esercita un'attività di interesse generale;

Ritenuto che la predetta Società non trovasi in grado di poter funzionare per la dispersione dei suoi amministratori;

Visto [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

o a capi di famiglia.

Egnali provvedimenti possono essere presi a carico di coloro che commettono atti diretti a favorire il risorgere, sotto qualsiasi forma e denominazione, del disciolto partito fascista od esaltano pubblicamente con qualsiasi manifestazione scritta o verbale le persone, gli istituti e le ideologie, allorchè il fatto non costituisce reato.

Tutte le sanzioni previste nei comma precedenti sono inflitte con l'ordinanza, che ne indica la durata, dalle Commissioni di cui all'art. 166 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419; si osservano le disposizioni degli articoli 167, 168 e 169 del medesimo testo unico, modificato dagli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419.

Contro l'ordinanza delle Commissioni provinciali è ammesso appello nei termini e modi di cui all'art. 184 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419.

Art. 4.

Le persone alle quali sono state inflitte le sanzioni di cui all'articolo precedente sono, per la durata della sanzione stessa, sospese dai diritti elettorali attivi e passivi, senza che occorra apposita pronunzia.

Art. 5.

Le Commissioni provinciali di cui agli articoli 2 e 3 decidono di ufficio o sulle denunzie che l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, i suoi delegati o gli organi di pubblica sicurezza trasmettono ad esse, anche su segnalazione dei Comitati di Liberazione Nazionale.

Possono ordinare l'immediato arresto delle persone che vengono proposte per l'applicazione delle sanzioni indicate nel primo comma dell'art. 3 soltanto le Commissioni provinciali suddette, l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, i procuratori del Regno ed i questori.

La notizia dell'arresto deve essere comunicata entro tre giorni alla competente Commissione provinciale, la quale deve pronunziarsi nei venti giorni successivi.

Art. 6.

I provvedimenti previsti dagli articoli 1 e 3 del presente decreto possono essere applicati non oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — TOGLIATTI — BRUSASCA — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SCOCCIMARRO — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — REALE — GIULIO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SACCHI-MARSICO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del governo, registro n. 3, foglio n. 137. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1945.

Nomina del commissario governativo per la gestione della « Tirrenia - Società anonima di navigazione » con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la « Tirrenia - Società anonima di navigazione », con sede in Napoli, è concessionaria di pubblici servizi ed esercita un'attività di interesse generale;

Ritenuto che la predetta Società non trovasi in grado di poter funzionare per la dispersione dei suoi amministratori;

Visto l'art. 1, n. 1, del decreto legislativo Luogotenenziale 20 ottobre 1944, n. 129;

Sentiti i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. dott. Egidio Degni è nominato commissario governativo per la gestione della « Tirrenia - Società anonima di navigazione » con sede in Napoli, per la durata di sei mesi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza dei Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 3.

Il commissario ha la rappresentanza della società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà dei Ministri per le finanze e per il tesoro di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 429.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 5 aprile 1945

BONOMI

(572)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1945.

Nomina del commissario governativo per la gestione della Società finanziaria siderurgica « Finsider », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la Società finanziaria siderurgica « Finsider » con sede in Roma, esercita un'attività di interesse generale;

Ritenuto che la predetta Società non trovasi in grado di poter funzionare per la dispersione dei suoi amministratori;

Visto l'art. 1, n. 1, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 429;

Sentiti i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Oscar Sinigaglia è nominato commissario governativo per la gestione della Società finanziaria siderurgica « Finsider », con sede in Roma, per la durata di sei mesi.

Art. 2.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza dei Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 3.

Il commissario ha la rappresentanza della società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissaria e, salvo la facoltà dei Ministri per le finanze e per il tesoro di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 429.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 5 aprile 1945

BONOMI

(495)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1945.

Nomina del commissario per la gestione della Società per azioni « Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito in legge con la legge 4 aprile 1935, n. 925, concernente nuove norme contrattuali con la « Italcable Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini »;

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1935, che approva la convenzione 6 agosto 1935, tra il Ministero delle comunicazioni e la predetta compagnia per l'esercizio di cavi telegrafici sottomarini colleganti l'Italia con l'America del Sud e del Nord, e con i Paesi europei;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 429;

Considerato che nei confronti della Società per azioni « Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici - società per azioni » ricorrono le condizioni previste nell'art. 1 primo comma nn. 1 e 3 del citato decreto legislativo Luogotenenziale n. 429;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un commissario governativo per la temporanea gestione dell'anzidetta società;

Sentito il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Carlo Enrico Martinato è nominato commissario per la gestione della Società per azioni « Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici - società per azioni », per la durata di sei mesi.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà dei Ministri per le finanze e per il tesoro di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 5 aprile 1945

BONOMI

(572)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1945.

Nomina del commissario governativo per la gestione della Società finanziaria siderurgica « Finsider », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la Società finanziaria siderurgica « Finsider » con sede in Roma, esercita un'attività di interesse generale;

Ritenuto che la predetta Società non trovasi in grado di poter funzionare per la dispersione dei suoi amministratori;

Visto l'art. 1, n. 1, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Sentiti i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Oscar Sinigaglia è nominato commissario governativo per la gestione della Società finanziaria siderurgica « Finsider », con sede in Roma, per la durata di sei mesi.

Art. 2.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza dei Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 3.

Il commissario ha la rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Roma, addì 5 aprile 1945

BONOMI

(495)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1945.

Nomina del commissario per la gestione della Società per azioni « Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito in legge con la legge 4 aprile 1935, n. 925, concernente nuove norme contrattuali con la « Italcable Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini »;

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1935, che approva la convenzione 6 agosto 1935, tra il Ministero delle comunicazioni e la predetta compagnia per l'esercizio di cavi telegrafici sottomarini collegami l'Italia con l'America del Sud e del Nord, e con i Paesi europei;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Considerato che nei confronti della Società per azioni « Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici - società per azioni » ricorrono le condizioni previste nell'art. 1 primo comma nn. 1 e 3 del citato decreto legislativo Luogotenenziale n. 420;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un commissario governativo per la temporanea gestione dell'anzidetta società;

Sentito il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Carlo Enrico Martinato è nominato commissario per la gestione della Società per azioni « Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici - società per azioni », per la durata di sei mesi.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 16 aprile 1945

BONOMI

(531)

1408
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1945.

Costituzione della Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, concernente la istituzione della Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati;

Viste le designazioni per la costituzione di detta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione centrale proposta al servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati è costituita come segue:

1) prof. Germani Pietro, presidente;

2) dott. Cau Gioannaria, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

3) dott. Gambardella Domenico, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

4) dott. Sorgia Antonio, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

5) dott. Consiglio Michele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

6) dott. Laperna Ernesto, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

7) avv. dott. Fragali Michele, magistrato;

8) dott. Carroni Giuliano, in rappresentanza degli agricoltori;

9) dott. Pilati Giuseppe, in rappresentanza degli agricoltori;

10) dott. Savoini Virginio, in rappresentanza degli agricoltori;

11) Fabbri Pietro, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

12) Grifone Pietro, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

13) Galletti Amilio, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

14) dott. Palmo Giovanni, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

15) rag. Lazzatto Ralph, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai la-

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Estensione alle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 7 del R. decreto legge 5 aprile 1944, n. 105, concernente il censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, contenente norme integrative dei Regi decreti legge 18 marzo e 5 aprile 1944, nn. 83 e 105;

Ritenuta l'opportunità di estendere ai territori della provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo le operazioni di censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio;

Decreta:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il Regio decreto legge 5 aprile 1944, n. 105, e le norme integrative allo stesso, contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, entrano in vigore nel territorio delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo.

Roma, addì 31 marzo 1945.

Il Ministro: CIANCA

(595)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana;

Decreta:

Art. 1.

È approvato lo stato di previsione della spesa del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760031

nulleati;

Viste le designazioni per la costituzione di detta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione centrale proposta al servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati è costituita come segue:

1) prof. Germani Pietro, presidente;

2) dott. Can Gommaria, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

3) dott. Gandarella Domenico, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

4) dott. Sulgia Antonio, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

5) dott. Consiglio Michele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

6) dott. Laponna Ernesto, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

7) avv. dott. Fragali Michele, magistrato;

8) dott. Carloni Gaudino, in rappresentanza degli agricoltori;

9) dott. Pilati Giuseppe, in rappresentanza degli agricoltori;

10) dott. Savoini Virginio, in rappresentanza degli agricoltori;

11) Fabbri Pietro, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

12) Grillone Pietro, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

13) Galletti Angelo, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

14) dott. Palma Giovanni, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

15) rag. Lazzatta Ralph, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori.

Art. 2.

La segreteria della Commissione predetta è tenuta dal dott. Carapezza Giovanni e dal dott. Rosselli Ferdinando rispettivamente in qualità di segretario e di vice-segretario.

Roma, addì 15 aprile 1945

Il Ministro: Gronchi

(584)

provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo la operazioni di censimento degli arrivedesci e loro quoti di ricambio;

Decreta:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il Regio decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, e le norme integrative allo stesso, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, saranno in vigore nel territorio delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo.

Roma, addì 31 marzo 1945.

Il Ministro: Cerabona

(595)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 432, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese effettive per complessive L. 524.051.000 secondo la tabella annessa.

Il presente decreto e la tabella annessa saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: Soleri

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1945
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 91. — Lisena

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

1411

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 194

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	TITOLO I — Spesa ordinaria	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Spese generali	
1	Personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione dell'Africa Italiana in servizio presso l'Amministrazione centrale e periferica nonchè quello già appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale. Personale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	66.000.000 —
2	Indennità di trasferimento, di missione e rimborso delle spese di viaggio al personale di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana in servizio presso l'Amministrazione centrale, al personale a contratto e straordinario, ed al personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale. Assegni agli addetti ai Gabinetti. Spese per accertamenti sanitari	3.000.000 —
3	Spese per consigli e commissioni. Spese per il funzionamento delle Consulte, comprese le diarie e la spesa di viaggio da rimborsare ai componenti delle Consulte stesse	50.000 —
4	Sussidi al personale in attività di servizio e agli ex impiegati e loro famiglie	140.000 —
5	Fitti di case e rendimento al personale in servizio dell'Amministrazione centrale ed ai funzionari di altre Amministrazioni incaricati di studi e lavori nell'interesse dell'Amministrazione dell'Africa Italiana	1.000.000 —
6	Spese di lite (*Spesa obbligatoria*)	1.000 —
7	Spese di manutenzione, di adattamento dei locali e degli impianti vari in uso degli uffici dell'Amministrazione centrale	270.000 —
8	Fitto dei locali	425.000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione
9	Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca... menti e periodici per la biblioteca e l'offic... rilegature e spese varie per la conservazi... mento del materiale della biblioteca m...
10	...ese di rappresentanza ed acquisto di...
11	...ese per i telegrammi di Stato e per la... za postale (*Spesa obbligatoria*)
12	...mborso al Tesoro della spesa di cant... se di un Agio, sconto e commissi... elare (*Spesa obbligatoria*)
13	Spese casuali
14	Spese per le stazioni che concernono l'Am... ministrazione dell'Africa Italiana (art... coloniale 23 maggio 1929 n. 1264, co... legge 21 dicembre 1939 n. 2248)
15	...sodi passivi dimessi a sensi dell'art... decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sul... generale dello Stato e richiamati dal c... obbligatoria)
	16
	DEBITO VITALIZIO
16	Pensioni ordinarie (*Spesa fissa*)
17	Indennità per una sola volta, previste... termini del R. decreto-legge 23 ottobr... convertito nella legge 21 agosto 1933,... nato col R. decreto 21 novembre 1937,... assegni congeneri legalmente dovuti... tori)
	T...
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI
18	Spese per studi, ricerche, esplorazioni... frica italiana, censimenti, rilevazioni... colarizzate. Spese per sussidi, borse... dere la cultura nell'Africa Italiana

1412

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA

Ministero dell'Africa Italiana
luglio 1936 - Anno XIV

CAPITOLI N.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
9	Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca ed abbonamenti a periodici per la biblioteca e l'ufficio traduzioni, rilegature e spese varie per la conservazione e l'ordinamento del materiale della biblioteca medesima	25.000 —
10	Spesa di rappresentanza ed acquisto di decorazioni	*per memoria*
11	Spese per i telegrammi di Stato e per la corrispondenza postale (*Spesa obbligatoria*)	180.000 —
12	Stanziamento da tenersi a disposizione per l'acquisto di cui Azioni, scorte e commissioni ed altre (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
13	Spese casuali	50.000 —
14	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'Africa Italiana (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
15	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spese obbligatorie*)	*per memoria*
	Totale	74.231.000 —
	TITOLO VIGESIMO	
16	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	3.000.000 —
17	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1920, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 1136, e successive, e del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spese obbligatorie*)	200.000 —
	Totale	3.200.000 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI	
18	Spese per studi, ricerche, esplorazioni interessanti l'Africa Italiana, congressi, conferenze e propaganda coloniale. Spese per pubblicazioni destinate a diffondere la cultura nell'Africa Italiana	*per memoria*

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
Totale	66.000.000 —
	3.660.066 —
	30.000 —
	140.000 —
	1.000.000 —
	1.000 —
	270.000 —
	425.000 —

1413

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915
19	Spese per il funzionamento dell'Ufficio cartografico e per l'acquisto e la compilazione di carte geografiche e topografiche	*per memoria*
20	Spese per la pubblicazione del bollettino meteorologico dell'Africa italiana	*per memoria*
21	Spese per il mantenimento dell'Ufficio centrale per l'acquisto e la manutenzione dei relativi apparati	*per memoria*
22	Museo dell'Africa italiana. Manutenzione del palazzo sede del Museo. Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione di tutte le raccolte per il funzionamento del Museo. Spese per il funzionamento della Mostra temporanea di produzione coloniale	100,000 —
23	Quota di entrata devoluta al Governo dell'Africa italiana e da ripartire mediante pel rilascio, per conto di terzi, per gli effetti dell'art. 23 del R. decreto 13 marzo 1910, n. 149, modificato dal R. decreto 24 novembre 1912, n. 1226, e dell'art. 5 del R. decreto 28 febbraio 1909, n. 661	*per memoria*
24	Spese politiche segrete	1,250,000 —
25	Spese politiche per l'Africa italiana da erogarsi direttamente dal Ministero	*per memoria*
26	Deposito centrale per le Truppe coloniali di Napoli. Spese per il personale salariato	810,000 —
27	Deposito centrale per le Truppe coloniali di Napoli. Spese per il funzionamento dei servizi	1,090,000 —
	Totale	3,250,000 —
	CORPO DI POLIZIA DELL'AFRICA ITALIANA	
28	Spese per il funzionamento della Scuola di addestramento del corpo di polizia dell'Africa italiana, spese per il fitto di locali e per il servizio a mezzo degli uffici, del magazzino vestiario-equipaggiamento, del reparto automobile e dei servizi vari dipendenti dal Comando generale del Corpo	*per memoria*
29	Spese politiche di carattere riservato per il servizio investigativo	*per memoria*
	Totale	—

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	TITOLO II — Spese straordinarie
	Categoria I — *Spese effettive*
	Contributi e sussidi diversi
30	Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore ed istituti nazionali o internazionali aventi lo studio e l'applicazione di materie attinenti problemi coloniali
31	Quota parte del provento della lotteria di Tripoli erogato a favore della Croce Rossa Italiana sarà a sensi dell'art. 20 n. 6 del regolamento approvato con decreto ministeriale 30 novembre 1911
32	Spese non connesse allo stato di guerra occorrenti per il personale civile dell'Africa Orientale Italiana, da rimborsare nel Regno in dipendenza della situazione politica militare di quel territorio
33	Spese non connesse allo stato di guerra occorrenti per il personale civile della Libia, da sostenersi nel Regno in dipendenza della situazione politico-militare di quel territorio
34	Spese dipendenti dallo stato di guerra, da sostenersi nel Regno per conto del governo della Libia
35	Spese dipendenti dallo stato di guerra, da sostenersi nel Regno per conto del governo generale dell'Africa Orientale Italiana
36	Spese per l'assistenza nel Regno dei feriti e infermi dall'Africa italiana
37	Spese per l'assistenza ed il collocamento nel Regno profughi dell'Africa italiana, nonchè dei rimborsi ai connazionali con residenti
38	Somma da corrispondere ai militari che rientrano in Libia per congedo o per altro motivo, a qualsiasi titolo, verso la Libia, dei viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei medesimi
39	Spese inerenti allo scaglionamento delle operazioni da sostenersi nel Regno, riguardanti militari terrestri dell'Africa italiana, compresa quella di quei territori

1414

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	...Ufficio cartografico e ...di carte geografiche	per memoria
	...abilimento meteorologico	per memoria
	...Stazione radiotelegrafica, per ...dei relativi apparati	per memoria
	...sistenza del palazzo ...ministeriale, non ...da ricevere per il fun... ...l funzionamento ...ministrativa	100,000 —
	...ra dell'Africa Italiana ...e, per conto di spe... ...n. 129, n. 276, modifi... ...1912, n. 1726, e art. 3 ...n. 965)	per memoria
		1,350,000 —
	...ma da erogarsi dire...	per memoria
	...colonizzazione di Naroli	810,000 —
	...colonizzazione di Napoli ...servizi	1,000,000 —
	Totale	3,260,000 —
	...rica Italiana	
	...Scuola di addestra... ...Africa italiana: spese ...rvizio generale degli ...ggiamento, del ...vari dipendenti dal	per memoria
	...vato per il servizio	per memoria
	Totale	—

N. delle voci	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	TITOLO II — Spesa straordinaria	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Contributi e spese diverse	
29	Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore di enti ed istituti nazionali o internazionali aventi per iscopo lo studio e l'applicazione di materie attinenti ai vari problemi coloniali	50,000 —
31	Quota parte del provento della lotteria di Tripoli da erogare a favore della Croce Rossa Italiana ed altri enti ai sensi dell'art. 39, n. 6, del regolamento approvato con decreto interministeriale 29 dicembre 1936	per memoria
32	Spese non comprese allo stato di guerra del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, da sostenersi nel Regno in dipendenza della situazione politico-militare di quel territorio	2,500,000 —
33	Spese non comprese allo stato di guerra del Governo generale della Libia, da sostenersi nel Regno in dipendenza della situazione politico-militare di quel territorio	2,500,000 —
34	Spese dipendenti dallo stato di guerra, da sostenersi nel Regno, per conto del Governo della Libia	112,500,000 —
35	Spese dipendenti dallo stato di guerra, da sostenersi nel Regno per conto del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana	198,500,000 —
36	Spese per l'assistenza nel Regno dei sudditi stranieri dell'Africa italiana	per memoria
37	Spese per l'assistenza ed il collocamento nel Regno dei profughi dell'Africa italiana, nonchè delle famiglie dei connazionali ora residenti	60,000,000 —
37 bis	Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni ed indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze detentrici. Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	106,000,000 —
38	Spese inerenti allo svolgimento delle operazioni di guerra, da sostenersi nel Regno, riguardanti le forze militari terrestri dell'Africa italiana, compresa la polizia di quei territori	per memoria

1415

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
39	Quota parte corrispondente agli interessi dell'annualità per l'ammortamento del mutuo di L. 3.000.000 concesso al Governo dell'Eritrea per la costruzione di opere stradali sul fiume Gash per la irrigazione della pianura di Tessenei R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2456, convertito nella legge 25 maggio 1926, n. 998 - Per memoria (quarta annualità)	per memoria
40	Fitto di locali requisiti ad uso o alloggio del personale o indennità di alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede stessa	10.000 —
41	Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese belliche R. decreto-legge 8 dicembre 1941, n. 1501	per memoria
	Totale	476.960.000 —
	CREDITO DI SOVRANITÀ DELL'AFRICA ITALIANA	
42	Spese per il servizio investigativo politico	per memoria
	Totale	—
	CONTRIBUTI A PAREGGIO DEI BILANCI DEI GOVERNI DELL'AFRICA ITALIANA	
43	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Libia	per memoria
44	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Africa Orientale Italiana consolidato agli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2327, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 295	per memoria
	Totale	—
	ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE AI GOVERNI DELL'AFRICA ITALIANA	
45	Assegnazione straordinaria per l'esecuzione dei lavori e delle provviste di primo impianto dell'Africa Orientale Italiana (R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2327, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 295)	per memoria
46	Assegnazione straordinaria al Governo della Libia per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra	per memoria
	Totale	—

N.	CAPITOLI — Denominazione
	CATEGORIA II — *Movimento capitali*
	RIMBORSI DI SOMME ANTICIPATE
47	Quota parte, in conto capitale dell'annualità per l'ammortamento del mutuo in L. 3.000.000 concesso al Governo dell'Eritrea per la costruzione di opere stradali sul fiume Gash per la irrigazione della pianura di Tessenei R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2456, convertito nella legge 25 maggio 1926, n. 998, quarta annualità
	Totale
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA
48	Fondo da assegnarsi ai Governi dell'Africa Italiana al Deposito centrale Fondi coloniali in Napoli per gli scopi fissati dall'art. 2 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1938, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 1040 *(fondo accolto per i servizi di*
	Totale

1416

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
...interessi dell'annuo... di L. 3.000.000 con... per la costruzione di... per la irrigazione... legge 25 maggio 1936...		*per memoria*
...di alloggio del... durante la permanenza... fuori della sede normale		10.000 —
...personale in dipendenza... legge 16 dicembre 1937...		*per memoria*
Totale . . .		470.060.000 —
AFRICA ITALIANA		
...o patrimoniale . . .		*per memoria*
Totale . . .		—
SERVIZIO: AFRICA ITALIANA		
...rzo del bilancio della...		*per memoria*
...rzo del bilancio del... soldato agli effetti del... novembre 1937, n. 2... 1938, n. 625		*per memoria*
Totale . . .		—
ORDINARIE		
CA ITALIANA		
...l'esecuzione dei lavori... mediante dell'Africa... legge 15 novembre 1937... 15 aprile 1938, n. 625		*per memoria*
Governo della Libia per... delle stato di guerra		*per memoria*
Totale . . .		—

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	CATEGORIA II — *Movimenti capitali*	
	PARTITE DI GIRO ANTICIPATE	
47	Quota parte, in conto capitale dell'annualità per l'ammortamento del mutuo in L. 3.000.000 contratto al Governo dell'Eritrea per la costruzione di opere irrigue sul fiume Gash per la irrigazione della pianura di Tessenei, R. decreto-legge 25 ottobre 1936, n. 2145, convertito nella legge 27 maggio 1938, n. 858, 19ª della gestione straordinaria	*per memoria*
	Totale . . .	—
	PARTITE CHE SI COMPENSANO IN ENTRATA	
48	Fondo da assegnare al Governo dell'Africa Italiana e al Ispettore centrale Truppe coloniali in Napoli, per gli scopi previsti dall'art. 3 del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 3227, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3099 (*fondo scorta per i servizi militari*)	*per memoria*
	Totale . . .	—

1417

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Spese generali	71.231.000 —
	Debito vitalizio	3.570.000 —
	Spese per servizi speciali	3.260.000 —
	Corpo di polizia dell'Africa Italiana	—
	Totale delle spese effettive ordinarie	77.901.000 —
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Contributi e spese diverse	470.060.000 —
	Corpo di polizia dell'Africa Italiana	—
	Contributi a pareggio dei bilanci dei Governi dell'Africa Italiana	—
	Assegnazioni straordinarie ai Governi dell'Africa Italiana	—
	Totale delle spese effettive straordinarie	470.060.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*
	Rimborso di somme anticipate
	Partite che si compensano con l'entrata
	Totale del movimento di capitali
	Totale delle spese straordinarie
	Totale generale
	RIASSUNTO PER CATEGORIE
	CATEGORIA I — *Spese effettive* ordinarie e stra
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*
	Totale generale
	Il Ministro per il tesoro
	SOLMI

1418

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Competenza per il periodo finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
ITOLI	
MENTO	
ttivo	
. . . . .	51.231.000 —
. . . . .	3.599.000 —
. . . . .	3.269.000 —
. . . . .	—
ordinarie . . .	77.901.000 —
RAZIONALE	
ttivo	
. . . . .	476.660.000 —
ada	—
el Governo dell'Africa	—
erni dell'Africa Ita	—
straordinarie . . .	476.660.000 —

CAPITOLI

N.	Denominazione	Competenza per il periodo finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	CATEGORIA II — Movimento di capitali	
	Rimborsi di somme anticipate	—
	Partite che si compensano con l'entrata	—
	Totale del movimento di capitali . . .	—
	Totale delle spese straordinarie . .	470.660.000 —
	Totale generale . . .	554.051.000 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)	554.051.000 —
CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	—
Totale generale . . .	554.051.000 —

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 30-6-1945 - G. 2222

1419

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA 1.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

CAPITOLI N.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	8.000.000 —
2	Indennità a funzionari della carriera diplomatica consolare preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862)	750.000 —
3	Indennità e spese per Consigli, Commissioni e Comitati	50.000 —
4	Acquisto di decorazioni	30.000 —
5	Tipografia riservata	1.000.000 —
6	Ministero ed Uffici dipendenti nel Regno - Biblioteca ed abbonamento a giornali	70.500 —
7	Manutenzione ordinaria e servizi relativi agli stabili ad uso dell'Amministrazione centrale e degli Uffici dipendenti nel Regno	800.000 —
8	Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica - Comunicazioni telefoniche con l'estero (*Spesa obbligatoria*)	1.500.000 —
9	Contributi e spese varie per il funzionamento di stazioni radio-telegrafiche	50.000 —
10	Spese segrete	600.000 —
11	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
12	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione statale	1.200.000 —
13	Premi di operosità agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per servizio telegrafico	230.000 —

Considerata la necessità di provvedere all'approva-
zione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, nonchè dell'elenco dei capitoli di detto stato di previsione il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione inscritto in base all'art. 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319 e del citato art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 492;

Decreta:

Art. 1.

È approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finan-

1944-45 il cui stanziamento può essere aumentato me-
diante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 21 dello stato di previsione medesimo, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SFORZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1945
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 82. — LISDO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, nonchè dell'elenco dei capitoli di detto stato di previsione il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione inscritto in base all'art. 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319 e del citato art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessive L. 372.939.924,30 di cui L. 272.326.966,30 effettive e L. 100.612.958 per movimento di capitali, secondo la annessa tabella 1.

Art. 2.

E' approvato l'elenco, di cui all'annessa tabella *B*, dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45 il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 51 dello stato di previsione medesimo, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1945
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 92. — TOSCO

TABELLA 1.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

CATEGORIA	DESCRIZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese effettive	
I	Spese generali	8.000.000
II	Spese di rappresentanza, di attività politica, per l'amministrazione centrale e per le rappresentanze all'estero	700.000
III	Spese per le relazioni culturali	50.000
IV	Spese per le relazioni commerciali e Consolari	30.000
V	Spese per le relazioni internazionali	1.000.000
VI	Fitto immobili	70.500
VII	Spese per il funzionamento degli uffici all'estero	800.000
VIII	Spese per il funzionamento di uffici speciali	1.500.000
IX	Spese per il funzionamento di uffici speciali	30.000
X	Spese per il funzionamento di uffici speciali	600.000
XI	Spese per il funzionamento di uffici speciali	*per memoria*
XII	Spese per il funzionamento di uffici speciali	1.200.000
XIII	Spese per il funzionamento di uffici speciali	220.000

1421

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925
14	Sussidi al personale in attività di servizio	45.000 —
15	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	23.000 —
16	Spese casuali	100.000 —
17	Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale e degli uffici periferici nell'interno del Regno	654.000 —
18	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	70.000 —
19	Spese inerenti alle manifestazioni dell'attività intellettuale italiana all'estero ed al servizio cinematografico	per memoria
20	Indennità di carica, di missione, di comando e similari, competenze per prestazioni in seno alle Commissioni di vigilanza ai proventi « in patente », dovute ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato col R. decreto 10 luglio 1901, n. 375	290.000 —
21	Spese per materiali sanitari e profilattici, ed altre varie di esercizio per i servizi sanitari locali degli uffici periferici	30.000 —
22	Spese per l'esercizio degli automezzi	380.000 —
		16.412.500 —

DEBITO VITALIZIO

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925
23	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	8.000.000 —
24	Indennità, per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1118, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, numero 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spese obbligatorie*)	10.000 —
		8.010.000 —

SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI UFFICIO A
SPESE PER LA DIFESA DELL'ITALIANI

N.	CAPITOLI — Denominazione	
25	Stipendi ed assegni fissi continuativi al per... carriera diplomatica e consolare, di... solari, dei commissari tecnici per l'emigra... tecnici e dei cancellieri (*Spese fisse*)	
26	Stipendi, assegni continuativi ed indennità... ziari, civili e militari ed assimilati a... del Ministero degli affari esteri	
27	Assegni ed indennità di rappresentanza... all'estero	
28	Indennità di trasferimento e di sistemazione... destinazione e di traslocazione, rimborso... altre spese di viaggio contemplate in confor... della di cui al R. decreto 10 settembre 1... agli agenti diplomatici e consolari	
29	Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categ... corso alle spese di cancelleria	
30	Viaggi in corriera e trasporti di piedi e di... stero	
31	Missioni politiche e commerciali, incarichi... tivati ad istituzioni, commissioni ed uffici... lete internazionale	
32	Congressi, conferenze, esposizioni, mostre... nali e simili, spese di ricevimento in Italia... e di Governi di Stati esteri, nonchè di co... nieri che vengono in Italia in visita ufficiale	
33	Contributo per il funzionamento dell'Istituto... per le relazioni culturali con l'estero. R. d... 27 gennaio 1924, n. 48, convertito nella leg... ge 1926, n. 947)	
34	Assegno per il funzionamento dell'Istituto... legno in Roma. R. decreto-legge 7 settembre... mero 1185, convertito nella legge 15 febbraio... 1926, n. 288)	
35	Spese per la Commissione internazionale per... talassografica del Mediterraneo e per la par... dell'Italia all'Unione oceanografica interna...	

1422

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...lo	45.000 —
...ttenenti all'Arma famiglie	53.000 —
	100.000 —
...zione centrale e ...Stero	654.000 —
...ti addetti al Ga...	70.000 —
...Polizia intellet... ...ne aggregato . . .	per memoria
...rmando e stanzi... ...Commissioni di ...ivati ai sensi del... ...dal R. decreto	266.000 —
...ri ed altre varie ...i uffici periferici	30.000 —
	380.000 —
	16.412.500 —
...ge di pensioni, ...el R. decreto-legge ...ione civile nell'Afri... ...decembre 1922, n. ... ...ed integrato dal...	8.000.000 —
	10.000 —
	8.010.000 —

N.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI UFFICIO ALL'ESTERO SPESE PER LA DIFESA DELL'ITALIANITÀ	
25	Stipendi ed assegni vari continuativi al personale della carriera diplomatica e consolare, dei commissari collocati, dei commissari tecnici per l'Oriente, dei segretari tecnici e dei cancellieri (*Spese fisse*)	27.000.000 —
26	Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed impiegati a disposizione del Ministero degli affari esteri	1.700.000 —
27	Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero	30.000.000 —
28	Indennità di trasferimento e di sistemazione, viaggi di destinazione e di trasferimento, rimborso delle spese di viaggio sostenute in confronto alla famiglia di cui al R. decreto 30 settembre 1941, n. 1015, agli agenti diplomatici e consolari	1.500.000 —
29	Indennità alle autorità consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	1.500.000 —
30	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e masse per l'estero	1.500.000 —
31	Assegni postali e commerciali, tasse telegrafiche speciali, canoni ed abbonamenti, contributi ed oblazioni per pubblicazioni internazionali	2.104.000 —
32	Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili, spese di ricevimento in Italia di sovrani e di capi di stato esteri, inviati di governi amici che vengono in Italia in visita ufficiale	1.000.000 —
33	Contributo per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (R. decreto-legge 6 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 19 maggio 1926, n. 917)	650.000 —
34	Assegno per il funzionamento dell'Istituto di malariologia in Roma (R. decreto-legge 7 settembre 1925, numero 1584, convertito nella legge 15 febbraio 1931, numero 288)	*per memoria*
35	Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo e per la partecipazione dell'Italia all'Unione oceanografica internazionale	180.000 —

1423

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
36	Contributo all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (legge 24 febbraio 1941, n. 202)	265.000 —
37	Contributi e spese per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante	140.000 —
38	Fitto di locali ad uso di sedi delle Regie rappresentanze diplomatiche e consolari e delle Regie Missioni militari, navali ed aeronautiche	1.000.000 —
39	Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, miglioramento ed arredamento degli stabili - Forniture - Impianto e riparazione di mobili, macchine da scrivere e calcolatrici e apparecchi tel. - Acquisto di pubblicazioni per uso ed ufficio del servizio all'estero	1.700.000 —
40	Acquisto, trasporti e grandi riparazioni degli autoveicoli in servizio presso le Regie rappresentanze all'estero	500.000 —
41	Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero	1.000.000 —
42	Contributo dello Stato alla « Fondazione della Giovenù italiana all'estero » (E.I.E.)	9.400.000 —
43	Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione	*per memoria*
44	Spese di ogni natura relative ad affari per l'Amministrazione delle isole italiane dell'Egeo	*per memoria*
45	Assegnazione per il funzionamento dell'Ufficio italiano centrale per l'unificazione del diritto privato (R. decreto-legge 12 settembre 1938, n. 1528, convertito nella legge 6 gennaio 1939, n. 183)	580.000 —
46	Retribuzioni, paghe e competenze al personale locale in servizio all'estero	16.000.000 —
47	Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento e piccole spese di ufficio	2.000.000 —
48	Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero	5.000.000 —
49	Spese eventuali all'estero	500.000 —
50	Sussidi vari - Rimpatrio a nazionali indigenti - Spese di capestro e funerali - Spese varie per l'assistenza dei connazionali all'estero	2.500.000 —
51	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese portate dai fondi rappresentativi all'estero	2.000.000 —
		115.535.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
	SPESE PER LE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
52	Competenze per il personale delle scuole - Contributo dello Stato al Monte pensioni degli insegnanti elementari
53	Competenze al personale ed altre spese per i lettorati all'estero
54	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed interessi dovuti sugli interessi compresi nelle annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti e con altri Enti ed Istituti autorizzati, per la costruzione di questi di locali scolastici all'estero
55	Scuole sussidiate
56	Istituti di cultura italiana all'estero
57	Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni; medaglie; spese di spedizione
58	Spese generali per le scuole italiane all'estero
59	Sussidi al personale delle scuole all'estero, non compreso quello addetto o alle rispettive famiglie
60	Istituti di istruzione e di educazione professionale italiani od aventi carattere internazionale
61	Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico
	TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
	SPESE GENERALI DI RAPPRESENTANZA E DIVERSE
62	Retribuzioni ed altri assegni continuativi non compresi nel R. decreto-legge 1 febbraio 1925, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1925, n. 1008, alle persone non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici periferici nei limiti delle *spese fisse*

1424

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...OLI	Competenza del Esercizio Finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...zione	
... per il Medio ed Estremo ...254, n. 26)	255.000 —
...09) politiche, scientifiche e ...	146.099 —
...delle Regie rappresentanze ... delle Regie Missioni nell'...	4.000.000 —
... all'estero - Mantenimento ...ento degli stabili. Forni ...ori, macchine da scrivere ... Acquisti di pubblici arredi ...zio all'estero	1.700.000 —
...riparazioni degli stabili ...delle rappresentanze all'...	200.000 —
...ità all'estero	1.000.000 —
...Fondazione della Governo ...	9.100.000 —
...atori ed ai commissari in ...	per memoria
...ali oneri per l'Amministra... dell'Ente	per memoria
...mento dell'Istituto nazio... del diritto privato (R. de... n. 229, convertito nella ...	500.000 —
...ne al personale locale in ...	12.000.000 —
...all'estero - Spese di fun... zionamento e piccole spese ...	2.050.000 —
...ione e trasporti all'estero ...	5.000.000 —
...zionali indigenti - Spese di ...zione per l'assistenza dei ...	500.000 —
...ionali deficienze del cari... dei Regi rappresentanti ...	2.000.000 —
	115.535.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESE PER LE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO	
52	Competenze per il personale delle scuole - Contributo dello Stato al Monte pensioni degli insegnanti elementari ...	35.000.000 —
53	Competenze al personale ed altre spese per i lettorati all'estero ...	7.000.000 —
54	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed importo degli interessi compresi nelle annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti e con altri Enti, dei locali autorizzati per la costruzione o l'acquisto di locali scolastici all'estero ...	1.357.615 —
55	Scuole secondarie ...	8.000.000 —
56	Istituti di cultura italiani all'estero ...	3.000.000 —
57	Acquisto di libri, materiale per le scuole italiane all'estero, oggetti e premi per le premiazioni medesime; spese di spedizione ...	5.000.000 —
58	Spese generali per le scuole italiane all'estero ...	2.000.000 —
59	Sussidi al personale delle scuole all'estero, nonchè a quello cessato o alle rispettive famiglie ...	40.000 —
60	Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno ad evidente carattere internazionale ...	500.000 —
61	Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico	1.000.000 —
		62.897.615 —
	TITOLO II — Spese straordinarie	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI DI RAPPRESENTANZA E DIVERSE	
62	Retribuzioni ed altri assegni continuativi dovuti ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 143, convertito nella legge 7 giugno 1926, n. 1105 al personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici periferici nel Regno (*Spese fisse*) ...	5.000.000 —

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA N. 24 — 28-1-1946 — 659

1425

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
62	Contributo del Regio Governo alle spese generali della Commissione europea del Danubio. Spese della Delegazione italiana presso la Commissione stessa	per memoria
64	Sovvenzioni a studenti che vengono in Italia a scopo di studio	per memoria
65	Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	1.000.000 —
66	Restituzione di somme indebitamente percette e di depositi relativi al servizio dell'emigrazione	20.530 —
67	Importo dei annualità relative al mutuo contratto dal Governo della Rena italiana dell'Egeo, autorizzato all'esercizio 1936-1937 (ottava delle dieci annualità autorizzate con il R. decreto-legge 5 giugno 1936, n. 1111, convertito nella legge 15 giugno 1937, n. 997)	1.000.000 —
68	Contributo a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano (quinta delle dieci rate autorizzate con la legge 17 agosto 1941, n. 886 e non delle tredici rate autorizzate con il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1442, convertito nella legge 7 gennaio 1939, n. 36, e modificato con la citata legge 17 agosto 1941, n. 886)	per memoria
69	Assegnazione straordinaria a favore del centro italiano di studi americani in Roma (legge 26 marzo 1941, n. 393, ultima delle quattro rate)	125.000 —
70	Assegnazione straordinaria alla Federazione della Gioventù italiana all'estero (G.I.E.) per il pagamento di annualità di estinzione dei mutui contratti anteriormente al 1926	655.041 —
71	Somme da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo di L. 2.500.000 concesso alla Fondazione della Gioventù italiana all'estero (G.I.E.) per la liquidazione delle passività arretrate contratte anteriormente al 1° novembre 1937 (ultimo delle trentacinque annualità)	1.636.619 —
72	Interessi compresi nelle annualità per la estinzione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e consimili Enti e Istituti autorizzati per la concessione di contributi sulle spese di gestione costruzione ed adattamento di edifici da destinare a sede delle Casse degli italiani all'estero (art. 10 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1732, convertito nella legge 1939, n. 50)	364.137 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
72	Somma da corrispondere all'Istituto Nazionale per l'assistenza Sociale per l'ammortamento del mutuo di L. 1.250.000 concesso all'Ufficio di Malcesine (Provincia di Verona) (R. decreto-legge 7 settembre 1939, convertito nella legge 18 ottobre 1939, n. [illegible]
73	Spese per il rimpatrio dall'estero e per l'assistenza di connazionali italiani
74	Spese per la protezione degli interessi italiani
75	Somme da erogare a favore del personale in servizio all'estero (R. decreto-legge 26 dicembre 1939, n. 1438)
76	Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale o indennità di alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede
	SPESE PER L'ALBANIA
77	Assegnazione straordinaria per l'acquisto della Regia legazione in Tirana (art. 5 del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 687, convertito nella legge 1932, n. 1760 [illegible] delle 14 annualità)
78	Annualità risultanti dalla valutazione dei lavori per opere pubbliche eseguite in Albania (art. 6 della legge 11 luglio 1941, n. 849)
79	Spese di ogni natura relative alla liquidazione degli assunti in Albania
79 *bis*	Spese per il funzionamento dell'Ispettorato per le opere pubbliche ed agli uffici tecnici in Albania
79 *ter*	Indennità di missione e di trasferimento agli impiegati già in servizio in Albania
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*
	ESTINZIONE DI DEBITI
86	Somma corrispondente alla quota parte di capitale compresa nell'annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui concessi per l'acquisto e costruzione di locali per le sedi all'estero (legge 16 febbraio 1913, n. 42 e legge 2 febbraio 1939, n. 467)

1426

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945081

1427

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
81	Quote di capitale comprese nelle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Enti o Istituti assicurati, per l'ammortamento dei mutui contratti per la corresponsione di contributi nelle spese di costruzione ed adattamento di edifici da destinare a sede delle « Case degli italiani all'estero » ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 5 settembre 1940, n. 1143, convertito nella legge 9 gennaio 1941 n. 36	141.250 —
		612.938 —
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA	
82	Rimborso al contabile del portafoglio dello Stato nel Ministero del tesoro delle somme anticipate per conto del Ministero degli affari esteri (art. 7 del R. decreto-legge 29 dicembre 1938, n. 1718, convertito nella legge 2 aprile 1939, n. 739)	109.050.500 —

N. CAPITOLI	Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I — Spese ordinarie
	Categoria I — *Spese effettive*
	Spese generali . . . . .
	Debito vitalizio . . . . .
	Spese di rappresentanza e di difesa nazionale per la difesa della sicurezza . . .
	Spese per le scuole italiane all'estero . . .
	Totale delle parti ordinarie
	TITOLO II — Spese straordinarie
	Categoria I — *Spese effettive*
	Spese generali di rappresentanza e difesa nazionale
	Spese per l'Africa . . . . .
	Totale della categoria I della parte straordinaria
	Categoria II — *Movimento di capitali*
	Estinzione di debiti . . . . .
	Partite che si compensano nell'entrata
	Totale della categoria II della parte straordinaria
	Totale della parte straordinaria
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie

1428

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1944
...dere	
...Re somme da versare alla ...Stato dalle Intendenze ...ziarie quali concorsi per ...ni nelle spese di ...ovvedimenti stabili da ...effettuare a ...Libia e all'estero (art. 10 ...legge 1935, n. 1447, conver...to ...n. 50)	111.280 —
	612.958 —
...ASSE STRAORDINARIA	
...Rimborso dello Stato dei ...ssi sostenuti per conto ...ri (art. 3 della decreto ...luogotenenziale 5 luglio ...Convertito nella legge	100.000.000 —

N.	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1944
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — Spese ordinarie	
	Categoria I — Spese effettive	
	Spese generali	10.412.500 —
	Debito vitalizio	8.619.998 —
	Spese di rappresentanza e di ufficio all'estero ripartite per la difesa della neutralità	115.535.000 —
	Spese per le scuole italiane all'estero	62.287.613 —
	Totale della parte ordinaria	267.855.110 —
	TITOLO II — Spese straordinarie	
	Categoria I — Spese effettive	
	Spese generali di rappresentanza e diverse . . .	65.423.531,30
	Spese per l'Albania	4.038.000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria . .	69.471.531,30
	Categoria II — Movimento di capitali	
	Estinzione di debiti	612.958 —
	Partite che si compensano nell'entrata	100.000.000 —
	Totale della categoria II della parte straordinaria . .	101.612.958 —
	Totale della parte straordinaria . . .	170.084.489,30
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	372.939.924,30

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I — *Spese effettive ordinarie e straordinarie*	272,326,966,30
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	100.612.958 —
	Totale generale	372.939.924,30

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA B.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1945-46, la stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal Fondo a disposizione di cui al capitolo n. 52 (articolo 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319).

Capitolo n. 47. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento e piccole spese diverse.

Capitolo n. 48. — Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero.

Capitolo n. 49. — Spese eventuali all'estero.

Capitolo n. 50. — Sussidi vari. - Rimpatri e rovesciamenti (indennità) - Spese di capestro e funerarie e spese varie per l'assistenza ai connazionali all'estero.

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1944.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 415, che autorizza il Ministro per il tesoro ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti per l'assestamento delle previsioni dei singoli capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1944-45;

Considerata la necessità di provvedere all'assestamento delle previsioni dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1944-45;

Di concerto con il Ministro per il tesoro

DECRETA:

Le previsioni di competenza dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1944-45, di cui all'annessa tabella A, sono modificate nella misura indicata nella tabella stessa.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1944

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Registrato alla Corte dei conti addì 4 gennaio 1945
Atti del Governo, registro 207, foglio 1.

TABELLA A.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

1429

CAPITOLO

(618)	Denominazione	CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE
		CATEGORIA I — Spese effettive (ordinarie)
		CATEGORIA II — Movimento di capitali
		Totale uguale

Il Ministro per il

Sotto

(628)

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsi
sari esteri per l'esercizio finanziario 1944
essere aumentato mediante prelevamento da
capitolo n. 52 articolo 8 del R. decreto-leg
vertito nella legge 3 aprile 1933, n. 339).

Capitolo n. 47. — Sedi diplomatiche e consolari
(stanziamenti per fronteggiare le spese
ambasciate e presso altre

Capitolo n. 48. — Spese di posta, telegrafo, t

Capitolo n. 49. — Spese eventuali, di rappre

Capitolo n. 50. — Sussidi, assi
regolarità e funzionam

Il Ministro per il

Sotto

(628)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 392, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, nonchè del l'elenco dei capitoli di detto stato di previsione il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione descritto in base all'art. 7 della legge 22 dicembre 1942, n. 1958 e del citato art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 392;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessive L. 3.143.250.000, di cui L. 3.122.250.000 effettive e L. 21.000.000 per movimento di capitali, secondo l'annessa tabella A.

Art. 2.

E' approvato l'elenco, di cui all'annessa tabella B, dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al cap. 15 dello stato di previsione medesimo, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1942, n. 1958.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1945
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 93 — LOSCO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1956 831

TABELLA 1

della spesa del Ministero dell'aeronautica
ario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

ITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
ordinario	
— SPESA EFFETTIVA	
— *Spese effettive*	
ese GENERALI	
mministrazione centrale e presti- ogni vari (*Spese fisse*) . . .	38,830,000 —
per l'Amministrazione centrale	180,000 —
rmanenti (*Spesa obbligatoria*) .	110,000 —
arenati alle persone ed alle dell'esercizio della navigazione Trasporto in zavorra (*Spesa ob*	1,050,000 —
nsione per gli addetti al Gi	50,000 —
llare e civile in servizio o che sione ed alle dispense fanuzie.	1,308,3681 —
ntenimento al personale civile	1,220,0881 —
ad interessi costituenti un zionamento tecnico, economico- amministrativo dei servizi del-	*per memoria*
ontributi e sovvenzioni ad isti- ventù e spese per l'incremento sportiva, Gare, concorsi, mani- e congressi aeronautici di ca- per la propaganda aeronautica	1,760,1866 —
uffici non appartenenti all'Am- e spese per gli uffici dell'Amini- on sostenute dal Provveditorato Biblioteche, riviste e periodici.	

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Assegni di medaglie al valore militare, al valore aeronautico e di lunga navigazione aerea, nonchè di croci per anzianità di servizio	10,960,000 —
11	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione aeronautica (art. 2 del R. decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
12	Spese di trasporto di materiali (Noleggi	44,100,000 —
13	Spese casuali	140,000 —
14	Spese riservate	250,000 —
15	Fondo a disposizione per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli del bilancio dell'Aeronautica relativi all'esercizio, i cui importi si possono ridurre per provvedere (art. 2 della legge 22 dicembre 1941, n. 1527.	2,500,000 —
16	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spese obbligatorie*)	*per memoria*
		101,100,000 —
	Debito vitalizio	
17	Pensioni al personale civile e militare (*Spese fisse*) . . .	10,000,000 —
18	Pensioni al personale inviolabile (*Spese fisse*)	90,000 —
19	Indennità per una sola volta, in luogo di pensione (*Spesa obbligatoria*)	1,150,000 —
		11,240,000 —
	Spese per l'Aeronautica militare	
20	Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali in servizio presso il Ministero e richiamati dal comando Ufficiali richiamati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi e assegni vari (*Spese fisse*)	270,500,000 —
21	Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, soprassoldi e premi di rafferma	250,000,000 —
22	Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	225,000,000 —
23	Spese di viaggio, missione e trasferimento	9,500,000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795031

1431

1432

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA 1

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi ed assegni vari (*Spese fisse*)	38.600.000 —
2	Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale (*Spesa obbligatoria*)	180.000 —
3	Spese di lite e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)	110.000 —
4	Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporto in genere (*Spesa obbligatoria*)	1.050.000 —
5	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	50.000 —
6	Sussidi al personale militare e civile in servizio o che abbia cessato dal medesimo ed alle rispettive famiglie	1.300.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale civile e militare	1.200.000 —
8	Premi per lavori, studi ed invenzioni costituenti un utile contributo al funzionamento tecnico, economico, militare, scientifico ed amministrativo dei servizi della Regia aeronautica	*per memoria*
9	Contributi scolastici - Contributi e sovvenzioni ad istituti ed associazioni. Premi e spese per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva. Gare, concorsi, manifestazioni, convegni e congressi aeronautici di carattere militare. Spese per la propaganda aeronautica militare	1.700.000 —
10	Spese generali per gli uffici non appoggiati all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale, non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato. Biblioteche, riviste e periodici.	

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	Acquisto di tondagie ed valori mobiliari [illegible] rendimento e di lingue navigazione aerea [illegible] per anzianità di servizio
11	Spese per la statistica concernente l'aeronautica (art. 5 del R. decreto 1° [illegible] n. 1285)
12	Spese di trasporto di materiali - Noleggi
13	Spese casuali
14	Spese riservate
15	Fondo a disposizione per provvedere alle spese [illegible] dell'elenco n. 1 annesso al presente [illegible] (art. 7 della legge 22 dicembre [illegible]
16	Residui passivi eliminati a sensi del [illegible] 18 novembre 1923, n. 2440 sulla [illegible] e reclamati dai creditori (*Spese*
	DEBITI VITALIZI	
17	Pensioni ai personali civili e militari (*Spe*
18	Pensioni al personale navigante (*Spese fi*
19	Indennità per una sola volta, in luogo di [illegible] (*Spesa obbligatoria*)
	SPESE PER L'AVIAZIONE MILIT	
20	Ufficiali della Regia aeronautica ed uffi[illegible] esercito e della Regia marina in servizio [illegible] aeronautica (esclusi i carabinieri Reali [illegible] attivo permanente e richiamati dal congedo [illegible] mobilitati ed invalidi richiamati in servizio [illegible] e assegni vari (*Spese fisse*)
21	Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica [illegible] supplementi di servizio attivo, paghe, [illegible] premi di rafferma
22	Indennità e soprassoldi vari al personale [illegible] vile
23	Spese di viaggio, missione e trasferimen[illegible]

1433

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA 1

...za del Ministero dell'aeronautica
...l 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...ero		
...ORDINARIA		
...ne effettive		
...ALI		
...zione centrale e provin... (Spese fisse)	28,660,880 —	
...mministrazione centrale	180,000 —	
... (Spese obbligatorie)	110,000 —	
...ni alle persone ed alle ...izio della navigazione ...ro in attività (Spese ob...	1,020,000 —	
...ne per gli addetti ai ris...	50,000 —	
...e civile in servizio e ...ed alle rispettive famiglie	1,300,000 —	
...mento al personale civile	1,220,000 —	
...rvenzioni costituenti un ...mento tecnico, economico, ...nistrativo dei servizi del...	per memoria	
...ni e sovvenzioni ad isti... e spese per l'incremento ...tiva fisica, concorsi, manife... ...ngressi nazionali ed in... ...ne di propaganda aeronautica	1,700,000 —	
...non appartenenti all'Ame... ...ese per gli studi dell'Aero... ...ottenute dal Provveditorato ...oteche, riviste e periodici		

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Assegno di medaglie al valore militare, al valore aeronautico e di lunga navigazione aerea; premio di cinque per centuno al personale	10,000,000 —
11	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Aeronautica militare aeronautica (art. 3 del R. decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	per memoria
12	Spese di trasporto di materiali - Noleggi	44,000,000 —
13	Spese casuali	110,000 —
14	Spese riservate	250,000 —
15	Fondo a disposizione per provvedere alle esigenze derivanti dalla chiusura dei capitoli del bilancio dell'Aeronautica (tale fondo è costituito con i residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio in corso all'atto della predetta chiusura)	2,500,000 —
16	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 28 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e residui dei esercizi chiusi (spese obbligatorie)	per memoria
		101,100,000 —
	Parte straordinaria	
17	Pensioni ai personali civili e militari (Spese fisse)	10,000,000 —
18	Pensioni al personale navigante (Spese fisse)	90,000 —
19	Indennità per una sola volta, in luogo di pensione (Spese obbligatorie)	1,150,000 —
		11,240,000 —
	SPESE PER L'AERONAUTICA MILITARE	
20	Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali in ...ego, esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali in servizio ...ativo permanente e richiamati dal congedo, Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi e assegni vari (Spese fisse)	270,500,000 —
21	Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio aereo, paghe, soprassoldi e premi di rafferma	220,000,000 —
22	Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	225,000,000 —
23	Spese di viaggio, missione e trasferimento	9,500,000 —

1434

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
24	Indennizzo privilegiato aeronautico, sussidi ed assegni per incidenti di volo	750.000 —
25	Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa - Ospedali e trasporto salme a carico dello Stato	6.000.000 —
26	Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica	8.200.000 —
27	Spese per le manovre ed esercitazioni dell'arma aerea	per memoria
28	Spese per indagini tecniche riservate	200.000 —
29	Spese per il funzionamento degli istituti superiori di aeronautica	3.000.000 —
30	Spese per le scuole di pilotaggio, scuole di specialità, scuole specialisti, scuole di specializzazione presso unità, scuole premilitari di pilotaggio, assicurazione dei pendillari	2.700.000 —
31	Spese relative alla trasformazione, adattamento e trasformazione degli immobili e degli impianti relativi, compresi i campi di fortuna - Affitti, canoni ed indennità di occupazione temporanea - Forniture di energia elettrica agli enti aeronautici - Esperienze, studi e modelli	29.799.000 —
32	Costruzioni, grandi e piccole riparazioni e trasformazioni di aeromobili, motori e loro parti di ricambio, attrezzature e arredo di materiale varie relativo - Strumenti ed installazioni di bordo - Esperienze, studi e modelli di aeroplani, motori e strumenti di bordo	272.000.000 —
33	Nuove costruzioni in serie per il rinnovo del materiale di volo	per memoria
34	Materiale d'armamento per velivoli - materiale vario relativo - Munizionamento e materiale relativo - Materiale vario d'addestramento - Centro addestramento bombe, depositi munizioni e materiale vario relativo - Officine d'armamento - Macchine, utensili e materiali vari - Collaudi a prove del materiale di armamento - Esperienze, studi, modelli di interesse d'armamento - Materiale vario d'armamento	24.200.000 —
35	Acquisto di autovetture e materiale vario relativo - Riparazione autovetture - Servizi vari di autoparchi e materiale vario relativo - Esperienze, studi, modelli	100.000.000 —
36	Esperienze, studi e modelli - Apparati e materiali telegrafici di bordo	1.300.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
37	Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di [illegible]
38	Personale lavorante - Paghe, salario ed [illegible] famiglia - Premi di operosità e rendimento - straordinario e festivo - Supplementi ed indennità - mensili e servizi speciali - Spese di [illegible] zioni e trasferimenti - Assegni di natalità [illegible] sili operai in servizio - Sussidi straordinari [illegible] ed alle relative famiglie - Assistenza [illegible] vanili, la vecchiaia e la tubercolosi - Indennità [illegible] straordinario - Mense e refezioni di fa[illegible] varie
39	Spese per l'osservazione cinetica ed interferometrica [illegible] del personale lavorante presso [illegible]
40	Viveri ed assegni di vitto
41	Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di [illegible]
42	Casermaggio ed oggetti di casa e rancio - Arredamento delle caserme - Mobili, attrezzi e [illegible] assegni quelli dell'Amministrazione [illegible] corpi di guardia, Case di cura e ospedali militari - Mezzanine alberghiere e mobilio [illegible] dell'Amministrazione centrale - Veicoli e [illegible] da trasporto - Natanti portanti e marca[illegible] tico - Combustibili per riscaldamento, [illegible] cucina
43	Acquisto di materiale radio ed ottico [illegible] telefonico, telegrafico, televisivo [illegible] nonchè delle parti di ricambio e del [illegible] stesso relativo - Installazioni ed impianti [illegible] vizio delle telecomunicazioni - Esperienze [illegible] studi
44	Canoni per la costituzione degli impianti [illegible] nei, materiali e segnaletica per il [illegible] telefonici e telegrafici - Impianti e [illegible] zio autocombustori - Spese per corsi [illegible] tecnica aeronautica e per corsi di [illegible] personale specializzato - Spese di stampa [illegible] zioni per il servizio delle telecomunicazioni
45	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da [illegible] gere, spese, o da regolazioni di partite [illegible] arretrate (art. 3 della legge 25 dicembre [illegible]

1435

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
37	Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo . .	73.000.000 —
38	Personale lavorante - Paghe, soldi e assegni di famiglia - Tredicesima mensilità, lavoro straordinario e festivo - Sopraassegni ed indennità per missioni e servizi speciali - Spese di viaggio, trasferimenti e trasferimento - Assegni di mobilità - Sussidi agli operai in servizio e quelli resi dal servizio ed alle relative famiglie - Assicurazione contro gli infortuni, la vecchiaia e la tubercolosi - Indennizzi di licenziamento - Premi di operosità e di lavoro - Spese varie	111.200.000 —
39	Spesa per l'assicurazione a mezzo degli istituti sul lavoro del personale lavorante (spesa obbligatoria) . . .	98.000 —
40	Viveri ed assegni di vitto	354.500.000 —
41	Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo . .	221.345.000 —
42	Casermaggio ed oggetti di ufficio e rancio - Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi, degli uffici, delle quali dell'Amministrazione centrale, e dei corpi - Biancheria e coperte e mobili di letteria - Macchine scrivanie e materiale affine esclusi quelli dell'Amministrazione centrale - Veicoli e quadrupedi da trasporto - Armi portatili e armamento relativo - Commestibili per vettovagliamento, locali e per cucina	169.417.000 —
43	Acquisto di materiale radio elettrico terrestre e di bordo, telefonico, telegrafico, semaforico, meteorologico, ricambi delle parti di ricambio e del materiale di consumo relativo - Installazioni di impianti relativi al servizio delle telecomunicazioni - Lavori e spese varie, accessorie	22.500.000 —
44	Canoni per la manutenzione degli impianti radiotelegrafonici, telefonici e telegrafici e per il noleggio di circuiti telefonici e telegrafici - Compensi e contributi per il servizio meteorologico - Spese per corsi speciali di meteorologia aeronautica e per enti di addestramento del personale specializzato - Spese di stampa e pubblicazioni per il servizio delle telecomunicazioni	12.100.000 —
47	Residui dell'esercizio di cassa dipendenti da forza maggiore (spesa obbligatoria) - Residui di esercizi dell'Amministrazione (art. 3 della legge 27 febbraio 1927, n. 435)	*per memoria*
		2.078.712.000 —

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	...previdenza e assistenza militare - Premi ...	750.000 —
	...e di assistenza religiosa - Trasporto salme e carico dello ...	6.800.000 —
	...al servizio della Regia ae...	8.799.000 —
	...ercitazioni dell'armata aerea	*per memoria*
	...ricevere	280.000 —
	...to degli istituti superiori di ...	3.500.000 —
	...lonnelle, scuole di specialità ... di specializzazione presso... ...ri di pilotaggio, ecc. ...	2.700.000 —
	...zione, adattamento e tra... ...lli e degli impianti relativi ... - Affitti, canoni ed assicurazioni - Forniture di energia ... - Lubrificanti, stracci e disinfettanti	20.700.000 —
	...ne, ripristino e trasformazione ... e loro parti di ricambio, di materiale vario relativo - Lavori di ... - Esperienze, studi e dimostrazioni - Motori e strumenti di bordo	232.000.000 —
	...per il rinnovo del materiale ...	*per memoria*
	...velivoli e materiale vario ... e materiale relativo - Munizionamento - Lavori di adattamento ... di materiale vario relativo - Macchine utensili e materiali ... materiale di armamento - ... di materiale d'armamento ...	21.000.000 —
	...ateriale vario relativo - Riparazioni, trasformazioni, studi, modelli .	100.000.000 —
	- Apparati e materiali radio ...	1.300.000 —

1436

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	SPESE PER L'AERONAUTICA CIVILE E PER IL TRAFFICO AEREO	
46	Personali degli aeroporti civili - Stipendi, assegni ed indennità varie (*spese fisse*)	725.000 —
47	Linee aeree civili (convenzioni chilometriche e premi)	*per memoria*
48	Gare, concorsi, conferenze, crociere aeree civili di propaganda aeronautica, arrecanti da turismo, compiuti per servizi aerei in esperimento di durata inferiore ad un anno, contributi e premi ad enti e persone per la propaganda aeronautica e per opere e prestazioni a favore dell'aeronautica civile	*per memoria*
49	Spese per costruzioni, acquisto, affitto, arredamento, funzionamento e varie relative agli uffici di controllo statale degli aeromobili civili - Attrezzi e materiali necessari agli uffici predetti - Spese di rappresentanza relative all'aviazione civile	*per memoria*
		725.000 —
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	
50	Indennità temporanea di caro viveri al personale militare ed al personale lavorante	3.000.000 —
51	Personale avventizio - Retribuzioni, aggiunta di famiglia e assegni personali - Assicurazioni obbligatorie - Indennità di licenziamento	22.035.000 —
52	Sussidi al personale avventizio in attività di servizio e che abbia cessato dal servizio nell'esercizio ed alle rispettive famiglie	400.000 —
53	Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio	92.000 —
54	Spese per viaggi, missioni e trasferimenti del personale avventizio	15.000 —
55	Premi speciali al personale aeronautico	500.000 —
		26.042.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	SPESE PER L'AERONAUTICA MILITARE
56	Sistemazione nuovi campi di aviazione e costruzione - Acquisti ed espropriazione di immobili, costruzioni demaniali e spese inerenti
56 bis	Spese per il pagamento delle indennità per occupazione di suolo necessario per i campi o comunque alle forze armate alleate
57	Impianto di manutenzione, armamento e munizionamento, strumenti e materiali, approvvigionamenti materiale di consumo relativi e servizi
58	Assegnazione per spese relative ai servizi nell'Africa Orientale Italiana
59	Assegnazione straordinaria per spese relative e prestazioni dell'Amministrazione aeronautica durante lo stato di guerra
60	Somme da erogare per provvedere a lavori, acquisti ed espropriazioni di opere pubbliche a norma della legge 15 dicembre 1932, n. 1578
61	Somme da corrispondere ai proprietari dei terreni requisiti per ordine dell'autorità militare, a titolo di risarcimento danno per la mancata produzione e per quanto altro previsto dal capitolato degli stessi
	SPESE PER L'AERONAUTICA CIVILE
62	Rifiuti aerei
63	Spese occorrenti ai fini del riordinamento dei servizi aerei civili e per la conservazione del solo per l'aviazione civile (art. 5 della legge 18 marzo 1926, n. 474)
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA
64	Anticipazione ad Enti aeronautici per provvedere immediate di fondi, rispetto agli stanziamenti di vari capitoli di spesa, speciali esigenze determinate dal regolare amministrazione e la contabilità degli Enti (art. 6 della legge 18 dicembre 1926, n. 2

1437

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	EL TRAFFICO AEREO	
	Ilpendi, assegni ed	750.000 —
	Ilbonificbe e premi	*per memoria*
	a civile (1 pro- da turismo, sconto di durata [c'e- ni ai voli e premio per igure e presta- vile	*per memoria*
	rtivo, arredamento, ai uffici di controllo ne esci e notanti per e di rappresentanza	*per memoria*
		750.000 —
	ORDINARIA	
	effettive	
	eri al personale a 1	3.000.000 —
	ni, assegnati di fami- annuali obbligatorie-	22.035.000 —
	ertività di servizio o ne fuori sede ed alle ta-	100.000 —
	o al personale avven-	92.000 —
	ettamenti del perso-	15.000 —
	ario	600.000 —
		26.042.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESE PER L'AERONAUTICA MILITARE	
56	Sistemazione nuovi campi di aviazione e cantieri di lavoro in Italia - Acquisti ed espropriazioni di immobili - Nuove costruzioni demaniali e lavori relativi	110.000.000 —
56 *bis*	Spese per il pagamento delle indennità dovute per la occupazione di suolo necessario per i campi di volo e accessori alle forze aeree alleate	20.000.000 —
57	Impianto di mobilitazione, armamento e munizionamento navale, siluranti e lanciamine, provviste di tubi fumogeni, materiale di commissariato e sanitario - Varie	*per memoria*
58	Assicurazione per spese relative a servizi aeronautici nell'Africa Orientale Italiana	*per memoria*
59	Assegnazione straordinaria per spese relative a sistemazione e produzione dell'Amministrazione autonoma dipendente dallo stato di guerra	639.142.000 —
60	Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di cause belliche di cui al decreto legislativo 14 ottobre 1945, n. 705	23.000.000 —
61 *bis*	Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia nei seguenti casi: a) per coloro che vengono avviati a licenza di convalescenza; b) per coloro che vengono avviati a licenza premio; c) per coloro che vengono avviati a licenza ordinaria; d) per coloro che vengono avviati a licenza straordinaria	100.000.000 —
		934.445.000 —
	SPESE PER L'AERONAUTICA CIVILE	
61	Spese varie	*per memoria*
62	Spese occorrenti ai fini del riordinamento dei servizi aerei civili e per la ripartizione del materiale di volo per l'aviazione civile (art. 3 della legge 4 febbraio 1934, n. 171)	*per memoria*
		—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA	
63	Anticipazione ad Enti permanenti per provvedere alle momentanee deficienze di fondi rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dal regolamento per la amministrazione, la contabilità degli Enti medesimi (art. 6 della legge 4 dicembre 1938, n. 1968)	21.000.000 —
		21.000.000 —

1438

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 dicembre 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	101.160.000 —
	Debito vitalizio	11.240.000 —
	Spese per l'aeronautica militare	2.078.712.000 —
	Spese per l'aeronautica civile e pel traffico aereo	720.000 —
	Totale della categoria I della Parte ordinaria	2.191.772.000 —
	TITOLO II. — Spese straordinarie	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	26.042.000 —
	Spese per l'aeronautica militare	904.445.000 —
	Spese per l'aeronautica civile	—
	Totale della categoria I della Parte straordinaria	930.487.000 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	
	Partite che si compensano con l'entrata	21.000.000 —
	Totale della categoria II - Movimento di capitali	21.000.000 —
	Totale del Titolo II - Parte straordinaria	951.487.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	3.143.259.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	3.122.259.000 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali* (Parte straordinaria)	21.000.000 —
	Totale generale	3.143.259.000 —

Il Ministro per il tesoro

SOLERI

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della sp[esa] tica per l'esercizio finanziario 1944-45, lo stan[ziamento] aumentato mediante prelevamento dal fondo a [disposizione] n. 15 (Articolo 7 della legge 22 dicembre 1932,

Capitolo n. 9. — Contributi assistenziali, ecc.

Capitolo n. 10. — Spese generali per gli uffici [dell'Amministra]zione centrale e spese per gli uffici dell'Aero[nautica]

Capitolo n. 12. — Spese di trasporto di materiali [e di mobili]

Capitolo n. 17. — Pensioni al personale civile e [alle famiglie]

Capitolo n. 18. — Pensioni al personale lavorante [e alle famiglie]

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta in [caso di morte]

Capitolo n. 20. — Ufficiali di ruolo della Regia aeronautica e della Regia marina in servizio nella Regia [aeronautica]

Capitolo n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia [aeronautica]

Capitolo n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al [personale]

Capitolo n. 23. — Spese di viaggio, missione e tra[sferimento]

Capitolo n. 24. — Indennizzo privilegiato agli [infortunati] denti di volo.

Capitolo n. 25. — Spese sanitarie, di igiene e di [assistenza]

Capitolo n. 26. — Spese per i carabinieri Reali [della Regia] nautica.

Capitolo n. 27. — Spese per le manovre ed esercitazioni

Capitolo n. 28. — Spese per il funzionamento [della Regia] nautica.

Capitolo n. 29. — Spese per le scuole di pilotaggio

Capitolo n. 32. — Spesa per l'assicurazione contro [gli infortuni del] personale lavorante.

Capitolo n. 40. — Viveri ed assegni di vitto.

Capitolo n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento [della truppa]

Capitolo n. 42. — Casermaggio ed oggetti di [arredamento e] fabbricato delle caserme.

Capitolo n. 48. — Eventuali deficienze di stanziamento [di altri] capitoli.

Il Ministro per il Te[soro]

SOLERI

1439

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
pe	
TITOLI	
ORDINARIA	
effettive	
. . . . .	101.100.000 —
. . . . .	11.240.000 —
. . . . .	2.078.712.000 —
pel traffico aereo . .	720.000 —
rte militare . . .	2.191.772.000 —
straordinaria	
e effettive	
. . . . .	26.042.000 —
. . . . .	904.145.000 —
. . . . .	—
lla Parte straordinaria	930.487.000 —
nto di capitali	
Entrata	21.000.000 —
Movimento di capitali	21.000.000 —
- Parte straordinaria	951.487.000 —
e straordinarie . .	3.143.259.000 —
ATEGORIE	
rte ordinaria e straor-	3.122.259.000 —
apitali. Parte straord.	21.000.000 —
ale generale . . .	3.143.259.000 —
o per il tesoro	
ELLI	

TABELLA *B*.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 15 (Articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958).

Capitolo n. 9. — Contributi scolastici, ecc.

Capitolo n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale, ecc.

Capitolo n. 15. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi.

Capitolo n. 17. — Pensioni al personale civile e militare.

Capitolo n. 18. — Premiolo al personale lavorante.

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta in luogo di pensioni.

Capitolo n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio per la Regia aeronautica, ecc.

Capitolo n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, ecc.

Capitolo n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile.

Capitolo n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento.

Capitolo n. 24. — Infermeria privilegiata aeronautica, sussidi urgenti per incidenti di volo.

Capitolo n. 25. — Spese sanitarie, di igiene e di assistenza sanitaria, ecc.

Capitolo n. 26. — Spese per i cavalieri liberi in servizio nella Regia aeronautica.

Capitolo n. 27. — Spese per le manovre ed esercitazioni dell'armata aerea.

Capitolo n. 29. — Spese per il funzionamento degli istituti superiori di aeronautica.

Capitolo n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc.

Capitolo n. 39. — Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale lavorante.

Capitolo n. 40. — Viveri ed assegni di vitto.

Capitolo n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di rito.

Capitolo n. 42. — Casermaggio ed oggetti di casma e campo - Mobili ed arredamento delle caserme.

Capitolo n. 45. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.

Il Ministro per il Tesoro

SOLERI

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 15 aprile 1945, n. 43.

Abrogazione dei bandi nn. 13 e 31 riguardanti la facoltà di concedere ricompense al valor militare «sul campo».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il bando 5 novembre 1943, n. 13;
Visto il bando 20 novembre 1944, n. 31;

Ordiniamo:

Art. 1.

I bandi 5 novembre 1943, n. 13, e 20 novembre 1944, n. 31, sono abrogati.

Art. 2.

Il presente bando verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 15 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

(592)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 22 aprile 1945, n. 44.

Istituzione dei Tribunali militari divisionali presso il Comando dei gruppi di combattimento «Cremona» e «Legnano» e presso il Comando della divisione «Piceno» e soppressione della Sezione autonoma di Sassari del Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare approvato con decreto 9 settembre 1941, n. 1022;
Visto il bando 10 agosto 1943;
Visto il bando 1° ottobre 1943;
Visto il bando n. 28 del 30 giugno 1944;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106;
Visto il bando n. 9 del 14 marzo 1945;
Visto il bando n. 45 del 13 aprile 1945;
Visto il bando n. 46 del 13 aprile 1945;

Art. 2.

A decorrere dal 15 maggio 1945, sono istituiti rispettivamente:

presso il Comando del gruppo di combattimento «Cremona» un tribunale militare di guerra denominato «Tribunale militare di guerra del gruppo di combattimento «Cremona»;

presso il Comando del gruppo di combattimento «Legnano» un tribunale militare di guerra denominato «Tribunale militare di guerra del gruppo di combattimento «Legnano».

Entrambi tali tribunali hanno la competenza ed il funzionamento stabiliti dal decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, per i tribunali militari di guerra divisionali.

Art. 3.

A decorrere dal 1° maggio 1945, la Sezione autonoma di Sassari del Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari è soppressa.

La competenza a conoscere dei procedimenti in corso alla data del 1° maggio 1945, presso la predetta Sezione autonoma di Sassari è devoluta al Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari con sede in Oristano.

Art. 4.

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 22 aprile 1945

MESSE

(593)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 22 aprile 1945, n. 47.

Assegnazione temporanea di personale di cancelleria al Tribunale supremo militare.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordiniamo:

Art. 1.

In caso di necessità inerenti al servizio della giustizia militare, il procuratore generale militare può temporaneamente incaricare delle funzioni di cancelliere presso il Tribunale supremo militare, ufficiali anche non appartenenti al Corpo della giustizia mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il bando 20 novembre 1944, n. 31;

ordiniamo:

Art. 1.

I bandi 3 novembre 1945, n. 15, e 20 novembre 1944, n. 31, sono abrogati.

Art. 2.

Il presente bando verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 15 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

(392)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 22 aprile 1945, n. 11.

Istituzione dei Tribunali militari divisionali presso il Comando dei gruppi di combattimento « Cremona » e « Legnano » e presso il Comando della divisione « Piceno » e soppressione della Sezione autonoma di Sassari del Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
Capo di Stato Maggiore Generale

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare approvato con decreto 9 settembre 1941, n. 1022;
Visto il bando 10 agosto 1943;
Visto il bando 1 ottobre 1943;
Visto il bando n. 28 del 30 giugno 1944;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106;
Visto il bando n. 11 del 14 marzo 1945;
Visto il bando n. 45 del 13 aprile 1945;
Visto il bando n. 46 del 13 aprile 1945;

Ordiniamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1945, è istituito presso il Comando della divisione « Piceno » un tribunale militare di guerra, denominato « Tribunale militare di guerra della divisione « Piceno », con la competenza ed il funzionamento stabiliti dal decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, per i tribunali militari di guerra divisionali.

Art. 3.

A decorrere dal 1° maggio 1945, la Sezione autonoma di Sassari del Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari è soppressa.

La competenza a conoscere dei procedimenti in corso alla data del 1° maggio 1945, presso la predetta Sezione autonoma di Sassari è devoluta al Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari con sede in Oristano.

Art. 4.

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 22 aprile 1945

MESSE

(393)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 22 aprile 1945, n. 17.

Assegnazione temporanea di personale di cancelleria al Tribunale supremo militare.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
Capo di Stato Maggiore Generale

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordiniamo:

Art. 1.

In caso di necessità inerenti al servizio della giustizia militare, il procuratore generale militare può temporaneamente invariare delle funzioni di cancelliere presso il Tribunale supremo militare, ufficiali anche non appartenenti al Corpo della giustizia militare, che abbiano i requisiti prescritti per esercitare le funzioni di cancelliere militare e che già prestino servizio presso uffici giudiziari militari.

Art. 2.

Il presente bando entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 22 aprile 1945

MESSE

(594)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(II pubblicazione).

In conformità dell'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, si diffida che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro: 5 % (1° luglio 1950), serie 19, di L. 2000 capitale nominale, n. 99 (1953), serie 21, di L. 1000 capitale nominale, n. 101 (1950), serie 20, di L. 1000 capitale nominale, n. 1 (1950), serie 20, di L. 1000 capitale nominale, intestati a Bottega Antonio di Matteo, domiciliato a Vico del Gargano. Chiunque ne possieda copia o abbia notizia del suddetto smarrimento deve darne immediatamente avviso.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi dieci giorni dalla data della presente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano pervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 16 del regolamento predetto, si provvederà all'emissione dei nuovi titoli in luogo di quelli suddetti smarriti.

Roma, addì 4 aprile 1945

Il direttore generale: BENZO

(599)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione 1ª - Portafoglio

Media dei titoli del 25 aprile 1945 - N. 94

Rendita 3,50 % 1902	L.	111,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	99,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,45
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1948)	»	96,20
Id. 5 % (1° febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	86,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,20
Id. 5 % (1° aprile 1951)	»	95,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Il Brigadiere Generale G. R. Utjorn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordina che i decreti contenuti nel n. 45 del 14 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione del decreto legislativo Luogotenenziale n. 156 nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nelle province di Terni, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Lucca, Livorno, Forlì e Ravenna e nel comune di Napoli tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge dal 16 febbraio 1945;

b) nella provincia di Aquila tale decreto entra in vigore ed ha piena forza di legge dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

c) nelle restanti Provincie Italiane soggette o che possano divenire in seguito soggette al Governo Militare Alleato tale decreto è escluso dall'esecutorietà a meno che il Commissario Provinciale di ciascuna Provincia emani una ordinanza rispetto al decreto stesso, nel qual caso in tale Provincia detto decreto avrà piena forza ed effetto di legge dalla data stabilita nella ridetta ordinanza, fermi restando che la data di inizio dei pagamenti ai sensi del detto decreto è quella che verrà d'ora innanzi stabilita con la predetta ordinanza dal Commissario Provinciale.

In data 21 aprile 1945

G. R. UTJORN
Brigadiere Generale
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(606)

GIOVETTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, gerente
Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. U.

1442
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 51 del 28 aprile 1945

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

1443

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

ORDINANZA N. 1.

Io, Brigadiere Generale G. R. Urjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili), Commissione Alleata, emano la seguente ordinanza con riferimento al territorio qui appresso indicato, che è o possa in seguito divenire soggetto al Governo Militare Alleato.

1. Relativamente alle provincie di Apuania, Forlì e Ravenna, Io con la presente modifico le ordinanze di esecutorietà già emanate concernenti i decreti elencati nella prima parte della tabella annessa alla presente ordinanza e ordino che ciascuno di tali decreti abbia una forza ed effetto di legge dalla data in cui il Prefetto di ciascuna delle dette Provincie riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, salvo che la data dalla quale debbono avere inizio i pagamenti ai sensi dei ridetti decreti sarà, per la provincia di Apuania, quella che verrà stabilita con ordinanza del Commissario Provinciale della medesima e, per le provincie di Forlì e Ravenna alla data della presente una ulteriore ordinanza rispetto a uno qualsiasi di tali decreti, nel qual caso in tale Provincia i decreti stessi avranno piena forza ed effetto di legge a termini della ridetta ordinanza. Resta fermo che i pagamenti ai sensi di tutti i detti decreti non potranno in nessun caso avere inizio da una data anteriore a quella che verrà d'ora innanzi stabilita con ordinanza del Commissario Provinciale, come sopra detto.

3. Relativamente alla provincia di Apuania e alle Provincie situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania, Io con la presente annullo l'ordinanza di esecutorietà già emanata concernente il decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 13, che è pubblicato a titolo semplicemente informativo.

In data 27 aprile 1945

G. R. URJOHN

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

ORDINANZA N. 1.

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili), Commissione Alleata, emano la seguente ordinanza con riferimento al territorio qui appresso indicato, che è o possa in seguito divenire soggetto al Governo Militare Alleato.

1. Relativamente alle provincie di Apuania, Forlì e Ravenna, Io con la presente modifico le ordinanze di esecutorietà già emanate concernenti i decreti elencati nella prima parte della tabella annessa alla presente ordinanza e ordino che ciascuno di tali decreti abbia forza ed effetto di legge dalla data in cui il Prefetto di ciascuna delle dette Provincie riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, salvo che la data dalla quale debbono avere inizio i pagamenti ai sensi dei ridetti decreti sarà, per la provincia di Apuania, quella che verrà stabilita con ordinanza del Commissario Provinciale della medesima e, per le provincie di Forlì e Ravenna rispettivamente, il 9 novembre 1944 e il 5 dicembre 1944.

2. Relativamente alle Provincie situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania, Io con la presente annullo le ordinanze di esecutorietà già emanate, concernenti tutti i decreti elencati nella prima e nella seconda parte della menzionata tabella, e ordino che i detti decreti siano esclusi dall'esecutorietà nelle dette Provincie a meno che il Commissario Provinciale di ciascuna Provincia emani successivamente alla data della presente una ulteriore ordinanza rispetto a uno qualsiasi di tali decreti, nel qual caso in tale Provincia i decreti stessi avranno piena forza ed effetto di legge a termini della ridetta ordinanza. Resta fermo che i pagamenti ai sensi di tutti i detti decreti non potranno in nessun caso avere inizio da una data anteriore a quella che verrà d'ora innanzi stabilita con ordinanza del Commissario Provinciale, come sopra detto.

3. Relativamente alla provincia di Apuania e alle Provincie situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania, Io con la presente annullo l'ordinanza di esecutorietà già emanata concernente il decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 13, che è pubblicato a titolo semplicemente informativo.

In data 27 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

TABELLA

PARTE I

R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18 B;
R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23 B;
R. decreto 13 gennaio 1944, n. 12;
R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85;
R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 105;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 113;
R. decreto 23 marzo 1944, n. 121;
R. decreto 5 aprile 1944, n. 122;
R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 134;
R. decreto 2 giugno 1944, n. 156;
Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio, n. 276;
Decreto Ministeriale 28 settembre 1944 (*G. U.* n. 79 del 9 novembre 1944);
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 291;
Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303;
Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307;
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 360;
Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386;
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400;
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 novembre 1944, n. 424;
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 novembre 1944, n. 434;
Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 28.

PARTE II

Bando 8 ottobre 1943, n. 3;
Bando 4 novembre 1943, n. 10;
Bando 4 novembre 1943, n. 11;
Bando 4 novembre 1943, n. 12;
R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12/B;
R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 11/B;
R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 24/B;
R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;
R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11;
R. decreto-legge 2 gennaio 1944, n. 18;
R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 19;
R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 31;
R. decreto-legge 1 giugno 1944, n. 158;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 185;
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 230;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 231;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 233;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 234;
Decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237;
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 240;
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 253;
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254;
Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 273;
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295;
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 312;
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329;
Decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 337;
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 345;
Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376;
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377;
Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 389;
Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 405;
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428;
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1944, n. 486;

1451
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

n. 303;

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307;

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351;

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 360;

Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386;

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400;

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 novembre 1944, n. 424;

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 novembre 1944, n. 434;

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 28.

PARTE II

Bando 8 ottobre 1943, n. 3;

Bando 4 novembre 1943, n. 10;

Bando 4 novembre 1943, n. 11;

Bando 1° novembre 1943, n. 12;

R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12/B;

R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B;

R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 24/B;

R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;

R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11;

R. decreto-legge 2 gennaio 1944, n. 18;

R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 19;

R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 31;

R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 43;

R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 74;

R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80;

R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 84;

R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85;

R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102;

R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108;

R. decreto 13 aprile 1944, n. 129;

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152;

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 settembre 1944, n. 234;

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237;

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 210;

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248;

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 253;

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 254;

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 273;

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295;

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 312;

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329;

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 355;

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 345;

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376;

Decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377;

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 380;

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 405;

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428;

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1944, n. 486;

Decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3;

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 gennaio 1945, n. 18;

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 22;

Decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 29;

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 31;

1461

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788031

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 35;

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

Decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41;

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 53;

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56;

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 57;

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 60;

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 87;

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 91;

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 104;

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 107;

Decreto del Capo del Governo 30 dicembre 1943 (*G. U.* n. 21 del 22 aprile 1944);

Decreto Ministeriale 2 maggio 1944 (*G. U.* n. 21 del 8 maggio 1944);

Decreto Ministeriale 19 aprile 1944 (*G. U.* n. 26 del 10 maggio 1944);

Decreto Ministeriale 25 maggio 1944 (Determinazione dei salari agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - *G. U.* n. 33 del 3 giugno 1944);

Decreto Ministeriale 28 marzo 1944 (*G. U.* n. 38 del 5 luglio 1944);

Decreto Ministeriale 28 giugno 1944 (*G. U.* n. 38 del 5 luglio 1944);

Decreto Ministeriale 26 luglio 1944 (*G. U.* n. 40 del 27 luglio 1944);

Decreto Ministeriale 31 maggio 1944 (*G. U.* n. 44 del 28 agosto 1944);

Decreto Ministeriale 7 settembre 1944 (Disciplina produzione ed utilizzazione olio d'oliva - *G. U.* n. 51 del 12 settembre 1944);

Decreto Ministeriale 19 settembre 1944 (*G. U.* n. 59 del 23 settembre 1944);

Decreto Ministeriale 14 novembre 1944 (*G. U.* n. 82 del 16 novembre 1944);

Decreto Ministeriale 19 dicembre 1944 (*G. U.* n. 9 del

ORDINANZA N. 2.

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente dispongo quanto segue:

poichè il Governo Italiano ha emanato i decreti pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* dal n. 178 del 18 novembre 1943 al n. 44 del 12 aprile 1945;

poichè la Commissione Alleata ha emanato delle ordinanze per effetto delle quali gran parte di tali decreti ha avuto piena forza ed effetto di legge a partire da una determinata data in alcune parti del territorio soggetto al Governo Militare Alleato;

e poichè per effetto dell'Ordinanza n. 1 pubblicata nel presente supplemento al n. 51 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1945 la Commissione Alleata ha emanato ulteriori disposizioni relativamente a taluni dei detti decreti con riferimento ad alcune parti del territorio soggetto al Governo Militare Alleato, salvo ed impregiudicato quanto disposto con la citata Ordinanza n. 1, ordino che nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato e situate al nord della linea che delinita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania tutti i decreti pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* dal n. 178 del 18 novembre 1943 al n. 44 del 12 aprile 1945, eccettuati quelli elencati nella tabella allegata alla presente, abbiano piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1945, n. 51.

In data 27 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

TABELLA

dei decreti esclusi dall'esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato e situate al nord della linea delimitante i confini settentrionali delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788023

n. 57;

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 60;

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 87;

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 91;

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 104;

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 107;

Decreto del Capo del Governo 30 dicembre 1943 (*G. U.* n. 21 del 22 aprile 1944);

Decreto Ministeriale 2 maggio 1944 (*G. U.* n. 24 del 3 maggio 1944);

Decreto Ministeriale 19 aprile 1944 (*G. U.* n. 26 del 10 maggio 1944);

Decreto Ministeriale 25 maggio 1944 (Determinazione dei salari agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - *G. U.* n. 33 del 2 giugno 1944);

Decreto Ministeriale 28 marzo 1944 (*G. U.* n. 38 del 5 luglio 1944);

Decreto Ministeriale 28 giugno 1944 (*G. U.* n. 38 del 5 luglio 1944);

Decreto Ministeriale 26 luglio 1944 (*G. U.* n. 40 del 27 luglio 1944);

Decreto Ministeriale 31 maggio 1944 (*G. U.* n. 44 del 28 agosto 1944);

Decreto Ministeriale 7 settembre 1944 (Disciplina produzione ed utilizzazione olio d'oliva - *G. U.* n. 54 del 12 settembre 1944);

Decreto Ministeriale 19 settembre 1944 (*G. U.* n. 59 del 23 settembre 1944);

Decreto Ministeriale 14 novembre 1944 (*G. U.* n. 82 del 16 novembre 1944);

Decreto Ministeriale 1° dicembre 1944 (*G. U.* n. 6 del 13 gennaio 1945);

Decreto Ministeriale 1° gennaio 1945 (*G. U.* n. 7 del 16 gennaio 1945);

Decreto Ministeriale 4 gennaio 1945 (*G. U.* n. 7 del 16 gennaio 1945);

Decreto Ministeriale 22 gennaio 1945 (*G. U.* n. 15 del 30 gennaio 1945);

Decreto Ministeriale 13 febbraio 1945 (*G. U.* n. 21 del 17 febbraio 1945);

Decreto Ministeriale 30 marzo 1945 (*G. U.* n. 41 del 5 aprile 1945).

da una determinata data in alcune parti del territorio soggetto al Governo Militare Alleato;

e poichè per effetto dell'Ordinanza n. 1 pubblicata nel presente supplemento al n. 51 della *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1945 la Commissione Alleata ha emanato ulteriori disposizioni relativamente a taluni dei detti decreti con riferimento ad alcune parti del territorio soggetto al Governo Militare Alleato, salvo ed impregiudicato quanto disposto con la citata Ordinanza n. 1, ordino che nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato e situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania tutti i decreti pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* dal n. 1/B del 18 novembre 1943 al n. 44 del 12 aprile 1945, eccettuati quelli elencati nella tabella allegata alla presente, abbiano piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1945, n. 51.

In data 27 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

TABELLA

dei decreti esclusi dall'esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato e situate al nord della linea delimitante i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania, allegata all'Ordinanza n. 2.

R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13;

R. decreto 3 aprile 1944, n. 96;

R. decreto-legge 5 maggio 1944, n. 133;

R. decreto 2 giugno 1944, n. 156;

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211;

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 212;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785581

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224;

Decreto presidenziale 22 settembre 1944 - (Nomina del commissario per « Il Giornale d'Italia » - *G. U.* n. 63 del 3 ottobre 1944);

Decreto presidenziale 22 settembre 1944 - (Nomina del commissario per « Il Messaggero » - *G. U.* n. 63 del 3 ottobre 1944);

Decreto presidenziale 22 settembre 1944 - (Nomina del commissario per « Il Ramo Editoriale degli Agricoltori » - *G. U.* n. 63 del 3 ottobre 1944);

Decreto presidenziale 22 settembre 1944 - (Nomina del commissario per l'« Agenzia Stefani » - *G. U.* n. 63 del 3 ottobre 1944);

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1944 - (Nomina del commissario dell'Istituto italiano di credito fondiario - *G. U.* n. 66 del 10 ottobre 1944);

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1944 - (Scioglimento dell'Istituto centrale delle banche e banchieri e nomina del commissario - *G. U.* n. 66 del 10 ottobre 1944);

Decreto Ministeriale 8 ottobre 1944 - (*G. U.* n. 68 del 14 ottobre 1944);

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 263;

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 279;

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311;

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 339;

Decreto Ministeriale 11 novembre 1944 - (*G. U.* n. 83 del 18 novembre 1944);

Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1944 - (*G. U.* n. 89 del 2 dicembre 1944);

Decreto Luogotenenziale 9 novembre 1944 - (*G. U.* n. 91 del 7 dicembre 1944);

Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395;

Decreto Ministeriale 5 marzo 1945 - (*G. U.* n. 29 del 18 marzo 1945);

Decreto Ministeriale 7 ottobre 1944 - (*G. U.* n. 31 del 29 marzo 1945);

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36;

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46;

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77;

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1944 - (*G. U.* n. 40 del 3 aprile 1945);

Decreto Ministeriale 15 febbraio 1945 - (*G. U.* n. 40 del 3 aprile 1945);

Decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116 (escluso dall'esecutorietà con speciale ordinanza pubblicata nella *G. U.* del 28 aprile 1945, n. 51).

N.B. — *Le ordinanze pubblicate nel presente Supplemento Ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *sostituiscono le « Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato », che, secondo quanto contenuto nel sommario della* Gazzetta Ufficiale *n. 40 del 3 aprile 1945, avrebbero dovuto formare oggetto del Supplemento alla predetta* Gazzetta Ufficiale *n. 40 del 3 aprile 1945.*

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1106085) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - O. C.

PREZZO L. 5 —

14461

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23

57

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

4 - MAY 1945

AC/4010
LEGAL SUB-COMMISSION

1 May 1945.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 50 of 26 April 1945.

TO : Distribution List.

SECTION OF SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:-

(a) Communications

(a) Decree of the Lieutenant General No. 143 of 25 January 1945. Modifying the organic regulations for the officers and personnel of State undertakings for the telephone services.

(b) Communications Finance

(b) Decree of the Lieutenant General No. 144 of 2 March 1945. Modifying the regulations for the administration of property and for the keeping of accounts of Posts and Telegraphs which were approved by R. decree No. 821 of 8 May 1933.

(c) Finance

(c) Decree of the Lieutenant General No. 145 of 22 March 1945. Modifying the territorial jurisdiction of the Technical Revenue Offices of Rome and Distributing their respective services.

(d) Public Works

(d) Decree of the Lieutenant General of 15 November 1944. Modifying the project for the construction of State roads in the Province of Caserta.

(e) Shipping

(e) Decree of the Lieutenant General of 29 March 1945. Cancelling merchant ships requisitioned for the requirements of Armed Forces from the list of auxiliary government vessels.

(f) Industry

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 March 1945. Substituting the Commissioner for the temporary administration of the Istituto Serico Romano "Il Vascello".

(g) Finance Education

(g) Ministerial Decree of 31 March 1945. Estimate of expenditures of the Ministry of Public Education for the 1944-45 financial year.

(h)

(h) Ministerial Decree of 16 April 1945.

I 4501

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(Continued from page 1)

Finance — Modifying the regulations for the [illegible] and for the keeping of accounts of Posts and Telegraphs which were approved by R. decree No. 841 of 8 May 1933.

(c) Finance — (c) Decree of the Lieutenant General No. 115 of 12 March 1945. Modifying the territorial jurisdiction of the Technical Revenue Offices of Rome and distributing their respective services.

(d) Public Works — (d) Decree of the Lieutenant General of 16 November 1944. Modifying the project for the construction of State roads in the Province of Cosenza.

(e) Shipping — (e) Decree of the Lieutenant General of 29 March 1945. Cancelling merchant ships requisitioned for the requirements of Armed Forces in the list of auxiliary government vessels.

(f) Industry — (f) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 March 1945. Substituting the Commissioner for the temporary administration of the Istituto Cerfico Romano "Il Vascello".

(g) Finance Education — (g) Ministerial Decree of 31 March 1945. Estimate of expenditures of the Ministry of Public Education for the 1944-45 financial year.

(h) Finance (Property Control) — (h) Ministerial Decree of 16 April 1945. Placing the "Libreria Barberini" limited liability Company with seat in Rome, under receivership and appointing a receiver.

5029

(i) Finance (Property Control) — (i) Ministerial Decree of 16 April 1945. Company Placing the "Casa Editrice Il Tritone"/limited, with seat in Rome, under receivership and appointing a receiver.

(j) Finance (Property Control) — (j) Ministerial Decree of 16 April 1945. Placing the "Diomo" Italian Limited Company with seat in Rome under receivership and appointing a receiver.

./.

5/12

1451

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759121

1452

(k) Ministerial Decree of 3 April 1945.
Pizarro Substituting the Commissioner Extraordinary for the temporary administration of the General Bank for Agrarian Credit of Chile Superiore (Catanzaro).

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present or future implementation in any territory (a) south and (b) north of the economic line by undersecretary of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their return through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 7 May 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. REMERS.
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 26 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 500	All'Estero	Abb. annuo L. 800
	» semestrale	» 150		» semestrale » 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale » 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo » 10

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 100
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo L. 600
	» semestrale	» 100		» semestrale » 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale » 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo » 10

Inserzioni, prezzi, obbligazioni, cartelini

All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 231 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 522

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 143.
Modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici . . . Pag. 523

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 marzo 1945, n. 141.
Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 841 . Pag. 523

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 145.
Modificazione alla circoscrizione territoriale degli Uffici tecnici erariali di Roma ed alla ripartizione dei relativi servizi . . . . . Pag. 524

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata « Libreria Barberini » con sede in Roma e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 541

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della società per azioni « Casa editrice il Tritone » con sede in Roma e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 541

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana « Diemo » con sede in Roma e nomina del sequestratario. Pag. 541

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1945.
Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cirò Superiore (Catanzaro) . . . . . Pag. 541

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Riassunto delle di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In Italia e Colonie	Anno	L. 200	All'Estero	Anno	L. 300	Anno (aereo)	L. 600
	semestrale	100		semestrale	160	semestrale	300
	trimestrale	60		trimestrale	150	trimestrale	150
	Un fascicolo	5		Un fascicolo	10	Un fascicolo	10

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (soltanto titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Anno	L. 200
	semestrale	100
	Un fascicolo	Prezzi vari
All'Estero	Anno	L. 400
	semestrale	200
	Un fascicolo	Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24), e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 522

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 143.
Modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici . . . Pag. 523

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 marzo 1945, n. 141.
Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 841 . . Pag. 523

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 145.
Modificazione alla circoscrizione territoriale degli Uffici tecnici erariali di Roma ed alla ripartizione dei relativi servizi . . . . . Pag. 524

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944.
Variazioni nella rete delle strade statali nella provincia di Cosenza . . . . . Pag. 525

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . . Pag. 525

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 1945.
Sostituzione del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello » . . Pag. 526

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1944-45 Pag. 527

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata « Libreria Barberini » con sede in Roma e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 541

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della società per azioni « Casa editrice il Tritone » con sede in Roma e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 541

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana « Diemo » con sede in Roma e nomina del sequestratario. Pag. 541

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1945.
Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cirò Superiore (Catanzaro) . . . . . Pag. 541

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 2 del 14 aprile 1945 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante la revisione delle tariffe dei pubblici servizi (acqua, gas, elettricità, trasporti, telefoni, radio) . . . . Pag. 542

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:

Riassunto del provvedimento prezzi n. 13 del 16 aprile 1945 riguardante il prezzo della calla d'ossa . . . . Pag. 543

Riassunto del provvedimento prezzi n. 14 del 18 aprile 1945 riguardante i prezzi degli zolfi grezzi e lavorati, del sapone, dei filati e tessuti di cotone . . . Pag. 543

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . . Pag. 544

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 544

5028

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1922, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 908;
Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 918;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI:

Buonanno Alberto di Luigi e di Coppola Anna, nato a Napoli il 15 giugno 1886, capo meccanico di 1ª classe (ora sottotenente del C.R.E.M.);

De Rosa Vincenzo di Felice e fu De Girolamo Maria, nato a Nola (Napoli) il 6 giugno 1918, 2° capo elettricista, matricola 30156;

Benecchi Ivano di Luigi e di Zaveri Emilia, nato a Mezzano Superiore (Parma) il 15 gennaio 1920, sergente (ex sottotenente T., matricola 4828;

Zaccaria Antonio di Luigi e di Pinto Adele, nato a Taranto il 2 settembre 1918, sottocapo segnalatore, matricola 29652. — (*Determinazione del 25 settembre 1944*)

Carere Salvatore di Michelangelo e di Agostino Maria, nato a San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) il 23 agosto 1916, 2° capo cannoniere P.S., matricola 30121;

Cultrera Vincenzo di Salvatore e di Mozza Concetta, nato a Canicattini B. (Siracusa) il 26 settembre 1915, 2° capo cannoniere P.S., matricola 5995;

Guagnano Paolo fu Giovanni Battista e di Pantaleo Anna, nato a Mottola (Taranto) il 18 agosto 1916, 2° capo cannoniere S.T., matricola 3693;

Gravellone Antonio di Luigi e fu Beavi Maria, nato a Bastida Pancarana (Pavia) il 13 febbraio 1916, 2° capo cannoniere P.S., matricola 31029;

Ventrella Pietro fu Francesco e di De Meo Antonietta, nato a Rodi Garganico (Foggia) il 7 novembre 1916, 2° capo cannoniere P.S., matricola 23889;

Pioli Ugo di Lorenzo e di Luppoli Isolina, nato a Castiglione Garfagnana (Lucca) il 15 novembre 1918, 2° capo cannoniere P.S., matricola 5396;

Santoro Salvatore di Pasquale e fu Macrì Francesco, nato a [illegible] S.D.T., matricola [illegible];

Pedemonte Ignazio di Michelangelo e di Mezzo Severina, nato a Tassullo (Alessandria) il 25 dicembre 1919, sottocapo fuochista (), matricola 8360;

Vinci Concetto di Giuseppe e di Salemi Vincenza, nato a Siracusa il 30 ottobre 1918, S.C. S.D.T., matricola 7368;

Colombo Ottavio di Pietro e di Tapella Maria, nato a Rivarolo di Rosà (Verona) il 19 marzo 1919, fuochista O., matricola 9981. — (*Determinazione del 28 settembre 1944*)

Abbracci Arcangelo fu Francesco e di Bastreghino Luisa, nato a Bari il 29 maggio 1915, 2° capo R.T., matricola 9778;

Ferro Luigi di Giuseppe e di Cirillo Elvira, nato a Gaeta (Littoria) il 28 gennaio 1918, sottocapo, matr. 2501

Lanocchia Silverio di Matteo e di Mascia Maria, nato a Bari il 19 aprile 1919, sottocapo fuochista, matricola 30

Cinquepalmi Antonio di Pasquale e di De Mari [illegible], nato a Toritto a Mare (Bari) il 18 gennaio 1918, sottocapo [illegible], matricola 6767;

Zambelli Giuseppe di Pasquale e di Mercurio Antonia, nato a San Nicola Manfredi (Benevento) il 9 novembre 1919, cannoniere O., matricola 9456;

Calogna Biagio di Pasquale e di Dalmut Maria, nato a Barletta (Bari) il 20 settembre 1920 fuochista O., matricola 1947;

Capparelli Vito di Raffaele e di Veronica Anna, nato a Bitonto (Bari) il 24 gennaio 1920, fuochista A., matricola 1174;

Rapagnetta Carmelo di Pasquale e di Gattisarchi Assunta, nato a Silvi Marina (Pescara) il 25 ottobre 1920, fuochista O., matricola 2153;

Di Marzo Gennaro di Belgrano e di Morgillo Marina, nato ad Arienzo San Felice (Napoli) il 12 febbraio 1919, fuochista A., matricola 9658;

Luce Nicola di Gaetano e di Golio Giuseppina, nato a Trani (Bari) il 28 settembre 1919, fuochista A., matricola 9573;

Papapietro Nicola di Domenico e di Costanza Minecita, nato a Bari il 28 agosto 1920, marinaio, matricola 1200. — (*Determinazione del 28 settembre 1944*).

Lombardi Francesco fu Vincenzo e fu Corsiglia Michela, nato a Cittaviano (Napoli) il 30 ottobre 1900, capo meccanico di 1ª classe (ora tenente del C.R.E.M. D.M.);

Pace Euclide di Giovanni e di Scuba Celesta, nato a La Maddalena (Sassari) il 6 ottobre 1907, capo silurista di 1ª classe, matricola 533;

Patrizio Domenico di Vincenzo e di Cerulli Anna, nato a Piano di Sorrento (Napoli) il 4 gennaio 1908, capo M.N. di 2ª classe, matricola 12589;

Ghelli Angelo fu Gioacchino e fu Bellagamba Giuditta, nato a Pisa il 13 gennaio 1900, capo M.N. di 3ª classe, matricola 658;

Di Martino Carlo di Catello e di Viggiano Maria, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) l'11 ottobre 1913, capo meccanico di 3ª classe, matricola 3655;

Spinozzi Dino di Giuseppe e di Massetti Ida, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 17 febbraio 1911 capo segnalatore di 3ª classe matricola 2559;

Bondelli Danilo di Silvio e di Cavazza Livia, nato a Castelbarco Mantova) il 15 maggio 1917, 2° capo M.N. matricola 7622;

[illegible] Nicola Domenico, nato a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 12 ottobre 1943, n. 1068;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È sanzionata la concessione delle decorazioni al valore militare ai seguenti militari:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI:

Buonanno Alberto di Luigi e di Coppola Anna, nato a Napoli il 14 giugno 1896, capo fuochista di 1ª classe (ora sottotenente del C.R.E.M.);

De Rosa Vincenzo di Felice e fu De Girolamo Maria, nato a Nola (Napoli) il 6 giugno 1918, 2° capo elettricista, matricola 4019/5;

Benecchi Dino di Luigi e di Zileri Emilia, nato a Mezzano Superiore (Parma) il 13 gennaio 1898, sergente cannoniere I., matricola 4878;

Zaccaria Antonio di Luigi e di Pinto Adele, nato a Taranto il 3 settembre 1919, sottocapo segnalatore, matricola 9465. — (*Determinazione del 25 settembre 1943*)

Carere Salvatore di Michelangelo e di Agostino Maria, nato a San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) il 21 agosto 1916, 3° capo cannoniere 1ª S., matricola 2821;

Cultrera Vincenzo di Salvatore e di Mazza Concetta, nato a Cardcalfini II. (Siracusa) il 30 settembre 1918, 2° capo cannoniere 1ª S., matricola 3906;

Guagnano Paolo fu Giovanni Battista e di Pantaleo Anna, nato a Mottola (Taranto) il 18 agosto 1918, 2° capo cannoniere S.T., matricola 3626;

Gracellone Antonio di Luigi e fu Bisti Maria, nato a Gastina Paderana (Pavia) il 13 febbraio 1916, 3° capo cannoniere 1ª S., matricola 4139;

Ventrella Pietro fu Francesco e di De Meo Antonietta, nato a Rodi Garganico (Foggia) il 7 novembre 1916, 2° capo cannoniere 1ª S., matricola 2880;

Pioli Ugo di Lorenzo e di Casperi Isolina, nato a Castiglione Garfagnana (Lucca) il 14 novembre 1918, 2° capo cannoniere 1ª S., matricola 4136;

Santoro Salvatore di Pasquale e fu Macrì Francesca, nato a Carsi (Lecce) il 9 aprile 1921, sergente S.D.T., matricola 23496;

Gareggia Danilo di Attilio e di Sinigaglia Apollonia, nato a Galzignano (Padova) il 3 dicembre 1919, sergente S.D.T., matricola 51758;

Fermani Giuseppe di Torello e di Pacconani Lorenzina, nato a Papigno (Terni) il 19 aprile 1917, sergente cannoniere armiere, matricola 8651;

Secco Cosimo fu Giuseppe e di Tupputaniello Francesca, nato a Bovienta (Bari) il 29 marzo 1918, sergente cannoniere armiere, matricola 4300;

Manietta Francesco di Matteo e di Manna Filomena, nato ad Agropoli (Salerno) l'11 agosto 1921, sergente S.D.T., matricola 38512. — (*Determinazione del 27 settembre 1943*)

Ubaldi Vincenzo di Pasquale e di Paolo e Cutilli, nato a Pietrabondante (Campobasso) il 18 giugno 1918, capo elettricista di 2ª classe, matricola 28143;

Mazzagatti Antonio di Nicola e di Torre Petronilla, nato a San Pier Niceto (Messina) il 24 aprile 1917, sergente elettricista, matricola 45547;

Abbruzzese Ippolito fu Francesco e di Esposito Luisa, nato a Bari il 13 maggio 1915, 2° capo R.T., matricola 3272;

Perone Luigi di Giuseppe e di Carillo Elvira, nato a Gragnano (Napoli) il 28 gennaio 1920, sottocapo cann., matr. 2...;

Lamacchia Saverio di Matteo e di Mosca Maria, nato a Sorrento il 19 aprile 1919, sottocapo fuochista, matricola 4...;

Campopiano Antonio di Pasquale e di De Matteis Angela, nato a Torre a Mare (Bari) il 9 giugno 1918, sotto capo cannoniere, matricola 6868;

Zambelli Giuseppe di Pasquale e di Mercurio Antonia, nato a San Nicola Manfredi (Benevento) il 9 novembre 1919, cannoniere 1ª, matricola 9849;

Calagna Angelo di Pasquale e di Balossi Maria, nato a Barletta (Bari) il 30 settembre 1920, fuochista 3ª, matricola 1312;

Capurella Vito di Raffaele e di Vernola Anna, nato a Bari (Bari) il 21 gennaio 1920, fuochista A., matricola 1175;

Campanella Camillo di Fioravante e di Granata Assunta, nato a Silvi Marina (Pescara) il 24 ottobre 1920, fuochista 1ª, matricola 2151;

De Matteo Giovanni di Pietro e di Morgillo Marina, nato ad Arzano San Felice (Napoli) il 12 febbraio 1919, fuochista A., matricola 7646;

Lisco Nicola di Giuliano e di Godo Giuseppina, nato a Frati (Bari) il 2ª settembre 1919, fuochista A., matricola 9024;

Papapietro Nicola di Domenico e di Costanza Minuccia, nato a Bari il 28 agosto 1920, marinaio, matricola 1356. — (*Determinazione del 20 settembre 1944*)

Lombardi Francesco fu Vincenzo e fu Corrado Michela, nato a Orsara (Napoli) il 30 ottobre 1900, capo meccanico di 1ª classe, (ora tenente del C.R.E.M. D.M.);

Pace Euclide di Giovanni e di Scriba Celestia, nato a La Maddalena (Sassari) il 6 ottobre 1907, capo silurista di 1ª classe, matricola 5334;

Palazzo Domenico di Vincenzo e di Cerulli Anna, nato a Piano di Sorrento (Napoli) il 1 gennaio 1908, capo M.N. di 2ª classe, matricola 12408;

Ghelli Angelo fu Gioachino e fu Bellagamba Giuditta, nato a Pisa il 13 gennaio 1902, capo M.N. di 3ª classe, matricola 6685;

De Morrone Carlo di Catello e di Virgilino Maria, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) l'11 ottobre 1913, capo meccanico di 3ª classe, matricola 8534;

Spinozzi Dino di Giuseppe e di Massetti Lea, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 17 febbraio 1911, capo segnalatore di 3ª classe, matricola 3379;

Bandelli Danilo di Silvio e di Cavazza Ilda, nato a Castellaro (Mantova) il 15 maggio 1917, 2° capo M.N., matricola 37622;

Piccini Giovanni fu Tommaso e di Piccini Domenica, nato a Pola il 22 settembre 1920, cuoco, matricola 7884;

Natori Benedetto di Angelo e di Veronesi Sofia, nato a Malcesine il 22 ottobre 1904, fuochista A., matricola 2887;

Mignanelli Giovanni di Celestino e di Giusti Candida, nato a Varazze il 16 dicembre 1906, fuochista M.N., matricola 31491. — (*Determinazione del 15 ottobre 1944*)

Carali Franco di Francesco e fu D'Errico Angela, nato a Cisterna il 24 agosto 1909, capo elettricista di 2ª classe, matricola 12036;

Carnesio Gino fu Alfredo e di Ciani Teresa, nato a Desenzano (Lecce) il 13 giugno 1922, sergente cannoniere P.S., matricola 2582;

Cerri Camillo di Luigi e di Guarnaccio Antonia, nato a Castel San Giovanni il 1° marzo 1920, sergente cannoniere, matricola 53671;

Roncoroni Luigi di Federico e di Verga Angela, nato a Sorico di Fino Mornasco il 18 giugno 1898, sottocapo fuochista O., matricola 3655.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

Malagoli Elio di Umberto e di Cesarato Giuseppina, nato a Bologna il 29 maggio 1920, soldato R.T., matricola 58279;

Marasco Francesco di Pasquale e di Liccardi Anna, nato a Chieti il 16 giugno 1922, soldato R.T., matricola 52580;

Marasco Giovanni di Ciro e di Mossarola Anna, nato a Napoli il 30 giugno 1920, marinaio, matricola 11993;

Privato Giovanni di Crispino e di Beatrice Giuseppina, nato a Catania il 24 luglio 1920, cannoniere artigliere, matricola 5086;

Scarnapane Luigetto di Battista e di Sansogrizio Angelina, nato a Lanciano il 7 gennaio 1921, fuochista O., matricola 5586;

Mussarelli Luigia di Ginino e di Petroni Rosa, nato ad Assago il 15 gennaio 1921, fuochista O., matricola 5585. — (*Determinazione del 2 ottobre 1944*)

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di ruolo del servizio militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Esercito, Marina, n. 1, foglio n. 235.

(1887)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 143.

Modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 14 giugno 1928, n. 1573;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1474;

Visto il R. decreto 19 luglio 1941, n. 943;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Il magazziniere centrale è assistito da un impiegato distaccato dalla ragioneria dell'Azienda per il disimpegno delle funzioni di controllo.

Il magazziniere e il controllore sono nominati dal direttore dell'Azienda fra il personale a stipendio dell'Azienda stessa.

Art. 2.

Il magazziniere centrale e il controllore rispondono in solido della custodia dei materiali e delle operazioni eseguite. Essi tengono scritture in contraddittorio in relazione ai movimenti dei materiali.

Il controllore deve per qualsiasi irregolarità informarne immediatamente il capo della Ragioneria il quale ne riferisce subito al direttore dell'Azienda.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CIANCA — SFORZA

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 122. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 marzo 1945, n. 144.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 841.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 maggio 1933, n. 841, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi;

Visto il R. decreto 30 novembre 1942, n. 1719;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di adeguare all'aumentato costo dei beni e dei servizi alcune disposizioni relative alla gestione contabile degli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mazzarelli Isaele di Emilio e di Petroni Rosa, nato ad Assago il 15 gennaio 1921, fante-lista O., matricola 33585 — (*Determinazione del 3 ottobre 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per decorrenza di termini del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Atti Uff., Marina n. 1, foglio n. 28

(1188)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 gennaio 1945, n. 143.

Modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 14 giugno 1928, n. 1573;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1474;

Visto il R. decreto 19 luglio 1941, n. 943;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici un Deposito centrale dei materiali, col compito di provvedere all'approvvigionamento e alla distribuzione dei materiali occorrenti agli uffici e alle stazioni amplificatrici.

Al Deposito centrale è preposto, con la qualifica di magazziniere centrale, un funzionario dell'Azienda.

Il controllore deve per qualsiasi irregolarità informarne immediatamente il capo della Ragioneria il quale ne riferisce subito al direttore dell'Azienda.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CIANCIOTTO — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 122. — PECIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 marzo 1945, n. 144.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 811.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 maggio 1933, n. 811, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi;

Visto il R. decreto 30 novembre 1912, n. 1719;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di adeguare all'aumentato costo dei beni e dei servizi alcune disposizioni relative alla gestione contabile degli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 811, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 17 penultimo ed ultimo comma, il limite di spesa annua per cui si provvede a mezzo di agenti vincolati con l'obbligazione personale è elevato a L. 15.000;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 145081

l'art. 21 è sostituito col seguente:

« Art. 21. — L'autorizzazione ad eseguire spese in economia, interessanti il servizio postale, deve essere data dalla Direzione generale su proposta o relazione delle Direzioni provinciali, indirizzata al competente Servizio centrale.

Tuttavia le Direzioni sono autorizzate a provvedere di propria iniziativa, sino al limite massimo di L. 10.000 per quelle di prima classe e di L. 5000 per le altre, per le spese di carattere di assoluta urgenza.

L'autorizzazione ad eseguire in economia i lavori di costruzione e di grande manutenzione delle linee e reti telegrafiche e telefoniche deve risultare dalla approvazione, da parte della Direzione generale, di apposita perizia.

I pagamenti di spese ad economia possono essere eseguiti con i fondi degli ordini di accreditamento nei limiti stabiliti per i vari servizi amministrativi della Direzione generale, e, in ogni modo, quando non superino singolarmente le L. 10.000.

Oltre tale limite i detti pagamenti sono eseguiti normalmente con mandato diretto, e, soltanto in linea eccezionale e per giustificati motivi, con i fondi degli ordini di accreditamento previa autorizzazione del direttore generale fino a L. 50.000, e, oltre tale somma, previa autorizzazione del Ministro »;

all'art. 22 lettera b), il limite di « L. 500 » è elevato a « L. 10.000 »;

l'ultimo comma dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Per i limiti circa i pagamenti da effettuarsi con i fondi degli ordini di accreditamento valgono le disposizioni degli ultimi due commi del precedente articolo ».

Art. 2.

E' data sanatoria per le spese ed i pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario in corso e negli esercizi finanziari 1942-43 e 1943-44, in eccedenza ai limiti di somma stabiliti dalle disposizioni modificate col precedente articolo.

Art. 3.

Qualora, in rapporto ai bisogni contingenti determinati dallo stato di guerra e dai danni causati da azioni belliche, l'Amministrazione debba ricorrere, per i propri servizi, ad enti o privati le cui prestazioni sono regolate da norme e tariffe approvate dalle Amministrazioni competenti, che stabiliscono la condizione del pagamento anticipato dei servizi da compiere, l'anticipo potrà essere corrisposto in misura non eccedente l'80 per cento del presunto costo dei servizi da eseguire in un ciclo non superiore a trenta giorni.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 145.

Modificazione alla circoscrizione territoriale degli Uffici tecnici erariali di Roma ed alla ripartizione dei relativi servizi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 13 maggio 1938, n. 651, concernente la semplificazione della procedura per la conservazione del nuovo catasto e l'aggiornamento di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di nuovo catasto, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 2;

Visto il R. decreto-legge 1 aprile 1939, n. 589, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1939, n. 652, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1748, concernente modificazioni alla circoscrizione territoriale degli Uffici tecnici erariali;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Riconosciuta la necessità di modificare la distribuzione dei servizi affidati agli Uffici tecnici erariali per le provincie di Roma, Viterbo, Frosinone e Littoria allo scopo di assicurarne un migliore espletamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La ripartizione dei servizi fra gli Uffici tecnici erariali di Roma I e Roma II e la circoscrizione territoriale degli Uffici stessi sono così stabilite:

All'Ufficio tecnico erariale di Roma II sono affidati il servizio di conservazione del nuovo e dei vecchi catasti terreni e quello di formazione e conservazione del nuovo catasto edilizio urbano per le provincie di Roma, Viterbo, Frosinone e Littoria.

All'Ufficio tecnico erariale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

sità perizia.

I pagamenti di spese ad economia possono essere eseguiti con i fondi degli ordini di accreditamento nei limiti stabiliti per i vari servizi amministrativi della Direzione generale, e, in ogni modo, quando non superino singolarmente le L. 10.000.

Oltre tale limite i detti pagamenti sono eseguiti normalmente con mandato diretto, e, soltanto in linea eccezionale e per giustificati motivi, con i fondi degli ordini di accreditamento previa autorizzazione del direttore generale fino a L. 50.000, e, oltre tale somma, previa autorizzazione del Ministro »;

all'art. 22 lettera *b*, il limite di « L. 500 » è elevato a « L. 10.000 »;

l'ultimo comma dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Per i limiti circa i pagamenti da effettuarsi con i fondi degli ordini di accreditamento valgono le disposizioni degli ultimi due commi del precedente articolo ».

Art. 2.

E' data sanatoria per le spese ed i pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario in corso e negli esercizi finanziari 1942-43 e 1943-44, in eccedenza ai limiti di somma stabiliti dalle disposizioni modificate col precedente articolo.

Art. 3.

Qualora, in rapporto ai bisogni contingenti determinati dallo stato di guerra e dai danni causati da azioni belliche, l'Amministrazione debba ricorrere, per i propri servizi, ad enti o privati le cui prestazioni sono regolate da norme e tariffe, approvate dalle Amministrazioni competenti, che stabiliscono la condizione del pagamento anticipato dei servizi da compiere, l'anticipo potrà essere corrisposto in misura non eccedente l'80 per cento del presunto costo dei servizi da eseguire in un ciclo non superiore a trenta giorni.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 123. — PETTA

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976;

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la risultanza del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1715, concernente modificazioni alla circoscrizione territoriale degli Uffici tecnici erariali;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Riconosciuta la necessità di modificare la distribuzione dei servizi affidati agli Uffici tecnici erariali per le provincie di Roma, Viterbo, Frosinone e Littoria allo scopo di assicurarne un migliore espletamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La ripartizione dei servizi fra gli Uffici tecnici erariali di Roma I e Roma II e la circoscrizione territoriale degli Uffici stessi sono così stabilite:

All'Ufficio tecnico erariale di Roma II sono affidati il servizio di conservazione del nuovo e dei vecchi catasti terreni e quello di formazione e conservazione del nuovo catasto edilizio urbano per le provincie di Roma, Viterbo, Frosinone e Littoria.

All'Ufficio tecnico erariale di Roma I sono affidati tutti gli altri servizi di istituto dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per le stesse Provincie.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 124. — PETTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946014

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944.

Variazioni nella rete delle strade statali nella provincia di Cosenza.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094;

Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1138;

Ritenuto che nell'elenco annesso alla citata legge 17 maggio 1928, n. 1094, è compresa la strada statale n. 108 col percorso: « dalla stazione ferroviaria di Serra Aiello-Cava di Aiello Calabro per Aiello e Grimaldi alla n. 19; e da questa presso Cerati per Cleonsini alla 107 e da questa presso San Giovanni in Fiore per Savelli, alla stazione di Cariati »;

Ritenuto che per dare attuazione al tracciato di detta strada n. 108 nel tratto Grimaldi-strada statale n. 19 fu iniziata la costruzione di un nuovo tronco stradale effettuandola per un primo tratto da Grimaldi a Malone;

Ritenuta l'opportunità di stabilire il collegamento tra l'esistente tratto stazione Serra Aiello-Grimaldi della n. 18 e la statale n. 19, mediante l'inclusione nella rete delle strade statali del tronco di strada provinciale Grimaldi-Piano del Lago, anzichè mediante il tracciato suindicato;

Che pertanto il tracciato di strada da costruire stabilito per il completamento della strada n. 108 deve essere abbandonato, e, conseguentemente, deve essere declassificato dalla rete statale il tratto già costruito Grimaldi-Malone;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' classificato nella rete delle strade statali il tronco di strada provinciale che, partendo da Grimaldi e passando per la località Le Manche, si allaccia alla strada statale n. 19 in località Piano del Lago.

Art. 2.

E' declassificato dalla detta rete il tratto Grimaldi-Malone della strada statale n. 108.

Art. 3.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1945
Registro Lavori pubblici n. 8, foglio n. 249. — VENTURA

(571)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2 e 4, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 159, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940, registro n. 11, foglio n. 406, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 25 agosto 1940, registrati alla Corte dei conti il 12 settembre 1940, registro n. 12, fogli nn. 154 e 155, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 1° settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1940, registro n. 12, foglio n. 386, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, registrato alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

n. 108 col percorso: « dalla stazione ferroviaria di Serra Ajello, ora di Aiello Calabro per Aiello e Grimaldi alla n. 107 e da questa presso Coraci per Colosimi e, a 107 e da questa presso San Giovanni in Fiore per Savelli, alla stazione di Cariati ».

Ritenuto che per dare attuazione al tracciato di detta strada n. 108 nel tratto Grimaldi strada statale n. 19 fu iniziata la costruzione di un nuovo tronco stradale ellenicamente per un primo tratto da Grimaldi a Malone;

Ritenuta l'opportunità di stabilire il collegamento fra l'esistente tratto stazione Serra Aiello Grimaldi della n. 18 e la statale n. 19, mediante l'inclusione nella rete delle strade statali del tronco di strada provinciale Grimaldi Piano del Lago, anziché mediante il tracciato suindicato;

Che pertanto il tracciato di strada da costruire stabilito per il completamento della strada n. 108 deve essere abbandonato, e, conseguentemente, deve essere declassificato dalla rete statale il tratto già costruito Grimaldi-Malone;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1933, n. 2 R;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi quelli per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' classificato nella rete delle strade statali il tronco di strada provinciale che, partendo da Grimaldi e passando per la località Le Manche, si allaccia alla strada statale n. 19 in località Piano del Lago.

Art. 2.

E' declassificato dalla detta rete il tratto Grimaldi-Malone della strada statale n. 108.

Art. 3.

L'indicazione del percorso e la numerazione della strada statale n. 108, quale risulta dall'elenco annesso alla legge 17 maggio 1928, n. 1094, è variato come segue:

Strada n. 108: dalla stazione di Aiello Calabro per Grimaldi all'innesto sulla n. 19 a Piano del Lago;

Strada n. 108 bis: da Coraci per Colosimi al bivio Garga con la n. 107 presso San Giovanni in Fiore;

Strada n. 108 ter: dal bivio Palla Palla presso San Giovanni in Fiore con la n. 107 alla stazione di Cariati.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 marzo 1943.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 2 e 4, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 150, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940, registro n. 11, foglio n. 406, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 25 agosto 1940, registrati alla Corte dei conti il 12 settembre 1940, registro n. 12, fogli nn. 154 e 155, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 1° settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1940, registro n. 12, foglio n. 386, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940, registro n. 15, foglio n. 27, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, foglio n. 446, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il R. decreto 2 giugno 1941, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1941, registro n. 9, foglio n. 302, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 25 luglio 1941, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1941, registro n. 11, foglio n. 82, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 29 agosto 1941, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1941, registro n. 13, foglio n. 31, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1941, registro n. 11, foglio n. 289, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 3 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1942, registro n. 1, foglio n. 141, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 23 aprile 1942, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1942, registro n. 6, foglio n. 448, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi oneravie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 5 settembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1942, registro n. 11, foglio n. 451 riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1945, registro n. 1, foglio n. 246, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Motopeschereccio *Adria Abchar*: dalle ore 9 del 19 gennaio 1945;

Piropeschereccio *Tre Fratelli*: dalle ore 24 del 4 ottobre 1943;

Motoveliero *Maria 88 Ausiliatrice*: dalle ore 24 del 18 gennaio 1944;

Motoveliero *Mosè*: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Piroscafo *Santo Padre*: dalle ore 12 del 31 dicembre 1943;

Motoveliero *Francesco di Gregorio*: dalle ore 8 del 2 dicembre 1943;

Motoveliero *Maria*: dalle ore 8 del 23 settembre 1943;

Motopeschereccio *Artiglio*: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio *Maria Costanza*: dalle ore 24 del 16 dicembre 1944;

Motoveliero *Gerlando*: dalle ore 8 del 23 settembre 1943;

Motoveliero *Argilla*: dalle ore 17 dell'11 aprile 1944;

Motoveliero *San Giuseppe*: dalle ore 24 del 10 settembre 1943;

Motoveliero *Ildebrando da Soana*: dalle ore 24 del 18 settembre 1943;

Motoveliero *San Francesco di Paola A.*: dalle ore 24 del 28 luglio 1943;

Motoscafo *X 2*: dalle ore 0 dell'11 settembre 1943;

Motobarca *Aurora*: dalle ore 10 del 22 dicembre 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1945
Registro Marina n. 5 foglio n. 285

(358)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785281

1464

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785503

Corte dei conti il 21 settembre 1941, registro n. 12, foglio n. 31, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 4 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1941, registro n. 11, foglio n. 289, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti 18 gennaio 1942, registro n. 1, foglio n. 111, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 23 aprile 1942, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1942, registro n. 6, foglio n. 148, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 5 settembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1942, registro n. 11, foglio n. 451, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1945, registro n. 1, foglio n. 216, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data a fianco di ciascuna di esse indicata:

Motopeschereccio *Colombo*: dalle ore 24 del 16 aprile 1944;

Motopeschereccio *San Michele*: dalle ore 8 del 14 dicembre 1943;

Motopeschereccio *Arcenire*: dalle ore 18 del 22 maggio 1944;

Motopeschereccio *Franco*: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero *Maria*: dalle ore 8 del 23 settembre 1943;

Motopeschereccio *Arteglio*: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio *Maria Costanza*: dalle ore 24 del 16 dicembre 1944;

Motoveliero *Giolando*: dalle ore 8 del 23 settembre 1943;

Motoveliero *Aurelio*: dalle ore 17 dell'11 aprile 1944;

Motoveliero *San Giuseppe*: dalle ore 24 del 10 settembre 1943;

Motoveliero *Libeccio da Soma*: dalle ore 24 del 18 settembre 1943;

Motoveliero *San Francesco di Paola A.*: dalle ore 24 del 28 luglio 1943;

Motoscafo N. 2: dalle ore 0 dell'11 settembre 1943;

Motobarca *Aurora*: dalle ore 16 del 22 dicembre 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1945
Reg.to a Marina n. 2, foglio n. 285.

(538)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 1945.

Sostituzione del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il proprio decreto 25 gennaio 1945 relativo alla nomina del dott. Luigi Solidati Tiburzi a commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello »;

Ritenuto che ancora sussistono i motivi che diedero luogo alla nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello »;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Luigi Solidati Tiburzi, nella carica di commissario dell'Istituto anzidetto;

Sentito il Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto l'avv. Renato Nucci, sostituto avvocato dello Stato di 1ª classe, è nominato commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello », in sostituzione del dott. Luigi Solidati Tiburzi che cessa dalla carica stessa.

Art. 2.

Il commissario eserciterà la predetta gestione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 20 marzo 1945

BONOMI

(945)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1944-1945 concernente spese effettive per complessive L. 2.544.132.086,34 secondo l'annessa tabella.

Il presente decreto e la tabella annessa saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1945
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 100. — LOSSO

(945)

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1944-45.

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Spese effettive	
Titolo I. Amministrazione centrale - Stipendi, paghe, salari e retribuzioni fisse	9.140.000 —
Titolo II. Spese per il personale non di ruolo e temporaneo (vedi dettaglio)	500.000 —
Titolo III. Amministrazione centrale - Spese per acquisto di beni e servizi	160.000 —
Titolo IV. Spese per il funzionamento dei locali del	180.000 —
Titolo V. Spese obbligatorie	700.000 —
Titolo VI. Spese per assegni ed	2.000.000 —
Titolo VII. Pensioni e contributi	3.300.000 —
Titolo VIII. Consigli, istituti e Commissioni e sopraccarico	1.400.000 —
	1.450.000 —
Titolo per gli addetti ai fini	850.000 —
Titolo per il funzionamento in attività di servizio ed ex insegnanti e	2.050.000 —
Titolo per spese obbligatorie (Spese	360.000 —
Titolo per assegni ai minori ed inferma sul fondo	20.700 —
Totale accessori (Spese obbligatorie)	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

A decorrere dalla data del presente decreto l'avv. Renato Nucci, sostituto avvocato dello Stato di 1ª classe, è nominato commissario per la temporanea gestione dell'Istituto gratieco romano « Il Vascello », in sostituzione del dott. Luigi Solidati Tiburzi che cessa dalla carica stessa.

Art. 2.

Il commissario eserciterà la predetta gestione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 20 marzo 1945

BONOMI

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1944-1945 concernente spese effettive per complessive L. 2.541.132.086,31 secondo l'annessa tabella.

Il presente decreto e la tabella annessa saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SCIUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1945
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 106. — LUSSO

(445)

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

N.	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Debiti vecchi	
	TITOLO I — Spesa ordinaria	
	Categoria I — Spese effettive	
	Spese generali	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi e assegni fissi continuativi (*Spesa fissa*) . . .	31.960.000 —
2	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1936, n. 180, in servizio presso l'Amministrazione centrale	500.000 —
3	Assegni e indennità di missione per gli addetti al gabinetto	160.000 —
4	Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale	180.000 —
5	Spese per i compensi di lavoro straordinario ed altri assegni accessori	700.000 —
6	Premi di operosità e produttività agli impiegati di ruolo (*Spesa obbligatoria*)	2.000.000 —
7	Indennità e spese per missioni e competenze di trasferta	3.500.000 —
8	Indennità e diaria a membri di Consigli, Giunte e Commissioni di carattere permanente e temporaneo . . .	1.100.000 —
9	Indennità di trasferimento	1.450.000 —
10	Assegni ed indennità di attività di servizio di ogni specie ed altri assegni e indennità ad ex impiegati e loro famiglie (*Spesa obbligatoria*)	820.000 —
11	Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie (*Spesa obbligatoria*)	2.050.000 —
12	Spese per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (*Spesa obbligatoria*)	360.000 —
13	Spese per liti, arbitrati e accessori (*Spesa obbligatoria*)	20.700 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1467

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° ottobre 1944 al 30 giugno 1945	
14	Affitto di locali per i servizi dipendenti. Trasporti, provviste di oggetti di cancelleria, di materiale vario e compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per speciali prestazioni per le Commissioni centrali e per le Commissioni di vigilanza negli esami di concorso per tutte le scuole escluse quelle dell'ordine elementare - Compilazione, stampa e spedizione di temi per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica		285.000
15	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)		*per memoria*
16	Spese casuali		75.000 —
			43.230.700 —
	Debito vitalizio		
17	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)		34.000.000 —
18	Indennità per una sola volta in luogo di pensione ai termini degli articoli 3, 4 e 16 del R. decreto-legge 28 ottobre 1926, n. 1624, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1114, riguardante le pensioni civili modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legittimente dovuti (*Spesa obbligatoria*)		700.000 —
19	Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (art. 6 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 466, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e art. 6 della legge 14 aprile 1927, n. 665) (*Spesa obbligatoria*)		123.000 —
			78.823.000 —
	Spese per i Regi provveditorati agli studi e per le scuole dell'ordine elementare		
20	Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi - Personale ispettivo e direttivo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)		19.200.000 —
21	Premio di operosità e di rendimento al personale che presta servizio presso i Regi provveditorati agli studi		1.000.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	
22	Spese di ufficio e manoscritti e per i trasporti e [illegible] oggetti che fanno carico ai Regi provveditorati agli studi - Stampa dei ruoli dei maestri elementari - Acquisto di locali, trasporti e provvista di oggetti di cancelleria per lo svolgimento dei concorsi magistrali	
23	Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditorati agli studi	
24	Indennità e spese per i locali di vigilanza [illegible] e per incarichi e missioni affidate ai direttori [illegible] ispettori governativi	
25	Indennità e spese per speciali ispezioni amministrative e contabili ai Regi provveditorati agli studi (art. 8 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1286)	
26	Spese per sussidi ed assegni al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare - Compensi ai maestri delle scuole per soldati e di guarnigione	
27	Indennità di trasferimento agli insegnanti di ruolo delle scuole dell'ordine elementare dipendenti dai Regi provveditorati agli studi di Trento e di Trieste (art. 11 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 493, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e ultimo comma del R. decreto 27 agosto 1927, n. 1827)	
28	Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi per pendenza delle esenzioni dalle tasse postali ed Enti, Corpi ed Istituti (*Spesa obbligatoria*)	
29	Contributo al Gruppo diocesano per le scuole [illegible] di Milano, per le spese generali a carico [illegible] stesso	
30	Indennità alle Commissioni giudicatrici e [illegible] dei concorsi magistrali ed agli incaricati [illegible] di segreteria di dette Commissioni	
31	Indennità alle Commissioni per gli esami [illegible] dell'ordine elementare	
32	Indennità di trasferimento agli insegnanti [illegible] dell'ordine elementare	
33	Assegni di benemerenza al personale direttivo [illegible] annuale delle scuole dell'ordine elementare [illegible] del R. decreto 30 aprile 1925, n. 1227 (*Spesa*)	
34	Sussidi al personale direttivo e [illegible] delle scuole dell'ordine elementare in attività [illegible] cessato dall'ufficio, sussidi alle famiglie [illegible] maggiorenni permanentemente inabili [illegible]	

1468

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
N.	Denominazione	
22	Spese di ufficio e cancelleria e per i trasporti e tacchinaggi che siano causa accidentale provvidenze agli studi - Stampa dei ruoli dei docenti medesimi - Affitto di locali, trasporti e provvista di arredi di ufficio di locali, trasporti e provvista di arredi di cancelleria per lo svolgimento dei concorsi magistrali	1.250.000 —
23	Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditorati agli studi	700.000 —
24	Indennità e spese per il servizio di vigilanza sull'igiene e per ricalchi e missioni affidate ai direttori didattici e governativi	2.500.000 —
25	Indennità e spese per speciali ispezioni amministrative e contabili ai Regi provveditorati agli studi (art. 36 del R. decreto 1° luglio 1925, n. 1511)	25.000 —
26	Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare - Compensi dovuti ai maestri delle scuole per soldati e di quelle speciali	1.370.000.000 —
27	Indennità di missione agli insegnanti di religione delle scuole dell'ordine elementare dipendenti dai Regi provveditorati agli studi di Trento e di Bolzano articolo 6 ultimo comma del R. decreto 27 agosto 1925, n. 1457	*per memoria*
28	Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza delle esenzioni dalle tasse postali concesse ad Enti, Corpi ed Istituti (Spesa obbligatoria)	85.000 —
29	Contributo al Gruppo d'azione per le scuole del popolo di Milano, per le spese postali a carico del Gruppo stesso	*per memoria*
30	Indennità alle Commissioni giudicatrici e di vigilanza dei concorsi magistrali ed agli incaricati delle funzioni di segretario di dette commissioni	*per memoria*
31	Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare	300.000 —
32	Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare	60.000 —
33	Assegni di benemerenza al personale direttivo ed insegnante delle scuole dell'ordine elementare (art. 80 del R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297 testo unico)	60.000 —
34	Assegni al personale direttivo e docente e non docente delle scuole dell'ordine elementare in attività di servizio e cessato dall'ufficio - Sussidi alle famiglie e agli orfani maggiorenni permanentemente inabili al lavoro	280.000 —

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945	
- Trasporti, provmateriale vario e zione dello Stato missioni centrali e gli esami di comscuole dell'ordine e spedizione di abilitazione magl-	285.000	
l'art. 36 del Regio sulla contabilità ge- (Spesa obbligatoria)	*per memoria*	
	75.000 —	
	43.330.700 —	
	28.580.000 —	
ago di pensione al lei, il decreto-legge ertita legge 21 apr- pensioni civili, tondi 21 novembre 1925, ed successive aggiunte	700.000 —	
per le pensioni del gli oneri dal trattamento di quiescenza del r. decreto-legge 14 apr- 1939, convertito nella 5 della legge 15 aprile 1939)	121.000 —	
	28.823.000 —	
ento agli studi e elementare		
segnanti agli studi Scolastici ed altri asse- anche (spese fisse)	49.980.000 —	
ale direttivo e docente dei Regi provveditorati agli studi	1.000.000 —	

1469

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
35	Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni connesso agli assegnati delle scuole dell'ordine elementare, in dipendenza del provvedimento di cui paghe di guerra	871,000 —
36	Contributo alle Province dello Stato per le maggiori connesse sul prezzo dei viaggi agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare e alle rispettive famiglie	per memoria
37	Visite mediche fiscali agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare	33,000 —
38	Sussidio annuo a favore della Fondazione scolastica « Le scuole per i contadini » per l'istituzione di scuole asilo ed opere integrative della scuola nel Lazio e nei territori contermini. Sussidi a favore del Comune della Lucania ai sensi dell'art. 26 della legge 31 marzo 1904, n. 140	383,000 —
39	Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e Corpi morali per l'arredamento di scuole dell'ordine elementare. Spese per eventuali acquisti diretti da parte del Ministero	240,000 —
40	Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia. Spese per corsi di differenziazione didattica	240,000 —
41	Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre delle scuole materne. Stipendi e assegni al personale di ruolo. Retribuzioni per supplenze ed incarichi (Spese fisse)	310,000 —
42	Spese per il funzionamento delle scuole magistrali femminili, nonchè di quelle dipendenti da Enti morali, destinate alla formazione delle maestre delle scuole materne. Sussidi e contributi per il mantenimento e il funzionamento delle scuole materne e per promuoverne la diffusione	4,250,000 —
43	Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie ed integrative della scuola dell'ordine elementare e ad istituzioni facenti capo ad organizzazioni e ad associazioni che, oltre ad altri scopi specifici, si propongono comunque il fine dell'assistenza scolastica, a biblioteche scolastiche e magistrali e ad associazioni ed enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche	435,000 —
44	Spese per conferenze e corsi magistrali ordinati dal Ministero. Corsi magistrali speciali indetti da privati con l'approvazione del Ministero. Feste degli alberi. Musei, gare e concorsi didattici, riguardanti l'insegnamento elementare, educazione infantile, biblioteche e scuola di cultura popolare	15,000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
45	Sussidi e spese per la propaganda igienica nell'ordine elementare
46	Fondo destinato alle spese per il funzionamento scuole e dei corsi di cui all'art. 65 del Te approvato col R. decreto 6 febbraio 1928, n.
47	Spese per l'assistenza educativa agli apprendisti (Decreto 31 dicembre 1953, n. 3158)
	Spese per le scuole rurali
48	Spese per arredamento, per forniture e ripar materiale didattico e scolastico, per corsi di e di educazione fisica, per la refezione s per borse di studio presso scuole agrarie s per ogni altra iniziativa riguardante le scuo
49	Fondo destinato alle spese dell'Opera Nazionale stenza all'Italia redenta per la gestione delle rurali nella Venezia Tridentina e nella Ven l'art. 14 del R. decreto-legge 19 ottobre convertito nella legge 16 gennaio 1927, n. R. giugno 1942, n. 929)
50	Fondo costituito con le economie di gestione delle locali e destinato a contributi per la di piccoli edifici per le scuole medesime (R. decreto legge 14 ottobre 1926, n. 1731, convert legge 16 gennaio 1927, n. 146)
51	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati Opera Nazionale di assistenza all'Italia red che da enti pubblici e privati, da eseguirsi riguardanti le scuole rurali, comprese la cu tura e di educazione fisica per il personale e direttivo delle scuole medesime (art. 18 decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1731, conver legge 16 gennaio 1927, n. 146)
	Spese per la scuola media
52	Stipendi ed altri assegni al personale di ru bizioni per supplenze ed incarichi (Spese
53	Premi ai presidi e ai professori incaricati zione - Compensi eventuali al personale di servizio di altri ordini di scuole che p propria opera anche per classi di scuola

1470

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
45	Sussidi e spese per la propaganda scolastica nelle scuole dell'ordine elementare		15.000 —
46	Fondo occorrente alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 85 del Testo unico approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577		1.140.000 —
47	Spese per l'assistenza educativa agli anormali (Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 3126)		70.000 —
			1.423.347 (00) —
	Spese per le scuole rurali		
48	Spese per arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico e scolastico; per corsi di cultura e di educazione fisica, per la refezione scolastica, per borse di studio presso scuole agrarie speciali e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali	200.000 —	2.400.000 —
49	Fondo destinato alle spese dell'Opera Nazionale di assistenza all'Italia redenta per la gestione delle scuole rurali nella Venezia Tridentina e nella Venezia Giulia (art. 14 del R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 1731, convertito nella legge 16 gennaio 1927, n. 466 e legge 1° giugno 1942, n. 676)	250.000 —	*per memoria*
50	Fondo costituito con le economie di gestione delle scuole rurali e destinato a contributi per la costruzione di piccoli edifici per le scuole medesime (art. 7 del R. decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 1731, convertito nella legge 16 gennaio 1927, n. 466)	310.000 —	*per memoria*
51	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dall'Ente Opera Nazionale di assistenza all'Italia redenta, nonchè da enti pubblici e privati, da erogarsi per spese riguardanti le scuole rurali comprese i corsi di cultura e di educazione fisica per il personale insegnante e direttivo delle scuole medesime (art. 13 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1925, n. 1731, convertito nella legge 16 gennaio 1927, n. 466)	1.250.000 —	*per memoria*
			2.400.000 —
	Spese per la scuola media		
52	Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, fuori-ruolo, per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*)	125.000 —	131.000.000 —
53	Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione, Compensi eventuali al personale di segreteria e di servizio di altri ordini di scuole che prestano la propria opera anche per classi di scuola media	15.000 —	1.135.000 —

1471

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
54	Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e nel coadiuvare i presidi nelle mansioni di ufficio	24 000 —
55	Spese per gli esami di ammissione	530 000 —
56	Spese di ufficio e di cancelleria	1 355 000 —
57	Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e per le biblioteche per l'acquisto di pubblicazioni, quadri, stampe ed altro per il decoro e l'adornamento dei locali - Spese per manifestazioni culturali varie	1 575 000 —
58	Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle provincie redente	*per memoria*
59	Sussidi e contributi a scuole medie non Regie - Spese e contributi per viaggi d'istruzione e per l'organizzazione di Mostre provinciali autorizzate dal Ministero e di Mostre Nazionali - Contributo e spese per l'acquisto e la manutenzione di impianti radio-microgrammofonici	160 000 —
60	Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento dell'economia domestica nelle Regie scuole medie	458 000 —
61	Borse di studio da assegnarsi ad alunni delle Regie scuole medie (art. 23 della legge 1° luglio 1940, n. 899)	65 000 —
		135 982 000 —
	Spese per l'istruzione classica, scientifica e magistrale	
62	Stipendi ed assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*spese fisse*)	164 000 000 —
63	Rimunerazioni ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore agli undici alunni e agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche dei gabinetti scientifici e nel coadiuvare i presidi nelle mansioni di ufficio	12 000 —
64	Spese per gli esami di maturità classica e scientifica e di abilitazione magistrale	2 900 000 —
65	Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale	67 000 —
66	Spese di ufficio, di cancelleria, per fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili e per trasporti e facchinaggi - Spese per fitti, adattamento e riparazioni di locali occorrenti per uffici ed istituti - Imposta sui fabbricati per il R. liceo « Genovesi » di Napoli e per il R. istituto magistrale « Pimentel Fonseca » di Napoli	29 000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
67	Spese per l'acquisto e conservazione del materiale didattico e didattico per i gabinetti e le biblio... Spese per l'acquisto di pubblicazioni da distribuire ai Regi Licei scientifici - Spese per l'acquisto... dei stampe ed altro per l'adornamento ed il decoro... fica educativo, dei locali scolastici - Spese per esercitazioni pratiche e per proiezioni animate e fisse didattico e scientifico - Altre spese inerenti... dei singoli istituti o dipendenti da speciali disposizioni
68	Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle provincie redente
69	Fondazioni scolastiche e premi a vantaggio di alunni delle classica scientifica e magistrale - Assegnazione posti di studio locali
70	Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai professori delle scuole medie e superiori - Spese per viaggi di istruzione - Sussidi, contributi ed assegni fissi ad istituzioni classica, scientifica e magistrale
71	Borse di studio da assegnare ad alunni meritevoli... quentano i Regi istituti magistrali (art. ... del 5 luglio 1929, n. 1272 e R. decreto 15 luglio 1938
	Spese per l'educazione fisica e giovanile
72	Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi... raggiamenti a Società ginnastiche, palestre, ... ciali - Acquisti di fucili ed attrezzi di ginnastica... per gare diverse
73	Contributo dello Stato per l'educazione fisica... alunni delle Regie scuole e dei Regi corsi... mento professionale di decreto-legge 5 febbraio... n. 288, convertito nella legge 6 aprile 1936... R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1859, ... nella legge 23 dicembre 1937, n. 2398, e art. ... gio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 142, convertito... legge 1 giugno 1938, n. 794)

1472

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	Opera prestata nella	
	...adottare i predetti	
		24.000 —
		234.000 —
		1.350.000 —
	...zione dei materiali	
	...per l'acquisto di pub...	
	...blio per il decoro e	
	...per manifestazioni	
		1.575.000 —
	...nazionale nelle pro...	
		per memoria
	...ne non Regie - Spese	
	...e per l'organizza...	
	...rizzate dal Ministero	
	...e spese per l'acquisto	
	...radio micro-cinema...	
		160.000 —
	...delle materie prime	
	...economia domestica	
		438.000 —
	...gimenti delle Regie	
	...luglio 1940, n. 889	65.000 —
		135.582.000 —
	...ultura e magistrale	
	...nsolo Restituzioni	
	...fasse)	164.000.000 —
	...con popolazione e...	
	...nei insegnanti per	
	...le biblioteche dei ca...	
	...i predetti scuole tran...	
		12.000 —
	...ica e scientifica	
		2.900.000 —
	...sioni per gli esami	
	...erale	67.000 —
	...forniture e manu...	
	...per trasporti e fa...	
	...nerale e riparazioni	
	...ntifiche - Imposte sui	
	...li - di Napoli e per	
	...Fonseca e di Napoli	29.900 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
67	Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche - Spese per l'acquisto di pubblicazioni da distribuire ai licei, istituti scientifici - spese per l'acquisto di quadri, stampe ed altro per l'ornamento ed il decoro a fine educativo, dei locali scolastici - Spese per le esercitazioni pratiche e per piccole lavorazioni di carattere didattico e scientifico - Altre spese inerenti ai fini dei singoli istituti o dipendenti da speciali disposizioni	1.210.000 —
68	Spese per l'ordinamento della cultura nazionale nelle provincie redente	*per memoria*
69	Fondazione scolastiche e borse a vantaggio dell'istruzione classica, scientifica e magistrale - Assegni per posti di studio annessi	12.000 —
70	Contributo annuo dello Stato a favore dell'istituto nazionale per l'assistenza ai professori delle scuole degli ordini medio e superiore - Spese per viaggi didattici - Sussidi, contributi ed assegni fissi ad istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale	130.000 —
71	Somme di spettanza da corrispondere ad alunni maestri che frequentano i Regi istituti magistrali (art. 7 della legge 5 luglio 1929, n. 1073 e R. decreto 15 luglio 1929, n. 1067)	90.000 —
		168.480.000 —
	Spese per l'educazione fisica e giovanile	
72	Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ad incoraggiamento a Società ginnastiche, palestre, corsi speciali - Acquisti di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse	14.000 —
73	Contributo dello Stato per l'educazione fisica degli alunni delle Regie scuole e dei Regi corsi di avviamento professionale (R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 256, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 651 e R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1859, convertito nella legge 21 dicembre 1937, n. 2256, e art. 5 del Regio decreto-legge 2 marzo 1938, n. 142, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 782)	*per memoria*
		14.000 —

1473

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI Denominazione	CONFERENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese per gli istituti di educazione	
74	Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	16 930 000 —
75	Assegni fissi, sussidi e contributi ai convitti di educazione	1 215 000 —
76	Convitti nazionali ed educandati femminili - Spese di fitto e sussidi per i lavori di manutenzione dei locali	650 000 —
77	Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, negli educandati femminili ed in altri istituti di educazione	400 000 —
78	Sussidi e rimborsi di spese di viaggio ed altre per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili - Sussidi alle famiglie dei beneficiari di posti gratuiti	1 865 000 —
		20 130 000 —
	Spese per gli istituti tecnici e per i corsi	
79	Regi istituti tecnici commerciali - Regia scuola di economia e Cassa di risparmio annessa al predetto istituto - Regia scuola di notariato per alunni ed uditori dei corsi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Remunerazioni per supplenze (*Spese fisse*)	987 500 —
80	Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei corsi - Contributo a sussidi	100 000 —
81	Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi - Spese di mantenimento - Contributo per la istruzione ed educazione dei sordomuti e dei ciechi esenti all'obbligo scolastico - Spese per il miglioramento dei locali, degli arredi scolastici e del materiale didattico - Sussidi e spese varie	910 000 —
		1 997 500 —

N.	CAPITOLI Denominazione
	Spese per l'istruzione tecnica e per l'istruzione specializzata di avviamento al lavoro
82	Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, assegnazioni al personale (*Spese fisse*)
83	Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici agrari e di corsi speciali ed integrativi - Borse di studio, borse di pratica all'estero, concorsi per viaggi didattici di perfezionamento e di specializzazione - Assegni relativi all'interesse dell'insegnamento agrario dipendenti da convenzioni speciali per servizi a Regi istituti tecnici agrari - Contributo per il funzionamento del Consiglio nazionale della scuola rurale
84	Quota annua di adesione all'ufficio internazionale dell'insegnamento tecnico
85	Stipendi, assegni e perequazioni al personale degli istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni trasformato dalla legge 15 giugno 1931, n. 889 (*Spese fisse*)
86	Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni trasformati dalla legge 15 giugno 1931, n. 889 - Rimunerazioni per opera prestata nella direzione di biblioteche e di gabinetti scientifici e nella sostituzione dei presidi nelle mansioni di ufficio - Incoraggiamento della cultura nazionale nelle scuole - Viaggi didattici
87	Spese per gli esami di abilitazione tecnica
88	Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni trasformati dalla legge 15 giugno 1931, n. 889 - Compensi ai membri delle Commissioni per gli esami di abilitazione tecnica
89	Spese, compensi e sussidi per speciali e gli straordinari

1474

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
	Spese per l'istruzione tecnica e per l'educazione artistica ed integrazioni professionali	
82	Regi istituti tecnici agrari. Stipendi, assegni e retribuzioni al personale (*Spese fisse*)	3.800.000 —
83	Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi istituti tecnici agrari e di corsi speciali. Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni, gruppi e borse di studio. Borse di perfezionamento all'interno ed all'estero, concesse per ragioni d'ufficio. Acquisto di pubblicazioni e di modelli. Anche a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento agrario. Spese dipendenti da convenzioni speciali per servizi affidati a Regi istituti tecnici agrari. Concorso per il mantenimento del Comitato nazionale della stampa agricola italiana	6.360.000 —
84	Quota annua di adesione all'ufficio internazionale per l'insegnamento agrario e contributo all'ufficio internazionale dell'insegnamento tecnico	38.000 —
85	Stipendi, assegni e retribuzioni al personale dei Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 (*Spese fisse*)	27.500.000 —
86	Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889. Ricompensa agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e dei gabinetti scientifici e nella conservazione dei presidi nelle stazioni di attesa. Spese per l'incremento della cultura frutticola nelle provincie redente. Viaggi didattici	95.000 —
87	Spese per gli esami di abilitazione tecnica	1.800.000 —
88	Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889. Compensi al segretario della Commissione per gli esami di abilitazione tecnica	50.000 —
89	Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari	1.389.000 —

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964	
		16.030.000 —
		1.245.000 —
		623.000 —
		400.000 —
		1.865.000 —
		20.123.000 —
		987.500 —
		100.000 —
		310.000 —
		1.397.500 —

1475

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
90	Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici e di Regie scuole tecniche industriali, di Regie scuole di magistero professionale per la donna, di Regie scuole professionali femminili e di altre Regie scuole d'istruzione tecnica industriale, nonchè di corsi speciali - Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni, borse di studio e borse di tirocinio pratico all'interno e all'estero, concorsi per viaggi didattici - Acquisto di pubblicazioni e medaglie - Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento industriale	67.068.000 —
91	Contributo all'Ente nazionale per l'educazione marinara, per le spese di funzionamento dello stesso Ente e delle scuole dipendenti	3.300.000 —
92	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali femminili ed altre istituzioni affini; contributi per il mantenimento di corsi presso istituzioni	1.100.000 —
93	Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, di Regie scuole commerciali, nonchè di corsi speciali - Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni, borse di studio e borse di tirocinio pratico all'interno ed all'estero; concorsi per viaggi didattici - Acquisto di pubblicazioni e medaglie - Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento commerciale	22.020.000 —
94	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini	220.000 —
95	Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, il cui onere è stato trasferito a carico dello Stato, per effetto delle disposizioni del Testo unico sulla finanza locale, approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175	1.851.500 —
96	Personale dei Regi istituti tecnici nautici di cui al R. decreto 31 agosto 1928, n. 2111, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Stipendi ed assegni continuativi - *Spese fisse*	3.740.000 —
97	Contributi e sussidi per il funzionamento dei Regi istituti tecnici nautici, corsi inferiori e di corsi speciali - Sussidi, incoraggiamenti e viaggi premio a favore di alunni, borse di studio e di tirocinio pratico, concorsi per viaggi didattici - Acquisto di pubblicazioni e di medaglie - Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento nautico	1.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
98	Regi istituti tecnici nautici di cui al R. decreto 31 agosto 1928, n. 2111, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Sussidi, borse di studio, premio a favore di alunni, concorsi per viaggi didattici - Spese per esercitazioni pratiche e per iniziative nell'interesse dell'insegnamento nautico - Retribuzioni per incarichi speciali
99	Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi e assegni al personale - Retribuzioni per supplenze ed incarichi
100	Rimunerazione per opera prestata da coadiuvare i direttori delle Regie scuole di avviamento professionale nelle mansioni
101	Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per il personale tecnico, didattico, scientifico e amministrativo - Altre spese inerenti al funzionamento dei corsi o dipendenti da speciali disposizioni didattiche e spese varie per l'incremento dell'istruzione professionale nelle nuove provincie - Scuole e corsi di avviamento professionale e integrativi - Sussidi e incoraggiamenti
102	Spese per le esercitazioni pratiche nelle Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale (R. decreto-legge 3 febbraio 1936, convertito nella legge 2 aprile 1936,
103	Affitto e condizione di terreni per esercitazioni agrarie, impianto e funzionamento di un podello nelle Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale
104	Contributi per il mantenimento di scuole di avviamento professionale
105	Spese per visite mediche da praticarsi negli istituti di istruzione media, tecnica e dell'avviamento professionale; agli alunni dei Regi corsi secondari di avviamento

1476

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
98	Regi istituti tecnici nautici di cui al R. decreto 31 agosto 1928, n. 2111, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Sussidi, borse di studio, viaggi premio a favore di alunni, concorsi per viaggi didattici - Spese per esercitazioni pratiche - Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento nautico - Retribuzioni per incarichi speciali	200.000 —
99	Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi e assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*)	121.000.000 —
100	Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio	75.000 —
101	Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorso e sussidi per acquisto di materiale tecnico, didattico, scientifico e di pubblicazioni - Altre spese inerenti al funzionamento delle scuole sopra dette e dipendenti da speciali disposizioni - Viaggi didattici e spese varie per l'incremento della cultura nazionale nelle nuove provincie - Scuole e corsi secondari di avviamento professionale libere e istituzioni affini - Sussidi e incoraggiamenti	3.350.000 —
102	Spese per le esercitazioni pratiche di dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale (R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 288, convertito nella legge 5 aprile 1936, n. 641)	2.150.000 —
103	Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, impianto e funzionamento di laboratori e uffici annessi nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale	1.800.000 —
104	Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie di avviamento professionale	260.000 —
105	Spese per visite mediche da praticarsi ai fini dell'orientamento professionale, agli alunni dei Regi istituti di istruzione media, tecnica e delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale	45.000 —
		281.541.500 —

1477

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
	Spese per le università e per gli istituti dell'Ordine universitario	
106	Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	52.980.000 —
107	Spese per il funzionamento del Real Osservatorio della Regia scuola normale superiore e Collegio universitario di Pisa e dell'Istituto coloniale di Firenze, della Regia scuola di ostetricia di Torino e di Istituti e Corpi scientifici - Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto di biologia marina di Rovigno, del Regio Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte in Roma, della Stazione sperimentale delle radiocomunicazioni, del Regio Istituto nazionale di ottica, della Commissione centrale per l'esame delle invenzioni e dell'Istituto nazionale di entomologia in Roma	1.435.000 —
108	Contributo per il funzionamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» in Torino (art. 4 del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1631, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 762)	*per memoria*
109	Sussidi e incoraggiamenti ad istituti universitari di istruzione commerciale e ad altri istituti e corpi scientifici	70.000 —
110	Contributi a favore delle Regie Università e dei Regi Istituti dell'ordine universitario - Acquisto di pubblicazioni, riviste, materiale didattico e scientifico. Altre spese in servizio degli istituti	34.500.000 —
111	Assegni fissi ad istituti dell'ordine universitario e legato Filippo Barker Webb a favore della Regia Università di Firenze - Contributo dello Stato alla Regia Università per stranieri di Perugia per corsi di letteratura e cultura italiana	520.000 —
112	Contributo per funzionamento della Regia commissione geodetica italiana, sia per i lavori svolti nel territorio italiano, sia in concorso con Stati esteri	*per memoria*
113	Spesa per la organizzazione e ricerche di carattere scientifico o per contributi, anche in concorso con Enti o privati al miglior assetto scientifico e didattico delle facoltà e scuole e dei rispettivi istituti scientifici (art. 112 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1592, e art. 12 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1864, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	910.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
114	Fondazioni, posti gratuiti, pensioni, sussidi ed assegni per studi universitari funzionamento all'interno e all'estero, interno e all'estero in servizio dell'Istituto
115	Somma corrispondente ai proventi del [illegible] all'art. 4 del R. decreto 5 giugno [illegible] erogarsi dal Comitato centrale per le [illegible] stario, per i fini indicati nell'art. 3 [illegible] desimo
116	Spese per i corsi speciali di storia militare scientifica relativa alla verifica militari di istruzione universitaria (L. 6 1965, n. 635)
117	Spese per lo scambio di professori di Istituti nazionali con professori di pa assegni a professori e studiosi (scambi culturali all'estero (R. decreto-legge n. 1227, convertito nella legge 16 giug Indennità e spese varie per l'invio di l le Reali Università Ungheresi
118	Contributo a favore dell'Istituto italian slavi in Roma (legge 27 giugno 193
	Spese per le Accademie e le Bi
119	Biblioteche governative e Soprintendenz - Personale di ruolo - Stipendi ed ass dalle leggi organiche (*Spese fisse*)
120	Biblioteche governative e Soprintendenz - Spese per gli uffici, per i locali e gratuite - Acquisto, conservazione e libri, documenti manoscritti e pubbli cie - Stampa dei bollettini delle op Italiane e straniere - Sussidi informazio il funzionamento della biblioteca del Regio Istituto di patologia del libro
121	Contributo per le spese di funzionamen nazionale di informazioni bibliografi zo decreto-legge 3 agosto 1963, n. 1 legge 1° aprile 1965, n. 330]

1478

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	I	
	on-	
	e per gli istituti e) stessi	
	assegni, indennità, retri- ti dai regi organismi	
	e degli Osservatori, della ore e Collegio universita- nale di Trieste, della di Trieste e di Istituti e dizio stesso per il funzio- o e buoni di ricevuto. bibliografia e storia del- ne sperimentale delle ra- Istituto nazionale di ot- nale per l'esame delle in- zione di automobili ec.	50.986.000 —
	ato dell'Istituto elettrote- rmeccanico in Torino (art. 4 to 1925, n. 562, convertito 760)	1.435.000 —
	ed alcuni università di altri istituti e corsi scien- ti	per memoria
	ità e dei loro ario - Acquisto di pubbli- idattico e scientifico. Altre ne)	34.500.000 —
	ordine universitario e incre- ore della Regia Università le studi della Regia Universi- ria per corsi di letteratura	500.000 —
	to della Regia Commissione i lavori svolti nel territorio ti ceduti	per memoria
	a ricerche di carattere scien- che in collaborazione con Enti o e compilazione e stampa delle rispettivi lavori, e studi 30 settembre 1925, n. 2002, e e e successive disposizioni legi- ogno 1926, n. 1071)	916.000 —

N.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
114	Fondazioni, posti gratuiti, pensioni, premi, medaglie, assegni ed assegni per studi universitari o per il perfezionamento all'interno e all'estero - Viaggi all'interno e all'estero in servizio dell'istruzione universitaria	466.000 —
115	Somma corrispondente ai proventi del contributo di cui all'art. 4 del R. decreto 5 giugno 1902, n. 203, da erogare dal Comitato centrale per le opere universitarie, per i fini indicati nell'art. 2 del decreto medesimo	per memoria
116	Spese per i corsi speciali di storia militare e di cultura scientifica relativa alla tecnica militare presso istituti di istruzione universitaria (R. decreto 7 agosto 1925, n. 1625)	1.000 —
117	Spese per lo scambio di professori di Università e di Istituti nazionali con professori di paesi esteri e per assegni a professori e studiosi incaricati di missioni culturali all'estero (R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 512) - Indennità e spese varie pel invio di professori presso le Reali Università straniere	100.000 —
118	Contributo a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma (legge 22 giugno 1939, n. 966) . .	per memoria
		67.082.000 —
	Spese per le Accademie e le Biblioteche	
119	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni continuativi alle leggi organiche (*Spese fisse*)	6.250.000 —
120	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici per i locali e le mostre pubbliche - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti manoscritti e pubblicazioni periodiche - Stampa del bollettino delle opere moderne straniere e italiane - Scambi internazionali - Spese per il funzionamento della biblioteca del Ministero e del Regio Istituto di paleografia (ex 1000)	6.050.000 —
121	Contributo per le spese di funzionamento e del Centro nazionale di informazioni bibliografiche (art. 1 del R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1154, convertito nella legge 18 aprile 1932, n. 526)	32.000 —

1479

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza del Governo Badoglio dal 1° luglio 1944 al 28 giugno 1945
122	Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio e per provvidenze necessarie ad impedire il deterioramento del materiale stesso — Spese e incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio — Esportazioni, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso o raro ed esercizio da parte del Governo del diritto di prelazione, giusta l'art. 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del diritto di acquisto della cosa denunciata per l'esportazione, giusta l'art. 32 della legge medesima	370.000 —
123	Assegni a biblioteche non governative — Assegno per la pubblicazione della « Rivista zoologica » e per la biblioteca della stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli — Assegno alla biblioteca nazionale braidense di Milano per la somma corrispondente alla rendita del legato Crespi Edoardo	500.000 —
124	Sussidi, premi ed assegni a biblioteche popolari e ad Enti che promuovono l'incremento delle biblioteche stesse e la diffusione del libro — Spese per i corsi di preparazione per il personale addetto alle biblioteche popolari	80.000 —
125	Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, alle Società e agli Enti culturali - Deputazioni e Società di storia patria - Consiglio Nazionale delle Accademie - Spese inerenti ai fini dei detti Istituti	2.082.000 —
126	Contributi a favore della Giunta centrale per gli studi storici del Regio Istituto per la storia del Risorgimento italiano, per il funzionamento del museo centrale del Risorgimento, del Regio Istituto italiano per la storia antica e scuola annessa, del Regio istituto storico italiano per il medioevo e scuola annessa, del Regio istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e scuola annessa e del Regio istituto italiano di numismatica	1.540.000 —
127	Contributo a favore dell'istituto di studi garibaldini in Roma (legge 27 gennaio 1932, n. 368)	*per memoria*
128	Assegno a favore della Reale Accademia d'Italia	*per memoria*
129	Contributo alla Reale Accademia d'Italia per la esecuzione di lavori bibliografici (R. decreto-legge 3 febbraio 1926, n. 286, convertito nella legge 2 aprile 1926, n. 652)	*per memoria*

N.	CAPITOLI — Denominazione
130	Contributo a favore del Reale Istituto di studi [illegible] in Roma (R. decreto-legge 27 febbraio 1927, [illegible] convertito nella legge 7 gennaio 1929, n. 73[illegible] 17 agosto 1941, n. 968, R. decreto 27 aprile 1942, n. [illegible]
131	Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di ca[illegible] continuativo, aiuti ed incoraggiamenti a pubblic[illegible] e concorsi a premi fra i presidi e professori di [illegible] degli ordini medio e superiori e gli aiuti e [illegible] stenti di Università ed istituti universitari
132	Premi di incoraggiamento ad autori, ad Enti e [illegible] tori che abbiano eseguito o promosso opere di [illegible] colato pregio ed importanza per la cultura e [illegible] stria (R. decreto-legge 18 luglio 1926, n. 1300, con[illegible] nella legge 9 giugno 1927, n. 1127) . . . .
	Spese per le arti
133	Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, a[illegible] lerie ed uffici ed istituti dipendenti - Accade[illegible] belle arti e Licei artistici - Conservatori di m[illegible] Accademia di arte drammatica con annessa [illegible] di danza - Opificio delle pietre dure - Calco[illegible] Gabinetto fotografico nazionale - Gabinetto na[illegible] delle stampe - Personale di ogni ordine. Stipendi [illegible] assegni contemplati dalle leggi organiche. [illegible] zioni per supplenze ed incarichi di insegnam[illegible] qualunque specie, compensi e indennità a [illegible] d'arte, ad aiuti ed assistenti (*Spese fisse*)
134	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale [illegible] ruolo assunto ai sensi del R. decreto 6 febbra[illegible] n. 180
135	Premi di operosità e di rendimento al person[illegible] di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto 6 f[illegible] 1941, n. 180
136	Indennità di missione al personale non di ru[illegible] sunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1941, [illegible]
137	Indennità alle commissioni per gli esami di [illegible] promozione, maturità e licenza negli istituti [illegible] zione ar[illegible]a . . . . .

1480

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(Denominazione)	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...bibliografico raro e di ...sarie ad impedire il ...esso - Spese e ricerche ...fotografiche di cimeli ...o. Espropriazioni o ...bibliografico privato ...el Governo dei diritto ...della legge 1° giugno ...eguito della cosa de... ...sta l'art. 39 della legge	370.000 —
...rnative - Assegno per ...zoologica e per la ...lea (Acquario) di Na... ...nazionale braidense di ...dente alla rendita del	500.000 —
...lioteche popolari e ad ...uolo delle biblioteche ... Spese per i corsi di ...fficio alle biblioteche	80.000 —
...orpi scientifici e lette... ...ltura) - Deputazioni e ...nsiglio Nazionale delle ... fini dei detti Istituti	2.082.000 —
... centrale per gli studi ... la storia del Risorgi... ...amento del museo cen... ...gio Istituto italiano per ...ssa, del Regio istituto ... e scuola annessa, del ... per l'età moderna e ...sa e del Regio istituto	1.340.000 —
...di studi garibaldini in ... n. 768)	per memoria
...cademia d'Italia	per memoria
...a d'Italia per la esecu... ...R. decreto-legge 3 feb... ...lla legge 2 aprile 193..	per memoria

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
130	Contributo a favore del Regio Istituto di studi romani in Roma (R. decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 329, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; legge 17 agosto 1941, n. 968; R. decreto 27 aprile 1942, n. 498)	per memoria
131	Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo; aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni e concorsi a premi fra i presidi e professori di scuole degli ordini medio e superiori e gli aiuti ed assistenti di Università ed istituti universitari	120.000 —
132	Premi di incoraggiamento ad autori, ad Enti e ad Istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la cultura e l'industria (R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1196 convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1153)	115.000 —
		17.839.000 —
	Spese per le arti	
133	Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti - Accademie di belle arti e Licei artistici - Conservatori di musica - Accademia di arte drammatica con annessa scuola di danza - Opificio delle pietre dure - Calcografia - Gabinetto fotografico nazionale - Gabinetto nazionale delle stampe - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie, compensi e indennità a maestri d'arte, ad aiuti ed assistenti (*Spese fisse*)	26.600.000 —
134	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1941, n. 186	8.500.000 —
135	Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1941, n. 186	600.000 —
136	Indennità di missione al personale non di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1941, n. 186	180.000 —
137	Indennità alle commissioni per gli esami di idoneità, promozione, maturità e licenza negli istituti di istruzione ar[illegible]a	74.000 —

1481

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
138	Accademie di belle arti e loro articoli - Conservatori di musica - Fitto e manutenzione di locali - Spese per stampati, cancelleria e varie di ufficio - Acquisto e conservazione di oggetti e del materiale artistico e didattico - Spese diverse di uso dei singoli istituti	2.052.230 —
139	Acquisti di partiture, di carta da musica, noleggi di strumenti, affitto di locali, trasporti, provvista di oggetti di cancelleria per concorsi di assunzione di personale insegnante nei Regi conservatori di musica delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi Licei artistici - Stampa e spedizioni dei temi - Retribuzioni alle commissioni di vigilanza agli esami dei detti concorsi	30.000 —
140	Regia Accademia d'arte drammatica in Roma con annessa scuola di danza - Retribuzioni per gli incarichi d'insegnamento della regia e della recitazione della Regia Accademia e per gli incarichi di tutti gli insegnamenti della scuola di danza e del relativo corso di perfezionamento - Borse di studio - Spese per il funzionamento dell'Accademia e della scuola di danza (R. decreto-legge 18 luglio 1937, n. 1369, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2346 e legge 22 febbraio 1940, n. 165)	1.040.000 —
141	Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte e di istituti superiori più le industrie artistiche - Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento delle istituzioni e scuole industriali d'arte d'indole prevalentemente artistica, trasferite al Ministero della pubblica istruzione in adempimento del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3227 - Sussidi per arredamenti ed impianti - Concorsi per viaggi d'istruzione di insegnanti e di alunni - Mostre didattiche, premi ad alunni, medaglie di operato - Sussidi ad istituzioni e scuole professionali libere ed altre istituzioni di educazione tecnica industriale con finalità prevalentemente artistica	1.100.000 —
142	Spese per rappresentazioni e letture o rappresentazioni drammatiche per la tutela e l'incremento dell'arte drammatica, lirica e cinematografica; per aiuti ad Enti ed istituti musicali non governativi ed a società promotrici di arte musicale, per premi di incoraggiamento a cultori di discipline musicali ed artistiche; per concorsi a posti di tirocinio per viaggi didattici di alunni delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi conservatori di musica per lo scambio di alunni di istituti di istruzione artistica con alunni di paesi esteri	630.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
143	Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere e per il loro collocamento, per aiuti e incoraggiamento ad artisti, per borse di perfezionamento per il personale artistico, per contributi, esposizioni e mostre pubbliche, per attrezzature, fondazioni, enti e comitati per l'organizzazione di esposizioni nel Regno e all'estero, studi artistici e artigianali, atti attivi edizioni, istituti viventi per studi e ricerche sull'arte, sovvenzioni e pubblicazioni sull'arte e sull'arte contemporanea, per spese per la istituzione e funzionamento dell'archivio biografico e bibliografico dell'arte contemporanea, per spese relative ai concorsi per la progettazione e l'esecuzione di opere d'arte
144	Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, associazioni per l'incremento e l'insegnamento delle arti e della musica
145	Borse di studio e sussidi da conferirsi in occasione disagiata degli istituti d'istruzione artistica
146	Sopraintendenze alle antichità, ai monumenti e alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti - Spese per manutenzione e l'adattamento dei locali, acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, di materiale tecnico ed artistico e di opere di notevole interesse archeologico ed artistico - Spese per la sorveglianza
147	Lavori di conservazione e di restauro di edifici di proprietà pubblica e privata - Sussidi per lavori puramente non governativi
148	Scavi - Lavori di scavo di esplorazione e di esplorazione degli edifici e monumenti scoperti - Lavori di restauro e provvisoria conservazione degli oggetti rinvenuti - Esplorazioni archeologiche all'estero - Pubblicazione delle « Notizie degli scavi » ed acquisto di opere scientifiche - Rilievi, piante, disegni e fotografie - Scavi non governativi
149	Spese per la scuola archeologica italiana di Atene - Spese correnti agli studi e alla compilazione della carta archeologica d'Italia

1482

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 784021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949	CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1945
			N.	Denominazione	
		2.000.000 —	143	Arte contemporanea. - Spese per acquisto di opere d'arte e per il loro convenevole uso, anche a premio di incoraggiamento ad artisti per lavori di perfezionamento, per il pensionato artistico per concorsi e mostre speciali e per altre pubbliche gare atte ad attirare, istruire, educare e convenire per la valutazione ed esposizione nel Regno e all'estero delle industrie artistiche e artigiane, nell'attività edilizia e degli arredi viventi, per studi e ricerche sull'urbanistica, per salvaguardia e pubblicazioni sull'arte e sugli artisti contemporanei, per spese per la istituzione e il funzionamento dell'archivio biografico e iconografico sull'arte contemporanea, per spese per l'organizzazione di raduni per la presentazione e l'esecuzione di opere d'arte	650.000 —
		30.000 —	144	Assegni fissi e periodici ad enti, istituti, comitati ed associazioni per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica	207.000 —
		1.040.000 —	145	Borse di studio e sussidi da conferire ad alunni di condizione disagiata degli istituti d'istruzione artistica	250.000 —
			146	Sopraintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed agli scavi di antichità dipendenti. - Spese per la manutenzione e l'abbellimento di musei. - Acquisto di libri di pubblicazioni periodiche di materiale archeologico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica. - Spese per la loro conservazione	950.000 —
		30.000.000 —	147	Lavori di conservazione e di restauro di opere d'arte di proprietà statale e privata. - Sussidi a musei e pinacoteche non governativi	650.000 —
			148	Scavi. - Lavori di scavo, di sistemazione e di conservazione degli edifici e monumenti scoperti. - Trasporto, custodia e provvisoria conservazione degli oggetti scavati. - Esplorazioni archeologiche all'estero. - Pubblicazione della « Notizie degli scavi » ed acquisto di opere scientifiche. - Rilievi, piante, disegni. - Sussidi per scavi non governativi	900.000 —
		630.000 —	149	Spese per la scuola archeologica italiana in Atene e spese inerenti agli studi e alla compilazione della carta archeologica d'Italia	*per memoria*

1483

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
150	Monumenti - Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dall'amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex conventi monumentali - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Assegno loro per il mantenimento del Duomo di Milano	580.000 —
151	Spese per la manutenzione e conservazione di monumenti - Spese per la manutenzione e la custodia del monumento di Caltagirone e della tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera - Assegno per il sepolcreto della famiglia Cairoli a Gropello - Spese per il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo in Roma - Spese per la conservazione di altri monumenti storici e raccolte che si collegano a memorie di fatti patriottici o di persone illustri	650.000 —
152	Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, restituiti al Demanio dello Stato, ed assegnati al Ministero della pubblica istruzione, per il mantenimento dei Palazzi e Ville Reali delle Loro Maestà e dei Reali Principi, nonchè per il pagamento dei canoni dovuti per l'uso dei palchi di Corte e delle spese per la manutenzione del Castello di Miramare	1.100.000 —
153	Regia calcografia delle pietre dure in Firenze. Regia calcografia e Regio gabinetto fotografico centrale in Roma - Spese di funzionamento e di adattamento dei locali - Spese per la lavorazione delle pietre dure, per le incisioni della Regia calcografia e per il loro ritiro e direzione	100.000 —
154	Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione e adattamento dei locali - Acquisti di opere d'arte dell'ottocento e spese per il loro collocamento - Regia galleria d'arte moderna in Firenze - Contributo dello Stato da devolversi in acquisti di opere d'arte di artisti nazionali e stranieri - Spese inerenti alle predette gallerie e alle annesse biblioteche, alla conservazione e restauro delle opere	150.000 —
155	Contributo dello Stato all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia (esposizione internazionale d'arte) » per l'organizzazione delle sue manifestazioni (R. decreto 4 novembre 1928, n. 2515)	*per memoria*

N.	CAPITOLI — Denominazione
156	Contributo a favore dell'Ente autonomo triennale internazionale delle arti decorative moderne e dell'architettura moderna - Ruta artistico ai sensi dell'art. ... creti 14 gennaio 1925, n. 178, e 7 giugno
157	Fondo destinato alle spese per il funzionamento centrale del restauro presso il Ministero della pubblica istruzione (art. 5, lettera a), della ... 1939, n. 1240)
158	Quota del 20 per cento dei proventi dei ... al Regio istituto centrale del restauro ... privati e di Enti diversi dallo Stato e ... eventuali da destinare alle spese per ... mento e l'incremento dell'Istituto medesimo (art. 8 della legge 22 luglio 1939, n. 1240)
159	Sopraintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti - Spese ... si provvedeva con i proventi di cui all'articolo 375, n. 2554
160	Quota del 5 per cento del provento dei diritti ... ed ingressi nelle gallerie, nei monumenti e negli scavi di antichità dello Stato da assegnarsi alla Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista belle arti (art. 3 del R. decreto-legge 20 marzo 1939, ... convertito nella legge 8 giugno 1939, n. 823, e art. 2 del R. decreto 20 maggio 1936, n. 1116)
161	Acquisto di cose d'arte antica, medioevale e moderna - Spese per l'incremento di collezioni archeologiche da sostenersi con la rendita del lascito Hertz
162	Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, materiale scientifico occorrente a tale scopo - Regio gabinetto fotografico nazionale per la riproduzione fotografica di codici e del relativo archivio
163	Retribuzioni alle guardie notturne nei musei e nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti - Spese per indicazioni e rinvenimenti di

1484

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
156	Contributo a favore dell'Ente autonomo « Esposizione internazionale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano. Rata annuale di cui agli artt. 1 del Regi decreti 14 gennaio 1923, n. 178, e 7 giugno 1925, n. 855	*per memoria*
157	Fondo destinato alle spese per il funzionamento dell'Istituto centrale del restauro presso il Ministero della pubblica istruzione (art. 8, lettera a, della legge 22 luglio 1939, n. 1240)	250.000 —
158	Quota del 20 per cento dei proventi dei restauri eseguiti dal Regio istituto centrale del restauro per conto dei privati e di Enti diversi dallo Stato e altri proventi eventuali da destinare alle spese per il funzionamento e l'incremento dell'Istituto medesimo (art. 7 e 8 della legge 22 luglio 1939, n. 1240)	500.000 — *per memoria*
159	Sopraindennità alle custodie di monumenti, alle gallerie ed altri ed istituti dipendenti. Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, n. 2554	1.500.000 —
160	Quota del 5 per cento del provento del diritto d'ingresso nei musei, nelle gallerie, nei monumenti e negli scavi di antichità dello Stato, da assegnarsi a favore della Cassa di previdenza del personale addetto alle belle arti (art. 3 del R. decreto-legge 16 marzo 1939, n. 344, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 826 e R. decreto 9 maggio 1938, n. 1185)	1.100.000 — *per memoria*
161	Acquisto di cose d'arte antica, medioevale e moderna e spese per l'incremento di collezioni artistiche avviate da sostenersi con la rendita del legato « Enrichetta Hertz »	20.000 —
162	Cataloghi dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, materiale scientifico suppletorio per il catalogo. Regie gabinetto fotografico nazionale. — Spese per la riproduzione fotografica di cose d'arte e per il relativo archivio	150.000 — *per memoria*
163	Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti. Compensi per indennità e rinvenimento di oggetti d'arte.	230.000 —

1485

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
164	Fogne, mercedi, indennità ed assistenza di famiglia al personale salariato (spettri, esattori straordinari e giardinieri) in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. - Contributi dello Stato per il trattamento di infermità al personale salariato ai sensi del R. decreto-legge 24 dicembre 1938, n. 1990, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 - Visite mediche fiscali al suddetto personale	9.600.000 —
165	Somma per restituzione agli aventi diritto di tasse di esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimportazione	*per memoria*
166	Spese per fitti di locali, di ufficio e di cancelleria, per formitura e manutenzioni di mobili e suppellettili, di trasporti e facchinaggio degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle arti (esclusi gli istituti d'istruzione artistica)	810.000 —
167	Spese per la manutenzione e il funzionamento di una autovettura per i servizi tecnici di ispezione alle Regie Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie e scavi di Roma	*per memoria*
168	Contributi eventuali da prelevarsi da aree fabbricabili colpite dal divieto assoluto di costruzione e spese inerenti alla protezione delle cose e località di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, comprese quelle per espropriazioni, misure e sopralluoghi ed esclusi i premi di operosità e di rendimento (art. 19 della citata legge)	*per memoria*
		70.176.230 —
	Spese diverse	
169	Contributo governativo per il funzionamento della scuola dell'ordine elementare e del corso complementare di insegnamento professionale marittimo già a bordo della nave « Caracciolo » radiata dai ruoli del Regio naviglio (art. 7 della legge 13 luglio 1911, n. 774)	*per memoria*
170	Contributo all'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore per la vigilanza e il controllo sulle scuole e istituzioni culturali straniere	25.000 —
171	Spese per l'esecuzione e pubblicazione di statistiche concernenti i servizi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione
172	Spese per il funzionamento dell'ufficio ... scolastica comparata - Spese per ... versioni, studi e lavori nell'interesse ... distribuzioni all'estero all'Amministrazione ... Stato e ad insegnanti per incarichi ... di legislazione scolastica - Incremento ... oggetto di pubblicazioni ed abbonamenti ... la pubblicità di legislazione scolastica ... gatoria e spese varie per la conservazione ... mento del materiale della biblioteca ... quisto di schedari legislativi e bibliografici per la pubblicazione del bollettino di legislazione comparata, di monografie e di strumenti dell'ordinamento scolastico (tab.
173	Borse di studio concesse con l'annua rendita ... « Cesare Taraboi »
174	Assegnazione corrispondente alla quota ... agli eventuali contributi di cui alle lettere d), f) e all'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 29 settembre 1956, n. 1705, convertita in legge 16 gennaio 1956, n. 500, destinati alla gestione della cinematografia educativa ...
175	Sussidi in caso di parto o di aborto non alle impiegate non di ruolo delle Regie Regi istituti d'istruzione di cui all'articolo 20, lettera c), del R.D. decreto-legge 1° n. 1502, convertito con modificazioni nella legge 1939, n. 1)
176	Retribuzioni e compensi per le esercitazioni ... Contributi e assegni per rinnovo e manutenzione degli impianti - Spese varie per il funzionamento delle esercitazioni ... trattenimenti per i corsi di addestramento ... accertamenti e studi sul lavoro (legge 11 febbraio 1954, n. 143)
	TITOLO II — Spese straordinarie
	CATEGORIA I. — Spese effettive
	Spese generali
177	Assegni di disponibilità e mercedi ... qualsiasi denominazione (spese fisse)
178	Retribuzioni al personale con incarico ... l'Amministrazione centrale e presso gli dipendenti dal Ministero

1486

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
172	Spese per il funzionamento dell'ufficio di legislazione e consulta economica - Spese per traduzioni e lavori di revisione, studi e lavori nell'interesse dell'ufficio - Retribuzioni ad estranei all'Amministrazione dello stato e ad insegnanti per incarichi e studi diversi di legislazione scolastica - Acquisto di pubblicazioni ed abbonamento periodici per la biblioteca di legislazione scolastica comparata - Premi, assegni e spese varie per la conservazione e l'ordinamento della suddetta biblioteca - Acquisto di attrezzi, oggetti e biancheria - Spese per la pubblicazione del bollettino di legislazione scolastica comparata; di monografie e di opuscoli illustrativi d'ordinamento scolastico italiano	250,000 —
173	Borse di studio costituite con l'offerta vendita del fascio « Cesare Battisti »	per memoria
174	Assegnazione corrispondente alla quota dei proventi di agli eventuali contributi di cui alle lettere a), b), c), d), f) e all'ultimo comma dell'art. 2 del R. D. legge 30 settembre 1938, n. 1730, concernente la difesa della razza nella scuola fascista, da destinarsi alla Gioventù italiana del Littorio per l'assistenza scolastica	per memoria
175	Sussidi in caso di parto e di aborto alle insegnanti e alle impiegate non di ruolo delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione di ogni ordine e grado (articolo 29, lettera c), del R. decreto-legge 21 aprile 1937, n. 1248, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1938, n. 1)	150,000 —
176	Retribuzioni e compensi per le esercitazioni di lavoro (Cantieri e officine per riparo e manutenzione stradale degli impianti - Spese varie per uso di terreni per il funzionamento delle scuole professionali - Collaudi per i corsi di addestramento al lavoro - per lavori straordinari e studi sul lavoro nelle scuole (legge 11 febbraio 1941, n. 155)	6,000,000 —
		6,455,000 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *spese effettive*	
	Spese generali	
177	Assegni di disponibilità e maggiori assegnazioni sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	8,500 —
178	Retribuzioni di personale con contratto a termine, presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici ad essa dipendenti del Ministero	60,000 —

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	...unità di lamiera ai ...straordinari e ...di nuovi, ...allo stato per il ...le salariate di ...za, e più ...Alle medesime ...	2,000,000 —
	...di danno di ...degli di ...ione	per memoria
	...e di cancelleria per ...il suppellettili, di ...ed istituti dipen... per l'acquisto di ...	810,000 —
	...funzionamento di una ...di controllo sulle ...ze	per memoria
	...di arte fabbricabili ...struzione e sono ...le località di cui all'art. ...1924, n. 192, comprese ...ni e sopraluoghi ed ...di rendimento (art. 16	per memoria
		70,170,250 —
	...ntamento della scuola ...corso complementare di ...mmissione già a ...ista dai ruoli del Regio ...luglio 1914, n. 754	per memoria
	...di insegnamento orale ...il controllo sulle scuole ...re	25,000 —
	...azione di statistiche ...do Ministero della pub...	per memoria

1487

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
179	Indennità inerenti al personale non di ruolo in servizio presso istituti e scuole esclusi quelli dell'ordine elementare, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1334, e successive modificazioni (*Spese fisse*)	19.000.000 —
180	Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 16 dicembre 1918, n. 1698)	120.000.000 —
181	Fitto di locali requisiti ad uso di alloggi del personale e indennità d'alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale	50.000 —
181 *bis*	Spese per il trasferimento di uffici e fitto di locali in dipendenza dello stato di guerra	2.000.000 —
181 *ter*	Compensi al personale addetto alla sgombro di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali	500.000 —
		141.618.500 —
	Spese per le scuole dell'ordine elementare	
182	Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza per l'ammontare della pensione a favore dei maestri elementari del cessato regime austro-ungarico, in corso al 1° luglio 1964 e per la parte delle pensioni liquidate e da liquidare posteriormente al personale stesso, in ragione del tempo di servizio utile prestato fino al 1° luglio predetto	250.000 —
		250.000 —
	Spese per gli istituti di educazione	
183	Sussidio all'Istituto universitario pareggiato di magistero annesso all'Istituto «Suor Orsola Benincasa» in Napoli	7.650 —
184	Premi gratuiti straordinari negli istituti di educazione	60.000 —
		67.650 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
	Spese per l'istruzione tecnica
185	Contributo dello Stato al consorzio per l'istituto industriale di Terni e Rieti per le spese di costituzione dell'edificio sede del predetto R. Istituto con annessa tecnica industriale e R. Scuola secondario professionale a tipo industriale nei riparto di cui alla legge 3 giugno 196
	Spese per le università e gli istituti dell'ordine
186	Assegnazione straordinaria per acquisto per lavori riguardanti gli Osservatori ed altri Istituti universitari con ordi
186 *bis*	Contributo straordinario all'Amministrazione di Sassari per il mantenimento della Università (ultima delle dieci di l'art. 6 del R. decreto-legge 25 settembre convertito nella legge 2 gennaio 1936,
187	Fondo corrispondente al versamento dell'art. 2, terzo comma, del R. decreto 1938, n. 1134, convertito nella legge n. 296, per integrare i bilanci delle e dei Regi Istituti universitari
187 *bis*	Somma da corrispondere alle Univers Istituti universitari in corrispettivo, pervenuse non versate per effetto dell esoneri agli studenti appartenenti a fa ai sensi della legge 30 marzo 1950, n.
	Spese per le accademie e le
188	Assegnazione per la pubblicazione di disegni di Leonardo da Vinci
189	Contributi straordinari per il funzion demie
190	Contributo dello Stato per spese della edizione nazionale dei classici

1488

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	...di ruolo in servizio ...nelle dell'ordine ele... ...del decreto Luogote... ...e successive modi...	19.000.000 —
	...o a favore del per... ...mente di decreto	120.000.000 —
	...ntegno del personale ...partimento dell'Am... ...sede normale	50.000 —
	...e fitto di locali in	2.000.000 —
	...le somme di pertin... ...ministero degli affari	500.000 —
		141.618.500 —
	...ine elementare	
	...ministrazione della Cassa ...ali di previdenza per ...vazione dei maestri ele... ...stro-magazzinieri in corso ...delle pensioni liquidate ...dal personale stesso, in ...utile prestato fino al	250.000 —
		250.000 —
	...di educazione	
	...o parecchio di mag... ...ore Orsola Benincasa	7.650 —
	...ssidi di edilizia	60.000 —
		67.650 —

	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
N.	Denominazione	
	Spese per l'istruzione tecnica	
185	Contributo dello Stato al consorzio per il R. Istituto tecnico industriale di Terni e Regia scuola autonoma per le spese di costruzione dell'edificio da adibire a sede del predetto R. Istituto con annesso R. Scuola media industriale e R. Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale (quinta delle sei rate di cui alla legge 3 giugno 1940, n. 712.	per memoria
	Spese per le università e gli istituti dell'ordine universitario	
186	Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli Osservatori astronomici e gli altri istituti universitari con ordinamento speciale	58.000 —
186 bis	Contributo straordinario all'Amministrazione provinciale di Sassari per il mantenimento nella locale libera Università (quinta delle dieci rate stabilite dall'art. 6 del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1725, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49)	per memoria
187	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1134, convertito nella legge 15 gennaio 1939, n. 296, per integrare i bilanci delle Regie Università e dei Regi Istituti universitari	per memoria
187 bis	Somma da corrispondere alle Università ed ai Regi Istituti universitari in corrispettivo delle tasse e sopratasse non riscosse per effetto della disposizione contenuta negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 9 maggio 1940, n. 371, sui sensi della legge 28 marzo 1941, n. 234	per memoria
		58.000 —
	Spese per le accademie e le biblioteche	
188	Assegnazione per la pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci	30.000 —
189	Contributi straordinari per il funzionamento delle accademie	per memoria
190	Contributo straordinario per il funzionamento delle accademie e della biblioteca nazionale centrale di Firenze	30.000 —
		60.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese per le arti	
191	Stipendi, retribuzioni ed assegni vari dovuti al personale dell'amministrazione della Real Casa passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della pubblica istruzione con l'art. 3 del R. decreto 16 maggio 1930, n. 611 (*Spese fisse*)	130.000 —
192	Assegnazione straordinaria per il riordinamento e l'incremento delle collezioni del Gabinetto nazionale delle Stampe in Roma (quarta delle cinque rate previste nell'art. 12 della legge 3 novembre 1941, n. 1266)	*per memoria*
193	Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei Regi Istituti di antichità e di arte, nonchè del personale di ruolo delle biblioteche governative e delle soprintendenze bibliografiche per la salvaguardia del patrimonio artistico ed archeologico nazionale mobile ed immobile e del materiale raro e di pregio delle biblioteche governative e non governative (R. decreto-legge 26 luglio 1943, n. 700)	410.000 —
194	Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere d'interesse artistico e bibliografico, del materiale degli istituti, scuole ed edifici dipendenti, nonchè dei relativi edifici del palazzo del Ministero (R. decreto-legge 26 luglio 1943, n. 700)	5.000.000 —
195	Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili d'interesse artistico ed archeologico o bibliografico, a uffici e locali delle Soprintendenze, musei e gallerie, biblioteche e loro arredamento, scuole d'arte e di musica e loro suppellettili	22.000.000 —
196	Spese per il trasporto ed il ricollocamento di opere d'arte e di materiale bibliografico precedentemente ricoverate in depositi, nei musei, gallerie e chiese cui esse appartengono. Trasporto di libri e materiale didattico da ricoveri a scuole d'arte e di musica . .	8.5[illegible]0.000 —
		36.[illegible]4[illegible].000 —
	Spese diverse	
197	Annualità dovuta all'Istituto nazionale delle assicurazioni per effetto del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1662, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2147, ad estinzione del mutuo di L. 18.000.000 concesso dall'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 11 ottobre 1928, n. 2227 (17ª delle 25 annualità) . .	1.568.382,40

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione
198	Annualità dovuta al Monte dei Paschi di Sie[…] effetto del R. decreto 28 settembre 1934, n. 16[…] vertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2147, a[…] zione del mutuo di L. 20.000.000, concesso dal[…] stesso ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge[…] tembre 1931, n. 1215, convertito nella legge 17[…] bre 1931, n. 1584 (14ª delle 20 annualità)
199	Annualità dovuta al Banco di Napoli ad estinzi[…] mutuo di L. [illegible] concesso dal Banco st[…] sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 5 novemb[…] n. 1256, convertito nella legge 30 dicembre 1937[…] 8ª delle 20 annualità
200	Quota di annualità per [illegible] del mutuo c[…] la Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Ri[…] Roma per la costruzione e l'arredamento de[…] dell'Istituto di bonifica umana ed ortogene[…] razza (art. 3 del R. decreto-legge 12 magg[…] n. 1123, convertito nella legge 5 gennaio 193[…] 7ª delle 30 annualità)
201	Contributo dello Stato a favore della Unione [illegible] per la cinematografia scolastica (6ª delle dieci […] sui all'art. 2, lettera c) del R. decreto-legge 30 […] bre 1938, n. 1780, convertito nella legge 16 genn[…] n. 28)
202	Contributi e oneri per le esercitazioni di lavori […] per impianto di gabinetti di scienze e di bi[…] archivio fotografico di fotografie, diagrammi e d[…] occorre ad iniziare l'organizzazione del […] desimo e dei suoi risultati (2ª delle 8 rate (l[…] legge 11 febbraio 1941, n. 182)
202 bis	[illegible] dei capitoli riguardanti le spese degli […] previsione negli esercizi finanziari anteriori […]

1490

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

TOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
ministrazione	
per le arti	
...ge 16 maggio 1939, n. 633	130.000 —
...per l'ordinamento e l'as... dell'esercizio finanziario 1939... ...dalle tasse sulle pubbliche spe... ...ciale 16 maggio 1939, n. 633	*per memoria*
...ella competenza del per... ...Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2... ...ale ed immobile ... ...ecreto-legge 8 lu...	110.000 —
...per spese relative alla pro... ...ordinanze 30 giugno 1940-XVIII... ...ecreto-legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 720)	5.000.000 —
...ordinaria e straordinaria di edifici monumentali di antichità e di belle arti, gallerie, biblioteche e archivi, scavi e musei e gallerie, biblioteche e ...ose d'arte e di antichità e loro ...	22.000.000 —
...ed il ricollocamento di opere ...bliche (specialmente di ... musei, gallerie e chiese) ... ...porto di fiori e materiale di... ...ose d'arte e di antichità . .	8.500.000 —
	36.140.000 —
e diverse	
...unto nazionale delle assicura... ...decreto-legge 28 settembre 1935, ...ge 22 dicembre 1938, n. 2147, ...di L. 30.000.000 concesso dai ...ensi dell'art. 5 del R. decreto ...17° delle 22 annualità) . .	1.398.382,40

Num.	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Denominazione	
198	...nualità dovuta al Monte dei Paschi di Siena, per effetto del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1602, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2161, ad estinzione del mutuo di L. 30.000.000 concesso dal Monte stesso ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1175, convertito nella legge 14 dicembre 1931, n. 1585, 14ª delle 30 annualità)	1.873.691,5
199	Annualità dovuta al Banco di Napoli ad estinzione del mutuo di L. 30.000.000 concesso dal Banco stesso ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 24 novembre 1937, n. 1856, convertito ... 22 dicembre 1937, n. 2343 ... delle 30 annualità)	1.500.477,5
200	...rata di ammortamento per l'estinzione del mutuo contratto ... 27 febbraio 1... con la Cassa ed il Consorzio Regionale di Roma per la costruzione e l'ampliamento delle scuole dell'Istituto di assistenza sinistrati e orfani della guerra ecc. di cui al R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 1152, convertito nella legge 2 gennaio 1939, n. 16 (7ª delle 30 annualità)	220.355 —
201	Contributo dello Stato a favore della Cassa autonoma per la cinematografia educativa e delle tasse di cui all'art. 2, lettera a) del R. decreto-legge 20 settembre 1938, n. 1758, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 88	*per memoria*
202	Contributi e sussidi per la conservazione di opere d'arte per mezzo di restauri di edifici e di biblioteche private (legge 6 giugno 1939, n. 1035)	2.850.000 —
203	...ne degli stanziamenti di conto degli Enti di previsione degli esercizi finanziari successivi al 1944-45	210.000 —
		7.004.046,34

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA — 6-8-9

1491

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	43.339.760 —
	Debito vitalizio	78.823.000 —
	Spese per i Regi provveditorati agli studi e per le scuole dell'ordine elementare	1.433.347.000 —
	Spese per le scuole rurali	2.400.000 —
	Spese per la scuola media	135.982.000 —
	Spese per l'istruzione classica, scientifica e magistrale	168.480.900 —
	Spese per l'educazione fisica e giovanile	14.000 —
	Spese per gli istituti di educazione	20.139.000 —
	Spese per gli istituti dei sordomuti e dei ciechi	1.997.500 —
	Spese per l'istruzione tecnica e per l'istruzione secondaria di avviamento professionale	281.044.500 —
	Spese per le università e per gli istituti dell'ordine universitario	97.852.000 —
	Spese per le accademie e le biblioteche	17.839.000 —
	Spese per le arti	70.170.230 —
	Spese diverse	6.455.000 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	2.358.491.830 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	TITOLO II. — Spesa straordinaria
	Categoria I. — *Spese effettive*
	Spese generali
	Spese per le scuole dell'ordine elementare
	Spese per gli istituti di educazione
	Spese per l'istruzione tecnica
	Spese per le università e per gli istituti dell'ordine universitario
	Spese per le accademie e le biblioteche
	Spese per le arti
	Spese diverse
	Totale del titolo II (parte st
	Totale delle spese ordinarie e st
	RIASSUNTO PER CATEGOR
	Categoria I. — *Spese effettive* (parte ordinaria)

Il Ministro per l'E
Solmi

1492

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
TITOLI	
ORDINARIA	
effettive	
	43.330.700 —
	78.823.000 —
di studio e per le scuole	1.433.347.000 —
	2.490.000 —
	135.382.000 —
tecnica e industriale	166.480.930 —
rovvile	14.000 —
	20.120.000 —
arti e dei ciechi	1.997.500 —
per l'istruzione secondaria	281.344.500 —
Istituti dell'ordine ele-	97.882.000 —
bibliche	17.839.000 —
	70.176.230 —
	6.455.000 —
parte ordinaria	2.358.401.839 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	141.618.500 —
	Spese per le scuole dell'ordine elementare	250.000 —
	Spese per gli istituti di educazione	67.650 —
	Spese per l'istruzione tecnica	—
	Spese per le università e per gli istituti dell'ordine universitario	88.000 —
	Spese per le accademie e le biblioteche	60.000 —
	Spese per le arti	36.040.000 —
	Spese diverse	7.406.106,34
	Totale del titolo II (parte straordinaria)	185.730.256,34
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	2.544.132.086,34
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — *Spese effettive* (parte ordinaria e straordinaria)	2.544.132.086,34

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata « Libreria Barberini » con sede in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società a responsabilità limitata « Libreria Barberini » con sede in Roma, piazza Barberini n. 21 (ora presso l'avv. Emilio Marconi, via Crescenzio n. 19) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società a responsabilità limitata « Libreria Barberini », con sede in Roma, è sottoposta a sequestro.

È nominato sequestratario l'avv. Giorgio Rolaffi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(574)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della società per azioni « Casa editrice il Tritone » con sede in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società per azioni « Casa editrice il Tritone », con sede in Roma, via S. Nicolò da Tolentino n. 11 (ora presso l'avv. Emilio Marconi, via Crescenzio n. 19), si trova nelle condizioni previste dal l'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società per azioni « Casa editrice il Tritone » con sede in Roma è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giorgio Rolaffi.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(575)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana « Diemo » con sede in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima italiana « Diemo » con sede in Roma, corso Trieste, n. 19 (ora presso l'avv. Emilio Marconi, via Crescenzio, n. 19) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana « Diemo » con sede in Roma è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giorgio Rolaffi.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(576)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1945.

Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cirò Superiore (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Barberini n. 22 (sede [illegible]) [illegible] nelle condizioni previste dall'articolo n. 39 si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 del Regio decreto-legge enunciato, in quanto nel Paese, i detti interessi [illegible] di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società a responsabilità limitata « Libreria Berini », con sede in Roma, è sottoposta a sequestro e nominato sequestratario l'avv. Giorgio Bolaffi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1945

Il Ministro: SOLMI

(574)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della società per azioni « Casa editrice il Tritone » con sede in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società per azioni « Casa editrice il Tritone », con sede in Roma, via S. Nicola da Tolentino n. 41 (ora presso l'avv. Emilio Marconi, via Crescenzio n. 19), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società per azioni « Casa editrice il Tritone », con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giorgio Bolaffi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1945

Il Ministro: SOLMI

(575)

[illegible] prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana « Ricno » con sede in Roma è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giorgio Bolaffi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'azienda a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1945

Il Ministro: SOLMI

(576)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1945.

Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cirò Superiore (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, concernenti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3136, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 24 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 aprile 1942, con cui sono stati sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Cirò Superiore (Catanzaro)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ed è stato nominato commissario straordinario il sig. Francesco Dottore;

Considerato che il predetto commissario straordinario ha rassegnato le dimissioni ed occorre procedere alla sua sostituzione e veduta la proposta formulata in proposito dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Decreta:

In sostituzione del sig. Francesco Dottore, l'avvocato Attilio Fortunato di Francesco è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cirò Superiore (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLMI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(508)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 2 del 14 aprile 1945 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante la revisione delle tariffe dei pubblici servizi (acqua, gas, elettricità, trasporti, telefoni, radio).

Con circolare n. 2 del 14 aprile 1945 il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alle facoltà ad esso conferite con il decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 347, ha approvato le seguenti norme per la revisione delle tariffe dei pubblici servizi (acqua, gas, elettricità, trasporti, telefoni, radio):

1. — Le domande delle aziende intese alla revisione delle tariffe, redatte in carta da bollo e sottoscritte dal legale rappresentante responsabile, dovranno contenere, oltre le complete indicazioni dell'azienda (denominazione, sede, forma sociale, numero degli utenti, struttura aziendale, nome degli amministratori responsabili di gestione e precedenza della gestione, entità globale annuale della fornitura e indicazioni analoghe per le aziende di trasporto, una copia del bilancio consuntivo per l'anno 1942 con indicazione analitica delle varie voci per quello preventivo per l'anno 1943 e riferimento alla tariffa, ed infine l'ammontare presunto che si consegue sui prezzi autorizzati al 31 dicembre 1942.

Inoltre le aziende richiedenti dovranno allegare un prospetto comparativo dei costi per l'anno 1943 con quelli dell'anno 1942 e dell'anno 1938, nonchè una relazione illustrativa delle ragioni che hanno determinato gli aumenti previsti per l'anno 1943 rispetto agli anni precedenti.

2. — Le domande presentate al Comitato provinciale dei prezzi saranno esaminate, tenuto degli uffici del genio civile, in relazione con gli uffici dell'industria e commercio per la revisione delle tariffe del gas, luce ed acqua, con gli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in collaborazione con gli uffici provinciali dell'industria e del commercio, per la revisione delle tariffe dei trasporti, i Comitati provinciali particolarmente si avvarranno degli uffici tecnici dei comuni interessati.

3. — Per ragione delle domande, la competenza dei Comitati provinciali dei prezzi sarà ripartita a seconda del valore con l'assistenza di un rappresentante del locale Ufficio del genio civile o di un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

4. — Le domande di cui al 2° comma dell'art. 2 presentate al Ministero dei lavori pubblici dall'industria, commercio e agricoltura, dei trasporti delle poste e telecomunicazioni, saranno decise dopo l'esame in merito, al Comitato interministeriale dei prezzi per le relative decisioni.

5. — Nella determinazione e nel computo delle tariffe, sarà tenuto conto soltanto degli effettivi aumenti intervenuti nelle singole gestioni ed esercizio precedente:

a) i maggiorati od altre remunerazioni al capitale sociale;

b) le quote di ammortamento finanziario;

c) gli importi per gli accantonamenti al fondo di assicurazione;

d) i fondi di riserva.

6. — In relazione alle disposizioni di cui sopra, i Comitati provinciali dei prezzi potranno consentire la revisione delle tariffe in misura non superiore a quella proposta indicata rispetto alle tariffe in vigore al 31 dicembre 1942:

acqua, aumento del 30%;

gas, aumento del 30%;

energia elettrica, aumento del 100%;

trasporti urbani in concessione, aumento del 30%.

7. — Per le tariffe dei servizi non elencati nel precedente articolo e per la concessione a numeri crescenti i massimi sopra indicati, i Comitati provinciali dei prezzi determineranno, sentiti i pareri tecnici del caso, le relative percentuali e proposte, al Comitato interministeriale dei prezzi.

Allo stesso Comitato dovranno essere trasmessi per il controllo e il coordinamento le decisioni adottate dai Comitati provinciali con la annotazione dei sottoelencati seguenti:

9. — Le decisioni dei Comitati provinciali saranno pubblicate nel Foglio degli annunzi legali della provincia e quelle del Comitato interministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno a cura dei Ministeri competenti.

10. — L'applicazione delle maggiorazioni sui prezzi ha carattere temporaneo e sarà limitata a periodi di tempo non inferiori a quattro mesi e non superiori a dodici mesi.

La decorrenza degli aumenti non potrà in ogni caso avere effetto retroattivo superiore a tre mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione.

11. — La attuazione delle tariffe dovrà avvenire soltanto quando i prezzi siano stati bloccati con l'accordo e la partecipazione del consumatore.

Nel termine non inferiore di trenta giorni dalla data di tale formazione o da quella in cui esse divengano esecutive, ogni consumatore del relativo servizio

(573)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1945 182

per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di 1ª classe Superiore di Alessano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(568)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 2 del 11 aprile 1945 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante la revisione delle tariffe dei pubblici servizi (acqua, gas, elettricità, trasporti, telefoni, radio).

Con circolare n. 2 del 11 aprile 1945 il Comitato interministeriale dei prezzi in base alle facoltà ad esso concesse con il decreto legislativo Luogotenenziale 9 ottobre 1944, n. 347, ha approvato le seguenti norme per la revisione delle tariffe dei pubblici servizi (acqua, gas, elettricità, trasporti, telefoni, radio).

1. — Le domande delle aziende interessate alla revisione delle tariffe, redatte in carta da bollo e sottoscritte dal legale rappresentante responsabile, dovranno contenere, oltre a complete indicazioni dell'azienda (nominativo, caratteristiche, zona servita, numero degli utenti, struttura finanziaria, nomi degli amministratori responsabili, natura e provenienza della produzione, entità globale annua della fornitura e indicazione analitica per le singole categorie), una copia del bilancio consuntivo per l'anno 1942 con indicazione analitica delle voci nonchè quello preventivo per l'anno cui si riferisce la domanda, ed infine l'ammontare presunto che si richiede sui prezzi autorizzati al 31 dicembre 1942.

Inoltre le aziende richiedenti dovranno allegare un prospetto dei prezzi attualmente in vigore per ogni specie delle condizioni generali delle tariffe.

Le aziende dovranno fornire qualunque altra indicazione che sia ritenuta necessaria.

2. — Le domande vanno presentate al prefetto presidente del Comitato provinciale dei prezzi, qualora l'azienda svolga la propria attività in una sola provincia, e sono quindi disposte dal successivo art. 8.

Negli altri casi le domande vanno presentate:

a) per la revisione delle tariffe dell'acqua, gas ed energia elettrica al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

b) per la revisione delle tariffe dei trasporti al Ministero dell'industria, commercio e lavoro ed al Ministero dei trasporti;

c) per la revisione delle tariffe dei telefoni e della radio al Ministero dell'industria, commercio e lavoro e al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

3. — Domanda di cui al 2° comma dell'art. 2 presentate al Ministero dei lavori pubblici dell'industria, commercio e lavoro, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, saranno trasmesse dopo l'esame di merito al Comitato interministeriale dei prezzi per le relative decisioni.

4. — Nella determinazione dell'ammontare delle tariffe, sarà tenuto conto soltanto degli effettivi aumenti intervenuti nelle spese inerenti all'esercizio, cioè:

a) il decadere di ogni ammortamento al capitale sociale;

b) le quote di ammortamento finanziario;

c) gli aumenti per gli adeguamenti al Consiglio di amministrazione;

d) i danni di guerra.

5. — In relazione alle disposizioni di cui sopra i Comitati provinciali dei prezzi potranno consentire la revisione delle tariffe in misura non superiore a quella indicata rispetto alle tariffe in vigore al 31 dicembre 1942:

acqua: aumento del 100 %;

gas: aumento del 200 %;

energia elettrica: aumento del 150 %;

trasporti urbani in concessione: aumento del 200 %.

6. — Per le tariffe dei servizi non elencati nel precedente articolo e per la concessione di aumenti eccedenti i massimi sopra indicati, i Comitati provinciali dei prezzi dovranno trasmettere le domande, con le relative documentazioni, e proposte al Comitato interministeriale dei prezzi.

Allo stesso Comitato dovranno essere trasmesse per il controllo e il coordinamento, le decisioni adottate dai Comitati provinciali con la dimostrazione dei concetti eseguiti.

7. — Le decisioni dei Comitati provinciali saranno pubblicate nel Foglio degli annunzi legali della provincia e poichè del Comitato interministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, a cura del Ministero competente.

8. — L'applicazione delle maggiorazioni sui prezzi ha carattere temporaneo e sarà limitata a periodi di fatturazione non inferiori a quattro mesi e non superiori a dodici mesi.

La decorrenza degli aumenti non potrà in ogni caso avere effetto retroattivo superiore a tre mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione.

9. — La fatturazione delle forniture dovrà avvenire applicando i prezzi e non tariffe bloccati con l'aggiunta o la detrazione conseguente.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, le presenti disposizioni entreranno in vigore dalla data di tale restituzione e da quella in cui esse diverranno esecutive con ordinanza del Governo Militare.

(573)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 13 del 16 aprile 1945 riguardante il prezzo della colla d'ossa e del grasso d'ossa.

1. — In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con circolare prezzi n. 13 del 16 aprile 1945, ha stabilito con decorrenza immediata i seguenti prezzi della colla per le vendite dal produttore per merce resa su mezzo di trasporto allo stabilimento del produttore, in imballaggi del compratore:

a) colla quadri normali qualità mezzo chiara:

rilevata, viscosità 50 potere gelatinante 60 . . . L. 16 al Kg.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNO No. 96

e) colla quarti normali (marmicata tipo extra), viscosità 6°, potere gelatinante 60 . . . L. 175 al Kg.

f) colla quarti speciali (agilina), viscosità 6°, potere gelatinante 60/70 . . . » 180 »

g) colla quarto speciale, versata su velo, viscosità 6°, potere gelatinante 90 . . . » 200 »

h) colla comune stesso tipo delle quarti normali viscosità 6°, potere gelatinante 60 . . . » 170 »

i) colla a nastrini (agilina), viscosità 6°, potere gelatinante 80/85 . . . » 185 »

l) colla speciale in nastrini (agilina), viscosità 6°, potere gelatinante 60/65 . . . » 195 »

m) colla in nastrini (agilina) di alta specialità, viscosità 8/9°, potere gelatinante 80/100 . . . » 250 »

n) colla in lastrine trasparenti versate su vetro, viscosità 20/25, potere gelatinante 130/150 . . . » 280 »

o) colla greggia per classificazione viscosità e fosforelli . . . » 145

p) colla greggia in scaglie, viscosità 6°, potere gelatinante 60 . . . » 150

q) colla forte smacinabile standard, viscosità 6°, potere gelatinante 60 . . . » 165

r) colla forte smacinabile finemente viscosità 6° potere gelatinante 60 . . . » 180

s) colle in pasta per agenti (rotolo 25/30 per cento) colla bianca . . . » 265

t) colla in pastoni normali, viscosità 6°, potere gelatinante 60 . . . » 130

u) colla in pastoni speciali, viscosità 6°/9°, potere gelatinante 80/120 . . . » 210

Per i collami dei vari tipi di colla i prezzi come sopra elencati saranno ridotti in L. 15 al kg.

2. — I suddetti prezzi si riferiscono a vendite dal produttore al grossista.

Sui detti prezzi è consentita una maggiorazione di L. al kg. per le vendite del prodotto al dettagliante e di L. al kg. per le vendite dirette dal produttore al consumatore.

3. — I Comitati provinciali dei prezzi potranno fissare localmente i prezzi di vendita al consumo.

4. — Il prezzo del grasso d'osso per e vendite dal produttore, per merce resa su mezzo di trasporto allo stabilimento del produttore, in imballaggio del compratore, viene stabilito in L. 60 al kg.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana le presenti disposizioni entreranno in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esse divengano esecutive con ordinanza del Governo Militare Alleato.

(586)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 14 del 18 aprile 1945 riguardante i prezzi degli zolfi grezzi e lavorati, del sapone, dei tilati e tessuti di cotone.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio

b) minerale di zolfo macinato titolo 30/33 %, L. 330 al q.le, franco fabbrica su mezzo di trasporto;

c) minerale di zolfo macinato titolo 25/28 %, L. 275 al q.le, franco fabbrica su mezzo di trasporto;

d) zolfo greggio tagliato e scagliato, L. 385 al q.le, franco fabbrica su mezzo di trasporto; zolfo greggio macinato e vagliato, L. 1800 al q.le, franco stabilimento Aversa su mezzo di trasporto;

e) zolfo doppio raffinato in pani, L. 360 al q.le, franco fabbrica su mezzo di trasporto;

f) zolfo raffinato ventilato stagionato in fusti, L. 1230 al q.le, franco fabbrica su mezzo di trasporto;

g) zolfo ventilato stagionato resa S.A.I.M., L. 1065 al q.le, franco fabbrica su mezzo di trasporto.

I suddetti prezzi s'intendono per merce nuda. Nel caso che l'imballaggio venga fornito dal venditore in sacchi carta, esso non potrà essere addebitato a più di L. 120 per quintale di merce fornita, qualunque sia la qualità della carta e il numero dei sacchetti impiegati.

2. — I prezzi si riferiscono degli zolfi grezzi e lavorati saranno fissati dai Comitati provinciali dei prezzi.

SAPONE DA BUCATO

1. — A modifica delle disposizioni contenute nelle circolari prezzi n. 5 dell'8 gennaio c. a. e n. 7 del 17 febbraio c. a., il prezzo del sapone da bucato con contenuto di 60/62 % di acidi grassi viene fissato in L. 52 al chilo, a decorrere dalla produzione effettuata dal 16 gennaio c. a. in poi.

L'aumento di prezzo è strettamente in relazione con le disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 11 del 4 aprile riguardante i versamenti a beneficio dello Stato che dovranno effettuare i detentori di merci provenienti dalla campagna 1943-44.

Il suddetto prezzo di L. 52 al chilo si riferisce alle vendite dal produttore al grossista per merce resa franco fabbrica su mezzo di trasporto, *compreso il costo dell'imballaggio*.

2. — Il prezzo del sapone da bucato al cui sopra è stato calcolato prendendo per base il costo medio di L. 330 al q.le per gli acidi grassi resi franco stabilimento dei saponieri.

Il Consorzio nazionale industriali della saponeria e della cartiera è autorizzato ad istituire apposita Cassa di conguaglio fra gli industriali saponieri per il costo delle materie prime e dei trasporti secondo norme che saranno stabilite da questo Ministero.

3. — I prezzi di vendita al consumo saranno fissati dai Comitati provinciali sulla nuova base in relazione alle assegnazioni di sapone che verranno date sulla produzione effettuata dal 1° gennaio corrente anno in poi.

Si richiama l'attenzione sulla condizione di consenso prevista con la presente circolare riguardante *l'imballaggio che è compreso nel prezzo*.

PREZZO DEI TILATI E DEI TESSUTI DI COTONE

1. — I prezzi dei filati e dei tessuti di cotone fabbricati dalla Società industriale cotoniera meridionale con la partita di fibre tipo di cotone sodo importato dagli Stati Uniti d'America vengono fissati come appresso per le vendite dal produttore all'assegnatario della materia:

filato cotone America titolo 24/30, L. 360,50 al kg.;
filato cotone America titolo 32, L. 386,40 al kg.;
filato cotone America titolo 40, L. 362,5 al kg.;

14671
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1498

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

i) colla in lastrine trasparenti versate su vetro, viscosità 70/75, potere gelatinante 130/150 . . . . 230 »

l) colla speciale per chiarificazione vini in granuli e in fogli . . . . 215 »

m) colla d'ossa di scaglie, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . . . 185 »

n) colla d'ossa macinata standard, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . . . 165 »

o) colla d'ossa macinata inferiore, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . . . 120 »

p) colla in pasta per appretti titolo 38/40 per cento e colla lastrina bianca . . . . 245 »

q) colla in bastoni normali, viscosità 60, potere gelatinante 60 . . . . 190 »

r) colla bastoni speciali, viscosità 65/70, potere gelatinante 80/120 . . . . 210 »

Per i rottami dei vari tipi di colla i prezzi come sopra elencati saranno ridotti di L. 15 al kg.

2. — I suddetti prezzi si riferiscono a vendite dal produttore al grossista.

Sui detti prezzi è consentita una maggiorazione di L. 1 al kg. per le vendite dei prodotti al dettagliante e di L. 10 al kg. per le vendite dirette dal produttore al consumatore.

3. — I Comitati provinciali dei prezzi potranno fissare localmente i prezzi di vendita al consumo.

4. — Il prezzo del grasso d'ossa per le vendite dal produttore, per merce resa su mezzo di trasporto allo stabilimento del produttore, in imballaggio del compratore, viene stabilito in L. 80 al kg.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, le presenti disposizioni entreranno in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esse divengano esecutive con ordinanza del Governo Militare Alleato.

(586)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento *prezzi* n. 14 del 18 aprile 1945 riguardante i *prezzi* degli *zolfi* grezzi e lavorati, del sapone, dei filati e tessuti di cotone.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con circolare prezzi n. 14 del 18 aprile 1945, ha comunicato quanto appresso:

ZOLFI GREZZI E LAVORATI

A completamento delle disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 9 del 26 marzo c. a., per la campagna in corso sono stati fissati i seguenti prezzi:

1. — Prezzi di vendita al produttore:

a) zolfo grezzo fuso (produzione del Continente), L. 567 al q.le, per merce resa ai porti di Rimini, Ancona, Torre Annunziata, Crotone. Per le consegne in miniera su mezzo di trasporto, il suddetto prezzo dovrà essere ridotto dell'ammontare della spesa di trasporto ferroviario dalla miniera al porto.

I suddetti prezzi s'intendono per merce nuda. Nel caso che l'imballaggio venga fornito dal venditore in sacchi di carta, esso non potrà essere addebitato a più di L. 1,50 per quintale di peso fornito, qualunque sia la qualità della carta e il numero dei sacchetti impiegati.

2. — I prezzi al consumo degli zolfi grezzi e lavorati saranno fissati dai Comitati provinciali dei prezzi.

SAPONE DA BUCATO

1. — A modifica delle disposizioni contenute nelle circolari prezzi n. 3 dell'8 gennaio c. a. e n. 7 del 17 febbraio c. a., il prezzo del sapone da bucato con contenuto di 60/62 % di acidi grassi, viene fissato in L. 52 al chilo, a decorrere dalla produzione effettuata dal 1° gennaio c. a. in poi.

L'aumento di prezzo è strettamente in relazione con le disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 11 del 4 aprile riguardante i versamenti a beneficio dello Stato che dovranno effettuare i detentori di merci provenienti dalla campagna 1943-44.

Il suddetto prezzo di L. 52 al chilo si riferisce alle vendite dal produttore al grossista per merce resa franco fabbrica su mezzo di trasporto, compreso *il costo dell'imballaggio*.

2. — Il prezzo del sapone da bucato di cui sopra è stato calcolato prendendo per base il costo medio di L. 5300 al q.le per gli acidi grassi resi franco stabilimento dei saponieri.

Il Consorzio nazionale industriali della saponeria e della stearineria è autorizzato ad istituire apposita Cassa di conguaglio fra gli industriali saponieri per il costo delle materie prime e dei trasporti secondo norme che saranno stabilite da questo Ministero.

3. — I prezzi di vendita al consumo saranno fissati dai Comitati provinciali sulla nuova base in relazione alle assegnazioni di sapone che verranno date sulla produzione effettuata dal 1° gennaio corrente anno in poi.

Si richiama l'attenzione sulla condizione di consegna prevista con la presente circolare riguardante *l'imballaggio che è compreso nel prezzo*.

PREZZO DEI FILATI E DEI TESSUTI DI COTONE

1. — I prezzi dei filati e dei tessuti di cotone fabbricati dalla Società manifatture cotoniere meridionali con la partita di 190 mila chili di cotone sodo importato dagli Stati Uniti d'America vengono fissati come appresso per le vendite dal produttore all'assegnatario della merce:

filato cotone America titolo 21/26, L. 303,59 al kg.;
filato cotone America titolo 32, L. 306,41 al kg.;
filato cotone America titolo 36, L. 303,35 al kg.;
tela lenzuola: ordito titolo 24 (fili 32), trama titolo 26 (inserzioni 31), grammi 186 al metro quadro compreso appretto, altezza del tessuto cm. 80, L. 66,68 al mtl.;
madapolam: ordito titolo 33 (fili 28), trama titolo 31 (inserzioni 29), grammi 132 al metro quadro compreso appretto, altezza cm. 80, L. 48,14 al ml.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, le presenti disposizioni entreranno in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esse divengano esecutive con ordinanza del Governo Militare Alleato.

(587)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 21 aprile 1945 - N. 91

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,80
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1944)	»	99,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,50

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 23 aprile 1945 - N. 92

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1944)	»	99,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,50

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 24 aprile 1945 - N. 93

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,80
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 42 del 7 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 aprile 1945.

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Vice Presidente, Sezione Affari Civili
Commissione Alleata

(589)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che, in parziale deroga all'ordinanza di esecutorietà in data 25 gennaio 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1945, n. 14, il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sia escluso dall'applicazione, limitatamente al territorio del comune di Napoli, soggetto al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto della provincia di Napoli riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 aprile 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(590)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 44 del 12 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

14969
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,—
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	87,35

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª — PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 23 aprile 1945 - N. 92

Rendita 3,50 % 1906		L.	112,75
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934		»	87,90
Id.	5 % 1936	»	97,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	98,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1938)		»	96,70
Id.	5 % (15 febbraio 1939)	»	95,30
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,35
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	87,20

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª — PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 24 aprile 1945 - N. 93

Rendita 3,50 % 1906		L.	111,75
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934		»	87,90
Id.	5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1938)		»	96,70
Id.	5 % (15 febbraio 1939)	»	95,30
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

G. R. UPJOHN
Brigadier Generale
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(589)

In Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordina che, in parziale deroga all'ordinanza di esecutorietà in data 25 gennaio 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1945, n. 14, il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sia escluso dall'applicazione, limitatamente al territorio del comune di Napoli, soggetto al Governo Militare Alleato, a partire dalla data in cui il Prefetto della provincia di Napoli riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 aprile 1945

G. R. UPJOHN
Brigadier Generale
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(590)

In Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordina che i decreti contenuti nel n. 11 del 12 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 23 aprile 1945

G. R. UPJOHN
Brigadier Generale
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(591)

GIOVANNI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23

56

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
OFFICE OF THE EXECUTIVE COMMISSIONER

AC/4010/9/L.

1 - MAY 1945

30 April 1945

SUBJECT : Economic Decrees.

TO : Regional Commissioners, PIEDMONT-LIGURIA, TUSCANY, EMILIA, LIGURIA, PIEDMONT, LOMBARDIA and VENETIA Regions (for distribution see page 2);
HQ's 5th and 8th Armies HQ, IV Corps.

1. This directive cancels directive AC/4010/9/L of 31 March 1945.

2. To avoid inflation in Northern Italy it has been proposed that the economic levels in territory north of the provinces of Ravenna, Florence, Pistoia, Lucca and Massa should be kept separate from those in Southern Italy, at least during the initial period after liberation. Wages and prices in the north would then be maintained initially at their level of 3 April 1945.

3. In view of the rapid advance in the north it has been decided that before this policy is introduced a survey should be made of the price and wage structure now existing in various parts of the northern territory.

4. In order to enable Italian decrees to be implemented in the north during the period when this survey is being made it is necessary to exclude from implementation in the north all decrees creating allowances, increasing salaries or wages, or establishing prices which are in force in the South and are inconsistent with the proposed northern levels.

5. A Special Order has been issued for this purpose and appears in the supplement to G.U.No.51 of 28 April 1945. The decrees concerned are listed in the schedule to that order. The schedule is in two parts: the decrees in the first part grant allowances or increases which have retrospective effect and commence at dates earlier than the effective date of operation of the decrees themselves, e.g., 1 Nov 1944; the decrees in the second part of the schedule contain provisions which are inconsistent with the above mentioned economic policy.

6. It is uncertain to what extent it will be possible to maintain separate levels, and local conditions may require the reintroduction of certain elements of the southern economy. For this purpose it may be necessary to bring into effect at short notice in a particular province the provisions of some or all of these decrees. The special order therefore provides that the decrees in both parts of the schedule will remain

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

decided that before this policy is introduced a survey should be
the price and wage structure now existing in various parts of the
northern territory.

4. In order to enable Italian decrees to be implemented in the
north during the period when this survey is being made it is necessary
to exclude them from implementation in the north all decrees creating
allowances, increasing salaries or wages, or establishing prices which
are in force in the South and are inconsistent with the proposed
northern levels.

5. A Special Order has been issued for this purpose and appears
in the supplement to G.M.G. No. 5 of 26 April 1945. The decrees concerned
are listed in the schedule to that order. The schedule is in two parts:
the decrees in the first part grant allowances or increases which have
retrospective effect and commence at dates earlier than the effective
date of operation of the decrees themselves, e.g., 1 Nov 1944: the
decrees in the second part of the schedule contain provisions which are
inconsistent with the above mentioned economic policy.

6. It is uncertain to what extent it will be possible to maintain
separate levels, and local conditions may require the reintroduction of
certain elements of the southern economy. For this purpose it may be
necessary to bring into effect at short notice in a particular province
the provisions of some or all of these decrees. The special order there-
fore provides that the decrees in both parts of the schedule will remain
excluded in all the northern territory unless implemented in any province
by order of the Provincial Commissioner. No such order may be issued
in any province without express authority from Allied Commission.
Any Provincial Commissioner who considers that local economic conditions
require the issue of such an order will therefore forward through the
Regional Commissioner, his recommendations to the Allied Commission
before issuing any order to bring these decrees into operation. If
authority is given for the reimplementation of any of the decrees
contained in the first part of the schedule to the special order
authority will state the date from which the payments will commence.

7. The special order covers also the provinces of Apania, Forli
and Ravenna.

8. In Apania the southern economy will in general prevail. The
decrees in the second part of the schedule will be implemented in full and
those in the first part will be implemented but retrospective only to the
date of liberation of the provincial capital. When the general implemen-
-tation procedure is introduced into Apania Province, the Provincial
Commissioner should be sent an order to establish the date for commencement
of the payments under these decrees. One decree, DLL No. 13 of 25 Jan 45,
which established a bonus for Christmas 1944, is excluded from Apania
Province as it is considered too late to give such a bonus.

5684/LG
(4)

5027

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1503

b. In Forlì and Ravenna Provinces the same considerations apply to the retrospective decrees. In these provinces, Provincial Orders have already been made establishing the dates for commencement of payments in the case of some of these decrees and the special order therefore applies these dates to all the decrees in the first part of the schedule.

DLL No. 13 will be implemented in these provinces, since they had already been liberated by Christmas 1944.

The decrees implemented in Forlì and Ravenna Provinces, include DLL No. 36 of 1 March 1945 which imposes an economic price for bread. This decree should be put into operation in these provinces when the territory is handed over to the control of EMILIA Region and the Army area has moved forward. Until such time it can be excluded from implementation by ensuring that the prefects do not receive a copy of the Gazzetta Ufficiale containing the decree.

8. There are attached hereto:

a. Translation of the special order referred to in para. 5.

b. Draft of Provincial Order for use as in para. 6.

c. Draft of Provincial Order for use as in para. 7 (a).

M S Lush

Brigadier,
Executive Commissioner.

3 Incls:
Incl 1 - Translation of special order
Incl 2 - Draft of Provincial Order
Incl 3 - Draft of Provincial Order

Copies to: Chief Commissioner (2)
CA Sec (9)
Econ Sec. (15)
Executive Commissioner

Distribution to Regions:

UMBRIA-MARCHE Region - 25 copies
Toscana Region - 60 "
Emilia Region - 50 ") Sufficient for distribution
Liguria Region - 30 ") down to Provincial Commissioners,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b. Draft of Provincial Order for use as in para. 6.

c. Draft of Provincial Order for use as in para. 7 (a).

M S Lord

Brigadier,
Executive Commissioner.

3 Incls:
Incl 1 - Translation of special order
Incl 2 - Draft of Provincial Order
Incl 3 - Draft of Provincial Order

Copies to: Chief Commissioner (2)
C. Sec (9)
Econ Sec. (15)
Executive Commissioner

Distribution to Regions:

UMBRIA-MARCHE Region	-	25	copies
Toscana Region	-	60	"
Emilia Region	-	50	") Sufficient for distribution
Liguria Region	-	30	") down to Provincial Commissioners,
Piemonte Region	-	45	") Provincial Finance Officers,
Lombardia Region	-	50	") Provincial Labor Officers and
Venezia Region	-	60	") Provincial Legal Officers.
SCAO, 5th Army	(20)		
SCAO, 8th Army	(20)		
Hq IV Corps	(5)		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

56A

ORDER NO. 1

I, GERALD C. UPJOHN, Brigadier, Vice-President (Civil Affairs Section), Allied Commission, hereby make the following order in respect of the territory hereinafter mentioned which is or may hereafter become subject to Allied Military Government.

1. So far as concerns the provinces of Apuania, Lucca and Pistoia, I hereby vary the implementation orders already made in respect of the decrees enumerated in the first part of the schedule hereto and I order that each of the said decrees shall have full force and effect of law from the date on which the Prefect of each of the said provinces shall receive from the Allied Commission a copy of the present number of the Gazzetta Ufficiale, it being understood that the date from which payments under the said decrees shall commence shall be in the Province of Apuania the date which may hereafter be laid down in the said province by order of the Provincial Commissioner thereof and in the provinces of Lucca and Pistoia the 9th November 1944 and 5th December 1944 respectively.

2. So far as concerns the provinces situated north of a line forming the Northern boundaries of the provinces of Pistoia, Florence, Arezzo, Lucca and Apuania, I hereby cancel the implementation orders previously made in respect of all the decrees listed in the first and second parts of the said schedule and I order that the said decrees shall remain excluded from implementation in the said provinces unless the Provincial Commissioner of any province shall hereafter make a further order in respect of any of the said decrees in which case in such province such decree shall have full force and effect of law as provided by such order, it being understood that in no case shall payments commence in respect of any of the said decrees at a date earlier than the date which may hereafter be laid down by the order of the Provincial Commissioner as aforesaid.

3. So far as concerns the Province of Apuania and also the provinces situated north of a line forming the northern boundaries of the Provinces of Reggio, Florence, Pistoia, Lucca and Apuania, I hereby cancel the implementation previously made in respect of CLI No. 11 of 25 Jan 45 which is published for information only.

G. H. UPJOHN, Brigadier,
Vice-President,
(Civil Affairs Section).

Dated: 27 April 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Province by order of the Provincial Commissioner thereof and in the provinces of Forlì and Ravenna the 9th November 1944 and 5th December 1944 respectively.

2. So far as concerns the provinces situated north of a line forming the northern boundaries of the Provinces of Ravenna, Florence, Pistoia, Lucca and Apuania, I hereby cancel the implementation orders previously made in respect of all the decrees listed in the first and second parts of the said schedule and I order that the said decrees shall remain excluded from implementation in the said provinces unless the Provincial Commissioner of any province shall hereafter make a further order in respect of any of the said decrees in which case in such province such decrees shall have full force and effect of law as provided by such order, it being understood that in no case shall payments commence in respect of any of the said decrees at a date earlier than the date which may hereafter be laid down by the order of the Provincial Commissioner as aforesaid.

3. So far as concerns the Province of Apuania and also the provinces situated north of a line forming the northern boundaries of the provinces of Ravenna, Florence, Pistoia, Lucca and Apuania, I hereby cancel the implementation previously made in respect of Dil No. 13 F 25 Jan 45 which is published for information only.

D. R. URQUHART, Brigadier,
Vice President,
(Civil Affairs Section),
Allied Commission.

Dated: 27 April 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

563

THE SCHEDULE

PART I

DECREES	NO.	DATE
RDL	18/B	6 Dec 1943
RDL	23/B	7 Dec 1943
RL	12	18 Jan 1944
RDI	56	13 Mar 1944
RDL	103	23 Mar 1944
RDL	119	13 Apr 1944
RD	121	23 Mar 1944
RD	123	5 Apr 1944
RDL	131	9 May 1944
RD	156	2 Jun 1944
DLL	276	20 Jul 1944
MD (G.U. No. 79 of 9 Nov 1944)		28 Sept 1944
DLL	301	19 Oct 1944
DLL	303	2 Nov 1944
DLL	307	9 Nov 1944
DLL	328	18 Nov 1944
DLL	351	19 Oct 1944
DLL	360	19 Oct 1944
DLL	386	2 Nov 1944
DLL	430	4 Dec 1944
DLL	424	5 Nov 1944
DLL	434	22 Nov 1944
DLL	28	4 Jan 1945

PART II

Bando	9	8 Oct 1943
Bando	10	4 Nov 1943
Bando	11	4 Nov 1943
Bando	12	1 Nov 1943
RDL	12/B	2 Dec 1943
RDL	14/B	2 Dec 1943
RDL	24/B	13 Dec 1943
RDL	6	3 Jan 1944
RDL	11	15 Jan 1944
RDI	18	2 Jan 1944
RDL	19	24 Jan 1944
RDL	34	31 Jan 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1508

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

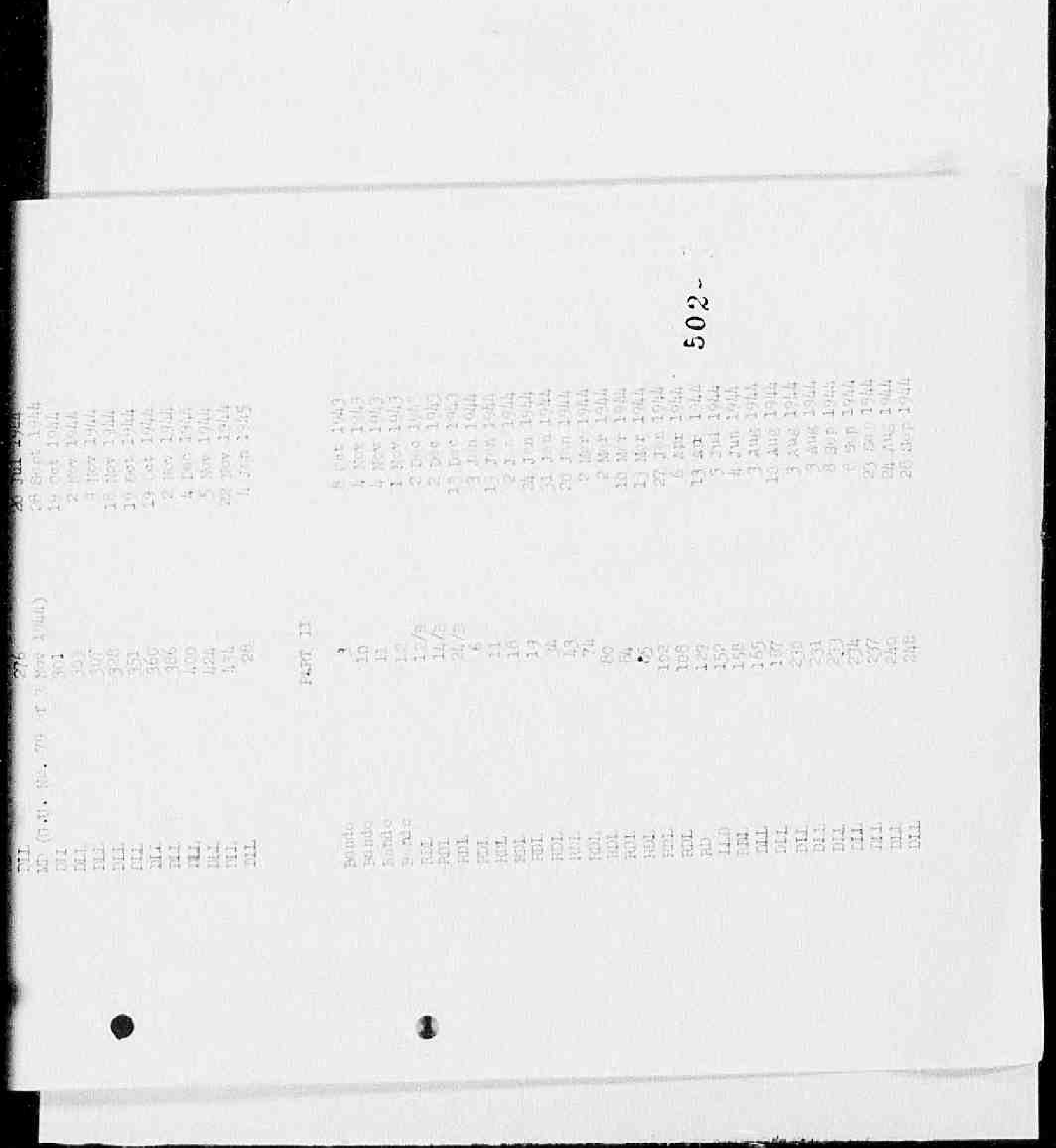

1509

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

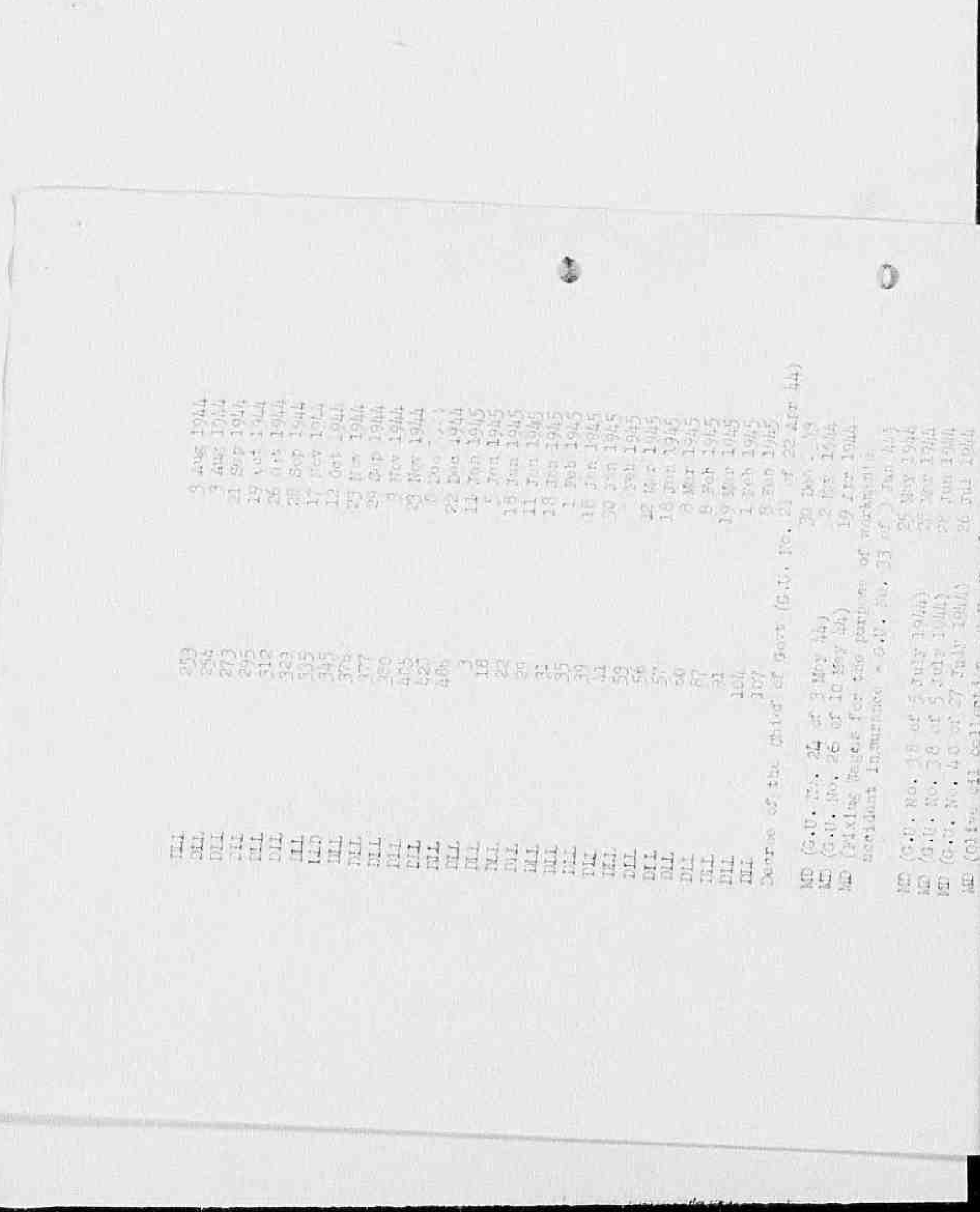

1510

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

562

I, , Provincial Commissioner, Province, pursuant to the authority granted to me by order of the Allied Commission promulgated in the supplement to Gazzetta Ufficiale No. 51 of 28 April 1945 hereby order that all decrees listed in (parts I and II of) the schedule hereto shall have full force and effect of law in the Province of from 1945 (and I further order that in respect of the decrees listed in (part I of) the said schedule the date for the commencement of payments under all such decrees shall be the 1945).

* * *

IO, , Commissario Provinciale della provincia di , in base ai poteri conferitimi con l'ordinanza della Commissione Alleata, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1945 n. 51, con la presente ordino che tutti i decreti elencati nelle tabelle ivi contenute (parte I e II) abbiano piena forza ed effetto di legge nella Provincia di a partire dal 1945 (Io ordino inoltre che rispetto ai decreti elencati nella parte I della detta Tabella la data per l'inizio dei pagamenti ai sensi di detti decreti sia il 1945).

* * * * * * * * *

Notes:

1. Only those decrees required to be implemented should be listed. If the decrees to be implemented are comprised in both parts of the schedule to the basic order in C.M.F. they should be similarly enumerated in two schedules to this order.

2. If any decrees in Part I of the schedule are implemented it will be necessary to make provision for the date of the commencement of payments.

3. Unnecessary parts of the order shall be deleted before issue.

* * * * * * * * *

Pursuant to the order of the Allied Commission promulgated in the Supplement to Gazzetta Ufficiale n. 51 of 28 April 1945 I, , Provincial Commissioner of Apuania Province hereby order that in the Province of Apuania the date for the commencement of payments under the decrees listed in the schedule hereto shall be the 1945.(Here set out the 23 decrees listed in Part I of the Schedule)

* * *

In conformità con l'ordinanza della Commissione Alleata pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1945 n. 51, IO, , Commissario Provinciale della Provincia di Apuania, con la presente ordino che nella Provincia di Apuania la data per l'inizio dei pagamenti ai sensi dei decreti elencati nelle Tabelle ivi contenute sia il 1945.

(Here set out the 23 decrees listed in Part I of the Schedule).

* * * * * * * * * * *

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di stessi sia il 1945).

****

Notes:

1. Only those decrees required to be implemented should be listed. If the decrees to be implemented are comprised in both parts of the schedule to the basic order in C.F. they should be similarly enumerated in two schedules to this order.

2. If any decrees in Part I of the schedule are implemented it will be necessary to make provision for the date of the commencement of payments.

3. Unnecessary parts of the order should be deleted before issue.

****

Pursuant to the order of the Allied Commission promulgated in the Supplement to Gazzetta Ufficiale N. 51 of 28 April 1945 I, , Provincial Commissioner of Apuania Province, hereby order that in the Province of Apuania the date for the commencement of payments under the decrees listed in the schedule hereto shall be the 1945.(Here set out the 23 decrees listed in Part I of the Schedule)

* * *

In conformità con l'ordinanza della Commissione Alleata pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale del 28 aprile 1945 n. 51, IO. , Commissario Provinciale della Provincia di Apuania, con la presente ordino che nella Provincia di Apuania la data per l'inizio dei pagamenti ai sensi dei decreti elencati nella Tabella ivi contenuta sia il 1945.

(Here set out the 23 decrees listed in Part I of the Schedule).

****

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23

65

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

28 APR 1945

AC/4019/L. AF/no.
28 April 1945.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 49 of 24 April 1945 and Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No. 49 of 24 April 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED.

(a) Finance

1. **Gazzetta Ufficiale No. 49** contains the following legislation :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.141 of 5 April 1945.
Provisions in respect of matters dealing with Registry and real estate mortgage taxes.

(b) Finance

(b) Ministerial Decree of 6 April 1945.
Substituting the Commissioner Liquidator for the Cooperative Agrarian Bank of Locogrande (Trapani).

(c) Finance

(c) Ministerial Decree of 6 April 1945.
Substituting the Commissioner Liquidator for the Rural Bank for Deposits and Loans of Brunetta (Pistoia).

(d) Agriculture Commerce

(d) Ministerial Decree of 21 April 1945.
Rules regulating the production and utilisation of shorn and treated wool of the 1945 production.

2. Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No.49 contains the following legislation:-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.142 of 22 April 1945.
Constituting extraordinary Courts of Assize for offences committed in collaboration with the Germans.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in Gazzetta Ufficiale No. 49 be EXCLUDED from present or future implementation in AMG territory (a) south and (b) north of the economic line by endorsement of the Vice-President, Civil

1513

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Registry and rural estate mortgage taxes.

(b) Finance — (b) Ministerial Decree of 6 April 1945.
Substituting the Commissioner Liquidator for the Cooperative Agrarian Bank of Lombardy (Milan).

(c) Finance — (c) Ministerial Decree of 6 April 1945.
Substituting the Commissioner Liquidator for the Rural Bank for Deposits and Loans of Brescia (Brescia).

(d) Agriculture Commerce — (d) Ministerial Decree of 21 April 1945.
Rules regulating the preparation and utilization of storm and treated wool of the 1945 production.

2. Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No.49 contains the following legislation:-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.142 of 22 April 1945.
Constituting extraordinary Courts of Assize for offences committed in collaboration with the Germans.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in Gazzetta Ufficiale No. 49 be EXCLUDED from present or future implementation in AMG territory (a) south and (b) north of the economic line by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their return through their competent Section not later than 1700 hours, Friday, 4 May 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of C.B. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

No returns are required for the Ordinary Supplement 5022 Gazzetta Ufficiale No. 49 as the endorsement implementing the decree in Military Government territory appears in the issue itself.

W. E. [redacted],
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

5654

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 24 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale 150; trimestrale 80; Un fascicolo 5
All'Estero: Abb. annuo L. 600; semestrale 300; trimestrale 150; Un fascicolo 10

Atti e bollettino delle estrazioni: In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale 100; Un fascicolo Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale 100; trimestrale 60; Un fascicolo 5
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale 200; trimestrale 120; Un fascicolo 10

Inserzioni (atti, obbligazioni, bandi): All'Estero: Abb. annuo L. 600; semestrale 300; Un fascicolo Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 2322), e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 513

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 141.
Provvedimenti in materia di imposta di registro ed ipotecaria . . . . . Pag. 515

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Locogrande (Trapani) . Pag. 517

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Prunetta (Pistoia). Pag. 518

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1945.
Norme per la disciplina della produzione e della utilizzazione delle lane di tosa e di concia della campagna 1945. Pag. 518

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA "GAZZETTA UFFICIALE" N. 49 DEL 24 APRILE 1945:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 142.
Istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi.

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1902, n. 423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 898;
Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa la concessione delle decorazioni al valor

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (serie speciale titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	100 —		» semestrale	200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari arretrati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganasi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie accreditate di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 513

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 141.

Provvedimenti in materia di imposta di registro ed ipotecaria . . . . . Pag. 515

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Locogrande (Trapani) . Pag. 517

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Prunetta (Pistoia) Pag. 518

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1945.

Norme per la disciplina della produzione e della utilizzazione delle lane di tosa e di concia della campagna 1945. Pag. 518

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 520

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 520

Ministero del tesoro:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dell'Unione siculo albanese di Piana degli Albanesi (Palermo) . . . . . Pag. 520

Media dei titoli . . . . . Pag. 520

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:

Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa Consorzi acquisti collettivi carboni vegetali «C.O.N.C.A.R.», con sede in Napoli . . . . Pag. 520

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa «Consorzio esercenti latterie» con sede in Livorno. Pag. 520

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 49 DEL 24 APRILE 1945:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 142.

Istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi.

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1922, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1098;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

A VIVENTI

Hruby Eugenio di Edoardo e di Giordano Amalia, nato a Genova il 12 novembre 1889, capitano di corvetta. In commutazione della medaglia di bronzo al valor militare conferita «sul campo» con determinazione del 1° marzo 1943 e pubblicata all'allegato F.O.M. del 15 aprile 1943, pag. 2653. — (*Determinazione del 30 marzo 1944*)

Mori della Valle Enrico di Quintilio e di Fiorineschi Pia, nato a Roma il 22 agosto 1898, capitano di vascello.

Del Minio Rodolfo fu Orazio e fu Francesca [illegible] nato a Pisa il 5 novembre 1891, capitano di vascello. (*Determinazione del 5 aprile 1944*).

I 5 I 9 I

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 5021

5654

Lai Pasquale di Giuseppe e di Mercoddu Giulia, nato a Escerelli (Nuoro) il 25 luglio 1920, marinaio - elio artiglieria contraerea. — (*Determinazione del 10 aprile 1945*).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

Corsini Tullio di Orlando e di Perugi Maddalena, nato a Cerreto (Firenze) il 29 aprile 1907, capo nocchiere di 2ª classe, matr. 10347. — (*Determinazione del 16 marzo 1945*).

Tozzi Gaspare di Francesco e di Durante Margherita, nato a Laigueglia (Savona) il 15 settembre 1908, tenente di vascello (ora capitano di corvetta).

Degli Azzoni Avogadro Roberto fu Aldobrandino e di Rangoni Isabella, nato a Firenze il 31 maggio 1912, tenente di vascello. — (*Determinazione del 30 marzo 1945*).

Corradini Corradino fu Silvio e di Bianchi Ermenegilda, nato a Piacenza il 20 settembre 1887, capitano di corvetta r. n. — (*Determinazione del 10 aprile 1945*).

Gulisa Luciano fu Agostino e di Pascaliga Caterina, nato a Ghilarza il 21 dicembre 1891, colonnello medico.

Grossi Carlo di Giulio e di Vecchio Emma, nato a La Spezia il 6 settembre 1913, tenente di vascello. — (*Determinazione del 26 aprile 1945*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

ALLA MEMORIA

Ruggeri Girolamo di Giuseppe e di Bruno Teresa, nato a Bisceglie (Bari) il 2 gennaio 1921, sottocapo cannoniere P. S., matr. 5322;

Bruno Sebastiano di Michele e di Granato Maria, nato a Novara Sicilia (Messina) il 6 novembre 1922, sottocapo cannoniere P. S., matr. 6382;

Mallisani Valentino di Giovanni e di Papalo Olivia, nato a S. Giovanni il 18 settembre 1919, fuochista A., matr. 2196;

Bola Antonio di Giacomo e di Effertini Saule, nato a Sala Marosso il 6 aprile 1922, cannoniere O., matr. 2761;

Rodaelli Alfredo di Arnaldo e di Marsetti Emma, nato a Milano il 21 aprile 1921, cannoniere arl., matr. 5429;

Semeraro Pietro di Giovanni e di Mongelli Beatrice, nato a Cisternino (Brindisi) il 29 gennaio 1922, sottocapo cannoniere P. S., matr. 5380;

Di Giuseppe Tommaso Antonio di Giuseppe e di Catrona Antonina, nato a Gardini (Messina) 18 novembre 1919, cannoniere P. S., matr. 8236;

Cavazzuti Elio di Daniele e di Cesena Clementina, nato a Modena il 6 giugno 1921, silurista, matr. 9038;

Marra Filiberto di Vito e di Carlucci Tommasina, nato a Calimera (Lecce) 18 aprile 1921, sottocapo carpentiere, matr. 5332;

Nocella Michele fu Gerardo e di Maiuri Claudina, nato a Capri il 24 luglio 1922, fuochista O., matr. 10015;

Ferrari Nello di Enrico e di Ferrari Isabella, nato a La Spezia il 1° marzo 1915, sottocapo cannoniere A., matr. 9608;

Gallo Angelo di Vito e di Favale Carmela, nato a Monteiasi il 29 giugno 1920, marinaio, matr. 6749. — (*Determinazione del 26 aprile 1945*).

A VIVENTI

Barra Vittorio di Gennaro e di Vitale Teresa, nato a Salerno il 4 novembre 1918, tenente di vascello. — (*Determinazione del 5 marzo 1945*).

Torrisi Giovanni di Domenico e di Torrisi Maria, nato a Catania 18 novembre 1917, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 30 marzo 1945*).

Sacchi Marco fu Michelangelo e fu Ghizzolini Maria, nato a Torino il 13 gennaio 1907, capitano di corvetta (ora capitano di fregata).

Guzzetti Del Fiorini Luca di Goffredo e di Digerini Nalli Margherita, nato a Firenze il 3 dicembre 1907, capitano di fregata;

Modena Fabio di Eugenio e fu Jacobitti Emilia, nato a Lanciano (Chieti) il 3 agosto 1910, capitano di corvetta;

Carosi Salvatore di Andrea e di Fusco Benedetta, nato a Palermo il 1° gennaio 1891, capitano di corvetta;

Alessandrini Alessandro fu Giuseppe e di Gerardi Emma, nato a Nocera Umbra il 31 luglio 1896, maggiore medico;

Bonner Salvatore fu Giacomo e di Sanseri Giuseppina, nato a Trabia (Palermo) il 21 febbraio 1888, maggiore medico;

Cavaliere Corsaro di Giuseppe e di Pergandi Giulitta, nato a Firenze il 4 dicembre 1912, tenente di vascello;

Fabbroni Giovanni fu Giuseppe e di De Gennaro Vincenzina, nato a Roma l'11 aprile 1913, tenente di vascello;

Donato Alberto fu Pietro e di Canonici Amelia, nato a La Spezia il 4 maggio 1914, tenente di vascello;

Colli Ettorre di Ettore Cesare e di Ridi Adalgisa, nato a Rio Marina (Livorno) l'11 giugno 1903, capitano del Genio navale (D. M.);

Gerbi Gennaro di Luigi e di Teralio Anna, nato a S. Giovanni a Teduccio (Napoli) 18 settembre 1907, capitano del Genio navale (D. M.);

Foresti Fabio fu Guglielmo e di Rossetti Assunta, nato a La Spezia il 5 dicembre 1892, capitano del Genio navale (D. M.);

Mangano Giuseppe fu Giovanni e fu Settile Flavia, nato a Milazzo (Messina) il 15 febbraio 1887, capitano del C.R.E.M. s. n.) — (*Determinazione del 20 aprile 1945*).

Longhi Attilio fu Pietro e di De Capitani Lavinia, nato a Cirimo (Como) il 6 settembre 1907, operaio specializzato;

Acanfora Rodolfo fu Raffaele e di Gilardoni Giuseppina, nato a Bellagio (Como) il 5 giugno 1915, operaio specializzato. — (*Determinazione del 27 aprile 1945*).

Pighini Giuseppe di Giacomo e fu Varoli Piazza Giuseppina, nato a Reggio Emilia il 1° aprile 1911, tenente di vascello (ora capitano di corvetta). In sostituzione della concessa al valor militare conferita « sul campo » al tenente di vascello Grandi Marcello pubblicata nell'albo al F.C.M. 15 aprile 1943 D.M. 756, pag. 2632) e successivamente annullata con l'albo al F.C.M. del 30 giugno 1943 D.M. 61, (pag. 882) — (*Determinazione del 28 aprile 1945*).

15177
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

(ora capitano di corvetta):

Degli Azzoni Avogadro Roberto fu Aldobrandino e di Rangoni Isabella, nato a Firenze il 31 maggio 1912, tenente di vascello. — *(Determinazione del 20 marzo 1944)*.

Corradini Corradino fu Silvio e di Bianchi Ermenegilda, nato a Piacenza il 30 settembre 1887, capitano di corvetta r. n. — *(Determinazione del 10 aprile 1944)*.

Guisa Luciano fu Agostino e di Fiscalenga Caterina, nato a Giuliana il 21 dicembre 1891, colonnello medico.

Girola Carlo di Giulio e di Vecchi Emma, nato a La Spezia il 6 settembre 1914, tenente di vascello. — *(Determinazione del 26 aprile 1944)*.

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

ALLA MEMORIA

Ruggeri Girolamo di Giuseppe e di Bruno Teresa, nato a Bisceglie (Bari) il 2 gennaio 1921, sottocapo cannoniere P. S., matr. 5328;

Diecidi Sebastiano di Michele e di Grimaldo Maria, nato a Novara Sicilia (Messina) il 6 novembre 1922, sottocapo cannoniere P. S., matr. 6389;

Mollica Valentino di Giovanni e di Papalo Olivia, nato a S. Giovanni (..) 18 settembre 1919, fuochista A., matr. 7986;

Bota Antonio di Giacomo e di Ellerone Sante, nato a Sala Maresso il 6 aprile 1922, cannoniere P., matr. 2361;

Rodinelli Alfredo di Arialdo e di Mariotti Emma, nato a Milano il 21 aprile 1921, cannoniere art., matr. 5439;

Senerano Pietro di Giovanni e di Mongelli Beatrice, nato a Cisternino (Brindisi) il 20 gennaio 1922, sottocapo cannoniere P. S., matr. 5136;

Di Giuseppe Tommaso Antonio di Giuseppe e di Galeotta Antonina, nato a Giardini (Messina) 18 novembre 1919, cannoniere P. S., matr. 8228;

Cavazzuti Elio di Daniele e di Cosimi Clementina, nato a Modena il 6 giugno 1921, silurista, matr. 1668;

Marra Filiberto di Vito e di Carlucci Concassatta, nato a Calimera (Lecce) 18 aprile 1921, sottocapo carpentiere, matr. 5259;

Nuzzo Michele fu Gioacchino e di Manzi Carolina, nato a Cuma il 21 luglio 1922, fuochista O., matr. 10015;

Ferrari Nello di Enrico e di Ferrari Isabella, nato a La Spezia il 19 marzo 1913, sottocapo cannoniere A. matr. 9816;

Belfasto Nunzio di Empedocle e di Marchese Domenica, nato a Palermo (Perrotta) il 22 agosto 1916, sottocapo cannoniere S. T., matr. 8855;

Bicchetti Renzo di Alessandro e di Sangetti Maria, nato a Senigallia (Ancona) il 21 luglio 1921, cannoniere O., matricola 21444;

Federico Dario fu Vincenzo e di Ventresca Angela, nato a Pettorano (Aquila) il 15 giugno 1925, cannoniere P. S., matr. 9227;

Marchese Salvatore di Antonio e di Bettini Carolina, nato a Lindisfarna (Salerno) 7 gennaio 1921, meccanico, matricola 922;

Castiglione Vito di Giuseppe e di Biondino Maria, nato a Margherita di Savoia (Foggia) il 28 marzo 1921, meccanico, matr. 43763;

Guerra Video di Davide e di Bianchi Ersilia, nato a Carrara il 24 agosto 1921, meccanico, matr. 43787;

a Torino il 13 gennaio 1907, capitano di corvetta (ora capitano di fregata);

Goretti Del Flamini Luca di Goretto e di Digerini Nini Margherita, nato a Firenze il 3 dicembre 1907, capitano di fregata;

Modena Ennio di Eugenio e fu Jacobelli Emilia, nato a Lanciano (Chieti) il 5 agosto 1910, capitano di corvetta;

Corrao Salvatore di Andrea e di Fiore Benedetta, nato a Palermo il 9 gennaio 1891, capitano di corvetta;

Alessandrini Alessandro fu Giuseppe e di Galeazzi Emma, nato a Nocera Umbra il 31 luglio 1888, tenente medico;

Perdisa Salvatore fu Gaetano e di Sanseri Giuseppina, nato a Trabia (Palermo) il 21 febbraio 1888, maggiore medico;

Cacciatore Gaspare di Giuseppe e di Pergolizzi Giuditta, nato a Firenze il 4 dicembre 1912, tenente di vascello;

Feldstein Giovanni fu Giuseppe e di De Gennaro Vincenzina, nato a Roma (..) aprile 1913, tenente di vascello;

Bonato Alberto fu Pietro e di Carbonel Amelia, nato a La Spezia il 3 maggio 1914, tenente di vascello;

Colle Nazzareno di Ubaldo Cesare e di Rita Malatesta, nato a Rio Marina (Livorno) 13 giugno 1905, capitano del Genio navale (D. M.);

Gotta Gennaro di Luigi e di Teralio Anna, nato a S. Giovanni a Teduccio (Napoli) 18 settembre 1902, capitano del Genio navale (D. M.);

Fossati Ezelino fu Guglielmo e di Rossetti Assunta, nato a La Spezia il 5 dicembre 1892, capitano del Genio navale (D. M.);

Maiorana Giuseppe fu Giovanni e fu Sofilo Paola, nato a Milazzo (Messina) il 15 febbraio 1887, capitano del C.R.E.M. (s. n.). — *(Determinazione del 26 aprile 1944)*;

Longhi Ubaldo fu Pietro e di De Capitani Lavinia, nato a Ossuccio (Como) il 6 settembre 1902, operaio specializzato;

Acciaioli Rodolfo fu Raffaele e di Giardino Giuseppina, nato a Belgirate (Como) il 5 giugno 1911, operaio specializzato. — *(Determinazione del 27 aprile 1944)*;

Pighini Giuseppe di Giacomo e fu Varoli Piazza Giuseppina, nato a Reggio Emilia il 1° aprile 1911, tenente di vascello (ora capitano di corvetta). In sostituzione della croce di guerra al valor militare conferita «sul campo» al tenente di vascello Guglielmo Marzocchi, pubblicata nell'allegato al F.O.M. 15 aprile 1943 (D.V.M. 56, pag. 2647) e successivamente annullata con l'allegato al F.O.M. del 30 giugno 1943 (D.V.M. 61, pag. 2850). — *Determinazione del 28 aprile 1944*.

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 269.

(228)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 151 8

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 aprile 1945, n. 141.

Provvedimenti in materia di imposta di registro ed ipotecaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3268;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3269;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3272;
Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1422;
Vista la legge 12 giugno 1939, n. 742;
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 2312;
Vista la legge 28 maggio 1936, n. 1025;
Vista la legge 13 gennaio 1938, n. 11;
Vista la legge 25 marzo 1940, n. 280;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643;
Vista la legge 21 ottobre 1940, n. 1511;
Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1913;
Vista la legge 19 luglio 1941, n. 771;
Vista la legge 24 giugno 1942, n. 830;
Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1298;
Vista la legge 25 giugno 1943, n. 540;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 787;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Riduzione d'imposta.

ART. 1.

La imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili e di altri diritti immobiliari stabilita dagli articoli 1 ed 81 lettera *a*) e da quelli che vi fanno richiamo, nonchè dell'articolo 88, n. 1 e n. 2 lettera *a*) della tariffa allegata A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella seguente misura:

a) se il valore non sia superiore a L. 5000: 3 %;

b) se il valore supera le L. 5000: 10 %;

ART. 2.

La imposta di cui alla lettera *b*), dell'articolo precedente è ridotta al 6% per i trasferimenti a titolo di compravendita di fondi rustici o di case ad uso di abitazione comprese le concessioni in enfiteusi qualora concorrano le seguenti condizioni:

1) che il trasferimento sia effettuato per atto pubblico a favore di persone fisiche che siano cittadini italiani;

2) che il reddito complessivo degli immobili oggetto del trasferimento nonchè delle case e dei fondi rustici già posseduti dall'acquirente, dal coniuge e dalle persone dei cui redditi essi hanno la libera disponibilità, la amministrazione o l'uso senza l'obbligo della resa dei conti, valutato nei modi qui appresso indicati, non superi le L. 12.000 annue.

Il reddito si valuta sulla base dell'imponibile accertato ai fini delle imposte sui fabbricati e sui terreni, moltiplicato per questi per il coefficiente di variazione determinato annualmente agli effetti dell'imposta complementare, in conformità degli articoli 14 e 23 del decreto-legge Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 381. Se manca l'imponibile ai fini dell'imposta sui fabbricati, il reddito è determinato, a domanda degli interessati, dal competente ufficio delle imposte dirette.

Il reddito dei beni in nuda proprietà ed in usufrutto va calcolato per intero; quello dei beni di cui si ha il diritto di uso o di abitazione si calcola per la metà. Non si tiene conto del reddito dei beni dei quali si ha la nuda proprietà, ed il dominio diretto nelle enfiteusi.

Per ottenere la registrazione con l'aliquota ridotta prevista dal primo comma, l'acquirente deve dichiarare se e quali case o fondi rustici sono posseduti in piena proprietà, enfiteusi, usufrutto, uso o abitazione, da lui, dal coniuge e dalle altre persone menzionate nel n. 2, con indicazione dell'ubicazione e degli estremi catastali. Di tali beni e di quelli oggetto del trasferimento deve inoltre dichiarato il reddito, valutato nei modi stabiliti nello stesso n. 2, producendo all'ufficio del registro i relativi certificati.

Qualora i beni vengano dall'acquirente alienati a titolo oneroso entro il quinquennio dell'atto di acquisto, si rendono esigibili, a carico di chi li aveva acquistati usufruendo della aliquota ridotta, la differenza di imposta ed una sopratassa nella misura stabilita dall'articolo 18, ultimo comma, con privilegio sui beni medesimi.

Ai trasferimenti che usufruiscono dell'aliquota ridotta ai sensi del presente articolo non si applica la riduzione prevista dalla lettera *a*) dell'articolo precedente.

ART. 3.

L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso di beni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3268;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3269;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3272;
Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1122;
Vista la legge 12 giugno 1939, n. 742;
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 2313;
Vista la legge 28 maggio 1936, n. 1025;
Vista la legge 13 gennaio 1938, n. 11;
Vista la legge 23 marzo 1940, n. 285;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643;
Vista la legge 24 ottobre 1940, n. 1511;
Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1913;
Vista la legge 19 luglio 1941, n. 771;
Vista la legge 21 giugno 1942, n. 830;
Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1298;
Vista la legge 25 giugno 1943, n. 540;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Capo I.

Riduzione d'imposta.

Art. 1.

La imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili e di altri diritti immobiliari stabilita dagli articoli 1 ed 81 lettera *a*) e da quelli che vi fanno richiamo, nonchè dell'articolo 88, n. 1 e n. 2 lettera *a*) della tariffa allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella seguente misura:

a) se il valore non sia superiore a L. 5000: 3 %;

b) se il valore supera le L. 5000: 10 %;

c) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale siasi pagata la imposta normale di passaggio:

le stesse imposte di cui alle lettere *a*) e *b*) ridotte di un quarto fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;

d) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero:

per le prime 1000 lire . .	L.	20
per ogni 1000 lire in più . .	»	10

lità, la amministrazione o l'uso senza l'obbligo della tesa dei conti, valutato nei modi qui appresso indicati, non superi le L. 12.000 annue.

Il reddito si valuta sulla base dell'imponibile accertato ai fini delle imposte sui fabbricati e sui terreni, moltiplicato per questi per il coefficiente di variazione determinato annualmente agli effetti dell'imposta complementare, in conformità degli articoli 11 e 23 del decreto-legge Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 281. Se manca l'imponibile ai fini dell'imposta sui fabbricati, il reddito è determinato, a domanda degli interessati, dal competente ufficio delle imposte dirette.

Il reddito dei beni in nuda proprietà od in usufrutto va calcolato per intero; quello dei beni di cui si ha il diritto di uso o di abitazione si calcola per la metà. Non si tiene conto del reddito dei beni dei quali si ha la nuda proprietà, od il dominio diretto nelle enfiteusi.

Per ottenere la registrazione con l'aliquota ridotta prevista dal primo comma, l'acquirente deve dichiarare se e quali case o fondi rustici sono posseduti in piena proprietà, enfiteusi, usufrutto, uso o abitazione, da lui, dal coniuge e dalle altre persone menzionate nel n. 2, con indicazione dell'ubicazione e degli estremi catastali. Di tali beni e di quelli oggetto del trasferimento deve inoltre dichiarare il reddito, valutato nei modi stabiliti nello stesso n. 2, producendo all'ufficio del registro i relativi certificati.

Qualora i beni vengano dall'acquirente alienati a titolo oneroso entro il quinquennio dell'atto di acquisto, si rendono esigibili, a carico di chi li aveva acquistati usufruendo della aliquota ridotta, la differenza di imposta ed una sopratassa nella misura stabilita dall'articolo 18, ultimo comma, con privilegio sui beni medesimi.

Ai trasferimenti che usufruiscono dell'aliquota ridotta ai sensi del presente articolo non si applica la riduzione prevista dalla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Art. 3.

L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso di beni mobili e diritti mobiliari nonchè di merci anche se tra commercianti, stabilita dagli articoli 2 e 3 lettera *a*) e degli altri articoli che ne fanno richiamo nella tariffa allegato *A* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella seguente misura:

a) beni mobili e merci anche se tra commercianti, L. 2 %;

b) bestiame e prodotti agrari compreso il taglio di boschi anche se dato sotto forma di affitto speciale, L. 1 %.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 4.

L'imposta proporzionale di trasferimento di navi di cui all'art. 3 della tariffa parte prima allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella seguente misura:

a) navi non italiane, L. 2 %;

b) navi italiane tra italiani e di qualunque nave che si acquisti per demolizione, L. 1 %;

c) navi in ogni altro caso, L. 1 %.

Art. 5.

La imposta proporzionale prevista per i contratti di appalto dall'art. 32 della tariffa parte prima allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, già raddoppiata dal R. decreto-legge 19 agosto 1935, n. 757, e ripristinata nella misura del 2 %.

I contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale sono esenti dalla registrazione, salvo il caso d'uso, quando il prezzo o valore globale non supera lire quarantamila.

Qualora i suddetti contratti siano a corrispettivo variabile e durante l'esecuzione l'importo superi lire quarantamila, debbono essere registrati entro venti giorni dalla data nella quale tale importo risulta superato, in base alla contabilità dei lavori o ad altri documenti, fermo l'obbligo di dichiarare all'Ufficio del registro il corrispettivo definitivo entro venti giorni dalla data nella quale questo è stato accertato.

Sono abrogati il primo, il quarto, il quinto ed il sesto comma dell'art. 3 della legge 19 luglio 1941, n. 731.

Art. 6.

L'imposta proporzionale per il conferimento in società di danaro o di beni mobili o di contratti di locazione di cose o d'opere, di cui all'art. 81 lettera a) della tariffa parte prima allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuta nella misura del 2 %.

L'imposta proporzionale per la trasformazione di società di qualunque tipo in società di altro tipo, di cui all'art. 81 della suindicata tariffa, è dovuta nella misura del 0,50% da applicarsi sull'attivo lordo.

Art. 7.

Fatta eccezione per quanto è detto negli articoli precedenti, tutte le altre imposte proporzionali, comprese quelle che si percepiscono sotto forma di abbonamento, già raddoppiate in virtù dell'art. 13 del R. decreto [illegible] 1943, n. 787, sono ripristinate nella

Art. 9.

I limiti di esenzione stabiliti dall'art. 12 allegato *D* alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato con la legge 30 dicembre 1935, n. 2217, concernente locazioni e cessioni di beni immobili, sono elevati alla somma unica di L. 1200 all'anno.

Art. 10.

L'art. 1 della tariffa allegato A alla legge ipotecaria 25 giugno 1939, n. 349, lettere a) e b) è sostituito dal seguente:

Iscrizioni:

a) a garanzia di prestiti in denaro, anche cambiari, qualunque sia la forma della anticipazione: L. 2,50%;

b) altre iscrizioni: L. 2,50%.

La imposta si commisura sulla somma iscritta per capitale od accessori a norma degli articoli 2 e 3 della legge.

Caso II. - *Società cooperative.*

Art. 11.

I limiti di tempo e di capitale previsti dalla legge del bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle banche popolari e delle società cooperative sono elevati rispettivamente a lire [illegible] ed a L. 200.000.

Per le società cooperative edilizie e per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro tale limite è elevato a lire due milioni.

L'art. 2 della legge 19 dicembre 1940, n. 1915, è abrogato.

Art. 12.

Nei riguardi delle società agricole cooperative e delle società cooperative edilizie in possesso dei prescritti requisiti resta ferma l'applicazione dell'imposta fissa di registro e dell'imposta ipotecaria dovuta per la prima assegnazione al socio del fondo rustico o della casa, quando il valore dell'immobile assegnato, accertato, giusta le vigenti disposizioni, agli effetti dell'imposta di registro, non supera L. 600.000 ed a condizione che l'immobile assegnato non sia venduto dal socio assegnatario per un periodo di cinque anni. Nel caso di vendita entro tale periodo, indipendentemente dagli onori tributari riguardanti tale vendita, si rende applicabile sull'atto di assegnazione l'imposta di registro di cui all'art. 1.

Qualora il valore dell'immobile assegnato, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro, supera L. 600.000, è dovuta sull'atto di assegnazione,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

appalto dall'art. 52 della tariffa parte prima allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, già raddoppiata dal R. decreto legge 19 agosto 1943, n. 737, è ripristinata nella misura del 2 %.

I contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale sono esenti dalla registrazione, salvo il caso d'uso, quando il prezzo o valore globale non supera lire quarantamila.

Qualora i suddetti contratti siano a corrispettivo variabile e durante l'esecuzione l'importo superi lire quarantamila, debbono essere registrati entro venti giorni dalla data nella quale tale importo risulta superato, in base alla contabilità dei lavori o ad altri documenti, fermo l'obbligo di dichiarare all'ufficio del registro il corrispettivo definitivo entro venti giorni dalla data nella quale questo è stato accertato.

Sono abrogati il primo, il quarto, il quinto ed il sesto comma dell'art. 3 della legge 19 luglio 1911, n. 771.

Art. 6.

L'imposta proporzionale per il conferimento in società di denaro o di beni mobili o di contratti di locazione di case o d'opere, di cui all'art. 81 lettera a) della tariffa parte prima allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuta nella misura del 2 %.

L'imposta proporzionale per la trasformazione di società di qualunque tipo in società di altro tipo, di cui all'art. 83 della su citata tariffa, è dovuta nella misura del 0,50% da applicarsi sull'attivo lordo

Art. 7.

Fatta eccezione per quanto è detto negli articoli precedenti, tutte le altre imposte proporzionali, comprese quelle che si percepiscono sotto forma di abbonamento, già raddoppiate in virtù dell'art. 13 del R. decreto legge 19 agosto 1943, n. 737, sono ripristinate nella misura vigente prima del decreto medesimo.

Art. 8.

Le imposte graduali previste dalla tariffa parte prima allegato A alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, nonchè da leggi speciali sono stabilite nella misura di lire venti sulle prime L. 1000 e di lire dieci per ogni L. 1000 in più; quelle previste dalla parte seconda di detta tariffa per gli atti giudiziari sono stabilite nella misura di lire dieci sulle prime L. 1000 e di lire cinque per ogni L. 1000 in più, qualunque sia la forma della anticipazione: L. 2,50%;

b) altre iscrizioni: L. 2,50%.

La imposta si commisura su la somma iscritta per capitale ed accessori a norma degli articoli 2 e 3 della legge.

Caso II.

Società cooperative.

Art. 11.

I limiti di tempo e di capitale previsti dalla legge del bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle banche popolari e delle società cooperative sono elevati rispettivamente a dieci anni ed a L. 200.000.

Per le società cooperative edilizie e per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro tale limite è elevato a lire due milioni.

L'art. 2 della legge 19 dicembre 1910, n. 1913, è abrogato.

Art. 12.

Nei riguardi delle società agricole cooperative e delle società cooperative edilizie in possesso dei prescritti requisiti resta ferma l'applicazione dell'imposta fissa di registro e dell'imposta ipotecaria ridotta per la prima assegnazione al socio del fondo rustico o della casa, quando il valore dell'immobile assegnato, accertato, giusta le vigenti disposizioni, agli effetti dell'imposta di registro, non supera L. 600.000 ed a condizione che l'immobile assegnato non sia venduto dal socio assegnatario per un periodo di cinque anni. Nel caso di vendita entro tale periodo, indipendentemente da ogni oneri tributari riguardanti tale vendita, si rende applicabile sull'atto di assegnazione l'imposta di registro di cui all'art. 1.

Qualora il valore dell'immobile assegnato, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro, supera L. 600.000, è dovuta sull'atto di assegnazione, in ragione dell'intiero valore accertato, l'imposta di registro nella misura di cui all'art. 1. Ove il socio assegnatario abbia fruito precedentemente di altre assegnazioni di beni immobili della stessa specie, godendo dei benefici tributari vigenti per le assegnazioni da parte di società cooperative agricole od edilizie, si deve tener conto, agli effetti del limite di valore di L. 600.000, anche del valore di detti beni ceduti definitivamente nelle precedenti assegnazioni.

La stessa imposta di cui all'art. 1 si applica, senza limitazione di valore, anche per le assegnazioni ai soci, da parte di società cooperative edilizie, del terreno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

acquistato per costruire o della costruzione in corso in luogo della casa o del quartiere di abitazione già adibiti.

Per conseguire le agevolazioni previste dal 1° comma il socio deve dichiarare nell'atto di assegnazione se abbia o meno goduto di precedenti assegnazioni, con indicazione, in caso affermativo, degli estremi di registrazione dell'atto e del valore definitivo accertato a sensi del 2° comma del presente articolo.

Art. 13.

L'art. 11 della legge 17 maggio 1928, n. 1122, modificato dall'art. 13 della legge 12 giugno 1930, n. 742, concernente il pagamento della imposta principale di registro dei trasferimenti immobiliari in due rate, è abrogato.

Art. 14.

Fino a quando non verrà altrimenti disposto con decreto del Ministro per le finanze è sospeso l'obbligo della presentazione degli elenchi annuali delle locazioni di fabbricati prescritto dal R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, convertito nella legge 30 dicembre 1935, n. 2217, e modificato con la legge 28 maggio 1936, n. 1025.

Capo III.

Sanzioni.

Art. 15.

La pena pecuniaria di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511, è ripristinata nella misura e secondo le modalità di cui all'art. 40 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato col R. decreto 13 gennaio 1936, n. 2343.

Art. 16.

La soprattassa per tardiva registrazione delle scritture private contenenti trasferimenti immobiliari per atto tra vivi, già raddoppiata in forza dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511, è ripristinata nella misura di cui all'art. 100 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato con R. decreto 13 gennaio 1936, n. 2343.

Art. 17.

La soprattassa per omessa o ritardata registrazione delle locazioni di fabbricati stabilita dall'art. 3 del[illegible] ottobre 1935, n. 1781, convertito contraenti, è punita con una pena pecuniaria da un minimo di L. 500 ad un massimo pari al doppio della imposta evasa, a carico del dichiarante.

La soprattassa prevista dal penultimo comma dell'articolo 2 è stabilita nella misura di sei decimi della imposta evasa, ridotibile a norma dell'art. 104 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Capo IV.

Disposizioni finali.

Art. 19.

Per l'applicazione delle nuove aliquote stabilite dal presente decreto si osservano le norme di cui all'articolo 150 prima parte del primo comma ed all'art. 152 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Nulla è innovato per l'esercizio del diritto di opzione previsto dall'art. 11 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed a decorrere dalla stessa data resta abrogata ogni disposizione contraria o con esso incompatibile compresse le riduzioni di aliquote previste nel capo II del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, nonchè l'art. 2 del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 116. — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Locogrande (Trapani).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e n. 1[illegible] dicembre 1942, n. 1752;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1523

registro dei trasferimenti immobiliari in due rate, è abrogato.

Art. 14.

Fino a quando non verrà altrimenti disposto con decreto del Ministro per le finanze è sospeso l'obbligo della presentazione degli elenchi annuali delle locazioni di fabbricati prescritto dal R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, convertito nella legge 30 dicembre 1935, n. 2247, e modificato con la legge 28 maggio 1936, n. 1025.

Capo III.

Sanzioni.

Art. 15.

La pena pecuniaria di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 24 ottobre 1940, n. 1511, è ripristinata nella misura e secondo le modalità di cui all'art. 19 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato col R. decreto 13 gennaio 1936, n. 2313.

Art. 16.

La sopratassa per tardiva registrazione delle scritture private contenenti trasferimenti immobiliari per atto tra vivi, già raddoppiata in forza dell'art. 19 del R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 24 ottobre 1940, n. 1711, è ripristinata nella misura di cui all'art. 100 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato col R. decreto 13 gennaio 1936, n. 2313.

Art. 17.

La sopratassa per omessa o ritardata registrazione delle locazioni di fabbricati stabilita dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, convertito nella legge 30 dicembre 1935, n. 2217, è ripristinata nella misura prevista dal 1° comma dell'art. 161 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato con l'art. 1 del R. decreto 13 gennaio 1936, n. 2312, ridncibile a norma dell'art. 101 della stessa citata legge del registro.

Art. 18.

La infedele dichiarazione prevista dagli articoli 2 e 12 del presente decreto oltre a dar luogo all'applicazione della imposta ordinaria di trasferimento del complemento sono solidalmente responsabili tutte le parti della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Nulla è innovato per l'esercizio del diritto di opzione previsto dall'art. 11 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed a decorrere dalla stessa data resta abrogata ogni disposizione contraria o con esso inconciliabile compresa le riduzioni di aliquote previste nel capo II del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, nonchè l'art. 2 del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 116. — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Locogrande (Trapani).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 922, e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 18 gennaio 1939, che reca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria cooperativa di Locogrande (Trapani) e sostituisce la procedura ordinaria di liquidazione dell'Ente con quella speciale regolata dalle norme di cui al titolo 3°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopraciato;

I 5 2 4
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Veduto il provvedimento in data 22 gennaio 1943, con il quale il rag. Giacomo Poma è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore, che ha dato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

In sostituzione del rag. Giacomo Poma, il dott. Vito Poma di Antonino è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Locogrande, avente sede nel comune di Locogrande (Trapani) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1945

(514) *Il Ministro*: SOLARI

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Prunetta (Pistoia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 923, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 gennaio 1941, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Prunetta con sede in Prunetta (Pistoia) e sostituisce la procedura ordinaria di liquidazione dell'Ente con quella speciale regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto legge n. 375, sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 29 gennaio 1941, con il quale l'avv. Martino Moscardi è stato nominato commissario liquidatore della azienda suindicata;

Veduto il provvedimento in data 22 gennaio 1943, con il quale il rag. Giacomo Poma è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore, che ha dato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

In sostituzione del rag. Giacomo Poma, il dott. Vito Poma di Antonino è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Locogrande, avente sede nel comune di Locogrande (Trapani) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1945

(513) *Il Ministro*: SOLARI

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1945.

Norme per la disciplina della produzione e della utilizzazione delle lane di tosa e di concia della campagna 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1937, n. 521, relativo all'ammasso della lana, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1286;

Visto il R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 988, che modifica il R. decreto-legge 8 marzo 1937, n. 521, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 291;

Visto il R. decreto-legge 6 settembre 1939, n. 1361, che estende il regime di ammasso alla lana di concia;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e le disposizioni successivamente emanate per l'organizzazione dei servizi dell'agricoltura e degli ammassi;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi, modificato con il R. decreto-legge 28 dicembre 1944, n. 442;

Considerata la necessità di assicurare la disponibilità dei quantitativi di lane di tosa e di concia indispensabili per il rifornimento delle forze armate e della popolazione civile;

Decreta:

Art. 1.

Le lane di tosa e di concia di qualunque specie e qualità, di produzione 1945, appena separate dal corpo degli ovini o staccate dalle pelli, sono vincolate per intero, presso il produttore o [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Decreta:

In sostituzione del rag. Girolamo Poma, il dott. Vito Poma di Antonino è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Locogrande, avente sede nel comune di Locogrande (Trapani) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1945

(514) *Il Ministro*: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Prunetta (Pistoia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 29 gennaio 1944, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Prunetta con sede in Prunetta (Pistoia) e sostituisce la procedura ordinaria di liquidazione dell'Ente con quella speciale regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto legge n. 375, sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 29 gennaio 1944, con il quale l'avv. Martino Moscardi è stato nominato commissario liquidatore della azienda suddicata;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Martino Moscardi, il rag. Raimondo Magnani fu Giovanni è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e pre.

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1945.

Norme per la disciplina della produzione e della utilizzazione delle lane di tosa e di concia della campagna 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

di concerto con

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 761, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1937, n. 521, relativo all'ammasso della lana, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1286;

Visto il R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 968, che modifica il R. decreto-legge 8 marzo 1937, n. 521, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 391;

Visto il R. decreto-legge 6 settembre 1939, n. 1361, che estende il regime di ammasso alla lana di concia;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e le disposizioni successivamente emanate per l'organizzazione dei servizi dell'agricoltura e degli ammassi;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi, modificato con il R. decreto-legge 28 dicembre 1944, n. 442;

Considerata la necessità di assicurare la disponibilità dei quantitativi di lane di tosa e di concia indispensabili per il rifornimento delle forze armate e della popolazione civile;

Decreta:

Art. 1.

Le lane di tosa e di concia di qualunque specie e qualità, di produzione 1945, appena separate dal corpo degli ovini o staccate dalle pelli, sono vincolate per intero, presso il produttore o chiunque le detenga, alle esigenze civili e militari della Nazione, e devono essere conferite all'ammasso, allo stato naturale, per la vendita collettiva.

Art. 2.

I produttori, gli industriali conciatori ed i detentori di lana hanno l'obbligo di custodirla e rispondono dell'osservanza del vincolo di cui all'art. 1 sino al conferimento del prodotto all'ammasso.

I prodotti vincolati non possono essere utilizzati, ceduti, occultati o distrutti, nè possono essere asportati dai luoghi di produzione o di conservazione, tranne che per le destinazioni autorizzate.

1526

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Essi sono sottoposti al controllo degli organi dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, commercio e lavoro, e degli Enti che i Ministeri stessi potranno all'uopo delegare.

Art. 3.

La lana ammassata deve essere tenuta a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro che, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvederà per la sua utilizzazione.

Art. 4.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ed i suoi Uffici provinciali e comunali provvedono all'accertamento e al reperimento della produzione, alla organizzazione e al controllo delle operazioni di consegna all'ammasso, nonchè all'accertamento delle infrazioni alla disciplina stabilita dal presente decreto e dalle disposizioni in materia tuttora vigenti.

L'esecuzione delle operazioni di ammasso è affidata alla Federazione italiana dei Consorzi agrari e ai dipendenti Consorzi, ai quali spetta anche il compito di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti al pagamento del prezzo della lana ai conferenti e delle spese di gestione di ammasso.

Art. 5.

Ogni tosatura la tosa ogni produttore deve presentare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura (U.C.S.E.A.), la denuncia della produzione ottenuta, dichiarando il numero degli ovini da cui la lana è stata ricavata, e il luogo di deposito.

Per la lana di concia, la denuncia di produzione deve essere fatta al predetto Ufficio il 1° e il 16 di ogni mese e deve riguardare la produzione dissodata nella quindicina precedente. In tale occasione il conciatore deve denunziare anche il numero, il tipo e la provenienza, nazionale od estera, delle pelli immesse nel suo stabilimento nella stessa quindicina, secondo i dati risultanti dal registro di carico e scarico di cui, come per legge, deve essere fornito.

Con la denuncia della prima quindicina il conciatore deve indicare tutti i quantitativi di lana e di pelli da esso detenuti.

Le lane di tosa e di concia devono essere conferite all'ammasso nei mesi, nei luoghi e nei termini stabiliti dal Comitato provinciale dell'agricoltura.

Art. 6.

Il conferimento si perfeziona con il rilascio del relativo bollettino da parte dell'ente gestore dell'ammasso, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anzichè essere materialmente trasferito in magazzini del conferimento all'ammasso della quantità necessaria al consumo della propria famiglia e dei propri dipendenti, addetti stabilmente alla custodia degli armenti. Tale quantità non può eccedere i tre chilogrammi pro capite per ogni persona.

La richiesta di scivolo, regolarmente documentata, deve essere presentata all'U.C.S.E.A., il quale rilascerà al richiedente il documento di scivolo del quantitativo di lana che esso è legittimamente autorizzato a trattenere per uso familiare. Tale lana non può formare oggetto di cessione a qualsiasi titolo e la eventuale eccedenza rispetto al consumo familiare, deve essere conferita all'ammasso.

Art. 8.

Le lane di tosa e di concia, di qualunque specie e qualità, delle decorse campagne che, per circostanze derivanti dallo stato di guerra, non sono state conferite agli ammassi, sono anch'esse sottoposte al vincolo di cui all'art. 1, e devono essere denunciate dai detentori a qualsiasi titolo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il conferimento all'ammasso dei quantitativi denunciati sarà effettuato con le stesse modalità di cui all'art. 5.

Art. 9.

In ogni provincia le operazioni di apprezzamento delle lane di tosa sono eseguite da una o più commissioni di stima, nominate dal Prefetto e composte da un esperto con funzioni di presidente, proposto dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura d'intesa con la Camera di commercio, industria e agricoltura; da un rappresentante della categoria degli agricoltori, proposto dal Comitato provinciale dell'agricoltura e da un rappresentante della categoria degli industriali e commercianti, proposto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le operazioni di apprezzamento della lana di concia sono eseguite dalla commissione di cui al precedente comma, nella quale il rappresentante della categoria degli agricoltori, è sostituito da un rappresentante della categoria dei conciatori, proposto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Allo scopo di accelerare le anzidette operazioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dell'industria, commercio e lavoro, potrà, se del caso, emanare successive disposizioni integrative per l'apprezzamento delle lane.

Art. 10

Nessun quantitativo di lana può essere trasferito da un luogo ad un altro senza bolletta di accompagnamento, da rilasciarsi dall'U.C.S.E.A. del comune di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ed i suoi Uffici provinciali e comunali provvedono all'accertamento e al reperimento della produzione, alla organizzazione e al controllo delle operazioni di consegna all'ammasso, nonchè all'accertamento delle infrazioni alla disciplina stabilita dal presente decreto e dalle disposizioni in materia tuttora vigenti.

L'esecuzione delle operazioni di ammasso è affidata alla Federazione italiana dei Consorzi agrari e ai dipendenti Consorzi, ai quali spetta anche il compito di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti al pagamento del prezzo delle lane ai conferenti e delle spese di gestione di ammasso.

Art. 5.

Ottenuta la tosa ogni produttore deve presentare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura (U.C.S.E.A.) la denuncia della produzione ottenuta, dichiarando il numero degli ovini da cui la lana è stata ricavata, e il luogo di deposito.

Per la lana di concia, la denuncia di produzione deve essere fatta al predetto Ufficio il 1° e il 16 di ogni mese e deve riguardare la produzione disidratata nella quindicina precedente. In tale occasione il conciatore deve denunziare anche il numero, il tipo e la provenienza, nazionale od estera, delle pelli introdotte nel suo stabilimento nella stessa quindicina, secondo i dati risultanti dal registro di carico e scarico di cui, come per legge, deve essere fornito.

Con la denuncia della prima quindicina il conciatore deve indicare tutti i quantitativi di lana e di pelli da esso detenuti.

Le lane di tosa e di concia devono essere conferite all'ammasso nei modi, nei luoghi e nei termini stabiliti dal Comitato provinciale dell'agricoltura.

Art. 6.

Il conferimento si perfeziona con il rilascio del relativo bollettino da parte dell'ente gestore dell'ammasso, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anzichè essere materialmente trasferito in magazzini di ammasso.

Il conferimento libera il produttore e i detentori da ogni obbligo derivante dal vincolo di cui all'art. 1 per le quantità conferite e trasferisce a carico della gestione di ammasso il rischio di una eventuale perdita totale o parziale del prodotto, salvo le responsabilità per custodia dei Consorzi agrari e dei depositari.

Art. 7.

Per la sola lana di tosa, produzione 1945, è data facoltà al produttore di chiedere lo svincolo dall'obbligo essere conferita all'ammasso.

Art. 8.

Le lane di tosa e di concia, di qualunque specie e qualità, delle decorse campagne che, per circostanze derivanti dallo stato di guerra, non sono state conferite agli ammassi, sono anch'esse sottoposte al vincolo di cui all'art. 1, e devono essere denunciate dai detentori a qualsiasi titolo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il conferimento all'ammasso dei quantitativi denunciati sarà effettuato con le stesse modalità di cui all'art. 5.

Art. 9.

In ogni provincia le operazioni di apprezzamento delle lane di tosa sono eseguite da una o più commissioni di stima, nominate dal Prefetto e composte da un esperto con funzioni di presidente, proposto dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura d'intesa con la Camera di commercio, industria e agricoltura; da un rappresentante della categoria degli agricoltori, proposto dal Comitato provinciale dell'agricoltura e da un rappresentante della categoria degli industriali e commercianti, proposto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le operazioni di apprezzamento della lana di concia sono eseguite dalla commissione di cui al precedente comma, nella quale il rappresentante della categoria degli agricoltori, è sostituito da un rappresentante della categoria dei conciatori, proposto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Allo scopo di accelerare le anzidette operazioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dell'industria, commercio e lavoro, potrà, se del caso, emanare successive disposizioni integrative per l'apprezzamento delle lane.

Art. 10.

Nessun quantitativo di lana può essere trasferito da un luogo ad un altro senza bolletta di accompagnamento, da rilasciarsi dall'U.C.S.E.A. del comune di provenienza.

La bolletta di accompagnamento sarà rilasciata dai Consorzi agrari provinciali per la lana assegnata, a termini del precedente art. 3, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le aziende tessili industriali e gli artigiani non possono accettare o lavorare per conto terzi lana sprovvista della bolletta di accompagnamento di cui al precedente art. 10.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1528

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ed i suoi Uffici provinciali e comunali provvedono all'accertamento e al reperimento della produzione, alla organizzazione e al controllo delle operazioni di consegna all'ammasso, nonchè all'accertamento delle infrazioni alla disciplina stabilita dal presente decreto e dalle disposizioni in materia tuttora vigenti.

L'esecuzione delle operazioni di ammasso è affidata alla Federazione italiana dei Consorzi agrari e ai dipendenti Consorzi, ai quali spetta anche il compito di procurarsi i mezzi occorrenti al pagamento del prezzo della lana ai conferenti e delle spese di gestione di ammasso.

Art. 5.

Ogni tosatura stimata la tosa ogni produttore deve presentare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura (U.C.S.E.A.), la denunzia della produzione ottenuta, dichiarando il numero degli ovini da cui la lana è stata ricavata, e il luogo di deposito.

Per la lana di concia, la denunzia di produzione deve essere fatta al predetto Ufficio il 1° e il 16 di ogni mese e deve riguardare la produzione disidratata nella quindicina precedente. In tale occasione il conciatore deve denunziare anche il numero, il tipo e la provenienza, nazionale od estera, delle pelli immesse nel suo stabilimento nella stessa quindicina, secondo i dati risultanti dal registro di carico e scarico di cui, come per legge, deve essere fornito.

Con la denuncia della prima quindicina il conciatore deve indicare tutti i quantitativi di lana e di pelli da esso detenuti.

Le lane di tosa e di concia devono essere conferite all'ammasso nei modi, nei luoghi e nei termini stabiliti dal Comitato provinciale dell'agricoltura.

Art. 6.

Il conferimento si perfeziona con il rilascio del relativo bollettino da parte dell'ente gestore dell'ammasso, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anzichè essere materialmente trasferito in magazzini di ammasso.

Il conferimento libera il produttore e i detentori da ogni obbligo derivante dal vincolo di cui all'art. 1 per le quantità conferite e trasferisce a carico della gestione di ammasso il rischio di una eventuale perdita totale o parziale del prodotto, salvo le responsabilità per custodia dei Consorzi agrari e dei depositari.

Art. 7.

Per la sola lana di tosa, produzione 1945, è data facoltà al produttore di chiedere lo svincolo dall'obbligo essere conferita all'ammasso.

Art. 8.

Le lane di tosa e di concia, di qualunque specie e qualità, delle decorse campagne che, per circostanze derivanti dallo stato di guerra, non sono state conferite agli ammassi, sono anch'esse sottoposte al vincolo di cui all'art. 1, e devono essere denunciate dai detentori a qualsiasi titolo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il conferimento all'ammasso dei quantitativi denunciati sarà effettuato con le stesse modalità di cui all'art. 5.

Art. 9.

In ogni provincia le operazioni di apprezzamento delle lane di tosa sono eseguite da una o più commissioni di stima, nominate dal Prefetto e composte da un esperto con funzioni di presidente, proposto dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura d'intesa con la Camera di commercio, industria e agricoltura; da un rappresentante della categoria degli agricoltori, proposto dal Comitato provinciale dell'agricoltura e da un rappresentante della categoria degli industriali e commercianti, proposto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le operazioni di apprezzamento della lana di concia sono eseguite dalla commissione di cui al precedente comma, nella quale il rappresentante della categoria degli agricoltori, e sostituito da un rappresentante della categoria dei conciatori, proposto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Allo scopo di accelerare le anzidette operazioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dell'industria, commercio e lavoro, potrà, se del caso, emanare successive disposizioni integrative per l'apprezzamento delle lane.

Art. 10.

Nessun quantitativo di lana può essere trasferito da un luogo ad un altro senza bolletta di accompagnamento, da rilasciarsi dall'U.C.S.E.A. del comune di provenienza.

La bolletta di accompagnamento sarà rilasciata dai Consorzi agrari provinciali per la lana assegnata, a termini del precedente art. 3, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le aziende tessili industriali e gli artigiani non possono accettare o lavorare per conto terzi lana sprovvista della bolletta di accompagnamento di cui al precedente art. 10.

1529
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

All'atto del ritiro dei relativi manufatti la bolletta, con l'annotazione dei manufatti ottenuti, deve essere restituita dall'interessato rispettivamente, all'E.C.S., E.A. e ai Consorzi agrari provinciali, i quali ne curano la trasmissione al competente Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Art. 12.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alla disciplina di ammasso della lana di tosa e di concia, che comunque non contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 13.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 215, e successive modificazioni.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1945

Il Ministro
per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro
per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

(560)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 12 aprile 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Tadeusz Wiersz - Kowalski console generale della Repubblica di Polonia a Roma.

(563)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Mario Betesco di Domenico nato a Napoli il 14 settembre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in [illegible]

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dell'Unione sicula albanese di Piana degli Albanesi (Palermo).

Nella seduta tenuta il 15 marzo 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana dell'Unione sicula albanese con sede in Piana degli Albanesi (Palermo) il ragioniere Michele Orlando è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1726, e con il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(564)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 18ª - CONTABILITÀ

Media dei titoli del 20 aprile 1945 - N. 90

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	[illegible]
Buoni novennali 5 % 15 giugno 1939	»	99,25
Id. 5 % 15 febbraio 1949	»	95,25
Id. 5 % 15 febbraio 1950	»	95,25
Id. 5 % 15 settembre 1950	»	95,25
Id. 5 % 15 aprile 1951	»	95,30
Id. 5 % 15 settembre 1951	»	87,20

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa Consorzi acquisti collettivi carboni vegetali «C.O.N.C.A.R.», con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 20 aprile 1945, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa consorzio acquisti collettivi carboni vegetali «C.O.N.C.A.R.», con sede in Napoli, il rag. Eligio Maddalena, in sostituzione del prof. Nicola C[illegible] dimissionario.

(565)

Nomina del liquidatore [illegible]

I 5 3 0
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 13.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1915, n. 445, e successive modificazioni.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1945.

Il Ministro
per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro
per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

(560)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 12 aprile 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Ludovic Wlerick — Rowalski console generale della Repubblica di Polonia a Roma.

(563)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il sig. Mario Bisesco di Domenico nato a Napoli il 15 settembre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Napoli nel 1939.

Se ne da notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del regio capoverso del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

(567)

(564)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 3ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 20 aprile 1945 - N. 90

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	[illegible]
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1938)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1939)	»	95,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,30
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	87,20

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa Consorzi acquisti collettivi carboni vegetali « C.O.N.C.A.R.», con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 10 aprile 1945, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa Consorzio acquisti collettivi carboni vegetali « C.O.N.C.A.R.», con sede in Napoli, il rag. Ettorino Maddaloni, in sostituzione del prof. Nicola Ca[illegible] dimissionario.

(565)

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio esercenti latterie » con sede in Livorno

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 11 aprile 1945, si nomina il dott. Mario Badegna liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio esercenti latterie », in Livorno, a norma di legge.

(566)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SOCI IMPRESE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Conto corrente con la Posta

Supplemento orainario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 49 del 24 aprile 1945

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. **142.**

Istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi.

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.

I 5 3 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 142.

Istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive integrazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei territori italiani, attualmente sottoposti alla occupazione nemica ed in quegli altri che verranno indicati con decreti Luogotenenziali, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno istituite Corti straordinarie di Assise.

Le Corti straordinarie di Assise sono competenti a giudicare coloro che, posteriormente all'8 settembre 1943, abbiano commesso i delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, previsti dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore e di aiuto o di assistenza ad esso prestata.

Si considera in ogni caso che abbiano collaborato col tedesco invasore, o che gli abbiano prestato aiuto od assistenza, coloro che hanno rivestito una delle seguenti cariche o svolto una delle seguenti attività, successivamente all'instaurazione della cosidetta repubblica sociale italiana:

1) ministri o sottosegretari di stato del sedicente [illegible] sociale italiana o cariche di-

Coloro che, nelle cariche e funzioni sopra elencate, hanno assunto più gravi responsabilità e, in ogni caso, coloro che hanno ricoperto le cariche o esplicato le funzioni indicate nei numeri 1 e 2 del comma precedente sono puniti con le pene stabilite dagli articoli 51 e 54 del Codice penale militare di guerra; negli altri casi, si applica l'art. 58 del Codice stesso.

Quando i fatti commessi integrino altre figure di reato, sono salve le pene relative, a termini del Codice penale militare di guerra.

Art. 2.

Le Corti straordinarie di Assise sono competenti a giudicare anche reati contemplati dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, commessi da chi sia imputato di reati previsti nell'articolo precedente.

Art. 3.

Le Corti straordinarie di Assise sono istituite nel capoluogo di provincia.

Con decreto del Primo presidente della Corte d'Appello possono essere istituite sezioni delle Corti predette. Le sezioni possono giudicare in località diversa dal capoluogo.

Art. 4.

Per i territori ancora sottoposti all'occupazione nemica, i termini stabiliti nei successivi articoli 5, 6 e 10 decorreranno dalla data in cui il presente decreto entrerà in vigore nei territori stessi ai sensi dell'articolo 19.

Nei casi in cui le Corti straordinarie di Assise sono istituite nei territori indicati dal decreto di cui al primo comma dell'art. 1, i termini indicati nel comma precedente decorreranno dalla pubblicazione del decreto anzidetto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Se si tratta di territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, i termini decorreranno dalla data in cui il decreto di cui sopra sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Art. 5.

Entro sette giorni i Comitati di Liberazione Nazionale del capoluogo, d'intesa eventualmente con i Comitati di Liberazione Nazionale di altri importanti centri [illegible] provincia, compilano un elenco di almeno cento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive integrazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei territori italiani, attualmente sottoposti alla occupazione nemica od in quegli altri che verranno indicati con decreti Luogotenenziali, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno istituite Corti straordinarie di Assise.

Le Corti straordinarie di Assise sono competenti a giudicare coloro che, posteriormente all'8 settembre 1943, abbiano commesso i delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, previsti dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore e di aiuto o di assistenza ad esso prestata.

Si considera in ogni caso che abbiano collaborato col tedesco invasore, o che gli abbiano prestato aiuto od assistenza, coloro che hanno rivestito una delle seguenti cariche o svolto una delle seguenti attività, successivamente all'instaurazione della cosidetta repubblica sociale italiana:

1) ministri o sottosegretari di stato del sedicente governo della repubblica sociale italiana o cariche direttive di carattere nazionale nel partito fascista repubblicano;

2) presidenti o membri del tribunale speciale per la difesa dello stato o dei tribunali straordinari istituiti dal predetto governo ovvero vi abbiano sostenuto la pubblica accusa;

3) capi di provincia o segretari o commissari federali od altre equivalenti;

4) direttori di giornali politici;

5) ufficiali superiori in formazioni di camicie nere con funzioni politico-militari.

giudicare anche reati contemplati dall'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, commessi da chi sia imputato di reati previsti nell'articolo precedente.

Art. 3.

Le Corti straordinarie di Assise sono istituite nel capoluogo di provincia.

Con decreto del Primo presidente della Corte d'Appello possono essere istituite sezioni delle Corti predette. Le sezioni possono giudicare in località diversa dal capoluogo.

Art. 4.

Per i territori ancora sottoposti all'occupazione nemica, i termini stabiliti nei successivi articoli 5, 6 e 10 decorreranno dalla data in cui il presente decreto entrerà in vigore nei territori stessi ai sensi dell'articolo 19.

Nei casi in cui le Corti straordinarie di Assise sono istituite nei territori indicati dal decreto di cui al primo comma dell'art. 1, i termini indicati nel comma precedente decorreranno dalla pubblicazione del decreto anzidetto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Se si tratta di territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, i termini decorreranno dalla data in cui il decreto di cui sopra sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Art. 5.

Entro sette giorni i Comitati di Liberazione Nazionale del capoluogo, d'intesa eventualmente con i Comitati di Liberazione Nazionale di altri importanti centri della provincia, compilano un elenco di almeno cento cittadini maggiorenni di illibata condotta morale e politica e lo presentano al presidente del Tribunale del capoluogo.

Il Presidente del Tribunale, entro i successivi sette giorni, compila l'elenco di cinquanta giudici popolari, scegliendoli fra quelli designati dai Comitati di Liberazione Nazionale, previo accertamento che si tratti di persone di illibata condotta morale e di inoccepibili precedenti politici.

Se si tratta di provincie con popolazione superiore ad un milione di abitanti, i giudici popolari devono

I 5 3 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

essere nominati in numero di settantacinque e l'elenco previsto nel primo comma deve comprendere i nomi di almeno centocinquanta persone.

Art. 6.

Le Corti straordinarie di Assise sono composte di un presidente e di quattro giudici popolari.

Il presidente è nominato dal Primo presidente della Corte d'Appello competente, fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'Appello. La nomina è disposta entro dieci giorni. I giudici popolari sono estratti a sorte dagli elenchi compilati a norma del precedente articolo.

Negli stessi modi può essere nominato un presidente supplente.

Art. 7.

Le sezioni di Corte straordinaria di Assise, istituite ai sensi dell'art. 3, sono composte negli stessi modi indicati nell'art. 6.

Art. 8.

Qualora il capoluogo dove ha sede la Corte d'Appello competente non sia ancora liberato, provvede il Primo presidente della Corte d'Appello più vicina.

Art. 9.

Si osservano, per quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di Assise, e, per quanto attiene al giuramento, l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 290.

Art. 10.

Presso ogni Corte straordinaria di Assise è istituito un ufficio di pubblico ministero, con provvedimento del procuratore generale presso la Corte d'Appello, da emanarsi entro dieci giorni. Nel provvedimento saranno indicati il numero e il grado dei magistrati addetti all'ufficio stesso.

Dell'ufficio di pubblico ministero possono essere chiamati a far parte anche avvocati di illibata condotta morale, di inoccepibili precedenti politici e di provata capacità, scelti fra quelli designati dal Comitato di Liberazione Nazionale.

Qualora il capoluogo dove ha sede la Corte d'Appello competente non sia stato ancora liberato, le attribuzioni previste nel presente articolo sono esercitate dal procuratore generale della Corte di Appello più vi-

Art. 13.

I termini stabiliti dal Codice di procedura penale per la istruttoria e il giudizio sono ridotti alla metà.

Art. 14.

Per i reati di competenza delle Corti straordinarie di Assise si procede con istruzione sommaria a cura degli uffici di pubblico ministero di cui all'art. 10.

Il pubblico ministero, nei casi in cui ritenga che sussistano prove sufficienti sulla colpevolezza dell'imputato, può ordinare che si proceda a giudizio direttissimo, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nel secondo comma dell'art. 502 del Codice di procedura penale.

Art. 15.

Le sentenze delle Corti straordinarie di Assise debbono essere depositate entro cinque giorni dalla pronuncia.

Art. 16.

Contro le sentenze delle Corti straordinarie di Assise è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nei termini stabiliti dal Codice di procedura penale per le sentenze delle Corti di Assise.

Il ricorso è deciso da una Sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione istituita con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. La Sezione giudica con l'intervento di cinque componenti e può funzionare temporaneamente anche fuori della sede ordinaria.

In caso di annullamento con rinvio, la Corte di Cassazione determina a quale Corte straordinaria di Assise debba essere rimesso il giudizio.

Art. 17.

I motivi del ricorso per Cassazione devono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro tre giorni dall'avvenuto deposito della sentenza.

Il termine per l'impugnativa da parte del pubblico ministero è ridotto a cinque giorni.

Quando si tratta di impugnativa di sentenze che abbiano inflitto la pena di morte, il giudizio della Corte di Cassazione deve essere pronunciato nei dieci giorni dal ricevimento degli atti. Gli atti debbono essere trasmessi immediatamente e in ogni caso non oltre il giorno successivo a quello della presentazione dei motivi del ricorso.

Art. 18.

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, cessa la competenza delle Corti straordinarie

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 7.

Le sezioni di Corte straordinaria di Assise, istituite ai sensi dell'art. 5, sono composte negli stessi modi indicati nell'art. 6.

Art. 8.

Qualora il capoluogo dove ha sede la Corte d'Appello competente non sia ancora liberato, provvede il Primo presidente della Corte d'Appello più vicina.

Art. 9.

Si osservano, per quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di Assise, e, per quanto attiene al giuramento, l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 290.

Art. 10.

Presso ogni Corte straordinaria di Assise è istituito un ufficio di pubblico ministero, con provvedimento del procuratore generale presso la Corte d'Appello, da emanarsi entro dieci giorni. Nel provvedimento saranno indicati il numero e il grado dei magistrati addetti all'ufficio stesso.

Dell'ufficio di pubblico ministero possono essere chiamati a far parte anche avvocati di illibata condotta morale, di inoccepibili precedenti politici e di provata capacità, scelti fra quelli designati dal Comitato di Liberazione Nazionale.

Qualora il capoluogo dove ha sede la Corte d'Appello competente non sia stato ancora liberato, le attribuzioni previste nel presente articolo sono esercitate dal procuratore generale della Corte di Appello più vicina.

Art. 11.

Non possono far parte della medesima Corte straordinaria di Assise oppure assolvere davanti alla medesima Corte le funzioni di giudice e di pubblico ministero i parenti e gli affini entro il terzo grado.

Art. 12.

Innanzi alle Corti straordinarie di Assise non è ammessa costituzione di parte civile.

Le sentenze delle Corti straordinarie di Assise debbono essere depositate entro cinque giorni dalla pronuncia.

Art. 16.

Contro le sentenze delle Corti straordinarie di Assise è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nei termini stabiliti dal Codice di procedura penale per le sentenze delle Corti di Assise.

Il ricorso è deciso da una Sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione istituita con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. La Sezione giudica con l'intervento di cinque componenti e può funzionare temporaneamente anche fuori della sede ordinaria.

In caso di annullamento con rinvio, la Corte di Cassazione determina a quale Corte straordinaria di Assise debba essere rimesso il giudizio.

Art. 17.

I motivi del ricorso per Cassazione devono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro tre giorni dall'avvenuto deposito della sentenza.

Il termine per l'impugnativa da parte del pubblico ministero è ridotto a cinque giorni.

Quando si tratta di impugnativa di sentenze che abbiano inflitto la pena di morte, il giudizio della Corte di Cassazione deve essere pronunciato nei dieci giorni dal ricevimento degli atti. Gli atti debbono essere trasmessi immediatamente e in ogni caso non oltre il giorno successivo a quello della presentazione dei motivi del ricorso.

Art. 18.

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, cessa la competenza delle Corti straordinarie di Assise e della Sezione speciale della Corte di Cassazione e i delitti previsti dal presente decreto sono devoluti secondo le ordinarie norme di competenza.

Art. 19.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; nei territori non liberati o, se liberati, non trasferiti all'Amministrazione italiana entrerà in vigore il giorno in cui esso sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 153 61

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSINI — ROSSO — TOGLIATTI — BONOMI — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CICARDINI — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 124. — PETTA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto contenuto nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 aprile 1945 entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(569)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(116693) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. C.

PREZZO L. 5 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23

[illegible] Commission
[illegible]
ACC 124
Draft Sub-Commission

46

26 APR 1945

54

AC/4C10/L

25 April 1945

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazette Officiale No 46 of 21 April 1945

TO : See Distribution List

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazette Officiale contains the following legislation :-

(a) Commerce Industry

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No 138 of 1 March 1945

Constituting the Italian Petrol Committee "Comitato Italiano Petroli" (C.I.P.).

(b) Local Govt

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No 139 of 29 March 1945

Reconstituting the communes of Donnaza and Portoscuso.

Local Court. (Pats.)

(c) Finance

(c) Decree of the Lieutenant General No 140 of 15 Mar 45

Constituting a Central Accounting Department for the services of the Ministry for Occupied Italy.

(d) Communications

(d) Decree of the Lieutenant General of 16 April 1945

appointing a Director for Post and Tele-communications.

(e) Commerce

(e) Decree of the President of the Council of Ministers of 16 October 1944

Substituting the Commissioner for the coordination of Imports and Exports of commodities for Sardinia.

(f) Education

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 February 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No 132 of 12 March 1945

Reconstituting the communes of Gonnosno and Fortoscuso.

Local Govt. (Pats.)

(c) Decree of the Lieutenant General No 140 of 15 Mar 45

Constituting a Central Accounting Department for the services of the Ministry for Occupied Italy.

(c) Finance

(d) Decree of the Lieutenant General of 16 April 1945

Amending [illegible] Director for Post I and T I - Communications.

(d) Communications

(e) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 October 1944

Constituting the Commissioner for the coordination of Imports and Exports of commodities for Sardinia.

(e) Commerce

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 February 1945.

Reconstituting the Board of Directors (Administrative Council) for the Italian Theatrical organisation.

(f) Education

(g) Ministerial Decree of 22 January 1945.

Appointing controllers for the Italian Broadcasting Company "Societa Radio Audizioni Italia" (R.A.I.).

5080

(g) Public Relations

(h) Ministerial Decree of 26 February 1945.

Reprinting of the P series forms for postal bonds yielding annual interest.

(h) Communications Finance

(i) Ministerial Decree of 5 April 1945.

Dissolving the Administrative Council and the Audit Board of the Communal Bank for Agrarian Credit of Rende (Cosenza) and appointing a Commissioner Extraordinary.

(i) Finance

5622

1616

.//.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

15401

(j) Ministerial Decree of 25 March 1945.

Communications
Finance

Establishing the rate of commission for retailers of postage stamps and stamped postal matter.

NOTE :- Sub-Commission desiring that any of the provisions contained in this Issue of Gazette Officielle be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their parent Section not later than 12 hours, Wednesday, 2 May 1945. As the endorsement of the Decrees appearing in this Issue will be published in the Issue of Gazette Officielle appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. Behrens.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 21 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-594

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganisi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 135.
Costituzione del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.). Pag. 506

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 139.
Ricostituzione dei comuni di Gonnesa e Portoscuso. Pag. 507

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 140.
Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata . . . . . Pag. 508

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 aprile 1945.
Nomina del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni . . . . . Pag. 508

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 1944.
Sostituzione del commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sa...

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Rende (Cosenza) e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 510

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1945.
Determinazione della misura dell'aggio concesso ai rivenditori delle carte valori postali . . . . . Pag. 510

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Ratifica del provvedimento prefettizio di sospensione del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa «I. Cirino», con sede in Fasano di Brindisi. Pag. 511

Ministero del tesoro:
Media dei titoli . . . . . Pag. 511
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa «Terra e Lavoro» di Ciambra Malpasso (Palermo) . . . . . Pag. 511
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 511

CONCORSI

I 541

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . L. 200
" semestrale . . . " 100
Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . L. 400
" semestrale . . . " 200
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie concessionarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 138.
Costituzione del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.). Pag. 506

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 139.
Ricostituzione dei comuni di Gonnesa e Portoscuso. Pag. 507

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 130.
Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata . . . . . Pag. 508

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 aprile 1945.
Nomina del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni . . . . . Pag. 508

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 1944.
Sostituzione del commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna . . . . . Pag. 508

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 1945.
Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente teatrale italiano . . . . . Pag. 509

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1945.
Nomina dei sindaci della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) . . . . . Pag. 509

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.
Ristampa dei moduli per i buoni postali fruttiferi serie F. Pag. 510

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Rende (Cosenza) e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 510

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1945.
Determinazione della misura dell'aggio concesso ai rivenditori delle carte valori postali . . . . . Pag. 510

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Ratifica del provvedimento prefettizio di sospensione del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « I. Clara », con sede in Fasano di Brindisi. Pag. 511

Ministero del tesoro:
Medie dei titoli . . . . . Pag. 511
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Giambra Malpasso (Palermo) . . . . . Pag. 511
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 511

CONCORSI

Ministero della guerra: Graduatoria del concorso per titoli a 40 posti di ufficiale nell'Arma dei carabinieri Reali in servizio permanente effettivo . . . . . Pag. 512

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 512

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » 21 APRILE 1945:
Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Parma. (173)

5622

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 138.
Costituzione del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106, che detta norme per la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Considerate le necessità di guerra che impongono di regolare, in via straordinaria e temporanea il ricevimento, il deposito, la lavorazione, la manipolazione e la distribuzione dei prodotti petroliferi e succedanei per le superiori esigenze militari, e per quelle civili della Nazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito, con sede in Roma, il Comitato Italiano Petroli (C.I.P.), allo scopo di coordinare e disciplinare, in via straordinaria e temporanea, l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi e loro succedanei per le esigenze delle Forze armate Italiane ed Alleate e per gli usi civili, restando parallro autonome l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione delle società petrolifere esistenti in Italia.

Il Comitato Italiano Petroli ha personalità giuridica e non persegue fini di lucro. Esso è posto sotto la vigilanza del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e di quelli per le finanze e per il tesoro.

La durata del Comitato Italiano Petroli è fissata di un anno dopo la liberazione del territorio italiano dall'occupazione tedesca.

Art. 2.

Il Comitato Italiano Petroli, su domanda al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, sarà autorizzato ad utilizzare temporaneamente, secondo le proprie esigenze e per il conseguimento degli scopi indicati nell'articolo precedente, gli impianti, l'organizzazione e le attrezzature delle imprese nazionali esistenti nel territorio dello Stato.

Il Comitato Italiano Petroli potrà essere autorizzato anche a disporre delle merci di pertinenza delle imprese predette.

Le imprese stesse saranno obbligate a mettere a disposizione del Comitato Italiano Petroli, in tutto o in parte, in temporaneo uso, i loro impianti, organizzazioni, attrezzature.

Le modalità ed il corrispettivo di tale utilizzazione saranno concordati, di regola, fra le parti secondo il sistema della lavorazione per conto terzi. Analogamente sarà concordato fra le parti il corrispettivo per l'acquisto delle merci.

In caso di disaccordo decide il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, sentite le parti.

In attesa della decisione, il Comitato Italiano Petroli, corrisponderà, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, il compenso da esso determinato.

Uguale procedimento sarà seguito per la messa a disposizione delle merci possedute dalle imprese suindicate.

Art. 3.

Le imprese obbligate a sensi del terzo comma dell'articolo precedente sono tenute a compiere, su richiesta del Comitato Italiano Petroli, tutte le operazioni indicate nell'art. 2 e, per le necessità belliche, anche altre operazioni che siano attuabili negli impianti da esse possedati.

Le condizioni tecniche ed il corrispettivo saranno stabiliti d'accordo fra le parti e, in mancanza, dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, a norma del comma quarto dell'art. 2.

Si applicano in questo caso i comma 5 e 6 dell'art. 2.

Art. 5.

Tutte le controversie di qualunque natura che possano sorgere fra il Comitato Italiano Petroli e le predette imprese sono deferite al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, il quale decide a norma del comma quinto dell'art. 2.

Art. 6.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 138.
Costituzione del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106, che detta norme per la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Considerate le necessità di guerra che impongono di regolare, in via straordinaria e temporanea il ricevimento, il deposito, la lavorazione, la manipolazione e la distribuzione dei prodotti petroliferi e succedanei per le superiori esigenze militari, e per quelle civili della Nazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È costituito, con sede in Roma, il Comitato Italiano Petroli (C.I.P.), allo scopo di coordinare e disciplinare, in via straordinaria e temporanea, l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi e loro succedanei per le esigenze delle Forze armate Italiane ed Alleate e per gli usi civili, restando però autonome l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione delle società petrolifere esistenti in Italia.

Il Comitato Italiano Petroli ha personalità giuridica e non persegue fini di lucro. Esso è posto sotto la vigilanza del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e di quello per le finanze e per il tesoro.

La durata del Comitato Italiano Petroli è fissata di un anno dopo la liberazione del territorio italiano dall'occupazione tedesca.

Art. 3.

Il Comitato Italiano Petroli, su domanda al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, sarà autorizzato ad utilizzare temporaneamente, secondo le proprie esigenze e per il conseguimento degli scopi indicati nell'articolo precedente, gli impianti, l'organizzazione e le attrezzature delle imprese nazionali esistenti nel territorio dello Stato.

Il Comitato Italiano Petroli potrà essere autorizzato anche a disporre delle merci di pertinenza delle imprese predette.

Le imprese stesse saranno obbligate a mettere a disposizione del Comitato Italiano Petroli, in tutto o in parte, in temporaneo uso, i loro impianti, organizzazioni, attrezzature.

Le modalità ed il corrispettivo di tale utilizzazione saranno concordati, di regola, fra le parti secondo il sistema della lavorazione per conto terzi. Analogamente sarà concordato fra le parti il corrispettivo per l'acquisto delle merci.

In caso di disaccordo decide il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, sentite le parti.

In attesa della decisione, il Comitato Italiano Petroli, corrisponderà, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, il compenso da esso determinato.

Uguale procedimento sarà seguito per la messa a disposizione delle merci possedute dalle imprese suindicate.

Art. 4.

Le imprese obbligate a sensi del terzo comma dell'articolo precedente sono tenute a compiere, su richiesta del Comitato Italiano Petroli, tutte le operazioni indicate nell'art. 2 e, per le necessità belliche, anche altre operazioni che siano attuabili negli impianti da esse possedute.

Le condizioni tecniche ed il corrispettivo saranno stabiliti d'accordo fra le parti e, in mancanza, dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, a norma del comma quarto dell'art. 3.

Si applicano in questo caso i comma 5 e 6 dell'art. 3.

Art. 5.

Tutte le controversie di qualunque natura che possano sorgere fra il Comitato Italiano Petroli e le predette imprese sono deferite al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, il quale decide a norma del comma quinto dell'art. 3.

Art. 6.

544
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106, che detta norme per la ripartizione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili liquidi destinati agli usi civili;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Considerate le necessità di guerra che impongono di regolare, in via straordinaria e temporanea il ricevimento, il deposito, la lavorazione, la manipolazione e la distribuzione dei prodotti petroliferi e succedanei per le superiori esigenze militari, e per quelle civili nella Nazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito, con sede in Roma, il Comitato Italiano Petroli (C.I.P.), allo scopo di coordinare e disciplinare, in via straordinaria e temporanea, l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi e loro succedanei per le esigenze delle Forze armate Italiane ed Alleate e per gli usi civili, restando parallelamente autonome l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione delle società petrolifere esistenti in Italia.

Il Comitato Italiano Petroli ha personalità giuridica e non persegue fini di lucro. Esso è posto sotto la vigilanza del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e di quello per le finanze e per il tesoro.

La durata del Comitato Italiano Petroli è fissata ad un anno dopo la liberazione del territorio italiano dall'occupazione tedesca.

In relazione alle esigenze belliche tale durata potrà essere ridotta o prorogata non oltre un anno, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 2.

Il Comitato Italiano Petroli provvede:

1) al ricevimento, alla manipolazione e al deposito dei prodotti petroliferi e loro succedanei;

2) alla distribuzione dei prodotti stessi per usi militari e civili;

3) alle eventuali lavorazioni imposte da necessità belliche.

prese predette.

Le imprese stesse saranno obbligate a mettere a disposizione del Comitato Italiano Petroli, in tutto o in parte, in temporaneo uso, i loro impianti, organizzazioni, attrezzature.

Le modalità ed il corrispettivo di tale utilizzazione saranno concordati, di regola, fra le parti secondo il sistema della lavorazione per conto terzi. Analogamente sarà concordato fra le parti il corrispettivo per l'acquisto delle merci.

In caso di disaccordo decide il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, sentite le parti.

In attesa della decisione, il Comitato Italiano Petroli corrisponderà, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, il compenso da esso determinato.

L'analogo procedimento sarà seguito per la messa a disposizione delle merci possedute dalle imprese suindicate.

Art. 4.

Le imprese obbligate a sensi del terzo comma dell'articolo precedente sono tenute a compiere, su richiesta del Comitato Italiano Petroli, tutte le operazioni indicate nell'art. 2 e, per le necessità belliche, anche altre operazioni che siano attuabili negli impianti da esse posseduti.

Le condizioni tecniche ed il corrispettivo saranno stabiliti d'accordo fra le parti e, in mancanza, dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, a norma del comma quarto dell'art. 3.

Si applicano in questo caso i comma 5 e 6 dell'art. 3.

Art. 5.

Tutte le controversie di qualunque natura che possano sorgere fra il Comitato Italiano Petroli e le predette imprese sono deferite al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, il quale decide a norma del comma quinto dell'art. 3.

Art. 6.

I prezzi di vendita dei prodotti petroliferi e loro succedanei destinati al consumo civile sono, su proposta del Comitato Italiano Petroli, stabiliti dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro.

In tali prezzi è compresa una aliquota per provvedere alle spese di organizzazione e di funzionamento del Comitato Italiano Petroli e ai compensi da corrispondersi alle aziende di cui agli articoli 3 e 4. La aliquota è determinata in via provvisoria all'inizio dell'esercizio del Comitato Italiano Petroli, e può essere riveduta al termine di ogni trimestre, in relazione alle spese effettivamente sostenute dal Comitato Italiano Petroli.

1545

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 7.

Sono organi dell'Ente:

1) il Consiglio direttivo;

2) il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio direttivo amministra il Comitato Italiano Petroli, ed è composto di cinque membri, nominati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministri per le finanze e per il tesoro.

Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il presidente.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi nominati con decreto rispettivamente del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e dei Ministri per le finanze e per il tesoro, e di due supplenti nominati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

I membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 8.

La rappresentanza legale dell'Ente spetta al presidente del Consiglio direttivo, e, in caso di suo impedimento, congiuntamente a due membri del Consiglio.

Art. 9.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato Italiano Petroli redige il rendiconto delle entrate e delle spese che, correlate della relazione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e dei Ministri per le finanze e per il tesoro.

Ogni esercizio ha la durata di un anno. Il primo si chiude il 31 dicembre 1945.

Art. 10.

Gli eventuali saldi attivi del conto spese e proventi dovranno essere devoluti allo Stato, il quale poi potrà destinarli anche, in tutto od in parte, al Comitato Italiano Petroli per l'attuazione di provvedimenti da esso proposti al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, e da quest'ultimo riconosciuti di pubblico interesse.

Le disposizioni relative alla devoluzione del patrimonio del Comitato Italiano Petroli al termine del suo funzionamento saranno stabilite con decreto dei Ministri per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GROSCHI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOMSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 111. — PISIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 139.

Ricostituzione dei comuni di Gonnesa e Portoscuso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2189;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1940, n. 152;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2, B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio del comune di Carbonia n. 39 in data 28 ottobre 1944;

Visto il parere espresso dalla Deputazione provinciale di Cagliari nella seduta del 10 novembre 1944;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Gonnesa e Portoscuso sono ricostituiti con il territorio ad essi pertinente prima dell'applicazione del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2189, e del R. decreto 12 febbraio 1940, n. 152, che si intendono annullati per la parte che riguarda detti Comuni, fatta eccezione della frazione Isca Abis del comune di Gonnesa che rimane aggregata a quello di Carbonia.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi nominati con decreto rispettivamente del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e dei Ministri per le finanze e per il tesoro, e di due supplenti nominati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

I membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 8.

La rappresentanza legale dell'Ente spetta al presidente del Consiglio direttivo, e, in caso di suo impedimento, congiuntamente a due membri del Consiglio.

Art. 9.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato Italiano Petroli redige il rendiconto delle entrate e delle spese che, corredate della relazione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e dei Ministri per le finanze e per il tesoro.

Ogni esercizio ha la durata di un anno. Il primo si chiude il 31 dicembre 1945.

Art. 10.

Gli eventuali saldi attivi del conto spese e proventi dovranno essere devoluti allo Stato, il quale poi potrà devolverli anche, in tutto od in parte, al Comitato Italiano Petroli per l'attuazione di provvedimenti da esso proposti al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, e da quest'ultimo riconosciuti di pubblico interesse.

Le disposizioni relative alla devoluzione del patrimonio del Comitato Italiano Petroli al termine del suo funzionamento saranno stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 11.

Il rapporto di impiego fra il Comitato Italiano Petroli e il personale da esso direttamente assunto è regolato, in difetto di speciali patti di lavoro, dalle norme di legge vigenti sul contratto di impiego privato.

Art. 12.

Lo statuto del Comitato Italiano Petroli sarà approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 122. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 159.

Ricostituzione dei comuni di Gonnesa e Portoscuso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1927, n. 2189;
Visto il R. decreto 12 febbraio 1940, n. 152;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1913, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 28 maggio 1911, n. 141;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio del comune di Carbonia n. 29 in data 28 ottobre 1944;
Visto il parere espresso dalla Deputazione provinciale di Cagliari nella seduta del 10 novembre 1944;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Gonnesa e Portoscuso sono ricostituiti con il territorio ad essi pertinente prima dell'applicazione del R. decreto-legge 5 novembre 1927, n. 2189, e del R. decreto 12 febbraio 1940, n. 152, che si intendono annullati per la parte che riguarda detti Comuni, fatta eccezione della frazione Bacu Abis del comune di Gonnesa che rimane aggregata a quello di Carbonia.

Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Carbonia, di Iglesias, di Gonnesa e di Portoscuso.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Gonnesa e Portoscuso saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il personale in servizio presso il comune di Carbonia che, per effetto del presente decreto, passerà negli organici dei ricostituiti comuni di Gonnesa e Portoscuso, sarà inquadrato nei predetti organici con posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 114. — DELLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 146.
Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di stato, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 115. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 aprile 1945.
Nomina del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente gradi e stipendi del personale delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2961, sull'ordinamento gerarchico dello Stato;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento della carriera prefettizia;
Visto il R. decreto 2 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento dei Commissariati;
Visto il R. decreto 25 agosto 1912, n. 913, sull'ordinamento del Commissariato predetto;
Visto il R. decreto 12 dicembre 1944, n. 395, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;
Visto il decreto luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 146, che istituisce la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata;
Visto il decreto luogotenenziale 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di stato, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il dott. Giovanni Mascarucci è nominato direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CICCOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1945
Registro Uff. Ministeri Poste n. 1, foglio n. 355. — MOSCA
(350)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1944.
Sostituzione del commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto interministeriale in data 1° dicembre 1941, con il quale il prof. Mario Ascione è stato nominato commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna;
Visto il R. decreto 25 agosto 1912, n. 913, con il quale è stato disposto il passaggio del Commissariato predetto alle dipendenze del Capo del Governo;
Visto il R. decreto 2 febbraio 1913, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Commissariato;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Domenico Uras è nominato commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna, in sostituzione del prof. Mario Ascione che cessa da tale carica, a partire dal 1° novembre 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 140.

Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 355, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 115. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 aprile 1945.

Nomina del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 marzo 1945, n. 131, col quale è stato abrogato, con effetto dal 11 aprile 1945, il R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, riguardante la temporanea attribuzione al Sottosegretario di Stato per le poste, i telegrafi e le telecomunicazioni dei poteri e delle facoltà spettanti al direttore generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi, ad eccezione delle materie relative al personale;

Visto il decreto luogotenenziale 1° novembre 1944, con cui il dott. Giovanni Musumeci, funzionario di

Il medesimo è nominato direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CLEMENTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1945
Registro LL. Reg. Poste n. 1, foglio n. 345. — Mor[illegible]

(550)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 1944.

Sostituzione del commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto interministeriale in data 1° dicembre 1944, con il quale il prof. Mario Ascione è stato nominato commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna;

Visto il R. decreto 25 agosto 1942, n. 1013, con il quale è stato disposto il passaggio del Commissariato predetto alle dipendenze del Capo del Governo;

Visto il R. decreto 2 febbraio 1913, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Commissariato;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Domenico Uras è nominato commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna, in sostituzione del prof. Mario Ascione che cessa da tale carica, a partire dal 1° novembre 1944.

Art. 2.

L'avv. Domenico Uras, entro tre mesi dalla data del presente decreto, dovrà presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione sulla effettiva attività svolta dal Commissariato, i possibili sviluppi e le eventuali trasformazioni necessarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1944

BONOMI

(552)

I 5 4 9 |
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 1945.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente teatrale italiano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 19 marzo 1942, n. 365, che stabilisce la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente teatrale italiano;

Vista la legge 2 ottobre 1942, n. 1263;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto il decreto Ministeriale in data 9 agosto 1943, con il quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto ed affidata la gestione ad un commissario straordinario;

Considerata l'opportunità di ricostituire il Consiglio stesso affidando la presidenza dell'Ente all'avv. Francesco Costa;

Viste le lettere con le quali gli enti previsti dall'articolo 2 della citata legge 19 marzo 1942, n. 365, hanno designato a propri rappresentanti in seno al Consiglio i signori prof. Vincenzo Maria Romanelli, prof. Vezio Crisafulli, comm. dott. Alfredo De Ligtoro, rag. Domenico De Ritis, avv. Adolfo Nicolai, rispettivamente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'Istituto nazionale infortuni, per l'Istituto nazionale delle assicurazioni, per la Banca nazionale del lavoro, per l'Ente italiano scambi teatrali;

Decreta:

Art. 1.

Il commissario straordinario dell'Ente teatrale italiano cessa dall'incarico conferitogli.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente teatrale italiano è ricostituito come segue:

1. Avv. Francesco Costa, presidente;

2. Dott. Vincenzo Calvino, delegato del Sottosegretariato stampa spettacolo e turismo;

3. Dott. Adolfo Smiriglio, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

4. Prof. Vincenzo Maria Romanelli, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

5. Prof. Vezio Crisafulli, in rappresentanza dell'Istituto nazionale infortuni;

6. Comm. dott. Alfredo De Ligtoro, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

7. Rag. Domenico De Ritis, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro;

8. Avv. Adolfo Nicolai, in rappresentanza dell'Ente italiano per gli scambi teatrali.

Il Consiglio avrà la durata di quattro anni.

Art. 2.

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1945.

Nomina dei sindaci della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, relativo alla concessione del servizio delle radiodiffusioni circolari all'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.);

Vista la convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi) e l'E.I.A.R. approvata col R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2526;

Vista la comunicazione in data 12 agosto 1944, della Commissione Alleata di Controllo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 120;

Visto il decreto in data 26 gennaio 1945, del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, col quale il prof. Luigi Rosa viene nominato commissario per la gestione ed amministrazione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.), con sede in Roma, per la durata di sei mesi;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati sindaci effettivi della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 120, i signori:

D'Aquino dott. Giuseppe (revisore ufficiale dei conti), presidente del Collegio sindacale;

Olber dott. Carlo (funzionario dell'I.R.I.);

Bernardi dott. Domenico (funzionario dell'I.R.I.).

Sono nominati sindaci supplenti:

Castellani comm. Tullio, capo ufficio di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Agostini cav. uff. Agostino, 1º ufficiale nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Il suddetto Collegio sindacale resterà in carica fino alla prossima assemblea ordinaria della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.).

I sindaci effettivi e supplenti attualmente in carica nella suddetta Società decadono dall'ufficio.

Art. 2.

Con separato decreto Ministeriale sarà stabilita la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto il decreto Ministeriale in data 9 agosto 1943, con il quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto ed affidata la gestione ad un commissario straordinario;

Considerata l'opportunità di ricostituire il Consiglio stesso affidando la presidenza dell'Ente all'avv. Francesco Costa;

Visto le lettere con le quali gli enti previsti dall'articolo 2 della citata legge 19 marzo 1942, n. 365, hanno designato a propri rappresentanti in seno al Consiglio i signori prof. Vincenzo Maria Romanelli, prof. Vezio Crisafulli, comm. dott. Alfredo De Ligoro, rag. Domenico De Ritis, avv. Adolfo Nicolai, rispettivamente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'Istituto nazionale infortuni, per l'Istituto nazionale delle assicurazioni, per la Banca nazionale del lavoro, per l'Ente italiano scambi teatrali;

Decreta:

Art. 1.

Il commissario straordinario dell'Ente teatrale italiano cessa dall'incarico conferitogli.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente teatrale italiano è ricostituito come segue:

1. Avv. Francesco Costa, presidente;

2. Dott. Vincenzo Calvino, delegato del Sottosegretariato stampa spettacolo e turismo;

3. Dott. Adolfo Suddice, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

4. Prof. Vincenzo Maria Romanelli, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

5. Prof. Vezio Crisafulli, in rappresentanza dell'Istituto nazionale infortuni;

6. Comm. dott. Alfredo De Ligoro, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

7. Rag. Domenico De Ritis, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro;

8. Avv. Adolfo Nicolai, in rappresentanza dell'Ente Italiano per gli scambi teatrali.

Il Consiglio avrà la durata di quattro anni.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Calvino membro del Consiglio di amministrazione è nominato Vice presidente dell'Ente teatrale italiano.

Art. 3.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione dell'Ente sono affidate al dott. Gennaro Cassella.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 febbraio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(553)

Vista la convenzione in data 8 agosto 1927 per le concessioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi) e l'E.I.A.R. approvata col R. decreto 20 dicembre 1927, n. 2525;

Vista la comunicazione in data 12 agosto 1944, della Commissione Alleata di Controllo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Visto il decreto in data 20 gennaio 1945, del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, col quale il prof. Luigi Rusca viene nominato commissario per la gestione ed amministrazione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.), con sede in Roma, per la durata di sei mesi;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati sindaci effettivi della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.), ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, i signori:

D'Aquino dott. Giuseppe revisore ufficiale dei conti, presidente del Collegio sindacale;

Olber dott. Carlo (funzionario dell'I.R.I.);

Bernardi dott. Domenico (funzionario dell'I.R.I.).

Sono nominati sindaci supplenti:

Castellani comm. Tullio, capo ufficio di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Agostini cav. uff. Agostino, 1° ufficiale nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Il suddetto Collegio sindacale resterà in carica fino alla prossima assemblea ordinaria della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.).

I sindaci effettivi e supplenti attualmente in carica nella suddetta Società decadono dall'ufficio.

Art. 2.

Con separato decreto Ministeriale sarà stabilita la retribuzione annua dei sindaci.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 21 gennaio 1945

Il Ministro: Chiaromonte

(553)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1915

Ristampa dei moduli per i buoni postali fruttiferi serie F.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 19 luglio 1925, numero 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1913, che fissò le caratteristiche tecniche della serie *F* dei buoni postali fruttiferi, emessi a decorrere dal 1° giugno 1913;

Visto il successivo decreto interministeriale 29 settembre 1914, che apportò variazioni alle caratteristiche tecniche dei buoni anzidetti;

Ritenuto che, in seguito alla verificatasi mancanza dell'ordinario tipo di carta filigranata, il Provveditorato generale dello Stato ha proposto, al fine di assicurare la continuità della fornitura, che venga usata provvisoriamente e finchè non sia in grado di rifornirsi dell'ordinario tipo, altra carta in filigrana continua, somministrata dagli Alleati, e portante due segmenti paralleli in senso orizzontale, intersecati da altri due segmenti paralleli in senso verticale;

Determina:

I moduli per i buoni postali fruttiferi serie *F* sono ristampati, oltre che sulla carta filigranata di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 29 settembre 1914, anche su carta filigranata continua, portante due segmenti paralleli in senso orizzontale, intersecati da altri due segmenti paralleli in senso verticale.

Rimangono inalterate tutte le altre caratteristiche tecniche precedentemente fissate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1915.

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CIUFFELLI

(538)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1915.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Rende (Cosenza) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina delle funzioni creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Rende (Cosenza) ed il sig. Francesco Loizzo fu Luigi è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1915

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GALLO

(539)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1915.

Determinazione della misura dell'aggio concesso ai rivenditori delle carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'art. 240 del regolamento dei servizi postali, tipo preliminare e parte prima, approvato col R. decreto n. 680, del 18 aprile 1940;

Riconosciuta la opportunità di aumentare la misura dell'aggio concesso ai rivenditori delle carte valori postali;

Decreta:

A datare dal 1° aprile 1915, l'aggio concesso ai rivenditori delle carte valori postali è fissato nella misura del due per cento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

552
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

le caratteristiche tecniche della serie *P* dei buoni postali fruttiferi, emessi a decorrere dal 1° giugno 1943;

Visto il successivo decreto interministeriale 29 settembre 1944, che apportò variazioni alle caratteristiche tecniche dei buoni anzidetti;

Ritenuto che, in seguito alla verificatasi mancanza dell'ordinario tipo di carta filigranata, il Provveditorato generale dello Stato ha proposto, al fine di assicurare la continuità della fornitura, che venga usata provvisoriamente e fino a che non sia in grado di rifornirsi dell'ordinario tipo, altra carta in filigrana continua, somministrata dagli Alleati, e portante due segmenti paralleli in senso orizzontale, intersecati da altri due segmenti paralleli in senso verticale;

Determina:

I modelli per i buoni postali fruttiferi serie *P* sono ristampati, oltre che sulla carta filigranata di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 29 settembre 1944, anche su carta filigranata continua, portante due segmenti paralleli in senso orizzontale, intersecati da altri due segmenti paralleli in senso verticale.

Rimangono inalterate tutte le altre caratteristiche tecniche precedentemente fissate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

(398)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Rende (Cosenza) e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che assoggetta il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Rende (Cosenza) al controllo della sezione autonoma per il credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Rende (Cosenza) ed il sig. Francesco Loizzo fu Luigi è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(539)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1945.

Determinazione della misura dell'aggio concesso ai rivenditori delle carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 240 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima, approvato col R. decreto n. 689, del 18 aprile 1940);

Riconosciuta la opportunità di aumentare la misura dell'aggio concesso ai rivenditori delle carte valori postali;

Decreta:

A datare dal 1° aprile 1945, l'aggio concesso ai rivenditori delle carte valori postali è fissato nella misura del due per cento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1945

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per le finanze
PESENTI

(554)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ratifica del provvedimento prefettizio di sospensione del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « I. Claia », con sede in Fasano di Brindisi.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 22 febbraio 1945, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Brindisi in data 25 luglio 1941 relativo alla sospensione del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « I. Claia », con sede in Fasano di Brindisi, e alla nomina del cav. Francesco Bianco a commissario della cooperativa stessa.

(502)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 17 aprile 1945 - N. 87

Rendita 3,50 % 1906	L.	113 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,70
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1938)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1940)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

Media dei titoli del 18 aprile 1945 - N. 88

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
3 % lordo	»	72 —
5 % 1935	»	95,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,60
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1938)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1940)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,10

Media dei titoli del 19 aprile 1945 - N. 89

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso (Palermo).

Nella seduta tenuta il 1° marzo 1945 dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso (Palermo) il sig. uff. avv. Edoardo Arena è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 923, e 3 dicembre 1942, n. 1732, e con il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288.

(541)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 1

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico provvisti per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 862 — Data: 21 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Nuoro — Intestazione: Masia Paolo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1151 — Data: 31 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Banco di Roma filiale di Campobasso — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5237 — Data: 14 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestazione: Galeotino Angelo fu Mauro — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8821 — Data: 3 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Curcio Giovanni fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 2300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Mario fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 56,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1563 Mod. A — Data: 29 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Magnacca Paolo fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1357 Mod. A — Data: 2 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Feis Giuseppe fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 14.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Bisogno Giulio fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 8 — Rendita L. 896.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 668 — Data:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

abitante del Profeto di Brindisi in data 25 luglio 1943 relativo alla soppressione del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « I Gialli », con sede in Fasano di Brindisi, e alla nomina del cav. Francesco Franco a commissario della cooperativa stessa.

(502)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE P. - Ispettorato

Media dei titoli del 17 aprile 1945 - N. 87

Rendita 3,50 % 1906	L.	113 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,70
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

Media dei titoli del 18 aprile 1945 - N. 88

Rendita 3,50 % 1906	L.	113,75
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,60
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,10

Media dei titoli del 19 aprile 1945 - N. 89

Rendita 3,50 % 1906	L.	113 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,75
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,20

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 1

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 882 — Data: 31 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Nuoro — Intestazione: Masia Paolo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quot. esatt. — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1151 — Data: 31 luglio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Banco di Roma filiale di Campobasso — Titoli del Debito pubblico: quot. esatt. — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5227 — Data: 14 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestazione: Galantino Angelo fu Mauro — Titoli del Debito pubblico: quot. esatt. — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8834 — Data: 3 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Cardo Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quot. esatt. — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1332 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Maria fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 350,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1954 Mod. A — Data: 29 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Marzarca Paolo fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1317 Mod. A — Data: 2 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Fulio Giuseppe fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 14.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Riccio Giulio fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 8 — Rendita L. 896.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 608 — Data: 8 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Paoli Carlone Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 91.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1941, n. 298, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 12, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(340) *Il direttore generale:* Ferrara

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 155

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Graduatoria del concorso per titoli a 40 posti di ufficiale nell'Arma dei carabinieri Reali in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 2 marzo 1926, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e sue successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1943, n. 5, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1944, col quale è stato bandito un concorso a 60 posti di sottotenente in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri Reali;

Vista la relativa commissione giudicatrice, nominata con decreti Ministeriali 10 luglio 1944, 20 agosto e 18 ottobre 1944, e ricostituita la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per il reclutamento straordinario per soli titoli di 40 ufficiali nell'Arma dei carabinieri Reali in servizio permanente provenienti dai sottotenenti in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto Ministeriale 25 gennaio 1944:

1° S. ten. Fr. Cassio Carlo di Nilo;
2° S. ten. fr. Ferdenzoni Arcelo di Raffaele;
3° S. ten. fr. Dalla Chiesa Romolo di Romano;
4° S. ten. cav. Tomasi Luigi di Francesco;
5° S. ten. fr. Palma Romolo di Cesino;
6° S. ten. fr. Bianco Barbe di Giuseppe;
7° S. ten. fr. De Palma Osvaldo di Salvatore;
8° S. ten. fr. Gerardi Renato di Giuseppe;
9° S. ten. fr. Sforli Bruno di Umberto;
10° S. ten. fr. Capriata Elio di Domenico;
11° S. ten. fr. Rodriguez Ferdinandocarlo di Carlo;
12° S. ten. fr. Pena Mario di Nello;
13° S. ten. fr. Mezzetti Aldo di Raffaello;
14° S. ten. fr. Monte Corrado di Emilio;
15° S. ten. art. Mosca Michele di Nicola;
16° S. ten. art. Sino Egisto di Luigi;
17° S. ten. fr. Ravennati Elio di Elmo;
18° S. ten. fr. Augelino Spartaco di Aristide;
19° S. ten. fr. Margarelli Ilmo di Alfredo;
20° S. ten. fr. Mensitieri Fernando di Guido;
21° S. ten. fr. Biolatti Bruno di Guglielmo;
22° S. ten. fr. Del Bianco Mario di Ettorio;
23° S. ten. fr. Martinez Antonio di Giuseppe;
24° S. ten. Sforza Giuseppe di Arturo;
25° S. ten. Ancarola Vincenzo di Biagio;
26° S. ten. Ippolito Arsenio di Pasquale;
27° S. ten. Di Sardo Giuseppe di Costantino;
28° S. ten. Pagano Roma di Attilio;
29° S. ten. Messina Fortunato di Natale;
30° S. ten. Vastello Luigi di Enrico;
31° S. ten. Zumbo Callisto di Giovanni;
32° S. ten. Dedato Virgilio di Francesco;
33° S. ten. Clemente Bruno di Bernardo;
34° S. ten. Aceti Umberto di Domenico;
35° S. ten. Signore Giovanni di Francesco;
36° S. ten. Pomes Donato di Francesco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1945.

Il Ministro: CASATI

(542)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 6 del 3 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 16 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

DECRETO MINISTERIALE 10 OTTOBRE 1944.

Nomina dell'amministratore straordinario della Cassa di risparmio della Libia.

DECRETO MINISTERIALE 15 FEBBRAIO 1945.

Sostituzione dell'amministratore straordinario della Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Occidentale (I.A.I.O.).

(536)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 11 del 5 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

(542)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 10 del 5 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottolineati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 16 aprile 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Nomina dell'amministratore straordinario della Cassa di risparmio della Libia.

DECRETO MINISTERIALE 15 FEBBRAIO 1945.

Sostituzione dell'amministratore straordinario della compagnia fondiaria Ubersgli Africa Orientale (U.A.O.).

(536)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 11 del 5 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 aprile 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(537)

gli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 maggio 1928, n. 536, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1935, n. 5, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri Reali;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 534, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1944, col quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso a 60 posti di sottotenente in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri Reali;

Visti gli atti della commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 10 luglio 1944, 30 agosto e 18 ottobre 1944, e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per il reclutamento straordinario per soli titoli di 30 ufficiali nell'Arma dei carabinieri Reali in servizio permanente effettivo provenienti dai subalterni di complemento della stessa Arma, indetto con decreto Ministeriale 25 gennaio 1944:

1° S. ten. fr. Orsano Carlo di Vito;
2° S. ten. fr. Capocasa Angelo di Raffaele;
3° S. ten. fr. Dalla Chiesa Bruno di Romano;
4° S. ten. cav. Tocari Luigi di Francesco;
5° S. ten. fr. Polera Renato di Cosimo;
6° S. ten. fr. Franco Bardi di Giuseppe;
7° S. ten. fr. De Palma Osvaldo di Salvatore;
8° S. ten. fr. Berardi Renato di Giuseppe;
9° S. ten. fr. Sesti Biagio di Raffaele;
10° S. ten. fr. Cerasoli Elio di Domenico;
11° S. ten. fr. Rodriguez Ferdinando di Carlo;
12° S. ten. fr. Fera Mario di Nella;
13° S. ten. fr. Micheli Vito di Raffaele;
14° S. ten. fr. Mario Corrado di Emilio;
15° S. ten. fr. Montico Michele di Nicola;
16° S. ten. art. Sisto Federico di Enea;
17° S. ten. fr. Ravennati Elio di Elmo;
18° S. ten. fr. Angelini Spartaco di Attaulfo;
19° S. ten. fr. Mancinelli Dino di Alfredo;
20° S. ten. fr. Messineo Fernando di Guido;
21° S. ten. fr. Bolaffi-Bruno di Guglielmo;
22° S. ten. fr. Del Biango Mario di Ernesto;
23° S. ten. fr. Martines Antonio di Giuseppe.

Art. 2

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per il reclutamento straordinario per soli titoli di 30 ufficiali nell'Arma dei carabinieri Reali in servizio permanente effettivo provenienti dai subalterni di complemento della stessa Arma, indetto con decreto Ministeriale 25 gennaio 1944:

1° S. ten. Dalla Chiesa Carlo di Romano;
2° S. ten. Losardo Francesco di Ugo;
3° S. ten. Favoti Sebastiano di Giuseppe;
4° S. ten. Orso Sebastiano di Sebastiano;
5° S. ten. Alessi Gaetano di Onofrio;
6° S. ten. Talò Paolo di Giuseppe;
7° S. ten. Carcano Alberto di Mario;
8° S. ten. Giardina Giuseppe di Achille;

GIOVANNI GIUSEPPUCCI, direttore — SANTI BUCCIARELLI, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 155 7

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
ITALIAN SUB-COMMISSION

/mt.
29 April 1945.

AC/4010/1.
MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 47 of 19 April 1945.

TO : See Distribution List.

DIVISION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of the Gazzetta Ufficiale contains the following legislation : -

(a) Education

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 132 of 11 January 1945.
Suppressing the Institute for studies on Italian political writers.

(b) Education

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 133 of 15 February 1945.
Cancelling appointments for teaching positions in Institutes for Artistic Education which were acquired without competitive examinations from 1938 to 1943.

(c) Transportation (Railways)

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 134 of 8 March 1945.
Rules for the revision of careers of personnel employed by the State Railroads.

(d) Public Safety

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 135 of 11 March 1945.
Transitory rules for the promotion of officials of the public safety service to the 7th grade ("commissario capo" - Chief Commissioner).

(e) Public Health

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 136 of 22 March 1945.
Constituting a Central Advisory Commission for public health.

[illegible] General No. 137

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

writers.

(b) Education

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 133 of 15 February 1945.
Cancelling appointments for teaching positions in Institutes for Artistic Education which were acquired without competitive examinations from 1938 to 1943.

(c) Transportation (Railways)

(c) Legislative Decree of the Lieutenant Generale No. 134 of 5 March 1945.
Rules for the revision of careers of personnel employed by the State Railroads.

(d) Public Safety

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 135 of 14 March 1945.
Transitory rules for the promotion of officials of the public safety service to the 7th grade ("ochmianarie capo" - Chief Commissioner).

(e) Public Health

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 136 of 22 March 1945.
Constituting a Central Advisory Commission for public health.

(f) Communications Finance

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 137 of 22 February 1945.
Postponing the general periodical revision of remunerations established for the personnel of Post and Telegraph offices and agencies.

(g) Industry Commerce

(g) Ministerial Decree of 26 March 1945.
Prices for firewood and charcoal.

5018

(h) Finance (Property Control)

(h) Ministerial Decree of 10 April 1945.
Placing the "Divina Maryelaire" Company with seat in Rome under receivership, and appointing a receiver.

(i) Land Forces

(i) Bando of the Chief of the General Staff No. 45 of 13 April 1945.
Constituting a Divisional Military Tribunal of War with the "Friuli" fighting group.

./.

5606

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 835021

(3)
Land Forces

(5) Bando of the Chief of the General Staff No. 46 of 13 April 1945. Constituting a Divisional Military Tribunal of War with the "Folgore" fighting group.

NOTE :- Sub-Commission desires that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 17 hours, Saturday, 28 April 1945. As the endorsement of the Decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W.E. Gilmore

W.E. Gilmore, Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

I 5 6 0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 19 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (portafoglio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari arretrato	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 498

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 132.

Soppressione dell'Istituto di studi sugli scrittori politici italiani . . . . . Pag. 498

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 133.

Annullamento di nomine senza concorso disposte dal 1938 al 1943 negli Istituti di istruzione artistica . . . Pag. 498

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 134.

Norme per la revisione delle carriere del personale delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 499

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 135.

Norme transitorie per la promozione al grado 7° (commissario capo) dei funzionari di pubblica sicurezza. Pag. 500

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 136.

Istituzione di una Commissione consultiva centrale di sanità . . . . . Pag. 500

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 13 aprile 1945, n. 45.

Istituzione di un Tribunale militare di guerra divisionale presso il gruppo di combattimento « Friuli » . . Pag. 500

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 13 aprile 1945, n. 46.

Istituzione di un Tribunale militare di guerra divisionale presso il gruppo di combattimento « Folgore » . . Pag. 501

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e S. Giacomo di Villarosa (Enna). Pag. 501

Media dei titoli . . . . . Pag. 501

Ministero dell'interno: Elenco dei decreti del Ministro per l'interno per la sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi . . . . . Pag. 501

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 501

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 47 DEL 19 APRILE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi

538

1561

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata [illegible]

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 488

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 132.
Soppressione dell'Istituto di studi sugli scrittori politici italiani . . . . . Pag. 488

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 133.
Annullamento di nomine senza concorso disposte dal 1938 al 1943 negli Istituti di istruzione artistica . . . Pag. 488

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 134.
Norme per la revisione delle carriere del personale delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 489

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 135.
Norme transitorie per la promozione al grado 7° (commissario capo) dei funzionari di pubblica sicurezza. Pag. 500

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 136.
Istituzione di una Commissione consultiva centrale di sanità . . . . . Pag. 500

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 137.
Rinvio della revisione periodica generale delle retribuzioni delle ricevitorie ed agenzie postali e telegrafiche. Pag. 501

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.
Prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale. Pag. 502

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della società per azioni « Divina Maryclaire », con sede in Roma e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 503

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 10 aprile 1945, n. 45.
Istituzione di un Tribunale militare di guerra divisionale presso il gruppo di combattimento « Friuli » . . Pag. 503

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 13 aprile 1945, n. 46.
Istituzione di un Tribunale militare di guerra divisionale presso il gruppo di combattimento « Folgore » . . Pag. 504

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Giacomo » di Villarosa (Enna). Pag. 504
Media dei titoli . . . . . Pag. 504

Ministero dell'interno: Elenco dei decreti del Ministro per l'interno per la sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi. . . . . Pag. 504

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 504

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 47 DEL 19 APRILE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Credito fondiario sardo, in Roma:** Elenco delle cartelle sorteggiate nella estrazione del 6 febbraio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Compagnia fondiaria regionale, in liquidazione speciale - Ufficio speciale pel servizio Obbligazioni della Compagnia Reale Ferrovie Sarde:** Obbligazioni di Serie A sorteggiate il 5 marzo 1945. — **Società finanziamenti esteri - S.V.E.A., in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1945. — **Società Romana di elettricità, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 marzo 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« Ozono », società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 gennaio 1945.

5806

5617

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

AVVISO DI CORTE

Per il decesso del Presidente degli Stati Uniti d'America, Signor Franklin Delano Roosevelt, Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ordinato un lutto di Corte di giorni otto a partire da oggi.

Roma, addì 13 aprile 1945.

(531)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 132.

Soppressione dell'Istituto di studi sugli scrittori politici italiani.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 11 gennaio 1943, n. 19, concernente la creazione in Roma di un Istituto di studi sugli scrittori politici italiani;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' soppresso l'Istituto di studi sugli scrittori politici italiani, istituito in Roma con la legge 11 gennaio 1943, n. 19.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 107. — PRATA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 133.

Ordinamento degli Istituti di istruzione artistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sistemazione giuridica del personale direttivo e insegnante degli Istituti di istruzione artistica, nominato dal 1928 in poi senza le garanzie di regolari pubblici concorsi;

Ritenuta la necessità di provvedere, nei limiti imposti dalle esigenze della finanza, al riordinamento degli organici degli Istituti di istruzione artistica per i fini imposti dalle leggi in vigore e dalle necessità dell'insegnamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le nomine del personale direttivo e insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dei Licei artistici, degli Istituti e delle Scuole d'arte, avvenute dal 1928 in poi senza le garanzie di regolari pubblici concorsi, sono dichiarate nulle a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a nominare due Commissioni: l'una di 5 membri per i Conservatori di musica, l'altra di 7 membri per le Accademie di belle arti, per i Licei artistici, per gli Istituti e le Scuole d'arte, con lo scopo di proporre la riduzione degli organici, ingiustificatamente accresciuti sotto il regime fascista.

Alle dette Commissioni sarà pure affidato il compito di esaminare la posizione del personale assunto nei ruoli governativi in conseguenza della regificazione di Istituti di istruzione artistica pareggiati.

Art. 3.

Il personale direttivo e insegnante le cui nomine sono annullate per effetto del presente decreto legislativo, può, qualora abbia dato buona prova, essere mantenuto in servizio a titolo di personale incaricato e con gli emolumenti a questo spettanti, fino alla pubblicazione dell'organico dell'Istituto o della Scuola cui appartiene.

Il servizio prestato da detto personale prima dell'annullamento della nomina sarà considerato come prestato a titolo d'incarico agli effetti del trattamento di quiescenza nel caso che successivamente ottenga di essere assunto in ruolo in conformità delle relative disposizioni di legge.

Il personale direttivo ed insegnante che precedentemente alla nomina annullata era titolare di altra cattedra di ruolo in Istituti di istruzione artistica e musicale o in altri Istituti governativi, è restituito alla cattedra prima occupata oppure al ruolo da cui esso proveniva.

Il servizio prestato da detto personale in dipendenza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 132.

Soppressione dell'Istituto di studi sugli scrittori politici italiani.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 11 gennaio 1943, n. 19, concernente la creazione in Roma di un Istituto di studi sugli scrittori politici italiani;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' soppresso l'Istituto di studi sugli scrittori politici italiani, istituito in Roma con la legge 11 gennaio 1943, n. 19.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 107. — PETTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 133.

Annullamento di nomine senza concorso disposte dal 1938 al 1943 negli Istituti di istruzione artistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Considerato che durante il sessennio dal 1938 a tutto il 1943, nel campo della istruzione artistica, furono create numerose cattedre non richieste da effettive esigenze scolastiche od artistiche e si procedette a nomine senza il normale procedimento di pubblici concorsi;

Riconosciuta l'improrogabile necessità, per il decoro dell'arte e della scuola e nell'interesse della pubblica avvenute dal 1938 in poi senza le garanzie di regolari pubblici concorsi, sono dichiarate nulle a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

ART. 2

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a nominare due Commissioni: l'una di 5 membri per i Conservatori di musica, l'altra di 7 membri per le Accademie di belle arti, per i Licei artistici, per gli Istituti e le Scuole d'arte, con lo scopo di proporre la riduzione degli organici, ingiustificatamente accresciuti sotto il regime fascista.

Alle dette Commissioni sarà pure affidato il compito di esaminare la posizione del personale assunto nei ruoli governativi in conseguenza della regificazione di Istituti di istruzione artistica pareggiati.

ART. 3.

Il personale direttivo e insegnante le cui nomine sono annullate per effetto del presente decreto legislativo, può, qualora abbia dato buona prova, essere mantenuto in servizio a titolo di personale incaricato e con gli emolumenti a questo spettanti, fino alla pubblicazione dell'organico de l'Istituto o della Scuola cui appartiene.

Il servizio prestato da detto personale prima dell'annullamento della nomina sarà considerato come prestato a titolo d'incarico agli effetti del trattamento di quiescenza nel caso che successivamente ottenga di essere assunto in ruolo in conformità delle relative disposizioni di legge.

Il personale direttivo ed insegnante che precedentemente alla nomina annullata era titolare di altra cattedra di ruolo in Istituti di istruzione artistica e musicale o in altri Istituti governativi, è restituito alla cattedra prima occupata oppure al ruolo da cui esso proveniva.

Il servizio prestato da detto personale in dipendenza della nomina annullata per effetto del presente decreto legislativo sarà considerato come servizio di ruolo a tutti gli effetti economici, di carriera e di quiescenza.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 109. — PETTI

1564
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND
NO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 134.

Norme per la revisione delle carriere del personale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva il regolamento del personale ferroviario, e successive modificazioni e aggiunte;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1828, modificata col R. decreto 22 maggio 1941, n. 655, contenente modificazioni delle modalità per le promozioni di alcune categorie di personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, che reca provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1942, n. 163, concernente la riserva di anzianità nelle promozioni al grado 10° dei gruppi *A* e *B*;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e [illegible]stituiti e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 391, concernente la revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, contenente le norme per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 R, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando le altre disposizioni dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 391, ai posti delle graduatorie di merito comparativo e delle graduatorie di merito, contemplate rispettivamente negli articoli 27 e 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive estensioni, e dei coefficienti numerici per benemerenze fasciste previsti dal paragrafo III del decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, devono intendersi menzionati le graduatorie di merito comparativo contemplate nell'art. 37 del vigente regolamento del personale, e i coefficienti numerici per benemerenze fasciste previsti dalle norme per il conferimento delle promozioni per merito comparativo approvate con i decreti del Ministro per le comunicazioni 18 novembre 1941, n. 1062, e 6 ottobre 1942, n. 1138.

Art. 2.

Ferme rimanendo le altre disposizioni dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 391, ai posti delle graduatorie di merito comparativo e delle graduatorie di merito, contemplate rispettivamente negli articoli 27 e 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive estensioni, e dei coefficienti numerici per benemerenze fasciste previsti dal paragrafo III del decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, devono intendersi menzionati le graduatorie di merito comparativo contemplate nell'art. 37 del vigente regolamento del personale, e i coefficienti numerici per benemerenze fasciste previsti dalle norme per il conferimento delle promozioni per merito comparativo approvate con i decreti del Ministro per le comunicazioni 18 novembre 1941, n. 1062, e 6 ottobre 1942, n. 1138.

Art. 3.

Ferme restando le altre disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 391, e salvo quanto viene stabilito con l'art. 7 del presente decreto, per il conferimento delle qualifiche alle quali si perviene unicamente mediante esami di idoneità o di concorso la sistemazione dei riammessi, fatta eccezione per il personale degli uffici, è subordinata al compimento di un esperimento della durata di tre mesi, dopo il quale essi sono sottoposti agli esami interni che avrebbero potuto sostenere se fossero rimasti in servizio. In base all'esito favorevole di tali esami, i quali avranno sempre carattere di semplice accertamento di idoneità, i riammessi sono considerati rivestiti della relativa qualifica, con la decorrenza che loro spetta in relazione a quella assegnata al provvedimento adottato, a parità di condizioni, nei riguardi degli agenti rimasti in servizio.

Qualora non riportino l'idoneità nel primo esame, gli agenti possono ripetere, per una volta sola, la prova.

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 391, il requisito dell'età

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 156 5

il regolamento del personale ferroviario, e successive modificazioni e aggiunte;

Vista la legge 24 novembre 1929, n. 1828, modificata col R. decreto 22 maggio 1941, n. 655, contenente modificazioni delle modalità per le promozioni di alcune categorie di personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, che reca provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1942, n. 163, concernente la riserva di anzianità nelle promozioni al grado 10° dei gruppi *A* e *B*;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 391, concernente la revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, contenente le norme per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1942, n. 2 R, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 391, per gli agenti delle Ferrovie dello Stato i quali, in base ai benefici previsti dalle disposizioni indicate negli articoli 1 e 3 dello stesso decreto, abbiano ottenuto la promozione al grado 8° dei gruppi *B* e *C*, al grado 9° del gruppo *C* e ai gradi 8° e 9° del personale delle stazioni, nonchè ai corrispondenti gradi dei quadri delle classificazioni in vigore a tutto il 31 ottobre 1942, con abbreviazione dei periodi minimi di anzianità richiesti dalle norme contenute nel'allegato *G* al vigente regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, tale promozione mente negli arretrati di ottobre 1923, n. 2960, e successive estensioni, e dei coefficienti numerici per benemerenze fasciste previsti dal paragrafo III del decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, devono intendersi menzionati le graduatorie di merito comparativo contemplate nell'art. 75 del vigente regolamento del personale, e i coefficienti numerici per benemerenze fasciste previsti dalle norme per il conferimento delle promozioni per merito comparativo approvate con i decreti del Ministro per le comunicazioni 18 novembre 1941, n. 1462, e 6 ottobre 1942, n. 1138.

Art. 2.

Ferme restando le altre disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 391, e salva quanto viene stabilito con l'art. 7 del presente decreto, per il conferimento delle qualifiche alle quali si perviene unicamente mediante esami di idoneità o di concorso la sistemazione dei riammessi, fatta eccezione per il personale degli uffici, è subordinata al compimento di un esperimento della durata di tre mesi, dopo il quale essi sono sottoposti agli esami interni che avrebbero potuto sostenere se fossero rimasti in servizio. In base all'esito favorevole di tali esami, i quali avranno sempre carattere di semplice accertamento di idoneità, i riammessi sono considerati rivestiti della relativa qualifica, con la decorrenza che loro spetta in relazione a quella assegnata al provvedimento adottato, a parità di condizioni, nei riguardi degli agenti rimasti in servizio.

Qualora non riportino l'idoneità nel primo esame, gli agenti possono ripetere, per una volta sola, la prova.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 391, il requisito dell'età per la riammissione è valutato in relazione alla qualifica cui gli agenti vengono ad aver titolo a seguito della ricostruzione della carriera prevista dal terzo comma dell'art. 6 dello stesso decreto.

Qualora il conseguimento di detta qualifica sia subordinato al possesso di determinate idoneità, gli agenti hanno facoltà di presentare domanda, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per essere sottoposti ai prescritti esami, che sono effettuati, previo esperimento di tre mesi, con i criteri stabiliti nell'articolo precedente.

In caso di esito favorevole degli esami, essi conseguono la relativa promozione e possono essere mante

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNU No.

non in servizio sino al raggiungimento dei limiti di età previsti per la nuova qualifica.

In caso di risultato negativo degli esami stessi o di mancata presentazione della relativa domanda nel termine assato, sono esonerati con decorrenza dalla data del raggiungimento dei limiti di età nella precedente qualifica, e l'eventuale ulteriore permanenza in servizio dopo tale data non è considerata utile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Art. 5.

Ferme restando le altre disposizioni dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e salvo quanto viene stabilito con l'art. 7 del presente decreto, nel caso in cui gli agenti siano stati esclusi, per i motivi indicati nel citato art. 8, dagli esami interni di idoneità o di concorso, essi sono sottoposti, a loro domanda, agli esami medesimi, con i criteri e le condizioni di cui all'art. 3 del presente decreto, e, in caso di esito favorevole, sono promossi con la decorrenza che loro spetta in relazione a quella assegnata al provvedimento adottato a parità di condizioni, nei riguardi degli agenti che ottennero la promozione.

Art. 6.

Agli agenti che siano riconosciuti privi della idoneità fisica per la qualifica ad essi spettante in base alla ricostruzione della carriera, può essere assegnata altra qualifica di grado uguale od inferiore per la quale siano riconosciuti fisicamente idonei, alle condizioni stabilite dall'art. 75 del vigente regolamento del personale.

Art. 7.

Il termine di sei mesi, previsto nel terzo comma dell'art. 6 e nel secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, è elevato ad un anno.

Art. 8.

Sono abrogati i decreti del Ministro per le comunicazioni 18 novembre 1941, n. 1462, e 6 ottobre 1942, n. 1138, emanati in applicazione dell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, soppresso con l'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernenti i coefficienti numerici da attribuire nelle promozioni conferibili per merito comparativo.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente decreto.

Ordiniamo, ecc.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 marzo 1945, n. 135.

Norme transitorie per la promozione al grado 7° (commissario capo) dei funzionari di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, e il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, che reca modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 79, che stabilisce il nuovo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di anzianità di grado richiesto per la promozione al grado 7° (commissario capo) del ruolo di gruppo A dei funzionari di pubblica sicurezza è ridotto di un anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1945

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 13. — PERA

I 5 6 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1568

decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e salvo quanto viene stabilito con l'art. 7 del presente decreto, nel caso in cui gli agenti siano stati esclusi, per i motivi indicati nel citato art. 8, dagli esami interni di idoneità o di concorso, essi sono sottoposti, a loro domanda, agli esami medesimi, con i criteri e le condizioni di cui all'art. 3 del presente decreto, e, in caso di esito favorevole, sono promossi con la decorrenza che loro spetta in relazione a quella assegnata al provvedimento adottato, a parità di condizioni, nei riguardi degli agenti che ottennero la promozione.

Art. 6.

Agli agenti che siano riconosciuti privi della idoneità fisica per la qualifica ad essi spettante in base alla ricostruzione della carriera, può essere assegnata altra qualifica di grado uguale od inferiore per la quale siano riconosciuti fisicamente idonei, alle condizioni stabilite dall'art. 75 del vigente regolamento del personale.

Art. 7.

Il termine di sei mesi, previsto nel terzo comma dell'art. 6 e nel secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, è elevato ad un anno.

Art. 8.

Sono abrogati i decreti del Ministro per le comunicazioni 18 novembre 1944, n. 1462, e 6 ottobre 1942, n. 1138, emanati in applicazione dell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, soppresso con l'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernenti i coefficienti numerici da attribuire nelle promozioni conferibili per merito comparativo.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli:* TOGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 111. — PUTIA

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, e il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto 17 novembre 1942, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che stabilisce il nuovo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di anzianità di grado richiesto per la promozione al grado 7° (commissario capo) del ruolo di gruppo A dei funzionari di pubblica sicurezza è ridotto di un anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 117. — PUTIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 156.

Istituzione di una Commissione consultiva centrale di sanità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino al un anno dalla cessazione dello stato di guerra è costituita presso il Ministero dell'interno una Commissione centrale consultiva di sanità.

A tale Commissione sono devolute tutte le attribuzioni che dalle leggi e regolamenti vigenti sono attualmente deferite al Consiglio superiore di sanità.

Art. 2.

La Commissione è composta:

di quattro dottori in chirurgia e medicina, dei quali uno particolarmente competente nell'igiene pubblica;

di un biologo;

di un dottore in veterinaria, particolarmente esperto in igiene veterinaria;

di un farmacologo;

di un consigliere di Stato;

di una persona esperta nelle scienze agrarie;

di una persona esperta nelle materie amministrative;

di un rappresentante per ciascuna delle categorie dei medici chirurghi, dei veterinari, dei farmacisti, dei chimici e degli ingegneri.

Essi sono nominati con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'interno.

Fanno inoltre parte della Commissione:

l'Alto Commissario per l'alimentazione;

il direttore generale della Sanità pubblica;

il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità pubblica;

il direttore generale dell'Amministrazione civile;

il direttore generale dell'Istruzione superiore;

due direttori generali del Ministero dell'industria, commercio e lavoro designati dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

il direttore generale di Sanità militare;

il direttore generale della Marina mercantile;

il direttore generale della Sanità militare marittima;

il direttore di sanità della Regia aeronautica;

il direttore generale della Produzione agricola e delle foreste;

medico, in servizio presso la Direzione generale della Sanità pubblica, il quale non ha voto.

E' in facoltà del Ministro per l'interno di intervenire alle adunanze della Commissione o delle Sezioni assumendone la presidenza.

Art. 5.

Quando il Ministro per l'interno lo ritenga necessario può, con proprio decreto, aggregare alla Commissione o alle Sezioni persone particolarmente competenti nella materia da trattare, con voto deliberativo limitato alla trattazione della materia in cui sono versate.

Art. 6.

La distribuzione delle materie da trattare in adunanza generale o presso le singole Sezioni, la procedura da seguire nell'esame di questioni di competenza di due o più sezioni e la trattazione di questioni urgenti sono regolate dalle disposizioni di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed agli articoli 5 e seguenti del R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, che approva il regolamento generale sanitario.

Art. 7

Si applicano alle adunanze della Commissione centrale consultiva di sanità e delle relative Sezioni le disposizioni dettate dall'art. 21 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per il Consiglio superiore di sanità.

Art. 8.

Ai componenti la Commissione centrale consultiva di sanità spetta il trattamento economico previsto dall'art. 23 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in favore dei componenti del Consiglio superiore di sanità.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 198. — PEDA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1569

I 5 7 0 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Alla predetta Commissione sono devolute tutte le attribuzioni che dalle leggi e regolamenti vigenti sono attualmente deferite al Consiglio superiore di sanità.

Art. 2.

La Commissione è composta:

di quattro dottori in chirurgia e medicina, dei quali uno particolarmente competente nell'igiene pubblica;

di un biologo;

di un dottore in veterinaria, particolarmente esperto in igiene veterinaria;

di un farmacologo;

di un consigliere di Stato;

di una persona esperta nelle scienze agrarie;

di una persona esperta nelle materie amministrative;

di un rappresentante per ciascuna delle categorie dei medici-chirurghi, dei veterinari, dei farmacisti, dei chimici e degli ingegneri.

Essi sono nominati con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'interno.

Fanno inoltre parte della Commissione:

l'Alto Commissario per l'alimentazione;

il direttore generale della Sanità pubblica;

il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità pubblica;

il direttore generale dell'Amministrazione civile;

il direttore generale dell'Istruzione superiore;

due direttori generali del Ministero dell'industria, commercio e lavoro designati dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

il direttore generale di Sanità militare;

il direttore generale della Marina mercantile;

il direttore generale della Sanità militare marittima;

il direttore di sanità della Regia aeronautica;

il direttore generale della Produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e foreste;

il direttore generale delle Acque e Impianti elettrici e il direttore generale dell'Urbanistica e delle Opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il Ministro per l'interno può, con proprio decreto, dividere la Commissione in Sezioni, determinandone la competenza e la composizione.

Art. 4.

Il Ministro per l'interno nomina il presidente ed il vice presidente della Commissione i quali esplicano le loro mansioni anche in seno alle Sezioni e designa a segretario della Commissione stessa un funzionario

Art. 6.

La distribuzione delle materie da trattare in adunanza generale o presso le singole Sezioni, la procedura da seguire nell'esame di questioni di competenza di due o più sezioni e la trattazione di questioni urgenti sono regolate dalle disposizioni di cui all'art. 16 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed agli articoli 5 e seguenti del R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, che approva il regolamento generale sanitario.

Art. 7.

Si applicano alle adunanze della Commissione centrale consultiva di sanità e delle relative Sezioni le disposizioni dettate dall'art. 21 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per il Consiglio superiore di sanità.

Art. 8.

Ai componenti la Commissione centrale consultiva di sanità spetta il trattamento economico previsto dall'art. 23 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in favore dei componenti del Consiglio superiore di sanità.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1947

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TERRACINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1947

Atti del Governo, registro 4, *foglio n.* 108. — PERA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1947, n. 137.

Rinvio della revisione periodica generale delle retribuzioni delle ricevitorie ed agenzie postali e telegrafiche.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 297 e 320 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto 7 novembre 1937, n. 2161;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1472, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 41;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1941, n. 1356;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La revisione periodica generale delle retribuzioni delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche, di cui agli articoli 297 e 320 del Codice postale e delle telecomunicazioni, e quella delle retribuzioni delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche elevate alla 2ª classe dal 1° luglio 1939 in poi, di cui al 1° comma dell'art. 61 del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali che avrebbero dovuto aver luogo con effetto dal 1° luglio 1944 in base ai dati di lavoro dell'esercizio 1942-43 e per il triennio 1944-1947, sono rinviate.

Restano ferme le retribuzioni in vigore al 30 giugno 1944, salvo le eventuali revisioni straordinarie previste dall'art. 208 del Codice stesso, nonchè quelle previste dagli articoli 60, 61 secondo comma e 62 del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali.

Art. 2.

Le revisioni di cui al precedente articolo saranno effettuate in base ai dati di lavoro dell'esercizio seguente a quello in cui verrà conclusa la pace.

La decorrenza della nuova retribuzione avrà effetto dal 1° luglio dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario preletto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SCOCCA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 130. — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1945.

Disposizioni per la disciplina delle utilizzazioni boschive, della produzione, della distribuzione e del consumo del carbone vegetale e della legna da ardere in periodo di guerra.

Viste le proposte avanzate dall'Ispettorato servizio legnami del Real Corpo delle foreste per la fissazione dei prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale;

Vista la nota n. 279 in data 20 marzo 1945, con la quale il Comitato interministeriale dei prezzi ha approvato le suddette proposte dell'I.S.L.;

Decreta:

1. — I prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale, per merce resa dal produttore sul ciglio stradale a posto di carico su autocarro, risultano dalla tabella allegata e decorreranno dal 1° aprile 1945.

2. — I prezzi della legna da ardere s'intendono per merce costituita da essenze miste e con stagionatura inferiore a 4 mesi; per merce composta di sola essenza forte è ammessa una maggiorazione di L. 5 a quintale; per merce oltre 4 mesi di stagionatura è concessa al produttore una maggiorazione di L. 5 al quintale.

3. — I prezzi del carbone vegetale s'intendono per merce di qualità mista e con umidità non eccedente il 12 %; per umidità superiore al 12 % il prezzo sarà corrispondentemente ribassato; per il carbone di sola essenza forte o di sola essenza dolce sarà concesso rispettivamente un aumento od un ribasso di L. 15 al quintale.

4. — Ai Comitati provinciali dei prezzi viene riservata la determinazione:

a) dei prezzi dal grossista al dettagliante;

b) della maggiorazione da apportare al prezzo base per la riduzione della legna in pezzatura speciale (stufe, gassogeni, ecc.);

c) della maggiorazione per il carbone da gassogeno;

d) della maggiorazione per il trasporto della legna e del carbone a domicilio;

e) dei prezzi al grossista ed al dettagliante per i comuni della provincia diversi dal capoluogo.

A tal uopo i comuni dovranno essere raggruppati in tre categorie:

comuni aventi condizioni di approvvigionamento simili a quelle del capoluogo;

comuni posti nella zona di produzione;

comuni fuori dalle zone di produzione con trasporti più gravosi di quelli del capoluogo.

Nella fissazione dei prezzi al grossista ed al dettagliante sia per il capoluogo che per i comuni della provincia, i Comitati provinciali dei prezzi dovranno tener

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO.

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La revisione periodica generale delle retribuzioni delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche, di cui agli articoli 297 e 329 del Codice postale e delle telecomunicazioni, e quella delle retribuzioni delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche elevate alla 2ª classe dal 1° luglio 1939 in poi, di cui al 1° comma dell'art. 61 del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali che avrebbero dovuto aver luogo con effetto dal 1° luglio 1944 in base ai dati di lavoro dell'esercizio 1942-43 e per il triennio 1944-1947, sono rinviate.

Restano ferme le retribuzioni in vigore al 30 giugno 1944, salvo le eventuali revisioni straordinarie previste dall'art. 298 del Codice stesso, nonchè quelle previste dagli articoli 60, 61 secondo comma e 62 del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali.

Art. 2.

Le revisioni di cui al precedente articolo saranno effettuate in base ai dati di lavoro dell'esercizio seguente a quello in cui verrà conclusa la pace.

La decorrenza della nuova retribuzione avrà effetto dal 1° luglio dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario predetto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SACCHI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 110 — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale.

IL MINISTERO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1408;
Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1941, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1184;
Visto il R. decreto-legge 18 agosto 1942, n. 882;
riguardanti i compiti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i servizi degli approvvigionamenti del legname nazionale in caso di mobilitazione, e reranti

Decreta:

1. — I prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale, per merce resa dal produttore sul ciglio stradale a posto di carico su autocarro, risultano dalla tabella allegata e decorreranno dal 1° aprile 1945.

2. — I prezzi della legna da ardere s'intendono per merce costituita da essenze miste e con stagionatura inferiore a 4 mesi; per merce composta di sola essenza forte è ammessa una maggiorazione di L. 2 a quintale; per merce oltre 4 mesi di stagionatura è concessa al produttore una maggiorazione di L. 3 al quintale.

3. — I prezzi del carbone vegetale s'intendono per merce di qualità mista e con umidità non eccedente il 12 %; per umidità superiore al 12 % il prezzo sarà corrispondentemente ribassato: per il carbone di sola essenza forte o di sola essenza dolce sarà concesso rispettivamente un aumento od un ribasso di L. 15 al quintale.

4. — Ai Comitati provinciali dei prezzi viene riservata la determinazione:

a) dei prezzi dal grossista al dettagliante;

b) della maggiorazione da apportare al prezzo base per la riduzione della legna in pezzatura speciale (stufe, gassogeni, ecc.);

c) della maggiorazione per il carbone da gassogeno;

d) della maggiorazione per il trasporto della legna e del carbone a domicilio;

e) dei prezzi al grossista ed al dettagliante per i comuni della provincia diversi dal capoluogo.

A tal uopo i comuni dovranno essere raggruppati in tre categorie:

comuni aventi condizioni di approvvigionamento simili a quelle del capoluogo;

comuni posti nella zona di produzione;

comuni fuori dalle zone di produzione con trasporti più gravosi di quelli del capoluogo.

Nella fissazione dei prezzi al grossista ed al dettagliante sia per il capoluogo che per i comuni della provincia, i Comitati provinciali dei prezzi dovranno tener presenti i seguenti elementi:

spesa media di trasporto, compresa quella di carico e scarico, dagli imposti al magazzino grossista e, successivamente, al magazzino dettagliante;

sfrido carbone ed usura sacchi;

spese generali ed oneri di finanziamento del grossista;

imposta generale sull'entrata ed utili del dettagliante.

5. — Restano sottoposti alla presente disciplina, per quanto concerne il prezzo, i contratti in corso di esecu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 157 2

zione, in quanto la merce non sia stata ancora spedita o consegnata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro: GULLO

Prezzi all'ingrosso su rotabile per la legna da ardere ed il carbone vegetale nelle provincie liberate passate all'Amministrazione del Governo italiano. (Esclusa la Sicilia e la Sardegna):

PROVINCIA	Prezzo legna q.le	Prezzo carbone q.le
Reggio Calabria	157	557
Catanzaro	143	564
Cosenza		
Matera		
Potenza		
Bari		
Brindisi	149	670
Foggia		
Lecce		
Taranto		
Avellino	195	790
Benevento	140	520
Campobasso	165	450
Napoli (1)	353	810
Salerno	130	600
Frosinone	140	600
Latina	125	650
Rieti	110	550
Roma	150	750
Viterbo	130	630
Chieti		
Pescara	140	900
Teramo		
L'Aquila	110	620

(1) Escluso il territorio del Comune ancora sotto l'A.M.G.

Il Ministro: GULLO

(536)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della società per azioni « Divina Marycläire », con sede in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, con[illegible]

Decreta:

La società per azioni « Divina Marycläire », con sede in Roma, piazza di Spagna, nn. 34 e 35, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Roncalli Ernesto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(540)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 13 aprile 1945, n. 45.

Istituzione di un Tribunale militare di guerra divisionale presso il gruppo di combattimento « Friuli ».

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106;

Visto l'art. 67 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il bando 1° agosto 1943;

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Ordiniamo:

Art. 1.

Presso il Comando del gruppo di combattimento « Friuli » è istituito, a sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, un tribunale militare di guerra divisionale denominato « Tribunale militare di guerra del gruppo di combattimento « Friuli ».

Tale Tribunale avrà giurisdizione anche sul gruppo di combattimento « Cremona », fino a quando presso quest'ultimo non sia costituito un separato tribunale militare di guerra divisionale.

Art. 2.

I poteri circa l'inizio, la sospensione e la revoca dell'azione penale, di cui all'art. 245 c.p.m.g., saranno esercitati dal comandante del gruppo di combattimento « Friuli » e dal comandante del gruppo di combattimento « Cremona » per i militari e per le persone da essi rispettivamente dipendenti.

Art. 3.

Per quanto non espressamente disposto dal presente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 157731

PROVINCIA	Premio lavoro Q.li	Premio carbone Q.li
Reggio Calabria	157	557
Catanzaro		
Cosenza	143	504
Matera		
Potenza		
Bari		
Brindisi		
Foggia	149	670
Lecce		
Taranto		
Avellino		
Benevento	195	700
Campobasso	140	520
Napoli (1)	165	450
Salerno	353	910
Frosinone	130	600
Latina	140	690
Rieti	125	650
Roma	110	550
Viterbo	150	750
Chieti	130	630
Pescara		
Teramo	140	900
L'Aquila		
	110	629

(1) Escluso il territorio del Comune ancora sotto l'A.M.G.

Il Ministro: GUALTIERO

(536)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della società per azioni « Divina Maryclaire », con sede in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1189;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 31;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società per azioni « Divina Maryclaire », con sede in Roma, piazza di Spagna numeri 31 e 35, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suddetto, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

(534)

Il Ministro: SOLERI

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 13 aprile 1945, n. 45.

Istituzione di un Tribunale militare di guerra divisionale presso il gruppo di combattimento « Friuli ».

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106;

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il bando 1° agosto 1943;

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Ordiniamo:

Art. 1.

Presso il Comando del gruppo di combattimento « Friuli » è istituito, a sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, un tribunale militare di guerra divisionale denominato « Tribunale militare di guerra del gruppo di combattimento « Friuli ».

Tale Tribunale avrà giurisdizione anche sul gruppo di combattimento « Cremona », fino a quando presso quest'ultimo non sia costituito un separato tribunale militare di guerra divisionale.

Art. 2.

I poteri circa l'inizio, la sospensione e la revoca dell'azione penale, di cui all'art. 245 c.p.m.g., saranno esercitati dal comandante del gruppo di combattimento « Friuli » e dal comandante del gruppo di combattimento « Cremona » per i militari e per le persone da essi rispettivamente dipendenti.

Art. 3.

Per quanto non espressamente disposto dal presente bando, si osservano le norme contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, e nelle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 4.

Il presente bando è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 13 aprile 1945

MESSE

(534)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 157741

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 13 aprile 1945, n. 46.

Istituzione di un Tribunale militare di guerra divisionale presso il Gruppo di combattimento « Folgore ».

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106;

Visto l'art. 67 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il bando 1° agosto 1943;

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Ordiniamo:

ART. 1.

Presso il Comando del gruppo di combattimento « Folgore » è istituito, a sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, un tribunale militare di guerra divisionale denominato « Tribunale militare di guerra del gruppo di combattimento « Folgore ».

Tale Tribunale avrà giurisdizione anche sul gruppo di combattimento « Legnano », fino a quando presso quest'ultimo non sia costituito un separato tribunale militare di guerra divisionale.

Art. 2.

I poteri circa l'inizio, la sospensione e la revoca dell'azione penale, di cui all'art. 245 c.p.m.g., saranno esercitati dal comandante del gruppo di combattimento « Folgore » e dal comandante del gruppo di combattimento « Legnano » per i militari e per le persone da essi rispettivamente dipendenti.

Art. 3.

Per quanto non espressamente disposto dal presente bando, si osservano le norme contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, e nelle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 4.

Il presente bando è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 13 aprile 1945

MESSE

(535)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 16 aprile 1945 - N. 86

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72,—
Id. 5 % 1935	»	95,55
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,70
Id. 5 % 1936	»	96,85
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % 15 gennaio 1948	»	96,55
Id. 5 % 15 febbraio 1949	»	95,25
Id. 5 % 15 febbraio 1950	»	95,10
Id. 5 % 15 settembre 1950	»	95,10
Id. 5 % 15 aprile 1951	»	95,10
Id. 4 % 15 settembre 1952	»	87,10

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei decreti del Ministro per l'interno per la sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

1) Decreto Ministeriale 31 gennaio 1945, comune di Capizzi (Messina) - Nuova decorrenza dal 1° aprile 1945;

2) Decreto Ministeriale 8 febbraio 1945, comune di [illegible] Monteleone (Agrigento) - Nuova decorrenza dal 20 aprile 1945;

3) Decreto Ministeriale 17 febbraio 1945, tutti i comuni della provincia di Palermo - Nuova decorrenza dal 1° marzo 1945;

4) Decreto Ministeriale 22 febbraio 1945, comune di Catania - Nuova decorrenza dal 15 marzo 1945;

5) Decreto Ministeriale 24 marzo 1945, tutti i comuni della provincia di Caserta - Nuova decorrenza dal 1° marzo 1945.

(537)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Urquhart, Vice Presidente (sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. [illegible] del 23 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale

Visto l'art. 6a del ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il bando 1° agosto 1943;

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Ordina:

Art. 1.

Presso il Comando del gruppo di combattimento « Folgore » è istituito, a sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, un tribunale militare di guerra divisionale denominato « Tribunale militare di guerra del gruppo di combattimento « Folgore ».

Tale Tribunale avrà giurisdizione anche sul gruppo di combattimento « Legnano », fino a quando presso quest'ultimo non sia costituito un separato tribunale militare di guerra divisionale.

Art. 2.

I poteri circa l'inizio, la sospensione e la revoca dell'azione penale, di cui all'art. 246 c.p.m.g., saranno esercitati dal comandante del gruppo di combattimento « Folgore » e dal comandante del gruppo di combattimento « Legnano » per i militari e per le persone da essi rispettivamente dipendenti.

Art. 3.

Per quanto non espressamente disposto dal presente bando, si osservano le norme contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, e nelle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 4.

Il presente bando è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 13 aprile 1945

MESSE

(535)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Giacomo » di Villarosa (Enna)

Nella seduta tenuta il giorno 11 marzo dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Giacomo » con sede in Villarosa (Enna), il sig. Curione Salvatore fu Santo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con la legge 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 933, e 5 dicembre 1941, n. 1752.

(516)

id.	5 %	1956	96,85
Obbligazioni Venezie	3,50 %		97,25
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	96,55
id.	5 %	(16 febbraio 1949)	96,25
id.	5 %	(15 febbraio 1950)	95,10
id.	5 %	(15 settembre 1950)	95,10
id.	5 %	(15 aprile 1951)	95,10
id.	5 %	(15 settembre 1951)	87,10

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei decreti del Ministro per l'interno per la sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

1) Decreto Ministeriale 31 gennaio 1945, comune di Caprile (Messina) - Nuova decorrenza dal 1° aprile 1945;

2) Decreto Ministeriale 8 febbraio 1945, comune di [illegible] Monte Isarco (Bolzano) - Nuova decorrenza dal 20 aprile 1945;

3) Decreto Ministeriale 17 febbraio 1945, tutti i comuni della provincia di Potenza - Nuova decorrenza dal 1° marzo 1945;

4) Decreto Ministeriale 22 febbraio 1945, comune di Catania - Nuova decorrenza dal 15 marzo 1945;

5) Decreto Ministeriale 24 marzo 1945, tutti i comuni della provincia di Chieti - Nuova decorrenza dal 1° marzo 1945.

(537)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. [illegible] del 31 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data, 13 aprile 1945.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(543)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI BIANCHI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1576

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
NO 324
LEGAL SUB-COMMISSION

21 APR 1945

AC/4010/L.
MEMORANDUM
SUBJECT : Gazzette Ufficiale No. 46 of 17 April 1945.

/ap.
21 Apr 45.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzette Ufficiale contains the following legislation:-

(a) Communications

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 130 of 2 March 1945.
Modifying Articles 3 and 7 of R. Decree-law No.520 of 25 April 1925, relating to the composition and jurisdiction of the Board of Directors for Postal and Tele-communications.

(b) Communications

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 131 of 28 March 1945.
Abrogating R. Decree-law No. 130 of 15 April 1944 conferring temporarily upon the Undersecretary of State for Postal, Telegraph and Tele-Radio communications the powers and functions belonging to the General Director of the State Administration and the Administrative Council of Posts and Telegraphs.

(c) Public Relations

(c) Decree of the President of the Council of Ministers of 7 March 1945.
Substituting the Commissioner Extraordinary for the "Gestione Quotidiani" Company of Naples.

(d) Public Relations

(d) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 March 1945.
Substituting the Commissioner Extraordinary for the "Societa Editrice Meridionale" (S.E.M.).

[illegible] President of the Council of Ministers

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

of 25 April 1925, relating to the [illegible]
jurisdiction of the Board of Directors for Postal and Tele-communications.

(b) Communications

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 131 of 28 March 1945.
Abrogating R. Decree-law No. 130 of 15 April 1944 conferring temporarily upon the Undersecretary of State for Postal, Telegraph and Tele-Radio communications the powers and functions belonging to the General Director of the State Administration and the Administrative Council of Posts and Telegraphs.

(c) Public Relations

(c) Decree of the President of the Council of Ministers of 7 March 1945.
Substituting the Commissioner Extraordinary for the "Gestione quotidiani" Company of Naples.

(d) Public Relations

(d) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 March 1945.
Substituting the Commissioner Extraordinary for the "Societa Editrice Meridionale" (S.E.M.).

(e) Public Relations

(e) Decree of the President of the Council of Ministers of 13 April 1945.
Removal of the Commissioner for the "Mattino Illustrato" Publishing Company (S.M.I.A.) of Naples.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree of 21 March 1945.
Appointing a Commissioner Extraordinary for the Body for the colonization of Libya.

5016

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 26 March 1945.
Substituting and confirming Presidents for the Communal Banks for Agrarian Credit of Brienza (Potenza) Bisenti (Teramo), S. Gregorio Magno (Salerno) and others.

(h) Finance (Property Control)

(h) Ministerial Decree of 2 April 1945.
Placing the "Pool e Marino" de facto company with seat at Bari, under receivership and appointing a receiver.

5587

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(j) Finance

(j) Ministerial Decree of 6 April 1946.
Substituting the President for the Pawn Credit Bank of Pietraperzia (Enna).

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 6 April 1946.
Substituting the Commissioner Liquidator for the Rural and Artisans' Bank of Barcellona (Messina).

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 6 April 1946.
Substituting the Commissioner Extraordinary for the Credit Institute of the Italian Savings Banks.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this Issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Naval Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 20 April 1946. As the endorsements of the Articles appearing in this Issue will be published in the Issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. SCHLESS, Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Martedì, 17 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 150; » trimestrale » 80; Un fascicolo » 5
All'Estero: Abb. annuo L. 600; » semestrale » 300; » trimestrale » 150; Un fascicolo » 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; Un fascicolo Prezzi vari
All'Estero

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 5
All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 10

Inserzioni (titoli, obbligazioni, cartelle)

All'Estero: Abb. annuo L. 400 —; » semestrale » 200 —; Un fascicolo Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare . . . Pag. 495

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 marzo 1945, n. 139.
Modificazioni degli articoli 3 e 7 del Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 528, concernenti la composizione e la competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni . . . . . Pag. 491

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 marzo 1945, n. 131.
Abrogazione del R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, riguardante la temporanea attribuzione al Sottosegretario di Stato per le poste, i telegrafi e le tele-radio comunicazioni dei poteri e delle facoltà spettanti al direttore generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi . . . . . Pag. 491

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 1945.
Sostituzione del commissario straordinario della Società . . . Pag. 492

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.
Nomina dell'amministratore straordinario dell'Ente di colonizzazione della Libia . . . . . Pag. 493

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.
Sostituzione e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Brienza (Potenza), Bisenti (Teramo), S. Gregorio Magno (Salerno) ed altre . . Pag. 493

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della società di fatto Pohl e Marino con sede in Bari e nomina del sequestratario. Pag. 493

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agrario «S. Oliva» di Raffadali (Agrigento) . . Pag. 494

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.
Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Pietraperzia (Enna) . . . . . Pag. 494

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Raffadali (Agrigento) . . . Pag. 494

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.
Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto . . . Pag. 495

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 15801

e Colonie	Anno	150	All'Estero	Anno	300	In Italia	Anno	200	Anno	L. 400
	Semestrale	80		Semestrale	160	e Colonie	Semestrale	100	All'Estero	Semestrale	200
	Un fascicolo	5		Un fascicolo	10		Un fascicolo	5		Trimestrale	100
										Un fascicolo	10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari raddoppia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 490

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 marzo 1945, n. 130.

Modificazioni degli articoli 3 e 7 del Regio decreto-legge 25 aprile 1925, n. 526, concernenti la composizione e la competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni . . . . . Pag. 491

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 marzo 1945, n. 131.

Abrogazione del R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, riguardante la temporanea attribuzione al Sottosegretario di Stato per le poste, i telegrafi e le telecomunicazioni dei poteri e delle facoltà spettanti al direttore generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi . . . . . Pag. 491

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 1945.

Sostituzione del commissario straordinario della Società « Gestione quotidiani » di Napoli . . . . . Pag. 492

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 1945.

Sostituzione del commissario straordinario della « Società Editrice Meridionale » (S.E.M.) . . . . . Pag. 492

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 1945.

Revoca del commissario della Società editrice « Mattino Illustrato » (S.M.I.A.) di Napoli . . . . . Pag. 492

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Nomina dell'amministratore straordinario dell'Ente di colonizzazione della Libia . . . . . Pag. 493

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Sostituzione e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ittienza (Potenza), Bisenti (Teramo), S. Gregorio Magno (Salerno) ed altre . . Pag. 493

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della società di fatto Pohl e Marino con sede in Bari e nomina del sequestratario. Pag. 493

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali (Agrigento) . . Pag. 494

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Pietraperzia (Enna) . . . . . Pag. 494

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Raffadali (Agrigento) . . . Pag. 494

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiano . . . Pag. 495

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro (mod. 23-A) . . . . . Pag. 495

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 495

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . . Pag. 496

Media dei titoli . . . . . Pag. 496

5015

1581

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1937, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 243;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Di Marzo Gaetano di Marino e di Giulia Carsecloto Giulia, nato a Napoli il 29 settembre 1918, guardiamarina. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Ormando Angelo di Nicola e di Rizzi Rosa, nato a Taranto il 24 maggio 1899, sottotenente del C.R.E.M. (S. M.). — (*Determinazione del 7 ottobre 1944*).

Lombardo Gabriele di Vincenzo e di La Monaca Maria, nato a Catania il 22 febbraio 1917, tenente di vascello. — (*Determinazione dell'8 ottobre 1944*).

Minuto Luigi di Agostino e di Arnaldi Paola, nato a Savona il 29 dicembre 1905, maggiore del Genio navale (D. M.);
Savia Luigi di Giuseppe e di Monet Gerarina, nato a Modena il 22 gennaio 1851, sottotenente di vascello;
Di Giordani Adolfo di Luigi e fu Ferramosca Giuseppina, nato a Maglie (Lecce) l'11 marzo 1915, 2° capo S.D.T., matricola 3094. — (*Determinazione dell'11 ottobre 1944*).

Di Bella Giuseppe di Stefano e fu Maurillo Teresa, nato a Monopoli (Bari) il 27 settembre 1917, 2° capo silurista, matricola 3826.

Campus Giovanni di Efisio e di Carta Nicolosa, nato a Giave (Sassari) il 29 dicembre 1913, 2° capo elettricista, matricola 3176;
Brancifiorte Giuseppe di Carmelo e di Cuccia Carmela, nato a Melilli (Siracusa) il 13 dicembre 1915, 2° capo cannoniere P. S. matr. 3702;
Belcastro Domenico di Michele e di Giuffrè Stella, nato a Anoia (Reggio Calabria) il 3 novembre 1918, sergente R. T. matr. 4063;
Scarinzolo Francesco di Raffaele e di Fasciulli Caterina, nato a Acerno (Salerno) il 6 aprile 1921, sergente silurista, matricola 3590;
De Matteis Felice di Giovanni e di Balati Lorenza, nato a Lizzanello (Lecce) il 25 aprile 1921, sergente elettricista, matricola 5103. — (*Determinazione del 15 ottobre 1944*).

Giordano Rosario fu Rosario e di Fusello Vincenza, nato a Brooklyn (New York) il 19 marzo 1920, sergente silurista, matricola 4090;
Carmotta Sante di Angelo e di Scaramuzza Domenica, nato a Messina il 28 luglio 1917, sottocapo silurista, matr. 4509;
Coppede Beppino di Lorenzo e di Tommasagnia Ernesta, nato a Pietrasanta (Lucca) il 19 aprile 1915, sottocapo M. N., matricola 1750. — (*Determinazione del 21 ottobre 1944*).

Gagliabo Emilio di Francesco e di Falabrino Maria, nato a Genova il 5 novembre 1906, capo elettricista di 1ª classe, matr. 606;
Rosi Orlando fu Carmo e fu Politi Carolina, nato a Medesano (Parma) il 20 maggio 1915, capo silurista di 3ª classe, matr. 3896;
Trapletti Domenico di Vincenzo e di Musmeci Giuseppa, nato a Bridgeport (Stati Uniti) il 16 gennaio 1918, 2° capo elettricista, matr. 2869;
Ginex Umberto di Salvatore e di Vita Marianna, nato a Messina il 4 dicembre 1916, 2° capo R. T., matr. 4027;
Faraci Vincenzo di Angelo e fu Lupo Maria, nato a Riesi (Caltanissetta) il 14 maggio 1916, 2° capo cannoniere 1ª S. matr. 3707;
Merlo Ido di Francesco e di Caretta Virginia, nato a Montebelluna (Treviso) il 16 dicembre 1921, sergente silurista, matr. 4025;
Cordi Vincenzo di Domenico e di Cordi Anna Rosa, nato a Borgella Ionica (Reggio Calabria) il 6 luglio 1917, sottocapo fuochista A., matr. 3412;
Corbani Giovanni di Luigi e di Cacciatanza Clotilde, nato a Cappella Cantone (Cremona) il 17 marzo 1917, sottocapo silurista, matr. 3686. — (*Determinazione del 24 ottobre 1944*).

Longo Guido di Rosario e di Riccio Antonietta, nato a Napoli il 30 aprile 1911, tenente del Genio navale (D.M.);
Toscani Settimio fu Ernesto e fu Rossetta Adele, nato a Pizzighettone (Cremona) il 22 maggio 1914, capo M. N. 3ª classe, matr. 2382;
Colonnello Romano di Giacomo e di Cimarosti Regina, nato a San Giorgio Richinvelda (Udine) il 5 novembre 1915, 2° capo elettricista, matr. 3642;
Pinzani Gino fu Dario e fu Giani Maria Pia, nato a Firenze il 25 dicembre 1917, 2° capo silurista, matr. 3366;
Giannarco Alfredo fu Romolo e fu Pasqua Elisa, nato a Roma il 10 marzo 1919, sergente R. T., matr. 4068;
Malnerdi Pasquale fu Marco e di Dall'Uomo Angela, nato a Venezia 18 giugno 1917, sergente elettricista, matr. 3138;
Bellinati Laudenzio di Luigi e di Tarani Angela, nato a Bacanello (Verona) il 28 ottobre 1919, sottocapo cannoniere P. M., matr. 3814. — (*Determinazione del 20 ottobre 1944*).

Falegari Luigi di Giuseppe e di Noli Vittoria, nato a Porcellengo il 13 novembre 1911, capitano di corvetta. — (*Determinazione del 31 ottobre 1944*).

Giacomelli Guido fu Giovanni e di Piccola Giuseppina, nato a Spezzano (Treviso) il 26 luglio 1909, tenente di vascello. — (*Determinazione del 1° novembre 1944*).

Book Adami Fiammetta fu Ottorino e di Adami Eva, nato a Pisa il 10 aprile 1917, tenente di vascello. — (*Determinazione dell'8 ottobre 1944*).

Pusey Vincenzo fu Raffaele e di Biraghi Maria, nato a Senigallia (Ancona) il 9 luglio 1913, tenente di vascello. — (*Determinazione del 30 ottobre 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alla concessione di cui all'art. 1

I 582
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1942, n. 2-B;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Di Marzo Gaetano di Marino e di Giuditta Caracciolo Gonna, nato a Napoli il 30 settembre 1918, guardiamarina. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Ormanno Angelo di Nicola e di Rizzi Rosa, nato a Taranto il 24 maggio 1899, sottotenente del C.R.E.M. (S. M.) — (*Determinazione del 7 ottobre 1944*).

Lombardo Gabriele di Vincenzo e di La Mona a Maria, nato a Catania il 22 febbraio 1917, tenente di vascello — (*Determinazione della ottobre 1944*).

Minuto Luigi di Agostino e di Arnaldi Paola, nato a Savona il 29 dicembre 1904, maggiore del Genio navale (D. M.).

Sanna Luigi di Giuseppe e di Monet, Giovanna, nato a Modena il 22 gennaio 1921, sottotenente di vascello.

De Giovanni Adolfo di Luigi e fu Ferramosca Giuseppina, nato a Maglie (Lecce) l'11 marzo 1915, 2° capo S.D.T., matricola 3094. — (*Determinazione dell'11 ottobre 1944*).

Di Bello Giuseppe di Stefano e fu Maurillo Teresa, nato a Monopoli (Bari) il 27 settembre 1917, 2° capo silurista, matricola 2856.

Cauppa Giovanni di Efisio e di Catta Nicolosa, nato a Ghilarza (Sassari) il 19 dicembre 1913, 2° capo elettricista, matricola 31768.

Branciforte Giuseppe di Carmelo e di Cocuzza Carmela, nato a Melilli (Siracusa) il 15 dicembre 1915, 2° capo cannoniere P. S. matr. 3564;

Belmonte Domenico di Michele e di Cirillo Stella, nato a Nanto (Reggio Calabria) il 3 novembre 1918, sergente R. T. matr. 4255;

Sessa Francesco di Raffaele e di Fanciulli Caterina, nato a Nocera (Salerno) il 6 aprile 1921, sergente silurista, matricola 5490.

De Matteis Felice di Giovanni e di Balati Loreta, nato a Ceranello (Lecce) il 25 aprile 1921, sergente elettricista, matricola 5862. — (*Determinazione del 15 ottobre 1944*).

Volpe Enrico di Giuseppe e di Negrotto Argentina, nato a Genova il 26 febbraio 1917, tenente del Genio navale (D. M.). (*Determinazione del 16 ottobre 1944*).

Leto Lorenzo fu Giovanni e fu Gasperelli Rosa, nato ad Ancona il 7 aprile 1916, capo elettricista 2ª classe, matr. 1636;

Longo Prospero fu Alessandro e fu Pranella Teresa, nato a Bitetto (Bari) il 16 gennaio 1918, capo silurista 2ª classe, matricola 2287. — (*Determinazione del 18 ottobre 1944*).

Ivani Attilio di Alessandro e di Bonati Virgilia, nato a La Spezia l'8 aprile 1914, 2° capo M. N., matr. 31124.

Bartalini Silvano di Antonio e di Bartalini Bianca, nato a Vecchiano (Pisa) il 9 dicembre 1922, serarante silurista, matricola 5231;

Aceti Carmelo di Ignazio e di Calderà Giuseppa, nato a Mandanici (Messina) il 2 giugno 1899, sergente silurista, matricola 31157;

Desalvo Pietro di Vincenzo e di Mosucci Giuseppa, nato a Bridgeport (Stati Uniti) il 16 gennaio 1918, 2° capo elettricista, matr. 2822;

Greco Umberto di Salvatore e di Vita Marianna, nato a Messina il 4 dicembre 1916, 2° capo R. T., matr. 4077;

Furaci Vincenzo di Angelo e fu Lupo Maria, nato a Riesi (Caltanissetta) il 14 maggio 1916, 2° capo cannoniere P. S., matr. 37027;

Merlo Ido di Francesco e di Caterla Virginia, nato a Montebelluna (Treviso) il 16 dicembre 1921, sergente silurista, matr. 4125;

Cordì Vincenzo di Domenico e di Cordì Anna Rosa, nato a Roccella Ionica (Reggio Calabria) il 6 luglio 1917, sottocapo fascista A., matr. 3442;

Corbani Giovanni di Luigi e di Cacciamanza Clotilde, nato a Cappella Cantone (Cremona) il 17 febbraio 1917, sottocapo silurista, matr. 3730. — (*Determinazione del 24 ottobre 1944*).

Longo Guido di Rosario e di Riccio Antonietta, nato a Napoli il 30 aprile 1911, tenente del Genio navale (D.M.).

Pascali Settimio fu Ernesto e fu Rossaro Adele, nato a Pizzighettone (Cremona) il 22 maggio 1914, capo M. N. 2ª classe, matr. 2186;

Colamonello Erminio di Giacomo e di Cimarosti Regina, nato a San Giorgio Richinvelda (Udine) il 5 novembre 1915, 2° capo elettricista, matr. 36612;

Pinzone Pino fu Dario e fu Gian Maria Pia, nato a Firenze il 25 dicembre 1917, 2° capo silurista, matr. 3782;

Giannarelli Alfredo fu Romolo e fu Pasqua Elisa, nato a Roma il 19 marzo 1919, sergente R. T., matr. 4658;

Mainardi Pasquale fu Marco e di Dall'Omo Angela, nato a Venezia l'8 giugno 1917, sergente elettricista, matr. 31238;

Bettinati Gaudenzio di Luigi e di Parea Angela, nato a Lessegnano (Verona) il 28 ottobre 1909, sottocapo cannoniere P. M., matr. 91847. — (*Determinazione del 30 ottobre 1944*).

Falcucci Luigi di Giuseppe e di Nati Vittoria, nato a Porcofano il 13 settembre 1911, sottotenente di corvetta. — (*Determinazione del 31 ottobre 1944*).

Sinibaldi Guido fu Giovanni e fu Piccolo Giuseppina, nato a Spresiano (Treviso) il 26 luglio 1909, tenente di vascello. — (*Determinazione del 1° novembre 1944*).

Book Adami Tommaso di Ottorino e di Adami Eva, nato a Udine il 19 aprile 1915, tenente di vascello. — (*Determinazione del 9 ottobre 1944*).

Fusco Vincenzo fu Raffaele e di Bianco Maria, nato a Sessa Aurunca (Caserta) il 9 luglio 1915, tenente di vascello. — (*Determinazione del 10 ottobre 1944*).

ART. 2.

Le motivazioni relative alla concessione di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 268.

(229)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1583

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 marzo 1945, n. 130.

Modificazioni degli articoli 3 e 7 del Regio decreto-legge 25 aprile 1925, n. 526, concernenti la composizione e la competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 526, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto 24 luglio 1942, n. 1048;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Riconosciuta l'opportunità di apportare modificazioni nella composizione e nella competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 526, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificato dall'art. 1 del R. decreto 24 luglio 1942, n. 1048, è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, o eccezionalmente, per sua delegazione, dal Sottosegretario di Stato, ed è così composto:

a) da un direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

b) da due funzionari scelti fra il personale appartenente ai servizi postali ed elettrici;

c) da due funzionari del Ministero del tesoro;

d) da un rappresentante della Regia avvocatura dello Stato di grado non inferiore a vice avvocato dello Stato;

e) da due rappresentanti del personale posteleegrafonico scelti dal Ministro su terne indicate dalle rappresentanze di categoria;

f) dal presidente della Commissione centrale delle ricevitorie;

g) dal presidente dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici.

Art. 2.

L'art. 7 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 526, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificato dall'art. 2 del R. decreto 24 luglio 1942, n. 1048, è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio di amministrazione delibera:

1° sulle proposte di nomina, promozione, trasferimento, sospensione e destituzione del personale di grado non inferiore a quello di direttore di 1ª classe;

2° sulle proposte di nomina, promozione, trasferimento, sospensione e destituzione del personale di grado inferiore a quello di direttore di 1ª classe, quando il Ministro non intenda uniformarsi al parere della Commissione centrale di disciplina;

3° sulle proposte di nomina, promozione, trasferimento, sospensione e destituzione dei ricevitori postali e telegrafici, quando il Ministro non intenda uniformarsi al parere della Commissione centrale delle ricevitorie;

4° sulle proposte di nomina, promozione, trasferimento, sospensione e destituzione del personale addetto all'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, quando il Ministro non intenda uniformarsi al parere della Commissione centrale delle ricevitorie;

5° sulle proposte di nomina, promozione, trasferimento, sospensione e destituzione del personale addetto alla Cassa nazionale di previdenza per il personale postelegrafonico, quando il Ministro non intenda uniformarsi al parere della Commissione centrale di disciplina;

6° sulle proposte di locazione di immobili per uso di uffici, quando l'importo superi le L. 500.000, e relative variazioni;

7° servizi da eseguirsi in economia, quando l'importo superi le L. 500.000;

8° istituzioni di liti attive, quando il valore dell'oggetto controverso superi le L. 200.000;

9° transazioni di vertenze, quando ciò cui l'Amministrazione rinuncia o che abbandona superi il valore di L. 20.000 e condono di multe».

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 96. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 marzo 1945, n. 131.

Abrogazione del R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, riguardante la temporanea attribuzione al Sottosegretario di Stato per le poste, i telegrafi e le tele-radio comunicazioni dei poteri e delle facoltà spettanti al direttore generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 526, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, riguardante la temporanea attribuzione al Sottosegretario di Stato per le poste, i telegrafi e le tele-radio comunicazioni dei poteri e delle facoltà spettanti al direttore generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi, ad eccezione delle materie relative al personale;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

I 5841
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO.

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto 21 luglio 1942, n. 1048;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2 R. e 29 maggio 1944, n. 141;

Riconosciuta l'opportunità di apportare modificazioni nella composizione e nella competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificato dall'art. 1 del R. decreto 21 luglio 1942, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, o eccezionalmente, per sua delegazione, dal Sottosegretario di Stato, ed è così composto:

a) da direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

b) da due funzionari scelti fra il personale appartenente ai servizi postali ed elettrici;

c) da due funzionari del Ministero del tesoro;

d) da un rappresentante della Regia avvocatura dello Stato di grado non inferiore a vice avvocato dello Stato;

e) da due rappresentanti del personale postelegrafonico scelti dal Ministro su terne indicate dalle rappresentanze di categoria;

f) dal presidente della Commissione centrale delle ricevitorie;

g) dal presidente dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici.

I consiglieri di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) sono tratti in carica un anno e possono essere riconfermati.

I consiglieri appartenenti al personale dei servizi postali e telegrafici continuano nel loro ufficio.

Al Consiglio di amministrazione è aggregato un segretario, da nominare con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, scelto fra i funzionari del Ministero stesso ».

Art. 2.

I numeri 6, 7, 8 e 9 dell'art. 7 del R. decreto-legge 20 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sono sostituiti con i seguenti:

« 6° contratti ad asta pubblica od a licitazione privata quando l'importo superi L. 1.000.000 od a tale valore è questo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CICCOLUNGO — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 106. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 marzo 1945, n. 131.

Abrogazione del R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, riguardante la temporanea attribuzione al Sottosegretario di Stato per le poste, i telegrafi e le tele-radio comunicazioni dei poteri e delle facoltà spettanti al direttore generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, riguardante la temporanea attribuzione al Sottosegretario di Stato per le poste, i telegrafi e le tele-radio comunicazioni dei poteri e delle facoltà spettanti al direttore generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi, ad eccezione delle materie relative al personale;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 14 aprile 1945.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CICCOLUNGO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 105. — PETTA

1585

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 1945.

Sostituzione del commissario straordinario della Società « Gestione quotidiani » di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 297;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società « Gestione quotidiani », con sede a Napoli, la quale durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943, ha svolto attività in favore del fascismo e del nazismo;

Letta la deliberazione del Governo Alleato in base alla quale le funzioni di controllo in materia di stampa nella regione di Napoli sono restituite al Governo Italiano;

Considerata l'opportunità di sostituire il prof. Floriano Del Secolo, direttore del quotidiano napoletano « Il Risorgimento » nella carica di commissario della predetta società, cui venne nominato con gli ordini regionali alleati n. 31 del 9 maggio 1944 e n. 53 del 22 maggio 1944;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Floriano Del Secolo è sostituito nella carica di commissario straordinario della Società « Gestione quotidiani » di Napoli dall'ing. Alberto Martini che è nominato commissario per la temporanea gestione della stessa.

Art. 2.

Il commissario Alberto Martini escrciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 7 marzo 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(528)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 1945.

Sostituzione del commissario straordinario della Società « Gestione quotidiani » di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 297;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società « Gestione quotidiani », con sede a Napoli, la quale durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943, ha svolto attività in favore del fascismo e del nazismo;

Letta la deliberazione del Governo Alleato in base alla quale le funzioni di controllo in materia di stampa nella regione di Napoli sono restituite al Governo Italiano;

Considerata l'opportunità di sostituire il prof. Floriano Del Secolo, direttore del quotidiano napoletano « Il Risorgimento » dipendente dalla S. E. M., nella carica di commissario della predetta società, cui venne nominato con gli ordini regionali n. 31 del 9 maggio 1944 e n. 53 del 22 maggio 1944;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Floriano Del Secolo è sostituito nella carica di commissario straordinario della società S.E.M. dall'avv. Mario Grieco, che è nominato commissario per la temporanea gestione della stessa.

Art. 2.

Il commissario avv. Mario Grieco escrciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 20 marzo 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(528)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1945.

Revoca del commissario della Società editrice « Mattino Illustrato » (S.M.I.A.) di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Letta la deliberazione del Governo Alleato in base alla quale le funzioni di controllo in materia di stampa nella regione di Napoli sono restituite al Governo Italiano;

Visti gli ordini regionali del Governo Militare Alleato n. 31 del 9 maggio 1944 e n. 53 del 22 maggio 1944, con cui il prof. Floriano Del Secolo fu nominato commissario della Società anonima « Mattino Illustrato »;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revoca di tale nomina;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

dopo l'8 settembre 1943, ha svolto attività in favore del fascismo e del nazismo;

Letta la deliberazione del Governo Alleato in base alla quale le funzioni di controllo in materia di stampa nella regione di Napoli sono restituite al Governo Italiano;

Considerata l'opportunità di sostituire il prof. Floriano Del Secolo, direttore del quotidiano napoletano « Il Risorgimento » nella carica di commissario della predetta società, cui venne nominato con gli ordini regionali alleati n. 34 del 9 maggio 1944 e n. 53 del 22 maggio 1944;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Floriano Del Secolo è sostituito nella carica di commissario straordinario della Società « Gestione quotidiani » di Napoli dall'ing. Alberto Martini che è nominato commissario per la temporanea gestione della stessa.

Art. 2.

Il commissario Alberto Martini eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 7 marzo 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(528)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 1945.

Sostituzione del commissario straordinario della « Società Editrice Meridionale » (S.E.M.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società Editrice Meridionale » (S.E.M.) che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943, ha svolto attività in favore del fascismo e del nazismo;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Floriano Del Secolo è sostituito nella carica di commissario straordinario della società S.E.M. dall'avv. Mario Grieco, che è nominato commissario per la temporanea gestione della stessa.

Art. 2.

Il commissario avv. Mario Grieco eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 20 marzo 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(528)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 1945.

Revoca del commissario della Società editrice « Mattino illustrato » (S.M.I.A.) di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Letta la deliberazione del Governo Alleato in base alla quale le funzioni di controllo in materia di stampa nella regione di Napoli sono restituite al Governo Italiano;

Visti gli ordini regionali del Governo Militare Alleato n. 34 del 9 maggio 1944 e n. 53 del 22 maggio 1944, con cui il prof. Floriano Del Secolo fu nominato commissario della Società anonima « Mattino Illustrato »;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revoca di tale nomina;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il prof. Floriano Del Secolo è revocato dalla carica di commissario della Società editrice « Mattino Illustrato » (S.M.I.A.) di Napoli.

Roma, addì 13 aprile 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(530)

1587
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Nomina dell'amministratore straordinario dell'Ente di colonizzazione della Libia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale in data 3 aprile 1943, n. 500146, col quale si disponeva lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente di colonizzazione della Libia e la nomina ad amministratore straordinario dell'Ente medesimo dell'allora consigliere nazionale Fossa Davide, assistito dal coadiutore barone Tucci Filippo;

Considerato:

che il Fossa Davide si è trasferito nell'Italia settentrionale al servizio del sedicente governo repubblicano e che quindi deve ritenersi decaduto dall'incarico;

che dal luglio 1943 in poi l'amministrazione dell'Ente di colonizzazione della Libia è stata curata dal coadiutore barone Tucci Filippo;

che urge regolare in conformità di legge la gestione dell'Ente predetto provvedendo alla nomina di un nuovo amministratore straordinario;

Vista la legge 1° agosto 1911, n. 931;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'avv. Giacinto Giacomo, è nominato amministratore straordinario dell'Ente di colonizzazione della Libia.

A decorrere dalla stessa data il barone Tucci Filippo cessa dalla carica di coadiutore presso l'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
ROSSONI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(496)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Sostituzione e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Brienza (Potenza), Bisenti (Teramo), S. Gregorio Magno (Salerno) ed altre.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalle Sezioni di credito agrario del Banco di Napoli - Napoli, Banco di Sicilia - Palermo, Istituto di credito agrario per la Sardegna - Sassari;

Decreta:

Il sig. Paternoster Antonio fu Cataldo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Brienza (Potenza) in sostituzione del sig. Danza Carmine fu Gerardo;

il sig. Vicerè Alessandro fu Rodolfo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bisenti (Teramo);

il sig. Piegari Luigi fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Gregorio Magno (Salerno);

il sig. avv. Caravelli Pio fu Carlo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Campli (Teramo);

il sig. Toro Giuseppe fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tufara (Campobasso);

il sig. Ditta Girolamo fu Bernardo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemaggiore Belsito (Palermo);

il sig. cav. Congiu Sebastiano di Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Senis (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(497)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della società di fatto Pohl e Marino con sede in Bari e nomina del sequestratario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 158

dinario dell'Ente medesimo dell'allora consigliere nazionale Fossa Davide, assistito dal coadiutore barone Tucci Filippo;

Considerato:

che il Fossa Davide si è trasferito nell'Italia settentrionale al servizio del sedicente governo repubblicano e che quindi deve ritenersi decaduto dall'incarico;

che dal luglio 1943 in poi l'amministrazione dell'Ente di colonizzazione della Libia è stata curata dal coadiutore barone Tucci Filippo;

che urge regolare in conformità di legge la gestione dell'Ente predetto provvedendo alla nomina di un nuovo amministratore straordinario;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto l'avv. Giacinto Giacomo, è nominato amministratore straordinario dell'Ente di colonizzazione della Libia.

A decorrere dalla stessa data il barone Tucci Filippo cessa dalla carica di coadiutore presso l'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(496)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Sostituzione e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Brienza (Potenza), Bisenti (Teramo), S. Gregorio Magno (Salerno) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Decreta:

Il sig. Paternoster Antonio fu Catalido è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Brienza (Potenza) in sostituzione del sig. Danza Carmine fu Gerardo;

il sig. Vicere Alessandro fu Rodolfo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bisenti (Teramo);

il sig. Piegari Luigi fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Gregorio Magno (Salerno);

il sig. avv. Caravelli Pio fu Carlo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Canapli (Teramo);

il sig. Toro Giuseppe fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tufara (Campobasso);

il sig. Ditta Girolamo fu Bernardo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemaggiore Belsito (Palermo);

il sig. cav. Congiu Sebastiano di Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Seulo (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(497)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della società di fatto Pohl e Marino con sede in Bari e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società di fatto Pohl e Marino, rappresentanza agenzia marittima di navigazione in Bari, piazza Prov. del Mare n. 22, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge sud-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

tato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società di fatto Pohl e Marino, con sede in Bari, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Giulio Giulio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1945

Il Ministro: Soleri

(498)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvata con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 dicembre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali con sede nel comune di Raffadali (Agrigento) e sostituisce la procedura ordinaria di liquidazione dell'Ente con quella speciale regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 21 dicembre 1936, con il quale l'avvocato Antonio Lo Presti Seminerio è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore, che ha dato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Antonio Lo Presti Semine-

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Pietraperzia (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 4 marzo 1942 col quale il signor Vincenzo Salvaggio è stato nominato presidente del Monte di credito su pegno di Pietraperzia (Enna);

Considerato che il suddetto sig. Salvaggio ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Il dott. Rosario Mendola di Giuseppe è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Pietraperzia (Enna) per la durata stabilita dallo statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1945

Il Ministro: Soleri

(510)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Raffadali (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvata con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 15901

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1945

Il Ministro: Soleri

(498)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvata con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 dicembre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali con sede nel comune di Raffadali (Agrigento) e sostituisce la procedura ordinaria di liquidazione dell'Ente con quella speciale regolata dalle norme di cui al titolo V, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopraccitato;

Veduto il provvedimento in data 21 dicembre 1936, con il quale l'avvocato Antonio Lo Presti Seminerio è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda sunnominata;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore, che ha dato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Antonio Lo Presti Seminerio, il sig. Lo Presti Francesco di Vincenzo è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali con sede nel comune di Raffadali (Agrigento) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1945.

Il Ministro: Soleri

(511)

Veduta la legge 10 maggio 1933, n. 453, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1933, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 4 marzo 1942 col quale il signor Vincenzo Salvaggio è stato nominato presidente del Monte di credito su pegno di Pietraperzia (Enna);

Considerato che il suddetto sig. Salvaggio ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Il dott. Roscrio Mendola di Giuseppe è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Pietraperzia (Enna) per la durata stabilita dallo statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1945

Il Ministro: Soleri

(510)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Raffadali (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvata con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 luglio 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Raffadali (Agrigento) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopraccitato, n. 375;

1561
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Veduto il provvedimento in data 25 luglio 1939, con il quale l'avv. Antonino Lo Presti Seminerio è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore, che ha dato le dimissioni dalla carica;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Antonino Lo Presti Seminerio, il sig. Lo Presti Francesco di Vincenzo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Raffadali con sede in Raffadali (Agrigento) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1945

Il Ministro: SOLARI

(512)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 37 del 27 stesso mese, col quale, in base al decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, l'avv. Alberto Canaletti Gaudenti venne nominato commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

Considerato che l'avv. Alberto Canaletti Gaudenti ha rassegnato le dimissioni per essere stato chiamato ad altro incarico e che pertanto si rende necessaria la sua sostituzione, perdurando la necessità che l'Ente di cui trattasi sia mantenuto sotto gestione commissariale;

In applicazione del citato decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione dell'avv. Alberto Canaletti Gaudenti è nominato commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane l'on. prof. conte Giovanni Pallastrelli con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro (mod. 25-A)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 5.

In relazione all'art. 29 del R. decreto 8 giugno 1913, n. 560, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1945, n. 21), da Sisti Nicola fu Erminio o Erminio, domiciliato in Roma, viale Gottardo n. 11, è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 25-A, n. 163, in data 6 luglio 1943, rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico per il deposito di cinque buoni del Tesoro novennali 5 % - 1941, al portatore, per complessive L. 12.000.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, unitamente la ricevuta stessa, se l'oppositore ne fosse in possesso, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati da detta ricevuta.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale: PATENZA

(322)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2851 — Data: 26 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Paterno G. Battista fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3297 — Data: 14 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Caffi Francesco di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 150.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 Mod. A — Data: 5 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avezzano — Intestazione: Calandra Giuseppe di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 35,50.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1592

1563

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

lato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Raffadali con sede in Raffadali (Agrigento) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(512)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1945.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 37 del 27 stesso mese, col quale, in base al decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 232, l'avv. Alberto Canaletti Gaudenti venne nominato commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

Considerato che l'avv. Alberto Canaletti Gaudenti ha rassegnato le dimissioni per essere stato chiamato ad altro incarico e che pertanto si rende necessaria la sua sostituzione, perdurando la necessità che l'Ente di cui trattasi sia mantenuto sotto gestione commissariale;

In applicazione del citato decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 232;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione dell'avv. Alberto Canaletti Gaudenti è nominato commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane l'on. prof. conte Giovanni Pallastrelli con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta.

Art. 2.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea generale delle Casse partecipanti che sarà, appena possibile, convocata per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(515)

In relazione all'art. 39 del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1945, n. 21, da Sisti Nicola fu Erminio e Erminio, domiciliato in Roma, viale Gottardo n. 11, è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 25-1, n. 183, in data 6 luglio 1943, rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico per il deposito di cinque lotti del Tesoro novennale 5% 1944, al portatore, per complessive L. 11.000.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè la ricevuta stessa, se l'operazione fosse in istruttoria, si provvederà per la consegna, a chi ne ragiona, dei titoli rappresentati da detta ricevuta.

Roma, addì 6 aprile 1945.

Il direttore generale: POTENZA

(522)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2356 — Data: 26 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Palermo G. Battista fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2297 — Data: 14 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Caiia Francesco di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 Mod. A — Data: 5 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Calandra Giuseppe di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 25,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 187 Mod. A — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Plaia Alfredo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — Data: 7 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata — Intestazione: Rifetti Pietro fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 4,50%, nominativi 2 — Rendita: L. 162.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65 Mod. A — Data: 18 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Grasso Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2355 Mod. A — Data: 31 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Varde Bonlardino fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 182.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1813 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Bilotti Enrico fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 1487.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 184 — Data: 18 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: De Sanctis Alfonso fu Potito — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50%, nominativi 1 — Capitale L. 6500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 17 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Cavallo Roberto fu Ludovico — Titoli del debito pubblico: Rendita 5%, nominativi 5 — Rendita: L. 810.

A termini dell'art. 220 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della suddetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(523)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(*1ª pubblicazione*) Avviso n. 7.

In applicazione dell'art. 12 del decreto Ministeriale 23 luglio 1937, n. 172, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Frezza Emanuele di Giuseppe, domiciliato in Bari, via Durazzo n. 32, è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-T, n. 25, rilasciata dalla Sezione di Bari tesoreria provinciale di Bari, in data 13 agosto 1943, a favore di Frezza Emanuele di Giuseppe, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1951, 4%, per l'importo di L. 5000, per essere sostituiti con buoni del Tesoro novennali 5%.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopra descritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente fosse in possesso della ricevuta stessa, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 12 aprile 1945 - N. 83

Rendita 3,50 % 1906	L.	111 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	87 —
Id. 5 % 1936	»	96,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	86,90

Media dei titoli del 13 aprile 1945 - N. 84

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,
Id. 5 % 1936	»	96,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	94,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

Media dei titoli del 14 aprile 1945 - N. 85

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,
Id. 5 % 1936	»	96,85
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,05

1594
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativa [illegible] pitale L. 820.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 17 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Cavallo Roberto fu Lodovico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5%, nominativi 5 — Rendita L. 810.

A termini dell'art. 250 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa averci interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla suddetta operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale PONTRELLI

(523)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 7.

In applicazione dell'art. 15 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Frezza Emanuele di Giuseppe, domiciliato in Bari, via Imbriani n. 32, è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 1887, n. 25, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari, in data 13 agosto 1943, a favore di Frezza Emanuele di Giuseppe, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1951, 4%, 1887, l'importo di L. 5000, per essere sostituiti con buoni del Tesoro novennali 5%.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopra descritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente fosse in possesso della ricevuta stessa, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale PONTRELLI

(524)

Id.	5 % 1936	»	96,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	97,25
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1938)	»	96,40
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	95,05
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95 —
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95 —
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	94,90
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

Media dei titoli del 13 aprile 1945 - N. 84

Rendita 3,50 % 1906		L.	111,50
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	95,10
Redimibile 3,50 % 1934		»	87,—
Id.	5 % 1936	»	96,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	97,25
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1938)	»	96,40
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	95,05
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95 —
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95 —
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	94,90
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

Media dei titoli del 14 aprile 1945 - N. 85

Rendita 3,50 % 1906		L.	111,50
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	95,15
Redimibile 3,50 % 1934		»	87,—
Id.	5 % 1936	»	96,85
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	97,25
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1938)	»	96,40
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	95,10
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,05
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,05
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95,05
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1595

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pm.
19 Apr 45.

AG/4010/L.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 45 of 14 April 1945.

TO : See Distribution List.

10 APR 1945

SECTION OF SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Land Forces, Naval, Public Safety	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 511 of 26 October 1944.
Codifying Art. 1 of D.Decree-law No. 262 of 14 March 1936, establishing restrictions as to marriage of officers of the Royal Army, Royal Marine and Royal Finance Guards.

(b) Naval Shipping

(b) Decree of the Lieutenant General No. 127 of 1 March 1945.
Instituting a medal of honour for long term navigation.

(c) Labour

(c) Decree of the Lieutenant General No. 128 of 22 February 1945.
Constituting the "Associazione Nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro" with seat at Rome as a juridical body.

(d) Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No. 129 of 11 Mar 1945.
Recognising the Act constituting the parish of "Santa Maria di Loreto", Trinitapoli Commune (Foggia) as having effect under civil law.

(e) Land Forces

(e) Decree of the Lieutenant General of 22 February 1945.
Substituting the Commissioner Extraordinary for the "Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia" (Italian National Union of Discharged Officers).

(f) Land Forces Finance

(f) Decree of the Lieutenant General of 6 March 1945.
Conferring upon gn.Uff. Dott. Manlio Rollei the functions of General Director for War Pensions.

(g) Shipping

(g) Decree of the Lieutenant General of 22 March 1945.
Temporary inscription of the motor-boat "S.Rita" in the list of auxiliary government vessels, fourth category.

of [illegible] 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(b) Naval Shipping

(b) Decree of the Lieutenant General No. 127 of 1 March 1945.
Instituting a medal of honour for long term navigation.

(c) Labour

(c) Decree of the Lieutenant General No. 128 of 22 February 1945.
Constituting the "Associazione Nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro" with seat at Rome as a juridical body.

(d) Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No. 129 of 4 Mar 1945.
Recognising the Act constituting the parish of "Santa Maria di Loreto", "Trinitapoli Commune (Foggia) as having effect under civil law.

(e) Land Forces

(e) Decree of the Lieutenant General of 22 February 1945.
Substituting the Commissioner Extraordinary for the "Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia" (Italian National Union of Discharged Officers).

(f) Land Forces Finance

(f) Decree of the Lieutenant General of 6 March 1945.
Conferring upon gr.Uff. Dott. Manlio Felici the functions of General Director for War pensions.

(g) Shipping

(g) Decree of the Lieutenant General of 22 March 1945.
Temporary inscription of the motor-boat "S.Rita" in the list of auxiliary government vessels, freight category.

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 26 February 1945.
Validating the dismissals of personnel of the Società Coloniale Italiana (S.C.I.) with seat at Rome.

(i) Industry Finance

(i) Ministerial Decree of 28 February 1945.
Validating the dismissals of personnel of the "Azione Mineraria Metallici Italiani" (A.M.M.I.).

(j) Commerce Finance

(j) Ministerial Decree of 28 February 1945.
Validating the dismissals of personnel of the "Azienda Generale Petroli Italiani" (A.G.I.).

(k) Communications

(k) Ministerial Decree of 26 March 1945.
Introducing a better thickening system of tariffs for metropolitan telephone lines for the cities of Rome, Naples, Palermo, Perugia and Florence.

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 29 March 1945.
Appointing a Commissioner-Liquidator for the National Federation of Savings Banks.

5014

5504

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(m) Finance — (m) Ministerial Decree of 30 March 1945.
Substituting the Commissioner-Liquidator for the Loan Bank of Vignanello (Viterbo).

(n) Finance — (n) Ministerial Decree of 30 March 1945.
Substituting the Liquidator of the Agrarian Bank of Licata (Agrigento).

(o) Finance — (o) Ministerial Decree of 30 March 1945.
Substituting the Commissioner Liquidator and a number of the Supervisory Committee for the "Augusto Fabrini" Bank with seat in Rome.

(p) Finance — (p) Ministerial Decree of 30 March 1945.
Substituting the Liquidator for the "Licatese" Bank Corporation Company, with seat at Licata (Agrigento).

(q) Finance — (q) Ministerial Decree of 30 March 1945.
Substituting the Commissioner-Liquidator for the Savings and Credit Cooperative Bank of Vignanello (Viterbo).

(r) Finance — (r) Ministerial Decree of 30 March 1945.
Appointing a President and Vice-President on the Board of Directors for the Savings Bank of Chieti Province.

(s) Finance — (s) Ministerial Decree of 30 March 1945.
Substituting the Commissioner-Liquidator for the Rural Catholic Bank for loans with seat at Licata (Agrigento).

(t) Finance (Property Control) — (t) Ministerial Decree of 2 April 1945.
Placing the firm of "Guglielmo Voigt di Will Voigt fu Otto" with seat at Bari, under receivership and appointing a receiver.

(u) Commerce, Industry, Agriculture — (u) Ministerial Decree of 5 April 1945.
Appointing Presidents for the Councils of the Chambers of Commerce, Industry and Agriculture of Brindisi, Campobasso, Chieti, Frosinone, Lecce, Reggio Calabria, Teramo and Viterbo.

(v) Finance (Property Control) — (v) Ministerial Decree of 7 April 1945.
Placing the "San Giorgio" Company (Food Industry of East Africa) with seat at Rome, under receivership and appointing a receiver.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions

(q) Finance	(q)	Ministerial Decree of 30 March 1945. Substituting the Commissioner-Liquidator for the Savings and Credit Cooperative Bank of Vignanello (Viterbo).
(r) Finance	(r)	Ministerial Decree of 30 March 1945. Appointing a President and Vice-President on the Board of Directors for the Savings Bank of Chieti Province.
(s) Finance	(s)	Ministerial Decree of 30 March 1945. Substituting the Commissioner-Liquidator for the Rural Catholic Bank for loans with seat at Ribera (Agrigento).
(t) Finance (Property Control)	(t)	Ministerial Decree of 2 April 1945. Placing the firm of "Guglielmo Voigt di Will Voigt fu Orto" with seat at Bari, under receivership and appointing a receiver.
(u) Commerce Industry Agriculture	(u)	Ministerial Decree of 5 April 1945. Appointing Presidents for the Councils of the Chambers of Commerce, Industry and Agriculture of Brindisi, Campobasso, Chieti, Frosinone, Lecce, Reggio Calabria, Teramo and Viterbo.
(v) Finance (Property Control)	(v)	Ministerial Decree of 7 April 1945. Placing the "San Giorgio" Company (Food Industry of East Africa) with seat at Rome, under receivership and Appointing A Receiver.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this Issue of Gazette Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Wednesday 25 April 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazette Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. [redacted],
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 14 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-235 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 471

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 387.
Modificazioni all'art. 1 del R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, circa limitazioni al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza . . . . . Pag. 471

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 127.
Istituzione della medaglia d'onore per lunga navigazione . . . . . Pag. 474

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 128.
Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro con sede in Roma. . . . . . Pag. 475

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 129.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, nel comune di Trinitapoli (Foggia) . . . . . Pag. 476

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945
Sostituzione del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia . . . . . Pag. 476

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1945.
Conferimento al dott. Manlio Foltri delle funzioni . . . . .

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.
Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Azienda Generale Petroli Italiani (A.G.I.P.). . . . . . Pag. 478

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1945.
Introduzione del sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane delle città di Roma, Napoli, Palermo, Perugia e Firenze . . . . . Pag. 479

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1945.
Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Casse di risparmio . . . . . Pag. 479

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa di prestiti di Vignanello (Viterbo) . . . . . Pag. 479

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa agricola di Licata (Agrigento) . . . . . Pag. 480

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945
Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca Augusto Fabrizi con sede in Roma . . . . . Pag. 480

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945
Sostituzione del liquidatore della Banca Licatese, società anonima con sede in Licata (Agrigento) . . . . . Pag. 481

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

5013

16001

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In Italia e Colonie: Abb. annuale L. 150; semestrale » 80; trimestrale » 40; Un fascicolo » 5
All'Estero: annuale » 300; semestrale » 160; trimestrale » 80; Un fascicolo » 10
Atto: « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; Un fascicolo » Prezzi vari
In Italia e Colonie: Abb. annuale L. 60; trimestrale » 20; Un fascicolo » 5
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; Un fascicolo » Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 474

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 307.
Modificazioni all'art. 1 del R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, circa limitazioni al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza . . . . . Pag. 474

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 127.
Istituzione della medaglia d'onore per lunga navigazione. Pag. 474

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 128.
Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro con sede in Roma. Pag. 475

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 129.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, nel comune di Trinitapoli (Foggia) . . . . . Pag. 476

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945.
Sostituzione del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia . . . . . Pag. 476

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1945.
Conferimento al gr. uff. dott. Manlio Felici delle funzioni di direttore generale delle Pensioni di guerra Pag. 476

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, della motobilancella « S. Rita » . . . . . Pag. 477

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.
Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Società Coloniale Italiana (S.C.I.) con sede in Roma . . . . . Pag. 477

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.
Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.). Pag. 477

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.
Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Azienda Generale Petroli Italiani (A.G.I.P.I.). Pag. 478

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.
Introduzione del sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane delle città di Roma, Napoli, Palermo, Perugia e Firenze . . . . . Pag. 479

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.
Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Casse di risparmio . . . . . Pag. 479

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa di prestiti di Vignanello (Viterbo) . . . . . Pag. 479

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa agricola dr.ata (Agrigento) . . . . . Pag. 480

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca Augusto Fabrizi con sede in Roma . . . . . Pag. 480

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.
Sostituzione del liquidatore della Banca Licatese, società anonima con sede in Licata (Agrigento) . . . . Pag. 480

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello (Viterbo). Pag. 481

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti . . . . . Pag. 481

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di prestiti con sede in Licata (Agrigento). Pag. 481

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Guglielmo Voigt di Will Voigt fu Otto con sede in Bari e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 482

5013

1901

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1945.
Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Brindisi, Campobasso, Chieti, Frosinone, Lecce, Reggio Calabria, Teramo e Viterbo . . . . . Pag. 452

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima San Giorgio - industrie alimentari in Africa Orientale - con sede in Roma e nomina del sequestratario . . . Pag. 452

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur . . Pag. 453

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . Pag. 453

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Rinnovo del provvedimento prezzi n. 11 del 4 aprile 1945 riguardante il prezzo delle materie grasse . . Pag. 453

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 453

CONCORSI

Ministero delle finanze: Concorso per esami per l'ammissione di 30 allievi nella Regia Accademia della guardia di finanza in Roma . . . . . Pag. 454

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 455

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne S. E. il signor Vladimir Vanek, il quale ha presentato alla Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Cecoslovacchia.

Roma, 5 11 aprile 1945 - -

(519)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 367.

Modificazioni all'art. 1 del R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, circa limitazioni al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2229, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 1. — Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, in servizio permanente effettivo, in disponibilità, aspettativa o sospesi dall'impiego, nonchè gli ufficiali invalidi o mutilati rimasti in servizio sedentario non possono contrarre matrimonio senza avere prima ottenuto il Regio assentimento.

Del pari non possono contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto il Regio assentimento, gli ufficiali del Regio esercito e della Regia guardia di finanza « fuori quadro » e gli ufficiali della Regia marina « a disposizione ».

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza non possono ottenere il Regio assentimento prima di aver raggiunto il ventiquattresimo anno di età.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — CASATI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 105. — PEDIS

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 127.
Istituzione della medaglia d'onore per lunga navigazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 novembre 1901, n. 456, che istituisce la medaglia d'onore per lunga navigazione commerciale, modificato dal R. decreto 29 dicembre 1910, n. 925, dal decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918, n. 1816, e dal R. decreto 24 settembre 1931, n. 1273;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 16021

Pag. 488

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . Pag. 482

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Rinnovo del provvedimento prezzi n. 11 del 4 aprile 1945, riguardante il prezzo delle materie grasse . . Pag. 483

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . . Pag. 483

CONCORSI

Ministero delle finanze: Concorso per esami per l'ammissione di 30 allievi nella Regia Accademia della guardia di finanza in Roma . . . . . Pag. 484

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato Pag. 488

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne S. E. il signor Vladimir Vanek, il quale ha presentato alla Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Cecoslovacchia.

Roma, li 11 aprile 1945 . .

(319)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 367.

Modificazioni all'art. 1 del R. decreto-legge 11 marzo 1938, n. 852, circa limitazioni al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1938, n. 852, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2229;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 111;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per la guerra, per l'aeronautica, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza non possono ottenere il Regio assentimento prima di aver raggiunto il ventiquattresimo anno di età.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — CASATI — PICENTINI — SIGISMONDI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 105. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 127.

Istituzione della medaglia d'onore per lunga navigazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 novembre 1901, n. 456, che istituisce la medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta, modificato dal R. decreto 29 dicembre 1910, n. 928, dal decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918, n. 1816, e dal R. decreto 21 settembre 1931, n. 1273;

Visto l'art. 4, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 111;

Visto l'art. 7-4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Udito il Consiglio Superiore di marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

E' istituita la medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta.

Essa è di 1° grado (d'oro), di 2° grado (argento) e di 3° grado (bronzo).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760031

Art. 2.

La medaglia d'onore per lunga navigazione è conforme al modello annesso al presente decreto.

Essa è sostenuta da un nastro di seta di colore azzurro trimezzato da una lista bianca in palo.

La medaglia ed il relativo nastrino sono portati con le stesse modalità stabilite per le decorazioni nazionali.

Art. 3.

La medaglia d'onore per lunga navigazione è conferita ai militari della Regia marina che abbiano compiuto su Regie navi in armamento o in riserva 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado; 15 anni per la medaglia di 2° grado; 12 anni per la medaglia di 3° grado.

Essa è, inoltre, conferita agli iscritti nelle matricole della gente di mare che abbiano compiuto su navi mercantili nazionali: 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado; 15 anni per la medaglia di 2° grado; 12 anni per la medaglia di 3° grado.

La medaglia d'onore per lunga navigazione è concessa con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per la marina.

La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

Art. 4.

I periodi di navigazione precisati nell'articolo precedente sono computati: per i militari della Regia marina dal giorno in cui essi cominciarono a prestare effettivo servizio a bordo delle Regie navi armate e per gli iscritti nelle matricole della gente di mare dal 18° anno di età.

Agli effetti del conseguimento della medaglia è computata per i militari della Regia marina la navigazione da essi eventualmente compiuta su navi mercantili nazionali e per gli iscritti nelle matricole della gente di mare la navigazione da essi compiuta su Regie navi.

Art. 5.

Non possono ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, e, avendola ottenuta, sono privati del diritto di fregiarsene, i militari della Regia marina e gli iscritti nelle matricole della gente di mare che siano incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

Parimenti non possono ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, né, avendola ottenuta, possono fregiarsene, coloro che siano incorsi nella interdizione temporanea dai pubblici uffici, sino a quando duri siffatta interdizione, salvo sempre il caso di riabilitazione.

In commutazione di tale decorazione, la medaglia d'onore di lunga navigazione di 1° grado prevista dal presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 100. — PELIA

Medaglia per lunga navigazione

Medaglia per lunga navigazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1604

Art. 3.

La medaglia d'onore per lunga navigazione è conferita ai militari della Regia marina che abbiano compiuto su Regie navi in armamento o in riserva 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado; 15 anni per la medaglia di 2° grado; 12 anni per la medaglia di 3° grado.

Essa è, inoltre, conferita agli iscritti nelle matricole della gente di mare che abbiano compiuto su navi mercantili nazionali: 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado; 15 anni per la medaglia di 2° grado; 12 anni per la medaglia di 3° grado.

La medaglia d'onore per lunga navigazione è concessa con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per la marina.

La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

Art. 4.

I periodi di navigazione previsti nell'articolo precedente sono computati: per i militari della Regia marina dal giorno in cui essi cominciarono a prestare effettivo servizio a bordo delle Regie navi armate e per gli iscritti nelle matricole della gente di mare dal 18° anno di età.

Agli effetti del conseguimento della medaglia è computata per i militari della Regia marina la navigazione da essi eventualmente compiuta su navi mercantili nazionali e per gli iscritti nelle matricole della gente di mare la navigazione da essi compiuta su Regie navi.

Art. 5.

Non possono ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, e, avendola ottenuta, sono privati del diritto di fregiarsene, i militari della Regia marina e gli iscritti nelle matricole della gente di mare che siano incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

Parimenti non possono ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, né, avendola ottenuta, possono fregiarsene, coloro che siano incorsi nella interdizione temporanea dai pubblici uffici, sino a quando duri siffatta interdizione, salvo sempre il caso di riabilitazione.

Non possono, infine, ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, e, avendola ottenuta, sono privati del diritto di fregiarsene, coloro che per fatto debitamente accertato abbiano mancato all'onore.

Art. 6.

Sono abrogati il Regio decreto 27 novembre 1901, n. 655, e le successive modificazioni.

I decorati della medaglia d'onore di lunga navigazione conferita sotto l'impero delle disposizioni che vengono abrogate, possono ottenere, a loro domanda,

Ordiniamo, a chiunque spetta di osservare e far osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 100. — PETTA

Medaglia per lunga navigazione

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 128.
Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro con sede in Roma.

N. 128. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1945

1905
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 129.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, nel comune di Trinitapoli (Foggia).

N. 129. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Arcivescovo di Trani, Barletta e Nazareth, viene autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'erigendo beneficio parrocchiale di Santa Maria di Loreto, nel comune di Trinitapoli (Foggia), la donazione disposta dal canonico Pasquale Natalicchio, consistente in titoli del Debito pubblico al 5 %, del capitale nominale di L. 52.000, fruttanti l'annuo interesse di L. 2600, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del medesimo Arcivescovo in data 2 febbraio 1943, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, nel comune di Trinitapoli (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia e l'approvazione dello statuto relativo;

Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, relativa al riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1931, n. 1697, che apporta modifiche alla legge suddetta;

Visto il decreto del Capo del Governo 11 febbraio 1936, che approva il nuovo statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 701;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 729;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, relativo alla nomina di un commissario straordinario e di un vice commissario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la marina e per l'aeronautica,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

dra aerea nella riserva Oppizzi Piero e l'ammiraglio di divisione in ausiliaria Spalice Luigi.

Il più elevato in grado o il più anziano dei vice commissari sostituisce il commissario straordinario in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1945
Registro Guerra n. 3, foglio n. 247. — SALVADORI

(561)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1945.

Conferimento al gr. uff. dott. Manlio Felici delle funzioni di direttore generale delle Pensioni di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuto che il reggente della Direzione generale delle pensioni di guerra gr. uff. dott. Corradi Corrado è stato recentemente collocato a riposo su domanda e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il consigliere della Corte dei conti gr. uff. dott. Manlio Felici è, col suo consenso, incaricato delle funzioni di direttore generale delle Pensioni di guerra ed è collocato fuori del ruolo organico della Corte dei conti a decorrere dalla data del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati della esecu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1960 61

interesse di L. 2600, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del medesimo Arcivescovo in data 2 febbraio 1943, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, nel comune di Trinitapoli (Foggia).

Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia e l'approvazione dello statuto relativo;

Vista la legge 21 dicembre 1928, n. 3242, relativa al riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1931, n. 1037, che apporta modifiche alla legge suddetta;

Visto il decreto del Capo del Governo 11 febbraio 1936, che approva il nuovo statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 701;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 729;

Visto il decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, relativo alla nomina di un commissario straordinario o di un vice-commissario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la marina e per l'aeronautica,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata nella riserva Giacchi Nicolò è nominato commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia in sostituzione del generale di corpo d'armata Zupelli Vittorio deceduto, con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli altri organi deliberativi, sia individuali che collegiali, dell'Unione stessa.

Art. 2.

A coadiuvare il commissario straordinario sono chiamati in qualità di vice commissari il generale di squa-

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1945
Registro Guerra n. 3, foglio n. 237. — SALVATORI

(504)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1945.

Conferimento al gr. uff. dott. Manlio Felici delle funzioni di direttore generale delle pensioni di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuto che il reggente della Direzione generale delle pensioni di guerra gr. uff. dott. Corradi Corrado è stato recentemente collocato a riposo su domanda e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il consigliere della Corte dei conti gr. uff. dott. Manlio Felici è, col suo consenso, incaricato delle funzioni di direttore generale delle Pensioni di guerra ed è collocato fuori del ruolo organico della Corte dei conti a decorrere dalla data del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1945
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 372. — EMANUELI

(505)

1907
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, della motobilancella «S. Rita».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1839, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1351, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1482, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motobilancella *S. Rita*, di stazza lorda tonn. 8,29, iscritta al n. 361 delle matricole del registro galleggianti del compartimento marittimo di Pozzuoli, requisita per le esigenze delle Forze armate, è iscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, dalle ore 8 del 28 dicembre 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1945
Registro Marina n. 3, foglio n. 112.

(424)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Società Coloniale Italiana (S.C.I.) con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati [illegible] del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società Coloniale Italiana (S.C.I.) nei confronti del personale degli uffici della sede di Roma;

Considerato che la Società predetta ha proceduto al licenziamento di dipendenti dei propri uffici di sede in Roma e che i licenziamenti furono determinati da apprezzamenti di esclusivo carattere aziendale, in quanto l'attività operativa della Società era venuta quasi completamente a mancare;

Considerato che la situazione della Società Coloniale Italiana non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Sono convalidati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società Coloniale Italiana (S.C.I.) nei confronti dei dipendenti degli uffici della sede di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'Africa Italiana
BONOMI

(506)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1980

ossive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motobilancella *S. Rita*, di stazza lorda tons. 8,29, iscritta al n. 361 delle matricole del registro galleggianti del compartimento marittimo di Pozzuoli, requisita per le esigenze delle Forze armate, è iscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, dalle ore 8 del 28 dicembre 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti addì 5 aprile 1945
Registro Marina n. 3, foglio n. 112

(494)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Società Coloniale Italiana (S.C.I.) con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che le azioni della Società Coloniale Italiana (S.C.I.), figurano nelle consistenze del Demanio consortile non cessate, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Sono convalidati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società Coloniale Italiana (S.C.I.) nei confronti dei dipendenti degli uffici della sede di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

Il Ministro per l'Africa Italiana
BONOMI

(506)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 969091

Visto, inoltre, che nel cennato art. 2 è disposto che il decreto Ministeriale in questione può limitare la convalida a determinati effetti;

Ritenuto che nella consistenza del Demanio mobiliare figura una partecipazione di L. 120.000.000 nel capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Presa in esame la notevole riduzione di attività dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Considerato che il personale licenziato dall'Azienda predetta può essere suddiviso in due gruppi distinti:

a) dal 15 settembre 1943 al 30 novembre 1945 per esuberanza di personale in seguito alla riduzione di attività apportata dalla cessazione dei collegamenti con la Sardegna e con alcuni Stati esteri;

b) dal 1° settembre 1943 (licenziamenti o dimissioni) per non avere aderito all'invito di recarsi al Nord ed esuberante alle necessità dei servizi in Roma;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 262, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, e 27 ottobre 1944, n. 285, riguardanti le sanzioni contro il fascismo;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento disposti dal 15 settembre al 30 novembre 1943, dall'Azienda Minerali Metallici Italiani nei confronti di n. 68 dipendenti, in seguito alla riduzione di attività apportata dalla cessazione dei collegamenti con la Sardegna e con alcuni Stati esteri;

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento per gli impiegati licenziati o dimissionari dal 1° settembre 1943 per non avere aderito all'invito di recarsi nel Nord Italia spostando la data del licenziamento al 30 giugno 1944, salvo l'esame di ogni eventuale questione particolare in sede di ricorso;

Salvo provvedimenti individuali in seguito a giudizio favorevole della Commissione d'epurazione, sono esclusi dalla postdatazione del licenziamento al 30 giugno 1944 di cui alla precedente lettera *b*, coloro che hanno avuto la qualifica di squadristi o sovvenzionati o comunque su Roma e scarpa d'oro o che sono stati iscritti dalla n.v.s.n. o risultino essere stati iscritti al partito fascista repubblicano. Ciò restando il trattamento economico ad essi già

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Azienda Generale Petroli Italiani (A.G.I.P.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto, inoltre, che nel cennato art. 3 è disposto che il decreto Ministeriale in questione può limitare la convalida a determinati effetti;

Ritenuto che n. 300.000 azioni dell'Azienda Generale Petroli Italiani (A.G.I.P.) figurano nella consistenza del Demanio mobiliare e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Presa in esame la condizione dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) in relazione alle attuali contingenze;

Considerato che l'Azienda predetta, ha provveduto, sotto l'impero del sedicente governo repubblicano al licenziamento dei dipendenti in date diverse, in modo che alcuni licenziamenti risultano suggeriti da necessità di carattere aziendale ed anteriormente all'invito generale al personale di trasferirsi al Nord;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 262, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, e 27 ottobre 1944, n. 285, riguardanti le sanzioni contro il fascismo;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 19101

l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Considerato che il personale licenziato dall'Azienda predetta può essere suddiviso in due gruppi distinti:

a) dal 15 settembre 1943 al 30 novembre 1943 per esuberanza di personale in seguito alla riduzione di attività apportata dalla cessazione dei collegamenti con la Sardegna e con alcuni Stati esteri;

b) da 1° settembre 1943 licenziamenti o dimissioni per non avere aderito all'invito di recarsi al Nord ed esuberante alle necessità dei servizi in Roma;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, e 28 ottobre 1944, n. 285, riguardanti le sanzioni contro il fascismo;

Decreta:

Art. 1.

a) Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento disposti dal 15 settembre al 30 novembre 1943, dall'Azienda Minerali Metallici Italiani nei confronti di n. 65 dipendenti, in seguito alla riduzione di attività apportata dalla cessazione dei collegamenti con la Sardegna e con alcuni Stati esteri.

b) Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento per gli impiegati licenziati o dimissionati dal 1° settembre 1943 per non avere aderito all'invito di recarsi nel Nord Italia spostando la data del licenziamento al 20 giugno 1944, salvo l'esame di ogni eventuale questione particolare in sede di ricorso.

c) Salvo provvedimenti individuali in seguito a giudizi favorevoli della Commissione d'epurazione, sono esclusi dalla postdatazione del licenziamento al 20 giugno 1944 di cui alla precedente lettera *b*), coloro che hanno rivestito la qualifica di squadristi o sansepolcristi anteriormente o durante la marcia su Roma o scarpa littorio o che sono stati attivisti della vecchia, o risultino essere stati iscritti al partito fascista repubblicano, fermo restando il trattamento economico ad essi già corrisposto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GROSCHI

(567)

sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto, inoltre, che nel citato art. 3 è disposto che il decreto Ministeriale in questione può limitare la convalida a determinati effetti;

Ritenuto che n. 30.000 azioni dell'Azienda Generale Petroli Italiani (A.G.I.P.) figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle citate disposizioni;

Preso in esame a condizione dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) in relazione alle attuali contingenze;

Considerato che l'Azienda predetta, ha provveduto, sotto l'impero del sedicente governo repubblicano al licenziamento dei dipendenti in date diverse, in modo che, alcuni licenziamenti risultano suggeriti da necessità di carattere aziendale ed anteriormente all'invito generale al personale di trasferirsi al Nord;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, e 28 ottobre 1944, n. 285, riguardanti le sanzioni contro il fascismo;

Decreta:

Art. 1.

a) Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento per coloro che si trovano in servizio di prova;

b) Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento per tutti coloro che sono stati licenziati anteriormente all'invito generale al personale di recarsi al Nord, tranne che il licenziamento risulti disposto per motivo politico (antifascismo);

c) Si conferma l'inefficacia giuridica dei provvedimenti di licenziamento presi nei confronti degli altri impiegati licenziati dopo l'invito generale al personale di trasferirsi al Nord.

Sono, però, convalidati i provvedimenti di licenziamento per coloro che hanno rivestito la qualifica di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

squadrista o sansepolcrista o antemarcia o marcia su Roma o sciarpa littorio e che sono stati ufficiali della M.V.S.N. o risultino essere stati iscritti al partito fascista repubblicano, salvo provvedimenti individuali in seguito a giudizio favorevole della Commissione di epurazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

(538)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Introduzione del sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane delle città di Roma, Napoli, Palermo, Perugia e Firenze.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER IL TESORO
E PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Visto l'art. 233 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1911, n. 130;

Decreta:

E' autorizzata l'introduzione del sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane delle città di Roma, Napoli, Palermo, Perugia, Firenze a decorrere dal 1° aprile 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso diventi esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 marzo 1945

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Casse di risparmio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Amedeo Calvano è nominato commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Casse di risparmio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1945

(439) *Il Ministro* GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa di prestiti di Vignanello (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 dicembre 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa di prestiti di Vignanello (Viterbo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 21 dicembre 1937, con il quale il dott. Antonio Ramonte è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il commissario predetto ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonio Ramonte, il prof.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 961 2

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GIOSCHI

(508)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Introduzione del sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane delle città di Roma, Napoli, Palermo, Perugia e Firenze.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER IL TESORO
E PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Visto l'art. 233 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1911, n. 120;

Decreta:

E' autorizzata l'introduzione del sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane delle città di Roma, Napoli, Palermo, Perugia, Firenze a decorrere dal 1° aprile 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CICCOTTI

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GIOSCHI

(527)

[illegible] patrimoni;

Decreta:

Il dott. Amedeo Calvano è nominato commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Casse di risparmio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1945

Il Ministro: GIOSCHI

(439)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa di prestiti di Vignanello (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 dicembre 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa di prestiti di Vignanello (Viterbo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 21 dicembre 1937, con il quale il dott. Antonio Ramonte è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il commissario predetto ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonio Ramonte, il prof. comm. dott. Alfonso Linguiti fu Ludovico è nominato commissario liquidatore della Cassa di prestiti di Vignanello avente sede nel comune di Vignanello (Viterbo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(477)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 919

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa agricola di Licata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 15 giugno 1943, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il dott. Giacomo Del Guercio di Antonio è stato nominato liquidatore della Cassa agricola di Licata con sede in Licata (Agrigento), in liquidazione ordinaria;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del prefetto dott. Del Guercio;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giacomo Del Guercio, il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato liquidatore della Cassa agricola di Licata avente sede in Licata (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLMI

(481)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca Augusto Fabrizi con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 1° giugno 1943, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il dott. Giacomo Del Guercio di Antonio è stato nominato liquidatore della Banca Augusto Fabrizi con sede in Roma, in liquidazione ordinaria;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha ora rassegnato le dimissioni dall'incarico affidatogli e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del cav. uff. Arnaldo Cacchi fu Ugo, è nominato commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi con sede in Roma, il sig. avv. Francesco Ferruccio Cacciatori di Felice, attualmente membro del Comitato di sorveglianza della Banca stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Art. 2.

In luogo dell'avv. Francesco Ferruccio Cacciatori, l'avv. Giuseppe Bruni fu Giacomo è nominato componente del menzionato Comitato di sorveglianza, con i poteri e le attribuzioni di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLMI

(483)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del liquidatore della Banca Licatese, società anonima con sede in Licata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 1° giugno 1943, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il dott. Giacomo Del Guercio di Antonio è stato nominato liquidatore della Banca Licatese, società anonima avente sede in Licata, in liquidazione ordinaria;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto dott. Del Guercio;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 15 giugno 1945, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il dott. Giacomo Del Guercio di Antonio è stato nominato liquidatore della Cassa agricola di Licata con sede in Licata (Agrigento), in liquidazione ordinaria;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto dott. Del Guercio;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giacomo Del Guercio, il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato liquidatore della Cassa agricola di Licata avente sede in Licata (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLARI

(481)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca Augusto Fabrizi con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Viste le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 29 maggio 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Augusto Fabrizi, con sede in Roma, e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Veduto il decreto in data 30 ottobre 1944, con il quale il cav. uff. Arnaldo Cacchi fu Ugo venne nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Veduto il decreto in data 30 ottobre 1944, con il quale il sig. avv. Francesco Ferruccio Cacciatori di Felice, attualmente membro del Comitato di sorveglianza della Banca stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Art. 2.

In luogo dell'avv. Francesco Ferruccio Cacciatori, l'avv. Giuseppe Bruni fu Giacomo è nominato componente del menzionato Comitato di sorveglianza, con i poteri e le attribuzioni di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLARI

(483)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del liquidatore della Banca Licatese, società anonima con sede in Licata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 1° giugno 1945, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, il dott. Giacomo Del Guercio di Antonio è stato nominato liquidatore della Banca Licatese, società anonima avente sede in Licata, in liquidazione ordinaria;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto dott. Del Guercio;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giacomo del Guercio, il dottore Carmelo Basile di Stefano è nominato liquidatore della Banca Licatese, società anonima avente sede in Licata (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLARI

(482)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° settembre 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello avente sede nel comune di Vignanello (Viterbo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 1° settembre 1942, con il quale il comm. dott. Antonio Ramonte è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto procedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del comm. dott. Antonio Ramonte, il prof. comm. dott. Alfonso Linguiti fu Ludovico è nominato commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello avente sede nel comune di Vignanello (Viterbo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta inflente nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLARI

(478)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento dell'Ufficio provinciale finanziario del Comando inglese di Chieti con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, ente morale con sede in Chieti, e contemporaneamente nominato commissario straordinario il gr. uff. Amedeo Faggiotto assistito da un Comitato di sorveglianza costituito dai signori Corsi avv. Settimio, Rosica not. Emanuele, Matone prof. Guido, Lannutti Tito e Flanti Gino;

Considerata l'opportunità di restituire l'azienda all'ordinaria amministrazione;

Decreta:

I signori gr. uff. Amedeo Faggiotto, attuale commissario, e ing. Bonaventura Sbraccia, sono nominati rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, ente morale con sede in Chieti, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLARI

(479)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di prestiti con sede in Licata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 agosto 1937 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 1° settembre 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello avente sede nel comune di Vignanello (Viterbo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 1° settembre 1942, con il quale il comm. dott. Antonio Ramonte è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto procedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del comm. dott. Antonio Ramonte, il prof. comm. dott. Alfonso Linguiti fu Ludovico è nominato commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello avente sede nel comune di Vignanello (Viterbo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1943

Il Ministro: SOLERI

(478)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1943.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 10 agosto 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata avente sede in Licata (Agrigento) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 1 maggio 1943, con il quale il dott. Giacomo Del Giudice è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

I signori gr. uff. Anselso Faggiotto, attuale commissario, e ing. Bonaventura Sbraccia, sono nominati rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, ente morale con sede in Chieti, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1943

Il Ministro: SOLERI

(479)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1943.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di prestiti con sede in Licata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 10 agosto 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata avente sede in Licata (Agrigento) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Visto il provvedimento in data 1 maggio 1943, con il quale il dott. Giacomo Del Giudice è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sua sostituzione;

1971

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND N

Decreta:

In sostituzione del dott. Giacomo del Giudice, il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di prestiti avente sede nel comune di Licata (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo 8° del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane e dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SORAN

(480)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Guglielmo Voigt di Will Voigt fu Otto con sede in Bari e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Guglielmo Voigt di Will Voigt fu Otto, esercente esportazioni prodotti del suolo, con sede in Bari, già in via Putignani n. 240, ora presso il rag. Accettura Nicola, via De Rossi, n. 194, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Guglielmo Voigt di Will Voigt fu Otto, con sede in Bari, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. rag. Antonucci Donato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1945

Il Ministro: SOLMI

(499)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1945.

Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Brindisi, Campobasso, Chieti, Frosinone, Lecce, Reggio Calabria, Teramo e Viterbo.

Decreta:

Le persone di cui appresso sono nominate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura a fianco di ciascuno di essi indicato:

sig. Gaetano Provenzano, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Brindisi;

comm. Lorenzo Petrucciani, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Campobasso;

ing. Angelo De Luca, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Chieti;

avv. Mario Carboni, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Frosinone;

dott. Francesco Daniele, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Lecce;

on. Nicola Siles, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Reggio Calabria;

sig. Giuseppe D'Alessio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Teramo;

avv. Carlo De Luca, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 5 aprile 1945

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRASSO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(501)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima San Giorgio - industrie alimentari in Africa Orientale - con sede in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società an. San Giorgio - industrie alimentari in Africa Orientale, con sede in Roma, via Ennio n. 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND Nov.

(499)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Guglielmo Voigt di Will Voigt fu Otto con sede in Bari e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 93;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Guglielmo Voigt di Will Voigt fu Otto, esercente esportazioni prodotti del suolo, con sede in Bari, già in via Putignani n. 249, ora presso il rag. Arcuinzo Nicola, via De Rossi, n. 191, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Guglielmo Voigt di Will Voigt fu Otto, con sede in Bari, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. rag. Antonucci Donato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(499)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1945.

Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Brindisi, Campobasso, Chieti, Frosinone, Lecce, Reggio Calabria, Teramo e Viterbo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

dott. Francesco Daniele, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Lecce;

on. Nicola Siles, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Reggio Calabria;

sig. Giuseppe D'Alessio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Teramo;

avv. Carlo De Luca, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 5 aprile 1945

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(501)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1945

Sottoposizione a sequestro della Società anonima San Giorgio - industrie alimentari in Africa Orientale - con sede in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 93;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società an. San Giorgio - Industrie alimentari in Africa Orientale - con sede in Roma, via Lucullo n. 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima San Giorgio - Industrie alimentari in Africa Orientale - con sede in Roma, via Lucullo n. 8, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Franco Gabriele.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'azienda a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(500)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 619191

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 5 aprile 1945 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Robert A. Griggs, vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(520)

In data 5 aprile 1945 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Frank G. Mitchell, vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(521)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreti del Ministro Guardasigilli in data 16 aprile 1945:

Il dott. Astrua Pio Ia Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede di Lozzolano Val d'Arda, del distretto notarile di Piacenza, è autorizzato ad esercitare temporaneamente le sopraindicate funzioni nel comune di Vallo della Lucania, del distretto notarile di Salerno, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1934, n. 115, e alle condizioni che abbiano alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale venga assunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Lozzolano Val d'Arda, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Astrua Pio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Merola Nicola fu Michele, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di La Spezia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente le sopraindicate funzioni nel comune di Mautebolano, del distretto notarile di Pesaro, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1934, n. 115, e alle condizioni che abbiano alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale venga assunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di La Spezia, nella quale entro il mese successivo, il dott. Merola Nicola dovrà riprendere l'esercizio professionale.

(518)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

al litro al solaio ed alla ferrovia, oltre, pure di rimborso, imballo e bollatura:

per le provincie di Napoli, L. 230 al q.le;

per le provincie della Calabria e della Lucania, L. 229 al q.le;

per la provincia di Salerno, L. 180 al q.le;

per le altre provincie, L. 160 al q.le;

b) olio di sansa di bassa qualità:

per la provincia di Napoli, L. 210 al q.le;

per le provincie della Calabria e della Lucania, L. 200 al q.le;

per la provincia di Salerno, L. 200 al q.le;

per le altre provincie, L. 190 al q.le.

3. — Per tutte le materie grasse di vecchia produzione non aventi diritto ai prezzi indicati al punto 2, sarà applicato il prezzo fissato per la campagna 1942-43. La differenza di prezzo sarà ripartita dal Consorzio nazionale fra gli industriali produttori alle quali sarà successivamente assegnata a disposizione dello Stato.

4. — L'obbligo del versamento della differenza sul costo delle materie grasse incombe anche ai produttori di sapone per le materie grasse e per i saponi da essi detenuti al 31 dicembre 1944 e che non siano stati assegnati al consumo al un prezzo di vendita rapportato ai prezzi delle materie grasse della campagna 1942-43.

5. — Come disposto con circolare n. 5 della gestione ora, il predetto Consorzio dovrebbe essere stato versato dai produttori della provincia di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto e Salerno le differenze sul prezzo delle materie grasse di produzione 1942-43 relative ai predetti di sapone al prezzo di L. 1000 al quintale stabilito con il punto 2 della presente circolare.

(517)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Media dei titoli del 4 aprile 1945 - N. 76

Rendita 3,50 % 1902	L.	76,80
id. 3,50 % 1903	»	95,25
id. 3 % lordo	»	72 —
id. 5 % 1935	»	99,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,50
id. 5 % 1936	»	98,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % 15 agosto 1943	»	99,75
id. 5 % 15 febbraio 1949	»	95,80
id. 5 % 1° febbraio 1950	»	95,60
id. 5 % 15 settembre 1950	»	95,60
id. 5 % 15 aprile 1951	»	95,90
id. 5 % 15 settembre 1951	»	87,40

Media dei titoli del 5 aprile 1945 - N. 77

Rendita 3,50 % 1902	L.	76,70
id. 3,50 % 1903	»	95,25

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1920

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 16 aprile 1945:

Il dott. Arturo Pio fu Giuseppe, notaio in esercizio, già residente nella sede di Lagnasco Val d'Arla, del distretto notarile di Pinerolo, è autorizzato ad esercitare temporaneamente ed eccezionalmente il suo ufficio nel comune di Vallo della Lucania, nel distretto notarile di Salerno, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 151, e condizione che adempia alle prescrizioni di legge nel modo e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Lagnasco Val d'Arla, nella quale potrà il detto successore, il dott. Arturo Pio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Merola Nicola fu Michele, notaio in esercizio, già residente nella sede notarile di La Spezia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente ed eccezionalmente il suo ufficio nel comune di Manfredonia, del distretto notarile di Foggia, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 151, e condizione che adempia alle prescrizioni di legge nel modo e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di La Spezia, nella quale, entro il detto successivo, il dott. Merola Nicola dovrà riprendere l'esercizio professionale.

(318)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 11 del 4 aprile 1945 riguardante il prezzo delle materie grasse

1. — Il Ministero dell'industria commercio e lavoro, riferendosi alle decisioni contenute nel decreto Ministeriale del 9 dicembre 1944 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1945, con circolare prezzi n. 11 del 4 aprile 1945 ha fissato il prezzo di L. 3186 per le materie e fondame prodotti nella campagna 1944-45, riferito al quintale di contenuto in materie grasse, per la cessione all'industria, per merce resa franco deposito.

2. — Per la campagna 1945-46, i prezzi delle materie grasse grezze sono fissati come appresso:

Media dei titoli del 4 aprile 1945 - N. 76

Rendita 3,50 % 1906	L.	110,80
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,70
Id. 5 % 1936	»	98,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1943)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1939)	»	95,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,80
Id. 5 % (15 settembre 1939)	»	95,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,60
Id. 4 % (15 settembre 1954)	»	87,40

Media dei titoli del 5 aprile 1945 - N. 77

Rendita 3,50 % 1906	L.	110,20
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,40
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1943)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1939)	»	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,70
Id. 5 % (15 settembre 1939)	»	95,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,50
Id. 4 % (15 settembre 1954)	»	87,25

1621

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 6 aprile 1945 - N. 78

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,20
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,10
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

Media dei titoli del 7 aprile 1945 - N. 79

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,25

Media dei titoli del 9 aprile 1945 - N. 80

Rendita 3,50 % 1906	L.	115,25
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	88 —
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

Media dei titoli dell'11 aprile 1945 - N. 82

Rendita 3,50 % 1906	L.	112,25
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,70
Id. 5 % 1936	»	96,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi nella Regia Accademia della guardia di finanza in Roma

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1936, contenente norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 7 gennaio 1936, n. 75, sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 settembre 1924, n. 1367, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 24 luglio 1930, n. 1178, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi a posti di allievo ufficiale della Regia Accademia della Regia guardia di finanza;

Visto l'art. 5 del Regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 25, concernente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1944, n. 234, concernente disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra;

Vista l'autorizzazione n. 2[illegible]7.11.3.1 del R. febbraio 1945 della Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire un concorso a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1944-45;

Decreta:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1622

Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	95,35
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,25
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,25
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95,20
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

Media dei titoli del 7 aprile 1945 - N. 79

Rendita 3,50 % 1906		L.	115,50
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	96,20
Redimibile 3,50 % 1934		»	88 —
Id.	5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		»	96,60
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	95,35
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,25
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95,20
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	87,25

Media dei titoli del 9 aprile 1945 - N. 89

Rendita 3,50 % 1906		L.	115,25
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934		»	88 —
Id.	5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)		»	96,60
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	95,20
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95,20
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

Media dei titoli del 10 aprile 1945 - N. 81

Rendita 3,50 % 1906		L.	113,50
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	95,50
Redimibile 3,50 % 1934		»	87,50
Id.	5 % 1936	»	96,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	96,40
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	95,10
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,10
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,10
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95,10
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	87 —

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami per l'ammissione di 10 allievi nella Regia Accademia della guardia di finanza in Roma

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1926, contenente norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1925, n. 1961, convertito nella legge 2 gennaio 1926, n. 75, sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1925, n. 1567, che detta norme sui requisiti per l'ammissione al concorso ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 24 luglio 1936, n. 1478, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi a posti di allievo ufficiale della Regia Accademia della Regia guardia di finanza;

Visto l'art. 5 del Regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 251, concernente disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra;

Vista l'autorizzazione n. 2839/1946.2.7.1.1.1 del 15 febbraio 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire un concorso a 60 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1945-46;

Decreta:

Art. 1

È indetto, per l'anno scolastico 1945-46, un concorso per esami per l'ammissione di 10 allievi al 1° anno del 36° corso della Regia Accademia della Regia guardia di finanza in Roma.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Regia guardia di finanza ed avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi risultati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nella Regia guardia di finanza in relazione alle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali subalterni.

Durante il corso gli allievi, che non abbiano ricoperto il grado di sottufficiale della Regia guardia di finanza, godranno del trattamento economico previsto per il grado di sottotenente.

Saranno a carico degli allievi le spese di carattere personale, quelle per i libri di testo, le tasse e gli oneri di cancelleria nonchè quelle per il vestiario speciale prescritto per gli allievi ufficiali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Gli allievi stessi, all'atto del loro ingresso nella Regia Accademia, dovranno essere provvisti di un corredo che verrà stabilito dal Comando generale, le famiglie, inoltre, per il pagamento delle spese di cui sopra, dovranno corrispondere subito al Comando della Regia Accademia la somma di L. 5000 e successivamente la somma di L. 500 in tre rate trimestrali di L. 100 ciascuna da versarsi durante il primo anno di corso.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i giovani che:

a) siano cittadini italiani. Gli italiani non regnicoli possono essere ammessi al concorso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65;

d) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia guardia di finanza;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

f) appartengano a famiglie di accertata onorabilità ed abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica; da valutarsi a giudizio insindacabile di apposita commissione composta di ufficiali della Regia guardia di finanza e nominata dal Comandante generale del suddetto Corpo;

g) al 31 ottobre 1943 abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 22°. Tale limite è prorogato del periodo di tempo stabilito dall'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali;

h) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, per geometri e per nautici.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta e firmata dall'interessato su carta bollata da L. 8 e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne e non rivesta la qualità di militare alle armi, deve essere indirizzata al Comando generale della Regia guardia di finanza.

La domanda deve essere fatta pervenire a mezzo posta raccomandata improrogabilmente entro 60 giorni a contare dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Comando generale della Regia guardia di finanza.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario del Regio ufficio postale di Roma, da riscontrarsi per cura del comando generale in testa alle domande stesse.

La tardiva pervenienza il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Art. 4.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

Art. 5.

Salvo il disposto del successivo art. 7, ciascun concorrente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 6) rilasciato in data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande. Tale certificato deve essere vidimato dal prefetto se rilasciato dal sindaco, dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano già concorso alla leva;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 2) legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore. Tale certificato — qualora per la circostanza di cui è cenno alla seguente lettera *c)* tenga anche luogo del certificato di stato libero — deve essere di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

c) certificato di stato libero (carta da bollo da L. 6) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal municipio del comune di nascita e legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi anche l'annotazione marginale dello stato civile.

I vedovi senza prole presenteranno lo stato di famiglia (carta bollata da L. 6) legalizzato dal prefetto;

d) certificato generale (carta bollata da L. 18) in data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del luogo di nascita del candidato e legalizzato dal procuratore del Re, ovvero rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura del Regno in Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

e) certificato di buona condotta civile, morale e politica (carta bollata da L. 6), di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza del candidato e vidimato dal prefetto;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 12) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia guardia di finanza. L'atto deve essere redatto dal sindaco e vidimato dal prefetto.

Ne sono esentati gli aspiranti che abbiano superato la minore età.

g) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato in carta da bollo da L. 6 rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituirlo, entro il 31 marzo 1916, tale certificato col diploma originale o con la copia autentica notarile sopra ricordata;

h) domanda diretta al competente Ministero (carta bollata da L. 8) con cui il concorrente che rivestisse grado di ufficiale di complemento chiede di rinunziarvi per conseguire l'ammissione in qualità di allievo. Tale domanda avrà effetto soltanto per gli aspiranti che conseguano l'ammissione al corso allievi ufficiali;

i) documento comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e precisamente:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1624

1625

n. 1.65;

d) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia guardia di finanza;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

f) appartengano a famiglie di accertata moralità ed abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica da valutarsi a giudizio insindacabile di apposita commissione composta di ufficiali della Regia guardia di finanza e nominata dal Comandante generale del suddetto Corpo;

g) al 31 ottobre 1965 abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 22°. Tale limite è prorogato del periodo di tempo stabilito dall'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali;

h) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, per geometri e per nautici.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta e firmata dall'interessato su carta bollata da L. 8 e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne e non rivesta la qualità di militare alle armi, deve essere indirizzata al Comando generale della Regia guardia di finanza.

La domanda deve essere fatta pervenire a mezzo posta raccomandata improrogabilmente entro 60 giorni a contare dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Comando generale della Regia guardia di finanza.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario del luogo ufficio postale di Roma, da riportarsi per cura del Comando generale in testa alle domande stesse.

La busta portante il timbro suddetto verrà acclusa alla pratica.

Art. 4.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome e paternità del concorrente;
b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto;
c) elenco dei documenti allegati;
d) distretto militare di appartenenza;
e) indirizzo esatto del concorrente e della sua famiglia.

Ogni variazione dell'indirizzo del concorrente dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della Regia guardia di finanza. Questo tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 3 oppure mancanti anche di uno solo dei documenti prescritti dall'articolo seguente saranno considerate come non pervenute e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

c) certificato di stato libero (carta da bollo da L. 3) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal municipio del comune di nascita e legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi anche l'annotazione marginale dello stato civile.

I vedovi senza prole presenteranno lo stato di famiglia (carta bollata da L. 6) legalizzato dal prefetto;

d) certificato generale (carta bollata da L. 18) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del luogo di nascita del candidato e legalizzato dal procuratore del luogo; ovvero rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura del Regno in Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

e) certificato di buona condotta civile, morale e politica (carta bollata da L. 6), di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza del candidato e vidimato dal prefetto.

f) atto di assenso (carta bollata da L. 12) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia guardia di finanza. L'atto deve essere redatto dal sindaco e vidimato dal prefetto.

Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età;

g) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata. Potrà essere emesso, in via provvisoria, un certificato in carta da bollo da L. 6 rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire, entro il 31 marzo 1966, tale certificato col diploma originale o con la copia autentica notarile su ricordata;

h) domanda diretta al competente Ministero (carta bollata da L. 6) con cui il concorrente che rivestisse grado di ufficiale di complemento chieda di rinunziarvi per conseguire l'ammissione in qualità di allievo. Tale domanda avrà effetto soltanto per gli aspiranti che conseguano l'ammissione al corso allievi ufficiali;

i) documento comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e precisamente:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglia di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva (carta bollata da L. 6 rilasciato dal municipio e munito della dichiarazione di verdicto da parte del distretto militare o del commissario di leva, per i concorrenti che abbiano soltanto concluso alla leva. Per coloro che siano stati riformati o dichiarati rivedibili, sul certificato dovrà risultare il motivo della riforma o della revocabilità;

estratto d'iscrizione sulle liste di leva (carta bollata da L. 6) rilasciato dal municipio e legalizzato dal prefetto, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva;

l) certificati che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i diritti preferenziali stabiliti tra

gli insigniti di medaglia al valor militare;
gli orfani di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

gli insigniti di croci di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

i figli degli invalidi di guerra;

coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato dal competente Ufficio della Presidenza del Consiglio;

gli ufficiali di complemento.

Tali documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e regolamentari istruzioni.

È ammessa — in seguito a presentazione dei relativi certificati — la valutabilità dei requisiti che conferiscono ai candidati diritti preferenziali, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Per i certificati rilasciati dal comune di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Per i documenti non conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, sarà assegnato al concorrente un termine perentorio per la loro regolarizzazione o sostituzione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione, per altri concorsi.

Art. 6.

Qualora per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta dal precedente art. 5, gli interessati possono essere ammessi al concorso, allegando alla domanda un atto di notorietà ricevuto dal pretore o dal capo dell'Amministrazione del comune di residenza, dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali nonchè la condotta morale, civile e politica tenuta nel luogo di ultima residenza. L'atto sostitutivo deve essere corredato della dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei ruoli da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 7.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali di complemento in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), d) ed e) del precedente art. 5. I primi, però, a cura della domanda debbono presentare una copia del loro stato di servizio.

I concorrenti in servizio nella Regia guardia di finanza e nell'Arma dei carabinieri Reali sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), ed i).

I concorrenti in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Forze armate, negli enti locali e parastatali, negli enti comunque soggetti a vigilanza o tutela dello Stato e nelle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale, dovranno allegare alla domanda un attestato rilasciato dalla predetta Amministrazione, da cui risulti l'avvenuta dichiarazione agli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni.

Art. 8.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i prescritti documenti in carta

al rapporto sul servizio prestato dai concorrenti militari ed ex militari delle Forze armate, e impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, da redigersi e da affissarsi dai superiori gerarchici ed atti a comprendere tutte le note caratteristiche di ogni singolo;

b) libretto personale o cartella personale o stato di servizio del concorrente;

c) rapporto sulla condotta civile, morale e politica e sulla moralità della famiglia, nonchè sull'eventuale assistenza di parente di carattere sovversivo, per tutti i concorrenti. Le informazioni dovranno essere rilevate da ufficiali dei carabinieri reali o ufficiale della Regia guardia di finanza a ciascuno di essi appositi modelli che sarà stabilito dal Comando generale anzidetto;

d) dichiarazione del casellario giudiziale;

e) copia del foglio matricolare per i concorrenti in servizio nella Regia guardia di finanza o nell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 10.

Il Comando generale può negare, con provvedimento motivato e non soggetto ad alcun gravame, la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 11.

L'idoneità fisica dei candidati verrà accertata mediante:

a) visita medica nei giorni e presso i comandi della Regia guardia di finanza che saranno designati dal Comando generale;

b) visita di appello, in Roma, presso il Comando della Regia accademia e Scuola di applicazione della Regia guardia di finanza, nei giorni immediatamente precedenti alla prova scritta.

Vi saranno sottoposti a candidati che, di fronte alla visita di cui alla lettera a), ne abbiano fatto richiesta per iscritto nella stessa giornata.

I giovani ammessi saranno anche sottoposti di appello o che vi abbiano rinunziato, secondo risultanti del concorso.

c) visita di controllo presso la Regia accademia e Scuola di applicazione della Regia guardia di finanza all'atto della presentazione dei vincitori del concorso per la frequenza del corso. Ciò allo scopo di accertare che non siano sopravvenute incorse infermità inabilitanti dopo la visita precedente a quella di appello e vi provvederà l'ufficiale medico dirigente del servizio sanitario del istituto.

Il risultato sarà inappellabile.

Non sono consentite ripetizioni di prove che avessero determinato l'inabilità in precedenza vista.

Ciascuna delle Commissioni incaricate della visita di cui alle precedenti lettere a) e b) compilerà per ogni candidato visitato apposito processo verbale che sarà firmato da tutti i membri.

L'esperto che non si presenterà il giorno fissato per essere sottoposto alla visita medica e a quella di appello, sarà senz'altro considerato rinunciatario al concorso.

Art. 12.

La composizione della Commissione incaricata della visita medica e di quella di appello sarà fissata dal Comandante generale della Regia guardia di finanza.

Delle Commissioni sarà particolarmente accertato che i candidati:

a) abbiano una statura non inferiore a m. 1,65 e peso proporzionato all'altezza;

b) abbiano acutezza visiva non inferiore a 7/10 in cia-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 162261

possiedi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alla prova orale siano chiamati a sostenerla.

Per i certificati rilasciati dal comune di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Per i documenti non conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, sarà assegnato al concorrente un termine perentorio per la loro regolarizzazione o sostituzione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti rilasciati da altre Amministrazioni dello stato presso alle stesse Amministrazione, per altri concorsi.

Art. 6.

Qualora per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta dal precedente art. 5, gli interessati potranno essere ammessi al concorso, allegando alla domanda un atto di notorietà redatto dal podestà o dal capo dell'Amministrazione del comune di residenza, dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali, nonchè la condotta morale, civile e politica negli ultimi tre anni di residenza. Tale stato dovrà essere corredato della dichiarazione dell'avvenuto adempimento dei servizi da rilasciare dal sindaco competente.

Art. 7.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali di complemento in servizio sono esentati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b) ed e) del precedente art. 5. I primi, però, a corredo della domanda debbono presentare una copia del loro stato di servizio.

I concorrenti in servizio nella Regia guardia di finanza e nell'Arma dei carabinieri Reali sono esentati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), ed i).

I concorrenti in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Forze armate negli enti locali e parastatali, negli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e nelle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale, dovranno allegare alla domanda un attestato rilasciato dalla propria Amministrazione, da cui risulti l'avvenuta osservazione, agli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1918, n. 150, e successive modificazioni.

Art. 8.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di produrre i prescritti documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati «poveri» possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente art. 5 a condizione che corredino la domanda dell'originale attestato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

La copia dello stato di servizio, dello stato matricolare e del foglio matricolare e il foglio di congedo illimitato provvisorio saranno resi gratis — in esenzione dal bollo — negli appositi esemplari.

Art. 9.

A cura del Comando generale della Regia guardia di finanza saranno richiesti ed allegati i relativi documenti i seguenti atti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del comune di residenza negli ultimi tre anni;

c) certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale del luogo di residenza negli ultimi tre anni;

d) certificato di buona condotta militare, rilasciato dal distretto militare del luogo di residenza negli ultimi tre anni;

e) certificato di buona condotta politica, rilasciato dalla questura del luogo di residenza negli ultimi tre anni;

f) certificato di stato di famiglia.

Art. 10.

Il Comando generale può negare, con provvedimento motivato e non soggetto ad alcun gravame, la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 11.

L'idoneità fisica dei candidati verrà accertata mediante:

a) visita medica nel giorno e presso i comandi della Regia guardia di finanza che saranno designati dal Comando generale;

b) visita di appello, in Roma, presso il Comando della Regia accademia e Scuola di applicazione della Regia guardia di finanza, nel giorno immediatamente precedente alla prova scritta.

Vi saranno sottoposti i candidati che dichiarati inabili alla visita di cui alla lettera a), ne abbiano fatto richiesta per iscritto entro cinque giorni.

I giovani dichiarati inabili anche alla visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

c) visita di controllo presso la Regia accademia e Scuola di applicazione della Regia guardia di finanza al fine di accertare che i vincitori del concorso per la frequenza del corso non siano affetti da imperfezioni sopravvenute dopo la visita precedente e quella di appello o da provvedimento definitivo del direttore del servizio sanitario militare.

L'esame sarà approfondito.

Non sono considerate ragione di non idoneità le imperfezioni che avessero dato luogo all'inabilità in occasione della visita di appello.

Ciascuna delle Commissioni (vedasi sotto) cui alle precedenti lettere a), e b) sarà presieduta per ogni candidato dinanzi apposito ufficiale medico che sarà designato da tutti i membri.

L'assenza che non si presenterà il giorno fissato per essere sottoposto alla visita medica o a quella di appello, sarà senz'altro considerata rinuncia al concorso.

Art. 12.

La composizione delle Commissioni incaricate della visita medica e di quella di appello sarà fissata dal Comandante generale della Regia guardia di finanza.

Nelle Commissioni sarà particolarmente accertato che i candidati:

a) abbiano una statura non inferiore a m. 1,65 e peso proporzionato all'altezza;

b) abbiano acutezza visiva non inferiore a 7/10 in ciascun occhio, oppure a 8/10 in un occhio e da 6/10 nell'altro, misurata separatamente senza lenti correttive e con qualsiasi correzione con la tavola ottometrica decimale Armellini, ed abbiano il senso luminoso non inferiore a 6/10 del normale, secondo il metodo Landolt;

c) percepiscano la voce alzata all'orlo sinistro del padiglione auricolare di un orecchio almeno, e sia una distanza non inferiore a cinque metri dall'altra;

d) non siano privi di più di tre denti, purchè non contrastanti. Saranno tollerati quelli cariati superficialmente.

Costituiscono inoltre causa di non idoneità, anche se non raggiungano i limiti e le condizioni previsti dall'alinea precedente, le imperfezioni per l'attitudine fisica al [illegible] lunare, tutte le manifestazioni morbose che risultino [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1627

evidente esplicante di speciali malattie contagiose, incompatibili col servizio di sicurezza della Regia guardia di finanza, i distretti della propria residenza - dicendo qualunque altra cosa ritenga utile a conoscersi - allegando qualunque certificato medico di data non anteriore di un mese alla presentazione della domanda.

Art. 11.

I concorrenti risultati idonei alla visita medica ed a quella di agilità dovranno sostenere un esame scritto di cultura classica (durata 6 ore) secondo il programma allegato al presente decreto.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato l'esame scritto saranno sottoposti alle seguenti prove:

a) un esame orale di storia (durata massima 15 minuti);

b) un esame orale di geografia (durata massima 15 minuti);

c) un esame orale di matematica (durata massima 15 minuti), secondo i programmi allegati al presente decreto.

Art. 15.

L'esame scritto di cultura classica si svolgerà in Roma alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

La prova avrà inizio alle ore 8.30 dell'orario ufficiale.

Il Comandante generale prepara il tema di esame e lo consegna, in piego suggellato, al presidente della Commissione di vigilanza di cui al successivo art. 16.

Art. 16.

Una Commissione di vigilanza, nominata dal Comandante generale della Regia guardia di finanza e composta di quattro ufficiali, di cui due appartenenti alla Commissione esaminatrice ed uno al Comando generale, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento del tema scritto.

Art. 17.

La revisione dei lavori sarà eseguita da una Commissione nominata dal Ministro per le finanze.

Art. 18.

La Commissione esaminatrice delibera a maggioranza di voti sull'ammissibilità di ogni concorrente e stabilisce quindi per ciascuno una classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti ottenuti da singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero degli esaminatori.

Saranno ammessi agli esperimenti orali i candidati che non abbiano riportato l'idoneità nell'esame scritto.

Art. 19.

Gli esami orali avranno luogo a Roma davanti alla Commissione di cui al precedente art. 17, nel giorno che sarà comunicato dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

Per ciascuna materia la Commissione delibera a maggioranza di voti sull'idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi una classificazione dei punti di merito, da zero a cinque per la storia, da zero a cinque per la geografia e da zero a dieci per la matematica.

Le prove s'intenderanno superate dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Il punto di merito in ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Il punto di merito complessivo, in base al quale avranno

Art. 21.

Ai giovani ammessi al concorso ed alle Commissioni di vigilanza ed esaminatrice è fatto obbligo di osservare, in quanto applicabili, tutte le prescrizioni di cui agli articoli 30, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che reca disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 22.

I vincitori del concorso saranno assegnati alla Regia Accademia della Regia guardia di finanza in Roma alla data d'inizio del corso, in qualità di allievi ufficiali.

Art. 23.

I candidati non militari pertanto tratta della tariffa per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato saranno posti in grado dalla propria sede alla Regia Accademia quando vi siano ammessi in qualità di allievi ed eventualmente anche per il viaggio di ritorno in famiglia, qualora per una qualsiasi causa siano successivamente esclusi dal corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1914.

Il Ministro: TEDESCO

PROGRAMMI PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE

Cultura classica

Prova scritta (6 ore).

1. La rivoluzione francese: sue idee, sue cause, sui suoi svolgimenti, giudizi e personaggi più importanti.
2. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.
3. La restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-21.
4. L'Austria nella Lombardia e nella Venezia. La rivolta degli Stati italiani. I Italiani e l'indipendenza greca.
5. Rivoluzioni europee del 1830-31. Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia.
6. Le insurrezioni italiane del 1831.
7. Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra d'indipendenza italiana (1848-49). Vicende principali.
8. Il pubblico ufficiale e intendimento normativo in Italia. Camillo Cavour e il decennio di preparazione.
9. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia, la terza guerra d'indipendenza.
10. Il regno della regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico. L'Impero francese, Guerra germanica e la guerra del 1870-71. La occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.
11. La restaurazione dell'ordine politico dopo il Congresso di Berlino (1878). Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del Mondo. Nascimento degli Stati Uniti d'America ed origine di grande potenza.
12. Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Classi sociali e movimenti. La questione sociale. Le persecuzioni nella lotta politica delle classi meno abbienti.
13. Il [illegible] della Destra in Italia, sue lotte e il [illegible]

1628
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 13.

L'esame scritto di cultura storica si svolgerà in Roma nella data che sarà stabilita dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

La prova avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale.

Il Comandante generale nominerà di volta in volta e la consegna, in busta suggellata, al presidente della Commissione di vigilanza di cui al successivo art. 16.

Art. 14.

Una Commissione di vigilanza, nominata dal Comandante generale della Regia guardia di finanza e composta di quattro ufficiali, di cui due appartenenti alla Commissione esaminatrice ed uno al Comando generale, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento del tema scritto.

Art. 15.

La revisione dei lavori sarà eseguita da una commissione nominata dal Ministro per le finanze.

Art. 16.

La Commissione esaminatrice delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi per ciascun idoneo una classificazione di merito, mediante un dato da 1 a 20.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti ottenuti dai singoli esami scritti e dividendo tale somma per il numero di tali esami.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che avranno riportato l'idoneità in meno esami.

Art. 17.

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla Commissione di cui al precedente art. 15, nel giorno che sarà comunicato dal Comando generale della Regia guardia di finanza.

Per ciascuna materia la Commissione delibera a maggioranza di voti sull'idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi una classificazione con un punto di merito da 1 a 20 per i dattilografi non idonei e da 1 a 30 per i candidati idonei.

Le prove s'intendono superate dai concorrenti che abbiano riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli commissari e la somma ottenuta è divisa per il numero dei commissari.

Il punto di merito complessivo di ogni candidato è dato dalla somma aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta e in ciascuna prova orale.

Vigerà in merito a quanto occorrer de norme del legislativo 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale.

Art. 18.

Alle visite mediche ed alle prove di esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità (ovvero altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente).

ammessi in qualità di allievi ed eventualmente anche per viaggio di andata in fardello, qualora per una qualsiasi causa siano successivamente eliminati dal corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1963

p. Il Ministro: PERRONE

PROGRAMMI PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE

Cultura storica

Prova scritta col tema.

1. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi sviluppi storici, politici e sociali e nei suoi più importanti riflessi.
2. L'opera militare e politica di Napoleone I in Italia dal 1789 al 1815.
3. La restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-21.
4. L'Austria nella Lombardia e nella Venezia. La reazione negli Stati italiani. I liberali e l'indipendenza greca.
5. Rivolgimenti europei nel 1830 (Belgio - Polonia) e in Francia. Italia.
   Le insurrezioni italiane del 1831.
6. Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo. Repubblica romana. La prima guerra d'indipendenza. Carlo Alberto, Giuseppe Garibaldi.
7. Rivoluzioni, federalismo e separatismo nell'unificazione italiana. Camillo Cavour e il decennio di preparazione.
8. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra d'indipendenza, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia, la terza guerra d'indipendenza.
9. Il regno della regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico. L'Impero francese: Napoleone III, la guerra del 1870-71. La costituzione del Reich tedesco e l'egemonia della Prussia.
10. Il Risorgimento degli slavi. Le lotte per maggiore autonomia. La Russia e gli altri Stati europei dal 1870 al 1914.
11. Le origini del socialismo in Europa e nel secolo del secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La Chiesa cattolica e la politica della Santa Sede.
12. Il problema delle nazionalità. Sue natura per maggiore estensione. La sua crisi e gli altri problemi europei fino al 1914.
13. La politica dell'Italia dal 1870 al 1900. Il consolidamento dello Stato. La politica interna. Destra e Sinistra storiche. Crispi. La politica estera. La Triplice Alleanza. Imperialismo coloniale e sue conseguenze.
14. La vita italiana dal 1900 al 1915. L'impresa libica. I partiti politici. Sviluppo della democrazia.
15. La guerra mondiale (1914-18) con particolare riguardo all'intervento dell'Italia. La conferenza della pace. I trattati di pace.
16. Il ventennio fra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1629

Geografia
(Prova orale).

Il candidato deve dimostrare di possedere una sufficiente conoscenza di geografia, per la parte di geografia fisica, generale e regionale.

A tal fine particolareggiata, per la geografia fisica e politica delle varie parti del mondo, si riferisce dell'Italia e delle regioni con essa confinanti.

1. Geografia generale:
   Definizione. Cenni della formazione terrestre.
   Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.
   Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.
2. Geografia astronomica e geografia fisica:
   Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, parallelli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine.
   Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della terra. Forme, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.
3. Terreno:
   Planimetria, altimetria: continente, penisola, isola, canali, colli, ecc.
   Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.
4. Clima ed acque:
   Clima: definizione, elementi del clima. Temperatura e suoi fattori.
   Linee isotermiche. Precipitazioni. Venti. Classificazione dei venti.
   Linee isobariche. Umidità, precipitazione, regime pluviometrico.
   Classificazione dei climi.
   Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche.
   Acque sotterranee e superficiali. Azioni delle acque. Acque marine: moti, azioni del mare.
5. Vegetazione, Animali, Uomo:
   Vegetazione: flora. Forme di vegetazione: boschive, steppiche, prative, palustri, coltivate. Distribuzione geografica della vegetazione in relazione alla latitudine e all'altitudine.
   Animali: fauna. Distribuzione geografica degli animali.
   Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo.
   Terreno, clima, vegetali, animali. Suddivisione della popolazione della terra: caratteri fisici e fisici. Popolazione assoluta e relativa.
   Associazione umana. Opera dell'uomo.
6. Europa:
   Regioni; sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica. Stati esistenti in Europa al 1° settembre 1939. Superficie, popolazione, città principali, prodotti agricoli ed industriali più importanti.
7. Italia:
   Configurazione generale: orografia, mari, coste, isole, penisole; popolazione; suddivisione politica e amministrativa.
8. Asia, Africa:
   Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.
9. America, Oceania:
   Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.

Matematica
(Prova orale).

Algebra:

1. Regole generali sul calcolo algebrico. Operazioni sui polinomi e sulle frazioni algebriche.
2. Equazioni di 2° grado ed equazioni binomie. Equazioni biquadratiche. Sistemi di equazioni di 2° grado.

Geometria:

1. Equivalenza fra figure piane. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Similitudine nel piano. Teorema di Talete e sue applicazioni. Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, serie, quarta proporzionale).
2. Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio - ortogonalità e parallelismo - diedri e triedri - angoloidi - congruenza di figure spaziali - equivalenza dei solidi).
3. Regole per il calcolo di lunghezza, area, volume di figure elementari (quadrato, parallelogrammo, poligoni regolari, cerchi e sue parti, prisma e cilindri, piramide e cono, tronchi di piramide e di cono, sfera e sue parti).

Roma, addì 13 marzo 1945

(487) *Il Ministro:* PIOLETTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 37 del 27 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 5 aprile 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

Decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77.
Istituzione dei consigli e dei Giudici tributari.

(525)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 38 del 29 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

1630
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della terra. Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3. Terreno:
Planimetria, altimetria: continenti, penisole, isole, capi, golfi, ecc.
Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. Clima ed acque:
Clima: definizione, elementi del clima, temperatura e suoi fattori.
Linee isotermiche. Pressioni. Venti. Classificazione dei venti.
Linee isobariche. Umidità, precipitazioni; regime pluviometrico.
Classificazione dei climi.
Acque: suddivisione delle acque; atmosferiche, continentali, oceaniche.
Acque sotterranee e superficiali. Azioni delle acque. Acque marine; mari, azioni del mare.

5. Vegetazione, Animali, Uomo:
Vegetazione: flora. Forme di vegetazione: boschive, erbacee, prative, palustri, coltivate. Distribuzione geografica della vegetazione in relazione alla latitudine e all'altitudine.
Animali: fauna. Distribuzione geografica degli animali.
Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo.
Terreno, clima, vegetali, animali. Suddivisione della popolazione della terra, caratteri peculiari e tipici. Popolazione assoluta e relativa.
Associazione umana. Opera dell'uomo.

6. Europa:
Regioni, sistemi montani principali; mari e coste, fiumi e laghi. Suddivisione politica. Stati esistenti in Europa al 1° settembre 1939. Superficie, popolazione, città principali, prodotti agricoli ed industriali più importanti.

7. Italia:
Configurazione generale: orografia, mari, coste, isole, fiumi; idrografia; suddivisione politica e amministrativa.

8. Asia, Africa:
Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.

9. America, Oceania:
Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.

MATEMATICA
(Prima prova).

Algebra:
1. Regole generali sul calcolo algebrico. Operazioni sui binomi e sui polinomi. Potenza di binomio e di polinomio.
2. Scomposizione in fattori. Divisibilità per $(X \pm a)$. Regola del Ruffini.
3. Frazioni algebriche.
4. Equazioni di 1° grado ad una incognita. Sistemi di equazioni di 1° grado.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 37 del 27 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' esclusa dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 5 aprile 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 MARZO 1945, N. 77.
Istituzione dei Consigli e dei Comitati tecnici.

(525)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 38 del 29 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 9 aprile 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(526)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*
SANI RAFFAELE, *gerente*
Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1931
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° settembre 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello avente sede nel comune di Vignanello (Viterbo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 1° settembre 1942, con il quale il comm. dott. Antonio Ramonte è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suddetta;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto procedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del comm. dott. Antonio Ramonte, il prof. comm. dott. Alfonso Luzzatti fu Lodovico è nominato commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello avente sede nel comune di Vignanello (Viterbo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(478)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento dell'Ufficio provinciale finanziario del Comando inglese di Chieti con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, ente morale con sede in Chieti, e contemporaneamente nominato commissario straordinario il gr. uff. Anesleo Faggiotto assistito da un Comitato di sorveglianza costituito dai signori Corsi avv. Settimio, Rosica not. Emanuele, Matone prof. Guido, Lamantti Tito e Flanti Gino;

Considerata l'opportunità di restituire l'azienda all'ordinaria amministrazione;

Decreta:

I signori gr. uff. Anesleo Faggiotto, attuale commissario, e ing. Bonaventura Sbraccia, sono nominati rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, ente morale con sede in Chieti, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(479)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di prestiti con sede in Licata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 agosto 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata avente sede in Licata (Agrigento) e sostituisce la procedura di li-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

...sede nel comune di Vignanello (Viterbo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 1° settembre 1942, con il quale il comm. dott. Antonio Ramonte è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto procedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del comm. dott. Antonio Ramonte, il prof. comm. dott. Alfonso Linguiti fu Lodovico è nominato commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello avente sede nel comune di Vignanello (Viterbo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(478)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 932, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 agosto 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata avente sede in Licata (Agrigento) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 4 maggio 1945, con il quale il dott. Giacomo Del Guercio è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giacomo Del Guercio è nominato presidente e il dott. Ettore Troilo vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, ente morale con sede in Chieti, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(479)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di prestiti con sede in Licata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 29 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 agosto 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata avente sede in Licata (Agrigento) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge n. 375, sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 4 maggio 1945, con il quale il dott. Giacomo Del Guercio è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sua sostituzione;

1933

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Giacenza
(Prova orale).

Il candidato deve dimostrare di possedere una conoscenza generica, per la parte di geografia fisica generale e geografica,

e più particolareggiata, per la geografia fisica e politica delle varie parti del mondo, in specie dell'Italia e delle regioni con essa confinanti.

1. Geografia generale:
Definizione. Genesi della formazione terrestre.
Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.
Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. Geografia astronomica e geografia fisica:
Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari, fasi, durata, longitudine.
Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della terra. Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3. Terreno:
Planimetria, altimetria: conifere, penisola, isola, capi, golfi, ecc.
Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. Clima ed acque:
Clima: definizione, elementi del clima. Temperatura e suoi fattori.
Linee isotermiche. Pressioni. Venti. Classificazione dei venti.
Linee isobariche. Umidità, precipitazione; regime pluviometrico.
Classificazione dei climi.
Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche.
Acque sotterranee e superficiali. Azioni delle acque. Acque marine: moti, azioni del mare.

5. Vegetazione, Animali, Uomo:
Vegetazione: flora. Forme di vegetazione: boreale, steppiche, prative, palustri, coltivate. Distribuzione geografica della vegetazione in relazione alla latitudine e all'altitudine.
Animali: fauna. Distribuzione geografica degli animali.
Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo.
Terreno, clima, vegetali, animali. Suddivisione della popolazione della terra: caratteri psichici e fisici. Popolazione assoluta e relativa.
Assoggettamento umano. Opera dell'uomo.

6. Europa:
Regioni: sistemi montani principali; coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica. Stati esistenti in Europa al 1° settembre 1939. Superficie, popolazione, città principali, prodotti agricoli ed industriali più importanti.

7. Italia:
Configurazione generale: orografia, mari, coste, isole, fiumi, popolazione, suddivisione politica e amministrativa.

8. Asia, Africa:
Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi, suddivisione politica.

9. Americhe, Oceania:
Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi, suddivisione politica.

MATEMATICA

1. Equivalenza di figure piane. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Sezione aurea del grano. Teorema di Talete e sue applicazioni. Costruzioni grafiche fondamentali (misura geometrica, lavoro, quarta proporzionale).
2. Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio - ortogonalità e parallelismo - diedri e triedri - angoloidi - uguaglianza di figure spaziali - equivalenza del solido).
3. Regola per il calcolo di lunghezze, aree, volume di figure elementari (triangolo, parallelogrammo, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindri, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

Roma, addì 13 marzo 1945.

Il Ministro: PESENTI

(487)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 37 della 27 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 9 aprile 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 MARZO 1945, N. 77.
Istituzione dei Consigli e dei Comitati tributari.

(525)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 38 del 29 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia

1634
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

della superficie della terra. Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

5. Terreno:
Planimetria, altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc.
Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. Clima ed acque:
Clima: definizione, elementi del clima. Temperatura e suoi fattori.
Linee isotermiche. Pressioni. Venti. Classificazione dei venti.
Linee isobariche. Umidità, precipitazione; regime pluviometrico.
Classificazione dei climi.
Acque, suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche.
Acque sotterranee e superficiali. Azioni delle acque. Acque marine: moti, azioni del mare.

5. Vegetazione, Animali, Uomo:
Vegetazione: flora. Forme di vegetazione: boscose, cespugliose, prative, palustri, coltivate. Distribuzione geografica della vegetazione in relazione alla latitudine e all'altitudine.
Animali: fauna. Distribuzione geografica degli animali.
Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo.
Terreno, clima, vegetali, animali. Suddivisione della popolazione della terra: caratteri psichici e fisici. Popolazione assoluta e relativa.
Associazione umana. Opera dell'uomo.

6. Europa:
Regioni: sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica. Stati esistenti in Europa al 1° settembre 1939. Superficie, popolazione, città principali, prodotti agricoli ed industriali più importanti.

7. Italia:
Conformazione generale: orografia, mari, coste, fiumi, laghi, popolazione; suddivisione politica e amministrativa.

8. Asia, Africa:
Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.

9. Americhe, Oceania:
Cenni sui tre soli sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.

MATEMATICA
(Prova orale)

Aritmetica:
1. Regole generali sul calcolo algebrico. Operazioni sui binomi e sui polinomi. Potenza di binomio e di polinomio.
2. Scomposizione in fattori. Divisibilità per $(X \pm a)$. Regola del Ruffini.
3. Frazioni algebriche.
4. Equazioni di 1° grado ad una incognita. Sistemi di equazioni di 1° grado.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Urjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 37 del 27 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 2 aprile 1945

G. R. URJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 MARZO 1945, N. 77.
Istituzione dei Consigli e dei Comitati tributari.

(525)

Io, Brigadiere Generale G. R. Urjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 38 del 29 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 2 aprile 1945

G. R. URJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(526)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*
SILVIO RATTALE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1935
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

V - VI

INDICE BIMENSILE

NOVEMBRE - DICEMBRE 1944

LA LIBRERIA DELLO STATO

ha in vendita il

"NUOVO DIZIONARIO DEI COMUNI E FRAZIONI DI COMUNE"

16ª Edizione con aggiunto l'elenco dei Comuni raggruppati per regioni e per provincie

Prezzo di vendita Lire 300

1639

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1937

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LA LIBRERIA DELLO STATO

ha in vendita il

"NUOVO DIZIONARIO DEI COMUNI E FRAZIONI DI COMUNE,,

16ª Edizione con aggiunto l'elenco dei Comuni raggruppati per regioni e per provincie

. Prezzo di vendita Lire 300

(Pagine 414 e copertina - formato 17×24 - grammi 565)

Inviare le richieste alla

LIBRERIA DELLO STATO (Ufficio Commerciale)

ROMA A. D. — Piazza Giuseppe Verdi — **ROMA A. D.**

INDICE PER MATERIE

Numero della Gazzetta

Acque pubbliche.

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1944. Schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria 97

Accademie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359: Ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei 92

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 363: Soppressione della Reale Accademia d'Italia 93

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 381: Abrogazione delle disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1863, relative alla nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle Accademie e degli Istituti culturali 98

Aeronautica.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 280: Temporanea deroga all'ordinamento della Regia aeronautica 77

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 251: Istituzione dell'Unità aerea . . . . . —

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 355: Modificazione al regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica approvato con R. decreto 6 aprile 1933, n. 505 91

Agenti di cambio. — Vedi: «Borse valori».

Anticipazioni bancarie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 347: Provvidenze per agevolare il rassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione 94

Araldica.

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 313: Soppressione del fascio littorio dallo stemma dello Stato e dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai 84

Decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 394: Abrogazione del R. decreto 12 ottobre 1933, numero 1440, concernente la istituzione del «capo del littorio» 101

Assegni familiari.

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307: Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari 88

Numero della Gazzetta

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione «Assicurazioni generali di Trieste e Venezia» 88

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni «L'Anonima Infortuni» 88

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni «Riunione Adriatica di Sicurtà» 88

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Revoca della nomina del commissario della società di assicurazioni «L'Assicuratrice Italiana» 88

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni generali «La Vittoria» 89

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione «La Preservatrice» 89

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Revoca della nomina del commissario della Compagnia anonima di assicurazione di Torino 90

Decreto Luogotenenziale 9 novembre 1944: Costituzione del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese assicuratrici 91

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1944: Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni «La Paterna» con sede in Milano 96

Assistenza e beneficenza. — Vedi anche: «Istituti».

Nomina del Commissario dell'Ente di assistenza «Utenti Motori Agricoli» (U.M.A.) 96

Associazioni sindacali. — Vedi anche: «Enti».

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369: Soppressione delle organizzazioni sindacali e liquidazione dei rispettivi patrimoni . . . 95

Errata-corrige 99

Autolinee.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 344: Tariffa unica nazionale per i pubblici autoservizi di linea trasporto persone 90

Autoveicoli.

1938

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 settembre 1944, n. 303: Soppressione della Reale Accademia d'Italia 93
Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 381: Abrogazione delle disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1805, relative alla nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle Accademie e degli Istituti culturali 98

Aeronautica.

Decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 289: Temporanea deroga all'ordinamento della Regia aeronautica 77
Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 281: Istituzione dell'Unità aerea 77
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 355: Modificazione al regolamento per i servizi all'economia della Regia aeronautica approvato con R. decreto 6 aprile 1933, n. 865 91

Agenti di cambio. — Vedi: «Borse valori».

Anticipazioni bancarie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367: Provvidenze per agevolare il rassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione 95

Araldica.

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 313: Soppressione del fascio littorio dallo stemma dello Stato e dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai 84
Decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 394: Abrogazione del R. decreto 12 ottobre 1933, numero 1440, concernente la istituzione del «capo del littorio» 101

Assegni familiari.

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307: Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari 92

Assicurazioni private.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 agosto 1944: Nomina del commissario della Società cattolica di assicurazione con sede in Verona 87
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 agosto 1944: Nomina del commissario della Società di assicurazioni e riassicurazioni «Firme» 87
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 agosto 1944: Nomina del commissario della Società Reale mutua di assicurazioni con sede in Torino 87
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 agosto 1944: Nomina del commissario della Società di assicurazioni «Silvia» 88
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Nomina del commissario della Società di assicurazioni «Riunione Adriatica di Sicurtà» 88
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni «L'Assicuratrice Italiana» 88
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni generali «La Vittoria» 89
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione «La Preservatrice» 89
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1944: Revoca della nomina del commissario della Compagnia anonima di assicurazione di Torino 90
Decreto Luogotenenziale 9 novembre 1944: Costituzione del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese assicuratrici 91
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1944: Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni «La Paterna» con sede in Milano 93

Assistenza e beneficenza. — Vedi anche: «Istituti».

Nomina del Commissario dell'Ente di assistenza «Utenti Motori Agricoli» (U.M.A.) 96

Associazioni sindacali. — Vedi anche: «Enti».

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369: Soppressione delle organizzazioni sindacali e liquidazione dei rispettivi patrimoni . . . 95
Errata-corrige 99

Autolinee.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 344: Tariffa unica nazionale per i pubblici autoservizi di linea trasporto persone 90

Autoveicoli.

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1944: Estensione ai territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma delle operazioni di censimento degli autoveicoli 90

Avventizi. — Vedi: «Cancellerie e segreterie giudiziarie».

Avvocati e procuratori.

Decreto legislativo Luogotenenziale 30 luglio 1944, n. 278: Aumento degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore 76
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318: Norme per l'ammissione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati 85

1936
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della Gazzetta

Aziende. — Vedi anche: « Bilancio dello Stato ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 317: Soppressione dell'Azienda autonoma statale della strada 98

Decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 329: Funzionamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali 98

Banche e Istituti di credito. — Vedi anche: « Cooperative ».

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1944: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del « Piccolo credito sociale » di Palermo 84

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1944: Sostituzione del commissario liquidatore della Banca Agricola Cabrini di Roma 84

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1944: Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica Piccolo credito « Aurora » di Caltanissetta 84

Decreto Ministeriale 11 novembre 1944: Scioglimento degli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bertolini & C., in Arzavilla Irena, e nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza 97

Decreto Ministeriale 5 dicembre 1944: Proroga temporanea ad alcune disposizioni dello statuto del Banco di Sicilia 97

Bestiame bovino, bufalino ed equino. — Vedi: « Macellazione ».

Biblioteche.

Decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 337: Istituzione di un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati 88

Biglietti di Stato.

Decreto Ministeriale 23 novembre 1944: Caratteristiche dei biglietti di Stato 97

Bilancio dello Stato e di Aziende autonome statali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 20 settembre 1944, n. 292: Proroga al 31 dicembre 1944 dell'esercizio provvisorio del bilancio ed altri provvedimenti di carattere finanziario 81

Decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 326: Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 87

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 332: Estensione al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, ai Sottosegretari di Stato per la Presidenza e per la Stampa e le Infor-

Numero della Gazzetta

Bonifiche. — Vedi: « Opere pubbliche ».

Borse valori.

Decreto Ministeriale 25 ottobre 1944: Composizione dei collegi arbitrali degli agenti di cambio presso le Borse valori di Roma e Napoli 76

Ordine Ministeriale 7 novembre 1944: Nomina del dott. Vittorio Falco a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma 86

Decreto Ministeriale 7 novembre 1944: Nomina del sig. Renato Nesti a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma 87

Decreto Ministeriale 7 novembre 1944: Nomina del sig. Vittorio Roberti a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma 87

Decreto Ministeriale 14 dicembre 1944: Calendario delle Borse valori del luogo per l'anno 1945 97

Decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 366: Reintegrazione in carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali 100

Buoni fruttiferi annuali. — Vedi: « Cassa depositi e prestiti ».

Caccia.

Decreto Ministeriale 23 novembre 1944: Calendario venatorio per l'esercizio successivo al 1° gennaio 1945 96

Cambiali.

Decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 338: Modificazioni all'attuale raffigurazione ufficiale dell'Italia dei punzoni e dei foglietti di carta bollata per cambiali 89

Camere di commercio.

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315: Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria 85

Canapa. — Vedi: « Prezzi ».

Cancellerie e segreterie giudiziarie. — Vedi anche: « Uffici giudiziari ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 349: Assunzione temporanea di avventizi nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto della Corte di appello di Cagliari . 99

Carburanti. — Vedi: « Recipienti ».

Case. — Vedi: « Istituti per le case popolari » e « Istituti nazionali ».

Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di pre-

1640

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Banche e Istituti di credito. — Vedi anche: « Cooperative ».

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1944. Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del « Piccolo credito sociale » di Palermo . . . . . 7.

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1944. Sostituzione del commissario liquidatore della Banca Agricola Sabina di Roma . . . . . 8.

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1944. Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica piccolo credito « Aurora » di Caltanissetta . . . . . 8.

Decreto Ministeriale 11 novembre 1944. Scioglimento degli organi amministrativi della Banca commerciale N. Rossi, Bartolini & C., in Abbaville (Francia), e nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza . . . . . 9.

Decreto Ministeriale 5 dicembre 1944. Proroga della proroga ad alcune disposizioni dello statuto del Banco di Sicilia . . . . . 9.

Bestiame bovino, bufalino ed equino. — Vedi: « Macellazione ».

Biblioteche.

Decreto Luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 337. Istituzione di un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati . . . . . 88.

Biglietti di Stato.

Decreto Ministeriale 23 novembre 1944. Caratteristiche dei biglietti di Stato . . . . . 92.

Bilancio dello Stato e di Aziende autonome statali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 229. Proroga al 31 dicembre 1944 dell'esercizio provvisorio del bilancio ed altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . . 17.

Decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 336. Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 . . . . . 17.

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 352. Estensione al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, ai Sottosegretari di Stato per la Presidenza e per la Stampa e le Informazioni, della firma dei decreti di impegno e dei titoli di spesa relativi ai capitoli della rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri » iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro . . . . . 17.

Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 371. Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . . . 17.

Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 372. Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . . . 17.

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 375. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . . . 17.

Borsa valori di Roma e rappresentanze di agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . . . 86.

Decreto Ministeriale 7 novembre 1944. Nomina del sig. Bongini Nello a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . . . 87.

Decreto Ministeriale 7 novembre 1944. Nomina del sig. Vassallo Roberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . . . 87.

Decreto Ministeriale 14 dicembre 1944. Calendario delle Borse valori del regno per l'anno 1945 . . . . . 97.

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 338. Ammissione di cinque degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali . . . . . 100.

Buoni fruttiferi annuali. — Vedi: « Cassa depositi e prestiti ».

Caccia.

Decreto Ministeriale 23 novembre 1944. Calendario venatorio per l'esercizio successivo al 1° gennaio 1945 . . . . . 90.

Cambiali.

Decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 336. Modificazioni all'attuale raffigurazione ufficiale dell'effigie dei punzoni e dei foglietti di carta bollata per cambiali . . . . . 88.

Camere di commercio.

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315. Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria 85.

Canapa. — Vedi: « Prezzi ».

Cancellerie e segreterie giudiziarie. — Vedi anche: « Uffici giudiziari ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 349. Assunzione temporanea di avventizi nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto della Corte di appello di Cagliari . . . 81.

Carburanti. — Vedi: « Recipienti ».

Case. — Vedi: « Istituti per le case popolari » e « Istituti nazionali ».

Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 282. Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti locali . . . . . 93.

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 ottobre 1944, n. 283. Attribuzione al Consiglio dei Ministri delle funzioni della Commissione di vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza . . . . . 96.

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 ottobre 1944, n. 280. Attribuzione al Sottosegretario di Stato per il tesoro della rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa stessa . . . . . 97.

1941

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 18 ottobre 1944: Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi trimestrali della Cassa depositi e prestiti 84

Decreto Ministeriale 2 dicembre 1944: Nomina del liquidatore unico della Cassa di depositi e prestiti per la Società operaia di mutuo soccorso in Pontelandolfo (Benevento) 96

Casse agrarie, artigiane, rurali e di credito agrario.

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana cooperativa collettiva in liquidazione coatta, con sede in Cefalù (Palermo) 77

Decreto Ministeriale 2 dicembre 1944: Nomina del commissario liquidatore della Cassa operaia « San Nicolò di Bari » di Palermo, in liquidazione . . . 98

Casse artigiane. — Vedi: « Casse agrarie, ecc. ».

Casse operaie. — Vedi: « Casse agrarie, artigiane, ecc. ».

Casse di previdenza.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 1944: Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità per il personale provinciale delle imposte dirette . . . 90

Casse di risparmio.

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944: Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Livorno e nomina del commissario straordinario 97

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944: Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Rieti e nomina del commissario straordinario 97

Cassieri consegnatari delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Decreto Luogotenenziale 12 novembre 1944, n. 362: Integrazione al regolamento sulle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali 92

Catasto e servizi tecnici erariali. — Vedi: « Fondi di previdenza ».

Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia. — Vedi: « Forze armate ».

Circoscrizione finanziaria.

Decreto Ministeriale 28 settembre 1944: Distacco del comune di Genzano (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Matera e sua aggregazione alle circoscrizioni dei corrispondenti

Numero della Gazzetta

Codici.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287: Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile 79

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288: Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale 79

Combustibili liquidi. — Vedi: « Recipienti ».

Comitati. — Vedi anche sotto i vari soggetti.

COMITATO ITALIANO GESTIONE NAVI (COGENA). — Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 284: Costituzione del Comitato Italiano Gestione Navi (COGENA) 85

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO. — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 1944. — Nomina del commissario e del vice commissario straordinario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) 94

Commissioni. — Vedi anche sotto i vari soggetti.

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA. — Decreto legislativo 26 ottobre 1944, n. 353: Soppressione della Commissione Suprema di difesa 87

Comuni e frazioni di Comune.

Decreto Luogotenenziale 15 novembre 1944, n. 389: Autorizzazione al comune di Isseno in provincia di Chieti a ripristinare l'antica denominazione di « Vasto » 100

Conseguatari - cassieri. — Vedi: « Cassieri consegnatari ecc. ».

Consiglio nazionale delle ricerche.

Decreto Luogotenenziale 7 settembre 1944: Nomina del commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche 83

Consorzi. — Vedi anche: « Cooperative », « Fiammiferi », « Istituti » e « Pesca ».

CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 14 novembre 1944: Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano 83

Decreto Ministeriale 21 novembre 1944: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino 86

Decreto Ministeriale 21 novembre 1944: Conferimento all'avv. Nicola Martini della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Roma 91

Decreto Ministeriale 21 novembre 1944: Conferimento al barone Luigi D'Andria della temporanea gestione del Consorzio agrario di Napoli 91

1642

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana cooperativa collettiva in liquidazione coatta, con sede in Cefalù (Palermo) 77

Decreto Ministeriale 2 dicembre 1944. Nomina del commissario liquidatore della Cassa operaia « San Nicolò di Bari » di Palermo, in liquidazione 78

Casse artigiane. — Vedi: « Casse agrarie, ecc. ».

Casse operaie. — Vedi: « Casse agrarie, artigiane, ecc. ».

Casse di previdenza.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1944. Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità per il personale provinciale delle imposte dirette . . . 79

Casse di risparmio.

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944. Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Ittiera e nomina del commissario straordinario 80

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944. Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Rieti e nomina del commissario straordinario 81

Cassieri consegnatari delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Decreto Luogotenenziale 12 novembre 1944, n. 362. Integrazione al regolamento sulle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali 82

Catasto e servizi tecnici erariali. — Vedi: « Fondi di previdenza ».

Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia. — Vedi: « Forze armate ».

Circoscrizione finanziaria.

Decreto Ministeriale 28 settembre 1944. Distacco dei comuni di Genzano (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Matera e sua aggregazione alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Acerenza (Potenza). Distacco dei comuni di Banzi e Palazzo San Gervasio (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Matera e loro aggregazione a quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Venosa (Potenza) 80

Cittadini di razza ebraica.

Decreto legislativo Luogotenenziale 20 ottobre 1944, n. 386. Norme complementari alle disposizioni del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica 83

Errata-corrige 84

Comitati. — Vedi anche sotto i vari soggetti.

COMITATO ITALIANO GESTIONE NAVI (COGENA). — Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 194. Costituzione del Comitato italiano gestione Navi (COGENA) 85

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO. — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 1944. — Nomina del commissario e del vice commissario straordinario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) 86

Commissioni. — Vedi anche sotto i vari soggetti.

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA. — Decreto luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 333. Soppressione della Commissione Suprema di difesa 87

Comuni e frazioni di Comune.

Decreto Luogotenenziale 15 novembre 1944, n. 389. Autorizzazione al comune di Isernia in provincia di Chieti a riprendere l'antica denominazione di « Vasto » 100

Consegnatari - cassieri. — Vedi: « Cassieri consegnatari ecc. ».

Consiglio nazionale delle ricerche.

Decreto Luogotenenziale 7 settembre 1944. Nomina del commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche 97

Consorzi. — Vedi anche: « Cooperative », « Fiammiferi », « Istituti » e « Pesca ».

CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 15 novembre 1944. Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano 82

Decreto Ministeriale 21 novembre 1944. Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino 89

Decreto Ministeriale 21 novembre 1944. Conferimento all'avv. Nicola Martini della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Roma 91

Decreto Ministeriale 21 novembre 1944. Conferimento al barone Luigi D'Andria della temporanea gestione del Consorzio agrario di Napoli 91

Decreto Ministeriale 21 novembre 1944. Nomina dei vice commissari della Federazione italiana dei Consorzi agrari 92

Decreto Ministeriale 28 novembre 1944. Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza 92

Decreto Ministeriale 4 dicembre 1944. Conferma all'avv. Mario Carboni della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone 96

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE. - Vedi anche: « *Debito pubblico* » (*obbligazioni*). — Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944. Nomina del commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità . . . 84

1943

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

	Numero della Gazzetta
Contabilità generale dello Stato. — Vedi: «Guerra».	
Cooperative.	
Conferimento di poteri straordinari al commissario della Cooperativa «L'Azzurro»	80
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa artigiani sarti e nomina del commissario	81
Ratifica della nomina prefettizia del commissario della Società cooperativa molluschicultori	81
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo fra i dipendenti dalla Federazione italiana dei consorzi agrari e nomina del commissario	86
Decreto Ministeriale 30 ottobre 1944: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della stessa cooperativa del clero di Palermo	87
Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa «Consorzio ortivendoli e frutticoltori», con sede in Roma	87
Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa «La casa economica» fra ferrovieri in Roma	89
Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Rovennati residenti in Ostia e Fiumicino	90
Decreto Ministeriale 11 novembre 1944: Nomina del presidente e dei componenti il Collegio sindacale della Società cooperativa di credito, produzione e lavoro «Rinnovamento» di San Cipirello (Palermo)	92
Decreto Ministeriale 11 novembre 1944: Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese (Palermo)	92
Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa «L'Azzurra» in Roma	96
Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa industriale e commerciale fra orefici e affini in Roma	96
Conferimento di poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa «Gerolamo Benzoni», con sede in Roma	100
Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa operai fra lavoratori residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Roma	100
Corpo Reale equipaggi. — Vedi: «Ministeri (marina)».	
Corti di appello. — Vedi: «Uffici giudiziari».	
Corti di assise.	

	Numero della Gazzetta
Decreto ministeriale: a) il sorteggio per l'assegnazione, alle obbligazioni Serie speciale 4.50 %, «Elettrificazione Ferrovie dello Stato» (ELFER) 1ª e 2ª emissione, di 800 carte ferroviarie di libera circolazione, nonchè il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le soprindicate obbligazioni; b) il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4.50 % «Istituto per la Ricostruzione Industriale» (IRI)	80
Norme per il sorteggio dei titoli da rimborsare	80
Modifica alle norme per la estrazione e la corresponsione dei premi sulle obbligazioni Serie speciale 4.50 % «Elettrificazione Ferrovie dello Stato»	82
Estrazione di cartelle 4.50 % ordinarie emesse in dipendenza del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1906	82
Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli esercenti della Società «Dante Alighieri». Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 7ª estrazione del 31 agosto 1944, e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per l'incasso dei premi o per il rimborso (*Supplemento*)	84
Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza: Bollettino delle cartelle ordinarie 3.75 % di credito comunale e provinciale sorteggiate nei giorni 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 12 ottobre 1943 e di quelle sorteggiate precedentemente non presentate per il rimborso (*Supplemento*)	89
Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Bollettino dell'estrazione effettuata il 1° dicembre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % obbligazioni 6 % serie speciale «Telefonica» ed obbligazioni 5.50 % serie speciale Società Edison (*Supplemento*)	90
Bollettino delle estrazioni effettuate nei giorni 1, 2 e 4 dicembre 1944 per l'assegnazione alle obbligazioni serie speciale 4.50 % «Elettrificazione Ferrovie dello Stato» (1ª e 2ª emissione) di 800 carte ferroviarie di libera circolazione nonchè estrazione per il rimborso di titoli rappresentanti le soprindicate obbligazioni (*Supplemento*)	92
Bollettino dell'estrazione effettuata il 4 dicembre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 4.50 % «Istituto per la Ricostruzione Industriale» (*Supplemento*)	93
Defascistizzazione. — Vedi anche: «Profitti di regime».	
Decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 383: Norme interpretative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159 per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione	93
Avviso di rettifica	100
Demanio. — Vedi: «Aziende».	
Diplomi di laurea.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1644

Conferimento di poteri straordinari al commissario della Cooperativa « L'Azzurra » 75

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa artigiani sarti e nomina del commissario 75

Ratifica della nomina prefettizia del commissario della Società cooperativa mugnai e panificatori 75

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo tra i dipendenti della Federazione italiana dei consorzi agrari e nomina del commissario 75

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1941 - Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero di Palermo 75

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa « Consorzio ortofrutticolo e frutticoltori » con sede in Roma 75

Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa « La casa economica » tra impiegati in Roma 75

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa agricola fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino 75

Decreto Ministeriale 11 novembre 1941 - Nomina del presidente e dei componenti il Collegio sindacale della Società cooperativa di credito, produzione e lavoro « Rinnovamento » di San Cipirello (Palermo) 75

Decreto Ministeriale 11 novembre 1941 - Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese (Palermo) 75

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « L'Azzurra » in Roma 75

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa industriale e commerciale fra orafi orafi e affini in Roma 75

Conferimento di poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa « Girolamo Benzoni », con sede in Roma 75

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa operai fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Roma 75

Corpo Reale equipaggi. — Vedi: « Ministeri (marina) ».

Corti di appello. — Vedi: « Uffici giudiziari ».

Corti di assise.

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 280: Composizione della Corte di Assise 75

Debito pubblico.

OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO. — Bollettino dell'estrazione effettuata il 2 novembre 1941 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », Città di Venezia » e « Città di Catania » (*Supplemento*) 79

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % Serie ordinaria (2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª emissione), obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica » (1ª, 2ª e 3ª emissione) ed obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Società Edison » 80

titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni 80

Avviso per il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (IRI) 80

Norme per il sorteggio dei titoli da rimborsare 80

Modifica alle norme per la estrazione e la corresponsione dei premi sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » 81

Bollettino della estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie ammesse in ripartizione dal R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900 84

Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai della Società « Dante Alighieri »: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 79ª estrazione del 31 agosto 1941 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per l'incasso dei premi e per il rimborso (*Supplemento*) 89

Ministero del lavoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti - Avviso di rettifica 87

Bollettino delle cartelle ordinarie 3,75 % di credito comunale e provinciale sorteggiate nei giorni 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 12 ottobre 1943 e di quelle sorteggiate precedentemente non presentate per il rimborso (*Supplemento*) 89 92

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Bollettino dell'estrazione effettuata il 1° dicembre 1941 di titoli rappresentanti obbligazioni 6 %, obbligazioni 6 % serie speciale « Telefonica » ed obbligazioni 5,50 % serie speciale Società Edison (*Supplemento*) 90 92

Il Bollettino delle estrazioni effettuate nei giorni 1, 2 e 4 dicembre 1941 per l'assegnazione alle obbligazioni serie speciale 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » 1ª e 2ª emissione di 3000 cartelle ferroviarie di libera circolazione nonchè estrazione, per il rimborso, di titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni (*Supplemento*) 92 93

Bollettino dell'estrazione effettuata il 3 dicembre 1941 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (*Supplemento*) 93 93

Defascistizzazione. — Vedi anche: « Profitti di regime ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 283: Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione 78

Avviso di rettifica 100

Demanio. — Vedi: « Aziende ».

Diplomi di laurea.

Avviso per smarrimento di diploma di laurea 89

Id. 95

Donazioni - Eredità - Legati. — Vedi le voci dei singoli soggetti.

Ebrei. — Vedi: « Cittadini di razza ebraica ».

Enti. — Vedi anche: « Assistenza e beneficenza » e « Esposizioni - fiere - mostre ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° ottobre 1944, n. 332: Provvedimenti concernenti l'Ente Zolfi Siciliani 86

Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 310: Disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in Commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale 89

I 6 4 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

	Numero della Gazzetta
Nomina del commissario straordinario dell'Ente Zolfi Italiani	20
Decreto Ministeriale 21 novembre 1944: Nomina del commissario straordinario dell'E.R.A. (Ente Ricuperi Aviarchici)	9
ENTI NAZIONALI — Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente del tessile nazionale	70
Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria	71
Nomina del direttore generale amministrativo dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia « E.N.D.S.I. »	75
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta	90
Decreto legislativo Luogotenenziale 13 ottobre 1944, n. 324: Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, concernente la istituzione dell'Ente nazionale autotrasporti merci	86
Comunicato relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta	88
Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale propaganda per la prevenzione degli infortuni	92
Esattori delle imposte.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 331: Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione	91
Esercito. — Vedi anche: « Forze armate dello Stato ».	
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 289: Modificazione dell'art. 58 della legge 9 maggio 1950, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito	87
Decreto Ministeriale 10 novembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » e nomina del commissario straordinario	97
Decreto Ministeriale 16 novembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » e nomina del commissario straordinario	97
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 328: Modificazioni alla legge 9 maggio 1950, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito	92
Esposizioni, fiere, mostre.	
Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944: Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma »	93
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera del Levante »	91
Farmacie.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317: Proroga delle convenzioni stipulate fra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi	85
Fondazioni. — Vedi anche: « Pesca ».	
Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 883: Costituzione ed erezione in ente morale della Fondazione romana marchesa Lavinia Sofia Umiastowska »	98
Fondi di previdenza.	
Decreto Ministeriale 3 novembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e nomina del commissario straordinario	[illegible]
Nomina del commissario per l'amministrazione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione	[illegible]
Forze armate dello Stato.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 208: Modalità per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate dello Stato di grado non superiore al 5° già dispensato per motivi politici e razziali	[illegible]
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 1944: Nomina del commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia	89
Gabinetti dei Ministri. — Vedi: « Ministeri ecc. ».	
Gazzetta Ufficiale del Regno.	
Decreto Ministeriale 31 ottobre 1944: Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*	[illegible]
Decreto Ministeriale 31 ottobre 1944: Tariffe per le inserzioni nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale*	[illegible]
Giornalisti — Vedi anche: « Istituti di previdenza ».	
Decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302: Revisione degli albi dei giornalisti	[illegible]
Decreto Ministeriale 16 novembre 1944: Nomina degli albi dei giornalisti	86
Giustizia militare. — Vedi: « Guerra ».	
Governo Militare Alleato.	
Disposizioni e comunicati: Decreti resi operativi nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Commissione Alleata	77
Id.	78
Id.	80
Id.	81

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1846

Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia « ENDSI » 7

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta 80

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 324. Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, concernente la istituzione dell'Ente nazionale autotrasporti di cose 82

Comunicato relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta 85

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale mutualistico per la prevenzione degli infortuni 90

Esattori delle imposte.

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 331. Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione 60

Esercito. — Vedi anche: « Forze armate dello Stato ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 289. Modificazione dell'art. 58 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito 87

Decreto Ministeriale 10 novembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » e nomina del commissario straordinario 89

Decreto Ministeriale 10 novembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » e nomina del commissario straordinario 91

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 328: Modificazioni alla legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito 92

Esposizioni, fiere, mostre.

Decreto Luogotenenziale 26 novembre 1944: Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma » 93

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » 94

Farmacie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 327. Proroga dei termini per l'alienazione delle farmacie privilegiate e legittime 86

Fascio littorio. — Vedi: « Araldica ».

Fascismo. — Vedi: « Profitti di regime ».

Ferrovie.

Decreto Ministeriale 31 ottobre 1944: Aumento dei prezzi per i trasporti di persone e cose sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie extraurbane 83

Decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 301. Disposizioni relative agli aiutanti applicati delle Ferrovie dello Stato assunti con il decreto 2 settembre 1919, n. 1663, e destinati agli uffici . . . 101

Decreto Ministeriale 3 novembre 1944: Scioglimento del consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale reggimentale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e nomina del commissario straordinario 88

Nomina del commissario per l'amministrazione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione 96

Forze armate dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 30: Modalità per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate dello Stato di grado non superiore al 5° cessato dispensato per motivi politici e razziali 53

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1944: Nomina del commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia 59

Gabinetti dei Ministri. — Vedi: « Ministeri ecc. ».

Gazzetta Ufficiale del Regno.

Decreto Ministeriale 31 ottobre 1944: Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* 84

Decreto Ministeriale 21 ottobre 1944: Tariffe per le inserzioni nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* 85

Giornalisti. — Vedi anche: « Istituti di previdenza ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 ottobre 1944, n. 303. Revisione degli albi dei giornalisti 86

Decreto Ministeriale 16 novembre 1944: Nomina degli albi dei giornalisti 86

Giustizia militare. — Vedi: « Guerra ».

Governo Militare Alleato.

Disposizioni e comunicati: Decreti resi operativi nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Commissione Alleata 7

14 52

15 80

16 81

19 . . . . . 82;83

24 85

27 87

28 88

32 91

33 91

34 95

37 96

38 100

39 101

Granicoltura (stazioni sperimentali di).

Decreto Ministeriale 19 ottobre 1944: Nomina del commissario della Regia stazione sperimentale di granicoltura « Nazareno Strampelli » in Rieti e dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli » in Roma 87

1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della Gazzetta

Guardia di finanza.

Decreto Ministeriale 18 ottobre 1944: Annullamento di posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza 9

Guerra. — Vedi anche: « Anticipazioni bancarie », « Fitti », « Opere pubbliche », « Patrioti » e le altre voci delle singole materie.

Decreto del Capo di Stato Maggiore generale 8 novembre 1944: Modifica all'art. 6 del bando 30 giugno 1944, n. 28, sull'ordinamento giudiziario militare di guerra (Bando n. 31) 84

Bando del Capo di Stato Maggiore 20 novembre 1944, n. 32: Modificazioni all'amministrazione della giustizia penale militare di guerra 85

Decreto legislativo Luogotenenziale 16 settembre 1944, n. 221: Modificazioni all'art. 13 del R. decreto-legge 4 giugno 1940, n. 856, sulla gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in tempo di guerra 86

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366: Provvedimenti concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche 90

Impiegati e salariati dello Stato e degli altri Enti pubblici.

Decreto Ministeriale 22 settembre 1944: Indennità di alto e di trasferta agli ispettori metrici 78

Decreto Luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 295: Norme relative all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio degli impiegati dello Stato 79

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301: Revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni 80

Rettifica 87

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 311: Concessione di un secondo acconto sui miglioramenti economici a favore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali e degli Enti di diritto pubblico 87

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 novembre 1944, n. 328: Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti degli Enti pubblici locali e parastatali 87

Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329: Corresponsione di un compenso speciale a favore degli impiegati e salariati non di ruolo delle Amministrazioni centrali dello Stato 87

Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 346: Disposizioni concernenti le missioni continuative dei dipendenti statali 90

Imposte e tasse. — Vedi anche: « Circoscrizione finanziaria », « Esattori delle imposte ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 297: Proroga dei termini per [illegible] 87

Numero della Gazzetta

I.N.C.I.S. — Vedi: « Istituti nazionali ».

Indennità. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Infermiere. — Vedi: « Scuola-convitto per infermiere ».

Infortuni sul lavoro. — Vedi: « Fitti » e « Istituti nazionali ».

Intendenze di finanza. — Vedi: « Ministeri (Finanze) ».

Ispettori metrici. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Istituti. — Vedi anche: « Accademie », « Concorsi », « Debito pubblico » e « Zootecnia ».

Nomina dell'on. Achille Grandi a commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente nazionale « Istituto per l'assistenza malattie ai lavoratori 77

Decreto Luogotenenziale 1° settembre 1944, n. 293: Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto assicurazioni e assistenza del ricevitori postali e telegrafici 80

Decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente 89

Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali 89

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di medicina sociale 97

ISTITUTI PER LE CASE POPOLARI. — Decreto Luogotenenziale 22 settembre 1944, n. 341: Nomina del commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari 89

ISTITUTI DI CULTURA. — Vedi: « Accademie ». —

ISTITUTI DI PREVIDENZA. — Vedi anche: « Case di impiegati e pensioni ». — Decreto Luogotenenziale 1° settembre 1944, n. 292: Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche 80

Decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1944, n. 330: Istituzione di una Commissione reale per la riforma della previdenza sociale 86

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 87

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 87

Nomina del vice-commissario per l'Istituto nazionale della previdenza sociale 89

Nomina del commissario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas 95

Nomina del commissario dell'Istituto di previdenza e di assistenza per i dirigenti di aziende indu[illegible] 96

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1648

gno 1944, n. 28, sull'ordinamento giudiziario militare di guerra (Parte II) 31
Regio decreto del Capo di Stato Maggiore 20 novembre 1944, n. 29: Modificazioni all'amministrazione della giustizia penale militare di guerra 31
Decreto-legislativo Luogotenenziale 16 settembre 1944, n. 231: Modificazioni all'art. 12 del R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 836, sulla gestione patrimoniale del Ministero della Guerra in tempo di guerra 31
Decreto legislativo Luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 376: Provvedimenti concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche 9

Impiegati e salariati dello Stato e degli altri Enti pubblici.

Decreto Ministeriale 29 settembre 1944: Indennità di cassa e di maneggio agli ispettori metrici 81
Decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295: Norme relative all'assunzione degli impiegati provenienti dal disciolto Corpo degli impiegati dello Stato 87
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 201: Revisione della carriera dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni 7
Parte corretta 7
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 313: Concessione di un secondo acconto sui miglioramenti economici a favore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali e dagli Enti di diritto pubblico 9
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 388: Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali 9
Decreto Luogotenenziale 25 settembre 1944, n. 289: Corresponsione di un compenso speciale a favore degli impiegati e salariati non di ruolo delle Amministrazioni centrali dello Stato 82
Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 366: Disposizioni concernenti la missioni compensative dei dipendenti statali 96

Imposte e tasse. — Vedi anche: « Circoscrizione finanziaria », « Esattori delle imposte ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 320: Modificazioni alle procedure esattoriali 87
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284: Modificazioni nella composizione della Commissione centrale delle imposte 8
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 258: Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata e di addizionale straordinaria di guerra 90
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 dicembre 1944, n. 396: Proroga dei termini di prescrizione e decadenza speciali delle leggi tributarie 10
IMPOSTE DIRETTE. — Vedi anche: « Casse di previdenza ». — Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 286: Limitazione a stralcio delle quote inesigibili di imposte dirette 9
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 281: Disposizioni in materia di imposte dirette (*Supplemento*) 48

Ispettori metrici. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Istituti. — Vedi anche: « Accademie », « Concorsi », « Debito pubblico » e « Zootecnia ».

Nomina dell'on. Achille Grandi a commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente nazionale – Istituto per l'assistenza malattie ai lavoratori 11
Decreto Luogotenenziale 1° settembre 1944, n. 203: Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale assicurazioni e previdenza per i ricevitori postali e telegrafici 83
Decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente 89
Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale fascista e del Consorzio per le assicurazioni sui valori industriali 89
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di medicina sociale 97
ISTITUTI PER LE CASE POPOLARI. — Decreto Luogotenenziale 27 settembre 1944, n. 341: Nomina del commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari 89
ISTITUTI DI CULTURA. — Vedi: « Accademie ».
ISTITUTI DI PREVIDENZA. — Vedi anche: « Casse di lavoro e previdenza ». — Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 282: Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche 80
Decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1944, n. 300: Istituzione di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale 86
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 87
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza per gli sfollati italiani 87
Nomina del vice-commissario per l'Istituto nazionale della previdenza sociale 89
Nomina del commissario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas 95
Nomina del commissario dell'istituto di previdenza e di assistenza per i dirigenti di aziende industriali 96
ISTITUTI NAZIONALI. — Nomina del commissario straordinario per l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria 82
Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944: Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « Luce » 83
Decreto Ministeriale 19 agosto 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) 84
Decreto Ministeriale 8 settembre 1944: Scioglimento del Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria e nomina del commissario 84
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 84

1946
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 16 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo e nomina del commissario straordinario 90

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITA'. — Vedi: « Consorzi ».

Lavoro e lavoratori. — Vedi anche: « Istituti ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303: Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinati con contratti collettivi 81

Legazione Garibaldina.

Decreto Presidenziale 27 ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario della Legione Garibaldina 85

Legislazione civile. — Vedi: « Codici ».

Legislazione penale. — Vedi: « Codici ».

Littorio (Capo del). — Vedi: « Araldica ».

Lotterie.

Decreto Ministeriale 17 agosto 1944: Riparto dei proventi della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1943 79

Lubrificanti. — Vedi: « Recipienti ».

Macellazione.

Decreto Ministeriale 3 novembre 1944: Divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino 78

Magistrati. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

Marina mercantile.

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 380: Estensione ai marittimi mercantili del trattamento disposto dal R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, a favore dei familiari dei militari e militarizzati considerati « Presenti alla bandiera » 96

Decreto Luogotenenziale 22 novembre 1944: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite 99

Marina militare.

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 357: Facoltà al Ministro per la marina di apportare variazioni provvisoria ai quadri degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi militari della Regia marina 93

Numero della Gazzetta

Mezzadria.

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311: Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione . . . 85

Miglioramenti economici. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Minere e minerali.

Decreto Ministeriale 19 ottobre 1944: Delega agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno della facoltà di rilasciare, ai sensi del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, permessi di ricerche per le sostanze minerali ed energie del sottosuolo 90

Ministeri, Sottosegretariati di Stato e Uffici dipendenti. — Vedi anche: Bilancio dello Stato ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 339: Norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato e sul trattamento economico del relativo personale 88

MINISTERO DELLE FINANZE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325: Modificazioni alla costituzione delle Commissioni consultive istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per l'esame delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità 86

Decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356: Nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro 91

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO. — Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 304: Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro 81

MINISTERO DELL'ITALIA OCCUPATA. — Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395: Istituzione del Ministero dell'Italia occupata 101

MINISTERO DELLA MARINA. — Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 342: Soppressione del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi e ripristino in sua vece di una Direzione generale presso il Ministero della marina 89

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 360: Aumento del compenso giornaliero spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione 92

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE. — Decreto Legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310: Ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute 83

MINISTERO DEL TESORO - Vedi anche: « Ministero delle finanze ». — Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 337: Ricostituzione della Ragioneria centrale presso i singoli Ministeri 87

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1950

Legazione Garibaldina.

Decreto Presidenziale 27 ottobre 1944. Nomina del commissario straordinario della Legione Garibaldina 85

Legislazione civile. — Vedi: «Codici».

Legislazione penale. — Vedi: «Codici».

Littorio (Capo del). — Vedi: «Araldica».

Lotterie.

Decreto Ministeriale 17 agosto 1944. Riparto dei premi della Lotteria tipica di Merano - manifestazione 1943 29

Lubrificanti. — Vedi: «Benzine».

Macellazione.

Decreto Ministeriale 2 novembre 1944. Divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino 78

Magistrati. — Vedi: «Ordinamento giudiziario».

Marina mercantile.

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 380. Estensione ai marittimi mercantili del trattamento disposto dal R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, a favore dei familiari dei militari e militarizzati considerati «Presenti alle bandiere» 98

Decreto Luogotenenziale 23 novembre 1944. Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario sotto Stato, categoria navi operative di navi mercantili requisite 99

Marina militare.

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 357. Facoltà al Ministro per la marina di apportare variazioni provvisorie ai quadri degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi militari della Regia marina 83

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 361. Modificazione del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 aprile 1924, n. 494, concernente lo stato degli ufficiali della Regia marina non presenti in servizio 92

Medicinali (specialità).

Decreto Ministeriale 16 ottobre 1944. Maggiorazione dei prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali 79

Meretricio.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 321. Norme per la repressione della prostituzione 88

Ministeri, Sottosegretariati di Stato e Uffici dipendenti. — Vedi anche: Bilancio dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 375. Norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato e sul trattamento economico del relativo personale 88

MINISTERO DELLE FINANZE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 329. Modificazioni alla costituzione delle Commissioni consultive istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per l'esame delle domande di ammissione a titolo di benemerenza 85

Decreto Luogotenenziale 25 ottobre 1944, n. 366. Nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro 91

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO. — Decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 304. Ordinamento dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro 81

MINISTERO DELL'ITALIA OCCUPATA. — Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395. Istituzione del Ministero dell'Italia occupata 101

MINISTERO DELLA MARINA. — Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 342. Soppressione del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi e riassetto in sua vece di una Direzione generale presso il Ministero della marina 83

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 320. Ripristino del compenso giornaliero spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione 92

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE. — Decreto Legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310. Ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute 83

MINISTERO DEL TESORO. - Vedi anche: «Ministero delle finanze». — Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 387. Ricostituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero del tesoro 96

Ministri e Sottosegretari di Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 396. Modificazioni alle norme concernenti il trattamento economico dei membri del Governo 97

Missioni. — Vedi: «Impiegati e salariati dello Stato».

Monopoli. — Vedi anche: «Prezzi».

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 308. Scioglimento del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato 81

Decreto Luogotenenziale 19 novembre 1944, n. 388. Variazioni della tariffa di vendita al pubblico dei sali, nelle terre liberate 88

1951

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della Gazzetta

Monti di credito su pegno.

Decreto Ministeriale 2 dicembre 1944. Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Fermo (Ascoli Piceno) 96

Naviglio. — Vedi: « Marina mercantile ».

Notariato. — Vedi anche: « Stemmi e sigilli ».

Cessazione di notai dall'esercizio 77
Id. 85
Id. 89

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364: Modificazioni all'ordinamento del Notariato 93

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 92
Id. 99

Nomina del commissario e del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato . . . 95

Obbligazioni. — Vedi: « Debito pubblico ».

Olio di oliva.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 345: Norme relative alla disciplina del conferimento dell'olio di oliva della campagna 1944-45 . . . 98

Opere pubbliche.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339: Disposizioni per la riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra 89

Ordinamento giudiziario. — Vedi anche: « Corti di assise », « Preture », « Tribunali » e « Uffici giudiziari ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 luglio 1944, n. 329: Disposizioni pel richiamo in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado per temporanee indeclinabili esigenze . . . 86

Ordinamento giudiziario militare. — Vedi: « Giustizia militare ».

Ordini cavallereschi.

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 370: Soppressione dell'Ordine cavalleresco dell'Aquila Italiana istituito con R. decreto 14 marzo 1942, n. 172 . . . 96

Organizzazioni sindacali. — Vedi: « Associazioni sindacali ».

Patrioti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 319: Costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata . . . 85

Pelli e pellami. — Vedi: « Prezzi ».

Pesca. — Vedi anche: « Fondazioni ».

Numero della Gazzetta

« Presenti alle bandiere ». — Vedi: « Marina mercantile ».

Preture.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 321: Istituzione della sede della pretura nel comune di Mistretta 86

Previdenza. — Vedi: « Cassa depositi e prestiti », « Fondi di previdenza » e « Istituti di previdenza ».

Prezzi. — Vedi anche: « Ferrovie dello Stato » e « Medicinali ».

Decreto Ministeriale 11 novembre 1944: Prezzi del vino di produzione 1944 da corrispondere ai produttori 82

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347: Istituzione del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi 90

Prezzi della canapa 91
Prezzo delle pelli e dei conciami 93
Comunicato concernente i prezzi degli oggetti destinati fuori uso dalle Amministrazioni militari . . . 93
Decreto Ministeriale 23 novembre 1944: Prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e dei prodotti derivati dal tabacco 99
Decreto Ministeriale 24 novembre 1944: Variazione del prezzo di vendita del sale per uso industriale . . . 101

Procuratori. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

Professioni e ordini professionali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali 98

Profitti di regime.

Dichiarazione dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il Fascismo 13 dicembre 1944: Revoca di ordine di cui all'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 99

Profughi di guerra.

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 368: Autorizzazione all'Alto Commissario per i profughi di guerra a derogare alle limitazioni di cui all'art. 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato 94

Prostituzione. — Vedi: « Meretricio ».

Provveditorato generale dello Stato.

Decreto Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 335: Riordinamento della contabilità speciale del Provveditorato generale dello Stato 91

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

n. 36: Modificazioni all'ordinamento del Notariato 93
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 96
Id. 99
Nomina del commissario e del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato . . 96

Obbligazioni. — Vedi: « Debito pubblico ».

Olio di oliva.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 345: Norme relative alla disciplina del conferimento dell'olio di oliva nella campagna 1944-45 . . 90

Opere pubbliche.

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 ottobre 1944, n. 294: Disposizioni per la riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di pertinenza danneggiate o distrutte a causa della guerra 88

Ordinamento giudiziario. — Vedi anche: « Corti di assise », « Preture », « Tribunali » e « Uffici giudiziari ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 luglio 1944, n. 320: Disposizioni per il riscatto a servizio di magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado per temperare indilazionabili esigenze 86

Ordinamento giudiziario militare. — Vedi: « Giustizia militare ».

Ordini cavallereschi.

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 370: Soppressione dell'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana istituito con il decreto 14 marzo 1942, n. 172 96

Organizzazioni sindacali. — Vedi: « Associazioni sindacali ».

Patrioti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 319: Costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata 85

Pelli e pellami. — Vedi: « Prezzi ».

Pesca. — Vedi anche: « Fondazioni ».

Decreto Ministeriale 8 ottobre 1944: Scioglimento del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca e nomina di un commissario straordinario 79
Decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 343: Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca . . 25
Decreto Ministeriale 8 novembre 1944: Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale 25
Decreto Ministeriale 6 novembre 1944: Funzioni di distribuzione e di assistenza della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca 97

Poste e telegrafi. — Vedi: « Ricevitorie postali e telegrafiche ».

Prescrizioni. — Vedi: « Termini e prescrizioni ».

Prezzi. — Vedi anche: « Ferrovie dello Stato » e « Medicinali ».

Decreto Ministeriale 11 novembre 1944: Prezzi del regime di prestazione 1944 da corrispondere ai produttori 88
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347: Istituzione del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi 89
Prezzi della canapa 93
Prezzi delle pelli e dei cuoiami 93
Comitato concentrazione prezzi degli oggetti di vestiario fuori uso dalle Amministrazioni militari . . 93
Decreto Ministeriale 23 novembre 1944: Prezzi di cessione al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e dei prodotti derivati dal tabacco 99
Decreto Ministeriale 24 novembre 1944: Variazione del prezzo di vendita del sale per uso industriale 101

Procuratori. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

Professioni e ordini professionali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali 98

Profitti di regime.

Ordinanza dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il Fascismo 13 dicembre 1944: Revoca di ufficio ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 95

Profughi di guerra.

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366: Autorizzazione all'Alto Commissario per i profughi di guerra a derogare alle limitazioni di cui all'art. 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato 91

Prostituzione. — Vedi: « Meretricio ».

Provveditorato generale dello Stato.

Decreto Luogotenenziale 28 novembre 1944, n. 353: Ripristino della contabilità speciale del Provveditorato generale dello Stato 91
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 351: Limiti di spesa per i servizi del Provveditorato generale dello Stato 91

Pubblica sicurezza.

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 295: Inquadramento straordinario di n. 100 ispettori nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione di pubblica sicurezza 80
Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365: Istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 80

Reale Aero Club d'Italia.

Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 278: Cambiamento della denominazione Reale Unione Nazionale Aeronautica in « Reale Aero Club d'Italia » 75

1953
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della Gazzetta

Recipienti.

Decreto Ministeriale 7 dicembre 1944. Abrogazione del decreto 9 novembre 1941, relativo al commercio e all'impiego dei fusti, bidoni e latte metalliche di recupero ed alla commercializzazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti 99

Requisizioni.

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 novembre 1944, n. 368: Istituzione dei Collegi giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni 99

Revisori dei conti.

Decreto Ministeriale 30 novembre 1944. Iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del ragioniere Polovani Bruno 83

Decreto Ministeriale 2 dicembre 1944. Iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Tullio Mario 84

Riassetto della vita civile e ripresa economica della Nazione. — Vedi: « Anticipazioni bancarie ».

Ricevitorie postali e telegrafiche. — Vedi anche: « Istituti ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 365: Modificazioni nella costituzione delle condizioni delle ricevitorie postali e telegrafiche . . . 8

Risone. — Vedi: « Prezzi ».

Sale. — Vedi: « Monopoli ».

Sanità pubblica. — Vedi anche: « Medicinali ».

Decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Benevento per il triennio 1944-1946 84

Decreto Luogotenenziale 2 novembre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Foggia per il triennio 1944-1946 85

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Napoli 86

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Matera 86

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bari 87

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Lecce 87

Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Salerno 87

Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Catanzaro 87

Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Reggio 88

Numero della Gazzetta

Sinistrati. — Vedi: « Guerra ».

Soccorsi. — Vedi: « Enti ».

Società. — Vedi anche: « Cooperative ».

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 settembre 1944: Nomina del commissario della società anonima « La Triestina » 89

Stato civile.

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 366: Registrazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di azioni di navi mercantili 92

Stazione di patologia vegetale.

Decreto Ministeriale 7 novembre 1944: Scioglimento del Consiglio amministrativo della Regia stazione di patologia vegetale di Roma e nomina del commissario straordinario 96

Stazioni sperimentali. — Vedi anche: « Granicoltura ».

Decreto Ministeriale 6 novembre 1944: Sostituzione del commissario della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma 96

Decreto Ministeriale 15 novembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di Bari e nomina del commissario straordinario 96

Stemmi e sigilli. — Vedi: « Araldica ».

Tabacchi. — Vedi: « Prezzi ».

Termini e prescrizioni.

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 392: Proroga dell'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, contenente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali 101

Terre incolte.

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279: Concessione ai contadini delle terre incolte . . . 77

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 281: Accertamento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo tra i contadini . . .

Terremoti.

Decreto Ministeriale 30 dicembre 1944: Scioglimento degli organi deliberativi del Consorzio per la concessione di sussidi ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e nomina del commissario straordinario 100

Tiro a segno nazionale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 luglio 1911, numero 826: Passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e nomina di un commissario straordinario dell'Unione ti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1954

la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni 89

Revisori dei conti.

Decreto Ministeriale 13 novembre 1944, riguardante nomina del revisore effettivo dei conti del Comune di Sperlonga (Provincia di Roma) 85

Decreto Ministeriale 2 dicembre 1944, riguardante nomina del revisore effettivo dei conti del Comune di Monte Marzo 85

Riassetto della vita civile e ripresa economica della Nazione. — Vedi: « Anticipazioni bancarie ».

Ricevitorie postali e telegrafiche. — Vedi anche: « Istituti ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 209: Modificazione della composizione delle Commissioni delle ricevitorie postali e telegrafiche 8

Risone. — Vedi: « Prezzi ».

Sale. — Vedi: « Monopoli ».

Sanità pubblica. — Vedi anche: « Medicinali ».

Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944: Nomina del componente il Consiglio provinciale di sanità di Benevento per il triennio 1944-1946 84

Decreto Luogotenenziale 2 novembre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Foggia per il triennio 1944-1946 84

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Napoli 84

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Matera 84

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bari 84

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Lecce 84

Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Salerno 84

Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Catanzaro 84

Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Taranto 84

Decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1944: Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Roma 84

Scuole-convitto professionali per infermiere.

Decreto Ministeriale 15 settembre 1944: Autorizzazione alle Scuole-convitto professionali per infermiere ad ammettere al secondo corso (1944-45) le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana 86

Servizi pubblici di trasporto.

Decreto legislativo Luogotenenziale 13 ottobre 1944, n. 336: Provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata 90

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 268: Regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili 92

Stazione di patologia vegetale.

Decreto Ministeriale 7 novembre 1944: Scioglimento del Consiglio amministrativo della Regia stazione di patologia vegetale di Roma e nomina del commissario straordinario 85

Stazioni sperimentali. — Vedi anche: « Granicoltura ».

Decreto Ministeriale 6 novembre 1944: Sostituzione del commissario della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma 85

Decreto Ministeriale 17 novembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di fibre e nomina del commissario straordinario 189

Stemmi e sigilli. — Vedi: « Araldica ».

Tabacchi. — Vedi: « Prezzi ».

Termini e prescrizioni.

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 387: Proroga dell'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, concernente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali 84

Terre incolte.

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279: Concessione ai contadini delle terre incolte 77

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284: Accertamento della procedura di ripartizione delle terre di uso civico fra i contadini 87

Terremoti.

Decreto Ministeriale 20 dicembre 1944: Scioglimento degli organi deliberativi del Consorzio per la ricostruzione di Avezzano ed altri Comuni dal terremoto del 28 dicembre 1908 e nomina del commissario straordinario 16

Tiro a segno nazionale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 luglio 1944, numero 206: Passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale 79

Decreto Ministeriale 16 novembre 1944: Nomina dei commissari straordinari dell'« Unione italiana di tiro a segno nazionale » e delle Sezioni di tiro a segno nazionale 8

Trasporti. — Vedi: « Servizi pubblici di trasporto ».

Tribunali.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO. — Decreto del Capo di Stato Maggiore generale 8 novembre 1944: Disposizioni conseguenti alla soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (Bando n. 32) 81

1655

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

	Numero della Gazzetta
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316: Norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, soppresso con il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668	83
TRIBUNALI CIVILI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 226: Temporanea istituzione nel comune di Orvieto di una sede di Tribunale	81
Decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 390: Istituzione temporanea nel comune di Vasto di una sede di Tribunale	100
TRIBUNALI MILITARI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 298: Soppressione della Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata e conferimento di funzioni giudiziarie	81
Uffici finanziari. — Vedi: « Circoscrizione finanziaria ».	
Uffici giudiziari.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 227: Aumento dei diritti spettanti alle cancellerie degli uffici giudiziari del Regno	76
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 297: Temporanea istituzione in Reggio Calabria di una Sezione distaccata di Corte di Appello	81
Decreto Ministeriale 24 luglio 1944: Ritorno in sede degli uffici giudiziari di Frosinone (Corte d'appello di Roma)	84
Decreto Ministeriale 23 agosto 1944: Temporaneo trasferimento nel comune di Sora degli uffici giudiziari di Cassino	97
Uffici provinciali del commercio e dell'industria. — Vedi: « Camere di commercio ».	
Ufficiali. — Vedi: « Esercito » e « Marina militare ».	
Unione nazionale ufficiali in congedo.	
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	86
Unità aerea. — Vedi: « Aeronautica militare ».	
Università.	
Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 373: Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dalla signora Matilde Marucelli, vedova Schmidlin Graziosi	96
Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 374: Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dal comm. Attilio Bruno	96
Valori bollati. — Vedi: « Cambiali ».	
Valuta alleata.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 291: Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati	89
Zootecnia.	
Decreto Ministeriale 2 novembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma e nomina del commissario straordinario	91

INDICE NUMERICO

delle leggi e dei decreti della raccolta del 1944 pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° nov. al 31 dic. 1944

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
Raccolta 1944		207	58	230	67	271	75	303	81	335	88	367	94
		208	58	240	68	272	75	304	81	336	88	368	94
177	51	209	60	241	68	273	75	305	82	337	88	369	95
178	52	210	60	242	68	274	75	306	82	338	88	370	96
179	52	211	60	243	69	275	75	307	82	339	89	371	96
180	52	212	60	244	69	276	76	308	85	340	89	372	96
181	52	213	60	245	70	277	76	309	83	341	89	373	96
182	52	214	61	246	70	278	76	310	83	342	89	374	96
183	52	215	61	247	70	279	77	311	83	343	89	375	97
184	52	216	61	248	70	280	77	312	83	344	90	376	97
185	53	217	61	249	70	281	77	313	84	345	90	377	98
186	53	218	62	250	71	282	78	314	85	346	90	378	98
187	53	219	62	251	71	283	78	315	85	347	90	379	98
188	53	220	62	252	71	284	78	316	85	348	90	380	98
189	53	221	63	253	72	285	78	317	85	349	90	381	98
190	54	222	63	254	72	286	79	318	86	350	90	382	98
191	54	223	64	255	72	287	79	319	85	351	91	383	98
		224	64	256	72	288	79	320	86	352	91	384	98

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 165961

TRIBUNALI MILITARI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 206: Soppressione della Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata e conferimento di funzioni giudiziarie 80

Uffici finanziari. — Vedi: « Circoscrizione finanziaria ».

Uffici giudiziari.

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 277: Aumento dei diritti spettanti alle cancellerie degli uffici giudiziari del Regno 81

Decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 297: Temporanea istituzione in Reggio Calabria di una Sezione distaccata di Corte di Appello . . . 81

Decreto Ministeriale 24 luglio 1944: Ritorno in sede degli uffici giudiziari di Frosinone (Corte d'appello di Roma) 84

Decreto Ministeriale 23 agosto 1944: Temporaneo trasferimento nel comune di Sora degli uffici giudiziari di Cassino 97

Università.

Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 373: Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dalla signora Matilde Marucci, vedova Schmeidle Graziosi 96

Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 374: Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dal comm. Attilio Bruno 96

Valori bollati. — Vedi: « Cambiali ».

Valuta alleata.

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 291: Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati 80

Zootecnia.

Decreto Ministeriale 2 novembre 1944: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma e nomina del commissario straordinario 91

INDICE NUMERICO

delle leggi e dei decreti della raccolta del 1944 pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° nov. al 31 dic. 1944

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
Raccolta 1944		207	58	239	67	271	75	303	81	335	88	367	94		
		208	58	240	68	272	75	304	81	336	88	368	94		
177	51	209	60	241	68	273	75	305	82	337	88	369	95		
178	52	210	60	242	68	274	75	306	82	338	88	370	96		
179	52	211	60	243	69	275	75	307	82	339	89	371	96		
180	52	212	60	244	69	276	76	308	83	340	89	372	96		
181	52	213	60	245	70	277	76	309	83	341	89	373	96		
182	52	214	61	246	70	278	76	310	83	342	89	374	96		
183	52	215	61	247	70	279	77	311	83	343	89	376	97		
184	52	216	61	248	70	280	77	312	83	344	90	376	97		
185	53	217	61	249	70	281	77	313	84	345	90	377	98		
186	53	218	62	250	71	282	78	314	85	346	90	378	98		
187	53	219	62	251	71	283	78	315	85	347	90	379	98		
188	53	220	62	252	71	284	78	316	85	348	90	380	98		
189	53	221	63	253	72	285	78	317	85	349	90	381	98		
190	54	222	63	254	72	286	79	318	85	350	90	382	98		
191	54	223	64	255	72	287	79	319	85	351	91	383	98		
192	54	224	64	256	72	288	79	320	86	352	91	384	98		
193	55	225	64	257	73	289	79	321	86	353	91	385	99		
194	55	226	64	258	73	290	79	322	86	354	91	386	99		
195	55	227	65	259	73	291	80	323	86	355	91	387	100		
196	55	228	65	260	73	292	80	324	86	356	91	388	100		
197	55	229	65	261	74	293	80	325	86	357	92	389	100		
198	55	230	66	262	74	294	80	326	86	358	92	390	100		
199	56	231	66	263	74	295	80	327	86	359	92	391	101		
200	56	232	66	264	74	296	81	328	86	360	92	392	101		
201	56	233	66	265	74	297	81	329	86	361	92	393	101		
202	56	234	66	266	74	298	81	330	86	362	92	394	101		
203	57	235	66	267	74	299	81	331	87	363	93	395	101		
204	57	236	67	268	74	300	81	332	87	364	93				
205	57	237	67	269	74	301	81	333	87	365	93				
206	58	238	67	270	75	302	81	334	88	366	93				

1957

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

PUBBLICAZIONI
DELLA LIBRERIA DELLO STATO

MESSE IN VENDITA NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 1944

NOVITÀ

Serie		Lire
2346	Regolamento sul servizio metrico (approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242) (1944). (Pagg. 96 e cop., form. 14,5 x 20,5, gr. 145)	30 —
2347	Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione (1944) - (Decreto legislativo Luogotenenziale n. 285 del 23 ottobre 1944) (Pagg. 122 e cop., form. 14,5 x 20,5, gr. 25)	7 —
2348	Concessione ai contadini delle terre incolte (Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279) - Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini (Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284) (1944) Pagg. 8 e cop., form. 14,5 x 20,5, gr. 15)	6 —
2349	Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nei casi di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi (Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303) - (1944) - (Pagg. 8 e cop., formato 14 x 20,5, gr. 15)	6 —
2350	Miglioramenti economici, ecc., ecc., e istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari (Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307) - (1944) (Pagg. 20 e cop., form. 14,5 x 20,5, gr. 30)	10 —
2351	Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata e di addizionale straordinaria di guerra (Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348) - (1944). (Pagg. 8 e cop., formato 14,5 x 20,5, gr. 20)	6 —
2803-*bis*	Prontuario per la ratizzazione mensile netta arrotondata delle competenze dovute al personale civile di ruolo e non di ruolo dal 16 agosto 1944 (Decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 338) - (1944) (Pagg. 56 e cop., form. 21 x 29, gr. 130)	30 —

Inviare le richieste alla **LIBRERIA DELLO STATO** (Ufficio Commerciale) Piazza G. Verdi – ROMA A. D.

1658

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

NOVITÀ

Serie		Lire
2346	Regolamento sul servizio metrico (approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242) (1944). (Pagg. 96 e cop., form. 14,5 × 20,5, gr. 145)	50 —
2347	Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione (1944) - (Decreto legislativo Luogotenenziale n. 285 del 23 ottobre 1944). (Pagg. 132 e cop., form. 14,5 × 20,5, gr. 25)	5 —
2348	Concessione ai contadini delle terre incolte (Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279). - Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre ad uso collettivo fra i contadini (Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284) (1944). Pagg. 8 e cop., form. 14,5 × 20,5, gr. 15)	6 —
2349	Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi (Decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303) - (1944) - (Pagg. 8 e cop., formato 15 × 20,5, gr. 15)	
2350	Miglioramenti economici, ecc., ecc., e Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari (Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307) - 1944) (Pagg. 20 e cop., form. 14,5×20,5, gr. 30)	
2351	Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata e di addizionale straordinaria di guerra (Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348) - (1944). (Pagg. 8 e cop. formato 14,5×20,5, gr. 20)	6 —
2863-bis	Prontuario per la ratizzazione mensile della arrotondata delle competenze dovute al personale civile di ruolo e non di ruolo dal 16 agosto 1944 (Decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328) - (1944). (Pagg. 56 e cop., form. 21×29, gr. 130)	

Inviare le richieste alla **LIBRERIA DELLO STATO** (Ufficio Commerciale) Piazza G. Verdi – ROMA A. D.

(11ª000) Roma, 1945 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23

17 APR 1945

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

16 APR 1945

AC/4010/2.
MEMORANDUM

/mt.
15 April 1945.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 44 of 12 April 1945.

TO : See distribution list.

SECTION OF SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees.

(a) Navy — (a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 123 of 1 February 1945.
Reforming the Superior Marine Council.

(b) Education — (b) Decree of the Lieutenant General No. 124 of 15 February 1945.
Authorising the Royal University of Bari to accept a gift bequeathed by Prof. Vincenzo Ricchioni.

(c) Education — (c) Decree of the Lieutenant General No. 125 of 15 February 1945.
Authorising the Royal University of Bari to accept a gift bequeathed by Prof. Giuseppe Sangiorgi.

(d) Commerce — (d) Decree of the Lieutenant General No. 126 of 22 March 1945.
According the status of a juridical person to the Association of Graduates in Economics and Commerce with seat at Rome.

(e) Naval Shipping — (e) Decree of the Lieutenant General of 1 March 1945.
Cancelling merchant ships requisitioned for the requirements of Armed Forces from the list of auxiliary government vessels.

(f) Naval Shipping — (f) Decree of the Lieutenant General of 1 March 1945.
Temporary inscription of merchant ships requisitioned for the requirements of Armed Forces in the list of auxiliary government vessels.

(g) Local Government — (g) Decree of the President of the Council of Ministers of 9 April 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(a) Navy — (a) 1 February 1945.
Reforming the Superior Marine Council.

(b) Education — (b) Decree of the Lieutenant General No. 124 of 15 February 1945.
Authorizing the Royal University of Bari to accept a gift bequeathed by Prof. Vincenzo Ricchieni.

(c) Education — (c) Decree of the Lieutenant General No. 125 of 15 February 1945.
Authorizing the Royal University of Bari to accept a gift bequeathed by Prof. Giuseppe Sangiorgi.

(d) Commerce — (d) Decree of the Lieutenant General No. 126 of 22 March 1945.
Acceding the status of a juridical person to the Association of Graduates in Economics and Commerce with seat at Rome.

(e) Naval Shipping — (e) Decree of the Lieutenant General of 1 March 1945.
Cancelling merchant ships requisitioned for the requirements of Armed Forces from the list of auxiliary government vessels.

(f) Naval Shipping — (f) Decree of the Lieutenant General of 1 March 1945.
Temporary inscription of merchant ships requisitioned for the requirements of Armed Forces in the list of auxiliary government vessels.

(g) Local Government — (g) Decree of the President of the Council of Ministers of 9 April 1945.
Appointing members of the Regional Council constituted at the High Commissariat for Sardinia.

(h) Finance — (h) Ministerial Decree of 8 March 1945.
Appointing members of the Board of Directors for the Rural and Artisans' Bank of S. Eufemia di Trieste (Lecce).

(i) Finance — (i) Ministerial Decree of 10 March 1945.
Increasing the number of exchange brokers at the stock exchange of Palermo.

(j) Agriculture — (j) Ministerial Decree of 24 March 1945.
Ratifying the appointment of a commissioner for the temporary administration of the Provincial Agrarian Consortium of Perugia.

(k) Industry Public Works Education — (k) Ministerial Decree of 24 March 1945.
Validating the dismissals of personnel of the National Institute for Study and Experimentation in the Field of Construction Industry.

5012

.//.

3582/LG

1933

1961

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

(1) Finance

(1) Ministerial Decree of 29 March 1945.
Appointing a commissioner-liquidator for the National Federation of People's Banks.

(2) Agriculture

(2) Ministerial Decree of 29 March 1945.
Validating the dismissals of personnel of the Central Offices of the Italian Federation of Agrarian Consortium, accepted during the period from 8 Sept 1943 to 4 June 1944.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazette Officiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by enforcement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 21 April 1945. As the undersecret of the Decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazette Officiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

L. Roberts.

L. L. Roberts, Colonel
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

508

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 12 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno L. 200		All'Estero	Abb. anno L. 800	
	» semestrale » 150			» semestrale » 300	
	» trimestrale » 80			» trimestrale » 150	
	Un fascicolo » 5			Un fascicolo » 10	

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno L. 200	All'Estero	Abb. anno L. 400
	» semestrale » 100		» semestrale » 200
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno L. 200	All'Estero	Abb. anno L. 400
	» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 60		» trimestrale » 120
	Un fascicolo » 5		Un fascicolo » 10

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme ripetute nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 231 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 123.

Riforma del Consiglio superiore di marina . . Pag. 366

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 124.

Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione disposta in suo favore dal prof. Vincenzo Ricchioni . . . . . Pag. 369

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 125.

Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comm. prof. Giuseppe Sangiorgi . . . . . Pag. 369

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 126.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laureati in economia e commercio con sede in Roma. Pag. 369

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Cancellazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate. Pag. 369

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Perugia. Pag. 371

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di personale dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione dell'industria edilizia . . . . . Pag. 371

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Banche popolari . . . . . Pag. 371

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.

Convalida dei licenziamenti del personale degli Uffici centrali della Federazione italiana dei Consorzi agrari, disposti nel periodo 8 settembre 1943 - 4 giugno 1944 . . Pag. 371

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso di rettifica. Pag. 372

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale di addestramento al lavoro commerciale . . . Pag. 372

Ministero del tesoro:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Fusaldo (Cosenza) . . . . . Pag. 372

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 372

1663

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In Italia e Colonie	Anno	L. 300	All'Estero	Anno	L. 600	In Italia e Colonie	Anno	L. 200	All'Estero	Anno	L. 400
	Semestrale	» 160		Semestrale	» 320		Semestrale	» 100		Semestrale	» 200
	Trimestrale	» 85		Trimestrale	» 170		Trimestrale	» 60		Trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10		Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (contenente titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale » 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganisi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 123.

Riforma del Consiglio superiore di marina . . . Pag. 466

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 124.

Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione disposta in suo favore dal prof. Vincenzo Ricchioni . . . Pag. 467

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 125.

Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comm. prof. Giuseppe Sangiorgi . . . Pag. 468

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 126.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laureati in economia e commercio con sede in Roma. Pag. 468

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate. Pag. 468

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . Pag. 469

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 1945.

Nomina dei membri della Consulta regionale, istituita presso l'Alto Commissariato per la Sardegna . . . Pag. 470

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1945.

Nomina di membri del Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di S. Eufemia di Tricase (Lecce). Pag. 470

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1945.

Aumento del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Palermo . . . Pag. 470

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Perugia. Pag. 471

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di personale dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione dell'industria editrice . . . Pag. 471

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Banche popolari . . . Pag. 471

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.

Convalida dei licenziamenti del personale degli Uffici centrali della Federazione italiana dei Consorzi agrari, disposti nel periodo 8 settembre 1943 - 1° giugno 1944 . . . Pag. 471

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso di rettifica. . . . Pag. 472

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale di addestramento al lavoro commerciale . . . Pag. 472

Ministero del tesoro:

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Tuscania (Viterbo) . . . Pag. 472

Avviso di rettifica . . . Pag. 472

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 472

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 41 DEL 12 APRILE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8. **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione effettuata il 2 aprile 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 %, serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

(470)

5011

5582

1964

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **Consorzio di credito per le opere pubbliche**: Estrazione effettuata il 3 aprile 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 %, serie speciale «Ventennale», 5 % serie speciale «Quindicennale» (1ª e 2ª emissione), 4,50 % di credito comunale, serie speciale «Città di Palermo», ed obbligazioni 5 % di credito comunale, serie speciale «Città di Genova».

(471)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Consorzio di credito per le opere pubbliche**. Estrazione effettuata il 3 aprile 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale, serie speciale «Città di Roma» (1ª emissione). Annullamento e distruzione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % «Città di Milano» acquistati per l'estinzione.

(472)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 123.
Riforma del Consiglio superiore di marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1927, n. 2126, sul riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina, modificato dal R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 985, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 217, e dalle leggi 22 maggio 1939, n. 862, 12 luglio 1940, n. 1095 e 16 dicembre 1941, n. 1543;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Art. 3.

Quando il parere del Consiglio superiore di marina è obbligatorio, nei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo deve essere premessa la formula «Udito il parere del Consiglio superiore di marina».

Per i provvedimenti legislativi la menzione del parere deve essere fatta nella relazione.

CAPO II.

Composizione del Consiglio superiore di marina.

Art. 4.

Il Consiglio superiore di marina è composto da un presidente, da un vice presidente, da membri ordinari e da membri straordinari.

Art. 5.

La carica di presidente è conferita all'ufficiale ammiraglio più elevato in grado o più anziano in ruolo, che non rivesta la carica di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di segretario generale del Ministero della marina; quella di vice presidente ad un ammiraglio di squadra.

Art. 6.

Sono membri ordinari del Consiglio superiore di marina:

a) il Capo di Stato Maggiore della marina o, se tale carica è ricoperta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, il Sottocapo di Stato Maggiore;

b) il generale ispettore del Corpo del genio navale o, se tale grado non è coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano;

c) il generale ispettore del Corpo delle armi navali o, se tale grado non è coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano;

d) un direttore generale della carriera amministrativa della Marina;

e) un contrammiraglio od un capitano di vascello, con funzioni anche di segretario per gli affari militari;

f) un maggior generale od un colonnello del Corpo del genio navale o di quello delle Armi navali con funzioni anche di segretario per gli affari tecnici;

g) un ispettore generale o un direttore capo divisione della carriera amministrativa della Marina, con funzioni anche di segretario per gli affari amministrativi.

Art. 7.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 19651

Boccadoro delle obbligazioni delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso o pel conferimento di premi n. 10. **Consorzio di credito per le opere pubbliche**: Estrazione effettuata il 3 aprile 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale, serie speciale « Città di Roma » (1ª emissione). Ammortamento e distrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % « Città di Milano » acquistati per l'estinzione.

(472)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 123.
Riforma del Consiglio superiore di marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937, n. 2426, sul riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina, modificato dal R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 985, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 217, e dalle leggi 22 maggio 1939, n. 882, 12 luglio 1940, n. 1095 e 16 dicembre 1941, n. 1543;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il Consiglio superiore di marina è l'organo consultivo del Ministro per la marina per tutti gli affari riguardanti la Marina militare.
Esso ha sede presso il Ministero della marina.

Art. 2.

Il parere del Consiglio superiore di marina è obbligatorio nei casi previsti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti.

Composizione del Consiglio superiore di marina.

Art. 4.

Il Consiglio superiore di marina è composto da un presidente, da un vice presidente, da membri ordinari e da membri straordinari.

Art. 5.

La carica di presidente è conferita all'ufficiale ammiraglio più elevato in grado e più anziano in ruolo, che non rivesta la carica di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di segretario generale del Ministero della marina; quella di vice presidente ad un ammiraglio di squadra.

Art. 6.

Sono membri ordinari del Consiglio superiore di marina:
a) il Capo di Stato Maggiore della marina o, se tale carica è ricoperta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, il Sottocapo di Stato Maggiore;
b) il generale ispettore del Corpo del genio navale o, se tale grado non è coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano;
c) il generale ispettore del Corpo delle armi navali o, se tale grado non è coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano;
d) un direttore generale della carriera amministrativa della Marina;
e) un contrammiraglio od un capitano di vascello, con funzioni anche di segretario per gli affari militari;
f) un maggior generale od un colonnello del Corpo del genio navale o di quello delle Armi navali con funzioni anche di segretario per gli affari tecnici;
g) un ispettore generale o un direttore capo divisione della carriera amministrativa della Marina, con funzioni anche di segretario per gli affari amministrativi.

Art. 7.

Sono membri straordinari del Consiglio superiore di marina con voto deliberativo:
a) l'ammiraglio segretario generale del Ministero della marina;
b) i direttori generali del Ministero della marina;
c) il comandante generale delle Capitanerie di porto;
d) un consigliere di Stato;
e) un avvocato dello Stato di grado non inferiore al quinto.
L'ammiraglio segretario generale prende parte soltanto alle riunioni plenarie del Consiglio, semprechè sia meno elevato in grado o meno anziano del presidente, in seguito ad invito di questi.

1666
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

I direttori generali del Ministero della marina ed il comandante generale delle Capitanerie di porto prendono parte alle riunioni plenarie ed a quelle di sezione, in seguito ad invito del presidente, quando si discutono questioni di loro competenza. Essi in caso di impedimento sono sostituiti da chi ne fa le veci.

Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato prendono parte alle riunioni plenarie e a quelle di sezione, solo quando il Consiglio è chiamato a deliberare sugli affari di cui al n. 16 dell'art. 9 del presente decreto.

Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato, in caso di impedimento, sono sostituiti da membri supplenti dello stesso grado dei titolari.

Per la trattazione di particolari questioni il presidente può, di volta in volta, chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio superiore di marina per dare il parere, senza voto deliberativo, sulle questioni stesse, ufficiali della Regia marina, del Regio esercito e della Regia aeronautica ed eventualmente funzionari dell'Amministrazione statale e personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

Art. 8.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la marina.

I membri ordinari sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina.

Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato ed i loro supplenti sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, in seguito a designazione, rispettivamente, del presidente del Consiglio di Stato e dell'avvocato generale dello Stato.

Capo III.

Attribuzioni del Consiglio superiore di marina.

Art. 9.

Il parere del Consiglio superiore di marina deve essere richiesto:

1° sulle questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari e alla preparazione organica e bellica della Regia marina;

2° sugli schemi di provvedimenti legislativi che il Ministro per la marina intende proporre;

3° sugli schemi di decreto relativi agli ordinamenti militari marittimi;

4° sugli schemi di regolamento relativi al servizio

12° sui programmi di nuove costruzioni navali e di grandi trasformazioni del naviglio esistente, compreso il relativo armamento;

13° sulle caratteristiche delle nuove costruzioni;

14° sulle caratteristiche delle nuove armi navali e del materiale di armamento;

15° sui progetti di nuove navi e di nuove armi e su quelli di grandi trasformazioni e riparazioni;

16° sui capitolati d'oneri generali o particolari, ovvero progetti di contratti, interessanti la Regia marina, nei casi in cui la legge sulla contabilità di Stato prescrive di sentire il parere del Consiglio di Stato;

17° sulle condizioni tecniche dei programmi di gare per le provviste di armi, macchinari e materiale di armamento, sia per le navi, sia per gli stabilimenti militari marittimi;

18° sui progetti di rimodernamento dei mezzi di lavoro degli stabilimenti militari marittimi.

Il Ministro per la marina, di propria iniziativa o su proposta del presidente, può sottoporre all'esame del Consiglio superiore di marina ogni altra questione di interesse tecnico, militare od amministrativo.

Art. 10.

Il Consiglio superiore di marina formula quegli schemi di provvedimenti relativi alla marina militare che al esso sono commessi dal Ministro per la marina.

Capo IV.

Funzionamento del Consiglio superiore di marina.

Art. 11.

Il Consiglio superiore di marina delibera in riunione plenaria, o diviso per sezioni, o riunito in Comitato Supremo.

Le sezioni del Consiglio sono due:

Prima Sezione - per gli argomenti di carattere organico ed amministrativo.

Seconda Sezione - per gli argomenti di carattere tecnico.

Art. 12.

Il presidente presiede le riunioni plenarie, quelle del Comitato Supremo e quelle della sezione assegnatagli dal Ministro per la marina con suo decreto.

Il vice presidente presiede le sedute della Sezione assegnatagli dal Ministro per la marina con suo decreto e sostituisce il presidente quando questi sia assente od impedito.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 166671

caso di impedimento, sono sostituiti da membri supplenti dello stesso grado dei titolari.

Per la trattazione di particolari questioni il presidente può, di volta in volta, chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio superiore di marina per dare il parere, senza voto deliberativo, sulle questioni stesse, ufficiali della Regia marina, del Regio esercito e della Regia aeronautica ed eventualmente funzionari dell'Amministrazione statale e personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

Art. 8.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la marina.

I membri ordinari sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina.

Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato ed i loro supplenti sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, in seguito a designazione, rispettivamente, dal presidente del Consiglio di Stato e dall'avvocato generale dello Stato.

Capo III.

Attribuzioni del Consiglio superiore di marina.

Art. 9.

Il parere del Consiglio superiore di marina deve essere richiesto:

1° sulle questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari e alla preparazione organica e bellica della Regia marina;

2° sugli schemi di provvedimenti legislativi che il Ministro per la marina intende proporre;

3° sugli schemi di decreto relativi agli ordinamenti militari marittimi;

4° sugli schemi di regolamento relativi al servizio tecnico militare ed alla disciplina;

5° sulla costituzione normale dei Corpi e del personale per ogni ramo di servizio;

6° sulla organizzazione amministrativa della marina militare e relativi regolamenti;

7° sui rapporti relativi a missioni speciali o a campagne all'estero;

8° sui progetti, invenzioni e rapporti di notevole importanza, a giudizio del Ministero, di carattere tecnico, nautico, militare e disciplinare;

9° sulle proposte di ricompense al valor di marina;

10° sulle proposte di premi per lavori ed invenzioni utili alla Regia marina;

11° sul passaggio di categoria e sulle radiazioni di unità del Regio naviglio;

preventivo di sentire il parere del Consiglio di Stato;

12° sulle condizioni tecniche dei programmi di gare per le provviste di armi, macchinari e materiale di armamento, sia per le navi, sia per gli stabilimenti militari marittimi;

13° sui progetti di rimodernamento dei mezzi di lavoro degli stabilimenti militari marittimi.

Il Ministro per la marina, di propria iniziativa o su proposta del presidente, può sottoporre all'esame del Consiglio superiore di marina ogni altra questione di interesse tecnico, militare od amministrativo.

Art. 10.

Il Consiglio superiore di marina formula quegli schemi di provvedimenti relativi alla marina militare che ad esso sono commessi dal Ministro per la marina.

Capo IV.

Funzionamento del Consiglio superiore di marina.

Art. 11.

Il Consiglio superiore di marina delibera in riunione plenaria, o diviso per sezioni, o riunito in Comitato Supremo.

Le sezioni del Consiglio sono due:

Prima Sezione - per gli argomenti di carattere organico ed amministrativo.

Seconda Sezione - per gli argomenti di carattere tecnico.

Art. 12.

Il presidente presiede le riunioni plenarie, quelle del Comitato Supremo e quelle della sezione assegnatagli dal Ministro per la marina con suo decreto.

Il vice presidente presiede le sedute della Sezione assegnatagli dal Ministro per la marina con suo decreto e sostituisce il presidente quando questi sia assente od impedito.

Art. 13.

Il Ministro per la marina, di propria iniziativa o su proposta del presidente, può disporre che il Consiglio superiore di marina si riunisca in Comitato Supremo quando debbano trattarsi affari la cui natura lo renda opportuno.

Alle sedute del Comitato Supremo partecipano i membri del Consiglio superiore di marina di grado uguale o superiore ad ammiraglio di squadra; vi partecipano, inoltre, con voto deliberativo, gli ammiragli di armata o di squadra in comando di forza navale o di dipartimento ed il Capo di Stato Maggiore della marina, anche se di grado inferiore ad ammiraglio di squadra.

1968

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 14.

I membri ordinari addetti alla prima Sezione sono:

a) il direttore generale della carriera amministrativa della Marina;

b) il contrammiraglio od il capitano di vascello con funzioni di segretario per gli affari militari;

c) l'ispettore generale o il direttore capo divisione della carriera amministrativa della Marina, con funzioni di segretario per gli affari amministrativi.

I membri ordinari addetti alla seconda Sezione sono:

a) il generale ispettore del Corpo del genio navale o, se tale grado non è coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano;

b) il generale ispettore del Corpo delle armi navali o, se tale grado non è coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano;

c) il maggior generale o il colonnello del Corpo del genio navale o di quello delle armi navali con funzioni di segretario per gli affari tecnici.

Il Capo di Stato Maggiore della marina, su invito del presidente, può partecipare anche alle riunioni di sezione; in tal caso egli ha facoltà di farsi sostituire dal Sottocapo di Stato Maggiore.

Art. 15.

La designazione degli affari da esaminare in riunione plenaria è stabilita dal presidente, ove la designazione stessa non sia stata fatta direttamente dal Ministro per la marina.

Art. 16.

Il Consiglio superiore di marina esamina gli affari sottoposti al suo esame sotto l'aspetto militare, nautico, marinaresco, tecnico, amministrativo ed economico.

Esso delibera a maggioranza assoluta di voti e con votazione palese; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di non meno di due terzi dei componenti.

Il parere su ciascun affare è dato a mezzo del verbale di adunanza o delle adunanze, in cui esso fu discusso. Nel verbale deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato della votazione, inserendo, il parere della minoranza o delle minoranze.

Il verbale è trasmesso al Ministro per la marina.

Quando trattasi di progetti di nuove navi o di trasformazioni di navi esistenti, ed in genere quando trattasi di importanti argomenti di natura tecnica, al verbale deve essere allegato un rapporto tecnico circostanziato.

Art. 17.

Capo V.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 19.

Lo studio e la elaborazione di progetti di nuove navi o di nuove armi, di trasformazione del naviglio o delle armi esistenti, sono devoluti, a seconda della competenza, alla Direzione generale delle Costruzioni navali e meccaniche ed a quella delle Armi ed armamenti navali.

Art. 20.

In relazione ai compiti affidati alla Direzione generale delle Costruzioni navali e meccaniche ed a quella delle Armi ed armamenti navali dal precedente articolo, spettano alle stesse Direzioni generali, ad ognuna per la parte di competenza, lo studio dei progetti in particolare e la raccolta ed il coordinamento delle notizie riguardanti i progressi della scienza e della tecnica, nonchè degli elementi che interessano in genere l'ingegneria navale o industriale.

Il direttore generale delle Costruzioni navali e meccaniche dirige, inoltre, gli studi e le esperienze di architettura navale, valendosi della « Vasca per le esperienze di architettura navale ».

Il direttore generale delle Armi navali dirige gli studi e le esperienze delle armi ed armamenti navali, valendosi della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra, dei Balipedi e degli altri Istituti sperimentali.

Art. 21.

Ogni qualvolta dalle disposizioni vigenti è prescritto il parere del Comitato degli ammiragli, del Comitato per i progetti delle navi, del Comitato per i progetti delle armi navali e del Comitato superiore di coordinamento per i servizi tecnici, esso si intende sostituito dal parere del Consiglio superiore di marina.

Art. 22.

Il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937, n. 2126, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 23.

Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

1669

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1970

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

e il generale ispettore del Corpo delle armi navali o, se tale grado non è coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano;

e il maggior generale o il colonnello del Corpo del genio navale o di quello delle armi navali con funzioni di segretario per gli affari tecnici.

Il Capo di Stato Maggiore della marina, su invito del presidente, può partecipare anche alle riunioni di sezione; in tal caso egli ha facoltà di farsi sostituire dal Sottocapo di Stato Maggiore.

Art. 15.

La designazione degli affari da esaminare in riunione plenaria è stabilita dal presidente, ove la designazione stessa non sia stata fatta direttamente dal Ministro per la marina.

Art. 16.

Il Consiglio superiore di marina esamina gli affari sottoposti al suo esame sotto l'aspetto militare, nautico, marinaresco, tecnico, amministrativo ed economico.

Esso delibera a maggioranza assoluta di voti e con votazione palese; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di non meno di due terzi dei componenti.

Il parere su ciascun affare è dato a mezzo del verbale di adunanza o delle adunanze, in cui esso fu discusso. Nel verbale deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato della votazione, inscrendo, il parere della minoranza o delle minoranze.

Il verbale è trasmesso al Ministro per la marina.

Quando trattasi di progetti di nuove navi o di trasformazioni di navi esistenti, ed in genere quando trattasi di importanti argomenti di natura tecnica, al verbale deve essere allegato un rapporto tecnico circostanziato.

Art. 17.

Il coordinamento dei servizi di segreteria è affidato al contrammiraglio o capitano di vascello membro e segretario per gli affari militari.

Per i servizi di segreteria e tecnici sono destinati al Consiglio superiore di marina ufficiali e funzionari civili dell'Amministrazione militare marittima.

Art. 18.

Il presidente del Consiglio superiore di marina corrisponde direttamente col Ministro per la marina e con le altre autorità centrali e periferiche della Regia marina; corrisponde per il tramite del Gabinetto del Ministro con le autorità estranee alla Regia marina.

In relazione ai compiti affidati alla Direzione generale delle Costruzioni navali e meccaniche ed a quella delle Armi ed armamenti navali dal precedente articolo, spettano alle stesse Direzioni generali, ad ognuna per la parte di competenza, lo studio dei progetti in particolare e la raccolta ed il coordinamento delle notizie riguardanti i progressi della scienza e della tecnica, nonchè degli elementi che interessano in genere l'ingegneria navale o industriale.

Il direttore generale delle Costruzioni navali e meccaniche dirige, inoltre, gli studi e le esperienze di architettura navale, valendosi della « Vasca per le esperienze di architettura navale ».

Il direttore generale delle Armi navali dirige gli studi e le esperienze delle armi ed armamenti navali, valendosi della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra, dei Balipedi, e degli altri Istituti sperimentali.

Art. 21.

Ogni qualvolta dalle disposizioni vigenti è prescritto il parere del Comitato degli ammiragli, del Comitato per i progetti delle navi, del Comitato per i progetti delle armi navali e del Comitato superiore di coordinamento per i servizi tecnici, esso si intende sostituito dal parere del Consiglio superiore di marina.

Art. 22.

Il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937, n. 2126, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 23.

Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1947.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SCELBA — CASATI — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOSATI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1947
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 103. — VELA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 124.

Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione disposta in suo favore dal prof. Vincenzo Ricchioni.

N. 124. Decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Bari viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 15.000 nominali in cartelle del Debito pubblico del Regno d'Italia, disposta in suo favore dal prof. Vincenzo Ricchioni, con atto pubblico del 4 maggio 1943, per l'istituzione di un premio biennale da intitolarsi al nome del prof. Luigi Ricchioni e da conferirsi ad un laureato in agraria della Università medesima.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 125.

Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comm. prof. Giuseppe Sangiorgi.

N. 125. Decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Bari viene autorizzata ad accettare la somma di L. 20.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposta in suo favore dal comm. prof. Giuseppe Sangiorgi, con atto pubblico del 20 luglio 1943, per l'istituzione di un premio annuale da intitolarsi al nome del prof. Alessandro Baldoni.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 126.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laureati in economia e commercio con sede in Roma.

N. 126. Decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione laureati in economia e commercio, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Mater Divinae Gratiae*: dalle ore 18 del 29 gennaio 1945;

Motopeschereccio *S. Michele*: dalle ore 21 del 13 maggio 1943;

Motonave *Libera*: dalle ore 24 del 15 maggio 1944;

Motopeschereccio *Salarosa*: dalle ore 8 del 21 dicembre 1943;

Motopeschereccio *Salvatore Lo Bianco II*: dalle ore zero del 28 luglio 1944;

Motopeschereccio *Delfino*: dalle ore 24 del 16 giugno 1944;

Motopeschereccio *S. Vincenzo*: dalle ore 8 del 18 maggio 1943;

Motopeschereccio *Reanno*: dalle ore 24 del 28 settembre 1943;

Motopeschereccio *Roma Secondo*: dalle ore 16 del 1 gennaio 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 253

(473)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1830, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1351, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1485, riguardante la classificazione del Regio naviglio;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

nome del prof. Luigi Iacchini e da conferirsi ad un laureato in agraria della Università medesima.

Visto, *il Guardasigilli:* TERRACINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 125.

Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione disposta in suo favore dal comm. prof. Giuseppe Sangiorgi.

N. 125. Decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Bari viene autorizzata ad accettare la somma di L. 20.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 3 %, disposta in suo favore dal comm. prof. Giuseppe Sangiorgi, con atto pubblico del 20 luglio 1942, per l'istituzione di un premio annuale da intitolarsi al nome del prof. Alessandro Baldoni.

Visto, *il Guardasigilli:* TERRACINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 126.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laureati in economia e commercio con sede in Roma.

N. 126. Decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione laureati in economia e commercio, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* TERRACINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 29 giugno, 12 luglio, 1° settembre, 16 settembre, 3 ottobre e 14 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 22 luglio, registro n. 10, foglio n. 2, il 26 luglio, registro n. 10, foglio n. 159, il 20 settembre, registro n. 12, foglio n. 386, il 30 settembre, registro n. 13, foglio n. 249, il 26 ottobre, registro n. 14, foglio n. 432, ed il 31 ottobre 1940, registro n. 15, foglio n. 27, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie draganine e scorta convoglio, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria draganine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motobarca *Maria delle Grazie*, di stazza lorda tonn. 16,73, iscritta al n. 152 del Registro galleggianti di Palermo, dalle ore 17 del 20 settembre 1944;

Motobarca *Regina*, di stazza lorda tonn. 4,98, iscritta al n. 11 del Registro galleggianti di Porto Santo Stefano, dalle ore zero del 16 ottobre 1943;

ore zero dell'8 luglio 1944;

Motopeschereccio *Delfino*, dalle ore 24 del 20 giugno 1944;

Motopeschereccio *S. Lorenzo*, dalle ore 8 del 18 maggio 1943;

Motopeschereccio *Rosanna*, dalle ore 24 del 28 settembre 1943;

Motopeschereccio *Roma Seconda*, dalle ore 10 del 4 gennaio 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 253

(473)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1925, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 117, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Motopeschereccio *Papà Giovanni F.*, di stazza lorda tonn. 38,17, iscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dalle ore zero del 7 giugno 1944;

Motopeschereccio *Stella di Porto Salvo*, di stazza lorda tonn. 29, iscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dalle ore zero del 7 giugno 1944;

Motopeschereccio *I Due Fratelli*, di stazza lorda tonn. 25,66, iscritto al n. 565 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli, dalle ore zero del 12 giugno 1944;

Motopeschereccio *Anna Longo*, di stazza lorda tonn. 26,38, iscritto al n. 89 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco, dalle ore 8 del 14 giugno 1944;

Motopeschereccio *S. Cataldo*, di stazza lorda tonn. 21,84, iscritto al n. 572 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli, dalle ore zero del 7 giugno 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 53

(474)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 1945.

Nomina dei membri della Consulta regionale, istituita presso l'Alto Commissariato per la Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per la Sardegna;

Decreta:

Sono nominati membri della Consulta regionale, istituita presso l'Alto Commissariato per la Sardegna, i signori:

prof. Angelo Amicarelli; Giuseppe Borghero; avv. Francesco Cocco Ortu; on. avv. Angelo Corsi; dott. Giovanni Maria Dettori; Antonio Dore; prof. Renzo

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1945.

Nomina di membri del Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di S. Eufemia di Tricase (Lecce).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e funzioni al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Tribunale di Lecce in data 5 dicembre 1939 con il quale la Cassa rurale ed artigiana di S. Eufemia di Tricase (Lecce) veniva posta in liquidazione ordinaria ed il dott. Ermenegildo Villani fu Carlo nominato liquidatore dell'azienda;

Considerato che per l'impossibilità di riunire l'assemblea dei soci non si è potuto, fin qui, far luogo alla formazione del Collegio sindacale;

Decreta:

I signori Marzo Pietro Paolo fu Luigi, Fornari Giuseppe Paolo fu Vincenzo e De Simone Angelo fu Francesco sono nominati — ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato R. decreto-legge n. 375 — membri del Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di S. Eufemia di Tricase, con sede in S. Eufemia di Tricase (Lecce) in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1945

(463) *Il Ministro*: SOLMI

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1945.

Aumento del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 della legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1925, n. 56;

Di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1674

partimento marittimo di Napoli, dalle ore zero del 12 giugno 1944;

Motopeschereccio *Anna Longo*, di stazza lorda tonn. 26,38, iscritto al n. 89 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco, dalle ore 8 del 14 giugno 1944;

Motopeschereccio *S. Cataldo*, di stazza lorda tonn. 21,84, iscritto al n. 572 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli, dalle ore zero del 7 giugno 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 353

(474)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 1945.

Nomina dei membri della Consulta regionale, istituita presso l'Alto Commissariato per la Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per la Sardegna;

Decreta:

Sono nominati membri della Consulta regionale, istituita presso l'Alto Commissariato per la Sardegna, i signori:

prof. Angelo Amicarelli; Giuseppe Borghero; avv. Francesco Cocco Ortu; on. avv. Angelo Corsi; dott. Giovanni Maria Dettori; Antonio Dore; prof. Renzo Laconi; avv. Salvatore Mannironi; on. avv. Pietro Mastino; ing. Enrico Musio; dott. Giuseppe Pegreffi; ing. Salvatore Sale; avv. Raffaele Sanna Randaccio; avv. Filippo Satta Galtrè; avv. Agostino Senes; avv. Paolo Sensini; avv. Pietro Solgin; ing. Giovanni Zanfarino.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1945

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1945
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 384. — EMANUELE

(493)

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 903, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Tribunale di Lecce in data 3 dicembre 1938 con il quale la Cassa rurale ed artigiana di S. Eufemia di Tricase (Lecce) veniva posta in liquidazione ordinaria ed il dott. Ermenegildo Vallani fu Carlo nominato liquidatore dell'azienda;

Considerato che per l'impossibilità di riunire l'assemblea dei soci non si è potuto, finora, far luogo alla formazione del Collegio sindacale;

Decreta:

I signori Marzo Pietro Paolo fu Luigi, Fornari Giuseppe Paolo fu Vincenzo e De Simone Angelo fu Francesco sono nominati — ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato R. decreto-legge n. 375 — membri del Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di S. Eufemia di Tricase, con sede in S. Eufemia di Tricase (Lecce) in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(403)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1945.

Aumento del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 della legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1925, n. 56;

Di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Decreta:

Il numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Palermo è elevato da tre a cinque, restando fissata la misura della cauzione in L. 300.000 (lire trecentomila).

Roma, addì 10 marzo 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'industria il commercio e il lavoro
GRONCHI

(496)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Perugia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 766, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 23 luglio 1944, col quale viene disposta, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, la nomina del sig. Bonucci Bonuccio a commissario del Consorzio agrario provinciale di Perugia, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 766, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al sig. Bonucci Bonuccio è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Perugia, ai sensi dell'art. 28 della legge medesima.

Roma, addì 24 marzo 1945

(448) *Il Ministro*: Gullo

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di personale dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto 20 dicembre 1940, n. 2027, con il quale è stato giuridicamente riconosciuto l'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Ministeriale 13 novembre 1944, con il quale è stato nominato un commissario straordinario per la gestione dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia;

Vista la lettera in data 21 febbraio 1945, n. 1337, con la quale il commissario straordinario dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento disposti dall'Istituto stesso sotto l'impero del cessato regime fascista;

Ritenuto che i provvedimenti di licenziamento anzidetti furono determinati esclusivamente dalla effettiva riduzione di lavoro verificatasi a causa della particolare situazione creata dallo svolgimento delle operazioni belliche;

Considerato che la proposta convalida è intesa a sanare la posizione di quegli impiegati che, licenziati dall'Istituto, hanno ripreso servizio presso lo stesso Istituto, in seguito alla liberazione del territorio nazionale, per effetto di provvedimenti presi dal commissario straordinario;

Considerato che, per la ripresa dell'attività dell'Istituto, è necessario che il personale licenziato dal cessato regime fascista sia reintegrato nei ruoli;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento del personale dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia, disposti dall'Istituto stesso sotto l'impero del cessato regime fascista della repubblica sociale italiana, dall'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1945

(435) *Il Ministro*: Gronchi

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Banche popolari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Gaspare Pignatelli è nominato commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Banche popolari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1945

(440) *Il Ministro*: Gronchi

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.

Convalida dei licenziamenti del personale degli Uffici centrali della Federazione italiana dei Consorzi agrari, disposti nel periodo 8 settembre 1943 - 4 giugno 1944.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Letto il rapporto presentato dal commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari in merito ai licenziamenti di impiegati degli Uffici centrali dell'Ente, disposti tra l'8 settembre 1943 e il 4 giugno 1944;

Ritenuto che detti licenziamenti furono determinati esclusivamente dalla effettiva riduzione di lavoro verificatasi a causa della particolare situazione creata dallo svolgimento delle operazioni belliche;

Considerato che la Federazione predetta ha già riassunto tutti gli ex dipendenti la cui opera è parsa nuovamente necessaria per la riorganizzazione dei servizi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1975

Visto il decreto prefettizio del 23 luglio 1941, col quale viene disposta, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, la nomina del sig. Bonucci Bonuccio a commissario del Consorzio agrario provinciale di Perugia, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a termini della legge suvvetata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al sig. Bonucci Bonuccio è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Perugia, ai sensi dell'art. 28 della legge medesima.

Roma, addì 21 marzo 1945

Il Ministro: GULLO

(448)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento di personale dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2027, con il quale è stato giuridicamente riconosciuto l'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 7 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Ministeriale 12 novembre 1944, con il quale è stato nominato un commissario straordinario per la gestione dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia;

Vista la lettera in data 21 febbraio 1945, n. 1237, con la quale il commissario straordinario dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento disposti dall'Istituto stesso sotto l'impero del soltanto governo repubblicano;

Considerate le attuali limitate esigenze dei servizi dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione nell'industria edilizia e la necessità, in relazione alla sua situazione economica, di ridurre al minimo indispensabile le spese di esercizio;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui sono stati effettivamente adottati, i provvedimenti di licenziamento del personale disposti sotto l'impero del soltanto governo

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.

Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Banche popolari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Decreta:

Il dott. Gaspare Pignatelli è nominato commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Banche popolari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1945

Il Ministro: Gronchi

(446)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.

Convalida dei licenziamenti del personale degli Uffici centrali della Federazione italiana dei Consorzi agrari, disposti nel periodo 8 settembre 1943 - 4 giugno 1944.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Letto il rapporto presentato dal commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari in merito ai licenziamenti di impiegati degli Uffici centrali dell'Ente, disposti tra l'8 settembre 1943 e il 4 giugno 1944;

Ritenuto che detti licenziamenti furono determinati esclusivamente dalla effettiva riduzione di lavoro verificatasi a causa della particolare situazione creata dallo svolgimento delle operazioni belliche;

Considerato che la Federazione predetta ha già riassunto tutti gli ex dipendenti la cui opera è parsa nuovamente necessaria per la riorganizzazione dei servizi centrali, ed ha preso impegno di scegliere tra il personale licenziato gli elementi di cui possa aver bisogno nel futuro;

Ritenuto che dall'esame, effettuato dal commissario della Federazione, degli atti relativi ai disposti licenziamenti non sono risultate indebite preferenze a favore degli impiegati trattenuti in servizio;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visti gli articoli 2, n. 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

1976
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Decreta:

Sono convalidati i licenziamenti del personale degli Uffici centrali della Federazione italiana dei Consorzi agrari, disposti nel periodo di tempo compreso tra il 28 settembre 1943 ed il 4 giugno 1944.

Roma, addì 29 marzo 1945.

Il Ministro: GULLO

(448)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avvisi di rettifica.

Nel R. decreto-legge 11 novembre 1943, n. 691, recante norme sulla circolazione degli stranieri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale n. 11 del 18 novembre 1943, nello stesso del provvedimento medesimo deve intendersi estesa anche la legge 19 gennaio 1939, n. 129, art. 18.

(458)

Nel R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale n. 4 del 16 gennaio 1944, recante lo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali, nelle premesse del decreto stesso deve intendersi citata anche la legge 19 gennaio 1939, n. 129, art. 18.

(480)

Nel R. decreto-legge 15 marzo 1945, n. 97, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale del 12 aprile 1945, n. 18, pagina 1, recante «Trasferimento concernente al Ministero dell'industria, commercio e lavoro dei poteri e delle funzioni dell'Istituto centrale di statistica», all'art. 1, quarta riga, in luogo di «... *Regi decreti-legge* ... » leggasi: «... *Regi decreti* ...»; nella quinta riga, in luogo di «... 3 marzo 1938, n. 141 ...» leggasi: «... 24 marzo 1938, n. 141 ...»;

alla sesta riga, in luogo di «... 11 novembre 1933, n. 1381 ...» leggasi: «... 11 novembre 1933, n. 1361 ...».

(460)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale di addestramento al lavoro commerciale

Con decreto Ministeriale del 27 marzo 1945, il prof. Giuseppe Sala è stato nominato commissario straordinario per l'Ente nazionale di addestramento al lavoro commerciale, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza)

Nella seduta tenuta il 20 febbraio, dal Comitato di sorveglianza della cassa rurale di Fuscaldo, con sede in Fuscaldo (Cosenza), è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 61 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 30 giugno 1940, n. 903, 3 dicembre 1942, n. 1526.

(481)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 1 del smarrimento di ricevute pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1945, n. 9, il nome della ragazza Salvatore, rilasciata alla ricevuta n. 50, deve intendersi rettificato in: *Agostino Salvatore*.

(491)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 1 ottobre 1944 (Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario) ed il decreto Ministeriale 4 ottobre 1944 (Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario) contenuti nel n. 68 del 11 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale*, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 6 aprile 1945.

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Vice Presidente Sezione Affari Civili
Commissione Alleata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1677

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avvisi di rettifica.

Nel R. decreto-legge 11 novembre 1943, n. 612, recante norme sulla costituzione degli stessi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale n. 111 del 16 novembre 1943, nelle premesse del provvedimento medesimo dove intendersi citata anche la legge 18 gennaio 1929, n. 129, art. 18.

(458)

Nel R. decreto-legge 8 dicembre 1943, n. 618, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale n. 112, in data 8 dicembre 1943, recante: « Scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle unità speciali », nelle premesse del decreto stesso deve intendersi citata anche la legge 18 gennaio 1929, n. 129, art. 18.

(459)

Nel R. decreto-legge 12 marzo 1943, n. 92, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale del 12 aprile 1943, n. 18, recante: « Trasformazione ordinamento del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, dei poteri e delle funzioni dell'Istituto centrale di statistica », all'art. 1, quarta riga, in luogo di: « *Regi decreti-legge* » leggasi: « *Regi decreti* »;
alla quinta riga, in luogo di: « 29 marzo 1928, n. 905 » leggasi: « 25 marzo 1928, n. 562 »;
alla sesta riga, in luogo di: « 11 novembre 1941, n. 1384 » leggasi: « 21 novembre 1941, n. 1481 ».

(290)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale di addestramento al lavoro commerciale

Con decreto Ministeriale del 27 marzo 1945, il prof. Giuseppe Sala è stato nominato commissario straordinario per l'Ente nazionale di addestramento al lavoro commerciale, con i poteri del presidente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

(486)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nel decreto n. 148 concernente il ruolo di spese patrimoniali nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1945, n. 9, il nominativo « Ignoto Salvatore » pensionato alla ricevitoria n. 36 deve intendersi sostituito in « Ignoto Salvatore ».

(491)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 1 ottobre 1944 (Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario) ed il decreto Ministeriale 1 ottobre 1944 (Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario) contenuti nel n. 48 del 14 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale*, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 6 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente Sezione Affari Civili
Commissione Alleata

(303)

GIULIETTI GIUSEPPE *direttore* SANTI BALDUCCI *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1678

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

16791

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

23

ITALIAN STATES LIAISON COMMISSION
AMG 394
LEGAL SUB-COMMISSION

A/4010/L.
MEMORANDUM

Rec.
14 April 1945.

15 APR 1945

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 43 of 13 April 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation.

(a) Local Government

(a) Decree of the Lieutenant General No. 506 of 17 November 1944.
According the status of a juridical person to the "Confraternita di Maria SS.ma della Pieta' e di Sant'Antonio di Padova" with seat at Bari.

(b)

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 114 of 8 February 1945.
Suppressing the Central Commission established by Art. 220 of the judicial organic law.

(c) Public Works Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 115 of 15 February 1945.
Authorising expenditure for repairs, adjustment and completion of existing public works, and urgently required for excavating machinery.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 116 of 13 March 1945.
Economic betterment for the State personnel, employees of local bodies and of bodies organized under public law in general as well as for State pensioners.

(e) Industry Commerce

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 117 of 19 March 1945.
Availability of real estate designated for hotel purposes.

(f) Finance

(f) Decree of the Lieutenant General No. 118 of 8 March 1945
Constituting Offices for Registry and Direct Taxes at Cascia and [illegible] Section

(a) Local Government — (a) Decree of the Lieutenant General [illegible] According the status of a juridical person to the "Confraternita di Maria SS.ma della Pieta' e di Sant'Antonio di Padova" with seat at Bari.

(b) — (b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 114 of 8 February 1945.
Suppressing the Central Commission established by Art. 220 of the judicial organic law.

(c) Public Works Finance — (c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 115 of 15 February 1945.
Authorizing expenditure for repairs, adjustment and completion of existing public works, [illegible] urgently required for excavating machinery.

(d) Finance — (d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 116 of 12 March 1945.
Economic betterment for the State personnel, employees of local bodies and of bodies organized under public law in general as well as for State pensioners.

(e) [illegible] Secretary — (e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 117 of 19 March 1945.
Availability of real estate designated for hotel purposes.

(f) Finance — (f) Decree of the Lieutenant General No. 118 of 8 March 1945
Constituting offices for the Registry and Direct Taxes at Cascia [illegible] and modifying the districts of certain offices in Perugia Province.

(g) Public Health — (g) Decree of the Lieutenant General No. 119 of 14 March 1945.
Reducing the period for required permanence in the 9th [illegible] Group .. of the personnel on the rolls of the Superior Public Health Institute.

(h) Local Government — (h) Decree of the Lieutenant General No. 120 of 8 March 1945.
Recognizing the act constituting the parish of the "Santa Maria Vergine del Rosario" in the hamlet of San Basso, Milazzo comune (Messina) as having all effects under civil law.

(i) Local Government — (i) Decree of the Lieutenant General No. 121 of 8 March 1945.
Recognizing the act constituting the parish of "San Giobbe" in the hamlet of Gamidano', Barcellona Pozzo di Gotto Comune (Messina) as having all effects under civil law.

./.

5010

5568

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1980

(5)
Local Government

(j) Decree of the Lieutenant General No. 122 of 6 March 1945.
Recognising the act constituting the parish of "Sant'Anna" in the Commune of San Giorgio a Cremano (Naples) as having all effects under civil law.

(6)
Public Relations Branch

(k) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 January 1945.
Appointing a Commissioner for the administration of the Italian Radio Broadcasting Company "Societa' Radio Audizioni Italia" (R.A.I.).

(1)
Food

(l) Decree of the President of the Council of Ministers of 1 March 1945.
Provisions in respect of functions conferred upon the Cashier of the High Commissariat for Alimentation.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later that 1700 hours, Friday, 20 April 1945. As the endorsement of the Decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

[signature]

[illegible] B. [illegible], Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 10 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 100
	Un fascicolo - Prezzi vari.	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo « FOGLIO delle inserzioni » (concessioni di titoli, obbligazioni, cartelle)

All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 200
	Un fascicolo - Prezzi vari.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganisi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Mario Minghetti, 22-24), e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, numero 506.

Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita di Maria SS.ma della Pieta e di Sant'Antonio di Padova, con sede in Bari . . . . . Pag. 468

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 114.

Soppressione della Commissione centrale prevista dall'art. 226 dell'Ordinamento giudiziario . . . Pag. 468

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 115.

Autorizzazioni di spese per le riparazioni e sistemazioni [illegible] opere esistenti, per il completamento di opere, per il [illegible] soccorso e per i mezzi effossori . . . Pag. 468

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 116.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 120.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in località San Marco del comune di Milazzo (Messina). Pag. 468

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 121.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giobbe, in località Cannistrà del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) . . . Pag. 469

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 122.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in San Giorgio a Cremano (Napoli) . . . Pag. 469

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 1945.

Nomina del commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) . . . Pag. 469

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 1945.

Disposizioni concernenti il conferimento delle funzioni di consegnatario-cassiere dell'Alto Commissariato dell'alimentazione . . . Pag. 469

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 300; semestrale 150; trimestrale 80; Un fascicolo 5
All'Estero: Abb. annuo L. 600; semestrale 300; trimestrale 150; Un fascicolo 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale 100; Un fascicolo (Prezzi vari)

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale 100; trimestrale 60; Un fascicolo 5
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale 200; trimestrale 120; Un fascicolo 10

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, numero 506.

Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita di Maria SS.ma della Pietà e di Sant'Antonio di Padova, con sede in Bari . . . . . Pag. 458

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 114.

Soppressione della Commissione centrale prevista dall'art. 220 dell'Ordinamento giudiziario . . . . Pag. 458

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 115.

Autorizzazioni di spese per le riparazioni e sistemazioni [illegible] opere esistenti, per il completamento di opere, per il [illegible]o soccorso e per i mezzi effossori . . . Pag. 458

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 marzo 1945, n. 116.

Miglioramenti economici a favore dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli Enti locali ed in genere degli Enti di diritto pubblico nonchè a favore dei pensionati statali . . . . . Pag. 460

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 marzo 1945, n. 117.

Disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero. Pag. 461

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 118.

Istituzione degli Uffici del registro e delle imposte dirette in Cascia e modifica della circoscrizione di alcuni uffici finanziari della provincia di Perugia . . . Pag. 462

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 119.

Riduzione del periodo di permanenza nel grado 9° di gruppo A dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità . . . . . Pag. 463

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 120.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in località San Marco del comune di Milazzo (Messina). Pag. 463

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 121.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giobbe, in località Cannistrà del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) . . . Pag. 463

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 122.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in San Giorgio a Cremano (Napoli) . . . . . Pag. 463

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 1945.

Nomina del commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) . . . . . Pag. 463

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1945.

Disposizioni concernenti il conferimento delle funzioni di consegnatario-cassiere dell'Alto Commissariato dell'alimentazione . . . . . Pag. 464

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario per l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio . . . . Pag. 464

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 464

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 85 DEL 10 APRILE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Bolzano.

(172)

5009

5568

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, numero 506.

Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita di Maria SS.ma della Pietà e di Sant'Antonio di Padova, con sede in Bari.

N. 506. Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Confraternita di Maria SS.ma della Pietà e di Sant'Antonio di Padova, con sede in Bari, e viene approvato lo statuto dell'Ente medesimo.

Visto, *il Guardasigilli:* TERMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. **114.**

Soppressione della Commissione centrale prevista dall'art. 220 dell'Ordinamento giudiziario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visto il R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 29;
Visti i Regi decreti-legge 29 maggio 1944, n. 141, e 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Oltre alle attribuzioni già ad esso spettanti, sono deferite al Consiglio superiore della magistratura anche quelle relative ai trasferimenti di ufficio, alle dispense dal servizio ed ai collocamenti di ufficio in aspettativa dei magistrati, già di competenza della Commissione centrale presso il Ministero di grazia e giustizia prevista dall'art. 220 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

La suddetta Commissione centrale è soppressa.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 115.

Autorizzazioni di spese per le riparazioni e sistemazioni di opere esistenti, per il completamento di opere, per il pronto soccorso e per i mezzi ellossori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti, nonchè agli oneri relativi a concorso e sussidi, previsti da leggi speciali, ivi compreso il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, sulle agevolezze per la provvista di acqua potabile e per le opere igieniche, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, modificato con il R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 937, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 144.

E' autorizzata, altresì, la spesa di lire 5 milioni, per provvedere agli eventuali recuperi, nonchè al rinnovamento e alle riparazioni di mezzi e materiali ellossori.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 130 milioni per provvedere al completamento di opere straordinarie in genere a pagamento non differito.

E' autorizzata, altresì, la spesa di lire 10 milioni per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad inscrivere con propri decreti le somme occorrenti in relazione al fabbisogno, nello stato di previsione della spesa [illegible] Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

[illegible] in vigore il giorno succes-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1684

N. 506. Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Confraternita di Maria SS.ma della Pietà e di Sant'Antonio di Padova, con sede in Bari, e viene approvato lo statuto dell'Ente medesimo.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. **114.**

Soppressione della Commissione centrale prevista dall'art. 220 dell'Ordinamento giudiziario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 29;
Visti i Regi decreti-legge 29 maggio 1944, n. 141, e 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Oltre alle attribuzioni già ad esso spettanti, sono deferite al Consiglio superiore della magistratura anche quelle relative ai trattamenti di ufficio, alle dispense dal servizio ed ai collocamenti di ufficio in aspettativa dei magistrati, già di competenza della Commissione centrale presso il Ministero di grazia e giustizia prevista dall'art. 220 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
La suddetta Commissione centrale è soppressa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 86. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. **115.**

Stanziamento di fondi per provvedere a riparazioni e sistemazioni di opere esistenti, nonchè agli oneri relativi a concorso e sussidi previsti da leggi speciali, per provvedere al completamento di opere straordinarie in genere a pagamento non differito, per provvedere a riparazioni di mezzi e materiali d'esercizio, per provvedere a necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti, nonchè agli oneri relativi a concorso e sussidi, previsti da leggi speciali, ivi compreso il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3252, sulle agevolezze per la provvista di acqua potabile e per le opere igieniche, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, modificato con il R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 937, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 144.
E' autorizzata, altresì, la spesa di lire 5 milioni, per provvedere agli eventuali recuperi, nonchè al rinnovamento e alle riparazioni di mezzi e materiali d'esercizio.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 130 milioni per provvedere al completamento di opere straordinarie in genere a pagamento non differito.
E' autorizzata, altresì, la spesa di lire 10 milioni per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad inscrivere con propri decreti le somme occorrenti in relazione al fabbisogno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 93. — PETTA

1685
Declassified E.O. 12356, Section 3.3/NND No.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 marzo 1945, n. 116.

Miglioramenti economici a favore dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli Enti locali ed in genere degli Enti di diritto pubblico nonchè a favore dei pensionati statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;

Visto il R. decreto-legge 21 marzo 1941, n. 203, convertito nella legge 4 luglio 1941, n. 732;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414;

Visto il R. decreto 8 giugno 1942, n. 740;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B;

Visti il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, il decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, concernente miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. [illegible];

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le competenze dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:

di stipendio;

di paga dei sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre Forze armate nonchè dei sottufficiali, graduati e militi dei carabinieri Reali e degli altri Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;

di paga degli operai permanenti;

di retribuzione, o paga, o salario, od altra analoga competenza comunque denominata, del personale non di ruolo;

sono elevate all'importo risultante dall'aumento del salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente, l'ammontare del 50 per cento della retribuzione del personale medesimo.

Art. 2.

Le misure attualmente in vigore dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari spettanti al personale di ruolo coniugato o vedovo con prole minorenne, dei gruppi *A*, *B* e *C*, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, al personale ferroviario equiparato ed ai marescialli e sottufficiali di grado corrispondente sono raddoppiate.

L'aggiunta di famiglia spettante ai personali appresso indicati è elevata alla misura risultante dall'applicazione del precedente comma:

personale subalterno di ruolo delle Amministrazioni statali, operai permanenti ed incaricati stabili, e personale ferroviario equiparato;

brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali carabinieri ed equiparati della Regia guardia di finanza o degli altri Corpi organizzati militarmente;

sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica;

personale statale non di ruolo provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 1981, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, e successive modificazioni ed estensioni;

personale sussidiario delle ferrovie dello Stato, provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui all'art. 1, sub art. 16, del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 39, e successive modificazioni;

contrattisti delle ferrovie dello Stato, provvisti della aggiunta di famiglia di cui all'art. 3 del contratto tipo, approvato con decreto interministeriale 25 aprile 1939, n. 2041, e successive modificazioni;

salariati statali non di ruolo provvisti dell'aggiunta di famiglia di cui all'art. 11 della legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni.

Al personale non di ruolo insegnante e non insegnante delle Scuole ed Istituti di istruzione media di ogni ordine e grado provvisto, ai sensi delle vigenti disposizioni, di indennità temporanea mensile di caroviveri è concessa, in sostituzione di detta indennità, l'aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste per il personale dei gruppi *A*, *B* e *C* dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni statali.

Nei riguardi dei personali contemplati dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 21 marzo 1941, n. 203, le attuali misure del trattamento di famiglia sono raddoppiate.

Art. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 168961

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 267;

Visto il R. decreto-legge 21 marzo 1941, n. 203, convertito nella legge 4 luglio 1941, n. 732;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414;

Visto il R. decreto 8 giugno 1942, n. 740;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B;

Visti il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 237, e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, concernente miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti degli Enti pubblici locali e parastatali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. [illegible];

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le competenze dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:

di stipendio;

di paga dei sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre Forze armate nonchè dei sottufficiali, graduati e militi dei carabinieri Reali e degli altri Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;

di paga degli operai permanenti;

di retribuzione, o paga, o salario, od altra analoga competenza comunque denominata, del personale non di ruolo;

sono elevate all'importo risultante dall'aumento del 50 per cento sulla misura derivante dall'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Nei riguardi dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari, ed, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni, l'aumento del 50 per cento va applicato sulla quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo della loro opera personale, ma non può eccedere L. 9000 annue lorde.

I dipendenti statali retribuiti come al precedente comma secondo, che si avvalgono dell'opera di personale dipendente, corrisponderanno a detto personale, l'aggiunta di famiglia spettante ai personali appresso indicati è elevata alla misura risultante dall'applicazione del precedente comma:

personale subalterno di ruolo delle Amministrazioni statali, operai permanenti ed incaricati stabili, e personale ferroviario equiparato;

brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali carabinieri ed equiparati della Regia guardia di finanza e degli altri Corpi organizzati militarmente;

sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica;

personale statale non di ruolo provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, e successive modificazioni ed estensioni;

personale sussidiario delle ferrovie dello Stato, provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui all'art. 1, sub art. 16, del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 19, e successive modificazioni;

contrattisti delle ferrovie dello Stato, provvisti della aggiunta di famiglia di cui all'art. 3 del contratto tipo, approvato con decreto interministeriale 25 aprile 1939, n. 2941, e successive modificazioni;

salariati statali non di ruolo provvisti dell'aggiunta di famiglia di cui all'art. 11 della legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni.

Al personale non di ruolo insegnante e non insegnante delle Scuole ed Istituti di istruzione media di ogni ordine e grado provvisto, ai sensi delle vigenti disposizioni, di indennità temporanea mensile di caroviveri è concessa, in sostituzione di detta indennità, l'aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste per il personale dei gruppi *A*, *B* e *C* dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni statali.

Nei riguardi dei personali contemplati dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 21 marzo 1941, n. 203, le attuali misure del trattamento di famiglia sono raddoppiate.

Art. 3.

Al personale assunto a forma temporanea ai sensi del R. decreto 8 giugno 1942, n. 740, per il disbrigo dei servizi di copia e di fatica è attribuito il trattamento economico per retribuzione ed aggiunta di famiglia previsto per il personale avventizio, rispettivamente della 3ª e 4ª categoria di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, quale risulta dall'applicazione del presente decreto.

Art. 4.

L'importo dell'assegno *ad personam* previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1987

effetto dalla data di applicazione del presente decreto, in base alle nuove misure delle competenze previste dal precedente art. 1.

Delle nuove misure, nonchè quelle delle competenze di cui all'art. 2 ed al precedente comma, sono utili ai fini della determinazione sia dell'importo dell'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, sia dell'aumento dell'integrazione medesima previsto dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, ma non hanno effetto sulle altre mensilità e competenze accessorie di attività di servizio, comunque denominate, ragguagliate o graduate secondo gli assegni considerati nel precedente art. 1.

L'art. 5 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, numero 18/B, è abrogato e l'ultima linea della tabella di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge è così modificata: « Sulla quota eccedente le 1600 lire mensili il 10 %. »

Art. 5.

Al personale di cui al primo comma del precedente art. 1 è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, un assegno a titolo di razione viveri nella misura di L. 66,66 lorde giornaliere.

L'assegno stesso spetta anche:

a) ai ricevitori postelegrafonici, ai ricevitori del lotto, agli assuntori ferroviari ed in genere ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità o durata delle prestazioni;

b) al personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali, i quali corrisponderanno l'assegno al personale medesimo, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di 30 giorni.

Detto assegno non va compreso fra le competenze su cui è computabile l'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

L'assegno di cui sopra non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento, e non è corrisposto al personale in congedo straordinario, sospeso dallo stipendio o che trovasi in una posizione la quale, a norma di legge, non possa considerarsi di servizio attivo.

L'assegno stesso non spetta al personale di cui sopra che comunque fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, salvo, per il precedente art. 1 di cui l'avente diritto è provvisto. Da tale limitazione sono peraltro esclusi i personali di cui alle tabelle nn. 1, 2 e 3 dell'allegato III alla legge 20 aprile 1939, n. 591, nonchè il personale che ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 3 optò per l'assegno sindacale.

Art. 7.

Sull'importo annuo lordo di ciascun emolumento risultante dalla applicazione dei precedenti articoli si opera l'arrotondamento, trascurando le frazioni fino a lire cinque e aumentando a lire dieci le frazioni superiori a lire cinque ma inferiori a dieci.

Art. 8.

L'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1488, e quella di disagiatissima residenza di cui all'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, sono soppresse.

Ai personali in attività di servizio e in quiescenza cui spettano miglioramenti in base al presente decreto ed ai loro congiunti non compete l'indennità mensile prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38.

Qualora nella prima applicazione del presente decreto il miglioramento complessivo derivante dall'applicazione dei precedenti articoli risulti inferiore alla [illegible] per indennità soppresse o non dovute a norma del presente articolo, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti che si verifichino, per qualsiasi motivo, nel trattamento economico.

A coloro che hanno diritto a detto assegno personale nonchè a coloro che nella prima applicazione del presente decreto conseguano un miglioramento complessivo inferiore a L. 450 mensili lorde, è attribuito un assegno complementare di L. 450 mensili lorde o del minore importo necessario a raggiungere l'indicata somma di L. 450. Detto assegno è riassorbibile nei successivi aumenti che si verifichino, per qualsiasi motivo, nel trattamento economico.

Art. 9.

Per i personali retribuiti parzialmente o interamente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1689

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

medesima previsto dagli articoli [illegible] del R. decreto-legge 18 novembre 1911, n. 328, ma [illegible] Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, ma [illegible] non hanno effetto sulle altre indennità e competenze accessorie di attività di servizio, comunque denominate, [illegible] e godute secondo gli assegni vigenti [illegible] suddetti nel precedente art. 1.

L'art. 3 del R. decreto-legge 6 dicembre 1923, n. 2654, [illegible] e l'ultima linea della tabella di cui all'art. 4 della stesso Decreto-legge è così modificata: [illegible] quota eccedente le lire [illegible] mensili lorde.

Art. 5.

Al personale di cui al primo comma del precedente art. 1 è concesso in aggiunta alle competenze in vigore, un assegno a titolo di razione viveri nella misura di L. 0,05 lorde giornaliere.

L'assegno stesso spetta anche:

a) ai ricoverati postelegrafonici, ai ricoverati del lotto, agli assuntori ferroviari ed in genere ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti stabiliti all'entità e durata delle prestazioni;

b) al personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricoverati, assuntori e dipendenti statali, i quali corrisponderanno l'assegno al personale medesimo salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di 30 giorni.

Detto assegno non va compreso fra le competenze su cui è computabile l'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 6 dicembre 1923, n. 18 B.

L'assegno di cui sopra non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile, né computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento, e non è corrisposto al personale in congedo straordinario, sospeso dallo stipendio o che trovasi in una posizione la quale, a norma di legge, non possa considerarsi di servizio attivo.

L'assegno stesso non spetta al personale di cui sopra che comunque fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, salvo, peraltro, il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Nel caso di cumulo d'impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta un solo assegno a titolo di razione viveri.

Art. 6.

L'importo dell'assegno di cui al precedente art. 5 va ridotto del 10 per cento per il personale che abbia la sede normale di servizio nei comuni aventi meno di 200.000 abitanti e del 20 per cento nei riguardi del personale con sede di servizio nei comuni aventi meno di 50.000 abitanti.

L'importo dell'assegno stesso non può eccedere il doppio dell'ammontare dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, risultante dall'applicazione del [illegible] risultante dalla applicazione del precedente [illegible] opera l'arrotondamento, trascurando le frazioni fino a lire cinque e aumentando a lire dieci le frazioni superiori a lire cinque ma inferiori a dieci.

Art. 8.

L'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 18 dicembre 1942, n. 1458, e quella di disagiatissima residenza di cui all'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, sono soppresse.

Ai personali in attività di servizio e in quiescenza cui spettano miglioramenti in base al presente decreto ed ai loro congiunti non compete l'indennità mensile prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38.

Qualora nella prima applicazione del presente decreto il miglioramento complessivo derivante dall'[illegible] zione dei precedenti articoli risulti inferiore alla [illegible] zione per indennità soppresse o non dovute a norma del presente articolo, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti che si verifichino, per qualsiasi motivo, nel trattamento economico.

A coloro che hanno diritto a detto assegno personale nonchè a coloro che nella prima applicazione del presente decreto conseguono un miglioramento complessivo inferiore a L. 150 mensili lorde, è attribuito un assegno complementare di L. 150 mensili lorde o del minore importo necessario a raggiungere l'indicata somma di L. 150. Detto assegno è riassorbibile nei successivi aumenti che si verifichino, per qualsiasi motivo, nel trattamento economico.

Art. 9.

Per i personali retribuiti parzialmente o interamente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 10.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali ed agli altri dipendenti dalle province e dai comuni.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra, con contributi a carattere continuativo, nonchè le aziende annesse e direttamente dipendenti dalle province e dai comuni o dagli altri Enti suindicati, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere

al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti con facoltà di contenere le concessioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 5 e 6 in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

In nessun caso il trattamento del personale di cui al precedente comma per effetto degli aumenti previsti dal presente decreto potrà eccedere di lire tremila lorde mensili il trattamento derivante dalle norme in vigore al 15 febbraio 1945, aumentato dell'indennità mensile quota personale e quota per i congiunti) prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38. Detta limitazione sarà operativa anzitutto sullo stipendio ed eventualmente sull'aggiunta di famiglia.

Art. 11.

Sono aumentate del 50 per cento le pensioni e gli assegni delle categorie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, numero 41, relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente alla data da cui ha effetto il presente decreto.

Le pensioni e gli assegni di cui al precedente comma, relativi a cessazioni dal servizio verificatesi o che si verificheranno nel triennio a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, sono liquidati o riliquidati prendendo per base, nella formazione della quota triennale, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni effettivamente percetti secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, i corrispondenti nuovi stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente art. 1. Nella pensione o assegno liquidato o riliquidato in base al presente comma resta assorbito l'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Le pensioni e gli assegni delle categorie indicate negli articoli 1 e 5 del citato decreto legislativo n. 41, liquidati o da liquidarsi, sono maggiorati del cinquanta per cento.

L'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 13 marzo 1941, n. 85, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 237, è riliquidata prendendo per base la pensione aumentata ai sensi del presente articolo, sempre escluso dal computo il caroviveri.

Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, sono elevati da lire 8400 a lire 9600 annue lorde per i titolari di pensioni o assegni diretti e da lire 7200 a lire 8400 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità.

Le norme contenute negli articoli 2, terzo comma, 7, secondo comma, 12, 13 e 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Art. 12.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 febbraio 1945 per il personale che alla data di pubblicazione del presente decreto risulti residente nelle provincie che alla data stessa siano già restituite all'Amministrazione italiana. Per i personali residenti nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla data in cui entrerà in vigore nelle provincie medesime per effetto delle disposizioni che saranno emanate dal Governo Militare Alleato.

L'aumento di pensione derivante dall'applicazione del precedente art. 11 è dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° marzo 1945, per i pensionati che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino residenti nelle provincie che alla data stessa siano già restituite all'Amministrazione italiana. Per i pensionati residenti nelle altre provincie l'aumento suddetto decorrerà dalla prima rata con scadenza successiva alla data in cui il presente decreto entrerà in vigore nelle provincie medesime per effetto delle disposizioni che saranno emanate dal Governo Militare Alleato.

Il presente decreto ha efficacia fino all'un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 28. — PECO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 marzo 1945, n. 117.

Disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNO No. 1690

n. 38. Detta limitazione sarà operativa anche allo stato sotto riguardo ed eventualmente sull'aggiunta di famiglia.

Art. 11.

Sono aumentate del 50 per cento le pensioni e gli assegni delle categorie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, numero 11, relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente alla data da cui ha effetto il presente decreto.

Le pensioni e gli assegni di cui al precedente comma, relativi a cessazioni dal servizio verificatesi a che si verificheranno in tempo a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, sono liquidati o riliquidati prendendo per base, nella formazione della media triennale, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni effettivamente percetti secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, i corrispondenti nuovi stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente art. 1. Nella pensione o assegno liquidato o riliquidato in base al presente comma resta assorbito l'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 11.

Le pensioni e gli assegni delle categorie indicate negli articoli 1 e 5 del citato decreto legislativo n. 11, liquidati o da liquidarsi, sono maggiorati del cinquanta per cento.

L'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 237, è riliquidata prendendo per base la pensione aumentata ai sensi del presente articolo, sempre escluso dal computo il caroviveri.

Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 11, sono elevati da lire 8100 a lire 9000 annue lorde per i titolari di pensioni o assegni diretti e da lire 7200 a lire 8100 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità. Gli assegni di caroviveri previsti dal terzo comma dello stesso art. 6 sono aumentati da lire 1800 a lire 2000 per i titolari di pensioni od assegni diretti e da lire 1200 a lire 2400 per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità.

Il limite di lire 12.000 previsto dall'art. 7 dell'anzidetto decreto n. 11, per l'attribuzione del caroviveri ivi indicato, è elevato a lire 18.000; e quelli di lire 20.400 e di lire 19.200 contemplati dallo stesso art. 7 per la concessione di detto caroviveri in misura differenziale sono, rispettivamente, elevati a lire 27.600 e a lire 26.400 annue lorde.

Si osservano, in quanto applicabili, per l'aumento di pensione e di caroviveri stabiliti dal presente articolo, [illegible] avvenuta a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 febbraio 1945 per il personale che alla data di pubblicazione del presente decreto risulti residente nelle provincie che alla data stessa siano già restituite all'Amministrazione italiana. Per i personali residenti nelle dette provincie il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla data in cui entrerà in vigore nelle predette medesime per effetto delle disposizioni che saranno emanate dal Governo Militare Alleato.

L'aumento di pensione derivante dall'applicazione del precedente art. 11 è dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° marzo 1945, per i pensionati che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino residenti nelle provincie che alla data stessa siano già restituite all'Amministrazione italiana. Per i pensionati residenti nelle altre provincie l'aumento suddetto decorrerà dalla prima rata con scadenza successiva alla data in cui il presente decreto entrerà in vigore nelle provincie medesime per effetto delle disposizioni che saranno emanate dal Governo Militare Alleato.

Il presente decreto ha efficacia fino al un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA

Visto, *il guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1945
Atti del governo, registro n. 2, foglio n. 98. — PRATI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 marzo 1945, n. 117.

Disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero, convertito con modificazione nella legge 24 luglio 1936, n. 1692;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1288, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 376, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1943 la validità della citata legge 24 luglio 1936, n. 1692;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1691

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le norme di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1280, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 576, sono richiamate in vigore con la seguente modificazione:

La legge 24 luglio 1936, n. 1692, avrà attuazione fino a cinque anni dalla cessazione dello stato di guerra, fermi restando gli effetti degli atti e dei provvedimenti che siano stati presi a termini della legge stessa.

Art. 2.

La legge anzidetta sarà applicata, oltre che ai casi di vendita e di locazione, a qualsiasi altro contratto che importi mutamento di destinazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero.

Avrà, inoltre, applicazione anche nei confronti degli immobili che, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, siano destinati ad uso di albergo, pensione o locanda, nonchè dei contratti nuovi o rinnovati, stipulati dopo la medesima data di pubblicazione.

Art. 3.

Alle dizioni « Ministero per la stampa e la propaganda » e « Ministero della cultura popolare », contenute rispettivamente nella legge 24 luglio 1936, numero 1692, e nel R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1280, è sostituita quella di « Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo ».

Alle dizioni « Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati » e « Federazione nazionale fascista alberghi e turismo », contenute nel secondo comma dell'art. 3 della stessa legge, è sostituita quella di « Associazioni nazionali di categoria ».

Art. 4.

Il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art. 3 della citata legge 24 luglio 1936, n. 1692, è esteso da tre a quattro mesi.

Nei casi in cui il Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo ritenga di esercitare tale diritto, ne sarà data notizia nel Bollettino ufficiale dell'Associazione [illegible] delimitazione della procedura amministrativa pendente sugli stessi beni davanti al Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PIEMONTE — SOLERI — GIOVANNINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 29 — PELLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 118.

Istituzione degli Uffici del registro e delle imposte dirette in Cascia e modifica della circoscrizione di alcuni uffici finanziari della provincia di Perugia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro 11, foglio 32, con il quale è stata approvata la tabella degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1942, n. 2[illegible];

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Sellano e di Cerreto di Spoleto sono distaccati dalla circoscrizione degli Uffici finanziari del registro e delle imposte dirette di Spoleto ed aggregati alla circoscrizione degli Uffici del registro e delle imposte dirette di Norcia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1992

ART. 1.

Le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1280, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 376, sono richiamate in vigore con la seguente modificazione:

La legge 24 luglio 1936, n. 1692, avrà attuazione fino a cinque anni dalla cessazione dello stato di guerra, fermi restando gli effetti degli atti e dei provvedimenti che siano stati presi a termini della legge stessa.

ART. 2.

La legge anzidetta sarà applicata, oltre che ai casi di vendita e di locazione, a qualsiasi altro contratto che importi mutamento di destinazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero.

Avrà, inoltre, applicazione anche nei confronti degli immobili che, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, siano destinati ad uso di albergo, pensione o locanda, nonchè dei contratti nuovi o rinnovati, stipulati dopo la medesima data di pubblicazione.

ART. 3.

Alle dizioni « Ministero per la stampa e la propaganda » e « Ministero della cultura popolare », contenute rispettivamente nella legge 24 luglio 1936, numero 1692, e nel R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1280, è sostituita quella di « Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo ».

Alle dizioni « Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati » e « Federazione nazionale fascista alberghi e turismo », contenute nel secondo comma dell'art. 3 della stessa legge, è sostituita quella di « Associazioni nazionali di categoria ».

ART. 4.

Il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art. 3 della citata legge 24 luglio 1936, n. 1692, è esteso da tre a quattro mesi.

Nei casi in cui il Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo riterrà di esercitare tale diritto, ne sarà data notizia nel Bollettino ufficiale dell'Associazione italiana degli albergatori e nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui si trova l'esercizio alberghiero, con l'indicazione delle modalità e dei termini entro cui gli enti o le persone interessate potranno presentare le offerte.

Anche della decisione sarà data notizia negli stessi periodici.

ART. 5.

Il procedimento di esecuzione davanti all'autorità giudiziaria, relativo ai casi previsti dall'art. 4 della legge 24 luglio 1936, n. 1692, rimarrà sospeso fino alla scadenza del termine di cui all'articolo precedente.

Il presente decreto è munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana e chiunque spetti ne curerà l'osservanza.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SCIALOJA — GIANNINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 29 — PERA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 118.

Istituzione degli Uffici del registro e delle imposte dirette in Cascia e modifica della circoscrizione di alcuni uffici finanziari della provincia di Perugia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro 11, foglio 32, con il quale è stata approvata la tabella degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1912, n. 2?1;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

I comuni di Sellano e di Cerreto di Spoleto sono distaccati dalla circoscrizione degli Uffici finanziari del registro e delle imposte dirette di Spoleto ed aggregati alla circoscrizione degli Uffici del registro e delle imposte dirette di Norcia.

ART. 2.

La circoscrizione degli Uffici del registro e delle imposte dirette di Norcia viene limitata al territorio dei comuni di Norcia, Preci, Sellano e Cerreto di Spoleto.

ART. 3.

Per effetto della variazione disposta con i precedenti articoli del presente decreto, vengono istituiti gli Uffici del registro e delle imposte dirette in Cascia, aventi per circoscrizione il territorio dei comuni di Cascia, Monteleone di Spoleto e Poggiodomo.

1963
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 25. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 119.

Riduzione del periodo di permanenza nel grado 9° di gruppo A dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 6 del R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1266, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Istituto superiore di sanità è sostituito dal seguente:

« Le promozioni al grado 8° dei ruoli di gruppo A di ciascun laboratorio o riparto saranno conferite mediante esami di concorso cui possono partecipare i funzionari del rispettivo ruolo che abbiano compiuto

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 120.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in località San Marco del comune di Milazzo (Messina).

N. 120. Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina, in data 25 marzo 1942, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in località San Marco del comune di Milazzo (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 121.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giobbe, in località Cannistrà del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

N. 121. Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina, in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Giobbe, in località Cannistrà del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 122.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in San Giorgio a Cremano (Napoli).

N. 122. Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 27 marzo 1942, integrato da postilla 20 ottobre 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Anna, in San Giorgio a Cremano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 1945.

Nomina del commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1694
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 28 — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 119.

Riduzione del periodo di permanenza nel grado 9° di gruppo A dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 6 del R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1265, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Istituto superiore di sanità è sostituito dal seguente:

« Le promozioni al grado 8° dei ruoli di gruppo A di ciascun laboratorio o riparto saranno conferite mediante esami di concorso cui possono partecipare i funzionari del rispettivo ruolo che abbiano compiuto quattro anni di anzianità ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 35. — PETTA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 121.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giobbe, in località Cannistrà del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

N. 121. Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina, in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Giobbe, in località Cannistrà del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Visto, *il guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 122.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in San Giorgio a Cremano (Napoli).

N. 122. Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 27 marzo 1942, integrato da postilla 20 ottobre 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Anna, in San Giorgio a Cremano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 1945

Nomina del commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, che stabilisce nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2526, riguardante l'approvazione della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Società anonima Unione Radiofonica Italiana per le Audizioni Radiofoniche » (E.I.A.R.), con sede in Roma;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 457, con il quale l'Ente suddetto ha assunto la denominazione di « Radio Audizioni Italia » (R.A.I.);

5007

1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Ritenuto che le funzioni degli organi di ordinaria amministrazione del predetto Ente, con provvedimento della Commissione Alleata, sono state affidate, sin dal 10 agosto 1944, al prof. Luigi Rusca, direttore generale dell'E.I.A.R. (R.A.I.);

Ritenuto, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un commissario governativo per la temporanea gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.), concessionaria dei servizi di radio diffusioni circolari;

Visto l'art. 1, numeri 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 129;

Sentito il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Luigi Rusca è nominato commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) con sede in Roma, per la durata di sei mesi.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Il commissario ha la rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 3.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salva la facoltà del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di provvedere alla sua sostituzione, ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 129.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 20 gennaio 1945

BONOMI

(475)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1945, n. 111.

Norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Ritenuto che le funzioni degli organi di ordinaria amministrazione del predetto Ente, con provvedimento della Commissione Alleata, sono state affidate, sin dal 10 agosto 1944, al prof. Luigi Rusca, direttore generale dell'E.I.A.R. (R.A.I.);

Ritenuto, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un commissario governativo per la temporanea gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.), concessionaria dei servizi di radio diffusioni circolari;

Visto l'art. 1, numeri 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 129;

Sentito il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Luigi Rusca è nominato commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) con sede in Roma, per la durata di sei mesi.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Il commissario ha la rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 3.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salva la facoltà del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di provvedere alla sua sostituzione, ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 129.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 20 gennaio 1945

BONOMI

(475)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1945, n. 111.

Norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Ritenuta l'opportunità di assicurare il servizio di economato e di cassa dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Decreta:

Articolo unico.

Nella prima applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 111, le funzioni di consegnatario-cassiere dell'Alto Commissariato dell'alimentazione possono essere affidate ad un impiegato di gruppo *C* di grado non inferiore al decimo, comandato da altra Amministrazione dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro che consente al comando e con il Ministro per il tesoro.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1 aprile 1945

BONOMI — SOLERI — BUOZZAMI

(436)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario per l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio

Con decreto Ministeriale in data 30 marzo 1945, il dott. Guglielmo Rizzo è stato nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

(456)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

I 6961

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

(R. A.I.) concessionaria...

...circolari;

Visto l'art. 4, numeri 1 e 3, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 129;

Sentito il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1

Il prof. Luigi Russo è nominato commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) con sede in Roma, per la durata di sei mesi.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Il commissario ha la rappresentanza della società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2635 e seguenti del Codice civile.

Art. 3.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di provvedere alla sua sostituzione, ai sensi del quarto comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 129.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 20 gennaio 1945

BONOMI

(475)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 1945.

Disposizioni concernenti il conferimento delle funzioni di consegnatario-cassiere dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali, approvato con R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1736, e successive modificazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, concernente la emanazione

Nella prima applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, le funzioni di consegnatario cassiere dell'Alto Commissariato dell'alimentazione possono essere affidate ad un impiegato di gruppo C di grado non inferiore al decimo, comandato da altra Amministrazione dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro che consente al comando e con il Ministro per il tesoro.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 4 aprile 1945

BONOMI — SOLERI — BERGAMINI

(476)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario per l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio

Con decreto Ministeriale in data 30 marzo 1945, il dott. Giuseppe Rizzo è stato nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

(456)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 56 del 21 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 4 aprile 1945

G. R. UPJOHN
Brigadier Generale
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(492)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI BATTAGLI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1697

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Resume' of provisions set forth in L.L.D, I3 /3/45 N.II6 concerning an improvement of the economic conditions of depements of State Administrations, among whom are included Prefectural officials:

Art. 1. Wages are raised to the amount resulting from the increase of 50% on the sum determined by the application of D.L.L.I8 Nov.44,n.328.

Art/ 2. The exten (misure) in force of family allowances and respective complementary sh res due to permanent personnel ,married, or widowed with minor children of groups A,B, and C, is doubled.

Art. 4 Allowance "ad personam" (personal allowance) contemplated by Art.4, R.D. II Nov.I923, n.2395 and similar provisions will be paid again/ on the busis of the new (measure) extent of wages as foreseen by preceding art.1.

These new extents, as well as those of allowances referred to in Art.2 and in preceding paragraph are valid for the determination of the amount of the complementary tempor ry increase (integrazione temporanea) referred to in R.D.D. 6 Dic.43 N.I8/B, as well as to the increase of this "integrazione temporanea" referred to in art. 4 and 7 of L.L. I8 Nov 44 N.328, but not to other allowances.

Art.5 of RDL 6/I2/43 N.I8 B is abrogated on the last line of Art.1 of the same decree is amended as follows: "on the pro rata share exceeding 1000 lire per month I0%"

Art. 5 To the personnel of art.I an allowance of L.66.66 per day will be granted for food rations; in addition to other allowance in force. This allowance is not subject to impounding; assignment etc. It is not due to personnel enjoying allowances of food in nature, but is entitled to an option.

Art 6 ...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759621

Art. 4 Allowance "ad personam" (personal allowance) contemplated by Art.4, R.D. II Nov.1923, n.2395 and similar provisions will be paid again/ on the basis of the new (measure) extent of wages as foreseen by preceding art.1.

These new extents, as well as those of allowances referred to in Art.2 and in preceding paragraph are valid for the determination of the amount of the complementary tempor ry increase (integrazione temporanea) referred to in R.D.D. 6 Dic.43 N.I8/B, as well as to the increase of this "integrazione temporanea" referred to in art. 4 and 7 of L.L. I8 Nov 44 N.328, but not to other allowances.

Art.5 of RDL 6/I2/43 N.I8 B is abrogated an the last line of Art.1 of the same decree is amended as follows: "on the pro rata share exceeding 1000 lire per month I0%"

Art. 5 To the personnel of art.I an allowance of L.66.66 per day will be granted for food rations; in addition to other allowance in force. This allowance is not subject to impounding; assignment etc. It is not due to personnel enjoying allowances of food in nature, but is entitled to an option.

Art.6 The amount of the above allowance referred to in art.5 will be reduce of I0% in the case of personnel holding office in a Commune of less than 200,000 inhabitants and of 20% for personnel in a Commune of less t an 50,000 inhabitants.

5008 an

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23

48

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION 15 APR 1945
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

/ep.
13 April 1945.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 42 of 7 April 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED		
(a) Education	(a)	Legislative Decree of the Lieutenant General No.103 of 18 January 1945. Appointing winners of competitive examinations for teaching positions in institutions for secondary, classical, scientific and technical education, and in teachers' schools, established by Ministerial Decree of 18 November 1941.
(b) Finance Land Forces Army Navy	(b)	Legislative Decree of the Lieutenant General No.104 of 1 February 1945. Allotments for the benefit of members of the Armed Forces serving with units in zone of operations.
(c)	(c)	Legislative Decree of the Lieutenant General No. 105 of 1 February 1945. Rules for revision of sentences imposed by the abrogated Special Tribunal for the Defence of the State.
(d) Land Forces	(d)	Legislative Decree of the Lieutenant General No. 106 of 8 February 1945. Constituting Divisional Military Tribunals of War and establishing new rules for the repression of offences involving unauthorised absence from service.
(e) Finance	(e)	Legislative Decree of the Lieutenant General No. 107 of 8 February 1945.

17001

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Appointing winners of competitive examinations for teaching positions in institutions for secondary, classical, scientific and technical education, and in teachers' schools, established by Ministerial Decree of 18 November 1941.

(b) Finance, Land Forces, Army, Navy

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.104 of 1 February 1945.
Allotments for the benefit of members of the Armed Forces serving with units in zone of operations.

(c)

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 105 of 1 February 1945.
Rules for revision of sentences imposed by the abrogated Special Tribunal for the Defence of the State.

(d) Land Forces

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 106 of 2 February 1945.
Constituting Divisional Military Tribunals of War and establishing new rules for the repression of offences involving unauthorized absence from service.

(e) Finance, Land Forces, Navy, Air Force, Local Govt.

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 107 of 6 February 1945.
Granting extraordinary subsidies to needy spouses of mobilized soldiers and constituting Communal Committees.

5006

(f) Land Forces

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.108 of 15 February 1945.
Increasing the annual fees for the inscription to the Shooting Clubs (Sezioni di tiro a segno) and to the Italian National Union of Shooting Clubs (Unione italiana di tiro a segno nazionale).

(g) Land Forces

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 109 of 15 February 1945.
Modifying R. Decree-law No. 128 of 2 February 1943 concerning medical and legal classification of officers.

5567/LG

3939

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(h) (h) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 110 of 1 March 1945.
Land Forces Navy Constituting a High Commissariat for veterans.
Public Health (Welfare) Education

(i) (i) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 111 of 14 March 1945.
Commerce Public Safety Provisions for the control of commerce.
Food

(j) (j) Decree of the Lieutenant General No. 112 of 1 February 1945.
Land Forces Public Safety Rules for granting authorization to non-commissioned officers, selected guards and public security guards, to contract marriage.

(k) (k) Decree of the Lieutenant General No. 113 of 6 March 1945.
Local Govt. According the status of a juridical person to the "Monastero delle Clarisse di Santa Rosa" at Viterbo.

(l) (l) Decree of the Lieutenant General of 1 March 1945.
Monuments & Fine Arts Dissolving the Managing Board of the Historical Museum of the Grenadiers of the Sardinia Brigade and appointing a Commissioner Extraordinary.

(m) (m) Ministerial Decree of 6 March 1945.
Finance Substituting the Commissioner Extraordinary for the temporary administration of the Communal Bank for Agrarian Credit of Strongoli (Catanzaro).

(n) (n) Ministerial Decree of 20 March 1945.
Agriculture Substituting the Commissioner Liquidator for the Agrarian Cooperative Society "S.Calogero" with seat at Sciacca (Agrigento).

(o) (o) Ministerial Decree of 26 March 1945.
Finance Confirming and appointing Controllers for the Federal Institute for Agrarian Credit for Central Italy with seat

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

(l) (l) Decree of the Lieutenant General of 1 March 1945.
Local Govt. 1945.
According the status of a juridical person to the "Monastero delle Clarisse di Santa Rosa" at Viterbo.

(l) (l) Decree of the Lieutenant General of 1 March 1945.
Monuments & Fine Arts Dissolving the Managing Board of the Historical Museum of the Grenadiers of the Sardinia Brigade and appointing a Commissioner Extraordinary.

(m) (m) Ministerial Decree of 6 March 1945.
Finance Substituting the Commissioner Extraordinary for the temporary administration of the Communal Bank for Agrarian Credit of Strongoli (Catanzaro).

(n) (n) Ministerial Decree of 20 March 1945.
Agriculture Substituting the Commissioner Liquidator for the Agrarian Cooperative Society "S.Calogero" with seat at Sciacca (Agrigento).

(o) (o) Ministerial Decree of 26 March 1945.
Finance Concerning and appointing controllers for the Federal Institute for Agrarian Credit for Central Italy with seat at Rome.

(p) (p) Ministerial Decree of 26 March 1945.
Finance Approving certain life insurance rates on policies, partially combined with the issuance of quinquennial 5% treasury bonds, submitted by the National Insurance Institute.

(q) (q) Ministerial Decree of 28 March 1945.
Commerce Substituting the President of the Council for the
Industry Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Rome.
Agriculture

(r) (r) Ministerial Decree of 30 March 1945.
Finance Placing the partnership "Albergo Vittoria Thiele &
(Property Wirth" under receivership and appointing a receiver.
Control)

(s) (s) Ministerial Decree of 31 March 1945.
Agriculture Prices of hemp to be paid to producers for the 1945
Commerce production.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

(t) Finance

(t) Ministerial Decree of 5 April 1945.

Rate of interest on deposits in current accounts available on demand at the Bank of Issue.

(u) Food

(u) Decree of the High Commissariat for Alimentation of 20 March 1945.

Appointing Commissioners Liquidators for organizations and offices operating in the field of alimentation which were suppressed by Decree of the President of the Council of Ministers of 13 February 1945.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Thursday, 19 April 1945. As the endorsement of the Decrees appearing in this issue will be published

. in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

J. G. Hannaford
Lt Col

W. E. BEHRENS, Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Appointing Commissioners Liquidators for Organizations and Offices operating in the field of alimentation which were suppressed by Decree of the President of the Council of Ministers of 13 February 1945.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzette Ufficiale be EXCLUDED or m implementeti n in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Thursday, 19 April 1945. As the endorsement of the Decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzette Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

F G Hannaford
Lt Col

W. E. BEHRENS, Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

5005

1705

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 835021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 7 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 442

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 103.
Nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi a cattedre negli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica banditi con decreto Ministeriale 18 novembre 1941 Pag. 443

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 104.
Provvidenze in favore dei militari delle Forze armate in servizio presso unità operanti Pag. 444

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 105.
Norme per la revisione delle sentenze di condanna emesse dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato Pag. 444

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 106.
Istituzione di Tribunali militari di guerra divisionali e nuove norme per la repressione dei reati di assenza dal servizio Pag. 445

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 107.
Disposizioni sulla disciplina del commercio Pag. 450

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 111.
Disposizioni sulla disciplina del commercio Pag. 450

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 112.
Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza Pag. 450

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 113.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Rosa, in Viterbo Pag. 451

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.
Scioglimento del Consiglio direttivo del Museo storico della brigata granatieri di Sardegna e nomina del commissario straordinario Pag. 451

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1945.
Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Strongoli (Catanzaro) Pag. 451

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola «S. Calogero» con sede in Sciacca (Agrigento) Pag. 452

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.
Conferma e nomina dei sindaci dell'Istituto [illegible] di credito agrario per l'Italia Centrale con sede Pag. 452

5004

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In Italia e Colonie . . . . | Abb. annuo . . L. 200 —
» semestrale . . » 100 —
Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . . | » semestrale . . » 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La Gazzetta Ufficiale e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24), e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della Gazzetta Ufficiale si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 442

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 gennaio 1945, n. 103.
Nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi a cattedre negli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica banditi con decreto Ministeriale 18 novembre 1941 Pag. 443

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 101
Provvidenze in favore dei militari delle Forze armate in servizio presso unità operanti Pag. 444

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 105.
Norme per la revisione delle sentenze di condanna emesse dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato Pag. 444

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 106.
Istituzione di Tribunali militari di guerra divisionali e nuove norme per la repressione dei reati di assenza dal servizio Pag. 445

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 107.
Concessione di sussidi straordinari a favore dei congiunti bisognosi di militari alle armi e istituzione di Comitati comunali Pag. 446

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 108.
Aumento delle tasse annue d'iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale. Pag. 447

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 109.
Modificazioni al R. decreto-legge 2 febbraio 1943, n. 128, in materia di accertamenti medico-legali Pag. 448

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 110.
Istituzione di un Alto Commissariato per i reduci. Pag. 448

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 111.
Disposizioni sulla disciplina del commercio Pag. 450

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 112.
Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza Pag. 450

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 marzo 1945, n. 113.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Rosa, in Viterbo Pag. 451

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.
Scioglimento del Consiglio direttivo del Museo storico della brigata granatieri di Sardegna e nomina del commissario straordinario Pag. 451

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1945.
Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Strongoli (Catanzaro) Pag. 451

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « S. Calogero » con sede in Sciacca (Agrigento) Pag. 452

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.
Conferma e nomina dei sindaci dell'Istituto [illegible] di credito agrario per l'Italia Centrale con sede Pag. 452

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita abbinate parzialmente all'emissione dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni Pag. 452

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1945.
Sostituzione del presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma Pag. 453

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.
Sottoposizione a sequestro della società in nome collettivo « Albergo Victoria » Thiele e Wirth con sede in Roma e nomina del sequestratario Pag. 453

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Prezzi della canapa da corrispondersi ai produttori per il raccolto 1945 Pag. 453

5004

5567

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1945.
Interesse sui depositi in conto corrente libero presso l'Istituto di emissione . . . . . Pag. 454
DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 20 marzo 1945.
Nomina dei commissari liquidatori degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione soppressi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1945 . . . . . Pag. 454

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:

166° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 . . . . . Pag. 455
Ratifica dei provvedimenti adottati dal Prefetto di Taranto nei confronti della Società anonima cooperativa di consumo « Stella Polare » con sede in Taranto . Pag. 455
Nomina del commissario straordinario dell'Ente Distribuzione Rottami . . . . . Pag. 455

Ministero del tesoro:

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 456
Modo dei titoli . . . . . Pag. 456

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 42 DEL 7 APRILE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7: **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario:** 142ª estrazione delle cartelle sorteggiate nei giorni 14, 15 e 16 febbraio 1945. — **Compagnia fondiaria regionale in liquidazione speciale - Ufficio speciale per servizio obbligazioni della Compagnia Reale ferrovie sarde:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 26 febbraio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Unione esercizi elettrici, in Roma:** Errata-corrige

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1937, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 215;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

VIVENTI

Orr Remo di Augusto e di Bianchi Alice, nato a Cismano Vicentino (Vicenza) il 17 dicembre 1912, tenente di vascello. — *Determinazione del* 18 *giugno* 1944.

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

ALLA MEMORIA

Scrofani Giuseppe di Pietro e di Coppa Concetta, nato a Bari il 15 settembre 1899, capo silurista di 3ª classe, matr. 29937.

V. DISPERSI

Di Corato Francesco fu Francesco e di Bruno Maria, nato ad Andria (Bari) il 6 gennaio 1910, capo meccanico di 2ª classe, matr. 1666.

Fossati Mario fu Umberto e di Dionigi Brigida, nato a Roma il 6 settembre 1915, 2º capo R. T. I., matr. 31866.

Cesarini Giuseppe di Pompeo e fu Zarletti Augusta, nato a Viterbo il 21 febbraio 1917, 2º capo silurista, matr. 31997.

Godaletti Corrado fu Sergio e di De Roberto Isabella, nato a Modena (Bari) il 26 febbraio 1916, 2º capo M. N., matr. 13517.

Rossi Giuseppe di Giovanni e di Petrali Giuseppina, nato a Milano il 4 agosto 1915, 2º capo M. N., matr. 37628.

Elia Ettore di Arturo e di Bellaseri Giovanna, nato Bassano del Grappa il 2º gennaio 1916 sergente elettricista, matricola 27753.

Casola Ruggero fu Garibaldo e di Barducci Iside, nato a Venezia il 10 luglio 1919, sergente furiere O., matr. 44977.

Cesca Otto di Vincenzo e di De Michiel Maria, nato a Castelmonte del Friuli (Udine) il 2 gennaio 1920, sergente R. T., matr. 43511.

Giberti Mario di Antonio e di Pazzini Maria, nato a Oneglia (Genova) il 4 marzo 1913 sergente elettricista, matricola 64153.

Colombo Vittorio di Alberto e di Alberti Maria, nato a Genova il 6 febbraio 1920 sottocapo M. N., matr. 488;

Lay Mario di Attilio e fu Sluga Anna, nato a Trieste il 13 dicembre 1923, sottocapo M. N., matr. 26038;

Orlando Ermelindo fu Angelo e di Minosso Italia, nato a Ghirano (Treviso) il 25 gennaio 1922 sottocapo elettricista, matr. 63017;

Andreoli Sesto di Giuseppe e di Cavazzi Giuseppina, nato a Castagneto Carducci (Livorno) il 20 settembre 1920, sottocapo silurista, matr. 5583;

Scarpella Ottavio di Attilio e di Bigoli Giulia, nato a Grosseto il 16 febbraio 1921 sottocapo silurista, matr. 5401;

Pastero Carmine di Federico e di Spinelli Vittoria, nato a Castellabate (Salerno) il 16 luglio 1921, sottocapo M. N., matricola 51393.

Giampietro Nello di Angelo e di Guidi Ida, nato a Predappio (Forlì) il 28 luglio 1901, sottocapo cannoniere P. M., matr. 61887;

Lamonica Angelo di Vincenzo e di Ambrosio Laura, nato ad Altavilla Irpina (Avellino) il 12 aprile 1921 sottocapo R. T., matr. 35760;

Carotenuto Bruno di Giovanni e fu Frisco Maddalena, nato a Poggiomarino (Napoli) il 4 giugno 1923, sottocapo elettricista, matr. 38752.

Rogliano Dino di Desiderio e di Bertone Oliva, nato a Camerino (Macerata) il 18 febbraio 1924 sottocapo elettricista, matr. 52365;

Picca Pasquale di Carmelo e fu Caddio Rosa, nato a Cervinara (Avellino) il 25 aprile 1919, sottocapo furiere S., matricola 59403;

17081
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

rante nei confronti della Società anonima [illegible] Pag. 455
consumo « Stella Polare » con sede in Taranto . . . Pag. 455
Nomina del commissario straordinario dell'Ente Distribuzione Rottami . . . . . Pag. 455
Ministero del tesoro:
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico . . . Pag. 456
Modifiche di titoli . . . . . Pag. 456

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 42 DEL 7 APRILE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7: **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario:** 142ª estrazione delle cartelle sorteggiate nei giorni 14, 15 e 16 febbraio 1945. — **Compagnia fondiaria regionale in liquidazione speciale - Ufficio speciale per servizio obbligazioni della Compagnia Reale ferrovie sarde:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 26 febbraio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Unione esercizi elettrici, in Roma:** Errata-corrige.

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1937, n. 1996;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' assegnata la ricompensa delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

A VIVENTI

Cioli Alfredo fu Vincenzo e di Malavolta Maria, nato a Ripatransone (Ascoli Piceno) il 27 ottobre 1907, tenente di vascello. — (*Determinazione del 15 giugno 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

Bufalini Giovanni di Riccardo e fu Rubino Rosa, nato a La Spezia il 25 giugno 1899, tecnico del Genio navale. — (*Determinazione del 19 giugno 1944*).

a Molfetta (Bari) il 20 febbraio 1[illegible]

Rossi Giuseppe di Giovanni e di Petrali Giuseppina, nato a Milano il 7 agosto 1915, 2° capo M. N., matr. 3768.

Etro Ettore di Arturo e di Fallisseri Giovanna, nato a Bassano del Grappa il 22 gennaio 1916, sergente elettricista, matricola 3753;

Casola Ruggero fu Garibaldo e di Barducci Isolde, nato a Venezia il 16 luglio 1919, sergente furiere C., matr. 4607;

Cesca Aldo di Vincenzo e di De Michiel Maria, nato a Castelnuovo del Friuli (Udine) il 3 gennaio 1920, sergente R. T., matr. 2331.

Giberti Mario di Antonio e di Pazzini Maria, nato a G[illegible] (Genova) il 4 marzo 1913, sergente elettricista, matricola 6414;

Colombo Vittorio di Alberto e di Albiero Maria, nato a Legnano il 6 febbraio 1918, sottocapo M. N., matr. 488;

Log Mario di Attilio e fu Singa Anna, nato a Trieste il 12 dicembre 1923, sottocapo M. N., matr. 5652;

Orlando Ermellindo fu Angelo e di Minasso Italia, nato a Ghirano (Treviso) il 25 gennaio 1922, sottocapo elettricista, matr. 6503;

Andreoli Sesto di Giuseppe e di Cavazzi Giuseppina, nato a Castagneto Carducci (Livorno) il 30 settembre 1919, sottocapo silurista, matr. 5381;

Scarnella Ottavio di Attilio e di Bigoni Giulia, nato a Grosseto il 16 febbraio 1921, sottocapo silurista, matr. 2401;

Pastora Carmine di Federico e di Spinelli Vittoria, nato a Castelabate (Salerno) il 16 luglio 1921, sottocapo M. N., matricola 5120;

Giannuzzo Nello di Angelo e di Guidi Ida, nato a Premilcuore (Forlì) il 28 luglio 1921, sottocapo cannoniere P. M., matr. 6199;

Lamonea Angelo di Vincenzo e di Lombrosio Luisa, nato ad Altavilla Irpina (Avellino) il 12 aprile 1921, sottocapo R. [illegible], matr. 58586;

Carotenuto Bruno di Giovanni e fu Brisco Maddalena, nato a Poggiomarino (Napoli) il 4 giugno 1923, sottocapo elettricista, matr. 38782.

Ruglioni Dino di Desiderio e di Barlome Oliva, nato a Camerino (Macerata) il 18 febbraio 1914, sottocapo elettricista, matr. 5286;

Piccolo Pasquale di Carmine e fu Cadito Rosa, nato a Cervinara (Avellino) il 23 aprile 1919, sottocapo furiere S., matricola 5009;

Melani Ernesto di Francesco e di Adriani Maria, nato a Marciana Marina (Livorno) il 2 gennaio 1917, sommergibiliere, matr. 6696;

Lazzari Attilio di Lazzari Luisa, nato a Collio (Brescia) il 30 luglio 1919, sottocapo fuochista A., matr. 78814;

Barcola Bruno di Carlo e di Riva Valeria, nato a Castiglione d'Asti il 6 dicembre 1921, silurista, matr. 2660;

Pozzati Elios di Ferdinando e di Log Maria, nato a Mogilio (Mantova) il 30 luglio 1922, M. N., matr. 10257;

Piccino Vincenzo fu Giacomo e di Mastelcandro Luigia, nato a Napoli il 9 luglio 1922, marinaio, matr. 20615;

Rini Erminio, elettricista, matr. 38107, classe 1922;

Negrin Renato, sottocapo R. T., classe 1920;

Pinti Mario di Paolo e di Vago Rosa, nato a Saronno (Varese) il 1° maggio 1921, silurista, matr. 54503;

Baldassarre Benito di Augusto e di Iacono Maria, nato a Pescara il 26 marzo 1922, meccanico, matr. 7839;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NC.
11709

Casadei Otello di Guerrino e di Venturelli Maddalena, nato a Rimini il 2 gennaio 1922, meccanico, matr. 7674.

Accinni Giovanni di Vincenzo e di Serafina Maria, nato a Torre del Greco il 5 maggio 1922, meccanico, matr. 8096.

Giordani Enrico di Francesco e di Baratta Giuseppina, nato a Limbiate (Como) il 16 dicembre 1922, elettricista, matricola 10256.

Enna Sebastiano fu Giovanni e di Verzeri Maria, nato ad Aosta (Bellano) il 9 settembre 1922, fuochista A., matricola 7628.

Franzone Raffaele di Francesco e fu Teuco Teresa, nato a Vibo Valentia il 26 giugno 1924, silurista, matr. 6139.

Cazzolino Vincenzo di Carmine e di Castaldo Emilia, nato a Civitavecchia il 16 marzo 1922, meccanico, matr. 9856. — (*Determinazione del 19 giugno 1945*).

A VIVESTI

Parisano Vittorio di Gelso e di Galli Rachele, nato ad Ast, il 13 gennaio 1922, aspirante (assimilato) (ora guardiamarina);

Ratti Aleide di Domenico e di Marini Selima, nato a Marina di Carrara (Apuania) il 26 settembre 1920, meccanico, matr. 2955. — (*Determinazione del 29 aprile 1945*)

Sarti Giorgio di Guido e di Panerai Giulia, nato a Torino il 6 febbraio 1917, sottotenente di vascello;

Quidarelli Ulisse di Francesco e di Scotto Anna, nato a Isola del Giglio 18 febbraio 1916, tenente del Genio navale;

Oliva Francesco di Giuseppe e di Mastrilla Filippa, nato a Palermo il 17 gennaio 1919, guardiamarina;

Quarantotto Marcello di Antonio e fu Spicola Margherita, nato a Rovigno d'Istria (Pola) il 13 gennaio 1921, 2° capo torpediniere, matr. 2240;

Giglioforillo Giuseppe di Federico e di Villani Maria, nato a Bergamo il 7 aprile 1920, sergente torpediniere, matricola 4765;

Selle Vito di Pietro e di Rinaldi Maria, nato a Torino il 16 ottobre 1920, sottocapo torpediniere, matr. 1962;

Meneghini Luigi di Ambrogio e di Fracasso Anna, nato a Pontelly Mass. (S.U.A.) il 21 gennaio 1919, sottocapo torpediniere, matr. 2015;

Poggi Gonzalo fu Ettore e di Giordani Teresa, nato a Bologna il 12 febbraio 1924, sottocapo elettricista ecog., matricola 5946;

Corrente Ciro fu Antonio e di Cortese Teresa, nato a Napoli il 10 maggio 1922, elettricista ecog., matr. 11426. — (*Determinazione del 18 giugno 1945*).

Cataldi Giovanni fu Giuseppe e di Cristaldi Leonarda, nato a Riposto (Catania) il 13 settembre 1907, sottotenente di vascello;

Fedeli Lorenzo fu Ettore e di Ferrini Paolina, nato a Pontassieve (Firenze) il 19 ottobre 1919, sottocapo silurista, matr. 8087;

Feletti Domenico di Francesco e di Carli Lucia, nato a Comacchio (Ferrara) il 24 novembre 1921, sottocapo M. N., matr. 8553;

Castrale Bruno di Felice e di Felleti Rosa, nato a Castelle Torinese (Torino) il 23 aprile 1921, sottocapo M. N., matricola 6555. — (*Determinazione del 19 giugno 1945*)

Fazzi Giovanni fu Carmelo e di Sofia Francesca, nato a Ragnaro Reggio Calabria il 24 giugno 1902, sottocapo meccanico, matr. 3601;

Milazzo Salvatore di Pietro e di Pandolfino Anna, nato a Catania il 22 febbraio 1911, fuochista O., matr. 8511;

Di Maro Salvatore di Vincenzo e di Catanzariano Rosalia, nato a Cancello (Salerno) il 23 dicembre 1919, sottocapo fuochista S., matr. 9601;

Roncali Ludovico di Enrico e di Franco Rosa, nato a Torino il 26 luglio 1900, capitano C. P. M., matr. 5661. — (*Determinazione del 30 giugno 1945*).

Maltese Carmelo di Salvatore e fu Muscarza Carmela, nato a Siracusa il 31 luglio 1895, tenente di vascello;

Bellantuono Stefano fu Giuseppe e di Scarnici Numita, nato a Messina il 1 marzo 1915, tenente del Genio navale (D. M.);

Carosino Vincenzo fu Antonio e fu Galante Anna, nato a Castellammare del Golfo (Trapani) il 27 luglio 1891, tenente del C.R.E.M.;

Pallanti Francesco di Giuseppe e di Rossacco Filomena, nato Vernazza (La Spezia) il 9 gennaio 1912, sotto M. N. di 3ª classe, matr. 2882;

Zucca Lucio di Andrea e di Volpones Giuseppina, nato a Milano il 2 luglio 1917, 2° capo M. N., matr. 2587;

Reimondi Mario di Ernesto e di Angeli Carlotta, nato a Castelfranco Emilia (Modena) il 3 settembre 1911, sergente R. T., matr. 4573. — (*Determinazione del 21 giugno 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Registro Marina n. 4, foglio n. 233.

(186)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 103.

Nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi a cattedre negli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica banditi con decreto Ministeriale 18 novembre 1941.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2507, sullo stato dei presidi, dei professori e del personale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

(*Determinazione del 30 giugno 1945*).

A VIVENTI

Bassino Vittorio di Celso e di Galli Rachele, nato ad Asti il 12 gennaio 1922, aspirante guardiamarina (ora guardiamarina), marinaio.

Balli Ubaldo di Domenico e di Pisanni Santina, nato a Marina di Carrara (Apuania) il 26 settembre 1920, nocchiere, matr. 2822. — (*Determinazione del 20 aprile 1944*).

Sarti Giorgio di Guido e di Panerai Giulia, nato a Torino il 6 febbraio 1917, sottotenente di vascello.

Quintarelli Rinaldo di Francesco e di Scotto Anna, nato a Isola del Cantone il 18 febbraio 1918, tenente del Genio navale.

Oliva Francesco di Giuseppe e di Mastrilla Filippa, nato a Palermo il 17 gennaio 1920, guardiamarina.

Quarantotto Marcello di Antonio e fu Spanna Margherita, nato a Borgone d'Istria (Pola) il 13 gennaio 1911, 2° capo torpediniere, matr. 2262.

Gallaforio Giuseppe di Federico e di Villani Maria, nato a Bergamo il 7 aprile 1920, sergente torpediniere, matricola 4986.

Sette Vito di Pietro e di Rinaldi Maria, nato a Torino il 16 ottobre 1920, sottocapo torpediniere, matr. 17462.

Menegheni Luigi di Ambrogio e di Fracassi Anna, nato a Pratole Mess. (S.L.A.) il 23 gennaio 1919, sottocapo torpediniere, matr. 7245.

Poggi Giovanna fu Ettore e di Giordani Teresa, nato a Bologna il 12 febbraio 1924, sottocapo elettricista ecog., matricola 5016.

Carratù Ciro fu Antonio e di Corbisa Teresa, nato a Napoli il 19 maggio 1922, elettricista ecog., matr. 11656. — (*Determinazione del 18 giugno 1944*).

Carullo Giovanni fu Giuseppe e di Cristaldi Leonarda, nato a Rizzolo (Catanzaro) il 12 settembre 1907, sottotenente di vascello.

Fenardi Lorenzo fu Ettore e di Torrini Palmira, nato a Pontassieve (Firenze) il 19 ottobre 1920, sottocapo silurista, matr. 8883.

Faleti Domenico di Francesco e di Carli Lucia, nato a Comacchio (Ferrara) il 25 novembre 1921, sottocapo M. N., matr. 6454.

Cocconi Bruno di Felice e di Felletti Rosa, nato a Castelnuovo Cisterna (Torino) il 24 aprile 1921, sottocapo M. N., matricola 6903. — (*Determinazione del 19 maggio 1945*).

Fama Giovanni fu Carmelo e di Sollo Francesca, nato a Bazzano (Reggio Calabria) il 24 giugno 1922, sottocapo meccanico, matr. 2881.

Milazzo Salvatore di Pietro e di Panbianco Anna, nato a Catania il 28 febbraio 1921, fuochista O., matr. 3031.

Zanetti Eugenio fu Ettore e di Medda Maria, nato a Lecco (Como) il 17 aprile 1921, fuochista A., matr. 5475.

Rolandi Giuseppe di Andrino e fu Verdini Maria, nato a Cenaro (Piacenza) il 9 gennaio 1920, silurista, matr. 6696.

Ruggeri Renzo di Luigi e di Lopcrini Elena, nato a Livorno il 21 settembre 1905, S. D.T., matr. 9208. — (*Determinazione del 18 febbraio 1944*).

Ignazio Andrea fu Andrea e di Marchesio Caterina, nato a Cigliano (Vercelli) il 12 gennaio 1916, 2° capo M. N., matricola 3736.

Barsanti Nazzareno di Paolo e di Passentini Ida, nato a Livorno (Francia) il 20 dicembre 1920, sergente R. T., matricola 2743.

Persone Italo di Antonio e di Zezza Giustina, nato a Lucugnano il 25 novembre 1922, sottocapo M. N., matr. 2803.

Pallaoro Franco [illegible] Versazza (La Spezia) il 6 gennaio 1912, capo M. N. di 2ª cla[illegible] matr. 2037.

Zocca Lucio di Andrea e di Volpones Giuseppina, nato a Milano il 2 luglio 1917, 2° capo M. N., matr. 3787.

Raimondi Mario di Ernesto e di Angelini Carlotta, nato a Castelfranco Emilia (Modena) il 3 settembre 1911, sergente R. T., matr. 6073. — (*Determinazione del 21 giugno 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 233

(186)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 103.

Nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi a cattedre negli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica banditi con decreto Ministeriale 18 novembre 1941.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi istituti medi d'istruzione;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2489, sui concorsi a cattedre nei Regi istituti medi d'istruzione e sulle abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 820, sulla modificazione ai termini relativi alla presentazione di domande e al compimento di atti del Ministero dell'educazione nazionale e degli uffici dipendenti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 25 gennaio 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La nomina dei vincitori dei concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica indetti con decreto Ministeriale 18 novembre 1911, non effettuata entro il 1° ottobre 1913, per la situazione determinata dalle operazioni di guerra, è disposta con decorrenza dalla stessa data.

La nomina ha effetti economici dal giorno della effettiva immissione in servizio dei vincitori anche se essa sia stata disposta dai Regi provveditori agli studi, in attesa del provvedimento definitivo o a titolo di supplenza, purchè, in questo ultimo caso, la supplenza sia stata conferita per cattedra di ruolo.

Le graduatorie suppletive dei concorsi anzidetti sono valide fino a sei mesi dopo la cessazione delle ostilità.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TEDESCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1915.
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 81. — PERA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1915, n. **104.**

Provvidenze in favore dei militari delle Forze armate in servizio presso unità operanti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Decreto-legge Luogotenenziale 26 giugno 1914, n. 651;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comandanti di grandi unità (Gruppi di combattimento e Comandi di divisione per il Regio esercito, Comandi di squadra e di Base [illegible]

Art. 2.

Possono beneficiare della concessione dei premi e dei sussidi di cui al presente art. 1 i militari delle Forze armate di qualunque grado appartenenti a reparti che si trovino nelle condizioni di impiego per avere diritto alle indennità operative di cui al R. decreto-legge 5 aprile 1914, n. 122, e che versino essi stessi o le rispettive famiglie in condizioni di grave bisogno.

Art. 3.

A cura dei comandi di grandi unità saranno compilati mensilmente appositi rendiconti debitamente documentati relativi ai premi e sussidi concessi ai sensi del presente art. 1.

Art. 4.

La quota miglioramento vitto per i militari di tutti i gradi del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, incorporati in reparti operativi, che si trovino nelle condizioni di impiego previste nell'articolo 2 del presente decreto, è stabilita in L. 20 giornaliere.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1915.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1915

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — CASCIATTO — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TEDESCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1915.
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 87. — PERA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1915, n. **105.**

Norme per la revisione delle sentenze di condanna emesse dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 16 del decreto-legislativo Luogotenenziale 7 ottobre 1911, n. 316;
Visto [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 7 1 2

in attesa del provvedimento
supplenza, purchè, in questo ultimo caso, la supplenza sia stata conferita per cattedra di ruolo.

Le graduatorie suppletive dei concorsi anzidetti sono valide fino a sei mesi dopo la cessazione delle ostilità.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 81. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. **104**.

Provvidenze in favore dei militari delle Forze armate in servizio presso unità operanti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comandanti di grandi unità (Gruppi di combattimento e Comandi di divisione per il Regio esercito, Comandi di squadra e di divisione, Comando in capo del Basso Tirreno, Comando in capo del Ionio e Basso Adriatico per la Regia marina, Comando di unità aerea per la Regia aeronautica) sono autorizzati a concedere entro il limite massimo di L. 1.000.000 mensili per ciascuna grande unità del Regio esercito e della Regia marina e di L. 2.000.000 mensili per quella della Regia aeronautica, premi ai militari e sussidi alle rispettive famiglie che si trovino nelle condizioni previste nel successivo art. 2. Tale concessione deve essere contenuta entro il limite massimo mensile di L. 11.000.000 per il Regio esercito; L. 2.000.000 per la Regia marina e L. 2.000.000 per la regia aeronautica.

Art. 4.

La quota miglioramento vitto per i militari di tutti i gradi del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, incorporati in reparti operativi, che si trovino nelle condizioni di impiego previste nell'articolo 2 del presente decreto, è stabilita in L. 20 giornaliere.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1945.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 82. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. **105**.

Norme per la revisione delle sentenze di condanna emesse dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 216;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le sentenze di condanna emesse dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato in applicazione all'art. 2 del R. decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1386, sono soggette a speciale revisione nei casi previsti dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 216.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 2.

E' competente a giudicare sull'istanza di revisione il Tribunale militare territoriale, che, secondo le comuni norme di competenza, avrebbe dovuto conoscere del reato.

Se la sede del Tribunale militare territoriale si trova in territorio non ancora liberato, sull'istanza di revisione provvede il Tribunale militare territoriale del luogo dove il condannato espia la pena o risiede.

Art. 3.

Per la procedura di revisione si applicano le norme del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316, con le modificazioni di cui al presente decreto, sostituiti alla Corte di appello il Tribunale militare, al presidente della Corte di appello il presidente del Tribunale militare, al consigliere delegato il giudice relatore e al procuratore generale il procuratore militare.

Art. 4.

Le indagini e gli altri atti istruttori previsti dal l'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316, sono eseguiti dal giudice relatore.

La trazione prevista dall'art. 12 del predetto decreto spetta del giudice relatore.

Art. 5.

Contro le sentenze del Tribunale militare è ammesso il ricorso per annullamento al Tribunale supremo militare nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 85 — PIOLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 106.

Istituzione di Tribunali militari di guerra divisionali.

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Secondo i bisogni del servizio, possono istituirsi Tribunali militari di guerra divisionali presso unità mobilitate, anche non destinate a operare isolatamente, che abbiano la forza almeno di una divisione.

Per l'istituzione, la composizione e il funzionamento dei Tribunali divisionali di cui al comma precedente si applicano le norme vigenti per gli altri Tribunali militari di guerra di unità mobilitate in quanto non modificate da quelle del presente decreto.

Art. 2.

I Tribunali divisionali sono istituiti nel numero richiesto dalle circostanze dal Capo di Stato Maggiore Generale, salva l'applicabilità del comma secondo dell'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 3.

A ciascun Tribunale divisionale sono assegnati un presidente, avente grado di colonnello o di tenente colonnello, un giudice relatore ed uno o più cancellieri. Le funzioni di procuratore militare sono esercitate da un ufficiale di grado non superiore a colonnello, coadiuvato, ove occorra, da uno o più sostituti. Il giudice relatore, il procuratore militare ed i suoi sostituti ed i cancellieri sono scelti fra gli ufficiali appartenenti al Corpo della giustizia militare, o, in mancanza, fra gli altri ufficiali aventi, secondo le vigenti norme, i requisiti per l'esercizio delle rispettive funzioni presso i Tribunali militari di guerra.

Art. 4.

Il presidente è designato dal comandante dell'unità presso la quale il Tribunale è istituito ed è scelto tra gli ufficiali dipendenti.

I magistrati ed i cancellieri militari sono designati dal procuratore generale militare.

Art. 5.

Il Tribunale divisionale giudica con l'intervento del presidente e di due giudici, compreso il relatore. Almeno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 17 14

al presidente della Corte di appello il presidente del Tribunale militare, al consigliere delegato il giudice relatore e al procuratore generale il procuratore militare.

Art. 4.

Le indagini e gli altri atti istruttori previsti dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316, sono eseguiti dal giudice relatore.

La relazione prevista dall'art. 12 del predetto decreto è fatta dal giudice relatore.

Art. 5.

Contro le sentenze del Tribunale militare è ammesso il ricorso per annullamento al Tribunale supremo militare nei casi previsti dall'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla corte dei conti, addì 3 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 85. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 165.

Istituzione di Tribunali militari di guerra divisionali e nuove norme per la repressione dei reati di assenza dal servizio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/R;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

si applicano le norme vigenti per gli altri tribunali militari di guerra di unità mobilitate in quanto non modificate da quelle del presente decreto.

Art. 2.

I Tribunali divisionali sono istituiti nel numero richiesto dalle circostanze dal Capo di Stato Maggiore Generale, sa va l'applicabilità del comma secondo dell'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 3.

A ciascun Tribunale divisionale sono assegnati un presidente, avente grado di colonnello o di tenente colonnello, un giudice relatore ed uno o più cancellieri. Le funzioni di procuratore militare sono esercitate da un ufficiale di grado non superiore a colonnello, coadiuvato, ove occorra, da uno o più sostituti. Il giudice relatore, il procuratore militare ed i suoi sostituti ed i cancellieri sono scelti fra gli ufficiali appartenenti al Corpo della giustizia militare, o, in mancanza, fra gli altri ufficiali aventi, secondo le vigenti norme, i requisiti per l'esercizio delle rispettive funzioni presso i Tribunali militari di guerra.

Art. 4.

Il presidente è designato dal comandante dell'unità presso la quale il Tribunale è istituito ed è scelto fra gli ufficiali dipendenti.

I magistrati ed i cancellieri militari sono designati dal procuratore generale militare.

Art. 5.

Il Tribunale divisionale giudica con l'intervento del presidente e di due giudici, compreso il relatore. Almeno uno dei giudici deve essere ufficiale superiore.

Il giudice militare diverso dal relatore è designato dal comandante dell'unità presso la quale il Tribunale è costituito ed è scelto di volta in volta tra gli ufficiali dipendenti aventi grado di maggiore o di capitano.

Il giudice diverso dal relatore deve possibilmente appartenere alla stessa forza armata alla quale appartiene l'imputato.

Art. 6.

Qualunque sia il luogo del commesso reato, al Tribunale divisionale appartiene la cognizione:

1) di tutti i reati, anche di assenza dal servizio, commessi da militari dei corpi o servizi mobilitati di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 171 5

rettamente dipendenti dal Comando presso il quale il Tribunale è istituito;

2) dei reati commessi da persone estranee alle Forze armate dello Stato che si trovano al servizio o al seguito di esse, presso i corpi o servizi suddetti.

Il procuratore militare presso il detto Tribunale ha facoltà per eccezionali ragioni di convenienza e salvo che sia diversamente ordinato dal procuratore generale militare di rimettere, caso per caso, la cognizione di reati di assenza dal servizio al Tribunale militare territoriale di guerra del luogo ove fu eseguito l'arresto, o avvenne la presentazione dell'imputato. Parimenti per ragioni di convenienza, in vista soprattutto della complessività o delle difficoltà delle indagini, il procuratore militare ha facoltà di rimettere la cognizione di reati diversi da quelli di assenza dal servizio al Tribunale militare territoriale di guerra, che sarebbe territorialmente competente a conoscerne, dandone comunicazione al procuratore generale militare.

Per le sentenze emesse dai Tribunali militari territoriali di guerra, in applicazione del comma precedente, non è ammesso ricorso al Tribunale supremo militare.

I procedimenti a carico degli ufficiali aventi grado di capitano o altro superiore, ove non sia possibile comporre il collegio secondo le norme previste, quanto al grado del presidente e del giudice diverso dal relatore, dagli articoli 71, 72 e 73 dell'ordinamento giudiziario militare, sono rimessi al competente Tribunale militare territoriale di guerra.

Art. 7.

Per tutti i reati di competenza dei Tribunali divisionali quando non sia possibile procedere a giudizio direttissimo si procede con istruzione sommaria.

Art. 8.

Il procuratore militare, quando ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza della denuncia, della querela o del referto, ordina l'archiviazione degli atti, informandone il procuratore generale, il quale può richiedere la comunicazione degli atti e disporre che si proceda.

Art. 9.

Se dopo l'istruzione sommaria il procuratore militare ritiene che non si debba procedere, anche solo per taluno degli imputati, trasmette gli atti con le opportune richieste al Tribunale militare, che pronuncia in camera di consiglio ordinanza di non doversi procedere, ovvero ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero affinchè richieda il decreto di citazione.

Art. 10.

Gli imputati di reati di assenza dal servizio non possono essere ammessi alla libertà provvisoria e nei riguardi degli stessi reati non sono ammessi la sospensione del procedimento, nè la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena. Rimane salva la facoltà prevista dall'art. 2, capoverso, del decreto 26 maggio 1944, n. 26, per il Ministro da cui dipende il militare condannato e per il comandante dell'unità presso la quale è costituito il Tribunale.

Art. 12

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI — DE COURTEN — CASTELLI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 58. — VIOLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 107.

Concessione di sussidi straordinari a favore dei congiunti bisognosi di militari alle armi e istituzione di Comitati comunali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai congiunti dei sergenti, graduati e militari di truppa e gradi corrispondenti appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, in servizio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 117161

curatore militare ha facoltà di rimettere a cognizione di reati diversi da quelli di assenza dal servizio al Tribunale militare territoriale di guerra, che sarebbe territorialmente competente a conoscerne, dandone comunicazione al procuratore generale militare.

Per le sentenze emesse dai Tribunali militari territoriali di guerra, in applicazione del comma precedente, non è ammesso ricorso al Tribunale supremo militare.

I procedimenti a carico degli ufficiali aventi grado di capitano o altro superiore, ove non sia possibile comporre il collegio secondo le norme previste, quanto al grado del presidente e del giudice diverso dal relatore, dagli articoli 71, 72 e 73 dell'ordinamento giudiziario militare, sono rimessi al competente Tribunale militare territoriale di guerra.

Art. 7.

Per tutti i reati di competenza del Tribunale divisionale quando non sia possibile procedere a giudizio direttissimo si procede con istruzione sommaria.

Art. 8.

Il procuratore militare, quando ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza della denuncia, della querela o del referto, ordina l'archiviazione degli atti, informandone il procuratore generale, il quale può richiedere la comunicazione degli atti e disporre che si proceda.

Art. 9.

Se dopo l'istruzione sommaria il procuratore militare ritiene che non si debba procedere, anche solo per taluno degli imputati, trasmette gli atti con le opportune richieste al Tribunale militare, che pronuncia in camera di consiglio conforme sentenza di non doversi procedere, ovvero ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero affinchè richieda il decreto di citazione.

Art. 10.

Il Tribunale divisionale può essere convocato come Tribunale straordinario nei casi previsti dall'art. 288 Codice penale militare di guerra e dall'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668, per disposizione del comandante dell'unità presso la quale è costituito.

Art. 11.

Nei procedimenti di competenza dei Tribunali militari per reati di assenza dal servizio deve in ogni caso essere emesso a carico degli imputati mandato di cattura.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SCELBA — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 86. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 107.

Concessione di sussidi straordinari a favore dei congiunti bisognosi di militari alle armi e istituzione di Comitati comunali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 135, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai congiunti dei sergenti, graduati o militari di truppa e gradi corrispondenti appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, in servizio di leva, volontari, trattenuti o richiamati alle armi, possono essere concessi dai comuni di residenza, in aggiunta ai soccorsi giornalieri previsti dalle vigenti disposizioni, sussidi straordinari con le modalità fissate negli articoli seguenti.

Art. 2.

I sussidi straordinari possono essere concessi soltanto ai congiunti dei militari che, per effetto della chiamata alle armi del capo famiglia o del principale sostegno di essa, siano rimasti privi di qualsiasi reddito o versino in condizioni di grave bisogno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 3.

Alla determinazione dello stato di bisogno, cui è subordinata la concessione dei sussidi straordinari, nonchè all'ammontare dei sussidi stessi, provvede in ogni comune un apposito Comitato nominato dal prefetto e composto dal:

sindaco, presidente, o da un suo delegato;

rappresentante dell'Associazione nazionale combattenti;

rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati;

rappresentante del locale Comitato di Liberazione Nazionale;

rappresentante del Sindacato lavoratori;

parroco;

comandante dell'Arma dei carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il comune.

Qualora nel comune non esista taluno degli Enti sopraindicati, il Comitato è validamente costituito con l'intervento di almeno tre membri.

Art. 4.

Ai congiunti dei sergenti, graduati e militari di truppa ed ai corrispondenti appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, che si presentano o si sono presentati alle armi a datare dal 15 novembre 1944 è concesso un sussidio una volta tanto di L. 3000 qualora trattisi di richiamati o volontari e di L. 2000 qualora trattisi di chiamati alle armi per adempiere o completare gli obblighi di leva.

Detto sussidio è cumulabile con quello di cui all'art. 1.

Art. 5.

Il sussidio di cui all'art. 4 è concesso ai congiunti di militari che si trovano nelle condizioni di bisogno di cui all'art. 2, da valutarsi dal Comitato previsto nell'art. 3.

La concessione del sussidio è effettuata dal comune di residenza della famiglia del militare in base ad una dichiarazione rilasciata dall'Ente militare, presso cui si effettua la presentazione alle armi e dalla quale risulti l'effettiva incorporazione del dante causa.

Art. 6.

Le deliberazioni del Comitato di cui all'art. 3 devono essere pubblicate nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi, sotto la personale responsabilità del segretario comunale.

Avverso le deliberazioni stesse è ammesso ricorso al prefetto da parte di qualunque cittadino.

partita fra le singole provincie con provvedimento del Ministero dell'interno ed a cura dei prefetti fra i comuni di ciascuna provincia.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e avrà efficacia fino al termine di sei mesi dalla fine della guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 96. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 108.

Aumento delle tasse annue d'iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 4 giugno 1936, n. 1143;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le tasse annue d'iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a partire dal 1° gennaio 1945, rispettivamente in L. 30 e in L. 60.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

parroco;

comandante dell'Arma dei carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il comune.

Qualora nel comune non esista taluno degli Enti sopraindicati, il Comitato è validamente costituito con l'intervento di almeno tre membri.

Art. 4.

Ai congiunti dei sergenti, graduati e militari di truppa graduati corrispondenti appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, che si presentano o si sono presentati alle armi a datare dal 15 novembre 1944 è concesso un sussidio una volta tanto di L. 3000 qualora trattisi di richiamati o volontari e di L. 2000 qualora trattisi di chiamati alle armi per adempiere o completare gli obblighi di leva.

Detto sussidio è cumulabile con quello di cui all'art. 1.

Art. 5.

Il sussidio di cui all'art. 4 è concesso ai congiunti di militari che si trovano nelle condizioni di bisogno di cui all'art. 2, da valutarsi dal Comitato previsto nell'art. 3.

La concessione del sussidio è effettuata dal comune di residenza della famiglia del militare in base ad una dichiarazione rilasciata dall'Ente militare, presso cui si effettua la presentazione alle armi e dalla quale risulti l'effettiva incorporazione del dante causa.

Art. 6.

Le deliberazioni del Comitato di cui all'art. 3 devono essere pubblicate nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi, sotto la personale responsabilità del segretario comunale.

Avverso le deliberazioni stesse è ammesso ricorso al prefetto da parte di qualunque cittadino.

Art. 7.

Per la concessione dei sussidi previsti dal presente decreto e salvo quanto in esso è disposto si applicano le norme vigenti sui soccorsi giornalieri di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni.

Art. 8.

Per le finalità di cui sopra, il Ministero del tesoro provvederà a stanziare nel bilancio del Ministero dell'interno la somma annua di un miliardo, che verrà ri-

BONOMI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — CASPARROTTO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 90 — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 108.

Aumento delle tasse annue d'iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 4 giugno 1936, n. 1143;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le tasse annue d'iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a partire dal 1° gennaio 1945, rispettivamente in L. 50 e in L. 60.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 85. — PETIA

1719
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 109.

Modificazioni al R. decreto-legge 2 febbraio 1943, n. 128, in materia di accertamenti medico-legali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regio decreto 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1943, n. 128, che detta disposizioni in materia di accertamenti medico-legali;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 6 del R. decreto-legge 2 febbraio 1943, n. 128, i giudizi delle autorità sanitarie militari sulla idoneità al servizio degli ufficiali possono essere espressi esclusivamente con una delle formule seguenti:

1) idoneo al incondizionato servizio militare;

2) non idoneo temporaneamente o permanentemente a qualsiasi servizio militare.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 88. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 110:

Istituzione di un Alto Commissariato per i reduci.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per l'industria, il commercio e il lavoro e per l'Italia occupata;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito un Alto Commissariato per i reduci.

L'Alto Commissario è nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio medesimo.

Nelle stesse forme possono essere nominati uno o più Alti Commissari aggiunti.

Art. 2.

L'Alto Commissariato per i reduci dirige, vigila e coordina l'attività di tutti gli organi, gli uffici, le istituzioni, le associazioni e i comitati che comunque si propongano scopi di assistenza di guerra. Potrà se necessario, promuovere la loro riforma, il loro collegamento, la loro fusione o incorporazione, sentito, ove si tratti di associazioni, il parere delle stesse.

L'Ufficio per l'assistenza ai reduci di guerra e alle famiglie dei caduti, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incorporato nell'Alto Commissariato per i reduci.

Art. 3.

L'Alto Commissariato, oltre espletare le attribuzioni previste dall'articolo precedente, provvede all'assistenza morale e materiale dei reduci di guerra, svolgendo le seguenti funzioni:

a) collabora con le autorità militari per quanto riguarda l'assistenza dei reduci in occasione del loro invio in congedo e in special modo durante il viaggio per raggiungere i luoghi di destinazione. Trattandosi di militari ex prigionieri di guerra, ex internati, oppure rimpatriati da territori oltre confine, estende tale collaborazione dal momento in cui i militari stessi rientrano in territorio nazionale sino a quando essi vengono inviati in congedo o reimpiegati nelle formazioni delle varie Forze armate. Analoghe attività svolge nell'interesse dei patrioti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 6 del R. decreto-legge 2 febbraio 1903, n. 128, i giudizi delle autorità sanitarie militari sulla idoneità al servizio degli ufficiali possono essere espressi esclusivamente con una delle formule seguenti:

1a idoneo ad incondizionato servizio militare;

2a non idoneo temporaneamente a permanentemente a qualsiasi servizio militare.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 1911.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1915

UMBERTO DI SAVOIA

BOSELLI — CARCANO — SACCHI

Visto, il guardasigilli: FERA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1915
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 98. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 marzo 1915, n. 110.

Istituzione di un Alto Commissariato per i reduci.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 aprile 1915, n. 350, che ha istituito l'Ufficio per l'assistenza ai reduci di guerra e alle famiglie dei caduti, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1911, n. 197, concernente l'istituzione di un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1911, n. 557, che istituisce un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio medesimo.

Nelle stesse forme possono essere nominati uno o più Alti Commissari aggiunti.

Art. 2.

L'Alto Commissariato per i reduci dirige, vigila e coordina l'attività di tutti gli organi, gli uffici, le federazioni, le associazioni e i comitati che comunque si propongano scopi di assistenza di guerra. Potrà se necessario, promuovere la loro riforma, il loro collegamento, la loro fusione o incorporazione, sentito, ove si tratti di associazioni, il parere delle stesse.

L'Ufficio per l'assistenza ai reduci di guerra e alle famiglie dei caduti, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incorporato nell'Alto Commissariato per i reduci.

Art. 3.

L'Alto Commissariato, oltre espletare le attribuzioni previste dall'articolo precedente, provvede all'assistenza morale e materiale dei reduci di guerra, svolgendo le seguenti funzioni:

a) collabora con le autorità militari per quanto riguarda l'assistenza dei reduci in occasione del loro invio in congedo e in speciali modi durante il viaggio per raggiungere i luoghi di destinazione. Trattandosi di militari ex prigionieri di guerra, ex internati, oppure rimpatriati da territori oltre confine, estende tale collaborazione dal momento in cui i militari stessi rientrano in territorio nazionale sino a quando essi vengono inviati in congedo o reimpiegati nelle formazioni delle varie Forze armate. Analoghe attività svolge nell'interesse dei patriotti;

b) assicura l'impiego dei reduci nelle diverse attività produttive;

c) provvede a facilitare l'istruzione e la riedueazione professionale dei reduci, al fine di assicurare il loro più alto rendimento produttivo in relazione alle attitudini ed alle capacità individuali;

d) promuove la costituzione di imprese, soprattutto in forma cooperativa, per il più proficuo impiego dei reduci, sia in Italia, sia all'estero;

e) fornisce ai reduci ogni possibile assistenza morale e materiale, salvi i compiti assistenziali affidati al Ministero dell'Italia occupata, all'Intesa ed Ministero della guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 4.

Agli effetti dell'articolo precedente sono considerati reduci di guerra:

1) i militari, di qualunque corpo e grado, che abbiano partecipato alla seconda guerra mondiale o alle guerre precedenti, dal momento del loro collocamento in congedo;

2) i patrioti, dal momento in cui cessa nel loro riguardi la competenza del Ministeri dell'Italia occupata e della guerra;

3) i militari internati, prigionieri di guerra o rimpatriati dai territori oltre confine, dal momento del loro collocamento in congedo;

4) i militarizzati internati, dal momento del loro rimpatrio.

Art. 5.

L'Alto Commissariato per i reduci provvede all'assistenza morale e materiale di tutti i reduci, a norma dei due articoli precedenti, a mezzo dell'Associazione nazionale combattenti, dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e delle altre istituzioni ed enti esistenti, secondo le rispettive competenze.

Può, inoltre, se necessario, costituire uffici propri, avvalendosi di personale sia civile sia militare, comandato da altre Amministrazioni dello Stato, e di personale avventizio osservando, per quest'ultimo, le modalità stabilite dal R. decreto-legge 1 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive modificazioni.

Il numero massimo degli impiegati sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 6.

L'Alto Commissario è assistito da una giunta da lui presieduta e composta:

a) dell'Alto Commissario per i prigionieri di guerra;

b) dell'Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;

c) degli Alti Commissari aggiunti per i reduci;

d) di un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) di un rappresentante del Ministero dell'Africa italiana;

f) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

g) di un rappresentante delle Forze armate;

h) di un rappresentante del Ministero dell'Italia occupata;

i) di un rappresentante dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Art. 7.

La giunta ha funzioni consultive.

L'Alto Commissario può chiamare ad intervenire ai lavori della giunta persone particolarmente esperte e rappresentanti di pubbliche amministrazioni e di associazioni o di altri enti con scopi assistenziali.

Art. 8.

L'Alto Commissariato è posto alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Esso tratta direttamente con gli organi della Commissione Alleata e corrisponde direttamente con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici.

Della giunta istituita dall'art. 6 del R. decreto-legge 21 maggio 1944, n. 137, fa parte di diritto un rappresentante dell'Alto Commissariato per i reduci.

Art. 9.

L'Alto Commissario ha alle sue dipendenze un segretario generale, scelto fra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al quinto, e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 10.

All'Alto Commissario e agli Alti Commissari aggiunti spetta un'indennità di carica, nella misura che sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 11.

Le spese per il funzionamento dell'Alto Commissariato sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante appositi stanziamenti. Questi sono amministrati, con l'osservanza delle norme sulla contabilità dello Stato, dall'Alto Commissario, il quale, a tali effetti, esercita tutti i poteri spettanti ai Ministri. Per le aperture di credito, l'Alto Commissario è autorizzato a derogare alle limitazioni previste dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sia per quanto riguarda la natura delle spese, sia per il limite della somma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo, e chiunque spetti di osservare il pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 172 2

...i mobilitazzati internati, dal momento del loro rimpatrio.

Art. 5.

L'Alto Commissariato per i reduci provvede all'assistenza morale e materiale di tutti i reduci, a norma dei due articoli precedenti, a mezzo dell'Associazione nazionale combattenti, dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e delle altre istituzioni ad esso esistenti, secondo le rispettive competenze.

Può, inoltre, se necessario, costituire uffici propri, avvalendosi di personale sia civile sia militare, comandato dalle altre Amministrazioni dello Stato, e di personale avventizio osservando, per quest'ultimo, le modalità stabilite dal R. decreto-legge 1 febbraio 1927, n. 100, e dalle successive modificazioni.

Il numero massimo degli impiegati sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 6.

L'Alto Commissario è assistito da una giunta da lui presieduta e composta:

a) dell'Alto Commissario per i prigionieri di guerra;

b) dell'Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;

c) degli Alti Commissari aggiunti per i reduci;

d) di un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) di un rappresentante del Ministero dell'Africa italiana;

f) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

g) di un rappresentante delle Forze armate;

h) di un rappresentante del Ministero dell'Italia occupata;

i) di un rappresentante dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

l) di un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;

m) di un rappresentante dell'Opera nazionale per i combattenti;

n) di due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei combattenti, dei quali uno reduce dalla prigionia della presente guerra;

o) di un rappresentante dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

p) di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei partigiani d'Italia (A.N.P.I.);

q) di un rappresentante dell'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti in guerra.

Della giunta istituita dall'art. 6 del R. decreto-legge 29 maggio 1941, n. 137, fa parte di diritto un rappresentante dell'Alto Commissariato per i reduci.

Art. 9.

L'Alto Commissario ha alle sue dipendenze un segretario generale, scelto tra i funzionari dello Stato di grado non inferiore al quinto, e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 10.

All'Alto Commissario e agli Alti Commissari aggiunti spetta un'indennità di carica, nella misura che sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 11.

Le spese per il funzionamento dell'Alto Commissariato sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante appositi stanziamenti. Questi sono amministrati, con l'osservanza delle norme sulla contabilità dello Stato, dall'Alto Commissario, il quale, a tali effetti, esercita tutti i poteri spettanti ai Ministri. Per le aperture di credito, l'Alto Commissario è autorizzato a derogare alle limitazioni previste dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sia per quanto riguarda la natura delle spese sia per il limite della somma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SCELBA — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 76. — PETTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 111.

Disposizioni sulla disciplina del commercio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque vende al pubblico od offre in vendita delle merci senza la licenza di commercio è punito con la multa fino a cento volte il valore della merce e con la reclusione fino a tre anni. Nei casi di lieve entità si applica la sola multa fino a lire dieci mila.

La stessa pena si applica a coloro che vendono al pubblico od offrono in vendita merci diverse da quelle per le quali hanno ottenuto la licenza di commercio.

Art. 2.

Per il resto previsto nell'articolo precedente deve essere emesso il mandato di cattura, salvo che nei casi di lieve entità.

Le merci che servirono o che erano destinate a commettere il reato sono sequestrate e, con provvedimento del prefetto, messe a disposizione dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio o della Sezione provinciale dell'alimentazione, previo prelevamento di tre campioni, due dei quali sono inviati alla competente autorità giudiziaria. Se per la natura della merce non è possibile il prelevamento dei campioni, viene fatta una descrizione particolareggiata della merce stessa.

Nei comuni che non siano capoluoghi di provincia, l'immissione al consumo può essere disposta dal sindaco qualora si tratti di merci facilmente deperibili.

L'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, la Sezione provinciale dell'alimentazione e, nel caso indicato dal precedente comma, il sindaco, devono versare all'ufficio postale, in deposito giudiziale, il prezzo ufficiale delle merci o, se questo manca, quello ricavato dalla vendita delle merci medesime.

dichiarare al sindaco del comune in cui si trovano gli esercizi da essi gestiti le merci che formano oggetto della loro attività commerciale.

Di tale dichiarazione deve essere presa nota sulla licenza di commercio.

Le licenze sulle quali non sia stata apposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'annotazione prevista dal comma precedente, si intendono decadute.

Art. 3.

La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche a coloro che esercitano un'attività commerciale diversa da quella indicata nella licenza di cui sono in possesso, se risulta che abbiano dovuto sospendere questa attività per motivi dipendenti dallo stato di guerra.

Il sindaco può autorizzare l'esercizio della nuova attività per periodi non superiori a tre mesi. La nuova licenza deve specificare le merci che possono formare oggetto dell'attività autorizzata, e può essere data anche limitatamente ad alcune delle merci indicate nella denunzia presentata dal commerciante.

L'autorizzazione si intende negata se non è data entro il termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, e, nel caso di rinnovo, entro otto giorni dalla presentazione della domanda.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSINI — GRONCHI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 92. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 112.

Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque vende al pubblico od offre in vendita delle merci senza la licenza di commercio è punito con la multa fino a cento volte il valore della merce e con la reclusione fino a tre anni. Nei casi di lieve entità si applica la sola multa fino a lire dieci mila.

La stessa pena si applica a coloro che vendono al pubblico od offrono in vendita merci diverse da quelle per le quali hanno ottenuto la licenza di commercio.

Art. 2.

Per il reato previsto nell'articolo precedente deve essere emesso il mandato di cattura, salvo che nei casi di lieve entità.

Le merci che servirono o che erano destinate a commettere il reato sono sequestrate e, con provvedimento del prefetto, messe a disposizione dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio o della Sezione provinciale dell'alimentazione, previo prelevamento di tre campioni, due dei quali sono inviati alla competente autorità giudiziaria. Se per la natura della merce non è possibile il prelevamento dei campioni, viene fatta una descrizione particolareggiata della merce stessa.

Nei comuni che non sono capoluoghi di provincia, l'immissione al consumo può essere disposta dal sindaco qualora si tratti di merci facilmente deperibili.

L'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, la Sezione provinciale dell'alimentazione e, nel caso indicato dal precedente comma, il sindaco, devono versare all'ufficio postale, in deposito giudiziale, il prezzo ufficiale delle merci o, se questo manca, quello ricavato dalla vendita delle merci medesime.

Art. 3.

Il prefetto può ordinare la chiusura dell'esercizio di chi vende od offre in vendita merci, non indicate nella licenza di commercio, ovvero nominare un commissario per la gestione dell'esercizio stesso.

Art. 4.

Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, coloro che hanno ottenuto la licenza di commercio senza la specificazione delle merci alla quale la licenza stessa si riferisce, sono tenuti a chiedere il rilascio della licenza stessa con la specificazione delle merci che intendono vendere.

Il termine di cui al precedente comma si applica anche a coloro che esercitano già attività commerciale diversa da quella indicata nella licenza di cui sono in possesso, se risulta che abbiano dovuto sospendere questa attività per motivi dipendenti dallo stato di guerra.

Il sindaco può autorizzare l'esercizio della nuova attività per periodi non superiori a tre mesi. La nuova licenza deve specificare le merci che possono formare oggetto dell'attività autorizzata, e può essere data anche limitatamente ad alcune delle merci indicate nella denunzia presentata dal commerciante.

L'autorizzazione si intende negata se non è data entro il termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, e, nel caso di rinnovo, entro otto giorni dalla presentazione della domanda.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GROSSOLI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1945.
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 92. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 112.

Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 512, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 novembre 1929, n. 1929;

Visti i Regi decreti 9 marzo 1936, n. 450, e 13 giugno 1940, n. 868, che dettano norme per la concessione a contrarre matrimonio rispettivamente ai sottufficiali, alle guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza;

Ritenuta la opportunità di apportare modifiche alle norme predette;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la guerra e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie di pubblica sicurezza possono essere autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano otto anni di servizio effettivo alle dipendenze dello Stato ed abbiano compiuto 28 anni di età.

Sono, per conseguenza, abrogate le disposizioni del R. decreto 9 marzo 1936, n. 450, e del R. decreto 13 giugno 1940, n. 866.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 91. — PETTI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 113.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Rosa, in Viterbo.

N. 113. Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Rosa, in Viterbo.

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Scioglimento del Consiglio direttivo del Museo storico della brigata Granatieri di Sardegna e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 settembre 1927, n. 2109, col
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di divisione, nella riserva, Rignami Ugo è nominato commissario straordinario del Museo storico della brigata granatieri di Sardegna, in Roma, con tutti i poteri spettanti al Consiglio direttivo dello stesso Museo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Registro Guerra n. 2, foglio n. 169. — SILVAGNI

(441)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1945.

Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Strongoli (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

R. decreto 9 marzo 1936, n. 450, e del R. decreto 13 giugno 1940, n. 866.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BOSCO LUCARELLI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 21. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 113.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Rosa, in Viterbo.

N. 113. Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Rosa, in Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.

Scioglimento del Consiglio direttivo del Museo storico della brigata granatieri di Sardegna e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 4 settembre 1927, n. 2109, col quale il Museo storico della brigata granatieri di Sardegna, in Roma, fu eretto in ente morale e ne fu approvato il relativo statuto organico;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e per la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Consiglio direttivo del predetto Museo storico della brigata granatieri di Sardegna;

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Registro Guerra n. 2, foglio n. 307. — SALVATORI

(141)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1945.

Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Strongoli (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 932, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 23 settembre 1944, con cui sono stati sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Strongoli (Catanzaro) ed è stato nominato commissario straordinario il sig. Raffaele Scalco fu Pietro;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore e veduta la proposta formulata in proposito dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1727

Decreta:

In sostituzione del sig. Raffaele Scalco fu Pietro, l'ing. Franco Otello Bressi è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Strongoli (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLARO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(401)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola «S. Calogero» con sede in Sciacca (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 639, 10 giugno 1940, n. 933, e 5 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 2 marzo 1938, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Società cooperativa agricola «S. Calogero» di Sciacca, con sede nel comune di Sciacca (Agrigento), secondo le norme di cui al capo 8° del citato testo unico ed al titolo 7°, capo 3° del menzionato Regio decreto-legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 28 dicembre 1938, con il quale il cav. avv. Alfonso Triolo fu Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore della suindicata azienda;

Considerato che il predetto commissario straordinario ha rassegnato le dimissioni ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del cav. avv. Alfonso Triolo fu Giuseppe, l'avv. Giuseppe Molinari fu Carmelo è nominato

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Conferma e nomina dei sindaci dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 20 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto l'art. 22 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Decreta:

1. Il comm. rag. Luigi Candeloro, rimasto in funzione anche nell'esercizio 1944, è confermato sindaco effettivo dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale per l'esercizio 1945.

2. Sono altresì nominati sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto stesso per l'esercizio 1945, rispettivamente, il comm. dott. Alberto Marsigli e il comm. dott. Liberio Patri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro: SOLARI

(434)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita abbinate parzialmente all'emissione dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 510, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, abbinata parzialmente ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %, emissione 1945, nonchè l'adozione di una tariffa attualmente in vigore per la sottoscrizione dei buoni suddetti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 17281

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(401)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1945

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « S. Calogero » con sede in Sciacca (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 903, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 2 marzo 1938, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Società cooperativa agricola « S. Calogero » di Sciacca, con sede nel comune di Sciacca (Agrigento), secondo le norme di cui al capo 8° del citato testo unico ed al titolo 7°, capo 3° del menzionato Regio decreto legge, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 28 dicembre 1938, con il quale il cav. avv. Alfonso Triolo fu Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore della suindicata azienda;

Considerato che il predetto commissario straordinario ha rassegnato le dimissioni ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del cav. avv. Alfonso Triolo fu Giuseppe, l'avv. Giuseppe Mottari fu Carmelo è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « S. Calogero » di Sciacca, con sede nel comune di Sciacca (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(433)

---

credito agrario per l'Italia Centrale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Decreta:

1. Il comm. rag. Luigi Candeloro, rimasto in funzione anche nell'esercizio 1944, è confermato sindaco effettivo dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale per l'esercizio 1945.

2. Sono altresì nominati sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto stesso per l'esercizio 1945, rispettivamente, il comm. dott. Alberto Marsigli e il comm. dott. Liborio Patrì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(434)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita abbinate parzialmente all'emissione dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, abbinata parzialmente ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %, emissione 1945, nonchè l'adozione di una tariffa attualmente in vigore per la sottoscrizione dei buoni medesimi;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

a) Tariffa mista speciale, a premio annuo, abbinata parzialmente ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %, emissione 1945, relativa alla assicurazione di un capi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 17291

tale pagabile in contanti alla scadenza del contratto se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza, e di un ulteriore capitale pagabile in titoli in caso di vita dell'assicurato alla fine del 4° anno di assicurazione.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è inoltre autorizzato ad emettere polizze di assicurazione sulla vita abbinate ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %, emissione 1945, in base ai premi della tariffa mista, a premio unico, approvata con decreto Ministeriale 5 marzo 1930.

Il pagamento del capitale sarà effettuato in titoli qualora la morte dell'assicurato avvenga prima della scadenza dei buoni medesimi: così pure in titoli sarà corrisposto il valore di riscatto qualora esso venga richiesto entro lo stesso termine.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro: Gronchi

(453)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1945.

Sostituzione del presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

di concerto con

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto Ministeriale del 24 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 33 del 17 marzo 1945, col quale venne provveduto, fra l'altro, alla nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, nella persona dell'on. conte Giovanni Pallastrelli;

Vista la lettera della Regia prefettura di Roma n. 8/C del 21 marzo 1945, con la quale viene comunicata la rinuncia dell'on. conte Giovanni Pallastrelli all'incarico conferitogli per ragioni di carattere personale;

Decreta:

La sostituzione dell'on. conte Giovanni Pallastrelli, è nominato presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, il gr. uff. rag. **Giulio Zarò.**

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Sottoposizione a sequestro della società in nome collettivo « Albergo Victoria » Thiele e Wirth con sede in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società in nome collettivo « Albergo Victoria » Thiele & Wirth con sede in Roma, via Marche n. 31, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge sopracitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società in nome collettivo « Albergo Victoria » Thiele & Wirth con sede in Roma, via Marche 31, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Angelo d'Aste Stella Gaetano.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio e dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: Soleri

(459)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Prezzi della canapa da corrispondersi ai produttori per il raccolto 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

di concerto con

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 85, relativo alla disciplina del mercato della canapa;

Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 275, sulla disciplina del commercio della canapa;

Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1950, sulla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 213;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1941, contenente norme per la disciplina della macchetta verde di canapa e per il funzionamento [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1730

unico, approvata con decreto Ministeriale 5 marzo 1930.

Il pagamento del capitale sarà effettuato in titoli qualora la morte dell'assicurato avvenga prima della scadenza dei buoni medesimi; così pure in titoli sarà corrisposto il valore di riscatto qualora esso venga richiesto entro lo stesso termine.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro: GRONCHI

(453)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1945.

Sostituzione del presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto Ministeriale del 24 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 33 del 17 marzo 1945, col quale venne provveduto, fra l'altro, alla nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, nella persona dell'on. conte Giovanni Pallastrelli;

Vista la lettera della Regia prefettura di Roma n. 8/C del 21 marzo 1945, con la quale viene comunicata la rinuncia dell'on. conte Giovanni Pallastrelli all'incarico conferitogli per ragioni di carattere personale;

Decreta:

In sostituzione dell'on. conte Giovanni Pallastrelli, è nominato presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, il gr. uff. rag. Giulio Zarù.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 28 marzo 1945

Il Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro

GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste

GULLO

(451)

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società in nome collettivo « Albergo Victoria » Thiele & Wirth con sede in Roma, via Marche n. 31, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società in nome collettivo « Albergo Victoria » Thiele & Wirth con sede in Roma, via Marche 31, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Amero d'Aste Stella Gaetano.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio e dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(459)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945

Prezzi della canapa da corrispondersi ai produttori per il raccolto 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 85, relativo alla disciplina del mercato della canapa;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 275, sulla disciplina del commercio della canapa;

Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1955, sulla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 243;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1941, contenente norme per la disciplina della bacchetta verde di canapa e per il funzionamento dell'ammasso obbligatorio della canapa verde stigliata;

Vista la disposizione 7 ottobre 1944 del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1944, n. 93, che stabilisce i prezzi della canapa di produzione 1944;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi, relativa alla determinazione del prezzo della canapa di produzione 1945, da conferire agli ammassi;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi delle diverse partite di canapa per la campagna 1944/45, in rapporto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

a quello del terziato paesino scolorato, dell'Italia Meridionale, tenendo presenti le quotazioni ufficiali stabilite in proposito con il decreto interministeriale 5 novembre 1940 relativo ai prezzi della canapa di produzione 1939;

Considerato che è opportuno di fissare anche il prezzo della canapa verde (bacchetta) in relazione a quelli stabiliti per la canapa macerata;

Decreta:

Articolo unico.

I prezzi da corrispondere ai produttori per ogni quintale di canapa, di produzione 1945, conferito agli ammassi, sono stabiliti come segue, per merce in fagotti, resa franco su carro piede magazzino consortile, pagamento in contanti alla consegna:

ITALIA CENTRALE

Canapa lungo tiglio:

1. Partite buone	L.	8.148
2. Partite medie buone	»	7.689
3. Partite medie	»	7.287
4. Partite medie andanti	»	6.885
5. Partite andanti	»	6.541
6. Partite inferiori	»	5.910

Sottoprodotti:

7. Scarti in natura buoni	L.	4.533/5.221
8. Scarti in natura andanti	»	3.844/4.353
9. Stoppe naturali canaponi tirati	»	3.176/4.246
10. Canaponi scavezzi	»	4.820/5.853
11. Stigliati di maroni smerciati	»	4.916

ITALIA MERIDIONALE

Canapa lungo tiglio:

1. Terziato paesano chiaro	L.	8.661
2. Terziato paesano mezzocolore	»	8.023
3. Terziato paesano scolorato	»	7.099
4. Terziato forestiero chiaro	»	8.329
5. Terziato forestiero mezzocolore	»	7.631
6. Terziato forestiero scolorato	»	6.771
7. Scarto chiaro	»	5.795
8. Scarto scolorato	»	5.279
9. Canapone I	»	6.254
10. Canapone II	»	5.910
11. Canapone III	»	5.393
12. Scarti di canapone	»	4.705

Sottoprodotti:

13. Cimaglie e capizzi	L.	3.443/4.785
14. Cimaglie di canaponi	»	2.750
15. Stoppe naturali	»	2.500/3.300
16. Fame	»	1.935/2.220

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1945.

Interesse sui depositi in conto corrente libero presso l'Istituto di emissione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1281, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 20 luglio 1940, 19 dicembre 1942, 25 luglio 1943, 27 febbraio e 5 settembre 1944 e 3 febbraio 1945;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

A decorrere dall'11 aprile 1945 nessuno interesse è dovuto sui depositi in conto corrente libero presso l'Istituto di emissione intestati ai privati ed agli enti morali in genere.

L'interesse sui depositi della specie intestati alle aziende di credito ed agli enti morali di carattere assistenziale è ridotto, con la stessa decorrenza, da L. 1 a L. 0,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1945

Il Ministro: SOLMI

(468)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 20 marzo 1945.

Nomina dei commissari liquidatori degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione soppressi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1945.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto il decreto 7 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 13 febbraio 1945, relativo alla soppressione di enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione;

Visto il proprio decreto 13 febbraio 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 17 marzo 1945, relativo alla nomina del commissario liquidatore dell'Ucefap e degli assistenti con funzioni di vice commissario;

Decreta:

ART. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1732

tale in campo, di produzione [illegible], sono stabiliti come segue, per merce in fagotti, reso franco su carro piole magazzino consortile, pagamento in contanti alla consegna:

ITALIA CENTRALE

Canapa lungo tiglio:

1. Partite buone	L.	8.148
2. Partite meglie buone	»	7.689
3. Partite meglie	»	7.287
4. Partite meglie andanti	»	6.885
5. Partite andanti	»	6.541
6. Partite inferiori	»	5.910

Sottoprodotti:

7. Scarti in natura buoni	L.	4.593/5.221
8. Scarti in natura andanti	»	3.844/4.593
9. Stoppe naturali canaponi tirati	»	3.156/4.246
10. Canaponi scavezzi	»	4.820/5.853
11. Stigliati di manoni macerati	»	4.016

ITALIA MERIDIONALE

Canapa lungo tiglio:

1. Terziato paesano chiaro	L.	8.664
2. Terziato paesano mezzocolore	»	8.033
3. Terziato paesano scolorato	»	7.000
4. Terziato forestiero chiaro	»	8.520
5. Terziato forestiero mezzocolore	»	7.631
6. Terziato forestiero scolorato	»	6.771
7. Scarto chiaro	»	5.795
8. Scarto scolorato	»	5.379
9. Canapone I	»	6.254
10. Canapone II	»	5.910
11. Canapone III	»	5.336
12. Scarti di canapone	»	4.705

Sottoprodotti:

13. Cimaglie e capizzi	L.	3.443/4.785
14. Cimaglie di canaponi	»	3.739
15. Stoppe naturali	»	2.300/3.200
16. Paine	»	1.925/2.220

Canapa in bacchetta verde L. 590

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro
per l'agricoltura e le foreste
GULLO

Il Ministro
per l'industria, commercio e lavoro
GIOSCHI

(467)

Decreta:

A decorrere dall'11 aprile 1945 nessun interesse è dovuto sui depositi in conto corrente libero presso l'Istituto di emissione intestati ai privati ed agli enti morali in genere.

L'interesse sui depositi della specie intestati alle aziende di credito ed agli enti morali di carattere assistenziale è ridotto, con la stessa decorrenza, da L. 1 a L. 0,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(468)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 20 marzo 1945.

Nomina dei commissari liquidatori degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione soppressi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1945.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto il decreto 7 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 febbraio 1945, relativo alla soppressione di enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione;

Visto il proprio decreto 13 febbraio 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 17 marzo 1945, relativo alla nomina del commissario liquidatore dell'Ucfap e degli assistenti con funzioni di vice commissario;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione e la relazione del bilancio finale degli uffici ed enti soppressi con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1945, citato nelle premesse, sono affidate ai seguenti commissari liquidatori:

on. Luigi Corazzin, commissario liquidatore del Comitato per il controllo sulla macinazione e pastificazione e sulla attuazione dei piani industriali, già nominato per funzioni analoghe presso l'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste col decreto Ministeriale 13 febbraio 1945, citato nelle premesse;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 173

23

47 [illegible]

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

12 APR 1945

AC/4010/L.

/ap.
10 April 1945.

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No. 39 of 31 March 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation.

(a) Decree of the Lieutenant General No. 94 of 24 March 1945.
Postal internal rates for the Kingdom of Italy.

(b) Decree of the Lieutenant General No. 95 of 22 March 1945.
Internal telegraph rates for the Kingdom of Italy.

(c) Ministerial Decree of 26 March 1945.
Subscription rates for metropolitan telephone lines and for extensions connected with the exchanges.

NOTE : NO returns are required on this issue. The endorsement implementing these decrees in Military Government Territory appears in the issue itself.

W. E. [illegible]
W. E. [illegible], Colonel
Deputy Chief Legal Adviser

5003

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(c) Decree of the Lieutenant General No. 94 of 22 March 1945.
Postal internal rates for the Kingdom of Italy.

(b) Decree of the Lieutenant General No. 95 of 22 March 1945.
Internal telegraph rates for the Kingdom of Italy.

(c) Ministerial Decree of 26 March 1945.
Subscription rates for metropolitan telephone lines and for connections connected with the exchanges.

NOTE : NO returns are required on this issue. The endorsement implementing these decrees are Military Government Territory appears in the issue itself.

W. E. BERRENS, Colonel
Deputy Chief Legal Advi

5003

5532/4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a quello del terziato paesano scolorato, dell'Italia Meridionale, tenendo presenti le quotazioni ufficiali stabilite in proposito con il decreto interministeriale 5 novembre 1940 relativo ai prezzi della canapa di produzione 1939;

Considerato che è opportuno di fissare anche il prezzo della canapa verde (bacchettai in relazione a quelli stabiliti per la canapa macerata;

Decreta:

Articolo unico.

I prezzi da corrispondere ai produttori per ogni quintale di canapa, di produzione 1945, conferito agli ammassi, sono stabiliti come segue, per merce in fagotti, resa franco su carro piede magazzino consortile, pagamento in contanti alla consegna:

ITALIA CENTRALE

Canapa lunga tiglio:

1. Partite buone	L.	8.148
2. Partite medie buone	»	7.689
3. Partite medie	»	7.287
4. Partite medie andanti	»	6.885
5. Partite andanti	»	6.541
6. Partite inferiori	»	5.940

Sottoprodotti:

7. Scarti in natura buoni	L.	4.533/5.221
8. Scarti in natura andanti	»	3.841/4.533
9. Stoppe naturali canaponi tirati	»	3.156/4.246
10. Canaponi scavezzi	»	4.829/5.853
11. Stigliati di manoni macerati	»	4.016

ITALIA MERIDIONALE

Canapa lunga tiglio:

1. Terziato paesano chiaro	L.	8.664
2. Terziato paesano mezzocolore	»	8.033
3. Terziato paesano scolorato	»	7.090
4. Terziato forestiero chiaro	»	8.320
5. Terziato forestiero mezzocolore	»	7.631
6. Terziato forestiero scolorato	»	6.771
7. Scarto chiaro	»	5.795
8. Scarto scolorato	»	5.279
9. Canapone I	»	6.254
10. Canapone II	»	5.910
11. Canapone III	»	5.293
12. Scarti di canapone	»	4.705

Sottoprodotti:

13. Ciuffi e capizzi	L.	3.443/4.785
14. Stoppe di canaponi	»	3.750

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1945.

Interesse sui depositi in conto corrente libero presso l'Istituto di emissione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1932, 18 settembre 1933, 20 luglio 1940, 19 dicembre 1942, 25 luglio 1943, 27 febbraio e 5 settembre 1944 e 3 febbraio 1945;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

A decorrere dall'11 aprile 1945 nessun interesse è dovuto sui depositi in conto corrente libero presso l'Istituto di emissione intestati ai privati od agli enti morali in genere.

L'interesse sui depositi della specie intestati alle aziende di credito ed agli enti morali di carattere assistenziale è ridotto, con la stessa decorrenza, da L. 1 a L. 0,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(468)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 29 marzo 1945.

Nomina dei commissari liquidatori degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione soppressi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1945.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto il decreto 7 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 13 febbraio 1945, relativo alla soppressione di enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione;

Visto il proprio decreto 13 febbraio 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 17 marzo 1945, relativo alla nomina del commissario liquidatore dell'Ecfap e degli assistenti con funzioni di vice commissario;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 173 9

nussi, sono stabiliti come segue, per merce in fagotti, resa franco su carro piede magazzino consortile, pagamento in contanti alla consegna:

ITALIA CENTRALE

Canapa lunga tiglio:

1. Partite buone	L.	8.148
2. Partite mezzane buone	»	7.689
3. Partite mezzane	»	7.287
4. Partite mezzane andanti	»	6.885
5. Partite andanti	»	6.541
6. Partite inferiori	»	5.910

Sottoprodotti:

7. Scarti in natura buoni	L.	4.533/5.221
8. Scarti in natura andanti	»	3.841/4.533
9. Stoppe naturali canaponi tirati	»	3.176/4.216
10. Canaponi scavezzi	»	4.829/5.853
11. Stigliati di macchi macerati	»	4.016

ITALIA MERIDIONALE

Canapa lunga tiglio:

1. Terziato passano chiaro	L.	8.661
2. Terziato passano mezzocolore	»	8.032
3. Terziato passano scolorato	»	7.909
4. Terziato forestiero chiaro	»	8.320
5. Terziato forestiero mezzocolore	»	7.631
6. Terziato forestiero scolorato	»	6.771
7. Scarto chiaro	»	5.795
8. Scarto scolorato	»	5.279
9. Canapone I	»	6.251
10. Canapone II	»	5.910
11. Canapone III	»	5.393
12. Scarti di canapone	»	4.705

Sottoprodotti:

13. Cimaglie e capizzi	L.	3.443/4.785
14. Cimaglie di canaponi	»	2.730
15. Stoppe naturali	»	2.300/3.200
16. Faine	»	1.925/2.220

Canapa in bacchetta verde	L.	550

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro
per l'agricoltura e le foreste
GULLO

Il Ministro
per l'industria, commercio e lavoro
GROSCHI

(467)

Decreta:

A decorrere dall'11 aprile 1945 nessuno interesse è dovuto sui depositi in conto corrente libero presso l'Istituto di emissione intestati ai privati ed agli enti morali in genere.

L'interesse sui depositi della specie intestati alle aziende di credito ed agli enti morali di carattere assistenziale è ridotto, con la stessa decorrenza, da L. 1 a L. 0,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(468)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 29 marzo 1945.

Nomina dei commissari liquidatori degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione soppressi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1945.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto il decreto 7 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 13 febbraio 1945, relativo alla soppressione di enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione;

Visto il proprio decreto 13 febbraio 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 17 marzo 1945, relativo alla nomina del commissario liquidatore dell'E.C.A.P. e degli assistenti con funzioni di vice commissario;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione e la redazione del bilancio finale degli uffici ed enti soppressi con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1945, citato nelle premesse, sono affidate ai seguenti commissari liquidatori:

on. Luigi Corazzin, commissario liquidatore del Comitato per il controllo sulla macinazione e pastificazione e sulla attuazione dei piani industriali, già nominato per funzioni analoghe presso l'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste col decreto Ministeriale 13 febbraio 1945, citato nelle premesse;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1737

avv. Luciano Luciani, commissario liquidatore dell'Associazione nazionale consorzi macellai per le carni;

dott. Eugenio Turbati, commissario liquidatore dell'Ufficio distribuzione olii e grassi alimentari, del Comitato centrale esperti e del Comitato per la gestione della Cassa centrale nova;

avv. Alberto Pasquali Lasagni, commissario liquidatore dell'Ufficio controllo formaggi, dell'Ufficio centrale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli e della Commissione centrale per il controllo del vino.

Art. 2.

Presso gli uffici ed enti di cui all'articolo precedente i Collegi sindacali sono costituiti di tre membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro, nominati dall'Alto Commissario per l'alimentazione.

Roma, addì 20 marzo 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

(456)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

166. Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 6 ottobre 1944, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1944, registro n. 1 Industria, foglio n. 252, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale « Vitolo Gatti » site in territorio del comune di Salerno, accordata col decreto Ministeriale 12 agosto 1938 al sig. Cuozzo Alfonso, è trasferita ed intestata ai signori Petrone Alberto fu Angelo, Florio Domenico di Giuseppe, Florio Giuseppe di Giuseppe, Petrone dott. Angelo, rappresentati dal primo di essi, domiciliato in Salerno.

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1944, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1944, registro n. 1 Industria, foglio n. 294, con il quale alla S. A. Mineraria Salgemma « S.A.M.S. », con sede in Marina di Montemarciano, provincia di Ancona, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di salgemma sito in località denominata « Salina di Neto N. 1 » in territorio del comune di S. Severina, [illegible] Milia, provincia di Catanzaro.

Decreto Ministeriale 7 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1944, registro n. 1 Industria, foglio n. 360, con il quale al Consorzio agrario di Centuripe, rappresentato dal sig. Bonomo Giuseppe, presidente del Consorzio stesso, domiciliato a Centuripe, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata « Cugno della Chiesa » in territorio del comune di Centuripe, [illegible] la facoltà di coltivare i giacimenti di silicati idrati di alluminio siti in località denominata « Fosso della Pastara », in territorio del comune di Civitacastellana, provincia di Viterbo.

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 132, con il quale alla S. A. « Faleria », con sede in Roma, via Torino n. 36, è concessa, per anni novanta, la facoltà di coltivare i giacimenti di silicati idrati di alluminio siti in località denominata « Pone, Ricolfo » in territorio dei comuni di Civitacastellana, Ponzano, Sant'Oreste e Faleria, provincie di Roma e Viterbo.

Decreto Ministeriale 25 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 136, con il quale alla Società in A. S. « Miniera Spirito Santo Accomandita Semplice F. Pantano & C. », rappresentata dal socio accomandatario sig. Francesco Pantano residente in Catania, via Umberto n. 137, è concessa per anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata « Spirito Santo Marcello » in territorio del comune di Valguarnera, provincia di Enna.

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 164, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Mandrafalapiana », sita in territorio del comune di Mussomeli (Caltanissetta), rappresentati dal principe Michele Spadafora domiciliato elettivamente in Mussomeli (Caltanissetta), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 165, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Bragano Rocchicella » sita in territorio del comune di Mussomeli (Caltanissetta), rappresentati dal principe Michele Spadafora domiciliato elettivamente in Mussomeli (Caltanissetta), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 201, con il quale alla S. A. Romana Cave e Miniere (S.A.R.C.E.M.), con sede in Roma, è concessa per anni venti la facoltà di coltivare il giacimento di silicati idrati di alluminio sito in località denominata « Sassete Belvedere » in territorio del comune di Fiano Romano, provincia di Roma.

Decreto Ministeriale 24 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 226, con il quale ai signori Francesca Orestano Papia, Vincenza Castelluna ved. Papia e Salvatore Licata, rappresentati dalla prima di essi, residente a Palermo, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di minerali di zolfo in località denominata « 12 Tumoli » in territorio del comune di Aragona, provincia di Agrigento.

(469)

Ratifica dei provvedimenti adottati dal Prefetto di Taranto nei confronti della Società anonima cooperativa di consumo « Stella Polare » con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro in data 5 febbraio 1945, si ratificano i provvedimenti adottati dal Prefetto di Taranto in data 25 aprile 1944 e 17 gennaio 1945, nei confronti della Società anonima cooperativa di consumo « Stella Polare » con sede in Taranto, confermando la nomina dell'avv. Alessandro Bari a commissario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

1738

Presso gli uffici ed enti di cui all'articolo precedente i Collegi sindacali sono costituiti di tre membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro, nominati dall'Alto Commissario per l'alimentazione.

Roma, addì 29 marzo 1947

L'Alto Commissario: BERGAMI

(456)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

166 Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 6 ottobre 1944, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1944, registro n. 1 Industria, foglio n. 252, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale «Vitolo Gaetano» sita in territorio del comune di Salerno, accordata col decreto Ministeriale 12 agosto 1938 al sig. Cuozzo Alfonso, è trasferita ed intestata ai signori Polverosi Alberto fu Angelo, Florio Domenico di Giuseppe, Florio Giuseppe di Giuseppe, Pecorone dott. Angelo, rappresentati dal primo di essi, domiciliato in Salerno.

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1944, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1944, registro n. 1 Industria, foglio n. 284, con il quale alla S. A. Mineraria Salgemma «S.A.M.S.», con sede in Marina di Montemarciano, provincia di Ancona, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di salgemma sito in località denominata «Salina di Nelo N. 1» in territorio del comune di S. Severina, sezione Mirto, provincia di Catanzaro.

Decreto Ministeriale 7 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1944, registro n. 1 Industria, foglio 360, con il quale al Consorzio agrario di Centuripe, rappresentato dal sig. Bonomo Giuseppe, presidente del Consorzio stesso, domiciliato a Centuripe, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata «Cozzo della Chiesa» in territorio del comune di Centuripe, provincia di Enna.

Decreto Ministeriale 8 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 111, con il quale i condomini della miniera di zolfo denominata «Petta Maiore» sita in territorio del comune di Lercara (provincia di Palermo), rappresentati dal sig. Scaglione Alfonso, domiciliato in Lercara, sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera suddetta.

Decreto Ministeriale 8 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 110, con il quale i condomini della miniera di zolfo denominata «Gibellini Talmello» sita in territorio del comune di Piazzatorre rappresentati dall'avv. Luigi Nallesio Vassallo sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 111, con il quale alla ditta Luigi Ferrocchi domiciliata in Civitacastellana, provincia di Viterbo, è concessa, per anni Santo Accomandita Semplice F. Fantano & C.» rappresentata dal socio accomandatario sig. Francesco Fantano residente in Catania, via Umberto n. 147, è concessa per anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata «Spirito Santo Marcosei» in territorio del comune di Valguarnera, provincia di Enna.

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 164, con il quale al condominio della miniera di zolfo denominata «Mandrascuro» sita in territorio del comune di Mussomeli (Caltanissetta), rappresentati dal principe Michele Scaduta domiciliato elettivamente in Mussomeli (Caltanissetta), è concesso in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 165, con il quale al condominio della miniera di zolfo denominata «Bragano Bocciarella» sita in territorio del comune di Mussomeli (Caltanissetta) rappresentati dal principe Michele Scaduta domiciliato elettivamente in Mussomeli (Caltanissetta), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1945 registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 301, con il quale alla S. A. Italiana Cave e Miniere (SAICEM), con sede in Roma, è concessa per anni venti la facoltà di coltivare il giacimento di silicati situato in altrettanto sito in località denominata «Scuole Belvedere» in territorio del comune di Fiano Romano, provincia di Roma.

Decreto Ministeriale 24 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1945, registro n. 2 Industria, foglio n. 356, con il quale ai signori Francesca Cristina Paola Vincenza Castellana ved. Papia e Salvatore Licata, rappresentati dalla prima di essi, residente a Palermo, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di minerali di zolfo in località denominata «Il Timoni» in territorio del comune di Aragona, provincia di Agrigento.

(469)

Ratifica dei provvedimenti adottati dal Prefetto di Taranto nei confronti della Società anonima cooperativa di consumo «Stella Polare» con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro in data 5 febbraio 1945, si ratificano i provvedimenti adottati dal Prefetto di Taranto in data 25 aprile 1944 e 17 gennaio 1945, nei confronti della Società anonima cooperativa di consumo «Stella Polare», con sede in Taranto, confermando la nomina dell'avv. Alessandro Bari a commissario della Società, con i poteri dell'assemblea dei soci per deliberare l'approvazione del bilancio 1944, la nomina degli studiati, la fusione della cooperativa stessa con la cooperativa «del Popolo» con sede in Taranto.

Le relative deliberazioni dovranno riportare l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

(426)

Nomina del commissario straordinario dell'Ente Distribuzione Rottami

Con decreto Ministeriale del 26 marzo 1945 il rag. Giuseppe Dell'Oglio è stato nominato commissario straordinario dell'Ente Distribuzione Rottami con i poteri del presidente e del Comitato direttivo.

(455)

1739

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23

47

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

12 APR 1945

AC/4010/L.

/ap.
10 April 1945.

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No. 39 of 31 March 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation.

(a) Decree of the Lieutenant General No. 94 of 22 March 1945.
Postal internal rates for the Kingdom of Italy.

(b) Decree of the Lieutenant General No. 95 of 22 March 1945.
Internal telegraph rates for the Kingdom of Italy.

(c) Ministerial Decree of 26 March 1945.
Subscription rates for metropolitan telephone lines and for extensions connected with the exchanges.

NOTE : NO returns are required on this issue. The endorsement implementing these decrees in Military Government Territory appears in the issue itself.

W. E. BEHRENS, Colonel,
Deputy Chief Legal Advi[ser]

5003

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

~~SECRET~~
CONFIDENTIAL

(a) Decree of the Lieutenant General No. 94 of 22 March 1945.
Postal internal rates for the Kingdom of Italy.

(b) Decree of the Lieutenant General No. 95 of 22 March 1945.
Internal telegraph rates for the Kingdom of Italy.

(c) Ministerial Decree of 26 March 1945.
Subscription rates for metropolitan telephone lines and for extensions connected with the exchanges.

NOTE : NO returns are required on this issue. The endorsement implementing this decree as Military Government Territory appears in the issue itself.

W. E. HEHRENS. Colonel
Deputy Chief Legal Advi

5003

5532/4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

47A

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 39 del 31 marzo 1945

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. **94**.

Tariffe postali nell'interno del Regno.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. **95**.

Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali.

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.

1742

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1743

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 94.

Tariffe postali nell'interno del Regno.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 95.

Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali.

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.

5002

5532

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 91.
Tariffe postali nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 191;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1942, n. 1849;

Visti i decreti Luogotenenziali 17 agosto 1944, numeri 206 e 201;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi postali e i limiti di peso, di mensioni, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essi richieste, sono fissati con la tabella n. 1 allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le indennità per corrispondenze e pacchi smarriti, nei casi in cui esse siano dovute, vengono fissate nella misura risultante dalla tabella n. 2 allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

Le esenzioni di tassa per il servizio dei conti correnti postali previste al n. 1 dell'art. 112 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono abolite, e il n. 4 dell'articolo 112 medesimo è abrogato.

Art. 4.

È abrogato il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 191.

Tariffe postali nell'interno del Regno

TABELLA N. 1

1. — Lettere e biglietti postali:	
a) diretti nel distretto postale dell'ufficio di impostazione, per ogni 50 grammi o frazione L.	1 —
b) diretti fuori del distretto dell'ufficio di impostazione, per ogni 50 grammi o frazione . . . »	2 —
2. — Cartoline di Stato e dell'industria privata:	
a) semplici:	
per il distretto . . . . . »	0,60
per fuori distretto . . . . . »	1,20
b) con risposta pagata:	
per il distretto . . . . . »	1,20
per fuori distretto . . . . . »	2,40
3. — Carte manoscritte:	
per i primi 200 grammi . . . . . »	2,40
per ogni 50 grammi o frazioni successive . . »	0,80
4. — Cartoline illustrate:	
con sola firma del mittente e data . . . . »	0,30
con frasi di convenevoli e in un massimo di 5 parole . . . . . »	0,80
5. — Biglietti da visita:	
con non più di cinque parole di convenevoli »	0,50
6. — Fatture commerciali:	
aventi i requisiti stabiliti dal regolamento . »	1 —
7. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, a stampa . . . . . »	[illegible]
8. — Estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali . . . . . »	0,40
9. — Cedole di commissioni librarie . . . . »	0,20
10. — Stampe periodiche spedite in abbonamento:	
1° gruppo: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti:	
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi »	0,03
per ogni 25 grammi o frazione in più . . »	0,016
2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili, non quotidiani, che escono almeno una volta ogni 15 giorni:	
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi »	0,04
per ogni 50 grammi o frazione in più . . »	0,02
3° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei due gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:	
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi »	0,06
per ogni 50 grammi o frazione in più . . »	0,03
4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che non si possono comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio e annunzi editoriali e libreri di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:	
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi »	0,20
per ogni 50 grammi o frazione in più . . »	0,08
11. — Stampe propagandistiche non periodiche spe-	

1744
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

braio 1936, n. 645;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 191;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1942, n. 1849;

Visti i decreti Luogotenenziali 17 agosto 1944, numeri 200 e 201;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi postali e i limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste, sono fissati con la tabella n. 1 allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le indennità per corrispondenze e pacchi smarriti, nei casi in cui esse siano dovute, vengono fissate nella misura risultante dalla tabella n. 2 allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

Le esenzioni di tassa per il servizio dei conti correnti postali previste al n. 4 dell'art. 112 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono abolite, e il n. 4 dell'articolo 112 medesimo è abrogato.

Art. 4.

È abrogato il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 191.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° aprile 1945.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CICOLOTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 78 — PETTA

1. — Carte monetate:	
per i primi 50 grammi	2,50
per ogni 50 grammi o frazioni successive	0,80
4. — Cartoline illustrate:	
con sola firma del mittente e data	0,30
con frasi di convenevoli e in un massimo di 5 parole	0,80
5. — Biglietti da visita:	
con non più di cinque parole di convenevoli	0,80
6. — Fatture commerciali:	
aventi i requisiti stabiliti dal regolamento	1 —
7. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, a stampa	
8. — Estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali	0,50
9. — Cedole di commissione libraria	0,50
10. — Stampe periodiche spedite in abbonamento:	
1° gruppo: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti:	
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	0,02
per ogni 25 grammi o frazione in più	0,016
2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani, che escono almeno una volta ogni 15 giorni:	
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	0,04
per ogni 50 grammi o frazione in più	0,02
3° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei due gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:	
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	0,06
per ogni 50 grammi o frazione in più	0,03
4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che non si possono comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale, stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio e annunci editoriali e librari di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:	
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	0,20
per ogni 50 grammi o frazione in più	0,08
11. — Stampe propagandistiche non periodiche spedite in abbonamento in quantità non inferiore a 10 esemplari per ogni spedizione:	
tariffa uguale a quella delle stampe periodiche di 4° gruppo	
12. — Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite di seconda mano:	
per ogni 50 grammi o frazione in più	0,10
13. — Pacchi postali:	
intercalati a cucire nell'opera delle riviste e delle altre pubblicazioni in fascicoli, spedite in abbonamento, se non ordinati progressivamente con quelli del resto medesimo:	
per ogni 50 grammi o frazione, e per ogni fascicolo, in aggiunta alla tassa di abbonamento corrisposta per il periodico di cui formano parte	0,20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 174 5

14. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi:
per ogni chilogrammo o frazione . . . . . L. 0,50

15. — Campioni di merci:
per i primi 100 grammi . . . . . » 1,50
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 0,80

16. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali:
spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici:
per i primi 100 grammi . . . . . » 1 —
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 0,40

17. — Pacchetti postali:
per i primi 500 grammi . . . . . » 4,80
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 1,20

18. — Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina ammesse nelle cassette di impostazione . . . . . » 0,80

19. — Provvigione da applicarsi sull'importo degli abbuoni concessi agli utenti di macchine affrancatrici per tasse applicate su corrispondenze e pacchi che non hanno avuto corso: je per cento, col minimo di L. 1.

20. — Associazioni a giornali (servizio limitato ai rapporti internazionali):
diritto fisso . . . . . » 12 —
diritto mensile di ripartizione:
a) per i periodici che si pubblicano più di una volta per settimana . . . . . » 10,60
b) per gli altri periodici . . . . . » 5,30

21. — Legalizzazione di atti:
per ogni operazione, oltre le tasse normali . . » 4 —

22. — Notificazione atti giudiziari:
a) francatura del piego in base alle tariffe normali;
b) raccomandazione del piego, in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione . . . . . » 1,50

23. — Posta pneumatica:
lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline: sopratassa . . . . . » 0,60
lettere e biglietti oltre 15 fino a 30 grammi: sopratassa . . . . . » 1,50

24. — Corrispondenze fermate in posta o fermo telegrafico:
diritto fisso, se pagato dal mittente . . . . » 0,60
diritto fisso, se pagato dal destinatario . . . » 1 —

25. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito:
ogni 100 lire o frazione, lire cinque col minimo di lire quindici mensili.

26. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito.

30. — Diritto per recapito a domicilio:
dei plichi di stampe o carte manoscritte eccedenti il peso di 500 grammi:
a) per ogni piego fino a 1000 grammi . . . L. 1,50
b) per ogni piego di peso superiore ai 1000 grammi, fermo il peso massimo di chilogrammi due . . . . . » 3,50

31. — Diritto di raccomandazione:
oltre la tassa di francatura:
a) per le corrispondenze chiuse . . . . . » 5 —
b) per le corrispondenze aperte, eccettuate quelle indicate alle successive lettere *c*) e *d*) » 2,50
c) per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali, spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici, per le stampe periodiche spedite in abbonamento e per le stampe propagandistiche non periodiche spedite pure in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari . . . . . » 1,20
d) per i plichi contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . . . » 0,10

32. — Sopratassa di trasporto aereo:
a) lettere e biglietti postali; cartoline con corrispondenza, cartoline illustrate, biglietti da visita, cedole di commissioni librarie, fatture commerciali e vaglia, per ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 2 —
b) carte manoscritte, stampe, partecipazioni, campioni e pacchetti postali: ogni 25 grammi, o frazione . . . . . » 3,20
c) lettere provviste della sopratassa di espresso, ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 1 —
d) cartoline illustrate e biglietti da visita, con non più di cinque parole di convenevoli, se spediti dal 15 dicembre di ogni anno al 5 gennaio dell'anno successivo:
per ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 0,60
e) per le corrispondenze di cui alla lettera *b*) si applica la sopratassa stabilita alla lettera *a*) quando, non eccedendo il peso di grammi 5, riesca più vantaggiosa per gli utenti;
f) pacchi, oltre la tassa ordinaria ed il diritto di ricapito per espresso:
fino ad 1 kg. . . . . » 16 —
per ogni 500 grammi o frazioni successive . » 8 —

33. — Assicurazione corrispondenze e pacchi:
a) ordinaria:
per le prime 200 lire . . . . . » 1 —
per ogni 100 lire o frazione in più . . . » 2 —
b) convenzionale:
tasse uguali a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria;
c) contro i casi di forza maggiore (oltre i diritti sopra indicati):
per le prime 200 lire . . . . . » 2 —
per ogni 100 lire o frazione in più . . . » 1 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 174 61

18. — Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenza tirancata a macchina imbucate nelle cassette di impostazione . . . . . » 0,80

19. — Provvigione da applicarsi sull'importo degli abbuoni concessi agli utenti di macchine affrancatrici per tasse applicate su corrispondenze e pacchi che non hanno avuto corso: 10 per cento, col minimo di L. 1

20. — Associazioni a giornali (servizio limitato ai rapporti internazionali):
diritto fisso . . . . . » 12 —
diritto mensile di ripartizione:
a) per i periodici che si pubblicano più di una volta per settimana . . . . . » 10,40
b) per gli altri periodici . . . . . » 5,20

21. — Legalizzazione di atti:
per ogni operazione, oltre le tasse normali . . » 3 —

22. — Notificazione agli giudiziari:
a) francatura del plego in base alle tariffe normali;
b) raccomandazione del plego, in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il plego sia spedito aperto o chiuso;
c) avviso di ricevimento che viene rimesso in raccomandazione . . . . . » 1,50

23. — Posta pneumatica:
lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline: sopratassa . . . . . » 0,60
lettere e biglietti oltre 15 fino a 30 grammi: sopratassa . . . . . » 1,40

24. — Corrispondenze ferme in posta o ferme telegrafo:
diritto fisso, se pagato dal mittente . . . . . » 0,60
diritto fisso, se pagato dal destinatario . . . » 1 —

25. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito:
ogni 100 lire o frazione, lire cinque col minimo di lire quindici mensili.

26. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito speciali relativi alla spedizione di oggetti di corrispondenza all'indirizzo di persone od enti che si obbligano di pagare le relative tasse di francatura
10 per cento col minimo di L. 30 mensili.

27. — Caselle postali - nolo mensile:
per le caselle aperte . . . . . » 24 —
per le caselle chiuse piccole . . . . . » 36 —
per le caselle chiuse medie . . . . . » 48 —
per le caselle chiuse grandi . . . . . » 64 —

28. — Invio corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:
se a cura degli interessati - diritto mensile . . » 120 —
se a cura dell'Amministrazione - diritto mensile » 200 —

29. — Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . . . 200 —

che spedite in abbonamento o per [illegible] propagandistiche non periodiche spedite pure in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari . . . . . » 1,50
e) per i pieghi contenenti carte pontegiabile all'uso dei clienti . . . . . » 0,40

30. — Sopratassa di trasporto aereo:
a) lettere e biglietti postali, cartoline con corrispondenza, cartoline illustrate, biglietti da visita, codoli di commissioni librarie, fatture commerciali e vaglia per ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 2 —
b) carte manoscritte, stampe, partecipazioni, campioni e pacchetti postali: ogni 25 grammi o frazione . . . . . » 2,20
c) lettere provviste della sopratassa di espresso, ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 1 —
d) cartoline illustrate e biglietti da visita, con non più di cinque parole di convenevoli, se spediti dal 15 dicembre di ogni anno al 5 gennaio dell'anno successivo:
per ogni 5 grammi o frazione . . . . . » 0,60
e) per le corrispondenze di cui alla lettera b) si applica la sopratassa stabilita alla lettera a), quando, non eccedendo il peso di grammi 5, riesca più vantaggiosa per gli utenti;
f) pacchi, oltre la tassa ordinaria ed il diritto di ricapito per espresso:
fino ad 1 kg. . . . . » 16 —
per ogni kg. grammi o frazioni successive . . » 8 —

31. — Assicurazione corrispondenze e pacchi:
a) ordinaria:
per le prime 100 lire . . . . . » 1 —
per ogni 100 lire o frazione in più . . . . » — —
b) consolare:
tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria;
c) valori e rischi di forza maggiore (oltre i diritti sopra indicati):
per le prime 500 lire . . . . . » 2 —
per ogni 100 lire o frazione in più . . . . » 1 —

32. — Assegno su corrispondenze e pacchi:
diritto fisso, oltre le tasse normali, per ogni oggetto . . . . . » 2 —

33. — Espresso:
diritto fisso, oltre le tasse normali:
per ogni oggetto di corrispondenza . . . . » 5 —
per ogni pacco . . . . . » 8 —
per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, oltre i limiti entro i quali il recapito è obbligatorio, e dovuta dal destinatario, o, in caso di rifiuto, dal mittente, una tassa supplementare che viene determinata a seconda del costo della mano d'opera di ciascuna località senza eccedere la via normale L. 150 per ogni 500 metri di maggiore distanza dal limite del recapito gratuito ed a seconda della tariffa locale per il nolo delle barche.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 117471

Se il recapito per espresso deve effettuarsi in ore notturne o in cattive condizioni atmosferiche, o di festività, il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio.

36. — Pacchi ordinari:

fino a 1 chilogramma	L.	10 —
da oltre un chilogramma fino a tre chilogrammi	»	20 —
da oltre tre chilogrammi fino a cinque chilogrammi	»	30 —
da oltre cinque chilogrammi fino a dieci chilogrammi	»	50 —
da oltre dieci chilogrammi fino a quindici chilogrammi	»	65 —
da oltre quindici chilogrammi fino a venti chilogrammi	»	75 —

per i pacchi ingombranti aumento del 50 per cento sulle tariffe.

37. — Pacchi urgenti:

a) non ingombranti:

fino a un chilogramma	»	25 —
da oltre un chilogramma fino a tre chilogrammi	»	35 —
da oltre tre chilogrammi fino a cinque chilogrammi	»	45 —

b) ingombranti:

fino a un chilogramma	»	35 —
da oltre un chilogramma fino a tre chilogrammi	»	50 —
da oltre tre chilogrammi fino a cinque chilogrammi	»	85 —

Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso.

38. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi:

fino a cinque chilogrammi	»	3,20
da oltre cinque chilogrammi fino a dieci chilogrammi	»	4,80

Per gli ingombranti aumento del 50 per cento sulle tariffe.

39. — Recipienti vuoti di ritorno:

non ingombranti	»	12 —
ingombranti	»	18 —

40. — Tasse giornaliera di custodia dei pacchi: dopo i tre giorni di giacenza:

per i pacchi ordinari non gravati di assegno L. 1 (massimo L. 20); per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno L. 1,60 (massimo L. 32).

Sono esenti dalla tassa di custodia: i pacchi per militari purchè indirizzati presso il Comando o Corpo nel quale i destinatari prestano effettivamente servizio.

41. — Corrispettivi per concessioni di servizi:

a) diritto dovuto all'Amministrazione postale dalle agenzie autorizzate alla accettazione e al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza, per ogni oggetto » 0,40

b) diritto dovuto all'Amministrazione da banche

oltre L. 25 fino a L. 50 . . . . . L. 2 —
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . . . » 3 —

Per somme superiori a L. 100 fino a L. 3000 L. 1 in più per ogni 100 lire o frazione. Per somme superiori a L. 3000 fino a L. 5000 L. 1 in più per ogni 500 lire o frazione.

43. — Vaglia fino a L. 25 diretti a militari di truppa e gradi equivalenti delle altre Forze armate:

tassa di emissione . . . . . » 0,50

44. — Attestazione di emissione del vaglia:

per ogni attestazione . . . . . » 1,50

45. — Vaglia telegrafici:

oltre la tassa di emissione e quella telegrafica è dovuto per ogni vaglia un diritto di . . . » 2 —

46. — Vaglia scaduti – tassa di rimborso:

a) per vaglia ordinari, telegrafici, oltre la tassa di emissione, pari a quella del titolo originale per ogni vaglia:

fino a L. 10	»	0,40
oltre L. 10 fino a L. 100	»	1,20
oltre L. 100	»	2 —

b) per vaglia di servizio, di qualunque importo: per ogni vaglia . . . . . » 5 —

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti emessi a tariffa ridotta in favore di militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate in servizio effettivo e quelli emessi per oggetti gravati di assegno e per riscossione di crediti, quando risultino smarriti e lo smarrimento sia imputabile al servizio postale.

47. — Riscossione di crediti:

diritto fisso di riscossione per ogni pezzo di importo:

fino a L. 10	»	1 —
oltre L. 10 fino a L. 250	»	2 —
oltre L. 250 fino a L. 1000	»	5 —
oltre L. 1000 fino a L. 2000	»	8 —
oltre L. 2000 fino a L. 3000	»	12 —
oltre L. 3000 fino a L. 4000	»	16 —
oltre L. 4000	»	20 —

Per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo

fino a L. 5000	»	5 —
oltre L. 5000	»	25 —

48. — Conti correnti postali.

a) versamenti:

fino a L. 50	»	0,30
oltre L. 50 fino a L. 100	»	0,50
oltre L. 100 fino a L. 500	»	0,80
oltre L. 500 fino a L. 1000	»	1 —
oltre L. 1000 fino a L. 5000	»	2 —
oltre L. 5000 fino a L. 10.000	»	4 —

e successivamente L. 2 per ogni 5000 lire o frazione, fino al massimo di L. 50 di tassa.

b) prelevamenti:

fino a L. 50 . . . . . » 0,30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

per i pacchi ingombranti aumento del 50 per cento sulle tariffe.

37. — Pacchi ordinari:

a) non ingombranti:

fino a un chilogrammo . . . . . L. 25 —
da oltre un chilogrammo fino a tre chilogrammi . . . . . » 45 —
da oltre tre chilogrammi fino a cinque chilogrammi . . . . . » 65 —

b) ingombranti:

fino a un chilogrammo . . . . . » 35 —
da oltre un chilogrammo fino a tre chilogrammi . . . . . » 58 —
da oltre tre chilogrammi fino a cinque chilogrammi . . . . . » 80 —

Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso.

38. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi:

fino a cinque chilogrammi . . . . . » 3,20
da oltre cinque chilogrammi fino a dieci chilogrammi . . . . . » 4,80

Per gli ingombranti aumento del 50 per cento sulle tariffe.

39. — Recipienti vuoti di ritorno:

non ingombranti . . . . . L. 12 —
ingombranti . . . . . » 18 —

40. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi dopo i tre giorni di giacenza:

per i pacchi ordinari non gravati di assegno L. 1 (massimo L. 20); per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno L. 1.50 (massimo L. 30).

Sono esenti dalla tassa di custodia i pacchi per i militari purchè indirizzati presso il Comando o Corpo nel quale i destinatari prestino effettivamente servizio.

41. — Corrispettivi per concessioni di servizi.

a) diritto dovuto all'Amministrazione postale dalle agenzie autorizzate alla accettazione e al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza, per ogni oggetto » 0,10

b) diritto dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri per ogni oggetto . . . . . » 0,10

c) diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 chilogrammi:

per ogni pacco o collo fino a un chilogrammo » 2 —
per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 chilogrammi . . . . . » 4 —
per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 chilogrammi . . . . . » 6 —
per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 chilogrammi . . . . . » 8 —

42. — Vaglia ordinari:

tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 1):

fino all'importo di L. 25 . . . . . » 1 —
e dovuto per ogni vaglia successivo di . . . . .

46. — Vaglia scaduti - tassa di rimborso:

a) per vaglia ordinari, telegrafici, oltre la tassa di emissione, pari a quella del titolo originale: per ogni vaglia:

fino a L. 10 . . . . . » 0,10
oltre L. 10 fino a L. 100 . . . . . » 1,50
oltre L. 100 . . . . . » 2 —

b) per vaglia di servizio, di qualunque importo: per ogni vaglia . . . . . » 0 —

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti emessi a tariffa ridotta in favore di militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti della Forza armata in servizio effettivo e quelli emessi per oggetti gravati di assegno e per riscossione di crediti, quando risultino smarriti e lo smarrimento sia imputabile al servizio postale.

47. — Riscossione di crediti:

diritto fisso di riscossione per ogni biglietto di importo:

fino a L. 10 . . . . . » 1 —
oltre L. 10 fino a L. 200 . . . . . » 2 —
oltre L. 200 fino a L. 1000 . . . . . » 4 —
oltre L. 1000 fino a L. 2000 . . . . . » 8 —
oltre L. 2000 fino a L. 3000 . . . . . » 12 —
oltre L. 3000 fino a L. 5000 . . . . . » 16 —
oltre L. 5000 . . . . . » 20 —

Per i titoli con domanda di protesto oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:

fino a L. 5000 . . . . . » 3 —
oltre L. 5000 . . . . . » 5 —

48. — Conti correnti postali:

a) versamenti:

fino a L. 50 . . . . . » 0,20
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . . . » 0,30
oltre L. 100 fino a L. 500 . . . . . » 0,50
oltre L. 500 fino a L. 1000 . . . . . » 0,70
oltre L. 1000 fino a L. 5000 . . . . . » 1 —
oltre L. 5000 fino a L. 10.000 . . . . . » 4 —

e successivamente L. 2 per ogni 500 lire o frazione, fino al massimo di L. 10 di tassa;

b) pagamenti:

fino a L. 50 . . . . . » 0,40
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . . . » 0,60
oltre L. 100 fino a L. 300 . . . . . » 0,80
oltre L. 300 fino a L. 500 . . . . . » 1 —
oltre L. 500 fino a L. 800 . . . . . » 1,20
oltre L. 800 fino a L. 1000 . . . . . » 1,40
oltre L. 1000 fino a L. 1500 . . . . . » 1,60

e successivamente L. 0,50 per ogni 500 lire o frazione, fino al massimo di L. 50 di tassa;

c) estratti di conto richiesti dal correntista: per ogni estratto (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . » 2 —

d) copia del conto richiesto dal correntista: per ogni pagina (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . . » 4 —

e) rimborso degli assegni localizzati scaduti di validità:

diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rimborsare) . . . . . » 4 —

Declassified E.O. 12356, Section 3.3/NND No.

Sono esclusi da diritto fisso le rimanenze degli assegni localizzati non giunti a destinazione, di quelli di cui importa della essere rimborsato ai conti traenti, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Regia marina imbarcati su Regie navi;

l) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:
diritto fisso da addebitare sul conto del richiedente . . . . . L. 4 —

g) procedura per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco non ancora addebitati o vistati:
diritto fisso da addebitare sul conto del correntista . . . . . » 20 —

h) versamenti per tasse sulle concessioni governative e tasse scolastiche da eseguirsi esclusivamente con bollettini Mod. Ch. 8/ter:
le tasse di cui alla lettera *a)* oltre lire due per l'attestazione rilasciata sull'apposito tagliando del mod. Ch. 8/ter.

i) attestazioni per versamenti effettuati con speciali bollettini Mod. Ch. 8/quater da rilasciarsi all'atto dell'accettazione del versamento sull'apposito tagliando del bollettino:
per ogni attestazione, oltre le tasse di cui alla lettera *a)* . . . . . » 2 —

l) attestazioni di addebitamento di assegni all'ordine o localizzati rilasciate dagli uffici dei conti correnti sull'apposito tagliando dell'assegno a giustro tagliando:
per ogni attestazione . . . . . » 2 —

47. — Duplicazione di libretti di risparmio:
per ogni libretto . . . . . » 10 —

50. — Estinzione dei libretti di risparmio:
per ogni libretto . . . . . » 4 —
Se la somma a saldo è inferiore a L. 5 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo di tale somma.

51. — Duplicazione di Buoni postali fruttiferi:
per ogni buono d'importo fino a L. 500 . . . » 4 —
per ogni buono d'importo fino a L. 1000 . . . » 12 —
per ogni buono d'importo superiore a L. 1000 . » 20 —
con un massimo di L. 500 per ogni richiesta comprendente più buoni.

52. — Avviso di ricevimento . . . . . » 2 —

53. — Avviso di pagamento . . . . . » 2 —

54. — Tessera di riconoscimento . . . . . » 20 —

55. — Tassa di recapito . . . . . » 1,50

56. — Tassa per contrordini e disposizioni date da mittenti:
per ogni domanda scritta con cui si chiede il rinvio o ritiro di corrispondenza o pacchi, modificazione di indirizzo, ecc. oltre le spese di invio per posta ed eventualmente anche quelle di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di . . . . . » 2 —

6. — Campioni contenenti vaccino jenneziano contro il vaiolo o quelli di uso umano e veterinario, sieri preventivi o curativi, medicinali e disinfettanti spediti per espresso dagli istituti nazionali produttori di sieri e vaccini, da rappresentanti e depositari di prodotti di istituti sieroterapici esteri, dai laboratori della sanità pubblica, da istituti universitari e da case produttrici di medicinali sulla esibizione di documenti comprovanti in chi spedisce il possesso dei requisiti voluti, e i campioni di stato dello Stato spediti per espresso dal deposito centrale di Torino ai comuni della Sicilia, della Sardegna e delle provincie meridionali d'Italia, peso massimo . . . . . kg. 1

7. — Cartoline per corrispondenza . . . . . gr. 5

8. — Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali ammesse a tariffa ridotta, estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali, estratti di commissioni liberate ammesse a tariffa ridotta . . . . . » 15

9. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio ecc. . . . . » 50

10. — Pieghi contenenti libri spediti da case editrici e librarie con tariffa ridotta . . » 500

11. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia fatto dagli agenti dell'Amministrazione:
vuoti . . . . . gr. 500
con la corrispondenza . . . . . kg. 2

12. — Pacchi:
a) pacchi postali comuni . . . . . » 50
b) pacchi urgenti . . . . . » 5
c) pacchi espressi . . . . . » 10
d) pacchi aerei . . . . . » 5
e) pacchi contenenti libri spediti da editori a tariffa ridotta . . . . . » 20
f) pacchi contenenti istrumenti civili dei chiamati alle armi . . . . . » 10

Per la corrispondenza si applicano i limiti massimi di peso stabiliti nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MASSIME

1. — Lettere, manoscritti, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, partecipazioni, stampe punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste, cm. 45 per lato, o, se a forma di rotolo, cm. 45 di lunghezza con cm. 10 di diametro.

2. — Biglietti postali aperti, cm. 20×12,5.

3. — Cartoline con corrispondenza, di Stato e dell'industria privata, cm. 15×10,5.

4. — Cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni liberate ammesse a tariffa ridotta, cm. 15×10.

Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori, purchè esse contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 175 01

...rentista) . . . . . • 20 —

b) versamenti per tasse sulle concessioni governative e tasse scolastiche da eseguirsi esclusivamente con bollettini Mod. Ch. 8-*bis*):

le tasse di cui alla lettera *a*), oltre lire due per l'attestazione rilasciata sull'apposito tagliando del mod. Ch. 8-*bis*;

c) attestazioni per versamento effettuato con speciali bollettini Mod. Ch. 8-*quater*, da rilasciarsi all'atto dell'accettazione del versamento sull'apposito tagliando del bollettino):

per ogni attestazione, oltre le tasse di cui alla lettera *a*) . . . . . • 2 —

d) attestazioni di addebitamento di assegni all'ordine o fedi/zzati rilasciate dagli uffici dei conti correnti sull'apposito tagliando dell'assegno a quello tagliando):

per ogni attestazione . . . . . • 2 —

49. — Duplicazione di libretti di risparmio:
per ogni libretto . . . . . • 10 —

50. — Estinzione dei libretti di risparmio:
per ogni libretto . . . . . • 4 —
Se la somma a saldo è inferiore a L. 5 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo di tale somma.

51. — Duplicazione di buoni postali fruttiferi:
per ogni buono d'importo fino a L. 500 . . . • 4 —
per ogni buono d'importo fino a L. 1000 . . . • 12 —
per ogni buono d'importo superiore a L. 1000 . • 20 —
con un massimo di L. 200 per ogni richiesta comprendente più buoni.

52. — Vaglia di rimborso . . . . . • 2 —

53. — Vaglia di pagamento . . . . . • 2 —

54. — Tessera di riconoscimento . . . . . • 20 —

55. — Tassa di reclamo . . . . . • 1,60

56. — Tasse per controlimi e depositanti (tale da aggiungersi):

per ogni domanda scritta con cui si chiede il rilascio o rilievo di corrispondenza o pacchi, modificazione di indirizzo, ecc. oltre le spese di porto per posta ed eventualmente anche quelle di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di . . . . . • 2 —

LIMITI MASSIMI DI PESO

1. — Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento e spedizioni miste . . kg. 2
2. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . • 7
3. — Pacchetti postali . . . . . • 1
4. — Campioni, salva l'eccezione di cui al successivo n. 6 . . . . . gr. 500
5. — Cartoline contenenti succhi gratuiti di medicinali spediti direttamente dalle case produttrici a medici, cliniche, ospedali, istituti speciali di cura . . . . . • 500

7. — Cartoline per corrispondenza . . . . . gr. 5
8. — Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali ammesse a tariffa ridotta, estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta . . . . . • 15
9. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc. . . . . • 50
10. — Pacchi sottofascia contenenti libri spediti da case editrici e librarie con tariffa ridotta . . • 500
11. — Bollette e ricevute per ritiro di corrispondenze, quando il servizio sia fatto dagli agenti dell'Amministrazione:
vuote . . . . . gr. 500
con la corrispondenza . . . . . kg. 2
12. — Pacchi:
a) pacchi postali comuni . . . . . • 20
b) pacchi urgenti . . . . . • 5
c) pacchi espressi . . . . . • 10
d) pacchi aerei . . . . . • 5
e) pacchi contenenti libri spediti da editori a tariffa ridotta . . . . . • 20
f) pacchi contenenti indumenti civili dei chiamati alle armi . . . . . • 10
Per le corrispondenze si applicano i limiti massimi di peso stabiliti nei rapporti internazionali quando risultano più favorevoli per gli stessi.

DIMENSIONI MASSIME

1. — Lettere, cartoncini, stampe non periodiche e periodiche spedite in seconda mano, partecipazioni, stampe punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste, cm. 45 per lato, e, se a forma di rotolo, cm. 30 di lunghezza con cm. 10 di diametro.
2. — Biglietti postali aperti, cm. 20x14,5.
3. — Cartoline con corrispondenza di Stato e dell'industria privata, cm. 14x9,5.
4. — Cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta, cm. 14x9,5.
Le corrispondenze sigillate possono avere anche dimensioni maggiori, purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.
5. — Campioni, pacchetti postali, cm. 45x30x10, e, se a forma di rotolo, cm. 45 di lunghezza con cm. 15 di diametro.
6. — Pacchi:
a) non ingombranti: una delle dimensioni non può superare un metro e la somma della lunghezza e del più grande giro misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non può superare metri 2,50;
b) ingombranti: se eccedono le misure dei non ingombranti senza però superare metri 1,50 in lunghezza, metri 2 nella somma di questa e del più grande giro, misurata in un senso che non sia quello della lunghezza;
c) aerei: non possono superare un metro in un senso qualsiasi, nè il volume di 0,5 decimetri cubi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

7. — Inviglie e sacchetti per l'invio di corrispondenza quando il servizio sia fatto da agenti dell'Amministrazione, centimetri 30 x 20.

Per le corrispondenze si applicano i limiti di dimensioni stabilite nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MINIME

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm. 10x7 se spedite in via ordinaria e a cm. 13x9 se spedite in raccomandazione o in assicurazione.

b) Il volume dei pacchi postali non può essere inferiore a un decimetro cubo.

LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO

1. — Assicurazione:

ordinaria:

a) nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe:	
per le corrispondenze	L. 20 000
per i pacchi	» 2.000
b) nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe, e fra queste ultime:	
per corrispondenze e pacchi	» 2.000
c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le collettorie postali e fra queste ultime:	
per corrispondenze e pacchi	» 500

convenzionale:

nei casi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*):	
per le corrispondenze	» 2.000
per i pacchi	» 1.000
nel caso indicato nella precedente lettera *c*):	
per corrispondenze e i pacchi	» 500

2. — Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:

a) campioni	» 20
b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche o periodiche spedite di seconda natura, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali (quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazione o, eventualmente per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:	
nei rapporti tra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe	» 6.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime	» 2.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le collettorie e fra queste	» 500

3. — Vaglia:

limite minimo di L. 5 (eccetto per i rimborsi di assegni o di spese di protesto anticipate o di ordinativi giudiziari o di versamento di imposta di consumo);

c) L. 50.000 per gli uffici principali non in sede di capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per quelle di 1ª e 2ª classe;

d) L. 5000 per ricevitorie di 3ª classe.

Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitolati d'oneri. I limiti anzidetti valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio;

limiti minimi:

a) L. 1 per i postagiro;

b) L. 5 per i versamenti e gli assegni localizzati;

c) L. 100 per gli assegni all'ordine, tranne che se tratti da enti espressamente autorizzati, sotto determinate condizioni, dall'Amministrazione centrale.

6. — Risparmi e buoni postali fruttiferi:

a) limite minimo delle operazioni nei risparmi: salvo le eccezioni stabilite dal regolamento, L. 10;

b) limite massimo delle operazioni nel servizio dei risparmi e dei buoni postali fruttiferi: qualunque somma, fatta eccezione per le ricevitorie di 3ª classe e le agenzie ad esse assimilate, per le quali il limite è di L. 500, senza tener conto, nel caso di rimborso di buoni, dell'importo degli interessi eventualmente maturati.

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CIUFFELLI

TABELLA N. 2.

INDENNITÀ DI SMARRIMENTO
PER LE CORRISPONDENZE E I PACCHI

1. — Corrispondenze: indennità per raccomandate smarrite:	
a) per ogni corrispondenza chiusa	L. 80
b) per ogni corrispondenza aperta eccettuate quelle apposte ufficiale	» 48
c) per ogni plico contenente libri spediti da editori a tariffa ridotta	» 24
d) per ogni campione contenente saggi gratuiti di medicinali, spedito a tariffa ridotta	» 24
e) per ogni plico, spedito in abbonamento, contenente stampe periodiche e stampe propagandistiche non periodiche presentate in quantità non inferiore a 10.000 esemplari	» 24
f) per ogni plico contenente carte punteggiate ad uso dei ciechi spedito con la speciale tariffa ridotta	» 16
2. — Pacchi: indennità di smarrimento per:	
a) pacchi ordinari:	
fino a 5 kg.	» 90
da oltre 5 fino a 10 kg.	» 144
da oltre 10 fino a 15 kg.	» 180
da oltre 15 fino a 20 kg.	» 240
b) pacchi contenenti libri spediti a tariffa ridotta	

I. 7 5 2
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO

1 — Assicurazione:

ordinaria:

a) nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe:

per le corrispondenze . . . . . L. 20.000
per i pacchi . . . . . » 2.000

b) nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi . . . . . » 2.000

c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le collettorie postali e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi . . . . . » 500

convenzionale:

negli casi indicati nelle precedenti lettere a) e b):

per le corrispondenze . . . . . » 2.000
per i pacchi . . . . . » 1.000

nel caso indicato nella precedente lettera c):

per corrispondenze e pacchi . . . . . » 500

2 — Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:

a) campioni . . . . . » 50

b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche o periodiche spedite di seconda mano, stampe pubblicitarie ad uso del cieco, pacchetti postali quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazione o, eventualmente per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:

nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe . . . . . » 6.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime . » 2.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le collettorie e fra queste . . . . . » 500

3 — Vaglia:

limite minimo di L. 5 (eccetto per i rimborsi di assegni e di spese di protesto anticipate o di ordinative giudiziarie o di versamento di imposta di consumo);

limite massimo di L. 5000, ridotto a L. 500, quando al servizio siano interessate collettorie postali;

4 — Riscossioni di crediti, limite massimo . . » 5.000

5 — Conti correnti postali:

limiti massimi:

a) qualunque somma per le operazioni eseguite presso le Casse provinciali delle poste, per quelle di versamento e per quelle eseguite in qualunque ufficio postale a mezzo di ruoli nominativi, mandati di pagamento, assegni fatta per gli assegni all'ordine e per quelli a vista, che, in nessun caso, possono superare l'importo di L. 10.000;

b) L. 25.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni «Casse» degli uffici dei conti correnti che dirigono il conto cui l'operazione deve essere iscritta;

da cui espressamente autorizzati con speciali condizioni dall'Amministrazione centrale.

c — Risparmi e buoni postali fruttiferi:

a) limite minimo delle operazioni nel risparmio: salve le eccezioni stabilite dal regolamento, L. 10;

b) limite massimo delle operazioni nel servizio del risparmio e dei buoni postali fruttiferi: qualunque somma, salva eccezione per le ricevitorie di 3ª classe e le agenzie ad esse assimilate, per le quali il limite è di L. 500, senza tener conto, nel caso di rimborso di buoni, dell'importo degli interessi eventualmente maturati.

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CIOCCETTO

TABELLA N. 2.

INDENNITÀ DI SMARRIMENTO
PER LE CORRISPONDENZE E I PACCHI

1 — Corrispondenze: indennità per raccomandate assicurate:

a) per ogni corrispondenza chiusa . . . . . L. 80
b) per ogni corrispondenza aperta eccettuate quelle appresso indicate . . . . . » 18
c) per ogni piego contenente libri spediti da editori a tariffa ridotta . . . . . » 24
d) per ogni campione contenente saggi gratuiti di medicinali, spedito a tariffa ridotta . . . » 24
e) per ogni piego spedito in abbonamento, contenente stampe periodiche e stampe propagandistiche non periodiche presentate in quantità non inferiore a 10.000 esemplari . . . . . » 24
f) per ogni piego contenente carte pubblicate ad uso dei ciechi spedito con la speciale tariffa ridotta . . . . . » 16

2 — Pacchi: indennità di smarrimento per:

a) pacchi ordinari:

fino a 5 kg. . . . . » 96
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 144
da oltre 10 fino a 15 kg. . . . . » 192
da oltre 15 fino a 20 kg. . . . . » 240

b) pacchi contenenti libri spediti a tariffa ridotta da case editrici o librarie:

fino a 5 kg. . . . . » 48
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 72
da oltre 10 fino a 15 kg. . . . . » 96
da oltre 15 fino a 20 kg. . . . . » 120

c) pacchi contenenti abiti civili dei chiamati alle armi, spediti con la speciale tariffa ridotta:

fino a 5 kg. . . . . » 32
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 64

d) recipienti vuoti di ritorno spediti con la speciale tariffa ridotta . . . . . » 16

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CIOCCETTO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 85.
Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 8 e 193 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 192;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1581, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1458;

Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 196 (art. 5), convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto 9 maggio 1926, n. 845 (art. 45-bis);

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 167, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2002;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per l'accettazione e la trasmissione dei telegrammi per l'interno del Regno sono fissate con l'allegata tabella I, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le tariffe per i servizi telegrafici speciali ed accessori, le tasse di registrazione e repertorio degli indirizzi abbreviati o convenuti, e le tasse di ricerca sono stabilite nell'allegata tabella II, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

Le tasse dei telegrammi accettati e trasmessi da parte di concessionari di impianti telegrafici privati e di ferrovie e tramvie abilitati al servizio telegrafico pubblico, sono stabilite nella misura di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

E' abrogato il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 192.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° aprile 1945.

Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno

TABELLA I.

TARIFFE TELEGRAFICHE PER SERVIZI ORDINARI

1. — Telegrammi ordinari privati e di Stato a pagamento, per parola . . . . . con un minimo di 8 parole.	L.	1 —
2. — Telegrammi urgenti privati e di Stato a pagamento e telegrammi « Posta Aerea » a pagamento, per parola . . . . . con un minimo di 8 parole.	»	2 —
3. — Telegrammi per varie telegrafici ordinari . . per ogni parola aggiunta dal mittente L. 1.	»	12 —
4. — Telegrammi per varie telegrafici urgenti . . per ogni parola aggiunta dal mittente L. 2.	»	25 —
5. — Telegrammi urgentissimi, per parola . . . . con un minimo di 8 parole.	»	5 —
6. — Telegrammi « Lampo » per parola	»	8 —
7. — Telegrammi lettera notturni, per parola . . . con un minimo di 20 parole.	»	0,80
8. — Telegrammi MILIT a testo fisso, tassa fissa per telegramma	»	8 —
9. — Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati nominalmente a giornali e agenzie di informazioni, per parola . . . . . con un minimo di 30 parole.	»	0,60

Per i telegrammi di informazioni giornalistiche delle agenzie di stampa italiane e straniere debitamente autorizzate, detta tariffa è ridotta:

a) del 25 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia è inferiore a 25.000;

b) del 40 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia supera le 25.000 ed è inferiore a 50.000;

c) del 50 % quando il numero delle parole spedite mensilmente da ciascuna agenzia supera le 50.000.

In considerazione delle particolari difficoltà derivanti dallo stato di guerra ai servizi giornalieri di informazioni, in via transitoria e fino a sei mesi dopo la cessazione della guerra, ai telegrammi delle agenzie di stampa autorizzate è accordata la riduzione massima del 50 % sulla tariffa telegrafica normale di stampa, qualunque sia il numero delle parole da esse spedite mensilmente.

10. — Telegrammi arretrati, tassa fissa per telegramma	»	4 —
11. — Telegrammi semplici oltre la tassa per il percorso telegrafico, soprattassa per parola di con un minimo di 8 parole.	»	1 —
12. — Telegrammi meteorologici a pagamento, per parola . . . . . con un minimo di 8 parole.	»	0,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 175 41

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1581, convertito nella legge 11 giugno 1928, n. 1438;

Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1926, n. 196 art. 5o, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto 9 maggio 1926, n. 848 (art. 15 bis);

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1926, n. 167, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2002;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per l'accettazione e la trasmissione dei telegrammi per l'interno del Regno sono fissate con l'allegata tabella I, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le tariffe per i servizi telegrafici speciali ed accessori, le tasse di registrazione a repertorio degli indirizzi abbreviati o convenuti, e le tasse di ricevuta sono stabilite nell'allegata tabella II, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

Le tasse dei telegrammi scritti e trasmessi da parte di concessionari di impianti telegrafici privati e di ferrovie e tramvie abilitati al servizio telegrafico pubblico, sono stabilite nella misura di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

È abrogato il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1911, n. 192.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° aprile 1945.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CIANCIOTTO — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 59 — PIZZI

4 — Telegramma per l'estero, parola	» 25 —
per ogni parola oltre il numero 10	
5 — Telegramma di servizio per parola	» 5 —
con un minimo di 6 parole	
6 — Telegramma - lampo per parola	» 8 —
7 — Telegramma urgente per parola	» 0,60
con un minimo di 20 parole	
8 — Telegramma MULTIPLO a testo fisso, tassa fissa	
per ogni utente	» 5 —
9 — Telegramma di stampa ordinario per comunicazioni	
redatte destinate alla pubblicità da redattori	
ufficiali corrispondenti a giornali e agenzie	
di informazioni, per parola	» 0,30
con un minimo di 10 parole.	
Per i telegrammi di corrispondenza giornalistica	
tra le agenzie di stampa italiane e estere,	
debitamente autorizzate, della tariffa è	
dovuta:	
a) del 25 % quando il numero delle parole	
spedite mediamente da ciascuna agenzia è	
inferiore a 2.500;	
b) del 50 % quando il numero delle parole	
spedite mediamente da ciascuna agenzia	
supera le 2.500 ed è inferiore a 5.000;	
c) del 75 % quando il numero delle parole	
spedite mediamente da ciascuna agenzia supera le 5.000.	
La corrispondenza delle particolari emittenti dovranno farsi stare il carico ai servizi giornalistici di informazioni, in via transitoria e fino a sei mesi dopo la cessazione della guerra, di telegrammi delle agenzie di stampa autorizzate e di quella in numero massimo tre di una sola lingua telegrafica normale di stampa, qualunque sia il numero delle parole da ogni speciale trasmissione	
10 — Telegramma accelerato, tassa fissa per ogni	
grammo	» 1 —
11 — Telegramma accelerato, oltre la tassa per il	
percorso normale, a pagamento per parola di	» 1 —
con un minimo di 5 parole.	
12 — Telegramma radiotelegrafico a pagamento per	
parola	» 0,50
con un minimo di 5 parole.	
13 — Telegrammi e avvisi degli uffici telegrafici	
urbani presso le principali Borse del Regno	
e succursali, ed agli uffici aventi con esse	
speciali accordi per servizi telegrafici a speciale di Borsa,	
oltre la tassa telegrafica ordinaria, supplemento	
fissa per telegramma di	» 10 —
14 — Tassa di ricevuta per telegrammi urgenti e	
telefonati	» 0,50

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
LEONARDI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Tabella B

TARIFFE TELEGRAFICHE PER SERVIZI SPECIALI

1 — Tenuta data per telegrammi da far proseguire a seguito di richiesta dei mittenti (TSP)	L.	4 —
2 — Soprattasse per telegramma multiplo (TMX):		
a) per quei telegrammi di non più di 50 parole, per quanti sono gli indirizzi	»	6 —
b) per telegrammi con più di 50 parole, per ogni serie o frazione di 50 parole oltre le prime 50, per quanti sono gli indirizzi	»	4 —
3 — Soprattasse a carico di mittenti per telegrammi da recapitare per espresso (E)	»	16 —
4 — Soprattasse per telegrammi da inoltrarsi per posta raccomandata (PR)	»	5 —
5 — Soprattasse per telegrammi diretti fermo posta raccomandata (FPR)	»	5 —
6 — Soprattasse per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento	»	12 —
7 — Soprattasse per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento	»	36 —
8 — Soprattasse fisse per telegrammi con risposta pagata (RPX)	»	2 —
9 — Soprattasse per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario (TC)	»	2 —
10 — Soprattasse per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria (TCP)	»	4 —
11 — Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:		
a) spesa per ottenere la ripetizione integrale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa di. E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e per la risposta	»	8 —
b) soprattassa per risposta spedita per posta ordinaria	»	4 —
c) soprattassa per risposta spedita per posta raccomandata	»	9 —
d) soprattassa per avvisi di servizio tassati con indicazione « recapitato mittente »	»	12 —
12 — Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta	»	8 —
13 — Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta	»	16 —
14 — Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante	»	4 —
15 — Eccedenza di tasse di un telegramma:		
a) per ogni telegramma fino a 100 parole	»	8 —
b) per i telegrammi con più di 100 parole la tassa stabilita al n. 1 per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le 100.		
16 — Diritto fisso per ricerche di un telegramma o copia ricevuta di un telegramma comprovante la consegna al destinatario	»	8 —
17 — Diritto fisso per duplicato di elemento relativo all'accettazione di un telegramma	»	4 —

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione agli apparecchi principali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E TELECOMUNICAZIONI
D'INTESA CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER IL TESORO
E
PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1924, n. 1824, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 239, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto e richiamato l'art. 46 comma 4° delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i Regi decreti in data 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507, 508 e 509;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1928;

Visto l'art. 3 del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1887, recante norme sulle derivazioni interne delle reti telefoniche urbane;

Visti i decreti Ministeriali 21 novembre 1929, 31 dicembre 1929, 11 ottobre 1932, 11 settembre 1934;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130;

Attesa l'attuale particolare situazione tecnica degli impianti telefonici urbani;

Ritenuta la necessità di adeguare le tariffe telefoniche alla presente situazione economica;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 11 settembre 1934 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Le reti urbane vengono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe di abbonamento, nei seguenti quattro gruppi:

1° gruppo: reti con più di 10.000 abbonati;

2° gruppo: reti con più di 2.000 abbonati fino a 10.000 abbonati;

3° gruppo: reti con più di 500 abbonati fino a 2.000 abbonati;

4° gruppo: reti con più di 25 abbonati fino a 500 abbonati.

Per le reti sinistrate da eventi bellici l'assegnazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 175 91

5 — Sopratassa per telegramma urgente (oltre la tassa ordinaria) per ogni parola	»	5 —
6 — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento	»	12 —
7 — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento	»	20 —
8 — Sopratassa fissa per telegrammi con risposta pagata (I.C.V.)	»	2 —
9 — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario (T.C.)	»	8 —
10 — Sopratassa per telegramma con avviso di ricevimento per posta ordinaria (T.C.P.)	»	4 —
11 — Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:		
a) speciali per ottenere la ripetizione integrale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa di . . . . È compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e per la risposta	»	8 —
b) sopratassa per risposta spedita per posta ordinaria	»	4 —
c) sopratassa per risposta spedita per posta raccomandata	»	9 —
d) sopratassa per avvisi di servizio tassati con indicazione « corrispondenza multipla »	»	12 —
12 — Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta	»	8 —
13 — Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta	»	16 —
14 — Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio mittente	»	4 —
15 — Tassello di copia di un telegramma:		
a) per ogni telegramma fino a 10 parole	»	8 —
b) per i telegrammi con più di 10 parole la tassa suddetta di L. 1 per ogni serie o frazione di serie di 5 parole oltre le 10.		
16 — Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta di un telegramma consegnato in consegna al destinatario	»	8 —
17 — Diritto fisso per duplicato di ricevuta relativa all'effettuazione di un telegramma	»	4 —
18 — Telegrammi assetati in conto corrente: si deve addebitare al correntista la sopratassa di centesimi 80 per telegramma, con un minimo di lire 10 mensili.		
19 — Tasse di registrazione a repertorio degli individui abbonati o correntisti:		
a) per un anno	»	80 —
b) per un semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno, oppure dal 1° luglio al 31 dicembre)	»	106 —
c) per bimestre solare	»	720 —

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CAVALLERO

Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 881, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto e richiamato l'art. 46 comma 1° delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i Regi decreti in data 23 aprile 1925, nn. 565, 566, 567, 568 e 569;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1928;

Visto l'art. 3 del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1887, recante norme sulle derivazioni interne delle reti telefoniche urbane;

Visti i decreti Ministeriali 21 novembre 1929, 31 dicembre 1930, 11 ottobre 1932, 11 settembre 1934;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1941, n. 130;

Attesa l'attuale particolare situazione tecnica degli impianti telefonici urbani;

Ritenuta la necessità di adeguare le tariffe telefoniche alla presente situazione economica;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 11 settembre 1934 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Le reti urbane vengono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe di abbonamento, nei seguenti quattro gruppi:

1° gruppo: reti con più di 10.000 abbonati;

2° gruppo: reti con più di 2.000 abbonati fino a 10.000 abbonati;

3° gruppo: reti con più di 500 abbonati fino a 2.000 abbonati;

4° gruppo: reti con più di 25 abbonati fino a 500 abbonati.

Per le reti sinistrate da eventi bellici l'assegnazione ai singoli gruppi viene mantenuta quale era prima di ogni avvenuta distruzione, sino a tutto il 31 dicembre 1947, salvo che in seguito a sviluppo successivo a ripristino della rete questa possa acquistare diritto alla assegnazione al gruppo superiore.

Gli abbonati di ciascun gruppo vengono ripartiti in cinque categorie così determinate:

1ª *Categoria*:

a) istituti di credito, banche e banchieri;

b) agenti di cambio, commissionari di borsa e affini;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

c) enti e società commerciali col capitale di almeno 1.000.000 di lire e loro agenzie e succursali, stabilimenti industriali ed opifici con oltre 100 operai, agenzie gestite in economia da società di assicurazione;

d) alberghi, pensioni, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di prima categoria dalle competenti autorità e bars;

e) apparecchi in uso comune a più studi professionali separatamente intestati.

2ª *Categoria*:

a) industriali e commercianti, enti e società commerciali con capitale inferiore a 1.000.000 di lire, enti assicurativi di diritto pubblico e loro agenzie, agenzie delle società di assicurazione gestite in appalto i cui gerenti stipulano in nome proprio il contratto di abbonamento e figurino esclusivamente col proprio nome sull'elenco degli abbonati;

b) studi professionali, anche se esercitati nell'abitazione;

c) amministrazioni private;

d) cliniche private;

e) alberghi, pensioni, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di 2ª categoria dalle competenti autorità;

f) confederazioni, federazioni, associazioni, sindacati, unioni sindacali;

g) associazioni sportive, circoli di trattenimento e simili;

h) apparecchi di portineria;

i) uffici provinciali e comunali, compreso le aziende municipalizzate, nelle reti con oltre 2000 abbonati, per gli apparecchi assunti in abbonamento posteriormente al 18 luglio 1925;

l) tutti coloro non compresi nelle altre categorie.

3ª *Categoria*:

a) alberghi e pensioni, caffè, ristoranti, e trattorie non dichiarati di 1ª e 2ª categoria;

b) negozianti e rivenditori al minuto di generi alimentari e di abbigliamento con condazione a tipo famigliare, esclusi i generi di lusso;

c) artigiani esercenti per proprio conto una piccola industria nella quale essi stessi lavorino con non più di tre dipendenti per i mestieri usuali e di cinque per i mestieri artistici;

d) proprietari affittuari, che siano diretti coltivatori di fondi rustici e mezzadri;

e) professionisti esercenti nei primi tre anni della abilitazione alla professione.

4ª *Categoria*:

a) abitazioni di privati e professionisti che non vi abbiano studio o gabinetto di consultazione;

5ª *Categoria*:

a) amministrazioni statali;

b) uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime;

c) enti le cui spese gravino per intero sul bilancio dello Stato. Per le amministrazioni, uffici ed enti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), vale la limitazione di cui all'articolo 13 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399;

d) uffici comunali e provinciali e aziende municipalizzate non comprese nella 2ª categoria;

e) giornali politici e sportivi quotidiani e agenzie di notizie, loro direttori, vicedirettori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che esercitino come attività unica e prevalente il giornalismo;

f) opere pie legalmente riconosciute;

g) Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra;

h) alti funzionari delle amministrazioni che per ragioni di carica hanno il loro ufficio in casa.

Le Società concessionarie di zona sono inoltre tenute ad osservare le altre facilitazioni in materia previste dalle rispettive convenzioni all'art. 47.

Le tariffe da applicarsi nelle varie categorie delle reti appartenenti a ciascuno dei gruppi suddetti, sono stabilite nella misura seguente:

Reti del 1° gruppo:

categoria	1ª	L. 5000
»	2ª	» 3200
»	3ª	» 2400
»	3ª sing.	» 1800
»	3ª dupl.	» 1200
»	3ª mult.	» 1000
»	5ª	» 1600

Reti del 2° gruppo:

categoria	1ª	L. 1000
»	2ª	» 2800
»	3ª	» 2200
»	4ª sing.	» 1800
»	4ª dupl.	» 1000
»	4ª mult.	» 800
»	5ª	» 1400

Reti del 3° gruppo:

categoria	1ª	L. 2000
»	2ª	» 1800
»	3ª	» 1400
»	4ª	» 1200
»	5ª	» 1000

Reti del 4° gruppo:

categoria	1ª	L. 2200
»	2ª	» 1400
»	3ª	» 1200

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

gerenti stipulano in nome proprio il contratto di abbonamento e figurino esclusivamente col proprio nome sull'elenco degli abbonati;

b) studi professionali, anche se eserciti nell'abitazione;

c) amministrazioni private;

d) cliniche private;

e) alberghi, pensioni, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di 3ª categoria dalle competenti autorità;

f) confederazioni, federazioni, associazioni, sindacati, unioni sindacali;

g) associazioni sportive, circoli di trattenimento e simili;

h) apparecchi di portineria;

i) uffici provinciali e comunali, comprese le aziende municipalizzate, nelle reti con oltre 2000 abbonati, per gli apparecchi assunti in abbonamento posteriormente al 18 luglio 1925;

l) tutti coloro non compresi nelle altre categorie.

3ª *Categoria*:

a) alberghi e pensioni, caffè, ristoranti, e trattorie non dichiarati di 1ª e 2ª categoria;

b) negozianti e rivenditori al minuto di generi alimentari e di abbigliamento con conduzione a tipo famigliare, esclusi i generi di lusso;

c) artigiani esercenti per proprio conto una piccola industria nella quale essi stessi lavorino con non più di tre dipendenti per i mestieri usuali e di cinque per i mestieri artistici;

d) proprietari affittuari, che siano diretti coltivatori di fondi rustici e mezzadri;

e) professionisti esercenti nei primi tre anni della abilitazione alla professione.

4ª *Categoria*:

a) abitazioni di privati e professionisti che non vi abbiano studio o gabinetto di consultazione;

b) enti pubblici di assistenza, eccettuate le opere pie comprese nella 5ª categoria;

c) parrocchie e conventi;

d) istituti privati di educazione e di istruzione;

e) società di mutuo soccorso;

f) Tiro a segno nazionale, Unione nazionale ufficiali in congedo, Associazione nazionale combattenti, Associazione nazionale famiglie caduti, Associazione nazionale volontari di guerra, Associazioni d'arma e similari;

g) istituti ed enti che non possono essere compresi nella 5ª categoria per la limitazione in essa indicata.

h) Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra;

i) alti funzionari delle amministrazioni che per ragioni di carica hanno il loro ufficio in casa.

Le Società concessionarie di zona sono inoltre tenute ad osservare le altre facilitazioni in materia previste dalle rispettive convenzioni all'art. 47.

Le tariffe da applicarsi nelle varie categorie delle reti appartenenti a ciascuno dei gruppi suddetti, sono stabilite nella misura seguente:

Reti del 1° gruppo:

categoria	1ª	L. 5000
»	2ª	» 3200
»	3ª	» 2400
»	4ª sing.	» 1800
»	4ª dupl.	» 1200
»	4ª mult.	» 1000
»	5ª	» 1600

Reti del 2° gruppo:

categoria	1ª	L. 1000
»	2ª	» 2800
»	3ª	» 2200
»	4ª sing.	» 1800
»	4ª dupl.	» 1000
»	4ª mult.	» 800
»	5ª	» 1400

Reti del 3° gruppo:

categoria	1ª	L. 2600
»	2ª	» 1800
»	3ª	» 1400
»	4ª	» 1200
»	5ª	» 1000

Reti del 4° gruppo:

categoria	1ª	L. 2200
»	2ª	» 1400
»	3ª	» 1200
»	4ª	» 1000
»	5ª	» 800

Gli abbonamenti duplex e multiplex sono ammessi dove lo consente la possibilità tecnica dell'impianto, nell'ambito di un isolato di fabbricati ».

Art. 2.

Per le reti nelle quali, ai termini dell'art. 223 della legge postale e delle telecomunicazioni, viene introdotta la tariffa a contatore, le singole categorie di abbonati avranno diritto ad ottenere sulle tariffe base, di cui all'articolo precedente, lo sconto del 50 % e acquisi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

17901

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

ranno con tale pagamento il diritto ad effettuare il seguente numero di conversazioni per trimestre:

1ª categoria	n. 900
2ª categoria	» 720
3ª categoria	» 480
4ª categoria (sing.)	» 360
4ª categoria (dupl.)	» 300
4ª categoria (mult.)	» 240
5ª categoria	» 700

Per ogni conversazione in più del numero sopra stabilito, l'abbonato dovrà corrispondere L. 2 eccezione fatta per gli abbonati delle voci *a*), *b*), *c*) e *d*) della 5ª categoria per i quali detta tariffa è ridotta a L. 0,50.

Il concorso a fondo perduto nelle spese d'impianto, trasloco e salvento, di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 21 novembre 1929, si intende sempre riferito, anche per le reti a contatore, alle tariffe base di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'art. 2 del decreto Ministeriale 21 novembre 1929 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — I canoni di abbonamento dovuti alle Società concessionarie per ciascun apparecchio in derivazione da apparecchi principali qualunque sia il numero complessivo, sono stabiliti nella misura di L. 500 annue nelle reti fino a 2000 abbonati e di L. 600 nelle altre reti.

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni indipendenti dalla rete urbana e per gli impianti supplementari ed accessori ».

Art. 4.

L'art. 3 del decreto Ministeriale 21 novembre 1929 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — I canoni di manutenzione e noleggio, dovuti alle Società concessionarie per gli impianti interni installati dalle Società stesse, sono stabiliti nella seguente misura comprensiva di ogni prestazione, onere e spesa:

IMPIANTO INTERNO

	SISTEMA		
	A batteria locale	A batteria centrale	Automatico
	Lire	Lire	Lire
(a) Per derivazione semplice compreso un commutatore	280 —	280 —	280 —
(b) Per impianto a centralino fino a 5 derivazioni per			

E' dovuto inoltre a titolo di compenso per l'impianto per una volta tanto, la metà dei canoni annui complessivamente dovuti per abbonamento, manutenzione e noleggio ».

Art. 5.

L'art. 4 del decreto Ministeriale 21 novembre 1929 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Per gli impianti interni di proprietà degli utenti o presi a nolo da installatori privati e dovuto alla Società concessionaria, oltre il canone di abbonamento, quello di manutenzione stabilito nella seguente misura:

IMPIANTO INTERNO

	SISTEMA		
	A batteria locale	A batteria centrale	Automatico
	Lire	Lire	Lire
(a) Per derivazione semplice compreso un commutatore	80 —	120 —	120 —
(b) Per impianto a centralino fino a 5 derivazioni per ogni apparecchio	120 —	160 —	200 —
Per impianto a centralino di tipo diverso con alimentazione indipendente:			
1) per ogni apparecchio avente anche l'esercizio diretto con l'urbana	340 —	280 —	280 —
2) per ogni apparecchio comunicante col centralino	120 —	220 —	340 —
(c) Per una sola derivazione intercomunicante con l'apparecchio principale e con l'alimentazione dipendente dall'urbana	—	360 —	360 —
(d) Per i seguenti impianti speciali richiesti in più dall'utente: suoneria, ronzatore, commutatori, esclusa ogni canone per altri accessori	32 —	32 —	32 —
(e) Supplemento per apparecchio da tavolo (posta mobile)	32 —	32 —	32 —
(f) Per impianti a tasti e leve intercomunicanti, per ogni apparecchio abilitato a comunicare con l'urbana	360 —	360 —	360 —

Il concorso a fondo perduto [illegible] trasloco e subentro, di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 21 novembre 1929, si intende sempre riferito, anche per le reti a contatore, alle tariffe base di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'art. 2 del decreto Ministeriale 21 novembre 1929 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — I canoni di abbonamento dovuti alle Società concessionarie per ciascun apparecchio in derivazione da apparecchi principali qualunque sia il numero complessivo, sono stabiliti nella misura di L. 500 annue nelle reti fino a 2000 abbonati e di L. 600 nelle altre reti.

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni indipendenti dalla rete urbana e per gli impianti supplementari od accessori ».

Art. 4.

L'art. 3 del decreto Ministeriale 21 novembre 1929 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — I canoni di manutenzione e noleggio, dovuti alle Società concessionarie per gli impianti interni installati dalle Società stesse, sono stabiliti nella seguente misura comprensiva di ogni prestazione, onere e spesa:

IMPIANTO INTERNO

	SISTEMA		
	A batteria locale	A batteria centrale	Automatico
	Lire	Lire	Lire
(a) Per derivazione semplice compreso un commutatore	280 —	280 —	280 —
(b) Per impianto a centralino fino a 5 derivazioni per ogni apparecchio	280 —	420 —	520 —
(c) Per una sola derivazione intercomunicante con l'apparecchio principale e con l'alimentazione dipendente dall'urbana	—	520 —	520 —
(d) Per i seguenti impianti speciali richiesti in più dall'utente: suoneria, ricevitore, commutatore escluso ogni canone per altri accessori	60 —	60 —	60 —
(e) Supplemento per apparecchio da tavolo (posta mobile)	100 —	100 —	100 —
(a) Per derivazione semplice compreso un commutatore	20 —	120 —	20 —
(b) Per impianto a centralino fino a 5 derivazioni per ogni apparecchio	120 —	160 —	20 —
Per impianto a centralino di tipo diverso con alimentazione indipendente:			
1) per ogni apparecchio avente anche l'interconnessione diretta con l'urbana	340 —	380 —	180 —
2) per ogni apparecchio comunicante col centralino	120 —	220 —	340 —
(c) Per una sola derivazione intercomunicante con l'apparecchio principale e con l'alimentazione dipendente dall'urbana	—	360 —	360 —
(d) Per i seguenti impianti speciali richiesti in più dall'utente: suoneria, ricevitore, commutatore, escluso ogni canone per altri accessori	32 —	32 —	32 —
(e) Supplemento per apparecchio da tavolo (posta mobile)	32 —	32 —	32 —
(f) Per impianti e tasti e leve intercomunicanti, per ogni apparecchio abilitato a comunicare con l'urbana	360 —	360 —	360 —
Per ogni apparecchio non abilitato	180 —	180 —	180 —

Art. 6.

L'art. 5 del decreto Ministeriale 21 novembre 1929 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Per gli utenti che abbiano uno o più impianti di loro proprietà con oltre 100 derivazioni ciascuno e di tale importanza da richiedere la sorveglianza continua, le Società concessionarie possono consentire che essi provvedano per tali impianti alla manutenzione a loro cura e spese con personale alle proprie dipendenze.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Qualora sorga controversia al riguardo è ammesso il ricorso al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, il quale decide insindacabilmente.

Nel caso previsto dal primo comma è dovuta alla Società concessionaria, in aggiunta al canone di abbonamento, la somma di L. 32 per ogni derivazione abilitata, a titolo di rimborso della spesa per la sorveglianza tecnica.

Tale somma non potrà oltrepassare, in nessun caso, per ogni impianto, il limite massimo di L. 1500 annue ».

Art. 7.

L'art. 4 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1930 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Il canone per ogni derivazione interna a spina è stabilito per qualunque gruppo di rete telefonica nella misura di L. 100 annue comprensive di ogni prestazione, onere e spesa ».

Art. 8.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 11 ottobre 1932 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Ogni qualvolta nel locale o nell'abitazione che il nuovo abbonato vada ad occupare esista impianto telefonico in funzione o che risulti dismesso da non oltre due mesi dalla data di domanda di nuova utenza, il compenso per spese d'impianto rimane fissato in L. 340 per gli abbonati classificabili nelle categorie 1ª e 2ª ed in L. 170 per quelli classificabili nelle altre categorie ».

Art. 9.

L'art. 2 del decreto Ministeriale 11 ottobre 1932 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Ogni qualvolta l'abbonato si traslochi in abitazioni o locali dove esista impianto in funzione o che risulti dismesso da non oltre due mesi dalla data della domanda di nuova utenza, il compenso per spese di trasloco rimane fissato in L. 225 per gli abbonati classificati nelle categorie 1ª e 2ª ed in L. 115 per quelli classificati nelle altre categorie ».

Art. 10.

L'art. 7 del decreto Ministeriale 20 giugno 1928 è sostituito dal seguente:

« Art. 7. - *Derivazioni esterne.* — Le derivazioni esterne in via normale non sono ammesse. Nelle reti policentriche con sottocentrali, le derivazioni esterne quella dell'apparecchio principale. Il canone complessivo dovuto dall'utente per tutti gli apparecchi si comporrà del canone della categoria superiore e della metà o del l'intero canone della categoria inferiore a seconda che si adoperino una o due coppie in cavo.

Derivazioni da portineria. — Per le derivazioni da portineria l'apparecchio principale viene compreso in categoria 2ª e sono ammesse derivazioni nel numero massimo di quattro e per soli usi privati.

Il canone per ogni derivazione è uguale alla metà di quello stabilito per la categoria 4ª.

Il compenso per spese d'impianto è uguale al canone stesso determinato per la derivazione ».

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto per il territorio finora liberato a decorrere dal 1° aprile 1945; per il territorio ancora occupato dal nemico, dall'inizio del trimestre successivo alla data di liberazione, e non oltre la durata della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
CAVALLERO

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GIUSONI

(437)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UTGERS, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 33 del 17 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1762

L'art. 4 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1930 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — Il canone per ogni derivazione interna a spina è stabilito per qualunque gruppo di rete telefonica nella misura di L. 160 annue comprensive di ogni prestazione, onere e spesa ».

Art. 8.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 11 ottobre 1932 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Ogni qualvolta nel locale o nell'abitazione che il nuovo abbonato vada ad occupare esista impianto telefonico in funzione o che risulti disfatto da non oltre due mesi dalla data di domanda di nuova utenza, il compenso per spese d'impianto rimane fissato in L. 340 per gli abbonati classificabili nelle categorie 1ª e 2ª ed in L. 170 per quelli classificabili nelle altre categorie ».

Art. 9.

L'art. 2 del decreto Ministeriale 11 ottobre 1932 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Ogni qualvolta l'abbonato si traslochi in abitazioni o locali dove esista impianto in funzione o che risulti disfatto da non oltre due mesi dalla data della domanda di nuova utenza, il compenso per spese di trasloco rimane fissato in L. 225 per gli abbonati classificati nelle categorie 1ª e 2ª ed in L. 115 per quelli classificati nelle altre categorie ».

Art. 10.

L'art. 7 del decreto Ministeriale 20 giugno 1928 è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — *Derivazioni esterne.* — Le derivazioni esterne in via normale non sono ammesse. Nelle reti policentriche con sottocentrali, le derivazioni esterne potranno essere concesse soltanto entro i limiti della zona di competenza della centrale o sottocentrale alla quale è collegato l'apparecchio principale.

Il canone per l'apparecchio derivato sarà uguale alla metà di quello per l'apparecchio principale più L. 80, per ogni duecento metri o frazione di duecento metri oltre i primi cento metri della linea in derivazione, a meno che detta derivazione non richieda l'occupazione di due coppie in cavo, nel qual caso la tariffa sarà uguale a quella dell'apparecchio principale.

Qualora l'apparecchio in derivazione debba, per il suo uso, essere classificato in categoria superiore a

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto per il territorio finora liberato a decorrere dal 1° aprile 1945; per il territorio ancora occupato dal nemico, dal l'inizio del trimestre successivo alla data di liberazione, e non oltre la durata della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
CIVOLETTO

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

(437)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 33 del 17 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 28 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(457)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 179 31

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 31 del 20 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 31 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

DECRETO MINISTERIALE 7 OTTOBRE 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana.

(462)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 35 del 22 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione del Bando del Capo di Stato Maggiore Generale del 14 marzo 1945, n. 41, già reso esecutivo con precedente ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 21 marzo 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 31 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(463)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 31 marzo 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, tuttavia nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Pesaro, Arezzo, Firenze, Pistoia e Lucca i decreti sunmenzionati hanno effetto con decorrenza dal 1° aprile 1945.

In data 31 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(464)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI BATTAGLIE, *gerente*

(1105602) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

17941

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23

1946

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.
MEMORANDUM

AC/Sub.
10 April 1945.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 41 of 5 April 1945.

TO : See Distribution List.

1 APR 1945

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation.

(a) Transportation Finance Shipping

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.37 of 15 February 1945.

Appointing representatives of undertakings operating railroads, tramways and lines of internal navigation as well as of their personnel on the Disciplinary Councils and Commissions administrating the Special Funds for Insurance and Assistance.

(b) Finance Local Govt Public Works

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.38 of 15 February 1945.

Authorizing the Bank for Deposits and Loans to grant a loan of 70 million lire to the autonomous body "Volturno" of Naples.

(c) Food Commerce

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 39 of 1 March 1945.

Provisions relating to the control of restaurants and "rosticcerie".

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.100 of 12 March 1945.

Modifying the estimates of expenditures and income of certain Ministries as well as certain budgets of autonomous undertakings for the financial year 1944-45.

(e) Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 101 of 15 March 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759 083

Shipping — railroads, tramways and lines of internal navigation as well as of their personnel on the Disciplinary Councils and Commissions administrating the Special Funds for Insurance and Assistance.

(b) Finance, Local Govt, Public Works — (b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 98 of 15 February 1945.
Authorizing the Bank for Deposits and Loans to grant a loan of 70 million lire to the autonomous Body "Volturno" of Naples.

(c) Food, Commerce — (c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 99 of 1 March 1945.
Provisions relating to the control of restaurants and "rosticcerie".

(d) Finance — (d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.100 of 12 March 1945.
Modifying the estimates of expenditures and income of certain Ministries as well as certain budgets of autonomous undertakings for the financial year 1944-45.

(e) Finance — (e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 101 of 20 March 1945.
Constituting a Commission to study and propose means and ways of reducing expenditures of the State administration.

5001

(f) — (f) Decree of the Lieutenant General no. 102 of 8 March 1945.
Modifying the provisions for the removal of Government attorneys (avvocati dello Stato) from the judiciary rolls.

(g) Finance — (g) Ministerial Decree of 2 March 1945.
Appointing, substituting and confirming the Presidents of the Communal Banks for Agrarian Credit of Colle di S. Vito (Foggia), Monte S. Angelo (Foggia), Agnone (Campobasso), Tramutola (Potenza) and others.

(h) Finance — (h) Ministerial Decree of 6 March 1945.
Substituting a member of the Supervisory Committee for the Rural and Artisans' Bank of Siderno Ionica (Reggio Calabria).

5522

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(a) Local Govt.

(a) Ministerial Decree of 12 March 1945.
Special examinations for candidates for the post of Communal secretary.

(j) Com. Arts Industry Agriculture

(j) Ministerial Decree of 28 March 1945.
Appointing a President of the Council of the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Salerno.

(k) Agriculture

(k) Ministerial Decree of 30 March 1945.
Enforcing the provisions established for the control of crops of rye in territories as and when liberated.

(l) Land Forces

(l) Bando of the Chief of General Staff No. 42 of 29 March 1945.
Resumption of functioning of the Territorial Military Tribunal of War at Florence.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 16 April 1945. As the end result of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. A. HEWES, Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

46A

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 5 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (cartelle titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 100
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

All'Estero - Abb. annuo ... ₰ 400 - » semestrale ... ₰ 200 - Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 294 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e nei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 425

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 97.

Rappresentanza delle aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna e del personale da esse dipendente nei Consigli di disciplina e nelle Commissioni amministratrici delle Casse speciali di previdenza e soccorso. Pag. 426

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 98.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la concessione di un mutuo di lire 70 milioni all'Ente autonomo « Volturno » di Napoli . . . . . Pag. 426

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 99.

Disposizioni in ordine alla disciplina dei ristoranti e delle rosticcerie . . . . . Pag. 427

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 marzo 1945, n. 100.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . . . Pag. 428

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) . . . . . Pag. 428

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1945.

Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale. Pag. 428

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1945.

Nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno . . . . Pag. 429

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Applicazione nei territori che vengono via via liberati, delle disposizioni per la disciplina del raccolto della segale. Pag. 429

BANDO DELLO STATO MAGGIORE GENERALE DEL 29 marzo 1945, n. 42.

Ripresa di funzionamento del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze . . . . . Pag. 429

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Riassunto del provvedimento prezzi n. 16 del 27 marzo 1945 riguardante la revisione delle tariffe degli acquedotti. Pag. 440

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . . Pag. 440

1768

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In Italia e Colonie	Anno	L. 300	All'Estero	Anno	L. 500	In Italia e Colonie	Anno	L. 300	All'Estero	Anno	L. 500
	semestrale	150		semestrale	300		semestrale	160		semestrale	260
	trimestrale	80		trimestrale	150		trimestrale	60		trimestrale	130
	Un fascicolo	5		Un fascicolo	10		Un fascicolo	5		Un fascicolo	10

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (concernente titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Anno	L. 200	All'Estero	Anno	L. 400
	semestrale	100		semestrale	200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari arretrati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale,, e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale,, si ricevono in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 425

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 97.

Rappresentanza delle aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna e del personale da esse dipendente nei Consigli di disciplina e nelle Commissioni amministratrici delle Casse speciali di previdenza e soccorso. Pag. 425

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 98.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la concessione di un mutuo di lire 70 milioni all'Ente autonomo «Volturno» di Napoli . . . . . Pag. 425

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 99.

Disposizioni in ordine alla disciplina dei ristoranti e delle rosticcerie . . . . . Pag. 427

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 marzo 1945, n. 100.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 428

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1945, n. 101.

Istituzione di una Commissione per studiare e proporre la riduzione delle spese dello Stato . . . . . Pag. 430

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 102.

Modificazioni alle disposizioni sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato . . . . . Pag. 437

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1945.

Nomina, sostituzione e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Colle di S. Vito (Foggia), Monte S. Angelo (Foggia), Agnone (Campobasso), Tramutola (Potenza) ed altre . . . . . Pag. 437

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) . . . . . Pag. 438

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale. Pag. 438

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1945.

Nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno . . . Pag. 439

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.

Applicazione nei territori che vengono via via liberati, delle disposizioni per la disciplina del raccolto della segale. Pag. 439

BANDO DELLO STATO MAGGIORE GENERALE DEL 29 marzo 1945, n. 42.

Ripresa di funzionamento del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze . . . . . Pag. 439

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Riassunto del provvedimento prezzi n. 16 del 27 marzo 1945 riguardante la revisione delle tariffe degli acquedotti. Pag. 440

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 440

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor dottor Pedro Yrigoyen, il quale ha presentato a Sua Altezza Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte, in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Perù.

Roma, la 3 aprile 1945

(460)

5000

5522

17691

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 97.

Rappresentanza delle aziende esercenti ferrovie, tramvie o linee di navigazione interna e del personale da esse dipendente nei Consigli di disciplina e nelle Commissioni amministratrici delle Casse speciali di previdenza e soccorso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1926, n. 1538, relativo alla previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata;

Visto l'art. 54 dell'allegato *A* e l'art. 3 dell'allegato *B* al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, riguardante la composizione dei consigli di disciplina del personale delle ferrovie, tramvie e dei servizi di navigazione interna in regime di concessione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1933, n. 2.3, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra i membri dei consigli di disciplina, delle commissioni amministratrici delle Casse di soccorso e dei Comitati amministrativi delle Casse speciali di previdenza istituiti presso le aziende esercenti ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione, sono nominati, in deroga all'art. 54 dell'allegato *A* ed all'art. 3 dell'allegato *B* al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro fra i datori di lavoro e i prestatori

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — GROSCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 72. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 98.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la concessione di un mutuo di lire 70 milioni all'Ente autonomo « Volturno » di Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente autonomo « Volturno » in Napoli un mutuo di lire 70 milioni per porlo in grado di provvedere all'estinzione di passività e di far fronte ad inderogabili esigenze del proprio bilancio.

Il mutuo verrà somministrato in base a deliberazione dell'Amministrazione dell'ente, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Napoli, e sarà ammortizzato in 50 annualità delle quali le prime 10 corrispondenti al solo interesse normale e le altre 40 comprensive degli interessi allo stesso saggio e della quota di ammortamento del capitale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, relativo alla previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata;

Visto l'art. 51 dell'allegato *A* e l'art. 5 dell'allegato *B* al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, riguardante la composizione dei consigli di disciplina del personale delle ferrovie, tramvie e dei servizi di navigazione interna in regime di concessione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1933, n. 2 R, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra i membri dei consigli di disciplina, delle commissioni amministrative delle Casse di soccorso e dei Comitati amministrativi delle Casse speciali di previdenza istituiti presso le aziende esercenti ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione, sono nominati, in deroga all'art. 51 dell'allegato *A* ed all'art. 5 dell'allegato *B* al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro fra i datori di lavoro e i prestatori d'opera di ciascuna azienda.

Nulla è innovato circa la nomina dei presidenti e vice presidenti di tali organi disciplinari ed amministrativi.

Art. 2.

Gli statuti delle Casse di soccorso e delle Casse speciali di previdenza approvati alla data di pubblicazione del presente decreto s'intendono temporaneamente modificati in conformità del precedente articolo.

Art. 3.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

BONOMI — CERMENATI — TUPINI — SCELBA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1945

Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 72. — PERIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 98.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la concessione di un mutuo di lire 70 milioni all'Ente autonomo «Volturno» di Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente autonomo «Volturno» in Napoli un mutuo di lire 70 milioni per porlo in grado di provvedere all'estinzione di passività e di far fronte ad indilazionabili esigenze del proprio bilancio.

Il mutuo verrà somministrato in base a deliberazione dell'Amministrazione dell'ente, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Napoli, e sarà ammortizzato in 30 annualità delle quali le prime 10 corrispondenti al solo interesse normale e le altre 20 comprensive degli interessi allo stesso saggio e della quota di ammortamento del capitale.

Gli interessi e le quote di ammortamento del mutuo dovranno essere garantiti con delegazioni sugli introiti per vendita di energia elettrica.

Art. 2.

Nel primo decennio dell'ammortamento del mutuo sarà dal Tesoro dello Stato corrisposto alla Cassa depositi e prestiti per conto dell'Ente autonomo «Volturno» e per ogni milione di lire mutuate, un contributo annuo di lire 50 mila per i primi cinque anni e di lire 30 mila per i cinque anni successivi.

Tale contributo andrà in diminuzione di quanto dovuto dall'Ente predetto ai sensi del precedente art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 3.

Al mutuo autorizzato con la presente legge e alle delegazioni rilasciate a garanzia di esso sono applicabili, in quanto i precedenti articoli non dispongono diversamente, le norme degli articoli 19 a 25 della legge 24 marzo 1921, n. 375.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 75. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 99.

Disposizioni in ordine alla disciplina dei ristoranti e delle rosticcerie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1913, n. 2/3, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, numero 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i decreti Ministeriali 19 settembre 1941 sulla disciplina dei generi alimentari nei pubblici esercizi e decreto Ministeriale 17 settembre 1942 sull'istituzione del rancio unico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto i ristoranti e le rosticcerie e gli altri esercizi pubblici comunque denominati che provvedono alla somministrazione ed alla vendita di vivande già confezionate sono classificati in tre categorie, in rapporto all'avviamento, all'ubicazione ed all'arredamento di cui dispongono.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano alle mense aziendali.

Art. 4.

La classifica prevista all'art. 1 deve essere chiesta anche dagli esercenti di alberghi, locande e pensioni, per quanto riguarda la somministrazione di vivande confezionate, alla quale eventualmente provvedano.

Art. 5.

Avverso la deliberazione del sindaco relativa alla classifica degli esercizi è ammesso ricorso al prefetto che decide sentita la Camera di commercio, industria e agricoltura.
Il ricorso deve essere proposto entro quindici giorni dalla data della notificazione della classifica attribuita.

Art. 6.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, la composizione dei pasti che potranno essere consumati da ciascun avventore negli esercizi indicati nei precedenti articoli 1 e 4 è così stabilita:
una minestra;
una pietanza con contorno;
una porzione di frutta o di formaggio.

Art. 7.

I prezzi delle consumazioni come sopra indicate non possono superare i limiti massimi che per ciascun comune saranno fissati dal prefetto, sentite le competenti autorità comunali.

Art. 8.

Per ogni consumazione deve essere rilasciata regolare ricevuta. Una copia o ricalco della ricevuta deve essere conservata dall'esercente e tenuta a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 9.

I pubblici esercizi indicati negli articoli 1 e 4 del presente decreto dovranno compilare ogni giorno la lista delle vivande offerte, che deve contenere il nome dell'esercente, la categoria assegnata all'esercizio, la percentuale per il servizio e l'elenco delle vivande con l'indicazione dei relativi prezzi riferiti ad ogni porzione e che debbono essere contenuti in limiti proporzionali a quelli massimi indicati all'art. 7.

Art. 10.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 177 2

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 75. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 99.

Disposizioni in ordine alla disciplina dei ristoranti e delle rosticcerie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, numero 141;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i decreti Ministeriali 19 settembre 1941 sulla disciplina dei generi alimentari nei pubblici esercizi e decreto Ministeriale 17 settembre 1942 sull'istituzione del rancio unico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto i ristoranti e le rosticcerie e gli altri esercizi pubblici comunque denominati che provvedono alla somministrazione ed alla vendita di vivande già confezionate sono classificati in tre categorie, in rapporto all'avviamento, all'ubicazione ed all'arredamento di cui dispongono.

La classifica è fatta per ogni comune dal sindaco e diviene esecutiva dalla data di notifica all'interessato.

Art. 2.

I titolari degli esercizi indicati nel primo comma devono chiedere la classifica al sindaco del comune nel quale è situato l'esercizio, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La deliberazione del sindaco deve essere comunicata prontamente al prefetto competente.

che decide sentita la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Il ricorso deve essere proposto entro quindici giorni dalla data della notificazione della classifica attribuita.

Art. 6.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, la composizione dei pasti che potranno essere consumati da ciascun avventore negli esercizi indicati nei precedenti articoli 1 e 4 è così stabilita:

una minestra;
una pietanza con contorno;
una porzione di frutta o di formaggio.

Art. 7.

I prezzi delle consumazioni come sopra indicate non possono superare i limiti massimi che per ciascun comune saranno fissati dal prefetto, sentite le competenti autorità comunali.

Art. 8.

Per ogni consumazione deve essere rilasciata regolare ricevuta. Una copia a ricalco della ricevuta deve essere conservata dall'esercente e tenuta a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 9.

I pubblici esercizi indicati negli articoli 1 e 4 del presente decreto dovranno compilare ogni giorno la lista delle vivande offerte, che deve contenere il nome dell'esercente, la categoria assegnata all'esercizio, la percentuale per il servizio e l'elenco delle vivande con l'indicazione dei relativi prezzi riferiti ad ogni porzione e che debbono essere contenuti in limiti proporzionali a quelli massimi indicati all'art. 7.

Art. 10.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, è fatto divieto alle rosticcerie di vendere cibi confezionati in tutto o in parte con pesce, pasta, riso o con carne bovina, ovina e suina.

E' tuttavia consentita la somministrazione e la vendita di cibi confezionati con frattaglie.

Art. 11.

Chiunque viola le disposizioni del presente decreto è punito con la multa fino a L. 100.000 e con la reclusione fino a cinque anni. Nei casi di lievissima entità si applica la sola multa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 12.

Per i reati prodetti deve essere emesso mandato di cattura salvo che per i casi di lievissima entità.

Art. 13.

Con decreto del prefetto può essere disposta anche la chiusura immediata dell'esercizio o può esserne affidata la gestione ad un commissario straordinario. In caso di recidiva tali provvedimenti sono obbligatori.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GROSSO — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 68. — PEYA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 100.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1942, n. 2/15, e 29 maggio 1944, n. 141;

Considerata la necessità di provvedere alla iscrizione nei bilanci dei vari Ministeri ed in quelli di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento di alcuni servizi statali;

Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, ulteriori somme per provvedere al pagamento di talune spese afferenti agli esercizi finanziari 1943-44 e retro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria del commercio e del lavoro, per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di L. 10.000.000.000 per servizi e prestazioni dell'Amministrazione della guerra dipendenti dallo stato di guerra.

Con decreti del Ministro per il tesoro verranno disposte le occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 80. — PEYA

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45

In aumento:

Cap. n. 100. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	L.	1.719.000.000
Cap. n. 101. — Imposta sul consumo dei sali, ecc.	»	217.000.000
Cap. n. 302. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro	»	11.350.000
Cap. n. 303. — Refusione delle somme anticipate dai Ministeri dell'Africa italiana, della guerra, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 303-*bis* (di nuova istituzione). —		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 11. -

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 98. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 100.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti legge 30 ottobre 1943, n. 2 B. e 29 maggio 1944, n. 141;
Considerata la necessità di provvedere alla inscrizione nei bilanci dei vari Ministeri ed in quelli di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento di alcuni servizi statali;
Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, ulteriori somme per provvedere al pagamento di talune spese afferenti agli esercizi finanziari 1943-44 e retro;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di L. 10.000.000.000 per servizi e prestazioni dell'Amministrazione della guerra dipendenti dallo stato di guerra.

Con Decreti del Ministro per il tesoro verranno disposte le occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 99. — PETTA

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45

a) In aumento:

Cap. n. 186. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	L.	1.749.650.000
Cap. n. 196. — Imposta sul consumo del sale, ecc.	»	247.000.000
Cap. n. 162. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro	»	13.350.000
Cap. n. 222. — Refusione delle somme anticipate dai Ministeri dell'Africa italiana, della guerra, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 222-bis (di nuova istituzione). — Rimborso delle spese di gestione relative alla distribuzione di soccorsi dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza la ricostruzione (U.N.R.R.A.) dal fondo da reimpiegare per opere di carattere assistenziale alle popolazioni indigenti italiane	»	500.000.000
Cap. n. 405. — Versamento dal fondo consolidato per le pensioni privilegiate di guerra, ecc.	»	700.000.000
Totale . . .	L.	3.289.350.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 175. — Contributo nelle spese per l'Ispettorato dell'industria e del lavoro e contribuzioni per le prove, esperimenti e verifiche effettuate ad ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone (art. 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684 convertito in legge 16 giugno 1932, n. 886; art. 17, terzo comma, del R. decreto-legge 21 dicembre 1928, n. 3134, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739 e art. 15 del R. decreto 3 maggio 1934, n. 906).

c) *Capitolo di nuova istituzione:*

Cap. n. 251-*bis*. — Proventi derivanti dalla cessione di merci e da prestazioni dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione (U.N.R.R.A.) per i soccorsi alle popolazioni indigenti italiane.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 16. — Certificati ferroviari di credito, ecc. - Interessi	L.	4.847.960
Cap. n. 20. — Somma da pagarsi all'Amministrazione, ecc., per miglioramenti economici, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 22. — Sussidio da corrispondere all'Istituto nazionale per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato, ecc.	»	225.000
Cap. n. 25. — Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza, ecc.	»	500.000
Cap. n. 36. — Spese per il Senato del Regno	»	10.000.000
Cap. n. 43. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Presidenza del Consiglio)	»	700.000
Cap. n. 45. — Assegni e indennità di missione al personale dei Gabinetti, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 47. — Spese per i viaggi dei Ministri, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 48. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio, ecc.	»	2.800.000
Cap. n. 49. — Spese casuali, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 65. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc.	»	10.822.610
Cap. n. 93-*bis* (di nuova istituzione). — Spese casuali (Corte dei conti)	»	20.000
Cap. n. 107. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Avvocatura dello Stato, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 107-*ter*. — Assegni e indennità di missione, ecc. (Stampa, spettacolo e turismo)	»	75.000
Cap. n. 108-*ter*. — Personale di ruolo, ecc. Stipendi, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 123. — Spese casuali	L.	70.000
Cap. n. 123-*quinquies* (di nuova istituzione). — Pensioni al 1° maggio 1921 della Casa dell'A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (R. decreto-legge 25 luglio 1921, n. 995, convertito nella legge 17 dicembre 1921, n. 1677)	»	480.000
Cap. n. 123-*VI* (di nuova istituzione). — Indennità per una sola volta invece di pensione ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 28 ottobre 1917, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1141, modificato dall'art. 11 del R. decreto-legge 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni connessi legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	»	200.000
Cap. n. 123-*VII* (di nuova istituzione). — Pensioni ed indennità per una volta sola in luogo di pensioni agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte e valori (*Spesa obbligatoria*)	»	50.000
Cap. n. 125. — Retribuzioni ai giornalieri degli uffici provinciali del tesoro, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 126. — Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai della Regia Zecca, ecc.	»	2.215.500
Cap. n. 129. — Spese generali di esercizio della Regia Zecca, ecc.	»	1.[illegible].000
Cap. n. 143-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (*Spesa obbligatoria*)	»	1.000.000
Cap. n. 146. — Spese d'ufficio di cancelleria, ecc.	»	2.[illegible].000
Cap. n. 150-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Servizio delle Valute »). — Spese per la Commissione per le infrazioni valutarie (R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 701 e legge 9 gennaio 1939, n. 380)	»	50.000
Cap. n. 150-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione per la spesa da sostenere dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria, di cui al R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 705, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380	»	3.000.000
Cap. n. 162. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi, ecc.	»	1.[illegible].000
Cap. n. 172. — Spese per la beneficenza romana	»	25.500.000
Cap. n. 208. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari, ecc., all'indennità caroviveri ai pensionati, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 215-*bis* (di nuova istituzione). — Spese di gestione dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione (U.N.R.R.A.) relative alla distribuzione di soccorsi alla popolazione indigente italiana, da versare in entrata a rimborso delle anticipazioni effettuate per il titolo predetto	»	20.000.000
Cap. n. 216. — Sovvenzione alle ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione	»	2.[illegible].000
Cap. n. 216-*bis*. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per col-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

TABELLA E

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 16. — Certificati ferroviari di credito ecc. - Interessi	4.847.967
Cap. n. 20. — Somma da pagarsi all'Amministrazione, ecc., per provvedimenti economici, ecc.	10.000.000
Cap. n. 23. — Sussidio da corrispondere all'Istituto nazionale per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato, ecc.	325.000
Cap. n. 24. — Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza, ecc.	500.000
Cap. n. 40. — Spese per il Senato del Regno	10.000.000
Cap. n. 43. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Presidenza del Consiglio)	700.000
Cap. n. 45. — Assegni e indennità di missione al personale dei Gabinetti, ecc.	1.000.000
Cap. n. 47. — Spese per i viaggi dei Ministri, ecc.	2.000.000
Cap. n. 48. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio, ecc.	2.800.000 2.000.000
Cap. n. 49. — Spese casuali, ecc.	10.853.610
Cap. n. 64. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc.	20.000
Cap. n. 93-bis (di nuova istituzione). — Spese casuali (Corte dei conti)	1.000.000
Cap. n. 103. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Avvocatura dello Stato, ecc.	75.000
Cap. n. 107-*ter*. — Assegni e indennità di missione, ecc. (Stampa, spettacolo e turismo)	7.000.000
Cap. n. 108-*ter*. — Personale di ruolo, ecc. Stipendi, ecc.	1.000.000
Cap. n. 111. — Retribuzioni ad aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. della Ragioneria generale dello Stato, ecc.	3.000.000
Cap. n. 112. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	4.200.000
Cap. n. 116. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	160.000
Cap. n. 118. — Compensi ad estranei all'Amministrazione, ecc.	75.000
Cap. n. 119. — Indennità per missione, e trasferte, ecc.	100.000
Cap. n. 120. — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc.	50.000
Cap. n. 121. — Telegrammi di Stato, ecc.	
Cap. n. 126. — Mercedi, compensi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai della Regia Zecca, ecc.	325.852
Cap. n. 128. — Spese generali di esercizio della Regia Zecca, ecc.	1.000.000
Cap. n. 143-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (Spesa obbligatoria)	1.000.000
Cap. n. 149. — Spese d'ufficio di cancelleria, ecc.	2.100.000
Cap. n. 150-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Servizio delle valute »). — Spese per la Commissione per le infrazioni valutarie (R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 564, e legge 9 gennaio 1939, n. 380)	50.000
Cap. n. 150-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione per la spesa da sostenere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria, di cui al R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 705, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380	3.000.000
Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi, ecc.	1.500.000
Cap. n. 168. — Spese per la beneficenza romana	85.500.000
Cap. n. 208. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari, ecc., alla Tesoreria centrale per il pagamento, per conto dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione (UNRRA), relative alla distribuzione di soccorsi alla popolazione indigente italiana, da versare in entrata a rendiconto delle anticipazioni effettuate per il citato predetto	15.000.000
Cap. n. 216. — Sovvenzione alle ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione	20.000.000
Cap. n. 216-*bis*. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione	2.207.175.000
Cap. n. 216-VII. — Sovvenzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per colmare il disavanzo della gestione	47.100.000
Cap. n. 218-VII. — Spese per le automobili addette ai servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	240.111.000
Cap. n. 218-X (di nuova istituzione). — Indennità e diaria ai membri delle Commissioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri	5.500.000
Cap. n. 218-XI (di nuova istituzione). — Spesa per il funzionamento dell'Ufficio propaganda di guerra	1.000.000
	2.000.000

1777

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Cap. n. 39. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, ecc. L. 1.450.000

Cap. n. 39-*bis*. — Contributo all'Opera nazionale invalidi di guerra per i primi soccorsi assistenziali ed ospedalieri agli invalidi civili sinistrati di guerra . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 225. — Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati, ecc. . . . . » 800.000

Cap. n. 240. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica . » 17.000.000

Cap. n. 246-*bis*. — Indennità di rappresentanza, ecc. (Alto Commissariato per la Sicilia) . . . . . » 45.000

Cap. n. 274. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali, ecc. (Pensioni di guerra) » 180.000

Cap. n. 279. — Indennizzi per danni di guerra subiti all'estero da cittadini ed enti italiani, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 286-*bis*. — Spese di carattere straordinario relative a fornitura di carta, ecc. » 25.000.000

Cap. n. 307. — Quote di capitale comprese nella annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie . . . . » 3.371.000

Cap. n. 321. — Somma corrispondente al provento delle tasse portuali, ecc. . . . » 1.288.100

Cap. n. 335-*bis* (di nuova istituzione). — Anticipazione delle spese di gestione relative alla distribuzione dei soccorsi dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione (UNRRA) e del fondo da reimpiegare per opere di carattere assistenziale alle popolazioni indigenti italiane . » 500.000.000

Cap. n. 341-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto, lavori di ristrutturazione, adattamento ed arredamento di uno stabile da destinare ad uso del Ministero delle finanze, tenuto conto delle necessità del servizio del credito agli impiegati e salariati dello Stato da effettuarsi con la somma all'uopo versata dal fondo di garanzia per il servizio predetto (art. 6 del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 254) . . . . . » 336.000

Totale . . . L. 3.450.168.635

b) *Modifiche di denominazioni:*

Le rubriche «Sottosegretariato per la stampa» e le Intestazioni della parte ordinaria e straordinaria del bilancio sono modificate come appresso: «Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo».

Cap. n. 108. — Assegni fissi per le spese di ufficio degli uffici provinciali del Tesoro (*Spese fisse*).

Cap. n. 187. — Somma occorrente per il pagamento del canone a forfait di franchi oro 6.888.000 di cui all'art. 29 dell'Accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Sardegna, approvato col R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816 convertito con la legge 15 luglio 1926, n. 1367 e del canone di franchi oro 564.0964, oltre la quota per spese di amministrazione della ex Sardegna, di franchi oro 269.70 e la quota per servizio di interessi e d'ammortamento di franchi oro 12.500 di cui all'art. 3, nn. 2, 3 e 5 dell'Accordo di Roma del 10 agosto 1942 per la nuova sistemazione della Contingenza delle ferrovie

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Cap. n. 9. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. . . . . L. 1.500.000

Cap. n. 10. — Fitto di locali, ecc. . . . » 2.000.000

Cap. n. 12. — Retribuzione e aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. . . » 30.000.000

Cap. n. 14. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 1.100.000

Cap. n. 17. — Indennità per missioni e trasferte, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 18. — Sussidi al personale di ruolo, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 19. — Telegrammi di Stato, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 74. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle tasse » 2.600.360

Cap. n. 78. — Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 84. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. (Tasse) . . . . . » 1.500.000

Cap. n. 87. — Spese di coazioni e di lite, ecc. (Tasse) . . . . . » 450.000

Cap. n. 99. — Restituzioni e rimborsi d'addizionale alle imposte di registro, ecc. . . » 120.000

Cap. n. 108-*bis*. — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del demanio, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 113. — Restituzioni e rimborsi . » 40.000

Cap. n. 113-XII. — Restituzioni e rimborsi (Demanio) . . . . . » 150.000

Cap. n. 124. — Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti, ecc. . . » 20.000

Cap. n. 128. — Spese di coazioni e di lite, ecc. (Imposte dirette) . . . . . » 60.000

Cap. n. 129. — Anticipazione delle spese occorrenti per la esecuzione d'ufficio delle volture catastali, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 133. — Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane, ecc. . » 6.000.000

Cap. n. 143. — Spese per liti civili, risarcimenti ed altri accessori, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 152. — Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi, ecc. . » 50.000

Cap. n. 165-*ter*. — Sussidi di carattere eccezionale al personale, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 176-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità e diarie ai membri della Commissione di studio per la riforma della legislazione fiscale e per il coordinamento tributario » 300.000

Cap. n. 177 (modificata la denominazione). — Quota di rivalorizzazione prezzo dovuto ai pastifici sulla vendita di pasta alimentare (R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53) . . » 2.500.000

Cap. n. 178-IX (di nuova istituzione). — Spese per lavori straordinari, di carattere urgente, per provvedere alle riparazioni dei danni causati da eventi bellici a canali demaniali . . . . . » 6.000.000

Cap. n. 180-XII (di nuova istituzione). — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette (ricchezza mobile, limitatamente alle categorie A, B, C, e C-1, complementare progressiva sul reddito) istituita per fini di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1778

ordinaria dei locali, ecc. (*Spese fisse*)

Cap. n. 229. — Indennizzi per danni di guerra subiti all'estero da cittadini ed enti italiani, ecc. . . . . L. 1.000.000

Cap. n. 286-bis. — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, ecc. » 25.000.000

Cap. n. 307. — Quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie . . . » 3.371.000

Cap. n. 327. — Somma corrispondente al provento delle tasse portuali, ecc. . . . » 1.288.100

Cap. n. 327-bis (di nuova istituzione). — Anticipazione delle spese di gestione relative alla distribuzione dei soccorsi dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione (UNRRA) e del fondo da completare per opere di carattere assistenziale alle popolazioni indigenti italiane . » 560.000.000

Cap. n. 341-bis (di nuova istituzione). — Spesa per l'acquisto, lavori di ristrutturazione, adattamento ed arredamento di uno stabile da destinare ad uso del Ministero delle finanze, tenuto conto delle necessità del servizio del credito agli impiegati e salariati dello Stato da effettuare; con la somma all'uopo versata dal fondo di garanzia per il servizio prestito inst. e dal R. decreto-legge 21 marzo 1933, n. 251) . . . . . » 256.000

Totale . . . L. 3.452.164.025

b) *Modifiche di denominazioni:*

Le rubriche « Sottosegretario per la stampa e le informazioni della parte ordinaria e straordinaria del bilancio sono modificate come appresso: « Sottosegretario per la stampa, spettacolo e turismo ».

Cap. n. 108. — Assegni fissi per le spese di ufficio degli uffici provinciali del Tesoro (*Spese fisse*).

Cap. n. 177. — Somma occorrente per il pagamento del canone a forfait di franchi oro 6.000.000 di cui all'art. 20 dell'Accordo 29 marzo 1951, per la sistemazione della Südbahn, approvato col R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1367 e del canone di franchi oro 6.000.000, oltre la quota per spese di amministrazione della ex Südbahn, di franchi oro 260.780 e la quota per servizio di interessi e d'ammortamento di franchi oro 12.500 di cui all'art. 9, nn. 2, 3 e 4 dell'Accordo di Brioni del 10 agosto 1952 per la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio Save Adriatico (ex Südbahn), approvato con la legge 24 dicembre 1952, n. 1818.

Cap. n. 198. — Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza 650.000 tonnellate annue ai termini degli articoli 15, nn. 15 e 16 e 20 n. 5, dell'Accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato col R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1367 e del contributo annuo speciale di franchi oro 0,60 per ogni tonnellata di merce in transito nei porti di Trieste e di Fiume in eccedenza rispettivamente a tonnellate annue 240.000 e 240.000 ai termini dell'art. 9, n. 5, dell'Accordo di Brioni del 10 agosto 1942, per la nuova sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Save-Adriatico (ex Südbahn), approvato con la legge 24 dicembre 1952, n. 1818.

dimento al personale proveniente dalle . . .

Cap. n. 78. — Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 84. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. (Tasse) . . . . . » 1.500.000

Cap. n. 87. — Spese di esazioni e di liti, ecc. (Tasse) . . . . . » 450.000

Cap. n. 88. — Restituzioni e rimborsi dell'imposta di registro, ecc. . . . . » 120.000

Cap. n. 90-bis. — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del demanio, ecc. . . . . » 170.000

Cap. n. 113. — Restituzioni e rimborsi . » 40.000

Cap. n. 113-XII. — Restituzioni e rimborsi (Demanio) . . . . . » 150.000

Cap. n. 124. — Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti, ecc. . » 20.000

Cap. n. 128. — Spese di esazioni e di liti, ecc. (Imposte dirette) . . . . . » 60.000

Cap. n. 129. — Anticipazione delle spese occorrenti per la esecuzione d'ufficio delle volture catastali, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 130. — Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane, ecc. . » 6.000.000

Cap. n. 141. — Spese per liti civili, risarcimenti ed altri accessori, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 152. — Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi, ecc. . » 50.000

Cap. n. 166-ter. — Sussidi di carattere eccezionale al personale, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 166-bis (di nuova istituzione). — Indennità e diarie ai membri della Commissione di studio per la riforma della legislazione fiscale e per il coordinamento tributario » 300.000

Cap. n. 177 modificata la denominazione). — Quota di ammortamento prezzo dovuto ai sensi della vendita di navi alla Germania (R. decreto-legge 19 febbraio 1948, n. 53) . . . » 2.500.000

Cap. n. 178-IX (di nuova istituzione). — Spese per lavori straordinari di carattere urgente, per provvedere alle riparazioni dei danni causati da eventi bellici a cabine demaniali . . . . . » 6.000.000

Cap. n. 190-XII (di nuova istituzione). — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette (ricchezza mobile, limitatamente alle categorie A, B, C, e C-1, complementare progressiva sul reddito) istituita per fini di assistenza sociale con il R. decreto-legge 30 dicembre 1936, n. 2174 (*Spese d'ordine*) . . . » 1.000.000

Totale . . . L. 61.705.300

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 94. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » di Milano (art. 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 e legge 1° maggio 1930, n. 590), all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze (legge 9 febbraio 1931, n. 156 e 9 luglio 1931, n. 1068) ed all'Ente Autonomo del Teatro Reale dell'Opera di Roma (R. decreto-legge 16 marzo 1943, n. 563).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Cap. n. 35. — Annualità all'Ente di Assistenza di Roma, ecc. . . . . L. 28.750
Cap. n. 46. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio, ecc. . . . . » 1.300.000
Cap. n. 64. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc. . . . . » 467.980
Cap. n. 112. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 1.166.000
Cap. n. 118. — Compensi ad estranei alla Amministrazione del tesoro, ecc. . . . . » 5.080
Cap. n. 123-V. — Pensioni al 1° maggio 1911 della Casa dell'A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, ecc. . . . . » 70.000
Cap. n. 123-VI. — Indennità per una sola volta in vece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 123-VII. — Pensioni ed indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi dell'Officina governativa carte e valori . . . . . » 16.000
Cap. n. 130. — Spese di lite nell'interesse dell'Amministrazione, ecc. . . . . » 2.000
Cap. n. 142. — Somma da versare alla Cassa di collegranza fra gli ingegneri, ecc. . . . » 163.630
Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio di interesse, ecc. . . . . » 21.611.440
Cap. n. 174. — Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma, ecc. . » 12.250.000
Cap. n. 186. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . » 1.616.500
Cap. n. 187. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento, ecc., per opere da eseguirsi dal Consorzio, ecc. . . . » 128.062
Cap. n. 208. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti, ecc., relativi all'indennità caroviveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari . . . . . » 8.063.693
Cap. n. 212. — Sovvenzioni alla Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale, ecc. . . . . » 19.348.500
Cap. n. 253. — Indennità di licenziamento al personale non di ruolo, ecc. (Corte dei conti) » 1.250.000
Cap. n. 256-XII (di nuova istituzione). — Spese relative alla liquidazione ed alla gestione degli approvvigionamenti consumi e spese riguardanti l'acquisto all'estero per gli approvvigionamenti agricoli, nonchè per la gestione dei combustibili nazionali . » 700.000
Cap. n. 292. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica, ecc. . . . . » 2.282.000
Cap. n. 293. — Quote di capitale comprese nella annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc. . . . . » 130.000
Cap. n. 294. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere

Cap. n. 301. — Quote di capitale comprese nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ecc., per la costruzione della strada automobilistica Genova-Serravalle-Scrivia, ecc. . . . . L. 23.801.200
Cap. n. 302. — Quota di capitale compresa nella annualità decennale da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ecc., per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova, ecc. . . . . » 3.050.000
Cap. n. 307. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dovute alla cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al tesoro per somministrazioni di fondi ai tribunali delle colonie . . . . . » 978.060
Cap. n. 321. — Somma corrispondente al provvento delle tasse portuali, ecc. . . . . » 1.288.100
Cap. n. 341-bis. — Spesa per l'acquisto, lavori di riparazione, adattamento ed arredamento di un immobile da destinare all'uso dei servizi del Ministero delle finanze, ecc. . . . . » 40.250
Totale . . . . L. 648.341.499

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 42. — Stipendi, paghe, ecc. Regia Guardia di finanza . . . . . L. 10.000.000
Cap. n. 100-bis. — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del demanio, ecc. . . . . » 70.000
Cap. n. 113-XII. — Restituzioni e rimborsi (Demanio) . . . . . » 3.250
Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane e imposte indirette . . . . . » 1.500.000
Cap. n. 178-X (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per fornitura ed impianti connessi a particolari esigenze delle amministrazioni statali dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 1.750.000
Totale . . . . L. 13.373.250

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 38. — Sussidio annuo a favore della Fondazione scolastica « Le scuole per i contadini », ecc. . . . . L. 35.000
Cap. n. 126. — Contributi a favore della Giunta, ecc. e del R. Istituto italiano di numismatica . . . . . » 132.500
Totale . . . . L. 167.500

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 112-bis (di nuova istituzione). — Spesa per il controllo sui servizi comunali di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1780

volta in vece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1859, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 135-VII — Pensioni ed indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi dell'Officina governativa carte e valori . . . . . » 10.000

Cap. n. 139. — Spese di lite nell'interesse dell'Amministrazione, ecc. . . . . » 2.000

Cap. n. 143. — Somma da versare alla Cassa di compensazione fra gli impiegati, ecc. . . » 163.630

Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio di interesse, ecc. . . . . » 21.011.570

Cap. n. 174. — Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma, ecc. . » 12.246.480

Cap. n. 186. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . » 1.016.500

Cap. n. 187. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento, ecc., per opere da eseguirsi dal Consorzio, ecc. . » 128.980

Cap. n. 208. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Regi decreti, ecc., relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari . . . . . » 8.050.080

Cap. n. 212. — Sovvenzioni alla Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale, ecc. . . . . » 19.548.960

Cap. n. 232. — Indennità di licenziamento al personale non di ruolo, ecc. Corte dei conti » 1.250.000

Cap. n. 256-XII (di nuova istituzione). — Spese relative alla liquidazione ed allo stralcio della gestione degli approvvigionamenti consumi e spese riguardanti l'acquisto all'estero per gli approvvigionamenti agricoli, nonchè per la gestione dei combustibili nazionali . » 700.000

Cap. n. 282 — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica, ecc. . . . . » 2.562.000

Cap. n. 287. — Quote di capitale comprese nella annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc. . . . . » 120.000

Cap. n. 294. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie, ecc. . . . . » 34.65.000

Cap. n. 295. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento delle spese per soccorsi giornalieri, ecc. . . . . » 87.585.000

Cap. n. 296. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per l'erogazione di contributi in capitale per fronteggiare i disavanzi economici, ecc. . . . . » 4.130.000

Cap. n. 298. — Quota di ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme mutuate per la concessione di prestiti ai Comuni, ecc. . . . . » 5.750.000

Cap. n. 310. — Somma corrispondente al provento delle tasse postali, ecc. . . . . » 1.238.100

Cap. n. 311-bis. — Spesa per l'acquisto, lavori di rilettura, allargamento ed arredamento di un immobile da destinare ad uso dei servizi del Ministero delle finanze, ecc. . . . . » 40.000

Totale . . . L. 648.431.490

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 43. — Stipendi, paghe, ecc. Regia guardia di finanza . . . . . L. 10.000.000

Cap. n. 106-bis. — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del demanio, ecc. . . . . » 70.000

Cap. n. 113-XII. — Restituzioni e rimborsi Demanio . . . . . » 3.500

Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane e imposte indirette . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 173-X (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per l'ordinario ed impianti connessi a particolari esigenze delle amministrazioni statali dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 1.500.000

Totale . . . L. 12.573.500

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 58. — Sussidio annuo a favore della Fondazione scolastica « Le scuole per i contadini », ecc. . . . . L. 355.000

Cap. n. 126. — Contributi a favore della Giunta, ecc., del R. Istituto italiano di numismatica . . . . . » 112.500

Totale . . . L. 467.500

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 112-bis (di nuova istituzione). — Spese per il controllo sui servizi comunali di razionamento dei consumi alimentari ed industriali . . . . . L. 2.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 82-bis. — Contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo dell'Acquedotto pugliese, ecc. . . . . L. 8.000.000

Cap. n. 115. — Contributo straordinario all'Azienda autonoma statale della strada, ecc. » 200.000.000

Totale . . . L. 208.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1782

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PAGES MISSING OR

PAGINATION INCORRECT -

FILMED AS FOUND

Cap. n. 24. — Annualità all'Ente di Assistenza di Roma, ecc.	L.	26.720
Cap. n. 48. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 61. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc.	»	467.880
Cap. n. 112. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	1.100.000
Cap. n. 118. — Compensi ad estranei alla Amministrazione del tesoro, ecc.	»	5.620
Cap. n. 125V. — Pensioni al 1° maggio 1921 della Casa del A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, ecc.	»	30.000
Cap. n. 125VI. — Indennità per una sola volta in vece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 5 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, ecc.	»	20.000
Cap. n. 125VII. — Pensioni ed indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi dell'officina governativa carte e valori	»	10.980
Cap. n. 130. — Spese di lite nell'interesse dell'Amministrazione, ecc.	»	2.000
Cap. n. 145. — Somma da versare alla Cassa di collegamento fra gli ingegneri, ecc.	»	163.650
Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio di interesse, ecc.	»	21.611.430
Cap. n. 171. — Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma, ecc.	»	12.250.000
Cap. n. 186. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	1.616.500
Cap. n. 187. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento, ecc., per opere da eseguirsi dal Consorzio, ecc.	»	128.000
Cap. n. 208. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti, ecc., relativi all'aumento di assegni ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari	»	8.000.000
Cap. n. 212. — Sovvenzioni alla Stazione sperimentale industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale, ecc.	»	19.748.960
Cap. n. 223. — Indennità di licenziamento al personale non di ruolo, ecc. (Corte dei conti)	»	1.350.000
Cap. n. 256XII (di nuova istituzione). — Spese relative alla liquidazione ed alla gestione della gestione degli approvvigionamenti consumi e spese riguardanti l'acquisto all'estero per gli approvvigionamenti agricoli, nonchè per la gestione dei combustibili nazionali	»	700.000
Cap. n. 278. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 281. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc.	»	150.000
Cap. n. 294. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere		
Cap. n. 301. — Quote di capitale comprese nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ecc., per la costruzione della strada automobilistica Genova-Serravalle-Sarzana, ecc.	L.	23.801.200
Cap. n. 302. — Quota di capitale compresa nella annualità decennale da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ecc., per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova, ecc.	»	3.062.000
Cap. n. 307. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al tesoro per l'amministrazione di fondi di bilanci delle colonie	»	928.000
Cap. n. 321. — Somma corrispondente al provento delle tasse portuali, ecc.	»	1.288.190
Cap. n. 321-bis. — Spesa per l'acquisto, la vera di riduzione, adattamento ed arredamento di un immobile da destinare ad uso dei servizi del Ministero delle finanze, ecc.	»	46.250
Totale	L.	648.441.960

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 45. — Stipendi, paghe, ecc. Regia Guardia di finanza	L.	10.000.000
Cap. n. 100-bis. — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del demanio, ecc.	»	70.000
Cap. n. 113-bis. — Restituzioni e rimborsi (Demanio)	»	3.250
Cap. n. 125. — Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane e imposte indirette	»	1.500.000
Cap. n. 126-bis (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per fornire ed impiantare comessi a particolari esigenze delle amministrazioni statali dipendenti dallo stato di guerra	»	1.500.000
Totale	L.	13.073.250

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 28. — Sussidio annuo a favore della Fondazione scolastica « Le scuole per i contadini », ecc.	L.	256.000
Cap. n. 126. — Contributi a favore della Galleria, ecc. e del R. Istituto italiano di numismatica	»	111.500
Totale	L.	367.500

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 112-bis (di nuova istituzione). — Spese per il soffocallo nei servizi comunali di radicamento dei consumi alimentari ed indu	»	2.160.000

17 8 83
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi dell'Officina governativa carte e valori . . . . . » 10.000

Cap. n. 139. — Spese di lite nell'interesse dell'Amministrazione, ecc. . . . . » 2.000

Cap. n. 143. — Somma da versare alla Cassa di sovvenzione fra gli impiegati, ecc. . . . » 163.650

Cap. n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio di interesse, ecc. . . . . » 21.611.450

Cap. n. 174. — Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma, ecc. . » 12.750.000

Cap. n. 186. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . » 1.636.500

Cap. n. 187. — Interessi compresi nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento, ecc., per opere da eseguirsi dal Consorzio, ecc. . . » 138.000

Cap. n. 205. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Regi decreti, ecc., relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari . . . . . » 8.000.000

Cap. n. 215. — Sovvenzioni alla Società anonima industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale, ecc. . . . . » 19.359.500

Cap. n. 233. — Indennità di fiancheggiamento al personale non di ruolo, ecc. (corte dei conti) » 1.500.000

Cap. n. 256 XII (di nuova istituzione). — Spese relative alla liquidazione ed alla stralcio della gestione degli approvvigionamenti consumi e spese riguardanti l'acquisto all'estero per gli approvvigionamenti agricoli, nonchè per la gestione dei combustibili nazionali . » 700.000

Cap. n. 282. — Quota di capitale compresa nell'annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica, ecc. . . . . » 2.512.000

Cap. n. 283. — Quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche, ecc. . . . . » 120.000

Cap. n. 284. — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie, ecc. . . . . » 21.625.000

Cap. n. 285. — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento delle spese per soccorsi giornalieri, ecc. . . . . » 97.767.767

Cap. n. 286. — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per l'erogazione di contributi in capitale per fronteggiare i disavanzi comunali, ecc. . . . . » 4.146.000

Cap. n. 288. — Quota di ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme mutuate per la concessione di prestiti ai Comuni, ecc. . . . . » 5.726.000

Totale . . . L. 648.341.450

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 42. — Sussidi, paghe, ecc. (legge comunità di Ignoria) . . . . . L. 10.000.000

Cap. n. 99 bis. — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del demanio, ecc. . . . . » 70.000

Cap. n. 112 XII. — Restituzioni e rimborsi (nuovo capitolo) . . . . . » 2.500

Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane e imposte indirette . . . . . » 1.500.000

Cap. n. 178 X (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per facilitare ed impianti connessi a particolari esigenze delle amministrazioni statali direttamente dallo stato di guerra . . . . . » 1.500.000

Totale . . . L. 12.572.500

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 38. — Sussidi ordinari a favore della Federazione artistica « Le Scuole per i contadini », ecc. . . . . L. 355.000

Cap. n. 186. — Contributi a favore della Società ecc. e del R. Istituto italiano di numismatica . . . . . » 112.500

Totale . . . L. 467.500

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 113-bis (di nuova istituzione). — Spese per il controllo sui servizi comunali di razionamento dei consumi alimentari ed industriali . . . . . L. 2.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 82 bis. — Contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese, ecc. . . . . L. 8.000.000

Cap. n. 118. — Contributo straordinario all'Azienda autonoma statale della strada, ecc. » 300.000.000

Totale . . . L. 308.000.000

1784

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 47. — Spese casuali . . . . L. 36.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 39. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni nel lavoro del personale lavorante . . . . . L. 1.700.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie, ecc. . . . . L. 15.000.000

Cap. n. 152-*ter* (di nuova istituzione). — Quote integrative di prezzo relative ai cereali e alle fasi di produzione nazionale conferite agli ammassi ed affluiti al consumo interno in decorse campagne agrarie . . . . . » 1.750.000.000

Cap. n. 152-*bis* (di nuova istituzione). — Quote integrative di prezzo dell'olio di oliva e di sansa di produzione nazionale conferito agli ammassi ed affluito al consumo interno in decorse campagne agrarie . . . . . » 250.000.000

Totale . . . L. 2.015.000.000

MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

In aumento:

Cap. n. 94. — Premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi, ecc. . . . . L. 5.000.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno:

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 10. — Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, ecc. . . . L. 10.000.000

Cap. n. 27. — Compra di tabacchi, ecc. . » 600.000.000

Cap. n. 36. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. . . . . » 30.000.000

Cap. n. 39. — Trasporto di tabacchi, ecc. » 70.000.000

Cap. n. 56. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. . . . . » 8.000.000

Cap. n. 58. — Indennità ai rivenditori di generi di monopolio, ecc. . . . . » 8.000.000

Cap. n. 52. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri, ecc. . . . . » 15.000.000

Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi, ecc. . . . . » 800.000

Totale . . . L. 758.800.000

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario, ecc. . . . L. 10.000

Cap. n. 3. — Spese d'ufficio, ecc. . . » 50.000

Cap. n. 15. — Imposte e spese di manutenzione, ecc. . . . . » 100.000

Totale . . . L. 160.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 21. — Investimento dei capitali disponibili, ecc. . . . . L. 160.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 16. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese inscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale telegrafica per il servizio delle Casse di risparmio postali . L. 55.000

Cap. n. 26-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . » 48.000.000

Totale . . . L. 48.055.000

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio nei servizi speciali, ecc. . . . . L. 6.200.000

Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi centrali, ecc. . . . » 2.000.000

Cap. n. 8. — Indennità per missioni, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 23. — Spese per i servizi di trasporto della corrispondenza, ecc. . . . . » 7.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie, ecc. . . .	L.	15.000.000
Cap. n. 122-*ter* (di nuova istituzione). — Quote integrative di prezzo relative ai cereali e alle fave di produzione nazionale conferite agli ammassi ed affluiti al consumo interno in decorse campagne agrarie	»	1.750.000.000
Cap. n. 154-*bis* (di nuova istituzione). — Quote integrative di prezzo dell'olio di oliva e di sansa di produzione nazionale conferito agli ammassi ed affluito al consumo interno in decorse campagne agrarie	»	250.000.000
Totale . . .	L.	2.015.000.000

MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

In aumento:

Cap. n. 95. — Premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali greggi, ecc.	L.	5.000.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi, ecc.	L.	572.000.000
Cap. n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc.	»	23.476.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	»	92.000.000
Cap. n. 24-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario	»	336.144.000
	L.	1.023.620.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc.	L.	3.520.000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc. . .	»	300.000
Cap. n. 15. — Spese di ufficio, ecc. . . .	»	3.000.000
pensi e premi, ecc.		
Totale . . .	L.	7.820.000

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario, ecc. . . .	L.	10.000
Cap. n. 3. — Spese d'ufficio, ecc. . . .	»	50.000
Cap. n. 15. — Imposte e spese di manutenzione, ecc.	»	100.000
Totale . . .	L.	160.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 22. — Investimento dei capitali disponibili, ecc.	L.	160.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 16. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese inscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale telegrafica per il servizio delle Casse di risparmio postali .	L.	35.000
Cap. n. 28-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario	»	48.000.000
Totale . . .	L.	48.035.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio nei servizi esecutivi, ecc.	L.	6.500.000
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai servizi amministrativi centrali, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 8. — Indennità per funzioni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. . . .	»	7.000.000
Cap. n. 44. — Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma, ecc.	»	55.000
Cap. n. 70. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 75. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese di ufficio, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 83. — Sussidi ai titolari ed ex titolari di ricevitorie, ecc.	»	100.000
Cap. n. (acquisto di nuova istituzione). — Fornitura straordinaria di materiali ed arnesi all'uso della posta	»	20.660.000
Totale degli aumenti . . .	L.	53.855.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 917871

In diminuzione:

Cap. n. 34. — Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea	L.	1.250.000
Cap. n. 92. — Contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ai dipendenti statali	»	5.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	6.250.000

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Spesa

In diminuzione:

Cap. n. 10. — Retribuzione al personale dimissa, ecc.	L.	3.470.000

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Entrata

In aumento:

Cap. n. 3. — Redditi patrimoniali	L.	2.500.000
Cap. n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e uso di materiali diversi, ecc.	»	3.500.000
Cap. n. 11. — Ricuperi di carattere generale	»	3.250.000
Cap. n. 14. — Ricuperi dei servizi	»	4.500.000
Cap. n. 27. — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione	»	2.284.175.000
Cap. n. 30. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a completamento delle sovvenzioni del Tesoro	»	75.000.000
Cap. n. 41. — Forniture ai servizi	»	270.000.000
Cap. n. 50. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dall'industria privata	»	90.000.000
Cap. n. 51. — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 54. — Ritenute al personale	»	11.250.000
Cap. n. 61. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (Gestione del fondo pensioni e sussidi)	»	128.275.000
Cap. n. 65. — Contributo dell'Amministrazione (Gestione del fondo speciale per le pensioni)	»	75.000
Cap. n. 68. — Affitti delle case	»	1.775.000
Cap. n. 73. — Contributo del personale	»	4.000.000
Cap. n. 76. — Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia, ecc.	»	400.000
Cap. n. 88. — Introiti della gestione (Gestione fondo garanzia per le cessioni)	»	75.000
Cap. n. 90. — Introiti della gestione (Gestione mutui al personale)	»	7.500.000
Cap. n. 96. — Operazioni attinenti al personale	»	5.000.000
Cap. n. 97. — Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati	»	17.000.000
Cap. n. 109. — Imposte e tasse ritenute al		

Cap. n. 1. — Forniture spese ed acquisti (Servizio movimento)	L.	8.500.000
Cap. n. 6. — Personale (Servizio commerciale e del traffico)	»	12.000.000
Cap. n. 7. — Forniture spese ed acquisti (Servizio commerciale e del traffico)	»	200.000
Cap. n. 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione)	»	90.000.000
Cap. n. 10. — Forniture spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione)	»	200.000.000
Cap. n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile	»	80.000.000
Cap. n. 12. — Personale (Servizio lavori e costruzioni)	»	120.000.000
Cap. n. 13. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni)	»	1.000.000
Cap. n. 14. — Manutenzione della linea	»	20.000.000
Cap. n. 15. — Lavori straordinari dipendenti dalla guerra	»	700.000
Cap. n. 22. — Contributo al fondo pensioni e sussidi, ecc.	»	125.000.000
Cap. n. 23. — Contributo al fondo speciale per le pensioni agli agenti, ecc.	»	75.000
Cap. n. 24. — Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 25. — Spese per assegni e indennità diverse al personale	»	100.000.000
Cap. n. 27. — Premi e operosità al personale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 28. — Oblazioni e sussidi al personale	»	1.500.000
Cap. n. 31. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli	»	200.000
Cap. n. 34. — Affitto, adattamento, ecc. di locali privati per uso d'ufficio, ecc.	»	700.000
Cap. n. 47. — Spese diverse	»	3.000.000
Cap. n. 48. — Spese per riparare danni di guerra	»	1.150.000.000
Cap. n. 52. — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	»	5.000.000
Cap. n. 53. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	»	5.000.000
Cap. n. 56. — Miglorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti, ecc.	»	75.000.000
Cap. n. 77. — Materiale di esercizio in aumento patrimoniale	»	93.000.000
Cap. n. 78. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	»	23.000.000
Cap. n. 79. — Lavori di elettrificazione delle linee	»	2.000.000
Cap. n. 80. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti	»	27.000.000
Cap. n. 82. — Spese per acquisto di scorte e per materiali residuati al magazzino	»	270.000.000
Cap. n. 88. — Spese per lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dall'industria privata	»	90.000.000
Cap. n. 89. — Spese dei cantieri e officine diverse e delle centrali elettriche	»	2.000.000
Cap. n. 92. — Pensioni	»	125.000.000
Cap. n. 93. — Indennità di cessazione	»	10.500.000
Cap. n. 95. — Pensioni ad agenti ex ge-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1787

In diminuzione:

Cap. n. 10. — Retribuzione al personale diurnista, ecc.	L.	3.370.000

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 3. — Redditi patrimoniali . . .	L.	2.581.000
Cap. n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e noto di materiali diversi, ecc.	»	3.500.000
Cap. n. 13. — Ricuperi di carattere generale	»	3.500.000
Cap. n. 15. — Ricuperi dei servizi . . .	»	4.300.000
Cap. n. 21. — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione . .	»	1.254.170.000
Cap. n. 30. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a completamento delle sovvenzioni del Tesoro	»	77.000.000
Cap. n. 32. — Forniture al servizio . . .	»	270.000.000
Cap. n. 50. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dall'industria privata . . .	»	98.000.000
Cap. n. 51. — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 54. — Ritenute al personale . . .	»	11.250.000
Cap. n. 61. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (gestione del fondo pensioni e sussidi)	»	128.325.000
Cap. n. 65. — Contributo dell'Amministrazione (gestione del fondo speciale per le pensioni)	»	75.000
Cap. n. 68. — Affitti delle case	»	1.775.000
Cap. n. 73. — Contributo del personale . .	»	4.000.000
Cap. n. 76. — Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia, ecc. . . .	»	400.000
Cap. n. 88. — Introiti della gestione (Gestione fondo garanzia per le cessioni) . .	»	75.000
Cap. n. 90. — Introiti della gestione (Gestione mutui al personale)	»	7.500.000
Cap. n. 96. — Operazioni attinenti al personale	»	8.000.000
Cap. n. 97. — Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati	»	12.000.000
Cap. n. 100. — Imposte e tasse ritenute al personale, ecc.	»	75.000.000
Cap. n. 101. — Imposte e tasse ritenute a terzi	»	4.000.000
Cap. n. 102. — Imposta generale sull'entrata	»	4.000.000
Totale . . .	L.	3.010.175.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale (Servizi della direzione generale)	L.	10.000.000
Cap. n. 2. — Forniture, spese ed acquisti (Servizi della direzione generale) . . .	»	300.000
Cap. n. 3. — Personale (Servizio movimento)	»	270.000.000
Cap. n. 4. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio movimento)	»	6.000.000
Servizio lavori e costruzioni:		
Cap. n. 14. — Manutenzione della linea .	»	20.000.000
Cap. n. 15. — Lavori straordinari dipendenti dalla guerra	»	700.000
Cap. n. 22. — Contributo al fondo pensioni e sussidi, ecc.	»	125.000.000
Cap. n. 23. — Contributo al fondo speciale per le pensioni agli agenti, ecc. . . .	»	75.000
Cap. n. 24. — Contributo per l'assicurazione del personale subalterno, ecc. . . .	»	2.500.000
Cap. n. 25. — Spese per assegni e indennità diverse al personale	»	100.000.000
Cap. n. 27. — Premi di operosità al personale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 28. — Oblazioni e sussidi al personale	»	1.500.000
Cap. n. 31. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli	»	200.000
Cap. n. 33. — Affitto, adattamento, ecc. di locali privati per uso d'ufficio, ecc. . .	»	700.000
Cap. n. 47. — Spese diverse	»	3.000.000
Cap. n. 48. — Spese per riparare danni di guerra	»	1.150.000.000
Cap. n. 52. — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	»	5.000.000
Cap. n. 53. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	»	5.000.000
Cap. n. 59. — Miglorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti, ecc.	»	75.000.000
Cap. n. 77. — Materiale di esercizio in aumento patrimoniale	»	25.000.000
Cap. n. 78. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	»	20.000.000
Cap. n. 79. — Lavori di elettrificazione delle linee	»	3.000.000
Cap. n. 80. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti	»	27.000.000
Cap. n. 82. — Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino . .	»	270.000.000
Cap. n. 88. — Spese per lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dall'industria privata . . .	»	98.000.000
Cap. n. 89. — Spese dei cantieri e officine diverse e delle centrali elettriche . . .	»	2.000.000
Cap. n. 92. — Pensioni	»	123.000.000
Cap. n. 94. — Indennità ai carovieri . . .	»	16.500.000
Cap. n. 95. — Pensioni ad aventi ex pensioni austriache, ecc.	»	75.000
Cap. n. 98. — Pensioni	»	75.000
Cap. n. 105. — Spese di amministrazione, custodia e diverse	»	475.000
Cap. n. 106. — Illuminazione, riscaldamento ed acqua potabile	»	300.000
Cap. n. 107. — Manutenzione ordinaria . .	»	500.000
Cap. n. 108. — Manutenzione straordinaria	»	500.000
Cap. n. 113. — Indennità di lungodegenza .	»	4.500.000
Cap. n. 117. — Assegni giornalieri di malattia, ecc.	»	500.000
Cap. n. 125. — Spese per la gestione (Fondi di garanzia per le cessioni)	»	75.000
Cap. n. 127. — Spese della gestione (Gestione dei mutui al personale)	»	7.500.000
Cap. n. 135. — Operazioni attinenti al personale	»	8.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Cap. n. 135. — Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati	L.	12.000.000
Cap. n. 138. — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale, ecc.	»	75.000.000
Cap. n. 139. — Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi	»	4.000.000
Cap. n. 150. — Versamento dell'imposta generale sull'entrata	»	4.000.000
Totale	L.	3.010.175.000

CONTO DEI RESIDUI

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino, ecc.	L.	3.420 —

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

SPESA

In diminuzione:

Cap. n. 21-*bis*. — Saldi passivi delle cessate gestioni economali (*Soppresso*)	»	443.353,67
Cap. n. 22-*bis*. — Spesa per il personale non di ruolo, ecc. (*Soppresso*)	»	10.650 —
Totale	L.	460.273,67

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 marzo 1945, n. 161.

Istituzione di una Commissione per studiare e proporre la riduzione delle spese dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Ai lavori della Commissione partecipa il ragioniere generale dello Stato o un suo delegato.

I componenti della Commissione nominati restano in carica fino alla formulazione delle proposte di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Alle dipendenze della Commissione di cui al precedente articolo sono istituiti sei Comitati, ciascuno rispettivamente per i seguenti gruppi di Amministrazioni:

1. Presidenza, Tesoro e Finanze;
2. Guerra, Marina, Aeronautica e Terre occupate;
3. Lavori pubblici, Agricoltura e foreste, Industria, commercio e lavoro;
4. Interno, Affari esteri e Africa Italiana;
5. Trasporti e Telecomunicazioni e poste;
6. Pubblica istruzione e Grazia e giustizia.

Ciascun Comitato è composto da un magistrato dell'Ordine amministrativo che lo presiede, da due esperti e da un rappresentante dei dipendenti dello Stato.

Fanno parte del Comitato il capo od altro funzionario della Ragioneria centrale dell'Amministrazione, il bilancio della quale è sottoposto ad esame, e un funzionario dell'Amministrazione stessa designato dal Ministro competente.

I Comitati di cui al presente articolo sono costituiti con Decreto del presidente della Commissione, il quale provvede anche alla nomina dei segretari dei Comitati stessi e della Commissione.

Art. 3.

La Commissione studia le questioni di carattere generale e coordina e dirige l'opera dei Comitati.

I Comitati esaminano la situazione di ciascuna Amministrazione e degli Enti da essi dipendenti che siano sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo; studiano le possibilità di ridurre gli oneri relativi; si pronunciano sulle questioni che vengano ad essi sottoposte dalla Commissione; eseguono le indagini che la Commissione stessa propone ed indicano le economie di spese che per ciascuna Amministrazione si possono conseguire.

Art. 4.

Le Amministrazioni dello Stato, entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente Decreto, debbono trasmettere alla Commissione di cui all'art. 1 una relazione sulla organizzazione ed il funzionamento dei servizi centrali e periferici da ciascuna di esse dipendenti e degli Enti di cui al precedente art. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1789

FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2. — Stipendi al personale dei ruoli normali, ecc. . . . . L. 3.450 —

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

SPESA

In diminuzione:

Cap. n. 21-*ter*. — Saldi passivi delle cessate gestioni economali (*Soppresso*) . . . . . » 453.853,67

Cap. n. 22-*ter*. — Spese per il personale non di ruolo, ecc. (*Soppresso*) . . . . . » 16.650 —

Totale . . . . L. 460.503,67

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente generale del Regno:

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1945, n. 101.

Istituzione di una Commissione per studiare e proporre la riduzione delle spese dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita una Commissione allo scopo di studiare e proporre le riduzioni da apportare alle spese dello Stato.

Essa è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta dal Sottosegretario di Stato per il tesoro, che la presiede, da un Sottosegretario di Stato per ciascuno dei gruppi di ministeri indicati nell'articolo seguente, da cinque esperti e da un rappresentante dei dipendenti dello Stato.

3. Lavori pubblici, Agricoltura e foreste, Industria, commercio e lavoro;
4. Interno, Affari esteri e Africa Italiana;
5. Trasporti e Telecomunicazioni e poste;
6. Pubblica istruzione e Grazia e giustizia.

Ciascun Comitato è composto da un magistrato dell'Ordine amministrativo che lo presiede, da due esperti e da un rappresentante dei dipendenti dello Stato.

Fanno parte del Comitato il capo od altro funzionario della Ragioneria centrale dell'Amministrazione, il bilancio della quale è sottoposto al esame, e un funzionario dell'Amministrazione stessa designato dal Ministro competente.

I Comitati di cui al presente articolo sono costituiti con decreto del presidente della Commissione, il quale provvede anche alla nomina dei segretari dei Comitati stessi e della Commissione.

Art. 3.

La Commissione studia le questioni di carattere generale e coordina e dirige l'opera dei Comitati.

I Comitati esaminano la situazione di ciascuna Amministrazione e degli Enti da essa dipendenti che siano sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo; studiano le possibilità di ridurre gli oneri relativi; si pronunciano sulle questioni che vengano ad essi sottoposte dalla Commissione; eseguono le indagini che la Commissione stessa propone ed indicano le economie di spese che per ciascuna Amministrazione si possono conseguire.

Art. 4.

Le Amministrazioni dello Stato, entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, debbono trasmettere alla Commissione di cui all'art. 1 una relazione sulla organizzazione ed il funzionamento dei servizi centrali e periferici da ciascuna di esse dipendenti e degli Enti di cui al precedente art. 3.

Le Amministrazioni sono inoltre tenute a comunicare ai Comitati i dati e le informazioni che vengono loro richiesti.

Art. 5.

I Comitati debbono rassegnare le loro relazioni e conclusioni alla Commissione di cui all'art. 1 entro tre mesi dalla loro istituzione.

Entro i successivi due mesi la Commissione deve proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri i provvedimenti che essa ritiene necessari per la riduzione delle spese dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.
1790

Art. 6.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto allo stanziamento in bilancio dei fondi occorrenti per il funzionamento della Commissione e dei Comitati di cui ai precedenti articoli.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 89. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 102.
Modificazioni alle disposizioni sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, riguardante la posizione dei funzionari fuori ruolo;
Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, contenente disposizioni complementari ad alcune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 13 gennaio 1941, n. 120, che apporta modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto l'art. 5 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per la grazia e giustizia;

quelli da espletarsi presso le Amministrazioni o gli Enti pubblici di cui all'art. 43 del testo unico approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, che non consentono il regolare e continuo esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato, sono, temporaneamente, collocati fuori ruolo.

Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentito l'avvocato generale dello Stato, osservandosi le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Al cessare dall'incarico gli avvocati dello Stato collocati fuori ruolo riassumono il posto che loro compete nel ruolo in relazione alla anzianità di grado e, qualora non vi siano vacanze, l'ultimo del ruolo rimane in soprannumero.

I soprannumeri che si formino per effetto della presente disposizione sono riassorbiti dalle vacanze che verranno successivamente a formarsi.

Gli avvocati dello Stato fuori ruolo o in soprannumero, ai sensi del presente articolo, non possono superare contemporaneamente il numero di cinque».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 75. — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1945.
Nomina, sostituzione e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Celle di S. Vito (Foggia), Monte S. Angelo (Foggia), Agnone (Campobasso), Tramutola (Potenza) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND

dato.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TARTUFARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 89. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 182.

Modificazioni alle disposizioni sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, riguardante la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 18, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, contenente disposizioni complementari ad alcune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1941, n. 120, che apporta modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del R. decreto 13 gennaio 1941, n. 120, è sostituito dal seguente:

« Gli avvocati dello Stato, di grado non superiore al quarto, ai quali, anche in applicazione di disposizioni di legge o di regolamento, vengono col loro consenso, affidati uffici, incarichi speciali o missioni, compresi n. 898.

Al cessare dall'incarico gli avvocati dello Stato collocati fuori ruolo riassumono il posto che loro compete nel ruolo in relazione alla anzianità di grado e, qualora non vi siano vacanze, l'ultimo del ruolo rimane in soprannumero.

I soprannumeri che si formino per effetto della presente disposizione sono riassorbiti dalle vacanze che verranno successivamente a formarsi.

Gli avvocati dello Stato fuori ruolo o in soprannumero, ai sensi del presente articolo, non possono superare contemporaneamente il numero di cinque ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCELBA

Visto, il Guardasigilli: TARTUFARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 73. — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1945.

Nomina, sostituzione e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Cerle di S. Vito (Foggia), Monte S. Angelo (Foggia), Agnone (Campobasso), Tramutola (Potenza) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 937, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Bovio Salvatore Filippo di Emilio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colle di S. Vito (Foggia) in sostituzione del sig. Perrini Crescenzo fu Nicola;

il sig. avv. Muscettola Nicola di Matteo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte S. Angelo (Foggia), in sostituzione del sig. Renzuoli Matteo di Raffaele;

il sig. Fioriti Tommaso fu Pacifico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Agnone (Campobasso), in sostituzione del sig. Portillo Manfredo fu Francesco Paolo;

il sig. Fiatarone Pier Leonardo fu Michele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tramutola (Potenza), in sostituzione del sig. Pascarelli Giuseppe fu Antonio;

il sig. Tommaso Ferri fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mirabella Eclano (Avellino), in sostituzione del sig. Pietro De Feo fu Giuseppe;

il sig. Pasquale Mozzitelli Vidotto di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rocca di Neto (Catanzaro), in sostituzione del sig. Arcuri Achille fu Gabriele;

il sig. barone Ludovico Henriei De Angelis fu Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Isola del Gran Sasso (Teramo), in sostituzione del comm. prof. Giovanni De Plata fu Eugenio;

il sig. Ercole Marchione fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Severina (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(400)

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 29 marzo 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 29 marzo 1938 con il quale il cav. Luigi Greco è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto cav. Greco è deceduto e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del cav. Luigi Greco, il dott. Aldo Greco di Girolamo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(401)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto, in data 11 gennaio 1945, col quale vengono fissate, per i giorni 11, 12 e 13 del mese di giugno 1945, le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale in tutte le prefetture del Regno che in detta epoca saranno sotto la giurisdizione del Governo italiano;

Vista la lettera n. A.C. 4/5/2/L.G. in data 24 febbraio 1945, con la quale il Quartiere generale della Commissione Alleata chiede che gli esami in parola siano tenuti anche in quelle provincie che sono o saranno sotto il Governo Militare Alleato;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1763

rini Crescenzo fu Nicola;

il sig. avv. Muscettola Nicola di Matteo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte S. Angelo (Foggia), in sostituzione del sig. Renzuoli Matteo di Raffaele;

il sig. Fioriti Tommaso fu Pacifico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Agnone (Campobasso), in sostituzione del sig. Portillo Manfredo fu Francesco Paolo;

il sig. Fiatarone Pier Leonardo fu Michele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tramutola (Potenza), in sostituzione del sig. Pascarelli Giuseppe fu Antonio;

il sig. Tommaso Ferri fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mirabella Eclano (Avellino), in sostituzione del sig. Pietro De Feo fu Giuseppe;

il sig. Pasquale Mazzitelli Violetto di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rocca di Neto (Catanzaro), in sostituzione del sig. Arcuri Achille fu Gabriele;

il sig. barone Ludovico Henriet De Angelis fu Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Isola del Gran Sasso (Teramo), in sostituzione del comm. prof. Giovanni De Plato fu Eugenio;

il sig. Ercole Mucchione fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Severina (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(408)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Giolosa Ionica (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, Cassa rurale ed artigiana di Giolosa Ionica (Reggio Calabria) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo V, capo II, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 29 marzo 1938 con il quale il cav. Luigi Greco è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto cav. Greco è deceduto e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del cav. Luigi Greco, il dott. Alda Greco di Girolamo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Giolosa Ionica (Reggio Calabria) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(404)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto, in data 11 gennaio 1945, col quale vengono fissate, per i giorni 11, 12 e 13 del mese di giugno 1945, le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale in tutte le prefetture del Regno che in detta epoca saranno sotto la giurisdizione del Governo italiano;

Vista la lettera n. A.C. 4 5 2/E.G. in data 24 febbraio 1945, con la quale il Quartiere generale della Commissione Alleata chiede che gli esami in parola siano tenuti anche in quelle provincie che sono o saranno sotto il Governo Militare Alleato;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 11, 12 e 13 giugno 1945 anche nelle provincie che sono o saranno sotto la giurisdizione del Governo Militare Alleato.

I prefetti delle provincie sopra indicate sono incaricati della esecuzione del presente decreto, previ opportuni accordi con l'Autorità Militare Alleata.

Roma, addì 12 marzo 1945

p. *Il Ministro*: MOLÈ

(347)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1945.

Nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il signor Domenico Fletio è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 28 marzo 1945

Il Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(452)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945.

Applicazione nei territori che vengono via via liberati, delle disposizioni per la disciplina del raccolto della segale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1945, n. 13, col quale vengono rese applicabili ai territori che saranno via via liberati le disposizioni per la disciplina del raccolto del grano, del granoturco, dell'orzo e del riso;

Ritenuta l'opportunità di estendere tali disposizioni anche alla produzione di segale;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 5, e 8 del decreto Ministeriale 22 gennaio 1945, pubblicato [illegible]

Art. 4.

Il prezzo base per la segale è fissato in L. 900 al quintale, con peso ettolitrico di kg. 68 e tolleranza dell'1 % di corpi estranei.

Detto prezzo, da corrispondere ai conferenti all'atto della consegna, è riferito a prodotto sano, secco, leale, mercantile, posto franco al più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti alla organizzazione ed alla gestione del « Granai del Popolo ».

Al prezzo base di cui sopra si applicano le maggiorazioni e le bonificazioni previste dalla apposita tabella approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Le disposizioni del decreto Ministeriale 22 gennaio 1945 e quelle contenute nel presente decreto riguardano esclusivamente il grano, l'orzo, il granoturco, il riso e la segale di produzione 1944.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con le norme fissate nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per i territori sottoposti all'Amministrazione italiana, e per quelli soggetti al Governo Militare Alleato dalla data che sarà stabilita dalle autorità militari d'occupazione, con apposita ordinanza.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: GULLO

(450)

BANDO DELLO STATO MAGGIORE GENERALE DEL 29 marzo 1945, n. 42.

Ripresa di funzionamento del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;

Visto il bando 1° agosto 1943;

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Visto l'art. 6 del bando 14 marzo 1945, n. 41;

Ordiniamo:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1795

costituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il signor Domenico Florio è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 28 marzo 1945

Il Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(452)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1945

Applicazione nei territori che vengono via via liberati, delle disposizioni per la disciplina del raccolto della segale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1945, n. 13, col quale vengono rese applicabili ai territori che saranno via via liberati le disposizioni per la disciplina del raccolto del grano, del granoturco, dell'orzo e del riso;

Ritenuta l'opportunità di estendere tali disposizioni anche alla produzione di segale;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, e 8 del decreto Ministeriale 22 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 30 gennaio 1945, si applicano anche alla produzione di segale.

Art. 2.

In sostituzione totale o parziale di grano è consentito trattenere segale in ragione di q.li 1,10 per ogni quintale di grano.

Art. 3.

Per le esigenze di semina possono essere trattenuti q.li 1,60 di segale per ogni ettaro da destinare alla produzione di granella, e q.li 1,80 per ogni ettaro da coltivare ad erbaio.

Art. 4.

Le modalità per la consegna della segale saranno stabilite dalla apposita commissione provinciale per la distribuzione dei cereali, che sarà costituita presso ogni Prefettura, secondo le norme che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Le disposizioni del decreto Ministeriale 22 gennaio 1945 e quelle contenute nel presente decreto riguardano esclusivamente il grano, l'orzo, il granoturco, il riso e la segale di produzione 1944.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con le norme fissate nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per i territori sottoposti all'Amministrazione italiana, e per quelli soggetti al Governo Militare Alleato dalla data che sarà stabilita dalle autorità militari d'occupazione, con apposita ordinanza.

Roma, addì 30 marzo 1945

Il Ministro: GULLO

(450)

BANDO DELLO STATO MAGGIORE GENERALE DEL 29 marzo 1945, n. 42.

Ripresa di funzionamento del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;

Visto il bando 1° agosto 1943;

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Visto l'art. 6 del bando 14 marzo 1945, n. 41;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze riprenderà a funzionare con decorrenza dal 15 aprile 1945.

Art. 2.

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 29 marzo 1945

MESSE

(446)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 179 6

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 10 del 27 marzo 1945 riguardante la revisione delle tariffe degli acquedotti

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con circolare prezzi n. 10 del 27 marzo 1945 ha stabilito quanto segue:

1. - *Tariffe della Società dell'Acqua Pia Antica Marcia.* — La Società dell'Acqua Pia Antica Marcia è autorizzata ad elevare dal 25 al 125 % il sovraprezzo temporaneo sui prezzi di vendita bloccati al 31 dicembre 1942 per l'acqua da essa fornita.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri motivi.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e dei due bimestri successivi, salvo proroga.

2. - *Tariffe della Società Appalti Industria Manufatti Esercizi (S.A.I.M.E.).* — La Società Appalti Industria Manufatti Esercizi è autorizzata ad elevare dal 200 al 275 % il sovraprezzo temporaneo dei prezzi di vendita bloccati al 31 dicembre 1942 per l'acqua da essa fornita nei comuni di Pozzuoli e Bacoli.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi del nolo contatore, spese di manutenzione ed altri motivi.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

3. - *Tariffe dell'Azienda Municipalizzata Acquedotto e Gazometro di Caserta.* — L'Azienda Municipalizzata Acquedotto e Gazometro di Caserta è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 100 % sui prezzi di vendita bloccati al 31 dicembre 1942 per l'acqua da essa fornita.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri motivi.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

4. - *Tariffe della Compagnia Imprese Condotte di Acqua.* — La Compagnia Imprese Condotte di Acqua di Resina (Napoli) è autorizzata ad elevare dal 160 al 210 % il sovraprezzo temporaneo sui prezzi di vendita bloccati al 31 dicembre 1942 per l'acqua da essa fornita con l'acquedotto vesuviano.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri motivi.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle tariffe e fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

5. - *Tariffe dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese.* — L'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250 % sui prezzi di vendita bloccati al 31 dicembre 1942 per l'acqua da esso fornita.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri motivi.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

(454)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 28 marzo 1945 - N. 72

Rendita	3,50 % 1906	L.	117 —
Id.	3,50 % 1902	»	97,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	96,30
Redimibile	3,50 % 1934	»	88,45
Id.	5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	96,90
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,25
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,25
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,25
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	87,40

Media dei titoli del 29 marzo 1945 - N. 73

Rendita	3,50 % 1906	L.	116,80
Id.	3,50 % 1902	»	97,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	96,35
Redimibile	3,50 % 1934	»	88,30
Id.	5 % 1936	»	98,05
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	97,25
Buoni novennali	5 % (15 giugno 1948)	»	96,75
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	95,20
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,30
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	87,30

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

1797

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO.

è scaduto con circolare prezzi n. 10 del 2° marzo 1945 ha stabilito quanto segue:

1. - *Tariffe della Società dell'Acqua Pia Antica Marcia.* — La Società dell'Acqua Pia Antica Marcia è autorizzata ad elevare dal 5 al 125 % il sovrapprezzo temporaneo sui prezzi di vendita bloccati al 31 dicembre 1942 per l'acqua da essa fornita.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per noli contatore, spese di manutenzione ed altri motivi.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

2. - *Tariffe della Società Appalti Industria Manufatti Esercizi (S.A.I.M.E.).* — La Società Appalti Industria Manufatti Esercizi è autorizzata ad elevare dal 200 al 225 % il sovrapprezzo temporaneo sui prezzi di vendita bloccati al 31 dicembre 1942 per l'acqua da essa fornita nei comuni di Pozzuoli e Bacoli.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per noli contatore, spese di manutenzione ed altri motivi.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

3. - *Tariffe dell'Azienda Municipalizzata Acquedotto e contatore di Caserta.* — L'Azienda Municipalizzata Acquedotto e Gazometro di Caserta è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 100 % sui prezzi di vendita bloccati al 31 dicembre 1942 per l'acqua da essa fornita.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per noli contatore, spese di manutenzione ed altri motivi.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

4. - *Tariffe della Compagnia Imprese Condotte di Acqua.* — La Compagnia Imprese Condotte di Acqua di Roma (Napoli) è autorizzata ad elevare dal 150 al 210 % il sovrapprezzo temporaneo sui prezzi di vendita bloccati al 31 dicembre 1942 per l'acqua da essa fornita con l'acquedotto Serviziale.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per noli contatore, spese di manutenzione ed altri motivi.

proroga.

(454)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - [illegible]

Media dei titoli del 28 marzo 1945 - N. 72

Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	97,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	106,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,45
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	87,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,40

Media dei titoli del 29 marzo 1945 - N. 73

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,80
Id. 3,50 % 1902	»	97,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	106,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,30
Id. 5 % 1936	»	98,05
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	87,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1949)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,30

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1798

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23

49

45

ALLIED COMMISSION
AFO 394
ITALIAN SUB-COMMISSION

Ref.
7 April 1945.

5 APR

C/A.C.10/I.

MEMORANDUM

-8 APR 1945

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 40 of 5 April 1945.

TO : See Distribution List.

DIVISION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation.
(a) Finance Commerce	(a) Decree of the Lieutenant General No. 96 of 22 February 1945. Modifying the penalties for infringing the provisions regulating the cultivation of home grown tobacco.
(b) Monuments and Fine Arts	(b) Decree of the Lieutenant General of 22 February 1945. Appointing a Commissioner Extraordinary for the Historical Museum "del Bersagliere".
(c) Finance Civil Affairs	(c) Ministerial Decree of 10 October 1944. Appointing an Administrator Extraordinary for the Savings Bank of Libia.
(d) Commerce Civil Affairs	(d) Ministerial Decree of 15 February 1945. Substituting the Administrator Extraordinary of the Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale (C.I.A.A.O.).
(e) Finance	(e) Ministerial Decree of 19 February 1945. Appointing and confirming the Presidents for the Communal Banks for Agrarian Credit of Casalnuovo Lucano (Potenza), Casalnuovo Monterotaro (Foggia), Controguerra (Teramo), Piotrapertosa (Potenza), Colledara (Teramo), Tito (Potenza) and others.
(f) Finance	(f) Ministerial Decree of 8 March 1945. Substituting a member of the Supervisory Committee of the Rural and Artisans' Bank of San Martino in Pensilis (Campobasso).
(g) Finance (Property Control)	(g) Ministerial Decree of 21 March 1945. Placing the Firm of "Niedermayr Franz" now styled "Bolloni Maria Antonietta in Niedermayr Franz" of Perugia under control and appointing a Controller.
	(h) Ministerial Decree of 21 March 1945. [illegible] Central office of the "Siemens" Company

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1179 69

Museum "del Bardo"

(c) Ministerial Decree of 10 October 1944.
Appointing an Administrator Extraordinary for the Savings Bank
(c) Finance Civil Affairs of Libia.

(d) Ministerial Decree of 15 February 1945.
Substituting the Administrator Extraordinary of the Compagnie
(d) Commerce Civil Affairs Immobiliare Mberghi Africa Orientale (C.I.A.O.).

(e) Ministerial Decree of 19 February 1945.
Appointing and confirming the Presidents for the Communal Banks
(e) Finance for Agrarian Credit of Casalnuovo Iucano (Potenza), Casalnuovo Monterotaro (Foggia), Centrogorre (Teramo), Pietrapertosa (Potenza), Colledara (Teramo), Tito (Potenza) and others.

(f) Ministerial Decree of 8 March 1945.
Substituting a member of the Supervisory Committee of the
(f) Finance Rural and Artisans' Bank of San Martino in Pensilis (Campobasso).

(g) Ministerial Decree of 21 March 1945.
Placing the Firm of "Windermayr Franz" now styled "Bellani Ma-
(g) Finance (Property Control) ria Antonietta in Windermayr Franz" of Perugia under control and appointing a Controller.

(h) Ministerial Decree of 24 March 1945.
Placing the technical regional office of the "Siemens" Company
(h) Finance (Property Control) of Rome under receivership and appointing a receiver.

(i) Ministerial Decree of 22 March 1945.
Appointing a Commissioner for the Town Credit Bank of Biella.
(i) Finance

4999

(j) Ministerial Decree of 23 March 1945.
Establishing the opening and close season dates for the
(j) Agriculture shooting of quails and turtle-doves.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this Issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Friday, 13 April 1945. As the endorsement of the Decrees appearing in this issue will be published in the Issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BRIGGS, Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

5494/26

3595

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785028

45D

* Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 3 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 550 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo Prezzi vari.	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 500	All'Estero	Abb. annuo	L. 1000
	» semestrale	» 160		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo Prezzi vari raddoppia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare . . . Pag. 418

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 96.
Modificazione delle penalità per infrazioni alle norme del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco. Pag. 419

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945.
Nomina del commissario straordinario del Museo storico dei bersaglieri . . . . . Pag. 420

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.
Nomina dell'amministratore straordinario della Cassa di risparmio della Libia . . . . . Pag. 421

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1945.
Sottoposizione a sindacato della ditta Niedermayr Franz (ora Belloni Maria Antonietta in Niedermayr Franz) di Perugia e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 423

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.
Sottoposizione a sequestro dell'ufficio tecnico regionale di Roma della Società per azioni « Siemens » e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 423

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1945.
Nomina del commissario del Monte di credito su pegno di Rieti . . . . . Pag. 423

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.
Termini di apertura e chiusura per la caccia alla quaglia e alla tortora . . . . . Pag. 423

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur . . . Pag. 424

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Nomina del commissario straordinario per la Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti . Pag. 424
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della So-

1801

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Anno lire 300; Semestrale 160; Trimestrale 80; Un fascicolo 5
All'Estero: Anno lire 600; Semestrale 300; Trimestrale 150; Un fascicolo 10

Arretrato: Fascicolo, Prezzo vari 100

In Italia e Colonie: Anno lire 200; Semestrale 100; Trimestrale 50; Un fascicolo 5
All'Estero: Anno lire 400; Semestrale 200; Trimestrale 100; Un fascicolo 10

Inserzioni (testo, tabellazioni, tariffe): Anno lire 600; Semestrale 300; Un fascicolo (prezzi vari) raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24), e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA presso l'Ufficio « Inserzioni » della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 476

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 96.
Modificazione delle penalità per infrazioni alle norme del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco. Pag. 419

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945.
Nomina del commissario straordinario del Museo storico dei bersaglieri . . . . . Pag. 420

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.
Nomina dell'amministratore straordinario della Cassa di risparmio della Libia . . . . . Pag. 421

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1945.
Sostituzione dell'amministratore straordinario della Compagnia immobiliare Alberghi Africa Orientale (C.I.A.A.O.). Pag. 421

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1945.
Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Casalnuovo Lucano (Potenza), Tito (Potenza), Casalnuovo Monterotaro (Foggia), Controguerra (Teramo), Pietrapertosa (Potenza), Colledara (Teramo) ed altre . . . . . Pag. 421

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso) . . . . . Pag. 422

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.
Sottoposizione a sindacato della ditta Niedermayr Franz (ora Relloni Maria Antonietta in Niedermayr Franz) di Perugia e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 424

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.
Sottoposizione a sequestro dell'ufficio tecnico regionale di Roma della Società per azioni « Siemens » e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 423

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1945.
Nomina del commissario del Monte di credito su pegno di Rieti . . . . . Pag. 423

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1945.
Termini di apertura e chiusura per la caccia alla quaglia e alla tortora . . . . . Pag. 423

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 424

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario straordinario per la Casa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti . Pag. 424
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa pescatori « S. Michele » con sede in Vasto e nomina del commissario . . . . . Pag. 424

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione del Consorzio di M. E. d'irrigazione e manutenzione delle acque e terre Miraglia in Agira di Regalbuto, con sede in Adrano (Catania) . . . . . Pag. 424

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 4998

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 40 DEL 3 APRILE 1945:

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.

5494

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1868;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

ALLA MEMORIA

Conti Giovanni di Armando e di Barsottina Maestà, nato a Collesalvetti (Pisa) il 3 marzo 1912, capo cann. A. d. 3ª classe, matricola 29616;

Parrietalu Francesco di Gavino, nato a S. Teodoro di Morada (Nuoro) il 30 ottobre 1915, n. 2° capo cann. P.S., matricola 24611;

Galessa Filomeno di Nicola e fu D'Ernesto Maria, nato a Ostuni (Brindisi) il 1° agosto 1920, sergente segnalatore, matricola 4250;

Mattesich Giovanni di Stefano e di Mattesich Caterina, nato a Lussinpiccolo il 3 giugno 1908, sottonocchiere, matricola 60925;

Caporo Maria di Vincenzo e di Rizza Rosaria, nato a Sastronisi l'11 giugno 1923, meccanico, matr. 131654;

Petricenne Carmine di Luigi e di Jannelli Ida, nato a Napoli il 12 aprile 1921, torpediniere, matr. 3456;

Dabbicco Giantonio di Nicola e di Cesaro Filomena, nato a Bari il 25 settembre 1922, marinaio, matr. 76016;

Napoli Francesco di Liberato e di De Cicco Carmela, nato a Corigliano (Cosenza) il 1° gennaio 1923 marinaio, matricola 150847;

Ferruzzi Gaetano fu Vincenzo e di Ferruzzo Maria, nato a Napoli il 10 agosto 1921 marinaio, matr. 49734;

De Francesco Domenico di Melchiorre e di Marca Agata, nato a Roccavaldina (Messina) il 2 gennaio 1922, marinaio matr. 119085;

D'Angelo Francesco di Giuseppe e di Damiata Rosa, nato a Licata il 15 aprile 1919, marinaio cann., matr. 83792.

Cerrone Alfonso di Michele e di Pugliabuogo Maria, nato a Minervino Murge (Bari) il 7 luglio 1924, sottocapo cann. P.S., matr. 61379.

Esposito Luigi di Pasquale e di Monaco Concetta, nato a Lucera (Foggia) il 24 gennaio 1923 marinaio cann., matricola 147123.

Arena Antonio di Paolo e di Melchiona Domenica, nato a Castellammare del Golfo il 12 marzo 1919, marinaio cann., matricola 19472.

Bepino Eugenio fu Tommaso e di Cacciamatore Lucia, nato a Celenza il 27 agosto 1920, marinaio, matr. 2868,

Squaretto Tersillo fu Vittorio e di Forabosco Emilia, nato a Legnaro (Padova) l'8 agosto 1921, cann. O., matr. 35871;

Verde Girolamo di Giuseppe e di Barbardo Giuseppa, nato a Forio d'Ischia (Napoli) il 15 aprile 1922, cann. O., matricola 91012;

Calcagno Angelo di Rocco e di Simonetti Chiara, nato a Arce (Frosinone) il 7 luglio 1919 sottocapo cann. P.M., matricola 68848;

De Filippis Alfonso di Nicola e di Scerna Amalia, nato a Caccia Santoia (Chieti) il 15 giugno 1925, sottocapo cann. P.M., matr. 74146;

Zanetti Francesco di Umberto e di Andreoli Maria, nato a Alti (Verona) il 26 dicembre 1918, sottocapo S.D.T., matr. 92455;

Pietrini Ilio di Battista e di Colina Orsola, nato a Premosello (Novara) il 9 ottobre 1924, sottocapo cann. P.M., matricola 64751;

Ienotra Antonino di Leonardo e di Stefano Antonia, nato a Palermo il 28 novembre 1919, sottocapo cann. P.M., matricola 82736;

Pizzocaro Guglielmo di Carlo e di Alemanni Eufemia, nato a Padova il 29 gennaio 1922, sottocapo cann. P.S., matr. 5562;

Sambarino Gaetano di Vincenzo e di Ballarino Margherita, nato a Savona il 18 aprile 1917, sottocapo cann. P.S., matricola 18890;

De Ponte Amedeo di Amedeo e di Furlanetto Filomena, nato a Trieste il 16 aprile 1920, cannoniere P. S., matr. 4653-4663;

Gelio Pietro di Domenico e di Biava Maria, nato a Torino il 4 maggio 1919, primo cann. O., matr. 62812.

Giovannelli Pasquale di Domenico e di Di Paola Anna, nato a Latelo il 23 marzo 1915, cannoniere A., matr. 62579.

Mascrochi Angelo di Antonio e di Mascrochi Santina, nato a Ravenna il 2 agosto 1923, cannoniere art., matr. 3160;

Maiorana Francesco fu Francesco e di Campione Grazia, nato a Palese Macchie (Bari) il 10 settembre 1920, cannoniere O., matr. 10629;

Galeoni Antonio fu Giovanni e di Francavilla Giovanna, nato a Stignano (Pola) il 18 luglio 1920, carrettiere O., matricola 7201;

Domenici Giuseppe di Francesco e di Bianchetto Caterina, nato a Carmagnola (Torino) il 9 dicembre 1920, sottocapo cann. P.S., matr. 22178.

Galina Enrico di Cosmo e di Turi Teresa, nato a Taranto il 13 gennaio 1920, S.D.T., matr. 47369;

Parenti Costantino di Pietro e di Giuliani Angela, nato a Travedona (Varese) il 21 dicembre 1919 S.D.T., matr. 10158.

De Nardo Nicola di Giosafatte e di Lacavaccia Elisa, nato a Pregno Imperiale il 3 maggio 1921, marinaio cann., matricola 61239.

Calleyra Bartolomeo di Paolo e di Orlando Teresa, nato a Torino il 21 settembre 1922, fuochista M.N., matr. 57502.

Santullo Floriano di Florindo e di Marinelli Adelaide, nato a Torre del Greco il 14 settembre 1921, carpentiere, matricola 58429;

Redenconi Arturo di Modino e di Cavallo Antonia, nato a Modane (Francia) il 19 giugno 1916, sottocapo M.N., matricola 13139.

Franco Domenico di Ernesto e di Lovigi Maria, nato a Savona il 7 dicembre 1920, fuochista A., matr. 2201;

Battisto Antonio di Giovanni e di Mascheito Maria, nato a Belpasso (Catania) l'8 aprile 1921, fuochista O., matr. 2678;

Lanza Stefano di Gennaro e di Villa Antonia, nato a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

ALLA MEMORIA

Conti Giovanni di Armando e di Barsottini Melania, nato a Collesalvetti (Pisa) il 3 marzo 1912, capo cann. A. di 3ª classe, matricola 29616;

Parricciata Francesco di Gavino, nato a S. Teodoro di Monda (Nuoro) il 30 ottobre 1914, n. 2ª capo cann. P.S., matricola 25613;

Galasso Filomena di Nicola e di D'Ernesto Maria, nato a Ostuni (Brindisi) il 1° agosto 1920, sergente segnalatore, matricola 42280;

Maltesich Giovanni di Stefano e di Maltesich Caterina, nato a Lussinpiccolo il 3 giugno 1923, sottonocchiere, matricola 68945;

Capraro Mario di Vincenzo e di Rizzo Rosaria, nato a Sarroniso l'11 giugno 1924, nocchiere, matr. 131654;

Petriccione Carmine di Luigi e di Iannelli Ida, nato a Napoli il 29 aprile 1921, torpediniere, matr. 3456;

Iubileo Giandonato di Nicola e di Cesare Filomena, nato a Bari il 25 settembre 1922, marinaio, matr. 70210;

Napoli Francesco di Liberato e di fu Cicco Carmela, nato a Corigliano (Cosenza) il 1° gennaio 1923, marinaio, matricola 131867;

Ferrazzi Gaetano fu Vincenzo e di Falconiso Maria, nato a Napoli il 10 agosto 1921, marinaio, matr. 49734;

De Francesco Domenico di Melchiorre e di Merca Azalea, nato a Roccavaldina (Messina) il 2 gennaio 1923, marinaio, matr. 130283;

D'Angelo Francesco di Giuseppe e di Bonanno Rosa, nato a Licata il 15 aprile 1919, marinaio cann., matr. 83793;

Cervone Alfonso di Michele e di Pugliadango Maria, nato a Minervino Murge (Bari) il 7 luglio 1921, sottocapo cann. P.S., matr. 61379;

Esposito Luigi di Pasquale e di Monaco Concetta, nato a Lusciano (Caserta) il 24 gennaio 1923, marinaio cann., matricola 147153;

Arena Antonio di Paolo e di Melchiorra Domenica, nato a Castellammare del Golfo il 13 marzo 1919, marinaio cann., matricola 13827;

Bigolin Angela fu Pompeo e di Facchinetto Linda, nata a Celsna (Udine) il 27 agosto 1920, marinaio, matr. 2368;

Carboni Antonio di Emilio e di Milanesi Emilia, nato a Pontecorvo il 20 marzo 1920, marinaio, matr. 52818;

Tomisich Giuseppe di Antonio e di Zobelli Paolina, nato a Meotchiano il 29 ottobre 1921, matr. 48737;

Berardi Renato di Antonio e di Grasso Angelina, nato a Savona l'11 novembre 1919, marinaio cann., matr. 9588;

Mordelli Zaverio di Stefano e fu Corelli Enza, nato a Griante (Como) il 24 aprile 1922, furiere S., matr. 102241;

Cirio Filade di Anacleto e fu Carlisato Lida, nato a Genova il 22 marzo 1915, sottocapo furiere S., matr. 7867;

Righetto Bruno di Vito e di Righetto Teofolinda, nato a Padova il 2 febbraio 1920, cann. F.M., matr. 2527;

Ventola Vito di Michele e di Fortunata Angela, nato a Corato (Bari) il 2 gennaio 1920, sottocapo cann. P.S., matricola 52158;

Kandus Giuseppe di Giuseppe e di Sgonich Antonia, nato a Vituleo (Gorizia) il 14 settembre 1919, cann. A., matr. 98268;

Iesna Carmelo fu Lodovico e di Mariano Pasqua, nato a Flumignano (Udine) il 15 marzo 1920, cann. P. S., matr. 28861;

Fumarola Paolo di Leonardo e di Basile Antonia, nato a Martina Franca (Taranto) il 16 maggio 1922, cann. A., matricola 95310;

Fanfara Antonino di Leonardo e di Stefano Antonia, nato a Palermo il 26 novembre 1919, sottocapo cann. F.M., matricola 23236;

Pizzocaro Eugenio di Carlo e di Alemanni Eufemia, nato a Padova il 29 gennaio 1922, sottocapo cann. P.S., matr. 56269;

Sambarino Giobatta di Vincenzo e di Balbarino Margherita, nato a Savona il 18 aprile 1917, sottocapo cann. P.S., matricola 48856;

De Poste Amedeo di Amedeo e di Eurosirch Filomena, nato a Trieste il 16 aprile 1899, cannoniere P. S., matr. 4663-3663;

Getto Pietro di Domenico e di Riava Maria, nato a Torino il 4 maggio 1919, primo cann. O., matr. 9581;

Giovinazzi Pasquale di Domenico e di D'Paola Anna, nato a Loreto il 29 marzo 1924, cannoniere A., matr. 46679;

Miserocchi Angelo di Arturo e di Miserocchi Saturna, nato a Ravenna il 2 agosto 1921, cannoniere art., matr. 41193;

Maurano Francesco di Francesco e di Cangiano Grazia, nato a Palese Macchie (Bari) il 16 settembre 1920, cannoniere O., matr. 10229;

Ostoni Antonio fu Giovanni e di Franciulla Giovanna, nato a Sergnano (Pola) il 18 luglio 1920, cannoniere O., matricola 7381;

Domenico Giuseppe di Francesco e di Bianchetto Caterina, nato a Carmagnola (Torino) il 9 dicembre 1920, sottocapo cann. P.S., matr. 22179;

Galiano Lorenzo di Cosmo e di Turi Teresa, nato a Taranto il 18 gennaio 1920, S.D.T., matr. 47288;

Perrini Costantino di Pietro e di Giuliani Angela, nato a Travedona (Varese) il 21 dicembre 1919, S.D.T., matr. 10148;

De Nisco Nicola di Gioiafalle e di Lucisano Elisa, nato a Pegaso Imperiale il 5 maggio 1921, marinaio cann., matricola 61636;

Vallegra Bartolomeo di Paolo e di Orlando Teresa, nato a Torino il 23 settembre 1922, fuochista M.N., matr. 97422;

Santullo Pasquale di Floriano e di Marinelli Adelaide, nato a Torre del Greco il 15 settembre 1921, carpentiere, matricola 38579;

Barbaccini Arturo di Aladino e di Cecilia Antonia, nato a Modane (Francia) il 19 giugno 1916, sottocapo M.N., matricola 9429;

Franco Domenico di Ernesto e di Longo Maria, nato a Savona il 7 dicembre 1920, fuochista A., matr. 2896;

Baffone Luciano di Giovanni e di Moschetto Maria, nato a Belpasso (Catania) 18 aprile 1924, fuochista O., matr. 30778;

Lorgo Giovanni di Carmelo e di Villa Antonia, nato a Cefalù (Caltanissetta) il 24 luglio 1921, fuochista O., matr. 41791;

Lauricella Bartolomeo di Onofrio e di Argento Rosa, nato a Lipari il 12 settembre 1924, sottocapo carpentiere, matricola 56951;

Giacomelli Carlo di Emilio e fu Dino Amelia, nato a Arco (Bovigo) il 19 novembre 1917, sottocapo S.V., matricola 6104;

Bonadio Salvatore di Giuseppe e di Carruba Eufemia, nato a Solarino (Siracusa) il 28 maggio 1924, sottocapo M.N., matricola 46121;

Dino Nazareno fu Angelo e di Varricchio Anna, nato a Benevento il 3 ottobre 1922, elettricista, matr. 6982;

Anzelli Giovanni di Giuseppe e di Dalberto Virginia, nato a Mogliano Veneto (Treviso) il 19 settembre 1923, elettricista, matr. 65709. — (*Determinazione del 27 maggio 1945*).

A VIVENTI

Parini Ugo fu Renato e di Corelli Maria, nato a Taverna il 19 gennaio 1918, sottocapo fuochista A., matr. 52113. — (*Determinazione del 24 marzo 1946*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 180 41

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

Centurione Giulio di Mario e di Janina Sitaskowska, nato a Savona il 5 ottobre 1918, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 20 maggio 1945*).

Sale Giuseppe di Francesco e di Mirai Maria, nato a Mara (Sassari) il 1° febbraio 1918, sergente cann. 1° s., matr. 3531. — (*Determinazione del 25 maggio 1945*)

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Monferrati Bruno di Aldo e di Ballini Carolina, nato ad Anzola Emilia (Bologna) il 26 ottobre 1919, sergente segnalatore, matr. 44576.

Molon Adolfo di Attilio e di Tacuso Palmira, nato a Pernumia (Padova) l'11 agosto 1918, sergente M.N., matr. 4936.

Baldi Edgardo di Pietro e di Ciocci Ernesta, nato a Iesi (Ancona) il 24 febbraio 1919, sottocapo cann. A., matr. 70577.

Rinaldizzi Gaetano di Giuseppe e di Gabbeli Maria, nato a Roma il 24 luglio 1920, sottocapo R.T., matr. 12475.

Negrazzoli Cesare di Giuseppe e di Rinda Gemma, nato a Castelleone (Cremona) il 7 novembre 1923, sottocapo M.N., matr. 6539.

Ferizzi Michele di Gaetano e di Rinaldi Marianna, nato a S. Margherita di Savoia (Foggia) il 5 luglio 1913, sottocapo M.N., matr. 3953.

Scalfo di Tesauro Antonio di Vincenzo e di Zolfidoro Castiglioni Angela, nato a Priolo il 3 gennaio 1921, cannoniere C.M., matr. 6466. — (*Determinazione del 20 maggio 1945*).

Mauri Salvatore di Raffaele e di Grisolo Angela, nato a Grottaglie (Taranto) il 16 giugno 1914, capo meccanico di 2ª classe, matr. 29467.

Procopio Luigi di Vittoria, nato a Davoli (Catanzaro) l'11 agosto 1923, sottocapo cann. matr. 69161.

Rizza Giuseppe di Giacomo e di Poma Anna, nato a Erice (Trapani) il 25 febbraio 1919, sottocapo cann., matr. 85492.

Volpi Giuseppe di Attilio e di Perini Palmira, nato a Casalmoro (Mantova) il 10 luglio 1922, sottocapo elettricista, m. 24073.

Pieca Mauro di Salvatore e di Antonia Luisa, nato a Molfetta (Bari) il 23 giugno 1920, nocchiere, matr. 16726.

Varej Pietro di Guglielmo e di Cappelli Elvira, nato a Rimini il 26 ottobre 1921, cannoniere C., matr. 43642.

Gulberti Gaetano di Francesco e di Scotti Carmela, nato a Sampierdarena (Genova) il 29 settembre 1920, cannoniere armarolo, matr. 18821.

La Vela Felice fu Cosmo e di Raimeri Adelaide, nato a Francavilla Fontana (Brindisi) il 15 luglio 1920, fuochista C., matr. 6538.

Tolone Antonio di Giulio e di Paoletti Anna, nato a Artena (Roma) il 30 aprile 1920, sottocapo cann. matr. 18586.

Battaglia Salvatore di Gaetano e di Alberto Giuseppina, nato a Portanova (Palermo) il 21 gennaio 1920, sottocapo silurista M.N., matr. 3954.

Marinaro Silvio di Febeano e di Salari Maria, nato a Perugia il 6 settembre 1921, cannoniere C., matr. 5677.

Fiore Francesco di Ettore e di Garato Giuseppina, nato a Mestre (Venezia) il 17 maggio 1924, cannoniere C., matr. 4587. — (*Determinazione del 25 maggio 1945*).

Tabucchi Mario di Giulio e di Guastinari Luisa, nato a Pisa il 16 novembre 1887, capitano di fregata.

Gandolfo Carlo fu Ascenzio e di Machado Teresa, nato a Modena il 12 agosto 1911, capitano di corvetta.

Spiga Vittorio di Francesco e di Spiga Teresa, nato a Trieste il 6 settembre 1906, tenente di vascello.

Ferraro Gino di Giovanni e di Colotto Elisa, nato a Lerici (La Spezia) il 3 marzo 1906, sottotenente di vascello.

Acampora Antonio di Michele e fu Moscatelli Emilia, nato a [illegible] il 24 maggio 1908, capo silurista M.N.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 96.

Modificazione delle penalità per infrazioni alle norme del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1580, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 111, 112 e 113 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1580, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 111. — Si applica la penalità:

a) di lire cinquecento ai concessionari od ai coltivatori che abbiano effettuato il cambio dei locali di cura o di custodia, od abbiano trasportato il tabacco in locali diversi da quelli prima dichiarati, senza averne avuta la prescritta autorizzazione, oppure trasportino il tabacco senza i prescritti documenti di legittimazione;

b) di lire quattrocento per ogni ettaro e proporzionalmente per ogni frazione di ettaro, a coloro che, anche dopo la regolare intimazione ricevuta, non abbiano disposte le piante secondo le norme di cui all'art. 19;

c) di lire trecento:

1° a coloro che fra le piante di tabacco abbiano coltivato altri vegetali senza la prescritta autorizzazione od in condizioni diverse da quelle stabilite in ordine all'art. 19;

2° ai coltivatori per le Manifatture dello Stato, che abbiano cimato artificiosamente le piante, allo scopo di riprodurre il seme, all'infuori delle piante madri prescelte dagli agenti dell'Amministrazione;

3° a coloro, che dopo compiuta la verifica delle foglie, ne abbiano iniziato la raccolta prima del termine stabilito dall'art. 24;

I 805
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

...nunala Padova) l'11 agosto 1918, sergente M.N., matr. 4650;

Bolfi Edgardo di Pietro e di Cerati Ernesta, nato a Lodi (Milano) il 29 febbraio 1919, sottocapo cann. N., matr. 76577;

Rinaldazzi Gaetano di Giuseppe e di Gabbeli Maria, nato a Roma il 23 luglio 1920, sottocapo R.T., matr. 1075;

Regazzoni Cesare di Giuseppe e di Binda Gemma, nato a Castelnuovo Cremona il 7 novembre 1923, sottocapo M.N., matr. 6528;

Ferlizzi Augusto di Gaetano e di Bilardi Marianna, nato a S. Margherita di Savoia (Foggia) il 5 luglio 1912, sottocapo M.N., matr. 26553;

Scalia Di Franco Antonio di Vincenzo e di Zollitora Castiglione Angela, nato a Priolo il 2 gennaio 1921, cannoniere F.M., matr. 6892. — *Determinazione del 20 maggio 1944*).

Marra Salvatore di Raffaele e di Orlando Angela, nato a Grottaglie (Taranto) il 15 giugno 1914, capo meccanico di 2ª classe, matr. 29457;

Procopio Luigi di Vittoria, nato a Davoli (Catanzaro) l'11 ...bre 1923, sottonocchiere, matr. 9001;

Rizzo Giuliano di Giacomo e di Poma Anna, nato a Erice (Trapani) il 25 febbraio 1919, sottonocchiere, matr. 82432;

Volpi Giuseppe di Attilio e di Perini Palmira, nato a Casalmoro (Mantova) il 16 luglio 1922, sottocapo elettricista, m. 31651;

Picca Mauro di Salvatore e di Anna Lucia Lucia, nato a Molfetta (Bari) il 22 giugno 1920, nocchiere, matr. 16586;

Nocca Pietro di Guglielmo e di Carpelli Elvira, nata a Rimini il 26 ottobre 1921, cannoniere O., matr. 68442;

Gabrieli Gaetano di Francesco e di Scotti Carmela, nato a Sampierdarena (Genova) il 29 settembre 1920, cannoniere armaiolo, matr. 18851;

Lo Voce Felice di Cosmo e di Ranieri Adelaide, nato a Francavilla Fontana (Brindisi) il 15 luglio 1920, fuochista O., matr. 6958;

Tuliano Antonio di Giulio e di Paolera Anna, nato a Arena (Roma) il 30 aprile 1920, sottocapo cann., matr. 16656;

Ballaglia Salvatore di Gaetano e di Alfetta Giuseppina, nato a Portiello (Palermo) il 21 gennaio 1920, sottonocchiere;

Mariucci Silvio di Feliciano e di Sabari Maria, nato a Perugia il 6 settembre 1921, cannoniere O., matr. 5662;

Franc Francesco di Ettore e di Grado Giuseppina, nato a Muggia (Venezia) il 17 maggio 1921, cannoniere M., matricola 1957. — *Determinazione del 22 maggio 1944*).

Tabacchi Mario di Giulio e di Gianfranceschi Luisa, nato a Pesaro il 15 novembre 1902, capitano di fregata;

Gandolfo Carlo fu Angelo e di Manfredi Teresa, nato a Modena il 15 agosto 1911, capitano di corvetta;

Stango Ettorre di Francesco e di Sinigoi Teresa, nato a Trieste il 25 gennaio 1906, tenente di vascello;

Pevarello Ubaldo di Giovanni e di Colotta Elisa, nato a Lerici (La Spezia) il 3 maggio 1906, sottotenente di vascello;

Acampora Antonio di Michele e fu Moscatelli Giulia, nato a S. Anastasia (Napoli) il 24 maggio 1908, capo silurista M.O. di 1ª classe, matr. 8019. — *Determinazione del 23 maggio 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 22.

(185)

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 111, 112 e 113 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 111. — Si applica la penalità:

a) di lire cinquecento ai concessionari od ai coltivatori che abbiano effettuato il cambio dei locali di cura o di custodia, od abbiano trasportato il tabacco in locali diversi da quelli prima dichiarati, senza averne avuta la prescritta autorizzazione, oppure trasportino il tabacco senza i prescritti documenti di legittimazione;

b) di lire quattrocento per ogni ettaro e proporzionalmente per ogni frazione di ettaro, a coloro che, anche dopo la regolare intimazione ricevuta, non abbiano disposte le piante secondo le norme di cui all'art. 19;

c) di lire trecento:

1° a coloro che fra le piante di tabacco abbiano coltivato altri vegetali senza la prescritta autorizzazione od in condizioni diverse da quelle stabilite in ordine all'art. 19;

2° ai coltivatori per le Manifatture dello Stato, che abbiano cimato artificiosamente le piante, allo scopo di riprodurre il seme, all'infuori delle piante madri prescelte dagli agenti dell'Amministrazione;

3° a coloro, che dopo compiuta la verifica delle foglie, ne abbiano iniziato la raccolta prima del termine stabilito dall'art. 24;

4° a coloro che non abbiano provveduto allo svellimento degli steli, giusta la prescrizione di cui all'art. 27;

5° a coloro che, essendo stati autorizzati alla semina per la vendita delle piantine, abbiano fatto uso di seme di varietà diversa da quella autorizzata, ed a coloro a carico dei quali risulti accertata la vendita di piantine di varietà diversa da quella richiesta dai coltivatori: in questo secondo caso, la penalità si applica tante volte quanti sono i coltivatori ai quali lo stesso venditore ha fornito piantine di varietà diversa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 180961

d) di lire centocinquanta:

1° ai concessionari di concessioni speciali, di esperimenti in concorso con lo Stato ed a quelli per l'esportazione che non abbiano ottemperato alle prescrizioni dell'art. 87;

2° a coloro che abbiano intrapreso la semina prima di aver ottenuto il permesso di seminare o la licenza di coltivare;

3° a coloro che abbiano iniziato il trapiantamento senza avvisarne l'incaricato della vigilanza;

e) di lire trecento per ogni chilogrammo di tabacco mancante, ed in proporzione per ogni frazione di chilogramma, a titolo di risarcimento dell'eventuale danno per il Monopolio, a coloro i quali devono rispondere di deficienze di foglie in confronto dell'addebito, o di deficienze, altrimenti accertate, ai termini del regolamento;

f) di lire trenta, a coloro che trasgrediscono al disposto di cui all'art. 13, per quanto riguarda la conservazione e l'esibizione delle note di licenza;

g) di lire una e centesimi cinquanta:

1° per ogni piantina, a coloro che, nell'eseguire il trapiantamento, abbiano collocato più piantine in una stessa posta, quando il numero di esse superi l'1 per cento delle piante messe al campo per ciascuna coltivazione, e ciò indipendentemente dalla immediata distruzione delle piantine stesse, anche nel caso che non si raggiunga l'1 per cento;

2° per ciascuna foglia di germoglio e per ogni altra foglia d'illecita provenienza a coloro che abbiano partite nelle quali si constati la presenza di tali foglie, sia nei locali di cura e custodia, sia al riscontro del carico.

Questa penalità viene ridotta a centesimi trenta per foglia, quando trattisi di varietà levantine;

h) di centesimi settantacinque per ciascuna pianta riscontrata, a norma dell'art. 20, in più della quantità permessa o comunque esistente in area che ecceda la superficie autorizzata, sempreché non venga superata la misura del tre per cento delle piante autorizzate.

Oltre il detto limite la penalità viene portata a lire una e centesimi cinquanta.

Questa penalità viene ridotta rispettivamente a centesimi quindici ed a centesimi trenta quando trattisi di varietà levantine.

Va esente da penalità chi opti per la distruzione;

i) di centesimi settantacinque per ciascuna pianta di varietà diversa da quella autorizzata, ai coltivatori per le Manifatture dello Stato, che ne abbiano poste al campo in quantità superiore al limite del tre per cento, e ciò quando non optino per la distruzione.

Nel caso che le piantine diverse da quelle autorizzate siano di varietà che dà in media un prodotto di foglie, assegnatogli e non provi che circostanze di forza maggiore gli hanno impedito di eseguirlo;

3° centesimi quindici per ogni germoglio, fra i dieci e i venti centimetri di lunghezza, staccato dalle piante e non distrutto, che si rinvenga in corso di appassimento;

4° lire una e centesimi cinquanta per ciascun germoglio di lunghezza superiore ai venti centimetri, sia esistente sulle piante, sia staccato e non distrutto, quando il coltivatore non provi di essere stato nell'impossibilità assoluta, per circostanze a lui estranee, di eseguire la rimozione e l'immediata distruzione, prima che fosse raggiunta l'accennata misura;

5° lire tre e centesimi settantacinque per ciascun germoglio di qualunque misura, che si rinvenga cimato sulle piante.

Le penalità relative all'esistenza sulle piante di germogli non cimati, di una lunghezza che non ecceda i venti centimetri, non vengono applicate quando l'irregolarità si constati mentre i coltivatori sono intenti al ripulimento.»

«Art. 113. — Per ciascun germoglio che può spuntare nel campo da radici o dagli steli dopo lo svellimento di questi, e per ciascuna piantina che rimanga dopo la distruzione dei semenzai o dei vivai, si applica la penalità di lire tre e centesimi settantacinque, quando la loro lunghezza superi i venti centimetri.

In ogni caso, constatata l'esistenza di tali germogli o piantine, devesi procedere alla loro immediata distruzione, da farsi d'ufficio, a spese del concessionario, quando il coltivatore non vi provveda subito.

Ove trattisi di germogli o piantine cimati, la penalità viene elevata a lire quindici per ogni germoglio o piantina, quando non sia il caso di redigere verbale a termine della legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore con la campagna di coltivazione dell'anno 1915.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1915

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, il Guardasigilli: TORRE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1915
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 61. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1915.

Nomina del commissario straordinario del Museo storico dei bersaglieri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 180171

mancante, ed in proporzione per ogni [illegible]
legramo, a titolo di risarcimento dell'eventuale danno per il Monopolio, a coloro i quali devono rispondere di deficienze di foglie in confronto dell'addebito, o di deficienze, altrimenti accertate, ai termini del regolamento;

f) di lire trenta, a coloro che trasgrediranno al disposto di cui all'art. 51, per quanto riguarda la conservazione e l'esibizione delle note di licenza;

g) di lire una e centesimi cinquanta:

1° per ogni piantina, a coloro che, nell'eseguire il trapiantamento, abbiano collocato più piantine in una stessa posta, quando il numero di esse superi l'1 per cento delle piante messe al campo per ciascuna coltivazione, e ciò indipendentemente dalla immediata distruzione delle piantine stesse, anche nel caso che non si raggiunga l'1 per cento;

2° per ciascuna foglia di germoglio e per ogni altra foglia d'illecita provenienza a coloro che abbiano partite nelle quali si constati la presenza di tali foglie, sia nei locali di cura e custodia, sia al riscontro del carico.

Questa penalità viene ridotta a centesimi trenta per foglia, quando trattisi di varietà levantine;

h) di centesimi settantacinque per ciascuna pianta riscontrata, a norma dell'art. 20, in più della quantità permessa o comunque esistente in area che ecceda la superficie autorizzata, semprechè non venga superata la misura del tre per cento delle piante autorizzate.

Oltre il detto limite la penalità viene portata a lire una e centesimi cinquanta.

Questa penalità viene ridotta rispettivamente a centesimi quindici ed a centesimi trenta quando trattisi di varietà levantine.

Va esente da penalità chi opti per la distruzione:

i) di centesimi settantacinque per ciascuna pianta di varietà diversa da quella autorizzata, ai coltivatori per le Manifatture dello Stato, che ne abbiano poste al campo in quantità superiore al limite del tre per cento, e ciò quando non optino per la distruzione.

Nel caso che le piantine diverse da quelle autorizzate siano di varietà che dà in media un prodotto di foglie, allo stato secco, superiore ai 300 grammi per pianta, la detta penalità è portata a lire tre;

l) di centesimi trenta per ogni piantina rinvenuta nei semenzai o nei vivai, eccedente l'altezza di 15 centimetri fuori terra ».

« Art. 112. — Si applica la penalità di:

1° centesimi settantacinque per ogni pianta non cimata nei limiti di tempo o nei modi stabiliti dall'Amministrazione;

2° centesimi quindici per ogni pianta o per ogni stelo avente orecchiozze oppure germogli lunghi tra i dieci e i venti centimetri, quando il coltivatore dopo la ricevuta intimazione al ripulimento della coltivazione, non lo abbia eseguito nel termine perentorio prima che fosse raggiunta l'accennata misura;

3° lire tre e centesimi settantacinque per ciascun germoglio di qualunque misura, che si rinvenga cimato sulle piante.

Le penalità relative all'esistenza sulle piante di germogli non cimati, di una lunghezza che non ecceda i venti centimetri, non vengono applicate quando l'irregolarità si constati mentre i coltivatori sono intenti al ripulimento ».

« Art. 113. — Per ciascun germoglio che può spuntare nel campo da radici o dagli steli dopo lo svellimento di questi, e per ciascuna piantina che rispunti dopo la distruzione dei semenzai o dei vivai, si applica la penalità di lire tre e centesimi settantacinque, quando la loro lunghezza superi i venti centimetri.

In ogni caso, constatata l'esistenza di tali germogli o piantine, dovrà procedersi alla loro immediata distruzione, da farsi d'ufficio, a spese del concessionario, quando il coltivatore non vi provveda subito.

Ove trattisi di germogli o piantine cimati, la penalità viene elevata a lire quindici per ogni germoglio o piantina, quando non sia il caso di redigere verbale a termine della legge sui Monopolii dei sali e dei tabacchi ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore con la campagna di coltivazione dell'anno 1915.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1915

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PEANTI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1915
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 61. — PUTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1915.

Nomina del commissario straordinario del Museo storico dei bersaglieri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 novembre 1921, n. 1879, col quale il Museo storico dei bersaglieri, con sede in Roma, costituito come ente di fatto col R. decreto 16 maggio 1909, venne eretto in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il R. decreto 28 luglio 1929, n. 1424, col quale, tra l'altro, viene approvato il nuovo statuto dell'ente anzidetto;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 180 81

Visto il R. decreto 12 gennaio 1912, n. 89, col quale furono modificati gli articoli 5, 6 e 7 dello statuto approvato col precitato R. decreto 28 luglio 1939, n. 1121;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento della Commissione alla quale è affidata la direzione del Museo storico dei bersaglieri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di divisione, nella riserva, Bouro Enrico è nominato commissario straordinario del Museo storico dei bersaglieri, con tutti i poteri spettanti alla Commissione alla quale è affidata la direzione dello stesso Museo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1945
Registro Guerra n. 2, foglio n. 311. — SALVATORI

(413)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Nomina dell'amministratore straordinario della Cassa di risparmio della Libia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Considerato che il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della Libia ha cessato di funzionare per avvenuta decadenza dalla carica della maggioranza dei suoi componenti;

Considerata l'urgenza di provvedere alla amministrazione del patrimonio posseduto dalla Cassa anche in Italia;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1945.

Sostituzione dell'amministratore straordinario della Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale (C.I.A.A.O.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 26 aprile 1943, col quale il Consiglio di amministrazione della Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale (C.I.A.A.O.) veniva disciolto e sostituito da un amministratore straordinario nella persona del Senatore Gen. Minale Marcello assistito da due coadiutori e cioè dal direttore di governo dott. Pecora Enrico in rappresentanza del Ministero dell'Africa Italiana e dal direttore capo divisione dott. Gioia Franco in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Vista la lettera in data 20 settembre 1944, con cui il Senatore dott. Minale Marcello rassegna le dimissioni dal suaccennato incarico;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

Il Senatore dott. Minale Marcello cessa per dimissioni dalla qualità di amministratore straordinario della Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale (C.I.A.A.O.) ed è sostituito in tale carica dal comm. dott. Gamberini Paola.

Nulla è innovato al decreto interministeriale 26 aprile 1943 per quanto riguarda le persone dei coadiutori.

Roma, addì 15 febbraio 1945

Il Ministro ad interim
per l'Africa Italiana
BONOMI

Il Ministro per le finanze
PESENTI

(388)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1945

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Casalnuovo Lucano (Potenza), Tito (Potenza), Casalnuovo Monterotaro (Foggia), Controguerra (Teramo), Pietrapertosa (Potenza), Colledara (Teramo) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, o

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di divisione, nella riserva, Bosco Enrico è nominato commissario straordinario del Museo storico dei bersaglieri, con tutti i poteri spettanti alla Commissione alla quale è affidata la direzione dello stesso Museo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1945
Registro Guerra n. 2, foglio n. 311. — SILVATORI

(413)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Nomina dell'amministratore straordinario della Cassa di risparmio della Libia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Considerato che il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della Libia ha cessato di funzionare per avvenuta decadenza dalla carica della maggioranza dei suoi componenti;

Considerata l'urgenza di provvedere alla amministrazione del patrimonio posseduto dalla Cassa anche in Italia;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

Il cav. di gr. cr. Battistella Giacomo è nominato amministratore straordinario della Cassa di risparmio della Libia.

Roma, addì 10 ottobre 1944

Il Ministro ad interim per l'Africa Italiana
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SORAN

(356)

Commissario Alberghi Africa Orientale (C.I.A.A.O.)

Codiva disciolto e sostituito da un amministratore straordinario nella persona del Senatore dott. Minale Marcello assistito da due coadiutori e cioè dal direttore di governo dott. Ferrara Enrico in rappresentanza del Ministero dell'Africa Italiana e dal direttore capo divisione dott. Gioia Franco in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Vista la lettera in data 20 settembre 1944, con cui il Senatore dott. Minale Marcello rassegna le dimissioni dal suaccennato incarico;

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Decreta:

Il Senatore dott. Minale Marcello cessa per dimissioni dalla qualità di amministratore straordinario della Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale (C.I.A.A.O.) ed è sostituito in tale carica dal comm. dott. Gamberini Paolo.

Nulla è innovato al decreto interministeriale 26 aprile 1943 per quanto riguarda le persone dei coadiutori.

Roma, addì 15 febbraio 1945

Il Ministro ad interim per l'Africa Italiana
BONOMI

Il Ministro per le finanze
PESENTI

(388)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Casalnuovo Lucano (Potenza), Tito (Potenza), Casalnuovo Monterotaro (Foggia), Controguerra (Teramo), Pietrapertosa (Potenza), Colledara (Teramo) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2086, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalle Sezioni di credito agrario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, rispettivamente con sede in Napoli e in Palermo, e dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Veneziano di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Casalnuovo Lucano (Potenza);

il sig. Giovanni Di Pierro Scipione fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tito (Potenza);

il sig. Donato Ferrucci di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Casalnuovo Monterotaro (Foggia);

il sig. Luigi Quaglia di Nobile è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Controguerra (Teramo);

il sig. Giacomo Racona di Pasquale è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietrapertosa (Potenza);

il sig. cav. Luigi Romani fu Giustino è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colledara (Teramo);

il sig. Felice Adolfi fu Donato è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castilenti (Teramo);

il sig. cav. Filippo Palazzolo fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montalbano d'Elicona (Messina);

il sig. Testay Concetto Alfredo fu Concetto è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Centuripe (Enna);

il sig. Maroni Giovanni Antonio di Giovanni Battista è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Semestene (Sassari);

il sig. Zucca Efisio fu Felice è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaurbana (Cagliari);

il sig. Floreas Nicolò fu Giovanni Maria è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicolò Gerrei (Cagliari);

il sig. Lotta Angelo fu Rodiglio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Borore (Cagliari);

il sig. Delrio dott. Giuseppe fu Pietro Paolo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Giave (Sassari);

il sig. Dessi Antonio di Basilio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Narcao (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(349)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 3 febbraio 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso) e mette in liquidazione la azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 8°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 19 maggio 1942 con il quale il sig. Raimondo Carlo è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della azienda suddetta;

Considerato che il predetto sig. Carlo Raimondo è deceduto e che occorre pertanto procedere alla sua so-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Il sig. Vincenzo Veneziano di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Casalnuovo Lucano (Potenza);

il sig. Giovanni Di Pietro Scipione fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tito (Potenza);

il sig. Donato Perrucci di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Casalnuovo Monterotaro (Foggia);

il sig. Luigi Quaglia di Nobile è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Controguerra (Teramo);

il sig. Girolamo Racena di Pasquale è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietrapertosa (Potenza);

il sig. cav. Luigi Romani fu Giustino è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colledara (Teramo);

il sig. Fedele Adolfi fu Donato è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castilenti (Teramo);

il sig. cav. Filippo Palazzolo fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montalbano d'Elicona (Messina);

il sig. Testay Concetto Alfredo fu Concetto è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Centuripe (Enna);

il sig. Maroni Giovanni Antonio di Giovanni Battista è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Semestene (Sassari);

il sig. Zucca Efisio fu Felice è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaurbana (Cagliari);

il sig. Farras Nicolò fu Giovanni Maria è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicolò Gerrei (Cagliari);

il sig. Lotta Angelo fu Bonifacio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lotzorai (Cagliari);

il sig. Serreli Gerolamo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Decimoputzu (Cagliari);

il sig. Sanna Emanuele fu Basilio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bessude (Sassari);

il sig. Falghesu Francesco fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laconi (Nuoro);

il sig. Cubadda Giuseppe di Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Narbolia (Cagliari);

il sig. Mostallino Luigi fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Assemini (Cagliari).

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GUCCI

(349)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1943.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 203, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 3 febbraio 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso) e mette in liquidazione la azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il provvedimento in data 19 maggio 1942, con il quale il sig. Raimondo Carlo è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della azienda sindacata;

Considerato che il predetto sig. Carlo Raimondo è deceduto e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del sig. Carlo Raimondo, il sig. Pasquale Rivo fu Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1943

Il Ministro: SOLERI

(402)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 181271

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta Niedermayr Franz (ora Belloni Maria Antonietta in Niedermayr Franz) di Perugia e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta Niedermayr Franz (ora Belloni Maria Antonietta in Niedermayr Franz) esercente negozio di parrucchieria in Perugia, via C. Fani n. 9, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta Niedermayr Franz (ora Belloni Maria Antonietta in Niedermayr Franz) con sede in Perugia, via C. Fani n. 9, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Gioia Giuseppe, vice ragioniere della Intendenza di finanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1945

Il Ministro: SOLARI

(421)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Sottoposizione a sequestro dell'ufficio tecnico regionale di Roma della Società per azioni «Siemens» e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che l'ufficio tecnico regionale di Roma della Società per azioni «Siemens» (piazza Mignanelli n. 3) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1945.

Nomina del commissario del Monte di credito su pegno di Rieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre il Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti, alla gestione commissariale;

Decreta:

Le funzioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti, sono sospese, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, ed il dott. Belisario Borghini fu Augusto è nominato commissario del Monte stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1945

Il Ministro: SOLARI

(412)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.

Termini di apertura e chiusura per la caccia alla quaglia e alla tortora.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 108;

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1944, con cui venne regolato l'esercizio venatorio successivo al 1° gennaio 1945;

Decreta:

A parziale modifica delle norme contenute nel succitato decreto Ministeriale 23 novembre 1944, si dispone

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Niedermayr Franz (ora Belloni Maria Antonietta in Niedermayr Franz) esercente negozio di parrucchieria in Perugia, via C. Fani n. 9, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta Niedermayr Franz (ora Belloni Maria Antonietta in Niedermayr Franz) con sede in Perugia, via C. Fani n. 9, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Gioia Giuseppe, vice ragioniere della Intendenza di finanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(421)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Sottoposizione a sequestro dell'ufficio tecnico regionale di Roma della Società per azioni «Siemens» e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che l'ufficio tecnico regionale di Roma della Società per azioni «Siemens» (piazza Mignanelli n. 3) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

L'ufficio tecnico regionale di Roma della Società per azioni «Siemens» (piazza Mignanelli n. 3) è sottoposto a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Giuseppe Mortale.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(420)

---

mento dei Monti di credito su pegno, ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre il Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti, alla gestione commissariale;

Decreta:

Le funzioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Rieti, con sede in Rieti, sono sospese, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, ed il dott. Belisario Borghini fu Augusto è nominato commissario del Monte stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(419)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.

Termini di apertura e chiusura per la caccia alla quaglia e alla tortora.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1944, con cui venne regolato l'esercizio venatorio successivo al 1° gennaio 1945;

Decreta:

A parziale modifica delle norme contenute nel succitato decreto Ministeriale 23 novembre 1944, si dispone quanto appresso.

Nelle provincie tornate all'amministrazione del Governo italiano, i termini per la caccia alla quaglia e alla tortora — regolata in base ai nn. 3 e 4 del detto decreto — rimangono fissati come segue: apertura 10 aprile; chiusura 31 maggio 1945.

Nella penisola Salentina, la zona nella quale è consentita la caccia alla quaglia e alla tortora è di metri 2000.

Roma, addì 23 marzo 1945

Il Ministro: GULLO

(438)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 181141

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 16 marzo 1945 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Charles H. Rann, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(427)

In data 23 marzo 1945 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Ernest C. Norell, vice console degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(435)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario per la Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti

Con decreto Ministeriale del 10 marzo 1945, il prof. Vittorio Grassi è stato nominato commissario straordinario per la cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti, con i poteri del presidente e del Consiglio direttivo.

(377)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa pescatori « S. Michele » con sede in Vasto e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro in data 17 marzo 1945, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa pescatori « S. Michele » con sede in Vasto, e si nomina il commissario nella persona del sig. Giovanni Malatesta.

(425)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di M. I. d'irrigazione e manutenzione delle acque e terre Miraglia in Agro di Regalbuto, con sede in Adrano (Catania).

Con decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 635, registrato alla Corte dei conti 18 marzo 1945 al registro 1, foglio 338, è stato costituito il Consorzio di M. I. d'irrigazione e manutenzione delle acque e terre Miraglia in Agro di Regalbuto, con sede in Adrano (Catania).

(436)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 24 marzo 1945 - N. 69

Rendita	3,50 %	1906	L. 117 —
Id.	3,50 %	1902	» 93,25
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,70
Redimibile	3,50 %	1934	» 89 —
Id.	5 %	1936	» 98,70
Obbligaz.	Venezie	3,50 %	» 97,25
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1943)	» 97 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 96,75
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,30
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,35
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,30
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 87,90

Media dei titoli del 26 marzo 1945 - N. 70

Rendita	3,50 %	1906	L. 117,50
Id.	3,50 %	1902	» 93,25
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,85
Redimibile	3,50 %	1934	» 88,[illegible]
Id.	5 %	1936	» 9[illegible]
Obbligaz.	Venezie	3,50 %	» 97,25
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1943)	» 96,80
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 96,65
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,30
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,35
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,20
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 87,90

Media dei titoli del 27 marzo 1945 - N. 71

Rendita	3,50 %	1906	L. 117,50
Id.	3,50 %	1902	» 92,25
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,60
Redimibile	3,50 %	1934	» 88,70
Id.	5 %	1936	» 97,80
Obbligaz.	Venezie	3,50 %	» 9[illegible]
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1943)	» 97 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 96,60
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,30
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,30
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,30
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 87,75

1815
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

(1451)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario per la Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti

Con decreto Ministeriale del 10 marzo 1945, il prof. Virginio Cerio è stato nominato commissario straordinario per la Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti con i poteri del presidente e del Consiglio direttivo.

(327)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa pescatori « S. Michele » con sede in Vasto e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro in data 17 marzo 1945, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa pescatori « S. Michele » con sede in Vasto, e si nomina il commissario nella persona del sig. Orestano Maddesca.

(423)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di M. F. d'irrigazione e manutenzione delle acque e terre Miraglia in Agro di Regalbuto, con sede in Adrano (Catania).

Con decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 620, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1945, al foglio 1, foglio 308, è stato costituito il Consorzio di M. F. d'irrigazione e manutenzione delle acque e terre Miraglia in Agro di Regalbuto, con sede in Adrano (Catania).

(436)

Media dei titoli del 26 marzo 1945 - N. 70

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,50
id. 3,50 % 1902	»	93,25
id. 3 % lordo	»	72 —
id. 5 % 1935	»	96,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,75
id. 5 % 1936	»	97,—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1945)	»	96,80
id. 5 % (15 febbraio 1946)	»	96,65
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,50
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,90

Media dei titoli del 27 marzo 1945 - N. 71

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,50
id. 3,50 % 1902	»	93,25
id. 3 % lordo	»	72 —
id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,70
id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,—
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1945)	»	97,—
id. 5 % (15 febbraio 1946)	»	96,60
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,50
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,75

GIOVITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI GAETANO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23

-8 APR 1945

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394
G-5 SUB-COMMISSION

APR 1945

A/5010/5. /mt.

6 April 1945.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 59 of 31 March 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

(a) Education Monuments and Fine Arts

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 85 of 18 January 1945.
Abrogating the provisions contained in Art. 3 of R. Decree Law No. 1333 of 21 September 1938 which requires obligatory oath of allegiance for Presidents and members of Academies, Institutes and Associations of Science, Letters and Arts.

(b) Public Safety

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 86 of 8 February 1945.
Removing the Ministers charged with the Functions of Chief of the Police from the judiciary rolls.

(c) Allied Forces Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 87 of 8 February 1945.
Economic benefits for military personnel residing in foreign countries who were repatriated or retained in Italy and incorporated in the Armed Forces to carry out recruitment requirements.

(d) Finance Transportation

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 88 of 1 March 1945.
Modifying the laws on automobile taxation.

(e) Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 89 of 1 March 1945.
Provisions in respect of stamp duties.

Lieutenant General No. 90 of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(a) Education Documents and Fine Arts

(a) 18 January 1945. contained
Amending the provisions in art. of L. Decree Law No. 1773 of 21 September 1933 which re-ires oath of allegiance for Presidents and members of Academies, Institutes and Associations of Science, Letters and Arts.

(b) Public Safety

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 86 of 8 February 1945.
Vesting the ministers charged with the functions of Chief of the Police from the judiciary wells.

(c) Land Forces Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 87 of 1 March 1945.
Economic benefits for military personnel residing in foreign countries who were repatriated or retained in Italy and incorporated in the Armed Forces to carry out recruitment requirements.

(d) Finance Transportation

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 88 of 1 March 1945.
Modifying the laws on automobile taxation.

(e) Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 89 of 1 March 1945.
Provisions in respect of stamp duties.

(f) Finance

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 90 of 8 March 1945.
Modifying the rates on inheritances and donations.

(g) Finance

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 91 of 19 March 1945.
Equalizing the salaries paid to State personnel of group C with those paid to personnel of equivalent grade of groups A and B.

(h)

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 4997 29 March 1945.
Advance of 60 minutes on the normal time beginning from 0200 hours on 2 April 1945.

(i) Finance

(i) Decree of the Lieutenant General No. 93 of 13 March 1945.
Sixth withdrawal from Reserve Fund for unforeseen expenditure incurred during the financial year 1944-45.

./.

5493/46
3637

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789621

(j) Industry

(j) Ministerial Decree of 21 March 1945.
Placing the "Forni elettrici e doll'elettrocarbonium" Company with seat at Narni and plants at Narni and Iscoli Piceno, under receivership, and appointing a receiver.

(k)

(k) Ministerial Decree of 24 March 1945.
Removing the lictor fascon from the seals of public notaries.

(l) Agriculture Food

(l) Ministerial Decree of 24 March 1945.
Price for sugar beet, 1945 production.

NOTE :- Sub-Commission desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Thursday, 12 April 1945. As the undersigned of the Decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

For Chairman,

N. D. PERKINS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795031

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 31 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (serie speciale titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —
	» semestrale	» 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La Gazzetta Ufficiale e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i regoli della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 85.

Abrogazione della disposizione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, che sancisce l'obbligo del giuramento per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti. Pag. 402

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 86.

Collocamento fuori del ruolo organico della magistratura del magistrato incaricato delle funzioni di capo della Polizia . . . . . Pag. 402

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 87.

Trattamento economico dei militari residenti all'estero rimpatriati o trattenuti in Italia ed incorporati per compiere la ferma di leva . . . . . Pag. 402

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 88.

Modificazione alle leggi sulle tasse automobilistiche. Pag. 403

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 93.

Sesta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 . . . Pag. 414

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società « Forni elettrici e dell'elettrocarbonium » direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 415

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Soppressione del fascio littorio dai sigilli dei notai. Pag. 415

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Prezzi delle barbabietole da zucchero di produzione 1945. Pag. 415

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 416

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . . Pag. 416

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 416

I 8 2 0 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

...NA E SUPPLEMENTI ORDINARI — ...ABBONAMENTO

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 100
	Un fascicolo - Prezzi vari.	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Inserzioni (Atti, obbligazioni, cartelle)

All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La Gazzetta Ufficiale e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i depositi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 20-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 85.

Abrogazione della disposizione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, che sancisce l'obbligo del giuramento per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti. Pag. 402

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 86.

Collocamento fuori del ruolo organico della magistratura del magistrato incaricato delle funzioni di capo della Polizia . . . . . Pag. 402

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 87.

Trattamento economico dei militari residenti all'estero rimpatriati o trattenuti in Italia ed incorporati per compiere la ferma di leva . . . . . Pag. 402

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 88.

Modificazione alle leggi sulle tasse automobilistiche. Pag. 403

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 89.

Provvedimenti in materia di tasse di bollo . . Pag. 407

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 90.

Modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle donazioni . . . . . Pag. 410

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 marzo 1945, n. 91.

Parificazione degli stipendi del personale di gruppo C a quelli dei corrispondenti gradi del personale dei gruppi A e B . . . . . Pag. 414

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 92.

Anticipazione di sessanta minuti primi dell'ora normale a partire dalle ore due del 2 aprile 1945 . . . Pag. 414

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1945, n. 93.

Sesta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 . . . Pag. 414

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società « Forni elettrici e dell'elettrocarbonium » direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 415

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1945.

Soppressione del fascio littorio dai sigilli dei notai. Pag. 415

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1945.

Prezzi delle barbabietole da zucchero di produzione 1945. Pag. 415

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 416

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 416

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 416

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 39 DEL 31 MARZO 1945:

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 94.

Tariffe postali nell'interno del Regno.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 95.

Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali. (437)

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.

4966

5293

1821

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 85.

Abrogazione della disposizione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, che sancisce l'obbligo del giuramento per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, convertito nella legge 12 gennaio 1934, n. 90;

Considerata la necessità di abrogare la disposizione dell'art. 3 del suddetto decreto-legge che sancisce l'obbligo del giuramento per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere e arti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, convertito nella legge 12 gennaio 1934, n. 90, che sancisce l'obbligo del giuramento per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, è abrogata.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 62. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 86.

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il magistrato incaricato delle funzioni di capo della Polizia viene collocato fuori del ruolo organico della magistratura oltre il limite previsto dall'art. 210 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 56. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 87.

Trattamento economico dei militari residenti all'estero rimpatriati o trattenuti in Italia ed incorporati per compiere la ferma di leva.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 313, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 giugno 1940, n. 653, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 dicembre 1941, n. 1582, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 994;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1822

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1233, convertito nella legge 12 gennaio 1934, n. 96;

Considerata la necessità di abrogare la disposizione dell'art. 3 del suddetto decreto-legge che sancisce l'obbligo del giuramento per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere e arti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1233, convertito nella legge 12 gennaio 1934, n. 96, che sancisce l'obbligo del giuramento per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, è abrogata.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SCELBA

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 82. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 86.

Collocamento fuori del ruolo organico della magistratura del magistrato incaricato delle funzioni di capo della Polizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1933, n. 2 B;

Visto il R. decreto legge 29 maggio 1941, n. 141;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SCELBA

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 86. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 87.

Trattamento economico dei militari residenti all'estero rimpatriati o trattenuti in Italia ed incorporati per compiere la ferma di leva.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 313, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 giugno 1940, n. 658, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 dicembre 1941, n. 1582, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 991;

Visto l'art. 4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

I benefici previsti dalle disposizioni vigenti in favore del personale statale, degli enti pubblici e degli impiegati privati, richiamati o trattenuti alle armi per esigenze di carattere eccezionale, sono estesi ai dipendenti statali e degli enti pubblici, nonchè agli impiegati privati che, già ammessi o aventi diritto a dispensa perchè regolarmente residenti all'estero — anche se temporaneamente residenti in Italia — siano stati comunque incorporati nelle forze armate durante lo stato di guerra per compiere la ferma di leva.

I 8 2 3
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Il disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 29 dicembre 1941, n. 1582, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 991, è esteso a favore degli operai che si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente comma.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore a decorrere dal 10 giugno 1940, salvo per quanto riguarda il trattamento economico che prende decorrenza dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 67. — PIOLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 88.

Modificazione alle leggi sulle tasse automobilistiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, che approva il testo di legge sulle tasse ciclistiche e automobilistiche e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58, portante la unificazione del regime tributario per l'automobilismo pesante, e la istituzione del pagamento quadrimestrale della tassa unica di circolazione, modificato dal R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1936, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1937, abolì la tassa di circolazione sulle automobili, sui motocicli, sulle motocarrozzette e sugli autoscafi per trasporto di persone ed istituì il diritto erariale di statistica;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 691, che istituì il pagamento della tassa unica di circolazione a periodi

Art. 1.

La circolazione dei motocicli, delle motocarrozzette, delle automobili, degli autoscafi, per trasporto di persone ad uso privato, per servizio pubblico di piazza o da noleggio di rimessa, per servizio pubblico sulle linee regolarmente concesse o autorizzate, per servizio di alberghi ed istituti e la circolazione degli autocarri attrezzati e collaudati per trasporto di persone, anche se nuovi di fabbrica, è soggetta alla tassa stabilita nelle tariffe *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto, con le norme previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive disposizioni, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Il R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1937, è abrogato.

Art. 2.

La tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi, di cui al R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 94, è applicata secondo la tariffa allegata *D* al presente decreto e vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Sono soggetti alla tassa di circolazione in ragione di L. 35 per ogni cavallo di potenza del motore i seguenti autoveicoli provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale non atti comunque a trasporto di cose:

1) trattrici stradali;
2) avantreni distaccabili di autocarri snodati a tre assi;
3) autospazzatrici;
4) autospazzaneve;
5) autopompe;
6) autoinaffiatrici;
7) autocarri attrezzi;
8) autocarri scala e autotorri per riparazioni linee elettriche;
9) autocarri gru per soccorsi e recuperi automobilistici;
10) autogruatrici;
11) autotrebbiatrici;
12) autoambulanze;
13) autofunebri;
14) autofurgoni appositamente carrozzati per trasporto detenuti;
15) autoveicoli per disinfezioni;
16) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie, sempreché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nei quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
17) autoveicoli per radio cinema sonoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 182411

cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Atti del governo, registro n. 3, foglio n. 62 — TRAINA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 88.

Modificazione alle leggi sulle tasse automobilistiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, che approva il testo di legge sulle tasse ciclistiche e automobilistiche e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58, portante la unificazione del regime tributario per l'automobilismo pesante, e la istituzione del pagamento quadrimestrale della tassa unica di circolazione, modificato dal R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1936, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1937, sulla tassa di circolazione sulle automobili, sui motocicli, sulle motocarrozzette e sugli autoscafi per trasporto di persone ed istituzione del diritto erariale di statistica;

Visto la legge 4 luglio 1941, n. 631, che istituì il pagamento della tassa unica di circolazione a periodi bimestrali ed il disco-contrassegno per la riscossione del diritto erariale di statistica;

Visto il R. decreto-legge 19 marzo 1943, n. 94, portante la fusione della tassa di circolazione sugli autoveicoli e rimorchi con la tassa sui trasporti di cose con automezzi;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 R;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per i trasporti e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

stro, dal Ministro per le finanze.

Il R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1937, è abrogato.

Art. 2.

La tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi, di cui al R. decreto-legge 19 marzo 1943, n. 94, è applicata secondo la tariffa allegata *B* al presente decreto e vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Sono soggetti alla tassa di circolazione in ragione di L. 35 per ogni cavallo di potenza del motore i seguenti autoveicoli provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale non atti comunque a trasporto di cose:

1) trattrici stradali;

2) avantreni distaccabili di autocarri snodati a tre assi;

3) autospazzatrici;

4) autospazzaneve;

5) autopompe;

6) autoammaffiatrici;

7) autocarri attrezzi;

8) autocarri scala e autocarri per riparazioni linee elettriche;

9) autocarri gru per soccorsi e recuperi automobilistici;

10) autogeneratrici;

11) autocribratrici;

12) autoambulanze;

13) autofunebri;

14) autofurgoni appositamente carrozzati per trasporto detenuti;

15) autoveicoli per disinfezioni;

16) auto-pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, sempreché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nei quali le cose trasportate non abbandonano mai il veicolo;

17) autoveicoli per radio cinema sonoro.

Per i rimorchi destinati esclusivamente a servire gli automezzi di cui al precedente comma, sempreché non siano atti comunque al trasporto di cose, come pure per i rimorchi ad uso di abitazione, per quelli da campeggio e simili, la tassa di circolazione è stabilita nella misura fissa di L. 500.

Per gli autoscafi adibiti al trasporto di cose, la tassa di circolazione è dovuta in ragione di L. 20 per ogni cavallo di potenza del motore.

Art. 4.

Gli autoveicoli adibiti al trasporto e distribuzione del latte, delle carni macellate fresche, delle frutta, delle verdure e specialmente, dei generi di monopolio, nonché i

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

carrabotte per la vuotatura dei pozzi neri, sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata utile ridotta del 50 per cento.

Art. 5.

Per la circolazione degli autoveicoli di seguito indicati alle lettere *a*, *b*, *c* e *d*, compete un abbuono del trenta per cento sull'ammontare della tassa unica di circolazione risultante dalla tabella allegato *B*, e tale speciale abbuono è concesso con decreto del Ministro per le finanze:

a) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio (autotreni) che circolano per eseguire trasporti solamente nell'ambito di uno stesso comune o nel raggio di 5 km. dal limite territoriale del comune, quando l'attività aziendale del proprietario degli autoprezzi si svolga esclusivamente nell'ambito del comune;

b) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio (autotreni) che circolano nell'ambito del territorio di una stessa provincia per eseguire trasporti attinenti allo svolgimento della normale attività di un'azienda rurale, compresi quelli tra il comune e la stazione ferroviaria o tranviaria viciniore o viceversa;

c) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio (autotreni) che circolano per eseguire trasporti dai Consorzi agrari cooperativi, nell'interesse e per conto dei rispettivi consorziati, nell'ambito di una stessa provincia;

d) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio (autotreni) adibiti esclusivamente per conto di enti pubblici al trasporto di derrate alimentari per l'approvvigionamento dei mercati.

Il Ministro per le finanze, in casi speciali, può autorizzare variazioni alle zone di percorso indicate nelle lettere *a*), *b*), *c*), sia allo scopo di limitare il percorso nell'ambito di uno stesso comune o di una stessa provincia, sia per estenderlo al territorio di comuni o di provincie limitrofe.

Art. 6.

Per conseguire la riduzione del trenta per cento della tassa unica di circolazione prevista dal precedente articolo, deve presentarsi regolare domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - secondo le norme stabilite dall'art. 5 del R. decreto-legge 10 marzo 1941, n. 91.

Il beneficio decorre dalla data della speciale destinazione dell'autoveicolo o da quella della domanda, se posteriore.

Art. 7.

La tassa di circolazione sugli autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone e la tassa unica di circolazione sugli autoveicoli, rimorchi ed autoscafi adibiti al trasporto di cose sono stabilite in ragione

Quando la tassa presenta una frazione minore di una lira, questa frazione si computa per una lira intera.

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni che comunque regolano il pagamento in modo diverso.

Art. 8.

La tassa di circolazione di prova, stabilita dall'art. 2 del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2168, è elevata a L. 5000 per le autovetture e per gli autocarri; a L. 500 per i motocicli, motocarrozzette e motocarri; a L. 200 per gli autoscafi.

Art. 9.

Il contravventore alle disposizioni sulla circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e degli autoveicoli industriali, dei rimorchi e degli autoscafi destinati al trasporto di cose incorre nelle seguenti pene pecuniarie oltre al pagamento della tassa dovuta:

a) se non ha pagato la tassa:

da un minimo pari alla tassa dovuta ad un massimo del doppio di essa;

b) se dell'autoveicolo, del rimorchio o dell'autoscafo fa un uso per il quale è dovuta una tassa maggiore:

da un minimo pari alla differenza fra la tassa pagata e quella maggiore dovuta ad un massimo del doppio della differenza stessa;

c) se sul veicolo non ha apposto in modo visibile il contrassegno prescritto sebbene la tassa risulti pagata:

da un minimo di L. 50 ad un massimo di L. 300;

d) se durante la circolazione del veicolo non porta la prescritta licenza nonostante che la tassa risulti pagata:

da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 500.

Art. 10.

Chi sull'autoveicolo adibito al servizio pubblico da piazza, o su linea regolarmente concessa o autorizzata, non appone la speciale targa con la dicitura « servizio pubblico » incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 500 ad un massimo di L. 1000.

Chi sull'autoveicolo che gode dell'esenzione dalla tassa non applica in modo visibile il contrassegno nel modo e posto prescritto, incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 50 ad un massimo di L. 250.

Art. 11.

Chi, avendo ottenuto l'abbuono del trenta per cento della tassa unica, prevista all'art. 5, circola senza portare insieme alla licenza di circolazione il decreto Ministeriale di concessione, a meno che il consentito abbuono non risulti da annotazione che gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile sono auto-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NC.

con rimorchio (autotreni) che circolano per eseguire trasporti solamente nell'ambito di uno stesso comune o nel raggio di 5 km. dal limite territoriale del comune, quando l'attività aziendale del proprietario degli automezzi si svolga esclusivamente nell'ambito del comune;

b) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio (autotreni) che circolano nell'ambito del territorio di una stessa provincia per eseguire trasporti attinenti allo svolgimento della normale attività di un'azienda rurale, compresi quelli tra il comune e la stazione ferroviaria o tramviaria viceversa o viceversa;

c) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio (autotreni) che circolano per eseguire trasporti dai consorzi agrari cooperativi, nell'interesse e per conto dei rispettivi consorziati, nell'ambito di una stessa provincia;

d) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio (autotreni) adibiti esclusivamente per conto di enti pubblici al trasporto di derrate alimentari per l'approvvigionamento dei mercati.

Il Ministro per le finanze, in casi speciali, può autorizzare variazioni alle zone di percorso, indicate nelle lettere *a*), *b*), *c*), sia allo scopo di limitare il percorso nell'ambito di uno stesso comune o di una stessa provincia, sia per estenderlo al territorio di comuni o di provincie limitrofe.

Art. 6.

Per conseguire la riduzione del trenta per cento della tassa unica di circolazione prevista dal precedente articolo, deve presentarsi regolare domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - secondo le norme stabilite dall'art. 5 del R. decreto-legge 10 marzo 1923, n. 94.

Il beneficio decorre dalla data della speciale destinazione dell'autoveicolo o da quella della domanda, se posteriore.

Art. 7.

La tassa di circolazione sugli autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone e la tassa unica di circolazione sugli autoveicoli, rimorchi ed autoscafi destinati al trasporto di cose sono stabilite in ragione di anno solare.

La tassa è dovuta per periodi quadrimestrali decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre di ciascun anno.

Nel caso che gli autoveicoli entrino in circolazione nel secondo, terzo e quarto mese del quadrimestre la tassa è dovuta rispettivamente nella misura di 2/3, 1/3, 1/4.

A chiunque esegue il pagamento per l'intero anno solare è concessa la riduzione di 1/20 della tassa dovuta.

Art. 9.

Il contravventore alle disposizioni sulla circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e degli autoveicoli industriali, dei rimorchi e degli autoscafi destinati al trasporto di cose incorre nelle seguenti pene pecuniarie oltre al pagamento della tassa dovuta:

a) se non ha pagato la tassa:

da un minimo pari alla tassa dovuta ad un massimo del doppio di essa;

b) se dell'autoveicolo, del rimorchio o dell'autoscafo fa un uso per il quale è dovuta una tassa maggiore:

da un minimo pari alla differenza fra la tassa pagata e quella maggiore dovuta ad un massimo del doppio della differenza stessa;

c) se sul veicolo non ha apposto in modo visibile il contrassegno prescritto sebbene la tassa risulti pagata:

da un minimo di L. 50 ad un massimo di L. 300;

d) se durante la circolazione del veicolo non porta la prescritta licenza nonostante che la tassa risulti pagata:

da un minimo di L. 100 ed un massimo di L. 300.

Art. 10.

Chi sull'autoveicolo adibito al servizio pubblico da piazza o su linea regolarmente concessa o autorizzata, non appone la speciale targa con la dicitura « servizio pubblico » incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 500 ad un massimo di L. 1000.

Chi sull'autoveicolo che gode dell'esenzione dalla tassa non applica in modo visibile il contrassegno nel modo e posto prescritto, incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 50 ad un massimo di L. 300.

Art. 11.

Chi, avendo ottenuto l'abbuono del trenta per cento della tassa unica, prevista all'art. 5, circola senza portare insieme alla licenza di circolazione il decreto Ministeriale di concessione, a meno che il consentito abbuono non risulti da annotazione, che gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile sono autorizzati ad apporre, a richiesta degli interessati, sulla licenza di circolazione, indicante gli estremi del decreto, incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 1000.

Chi è sorpreso a circolare con autoveicolo, rimorchio o natante con carico di cose superiore alla portata utile risultante dalla licenza di circolazione incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 1000 ad un massimo di L. 10.000, oltre al pagamento della differenza di tassa dovuta in ragione del maggior carico trasportato.

1827

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 12.

Chi circoli con autoveicolo o navighi con autoscafo usando la targa di prova, per fini diversi dalla prova, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari alla tassa dovuta per le caratteristiche dell'autoveicolo, al un massimo del triplo, oltre il pagamento della tassa.

Il concessionario che effettui circolazione di prova senza la speciale targa è punito con la pena pecuniaria da un minimo di L. 1000 ad un massimo di L. 3000, oltre il pagamento della tassa.

Il concessionario ha l'obbligo di restituire alla Prefettura la targa di prova entro dieci giorni dalla scadenza della concessione; nel caso di inadempienza o di abusivo uso della targa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 500 ad un massimo di L. 2000.

Art. 13.

Per ogni altra violazione delle disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive norme integrative e modificative, s'incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 500.

Art. 14.

Restano in vigore tutte le disposizioni in materia di tasse automobilistiche stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e da successive norme integrative e modificative, in quanto non incompatibili col presente decreto.

Art. 15.

La riscossione della tassa di circolazione sugli autoveicoli ed autoscafi, destinati al trasporto di persone è affidata al Reale Automobile Club d'Italia (R.A.C.I.) in base a convenzione aggiuntiva stipulata tra il Ministro per le finanze ed il rappresentante dell'Ente, allegata al presente decreto, con la quale è stabilita la nuova percentuale sulla riscossione delle tasse di circolazione.

Detta convenzione viene approvata col presente decreto.

Art. 16.

Le tasse nella misura stabilita nel presente decreto si applicano con decorrenza dal 1° marzo 1945.

Art. 17.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emettere nuovi dischi contrassegni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello

ALLEGATO A.

Motocicli

Potenza in C. V.	TASSA ANNUA	Potenza in C. V.	TASSA ANNUA
1	205	11	730
2	230	12	810
3	265	13	895
4	305	14	985
5	350	15	1.080
6	405	16	1.180
7	460	17	1.285
8	520	18	1.395
9	585	19	1.510
10	655	20	1.630

Motocarrozzette

Uso privato

Potenza in C. V.	TASSA ANNUA	Potenza in C. V.	TASSA ANNUA
1	275	11	1025
2	315	12	1155
3	363	13	1287
4	419	14	1419
5	483	15	1563
6	535	16	1715
7	635	17	1875
8	721	18	2043
9	819	19	2219
10	923	20	2403

N.B. — Per le motocarrozzette adibite al servizio pubblico da piazza la tassa è ridotta alla metà.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PESENTI

ALLEGATO B.

Autovetture adibite al trasporto di persone

Uso privato

Potenza in C. V.	TASSA ANNUA	Potenza in C. V.	TASSA ANNUA
5	612	18	2664
6	696	19	2938
7	796	20	3163
8	904	21	3428
9	1028	22	3704
10	1160	23	3996
11	1308	24	4296
12	1464	25	4612
13	1636	26	4956
14	1816	27	5276
15	2012	28	5624
16	2216	29	5988
17	2436	30	6360

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

denza della concessione; nel caso di inadempienza o di abusivo uso della targa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 500 ad un massimo di L. 2000.

Art. 13.

Per ogni altra violazione delle disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3288, e successive norme integrative e modificative, s'incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 500.

Art. 14.

Restano in vigore tutte le disposizioni in materia di tasse automobilistiche stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3288, e da successive norme integrative e modificative, in quanto non incompatibili col presente decreto.

Art. 15.

La riscossione della tassa di circolazione sugli autoveicoli ed autoscafi, destinati al trasporto di persone è affidata al Reale Automobile Club d'Italia (R.A.C.I.) in base a convenzione aggiuntiva stipulata tra il Ministro per le finanze ed il rappresentante dell'Ente, allegata al presente decreto, con la quale è stabilita la nuova percentuale sulla riscossione delle tasse di circolazione.

Detta convenzione viene approvata col presente decreto.

Art. 16.

Le tasse nella misura stabilita nel presente decreto si applicano con decorrenza dal 1° marzo 1945.

Art. 17.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ai fini della riscossione della tassa di circolazione sugli autoveicoli e natanti destinati al trasporto di persone, di cui all'art. 1, ad istituire nuovi dischi contrassegni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — BERTINI — CERABONA — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 58. — PERIS

Potenza in C. V.	TASSA ANNUA	Potenza in C. V.	TASSA ANNUA
10	655	20	1.650

Motocarrozzette

Uso privato

Potenza in C. V.	TASSA ANNUA	Potenza in C. V.	TASSA ANNUA
1	273	11	1035
2	315	12	1155
3	763	13	1281
4	410	14	1410
5	483	15	1563
6	536	16	1715
7	633	17	1875
8	724	18	2043
9	819	19	2219
10	921	20	2403

N.B. — Per le motocarrozzette adibite al servizio pubblico da piazza la tassa è ridotta alla metà.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno
Il Ministro per le finanze
PESENTI

Allegato B.

Autovetture adibite al trasporto di persone

Uso privato

Potenza in C. V.	TASSA ANNUA	Potenza in C. V.	TASSA ANNUA
5	612	18	2664
6	696	19	2908
7	780	20	3163
8	944	21	3428
9	1078	22	3704
10	1160	23	3994
11	1308	24	4296
12	1464	25	4612
13	1628	26	4939
14	1816	27	5279
15	2042	28	5624
16	2216	29	5988
17	2436	30	6360

Per le autovetture di potenza superiore ai 30 C. V. si deduce la tassa corrispondente ai C. V. di cilindrata di 1 - 30 per ogni C. V. in più dei 30.

N. B. — La tassa, stabilita nella presente tabella, si applica nella stessa misura, per le autovetture da noleggio da rimessa, mentre è ridotta a metà per quelle adibite a servizio pubblico da piazza e al 1/3 (un terzo) per quelle destinate al servizio pubblico su linea regolare (autobus).

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno
Il Ministro per le Finanze
PESENTI

182961
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Allegato C.

Autoscafi ad uso privato

Trasporto persone

Potenza in C. V.	TASSA ANNUA	Potenza in C. V.	TASSA ANNUA
1	100	26	1235
2	108	27	1320
3	121	28	1408
4	126	29	1496
5	156	30	1592
6	164	31	1688
7	200	32	1788
8	228	33	1892
9	260	34	1996
10	292	35	2104
11	340	36	2216
12	368	37	2332
13	412	38	2416
14	456	39	2568
15	504	40	2692
16	556	41	2820
17	612	42	2948
18	668	43	3132
19	728	44	3216
20	792	45	3356
21	860	46	3495
22	928	47	3640
23	1000	48	3788
24	1076	49	3940
25	1156	50	4092

Per gli autoscafi di potenza superiore ai 50 C. V. si applica la tassa corrispondente ai C. V. 50 aumentata di L. 150 per ogni C. V. in più dei 50.

N. B. — Per gli autoscafi destinati al *servizio pubblico autorizzato* si applica la tassa, riportata nella presente tabella, ridotta a metà.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per le finanze

PESENTI

Allegato D.

Tariffa della tassa unica di circolazione autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi

N. d'ordine	PORTATA UTILE DEL VEICOLO	TASSA ANNUA: Autocarri, motocarri e motofurgoncini	TASSA ANNUA: Rimorchi
7	Da oltre 25 e fino a 30 quintali	11.625	12.795
8	» 30 » 35 »	12.795	14.070
9	» 35 » 40 »	13.950	15.345
10	» 40 » 45 »	18.600	20.460
11	» 45 » 50 »	20.925	23.025
12	» 50 » 60 »	24.000	26.400
13	» 60 » 70 »	28.800	31.680
14	» 70 » 80 »	31.200	34.320
15	» 80 » 90 »	36.000	39.600
16	» 90	43.200	—
17	» 90 » 100 »	—	42.240
18	» 100 » 110 »	—	45.600
	Oltre 110 quintali	—	47.520

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per le finanze

PESENTI

Convenzione suppletiva con il Reale Automobile Club d'Italia (R.A.C.I.) per la riscossione delle tasse automobilistiche sugli autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal prof. dott. Antonio Pesenti e il Reale Automobile Club d'Italia, Ente morale con sede in Roma, rappresentato dal commissario straordinario principe Filippo Caracciolo di Castagneto, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze affida al Reale Automobile Club d'Italia l'incarico di liquidare e riscuotere per conto dello Stato, la tassa sulla circolazione dei motocicli, delle motocarrozzette, delle automobili, degli autoscafi per trasporto di persone ad uso privato, per servizio pubblico da piazza o da noleggio di rimessa, per servizio pubblico sulle linee regolari regolarmente concesse o autorizzate e sugli autocarri attrezzati e collaudati per trasporto di persone, tassa che è disciplinata dal decreto legislativo Luogotenenziale al quale è allegata la presente convenzione.

Art. 2.

3	121	28	1436
4	126	29	1592
5	131	30	1688
6	164	31	1788
7	200	32	1892
8	228	33	1996
9	260	34	2104
10	292	35	2216
11	340	36	2332
12	368	37	2416
13	412	38	2564
14	456	39	2692
15	504	40	2820
16	556	41	2948
17	612	42	3132
18	668	43	3216
19	728	44	3356
20	792	45	3496
21	860	46	3640
22	928	47	3788
23	1000	48	3940
24	1076	49	4092
25	1156	50	

Per gli autocarri di portata superiore ai 50 q. V. si applica la tassa corrispondente ai q. V. 50 aumentata di L. 100 per ogni q. V. in più dei 50.

N. B. — Per gli autocarri destinati al servizio pubblico autorizzato si applica la tassa riportata nella presente tabella ridotta a metà.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per le Finanze

PESENTI

ALLEGATO D

Tariffa della tassa unica di circolazione

autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi

N. d'ordine	PORTATA UTILE DEL VEICOLO	Tasse annue	
		Autocarri, motocarri e motofurgoncini	Rimorchi
1	Fino a 7 quintali	1.125	1.215
2	» 8 » 10	1.350	1.487
3	» 10 » 15	2.250	2.475
4	Da oltre 10 a fino a 15 quintali	4.500	4.950
5	» 15 » 20	6.075	7.087
6	» 20 » 25	9.300	10.230
7	» 25 » 30	12.000	13.200
8	» 30 » 40	15.000	16.500
9	» 40 » 45	18.600	20.460
10	» 45 » 50	20.925	23.025
11	» 50 » 60	24.000	26.400
12	» 60 » 70	28.800	31.680
13	» 70 » 80	31.200	34.320
14	» 80 » 90	36.000	39.600
15	» 90	43.200	—
16	» 90 » 100	—	42.240
17	» 100 » 110	—	45.600
18	» 110	—	47.520
	Oltre 110 quintali		

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per le Finanze

PESENTI

Convenzione suppletiva con il Reale Automobile Club d'Italia (R.A.C.I.) per la riscossione delle tasse automobilistiche sugli autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal prof. dott. Antonio Pesenti e il Reale Automobile Club d'Italia, Ente morale con sede in Roma, rappresentato dal commissario straordinario principe Filippo Carnevale di Castagneto, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze affida al Reale Automobile Club d'Italia l'incarico di liquidare e riscuotere per conto dello Stato, la tassa sulla circolazione dei motocicli, delle motocarrozzette, delle automobili, degli autoscafi per il trasporto di persone ad uso privato, per servizio pubblico da piazza e da noleggio di rimessa, per servizio pubblico sulle linee regolari regolarmente concesse o autorizzate e sugli autocarri attrezzati e collaudati per trasporto di persone, tassa che è disciplinata dal decreto legislativo Luogotenenziale al quale è allegata la presente convenzione.

Art. 2.

Il Reale Automobile Club d'Italia nell'accettare l'incarico come sopra specificato, s'impegna ad eseguirlo coll'osservanza di tutti gli obblighi e responsabilità stabiliti nella convenzione relativa alla riscossione delle altre tasse di circolazione, le cui disposizioni restano confermate in ogni loro parte, e si estendono anche al nuovo servizio. Tale convenzione fu stipulata il 10 marzo 1930 ed approvata con legge 30 novembre 1929, numero 1873, modificata con convenzione suppletiva 28 aprile 1941, approvata con legge 4 luglio 1941, numero 694.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 183 1

Art. 3.

Quanto è stato stabilito nella sopra citata convenzione nei riguardi del diritto erariale di statistica si deve intendere ripetuto per la tassa automobilistica che tale diritto ha sostituito, nell'intesa che anche i bollettari per la riscossione della detta tassa devono essere stampati sulla carta filigranata.

Art. 4.

L'aggio sulle riscossioni della tassa unica di circolazione sui veicoli industriali e di quella automobilistica è stabilito nella seguente misura:

8 per cento: fino a L. 150.000.000 di riscossione;

6 per cento: per le riscossioni superiori a lire 150.000.000 e fino a L. 200.000.000;

4 per cento: per le riscossioni superiori a lire 200.000.000.

Tale compenso è comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti alla esecuzione del mandato, nessuna esclusa od eccettuata.

La percentuale di cui sopra è peraltro suscettibile di revisione, in caso di cessazione dello stato di guerra, anche prima della scadenza della convenzione medesima.

Art. 5.

Il Ministero delle finanze si riserva la facoltà di emanare le norme necessarie alla esecuzione della presente convenzione suppletiva, sentita la Direzione generale del Reale Automobile Club d'Italia.

Art. 6.

La presente convenzione entra in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale col quale viene approvata e scadrà il 30 novembre 1948, ossia nello stesso giorno della scadenza stabilita per la succitata convenzione in corso, salvo per quanto riguarda l'applicazione della nuova percentuale di aggio che ha inizio dal 1° gennaio 1945.

La presente convenzione, redatta in triplice esemplare, è esente da tassa di bollo e dalla registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Commissario straordinario del R.A.C.I.
FILIPPO CARACCIOLO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 91, concernente la revisione delle tasse di bollo.

Visto il R. decreto-legge 11 maggio 1942, n. 501, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1942, n. 1428;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 161, convertito nella legge 8 luglio 1943, n. 662;

Vista l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le tasse di bollo che si corrispondono in modo ordinario, straordinario o virtuale, previste per tutte indistintamente le carte, gli atti e documenti della tariffa allegato A alla legge del bollo approvata con decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, e quelle stabilite da leggi speciali, sono aumentate in conformità degli articoli seguenti.

Art. 2.

Le tasse fisse d'importo inferiore a lire una sono raddoppiate, e quelle non inferiori a lire due sono elevate come segue:

da L.	2	a L.	3;	da L.	8	a L.	12;
»	3	»	4;	»	12	»	16;
»	4	»	6;	»	18	»	24;
»	6	»	8;	»	24	»	32.

E' fatto salvo il disposto degli articoli 3 ad 8 del presente decreto.

Art. 3.

Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall'art. 32 per le ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili indicati nello stesso articolo sono determinate come segue:

quando la somma:

supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0,60;

supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;

supera L. 1000 e non L. 3000: tassa fissa L. 3;

supera L. 3000 e non L. 200.000: tassa proporzionale di L. 1 per ogni mille lire o frazione di mille lire.

Quando la somma supera L. 200.000 ovvero sia indeterminata od a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze: tassa fissa L. 200.

Nelle ipotesi di cui sopra sono determinate le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1832

stica è stabilito nella seguente misura:

8 per cento: fino a L. 150.000.000 di riscossione;

6 per cento: per le riscossioni superiori a lire 150.000.000 e fino a L. 200.000.000;

4 per cento: per le riscossioni superiori a lire 200.000.000.

Tale compenso è comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti alla esecuzione del mandato, nessuna esclusa od eccettuata.

La percentuale di cui sopra è peraltro suscettibile di revisione, in caso di cessazione dello stato di guerra, anche prima della scadenza della convenzione medesima.

Art. 5.

Il Ministero delle finanze si riserva la facoltà di emanare le norme necessarie alla esecuzione della presente convenzione suppletiva, sentita la Direzione generale del Reale Automobile Club d'Italia.

Art. 6.

La presente convenzione entra in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale col quale viene approvata e sendra il 30 novembre 1948, ossia nello stesso giorno della scadenza stabilita per la suecitata convenzione in corso, salvo per quanto riguarda l'applicazione della nuova percentuale di aggio che ha inizio dal 1° gennaio 1945.

La presente convenzione, redatta in triplice esemplare, è esente da tassa di bollo e dalla registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Commissario straordinario del R.A.C.I.
FILIPPO CARACCIOLO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° maggio 1945, n. 89.

Provvedimenti in materia di tasse di bollo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 R;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, che approva il testo della legge del bollo, e successive disposizioni;

Vista la legge 7 aprile 1939, n. 456;

Le tasse di bollo che si corrispondono in modo ordinario, straordinario o virtuale, previste per tutte indistintamente le carte, gli atti e documenti della tariffa allegato A alla legge del bollo approvata con decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, e quelle stabilite da leggi speciali, sono aumentate in conformità degli articoli seguenti.

Art. 2.

Le tasse fisse d'importo inferiore a lire una sono raddoppiate, e quelle non inferiori a lire due sono elevate come segue:

da L.	2	a L.	3;	da L.	8-10	a L.	12;
»	3	»	4;	»	12	»	16;
»	4	»	6;	»	18	»	24;
»	6	»	8;	»	24	»	32.

E' fatto salvo il disposto degli articoli 3 ad 8 del presente decreto.

Art. 3.

Le aliquote di tasse di bollo stabilite dall'art. 52 per le ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili indicati nello stesso articolo sono determinate come segue:

quando la somma:

supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0,50;

supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;

supera L. 1000 e non L. 2000: tassa fissa L. 3;

supera L. 2000 e non L. 200.000: tassa proporzionale di L. 1 per ogni mille lire o frazione di mille lire.

Quando la somma supera L. 200.000 ovvero sia indeterminata ed a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze: tassa fissa L. 300

Nella stessa misura di cui sopra sono determinate le aliquote dell'art. 295.

Art. 4.

Le ricevute, note, conti e fatture anche se sprovviste di sottoscrizione, ed altri equivalenti documenti nei casi previsti alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 52 sono soggetti alla ordinaria tassa di bollo prescritta dall'art. 52 nella misura determinata dall'art. 3 del presente decreto.

Nella stessa misura sono determinate le aliquote dell'art. 207 lettere *a*), *b*) e *c*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 183

Art. 5.

L'aliquota di tassa di bollo stabilita dall'art. 33 lettera a), per le ricevute e quietanze, note, conti, distinte e simili ivi indicati, è determinata come segue:

quando la somma:

supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0,50;
supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;
supera L. 1000 e non L. 5000: tassa fissa L. 2;
supera L. 5000: tassa fissa L. 4.

Nella stessa misura sono determinate le aliquote di tassa di bollo per i documenti di cui alla lettera a) dell'art. 267, nonchè quelle dell'art. 24 della legge del Dazio generale sull'entrata 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 6.

Le aliquote di tassa di bollo, stabilite dall'art. 34, lettere a), b), c), d), ed e) per le ricevute e quietanze ordinarie e non ordinarie, note, bollette e simili indicate nelle citate lettere dello stesso articolo sono determinate come segue:

quando la somma:

supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0,50;
supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;
supera L. 1000 e non L. 5000: tassa fissa L. 2;
supera L. 5000: tassa fissa L. 4.

Le aliquote di tassa di bollo, stabilite dallo stesso art. 34 lettere *f*) e *g*), per le ricevute ivi indicate, sono determinate come segue:

quando la somma:

supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0,50;
supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;
supera L. 1000 e non L. 5000: tassa fissa L. 2;
supera L. 5000: tassa fissa L. 12, salva l'applicazione dell'art. 52 quando l'aliquota è più favorevole al contribuente.

Nella stessa misura di cui al precedente comma sono determinate le aliquote di tassa dell'art. 206.

Art. 7.

La tassa fissa per le copie, secondo gli altri casi di esclusione degli articoli 21 e 201 è aumentata a L. 10.

Le tasse fisse da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato, di cui all'articolo 122, n. 2, lettere *b*) e *c*) sono aumentate rispettivamente a L. 110 e L. 50.

Le tasse fisse da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione alla Giunta provinciale amministrativa di cui al n. 3, lettere *b*) e *c*), del detto art. 122 sono aumentate a L. 60 e a L. 40.

In caso di inosservanza, l'ufficiale giudiziario è obbligato in proprio al pagamento oltre che della tassa, anche della pena pecuniaria in misura da una a cento volte la tassa dovuta per ogni atto non munito della prescritta marca da bollo.

Art. 9.

Le tasse graduali, comprese quelle in ragione della dimensione della carta, previste nella misura inferiore a lire mille sono raddoppiate e quelle d'importo non inferiore a lire mille sono aumentate in ragione della metà, salvo il disposto degli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto.

Art. 10.

La tassa graduale sulle cambiali ed altri effetti di commercio emessi nel Regno e pagabili nel Regno è stabilita come segue:

1) cambiali dilazionate dal commerciante emesse e pagabili nel Regno con scadenza non superiore ad un mese, L. 0,90 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

2) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore a quattro mesi:

fino a L. 200: tassa L. 0,60;
oltre L. 200 fino a L. 400: tassa L. 1;
oltre L. 400 fino a L. 600: tassa L. 1,50;
oltre L. 600 fino a L. 800: tassa L. 2;
oltre L. 800 fino a L. 1000: tassa L. 2,50.

Per somme superiori a L. 1000 o frazione di L. 1000: tassa di L. 2,50 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

3) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a quattro mesi e sino a sei mesi:

fino a L. 200: tassa L. 0,80;
oltre L. 200 fino a L. 400: tassa L. 1,60;
oltre L. 400 fino a L. 600: tassa L. 2,40;
oltre L. 600 fino a L. 800: tassa L. 3,20;
oltre L. 800 fino a L. 1000: tassa L. 4.

Per somme superiori a L. 1000 o frazione di L. 1000: tassa L. 4 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

4) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a sei mesi e per quelle con data e scadenza in bianco o mancanti di l'una o dell'altra: il doppio delle tasse graduali per le cambiali con scadenza non superiore a sei mesi di cui sopra al n. 3.

La tasse di bollo stabilite per le cambiali sono comprensive della tassa fissa della relativa quietanza.

Art. 11.

La tassa graduale di cui ai nn. 2, 3 e 4 del precedente art. 10 è ridotta alla metà per le cambiali create nel Regno e pagabili all'estero; e parte ridotta alla metà per le cambiali provenienti dall'estero in quanto siano state assoggettate a corrispondente tassa di bollo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 183 4

Art. 6.

Le aliquote di tasso di bollo stabilite dall'art. 34, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) per le ricevute e quietanze ordinarie e non ordinarie, note, bollette e stati indicate nelle citate lettere dello stesso articolo sono determinate come segue:

quando la somma:

supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0,50;
supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;
supera L. 1000 e non L. 3000: tassa fissa L. 3;
supera L. 3000: tassa fissa L. 4.

Le aliquote di tassa di bollo, stabilite dallo stesso art. 34 lettere *f*) e *g*), per le ricevute ivi indicate, sono determinate come segue:

quando la somma:

supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0,50;
supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;
supera L. 1000 e non L. 3000: tassa fissa L. 3;
supera L. 3000: tassa fissa L. 12, salva l'applicazione dell'art. 32 quando l'aliquota è più favorevole al contribuente.

Nella stessa misura di cui al precedente comma sono determinate le aliquote di tassa dell'art. 206.

Art. 7.

La tassa fissa per le copie, secondi ed ulteriori di cambio degli articoli 24 e 201 è aumentata a L. 10.

Le tasse fisse da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato, di cui all'articolo 122, n. 2, lettere *b*) e *c*), sono rimontate rispettivamente a L. 110 e L. 50.

Le tasse fisse da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione alla Giunta provinciale amministrativa, di cui al n. 3, lettere *b*) e *c*), del detto art. 122 sono rimontate a L. 60 e a L. 40.

Art. 8.

Le tasse fisse di bollo stabilite dal 2° comma del l'art. 6 del R. decreto-legge 11 maggio 1942, n. 501, sono rimontate come segue:

a) per ogni causa civile innanzi ai pretori L. 20;
b) per ogni causa civile innanzi ai Tribunali L. 40;
c) per ogni causa civile innanzi alle Corti di appello L. 60.

La detta tassa deve essere corrisposta mediante marche da bollo da applicarsi ed annullarsi dall'ufficiale giudiziario sull'atto introduttivo del giudizio e prima della notificazione di esso alla parte convenuta.

La tassa graduale sulle cambiali ed altri effetti di commercio esenti nel Regno e pagabili nel Regno è stabilita come segue:

1) cambiali rilasciate dai contraenti emesse e pagabili nel Regno con scadenza non superiore ad un mese: L. 0,30 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

2) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore a quattro mesi:

fino a L. 200: tassa L. 0,60;
oltre L. 200 fino a L. 400: tassa L. 1;
oltre L. 400 fino a L. 600: tassa L. 1,50;
oltre L. 600 fino a L. 800: tassa L. 2;
oltre L. 800 fino a L. 1000: tassa L. 2,50.

Per somme superiori a L. 1000 o frazione di L. [illegible]: tassa di L. 2,50 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

3) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a quattro mesi e sino a sei mesi:

fino a L. 200: tassa L. 0,80;
oltre L. 200 fino a L. 400: tassa L. 1,60;
oltre L. 400 fino a L. 600: tassa L. 2,40;
oltre L. 600 fino a L. 800: tassa L. 3,20;
oltre L. 800 fino a L. 1000: tassa L. 4.

Per somme superiori a L. 1000 o frazione di L. 1000: tassa L. 4 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

4) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a sei mesi e per quelle con data e scadenza in bianco o incerti dell'uno o dell'altra: il doppio delle tasse graduali per le cambiali con scadenza non superiore a sei mesi, di cui sopra al n. 3.

Le tasse di bollo stabilite per le cambiali sono comprensive della tassa fissa della relativa quietanza.

Art. 11.

La tassa graduale di cui ai nn. 2, 3 e 4 del precedente art. 10 è ridotta alla metà per le cambiali create nel Regno e pagabili all'estero; e pure ridotta alla metà per le cambiali provenienti dall'estero in quanto siano state assoggettate a corrispondente tassa di bollo nel Paese di origine.

Se nessuna tasse di bollo risulta pagata nel Paese di origine le cambiali provenienti dall'estero sono soggette all'intera tassa graduale di che all'art. 10 del presente decreto.

Art. 12.

Le tasse graduali dell'art. 50 sono stabilite nella misura seguente:

1. — *Titoli nominativi.*

Quando il capitale nominale del titolo non supera L. 200 tassa L. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Quando supera:
b. 200 e non L. 500: tassa L. 2;
L. 500 e non L. 2500: tassa L. 4;
oltre le L. 2500: tassa L. 6.

13. — *Titoli al portatore.*

Quando il capitale nominale del titolo non supera L. 200: tassa L. 1.

Quando supera:
L. 200 e non L. 500: tassa L. 2;
L. 500 e non L. 1.000: tassa L. 4;
L. 1.000 e non L. 2.500: tassa L. 6;
L. 2.500 e non L. 5.000: tassa L. 8;
L. 5.000 e non L. 10.000: tassa L. 12.

Quando supera L. 10.000: tassa L. 20.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta per ogni titolo.

La stessa tassa è dovuta per i certificati provvisori dei titoli suddetti.

La tassa sui titoli si corrisponde mediante apposizione, marche da bollo e carta bollata, quella sui certificati provvisori, esclusivamente con marche da bollo e carta bollata.

Quando la tassa è pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente per mezzo dell'Ufficio del registro.

Resta ferma ogni altra disposizione di cui al citato art. 70.

Art. 13.

Le tasse proporzionali stabilite dall'art. 70, lett. *b*), sono raddoppiate.

Art. 14.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 49 riguardanti le tasse sui titoli di rendita del debito pubblico dello Stato, dell'art. 55 concernenti le tasse sulle quietanze degli stipendi, dall'art. 88 relative alle tasse sui biglietti delle lotterie e tombole e quelle degli articoli 118 nn. 12 e 13; 119 nn. 10 e 11; 120 n. 7, relativi alle tasse sulle sentenze definitive e sui provvedimenti di volontaria giurisdizione.

Art. 15.

Il contributo dovuto dallo Stato, ai termini dell'art. 1 della legge 7 aprile 1950, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è elevato a [illegible] 2.000.000 annuo, fermo restando la facoltà da parte dello Stato di operarne la revisione ogni biennio.

Aggio spettante ai rivenditori di valori bollati.

Art. 16.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'aggio spettante, giusta le norme in vigore, sul-

unte di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1401, e 14 aprile 1931, n. 561, secondo la seguente scala:

A. — Rivenditori di generi di monopolio:

a) fino a L. 250.000 di valori bollati prelevati nell'anno: tre lire per cento;

b) per gli importi prelevati nello stesso anno oltre L. 250.000: due lire per cento;

B. — Cancellieri giudiziari:

a) fino a L. 50.000 di valori bollati prelevati nell'anno: una lira per cento;

b) per gli importi prelevati nello stesso anno, da L. 50.000 a L. 250.000: centesimi cinquanta per cento;

c) per gli importi prelevati nello stesso anno oltre L. 250.000: centesimi venti per cento;

C. — Distributori secondari diversi da quelli di cui sopra alle lettere *A* e *B* e privati che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, fruiscono dell'aggio, provvedendo direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito ed Enti autorizzati, i valori bollati, esclusi le marche per l'imposta generale sull'entrata:

a) fino a L. 250.000 di valori bollati prelevati nell'anno: due lire per cento;

b) per gli importi prelevati nello stesso anno, da L. 250.001 a L. 2.000.000: centesimi cinquanta per cento;

c) per gli importi prelevati nello stesso anno, oltre L. 2.000.000: centesimi trenta per cento;

D. — Incaricati ed appaltatori della riscossione dell'imposta di consumo ed incaricati della riscossione dei diritti di macellazione che a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, devono provvedere anche alla riscossione dell'imposta sull'entrata per il bestiame e per i vini:

aggio di L. 2 per cento sugli acquisti, per qualsiasi importo delle marche prescritte, effettuati direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito ed Enti della propria residenza, autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati;

E. — Privati contribuenti che acquistano direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito ed Enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, le marche doppie per l'imposta generale sull'entrata di cui al R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

aggio di centesimi settantacinque per cento sull'importo delle marche acquistate a condizione che l'acquisto non sia di volta in volta d'importo inferiore alle L. 5000;

F. — Coniitati direttivi degli agenti di cambio presso le borse, agenti di cambio, aziende di credito e com[illegible] di borsa che acquistano direttamente presso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 183291

da L. 5.000 e non L. 10.000: tassa L. 12.

Quando supera L. 10.000: tassa L. 20.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta per ogni titolo.

La stessa tassa è dovuta per i certificati provvisori dei titoli suddetti.

La tassa sui titoli si corrisponde mediante punzone, marche da bollo e carta bollata, quella sui certificati provvisori, esclusivamente con marche da bollo e carta bollata.

Quando la tassa è pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente per mezzo dell'Ufficio del registro.

Resta ferma ogni altra disposizione di cui al citato a[illegible]0.

Art. 13.

Le tasse proporzionali stabilite dall'art. 70, lett. *b*), sono raddoppiate.

Art. 14.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 49 riguardanti le tasse sui titoli di rendita del Debito pubblico dello Stato, dell'art. 55 concernenti le tasse sulle quietanze degli stipendi, dell'art. 88 relative alle tasse sui biglietti delle lotterie e tombole e quelle degli articoli 118 nn. 12 e 13; 119 nn. 10 e 11; 120 n. 7, relativi alle tasse sulle sentenze definitive e sui provvedimenti di volontaria giurisdizione.

Art. 15.

Il contributo dovuto dallo Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 aprile 1939, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è elevato a [illegible]2.000.000 annuo, ferma restando la facoltà da parte dello Stato di operare in ritenuta ogni biennio.

Aggio spettante ai rivenditori di valori bollati.

Art. 16.

A decorrere dalla data in vigore del presente decreto l'aggio spettante, giusta le norme in vigore, sull'importo delle levate di valori bollari fatte presso gli Uffici del registro e presso gli Istituti di credito od Enti autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, dai rivenditori di generi di monopolio per la rivendita al pubblico, dai cancellieri giudiziari e dagli ufficiali giudiziari per gli atti dei rispettivi uffici e da tutti gli altri distributori secondari di valori bollati diversi dai precitati rivenditori, cancellieri ed ufficiali giudiziari compresi i privati che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, hanno diritto ad un aggio per l'acquisto di taluni tipi di valori bollati presso gli Uffici del registro e gli Istituti od Enti sopra ricordati, è graduato per ciascun anno solare, al netto delle rite-

da L. 50.000 a L. 250.000: centesimi cinquanta per cento;

c) per gli importi prelevati nello stesso anno oltre L. 250.000: centesimi venti per cento;

C. — Distributori secondari diversi da quelli di cui sopra alle lettere *A* e *B* e privati che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, fruiscono dell'aggio, prelevando direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito ed Enti autorizzati, i valori bollati, esclusi le marche per l'imposta generale sull'entrata:

a) fino a L. 250.000 di valori bollati prelevati nell'anno: due lire per cento;

b) per gli importi prelevati nello stesso anno, da L. 250.001 a L. 2.000.000: centesimi cinquanta per cento;

c) per gli importi prelevati nello stesso anno, oltre L. 2.000.000: centesimi trenta per cento.

D — Incaricati ed appaltatori della riscossione dell'imposta di consumo ed incaricati della riscossione dei diritti di macellazione che a norma dell'art. 24 del R. decreto-legge 9 gennaio 1919, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, devono provvedere anche alla riscossione dell'imposta sull'entrata per il bestiame e per i vini:

aggio di L. 2 per cento sugli acquisti, per qualsiasi importo delle marche prescritte, effettuati direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti della propria residenza, autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati;

E. — Privati contribuenti che acquistano direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito ed Enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, le marche doppie per l'imposta generale sull'entrata di cui al R. decreto-legge 9 gennaio 1919, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

aggio di centesimi settantacinque per cento sull'importo delle marche acquistate a condizione che l'acquisto non sia di volta in volta d'importo inferiore alle L. 5000;

F. — Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le borse, agenti di cambio, aziende di credito e commissionari di borsa che acquistano direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito ed Enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, le apposite marche doppie per il pagamento dell'imposta sul plus valore e della sovrimposta di negoziazione, istituite col decreto del Ministro per le finanze 31 dicembre 1941:

aggio di centesimi settantacinque per cento sull'importo delle marche acquistate a condizione che l'acquisto non sia di volta in volta d'importo inferiore alle L. 5000.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente articolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.
18371

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

La carta bollata a tassa fissa, i modulí e registri stampati su carta libera già bollati allo straordinario, che, all'attuazione del presente decreto, si trovino ancora in bianco presso uffici pubblici, istituti, enti privati, potranno adoperarsi previo il completamento della tassa dovuta nella misura stabilita dal presente decreto mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa, purchè nel complesso non siano applicate più di cinque marche.

L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli Uffici del registro e bollo o direttamente dalle parte.

In questo ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante scritturazione della data e della firma in modo che su ciascuna marca si trovi una parte della data ed una parte della firma.

La data di annullamento dovrà sempre corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.

Art. 18.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il centesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1915

UMBERTO DI SAVOIA

RUBINI — PODESTÀ — TEDESCO

Visto, *il Guardasigilli*: TEDESCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1915
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 63. — VERGA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1915, n. 99.

Modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle donazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1913, n. 2/B;

Vista la legge 29 giugno 1910, n. 877;

Vista la legge 19 gennaio 1912, n. 20;

Visto il R. decreto-legge 1 maggio 1912, n. 431, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1912, n. 1220;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1913, n. 731;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1914, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di intesa con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni relative alle imposte di successione e donazione.

Art. 1.

Nelle trasmissioni di beni per causa di morte la imposta di successione è dovuta nella misura stabilita dalla annessa tabella, allegato A.

Nelle successioni legittime e testamentarie dei figli adottivi agli adottanti, nelle successioni testamentarie dell'adottante all'adottato e nelle successioni testamentarie dell'affiliante a favore dell'affiliato la imposta di successione è dovuta nella misura della metà di quella che sarebbe applicabile se il rapporto di adozione o di affiliazione non esistesse.

Nelle successioni legittime e testamentarie dei genitori a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, previste dalla legge 19 gennaio 1912, n. 25, la imposta di successione è dovuta con le aliquote stabilite per le trasmissioni tra ascendenti e discendenti, aumentata di un quarto.

L'erede che viene alla successione per diritto di rappresentazione deve l'imposta nella misura che risulta dall'applicazione delle aliquote corrispondenti al grado di parentela esistente tra l'erede stesso e l'autore della successione.

Art. 2.

Nelle successioni in linea retta o fra coniugi le quote di eredità o di legato sono esenti da imposta fino alle lire centomila.

Vi è obbligo della denunzia di successione anche per le quote di eredità o di legato totalmente esenti dalla imposta in applicazione del comma precedente.

Art. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1838

più di cinque marche.

L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli Uffici del registro e bollo o direttamente dalle parti.

In questo ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante scritturazione della data e della firma in modo che su ciascuna marca si trovi una parte della data ed una parte della firma.

La data di annullamento dovrà sempre corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.

Art. 18.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il ventesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 85. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 90.

Modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle donazioni.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 508, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1930, n. 131, convertito nella legge 9 febbraio 1931, n. 155;

Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1936, n. 1027;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614,

CAPO I.

Disposizioni relative alle imposte di successione e donazione.

Art. 1.

Nelle trasmissioni di beni per causa di morte la imposta di successione è dovuta nella misura stabilita dalla annessa tabella, allegato A.

Nelle successioni legittime e testamentarie dei figli adottivi agli adottanti, nelle successioni testamentarie dell'adottante all'adottato e nelle successioni testamentarie dell'affiliante a favore dell'affiliato la imposta di successione è dovuta nella misura della metà di quella che sarebbe applicabile se il rapporto di adozione o di affiliazione non esistesse.

Nelle successioni legittime e testamentarie dei genitori a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, previste dalla legge 19 gennaio 1942, n. 23, la imposta di successione è dovuta con le aliquote stabilite per le trasmissioni tra ascendenti e discendenti, aumentata di un quarto.

L'erede che viene alla successione per diritto di rappresentazione deve l'imposta nella misura che risulta dall'applicazione delle aliquote corrispondenti al grado di parentela esistente fra l'erede stesso e l'autore della successione.

Art. 2.

Nelle successioni in linea retta o fra coniugi le quote di eredità o di legato sono esenti da imposta fino a lire centomila.

Vi è obbligo della denunzia di successione anche per le quote di eredità o di legato totalmente esenti dalla imposta in applicazione del comma precedente.

Art. 3.

Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 1 si applicano anche alle donazioni e liberalità, comprese le costituzioni di dote civile o militare e del patrimonio familiare, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 61 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

È tuttavia soggetta ad imposta fissa la costituzione della dote civile o militare o del patrimonio familiare fatta dalla sposa con beni propri la cui provenienza sia dimostrata con precedenti titoli di trasmissione a favore della sposa stessa già assoggettati alla imposta di registro o di successione in conformità della legge e della loro natura. La mancanza di tale dimostrazione

1836
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

si rende esigibile l'imposta nella misura prevista per le donazioni tra ascendenti e discendenti.

Art. 4.

Alle quote di eredità e ai legati conseguiti dai singoli eredi e legatari debbono aggiungersi, ai fini della liquidazione dell'imposta, le donazioni e le liberalità fatte dall'autore della successione allo stesso erede o legatario, e dall'ammontare dell'imposta liquidata sull'intero si deducono le imposte che sarebbero dovute a termini del presente capo per le dette donazioni e liberalità.

La stessa regola si applica nel caso di precedenti donazioni fatte dal donante allo stesso donatario.

Art. 5.

Le trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado si presumono liberalità e come tali sono soggette alla imposta quando la provenienza del prezzo pagato non viene dimostrata in base a titoli aventi data certa ai sensi del Codice civile, e sempre che la imposta di trasferimento a titolo oneroso risulti inferiore a quella stabilita per i trasferimenti a titolo gratuito.

A cura del notaio negli atti di trasmissioni previsti dal primo comma dev'essere inserita la dichiarazione delle parti contraenti se esiste tra loro rapporto di parentela, precisandone in caso affermativo il grado.

L'omissione della dichiarazione è punita con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 3000 a carico solidalmente del notaio che non l'ha provocata e delle parti che non l'hanno resa.

La dichiarazione infedele è punita con l'ammenda da L. 1000 a L. 6000 a carico delle parti che l'hanno resa.

Capo II.

Disposizioni relative all'imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito.

Art. 6.

L'asse ereditario globale netto lasciato dall'autore della successione, quando supera il valore di L. 250.000, è assoggettato, indipendentemente dall'imposta di successione, sulla eredità, quote di eredità e legati, ad una imposta progressiva da liquidarsi in base alle seguenti aliquote:

Art. 7.

Per l'asse ereditario o la parte di esso devoluto agli ascendenti o discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti, e al coniuge superstite, anche ad enti morali, quando ricorrono le condizioni stabilite dal R. decreto legge 9 aprile 1925, n. 289, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 397, l'imposta è ridotta alla metà.

Restano ferme le disposizioni relative all'esenzione o alla riduzione dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario dei militari caduti in guerra o delle altre persone ad essi assimilate, contenute nel R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 731.

I titoli del Debito pubblico dichiarati dalla legge esenti dalle imposte di donazione e di successione sono esenti altresì dalla imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito.

Art. 8.

Quando vi è concorso di eredi o di legatari, l'imposta sul valore globale si liquida sull'intero asse ereditario con le aliquote stabilite dall'art. 6, e l'ammontare ottenuto è ripartito fra gli eredi e i legatari in misura proporzionale al valore delle rispettive quote di eredità e legati. La quota proporzionale così attribuita a ciascun erede o legatario viene infine elevata o ridotta quando concorrono le condizioni per la esenzione o riduzione dell'imposta.

Art. 9.

All'imposta prevista dal presente capo sono soggette anche le donazioni e le liberalità, comprese le costituzioni di dote e del patrimonio familiare, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 6, 7 ed 8.

Art. 10.

Ai fini della liquidazione dell'imposta prevista dall'art. 6, all'asse ereditario si debbono aggiungere le donazioni e le liberalità fatte dall'autore della successione ai suoi eredi e legatari a decorrere dal 12 maggio 1942, data di entrata in vigore del R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 431, istitutivo dell'imposta sul valore globale, e dall'ammontare della imposta così liquidata si deducono le imposte che per dette donazioni e liberalità sarebbero dovute a termini dell'art. 9.

La stessa regola si applica nel liquidare l'imposta prevista dall'art. 9 nel caso di precedenti donazioni o

1840
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

termini del presente capo per le dette donazioni e liberalità.

La stessa regola si applica nel caso di precedenti donazioni fatte dal donante allo stesso donatario.

Art. 5.

Le trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado si presumono liberalità e come tali sono soggette alla imposta quando la provenienza del prezzo pagato non viene dimostrata in base a titoli aventi data certa ai sensi del Codice civile, e sempre che la imposta di trasferimento a titolo oneroso risulti inferiore a quella stabilita per i trasferimenti a titolo gratuito.

A cura del notaio negli atti di trasmissioni previsti dal primo comma dev'essere inserita la dichiarazione delle parti contraenti se esiste tra loro rapporto di parentela, precisandone in caso affermativo il grado.

L'omissione della dichiarazione è punita con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 3000 a carico solidalmente del notaio che non l'ha provocata e delle parti che non l'hanno resa.

La dichiarazione infedele è punita con l'ammenda da L. 1000 a L. 6000 a carico delle parti che l'hanno resa.

Capo II.

Disposizioni relative all'imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito.

Art. 6.

L'asse ereditario globale netto lasciato dall'autore della successione, quando supera il valore di L. 250.000, è assoggettato, indipendentemente dall'imposta di successione, sulla credità, quote di credità e legati, ad una imposta progressiva da liquidarsi in base alle seguenti aliquote:

fino a L.	500.000			1 %
da »	500.001 a L.	1.000.000		3 %
» »	1.000.001 »	2.500.000		5 %
» »	2.500.001 »	5.000.000		7 %
» »	5.000.001 »	8.000.000		10 %
» »	8.000.001 »	12.000.000		12 %
» »	12.000.001 »	20.000.000		16 %
» »	20.000.001 »	30.000.000		20 %
» »	30.000.001 ed oltre			25 %

L'ammontare dell'imposta non può in alcun caso superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario e L. 250.000.

Le trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado si presumono liberalità e come tali sono soggette alla imposta quando la provenienza del prezzo pagato non viene dimostrata in base a titoli aventi data certa ai sensi del Codice civile, e sempre che la imposta di trasferimento a titolo oneroso risulti inferiore a quella stabilita per i trasferimenti a titolo gratuito.

A cura del notaio negli atti di trasmissioni previsti dal primo comma dev'essere inserita la dichiarazione delle parti contraenti se esiste tra loro rapporto di parentela, precisandone in caso affermativo il grado.

L'omissione della dichiarazione è punita con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 3000 a carico solidalmente del notaio che non l'ha provocata e delle parti che non l'hanno resa.

La dichiarazione infedele è punita con l'ammenda da L. 1000 a L. 6000 a carico delle parti che l'hanno resa.

Capo II.

Disposizioni relative all'imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito.

Art. 6.

L'asse ereditario globale netto lasciato dall'autore della successione, quando supera il valore di L. 250.000, è assoggettato, indipendentemente dall'imposta di successione, sulla credità, quote di credità e legati, ad una imposta progressiva da liquidarsi in base alle seguenti aliquote:

fino a L.	500.000			1 %
da »	500.001 a L.	1.000.000		3 %
» »	1.000.001 »	2.500.000		5 %
» »	2.500.001 »	5.000.000		7 %
» »	5.000.001 »	8.000.000		10 %
» »	8.000.001 »	12.000.000		12 %
» »	12.000.001 »	20.000.000		16 %
» »	20.000.001 »	30.000.000		20 %
» »	30.000.001 ed oltre			25 %

L'ammontare dell'imposta non può in alcun caso superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario e L. 250.000.

persone ad essi assimilate, contenute nel R. decreto-legge 10 agosto 1943, n. 734.

I titoli del debito pubblico dichiarati dalla legge esenti dalle imposte di donazione e di successione sono esenti altresì dalla imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito.

Art. 8.

Quando vi è concorso di eredi o di legatari, l'imposta sul valore globale si liquida sull'intero asse ereditario con le aliquote stabilite dall'art. 6, e l'ammontare ottenuto è ripartito fra gli eredi e i legatari in misura proporzionale al valore delle rispettive quote di credità e legati. La quota proporzionale così attribuita a ciascun erede o legatario viene infine eliminata o ridotta quando concorrono le condizioni per la esenzione o riduzione dell'imposta.

Art. 9.

All'imposta prevista dal presente capo sono soggette anche le donazioni e le liberalità, comprese le costituzioni di dote e del patrimonio familiare, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 6, 7 ed 8.

Art. 10.

Ai fini della liquidazione dell'imposta prevista dall'art. 6, all'asse ereditario si debbono aggiungere le donazioni e le liberalità fatte dall'autore della successione ai suoi eredi e legatari a decorrere dal 12 maggio 1942, data di entrata in vigore del R. decreto-legge 1 maggio 1942, n. 434, istitutivo dell'imposta sul valore globale, e dall'ammontare della imposta così liquidata si detraggono le imposte che per dette donazioni e liberalità sarebbero dovute a termini dell'art. 9.

La stessa regola si applica nel liquidare l'imposta prevista dall'art. 9 nel caso di precedenti donazioni e liberalità fatte a decorrere dal 12 maggio 1942 dal donante allo stesso donatario.

Art. 11.

La denuncia presentata agli effetti della imposta di successione vale anche per l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario.

Se la trasmissione è esente da imposta di successione, è obbligatoria la presentazione della denuncia agli effetti dell'imposta prevista dal presente capo.

Per la presentazione della denuncia, la determinazione dei valori imponibili, la detrazione delle passività, il pagamento della imposta, i privilegi, le prescrizioni e il modo di decidere le controversie, nonchè per le sanzioni penali sono applicabili, in quanto non sia diver-

1841

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

sumente disposto dal presente decreto, le disposizioni della legge tributaria sulle successioni e, quando si tratta di donazioni o liberalità, della legge di registro, comprese quelle relative all'addizionale istituita dal R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145.

I valori accertati ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione o di donazione, valgono anche per la applicazione dell'imposta sul valore globale di cui agli articoli 6 e 9. Se la trasmissione o donazione è esente dalle normali imposte di successione, di registro e di trascrizione, si procede all'accertamento dei valori imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta prevista dal presente capo.

Agli effetti dell'applicazione delle imposte previste dal presente decreto, le azioni e le obbligazioni quotate in borsa sono valutate all'ultimo prezzo di compenso, stabilito dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa più vicina al luogo dell'apertura della successione o della stipulazione dell'atto.

Le azioni e le obbligazioni che non sono iscritte nei listini di borsa o cessarono di essere e quelle per le quali non sia stato, di fatto, stabilito, per qualsivoglia motivo, il prezzo di compenso relativo al mese precedente a quello in cui la trasmissione è avvenuta, sono calcolate per il valore del giorno del trasferimento, stabilito con certificato peritale dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa indicata nel comma precedente. Nei casi considerati è fatto obbligo alle parti di produrre, insieme con la denunzia di successione o con l'atto esibito per la registrazione, il certificato peritale.

Art. 12.

Per il pagamento della totalità dell'imposta sono solidalmente tenuti verso l'Amministrazione dello Stato tutti gli eredi, salvo, all'erede che ha pagato, il regresso verso i coeredi e legatari. Il diritto di regresso è limitato alla quota di imposta attribuita a ciascun erede o legatario secondo le norme di ripartizione stabilite dall'art. 8.

Il legatario è tenuto al pagamento della propria quota proporzionale di imposta, determinata a norma dello stesso art. 8.

Capo III.

Disposizioni comuni e varie.

Art. 13.

Nel caso di omessa o infedele denunzia di successione, il fisco se e quali donazioni o liberalità l'autore della successione o il donante ha fatto in precedenza ai propri eredi e legatari o al donatario, con le specificazioni del notaio rogante, della data dell'atto e di quella della registrazione, nonchè del valore della donazione o liberalità.

L'omissione della dichiarazione è punita con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 2000 a carico degli eredi o del legatario che hanno presentato la denunzia e a carico solidalmente del donante e del notaio che ha rogato l'atto di donazione.

La dichiarazione infedele è punita con l'ammenda da L. 1000 a L. 6000 a carico di coloro che l'hanno resa.

Art. 15.

La disposizione contenuta nell'ultimo comma del precedente art. 11 si applica anche per la valorizzazione delle azioni e delle obbligazioni che, a far tempo dall'8 settembre 1943 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, hanno formato oggetto di trasferimento a titolo gratuito e non hanno avuto, nel giorno della trasmissione, quotazioni a causa della chiusura, per motivi dipendenti dallo stato di guerra, della borsa indicata nel primo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 1 maggio 1942, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220. Le imposte per questi ultimi trasferimenti eventualmente percette in più per effetto di un diverso criterio di valutazione, saranno restituite su domanda degli interessati da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

Le agevolazioni tributarie previste dal R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 731, per le successioni dei militari caduti in guerra e delle altre persone ad essi equiparate, sono applicabili con le stesse modalità ivi indicate anche alle successioni di cittadini italiani che dall'11 giugno 1940 siano rimasti vittime di incursioni aeree o siano stati, ad opera delle forze militari o di polizia nazi-fasciste, uccisi per rappresaglia o siano comunque periti ovvero giudizialmente dichiarati a norma degli articoli 19, 58 e 60 del Codice civile assenti o presunti morti per motivi attinenti allo stato di guerra o alla difesa della Nazione.

Le imposte di successione e di trascrizione, l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario nonchè i diritti catastali di voltura già pagati e che in applicazione del presente decreto non siano dovuti, saranno resti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

dal presente capo.

Agli effetti dell'applicazione delle imposte previste dal presente decreto, le azioni e le obbligazioni quotate in borsa sono valutate all'ultimo prezzo di compenso, stabilito dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa più vicina al luogo dell'apertura della successione o della stipulazione dell'atto.

Le azioni e le obbligazioni che non sono iscritte nel listini di borsa o cessarono di esserlo e quelle per le quali non sia stato, di fatto, stabilito, per qualsivoglia motivo, il prezzo di compenso relativo al mese precedente a quello in cui la trasmissione è avvenuta, sono calcolate per il valore del giorno del trasferimento, stabilito con certificato peritale dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa indicata nel comma precedente. Nei casi considerati è fatto obbligo alle parti di produrre, insieme con la denunzia di successione o con l'atto esibito per la registrazione, il certificato peritale.

Art. 12.

Per il pagamento della totalità dell'imposta sono solidalmente tenuti verso l'Amministrazione dello Stato tutti gli eredi, salvo all'erede che ha pagato, il regresso verso i coeredi e legatari. Il diritto di regresso è limitato alla quota di imposta attribuita a ciascun erede o legatario secondo le norme di ripartizione stabilite dall'art. 8.

Il legatario è tenuto al pagamento della propria quota proporzionale di imposta, determinata a norma dello stesso art. 8.

CAPO III.

Disposizioni comuni e varie.

Art. 13.

Al fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni è dedotto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario.

Per l'imposta sul valore globale previsto dal capo precedente valgono, in quanto applicabili e in quanto non sia diversamente stabilito dal presente decreto, tutte le disposizioni contenute nei Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3269 e 3270, e successive modificazioni e aggiunte.

Art. 14.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 10 è fatto obbligo agli eredi e legatari e al notaio rogante di dichiarare rispettivamente nella denunzia di successione e negli atti di donazione e liberalità.

Art. 15.

La disposizione contenuta nell'ultimo comma del precedente art. 11 si applica anche per la valutazione delle azioni e delle obbligazioni che, a far tempo dall'8 settembre 1943 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, hanno formato oggetto di trasferimento a titolo gratuito e non hanno avuto, nel giorno della trasmissione, quotazioni a causa della chiusura, per motivi dipendenti dallo stato di guerra, della borsa indicata nel primo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 1 maggio 1942, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220. Le imposte per questi ultimi trasferimenti eventualmente percette in più per effetto di un diverso criterio di valutazione, saranno restituite su domanda degli interessati da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

Le agevolazioni tributarie previste dal R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 731, per le successioni dei militari caduti in guerra e delle altre persone ad essi equiparate, sono applicabili con le stesse modalità ivi indicate anche alle successioni di cittadini italiani che dall'11 giugno 1940 siano rimasti vittime di incursioni aeree o siano stati, ad opera delle forze militari e di polizia nazi-fasciste, uccisi per rappresaglia o siano comunque periti ovvero giudizialmente dichiarati a norma degli articoli 49, 58 e 60 del Codice civile, assenti o presunti morti per motivi attinenti allo stato di guerra o alla difesa della Nazione.

Le imposte di successione e di trascrizione, l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario nonchè i diritti erariali di voltura già pagati e che in applicazione del presente decreto non siano dovuti, saranno restituiti su domanda degli interessati, da presentare entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 17.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 30 aprile 1936, n. 831, convertito nella legge 9 febbraio 1931, n. 155, concernente esenzione dalle imposte di trasferimento a titolo gratuito nel nucleo familiare, negli articoli 1 a 10 e nell'art. 15 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, allegato *B*, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, riguardante aggiunte e riduzioni delle imposte di trasferimento a titolo gratuito; nell'art. 11 della legge 29 giugno 1939, n. 877, concernente provvedimenti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 184 3

a favore delle famiglie numerose; e nel R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 431, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220, istitutivo dell'imposta sul valore netto globale dei trasferimenti a titolo gratuito.

Art. 18.

Nei procedimenti per la determinazione del valore venale in comune commercio della ricchezza a qualunque titolo trasferita, è data facoltà all'Amministrazione delle finanze di consentire, ai fini di un accordo bonario, un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall'Amministrazione stessa.

L'abbuono di cui al comma precedente può essere accordato soltanto nei procedimenti già iniziati e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 19.

La facoltà prevista dall'articolo precedente può essere esercitata fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Per i territori non liberati e per quelli liberati ma ancora affidati all'Amministrazione del Governo italiano, la facoltà può esercitarsi fino a sei mesi dopo il ritorno all'Amministrazione italiana dei territori stessi.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le disposizioni del presente decreto, salvo quelle degli articoli 15, 16, 18 e 19, si applicano alle successioni che si apriranno a partire dal giorno in cui lo stesso entrerà in vigore e alle donazioni o liberalità nonchè alle trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado, che saranno poste in essere mediante atti stipulati a partire dallo stesso giorno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 63. — PETTA

ALLEGATO A.

Imposte di successione e di donazione

QUOTE	Imposta proporzionale per ogni cento lire																								
Eredi, coniuge, discendenti, ascendenti in linea retta	1	1	1,50	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Fratelli e sorelle	1	1,50	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
Zii e nipoti in linea collaterale	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Altri parenti fino al 4° grado	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Altri parenti oltre il 4° grado, affini entro il 4° grado	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Affini oltre il 4° grado, estranei	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84

Il Ministro per le finanze
[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1844

un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall'Amministrazione stessa.

L'abbuono di cui al comma precedente può essere accordato soltanto nei procedimenti già iniziati e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 19.

La facoltà prevista dall'articolo precedente può essere esercitata fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Per i territori non liberati e per quelli liberati, ma ancora affidati all'Amministrazione del Governo militare alleato, il termine di cui al comma precedente decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 83. — PETTA

ALLEGATO A.

Tabella delle imposte di successione e di donazione

GRADO DI PARENTELA fra gli autori della successione o gli eredi e legatari	Imposta complementare per ogni cento lire									
1. — Tra ascendenti e discendenti in linea retta, compresi i figli naturali riconosciuti e quelli considerati come tali	1	1,50	2	3	4	5	6	7	8	9
2. — Tra coniugi	1	1,50	2	3	4	5	6	7	8	9
3. — Tra fratelli e sorelle	3	4	6	8	9	11	13	15	17	19
4. — Tra zii e nipoti	5	6	8	10	12	15	18	21	24	27
5. — Tra prozii, pronipoti, cugini, altri parenti fino al quarto grado, tra affini, tra estranei	12	15	19	23	27	31	35	39	43	47

Visto, d'ordine di S. M. il Luogotenente generale del Regno
Il Ministro per le finanze
PESENTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 marzo 1945, n. 91.

Parificazione degli stipendi del personale di gruppo C a quelli dei corrispondenti gradi del personale dei gruppi A e B.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, concernente il trattamento economico dei dipendenti dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei riguardi del personale civile dello Stato di gruppo C dell'ordinamento gerarchico dei gradi dal l'undicesimo all'ottavo, gli stipendi fissati con la tabella A annessa alla legge 16 aprile 1940, n. 237, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli previsti per il personale dei gruppi A e B dei corrispondenti gradi.

Rimangono immutati i periodi di servizio prescritti per il conseguimento degli aumenti periodici di stipendio.

Agli impiegati di gruppo C in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti gli stipendi spettanti a norma del primo comma, in base all'anzianità di grado da essi posseduta.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 16 febbraio 1945.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TUMEDEI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 77. — PERA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Dalle ore due del 2 aprile 1945 l'ora normale verrà anticipata di sessanta minuti primi a tutti gli effetti.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TUMEDEI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 78 — PERA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 13 marzo 1945, n. [illegible]
Sesta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1933, n. 2 R, e 20 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 12 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 192;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 23.182.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I 8 4 6
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 501, concernente il trattamento economico dei dipendenti dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei riguardi del personale civile dello Stato di gruppo *C* dell'ordinamento gerarchico dei gradi dal l'undicesimo all'ottavo, gli stipendi fissati con la tabella 1 annessa alla legge 11 aprile 1939, n. 297, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli previsti per il personale dei gruppi *A* e *B* dei corrispondenti gradi.

Rimangono immutati i periodi di servizio prescritti per il conseguimento degli aumenti periodici di stipendio.

Agli impiegati di gruppo *C*, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti gli stipendi spettanti a norma del primo comma, in base all'anzianità di grado da essi posseduta.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 16 febbraio 1945.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 77. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 92.

Anticipazione di sessanta minuti primi dell'ora normale a partire dalle ore due del 2 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 399, riguardante l'adozione, per l'inizio dell'ora del secondo fuso (ora dell'Europa centrale);

Dalle ore due del 2 aprile 1945 l'ora normale verrà anticipata di sessanta minuti primi a tutti gli effetti.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 79. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 93.

Sesta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 28 ottobre 1943, n. 2 E, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 12 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 382;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 24.482.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 è autorizzata una sesta prelevazione di L. 1.258.250 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

Ministero del tesoro.

Cap. n. 123. - Spese casuali . . . . L. 100.000 —
Cap. n. 218 *quinquies*. - Spese per il viaggio ed il soggiorno dei membri della Commissione economico-finanziaria negli Stati Uniti d'America . . . 958.250 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 184 7

Cap. n. 218 *ter* (di nuova istituzione). - Assegnazione straordinaria a favore della Casa di riposo dei Gaetani in Gaeta . . . . . L. 80.000 —

Cap. n. 251 *series*. - Contributi per l'incremento di attività cinematografiche . . . . . » 160.000 —

L. 1.008.250 —

Ministero della pubblica istruzione.

Cap. n. 125. - Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici, ecc. . . L. 250.000 —

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 67. — PEDA

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società « Forni elettrici e dell'elettrocarbonium » direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1001;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 351;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società italiana « Forni elettrici e dell'elettrocarbonium » direzione centrale in Narni, stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge sopracitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Soppressione del fascio littorio dai sigilli dei notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 315, relativo alla soppressione del fascio littorio dagli stemmi dello Stato e dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai;

Ritenuto che i sigilli attualmente in uso dei notai recanti il fascio littorio devono essere sostituiti gradatamente e che con decreto del Ministro per la grazia e giustizia deve essere stabilita la data dopo la quale i notai non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso recante il fascio littorio;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1945 i notai che esercitano nei territori restituiti all'amministrazione del Governo italiano alla data di pubblicazione del presente decreto non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso recante il fascio littorio.

Roma, addì 24 marzo 1945

(432) *Il Ministro:* TUPINI

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1945.

Prezzi delle barbabietole da zucchero di produzione 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 383, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi, relativa alla determinazione dei prezzi delle barbabietole da zucchero, da prendersi a base per le zone di produzione dell'Italia Settentrionale, Centrale e Meridionale;

Ritenuto opportuno di fissare i prezzi per le suddette zone in rapporto all'economia colturale di ciascuna di esse e in relazione alle rispettive produzioni medie unitarie;

Decreta:

Articolo unico.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 184821

L. 1 008 250 —

Ministero della pubblica istruzione.

Cap. n. 125. - Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici, ecc. . . . L. 250 000 —

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1915

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TEDESCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1915
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 64 — PETA

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1915.

Sottoposizione a sequestro della Società «Forni elettrici e dell'elettrocarbonium» direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 30;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società italiana «Forni elettrici e dell'elettrocarbonium» direzione centrale in Narni, stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società «Forni elettrici e dell'elettrocarbonium» direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. comm. Parri Francesco.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1915

Il Ministro: SOLERI

(422)

e dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai;

Ritenuto che i sigilli attualmente in uso dei notai recanti il fascio littorio devono essere sostituiti gradatamente e che con decreto del Ministro per la grazia e giustizia deve essere stabilita la data dopo la quale i notai non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso recante il fascio littorio;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1915 i notai che esercitano nei territori restituiti all'amministrazione del Governo italiano alla data di pubblicazione del presente decreto, non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso recante il fascio littorio.

Roma, addì 21 marzo 1915

(432) *Il Ministro*: TEDESCO

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1915.

Prezzi delle barbabietole da zucchero di produzione 1915.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 387, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi, relativa alla determinazione dei prezzi delle barbabietole da zucchero, da praticarsi a base per le zone di produzione dell'Italia Settentrionale, Centrale e Meridionale;

Ritenuto opportuno di fissare i prezzi per le suddette zone in rapporto all'economia colturale di ciascuna di esse e in relazione alle rispettive produzioni medie unitarie;

Decreta:

Articolo unico.

I prezzi delle barbabietole da zucchero, di produzione 1915, sono stabiliti come segue:

per le zone di produzione dell'Italia Meridionale L. 21 per q.le grado polarimetrico;

per le zone di produzione dell'Italia Centrale lire 20 per q.le grado polarimetrico;

per le zone di produzione dell'Italia Settentrionale L. 16 per q.le grado polarimetrico.

Detti prezzi, nei quali non sono compresi i contributi per spese di trasporto e le altre facilitazioni contrattuali (polpe, sacyenzioni e compensi accessori), si riferiscono a prodotto consegnato alle fabbriche con le modalità fissate dal contratto nazionale di coltivazione delle bietole per il 1915.

Roma, addì 21 marzo 1915

(421) *Il Ministro*: GIULIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1849

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 23 gennaio 1945 recante: «Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista dei commercianti» pubblicato a pag. 182 della *Gazzetta Ufficiale* in data 6 febbraio 1945, n. 28, invece di: «avv. Filippo Mignozzi» leggasi: «avv. Filippo Mignozzi».

(441)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 21 marzo 1945 - N. 66

Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,45
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,30
Id. 5 % 1936	»	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1938)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1940)	»	95,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,95

Media dei titoli del 22 marzo 1945 - N. 67

Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,30
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1938)	»	96,85
Id. 5 % (15 febbraio 1940)	»	95,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,70

Media dei titoli del 23 marzo 1945 - N. 68

Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,40
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1938)	»	96,85
Id. 5 % (15 febbraio 1940)	»	95,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,80

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 31 del 13 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 marzo 1945

G. R. UPJOHN
Brigadier General
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(442)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 32 del 15 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 marzo 1945

G. R. UPJOHN
Brigadier General
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(443)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE II - DEBITO PUBBLICO

Media dei titoli del 21 marzo 1945 - N. 66

Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,45
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,30
Id. 5 % 1936	»	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,65

Media dei titoli del 22 marzo 1945 - N. 67

Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,70

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 31 del 13 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 marzo 1945.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(442)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 32 del 15 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 marzo 1945.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(443)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1852

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

43

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LOCAL GOVERNMENT SUB COMMISSION

AG/23/ra

Tel: 478190

SUBJECT: Gazzetta Ufficiale No. 37 of 27 March 1945 — 7 April 1945

TO : Director, Legal Sub Commission

1. Please exclude from implementation the following Decree, published in the above-numbered Official Gazette:

DLL 8 March 1945 No. 77—Constitution of Tax Councils and Committees

FOR THE DIRECTOR:

RHT

RALPH R. TEMPLE
Major
Deputy Director
Local Government Sub Commission

Offer/pec

Action copy at file 45/ fo. 2.

4995

3876

23

15 APR 1945

HEAD QUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
SEC I SUB-COMMISSION

AC/AGIC/L.

AP/ap.
5 April 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 76 of 29 March 1945.

TO : New Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED		
(c) Navy	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation.	
	(c)	Legislative Decree of the Lieutenant General No. 81 of 1 February 1945. Modifying the regulations of "C.R.E.M." and the juridical status of non-commissioned officers of the Royal Marine.
(b) Education Industry	(b)	Legislative Decree of the Lieutenant General No. 82 of 1 March 1945. Reorganization of the National Research Council.
	(e)	Legislative Decree of the Lieutenant General No. 83 of 24 March 1945. Transforming the detached sections of Courts of Appeal at Perugia and Potenza into seats of Courts of Appeal.
(d) Finance	(d)	Decree of the Lieutenant General No. 84 of 12 March 1945. Sixth withdrawal from the Reserve Fund for unforseen expenditure incurred during the financial year 1944-45.
(e) Industry Public Relations Film Board	(e)	Decree of the President of the Council of Ministers of 21 March 1945. Appointing a Vice-Commissioner for the "Ente Nazionale Industrie Cinematografiche" (E.N.I.C.).
(f) Finance Industry	(f)	Ministerial Decree of 27 March 1945. Extending to undertakings producing cablegraph and tele-type materials the provisions concerning payment by instalments of outstanding bills of exchange.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745021

(b) Education Industry

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 8 of 1 March 1945.
Reorganization of the National Research Council.

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 83 of 11 March 1945.
Transforming the detached sections of Courts of Appeal at Perugia and Potenza into seats of Courts of Appeal.

(d) Finance

(d) Decree of the Lieutenant General No. 81 of 12 March 1945.
Withdrawal from the Reserve Fund for unforeseen expenditure incurred during the financial year 1944-45.

(e) Industry Public Relations Film Board

(e) Decree of the President of the Council of Ministers of 21 March 1945.
Appointing a Vice-Commissioner for the "Ente Nazionale Industrie Cinematografiche" (E.N.I.C.).

(f) Finance Industry

(f) Ministerial Decree of 27 March 1945.
Extending to undertakings producing cablegrams and telegrams certain provisions concerning payment by instalments of outstanding bills of exchange.

NOTE - Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 9 April 1945. In the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date 4894 be too late for action.

With regards.

C. R. BERENS, Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

5163 3512

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

42A

Conto corrente con la Posta

Anno 86 — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 29 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 170		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 100
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 800	All'Estero	Abb. annuo	L. 1600
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

All'Estero — Abb. annuo L. 1400 — » semestrale » 800 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 81.

Modificazioni all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina . . Pag. 285

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 82.

Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche. Pag. 286

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 marzo 1945, n. 83.

Trasformazione in sedi di Corte di appello delle sezioni distaccate di Perugia e di Potenza . . . . . Pag. 301

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 84.

Quinta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 . . Pag. 305

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 1945.

Nomina del vice commissario dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.) . . . . . Pag. 306

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA "GAZZETTA UFFICIALE" N. 78 DEL 29 MARZO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6: **Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** Cartelle speciali 3,75 % sorteggiate nella 40ª estrazione del febbraio 1945.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 81.

Modificazioni all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico sull'ordinamento del Corpo Reale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Alle stesse condizioni della parte seconda	All'estero	Alle stesse condizioni della parte seconda	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Alle stesse condizioni della parte seconda	All'estero	Alle stesse condizioni della parte seconda	

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Alle stesse condizioni della parte seconda	All'estero	Alle stesse condizioni della parte seconda	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale,, e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24), e presso le Librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale,, si ricevono in ROMA presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 81.

Modificazioni all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina . . Pag. 285

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 82.

Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche. Pag. 286

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 marzo 1945, n. 83.

Trasformazione in sedi di Corte di appello delle sezioni distaccate di Perugia e di Potenza . . . . . Pag. 301

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 84.

Ordinata prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 . . Pag. 308

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 1945

Nomina del vice commissario dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.) . . . . . Pag. 308

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1945

Estensione alle imprese di produzione di materiale cablegrafico e telescrivente delle disposizioni relative al graduale pagamento di passività cambiarie . . Pag. 308

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Riassunto del provvedimento prezzi n. 9 del 20 marzo 1945, riguardante la revisione dei prezzi degli zolfi greggi siciliani, dell'estratto di calcio, del perfosfato minerale e della fiamma di Petrafitta . . . . . Pag. 309

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 310

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA "GAZZETTA UFFICIALE" N. 38 DEL 29 MARZO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6: **Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** Cartelle speciali 3,75 % sorteggiate nella 40ª estrazione del febbraio 1941.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 81.

Modificazioni all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di disciplina per i Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 13 novembre 1924, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

4993

I 8 5 6 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 1.

L'art. 89 del testo unico sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 89. — La sospensione dall'impiego può avere carattere precauzionale, disciplinare o penale.

Essa si applica ai sottufficiali di carriera e comporta la perdita di anzianità per tutta la sua durata.

Il sottufficiale, cui siano addebitati fatti per i quali debba essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare, può, ove la gravità dei fatti lo consigli, essere sospeso dall'impiego a tempo indeterminato.

Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico del sottufficiale sia stato emesso mandato di cattura.

La sospensione è revocata a tutti gli effetti se il procedimento penale ha termine con provvedimento che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

Qualora, però, da un procedimento penale comunque definito emergano fatti o circostanze che possano rendere il sottufficiale possibile di provvedimenti disciplinari di stato, il sottufficiale è sottoposto a formale inchiesta disciplinare.

Fuori del caso di cui al quinto comma, la sospensione dall'impiego è revocata soltanto quando il sottufficiale non sia sottoposto a procedimento penale od a formale inchiesta disciplinare, oppure quando questa si esaurisca senza dar luogo a provvedimento di stato. Qualora invece sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato quello della precedente sospensione precauzionale, revocandosi la eventuale eccedenza.

La sospensione disciplinare dall'impiego può essere inflitta anche se non vi sia deferimento a commissione di disciplina e questa si sia pronunciata favorevolmente all'interessato. La durata della sospensione disciplinare dall'impiego non può essere inferiore a due mesi nè superiore a dodici.

Fuori dei casi previsti nei precedenti commi, le condanne alla reclusione o all'arresto, proferite in applicazione della legge penale comune, per un tempo non inferiore a due mesi, hanno per effetto la sospensione dall'impiego per la durata della pena, tranne il caso di condanne col beneficio della sospensione condizionale. Nel caso di concorso di pene che, cumulate, raggiungono o superano i due mesi, la sospensione si applica per tutta la durata complessiva delle pene stesse, anche quando ciascuna di esse non raggiunga i due mesi.

« Art. 89-*bis*. — Ai sottufficiali volontari, di leva e del congedo può essere inflitta la sospensione dal grado, la quale è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite nel precedente art. 89 per la sospensione dall'impiego.

L'anzianità del sottufficiale sospeso dal grado è ridotta di un periodo eguale a quello della durata della sospensione.

La sospensione priva temporaneamente del grado il sottufficiale e lo pone nella condizione di comune di seconda classe, facendogli perdere, per tutta la sua durata, l'autorità, le attribuzioni, l'anzianità e i distintivi del grado, nonchè tutti i diritti e i vantaggi inerenti alla posizione di sottufficiale ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUMEDEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1945
Atti del governo, registro n. 3, foglio n. 57. — PERA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 82.

Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, relativo alla istituzione del Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto il R. decreto-legge 25 giugno 1927, n. 1111, convertito nella legge 11 aprile 1928, n. 569, concernente il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1928, n. 1502, convertito nella legge 5 gennaio 1929, n. 85, relativo al trattamento fiscale del Consiglio nazionale delle ricerche e degli organi da esso dipendenti;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1787, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 388, relativa alle modalità di approvazione delle norme compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 18, relativa al passaggio dei servizi geodetici del Regio ufficio centrale di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1857

debba essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare, può, ove la gravità dei fatti lo consigli, essere sospeso dall'impiego a tempo indeterminato.

Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico del sottufficiale sia stato emesso mandato di cattura.

La sospensione è revocata a tutti gli effetti se il procedimento penale ha termine con provvedimento che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

Qualora, però, da un procedimento penale comunque definito emergano fatti o circostanze che possano rendere il sottufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato, il sottufficiale è sottoposto a formale inchiesta disciplinare.

Fuori del caso di cui al quinto comma, la sospensione dall'impiego è revocata soltanto quando il sottufficiale non sia sottoposto a procedimento penale od a formale inchiesta disciplinare, oppure quando questa si esaurisca senza dar luogo a provvedimento di stato. Qualora invece sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato quello della precedente sospensione precauzionale, revocandosi la eventuale eccedenza.

La sospensione disciplinare dall'impiego può essere inflitta anche se non vi sia deferimento a commissione di disciplina o questa si sia pronunciata favorevolmente all'interessato. La durata della sospensione disciplinare dall'impiego non può essere inferiore a due mesi nè superiore a dodici.

Fuori dei casi previsti nei precedenti commi, le condanne alla reclusione o all'arresto, proferite in applicazione della legge penale comune, per un tempo non inferiore a due mesi, hanno per effetto la sospensione dall'impiego per la durata della pena, tranne il caso di condanna col beneficio della sospensione condizionale. Nel caso di concorso di pene che, cumulate, raggiungono o superano i due mesi, la sospensione si applica per tutta la durata complessiva delle pene stesse, anche quando ciascuna di esse non raggiunga i due mesi.

La sospensione dall'impiego è inflitta con decreto Ministeriale, nel quale devono essere specificati sinteticamente i motivi che l'hanno determinata e, nel caso di cui al settimo comma, anche la durata.

Il sottufficiale sospeso dall'impiego ha diritto all'assegno del solo stipendio o paga, con esclusione di qualunque altro assegno per qualsiasi titolo stabilito.»

Art. 2.

Dopo l'art. 89 del testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 514, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

durata, l'autorità [illegible] stativi del grado, nonchè tutti i diritti e i vantaggi inerenti alla posizione di sottufficiale».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Atti del Governo, registro 3, foglio n. 47. — PERA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 87.

Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, relativo alla istituzione del Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto il R. decreto-legge 25 giugno 1927, n. 1141, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 569, concernente il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1502, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 65, relativo al trattamento fiscale del Consiglio nazionale delle ricerche e degli organi da esso dipendenti;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1787, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 388, relativo alle modalità di approvazione delle norme compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 18, relativa al passaggio dei servizi geodetici dal Regio ufficio centrale di meteorologia e geodesia al Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la legge 20 novembre 1939, n. 2002, relativa al riordinamento del Regio comitato talassografico italiano;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per la pubblica istruzione, per i lavori pub-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185581

delli, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Capo I.

Attribuzioni.

Art. 1.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è organo dello Stato, dotato di personalità giuridica e gestione autonoma ed è posto alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, in conformità delle disposizioni degli articoli seguenti, promuove, coordina e disciplina la ricerca scientifica ai fini del progresso scientifico e tecnico; esercita la consulenza per ciò che attiene all'attività scientifico-tecnica dello Stato; provvede alla compilazione di norme tecniche di carattere generale; studia i problemi scientifico-tecnici inerenti alla ricostruzione del Paese.

Art. 2.

Per il raggiungimento dei fini indicati nell'art. 1, il Consiglio nazionale delle ricerche:

1) coordina le attività nazionali nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni;

2) promuove l'istituzione e la trasformazione di laboratori scientifici e ne assicura, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, anche in concorso con le altre amministrazioni, il finanziamento;

3) provvede all'attuazione ed al finanziamento di ricerche di interesse nazionale;

4) concede assistenza ed aiuto ad istituti scientifici, a studiosi ed a ricercatori, mediante il conferimento di contributi, borse e premi;

5) cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario e provvede a dar vita a pubblicazioni scientifiche e bibliografiche;

6) d'intesa con il Ministero degli affari esteri, cura la partecipazione dell'Italia agli organismi scientifici e tecnici di carattere internazionale.

Art. 3.

Il Consiglio nazionale delle ricerche esprime il proprio avviso tutte le volte che ne è richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai singoli Ministri su questioni o affari di carattere scientifico-tecnico.

Art. 4.

Il Consiglio nazionale delle ricerche funziona come organo permanente di consulenza scientifico-tecnica del Comitato interministeriale per la ricostruzione.

A tal fine il Consiglio, seguendo le direttive del Comitato anzidetto:

a) cura, nel campo scientifico-tecnico, lo studio, la documentazione e la sperimentazione per i problemi attinenti alla ricostruzione;

b) esprime il suo avviso e compie le ricerche di cui è incaricato dal Comitato interministeriale;

c) mantiene i contatti con gli enti scientifici e tecnici stranieri e ne promuove la collaborazione per la risoluzione dei problemi italiani della ricostruzione.

Capo II.

Organi.

Art. 6.

Gli organi del Consiglio nazionale delle ricerche sono:

1) il presidente;
2) il consiglio di presidenza;
3) la giunta amministrativa;
4) i comitati nazionali di consulenza;
5) i centri di studio e di ricerca;
6) la segreteria generale;
7) il collegio dei revisori.

Art. 7.

Il presidente dirige l'attività del Consiglio e ne ha la rappresentanza giuridica.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito da uno dei presidenti dei comitati nazionali, da lui designato.

Art. 8.

Il consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche è composto:

a) del presidente;

b) dei presidenti dei comitati nazionali di consulenza;

c) del governatore della Banca d'Italia;

d) del segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il consiglio di presidenza ha la direzione del Consiglio nazionale delle ricerche per quanto attiene all'attività scientifico-tecnica.

1859
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Stato, dotato di personalità giuridica e gestione autonoma ed è posto alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, in conformità delle disposizioni degli articoli seguenti, promuove, coordina e disciplina la ricerca scientifica ai fini del progresso scientifico e tecnico, esercita la consulenza per ciò che attiene all'attività scientifico-tecnica dello Stato; provvede alla compilazione di norme tecniche di carattere generale; studia i problemi scientifico-tecnici inerenti alla ricostruzione del Paese.

Art. 2.

Per il raggiungimento dei fini indicati nell'art. 1, il Consiglio nazionale delle ricerche:

1) coordina le attività nazionali nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni;

2) promuove l'istituzione e la trasformazione di laboratori scientifici e ne assicura, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, anche in concorso con le altre amministrazioni, il finanziamento;

3) provvede all'attuazione ed al finanziamento di ricerche di interesse nazionale;

4) concede assistenza ed aiuto ad istituti scientifici, a studiosi ed a ricercatori, mediante il conferimento di contributi, borse e premi;

5) cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario e provvede a dar vita a pubblicazioni scientifiche e bibliografiche;

6) d'intesa con il Ministero degli affari esteri, cura la partecipazione dell'Italia agli organismi scientifici e tecnici di carattere internazionale.

Art. 3.

Il Consiglio nazionale delle ricerche esprime il proprio avviso tutte le volte che ne è richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai singoli Ministri su questioni o affari di carattere scientifico-tecnico.

Art. 4.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede alla compilazione di norme per l'accettazione, il collaudo e l'unificazione di materiali, strumenti, apparecchi, macchinari ed accessori vari per usi tecnici e scientifici, nonchè di norme per l'esecuzione, il collaudo e la protezione degli impianti e delle costruzioni. Per quanto attiene alle norme per l'unificazione, il Consiglio si vale dell'opera di enti e di organizzazioni specializzate.

Le suddette norme sono emanate e rese obbligatorie con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa coi Ministri interessati.

è incaricato dal Comitato interministeriale;

e) mantiene i contatti con gli enti scientifici e tecnici stranieri e ne promuove la collaborazione per la risoluzione dei problemi italiani della ricostruzione.

CAPO II.

Organi.

Art. 6.

Gli organi del Consiglio nazionale delle ricerche sono:

1) il presidente;
2) il consiglio di presidenza;
3) la giunta amministrativa;
4) i comitati nazionali di consulenza;
5) i centri di studio e di ricerca;
6) la segreteria generale;
7) il collegio dei revisori.

Art. 7.

Il presidente dirige l'attività del Consiglio e ne ha la rappresentanza giuridica.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito da uno dei presidenti dei comitati nazionali, da lui designato.

Art. 8.

Il consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche è composto:

a) del presidente;

b) dei presidenti dei comitati nazionali di consulenza;

c) del governatore della Banca d'Italia;

d) del segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il consiglio di presidenza ha la direzione del Consiglio nazionale delle ricerche per quanto attiene all'attività scientifico-tecnica.

Art. 9.

La giunta amministrativa è composta:

a) del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

b) di due presidenti di comitati nazionali, designati ogni quadriennio dal consiglio di presidenza;

c) del governatore della Banca d'Italia;

d) del segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche.

La giunta ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'ente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1860

Art. 10.

I comitati nazionali di consulenza sono costituiti da un complesso di 72 membri, dei quali:

a) 24 sono eletti dalle facoltà universitarie di scienze esatte, sperimentali e tecniche;

b) 24 sono eletti, fra tecnici ed esperti nelle predette scienze, dalle organizzazioni rappresentanti i diversi fattori della produzione;

c) 24 sono designati da ministeri ed amministrazioni interessate all'attività del Consiglio ovvero sono scelti liberamente dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche tra studiosi e tecnici di chiara fama.

La composizione dei singoli comitati nazionali di consulenza è stabilita dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

I componenti dei comitati durano in carica un quadriennio e possono essere rieletti.

Ogni comitato è governato da un consiglio direttivo eletto dai componenti in assemblea e composto di un presidente e di due a quattro membri, fra i quali il presidente del comitato sceglie un segretario.

I comitati nazionali sono organi di studio e di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, il quale si serve di essi per l'adempimento dei suoi compiti.

I componenti dei comitati e dei consigli direttivi non percepiscono, per l'adempimento delle loro funzioni, emolumenti di carattere continuativo.

Le norme relative alla elezione ed alla scelta dei membri dei comitati ed alla elezione dei consigli direttivi dei comitati stessi, saranno stabilite col regolamento di esecuzione del presente decreto.

Art. 11.

Per lo studio di determinate questioni, il presidente ha facoltà di costituire commissioni di studio, la cui durata non può comunque essere superiore ai quattro anni.

Di tali commissioni possono far parte anche persone estranee agli organi del Consiglio.

Art. 12.

Per l'attuazione dei suoi compiti di ricerca, il Consiglio nazionale delle ricerche si vale dell'opera degli istituti scientifici dipendenti dalle università o da altri enti ed amministrazioni pubbliche o private, istituendo, ove occorra, presso le università, gli enti e le amministrazioni stesse, propri centri di studio e di ricerca.

Lo svolgimento dell'attività scientifica dei centri è

Art. 13.

La segreteria generale è costituita da tutti gli uffici e servizi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Esso cura l'esecuzione delle attribuzioni del Consiglio e la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ente.

Art. 14.

Ove le necessità lo richiedano, il Consiglio nazionale delle ricerche, per l'espletamento dei suoi compiti, può istituire, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e di personale, organi ed uffici periferici.

Art. 15.

Il collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto di un membro scelto dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri e da due membri designati rispettivamente dal presidente della Corte dei conti e dal Ministro per il tesoro.

I membri del collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

Il collegio dei revisori effettua il riscontro della gestione finanziaria e contabile, rivede i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, redigendo apposite relazioni da allegare a detti documenti ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 18.

Capo III.

Personale.

Art. 16.

Il personale statale del Consiglio nazionale delle ricerche è costituito dal seguente ruolo di gruppo A:

Grado	Qualifica	N. dei posti
2°	Presidente	1
4°	Segretario generale	1

Il presidente è nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il segretario generale è nominato nelle stesse forme, in base a designazione del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Al presidente ed al segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche si applicano le disposizioni dell'art. 3 e del 1° comma dell'art. 6 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Il presidente e il segretario generale, qualora siano scelti fra i dipendenti statali, continuano ad apparte-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

nale delle ricerche fra studiosi e tecnici di chiara fama.

La composizione dei singoli comitati nazionali di consulenza è stabilita dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

I componenti dei comitati durano in carica un quadriennio e possono essere rieletti.

Ogni comitato è governato da un consiglio direttivo eletto dai componenti in assemblea e composto di un presidente e di due a quattro membri, fra i quali il presidente del comitato sceglie un segretario.

I comitati nazionali sono organi di studio e di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, il quale si serve di essi per l'adempimento dei suoi compiti.

I componenti dei comitati e dei consigli direttivi non percepiscono, per l'adempimento delle loro funzioni, emolumenti di carattere continuativo.

Le norme relative alla elezione ed alla scelta dei membri dei comitati ed alla elezione dei consigli direttivi dei comitati stessi, saranno stabilite col regolamento di esecuzione del presente decreto.

Art. 11.

Per lo studio di determinate questioni, il presidente ha facoltà di costituire commissioni di studio, la cui durata non può comunque essere superiore ai quattro anni.

Di tali commissioni possono far parte anche persone estranee agli organi del Consiglio.

Art. 12.

Per l'attuazione dei suoi compiti di ricerca, il Consiglio nazionale delle ricerche si vale dell'opera degli istituti scientifici dipendenti dalle università o da altri enti ed amministrazioni pubbliche o private, istituendo, ove occorra, presso le università, gli enti e le amministrazioni stesse, propri centri di studio e di ricerca.

Lo svolgimento dell'attività scientifica dei centri è disciplinato dal Consiglio nazionale delle ricerche.

La direzione dei centri è affidata per incarico al personale scientifico degli enti ed amministrazioni presso i quali i centri sono istituiti, ovvero a persone scelte di comune accordo dal Consiglio nazionale delle ricerche e dagli enti od amministrazioni predetti.

Le spese di impianto, di arredamento scientifico e di funzionamento dei centri sono a carico del Consiglio nazionale delle ricerche.

Per regolare i rapporti fra il Consiglio e le amministrazioni e gli enti interessati, sono stipulate apposite convenzioni, nelle quali è tra l'altro stabilito il contributo annuo fisso erogato dal Consiglio nazionale delle ricerche per assicurare il funzionamento dei centri.

Art. 13.

Il collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto di un membro scelto dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri e da due membri designati rispettivamente dal presidente della Corte dei conti e dal Ministro per il tesoro.

I membri del collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

Il collegio dei revisori effettua il riscontro della gestione finanziaria e contabile, rivede i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, redigendo apposite relazioni da allegare a detti documenti ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 18.

CAPO III.

Personale.

Art. 16.

Il personale statale del Consiglio nazionale delle ricerche è costituito dal seguente ruolo di gruppo A:

Grado	Qualifica	N. dei posti
2°	Presidente	1
4°	Segretario generale	1

Il presidente è nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il segretario generale è nominato nelle stesse forme, in base a designazione del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Al presidente ed al segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche si applicano le disposizioni dell'art. 5 e del 1° comma dell'art. 6 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Il presidente e il segretario generale, qualora siano scelti fra i dipendenti statali, conservano ad ogni effetto il proprio ruolo, con l'incremento a carico delle amministrazioni interessate, ricorrendo l'eventuale eccedenza sullo speciale capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il personale statale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il segretario generale sovraintende a tutti gli uffici e servizi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 17.

Il Consiglio nazionale delle ricerche dispone di un personale a carico del proprio bilancio.

Per detto personale valgono, in quanto applicabili, le norme concernenti lo stato giuridico, la classifica-

1862

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

come in gruppi e gradi e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo degli impiegati civili dello Stato.

I ruoli organici del personale a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche e le norme sul trattamento di quiescenza, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Oltre al personale di ruolo, il Consiglio nazionale delle ricerche può assumere, per determinate esigenze di carattere eccezionale o per speciali mansioni di carattere scientifico o tecnico, personale a contratto a tempo determinato.

I contratti tipo ed il contingente numerico massimo sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le funzioni di consiglio di amministrazione per il personale del Consiglio nazionale delle ricerche sono esercitate dalla giunta amministrativa.

Capo IV.

Amministrazione.

Art. 18.

Le entrate del Consiglio nazionale delle ricerche sono costituite:

a) di un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato;

b) dei redditi dei propri fondi;

c) dei contributi di enti, istituti, associazioni o privati;

d) dei proventi della vendita di pubblicazioni e di prestazioni a pagamento.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio nazionale delle ricerche sono sottoposti all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e, successivamente, delle Assemblee legislative.

Art. 19.

L'anno finanziario decorre dal 1° luglio di ciascuno al 30 giugno dell'anno successivo.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in appositi capitoli della parte ordinaria, sono stanziate le somme necessarie per le spese per il personale statale, nonchè per l'assegno annuo a carico dello Stato, di cui all'art. 18.

Art. 20.

La gestione patrimoniale e finanziaria è unica per tutti gli organi del Consiglio

nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 22.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, escluse le tasse telegrafiche e telefoniche, il Consiglio nazionale delle ricerche, e tutti i suoi organi, anche se costituiti con il contributo di enti o di privati, sono parificati, per il conseguimento dei propri fini, alle Amministrazioni dello Stato. Agli effetti delle imposte dirette la equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri del Consiglio.

Art. 23.

Tutti i tipografi i quali abbiano stampato per proprio conto o per conto di editori, di enti pubblici o privati, pubblicazioni in lingua italiana o straniera, periodiche o non periodiche, e comunque interessanti la scienza, la tecnica o la ricostruzione, debbono, entro un mese dall'ultimazione della stampa, farne pervenire una copia completa al Consiglio nazionale delle ricerche.

Il tipografo che non esegua la consegna della pubblicazione nel termine stabilito, è punito con un'ammenda pari al triplo del prezzo di copertina della pubblicazione ed in ogni caso non inferiore a L. 1000.

Capo VI.

Norme transitorie.

Art. 24.

Nella prima applicazione del presente decreto, i membri dei comitati di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 10, saranno scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il presidente del Comitato interministeriale per la ricostruzione, e con i Ministri interessati, su proposta del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

I comitati, costituiti in base al precedente comma, resteranno in funzione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 25.

Fino a quando non saranno entrate in funzione le Assemblee legislative, l'approvazione dei bilanci e dei conti, spettante a dette assemblee a norma del secondo comma dell'art. 18,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 189 3

...ettere scientifico o tecnico, personale a contratto a tempo determinato.

I contratti tipo ed il contingente numerico massimo sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le funzioni di consiglio di amministrazione per il personale del Consiglio nazionale delle ricerche sono esercitate dalla giunta amministrativa.

CAPO IV.

Amministrazione.

ART. 18.

Le entrate del Consiglio nazionale delle ricerche sono costituite:

a) di un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato;

b) dei redditi dei propri fondi;

c) dei contributi di enti, istituti, associazioni o privati;

d) dei proventi della vendita di pubblicazioni e di prestazioni a pagamento.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio nazionale delle ricerche sono sottoposti all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e, successivamente, delle Assemblee legislative.

ART. 19.

L'anno finanziario decorre dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in appositi capitoli della parte ordinaria, sono stanziate le somme necessarie per le spese per il personale statale, nonchè per l'assegni annui a carico dello Stato, di cui all'art. 18.

ART. 20.

La gestione patrimoniale e finanziaria è unica per tutti gli organi del Consiglio nazionale delle ricerche. I servizi amministrativi e contabili sono svolti per tutti dalla segreteria generale.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono unici per tutta l'amministrazione del Consiglio.

CAPO V.

Disposizioni generali.

ART. 21.

Il Consiglio può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali ed è rappresentato e difeso, secondo le norme stabilite per le amministrazioni statali, dall'Avvocatura dello Stato.

...pito la equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri del Consiglio.

ART. 23.

Tutti i tipografi i quali abbiano stampato per proprio conto o per conto di editori, di enti pubblici o privati, pubblicazioni in lingua italiana o straniera, periodiche o non periodiche, e comunque interessanti la scienza, la tecnica o la ricostruzione, debbono, entro sei mesi dall'ultimazione della stampa, farne pervenire una copia completa al Consiglio nazionale delle ricerche.

Il tipografo che non esegua la consegna della pubblicazione nel termine stabilito, è punito con un'ammenda pari al triplo del prezzo di copertina della pubblicazione ed in ogni caso non inferiore a L. 1000.

CAPO VI.

Norme transitorie.

ART. 24.

Nella prima applicazione del presente decreto, i membri dei comitati di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 10, saranno scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il presidente del Comitato interministeriale per la ricostruzione, e con i Ministri interessati, su proposta del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

I comitati, costituiti in base al precedente comma, resteranno in funzione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

ART. 25.

Fino a quando non saranno entrate in funzione le Assemblee legislative, l'approvazione dei bilanci e dei conti, spettante a dette assemblee a norma del secondo comma dell'art. 18, sarà fatta con decreto del Ministro per il tesoro.

ART. 26.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Istituto nazionale di geofisica, sinora dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche, è conferita personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Esso conserva le proprie dotazioni mobiliari e l'uso degli immobili che attualmente ha in assegnazione; continua a disimpegnare, a mezzo dei propri osservatori sismici e geofisici, i servizi geofisici di cui alla legge 5 gennaio 1939, n. 18, ed a svolgere la propria attività scientifica in coordinamento con l'attività generale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Lo statuto dell'Istituto nazionale di geofisica sarà approvato con successivo decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per il tesoro e con il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Con apposita convenzione saranno regolati i rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto predetto.

Art. 27.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste passeranno alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'Istituto per l'esame delle invenzioni passerà alle dipendenze del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e le amministrazioni sopraindicate, per quanto concerne il trasferimento degli istituti predetti.

Alla data indicata nel primo comma gli istituti di biologia, di chimica, di elettroacustica, dei motori, nonché l'istituto per le applicazioni del calcolo, l'organo tecnico numerario ed il centro per le applicazioni della psicologia, assumeranno la figura di centri di studio e di ricerca presso le università o presso altri enti od amministrazioni, ai sensi dell'art. 12.

Con apposite convenzioni, stipulate a norma del predetto art. 12, saranno regolati i rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e le amministrazioni o gli enti presso i quali i centri dovranno funzionare.

Art. 28.

I ruoli del personale statale, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, ed all'art. 1 della legge 24 novembre 1939, n. 2092, sono soppressi, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

A decorrere dalla stessa data, sono istituiti:

a) presso il Ministero della pubblica istruzione: un ruolo speciale transitorio di gruppo A di personale statale, costituito da sei posti di ricercatore, di grado 6°;

b) presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste: un ruolo speciale transitorio di gruppo A di personale statale, costituito da un posto di biologo, di grado 6°.

Il consigliere, precedentemente incaricato delle funzioni di segretario generale a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 25 giugno 1937, numero 1114, passa al posto di segretario generale, di cui all'art. 16 del presente decreto.

L'altro relatore amministrativo è trasferito nei ruoli del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno (gruppo A).

Il biologo, appartenente al soppresso ruolo di cui al terzo comma dell'art. 1 della sopracitata legge 20 novembre 1939, n. 2092, passa nel ruolo transitorio di cui alla lettera *b)* del secondo comma del presente articolo.

Il personale trasferito a norma dei precedenti commi conserva l'anzianità di grado e la posizione economica già conseguita.

I relatori di cui ai commi 6, 7 e 8 sono collocati nel grado 6° dei ruoli ivi indicati, e prendono posto immediatamente dopo l'ultimo dei funzionari del predetto grado, restando eventualmente in soprannumero, salvo riassorbimento nelle nuove successive vacanze.

Art. 29.

A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, il personale non statale addetto all'Istituto nazionale di geofisica ed agli osservatori da esso dipendenti, resta alle dipendenze dell'istituto stesso che ne regolerà nel proprio statuto, la posizione giuridica ed economica.

A decorrere dalla data predetta, il personale non statale addetto agli istituti, trasferiti a norma dell'articolo 27, 1° comma, passerà alle dipendenze delle amministrazioni interessate.

Il personale non statale addetto agli istituti di cui al 3° comma dell'art. 27 passerà alle dipendenze delle amministrazioni presso le quali i centri saranno istituiti.

Con successivi provvedimenti, da emanare su proposta dei Ministri interessati, d'intesa col Ministro per il tesoro, sarà stabilita la sistemazione giuridica ed economica del personale di cui ai due precedenti commi.

Art. 30.

In conseguenza ed in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 26, 27 e 28, il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni che seguono:

a) i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il pagamento del personale statale che passa alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma del citato art. 28, saranno trasferiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati;

b) negli stati di previsione della stessa dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle

I 865
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste, passeranno alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'istituto per l'esame delle invenzioni passerà alle dipendenze del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e le amministrazioni sopraindicate, per quanto concerne il trasferimento degli istituti predetti.

Alla data indicata nel primo comma, gli istituti di biologia, di chimica, di elettrotecnica, dei motori, nonchè l'istituto per le applicazioni del calcolo, l'organo tecnico minerario ed il centro per le applicazioni della psicologia, assumeranno la figura di centri di studio e di ricerca presso le università o presso altri enti od amministrazioni, ai sensi dell'art. 12.

Con apposite convenzioni, stipulate a norma del predetto art. 12, saranno regolati i rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e le amministrazioni o gli enti presso i quali i centri dovranno funzionare.

Art. 28.

I ruoli del personale statale, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1111, ed all'art. 1 della legge 20 novembre 1939, n. 2002, sono soppressi, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

A decorrere dalla stessa data, sono istituiti:

a) presso il Ministero della pubblica istruzione: un ruolo speciale transitorio di gruppo A di personale statale, costituito da sei posti di ricercatore, di grado 6°;

b) presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste: un ruolo speciale transitorio di gruppo A di personale statale, costituito da un posto di biologo, di grado 6°.

Il consigliere, precedentemente incaricato delle funzioni di segretario generale a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 25 giugno 1937, numero 1111, passa al posto di segretario generale, di cui all'art. 16 del presente decreto.

L'altro consigliere, precedentemente in servizio, è collocato in disponibilità, a norma dell'art. 87 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Sei relatori ricercatori tecnici, appartenenti al soppresso ruolo di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1111 — sopra citato — passano nel ruolo transitorio, di cui alla lettera *a)* del secondo comma del presente articolo.

Il relatore chimico, proveniente dall'Amministrazione dell'interno, ruolo Istituto superiore di sanità (gruppo A), viene restituito al ruolo di origine.

Il relatore amministrativo, proveniente dai ruoli del Ministero dell'interno, viene restituito al ruolo della amministrazione civile (gruppo A) del Ministero stesso, presso cui già consegna.

I relatori di cui ai commi 6, 7 e 8 sono collocati nel grado 6° dei ruoli ivi indicati, e prendono posto immediatamente dopo l'ultimo dei funzionari del predetto grado, restando eventualmente in soprannumero, salvo riassorbimento nelle nuove successive vacanze.

Art. 29.

A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, il personale non statale addetto all'Istituto nazionale di geodesia ed agli osservatori da esso dipendenti, resta alle dipendenze dell'istituto stesso che ne regolerà nel proprio statuto, la posizione giuridica ed economica.

A decorrere dalla data predetta, il personale non statale addetto agli istituti, trasferiti a norma dell'articolo 27, 1° comma, passerà alle dipendenze delle amministrazioni interessate.

Il personale non statale addetto agli istituti di cui al 3° comma dell'art. 27 passerà alle dipendenze delle amministrazioni presso le quali i centri saranno istituiti.

Con successivi provvedimenti, da emanare su proposta dei Ministri interessati, d'intesa col Ministro per il tesoro, sarà stabilita la sistemazione giuridica ed economica del personale di cui ai due precedenti commi.

Art. 30.

In conseguenza ed in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 26, 27 e 28, il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni che seguono:

a) i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il pagamento del personale statale che passa alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma del citato art. 28, saranno trasferiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati;

b) negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, commercio e lavoro, saranno stanziati i fondi occorrenti per il funzionamento rispettivamente dell'Istituto nazionale di geodesia di cui all'art. 26, degli istituti talassografici e dell'istituto per l'esame delle invenzioni, di cui al primo comma dell'art. 27 e per il pagamento del personale non statale con essi trasferito a norma dell'art. 29, 2° comma.

Art. 31.

Il personale non statale a carico del Consiglio nazionale delle ricerche, che all'entrata in vigore del presente decreto si trovi in servizio con rapporto stabile d'impiego presso l'Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche a norma delle delibera-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1866

ziali degli organi direttivi del Consiglio stesso, sarà inquadrato nei ruoli di cui all'art. 17 in relazione alle effettive esigenze di servizio.

Le norme per l'inquadramento saranno stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 17 sopracitato.

Gli impiegati che non conseguano il collocamento nei posti di ruolo, saranno licenziati. Ad essi saranno corrisposte le indennità di licenziamento stabilite dalle norme sull'impiego privato.

CAPO VII.

Disposizioni finali.

Art. 32.

Il regolamento di esecuzione del presente decreto legislativo sarà emanato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Art. 33.

Il R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1111, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 569, è abrogato e sono del pari abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — TUPINI — SORAGI — PESENTI — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CREMASCHI — GROSSO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 45. — PERSA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 marzo 1945, n. 83.

Costituzione in sede di Corte di appello delle sezioni

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1945 le Sezioni distaccate di Corte di appello di Perugia e di Potenza, sono trasformate in sedi di Corte di appello.

Dalla medesima data il Tribunale di Rieti è distaccato dalla Corte di appello di Roma ed aggregato alla Corte di appello di Perugia.

In conseguenza, alle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* annesse al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le modificazioni contenute, rispettivamente, nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate al presente decreto, Visto — d'ordine Nostro — dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Roma alla data nella quale ha inizio l'attività della Corte di appello di Perugia — fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento — se provenienti dal territorio compreso nella circoscrizione del Tribunale di Rieti, sono — di ufficio — devoluti alla cognizione della Corte di appello di Perugia.

Art. 3.

Dal 1° maggio 1945 la dotazione organica dei ruoli di gruppo *A* del personale della Magistratura e di gruppo *B* del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, è determinata dalle annesse tabelle *E* ed *F* — Visto d'ordine Nostro — dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro. Dette tabelle sostituiscono, rispettivamente, la tabella *F* allegata al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e la tabella *C* allegata al R. decreto-legge 28 settembre 1943, n. 1281, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 327, e successive modificazioni.

Dalla stessa data le piante organiche del personale della Magistratura, dei funzionari di cancelleria e di segreteria, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari saranno quelle risultanti dalla tabella *H*, allegata al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12; *B*, annessa al R. decreto 8 agosto 1942, n. 1881 e *G*, annessa al R. decreto-legge 29 settembre 1943, n. 1282 — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — sono modificate come dalle tabelle *G*, *H*, ed *I*, unite al presente decreto e vistate, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 32.

Il regolamento di esecuzione del presente decreto legislativo sarà emanato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione, sentito il Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Art. 33.

Il R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1111, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 569, è abrogato e sono del pari abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — PIOLTI — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 57. — PIOLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 83.

Trasformazione in sedi di Corte di appello delle sezioni distaccate di Perugia e di Potenza.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Art. 1.

Le sezioni distaccate di Corte di appello di Perugia e di Potenza sono trasformate in sedi di Corte di appello.

Le piante organiche del personale della Magistratura, dei funzionari di cancelleria e di segreteria, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari addetti alla Corte di appello di Perugia, determinate dalla tabella *B* allegata al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dalla tabella *B* annessa al R. decreto 8 agosto 1942, n. 1884, sono ampliate come dalla tabella *A* allegata al presente decreto, visto — d'ordine Nostro — dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Roma alla data nella quale ha inizio l'attività della Corte di appello di Perugia — fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento — se provenienti dal territorio compreso nella circoscrizione del Tribunale di Rieti, sono — di ufficio — devoluti alla cognizione della Corte di appello di Perugia.

Art. 3.

Dal 1° maggio 1945 la dotazione organica dei ruoli di gruppo *A* del personale della Magistratura e di gruppo *B* del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, è determinata dalle annesse tabelle *E* ed *F* — viste d'ordine Nostro — dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro. Dette tabelle sostituiscono, rispettivamente, la tabella *F* allegata al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e la tabella *C* allegata al R. decreto-legge 28 settembre 1931, n. 1281, convertito nella legge 5 febbraio 1931, n. 522, e successive modificazioni.

Dalla stessa data le piante organiche del personale della Magistratura, dei funzionari di cancelleria e di segreteria, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari addetti alla Corte di appello di Perugia, determinate dalla tabella *B* allegata al R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12; *B*, annessa al R. decreto 8 agosto 1942, n. 1884, e *G*, annessa al R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282 — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — sono modificate come dalle tabelle *G*, *H*, ed *I*, unite al presente decreto e vistate, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SCELBA

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 92. — PIOLA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1869

TABELLA A.

Numero delle sedi delle Corti di appello, dei Tribunali e delle Preture del Regno

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI ORVIETO

sede temporanea istituita con decreto legislat. Luogotenenziale 7 settembre 1944.

Città della Pieve - Orvieto.

TRIBUNALE DI PERUGIA

Assisi - Castiglione del Lago - Città di Castello - Foligno - Gualdo Tadino - Gubbio - Perugia - Todi.

TRIBUNALE DI RIETI

Amatrice - Borbona - Borgocollefegato - Cittaducale - Fara in Sabina - Leonessa - Orvieto - Poggio Mirteto - Rieti - Rocca Sinibalda.

TRIBUNALE DI SPOLETO

Montefalco - Norcia - Spoleto.

TRIBUNALE DI TERNI

Amelia - Narni - Terni.

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Chiaromonte - Lagonegro - Lauria - Maratea - Montesano sulla Marcellana - Noepoli - Pollia - Rotonda - Sala Consilina - San Chirico Raparo - Sant'Arcangelo.

TRIBUNALE DI MATERA

Ferrandina - Gerarano di Lucania - Irsina - Matera - Pisticci - Tolve - Tricarico.

TRIBUNALE DI MELFI

Melfi - Palazzo San Gervasio - Pescopagano - Rionero in Vulture - Venosa.

TRIBUNALE DI POTENZA

Acerenza - Avigliano - Bella - Brienza - Calvello - Lauria - Marsico Nuovo - Moto Lucano - Potenza - Tolve - Vietri di Potenza - Viggiano.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI CASSINO

Alatri - Arce - Atina - Cassino - Mignano - Pontecorvo - Roccasecca - Sora.

TRIBUNALE DI FROSINONE

Alatri - Anagni - Ceprano - Ferentino - Frosinone - Paliano - Veroli.

TRIBUNALE DI LATINA

Fondi - Gaeta - Latina - Minturno - Penna - Priverno - Sezze - Terracina.

TRIBUNALE DI ROMA

Albano - Bracciano - Castelnuovo di Porto - Civitavecchia -

TABELLA B.

Circoscrizione territoriale delle Preture distinta per Corti di appello e per Tribunali

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI ORVIETO

sede temporanea istituita con decreto legislat. Luogotenenziale 7 settembre 1944.

Preture di:

Città della Pieve: Città della Pieve - Montegabbione - Monteleone di Orvieto - Piegaro - Piegaro.

Orvieto: Allerona - Baschi - Bolsena - Castel Giorgio - Castel Viscardo - Fabro - Ficulle - Orvieto - Parrano - Porano - San Venanzo.

TRIBUNALE DI PERUGIA

Preture di:

Assisi: Assisi - Bastia.

Castiglione del Lago: Castiglione del Lago - Cortona - Panicale - Passignano sul Trasimeno - Tuoro sul Trasimeno.

Città di Castello: Citerna - Città di Castello - Monterchi - Monte Santa Maria Tiberina - Montone - San Giustino - Umbertide.

Foligno: Bevagna - Cannara - Foligno - Spello.

Gualdo Tadino: Fossato di Vico - Gualdo Tadino - Nocera Umbra - Sigillo.

Gubbio: Costacciaro - Gubbio - Pietralunga - Scheggia e Pascelupo.

Perugia: Bettona - Corciano - Perugia - Magione - Marsciano - Panicale - Torgiano - Valfabbrica.

Todi: Collazzone - Fratta Todina - Monte Castello di Vibio - Todi.

TRIBUNALE DI RIETI

Preture di:

Amatrice: Accumoli - Amatrice.

Borbona: Borbona - Cittareale - Posta.

Borgocollefegato: Borgocollefegato - Fiamignano - Pescorocchiano.

Cittaducale: Antrodoco - Castel Sant'Angelo - Cittaducale - Petrella Salto.

Fara in Sabina: Castelnuovo di Farfa - Fara in Sabina - Magliano Sabina - Poggio Nativo - Scandriglia - Tufilo.

Leonessa: Leonessa.

Orvieto: Cottanello - Configni - Collevecchio - Configni - Cottanello - Fiano - Montasola - Montebuono - Monteleone Sabino - Nespolo - Orvinio - Pagliano - Petrella - Poggio Moiano - Pozzaglia Sabina.

Poggio Mirteto: Aspra - Castelnuovo di Sabina - Collevecchio - Configni - Cottanello - Fiano - Montasola - Montebuono - Monteleone Sabino - Montopoli di Sabina - Poggio Catino - Poggio Mirteto - Roccantica - Selci - Selci - Stimigliano - Tarano - Torri in Sabina.

Rieti: Casaprota - Frasso - Labro - Monteleone in Sabina - Monte San Giovanni in Sabina - Morro Reatino - Poggio Bustone - Rieti - Rivodutri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1869

Guardia Vomano - Giulianova - Penna - Teramo

Tribunale di Rieti

Amatrice - Borbona - Borgocollefegato - Cittaducale - Fara in Sabina - Leonessa - Orvinio - Poggio Moiano - Rieti - Rocca Sinibalda.

Tribunale di Spoleto

Montefalco - Norcia - Spoleto.

Tribunale di Terni

Amelia - Narni - Terni.

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

Tribunale di Lagonegro

Chiaromonte - Lagonegro - Lauria - Maratea - Montecastello Marcellana - Noepoli - Pella - Rotonda - Sala Consilina - San Chirico Raparo - Sant'Arcangelo

Tribunale di Melfi

Ferrandina - Genzano di Lucania - Irsina - Matera - Pisticci - Tolve - Santa Maria Vulture - Stigliano - Tricarico.

Tribunale di Melfi

Melfi - Palazzo San Gervasio - Pescopagano - Ripacandida - Venosa.

Tribunale di Potenza

Abriola - Avigliano - Bella - Brienza - Calvello - Laurenzana - Marsico Nuovo - Muro Lucano - Potenza - Tolve - Viggiano.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Tribunale di Cassino

Alvito - Arce - Atina - Cassino - Mignano - Pontecorvo - Roccasecca - Sora

Tribunale di Frosinone

Alatri - Anagni - Ceprano - Frecatino - Frosinone - Paliano - Veroli.

Tribunale di Latina

Fondi - Gaeta - Latina - Minturno - Ponza - Priverno - Sezze - Terracina.

Tribunale di Roma

Ardea - Bracciano - Castelnuovo di Porto - Civitavecchia - Cori - Palestrina - Palombara Sabina - Roma - Subiaco - Tivoli.

Tribunale di Velletri

Albano Laziale - Genzano di Roma - Nettuno - Segni - Velletri.

Tribunale di Viterbo

Acquapendente - Civita Castellana - Montefiascone - Orte - Ronciglione - Valentano - Viterbo.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per la giustizia
TUPINI

Orvieto: Alberona - Bagnoli - Baschi - Bolsena - Castel Giorgio - Castel Viscardo - Fabro - Ficulle - Orvieto - Parrano - Porano - San Venanzo.

Tribunale di Perugia

Perugia *ut s.*

Assisi: Assisi - Bastia.

Castiglione del Lago: Castiglione del Lago - Cortona - Lisciano Niccone - Panicale - Passignano sul Trasimeno - Tuoro sul Trasimeno.

Città di Castello: Cinena - Città di Castello - Monterchi - Monte Santa Maria Tiberina - Montone - San Giustino - Umbertide.

Colgiano: Bevagna - Cannara - Foligno - Spello.

Gualdo Tadino: Fossato di Vico - Gualdo Tadino - Nocera Umbra - Sigillo.

Gubbio: Costacciaro - Gubbio - Pietralunga - Scheggia e Pascelupo.

Perugia: Bettona - Corciano - Deruta - Magione - Marsciano - Perugia - Torgiano - Valfabbrica.

Todi: Collazzone - Fratta Todina - Massa Martana - Monteleone di Orvieto - Todi.

Tribunale di Rieti

Preture di:

Cittaducale: Antrodoco - Castel Sant'Angelo - Cittaducale - Petrella Salto.

Fara in Sabina: Castelnuovo di Farfa - Fara in Sabina - Poggio Nativo - Scandriglia - Toffia.

Leonessa: Leonessa.

Orvieto: Cantalice - Cittaducale - Collegiove - Montebuono - Montelibretti - Montenero Sabino - Nespolo - Orvinio - Paganico - Petrella - Poggio Mirteto - Torricella Sabina.

Poggio Mirteto: Activa - Canemorto in Sabina - Collevecchio - Configni - Cottanello - Forano - Magliano Sabino - Mompeo - Montebuono - Montopoli di Sabina - Poggio Catino - Poggio Mirteto - Roccantica - Salisano - Scandriglia - Stimigliano - Tarano - Torri in Sabina.

Rieti: Cantalupo - Greccio - Labro - Monteleone in Sabina - Monte San Giovanni in Sabina - Morro Reatino - Poggio Bustone - Rieti - Rivodutri.

Rocca Sinibalda: Ascrea - Belmonte in Sabina - Castel di Tora - Concerviano - Longone Sabino - Poggio San Lorenzo - Rocca Sinibalda - Torricella in Sabina - Varco Sabino.

Tribunale di Spoleto

Preture di:

Montefalco: Giano nell'Umbria - Gualdo Cattaneo - Montefalco.

Norcia: Cascia - Monteleone di Spoleto - Norcia - Poggiodomo - Preci.

Spoleto: Campello sul Clitunno - Castel Ritaldi - Cerreto di Spoleto - Sant'Anatolia di Narco - Scheggino - Sellano - Spoleto - Trevi - Valle di Nera.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1871

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

TRIBUNALE DI TERNI

Pretura di:

Amelia: Alviano - Amelia - Attigliano - Giove - Guardea - Lugnano in Teverina - Penna in Teverina.

Narni: Calvi dell'Umbria - Narni - Otricoli.

Terni: Acquasparta - Arrone - Ferentillo - Montecastrilli - Montefranco - Polino - San Gemini - Terni.

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Pretura di:

Chiaromonte: Carbone - Chiaromonte - Episcopia - Francavilla in Sinni - San Severino Lucano - Senise.

Lagonegro: Lagonegro - Latronico - Nemoli - Rivello.

Lauria: Lauria.

Maratea: Maratea - Trecchina.

Montesano sulla Marcellana: Casalbuono - Montesano sulla Marcellana.

Noepoli: Casalnuovo Lucano - Cersosimo - Noepoli - San Costantino Albanese - San Giorgio Lucano - Terranova di Pollino.

Polla: Atena - Caggiano - Pertosa - Polla - Salvitelle - San Pietro al Tanagro - San Rufo - Sant'Arsenio.

Rotonda: Castelluccio Inferiore - Castelluccio Superiore - Rotonda - Viggianello.

Sala Consilina: Atena Lucana - Buonabitacolo - Monte San Giacomo - Padula - Sala Consilina - Sanza - Sassano - Teggiano.

San Chirico Raparo: Calvera - Castelsaraceno - San Chirico Raparo - San Martino d'Agri - Spinoso.

Sant'Arcangelo: Castronuovo di Sant'Andrea - Gallicchio - Missanello - Roccanova - Sant'Arcangelo.

TRIBUNALE DI MATERA

Pretura di:

Ferrandina: Ferrandina - Salandra.

Genzano di Lucania: Banzi - Genzano di Lucania.

Irsina: Irsina.

Matera: Matera - Miglionico - Montescaglioso - Pomarico.

Pisticci: Bernalda - Craco - Montalbano Jonico - Pisticci.

Rotondella: Colobraro - Nova Siri - Rotondella - Tursi - Valsinni.

San Mauro Forte: Accettura - Garaguso - Oliveto Lucano - San Mauro Forte.

Stigliano: Aliano - Cirigliano - Gorgoglione - Stigliano.

Tricarico: Calciano - Grassano - Grottole - Tricarico.

TRIBUNALE DI MELFI

Pretura di:

Melfi: Barile - Melfi - Rapolla.

Palazzo San Gervasio: Forenza - Montemilone - Palazzo San Gervasio.

Potenza: Albano di Lucania - Baragiano - Brindisi di Montagna - Campomaggiore - Castelmezzano - Picerno - Pietragalla - Pietrapertosa - Pignola - Potenza - Tito - Trivigno.

Tolve: San Chirico Nuovo - Tolve - Vaglio Lucano.

Vietri di Potenza: Balvano - Savoia di Lucania - Vietri di Potenza.

Viggiano: Grumento Nova - Marsico Vetere - Moliterno - Montemurro - Tramutola - Viggiano.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI CASSINO

Pretura di:

Alvito: Alvito - Casalvieri - San Donato Val di Comino - Settefrati - Vicalvi.

Arce: Arce - Colfelice - Colle San Magno - Fontana Liri - Rocca d'Arce - Roccasecca - San Giovanni Incarico - Santopadre.

Atina: Atina - Belmonte Castello - Casalattico - Picinisco - San Biagio Saracinisco - Villa Latina.

Cassino: Acquafondata - Ausonia - Cassino - Castelnuovo Parano - Cervaro - Coreno Ausonio - Piedimonte di San Germano - Pignataro Interamna - San Giorgio a Liri - Sant'Ambrogio sul Garigliano - Sant'Andrea - Sant'Apollinare - Sant'Elia Fiumerapido - San Vittore del Lazio - Terelle - Vallemaio - Vallerotonda - Villa Santa Lucia - Viticuso.

Mignano: Galluccio - Mignano - Presenzano - Rocca d'Evandro - San Pietro Infine.

Pontecorvo: Aquino - Castrocielo - Esperia - Pastena - Pico - Pontecorvo.

Roccamonfina: Conca della Campania - Marzano Appio - Roccamonfina - Tora e Piccilli.

Sora: Arpino - Broccostella - Campoli Appennino - Castelliri - Fontechiari - Isola del Liri - Pescosolido - Sora.

TRIBUNALE DI FROSINONE

Pretura di:

Alatri: Alatri - Collepardo - Fiuggi - Fumone - Guarcino - Torre Cajetani - Trivigliano - Vico nel Lazio.

Anagni: Acuto - Anagni - Sgurgola.

Ceccano: Amaseno - Arnara - Castro dei Volsci - Ceccano - Ceprano - Falvaterra - Giuliano di Roma - Patrica - Vallecorsa - Villa Santo Stefano.

Ferentino: Ferentino - Morolo - Supino.

Frosinone: Frosinone - Pofi - Ripi - Strangolagalli - Torrice.

Paliano: Filettino - Paliano - Piglio - Serrone - Trevi nel Lazio.

Veroli: Boville Ernica - Monte San Giovanni Campano - Veroli.

TRIBUNALE DI LITTORIA

Pretura di:

Fondi: Campodimele - Fondi - Itri - Lenola - Monte San Biagio - Sperlonga.

Gaeta: Formia - Gaeta.

Minturno: Castelforte - Minturno - Spigno Saturnia.

Littoria: Aprilia - Cisterna di Littoria - Cori - Littoria - Norma - Pontinia - Roccamassima - Sabaudia - Sermoneta.

Pretura di:

Castelmezzano: Castelmezzano - Castelmezzano - Pietrapertosa - Fondovalle di Stigliano - San Severino Lucano - Sarconi.

Lagonegro: Lagonegro - Lauria Inferiore - Nemoli - Rivello.

Lauria: Lauria.

Maratea: Maratea - Trecchina.

Montesano sulla Marcellana: Casalnuovo - Montesano sulla Marcellana.

Noepoli: Castronuovo Lucania - Cersosimo - Noepoli - San Costantino Albanese - San Giorgio Lucano - Terranova di Pollino.

Potenza: Anzietta - Cagliano - Potenza - Potenza - Salvitelle - San Chirico di Taurano - San Fele - San Fratello.

Rapolla: Castelluccio Inferiore - Castelluccio Superiore - Rapolla - Viaggiano.

Sala Consilina: Atena Lucana - Buonalbergo - Monte San Giacomo - Padula - Sala Consilina - Sanza - Sassano - Teggiano.

San Chirico Raparo: Calvera - Castelsaraceno - San Chirico Raparo - San Martino d'Agri - Spinoso.

Sant'Arcangelo: Castronuovo di Sant'Andrea - Gallicchio - Missanello - Roccanova - Sant'Arcangelo.

TRIBUNALE DI MATERA

Pretura di:

Ferrandina: Ferrandina - Salandra.

Genzano di Lucania: Banzi - Genzano di Lucania.

Irsina: Irsina.

Matera: Matera - Miglionico - Montescaglioso - Pomarico.

Policoro: Bernalda - Craco - Montalbano Jonico - Pisticci.

Rotondella: Colobraro - Nova Siri - Rotondella - Tursi - Valsinni.

San Mauro Forte: Accettura - Garaguso - Oliveto Lucano - San Mauro Forte.

Stigliano: Aliano - Cirigliano - Gorgoglione - Stigliano.

Tricarico: Calciano - Grassano - Grottole - Tricarico.

TRIBUNALE DI MELFI

Pretura di:

Melfi: Barile - Melfi - Rapolla.

Palazzo San Gervasio: Ferrenza - Montemilone - Palazzo San Gervasio.

Pescopagano: Pescopagano - Rapone - Ruvo del Monte.

Rionero in Vulture: Atella - Rionero in Vulture - Ripacandida.

Venosa: Lavello - Maschito - Venosa.

TRIBUNALE DI POTENZA

Pretura di:

Accettura: Accettura - Cancellara - Oppido Lucano.

Avigliano: Avigliano - Ruoti.

Bella: Bella - San Fele.

Brienza: Brienza - Sant'Angelo le Fratte - Sasso di Castalda - Satriano di Lucania.

Calvello: Abriola - Calvello.

Laurenzana: Anzi - Armento - Carbia Perticara - Guardia Perticara - Laurenzana.

Marsico Nuovo: Marsico Nuovo.

Muro Lucano: Castelgrande - Muro Lucano.

Pretura di:

Rionero: Atella - Casalvieri - San Donato Val di Comino - Settefrati - Venafro.

Isernia: Acquaviva - Colli a Volturno - Colle San Magno - Fontana Liri - Forlì - Rocca d'Aceo - Roccasecca - San Giovanni Incarico - Sant'Elia Fiumerapido.

Minturno: Ausonia - Belmonte Castello - Casalattico - Fiuggio - San Biagio Saracinisco - Villa Latina.

Cassino: Acquafondata - Ausonia - Cassino - Castelnuovo Parano - Cervaro - Colle di Arce - Piedimonte di San Germano - Pignataro Interamna - San Giorgio a Liri - Sant'Ambrogio sul Garigliano - Sant'Andrea - Sant'Apollinare - Sant'Elia Fiumerapido - San Vittore del Lazio - Terelle - Vallemaio - Vallerotonda - Villa Santa Lucia - Viticuso.

Mignano: Caiazzo - Mignano - Presenzano - Rocca d'Evandro - San Pietro Infine.

Pontecorvo: Aquino - Castrocielo - Esperia - Pastena - Pico - Pontecorvo.

Roccamonfina: Conca della Campania - Marzano Appio - Roccamonfina - Teora - Piedimonte.

Sora: Arpino - Broccostella - Campoli Appennino - Castelliri - Colfelice - Isola del Liri - Pescosolido - Sora.

TRIBUNALE DI FROSINONE

Pretura di:

Alatri: Alatri - Collepardo - Fiuggi - Fumone - Guarcino - Torre Cajetani - Trivigliano - Vico nel Lazio.

Anagni: Acuto - Anagni - Segni.

Ceccano: Amaseno - Arnara - Castro dei Volsci - Ceccano - Ceprano - Falvaterra - Giuliano di Roma - Patrica - Vallecorsa - Villa Santo Stefano.

Ferentino: Ferentino - Morolo - Supino.

Frosinone: Frosinone - Pofi - Ripi - Strangolagalli - Torrice.

Veroli: Boville Ernica - Monte San Giovanni Campano - Veroli.

TRIBUNALE DI LITORIA

Pretura di:

Fondi: Campodimele - Fondi - Itri - Lenola - Monte San Biagio - Sperlonga.

Gaeta: Formia - Gaeta.

Minturno: Castelforte - Minturno - Spigno Saturnia.

Littoria: Aprilia - Cisterna di Littoria - Cori - Littoria - Norma - Pontinia - Roccamassima - Sabaudia - Sermoneta.

Priverno: Priverno - Prossedi - Roccagorga - Sonnino.

Sezze: Bassiano - Sezze.

Terracina: San Felice Circeo - Terracina.

Ponza: Ponza - Ventotene.

TRIBUNALE DI ROMA

Pretura di:

Aricci: Anticoli Corrado - Arcinazzo - Canterano Nuova - Cervara di Roma - Cineto Romano - Mandela - Riofreddo - Roccagiovine - Rocca - Vallinfreda - Vivaro Romano.

Bracciano: Anguillara Sabazia - Bracciano - Canale Monterano - Manziana - Oriolo Romano - Trevignano Romano.

Castelnuovo di Porto: Capena - Castelnuovo di Porto - Civitella San Paolo - Fiano Romano - Filacciano - Morlupo - Nazzano - Ponzano Romano - Riano - Rignano Flaminio - Sacrofano - Torrita Tiberina.

Civitavecchia: Allumiere - Cerveteri - Civitavecchia - Monteallo di Castro - Tarquinia - Tolfa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Frascati: Colonna - Frascati - Grottaferrata - Monte Compatri - Monte Porzio Catone - Rocca di Papa - Rocca Priora.

Palestrina: Bellegra - Capranica Prenestina - Castel San Pietro Romano - Cave - Gallicano nel Lazio - Genazzano - Olevano Romano - Palestrina - Pisoniano - Poli - Rocca di Cave - San Vito Romano - Zagarolo.

Palombara Sabina: Marcellina - Monte Flavio - Monte Libretti - Monterotondo Romano - Moricone - Nerola - Palombara Sabina.

Roma: Campagnano di Roma - Formello - Mazzano Romano - Morlupo - Monterotondo - Ponzano - Roma.

Subiaco: Affile - Agosta - Arcinazzo Romano - Canterano - Cervara Laziale - Cerano - Jenne - Marano Equo - Rocca Canterano - Roiate - Subiaco - Valleipetra.

Tivoli: Casape - Castel Madama - Cicilliano - Guidonia Montecelio - Licenza - Percile - Sambuci - San Gregorio di Sassola - San Polo dei Cavalieri - Sant'Angelo Romano - Saracinesco - Tivoli - Vicovaro.

TRIBUNALE DI VELLETRI

Pretura di:

Albano Laziale: Albano Laziale - Ariccia - Castel Gandolfo - Marino.

Genzano di Roma: Genzano di Roma - Lanuvio - Nemi.

Nettuno: Nettuno.

Segni: Carpineto Romano - Gavignano - Gorga - Montelanico - Segni.

Velletri: Artena - Colleferro - Labico - Valmontone - Velletri.

TRIBUNALE DI VITERBO

Pretura di:

Acquapendente: Acquapendente - Grotte di Castro - Onano - Proceno - San Lorenzo Nuovo.

Civita Castellana: Calcata - Castel Sant'Elia - Civita Castellana - Corchiano - Fabrica di Roma - Faleria - Nepi - Sant'Oreste.

Montefiascone: Bagnoregio - Capodimonte - Castiglione in Teverina - Celleno - Civitella d'Agliano - Graffignano - Lubriano - Mugia - Montefiascone.

Orte: Gallese - Bomarzo - Orte.

Ronciglione: Barbarano Romano - Bassano di Sutri - Capranica - Caprarola - Carbognano - Monterosi - Ronciglione - Sutri - Veiano.

Valentano: Arlena di Castro - Canino - Cellere - Farnese - Grotte di Castro - Ischia di Castro - Latera - Pitigliano - Tessennano - Valentano.

Viterbo: Bieda - Caprarola - Monte Romano - Soriano nel Cimino - Tuscania - Vallerano - Vetralla - Vignanello - Viterbo - Vitorchiano.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Re:

Il Ministro per la grazia
TEDESCO

Il Ministro per le finanze
TEDESCO

TRIBUNALE DI RIETI

Pretura di Cittaducale

Antrodoco: Antrodoco - Castel Sant'Angelo.

Petrella Salto: Petrella Salto.

Pretura di Poggio Mirteto

Magliano Sabina: Collevecchio - Magliano Sabino - Montasola - Torano.

Torri in Sabina: Configni - Cottanello - Selci - Torri in Sabina.

TRIBUNALE DI SPOLETO

Pretura di Norcia

Cascia: Cascia - Montelcone di Spoleto - Poggiolomo.

Pretura di Spoleto

Trevi: Trevi.

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Pretura di Lagonegro

Latronico: Latronico.

Pretura di Sala Consilina

Padula: Padula.

Sanza: Buonabitacolo - Sanza.

Teggiano: Monte San Giacomo - Sassano - Teggiano.

Pretura di Sant'Arcangelo

Roccanova: Roccanova - Castronuovo di S. Andrea.

TRIBUNALE DI MATERA

Pretura di Matera

Montescaglioso: Montescaglioso.

Pretura di Bolonchella

Tursi: Colobraro - Tursi.

Pretura di San Mauro Forte

Accettura: Accettura.

Pretura di Tricarico

Grassano: Grassano - Grottole.

TRIBUNALE DI MELFI

Pretura di Palazzo San Gervasio

Forenza: Forenza.

Pretura di Venosa

Lavello: Lavello.

TRIBUNALE DI POTENZA

Pretura di Pella

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 18473

Tivoli: Casape, Castel Madama - Cerreto - Guidonia Montecelio - Licenza - Percile - Sambuci - San Gregorio di Sassola - San Polo dei Cavalieri - Sant'Angelo Romano - Sant'Angelo - Tivoli - Vicovaro.

TRIBUNALE DI VELLETRI

Pretura di:

Albano Laziale: Albano Laziale - Ariccia - Castel Gandolfo - Marino.

Genzano di Roma: Genzano di Roma - Lanuvio - Nemi.

Nettuno: Nettuno.

Segni: Carpineto Romano - Gavignano - Gorga - Montelanico - Segni.

Velletri: Artena - Colleferro - Labico - Valmontone - Velletri.

TRIBUNALE DI VITERBO

Pretura di:

Acquapendente: Acquapendente - Grotte di Castro - Onano - Proceno - San Lorenzo Nuovo.

Civita Castellana: Calcata - Castel Sant'Elia - Civita Castellana - Corchiano - Fabrica di Roma - Faleria - Nepi - Sant'Oreste.

Montefiascone: Bagnoregio - Capodimonte - Castiglione in Teverina - Celleno - Civitella d'Agliano - Graffignano - Lubriano - Marta - Montefiascone.

Orte: Bassanello - Bomarzo - Gallese - Orte.

Ronciglione: Barbarano Romano - Bassano di Sutri - Capranica - Caprarola - Carbognano - Monterosi - Ronciglione - Sutri - Vetralla.

Valentano: Arlena di Castro - Canino - Cellere - Farnese - Gradoli - Ischia di Castro - Latera - Piansano - Tessennano - Valentano.

Viterbo: Bieda - Canepina - Monte Romano - Soriano nel Cimino - Tuscania - Vallerano - Vetralla - Vignanello - Viterbo - Vitorchiano.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per la giustizia
TUPINI

TABELLA C.

Circoscrizione territoriale delle sedi distaccate di pretura distinta per Corti di appello, Tribunali e Preture

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI PERUGIA

Pretura di Città di Castello

Umbertide: Montone - Umbertide.

Pretura di Foligno

Bevagna: Bevagna.

Pretura di Gualdo Tadino

Nocera Umbra: Nocera Umbra.

Pretura di Norcia

Cascia: Cascia - Monteleone di Spoleto - Poggiodomo.

Pretura di Spoleto

Trevi: Trevi.

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Pretura di Lagonegro

Latronico: Latronico.

Pretura di Sala Consilina

Padula: Padula.

Sanza: Buonabitacolo - Sanza.

Teggiano: Monte San Giacomo - Sassano - Teggiano.

Pretura di Sant'Arcangelo

Roccanova: Roccanova - Castronuovo di S. Andrea.

TRIBUNALE DI MATERA

Pretura di Matera

Montescaglioso: Montescaglioso.

Pretura di Rotondella

Tursi: Colobraro - Tursi.

Pretura di San Mauro Forte

Accettura: Accettura.

Pretura di Tricarico

Grassano: Grassano - Grottole.

TRIBUNALE DI MELFI

Pretura di Palazzo San Gervasio

Forenza: Forenza.

Pretura di Pescopagano

Rionero del Vulture: Ripacandida - Rionero del Monte.

Pretura di Venosa

Lavello: Lavello.

TRIBUNALE DI POTENZA

Pretura di Bella

S. Fele: S. Fele.

Pretura di Lauria

Castelluccio Inferiore: Castelluccio Superiore - Castelluccio Inferiore - Lauria.

Pretura di Potenza

Pietragalla: Pietragalla.

Pretura di Viete di Potenza

Balvano: Balvano.

Pretura di Vigiano

Moliterno: Moliterno.

Montemurro: Montemurro.

1874

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI CASSINO

Pretura di Arce

Roccasecca: Colle San Magno - Roccasecca.

Pretura di Cassino

Cervaro: Cervaro - San Vittore nel Lazio - Villacuso.

Pretura di Sora

Arpino: Arpino - Fontechiari.

TRIBUNALE DI FROSINONE

Pretura di Alatri

Guarcino: Fiuggi - Guarcino - Torre Cajetani - Trivigliano - Vico nel Lazio.

Pretura di Ceccano

Ceprano: Ceprano - Falvaterra.

TRIBUNALE DI LITTORIA

Pretura di Gaeta

Formia: Formia.

Pretura di Littoria

Cori: Aprilia - Cori - Roccamassima.

Pretura di Ponza

Ventotene: Ventotene.

TRIBUNALE DI ROMA

Pretura di Civitavecchia

Tarquinia: Mondalto di Castro - Tarquinia.

Pretura di Faleria

Genazzano: Genazzano.

Olevano Romano: Bellegra - Olevano Romano.

San Vito Romano: Pisoniano - San Vito Romano.

Pretura di Roma

Campagnano: Campagnano - Formello - Mazzano Romano.

Monterotondo: Mentana - Monterotondo.

TRIBUNALE DI VELLETRI

Pretura di Albano Laziale

Marino: Marino.

Pretura di Velletri

Colonna: Artena - Colleferro - Labico - Valmontone.

TRIBUNALE DI VITERBO

Pretura di Montefiascone

Bagnoregio: Bagnoregio - Celleno - Civitella d'Agliano - Graffignano - Lubriano.

Pretura di Bonciglione

Sutri: Barbarano Romano - Bassano in Sutri - Sutri - Vetano.

Pretura di Viterbo

Soriano nel Cimino: Canepina - Soriano nel Cimino - Vallerano - Vignanello.

Tuscania: Tuscania.

Vetralla: Bieda - Monte Romano - Vetralla.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro — SALVI

Il Ministro per la giustizia — TEDESCHI

TABELLA D.

Corte di assise

Mandamenti compresi nella circoscrizione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise
Corte di appello di Napoli	
Napoli Napoli Ariano Irpino - Avellino - Sala (Angelo dei Lombardi) Benevento Campobasso - Isernia - Larino Salerno Santa Maria Capua Vetere	Napoli Napoli Ariano Irpino - Avellino - Sala (Angelo dei Lombardi) Benevento Campobasso - Isernia - Larino Salerno Santa Maria Capua Vetere
Corte di appello di Perugia	
Perugia - Bevagna Terni - Orvieto (solo tempo sanno) - Spoleto	Perugia - Bevagna Terni - Orvieto (solo tempo sanno) - Spoleto
Corte di appello di Potenza	
Lagonegro - Matera - Melfi - Potenza	Lagonegro - Matera - Melfi - Potenza
Corte di appello di Roma	
Roma Roma Gaeta Frosinone - Velletri Viterbo Littoria	Roma Roma Gaeta Frosinone - Velletri Viterbo Littoria

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la giustizia
TEDESCHI

1875

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Guarcino: Filogni - Guarcino - Torre Cajetani - Trivigliano - Vico nel Lazio.

Pretura di Cocullo.

Cocullo: Cocullo - Falvaterra.

TRIBUNALE DI LITTORIA

Pretura di Gaeta

Formia: Formia.

Pretura di Littoria

Cori: Aprilia - Cori - Roccamassima.

Pretura di Ponza

Ventotene: Ventotene.

TRIBUNALE DI ROMA

Pretura di Civitavecchia

Tarquinia: Montalto di Castro - Tarquinia.

Valmontone: Artena - Colleferro - Labico - Valmontone.

TRIBUNALE DI VITERBO

Pretura di Montefiascone

Bagnoregio: Bagnoregio - Celleno - Civitella d'Agliano - Graffignano - Lubriano.

Pretura di Ronciglione

Capranica: Barbarano Romano - Bassano in Teverina - Sutri - Velano.

Pretura di Viterbo

Soriano nel Cimino: Caprina - Soriano nel Cimino - Vallerano - Vignanello.

Tuscania: Tuscania.

Vetralla: Bassano - Monte Romano - Vetralla.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro — SOLERI

Il Ministro per la giustizia — TUPINI

Tabella D.

Circoli di Corte di assise

Sedente in capoluogo di Corte di assise	Sede di pretura esercitante nella stessa Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise
Corte di appello di Napoli		
Sezione 1ª	Napoli	Napoli
» 2ª	Napoli	Napoli
» 3ª	Avellino	Avellino - Ariano Irpino - Sant'Angelo dei Lombardi
» 4ª	Benevento	Benevento
» 5ª	Campobasso	Campobasso - Isernia - Larino
» 6ª	Salerno	Salerno
» 7ª	S. Maria Capua Vetere	Santa Maria Capua Vetere
Corte di appello di Perugia		
Sezione 1ª	Perugia	Perugia - Rieti
» 2ª	Terni	Terni - Orvieto (solo tempo fatale) - Spoleto
Corte di appello di Potenza		
Sezione 1ª	Potenza	Lagonegro - Matera - Melfi - Potenza
Corte di appello di Roma		
Sezione 1ª	Roma	Roma
» 2ª	Roma	Roma
» 3ª	Castro	Castro
» 4ª	Frosinone	Frosinone - Velletri
» 5ª	Viterbo	Viterbo
» 6ª	Littoria	Littoria

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per la giustizia
TUPINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 187 91

1877

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

TABELLA C.

Personale della Magistratura giudiziaria

(Gruppo A)

Grado		N. dei posti
1°	Primo presidente della Corte Suprema di cassazione	1
2°	Procuratore generale del Re presso la Corte Suprema di cassazione	1
3°	Presidenti di Sezione ed Avvocato generale di Corte Suprema di cassazione - Primi presidenti e Procuratori generali di Corte di appello	42
4°	Consiglieri e Sostituti procuratori generali di Corte Suprema di cassazione	250
5°	Consiglieri e Sostituti procuratori generali di Corte di appello	1038
6°	Primi pretori	230
7° 8° 9°	Giudici, Sostituti procuratori del Re e Aggiunti giudiziari Pretori e Aggiunti giudiziari	1852 1189
10° 11°	Uditori giudiziari	350
	TOTALE	4203

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per la giustizia
TUPINI

Personale delle Cancellerie

(Grup

Grado	
6°	Cancelliere capo della Corte Su tario capo della Procura gene cassazione. Cancellieri capi di Corte di appel generale di Corte di appello.
7°	Cancellieri capi e Segretari capi sezione e Segretari di sezione
8°	Cancellieri capi e Segretari capi sezione e Segretari di sezione
9°	Primi cancellieri e Primi segr
10°	Cancellieri e Segretari di 1ª cl
11°	Cancellieri e Segretari di 2ª cla

Visto, d'ordine del Luogotes

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

1878

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

TABELLA E.

ratura giudiziaria

A)

	N. dei posti
prema di cassazione . .	1
la Corte Suprema di cas-	1
generale di Corte Suprema e Procuratori generali di	52
generali di Corte Suprema	250
Generali di Corte di appello	1658
Re e Aggiunti giudiziari .	1892
. . . . .	1189
. . . . .	330
TOTALE . . .	4923

TABELLA F.

Personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie

(Gruppo B)

Grado		N. dei posti
6°	Cancelliere capo della Corte Suprema di cassazione e Segretario capo della Procura generale della Corte Suprema di cassazione. / Cancellieri capi di Corte di appello e Segretari capi di Procura generale di Corte di appello.	9
7°	Cancellieri capi e Segretari capi di 1ª classe - Cancellieri di sezione e Segretari di sezione di 1ª classe	577
8°	Cancellieri capi e Segretari capi di 2ª classe - Cancellieri di sezione e Segretari di sezione di 2ª classe	792
9°	Primi cancellieri e Primi segretari	1255
10°	Cancellieri e Segretari di 1ª classe	1959
11°	Cancellieri e Segretari di 2ª classe	
	TOTALE . . .	4969

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per la giustizia
TURATI

nente Generale del Regno

Il Ministro per la giustizia
TUPINI

1879

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

TABELLA G.

Personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto alle Corti di appello

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI			PUBBLICO MINISTERO		
	Primi Presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratori Gen. del Re	Avvocati generali	Sostituti procuratori generali
Corte di appello di:						
Napoli	1	16	70	1	1	17
Perugia	1	2	3	1	—	3
Potenza	1	2	2	1	—	2
Sezione di:						
Caltanissetta	—	1	6	—	1	1
Fiume	—	1	6	—	1	1
Lecce	—	1	8	—	1	2
Trento	—	1	7	—	1	2

Personale di cancelleria e segreteria ad
di Cassazione ed alle Corti di a

UFFICI GIUDIZIARI	CANCELLERIE					
	direttivi		ordinarie			
	grado 8°	grado 7°	grado 9°	grado 8°	grado 7° e 6° (archivisti, ragionieri e contabili)	Totale
Corte di appello di:						
Perugia	1	—	1	1	6	9
Potenza	1	—	2	1	3	7
Sezione di:						
Caltanissetta	—	1	1	1	4	7
Fiume	—	1	—	1	4	6
Lecce	—	1	1	1	4	7
Trento	—	1	1	—	4	6

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per la giustizia
TURATI

Visto, d'ordine del Luogotenente G

Il Ministro per la giustizia
SOLERI

1880

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788178

TABELLA G.

del Pubblico Ministero
orti di appello

ATI GIUDICANTI		PUBBLICO MINISTERO		
Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratori generali e avvocati generali presso le Corti di appello	Avvocati fiscali generali	Sostituti procuratori generali e avvocati fiscali generali
16	70	1	1	17
2	6	1	—	2
2	9	1	—	2
1	6	—	1	1
1	6	—	1	1
1	8	—	1	2
1	7	—	1	2

otenente Generale del Regno

Il Ministro per la giustizia
TUPINI

TABELLA II.

Personale di cancelleria e segreteria addetto alla Corte suprema di Cassazione ed alle Corti di appello del Regno

UFFICI GIUDIZIARI	CANCELLERIE						SEGRETERIE					
	direttori		sott'ordine				direttori		sott'ordine			
	grado 6°	grado 7°	grado 7°	grado 8°	di grado 8° (addetti alle sezioni) e alunni	Totale	grado 6°	grado 7°	grado 7°	grado 8°	di grado 8° (addetti alle sezioni) e alunni	Totale
Corte di appello di:												
Perugia	1	—	1	1	6	9	1	—	1	1	1	4
Potenza	1	—	2	1	3	9	1	—	1	1	1	4
Sezione di:												
Cattanzaro . . .	—	1	1	1	4	7	—	1	—	1	1	3
Fiume	—	1	—	1	4	6	—	1	—	1	1	3
Lecce	—	1	1	1	4	7	—	1	—	1	1	3
Trento	—	1	1	—	4	6	—	1	—	1	1	3

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la giustizia
SOLMI

Il Ministro per il tesoro
TUPINI

TABELLA A

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Cancelleria: Uscieri capi	Cancelleria: Uscieri	Stabilimenti: Uscieri capi	Stabilimenti: Uscieri
Corte di appello:					
Parma	1	1	2	1	2
Potenza	1	1	2	1	2
Sezioni di:					
Caltanissetta	1	1	3	1	1
Fiume	1	1	2	1	1
Lecce	1	1	2	1	1
Trento	1	1	1	1	1

Visto, d'ordine di S. M. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per la grazia e giustizia
TARTUFARI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 84.

Quinta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 452;

è autorizzata una quinta prelevazione di L. 2.468.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 47. — Spese per i viaggi dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato	L.	500.000
Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri .	»	2.300.000
Cap. n. 178-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria a favore della Regia università di Camerino. .	»	400.000
Cap. n. 251-*sexies*. — Contributi per l'incremento di attività cinematografiche	»	268.000
	L.	3.468.000

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1881

Tabella di ripartizione degli uffici
e degli uscieri giudiziari

UFFICI GIUDIZIARI	Uscieri giudiziari	Posti coperti	CANCELLIERI: Posti vacanti
Corte di appello:			
Perugia	1	—	—
Potenza	1	—	—
Sezioni di:			
Catanzaro	1	—	—
Firenze	1	—	—
Lecce	1	—	—
Trento	1	—	—

Visto, d'ordine del Luogotenente Gener

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 84.

Quinta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 278, e 20 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-1945 sono disponibili L. 26.970.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al cap. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45, è autorizzata una quinta prelevazione di L. 2.468.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 47. — Spese per i viaggi dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato	L.	500.000
Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri .	»	2.300.000
Cap. n. 178*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria a favore della Regia università di Camerino. .	»	400.000
Cap. n. 251 *series*. — Contributi per l'incremento di attività cinematografiche	»	268.000
	L.	2.468.000

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 51. — PETTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1882

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759163

Tabella A.

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	CANCELLERIA: Uscieri capi	CANCELLERIA: Uscieri	REGISTRARIE: Uscieri capi	REGISTRARIE: Uscieri
Corte di appello:					
Perugia	1	1	2	1	2
Potenza	1	1	2	1	2
Sezioni di:					
Caltanissetta	1	1	3	1	1
Pisa	1	1	2	1	1
Lecce	1	1	2	1	1
Trento	1	1	2	1	1

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
TUPINI

Il Ministro per la grazia e giustizia
SOLMI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 84.

Quinta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 20 ottobre 1923, n. 2328, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-1945 sono disponibili L. 28.950.000;

è autorizzata una quinta prelevazione di L. 3.468.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 47. — Spese per i viaggi dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato	L.	500.000
Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri .	»	2.300.000
Cap. n. 178-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria a favore della Regia università di Camerino. .	»	400.000
Cap. n. 251-*octies*. — Contributi per l'incremento di attività cinematografiche	»	268.000
	L.	3.468.000

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Tabella di ripartizione degli uf
e degli uscieri giudi

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Uscieri addetti	CAN
Corte di appello			
Perugia	1	—	
Potenza	1	—	
Sezioni di:			
Caltanissetta	1	—	
Firenze	1	—	
Lecce	1	—	
Trento	1	—	

Visto, Guardasigilli: Tupini

Il Ministro per il tesoro
Soleri

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 84.

Quinta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-1945 sono disponibili L. 26,950.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al cap. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 è autorizzata una quinta prelevazione di L. 3.168.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 47. — Spese per i viaggi dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato	L.	500.000
Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri .	»	2.300.000
Cap. n. 178 *bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria a favore della Regia università di Camerino. .	»	400.000
Cap. n. 251 *octies*. — Contributi per l'incremento di attività cinematografiche	»	268.000
	L.	3.168.000

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 34. — PITTA

1884

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 1945.

Nomina del vice commissario dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Considerato che lo Stato ha assunto la partecipazione azionaria dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.) e gli ha imprestato rilevanti finanziamenti;

Ritenuto che il funzionamento del normale Consiglio di amministrazione della Società per azioni « Ente Nazionale Industrie Cinematografiche » può, in rapporto alle attuali contingenze belliche, pregiudicare gli interessi dello Stato, ai sensi dell'art. 10 del decreto sopra citato;

Visto il decreto di nomina dell'avv. Gustavo Fabbri a commissario per la temporanea gestione dell'E.N.I.C.;

Decretano:

Art. 1.

Il marchese Ferdinando Benzoni è nominato vice commissario presso l'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche.

Art. 2.

Il marchese Benzoni coadiuverà l'avv. Gustavo Fabbri nell'esercizio della gestione dell'E.N.I.C. non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

La gestione del vice commissario sarà sottoposta alla vigilanza del Ministro per le finanze e del Sottosegretario per la stampa, spettacolo e turismo, per le rispettive competenze.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 21 marzo 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Il Ministro per le finanze
PESENTI

(423)

Vista la domanda 23 febbraio 1945 della Società anonima Radiar, con sede in Roma, esercente la produzione di materiale cablegrafico e telescrivente, con la quale si chiede l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale predetto;

Ritenuto che le industrie predette versano in particolari difficoltà, avendo crediti per forniture dirette o indirette verso lo Stato, il cui pagamento è differito o per fornitura ad imprese residenti nell'Italia occupata;

Ritenuto che pertanto ricorrono le condizioni previste dal citato decreto Luogotenenziale per la sua applicazione alla categoria su ricordata;

Decreta:

Alle imprese di produzione di materiale cablegrafico e telescrivente è applicabile il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, concernente il graduale pagamento di passività cambiarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1945

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GIOSCHI

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

(430)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 9 del 20 marzo 1945, riguardante la revisione dei prezzi degli zolfi grezzi siciliani, del cifrato di calcio, del perfosfato minerale e della lignite di Pietrafitta.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con circolare prezzi n. 9 del 20 marzo 1945 ha stabilito quanto appresso:

1. - *Zolfi grezzi siciliani.* — Con decorrenza delle consegne effettuate dal 1° gennaio c. a. in poi, i prezzi degli zolfi grezzi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1885

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 329;

Considerato che lo Stato ha assunto la partecipazione azionaria dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.) e gli ha imprestato rilevanti finanziamenti;

Ritenuto che il funzionamento del normale Consiglio di amministrazione della Società per azioni « Ente Nazionale Industrie Cinematografiche » può, in rapporto alle attuali contingenze belliche, pregiudicare gli interessi dello Stato, ai sensi dell'art. 10 del decreto sopra citato;

Visto il decreto di nomina dell'avv. Gustavo Fabbri a commissario per la temporanea gestione dell'E.N.I.C.;

Decretano:

Art. 1.

Il marchese Ferdinando Renzoni è nominato vice commissario presso l'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche.

Art. 2.

Il marchese Renzoni coadiuverà l'avv. Gustavo Fabbri nell'esercizio della gestione dell'E.N.I.C. non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

La gestione del vice commissario sarà sottoposta alla vigilanza del Ministro per le finanze e del Sottosegretario per la stampa, spettacolo e turismo, per le rispettive competenze.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 21 marzo 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Il Ministro per le finanze
PESENTI

(423)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1945.

Estensione alle imprese di produzione di materiale cablografico e telescrivente delle disposizioni relative al graduale pagamento di passività cambiarie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, concernente il graduale pagamento di passività cambiarie;

indirette verso lo Stato, il cui pagamento è differito o per forniture ad imprese residenti nell'Italia occupata;

Ritenuto che pertanto ricorrono le condizioni previste dal citato decreto Luogotenenziale per la sua applicazione alla categoria su ricordata;

Decreta:

Alle imprese di produzione di materiale cablografico e telescrivente è applicabile il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, concernente il graduale pagamento di passività cambiarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1945

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GIOSCIA

Il Ministro per il tesoro
SOLMI

(430)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 9 del 20 marzo 1945, riguardante la revisione dei prezzi degli zolfi grezzi siciliani, del citrato di calcio, del perfosfato minerale e della lignite di Pietrafitta.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con circolare prezzi n. 9 del 20 marzo 1945 ha stabilito quanto appresso:

I. - *Zolfi grezzi siciliani.* — Con decorrenza delle consegne effettuate dal 1° gennaio c. a. in poi, i prezzi degli zolfi grezzi siciliani sono stabiliti nella seguente misura:

qualità gialla superiore	L.	5.700	alla tonn.
qualità gialla inferiore	»	5.670	» »
qualità buona Sicilia	»	5.630	» »
qualità corrente	»	5.600	» »

I suddetti prezzi s'intendono per merce resa ai porti di Catania, Porto Empedocle, Licata e Termini Imerese.

II. - *Citrato di calcio.* — I prezzi del citrato di calcio per la campagna 1944-45 (1° novembre 1944-30 novembre 1945) sono stabiliti come appresso:

citrato di calcio con titolo in acido citrico inferiore al 61 %	L.	30 — al Kg.
citrato di calcio con titolo in acido citrico dal 61 al 62,99 %	»	32,50 » »
citrato di calcio con titolo in acido citrico dal 63 al 63,99 %	»	35,— » »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

[illegible]	L.	[illegible] al kg.
[illegible]	»	26,25 » »
[illegible]	»	27,30 » »
[illegible]	»	28,35 » »

Il cloruro di calcio con titolo inferiore al 68 % in acido citrico non è commerciabile nei confronti della Camera agrumaria di Messina.

III. - *Perfosfato minerale:*

1. — Il prezzo del perfosfato minerale per la corrente campagna commerciale viene stabilito per la vendita dal produttore alla Federazione italiana Consorzi agrari in L. 55 per unità di anidride fosforica in esso contenuta per merce resa franco fabbrica, resa ai mezzi di trasporto, esclusi il costo dell'insaccaggio.

2. — Il prezzo di cessione del perfosfato minerale dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari ai Consorzi per merce resa franco deposito alla stazione ferroviaria delle FF. SS. o delle ferrovie secondarie annesse al servizio ministeriale viene calcolato aggiungendo al prezzo di cui al n. 1, le seguenti maggiorazioni:

a) l'imposta generale sull'entrata nella misura del 4 % sul prezzo di cui al punto 1;

b) la spesa media di trasporto per resa franco destino calcolata in L. 18,65 al quintale;

c) la quota in L. 30 al quintale che sarà accreditata dalla Federazione italiana Consorzi agrari in conto capitale Cassa rischi soggetta a rendiconto;

d) il compenso per la Federazione italiana Consorzi agrari in ragione di L. 10 al quintale.

3. — Il prezzo di vendita al consumo sarà fissato localmente dai Comitati provinciali, aggiungendo al prezzo risultante come al punto 2 le seguenti maggiorazioni:

a) l'imposta generale sull'entrata nella misura del 4 % sul prezzo di cui al punto 2;

b) la spesa media di trasporto dalle stazioni di arrivo ai magazzini del Consorzio provinciale agrario calcolato provincialmente;

c) il calo e lo strado della merce in ragione del 2 % del prezzo del perfosfato comprensivo delle maggiorazioni di cui ai paragrafi *a*) e *b*);

d) il compenso per il servizio di distribuzione in ragione di L. 15 al quintale.

IV. - *Prezzo delle Ligniti di Pietrafitta.* — A seguito degli accordi intervenuti con la Commissione Alleata, sono stati stabiliti come appresso i prezzi massimi di vendita dal produttore al grossista o al consumatore per ligniti nere unite pulita e vagliata:

a) ligniti essiccata naturalmente con umidità non superiore al 32 %:

pezzatura (oltre 30 mm.): L. 725 alla tonn. metrica;
minuto (da 0 a 10 mm.): L. 625 alla tonn. metrica;

b) ligniti con umidità superiore al 32 % ma non superiore al 50 %:

pezzatura (oltre 10 mm.): L. 480 alla tonn. metrica;
minuto (da 0 a 10 mm.): L. 400 alla tonn. metrica.

I suddetti prezzi s'intendono per merce caricata su mezzo di trasporto sul piazzale della miniera.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente Sezione Affari Civili Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 29 dell'8 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 22 marzo 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

DECRETO MINISTERIALE 5 MARZO 1945.

Autorizzazione alla Cooperativa per l'alimentazione ad acquistare cereali e leguminose presso produttori.

(429)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 30 del 10 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 22 marzo 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° FEBBRAIO 1945, n. 46.

Disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate.

(428)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 118871

franco fabbrica, resa franco destino alla stazione ferroviaria più vicina, resa franco destino alla stazione ferroviaria delle FF. SS. o dello ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo viene calcolato aggiungendo al prezzo di cui al p. 1, le seguenti maggiorazioni:

a) l'imposta generale sull'entrata nella misura del 4 % sul prezzo di cui al punto 1;

b) la spesa media di trasporto per resa franco destino calcolata in L. 18,25 al quintale;

c) la quota di L. 30 al quintale che sarà accantonata dalla Federazione italiana Consorzi agrari in un apposita cassa vincolata soggetta a rendiconto;

d) il compenso per la Federazione italiana Consorzi agrari in ragione di L. 10 al quintale.

3. — Il prezzo di vendita al consumo sarà fissato localmente dai Comitati provinciali, aggiungendo al prezzo risultante come al punto 2, le seguenti maggiorazioni:

a) l'imposta generale sull'entrata nella misura del 4 % sul prezzo di cui al punto 2;

b) la spesa media di trasporto dalle stazioni di arrivo ai magazzini del Consorzio provinciale agrario calcolata provincialmente;

c) il calo e lo sfrido della merce in ragione del 2 % del prezzo del perfosfato comprensivo delle maggiorazioni di cui ai paragrafi *a*) e *b*);

d) il compenso per il servizio di distribuzione in ragione di L. 15 al quintale.

IV. - *Prezzo delle ligniti di Pietrafitta.* — A seguito degli accordi intervenuti con la Commissione Alleata, sono stati stabiliti come appresso i prezzi massimi di vendita del produttore al grossista o al consumatore per ligniti nazionali (pulita e vagliata):

a) lignite essiccata naturalmente con umidità non superiore al 32 %:

pezzatura (oltre 10 mm.): L. 725 alla tonn. metrica;

minuto (da 0 a 10 mm.): L. 625 alla tonn. metrica;

b) lignite con umidità superiore al 32 % ma non superiore al 50 %:

pezzatura (oltre 10 mm.): L. 480 alla tonn. metrica;

minuto (da 0 a 10 mm.): L. 500 alla tonn. metrica.

I suddetti prezzi s'intendono per merce caricata su mezzo di trasporto sul piazzale della miniera.

(424)

dicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 22 marzo 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(GAZZETTA MINISTERIALE 5 MARZO 1945)

Istituzione dell'Ente Consorziale per l'alienazione ed acquisto cereali e legnami. Prezzo perfosfati.

(429)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 30 del 10 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 22 marzo 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° FEBBRAIO 1945, N. 46

Disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate.

(428)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23

ALLIED MILITARY GOVERNMENT ALLIED COMMISSION
APO 394
ITALIAN SUB-COMMISSION

-3 APR 1945

AC/4010/L.

AP/ap.
1 Apr 45.

8 APR 1945

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 57 of 27 March 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

(a) Agriculture, Labour, Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.75 of 8 February 1945.
Constituting a Central Commission and Communal Commissions for the compilation of nominal lists of farm labourers and for the ascertainment and collection of unified farmer's taxes.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 76 of 8 March 1945.
Modifying the tariff for taxes on public entertainment, horse-races, greyhound-races and other contests, also in regard to betting.

(c) Finance, Local Govt.

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 77 of 8 March 1945.
Constituting Councils and Assessment Committees.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 78 of 12 March 1945.
Modifying the estimate of expenditures of certain Ministries as well as the budgets of certain autonomous undertakings for the financial year 1944-45.

(e) UNRRA, Public Health, Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 79 of 19 March 1945.
Approving the agreement stipulated in Rome on the 8th of March 1945 between the Italian Government and the United Nations Relief and Rehabilitation Administration " U.N.R.R.A." (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione).

(f) Decree of the Lieutenant General No. 80 of 15 February 1945.
Services of the Central Criminal Registry of the Ministry of Pardon and Justice.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. [illegible] 1945.
Modifying the tariff for taxes on public entertainment, horse-races, greyhound-races and other contests, also in regard to betting.

(c) Finance Local Govt.

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 77 of 8 March 1945.
Constituting Councils and Assessment Committees.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 78 of 12 March 1945.
Modifying the estimate of expenditures of certain Ministries as well as the budgets of certain autonomous undertakings for the financial year 1944-45.

(e) UNRRA Public Health Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 79 of 19 March 1945.
Approving the agreement stipulated in Rome on the 8th of March 1945 between the Italian Government and the United Nations Relief and Rehabilitation Administration "U.N.R.R.A." (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la riabilitazione).

(f) Decree of the Lieutenant General No. 80 of 15 February 1945.
Services of the Central Criminal Registry of the Ministry of Pardon and Justice.

(g) Public Relations Industry Film Board

(g) Decree of the President of the Council of Ministers of 21 March 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "Ente Nazionale Industrie Cinematografiche" (E.N.I.C.).

(h) Civil Affairs

(h) Ministerial Decree of 26 January 1945.
Appointing a Commissioner-Liquidator for the "Azienda Riformamenti Africa Settentrionale" (AZAS).

4992

(i) Communications

(i) Ministerial Decree of 17 February 1945.
Authorizing an overprint on the ordinary stamps of 1.75 Lire to 2.50 Lire.

(j) Agriculture Local Govt.

(j) Ministerial Decree of 6 March 1945.
Ratifying the appointment of a Commissioner for the temporary administration of the Provincial Agrarian Consortium of Florence.

(k) Industry Commerce

(k) Ministerial Decree of 7 March 1945.
Abrogating Ministerial Decree of 6 January 1943, establishing a control of production and sale to the public of radio receiving sets.

5449/c

3408

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(l) Commerce Finance — (l) Ministerial Decree of 12 March 1945.
Modifying the selling price of the by-products of tobacco.

(m) Commerce Finance — (m) Ministerial Decree of 12 March 1945.
Modifying the selling price of tobacco to be sold to the Vatican City.

(n) Commerce Finance — (n) Ministerial Decree of 12 March 1945.
Modifying the selling price of tobacco to be sold to ships' crews.

(o) Finance — (o) Ministerial Decree of 15 March 1945.
Substituing the Commissioner Extraordinary of the Institute of Credit for the Italian Savings Banks.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Sunday, 7 April 1945. As the endorsement of the Decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. S. BURNES, Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 768121

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 27 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Anno	L. 300	All'Estero	Anno	L. 600
	Semestre	» 150		Semestre	» 300
	Trimestre	» 80		Trimestre	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Abbonamento BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (serve gli titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Anno	L. 200	All'Estero	Anno	L. 400
	Semestre	» 100		Semestre	» 200
	Un fascicolo (Prezzi vari)			Un fascicolo (Prezzi vari raddoppiano)	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Anno	L. 200	All'Estero	Anno	L. 400
	Semestre	» 100		Semestre	» 200
	Trimestre	» 50		Trimestre	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale,, e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 294 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale,, si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 75.

Istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati . . . Pag. 370

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 76.

Modificazione alla tariffa dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sulle corse dei cavalli, dei levrieri ed altre gare e sulle scommesse . . . . . Pag. 371

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 77.

Istituzione dei Consigli e dei Comitati tributari. Pag. 375

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 78.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche » (E.N.I.C.). Pag. 380

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Nomina del commissario liquidatore dell'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale (ARAS) . . . . . Pag. 381

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1945.

Autorizzazione alla soprastampa dei francobolli postali ordinari da lire 1,75 col valore di lire 2,50 . . . . Pag. 381

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Firenze. Pag. 381

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1945.

Abrogazione del decreto Ministeriale 6 gennaio 1945, relativo alla disciplina della produzione e della vendita degli apparecchi radio riceventi per usi civili . . . . Pag. 382

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1945.

Variazioni alla tariffa di prodotti derivati dal tabacco.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La Gazzetta Ufficiale e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 294 (angolo Via Marco Minghetti, 23-29), e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA, presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 75.
Istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati . . . Pag. 370

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 76.
Modificazione alla tariffa dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sulle corse dei cavalli, dei levrieri ed altre gare e sulle scommesse . . . . . Pag. 371

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 77.
Istituzione dei Consigli e dei Comitati tributari. Pag. 378

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 78.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. . . . . . Pag. 378

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 marzo 1945, n. 79.
Approvazione dell'accordo stipulato in Roma l'8 marzo 1945 tra il Governo Italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration « U.N.R.R.A. » (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione) . . . . . Pag. 380

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 80.
Servizio del Casellario giudiziale centrale del Ministero di Grazia e giustizia . . . . . Pag. 390

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche » (E.N.I.C.). Pag. 380

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1945.
Nomina del commissario liquidatore dell'Azienda Rimpatriati Africa Settentrionale (ARAS) . . . . . Pag. 381

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1945.
Autorizzazione alla soprastampa dei francobolli postali ordinari da lire 1,75 col valore di lire 2,50 . . . Pag. 381

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1945.
Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Firenze. Pag. 381

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1945.
Abrogazione del decreto Ministeriale 6 gennaio 1944, relativo alla disciplina della produzione e della vendita degli apparecchi radio riceventi per usi civili . . . Pag. 382

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.
Variazioni alla tariffa di prodotti derivati dal tabacco. Pag. 382

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.
Variazioni alla tariffa dei tabacchi da cedersi allo Stato della Città del Vaticano . . . . . Pag. 382

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.
Variazioni alla tariffa dei tabacchi da cedersi alle navi per provvista di bordo . . . . . Pag. 383

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1945.
Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane . . Pag. 383

4991

5449

1863

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico. Pag. 383
Smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro . Pag. 384
Media dei titoli . . . . . Pag. 384
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di P.T. di San Lorenzo del Sannio (Benevento) . . . . . Pag. 384
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Acquaviendente . Pag. 384

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 384

Ministero dell'Africa italiana: Riassunzione da parte dell'Istituto per l'Africa italiana, dell'antica denominazione di Istituto coloniale italiano . . . . . Pag. 384

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 37 DEL 27 MARZO 1965

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Potenza.

(103)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 75.

Istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le assicurazioni sociali e per la corresponsione degli assegni familiari;

Visto il R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e il R. decreto 24 settembre 1940, n. 1951, concernenti modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento

Art. 1.

Al servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei contributi unificati previsti dal R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dalle successive disposizioni emanate in materia, è preposta una Commissione centrale istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e composta del presidente scelto dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro tra persone esperte in economia sociale agraria, di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e del lavoro, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, e dell'interno, di un magistrato di grado non inferiore al 5° designato dal Ministro per la grazia e giustizia, di tre rappresentanti dei datori di lavoro e di tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura scelti dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sentite le principali organizzazioni nazionali, di un rappresentante per ciascuno degli Istituti nazionali gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie alimentate con i contributi anzidetti.

La Commissione è costituita con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, ed è assistita da un segretario e da un vice segretario nominati, con lo stesso decreto, tra funzionari di gruppo A del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

I componenti la Commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico del bilancio del servizio suindicato.

Art. 2.

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

a) sovraintende al funzionamento dell'Ufficio centrale e degli Uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per i contributi unificati e al funzionamento delle Commissioni comunali di cui all'art. 4;

b) approva il bilancio preventivo e consuntivo del servizio predetto;

c) amministra il personale addetto agli uffici e provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti necessari;

d) propone le norme sull'ordinamento contabile ed amministrativo del servizio, sui rapporti inerenti alla riscossione dei contributi, con gli esattori delle imposte, e con i ricevitori provinciali, e quelli relativi al versamento in un conto nazionale dei contributi stessi; sui quelli per il servizio di cassa dell'Ufficio centrale e degli Uffici provinciali;

e) esamina le deliberazioni delle Commissioni provinciali di cui all'art. 5 del R. decreto 24 settembre 1940,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1894

di Istituto coloniale italiano . . . . . Pag. 381

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 97 DEL 27 MARZO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Potenza.

(105)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 75.

Istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. Decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le assicurazioni sociali e per la corresponsione degli assegni familiari;

Visto il R. decreto 21 settembre 1940, n. 1949, e il R. decreto 24 settembre 1940, n. 1954, concernenti modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dei contributi anzidetti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1942, n. 2 R, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 144;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituita una Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati.

La Commissione centrale è costituita con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, ed è assistita da un segretario e da un vice segretario nominati, con lo stesso decreto, tra funzionari di gruppo A del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

I componenti la Commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico del bilancio del servizio suindicato.

Art. 2.

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

a) sovraintende al funzionamento dell'Ufficio centrale e degli Uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per i contributi unificati e al funzionamento delle Commissioni comunali di cui all'art. 4;

b) approva il bilancio preventivo e consuntivo del servizio predetto;

c) amministra il personale addetto agli uffici e provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti necessari;

d) propone le norme sull'ordinamento contabile ed amministrativo del servizio, sui rapporti inerenti alla riscossione dei contributi, con gli esattori delle imposte, e con i ricevitori provinciali, su quelli relativi al versamento in un conto nazionale dei contributi stessi, su quelli per il servizio di cassa dell'Ufficio centrale e degli Uffici provinciali;

e) esamina le deliberazioni delle Commissioni provinciali di cui all'art. 5 del R. decreto 21 settembre 1940, n. 1949, proponendo al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro le eventuali modificazioni;

f) esprime il suo parere sulle controversie deferite all'esame del Ministro stesso ai sensi del comma 8° dell'art. 5 predetto;

g) esprime parere sui ricorsi presentati contro le decisioni prefettizie ai sensi degli articoli 8 e 12 del R. decreto 21 settembre 1940, n. 1949, e dell'art. 4 del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1954, in sostituzione della Commissione istituita con decreto Ministeriale 20 gennaio 1928 e sulla ripartizione tra gli enti interessati, del gettito dei contributi unificati;

h) esprime parere sulla misura dei contributi da determinarsi annualmente ai sensi del terzo comma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NLN

dell'articolo unico del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;

b) fa proposte in ordine alla copertura dell'eventuale disavanzo tra il fabbisogno per la corresponsione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali in agricoltura e le risultanze delle riscossioni dei contributi effettuati nel passato per le prestazioni stesse;

c) fa proposte sulle questioni di carattere generale relative all'applicazione del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive disposizioni e alla riforma delle leggi e disposizioni medesime;

m) esprime parere su tutte le altre questioni che siano ad essa sottoposte dal Ministro per l'industria il commercio e il lavoro.

Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*) il Ministro per l'industria il commercio e il lavoro può costituire in seno alla Commissione apposite sezioni.

Art. 3.

I componenti di parte sindacale delle Commissioni di cui all'art. 5 del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono nominati dal prefetto in numero di tre rappresentanti dei datori di lavoro, e di tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura sentite le rispettive organizzazioni della provincia.

A far parte della Commissione è chiamato anche il capo dell'Ufficio tecnico erariale.

Art. 4.

E' istituita in ciascun comune una Commissione col compito di provvedere all'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura secondo le direttive che saranno stabilite dalla Commissione centrale.

Detta Commissione è composta dal sindaco, o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura scelti dal sindaco, sentite, ove esistano, le rispettive organizzazioni locali ed è assistito dal dirigente del locale Ufficio di collocamento agricolo o, nel caso in cui questo non esista, dal dirigente dell'Ufficio di collocamento agricolo di un comune viciniore e dal segretario comunale o da un funzionario del comune da lui delegato.

La Commissione è nominata dal sindaco e sarà costituita entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. I componenti di essa durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Agli stessi componenti non è dovuto alcun compenso.

Art. 5.

Il controllo sulle entrate e sulle spese del servizio di cui all'art. 1 è esercitato da un collegio di revisori composto di tre membri designati uno, con funzioni di presidente, dal Ministro per l'industria il commercio e il lavoro, uno dal Ministro per il tesoro e uno dal Ministro per le finanze.

Con decreto del Ministro per l'industria il commercio e il lavoro, di concerto con quello per il tesoro, sarà stabilito le norme per l'ordinamento del servizio di cui all'art. 1 e per disciplinare lo stato giuridico e il trattamento economico del personale addetto al servizio stesso.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, e chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSINI — GROCCHI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — GUELLO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 36. — PETTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 76.

Modificazione alla tariffa dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sulle corse dei cavalli, dei levrieri ed altre gare e sulle scommesse.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, che approva il testo delle disposizioni per i diritti erariali sugli spettacoli;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, contenente disposizioni per la riscossione del diritto erariale sugli spettacoli cinematografici;

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1471, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 671, contenente disposizioni sui diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti sportivi e assegnazione della somma annua di L. 1.500.000 a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Visti i Regi decreti-legge 23 gennaio 1933, n. 10, e 16 aprile 1936, n. 734, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 8 giugno 1933, n. 891, e 4 giugno 1936, n. 1248, contenenti agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per i sussidi, donazioni e contributi;

Visto l'allegato *G*, al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1718, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, contenente disposizioni in materia di diritti erariali sugli spettacoli;

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1899, convertito nella legge 24 gennaio 1938, n. 26, contenente agevolazioni sui diritti [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 918961

e 7) il Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro può costituire in seno alla Commissione apposite sezioni.

Art. 3.

I componenti di parte sindacale delle Commissioni di cui all'art. 2 del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono nominati dal prefetto in numero di tre rappresentanti dei datori di lavoro, e di tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura sentite le rispettive organizzazioni della provincia.

A far parte della Commissione è chiamato anche il capo dell'Ufficio tecnico erariale.

Art. 4.

E' istituita in ciascun comune una Commissione col compito di provvedere all'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura secondo le direttive che saranno stabilite dalla Commissione centrale.

Detta Commissione è composta dal sindaco, o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura scelti dal sindaco, sentite, ove esistano, le rispettive organizzazioni locali ed è assistito dal dirigente del locale Ufficio di collocamento agricolo o, nel caso in cui questo non esista, dal dirigente dell'Ufficio di collocamento agricolo di un comune vicinione e dal segretario comunale o da un funzionario del comune da lui delegato.

La Commissione è nominata dal sindaco e sarà costituita entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. I componenti di essa durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Agli stessi componenti non è dovuto alcun compenso.

Art. 5.

Il controllo sulle entrate e sulle spese del servizio di cui all'art. 1 è esercitato da un collegio di revisori composto di tre membri designati uno, con funzioni di presidente, dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, uno dal Ministro per il tesoro e uno dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura sentite le rispettive principali organizzazioni nazionali.

Art. 6.

Con decreto Luogotenenziale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro di concerto con quello per il tesoro, saranno

PRESENTI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 90. — PAGLIANO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 76.

Modificazione alla tariffa dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sulle corse dei cavalli, dei levrieri ed altre gare e sulle scommesse.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, che approva il testo delle disposizioni per i diritti erariali sugli spettacoli;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, contenente disposizioni per la riscossione del diritto erariale sugli spettacoli cinematografici;

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1471, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 671, contenente disposizioni sui diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti sportivi e assegnazione della somma annua di L. 1.500.000 a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Visti i Regi decreti-legge 23 gennaio 1933, n. 10, e 16 aprile 1936, n. 731, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 8 giugno 1933, n. 851, e 4 giugno 1936, n. 1248, contenenti agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per i sussidi, donazioni e contributi;

Visto l'allegato G, al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, contenente disposizioni in materia di diritti erariali sugli spettacoli;

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1890, convertito nella legge 24 gennaio 1938, n. 26, contenente agevolazioni sui diritti erariali a favore di associazioni e società sportive;

Visto il R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 68 convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 562, che approva la convenzione con la Società italiana autori editori, per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli;

Vista la legge 10 giugno 1939, n. 808, portante variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa ed altri provvedimenti di carattere finanziario;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, contenente provvedimenti in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 660, contenente disposizioni sui diritti erariali per le corse dei cavalli ed altre gare;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il diritto erariale sugli introiti lordi degli spettacoli e trattenimenti di ogni specie previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, anche se questi hanno luogo nell'ambito di esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, nelle mostre e fiere campionarie e in altre manifestazioni similari, è stabilito nella misura del 15%.

Art. 2.

Il diritto erariale sugli introiti lordi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso alle esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, alle mostre e fiere campionarie e ad altre manifestazioni similari, previsto nell'art. 1 dell'allegato *G* al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, è stabilito nella misura del 3 %.

Art. 3.

Il diritto erariale sugli introiti lordi degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, previsto nel primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, è stabilito nella seguente misura:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a L. 5 . . . . . 15%
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a L. 5 . . . . . 30%

Art. 4.

Il diritto erariale sugli introiti lordi dei concorsi ippici e degli altri spettacoli sportivi, previsto nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, è stabilito nella misura del 22%, non compresivo per le provincie di Roma, Milano e Firenze dell'addizionale 2% a favore degli Enti autonomi Teatro Reale del [illegible]

nella legge 21 gennaio 1938, n. 26, contenente agevolazioni sui diritti erariali a favore di associazioni e società sportive, sono abrogati.

Art. 6.

Il diritto erariale sugli introiti lordi delle scommesse previsto nell'art. 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 660, è stabilito nella misura del 10%.

L'art. 4 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, è abrogato.

Art. 7.

Sull'introito lordo derivante dalla vendita dei biglietti d'ingresso e di abbonamento alle corse dei cavalli, dei levrieri, alle regate, ai giuochi di polla e pallone, alle gare di tiro a volo e ad ogni altra gara o competizione di qualsiasi genere e con qualunque mezzo effettuate, nelle quali vengono svolte scommesse, è dovuto un diritto erariale nella misura del 30%.

Art. 8.

La riscossione dei diritti erariali di cui all'art. 6 del presente decreto e dei diritti addizionali indicati negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, è affidata all'Ente Italiano per il Diritto di Autore in base a convenzione aggiuntiva stipulata tra il Ministro per le finanze ed il rappresentante dell'Ente, allegata al presente decreto che l'approva con la quale è stabilita la nuova percentuale sulla riscossione dei diritti erariali e del diritto denominato sui pubblici spettacoli spettante all'Ente.

Art. 9.

L'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) nel caso di gestione diretta del totalizzatori e delle scommesse al libro nelle corse dei cavalli, gli enti, società e privati delegati dall'U.N.I.R.E. stessa ad esercitare le scommesse, a norma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315, le società di corse dei levrieri e chiunque venga autorizzato ad accettare scommesse al totalizzatore e al libro per le gare di qualsiasi genere, devono essere provvisti di biglietti a madre e figlia progressivamente numerati sulla madre e sulla figlia per giornata di corse o gare o per periodi di corse o gare, in serie distinte di diversa formula a colore e per le varie combinazioni delle scommesse vincente, piazzato, accoppiata, doppio, ecc.; numero della corsa o gara e della somma accettata come scommessa.

I biglietti venduti dai totalizzatori, dagli allibratori e da altri tenitori di scommesse, devono portare la indicazione della società o ditta emittente e il numero dello sportello che ne effettua la vendita.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1898

le finanze, di concerto con [illegible]
il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo stabilito e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il diritto erariale sugli introiti lordi degli spettacoli e trattenimenti di ogni specie previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, anche se questi hanno luogo nell'ambito di esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, nelle mostre e fiere campionarie o in altre manifestazioni similari, è stabilito nella misura del 15%.

Art. 2.

Il diritto erariale sugli introiti lordi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso alle esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, alle mostre e fiere campionarie e ad altre manifestazioni similari, previsto nell'art. 1 dell'allegato G al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, è stabilito nella misura del 3 %.

Art. 3.

Il diritto erariale sugli introiti lordi degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo previsto nel primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 66, è stabilito nella seguente misura:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a L. 5 . . . . . 15%

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a L. 5 . . . . . 20%

Art. 4.

Il diritto erariale sugli introiti lordi dei concorsi ippici e degli altri spettacoli sportivi, previsto nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, è stabilito nella misura del 22%, non compresovi per le provincie di Roma, Milano e Firenze dell'addizionale 2% a favore degli Enti autonomi Teatro Reale dell'Opera di Roma, Teatro alla Scala di Milano e Teatro Vittorio Emanuele II di Firenze.

Art. 5.

I Regi decreti-legge 22 gennaio 1923, n. 10, convertito nella legge 8 giugno 1923, n. 391, e 16 aprile 1936, n. 731, convertito nella legge 1 giugno 1936, n. 1218, contenenti agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, donazioni e contributi a favore di associazioni, società, enti e privati aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici e il R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1890, convertito

Sui biglietti d'ingresso e di abbonamento alle corse dei cavalli, dei levrieri, alle regate, ai giuochi di palla e pallone, alle gare di tiro a volo e ad ogni altra gara o competizione di qualsiasi genere e con qualunque mezzo effettuate, nelle quali vengono svolte scommesse, è dovuto un diritto erariale nella misura del 30%.

Art. 8.

La riscossione dei diritti erariali di cui all'art. 6 del presente decreto e dei diritti addizionali indicati negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, è affidata all'Ente Italiano per il Diritto di Autore in base a convenzione aggiuntiva stipulata tra il Ministro per le finanze ed il rappresentante dell'Ente, allegata al presente decreto che l'approva con la quale è stabilita la nuova percentuale sulla riscossione dei diritti erariali e del diritto demaniale sui pubblici spettacoli spettante all'Ente.

Art. 9.

L'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) nel caso di gestione diretta dei totalizzatori e delle scommesse al libro nelle corse dei cavalli, gli enti, società e privati delegati dall'U.N.I.R.E. stessa ad esercitare le scommesse, a norma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315, le società di corse dei levrieri e chiunque venga autorizzato ad accettare scommesse al totalizzatore e al libro per le gare di qualsiasi genere, devono essere provvisti di biglietti a madre e figlia progressivamente numerati sulla madre e sulla figlia per giornata di corse o gare o per periodi di corse o gare, in serie distinte di diverso formato o colore e per le varie combinazioni delle scommesse (vincente, piazzato, accoppiata, doppio, ecc.) numero della corsa o gara e della somma accettata come scommessa.

I biglietti emessi dai totalizzatori, dagli allibratori e da altri tenitori di scommesse, devono portare la indicazione della società o ditta emittente e il numero dello sportello che ne effettua la vendita.

Sui blocchi di detti biglietti i rappresentanti dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore devono preventivamente apporre, presso il loro ufficio, un timbro o contrassegno speciale.

Art. 10.

Coloro che sono legalmente autorizzati ad esercitare le scommesse al totalizzatore o al libro, sono obbligati alla tenuta di un libro delle distinte d'incasso a madre e figlia ed i fogli devono essere progressivamente numerati nonchè preventivamente vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza locale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Per ogni giornata di gara, all'atto della chiusura delle corse, dev'essere effettuato, desumendolo dai borderò delle matrici dei biglietti, il conteggio dei biglietti venduti e compilata una distinta d'incasso per fare constare l'introito totale delle scommesse.

Sulle distinte d'incasso deve annotarsi il quantitativo dei biglietti posti in carico, quello dei biglietti venduti e le rimanenze invendute, distinti come nel precedente articolo, con la indicazione del numero col quale in quel dato giorno si è iniziata la vendita e l'altro col quale la vendita si è chiusa.

Alla distinta dovranno essere allegati una copia delle distinte a ricalco che per ciascuna corsa o gara vengono compilate dai singoli totalizzatori od allibratori, nonchè il prospetto riepilogativo che viene redatto alla fine di ciascuna corsa o gara.

La distinta d'incasso giornaliera dev'essere redatta in modo identico sulla madre e sulla figlia. Gli agenti dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore hanno obbligo di assistere alla compilazione di essa; potrà assistervi inoltre ogni altro funzionario od agente preposto al controllo o alla vigilanza dell'applicazione del diritto erariale.

Ai medesimi è consentita la facoltà di ogni controllo tanto sulle matrici quanto sui biglietti venduti per le stesse corse.

La distinta d'incasso giornaliero dev'essere firmata da chi è legalmente autorizzato a tenere le scommesse e dall'agente dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore e dal distacco della figlia dalla madre dev'essere effettuato esclusivamente dal predetto agente solo nel momento in cui si verifica la riscossione del diritto erariale.

Art. 11.

I blocchi delle madri delle distinte d'incasso di cui al precedente articolo devono essere conservati da chiunque sia legalmente autorizzato ad accettare scommesse al totalizzatore e al libro per il periodo di un anno e messi a disposizione dei funzionari ed agenti governativi allorchè si presentino per effettuare verifiche e controlli.

Per eguale periodo di tempo l'Ente Italiano per il Diritto di Autore deve conservare presso la sua sede le figlie delle distinte d'incasso per eventuali riscontri da parte dei funzionari delegati dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 12.

Le persone legalmente autorizzate ad accettare scommesse al totalizzatore e al libro per le gare di qualsiasi genere, sono obbligate alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico della dotazione dei biglietti numerati e distinti come nel precedente articolo, vidimato preventivamente dalla Direzione generale dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore.

Il registro di carico e scarico, deve constare di pagine progressivamente numerate e dev'essere preventivamente vidimato dalla Direzione generale dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore.

Non deve portare cancellature, correzioni od abrasioni, e gli eventuali errori devono essere rettificati mediante successive scritture opportunamente vistate dal rappresentante dell'Ente di cui sopra.

Tale registro deve essere esibito, ad ogni richiesta da parte dei funzionari preposti al controllo e alla vigilanza.

Art. 13.

E' in facoltà del rappresentante dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore di chiedere un deposito da effettuarsi prima dell'inizio delle gare a garanzia del regolare pagamento del diritto erariale previsto dall'art. 6 del presente decreto e dei diritti addizionali indicati negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 10 marzo 1918, n. 86. In caso di disaccordo fra il rappresentante dell'Ente e l'interessato sull'ammontare della somma da depositare, tale ammontare è determinato con provvedimento insindacabile dell'Intendente di finanza.

Ove il deposito non venga effettuato nel termine stabilito dall'Intendente di finanza, questi ha la facoltà di proibire l'inizio delle gare o di sospenderne il corso.

Art. 14.

Il pagamento dei diritti erariali ed addizionali sulle scommesse dev'essere effettuato dalle persone legalmente autorizzate ad accettare scommesse al totalizzatore e al libro, entro cinque giorni da quello in cui hanno avuto termine le corse o gare mediante versamento diretto delle somme dovute presso gli uffici del rappresentante dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore.

Art. 15.

Nel caso di mancato pagamento del diritto erariale sulle scommesse o di constatata frode od alterazione nella compilazione della distinta d'incasso, l'Intendente di finanza, su richiesta del rappresentante dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore provvede alla chiusura del campo in cui si svolgono le gare o di altro locale.

In deroga al disposto degli articoli 6 e 29 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la chiusura del campo può avere la durata di tre mesi ed il ricorso avverso il provvedimento dell'Intendente non ha effetto sospensivo.

Per ogni biglietto a riscontro per cui sia comunque mancato il pagamento del diritto erariale sulle scommesse è dovuta una pena pecuniaria da L. 100 a L. 500.

Le violazioni di cui agli articoli 9 e 12 sono punite:

a) per l'uso di biglietti di dotazione difformi da

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

...totalizzatori od allibratori, anche il prospetto riepilogativo che viene redatto alla fine di ciascuna corsa o gara.

La distinta d'incasso giornaliero dev'essere redatta in modo identico sulla madre e sulla figlia. Gli agenti dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore hanno obbligo di assistere alla compilazione di essa; potrà assistervi inoltre ogni altro funzionario od agente preposto al controllo o alla vigilanza dell'applicazione del diritto erariale.

Ai medesimi è consentita la facoltà di ogni controllo tanto sulle matrici quanto sui biglietti venduti per le scommesse.

La distinta d'incasso giornaliero dev'essere firmata da chi è legalmente autorizzato a tenere le scommesse e dall'agente dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore. Il distacco della figlia dalla madre dev'essere effettuato esclusivamente dal predetto agente solo nel momento in cui si verifica la riscossione del diritto erariale.

Art. 11.

I blocchi delle matrici delle distinte d'incasso di cui al precedente articolo devono essere conservati da chiunque sia legalmente autorizzato ad accettare scommesse al totalizzatore e al libro per il periodo di un anno e messi a disposizione dei funzionari ed agenti governativi allorchè si presentano per effettuare verifiche e controlli.

Per eguale periodo di tempo l'Ente Italiano per il Diritto di Autore deve conservare presso la sua sede le figlie delle distinte d'incasso per eventuali riscontri da parte dei funzionari delegati dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 12.

Le persone legalmente autorizzate ad accettare scommesse al totalizzatore e al libro per le gare di qualsiasi genere, sono obbligate alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico della dotazione dei biglietti punzonati e distinti come nel precedente articolo 9.

Le registrazioni di carico devono eseguirsi nello stesso giorno in cui viene effettuato l'acquisto e la punzonatura dei biglietti.

Le registrazioni di scarico, invece, devono eseguirsi dopo compilata la distinta dell'incasso lordo giornaliero.

Le dette registrazioni devono essere vistate giornalmente all'atto della chiusura di ciascuna gara, dal rappresentante dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore.

Entro tre giorni dall'ultimazione della gara è fatto obbligo di restituire il quantitativo dei biglietti rimasti...

Art. 13.

È in facoltà del rappresentante dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore di chiedere un deposito da effettuarsi prima dell'inizio delle gare a garanzia del regolare pagamento del diritto erariale previsto dall'art. 6 del presente decreto e dei diritti addizionali indicati negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 10 marzo 1923, n. 561, in caso di disaccordo fra il rappresentante dell'Ente e l'interessato sull'ammontare della somma da depositare, tale ammontare è determinato con provvedimento insindacabile dell'Intendente di finanza.

Ove il deposito non venga effettuato nel termine stabilito dall'Intendente di finanza, questi ha la facoltà di proibire l'inizio delle gare o di sospenderne il corso.

Art. 14.

Il pagamento dei diritti erariali ed addizionali sulle scommesse dev'essere effettuato dalle persone legalmente autorizzate ad accettare scommesse al totalizzatore e al libro, entro cinque giorni da quello in cui hanno avuto termine le corse o gare mediante versamento diretto delle somme dovute presso gli uffici del rappresentante dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore.

Art. 15.

Nel caso di mancato pagamento del diritto erariale sulle scommesse o di constatata frode od alterazione nella compilazione della distinta d'incasso, l'Intendente di finanza, su richiesta del rappresentante dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore provvede alla chiusura del campo in cui si svolgono le gare o di altro locale.

In deroga al disposto degli articoli 6 e 29 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la chiusura del campo può avere la durata di tre mesi ed il ricorso avverso il provvedimento dell'Intendente non ha effetto sospensivo.

Per ogni biglietto o riscontro per cui sia constatato mancato il pagamento del diritto erariale sulle scommesse è dovuta una pena pecuniaria da L. 100 a L. 500.

Le violazioni di cui agli articoli 9 e 12 sono punite:

a) per l'uso di biglietti di dotazione difformi da quelle prescritte: con la pena pecuniaria da L. 1000 a L. 10.000;

b) per ogni biglietto venduto senza la preventiva punzonatura da parte dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore: con la pena pecuniaria da L. 50 a L. 500;

c) per la mancata tenuta dei registri di carico e scarico: con la pena pecuniaria da L. 1000 a L. 10.000;

d) per la irregolare tenuta del registro medesimo: con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 5000.

L'art. 11 del R. decreto legge 10 marzo 1923, n. 561, convertito nella legge 28 giugno 1923, n. 609, è soppresso.

1901

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 15.

Il Ministro per le finanze, i funzionari da esso dipendenti e qualsiasi altra autorità pubblica non possono concedere alcuna dilazione dei diritti erariali stabiliti dal presente decreto e dei diritti demaniali, né sospendere la riscossione senza divenirne personalmente responsabili.

Art. 17.

Sono parimenti abrogati l'art. 2 del R. decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1471, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 671, con il quale fu disposta in favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) la corresponsione della somma annua di L. 1.500.000, nonchè l'art. 6 della legge 10 giugno 1939, n. 808, con cui fu autorizzata la iscrizione negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1950-51, di un contributo annuo di L. 5.000.000 a favore del C.O.N.I. stesso in relazione al provento dell'addizionale di tributi erariali, provinciali e comunali istituiti col R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614.

Art. 18.

A partire dal corrente esercizio finanziario e fino a quello successivo alla cessazione dello stato di guerra, lo Stato corrisponderà alla Croce Rossa Italiana un contributo annuo di L. 1.500.000, dedotto il cinque per cento a titolo di spese di accertamento, riscossione ed amministrazione.

Art. 19.

Il Ministro per le finanze, allo scopo di esercitare direttamente il controllo della liquidazione e riscossione dei diritti erariali, demaniali, addizionali, dell'imposta generale sull'entrata, e degli altri diritti di pertinenza dell'Erario, ha la facoltà di assegnare presso la Direzione generale dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.) un ispettore, oppure uno dei procuratori addetti all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma.

Il funzionario designato ha l'obbligo di eseguire la ricognizione completa e particolareggiata delle partite d'introito e di controllare l'esattezza contabile delle riscossioni e dei versamenti.

Art. 20.

Restano in vigore tutte le disposizioni in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli, nonchè ogni altra

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI — GRILLI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 38. — PERA

Convenzione

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal prof. dott. Antonio Pesenti e l'Ente Italiano per il Diritto di Autore con sede in Roma, via Valadier 37, rappresentato dal commissario straordinario prof. Mario Vincigurra si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze affida all'Ente Italiano per il Diritto di Autore l'incarico di liquidare e riscuotere per conto dello Stato i diritti erariali sulle scommesse, accettate nelle corse dei cavalli, dei levrieri e nelle gare di qualsiasi genere e con qualunque mezzo effettuate, diritti che sono disciplinati dagli articoli [illegible] e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale al quale è allegata la presente convenzione.

Art. 2.

L'Ente Italiano per il Diritto di Autore nell'accettare l'incarico come sopra specificato dichiara di eseguirlo coll'osservanza di tutti gli obblighi e responsabilità stabiliti nella convenzione relativa alla riscossione degli altri diritti erariali sui pubblici spettacoli e diritti demaniali le cui disposizioni restano confermate in ogni loro parte e si estendono anche al nuovo servizio salva l'applicazione della percentuale sulle riscossioni regolata dal successivo art. 3 e salvo per quanto riguarda il provvedimento di chiusura del campo delle corse disciplinate dall'art. 15 del decreto legislativo in luogo dell'art. 9 della convenzione in corso relativo ai altri trattenimenti.

Tale convenzione fu stipulata in data 15 dicembre 1[illegible] approvata con R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 68, modificata con altra convenzione 22 gennaio 1942 approvata con legge 26 marzo 1942, n. 308.

Art. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1902

del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) la corresponsione della somma annua di L. 1.500.000, nonchè l'art. 6 della legge 10 giugno 1939, n. 898, con cui fu autorizzata la iscrizione negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1970-71, di un contributo annuo di L. 5.000.000 a favore del C.O.N.I. stesso in relazione al provento dell'addizionale di tributi erariali, provinciali e comunali istituiti col R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614.

Art. 18.

A partire dal corrente esercizio finanziario e fino a quello successivo alla cessazione dello stato di guerra, lo Stato corrisponderà alla Croce Rossa Italiana un contributo annuo di L. 1.500.000, dedotto il cinque per cento a titolo di spese di accertamento, riscossione ed amministrazione.

Art. 19.

Il Ministro per le finanze, allo scopo di esercitare direttamente il controllo della liquidazione e riscossione dei diritti erariali, demaniali, addizionali, dell'imposta generale sull'entrata, e degli altri diritti di pertinenza dell'Erario, ha la facoltà di assegnare presso la Direzione generale dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.) un ispettore, oppure uno dei procuratori addetti all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma.

Il funzionario designato ha l'obbligo di eseguire la ricognizione completa e particolareggiata delle partite d'introito e di controllare l'esattezza contabile delle riscossioni e dei versamenti.

Art. 20.

Restano in vigore tutte le disposizioni in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli, nonchè ogni altra norma di che al R. decreto-legge 10 marzo 1933, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1933, n. 699, in quanto non siano modificate od incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 21.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Convenzione

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal prof. dott. Antonio Pesenti e l'Ente Italiano per il Diritto di Autore con sede in Roma, via Valadier 37, rappresentato dal commissario straordinario prof. Mario Vinciguerra si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze affida all'Ente Italiano per il Diritto di Autore l'incarico di liquidare e riscuotere per conto dello Stato i diritti erariali sulle scommesse, accettate nelle corse dei cavalli, dei levrieri e nelle gare di qualsiasi genere e con qualunque mezzo effettuate, diritti che sono disciplinati dagli articoli e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale al quale è allegata la presente convenzione.

Art. 2.

L'Ente Italiano per il Diritto di Autore nell'accettare l'incarico come sopra specificato dichiara di eseguirlo coll'osservanza di tutti gli obblighi e responsabilità stabiliti nella convenzione relativa alla riscossione degli altri diritti erariali sui pubblici spettacoli e diritti demaniali le cui disposizioni restano confermate in ogni loro parte e si estendono anche al nuovo servizio salva l'applicazione della percentuale sulle riscossioni regolata dal successivo art. 3 e salvo per quanto riguarda il provvedimento di chiusura del campo delle corse disciplinate dall'art. 15 del decreto legislativo in luogo dell'art. 9 della convenzione in corso relativo ad altri trattenimenti.

Tale convenzione fu stipulata in data 15 dicembre 1[illegible] approvata con R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 68, modificata con altra convenzione 22 gennaio 1942 approvata con legge 20 marzo 1942, n. 398.

Art. 3.

La percentuale sulle riscossioni tanto dei diritti erariali e del diritto demaniale sui pubblici spettacoli quanto dei diritti erariali sulle scommesse è stabilita nella misura seguente:

8 % fino a L. 150.000.000 di riscossione;

6 % per le riscossioni superiori a L. 150.000.000 e fino a L. 200.000.000;

4 % per le riscossioni superiori a L. 200.000.000.

Tale compenso è comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti alla esecuzione del mandato, nessuna esclusa od eccettuata, salvo quanto disposto dall'art. 5 sulla succitata convenzione 15 dicembre 1937.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

La percentuale di cui sopra è peraltro suscettibile di revisione, in caso di cessazione dello stato di guerra, anche prima della scadenza della convenzione medesima.

Art. 4.

Il Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - eserciterà presso la Direzione generale dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore il controllo su tutta la gestione dei servizi tributari affidata all'Ente, il quale pertanto dovrà tenere a disposizione dei funzionari all'uopo delegati tutte le contabilità relative.

Si riserva inoltre la facoltà di esercitare gli opportuni controlli amministrativi e contabili, a mezzo dei propri funzionari presso le Agenzie provinciali dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore dando comunicazione alla Direzione generale dell'Ente medesimo delle relative ispezioni disposte o invocate.

Art. 5.

La presente convenzione entra in vigore lo stesso giorno della entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale col quale viene approvata e scadrà il 31 dicembre 1947 ossia nello stesso giorno della scadenza stabilita per la su citata convenzione in corso.

Art. 6.

La presente convenzione redatta in triplice esemplare è esente da tassa di bollo e di registrazione.

Roma, 13 gennaio 1945.

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Commissario straordinario
MARIO VINCIGUERRA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 77.

Istituzione dei Consigli e dei Comitati tributari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico della legge relativo all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, col relativo regolamento, approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il testo approvato con R. decreto 17 settembre

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono istituiti i Consigli e i Comitati tributari di nomina elettiva.

Art. 2.

Con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, saranno stabilite le norme per l'elezione dei componenti i Consigli ed i Comitati tributari, in relazione a quelle che regoleranno le elezioni amministrative. In ogni caso alla minoranza spettano nei Consigli e nei Comitati tributari due seggi su cinque.

Il diritto di partecipare alle elezioni dei Consigli e Comitati tributari compete a tutti gli iscritti nelle liste elettorali amministrative.

Art. 3.

Sono eleggibili a membri dei Consigli e dei Comitati tributari tutti gli elettori iscritti nelle liste, i quali sappiano leggere e scrivere ad eccezione:

a) dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità;

b) dei condannati per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto;

c) dei contribuenti morosi per sei rate consecutive al pagamento di imposta erariale o locale definitivamente accertate, finchè dura lo stato di morosità e di coloro che non siano assoggettati ad alcuna imposta diretta fino a quando perdura lo stato di non contribuente.

Non possono far parte dello stesso Consiglio o Comitato tributario persone in rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado.

La qualità di componente il Consiglio o il Comitato tributario è incompatibile con quella di consigliere comunale e provinciale.

Art. 4.

Gli eletti chiamati a costituire il Consiglio ed i Comitati tributari rimangono in carica fino alla successiva elezione generale amministrativa e possono essere rieletti.

Art. 5.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di revi-

1904
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

legati tutte le contabilità relative.

Si riserva inoltre la facoltà di eseguire gli opportuni controlli amministrativi e contabili, a mezzo dei propri funzionari presso le Agenzie provinciali dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore, dando comunicazione alla Direzione generale dell'Ente medesimo delle relative ispezioni disposte o invocate.

Art. 5.

La presente convenzione entra in vigore lo stesso giorno della entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale col quale viene approvata e scadrà il 31 dicembre 1947 ossia nello stesso giorno della scadenza stabilita per la su citata convenzione in corso.

Art. 6.

La presente convenzione redatta in triplice esemplare è esente da tassa di bollo e di registrazione.

Roma, 13 gennaio 1945.

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Commissario straordinario
MARIO VINCIGUERRA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 77.

Istituzione dei Consigli e dei Comitati tributari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico della legge relativo all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, col relativo regolamento, approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il testo approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, concernente disposizioni per le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, relativo alla riforma degli ordinamenti tributari;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516, contenente norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte e per le imposte indirette sugli affari;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, saranno stabilite le norme per l'elezione dei componenti i Consigli ed i Comitati tributari, in relazione a quelle che regoleranno le elezioni amministrative. In ogni caso alla minoranza spettano nei Consigli e nei Comitati tributari due seggi su cinque.

Il diritto di partecipare alle elezioni dei Consigli e Comitati tributari compete a tutti gli iscritti nelle liste elettorali amministrative.

Art. 3.

Sono eleggibili a membri dei Consigli e dei Comitati tributari tutti gli elettori iscritti nelle liste, i quali sappiano leggere e scrivere ad eccezione:

a) dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità;

b) dei condannati per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto;

c) dei contribuenti morosi per sei rate consecutive al pagamento di imposta erariale o locale definitivamente accertate, finchè dura lo stato di morosità e di coloro che non siano assoggettati ad alcuna imposta diretta fino a quando perdura lo stato di non contribuente.

Non possono far parte dello stesso Consiglio o Comitato tributario persone in rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado.

La qualità di componente il Consiglio o il Comitato tributario è incompatibile con quella di consigliere comunale e provinciale.

Art. 4.

Gli eletti chiamati a costituire il Consiglio ed i Comitati tributari rimangono in carica fino alla successiva elezione generale amministrativa e possono essere rieletti.

Art. 5.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di sciogliere i Consigli e i Comitati tributari qualora si siano verificati, nel loro funzionamento, gravi abusi e tali organi, sebbene diffidati, non eseguiscano le loro funzioni. In tal caso il Consiglio o il Comitato disciolti, sono ricostituiti mediante nomina da parte dei Consigli comunali di nuovi membri, osservando la disposizione del secondo comma dell'art. 2.

Quando il numero dei componenti il Consiglio o il Comitato è ridotto al di sotto del minimo stabilito per la validità delle rispettive deliberazioni, il Consiglio comunale nomina i membri mancanti, ferma l'osservanza del secondo comma dell'art. 2.

1951
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

I Consigli ed i Comitati eletti a norma dei commi precedenti rimangono in funzione fino alle nuove elezioni generali amministrative.

Circoscrizione e composizione dei Consigli tributari.

Art. 6.

I Consigli tributari sono eletti per ciascun comune ed hanno sede in locali forniti dall'Amministrazione comunale.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio comunale, determinati comuni possono essere ripartiti in zone ai fini della costituzione, per ciascuna zona, di distinti Consigli tributari.

La circoscrizione di ciascuna zona sarà determinata in coincidenza con una o più sezioni elettorali e, in tal caso, alle elezioni di ciascun Consiglio, concorrono gli elettori iscritti nelle rispettive liste di sezione.

Attribuzioni e funzionamento dei Consigli tributari.

Art. 7.

Per ogni Consiglio tributario sono eletti dieci membri i quali eleggono nel proprio seno, a maggioranza relativa di voti, il presidente e un vice presidente.

A ciascuna adunanza del Consiglio sono chiamati a partecipare, a turno, cinque membri.

In assenza del presidente, presiede il vice presidente. Per la validità dell'adunanza, è richiesta la presenza di almeno tre membri.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del comune, designato dal sindaco.

Art. 8.

I Consigli tributari hanno il compito:

a) di tenere aggiornato l'elenco dei contribuenti soggetti alle imposte dirette, facendo proposte per le nuove iscrizioni;

b) di fornire all'Ufficio delle imposte gli elementi di fatto per la identificazione e per la valutazione della materia tassabile relativamente ai singoli contribuenti, agli effetti delle imposte dirette;

c) di fornire, a richiesta dell'Ufficio, notizie sulla situazione generale delle singole classi di contribuenti;

d) di denunziare al Comitato gli accertamenti proposti dall'Ufficio e concordati nei casi previsti dall'art. 16.

Art. 9.

Per l'adempimento dei suoi compiti, il Consiglio tributario ha tutti i poteri di indagine conferiti all'Ufficio dalle disposizioni vigenti per l'imposta da accertare, ad eccezione della facoltà di accesso e di quella

Il contribuente ha la facoltà di chiedere di esporre le sue ragioni in seduta segreta.

Quando i membri del Consiglio non siano unanimi nella indicazione degli elementi da fornire all'Ufficio, ciascuno di essi ha la facoltà di richiedere che siano segnalati gli elementi da esso esposti.

Art. 11.

Entro il 30 aprile, l'Ufficio trasmette ai singoli Consigli tributari l'elenco dei contribuenti per comune, agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *B* e di categoria *C*, nonchè delle imposte ordinarie sul patrimonio.

Ogni qualvolta sia possibile, secondo la natura dell'imposta, i contribuenti sono raggruppati per classi o per situazioni identiche od affini; per ciascun soggetto sono indicati l'imponibile dichiarato e quello in corso di tassazione.

Per i contribuenti che non essendo ancora stati assoggettati a tassazione, non hanno presentato la dichiarazione, sono indicate le sole generalità.

Art. 12.

L'Ufficio, anche fuori del termine previsto dall'articolo precedente, può chiedere al Consiglio tributario concreti elementi utili per gli accertamenti individuali ai fini di qualsiasi imposta diretta, nonchè notizie sulla situazione generale di determinate classi di contribuenti.

Art. 13.

Gli elenchi nei casi da esaminare in seduta pubblica con l'indicazione del giorno della riunione, sono affissi all'albo pretorio del comune almeno sette giorni prima.

Nello stesso tempo viene data comunicazione della riunione ai singoli contribuenti mediante notificazione di apposito avviso.

Art. 14.

Non oltre il 31 luglio gli elenchi previsti dall'art. 11 sono restituiti all'Ufficio con gli elementi dal medesimo richiesti e con gli altri che il Consiglio sia in grado di fornire, completati con l'aggiunta dei contribuenti che in essi non fossero stati compresi.

Art. 15.

L'Ufficio procede all'accertamento avvalendosi, oltre che degli elementi in suo possesso, di quelli forniti dal Consiglio tributario.

Ove particolari ragioni lo richiedano, l'Ufficio può

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 19961

ai fini della costituzione, per ciascuna zona, di distinti Consigli tributari.

La circoscrizione di ciascuna zona sarà determinata in coincidenza con una o più sezioni elettorali e, in tal caso, alle elezioni di ciascun Consiglio, concorrono gli elettori iscritti nelle rispettive liste di sezione.

Attribuzioni e funzionamento dei Consigli tributari.

Art. 7.

Per ogni Consiglio tributario sono eletti dieci membri i quali eleggono nel proprio seno, a maggioranza relativa di voti, il presidente e un vice presidente.

A ciascuna adunanza del Consiglio sono chiamati a partecipare, a turno, cinque membri.

In assenza del presidente, presiede il vice presidente. Per la validità dell'adunanza, è richiesta la presenza di almeno tre membri.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del comune, designato dal sindaco.

Art. 8.

I Consigli tributari hanno il compito:

a) di tenere aggiornato l'elenco dei contribuenti soggetti alle imposte dirette, facendo proposte per le nuove iscrizioni;

b) di fornire all'Ufficio delle imposte gli elementi di fatto per la identificazione e per la valutazione della materia tassabile relativamente ai singoli contribuenti, agli effetti delle imposte dirette;

c) di fornire, a richiesta dell'Ufficio, notizie sulla situazione generale delle singole classi di contribuenti;

d) di denunciare al Comitato gli accertamenti proposti dall'Ufficio o concordati nei casi previsti dall'art. 16.

Art. 9.

Per l'adempimento dei suoi compiti, il Consiglio tributario ha tutti i poteri di indagine conferiti all'Ufficio dalle disposizioni vigenti per l'imposta da accertare, ad eccezione della facoltà di accesso e di quella di ispezione dei libri e delle scritture.

Qualora il Consiglio ritenga necessario l'accesso o l'ispezione, richiede all'Ufficio di procedervi, indicando gli elementi sui quali debbasi particolarmente indagare.

Chiunque può dare al Consiglio le informazioni in suo possesso, per la determinazione della situazione locale di determinati contribuenti.

Art. 10.

Il Consiglio tributario compie le operazioni istruttorie in seduta pubblica a meno che ne esclusa la necessità ed opportunità.

Categoria C) - Redditi delle imposte ordinarie sul patrimonio.

Ogni qualvolta sia possibile, secondo la natura dell'imposta, i contribuenti sono raggruppati per classi e per situazioni identiche od affini; per ciascun soggetto sono indicati l'imponibile dichiarato e quello in corso di tassazione.

Per i contribuenti che non essendo ancora stati assoggettati a tassazione, non hanno presentato la dichiarazione, sono indicate le sole generalità.

Art. 12.

L'Ufficio, anche fuori del termine previsto dall'articolo precedente, può chiedere al Consiglio tributario concreti elementi utili per gli accertamenti individuali ai fini di qualsiasi imposta diretta, nonchè notizie sulla situazione generale di determinate classi di contribuenti.

Art. 13.

Gli elenchi nei casi da esaminare in seduta pubblica con l'indicazione del giorno della riunione, sono affissi all'albo pretorio del comune almeno sette giorni prima.

Nello stesso tempo viene data comunicazione della riunione ai singoli contribuenti mediante notificazione di apposito avviso.

Art. 14.

Non oltre il 31 luglio gli elenchi previsti dall'art. 11 sono restituiti all'Ufficio con gli elementi dal medesimo richiesti e con gli altri che il Consiglio sia in grado di fornire, completati con l'aggiunta dei contribuenti che in essi non fossero stati compresi.

Art. 15.

L'Ufficio procede all'accertamento avvalendosi, oltre che degli elementi in suo possesso, di quelli forniti dal Consiglio tributario.

Ove particolari ragioni lo richiedano, l'Ufficio può procedere all'accertamento anche in mancanza delle informazioni del Consiglio tributario o in difformità di esse.

Art. 16.

L'Ufficio trasmette al Consiglio copia degli avvisi di accertamento e dei concordati entro dieci giorni rispettivamente dalla notificazione ai contribuenti e dalla stipulazione.

Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il Consiglio ha la facoltà di denunciare al Comitato tributario con relazione motivata e proponendo le rettifiche, gli accertamenti proposti dall'Ufficio, accettati o meno dal contribuente e quelli concordati, nei

1907

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

casi di difformità dagli elementi da esso forniti ovvero quando sia venuto a conoscenza di nuovi elementi dopo la restituzione degli elenchi.

Della domanda è data comunicazione al competente Ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

Circoscrizione e composizione dei Comitati tributari.

Art. 17.

I Comitati tributari sono eletti, per ciascuna circoscrizione di Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dagli elettori dei comuni compresi nella circoscrizione stessa.

Il Ministro per le finanze può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di più Sezioni del Comitato tributario.

Con decreto del Ministro per le finanze, le Sezioni possono essere destinate ad esercitare la loro funzione nell'ambito del territorio di uno o più comuni compresi nel distretto, o nell'ambito di una o più zone del comune nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 6.

Art. 18.

Per ogni Comitato tributario o nel caso previsto al secondo comma dell'articolo precedente, per ogni Sezione del Comitato stesso sono eletti dieci membri.

Il Comitato tributario è presieduto da un magistrato qualsiasi ordine e grado, in servizio o a riposo, nominato dal presidente del tribunale. La nomina può cadere, in linea subordinata, anche su pretori onorari e giudici conciliatori.

Nel caso in cui la circoscrizione dell'Ufficio distrettuale rientri nella giurisdizione di più tribunali, il presidente della Corte d'appello designa il presidente del tribunale che deve nominare il presidente del Comitato tributario.

Qualora il Comitato sia composto di più Sezioni, sono nominati nello stesso modo tanti vicepresidenti quante sono le Sezioni.

A ciascuna seduta sono chiamati a partecipare, oltre al presidente od al vicepresidente, quattro membri, a turno, del Comitato o della Sezione.

L'assegnazione dei membri e dei vicepresidenti alle Sezioni è fatta dal presidente del Comitato.

Attribuzioni e funzionamento dei Comitati tributari.

Art. 19.

I Comitati tributari sostituiscono le Commissioni distrettuali delle imposte, le quali sono soppresse.

Per la risoluzione delle vertenze relative alla imposta

copia dell'avviso è affisso al pubblico nella sede del Comitato o della Sezione.

Il contribuente ha facoltà d'intervenire alla seduta per sostenere le proprie ragioni o farsi rappresentare.

Per l'Amministrazione presenzia un rappresentante, che nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 16 è designato dall'ispettore compartimentale delle imposte dirette.

Sono applicabili al procedimento avanti il Comitato le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 10.

Art. 21.

Il Comitato tributario nelle controversie deferite al suo giudizio, può disporre il rinvio degli atti all'Ufficio per eventuali proposte di aumento dell'imponibile accertato.

La facoltà di aumentare l'imponibile, anche quando non vi è stato reclamo o vi è stata adesione all'accertamento, può essere esercitata dal Comitato e, nei casi in cui è ammesso, dalla Commissione provinciale delle imposte, nei modi e termini stabiliti dalle leggi anteriori, per gli accertamenti compiuti prima dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto relative ai Comitati tributari e alle verificazioni contabili.

Art. 22.

Il Comitato tributario delibera dopo che si sono ritirati il pubblico, il contribuente ed il rappresentante dell'Amministrazione, a maggioranza di voti con la presenza di almeno due membri, oltre il presidente o un vicepresidente. Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 19 tra i presenti deliberanti deve esservi almeno uno dei membri elettivi od uno dei tecnici o esperti.

La decisione, firmata dal presidente o dal vicepresidente intervenuto e dal segretario, è depositata nella segreteria del Comitato tributario. Il segretario annota in calce la data dell'effettuato deposito.

Il deposito costituisce pubblicazione della decisione e vale notificazione di essa all'Ufficio, a cura del quale la decisione dev'essere notificata al contribuente.

Art. 23.

Per tutto quanto non è diversamente disposto, si applicano per il funzionamento del Comitato tributario e per il procedimento avanti il medesimo le norme riflettenti la Commissione distrettuale delle imposte.

Restano ferme le disposizioni vigenti relative alla composizione, alla competenza e al funzionamento delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale delle imposte, nonchè quelle relative al procedimento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1908

del Comitato tributario.

Con decreto del Ministro per le finanze, le Sezioni possono essere destinate ad esercitare la loro funzione nell'ambito del territorio di uno o più comuni compresi nel distretto, o nell'ambito di una o più zone del comune nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 6.

Art. 18.

Per ogni Comitato tributario o nel caso previsto al secondo comma dell'articolo precedente, per ogni Sezione del Comitato stesso sono eletti dieci membri.

Il Comitato tributario è presieduto da un magistrato giudiziario di grado, in servizio o a riposo, nominato dal presidente del tribunale. La nomina può cadere, in linea subordinata, anche su pretori onorari e giudici conciliatori.

Nel caso in cui la circoscrizione del libero distrettuale rientri nella giurisdizione di più tribunali, il presidente della Corte d'appello designa il presidente del tribunale che deve nominare il presidente del Comitato tributario.

Qualora il Comitato sia composto di più Sezioni, sono nominati nello stesso modo tanti vicepresidenti quante sono le Sezioni.

A ciascuna seduta sono chiamati a partecipare, oltre al presidente od al vicepresidente, quattro membri, a turno, del Comitato o della Sezione.

L'assegnazione dei membri e dei vicepresidenti alle Sezioni è fatta dal presidente del Comitato.

Funzioni e funzionamento dei Comitati tributari.

Art. 19.

I Comitati tributari sostituiscono le Commissioni distrettuali delle imposte, le quali sono soppresse.

Per la risoluzione delle vertenze relative alle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, all'imposta fabbricati ed all'imposta ordinaria sul patrimonio, il Comitato tributario funziona con la partecipazione del presidente o vicepresidente, di due dei suoi membri effettivi e di due tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili e di aziende, scelti secondo un turno stabilito dal presidente tra gli iscritti in apposito elenco compilato dall'Intendente di finanza.

Art. 20.

Il contribuente deve essere avvertito del giorno in cui l'accertamento sarà discusso, con avviso da notificare almeno dieci giorni prima. Nello stesso termine per eventuali proposte di aumento dell'imponibile accertato.

La facoltà di aumentare l'imponibile, anche quando non vi è stato reclamo o vi è stata adesione all'accertamento, può essere esercitata dal Comitato e, nei casi in cui è ammesso, dalla Commissione provinciale delle imposte, nei modi e termini stabiliti dalle leggi anteriori, per gli accertamenti compiuti prima dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto relative ai Comitati tributari e alle verificazioni contabili.

Art. 22.

Il Comitato tributario decide dopo che si sono ritirati il pubblico, il contribuente ed il rappresentante dell'Amministrazione, a maggioranza di voti con la presenza di almeno due membri, oltre il presidente o un vicepresidente. Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 19 tra i presenti debbono esservi almeno uno dei membri elettivi ed uno dei tecnici o esperti.

La decisione, firmata dal presidente o dal vicepresidente intervenuto e dal segretario, è depositata nella segreteria del Comitato tributario. Il segretario annota in calce la data dell'effettuato deposito.

Il deposito costituisce pubblicazione della decisione e vale notificazione di esso all'Ufficio, a cura del quale la decisione dev'essere notificata al contribuente.

Art. 23.

Per tutto quanto non è diversamente disposto, si applicano per il funzionamento del Comitato tributario e per il procedimento avanti il medesimo le norme riflettenti la Commissione distrettuale delle imposte.

Restano ferme le disposizioni vigenti relative alla composizione, alla competenza e al funzionamento delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale delle imposte, nonchè quelle relative al procedimento avanti le stesse. Però, avanti la Commissione provinciale, si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 20.

Accertamenti delle imposte dirette nei confronti dei contribuenti tassabili in base a bilancio e verificazioni contabili.

Art. 24.

Le norme vigenti circa gli accertamenti nei confronti dei contribuenti tassabili in base a bilancio rimangono ferme. Tuttavia è sempre facoltà del Consiglio di raccogliere, anche per tali contribuenti, tutte le indicazioni utili per l'accertamento.

1909

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Gli accertamenti dell'Ufficio sono di regola preceduti da verificazioni contabili da cui risulti la situazione economica a controllo di quella esposta nel bilancio dei detti contribuenti.

Per l'effettuazione delle verificazioni contabili previste dal comma precedente e di quelle che possono essere disposte nei confronti degli altri contribuenti che hanno per legge l'obbligo di tenere libri o scritture, è istituito presso l'Amministrazione provinciale delle imposte dirette un ruolo speciale di verificatori contabili, da disciplinarsi con successivo decreto.

Le disposizioni degli articoli 15 e seguenti si applicano anche per la risoluzione delle controversie riguardanti i contribuenti tassabili in base a bilancio.

Dichiarazione unica.

Art. 25.

I cespiti del patrimonio e del reddito di ciascun soggetto e gli altri elementi aventi rilevanza ai fini dell'applicazione delle imposte dirette, devono risultare da dichiarazione unica da presentarsi nei modi e termini che saranno stabiliti con apposito decreto.

Denuncia fiscale di attività produttive di redditi mobiliari delle categorie B e C.

Art. 26.

L'esercizio da parte di persone fisiche e di società diverse da quelle per azioni, in accomandita per azioni e a garanzia limitata, in qualunque forma di attività produttiva di reddito mobiliare di categoria *B* e di categoria *C*, è subordinato a preventiva denuncia all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione l'esercente ha il domicilio o la sede.

La denuncia deve indicare le complete generalità degli esercenti, il luogo di esercizio ed il genere di attività esercitata.

Essa è presentata in doppio esemplare ed annotata dall'Ufficio in apposito registro cronologico a numero progressivo. Un esemplare della denuncia è restituito all'interessato con l'indicazione in calce della data di presentazione e del numero sotto il quale la denuncia è stata annotata nel registro suddetto.

Nel caso di variazione del luogo di esercizio o del genere di attività, la variazione dev'essere preventivamente denunciata all'Ufficio distrettuale, che ne prende nota sul registro e ne fa annotazione sull'esemplare della denuncia in possesso dell'esercente.

Art. 29.

Chi svolge alcuna delle attività contemplate all'articolo 26 senza avere ottemperato all'obbligo della denuncia, è punito con l'ammenda da lire mille a lire diecimila.

Norme di attuazione.

Art. 30.

Con successivo decreto saranno emanate le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto e sarà stabilita la decorrenza con la quale avranno effetto le disposizioni relative ai Consigli e Comitati tributari e cesseranno di funzionare le Commissioni distrettuali delle imposte.

Ai fini della prima attuazione del presente decreto, il Ministro per le finanze può stabilire termini diversi da quelli previsti dagli articoli 13 e 14.

Le disposizioni degli articoli 26 a 29 hanno effetto dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 31.

Fino a quando non sia provveduto alle elezioni amministrative, e facoltà del Ministro per le finanze di costituire i Consigli tributari di cui agli articoli precedenti, restano i Comitati di liberazione e le organizzazioni sindacali.

Art. 32.

I componenti i Consigli e i Comitati tributari sono tenuti al segreto di ufficio, a norme dell'art. 326 del Codice penale e sono passibili delle pene comminate dall'articolo medesimo.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PERTINI — TUPINI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla corte dei conti, addì 23 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 49. — PRIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 78.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Dichiarazione unica.

Art. 25.

I cespiti del patrimonio e del reddito di ciascun soggetto e gli altri elementi aventi rilevanza ai fini dell'applicazione delle imposte dirette, devono risultare da dichiarazione unica da presentarsi nei modi e termini che saranno stabiliti con apposito decreto.

Denuncia fiscale di attività produttive di redditi mobiliari delle categorie B e C².

Art. 26.

L'esercizio da parte di persone fisiche e di società diverse da quelle per azioni, in accomandita per azioni e a garanzia limitata, in qualunque forma di attività produttiva di reddito mobiliare di categoria *B* e di categoria *C²*, è subordinato a preventiva denuncia all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione l'esercente ha il domicilio o la sede.

La denuncia deve indicare le complete generalità degli esercenti, il luogo di esercizio ed il genere di attività esercitata.

Essa è presentata in doppio esemplare ed annotata dall'Ufficio in apposito registro cronologico a numero progressivo. Un esemplare della denuncia è restituito all'interessato con l'indicazione in calce della data di presentazione e del numero sotto il quale la denuncia è stata annotata nel registro suddetto.

Nel caso di variazione del luogo di esercizio o del genere di attività, la variazione dev'essere preventivamente denunciata all'Ufficio distrettuale, che ne prende nota sul registro e ne fa annotazione sull'esemplare della denuncia in possesso dell'esercente.

Art. 27.

Quando l'esercizio dell'attività è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni in vigore, la denuncia prescritta dall'art. 26 è fatta mediante esibizione della licenza in quale, annotata sul registro, è restituita all'interessato, con le indicazioni previste dal secondo comma dell'articolo stesso.

Art. 28.

Per le attività già esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, la denuncia deve effettuarsi entro il secondo mese successivo a quello in corso alla data sopra indicata.

Ai fini della [illegible] il Ministro per le finanze può stabilire termini diversi da quelli previsti dagli articoli 12 e 14.

Le disposizioni degli articoli 26 a 29 hanno effetto dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 31.

Fino a quando non sia provveduto alle elezioni amministrative, è facoltà del Ministro per le finanze di costituire i Consigli tributari di cui agli articoli precedenti, sentiti i Comitati di liberazione e le organizzazioni sindacali.

Art. 32.

I componenti i Consigli e i Comitati tributari sono tenuti al segreto di ufficio a termine dell'art. 326 del Codice penale e sono passibili delle pene comminate dall'articolo medesimo.

Ordiniamo, e chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

VITTORIO DI SAVOIA

BONOMI — PERSONI — TUPINI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 30 — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 78.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

VITTORIO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1923, n. 2328, e 29 maggio 1941, n. 111;

Considerata la necessità di provvedere alla iscrizione nei bilanci di vari Ministeri ed in quelli di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1944-45, dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento di alcuni servizi statali;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, ulteriori somme occorrenti per il pagamento di talune spese afferenti agli esercizi finanziari 1939-41 e retro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 452;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo stanziato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-1945 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Nei bilanci dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto, e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TRIPICI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 52. — PETTA

TABELLA A.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 147. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, ecc. . . . L. 10.000.000 —

Cap. n. 205. — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Alleate, ecc. . . . » 500.000.000 —

Cap. n. 210-bis. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione . . . » 50.000.000 —

Cap. n. 219. — Indennità di carica all'Alto Commissario e stipendi, ecc. . . . » 6.000.000 —

Cap. n. 223. — Spese per il fitto locali ed eventuale di requisizione di mobili ed immobili, ecc. . . . L. 300.000.000 —

Cap. n. 223-bis (di nuova istituzione). — Rimborso alle Prefetture delle spese sostenute per conto dell'Alto Commissariato per i profughi di guerra nell'esercizio 1944-45. . . . » 70.000.000 —

Totale . . . L. 2.136.500.000 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 128 modificato la denominazione). — Spesa per il funzionamento dell'Accademia nazionale dei Lincei (decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 259). . . . L. 3.740.250 —

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 3. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai gabinetti . . . L. 500.000 —

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 39. — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale delle cancellerie giudiziarie, ecc. . . . L. 500.000 —

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA B.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 28-bis. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . L. 50.000.000 —

SPESA

In aumento:

Cap. n. 11-ter (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per i lavori di ricostruzione della rete telegrafica e telefonica e per l'acquisto dei relativi materiali . . . L. 50.000.000 —

1912
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

zione e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-1945 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Nei bilanci dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto, e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Solari

Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 22. — Ufficio

TABELLA A.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 147. — Spese per fornitura di carta bianca e da lettere, ecc.	L.	50.000.000 —
Cap. n. 202. — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate, ecc.	»	500.000.000 —
Cap. n. 216 *bis*. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione	»	50.000.000 —
Cap. n. 219. — Indennità di carica all'Alto Commissario e stipendi, ecc.	»	6.695.880 —
Cap. n. 220. — Contributi ed assegni vari al personale avventizio, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 221. — Indennità di missione, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 222. — Premio di operosità, ecc.	»	4.000.000 —
Cap. n. 223. — Competenze al personale estraneo alla pubblica Amministrazione, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 224. — Stipendi al personale dipendente	»	200.000 —
Cap. n. 225. — Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi	»	3.000.000 —
Cap. n. 226. — Spese di ufficio, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 227. — Sussidi in denaro agli assistiti	»	500.000.000 —
Cap. n. 228. — Spese per i trasporti degli assistiti, ecc.	»	50.000.000 —
Cap. n. 229. — Indennità di carica all'Alto Commissario e stipendi, ecc.	»	6.695.880 —
Cap. n. 230. — Contributi ed assegni vari al personale avventizio, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 231. — Indennità di missione, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 232. — Premio di operosità, ecc.	»	4.000.000 —
Cap. n. 233. — Competenze al personale estraneo alla pubblica Amministrazione, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 234. — Stipendi al personale dipendente	»	200.000 —
Cap. n. 235. — Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi	»	3.000.000 —
Cap. n. 236. — Spese di ufficio, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 237. — Sussidi in denaro agli assistiti	»	500.000.000 —
Cap. n. 238. — Spese per i trasporti degli assistiti, ecc.	»	50.000.000 —

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai gabinetti	L.	500.000 —

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 29. — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale delle cancellerie giudiziarie, ecc.	L.	250.000 —

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
Soleri

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 28-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da farsi dal Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario	L.	50.000.000 —

SPESA

In aumento:

Cap. n. (Nuovo di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per i lavori di ricostruzione della rete telegrafica e telefonica e per l'acquisto dei relativi materiali	L.	50.000.000 —

CONTO DEI RESIDUI

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SPESA

In aumento:

Cap. n. 28. — Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni, ecc.		
(C. Capitale L. 10.566.677,50	L.	15.005.677,50

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
Soleri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 marzo 1945, n. 79.

Approvazione dell'accordo stipulato in Roma l'8 marzo 1945 tra il Governo Italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration « U.N.R.R.A. » (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato l'accordo stipulato in Roma, l'8 marzo 1945, tra il Governo Italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration « U.N.R.R.A. » (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione), con effetto dall'anzidetta data.

Art. 2.

Con successivi decreti legislativi saranno emanate le norme occorrenti per l'esecuzione dell'accordo di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — DESENTI
SCELBA

Visti gli articoli 3, 1° cap., e 22, parte 1, del R. decreto 18 giugno 1931, n. 778, sulle disposizioni regolamentari per il servizio del Casellario del Regno;

Visto l'art. 2, comma 1°, del R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Fino a nuova disposizione, l'Ufficio del casellario giudiziale centrale del Ministero di grazia e giustizia condurrà, anche nei casi non previsti dagli articoli 3, cap. 1°, e 22 del R. decreto 18 giugno 1931, n. 778, i Casellari giudiziali del Regno, rilasciando, in luogo dei certificati menzionati negli articoli 606, 607, 608 Cod. proc. penale e 28 del R. decreto suddetto, attestazioni equipollenti, secondo le notizie contenute nel Casellario centrale.

A dette attestazioni si applicano, per quanto è possibile, le norme vigenti per i certificati del Casellario giudiziale.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TARCHI

Visto, il guardasigilli: TARCHI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 41. — PECIS

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche « E.N.I.C. ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 ottobre 1944, n. 426;

Ritenuto che lo Stato ha assunto la partecipazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND 1101

n. 191.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato l'accordo stipulato in Roma, l'8 marzo 1945, fra il Governo Italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration - « U.N.R.R.A. » (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione) con effetto dall'esecutorietà data.

Art. 2.

Con successivi decreti legislativi saranno emanate le norme occorrenti per l'esecuzione dell'accordo di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — PESENTI
SFORZA

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 2 foglio n. 57. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 89.
Servizio del Cancellario giudiziale centrale del Ministero di grazia e giustizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 82 del R. decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura penale;

Considerata, anche nei casi non previsti dall'art. 82 cit., la coadiuvazione del Cancellario giudiziale centrale del Ministero di grazia e giustizia nelle funzioni attribuite ai Cancellieri giudiziali del Regno dagli articoli 606, 607, 608 Cod. proc. penale e 28 del R. decreto suddetto, attestazioni equipollenti, secondo le notizie contenute nel Cancellario centrale.

A dette attestazioni si applicano, per quanto è possibile, le norme vigenti per i certificati del Cancellario giudiziale.

Il presente decreto avrà il suo vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 2 foglio n. 8. — PETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche » (E.N.I.C.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 120;

Considerato che lo Stato ha assunto la partecipazione azionaria dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.) e gli ha impresato rilevanti finanziamenti;

Ritenuto che il funzionamento del normale Consiglio di amministrazione della Società per azioni « Ente Nazionale Industrie Cinematografiche » può, in rapporto alle attuali contingenze belliche, pregiudicare gli interessi dello Stato, ai sensi dell'art. 10 del decreto sopra citato;

Decretano:

Art. 1.

L'avv. Gustavo Faldri è nominato commissario per la temporanea gestione dell'E.N.I.C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 2.

L'avv. Gustavo Fabbri eserciterà la predetta gestione non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

La gestione commissariale sarà sottoposta alla vigilanza del Ministro per le finanze e del Sottosegretario per la stampa, spettacolo e turismo, per le rispettive competenze.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 21 marzo 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Il Ministro per le finanze
PESENTI

(414)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1945.

Nomina del commissario liquidatore dell'Azienda Riformimenti Africa Settentrionale (ARAS).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il decreto del Governatore generale della Libia 9 febbraio 1941, n. 42217, con il quale il prof. Trevisani Renato fu nominato commissario generale per gli approvvigionamenti ed il coordinamento economico di guerra in Libia ed in tale qualità assunse di diritto la carica di commissario della Azienda autonoma approvvigionamenti libica successivamente denominata Azienda Riformimenti Africa Settentrionale (ARAS) per effetto del decreto del Governatore generale 15 giugno 1941;

Considerato che l'Azienda autonoma anzidetta ha esaurito i compiti per i quali fu istituita;

Rilevato che il prof. Trevisani Renato cessò in data 1° gennaio 1943 dalle funzioni di commissario generale per gli approvvigionamenti ed il coordinamento economico di guerra in dipendenza degli avvenimenti che condussero alla evacuazione della Libia;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 735;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il prof.

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1945.

Autorizzazione alla soprastampa dei francobolli postali ordinari da lire 1,75 col valore di lire 2,50.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato col R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Ritenuta l'opportunità di utilizzare, soprastampandoli col valore di lire 2,50, i francobolli postali ordinari da lire 1,75;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la soprastampa dei francobolli postali ordinari da lire 1,75 col valore di lire 2,50.

Art. 2.

La soprastampa di cui all'art. 1 è formata da due rettangolini, composti ciascuno da sette linee orizzontali che annullano il valore e i fasci littori posti agli angoli inferiori del francobollo.

Tra i due rettangolini, poco più in alto, è impresso il nuovo valore « L. 2,50 ».

La soprastampa è eseguita con inchiostro nero.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CIANETTO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(415)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto la legge 18 maggio 1942, n. 366, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Roma, addì 21 marzo 1915

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BOSELLI

Il Ministro per le finanze
PEANO

(414)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1915.

Nomina del commissario liquidatore dell'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale (ARAS).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il decreto del Governatore generale della Libia 9 febbraio 1914, n. 42247, con il quale il prof. Trevisani Renato fu nominato commissario generale per gli approvvigionamenti ed il coordinamento economico di guerra in Libia ed in tale qualità assunse di diritto la carica di commissario della Azienda autonoma annonaria libica successivamente denominata Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale (ARAS) per effetto del decreto del Governatore generale 15 giugno 1914;

Considerato che l'Azienda suddetta ha esaurito i compiti per i quali fu istituita;

Rilevato che il prof. Trevisani Renato cessò in data 1° gennaio 1913 dalle funzioni di commissario generale per gli approvvigionamenti ed il coordinamento economico di guerra in dipendenza degli avvenimenti che condussero alla occupazione della Libia;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1913, n. 739;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il prof. Trevisani Renato cessa dalla carica di commissario per l'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale (ARAS).

Dalla stessa data Favv. Cortina Pammio Vittorio è nominato commissario dell'Azienda predetta con mandato di procedere entro il più breve termine alla liquidazione di essa.

Roma, addì 26 gennaio 1915.

Il Ministro - BOSELLI

(387)

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la soprastampa dei francobolli postali ordinari da lire 1,25 col valore di lire 2,50.

Art. 2.

La soprastampa di cui all'art. 1 è formata da due rettangolini, composti ciascuno da sette linee orizzontali che annullano il valore e i fasci filetti posti agli angoli inferiori del francobollo.

Tra i due rettangolini, poco più in alto, è impresso il nuovo valore a L. 2,50 e.

La soprastampa è eseguita con inchiostro nero.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1915.

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CIUFFELLI

Il Ministro per il tesoro
SALANDRA

(415)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1915.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1912, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1912, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 5 ottobre 1914, col quale viene disposta, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, la nomina del dottor Vincenzo Visocchi a commissario del Consorzio agrario provinciale di Firenze;

Considerato che a' termini della legge succitata 18 maggio 1912, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina suddetta;

1917

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Decreta:

Al dott. Vincenzo Visocchi è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Firenze ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 6 marzo 1943

(343) *Il Ministro*: GIULIO

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1943.

Abrogazione del decreto Ministeriale 6 gennaio 1943, relativo alla disciplina della produzione e della vendita degli apparecchi radio riceventi per usi civili.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto Ministeriale 6 gennaio 1943, relativo alla disciplina della produzione e della vendita degli apparecchi radio riceventi per usi civili;

Ritenuto che sono venute a cessare le ragioni che determinarono le limitazioni imposte alla fabbricazione e alla vendita degli apparecchi suddetti, e che, quindi, è opportuno ridare libertà alla produzione e al commercio degli stessi;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 6 gennaio 1943, relativo alla disciplina della produzione e della vendita degli apparecchi radio riceventi per usi civili, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 marzo 1943

(333) *Il Ministro*: GIOSCHI

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1943.

Variazioni alla tariffa di prodotti derivati dal tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577, sull'ordi-

Ritenuto che si rende necessario maggiorare i prezzi di vendita al pubblico dei restanti prodotti per adeguarli all'aumentato costo di produzione degli stessi;

Decreta:

Art. 1.

Sono radiate dalla tariffa le voci « sapone alla nicotina » e « saponette alla nicotina profumate », « insetticida monital », « estratto di tabacco superiore » e « solfato di nicotina al 25 % in volume ».

Art. 2.

Gli attuali condizionamenti dell'estratto di tabacco normale, del solfato di nicotina e della polvere insetticida sono aboliti.

Art. 3.

I prezzi dei prodotti derivati dal tabacco vengono fissati come appresso con decorrenza 26 marzo 1943:

Estratto di tabacco normale, L. 180 al kg.;

Solfato di nicotina al 50 % in volume, L. 1569 al kg.;

Polvere insetticida, L. 70 al kg.

I suindicati prodotti saranno venduti allo stato sciolto. Sulle vendite viene concesso ai rivenditori soltanto l'aggio del 10 %.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1943

(316) *Il Ministro*: PUBBLICI

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1943.

Variazioni alla tariffa dei tabacchi da cedersi allo Stato della Città del Vaticano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 ottobre 1944, n. 298, che sciolse il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Ritenuta la necessità di aumentare i prezzi di cessione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA ED IL LAVORO

Visto il decreto Ministeriale 6 gennaio 1943, relativo alla disciplina della produzione e della vendita degli apparecchi radio riceventi per usi civili;

Ritenuto che sono venute a cessare le ragioni che determinarono le limitazioni imposte alla fabbricazione e alla vendita degli apparecchi suddetti, e che, quindi, è opportuno ridare libertà alla produzione e al commercio degli stessi;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 6 gennaio 1943, relativo alla disciplina della produzione e della vendita degli apparecchi radio riceventi per usi civili, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 marzo 1945

Il Ministro: Gronchi

(345)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

Variazioni alla tariffa di prodotti derivati dal tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R. decreto 11 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 309, che scioglie il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Riconosciuta la necessità di sopprimere la produzione del sapone e delle saponette alla nicotina, dell'insetticida monital nonchè dell'estratto di tabacco superiore e del solfato di nicotina al 25 %, e di abolire gli attuali condizionamenti dei prodotti derivati dal tabacco, che rimangono in vendita, condizionamenti non più possibili per la mancanza delle materie prime occorrenti;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi dei prodotti derivati dal tabacco vengono fissati come appresso con decorrenza 26 marzo 1945:

Estratto di tabacco normale, L. 180 al kg.;

Solfato di nicotina al 50 % in volume, L. 1500 al kg.;

Polvere insetticida, L. 70 al kg.

I suindicati prodotti saranno venduti allo stato sciolto. Sulle vendite viene concesso ai rivenditori soltanto l'aggio del 10 %.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1945

Il Ministro: Pesenti

(346)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

Variazioni alla tariffa dei tabacchi da cedersi allo Stato della Città del Vaticano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 309, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Ritenuta la necessità di aumentare i prezzi di cessione dei tabacchi venduti allo Stato della Città del Vaticano per adeguarli all'aumentato costo di produzione;

Decreta:

I prezzi dei tabacchi, da fiuto e da fumo, da cedersi allo Stato della Città del Vaticano sono ragguagliati al 50 % della tariffa vigente nel Regno con decorrenza 26 marzo 1945.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1945

Il Ministro: Pesenti

(347)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 761161

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1915.

Variazioni alla tariffa dei tabacchi da cedersi alle navi per provvista di bordo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1912, n. 907;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1912, n. 204, convertito nella legge 8 giugno 1912, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Ritenuta l'opportunità di aumentare i prezzi di tariffa vigenti per i tabacchi destinati a provvista di bordo, per adeguarli all'aumentato costo di produzione;

Decreta:

La tariffa dei tabacchi da fiuto e da fumo da cedersi alle navi per provvista di bordo è ragguagliata al 75 % di quella vigente nel Regno, con decorrenza 25 marzo 1915.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1915

Il Ministro: Peano

(418)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1915.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 8 ottobre 1914, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 68 del 14 stesso mese, col quale, in base al decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1914, n. 922, vennero rinnovati gli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e furono nominati commissario straordinario e vice commissario dell'Istituto stesso, rispettivamente, l'on. avv. Dante Veroni e l'avv. Alberto Cavaletti Gaudenti;

Considerato che l'avv. Dante Veroni, essendo stato chiamato a far parte del Governo, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di commissario straordinario e che pertanto si rende necessaria la sua sostituzione, perdurando la necessità che l'Ente di cui trattasi sia provvisoriamente sotto gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Alberto Cavaletti Gaudenti è nominato commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, in sostituzione dell'on. avv. Dante Veroni, con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta.

Art. 2.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea generale delle Casse partecipanti che sarà, appena possibile, convocata per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1915

Il Ministro: Scalmi

(405)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª pubblicazione). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazione.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 848 — Data: febbraio 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Massaro Concetta di Carmine — Titolo del Debito pubblico: Cons. 3,50 % nominali: 1 — Capitale: L. 10,200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 6 ottobre 1914 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Ruggeri Francesco di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 % nominativi 1 — Capitale: L. 51,200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2031 — Data: 6 novembre 1914 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: De Paoli Giuseppe di Giorgio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 250.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1234 — Data: 4 luglio 1914 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Cariani Emilio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3689 — Data: 18 giugno 1912 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Fedullo Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 27 [illegible] — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

e la tassa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 309, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Ritenuta l'opportunità di aumentare i prezzi di tariffa vigenti per i tabacchi destinati a provvista di bordo, per adeguarli all'aumentato costo di produzione;

Decreta:

La tariffa dei tabacchi da fumo e da lungo da cedersi alle navi per provvista di bordo è ragguagliata al 75 % di quella vigente nel Regno, con decorrenza 26 marzo 1945.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1945.

Il Ministro: PESENTI

(418)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1945.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 8 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 68 del 14 stesso mese, col quale, in base al decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, vennero sciolti gli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e furono nominati commissario straordinario e vice commissario dell'Istituto stesso, rispettivamente, l'on. avv. Dante Veroni e l'avv. Alberto Canaletti-Gaudenti;

Considerato che l'avv. Dante Veroni, essendo stato chiamato a far parte del Governo, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di commissario straordinario e che pertanto si rende necessaria la sua sostituzione, perdurando la necessità che l'Ente di cui trattasi sia mantenuto sotto gestione commissariale;

Ritenuto che può prescindersi dalla sostituzione del vice commissario;

In applicazione del citato decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione di S. E. l'avv. Dante Veroni è nominato commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane l'attuale vice commissario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(485)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazione.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 956 — Data: 7 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Messineo Concetta di Carmine — Titolo del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, nominativi 2 — Capitale: L. 10.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 6 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Inoppori Francesco di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 5,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 35.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2911 — Data: 5 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Di Iorio Giuseppe di Gregorio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 250.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1331 — Data: 4 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Isernia — Intestazione: Ciprani Emilio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3660 — Data: 18 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Fedullo Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 27 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Ippolito Salvatore fu Corrado — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

A termine dell'art. 328 del regolamento 9 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i mutui loro provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 gennaio 1945

(81) *Il direttore generale*: TONIZZA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.
1921

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(3ª pubblicazione). Avviso n. 2

In applicazione dell'art. 15 del decreto Ministeriale 25 luglio 1943, n. 172, si notifica che da Pietro Antonio di Alfredo domiciliato a Benevento, corso Garibaldi, n. 126, è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 168 T., n. 20 in data 4 agosto 1943, rilasciata dalla Sezione di Tesoreria di Benevento, per il deposito di quattro buoni del Tesoro novennali 5 % 1951 della serie 4-16, per complessive L. 9800 di capitale nominale.

Si diffida chiunque vi abbia interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della detta ricevuta e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, ovvero, se l'ufficio postale tasse in possesso della ricevuta predetta, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta suddetta.

Roma, addì 2 gennaio 1945

(82) *Il direttore generale:* PERNA

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 17 marzo 1945 - N. 64

Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1950)	»	96,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,90
Id. 5 % (15 aprile 1950)	»	95,80
Id. 5 % (5 settembre 1951)	»	87,25

Media dei titoli del 20 marzo 1945 - N. 65

Rendita 3,50 % 1906	L.	116 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	87 —
Id. 5 % 1936	»	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di PP. di San Leucio del Sannio (Benevento).

Nella seduta tenuta il 26 gennaio 1945, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di PP. di San Leucio del Sannio (Benevento), il sig. avv. Angelo Manzoni è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con il regio decreto-legge 14 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1938 n. 903, e 3 dicembre 1942, n. 1739.

(407)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Acquapendente

Nella seduta tenuta il 15 gennaio 1945, dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Acquapendente con sede in Acquapendente (Viterbo), il sig. Vico Arturo fu Arturo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1938 n. 903, e 3 dicembre 1942, n. 1739.

(408)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 marzo 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Nicola Mastrangelo, console di Svizzera a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Matera, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno e Taranto.

(391)

In data 7 marzo 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al sig. Walter W. Snodgrass, console degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(392)

In data 7 marzo 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor John F. Hohlfelder, console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(393)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Riassunzione da parte dell'Istituto per l'Africa italiana dell'antica denominazione di Istituto coloniale italiano

1922
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO:

...della Corona d'Italia ha domandato lo svincolo delle seguenti opposizioni a lui fatte dalla ditta ricorrente e che è stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè se l'opponente fosse in possesso della ricevuta predetta, a provvedere per la consegna a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 2 gennaio 1945

Il Direttore generale: BIONDI

(82)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE 1ª - DEBITO PUBBLICO

Media dei titoli del 17 marzo 1945 - N. 64

Rendita 3,50 % 1906		L.	117 —
id. 3,50 % 1902		»	93,25
id. 3 % lordo		»	72 —
id. 5 % 1935		»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934		»	87,50
id. 5 % 1936		»	98,30
Obbligaz. Venezia 3,50 %		»	97,25
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	96,15
id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	95,20
id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
id.	4 % (15 settembre 1951)	»	87,20

Media dei titoli del 20 marzo 1945 - N. 65

Rendita 3,50 % 1906		L.	116 —
id. 3,50 % 1902		»	93,25
id. 3 % lordo		»	72 —
id. 5 % 1935		»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934		»	87 —
id. 5 % 1936		»	98,30
Obbligaz. Venezia 3,50 %		»	97,25
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	97 —
id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	95,30
id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
id.	5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
id.	4 % (15 settembre 1951)	»	87,20

Nella seduta tenuta il 15 gennaio 1945, dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Acquaviva delle Fonti con sede in Acquaviva delle Fonti, il sig. Vito Nicola Rotondino è stato eletto presidente del Comitato stesso, a seguito dimissioni di lui dalla carica di presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con la legge 2 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 633, 30 giugno 1940, n. 923, e 3 dicembre 1942, n. 1722.

(408)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 marzo 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Ignazio Mercadante, console di Svizzera a Napoli, con giurisdizione sulle seguenti circoscrizioni consolari: Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Campobasso, Caserta, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Matera, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno e Taranto.

(391)

In data 7 marzo 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al sig. Walter W. Gerbarich, console degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(392)

In data 7 marzo 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor John F. Hodiakson, console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(393)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Riassunzione da parte dell'Istituto per l'Africa italiana, dell'antica denominazione di Istituto coloniale italiano

Con decreto Luogotenenziale in data 1° novembre 1944, n. 48, registrato alla Corte dei conti il giorno 3 febbraio 1945, registro A.I., n. 1, foglio n. 66, l'Istituto per l'Africa italiana riassume la denominazione di Istituto coloniale italiano.

(376)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI DONATO, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1923
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23

L 40

U.S.-BRITISH ALLIED COMMISSION
A.C.O 394
LEGAL SUB-COMMISSION

30 MAR 1945

(4010) L.

Rec'd 28 March 1945.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 36 of 24 March 1945.

30 MAR 1945

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:-

(a) Finance, Labour, Public Health

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 505 of 6 December 1944.
Social insurance for Italian workers employed by the Allied Forces operating in Italian territory.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 64 of 29 January 1945.
Extending the time limits for the presentation of the general accounts of the State and for the estimates of expenditures and income of the various Ministries.

(c) Land Forces

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 65 of 1 February 1945.
Constituting the Ordinary Military Tribunal of War for Northern Italy.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 66 of 15 February 1945.
Modifying the provisions respecting the Presidency of the Credit Consortium for public works and the Institute of Credit for public utility undertakings.

(e) Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 67 of 1 March 1945.
Provisions for the payment of stamp duties.

(f) Finance

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 68 of 1 March 1945.
Estimate of expenditures, for the current financial year,

1924
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. [illegible] of 29 January 1945.
Extending the time limits for the presentation of the general accounts of the State and for the estimates of expenditures and income of the various Ministries.

(c) Land Forces

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 65 of 1 February 1945.
Constituting the Ordinary Military Tribunal of War for Northern Italy.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 66 of 15 February 1945.
Modifying the provisions respecting the Presidency of the Credit Consortium for public works and the Institute of Credit for public utility undertakings.

(e) Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 67 of 1 March 1945.
Provisions for the payment of stamp duties.

(f) Finance

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 68 of 1 March 1945.
Estimate of expenditures, for the current financial year, of the new Ministry for occupied Italy, constituted by Decree of the Lieutenant General No. [illegible] of 12 December 1944.

(g) Finance

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 69 of 22 February 1945.
Constituting a national lottery.

4990

(h) Finance

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 70 of 12 March 1945.
Issuance of five year Treasury Premium Bonds yielding a 5% annual interest.

(i) Finance

(i) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 71 of 1 March 1945.
Extending the time limits for the remission of surtaxes and other monetary penalties imposed for infringing financial laws.

./.

5403/46
3225

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

(j) Finance

(j) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 72 of 8 March 1945.
Constituting a Fund for national solidarity (Fondo di Solidarieta' Nazionale).

(k) Civil Affairs

(k) Decree of the Lieutenant General No. 73 of 28 February 1945.
Establishing the functions and regulations for the Ministry of Occupied Italy.

(l) Finance

(l) Decree of the Lieutenant General No. 74 of 1 March 1945.
Extending the time limits for the granting of amnesties and remissions accorded by Decree of the Lieutenant General No.262 of 26 October 1944 (concerning revenue matters).

(m) Public Works

(m) Ministerial Decree of 22 January 1945.
Transferring to the "Azienda Generale Italiana Petroli" (A.G.I.P.) the concession previously granted to the "Compagnia dei Petroli Laziali" to exploit the petrolium deposits situated in the territory of Ripi Commune (Province of Frosinone).

(n) Commerce Food Industry

(n) Decree of the High Commissariat for Alimentation of 20 March 1945.
Provisions for the making and selling of confectionery.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Tuesday, 3 April 1945. As the endorsement of the Decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

M. E. BERGENS, Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 24 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 300	All'Estero	Abb. anno	L. 600
	» semestrale	» 150		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200
	» semestrale	» 100
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 200
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 dicembre 1944, n. 505.

Assicurazioni sociali dei lavoratori italiani che prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze Alleate operanti sul territorio italiano . . . . . Pag. 354

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 gennaio 1945, n. 64.

Proroga dei termini per la presentazione del rendiconto generale dello Stato e degli stati di previsione dell'entrata e di quelli della spesa dei diversi Ministeri . . Pag. 356

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 65.

Istituzione del Tribunale militare ordinario di guerra per l'Italia Settentrionale . . . . . Pag. 356

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 66.

Modificazioni alle disposizioni relative alla Presidenza del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità. Pag. 356

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 70.

Emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi. Pag. 359

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 71.

Proroga del termine per fruire del condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie. Pag. 361

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 72.

Fondo di solidarietà nazionale . . . . . Pag. 361

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 febbraio 1945, n. 73.

Attribuzioni e ordinamento del Ministero dell'Italia occupata . . . . . Pag. 363

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 74.

Proroga dei termini per fruire dell'amnistia e indulto concessi con il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262 . . . . . Pag. 366

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.

Trasferimento all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) della concessione accordata alla Compagnia dei Petroli Laziali per la coltivazione dei giacimenti di petrolio siti nel territorio del comune di Ripi (provincia di Frosinone) . . . . . Pag. 366

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 20 marzo 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Un fascicolo - Prezzi vari arretrati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale,, e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale,, si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 dicembre 1944, n. 505.

Assicurazioni sociali dei lavoratori italiani che prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze Alleate operanti sul territorio italiano . . . . . Pag. 354

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 gennaio 1945, n. 61.

Proroga dei termini per la presentazione del rendiconto generale dello Stato e degli stati di previsione dell'entrata e di quelli della spesa dei diversi Ministeri . . Pag. 355

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 65.

Istituzione del Tribunale militare ordinario di guerra per l'Italia Settentrionale . . . . . Pag. 356

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 66.

Modificazioni alle disposizioni relative alla Presidenza del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità. Pag. 356

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 67.

Disposizioni per il pagamento delle tasse di bollo. Pag. 357

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 68.

Stato di previsione della spesa, per il corrente esercizio, del nuovo Ministero dell'Italia occupata, istituito con il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395. Pag. 357

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 69.

Istituzione di una lotteria nazionale . . . . Pag. 359

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 70.

Emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi. Pag. 359

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 71.

Proroga del termine per fruire del condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie. Pag. 361

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 72.

Fondo di solidarietà nazionale . . . . . Pag. 361

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 febbraio 1945, n. 73.

Attribuzioni e ordinamento del Ministero dell'Italia occupata . . . . . Pag. 365

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 74.

Proroga dei termini per fruire dell'amnistia e indulto concessi con il decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 367 . . . . . Pag. 366

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.

Trasferimento all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) della concessione accordata alla Compagnia dei Petroli Laziali per la coltivazione dei giacimenti di petrolio siti nel territorio del comune di Ripi (provincia di Frosinone) . . . . . Pag. 366

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 20 marzo 1945.

Disposizioni in materia di fabbricazione e vendita di prodotti dolciari . . . . . Pag. 367

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 368

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 368

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 368

4989

5408

1928

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 dicembre 1944, n. 305.

Assicurazioni sociali dei lavoratori italiani che prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze Alleate operanti sul territorio italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le successive modificazioni;

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente l'assistenza di malattia ai lavoratori;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/43, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Considerato che, in vista della regolazione degli oneri delle assicurazioni sociali, le retribuzioni corrisposte ai lavoratori italiani alle dipendenze delle Forze Alleate operanti sul territorio italiano sono stabilite al netto della quota di contributo posta a carico dei prestatori d'opera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze Alleate operanti sul territorio italiano sono dovute le prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e vecchiaia, per la disoccupazione involontaria, per la tubercolosi, per la mortalità e la natalità, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per le malattie in base alle disposizioni vigenti e a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti del diritto e della misura delle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per la invalidità e a

Art. 4.

Fino alla emanazione di disposizioni che disciplinino definitivamente la materia, le spese per le prestazioni, ivi comprese le quote di pensione e i ratei di rendita, dovute per effetto degli articoli precedenti sono rimborsate dallo Stato agli Istituti assicuratori:

a) integralmente, per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) limitatamente ai casi in cui il diritto alle prestazioni si consegue col computo dei contributi considerati come versati relativamente ai periodi di lavoro prestato alle dipendenze delle Forze Alleate, per le assicurazioni contro la disoccupazione, la tubercolosi e per la mortalità e la natalità. In tutti gli altri casi le prestazioni assicurative sono a carico dell'Istituto assicuratore;

c) per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, limitatamente all'aumento che la pensione subisce, sommando ai contributi versati quelli di cui al precedente art. 2.

Fino alla suaccennata disciplina definitiva della materia, le spese di amministrazione inerenti alla corresponsione delle prestazioni di cui al precedente comma sono rimborsate dallo Stato anche con quote forfetarie stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro d'intesa col Ministro per il tesoro.

Il rimborso delle suddette somme è effettuato dal Ministero del tesoro al termine di ciascun esercizio finanziario su richiesta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e dietro presentazione di appositi rendiconti.

Art. 5.

Il Ministero del tesoro ha facoltà di versare agli Istituti interessati, in luogo delle rendite per infortunio e delle pensioni di invalidità e vecchiaia, i valori capitali di esse in base a tariffe stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro d'intesa col Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Lo Stato rimborserà, con le norme di cui agli articoli precedenti, le prestazioni erogate dagli Istituti assicuratori anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori alle dipendenze delle Forze Alleate.

Art. 7.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare al proprio bilancio le variazioni che si renderanno necessarie in relazione al presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In virtù dell'autorità [illegible]

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le successive modificazioni;

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente l'assistenza di malattia ai lavoratori;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Considerato che, in vista della regolazione degli oneri delle assicurazioni sociali, le retribuzioni corrisposte ai lavoratori italiani alle dipendenze delle Forze Alleate operanti sul territorio italiano sono stabilite al netto della quota di contributo posta a carico dei prestatori d'opera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze Alleate operanti sul territorio italiano sono dovute le prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e vecchiaia, per la disoccupazione involontaria, per la tubercolosi, per la maternità e la natalità, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per le malattie in base alle disposizioni vigenti e a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti del diritto e della misura delle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione, per la tubercolosi e per la maternità e la natalità si computa come versato il contributo massimo previsto dalle tabelle annesse al R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato con il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

Art. 3.

Per ottenere le prestazioni di cui all'art. 1 gli aventi diritto debbono presentare al competente Istituto assicuratore, insieme alla domanda, apposito documento rilasciato dai Comandi delle Forze Alleate contenente gli elementi che saranno stabiliti dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro d'intesa con le Forze predette.

e per la maternità e la natalità le prestazioni assicurative sono a carico dell'Istituto assicuratore;

e) per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, limitatamente all'aumento che la pensione subisce, sommando ai contributi versati quelli di cui al precedente art. 2.

Fino alla suaccennata disciplina definitiva della materia, le spese di amministrazione inerenti alla corresponsione delle prestazioni di cui al precedente comma sono rimborsate dallo Stato anche con quote forfetarie stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro d'intesa col Ministro per il tesoro.

Il rimborso delle suddette somme è effettuato dal Ministero del tesoro al termine di ciascun esercizio finanziario su richiesta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e dietro presentazione di appositi rendiconti.

Art. 5.

Il Ministero del tesoro ha facoltà di versare agli Istituti interessati, in luogo delle rendite per infortunio e delle pensioni di invalidità e vecchiaia, i valori capitali di esse in base a tariffe stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro d'intesa col Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Lo Stato rimborserà, con le norme di cui agli articoli precedenti, le prestazioni erogate dagli Istituti assicuratori anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori alle dipendenze delle Forze Alleate.

Art. 7.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare al proprio bilancio le variazioni che si renderanno necessarie in relazione al presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GIOSCHI — SCELBA — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3 *foglio n.* 35 PETTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 gennaio 1945, n. 61.

Proroga dei termini per la presentazione del rendiconto generale dello Stato e degli stati di previsione dell'entrata e di quelli della spesa dei diversi Ministeri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, ed il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini per la presentazione dei rendiconti generali dello Stato a decorrere da quello dell'esercizio 1942-43 sono prorogati al 31 gennaio successivo all'esercizio finanziario in cui cesserà lo stato di guerra.

Art. 2.

Fino a che avranno vigore le norme stabilite con l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, per l'emanazione di provvedimenti aventi forza di legge, è prorogato al 30 aprile di ciascun anno il termine per la presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio che avrà inizio il 1° luglio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata e da quelli delle spese distinti per Ministeri.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 38. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 65.

Istituzione del Tribunale militare ordinario di guerra per l'Italia Settentrionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

Art. 1.

E' istituito un Tribunale militare di guerra ordinario, per l'Italia Settentrionale.

Art. 2.

Il Tribunale militare di guerra per l'Italia Settentrionale ha la giurisdizione dei Tribunali militari territoriali di guerra ed è costituito e funziona secondo le norme di procedura e di ordinamento in vigore per detti Tribunali alla data dell'8 settembre 1943 in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 3.

La competenza territoriale del Tribunale di guerra per l'Italia Settentrionale si estende a tutto il territorio italiano liberato, esclusa quella parte di esso dove abbia giurisdizione e funzioni un Tribunale militare territoriale di guerra.

Art. 4.

Il Tribunale militare di guerra per l'Italia Settentrionale può essere convocato come Tribunale di guerra straordinario nei casi previsti dall'art. 283 del Codice penale militare di guerra e dall'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668, per disposizione del Capo di Stato Maggiore Generale.

La convocazione come Tribunale straordinario, quando eccezionali circostanze lo richiedano, può essere disposta anche per tutti i procedimenti da trattare in una determinata località e per un determinato periodo di tempo.

Art. 5.

Non è obbligatoria l'osservanza delle norme ordinarie sulla composizione del collegio giudicante in relazione al grado dell'imputato e delle norme speciali per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero e di relatore nei procedimenti a carico di ufficiali generali.

Tuttavia quando l'imputato sia ufficiale superiore il presidente non potrà essere di grado inferiore a colonnello, e il collegio, escluso il relatore, dovrà essere composto di ufficiali superiori.

Per il giudizio a carico di ufficiali generali il presidente, di grado eguale o superiore a quello dell'imputato, verrà designato dal Capo di Stato Maggiore Generale.

Art. 6.

Ai fini della composizione del collegio si terrà conto del grado rivestito dall'imputato nella Forza armata di appartenenza alla data dell'8 settembre 1943 o di quello legittimamente conseguito successivamente alla data predetta.

Non si terrà conto del grado rivestito dall'imputato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

gno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini per la presentazione dei rendiconti generali dello Stato a decorrere da quello dell'esercizio 1942-43 sono prorogati al 31 gennaio successivo all'esercizio finanziario in cui cessera lo stato di guerra.

Art. 2.

Fino a che avranno vigore le norme stabilite con l'art. 4 del Decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, per l'emanazione di provvedimenti aventi forza di legge, è prorogato al 30 aprile di ciascun anno il termine per la presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio che avrà inizio il 1° luglio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata e da quelli delle spese distinti per Ministeri.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5a marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio* n. 28 — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 65.

Istituzione del Tribunale militare ordinario di guerra per l'Italia Settentrionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'ordinamento giudiziario militare approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La competenza territoriale del Tribunale di guerra per l'Italia Settentrionale si estende a tutto il territorio italiano liberato, esclusa quella parte di esso dove abbia giurisdizione e funzioni un Tribunale militare territoriale di guerra.

Art. 2.

Il Tribunale militare di guerra per l'Italia Settentrionale può essere convocato come Tribunale di guerra straordinario nei casi previsti dall'art. 283 del Codice penale militare di guerra e dall'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668, per disposizione del Capo di Stato Maggiore Generale.

La convocazione come Tribunale straordinario, quando eccezionali circostanze lo richiedano, può essere disposta anche per tutti i procedimenti da trattare in una determinata località e per un determinato periodo di tempo.

Art. 3.

Non è obbligatoria l'osservanza delle norme ordinarie sulla composizione del collegio giudicante in relazione al grado dell'imputato e delle norme speciali per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero e di relatore nei procedimenti a carico di ufficiali generali.

Tuttavia quando l'imputato sia ufficiale superiore il presidente non potrà essere di grado inferiore a colonnello, e il collegio, escluso il relatore, dovrà essere composto di ufficiali superiori.

Per il giudizio a carico di ufficiali generali il presidente, di grado eguale o superiore a quello dell'imputato, verrà designato dal Capo di Stato Maggiore Generale.

Art. 4.

Ai fini della composizione del collegio si terrà conto del grado rivestito dall'imputato nella Forza armata di appartenenza alla data dell'8 settembre 1943 o di quello legittimamente conseguito successivamente alla data predetta.

Non si terrà conto del grado rivestito dall'imputato nella milizia volontaria per la sicurezza nazionale od in forze armate istituite dopo l'8 settembre 1943 dal governo della cosidetta repubblica sociale italiana.

Art. 5.

Il procuratore militare può disporre la formazione temporanea di Sezioni distaccate e destinarvi il numero di magistrati militari strettamente necessario.

Il presidente del Tribunale designa un giudice per le funzioni di presidente e gli altri giudici per il collegio, escluso il relatore, da assegnare a tali Sezioni.

1932
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 8.

Per tutti i reati di competenza del Tribunale di guerra per l'Italia Settentrionale, quando non sia possibile procedere a giudizio direttissimo, si procede con istruzione sommaria.

Art. 9.

L'azione penale è iniziata ed esercitata dal procuratore militare.

Il procuratore militare, quando ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza della denuncia, della querela o del referto e non ha già fatto la richiesta di citazione, ordina l'archiviazione degli atti informando il procuratore generale militare, il quale può richiedere la comunicazione degli atti e disporre che si proceda.

Art. 10.

Se dopo l'istruzione sommaria il procuratore militare ritiene che non si debba procedere anche solo per taluno degli imputati, trasmette gli atti con le opportune richieste al Tribunale militare che pronuncia in camera di consiglio conforme sentenza di non doversi procedere, ovvero ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero affinchè richieda il decreto di citazione.

Art. 11.

Il presidente, i giudici e i magistrati e cancellieri militari per il Tribunale militare di guerra dell'Italia Settentrionale sono nominati e assegnati dal Capo di Stato Maggiore Generale.

Art. 12.

Le funzioni di presidente sono attribuite ad un ufficiale di grado non inferiore a colonnello che in caso di assenza o impedimento sarà sostituito dall'ufficiale superiore più anziano.

Le Sezioni saranno in ogni caso presiedute da ufficiali superiori.

Le funzioni di procuratore militare potranno essere date a un ufficiale di grado non inferiore a colonnello della giustizia militare ovvero a un tenente colonnello dello stesso Corpo incaricato del grado superiore.

Art. 13.

La prima sede del Tribunale e la data d'inizio del suo funzionamento verranno stabilite con determinazione del Capo di Stato Maggiore Generale, su proposta del procuratore generale militare.

Art. 14.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SCELBA — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 37. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 66.

Modificazioni alle disposizioni relative alla presidenza del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 657;

Visti i Regi decreti 25 novembre 1940, n. 1955, e 11 aprile 1941, n. 388;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche è nominato con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il tesoro sentito il Consiglio dei Ministri. A detto presidente spetta anche la presidenza dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, la cui gestione è tenuta dallo stesso Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno approvati i nuovi statuti del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1933

denuncia, della querela o del referto e non [illegible] la richiesta di citazione, ordina l'archiviazione degli atti informando il procuratore generale militare, il quale può richiedere la comunicazione degli atti e disporre che si proceda.

Art. 10.

Se dopo l'istruzione sommaria il procuratore militare ritiene che non si debba procedere anche solo per taluno degli imputati, trasmette gli atti con le opportune richieste al Tribunale militare che pronuncia in camera di consiglio conforme sentenza di non doversi procedere, ovvero ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero affinchè richieda il decreto di citazione.

Art. 11.

Il presidente, i giudici e i magistrati e cancellieri militari per il Tribunale militare di guerra dell'Italia Settentrionale sono nominati e assegnati dal Capo di Stato Maggiore Generale.

Art. 12.

Le funzioni di presidente sono attribuite ad un ufficiale di grado non inferiore a colonnello che in caso di assenza o impedimento sarà sostituito dall'ufficiale superiore più anziano.

Le Sezioni saranno in ogni caso presiedute da ufficiali superiori.

Le funzioni di procuratore militare potranno essere date a un ufficiale di grado non inferiore a colonnello della giustizia militare ovvero a un tenente colonnello dello stesso Corpo incaricato del grado superiore.

Art. 13.

La prima sede del Tribunale e la data d'inizio del suo funzionamento verranno stabilite con determinazione del Capo di Stato Maggiore Generale, su proposta del procuratore generale militare.

Art. 14.

Quando le esigenze del servizio lo richiedano il Capo di Stato Maggiore Generale, su proposta del procuratore generale militare, potrà disporre il trasferimento del Tribunale ad altra sede.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel territorio non ancora passato all'Amministrazione italiana, il decreto stesso verrà pubblicato mediante affissione di manifesti e andrà in vigore nel giorno di tale affissione.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 66.

Modificazioni alle disposizioni relative alla presidenza del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 657;

Visti i Regi decreti 23 novembre 1940, n. 1955, e 11 aprile 1941, n. 388;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche è nominato con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il tesoro sentito il Consiglio dei Ministri. A detto presidente spetta anche la presidenza dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, la cui gestione è tenuta dallo stesso Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno approvati i nuovi statuti del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio* n. 10. — PETTA

1934
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 67.

Disposizioni per il pagamento delle tasse di bollo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3268, che approva il testo della legge del bollo e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione per gli atti e scritti per i quali dalla tariffa annessa alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, è prescritto l'uso esclusivo di carta filigranata che non sia quella per cambiali è consentito, in sostituzione di essa, l'impiego di carta libera uso bollo, purchè munita di marche di corrispondente valore apposte ed annullate prima di essere adoperata, dall'Ufficio del registro.

Le marche possono essere apposte ed annullate nei modi indicati dall'art. 22 della suddetta legge del bollo da autorità, amministrazioni, funzionari, pubblici ufficiali, avvocati e procuratori quando i suddetti atti e scritti sono da essi compilati o comunque rilasciati.

Per le istanze, petizioni e ricorsi se redatti in carta libera l'applicazione ed annullamento delle marche può essere fatta direttamente dalle parti mediante scritturazione della data e firma.

Art. 2.

Ove si tratti di contratti e di atti anche giudiziari, soggetti a registrazione in termine fisso, a norma della legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, questi possono essere scritti anche su carta libera uso bollo con l'obbligo peraltro di corrispondere in modo virtuale le tasse di bollo al momento della registrazione.

Dell'avvenuta riscossione deve essere fatta particolare menzione sull'atto registrato nonchè sugli altri atti originali e copie presentate per la registrazione.

Art. 3.

Sono applicabili agli atti scritti in carta libera ai sensi del precedente articolo le limitazioni di cui agli articoli [illegible] del bollo 30 dicembre dei funzionari ufficiali pubblici ed alle parti, per la inefficacia degli atti non in regola col bollo, per la responsabilità solidale delle parti dei notai e pubblici ufficiali, pel pagamento dei supplementi, per l'accertamento delle contravvenzioni e pel modo di definire le controversie in materia di tassa di bollo valgono le norme stabilite dalla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Art. 6.

Le Intendenze di finanza sono autorizzate a creare carta bollata mediante impressione del bollo a punzone su fogli di carta libera uso bollo.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 43 — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 68.

Stato di previsione della spesa, per il corrente esercizio, del nuovo Ministero dell'Italia occupata, istituito con il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario dal [illegible] dello stato

1635
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO.

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione per gli atti e scritti per i quali dalla tariffa annessa alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, è prescritto l'uso esclusivo di carta bollata che non sia quella per canbiali è consentito, in sostituzione di essa, l'impiego di carta libera uso bollo, purchè munita di marche di corrispondente valore apposte ed annullate prima di essere adoperata, dall'Ufficio del registro.

Le marche possono essere apposte ed annullate nei modi indicati dall'art. 22 della suddetta legge del bollo da autorità, amministrazioni, funzionari, pubblici ufficiali, avvocati e procuratori quando i suddetti atti e scritti sono da essi compiuti o comunque rilasciati.

Per le istanze, petizioni e ricorsi se redatti in carta libera l'applicazione ed annullamento delle marche può essere fatta direttamente dalle parti mediante scritturazione della data e firma.

Art. 2.

Ove si tratti di contratti e di atti anche giudiziari, soggetti a registrazione in termine fisso, a norma della legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, questi possono essere scritti anche su carta libera uso bollo con l'obbligo peraltro di corrispondere in modo virtuale le tasse di bollo al momento della registrazione.

Dell'avvenuta riscossione deve essere fatta particolare menzione sull'atto registrato nonchè sugli altri atti originali e copie presentate per la registrazione.

Art. 3.

Sono applicabili agli atti scritti in carta libera ai sensi del presente articolo le limitazioni di cui agli articoli 17, 18 e 26 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Art. 4.

La inosservanza delle norme stabilite dall'art. 2 rende applicabile la pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000 indipendentemente dalle sanzioni stabilite dalla legge di registro per la tardiva od omessa registrazione dei contratti e degli atti.

Art. 5.

Per ogni altra trasgressione e disposizione non richiamata ed in ispecie per gli obblighi imposti ai giu-

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 43 — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 68.

Stato di previsione della spesa, per il corrente esercizio, del nuovo Ministero dell'Italia occupata, istituito con il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B. e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945 in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 46. — PETTA

1939

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1937

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78121

Stato di previsione del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Spese generali	
1	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo	1.500.000
2	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	140.000
3	Spese di manutenzione e di adattamento dei locali del Ministero	100.000
4	Spese per i telegrammi di Stato (spesa obbligatoria)	50.000
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati	350.000
6	Indennità per ispezioni e missioni al personale	150.000
7	Indennità e diarie ai membri di Consigli, Giunte e Commissioni di carattere permanente e temporaneo	50.000
8	Sussidi al personale in attività di servizio	100.000
9	Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (spesa obbligatoria)	100.000
10	Spese per noleggio di automobili per i servizi del Ministero	200.000
11	Spese casuali	150.000
12	Spese per la stampa e la propaganda	3.000.000
		5.890.000
	Spese per l'assistenza ai patrioti	
13	Spese per l'assistenza ai patrioti dell'Italia occupata ed alle popolazioni	130.000.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA
	CATEGORIA I — *Spese effettive*
	Spese generali
	Spese per l'assistenza ai patrioti
	Totale della categoria I — Parte ordi
	RIASSUNTO PER CATEGO
	Categoria I — *Spese effettive* (ordinarie)
	Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente
	Il Ministro per il
	80.131

1938

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

...Ministero dell'Italia occupata

...1 luglio 1944 al 30 giugno 1945

	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...ordinaria	
... effettive	
...	
...ale ed assimilati	1.560.000
...ore per gli adulti e	140.000
...amento del locale	100.000
...ssa obbligatoria	50.000
...agli impiegati	350.000
...a al personale	150.000
...) Consigli, Giunte e ...nale e temporanee	50.000
...) servizi	180.000
...ali obbligatorie e per ...ri sul lavoro spese	100.000
...ibili per i servizi di	200.000
...	150.000
...pesa	3.000.000
	5.890.000
...ezzi di patrimonio	
...ero dell'Italia occupata	130.000.000

RIASSUNTO PER TITOLI

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive.*	
	Spese generali	5.890.000
	Spese per trasferimenti di patrimonio	130.000.000
	Totale della categoria I — Parte ordinaria	135.890.000

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I — *Spese effettive* (ordinarie)	135.890.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

360.121

1939

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

...Ministero dell'Italia occupata
...1 luglio 1944 al 30 giugno 1945

...	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
... ORDINARIA	
... effettive	
...ali	
...) al personale non di	1.760.000
...one (per gli addetti al	140.000
...ammobiliamento dei locali	100.000
...e spese obbligatorie)	50.000
...verso gli impiegati	350.000
...sioni al personale	150.000
...) di Consigli, Comitati permanenti e temporanei	50.000
...) di servizio	100.000
...ziali obbligatorie e per ...ffrenti sul lavoro (spesa	100.000
...mobili per i servizi di	200.000
...	150.000
...propaganda	3.000.000
	5.890.000
...enza di patrioti	
...ttori dell'Italia occupata	130.000.000

Numero	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	Categoria I — Spese effettive.	
	Spese generali	5.890.000
	Spese per trasferimenti ai poteri	130.000.000
	Totale della categoria I — Parte ordinaria	135.890.000
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I — Spese effettive (ordinarie)	135.890.000

Visto, d'ordine di S. M. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 69.

Istituzione di una lotteria nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 39 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sul Lotto pubblico, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1939, n. 973;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Entro l'anno 1945 sarà effettuata una lotteria nazionale a beneficio dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa Italiana e dell'Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto. Tale lotteria sarà denominata « Lotteria Nazionale Italia ».

I proventi netti della lotteria saranno ripartiti a favore dei predetti Enti nella seguente misura:

1) Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) . . . . . 70 %
2) Croce Rossa Italiana . . . . . 20 %
3) Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto . . . . 10 %

Art. 2.

La lotteria, che è limitata al territorio nazionale liberato, sarà organizzata e diretta dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 3.

Le norme che regolano la effettuazione e le modalità di essa, la emissione e il prezzo dei biglietti e quanto altro occorre per l'applicazione del presente decreto legislativo saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 70.

Emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto legge 29 maggio 1944, n. 141;
In attesa che, a liberazione avvenuta di tutto il territorio italiano, si possa effettuare il grande prestito della ricostruzione nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per i trasporti e per le poste e le telecomunicazioni;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la emissione di buoni del Tesoro a premi quinquennali, fruttiferi dell'interesse annuo di lire cinque per ogni cento lire di capitale nominale, a partire dal 1° aprile 1945, pagabile in rate semestrali posticipate scadenti il 1° ottobre e il 1° aprile di ciascun anno.

I titoli relativi sono emessi in serie di un miliardo di lire ciascuna e, per ciascuna serie, concorrono, per tutta la loro durata, a n. 1 premio di L. 2.000.000, a n. 2 premi di L. 1.000.000 e a n. 10 premi di L. 100.000, da sorteggiarsi annualmente e pagabili, rispettivamente per ciascun anno, dal primo aprile successivo alla data dell'estrazione.

Art. 2.

Tanto gli interessi quanto i premi sono esenti da ogni imposta presente e futura.

I titoli sono esenti dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni, nonchè dalla imposta di registro per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Agli effetti della imposta di successione e di quella sul valore netto globale delle successioni non è obbligatoria la denuncia di detti titoli e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie ed alla formazione dell'asse ereditario globale. Detti titoli non concorrono del pari alla determinazione delle aliquote applicabili in caso di donazione.

1940
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

nistri e del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Entro l'anno 1945 sarà effettuata una lotteria nazionale a beneficio dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa Italiana e dell'Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto. Tale lotteria sarà denominata « Lotteria Nazionale Italia ».

I proventi netti della lotteria saranno ripartiti a favore dei predetti Enti nella seguente misura:

1) Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.)	70 %
2) Croce Rossa Italiana	20 %
3) Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto	10 %

Art. 2.

La lotteria, che è limitata al territorio nazionale liberato, sarà organizzata e diretta dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 3.

Le norme che regolano la effettuazione e le modalità di essa, la emissione e il prezzo dei biglietti e quanto altro occorre per l'applicazione del presente decreto legislativo saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio* n. 45. — DELLA

Sulla proposta [illegible] con i Ministri per le finanze, per i trasporti e per le poste e le telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la emissione di buoni del Tesoro a premi quinquennali, fruttiferi dell'interesse annuo di lire cinque per ogni cento lire di capitale nominale, a partire dal 1° aprile 1945, pagabile in rate semestrali posticipate scadenti il 1° ottobre e il 1° aprile di ciascun anno.

I titoli relativi sono emessi in serie di un miliardo di lire ciascuna e, per ciascuna serie, concorrono, per tutta la loro durata, a n. 1 premio di L. 2.000.000, a n. 2 premi di L. 1.000.000 e a n. 10 premi di L. 100.000, da sorteggiarsi annualmente e pagabili, rispettivamente per ciascun anno, dal primo aprile successivo alla data dell'estrazione.

Art. 2.

Tanto gli interessi quanto i premi sono esenti da ogni imposta presente e futura.

I titoli sono esenti dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni, nonchè dalla imposta di registro per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Agli effetti della imposta di successione e di quella sul valore netto globale delle successioni non è obbligatoria la denuncia di detti titoli e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie ed alla formazione dell'asse ereditario globale. Detti titoli non concorrono del pari alla determinazione delle aliquote applicabili in caso di donazione.

Art. 3.

Il prezzo di emissione è stabilito nella misura di L. 97.50 per ogni cento lire di capitale nominale.

I buoni del Tesoro di cui al presente decreto saranno accettati come contante alla pari, più interessi maturati, in pagamento dei beni forniti dagli Alleati in base al piano di primo aiuto, o altrimenti comunque importati dallo Stato o da Enti parastatali, i quali beni siano venduti ad enti o privati.

Essi saranno anche accettati come contante in base al prezzo di emissione, più interessi maturati:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1941

a) in sottoscrizione del grande prestito della ricostruzione nazionale, da emettersi a liberazione avvenuta di tutto il territorio italiano;

b) in pagamento di una eventuale futura imposta personale straordinaria sul patrimonio.

Art. 4.

Sono accettate in sottoscrizione, come contante, le cedole scadenti nel semestre decorrente dalla data di inizio della sottoscrizione di tutti i buoni del Tesoro poliennali al portatore, nonchè dei titoli al portatore e misti della Rendita 3,50 % (1902 e 1906), del Prestito redimibile 3,50 % (1934), della Rendita 5 % (1935) e del Prestito redimibile 5 % (1936).

Art. 5.

All'atto della sottoscrizione saranno corrisposti dal sottoscrittore gli interessi in ragione del 5 % dal 1° aprile 1945, incluso, al giorno del versamento.

Art. 6.

Ai sottoscrittori saranno consegnate, a mezzo degli Istituti di credito ed Enti partecipanti al Consorzio, in corrispondenza delle somme versate, ricevute provvisorie trasferibili mediante girata.

Art. 7.

Il cambio delle ricevute provvisorie coi titoli definitivi sarà effettuato, a mezzo degli Istituti di credito ed Enti partecipanti al Consorzio di cui al successivo art. 8, presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale che le ha emesse.

Art. 8.

L'emissione dei buoni creati col presente decreto avrà luogo per pubblica sottoscrizione dal 5 aprile al 19 maggio 1945.

Il collocamento di essi è affidato ad un Consorzio bancario presieduto dalla Banca d'Italia.

Art. 9.

I buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi, creati dal presente decreto, sono iscritti nel Gran Libro del Debito pubblico.

Alla emissione dei buoni medesimi sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito pubblico, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi relativi concessi alle rendite del Debito pubblico.

sia per conto di enti di qualsiasi natura, fermo rimanendo, nei riguardi dei depositi cauzionali per l'esercizio del commercio, la disposizione dell'art. 15 del R. decreto 16 dicembre 1935, n. 2148, riflettente l'investimento di tali depositi in Rendita 5 %.

Art. 11.

Tutti gli atti e documenti comunque relativi alle sottoscrizioni, quali le quietanze di versamento, le ricevute provvisorie con le relative girate per cessioni e i titoli definitivi, nonchè gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per il collocamento dei buoni del Tesoro di cui al presente decreto, i conti e la corrispondenza del Consorzio stesso sono esenti da ogni tassa di registro, di bollo e concessione governativa.

Le inserzioni e gli avvisi riguardanti la emissione sui giornali e riviste sono esenti da qualsiasi tassa. Sono parimenti esenti dal pagamento di qualsiasi tassa e diritto le affissioni dei manifesti a cura di chiunque effettuate, destinati a diffondere nel pubblico la notizia della emissione in parola e delle sue condizioni. Alle dette affissioni si applicheranno le disposizioni vigenti a favore della affissione degli atti delle pubbliche amministrazioni.

Le spedizioni dei nuovi buoni alle Sezioni di tesoreria e quelle dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia alle filiali fuori dei capoluoghi medesimi, come pure quelle da una ad altra delle filiali della Banca d'Italia, saranno fatte in esenzione di tasse postali, osservandosi in ogni caso le formalità, che verranno stabilite dal Ministero del tesoro, di intesa col Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 12.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro: di stabilire ogni altra condizione e modalità di esecuzione dell'operazione; di determinare il limite della emissione in relazione ai risultati della sottoscrizione medesima; di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio bancario per il collocamento dei titoli; di fissare le caratteristiche dei titoli e la loro ripartizione in tagli; di stabilire la data di estrazione dei premi annuali previsti dal presente decreto per ciascuna serie di un miliardo di lire; di provvedere a tutte le variazioni nei bilanci dell'entrata e della spesa e a quanto può occorrere per l'intiera esecuzione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello

1942
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 5.

All'atto della sottoscrizione saranno corrisposti dal sottoscrittore gli interessi in ragione del 5 % dal 1° aprile 1945, incluso, al giorno del versamento.

Art. 6.

Ai sottoscrittori saranno consegnate, a mezzo degli Istituti di credito ed Enti partecipanti al Consorzio, in corrispondenza delle somme versate, ricevute provvisorie trasferibili mediante girata.

Art. 7.

Il cambio delle ricevute provvisorie coi titoli definitivi sarà effettuato, a mezzo degli Istituti di credito ed Enti partecipanti al Consorzio di cui al successivo art. 8, presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale che le ha emesse.

Art. 8.

L'emissione dei buoni creati col presente decreto avrà luogo per pubblica sottoscrizione dal 5 aprile al 19 maggio 1945.

Il collocamento di essi è affidato ad un Consorzio bancario presieduto dalla Banca d'Italia.

Art. 9.

I buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi, creati dal presente decreto, sono iscritti nel Gran Libro del Debito pubblico.

Alla emissione dei buoni medesimi sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito pubblico, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi relativi concessi alle rendite del Debito pubblico.

Art. 10.

I buoni del Tesoro creati con il presente decreto sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli di Debito pubblico attualmente esistenti e perciò, come questi, debbono essere accettati tutte le volte che, per disposizione legislativa o regolamentare, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali, provvisori o definitivi, o in genere depositi di garanzia dei titoli del Debito pubblico dello Stato, o comunque, rinvestimenti di capitali in siffatti titoli, sia per conto di persone fisiche, giornali e riviste sono esenti da qualsiasi tassa. Sono parimenti esenti dal pagamento di qualsiasi tassa e diritto le affissioni dei manifesti a cura di chiunque effettuate, destinati a diffondere nel pubblico la notizia della emissione in parola e delle sue condizioni. Alle dette affissioni si applicheranno le disposizioni vigenti a favore della affissione degli atti delle pubbliche amministrazioni.

Le spedizioni dei nuovi buoni alle Sezioni di tesoreria e quelle dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia alle filiali fuori dei capoluoghi medesimi, come pure quelle da una ad altra delle filiali della Banca d'Italia, saranno fatte in esenzione delle tasse postali, osservandosi in ogni caso le formalità, che verranno stabilite dal Ministero del tesoro, di intesa col Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 12.

È data facoltà al Ministro per il tesoro: di stabilire ogni altra condizione e modalità di esecuzione dell'operazione; di determinare il limite della emissione in relazione ai risultati della sottoscrizione medesima; di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio bancario per il collocamento dei titoli; di fissare le caratteristiche dei titoli e la loro ripartizione in tagli; di stabilire la data di estrazione dei premi annuali previsti dal presente decreto per ciascuna serie di un miliardo di lire; di provvedere a tutte le variazioni nei bilanci dell'entrata e della spesa e a quanto può occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — PIENTI — CERABONA — CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 55. — PERA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 71.

Proroga del termine per fruire del condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 261;
Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' fissato in duecentodieci giorni il termine stabilito dall'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 261, per fruire del condono delle sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie contemplate nel citato decreto legislativo Luogotenenziale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 41. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 marzo 1945, n. 72.

Fondo di solidarietà nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito presso il Ministero delle finanze il « Fondo di solidarietà nazionale » per provvedere ai bisogni più urgenti delle popolazioni civili colpite dalla guerra.

Fanno parte di diritto i Vice presidenti, i Ministri senza portafoglio, i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici e per le terre occupate e l'Alto Commissario per l'alimentazione. Per l'attuazione delle deliberazioni del Comitato provvede il Ministro per il tesoro che ha la rappresentanza legale del « Fondo ».

Per il conseguimento dei propri fini il « Fondo » si avvale dell'opera degli organi dello Stato e degli Enti pubblici.

Il « Fondo » è parificato a tutti gli effetti tributari all'Amministrazione dello Stato.

Con successivo decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno, sarà approvato lo statuto del « Fondo » e saranno emanate le disposizioni per la gestione amministrativa e contabile.

Art. 3.

I mezzi del « Fondo » sono costituiti da contributi volontari e da contributi obbligatori denominati « Contributi di solidarietà nazionale » secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

I contributi volontari consistono in versamenti spontanei, donazioni o lasciti fatti da nazionali, residenti in Italia o all'estero, e da stranieri amici dell'Italia.

I cittadini sono chiamati a dare prova del loro sentimenti di solidarietà nazionale col versamento della maggior misura possibile dei contributi indicati. Gli importi indicati negli articoli seguenti rappresentano un minimo obbligatorio. Le cifre versate a qualsiasi titolo non potranno essere usate come base per gli accertamenti tributari.

TITOLO II.

Contributi di solidarietà nazionale da corrispondersi una volta tanto.

Art. 4.

Ogni cittadino italiano di età superiore ai 18 anni, che non riscuota sussidi o altri analoghi aiuti a carico di Enti pubblici, deve, una volta tanto, ove non creda di versare una somma maggiore, un contributo di solidarietà nazionale non inferiore a lire trenta.

I possessori di redditi complessivi superiori a lire cinquemila mensili debbono il contributo, indipendentemente dall'età, in misura non minore di:

L. 130 per i redditi da L. 5000 a L. 10.000;
L. 230 per i redditi da L. 10.001 a L. 15.000;
L. 530 per i redditi superiori.

Il reddito complessivo è costituito dalla somma di tutti i redditi posseduti, mobiliari ed immobiliari, anche se non accertati o se esenti da imposte.

Art. 5.

1944
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' fissato in duecentodieci giorni il termine stabilito dall'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1944, n. 261, per l'entrata del gettito delle sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie contemplate nel citato decreto legislativo Luogotenenziale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 42. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 marzo 1945, n. 72.

Fondo di solidarietà nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentita la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale.

Art. 1.

E' istituito il « Fondo di solidarietà nazionale » per provvedere a attenuare l'attuale disagio, con speciale riguardo all'assistenza della popolazione sinistrata, alla prima ricostruzione delle zone via via liberate, alla prima sistemazione dei reduci di guerra, militari, civili e partigiani.

Art. 2.

Il « Fondo di solidarietà nazionale » ha personalità giuridica e sede in Roma. Lo presiede il Presidente del Consiglio dei Ministri, assistito da un Comitato di cui [illegible] di concerto con il Ministro per l'interno, sarà approvato lo statuto del « Fondo » e saranno emanate le disposizioni per la gestione amministrativa e contabile.

Art. 3.

I mezzi del « Fondo » sono costituiti da contributi volontari e da contributi obbligatori denominati « Contributi di solidarietà nazionale » secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

I contributi volontari consistono in versamenti spontanei, donazioni o lasciti fatti da nazionali, residenti in Italia o all'estero, e da stranieri amici dell'Italia.

I cittadini sono chiamati a dare prova del loro sentimenti di solidarietà nazionale col versamento della maggior misura possibile dei contributi indicati. Gli importi indicati negli articoli seguenti rappresentano un minimo obbligatorio. Le cifre versate a qualsiasi titolo non potranno essere usate come base per gli accertamenti tributari.

TITOLO II.

Contributi di solidarietà nazionale da corrispondersi una volta tanto.

Art. 4.

Ogni cittadino italiano di età superiore ai 18 anni, che non riscuota sussidi o altri analoghi aiuti a carico di Enti pubblici, deve, una volta tanto, ove non creda di versare una somma maggiore, un contributo di solidarietà nazionale non inferiore a lire trenta.

I possessori di redditi complessivi superiori a lire cinquemila mensili debbono il contributo, indipendentemente dall'età, in misura non minore di:

L. 130 per i redditi da L. 5000 a L. 10.000;

L. 250 per i redditi da L. 10.001 a L. 15.000;

L. 530 per i redditi superiori.

Il reddito complessivo è costituito dalla somma di tutti i redditi posseduti, mobiliari ed immobiliari, anche se non accertati o se esenti da imposte.

Art. 5.

Chi è iscritto nei ruoli dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1945 è tenuto a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale ragguagliato al complesso dei valori iscritti a ruolo a suo carico, in misura non minore di:

L. 50 per i patrimoni da L. 10.000 a L. 20.000;

L. 100 per i patrimoni da oltre L. 20.000 a lire 30.000;

L. 150 per i patrimoni da oltre L. 30.000 a lire 50.000;

L. 200 per i patrimoni da oltre L. 50.000 a lire 100.000;

L. 300 per i patrimoni da oltre L. 100.000 a lire 150.000;

1945
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

L. 400 per i patrimoni da oltre L. 150.000 a lire 200.000;

L. 600 per i patrimoni da oltre L. 200.000 a lire 300.000;

L. 900 per i patrimoni da oltre L. 300.000 a lire 400.000;

L. 1200 per i patrimoni da oltre L. 400.000 a lire 500.000;

L. 1600 per i patrimoni da oltre L. 500.000 a lire 600.000;

L. 2000 per i patrimoni da oltre L. 600.000 a lire 700.000;

L. 4000 per i patrimoni da oltre L. 700.000 a lire 800.000;

L. 6000 per i patrimoni da oltre L. 800.000 a lire 900.000;

L. 8000 per i patrimoni da oltre L. 900.000 a lire 1.000.000.

Per i patrimoni del valore accertato di oltre un milione, il contributo non deve essere minore dell'1 % (uno per cento) del valore stesso.

Ai fini della determinazione del patrimonio delle persone giuridiche indicate nell'art. 21 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, è ammessa la detrazione del valore dei beni distrutti o resi inservibili per fatto di guerra o asportati dal nemico senza indennizzo dopo la chiusura dell'esercizio 1943. Il valore da detrarre è quello risultante dal bilancio di detto esercizio.

Le società commerciali e gli enti di qualsiasi specie, che abbiano emesso obbligazioni, sono tenuti a versare il contributo nella misura del 0,50 % sul valore delle obbligazioni assoggettato all'imposta ordinaria sul patrimonio, trattenendone l'importo sulla prima rata di interessi.

Art. 6.

Le ditte iscritte alla Camera di commercio, il cui esercizio commerciale non è accertato ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio, sono tenute a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire cento.

Art. 7.

Chi esercita attività commerciale senza regolare licenza, è tenuto, salvo l'applicazione delle altre misure previste dalla legge, a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire trecento.

Gli agenti di finanza e di polizia sono autorizzati [illegible] a fare loro mano il contributo in questione rila-

Art. 9.

Chi ha domestici fissi è tenuto a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire cento, per il primo domestico o domestica, e di lire cinquecento, per ogni domestico o domestica in più.

Art. 10.

Chi possiede cani è tenuto a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire duecento, per ogni cane esclusi i cani da guardia appartenenti a razze delle quali è specifica ed effettiva siffatta destinazione e i cani adibiti alla guida dei ciechi e al trasporto dei mutilati poveri.

Art. 11.

I possessori di autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone o di autoveicoli e rimorchi ed autoscafi destinati a trasporto di cose, autorizzati a circolare durante l'anno solare 1945, sono soggetti ad un contributo, una volta tanto, nella misura non inferiore alla seguente:

a) per i motocicli e le motocarrozzette:

L. 100 per potenza di motore fino a C. V. 10;

L. 150 per potenza di motore superiore.

Per le motocarrozzette adibite al servizio pubblico da piazza, il contributo è ridotto a metà;

b) per le autovetture destinate al trasporto di persone ad uso privato:

L. 200 per potenza di motore fino a C. V. 8;

L. 300 per potenza di motore da cavalli 9 a C. V. 13;

L. 500 per potenza di motore da C. V. 14 a C. V. 18;

L. 800 per potenza di motore superiore a C. V. 18.

Il contributo è dovuto nella stessa misura per le autovetture da noleggio di rimessa ed è ridotto a *metà* per quelle destinate al servizio pubblico da piazza e ad un *terzo* per quelle destinate a servizio pubblico su linee regolari;

c) per gli autoscafi destinati al trasporto di persone ad uso privato:

L. 100 per potenza di motore fino a C. V. 15;

L. 200 per potenza di motore da C. V. 16 a C. V. 30;

L. 300 per potenza di motore superiore a C. V. 30.

Per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato, il contributo è ridotto a metà;

d) per gli autoveicoli industriali e rimorchi destinati al trasporto di cose, il contributo è dovuto in ra-

1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO.

L. 4000 per i patrimoni da oltre L. 500.000 a lire 1.000.000;

L. 5000 per i patrimoni da oltre L. 1.000.000 a lire 1.500.000.

Per i patrimoni del valore accertato di oltre un milione, il contributo non deve essere minore dell'1 % annuo per cento del valore stesso.

Ai fini della determinazione del patrimonio delle persone giuridiche indicate nell'art. 21 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1539, convertito nella legge 2 febbraio 1940, n. 193, è ammessa la detrazione del valore dei beni distrutti o resi inservibili per fatto di guerra o asportati dal nemico senza indennizzo dopo la chiusura dell'esercizio 1943. Il valore da detrarre è quello risultante dal bilancio di detto esercizio.

Le società commerciali e gli enti di qualsiasi specie, che abbiano emesso obbligazioni, sono tenuti a versare il contributo nella misura del 0,50 % sul valore delle obbligazioni assoggettato all'imposta ordinaria sul patrimonio, trattenendone l'importo sulla prima rata di interessi.

Art. 6.

Le ditte iscritte alla Camera di commercio, il cui esercizio commerciale non è accertato ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio, sono tenute a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non inferiore di lire cento.

Art. 7.

Chi esercita attività commerciale senza regolare licenza, è tenuto, salvo l'applicazione delle altre misure prescritte dalla legge, a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire trecento.

Gli agenti di finanza e di polizia sono autorizzati ad esigere *brevi manu* il contributo in questione rilasciando ricevuta staccata da apposito blocchetto da fornirsi dal « Fondo di solidarietà nazionale ». Le somme riscosse devono essere versate il giorno successivo al conto corrente postale intestato al Fondo di solidarietà nazionale mediante apposito bollettino. La ricevuta del versamento è allegata alla matrice dell'ultima ricevuta rilasciata all'obbligato.

Art. 8.

I cittadini appartenenti alle classi di leva o richiamati alle armi, che siano riformati o esentati dal prestare servizio militare, sono tenuti a versare una volta tanto un contributo di solidarietà nazionale non inferiore a lire cento.

Dal contributo sono esclusi i mutilati ed invalidi di guerra e gli inabili a proficuo lavoro.

dei piechi e al trasporto dei materiali pove[illegible]

Art. 11.

I possessori di autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone o di autoveicoli e rimorchi ed autoscafi destinati a trasporto di cose, autorizzati a circolare durante l'anno solare 1947, sono soggetti ad un contributo, una volta tanto, nella misura non inferiore alla seguente:

a) per i motocicli e le motocarrozzette:

L. 100 per potenza di motore fino a C. V. 10;

L. 150 per potenza di motore superiore.

Per le motocarrozzette adibite al servizio pubblico da piazza, il contributo è ridotto a metà;

b) per le autovetture destinate al trasporto di persone ad uso privato:

L. 200 per potenza di motore fino a C. V. 8;

L. 350 per potenza di motore da cavalli 9 a C. V. 13;

L. 500 per potenza di motore da C. V. 14 a C. V. 18;

L. 800 per potenza di motore superiore a C. V. 18.

Il contributo è dovuto nella stessa misura per le autovetture da noleggio di rimessa ed è ridotto a metà per quelle destinate al servizio pubblico da piazza e nella terza per quelle destinate a servizio pubblico su linee regolari;

c) per gli autoscafi destinati al trasporto di persone ad uso privato:

L. 100 per potenza di motore fino a C. V. 15;

L. 200 per potenza di motore da C. V. 16 a C. V. 30;

L. 300 per potenza di motore superiore a C. V. 30.

Per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato, il contributo è ridotto a metà;

d) per gli autoveicoli industriali e rimorchi destinati a trasporto di cose, il contributo è dovuto in ragione della portata:

L. 300 per portata fino a q.li 7;

L. 1000 per portata da q.li 8 a q.li 15;

L. 2000 per portata da q.li 16 a q.li 25;

L. 3000 per portata da q.li 26 a q.li 35;

L. 4000 per portata da q.li 36 a q.li 50;

L. 5000 per portata superiore a q.li 50;

e) per gli autoscafi destinati a trasporto di cose:

L. 150 per potenza di motore fino a C.V. 15;

L. 250 per potenza di motore da C.V. 16 a C.V. 30;

L. 350 per potenza di motore oltre C.V. 30.

Il contributo è riscosso dal Reale Automobile Circolo d'Italia di A.C.I., il quale versa le somme riscosse al netto dell'aggio di 0,25 per cento.

1847

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 12.

I circoli di ritrovo di lusso sono tenuti a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di L. 10.000, per i comuni con popolazione oltre i 500.000 abitanti; di L. 5000 per i comuni con popolazione oltre i 100.000 abitanti, e di L. 2000 per gli altri comuni.

Art. 13.

I proprietari di fabbricati esenti dall'imposta sui fabbricati sono tenuti a versare una volta tanto, oltre il contributo previsto dall'art. 5 per il loro patrimonio complessivo, un contributo di solidarietà nazionale in misura non inferiore a:

L. 10 per ogni vano delle costruzioni di tipo popolare ed economico;

L. 20 per ogni vano delle costruzioni di tipo medio;

L. 50 per ogni vano delle costruzioni di lusso.

Per la determinazione del tipo di costruzione si fa riferimento all'art. 36 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

Art. 14.

Oltre il contributo previsto dall'art. 5 per il patrimonio complessivo, è dovuto una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di L. 50 per ogni ettaro di terreno a carico del proprietario coltivatore diretto.

Se il terreno è dato in fitto dietro corresponsione di un canone annuo in denaro, il contributo di cui al comma precedente è a carico del proprietario per la misura di un quinto e di quattro quinti a carico dell'affittuario.

Qualora il canone convenuto tra proprietario e affittuario sia stabilito in natura, la misura del contributo da corrispondersi da parte del proprietario è di tre quinti e di due quinti quello dell'affittuario.

Nel caso di mezzadria o colonia parziaria, il contributo è dovuto per metà dal proprietario e per metà dal colono.

La responsabilità del pagamento è a carico del proprietario, il quale può rivalersi sull'affittuario, sul mezzadro, sul colono.

Il proprietario di oltre 100 ettari di terreno deve un contributo supplementare in misura non minore di L. 20 per ogni ettaro.

Lo stesso contributo supplementare è dovuto da chi ha in fitto più di cento ettari di terreno, escluse le università agrarie e le cooperative di contadini.

I contributi stabiliti nel presente articolo sono ri-

gli istituti pubblici di istruzione; i corpi scientifici; le accademie e le società storiche, letterarie e scientifiche, aventi scopi esclusivamente scientifici; la Società Dante Alighieri, la Croce Rossa Italiana, la Lega Navale Italiana;

b) gli enti ecclesiastici aventi scopi soltanto di culto e di beneficenza;

5) gli enti e gli istituti autonomi per le case popolari, per le case degli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni;

6) gli autoveicoli e gli autoscafi che, ai sensi dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1923, n. 3283, sono esenti dalla tassa di circolazione.

Art. 16.

I contributi previsti dal presente titolo debbono essere pagati entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora, posteriormente a tale data, si verifichino nuove iscrizioni a ruolo ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1945, il termine per il pagamento del contributo o del maggior contributo dovuto in dipendenza della nuova iscrizione, ai sensi dell'art. 5, decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo.

Il pagamento, salvo quanto è stabilito dall'ultimo comma dell'art. 11, è effettuato mediante versamento nel conto corrente postale intestato al Fondo di solidarietà nazionale, le cui disponibilità affluiranno ad un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il tesoro.

I versamenti sono fatti con apposito modulo, predisposto dall'Amministrazione del fondo, nel quale sono indicati distintamente i singoli contributi. Il modulo è compilato e sottoscritto dall'obbligato, che deve specificare le causali del versamento.

Nel caso di mancata specificazione, il versamento si considera valido ai fini dell'art. 1.

I versamenti sono esenti dalla tassa di bollo e il servizio del conto corrente postale è gratuito.

L'unica prova dell'eseguito pagamento è la ricevuta, che deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo.

Art. 17.

Per ogni mese di ritardo o frazione di mesi, oltre il termine stabilito dall'articolo precedente, il contributo dovuto è aumentato di un decimo fino al doppio del debito originario.

Art. 18.

Il controllo della regolarità dei versamenti e l'ac-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

L. 10 per ogni vano delle costruzioni di tipo popolare ed economico;

L. 20 per ogni vano delle costruzioni di tipo medio;

L. 50 per ogni vano delle costruzioni di lusso.

Per la determinazione dei tipi di costruzione si fa riferimento all'art. 36 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

Art. 14.

Oltre il contributo previsto dall'art. 5 per il patrimonio complessivo, è dovuto una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di L. 50 per ogni ettaro di terreno a carico del proprietario coltivatore diretto.

Se il terreno è dato in fitto dietro corresponsione di un canone annuo in denaro, il contributo di cui al comma precedente è a carico del proprietario per la misura di un quinto e di quattro quinti a carico dell'affittuario.

Qualora il canone convenuto tra proprietario e affittuario sia stabilito in natura, la misura del contributo da corrispondersi da parte del proprietario è di tre quinti e di due quinti quello dell'affittuario.

Nel caso di mezzadria o colonia parziaria, il contributo è dovuto per metà dal proprietario e per metà dal colono.

La responsabilità del pagamento è a carico del proprietario, il quale può rivalersi sull'affittuario, sul mezzadro, sul colono.

Il proprietario di oltre 100 ettari di terreno deve un contributo supplementare in misura non minore di L. 20 per ogni ettaro.

Lo stesso contributo supplementare è dovuto da chi ha in fitto più di cento ettari di terreno, esclusse le università agrarie e le cooperative di contadini.

I contributi stabiliti nel presente articolo sono ridotti alla metà per i terreni in località ad oltre ottocento metri dal livello del mare.

I contributi stessi non sono dovuti per i terreni nudi ed improduttivi e sono proporzionalmente ridotti nei casi in cui è stata disposta la moderazione dell'imposta fondiaria ai sensi degli articoli 26 e 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 244.

Art. 15.

Non sono soggetti ai contributi previsti dal presente titolo:

1) lo Stato, le provincie e i comuni;

2) gli istituti ed enti di beneficenza ed aventi fini soltanto assistenziali, legalmente costituiti e riconosciuti;

Art. 16.

I contributi previsti dal presente titolo debbono essere pagati entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora, posteriormente a tale data, si verifichino nuove iscrizioni a ruolo ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1945, il termine per il pagamento del contributo o del maggior contributo dovuto in dipendenza della nuova iscrizione, ai sensi dell'art. 5, decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo.

Il pagamento, salvo quanto è stabilito dall'ultimo comma dell'art. 11, è effettuato mediante versamento nel conto corrente postale intestato al Fondo di solidarietà nazionale, le cui disponibilità affluiranno ad un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il tesoro.

I versamenti sono fatti con apposito modulo, predisposto dall'Amministrazione del fondo, nel quale sono indicati distintamente i singoli contributi. Il modulo è compilato e sottoscritto dall'obbligato, che deve specificare le causali del versamento.

Nel caso di mancata specificazione, il versamento si considera valido ai fini dell'art. 1.

I versamenti sono esenti dalla tassa di bollo e il servizio del conto corrente postale è gratuito.

L'unica prova dell'eseguito pagamento è la ricevuta, che deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo.

Art. 17.

Per ogni mese di ritardo o frazione di mesi, oltre il termine stabilito dall'articolo precedente, il contributo dovuto è aumentato di un decimo fino al doppio del debito originario.

Art. 18.

Il controllo della regolarità dei versamenti e l'accertamento delle evasioni, totali o parziali, è affidato al Ministro per le finanze, che vi provvede a mezzo degli uffici dello Stato e degli enti locali.

Per la riscossione dei contributi non pagati nel termine stabilito si formano ruoli riscuotibili in unica soluzione, resi esecutivi dall'Intendente di finanza.

L'esattore procede con le norme e i privilegi contenuti nelle leggi vigenti per la riscossione delle imposte dirette e versa il carico dei ruoli, coll'obbligo del non riscosso per riscosso, sul conto corrente postale intestato al Fondo di solidarietà nazionale, nei termini stabiliti per il versamento delle imposte dirette. In caso di ritardo dei versamenti si applica a carico dell'esattore un'indennità di mora del 6 per cento a favore del Fondo stesso.

1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

L'iscrizione è fatta, in ogni caso, per l'ammontare di debito originario non soddisfatto aumentato ai sensi dell'articolo precedente e l'aggio all'esattore è quello stabilito per la riscossione delle imposte dirette.

Per la risoluzione delle controversie relative ai contributi previsti nel presente articolo si applicano le norme delle imposte dirette.

Il credito del Fondo di solidarietà nazionale per i contributi medesimi si prescrive in cinque anni.

TITOLO III.

Contributi di solidarietà nazionale sui pubblici spettacoli e su alcuni acquisti e consumi.

Art. 19.

Sul prezzo al netto dei diritti erariali, di ciascun biglietto d'ingresso o di abbonamento nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti ai diritti suddetti, è dovuto un contributo di solidarietà nazionale nella misura seguente:

sul biglietto fino a L. 20 contributo L. 2;
oltre L. 20 fino a L. 50 contributo L. 5;
oltre L. 50 fino a L. 100 contributo L. 10;
oltre L. 100 fino a L. 200 contributo L. 20;
oltre L. 200 contributo L. 40.

Art. 20.

Sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti indicati nella tabella A allegata al presente decreto è dovuto un contributo di solidarietà nella misura di L. 3 per ogni 25 lire o frazione di lire 25.

Art. 21.

Per le somministrazioni effettuate nei caffè, bar, bottiglierie e simili, è dovuto un contributo di solidarietà nazionale nella misura di L. 3 per ogni 25 lire o frazione di lire 25 del costo di ogni consumazione. Il contributo non è dovuto per le consumazioni di importo fino a lire 4.

Per le prestazioni fatte da parrucchiere per signora, manicure, pedicure ed istituti di bellezza, il contributo è dovuto nella misura di lire 6 per ogni 50 lire o frazione di lire 50 del corrispettivo della prestazione.

Art. 22.

Per ogni pasto somministrato nei ristoranti ed alberghi, escluse le mense di categoria, le cucine popolari, è dovuto un contributo di solidarietà nazionale di L. 9 negli esercizi di quarta e terza categoria, esclusi i pasti di prezzo fino a L. 50; L. 15 negli esercizi di seconda categoria; L. 30 negli esercizi di prima categoria.

L'E.I.D.A. verserà al fondo di solidarietà nazionale, entro il mese successivo a quello dell'avvenuto incasso il contributo riscosso, al netto dell'aggio di 0,50 per cento.

Art. 24.

I contributi per le vendite al pubblico dei prodotti indicati nella tabella allegato A e per le prestazioni indicate negli articoli 21 e 22 si corrispondono mediante rilascio all'acquirente o consumatore di appositi contrassegni bollati da L. 3, L. 6, L. 15 ciascuno staccati da blocchetti a madre e figlia, messi in vendita dal « Fondo » a mezzo dei distributori primari e secondari di valori bollati della Amministrazione finanziaria.

All'atto del distacco per la consegna, l'esercente è obbligato ad apporre la data ad inchiostro indelebile tanto sulla matrice quanto sui contrassegni.

L'acquirente o consumatore debbono conservare i contrassegni fino all'uscita degli esercizi, per esibirli ai eventuali controlli.

Le matrici debbono essere conservate almeno per un anno ed esibite ad ogni controllo degli agenti della finanza o degli altri incaricati.

Ai distributori secondari dei blocchetti di contrassegni prescritti per il pagamento dei contributi ed ai distributori primari di tali blocchetti nelle provincie in cui la distribuzione primaria dei valori bollati è affidata ad enti ed uffici diversi da quelli finanziari, compete il medesimo aggio ad essi spettante per la distribuzione dei valori bollati dell'Amministrazione finanziaria.

Lo stesso aggio spetta agli esercenti per gli acquisti di blocchetti di contrassegni d'importo di volta in volta non inferiore a L. 5000, effettuati presso gli Uffici del registro ed altri uffici ed enti della propria residenza, autorizzati alla distribuzione primaria di valori bollati.

Art. 25.

Nei locali nei quali si danno pubblici spettacoli o si effettuano vendite o prestazioni soggette a contributo, deve essere esposto al pubblico, in modo visibile, un cartello con la dicitura « Contributo per il Fondo di solidarietà nazionale » con la misura del contributo.

Art. 26.

Al pagamento dei contributi previsti nel presente titolo sono solidalmente obbligati l'esercente e l'acquirente o consumatore.

Art. 27.

Gli esercenti che omettono di staccare e consegnare i contrassegni bollati, oppure li rilasciano per importi inferiori a quello dovuto, sono passibili della pena pecuniaria da L. 100 a L. 5000.

1950
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Contributi di solidarietà nazionale sui pubblici spettacoli e su alcuni acquisti e consumi.

Art. 19.

Sul prezzo al netto dei diritti erariali, di ciascun biglietto d'ingresso o di abbonamento nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti ai diritti suddetti, è dovuto un contributo di solidarietà nazionale nella misura seguente:

sul biglietto fino a L. 20 contributo L. 2;
oltre L. 20 fino a L. 50 contributo L. 5;
oltre L. 50 fino a L. 100 contributo L. 10;
oltre L. 100 fino a L. 200 contributo L. 20;
oltre L. 200 contributo L. 40.

Art. 20.

Sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti indicati nella tabella A allegata al presente decreto è dovuto un contributo di solidarietà nella misura di L. 3 per ogni 25 lire o frazione di lire 25.

Art. 21.

Per le somministrazioni effettuate nei caffè, bar, bottiglierie e simili, è dovuto un contributo di solidarietà nazionale nella misura di L. 3 per ogni 25 lire o frazione di lire 25 del costo di ogni consumazione. Il contributo non è dovuto per le consumazioni di importo fino a lire 4.

Per le prestazioni fatte da parrucchiere per signora, manicure, pedicure ed istituti di bellezza, il contributo è dovuto nella misura di lire 6 per ogni 50 lire o frazione di lire 50 del corrispettivo della prestazione.

Art. 22.

Per ogni pasto somministrato nei ristoranti ed alberghi, esclusi le mense di categoria, le cucine popolari, è dovuto un contributo di solidarietà nazionale di L. 9 negli esercizi di quarta e terza categoria, esclusi i pasti di prezzo fino a L. 50; L. 15 negli esercizi di seconda categoria; L. 30 negli esercizi di prima categoria.

Per ogni giornata di permanenza negli alberghi di seconda e prima categoria e di lusso il contributo è dovuto nella misura rispettivamente, di L. 15, 30 e 48.

Tale contributo è ridotto alla metà qualora il cliente dell'albergo usufruisca anche del servizio di ristorante nell'albergo stesso.

Sono esenti dal contributo di cui ai commi precedenti, gli sfollati, i sinistrati, e i funzionari in missione.

Art. 23.

I contributi per i pubblici spettacoli stabiliti nel l'art. 19 sono riscossi dall'esercente e da questi versati all'Ente italiano per i diritti d'autore nei modi e termini stabiliti per i diritti erariali.

Art. 24.

All'atto del distacco per la consegna, l'esercente è obbligato ad apporre la data ad inchiostro indelebile tanto sulla matrice quanto sui contrassegni.

L'acquirente o consumatore debbono conservare i contrassegni fino all'uscita degli esercizi, per esibirli ai eventuali controlli.

Le matrici debbono essere conservate almeno per un anno ed esibite ad ogni controllo degli agenti della finanza o degli altri incaricati.

Ai distributori secondari dei blocchetti di contrassegni prescritti per il pagamento dei contributi ed ai distributori primari di tali blocchetti nelle provincie in cui la distribuzione primaria dei valori bollati è affidata ad enti ed uffici diversi da quelli finanziari, compete il medesimo aggio ad essi spettante per la distribuzione dei valori bollati dell'Amministrazione finanziaria.

Lo stesso aggio spetta agli esercenti per gli acquisti di blocchetti di contrassegni d'importo di volta in volta non inferiore a L. 5000, effettuati presso gli uffici del registro ed altri uffici ed enti della propria residenza, autorizzati alla distribuzione primaria di valori bollati.

Art. 25.

Nei locali nei quali si danno pubblici spettacoli o si effettuano vendite o prestazioni soggette a contributo, deve essere esposto al pubblico, in modo visibile, un cartello con la dicitura « Contributo per il Fondo di solidarietà nazionale » con la misura del contributo.

Art. 26.

Al pagamento dei contributi previsti nel presente titolo sono solidalmente obbligati l'esercente e l'acquirente o consumatore.

Art. 27.

Gli esercenti che omettono di staccare e consegnare i contrassegni bollati, oppure li rilasciano per importi inferiori a quello dovuto, sono passibili della pena pecuniaria da L. 100 a L. 5000.

Uguali sanzioni si applicano a coloro che non conservano per il tempo prescritto le matrici dei blocchetti o non le esibiscono per il controllo nonché all'acquirente o consumatore che sono trovati sprovvisti dei prescritti contrassegni.

Per la omessa affissione del cartello di cui all'art. 25 l'esercente incorre nella pena pecuniaria da L. 50 a L. 500.

Art. 28.

Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie e le prescrizioni, per l'accertamento e la riscossione dei crediti del Fondo di solidarietà nazionale dipendenti dalle disposizioni del presente titolo, si osservano le norme

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli, per i contributi stabiliti all'art. 19, e le norme relative all'imposta generale sull'entrata, per i contributi stabiliti dagli articoli 20, 21 e 22.

Art. 29.

Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno validità fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

TITOLO IV.

Disposizioni varie.

Art. 30.

E' autorizzata una lotteria nazionale a favore del Fondo di solidarietà nazionale. Le norme per la effettuazione, le modalità, la emissione, il prezzo dei biglietti e quant'altro occorra, saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 31.

Il Ministro per le finanze può autorizzare i Comitati di liberazione a cooperare per l'osservanza degli obblighi imposti dal presente decreto agli esercizi pubblici.

Art. 32.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PERTINI — TUPINI — SOLERI — CREMONA — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 50. — PETTA

TABELLA A.

Vini spumanti.
Liquori ed aperitivi a base di alcool.
Macchine fotografiche con o senza obiettivo; obiettivi per macchine fotografiche.
Pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 febbraio 1945, n. 73.

Attribuzioni e ordinamento del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e viste le sue successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per l'Italia occupata, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, e per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'Italia occupata, istituito con il decreto luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, provvede, nei riguardi del territorio occupato, per il tramite ed in collaborazione con la Commissione Alleata ed il Comando delle Forze Alleate, alla intensificazione della lotta e alla difesa degli interessi nazionali contro i tedeschi invasori e contro i fascisti che con essi collaborano.

Durante l'occupazione nemica, detto Ministero, tramite il Comando delle Forze Alleate, mantiene il collegamento tra il Governo e il Comitato di liberazione nazionale dell'Alta Italia, cui è delegata la rappresentanza del Governo nella lotta contro il nemico, e provvede a predisporre il pieno ritorno alla vita civile e politica delle regioni occupate.

Dopo la liberazione del territorio nazionale e prima del passaggio di detto territorio all'Amministrazione italiana, il Ministero concorre e collabora con la Commissione Alleata e con le altre Amministrazioni dello Stato per la soluzione di tutti i problemi interessanti la ripresa della vita civile e la posizione dei patrioti.

Art. 2.

Nel Ministero dell'Italia occupata sono istituiti i seguenti uffici:

Ufficio per gli affari generali;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

ART. 30.

E' autorizzata una lotteria nazionale a favore del Fondo di solidarietà nazionale. Le norme per la effettuazione, le modalità, la emissione, il prezzo dei biglietti e quant'altro occorra, saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 31.

Il Ministro per le finanze può autorizzare i Comitati di liberazione a cooperare per l'osservanza degli obblighi imposti dal presente decreto agli esercizi pubblici.

ART. 32.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI — SOLERI — CERABONA — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 26. — PETTA

TABELLA A.

Vini spumanti.
Liquori ed aperitivi a base di alcool.
Macchine fotografiche con o senza obiettivo; obiettivi per macchine fotografiche.
Pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia.
Essenze, estratti, acque, polveri, pomate, smalti ed ogni altro simile prodotto o sostanza applicati o usati per toletta; profumi e cosmetici di ogni genere; tinture, pomate petroli, oli od acque per capelli; saponi profumati; ogni altra simile sostanza od articolo usati od applicati come profumo o come cosmetici, contenuti in bottiglia, vaso, fiala, scatola, pacco od altro recipiente od involucro qualsiasi.
Pelli da pellicceria in qualunque stato di lavorazione e confezione; confezioni in pelliccria.
Pietre preziose, perle e coralli, tanto allo stato greggio che lavorato, lavori in oro ed in platino; articoli con parti e guarnizioni di oro o di platino; prodotti o lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.
Carte da gioco.
Apparecchi radio riceventi.
Grammofoni, fonografi e dischi.
Soprammobili e altri oggetti di regalo e di uso non necessario o decorativo.

Visto il decreto-legge Luogotenenziale [illegible] n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per l'Italia occupata, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, e per l'industria, il commercio ed il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

Il Ministero dell'Italia occupata, istituito con il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, provvede, nei riguardi del territorio occupato, per il tramite ed in collaborazione con la Commissione Alleata ed il Comando delle Forze Alleate, alla intensificazione della lotta e alla difesa degli interessi nazionali contro i tedeschi invasori e contro i fascisti che con essi collaborano.
Durante l'occupazione nemica, detto Ministero, tramite il Comando delle Forze Alleate, mantiene il collegamento tra il Governo e il Comitato di liberazione nazionale dell'Alta Italia, cui è delegata la rappresentanza del Governo nella lotta contro il nemico, e provvede a predisporre il pieno ritorno alla vita civile e politica delle regioni occupate.
Dopo la liberazione del territorio nazionale e prima del passaggio di detto territorio all'Amministrazione italiana, il Ministero concorre e collabora con la Commissione Alleata e con le altre Amministrazioni dello Stato per la soluzione di tutti i problemi interessanti la ripresa della vita civile e la posizione dei patrioti.

ART. 2.

Nel Ministero dell'Italia occupata sono istituiti i seguenti uffici:
Ufficio per gli affari generali;
Ufficio per l'assistenza;
Ufficio stampa e propaganda;
Ufficio Alleati ed Esteri.

ART. 3.

L'Ufficio per gli affari generali, per il tramite ed in collaborazione con la Commissione Alleata e il Comando delle Forze Alleate:
1) mantiene i rapporti tra il Governo ed i Comitati di liberazione nazionale, costituiti nelle regioni occupate, al fine di garantire l'unità nazionale e predisporre il pieno ritorno alla vita civile e politica dei territori invasi;
2) compie, d'intesa con i Ministeri competenti, accertamenti circa la situazione economica, finanziaria e

1953
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

monetaria delle regioni occupate, al fine della elaborazione di piani economici, finanziari e tecnici, per il riassestamento e la riattivazione della vita economica di dette regioni;

3) segue l'attività dei volontari della libertà nella loro lotta contro i tedeschi e i fascisti, anche al fine di proporre, di accordo con il Ministro per la guerra, la concessione di ricompense al valore ed i provvedimenti che si ritenessero necessari;

4) cura, mediante uno speciale ufficio di collegamento con il Ministero della guerra, l'immissione dei patrioti nelle Forze armate dello Stato.

Art. 4.

L'Ufficio per l'assistenza:

1) prepara, in collaborazione con la Commissione Alleata, i programmi per dare ogni assistenza materiale e morale alle formazioni di patrioti, di qualsiasi origine e carattere, ed alle popolazioni delle regioni occupate, dopo la loro liberazione;

2) in tutte le zone attualmente sotto il Governo Militare Alleato e nelle zone che verranno liberate dalle Forze Alleate, provvede alla elaborazione e attuazione di programmi per dare ogni assistenza materiale e morale alle predette formazioni di patrioti ed alle popolazioni di dette zone liberate; e ciò in collaborazione e per quei tramiti che saranno stabiliti dalla Commissione Alleata.

Art. 5.

L'Ufficio stampa e propaganda:

1) controlla e, secondo le direttive del Comando delle Forze Alleate, alla propaganda per la guerra di liberazione nell'Italia occupata;

2) raccoglie notizie sulla situazione e la lotta nell'Italia occupata e popolarizza nel paese la guerra partigiana come parte integrante dello sforzo bellico della Nazione.

Art. 6.

L'Ufficio Alleati ed Esteri:

1) mantiene i rapporti con la Commissione Alleata e con il Comando delle Forze Alleate per tutto ciò che attiene alle materie di competenza del Ministero dell'Italia occupata;

2) mantiene, d'accordo con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri militari, e per il tramite delle Forze Alleate, i rapporti con i patrioti che, per le necessità della lotta, si trovano fuori del territorio nazionale.

Art. 7.

[illegible] il giorno succes[illegible]

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 74.

Proroga dei termini per fruire dell'amnistia e indulto concessi con il decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Visto il decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' fissato in duecentodieci giorni il termine stabilito dall'art. 9 del decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262, per fruire della amnistia ed indulto per i reati in materia finanziaria contemplati dal citato decreto Luogotenenziale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 42. — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.

Trasferimento all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) della concessione accordata alla Compagnia dei Petroli Laziali per la coltivazione dei giacimenti di petrolio siti nel territorio del comune di Ripi (provincia di Frosinone).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
Vista la legge 7 novembre 1941, n. 1360;
Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1938; registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1938, reg. n. 3 Corporazioni, foglio n. 295, con il quale alla Società Anonima Italo Petrol venne concessa la facoltà di coltivare i giacimenti di petrolio, siti in territorio del [illegible] Frosinone;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1954

il proporre, di accordo con [illegible], la concessione di ricompense al valore ed i provvedimenti che si ritenessero necessari;

4) cura, mediante uno speciale ufficio di collegamento con il Ministero della guerra, l'immissione dei patrioti nelle Forze armate dello Stato.

Art. 4.

L'Ufficio per l'assistenza:

1) prepara, in collaborazione con la Commissione Alleata, i programmi per dare ogni assistenza materiale e morale alle formazioni di patrioti, di qualsiasi origine e carattere, ed alle popolazioni delle regioni occupate, dopo la loro liberazione;

2) in tutte le zone attualmente sotto il Governo Militare Alleato e nelle zone che verranno liberate dalle Forze Alleate, provvede alla elaborazione e attuazione di programmi per dare ogni assistenza materiale e morale alle predette formazioni di patrioti ed alle popolazioni di dette zone liberate; e ciò in collaborazione e per quei tramiti che saranno stabiliti dalla Commissione Alleata.

Art. 5.

L'Ufficio stampa e propaganda:

1) contribuisce, secondo le direttive del Comando delle Forze Alleate, alla propaganda per la guerra di liberazione nell'Italia occupata;

2) raccoglie notizie sulla situazione e la lotta nell'Italia occupata e popolarizza nel paese la guerra partigiana come parte integrante dello sforzo bellico della Nazione.

Art. 6.

L'Ufficio Alleati ed Esteri:

1) mantiene i rapporti con la Commissione Alleata e con il Comando delle Forze Alleate per tutto ciò che attiene alle materie di competenza del Ministero dell'Italia occupata;

2) mantiene, d'accordo con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri militari, e per il tramite delle Forze Alleate, i rapporti con i patrioti che, per le necessità della lotta, si trovano fuori del territorio nazionale.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO — DE GASPERI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1945
Atti del Governo, *registro* n. 3, *foglio* n. 51. — PETIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' fissato in duecentodieci giorni il termine stabilito dall'art. 9 del decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262, per fruire della amnistia ed indulto per i reati in materia finanziaria contemplati dal citato decreto Luogotenenziale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1945
Atti del Governo, *registro* n. 3, *foglio* n. 42. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.

Trasferimento all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) della concessione accordata alla Compagnia dei Petroli Laziali per la coltivazione dei giacimenti di petrolio siti nel territorio del comune di Ripi (provincia di Frosinone).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Vista la legge 7 novembre 1941, n. 1360;

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1938 registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1938, reg. n. 5 Corporazioni, foglio n. 395, con il quale alla Società Anonima Italo Petrol venne concessa la facoltà di coltivare i giacimenti di petrolio, siti in territorio del comune di Ripi (prov. di Frosinone);

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1938, registro n. 8 Corporazioni, foglio n. 122, con il quale la concessione sopracitata, venne intestata alla Compagnia dei Petroli Laziali;

Visto l'atto di fusione intercorso tra la Compagnia dei Petroli Laziali e l'Azienda Generale Italiana Petroli stipulato con rogito per notar Castellini del 2 ottobre 1943, n. 56639 del repertorio;

Vista l'istanza della Azienda Generale Italiana Petroli in data 17 dicembre 1943, con la quale l'Azienda medesima chiede che la concessione della miniera di cui sopra venga intestata al proprio nome;

Visto il rapporto n. 1966 del 16 dicembre 1944 dell'Ingegnere capo del Distretto minerario di Roma;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Decreta:

Art. 1.

La concessione di coltivare i giacimenti di petrolio, siti nel territorio del comune di Ripi, provincia di Frosinone, denominata « Ripi », accordata per anni 30 con il decreto Ministeriale 10 gennaio 1938, citato nelle premesse, a favore della Società Anonima Italo Petroli e successivamente intestata alla Compagnia dei Petroli Laziali con decreto Ministeriale 14 novembre 1938, anche citato nelle premesse, è trasferita alla Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.), con sede in Roma.

Art. 2.

Restano ferme tutte le disposizioni ed obblighi stabiliti nel summenzionato decreto Ministeriale 10 gennaio 1938.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e trascritto all'Ufficio delle ipoteche.

Roma, addì 22 gennaio 1945

Il Ministro: Gronchi

(399)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 20 marzo 1945.

Disposizioni in materia di fabbricazione e vendita di prodotti dolciari.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto-legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di riordinare le disposizioni vigenti in materia di fabbricazione e vendita di prodotti dolciari, adattandole alle esigenze attuali;

Decreta:

Art. 1.

E' vietata la fabbricazione per uso di commercio, nonchè la vendita dei prodotti dolciari, fatta eccezione del cioccolato — da preparare esclusivamente secondo il formato e contenuto qui di seguito prescritto — e dei gelati, torroni e panforti fabbricati in conformità alle seguenti prescrizioni e in ogni caso con esclusione di farine di cereali, di leguminose e di patate, nonchè di olio, zucchero, uova, latte e miele:

Art. 2.

E' vietata la fabbricazione per uso di commercio o la vendita di liquori preparati con inclusione di zucchero.

Art. 3.

Le eventuali giacenze, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prodotti dolciari già consentiti dalle precedenti disposizioni, quali confetti di puro zucchero alla mandorla e miscele alimentari in polvere a base di cacao, mandorle, nocciole con o senza zucchero, liquori dolcificati con zucchero, debbono essere denunciate alla competente Sezione provinciale della alimentazione entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e restano vincolate a disposizione della Sezione stessa che stabilirà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa denuncia, le modalità per l'immissione al consumo dei prodotti stessi e i relativi prezzi.

Art. 4.

Nei modi stabiliti al secondo comma del presente articolo può essere autorizzata la fabbricazione per uso di commercio e la vendita di biscotti tipo, stampati, siringati e lievitati, confezionati con farina di grano abburattata all'80 % o con farina di orzo o di avena e dolcificati con mosto di uva o miele di fichi.

La fabbricazione di detti biscotti è riservata a ditte — munite della prescritta licenza di esercizio — che, in relazione alle esigenze e nei limiti della disponibilità della provincia, potranno essere espressamente autorizzate dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, le quali provvederanno all'assegnazione delle necessarie quantità di cereali.

La vendita dei biscotti tipo, quando consentita, è ammessa soltanto in sostituzione del pane, contro cessione dei relativi buoni della carta annonaria, al rapporto: 100 gr. pane = a 50 gr. di biscotti, per i bambini fino a tre anni e per determinate categorie di ammalati ammesse all'ufficiale sanitario.

Art. 5.

Resta in facoltà dei Prefetti di determinare i prezzi dei prodotti di cui agli articoli 1 e 4 a mezzo del Comitato provinciale dei prezzi di cui al decreto-legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

1959
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 2.

Restano ferme tutte le disposizioni ed obblighi stabiliti nel summenzionato decreto Ministeriale 10 gennaio 1938.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e trascritto all'Ufficio delle ipoteche.

Roma, addì 22 gennaio 1945

Il Ministro: GIOVENCHI

(399)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 20 marzo 1945.

Disposizioni in materia di fabbricazione e vendita di prodotti dolciari.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di riordinare le disposizioni vigenti in materia di fabbricazione e vendita di prodotti dolciari, adattandole alle esigenze attuali;

Decreta:

Art. 1.

E' vietata la fabbricazione per uso di commercio, anche la vendita dei prodotti dolciari, fatta eccezione del cioccolato — da preparare esclusivamente secondo il formato e contenuto qui di seguito prescritto — e dei gelati, torroni e panforti fabbricati in conformità alle seguenti prescrizioni e in ogni caso con esclusione di farine di cereali, di leguminose e di patate, nonchè di olio, zucchero, uova, latte e miele:

1) cioccolato duro e semiduro, anche informato, in tavolette, bastoni, panetti, e in forme piccole e a fantasia ma senza decorazioni, confezionato in formati non inferiori a gr. 25 col solo impiego di cacao, nocciole, mandorle, pavello delle medesime, pinoli e pistacchi, nonchè di grassi idrogenati, glucosio, mosto di uva, miele di fichi e carrube, albumine e gomme vegetali;

2) gelati di frutta e di surrogati di frutta, regolarmente approvati dalla competente autorità sanitaria provinciale, dolcificati esclusivamente con mosto concentrato di uva;

3) torroni e panforti in stecche, bastoni e pani o in fette di peso non inferiore a grammi 50.

alimentazione entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e restano vincolate a disposizione della Sezione stessa che stabilirà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa denuncia, le modalità per l'immissione al consumo dei prodotti stessi e i relativi prezzi.

Art. 4.

Nei modi stabiliti al secondo comma del presente articolo può essere autorizzata la fabbricazione per uso di commercio e la vendita di biscotti tipo, stampati, stringati e lievitati, confezionati con farina di grano abburattata all'80 % e con farina di orzo o di avena e dolcificati con mosto di uva o miele di fichi.

La fabbricazione di detti biscotti è riservata a ditte — munite della prescritta licenza di esercizio — che, in relazione alle esigenze e nei limiti della disponibilità della provincia, potranno essere espressamente autorizzate dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, le quali provvederanno all'assegnazione delle necessarie quantità di cereali.

La vendita dei biscotti tipo, quando consentita, è ammessa soltanto in sostituzione del pane, contro cessione dei relativi buoni della carta annonaria, al rapporto: 100 gr. pane = a 50 gr. di biscotti, per i bambini fino a tre anni e per determinate categorie di ammalati ammesse all'ufficiale sanitario.

Art. 5.

Resta in facoltà dei Prefetti di determinare i prezzi dei prodotti di cui agli articoli 1 e 4 a mezzo del Comitato provinciale dei prezzi di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

(398)

1957

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Marino Concetto di Gaetano, nato a Siracusa il 28 settembre 1917, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea di scienze politiche conseguito presso la Regia università di Catania nell'anno 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Catania.

(395)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE I^a - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 16 marzo 1945 - N. 63

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,80
Id. 5 % 1936	»	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %		97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	95 60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,70

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 2 febbraio 1945 (Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Firenze per l'anno 1945) contenuto nel n. 21 del 17 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 16 marzo 1945

G. R. UPJOHN

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 27 del 3 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 16 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(410)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 28 del 6 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(411)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il Bando del Capo di Stato Maggiore Generale 14 marzo 1945, n. 41 (Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra) contenuto nel n. 35 del 22 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 23 marzo 1945

G. R. UPJOHN

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 195811

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - CONTABILITÀ

Media dei titoli del 16 marzo 1945 - N. 63

Rendita 3,50 % 1906	L.	117,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,80
Id. 5 % 1936	»	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %		97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	94,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,70

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 2 febbraio 1945 (Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Firenze per l'anno 1945) contenuto nel n. 21 del 17 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 16 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(409)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 28 del 6 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(410)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il Bando del Capo di Stato Maggiore Generale 14 marzo 1945, n. 41 (Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra) contenuto nel n. 35 del 22 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 23 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(412)

GIUSEPPE GIUFFRÈ, *direttore* — SANTI RAFFAELI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

39
23.

AC/4010/L.

AP/ap.
25 March 1945.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 35 of 22 March 1945.

27 MAR 1945

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED		
(a) Local Government Finance	(a)	Legislative Decree of the Lieutenant General No. 62 of 6 March 1945. Provisions in respect of matters of local finance.
(b) Local Government	(b)	Decree of the Lieutenant General No. 63 of 8 February 1945. Recognising the act constituting the parish of "Sant'Antonio Abate", at Pedara (Catania) as having all effects under civil law.
(c) Finance	(c)	Ministerial Decree of 17 February 1945. Appointing and confirming Presidents for the Communal Banks for Agrarian Credit of Seui (Nuori), Aidomaggiore (Cagliari), Cuspini (Cagliari), Selargius (Cagliari), Milis (Cagliari), Gonnesa (Cagliari), Tresnuraghes (Nuoro) and others.
(d) Finance	(d)	Ministerial Decree of 28 February 1945. Renewal and allotment of bonds yielding annual interest to the bearer issued by the Bank for Deposits and Loans.
(e) Commerce Industry	(e)	Ministerial Decree of 2 March 1945. Rules for ascertainment of available silk products and for control of their distribution.
(f) Agriculture	(f)	Ministerial Decree of 12 March 1945. Substituting the Commissioner for the Provincial Agrarian Consortium of Matera.
(g) Agriculture	(g)	Ministerial Decree of 13 March 1945. Ratifying the appointment of the Commissioner for the Provincial Agrarian Consortium of Aquila.
(h)	(h)	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

law.

(c) Finance — (c) Ministerial Decree of 17 February 1945.
Appointing and confirming Presidents for the Communal Banks for Agrarian Credit of Seui (Nuori), Aidomaggiore (Cagliari), Cuspini (Cagliari), Selargius (Cagliari), Milis (Cagliari), Gonnesa (Cagliari), Tresnuraghes (Nuoro) and others.

(d) Finance — (d) Ministerial Decree of 28 February 1945.
Renewal and allotment of bonds yielding annual interest to the bearer issued by the Bank for Deposits and Loans.

(e) Commerce Industry — (e) Ministerial Decree of 2 March 1945.
Rules for ascertainment of available silk products and for control of their distribution.

(f) Agriculture — (f) Ministerial Decree of 12 March 1945.
Substituting the Commissioner for the Provincial Agrarian Consortium of Matera.

(g) Agriculture — (g) Ministerial Decree of 13 March 1945.
Ratifying the appointment of the Commissioner for the Provincial Agrarian Consortium of Aquila.

(h) Finance Agriculture — (h) Ministerial Decree of 15 March 1945.
Appointing a Commissioner for the Financial Organization of Agrarian Consortiums.

(i) (Special Implementation order for this Bando has already been signed). — (i) Proclamation of the General Chief of Staff No. 41 of 14 March 1945.
Rules for the functioning of Territorial Military Tribunals of War.

4988

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Vice-President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 31 March 1945. As the endorsement of the Decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W.E.BEHRENS, Colonel
Deputy Chief Legal Advisor

5364

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

Conto corrente con la Posta — Anno 83° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 22 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-534

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 120		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100 —		» semestrale	» 200
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganasi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 338

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 62.

Provvedimenti in materia di finanza locale . Pag. 340

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 63.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in Pedara (Catania). Pag. 347

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Seui (Nuoro), Aidomaggiore (Cagliari), Giuspini (Cagliari), Selargius (Cagliari), Milis (Cagliari), Gonnesa (Cagliari), Tresnuraghes (Nuoro) ed altre . . . . . Pag. 347

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.

Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali a portatore della Cassa depositi e prestiti . . . Pag. 348

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1945.

Nomina del commissario dell'Ente finanziario dei Consorzi agrari . . . . . Pag. 349

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 14 marzo 1945, n. 11.

Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra . . . . . Pag. 350

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa «Consorzio orbivendoli frutticoltori», con sede in Roma . . . . . Pag. 351

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 351

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 351

CONCORSI

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso a otto posti d'inserviente in prova nell'Amministrazione delle imposte dirette . . . . . Pag. 352

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 35 DEL

4987

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Stati e Colonie . . . . | Un fascicolo - Prezzi vari | Un fascicolo - Prezzi vari

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganisi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 338

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 62.

Provvedimenti in materia di finanza locale . Pag. 340

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 63.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in Pedara (Catania). Pag. 347

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse rurali di credito agrario di Seui (Nuoro), Ailomaggiore (Cagliari), Guspini (Cagliari), Selargius (Cagliari), Milis (Cagliari), Gonnesa (Cagliari), Tresnuraghes (Nuoro) ed altre . . . . . Pag. 347

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.

Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti . . . Pag. 348

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1945.

Accertamento delle disponibilità di prodotti serici e disciplina della distribuzione dei prodotti stessi . Pag. 348

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Matera . . . . . Pag. 349

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1945.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Aquila . . . . . Pag. 349

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1945.

Nomina del commissario dell'Ente finanziario dei Consorzi agrari . . . . . Pag. 349

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 14 marzo 1945, n. 41.

Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra . . . . . Pag. 350

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio erbivendoli fruttivendoli », con sede in Roma . . . . . Pag. 351

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 351

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 351

CONCORSI

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso a otto posti d'inserviente in prova nell'Amministrazione delle imposte dirette . . . . . Pag. 352

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 75 DEL 22 MARZO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5: **Società Imprese Industriali, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1944. — **Società per azioni Filatura Canape Giuseppe Turner e C., in Sarno:** Obbligazioni sorteggiate il 22 gennaio 1945. — **Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 febbraio 1945. — **Monte dei Paschi di Siena:** Elenco delle cartelle di credito fondiario sorteggiate il 14 febbraio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Prestito Cassa nazionale di previdenza - Società Dante Alighieri:** Errata-corrige.

4987

1993

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1936, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1068;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1944, n. 248;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

A VIVENTI

Donato Alberto fu Pietro e di Canonici Amelia, nato a La Spezia il 4 maggio 1914, tenente di vascello. — (*Determinazione del 10 giugno 1944*).

Andreotti Luigi di Maurizio e fu Nocetti Emilia, nato a La Spezia il 19 giugno 1914, tenente di vascello. — (*Determinazione del 12 giugno 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

Culcasi Salvatore di Vito e di Russo Anna, nato a Trapani il 22 gennaio 1921, marinaio, matr. 87079. — (*Determinazione del 15 giugno 1944*).

A VIVENTI

Castrozzane Francesco degli Antelmucelli di Guido e di Anna Maria Mei Gentiluomo, nato a Castelfidardo il 27 settembre 1917, tenente di vascello. — (*Determinazione del 10 giugno 1944*).

Imperiali Carlo di M. Filippo e di Sanfelice di Bagnoli Giustina, nato a Napoli 18 dicembre 1919, tenente di vascello. — (*Determinazione del 12 giugno 1944*).

Peluso Paleria fu Michele e di Mucci Caterina, nato a Sepino (Campobasso) il 28 dicembre 1918, sergente cannoniere P. S., matr. 39013. — (*Determinazione del 17 giugno 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Gargano Francesco di Paolo e di Garofalo Caterina, nato a S. Flavia (Palermo) il 5 maggio 1907, palombaro C.R.I.M. — (*Determinazione del 5 marzo 1944*).

Frineti Massimo di Giulio e di Maccarinelli Letizia, nato [illegible]

Gratti Antonio di Carlo e fu Pavanello Emma, nato a S. Biagio di Callalta (Treviso) il 17 aprile 1916, 2° capo M. N., matr. 4167;

Carboni Demetrio di Giuseppino e di Mallica Maria Giuseppa, nato a Bosa (Nuoro) il 20 gennaio 1923, sergente segnalatore, matr. 34510;

Quaggero Giovanni di Tommaso e di Berrella Angelina, nato a Venezia il 30 dicembre 1919, sergente silurista, matricola 1969;

Bray Antonio fu Rocco e di Parato Addolorata, nato a Taviano (Lecce) il 14 febbraio 1918, sergente furiere S., matricola 4728;

Boschi Bruno di Guido e di Bertieri Giuseppina, nato a Portoferraio (Livorno) il 14 agosto 1919, sergente meccanico, matricola 46013;

Orsolli Franco di Vincenzo e di Mastrangolo Anna, nato a Fara S. Martino (Chieti) il 15 febbraio 1921, sottocapo R. T., matr. 57401;

Fiumanò Eugenio di Luigi e di Pollano Eugenia, nato a Reggio Calabria il 14 novembre 1922, M. N., matr. 9568;

Francione Michele di Gennaro e di Brancaccio Giulia, nato a Boscotrecase (Napoli) il 12 febbraio 1921, meccanico, matr. 38399;

Tarsiglia Ferruccio di Antonio e di Galo Giovanna, nato a Fiume il 7 ottobre 1921, silurista, matr. 57553;

La Notte Giovanni di Francesco e di Barbieri Girolama, nato a Bari il 24 settembre 1921, elettricista, matr. 33163;

Mangano Sante di Biagio e di Serranti Giuseppa, nato a Messina il 20 marzo 1922, M. N., matr. 8263;

Mascellino Francesco di Guglielmo e di Caforio Agnese, nato a Brescia il 21 gennaio 1921, M. N., matr. 14770;

Lerda Giovanni di Giuseppe e di Laurenti Margherita, nato a Villar Perosa (Torino) il 26 giugno 1922, silurista, matricola 98572;

Selvaggio Silvio di Giovanni e di Antonicola Adele, nato a Bolzano il 22 dicembre 1922, sergente furiere, matr. 56136;

D'Andrea Antonio fu Giuseppe e di D'Innocenzo Domenica, nato a Caporciano (Aquila) il 10 febbraio 1921, sergente meccanico, matr. 52534;

Arnolfo Domenico di Pietro e di Casagrande Maria, nato a Bolzano di Belluno il 10 maggio 1922, sottocapo M. N., matricola 59878;

Iiri Antonio di Giovanni e fu Gatto Maria, nato a Reggio Calabria il 16 giugno 1919, sottocapo M. N., matr. 73857;

Lentiello Corrado di Salvatore e di Bellisti Vincenza, nato a Pachino (Siracusa) il 14 settembre 1915, sottocapo carrompare P. M., matr. 5488;

Bruno Andrea di Pasquale e di Sapona Maria, nato ad Acquaviva delle Fonti (Bari) l'8 febbraio 1923, sottocapo elettricista, matr. 6136;

Boselli Federico di Emilio e di Zuccherini Caterina, nato a Petrignano del Lago (Perugia) il 12 aprile 1921, sergente elettricista, matr. 38438. — (*Determinazione del 10 giugno 1944*).

Cardinali Ugo di Nello e di Falomi Adelina, nato a Genova il 23 novembre 1916, sottotenente G. N. (D. M.);

Pini Renato di Angelo e di Balbi Cesina, nato a Castelnuovo Scrivia (Torino) il 4 maggio 1920, aspirante guardiamarina;

Lucchesi Lelio fu Ferruccio e di Ipserati Assunta, nato ad Alcatraz il 9 settembre 1914, capo silurista di 3ª classe, matricola 70894;

Barone Giuseppe fu Carlo e di Canfora Maria, nato a Napoli il 16 gennaio 1919, sergente segnalatore, matr. 46692;

Foti Luigi di Giuseppe e di Gerocitano Rosaria, nato a Guardavalle (Catanzaro) il 13 settembre 1920, sergente R. T.

1964
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO.

ART. 1.

È sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

A VIVENTI

Donato Alberto fu Pietro e di Canonici Amelia, nato a La Spezia il 7 maggio 1914, tenente di vascello. — (*Determinazione del 10 giugno 1944*).

Andreotti Luigi di Maurizio e fu Nocetti Emilia, nato a La Spezia il 19 giugno 1914, tenente di vascello. — (*Determinazione del 12 giugno 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

Calcagni Salvatore di Vito e di Russo Anna, nato a Trapani il 23 gennaio 1922, marinaio, matr. 81870. — (*Determinazione del 13 giugno 1944*).

A VIVENTI

Castracane Francesco degli Antelminelli di Guido e di Anna Maria Mel Gentilucci, nato a Castelfidardo il 27 settembre 1917, tenente di vascello. — (*Determinazione del 10 giugno 1944*).

Imperiali Carlo di M. Filippo e di Santolice di Bagnoli Giustina, nato a Napoli il 18 dicembre 1919, tenente di vascello. — (*Determinazione del 12 giugno 1944*).

Pelosi Palerio fu Michele e di Mucci Caterina, nato a Sepino (Campobasso) il 28 dicembre 1918, sergente cannoniere P. S., matr. 49013. — (*Determinazione del 17 giugno 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Gargano Francesco di Paolo e di Gandolfo Caterina, nato a S. Flavia (Palermo) il 3 maggio 1907, colonnello C.R.E.M. — (*Determinazione del 5 marzo 1944*).

Frigeri Massimo di Giulio e di Maccarinelli Letizia, nato a Milano il 14 luglio 1920, guardiamarina;

Scalisi Giuseppe fu Ambrogio e di Sena Ermelinda, nato a Napoli il 1° aprile 1905, capo elettricista di 1ª classe, matricola 1086;

Aiserini Emilio di Antonio e di Zini Adele, nato a Firenze il 30 marzo 1907, primo capo silurista di 1ª classe, matr. 7513;

Cianzio Egisto di Guido e di Pacinotti Giulia, nato a Pistoia il 13 ottobre 1910, capo M. N. di 2ª classe, matr. 16709;

Lonati Angelo di Giuseppe e di Poli Letizia, nato a Piombino (Livorno) il 26 settembre 1913, 2° nocchiere, matr. 38597;

Lambiase Vincenzo fu Domenico e fu Mendola Anna, nato a Salerno il 21 gennaio 1908, 2° capo M. N., matr. 6688;

De Bellis Angelo di Michele e fu Concetta Anna, nato a Gioia del Colle (Bari) il 26 maggio 1915, 2° capo elettricista, matr. 39578;

Filomeno Eugenio di Luigi e di Palermo [illegible] a Reggio Calabria il 14 novembre 1922 M. N., matr. 6588;

Franciosa Michele di Gennaro e di Brancaccio Giulia, nato a Boscotrecase (Napoli) il 12 febbraio 1921, torpediere, matr. 38389;

Frappiglia Ferruccio di Antonio e di Galo Giovanna, nato a Fiume il 7 ottobre 1921, silurista, matr. 5765;

La Nave Gioacchino di Francesco e di Barbieri Girolama, nato a Bari il 24 settembre 1921, elettricista, matr. 4363;

Mangano Sante di Biagio e di Serranti Giuseppa, nato a Messina il 20 marzo 1922, M. N., matr. 8555;

Mascialino Francesco di Guglielmo e di Caloela Agnese, nato a Brescia il 24 gennaio 1921, M. N., matr. 13475;

Lerda Giovanni di Giuseppe e di Laurenti Margherita, nato a Villar Perosa (Torino) il 26 giugno 1907, silurista, matricola 38572;

Salengo Silvio di Giovanni e di Antonioli Adele, nato a Bolzano il 22 dicembre 1922, sergente furiere, matr. 56156;

D'Andrea Antonio fu Giuseppe e di D'Innocenzo Domenica, nato a Caporciano (Aquila) il 10 febbraio 1921, sergente torpediere, matr. 53634;

Arcidio Domenico di Pietro e di Consgrande Maria, nato a Bolzano di Belluno il 16 maggio 1923, sottocapo M. N., matricola 38672;

Bia Antonio di Giovanni e fu Gatto Maria, nato a Reggio Calabria il 16 giugno 1919, sottocapo M. N., matr. 73007;

Leanniello Corrado di Salvatore e di Bellistri Vincenza, nato a Pachino (Siracusa) il 15 settembre 1915, sottocapo cannoniere P. M., matr. 5188;

Bruno Andrea di Pasquale e di Sapona Maria, nato ad Acquaviva delle Fonti (Bari) 18 febbraio 1923, sottocapo elettricista, matr. 61301;

Boschi Federico di Emilio e di Zucchartini Caterina, nato a Petrignano del Lago (Perugia) il 12 aprile 1921, sergente elettricista, matr. 48418. — (*Determinazione del 16 giugno 1944*).

Cardinali Ugo di Nello e di Falconi Adelina, nato a Genova il 23 novembre 1916, sottotenente G. N. (D. M.);

Pini Renato di Angelo e di Balbi Cosima, nato a Castelnuovo Scrivia (Torino) il 5 maggio 1920, aspirante guardiamarina;

Lucchesi Lelio fu Ferruccio e di Doperati Assunta, nato ad Alvisa il 9 settembre 1914, capo silurista di 3ª classe, matricola 38638;

Barone Giuseppe fu Carlo e di Canfora Maria, nato a Napoli il 10 gennaio 1919, sergente segnalatore, matr. 49561;

Foti Luigi di Giuseppe e di Geraldano Rosaria, nato a Guardavalle (Catanzaro) il 12 settembre 1920, sergente R. T., matr. 4886;

Brugni Ciclo di Giuseppe e di Ferrettini Concetta, nato a Bagni (Terni) il 16 maggio 1920, sergente M. N., matr. 49183;

Donati Angelo di Vittorio e di Bianchi Giorgina, nato a La Spezia il 16 dicembre 1922, sottocapo R. T., matr. 5261;

De Marco Pasquale di Donato e di Domenica Filomena, nato a Castelforte (Littoria) il 12 febbraio 1921, sottocapo elettricista, matr. 52681;

Coppola Adolfo fu Vincenzo e fu D. Laura Giovanna, nato a Napoli il 21 gennaio 1923, sottocapo M. N., matr. 58090;

Alfieri Angelo di Vito e di Galante Felicia, nato a Marsico Lucano (Potenza) il 3 aprile 1905, sottocapo M. N., matr. 61102;

Napolitano Vincenzo di Antonio e di Lanza Carmela, nato a Nocera (Napoli) l'11 novembre 1921, sottocapo M. N., matricola 42539.

1965
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Damiano Salvio di Attilio e di Murro Anna, a Barra (Napoli) il 27 gennaio 1921, sottocapo M. N., matr. ... 3/9.

Chiericozzi Alfredo di Vincenzo e di Cirzoli Giuseppina, nato a Bracciano (Viterbo) il 15 maggio 1925, sottocapo elettricista, matr. 38912;

Bertoli Carlo di Giovanni e di De Tommasi Clorinda, nato a Morea (Vercelli) il 7 marzo 1921, sottocapo elettricista, matricola 63495;

Pinto Virgilio di Enrico e di Pescecia Adele, nato a Lecce il 5 marzo 1922, sottocapo silurista, matr. 50762;

Ott Vittorio fu Valentino e di Zaccon Rosa, nato a Medolino (Pola) il 21 maggio 1921, cannoniere C., matr. 48499;

Cazzaniga Umberto di Enrico e di Galimberti Sofia, nato a Monza il 21 ottobre 1921, silurista, matr. 53956;

Bonetto Giuseppe fu Biagio e di Cecchi Natalina, nato a Saronno (Milano) il 30 maggio 1921 silurista, matr. 62708;

Francesano Mario fu Domenico e di Fera Cecilia, nato ad Amantea (Cosenza) il 13 agosto 1920 elettricista, matr. 8378;

Costagna Antonio di Antonio e di Console Grazia, nato a Catania il 6 novembre 1922, M. N., matr. 58/59;

Lauritani Silvano di Giovanni e di Testagrossa Loreta, nato ad Alassio (Savona) il 29 dicembre 1920, sottonocchiere, matricola 21481;

Cerina Giuseppe di Filippo e di Bentargi Urina, nato a La Maddalena (Sassari) il 10 settembre 1917, marinaio, matricola 50506;

Parra Aldo di Ugo e di Bagnoli Caterina, nato a Pontedera (Pisa) l'8 luglio 1923, silurista, matr. 66121;

Ghersini Giovanni di Giovanni e di Rusdon Maria, nato a Pisino (Pola) il 15 ottobre 1919, cannoniere P. M., matr. 36571 — (*Determinazione del 12 giugno 1944*).

Laino Augusto fu Roberto e di Natolio Fiorinda, nato a Napoli il 28 agosto 1915, 2° capo meccanico, matr. 30234. — (*Determinazione del 12 giugno 1944*).

Sinigo Vittorio di Francesco e di Sinigoi Teresa, nato a Trieste il 25 dicembre 1906, tenente di vascello;

Tori Alfredo di Armando e di Costini Alda, nato a Livorno il 15 dicembre 1919, guardiamarina (ora sottotenente di vascello);

Bottyan Giovanni fu Delmo, e di Ria Matia, nato a Borgone Torinese il 17 marzo 1899, tenente del C.R.E.M.;

Vadini Pietro fu Giovanni e di Astolfi Palmira, nato ad Ancona il 21 dicembre 1921, sottocapo cannoniere, matr. 37070;

Gori ... di Secondo e di Stefanelli Giovanna, nato a Carrara il 5 ottobre 1921 aviere specialista motorista, matricola 4362;

Pedella Leopoldo di Salvatore e di Iorio Sante, nato a Nola (Napoli) il 21 giugno 1925, elettricista motorista, matr. 6163. — (*Determinazione del 15 giugno 1944*).

Sorrentino Carlo fu Gaetano e fu Della Luna ... nato a Sorrento l'8 febbraio 1899, torpediniere motorista.

Barnaba Marcello fu Giovanni e di Trocchio Costanza, nato a Roma il 9 giugno 1906, telegrafista marittimo.

Drago Sebastiano, capo gruppo interprete della C. R. I. — (*Determinazione del 15 giugno 1944*).

Visone Leonardo fu Luigi e di Angelotta Geltrudina, nato a Nettuno (Napoli) il 7 ottobre 1888, capitano del C.R.I.M. — (*Determinazione del 16 giugno 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1922, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 278;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È sanzionata la concessione della decorazione al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

Pratelli Silvano da Buti (Pisa), marinaio. — (*Determinazione del 15 aprile 1945*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Orsario Aldo di Attilio e di Tempesta Elisa, nato a Venezia il 21 gennaio 1911, sottotenente di vascello;

Grande Giuseppe fu Emanuele e di Allione Felicita, nato a Villafranca Sabauda (Torino) il 4 marzo 1911, capo R.T.F. di 3ª classe, matr. 1846;

Mancini Pietro fu Geremia e di Tidona Mariangela, nato a Osi (Sassari) il 5 agosto 1917, 2° capo torp., matr. 37445;

Mezzio Luigi di Paolo e di Motta Vincenza, nato a Sortino (Siracusa) l'11 agosto 1923, sotto capo segn. R.E., matr. 66966;

Colennes Spartaco di Giacomo e di D'Andrea Virginia, nato a Civitavecchia (Roma) il 17 agosto 1915, serg. torp., matr. 8/3117;

Brunelli Giuseppe di Virgilio e di Vaglio Angela, nato a Toscolano (Brescia) il 6 marzo 1923 torp., matr. 11302;

Fiorini Luigi di Giuseppe e di Vicoli Augusta, nato a San Giovanni in Persiceto (Bologna) il 22 maggio 1923, torp., matricola 13946;

Bello ... di Giovanni e di Todesco Luisa, nato a Solagna di Vicenza il 30 maggio 1924, torp., matr. 77939;

Bruno Domenico di Giovanni e di Bottaglioli Genoveffa, nato a Gambara (Brescia) il 23 marzo 1923, torp., matr. 13618;

Cerini Giuseppe di Angelo Basilio e di Salvini Gelmira, nato a Rivoltella (Brescia) il 13 marzo 1923, torp., matr. 5566;

Rossi Pietro di Giacomo e di Margaroli Gelmira, nato a Cameriano (Novara) il 14 gennaio 1923 torp., matr. 13679;

Marangon Primo di Ottavio e di Mazzi Luigia, nato a Venezia il 16 febbraio 1924 torp., matr. 102/5;

Borello Edoardo di Luigi e di Massenata Serafina, nato a Genova il 22 febbraio 1923, torp., matr. 10/852;

Sottembo Giuseppe di Vincenzo e di Sciano Luigia, nato a Vietri (Salerno) il 9 febbraio 1923, torp., matricola 13/624. — (*Determinazione del 29 aprile 1945*).

De Francesco Rosario di Antonio e fu Grasso Maria, nato a Giarre (Catania) il 24 agosto 1915, tenente di porto;

Cavalieri Oreste di Fabio e di Fusaro Virginia, nato a Molfetta (Bari) il 20 febbraio 1916, tenente di porto. — (*Deter-*

1966
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Castagna Antonio di Antonio e di Console Grazia, nato a Catania il 6 novembre 1921, M. N., matr. 8460;

Laurilani Silvano di Giovanni e di Testaguzza Loreta, nato ad Alassio (Savona) il 20 dicembre 1920, sottocapo elettr., matricola 31481;

Ferrini Giuseppe di Filippo e di Bordiga Titina, nato a La Maddalena (Sassari) il 10 settembre 1917, marinaio, matricola 50506;

Parra Aldo di Ugo e di Bagnoli Caterina, nato a Pontedera (Pisa) 18 luglio 1923, silurista, matr. 56921;

Gherzio Giovanni di Giovanni e di Bastian Maria, nato a Pisino (Pola) il 15 ottobre 1919, sarcomotore P. M., matr. 80971. — *Determinazione del 12 giugno 1944*).

Lauro Augusto fu Roberto e di Natolla Fiorinda, nato a Napoli il 28 agosto 1915, 2° capo meccanico, matr. 20236. — *Determinazione del 13 giugno 1944*).

Sinigo Vittorio di Francesco e di Sinigoi Teresa, nato a Trieste il 25 dicembre 1886, tenente di vascello;

Tori Alfredo di Armando e di Corsini Alda, nato a Livorno il 15 dicembre 1919, guardiamarina (ora sottotenente di vascello);

Bolgeo Giovanni fu Delmo e di Bai Maria, nato a Borgone (Torino) il 17 marzo 1895, tenente del C.R.E.M.;

Vidini Pedro fu Giovanni e di Antolini Palmira, nato ad Ancona il 25 febbraio 1921, sergente fuochista, matr. 52979;

Giusti Gino di Secondo e di Stefanelli Giovanna, nato a Carrara il 5 ottobre 1921, marinaio sergentemeccanico, matricola 48629;

Pandolfo Leonardo di Salvatore e di Iorio Sante, nato a Nola (Napoli) il 20 giugno 1918, capotecnico sergentemeccanico, matr. 6635. — *Determinazione del 13 giugno 1944*).

Secretoni Carlo fu Giacomo e fu Perla Luisa, nato a Sorrento (Napoli) il 28 dicembre 1920, tenente colonnello medico;

Bermudi Marcello fu Giovanni e fu Crocifisi Costanza, nato a Roma il 9 agosto 1906, maggiore medico;

Drago Sereno, capo gruppo silurista della C. M. T. — (*Determinazione del 15 giugno 1944*).

Vasone Armando fu Luigi e di Auteri della Giovanna, nato a Acireale (Napoli) il 7 ottobre 1886, capitano del C.R.E.M. — *Determinazione del 16 giugno 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1953

EMANUELE DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1965,
Registro Marina n. 1, foglio n. 231.

(181)

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

Pontalti Silvano da Bull (Pisa), marinaio. — (*Determinazione del 15 aprile 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Orsaria Aldo di Attilio e di Tempesta Elisa, nato a Venezia il 21 giugno 1911, sottotenente di vascello;

Grande Giuseppe fu Emanuele e di Allione Felicita, nato a Villafranca Sabauda (Torino) il 4 marzo 1911, capo R.T.E. di 3ª classe, matr. 12846;

Mancosu Pietro fu Geremia e di Tidone Mariangela, nato a Osa (Sassari) il 5 agosto 1917, 2° capo torp., matr. 37445;

Mezzo Luigi di Paolo e di Motta Vincenza, nato a Sortino (Siracusa) il 9 agosto 1921, sottocapo segn. T.E., matr. 54566;

Colangeli Spartaco di Giacomo e di D'Andrea Virginia, nato a Civitavecchia (Roma) il 17 agosto 1914, serg. torp., matr. 86317;

Bandelli Giuseppe di Virgilio e di Voglio Angela, nato a Pescarina (Brescia) il 5 marzo 1923, torp., matr. 14362;

Florini Luigi di Giuseppe e di Vicali Augusta, nato a San Giovanni in Persiceto (Bologna) il 22 maggio 1923, torp., matricola 128166;

Bello Giacomo di Giovanni e di Tedesco Luisa, nato a Solagna di Vicenza il 30 maggio 1923, torp., matr. 7196;

Bertoni Domenico di Giovanni e di Bottaglioli Genoveffa, nato a Gambara (Brescia) il 23 marzo 1923, torp., matr. 136618;

Cerini Giuseppe di Angelo Paolo e di Solvini Gelmiera, nato a Rezzato (Brescia) il 13 marzo 1923, torp., matr. 20665;

Bassi Piero di Giacomo e di Margaroli Gelmiera, nato a Comezzano Navarra il 14 gennaio 1923, torp., matr. 136376;

Meraviglia Primo di Ottavio e di Mazzi Luigia, nato a Venezia il 16 febbraio 1923, torp., matr. 110483;

Borello Edoardo di Luigi e di Massuda Serafina, nato a Genova il 22 febbraio 1923, torp., matr. 109652;

Sottovino Giuseppe di Vincenzo e di Sciano Luigia, nato a Lizza dei Tizzoni (Salerno) il 9 febbraio 1923, torp., matricola 128853. — *Determinazione del 26 aprile 1944*).

De Francesco Rosario di Antonio e fu Grasso Maria, nato a Giarre (Catania) il 23 agosto 1915, tenente di porto;

Cacciatori Oreste di Egisto e di Pisano Virginia, nato a Moliterno (Potenza) il 28 febbraio 1896, tenente di porto. — (*Determinazione del 25 aprile 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

Catalano Gonzaga di Cirella Gaetano fu Arturo e di Ferrand Maria, nato a Napoli il 21 gennaio 1895, capitano di vascello (ora ammiraglio di Divisione);

Salvatori Bruno fu Ettore e di Vannucci Quintilia, nato a Serravezza (Lucca) il 6 aprile 1901, capitano di fregata. — (*Determinazione del 7 maggio 1944*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 196771

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Bua Francesco di Alfonso e di De Marinis Maria, nato ad Alvignano (Napoli) il 3 marzo 1899, capitano di vascello.

Bocciacqua Michele di Giuseppe e fu Zingales Rosa, nato a Palermo il 14 novembre 1894, tenente di vascello;

Petrullo Pietro fu Giovanni e di Chicco Maddalena, nato a Muggia il 7 marzo 1876, sotto tenente del C.R.E.M.;

Fabiani Michele di Giovanni e di Pignatelli Anna, nato a Taranto il 28 agosto 1915, 2° capo sil., matr. 2810;

Mastio Giuseppe di Catello e di Esposito Anastasia, nato a Sorrento (Napoli) il 20 novembre 1920, nocch., matr. 6869. — (*Determinazione del 7 maggio 1944*).

Sansoneth Vito di Luigi e di Clarici Adele, nato a Roma l'11 marzo 1916, tenente di vascello.

Coglich Guido Carlo di Giuseppe e di Dolenz Irene, nato a Lussinpiccolo (Pola) il 6 novembre 1917, sottotenente di vascello (3ª concessione);

Coglich Guido Carlo di Giuseppe e di Dolenz Irene, nato a Lussinpiccolo (Pola) il 6 novembre 1917, sottotenente di vascello (2ª concessione);

Bisi Renato di Gustavo e di Vassanni Emilia, nato a Reanzzo (Ferrara) il 18 agosto 1917, serg. sil., matr. 46187;

Pideri Roberto di Rigoccio e di Peraini Amalia, nato a Cagliari il 17 settembre 1913, capo M.N. di 3ª classe, matr. 28859;

Villa Alfonso di Francesco e fu De Stefani Teodosia, nato a Palermo il 14 ottobre 1915, 2° capo R.T., matr. 27351;

Licciardello Concetto di Santo e di Solpichia Angela, nato a Viagrande (Catania) il 5 aprile 1917, 2° nocch., matr. 9856;

D'Addetta Leonardo fu Lazzaro e di Votto Raffaela, nato a Ischitella (Foggia) il 7 gennaio 1918, 2° nocch., matr. 9002;

Sacchetti Sergio di Leone e di Poli Iole, nato a Pietrasanta (Lucca) il 16 luglio 1918, serg. nocch., matr. 6887;

Pastorelli Alcesto fu Nazzareno e di Salvatori Giulia, nato ad Assisi (Perugia) il 10 agosto 1909, serg. M.N., matr. 6886;

Del Rosso Mario di Antonio e di Peria Filomena, nato a Portoferraio il 5 novembre 1920, serg. R.T., matr. 18736;

Vaccarella Vincenzo di Michele e di Salomone Antonina, nato a Regano (Reggio) il 20 maggio 1920, serg. M.N., matricola 2656;

Bertini Bertino di Catullo e di Rossi Fatma, nato a Rosignano Marittimo (Livorno) il 3 luglio 1915, sottocapo sil., matricola 8862;

Loffredo Primo di Salvatore e di Serano Teresa, nato a Porto Santo Stefano (Grosseto) il 2 febbraio 1918, sottocapo M.N., matr. 4955;

Dario Ettore di Andrea e di Giorgio Lucia, nato a Oreoto (Treviso) il 9 dicembre 1921, sottocapo R.T., matr. 47598;

Romeri Giuseppe di Leopoldo e fu Zornich Caterina, nato a Trieste il 19 marzo 1918, sottocapo sil., matr. 8230;

Piersimoni Elio di Antonio e di Mosconi Amelia, nato ad Ancona il 19 gennaio 1922, sommergm., matr. 37858;

Bonanni Enrico di Ognibene Romano e di Farlini Maria, nato a S. Ciriaco (Savona) il 23 aprile 1921, sottocapo M.N., matricola 54988;

Carbonara Cristoforo di Pietro e di Ciella Caterina, nato a Cittanova (Cuneo) il 3 luglio 1915, sottocapo cann. arm., matr. 7458;

Lodari Salvatore di Vittorio e di Maizo Maddalena, nato a Lerioli (Savona) il 15 aprile 1919, sottocapo arm. P.M., matricola 7944;

Pagano Ciro di Ciro e di Daviable Rosa, nato ad Avellino il 4 agosto 1917, serv., matr. 8283. — (*Determinazione del*

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 62.

Provvedimenti in materia di finanza locale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1937, n. 1571, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2119;

Visto il R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1739, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 261;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Vista la legge 21 ottobre 1940, n. 1504;

Vista la legge 11 luglio 1941, n. 685;

Vista la legge 22 gennaio 1942, n. 35;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 201;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 55;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 R;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, commercio e lavoro, e con l'Alto Commissario per l'alimentazione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 20 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« I comuni sono autorizzati ad applicare imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose, carne, pesce fresco, pesce comunque conservato, colcinno, cacao e cioccolato, formaggi e latticini, burro e suoi surrogati, profumerie e saponi nat, gas-luce, energia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1968

vascello (2ª concessione);

Bolzi Renato di Gustavo e di Tassinari Lisilla, nato a Ronzano (Ferrara) il 19 agosto 1919, serg. sil., matr. 56147;

Pulci Roberto di Rinaldo e di Persanti Amalia, nato a Cagliari il 17 settembre 1918, capo M.N. di 3ª classe, matr. 38955;

Villa Ulisse di Francesco e fu De Stefani Teodosia, nato a Palermo il 14 ottobre 1915, 2º capo R.T., matr. 27431;

Licciardello Concetto di Santo e di Sapienza Angela, nato a Viagrande (Catania) il 5 aprile 1917, 2º nocch., matr. 38652;

D'Addante Leonardo fu Lazzaro e di Volpe Raffaela, nato a Ischitella (Foggia) il 7 gennaio 1918, 2º nocch., matr. 39302;

Sacchelli Sergio di Leone e di Polidoro, nato a Pietrasanta (Lucca) il 16 luglio 1908, serg. nocch., matr. 68473;

Pastorelli Alcide fu Nazzareno e di Salvatori Giulia, nato ad Assisi (Perugia) il 16 agosto 1920, serg. M.N., matr. 44854;

Del Buono Mario di Antonio e di Peria Filomena, nato a Portoferraio il 4 novembre 1920, serg. R.T., matr. 48230;

Vaccarella Vincenzo di Michele e di Salomone Antonina, nato a Regusa (Ragusa) il 30 maggio 1920, serg. M.N., matricola 46856;

Bertini Bertino di Cenzo e di Rossi Edita, nato a Rosignano Marittimo (Livorno) il 3 luglio 1915, sottocapo sil., matricola 58823;

Loffredo Primo di Salvatore e di Schiano Fenicia, nato a Porto Santo Stefano (Grosseto) il 2 febbraio 1918, sottocapo M.N., matr. 43852;

Dorio Ettore di Andrea e di Gorgio Lucia, nato a Oderzo (Treviso) il 9 dicembre 1923, sottocapo R.T., matr. 45709;

Rainer Giuseppe fu Leopoldo e fu Zornich Caterina, nato a Trieste il 19 marzo 1918, sottocapo sil., matr. 49300;

Piersimoni Elio di Antonio e di Mossenta Amalia, nato ad Ancona il 29 gennaio 1922, sottonocch., matr. 57858;

Ramenzi Enrico di Ottavio Romano e di Forlini Maria, nato a S. Corvo (Savona) il 23 aprile 1924, sottocapo M. N., matricola 55493;

Camisassa Cristoforo di Pietro e di Osella Caterina, nato a Caramagna (Cuneo) il 3 luglio 1915, sottocapo cann. arm., matr. 7454;

Torini Salvatore di Vittorio e di Maizo Maddalena, nato a Tortoli (Nuoro) il 14 aprile 1919, sottocapo cann. P. M., matricola 73014;

Pagano Ciro di Ciro e di Davalde Rosa, nato ad Avellino il 18 gennaio 1917, serg., matr. 52183. — *Determinazione del* 16 *maggio* 1944.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dal Comando Supremo, addì 2 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1944
Registro Marina *n.* 1, *foglio n.* 30.

(179)

Visto il R. decreto-legge 5 settembre [illegible];
convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 20;
Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Vista la legge 21 ottobre 1940, n. 1504;
Vista la legge 11 luglio 1941, n. 685;
Vista la legge 22 gennaio 1942, n. 35;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 204;
Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 55;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 265;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, commercio e lavoro, e con l'Alto Commissario per l'alimentazione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 20 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« I comuni sono autorizzati ad applicare imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose, carni, pesce fresco, pesce comunque conservato, coloniali, cacao e cioccolato, formaggi e latticini, burro e suoi surrogati, profumerie e saponi fini, gas luce, energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili e pelliccerie.

I comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti e quelli dichiarati luoghi di cura, soggiorno e turismo sono autorizzati altresì ad applicare imposte di consumo sul pollame, conigli e cacciagione.

I comuni provvedono all'applicazione ed alla riscossione delle imposte su indicate, secondo le norme del presente testo unico e del relativo regolamento, nonchè di quelle che potranno essere stabilite nei regolamenti locali ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1996

Art. 2.

Alla tariffa massima delle imposte di consumo di cui all'art. 95 del testo unico 14 settembre 1931 n. 1175, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1945, n. 149, è sostituita la seguente per tutti indistintamente i comuni del territorio nazionale:

	Unità di misura	Imposta in lire
BEVANDE (v. art. 96)		
Vini comuni Vi si comprendono tutti i vini comunque confezionati (in fusti od in altri recipienti di qualsiasi gradazione alcolica superiore o eguale ai cinque gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac e non superiore a ventuno, esclusi quelli delle voci successive	hl	200
Vini fini Vi si comprendono tutti i vini speciali quali il vermut, il marsala, i vini liquorosi (crema marsala, moscati, aleatici e malvasia - passiti e non passiti -), i vinicotti, i vini liquorosi in genere, i vini aromatici e gli aperitivi a base di vino, in cui gradazione alcolica sia non superiore ai ventuno gradi	hl	400
Vini in bottiglia Si considerano vini in bottiglia quelli contenuti in bottiglie ermeticamente chiuse portanti indicazione, mediante etichetta o impressione sul vetro, della qualità del vino o del nome della ditta preparatrice del prodotto	cent.	1
Vini spumanti in bottiglia	cent.	15
CARNI (v. art. 97)		
1) Bestie a capo: buoi e manzi	4 %	del valore
vacche e tori	»	»
vitelli sopra l'anno	»	»
vitelli sotto l'anno	»	»
cavalli, muli e asini	»	»
maiali: a) sino al peso di kg. 36	»	»
b) oltre il peso di kg. 36	»	»
pecore, capre, castrati e montoni	»	»
agnelli e capretti	»	»
2) Bestie a peso vivo: a) vitelli	»	»
b) altri bovini	»	»
c) suini	»	»
Lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati e stufato bianco		2,50 % del valore
Collame, cuoio e cacciagione (nei soli comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti ed in quelli dichiarati luoghi di cura, soggiorno e turismo): a) a peso vivo		7 % del valore
b) a peso morto		» » »
ALTRI COMMESTIBILI		
Pesci, crostacei e molluschi: 1) freschi: a) di qualità fine		2 % del valore
b) di qualità comune		1,50 % del valore
2) conservati: 1) tonno, salmone, verdesca di tonno, lattume, pannello di tonno, filetti di acciughe, filetti di aringhe, filetti di sardella e filetti di sgombro all'olio, pesce comune conservato o preparato (vi compresi crostacei e molluschi, pastici, buttini, paste, salse, ecc. a base di pesce) escluso quello delle voci successive		3 % del valore
2) anguille e acquadelle sottomarinate; aringhe, sardine e sgombri interi, all'olio, in salsa o diversamente preparati, purchè non salati o affumicati		2,50 % del valore
3) baccalà, stoccafisso, sgombri, aringhe, sarde, salacche, alici, lamie ed altri pesci salati o affumicati		1,50 % del valore
Cioccolato: a) in polvere o tavolette, bastoni e mattoni di peso superiore a gr. 25		6 % del valore
b) altro		10 % » »
Cacao in polvere destinato al consumo		6 % » »
Surrogati di cacao e di cioccolato		3 % » »
Formaggi e latticini		» » »
Burro e suoi surrogati		» » »
Biscotti ed altri prodotti similari di qualità comune		» » »
Pasticceria fresca, confetture, dolciumi in genere e biscotti fini		10 % » »
Gelati		8 % » »
COMBUSTIBILI		
Gas-luce per illuminazione e riscaldamento	mc.	0,05
Energia elettrica per illuminazione	kwo.	0,045
MATERIALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE		8 % del valore
Abbonamento obbligatorio per le riparazioni ordinarie quelle previste dall'art. 1609 del Codice civile) per ogni metro quadrato di superficie coperta e per piano		0,05

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 19701

gradi di alcoolometro di Gay-Lussac e non superiore a ventuno, esclusi quelli delle voci successive

Vino fino Vi si comprendono tutti i vini speciali, quali il vermut, il marsala, i vini liquorosi (eccetto marsala, moscati, aleatici e malvasie - passiti e non passiti), i vini aromatici, i vini liquorosi in genere, i vini aromatici e gli aperitivi a base di vino, la cui gradazione alcoolica sia non superiore ai ventuno gradi	hl.	400
Vino in bottiglia Si considerano vini in bottiglia quelli contenuti in bottiglie ermeticamente chiuse portanti indicazione, mediante etichetta o impressione sul vetro, della qualità del vino o del nome della ditta preparatrice del prodotto	una	1
Vini spumanti in bottiglia	una	15

CARNI

(v. art. 27)

1) Bestie a capo:	
buoi e manzi	1% del valore
vacche e tori	» » »
vitelli sopra l'anno	» » »
vitelli sotto l'anno	» » »
cavalli, muli e asini	» » »
suini:	
a) fino al peso di kg. 30	» » »
b) oltre il peso di kg. 30	» » »
pecore, capre, castrati e montoni	» » »
agnelli e capretti	» » »
2) Bestie a peso vivo:	
a) vitelli	» » »
b) altri bovini	» » »
c) suini	» » »
d) ovini	» » »
e) equini	» » »
3) Carne macellata fresca:	
a) di vitello	» » »
b) di altri bovini	» » »
c) suina	» » »
d) ovina	» » »
e) equina	» » »
4) Carni di qualsiasi specie, salate insaccate, affumicate o comunque preparate o conservate; brodi, gelatine ed estratti di carne	» » »
5) conservate:	
1) tonno, sgombro, verdesca di tonno, tasselo di tonno, filetti di acciughe, filetti di aringhe, filetti di sardelle e filetti di sgombro all'olio; pesce comune conservato o preparato (vi compresi crostacei e molluschi, pastici, budini, paste, salse, ecc. a base di pesce) escluso quello delle voci successive	3% del valore
2) anguille e acciughe marinate; aringhe, sardine e sgombri interi, all'olio, in salsa o diversamente preparati, purchè non salati o affumicati	2,50% del valore
3) baccalà, stoccafisso, sgombri, aringhe, sarde, smarride, alici, lonzino ed altri pesci salati o affumicati	1,50% del valore
Cioccolato: a) in polvere o in tavolette, bastoni e matoni di peso superiore a gr. 25	6% del valore
b) altro	10% » »
Cacao in polvere destinato al consumo	6% » »
Surrogati di cacao e di cioccolato	3% » »
Formaggi e latticini	» » »
Burro e suoi surrogati	» » »
Biscotti ed altri prodotti similari di qualità comune	» » »
Pasticceria fresca, confetture, dolciumi in genere e biscotti fini	10% » »
Gelati	8% » »
COMBUSTIBILI	
Gas luce per illuminazione e riscaldamento	mc. 0,05
Energia elettrica per illuminazione	cwo. 0,045
MATERIALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE	8% del valore
Abbonamento obbligatorio per le riparazioni eccedenti quelle previste dall'art. 1609 del codice civile; per ogni metro quadrato di superficie coperta e per piano	0,05
GENERI DIVERSI	
Mobili di qualunque materia: di qualità fine	10% del valore
di qualità comune	5% » »
Profumerie	25% » »
Saponi fini	15% » »
Pelliccerie confezionate o non: di qualità fine	20% » »
di qualità comune	7% » »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 3.

Gli ultimi due comma dell'art. 96 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono sostituiti dai seguenti:

« Per vini spumanti in bottiglia s'intendono lo « champagne » e tutti i vini spumanti « tipo champagne » contenuti in bottiglie di vetro temperato, resistenti ad elevate pressioni, del tipo « Champenoise » e chiuse con tappo assicurato con filo.

S'intende per bottiglia il recipiente di vetro di capacità superiore al mezzo litro sino al litro. Con lo stesso metodo si liquida e si riscuote l'imposta per qualsiasi altra bevanda vinosa ».

Art. 4.

L'imposta di consumo sul pollame, conigli e cacciagione, sul pesce fresco, sul burro e suoi surrogati si riscuote con le norme stabilite dagli articoli 32 num. 2 e 3), 33, 34, 35, 36 e 40 secondo e terzo comma del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Per la riscossione dell'imposta sul cacao e suoi surrogati si applicano le disposizioni dell'art. 41 del testo unico.

L'obbligo della denunzia e della relativa bolletta di accompagnamento di cui all'ultimo capoverso dell'art. 35 del detto testo unico è limitato al trasporto del pollame, conigli e cacciagione in quantità superiore a kg. 10; del burro e dei suoi surrogati in quantità superiore a kg. 3.

L'obbligo della denunzia e della relativa bolletta di accompagnamento non ricorre per il trasporto del pesce fresco.

Art. 5.

E' tollerata l'introduzione nel territorio del comune, senza pagamento d'imposta, di quantità dei seguenti generi provenienti da altri comuni o dall'estero portati a mano, nei limiti massimi appresso indicati:

pollame, conigli e cacciagione	kg. 3
cacao e surrogati del cacao	» 1,2
burro e suoi surrogati	» 1
pesce fresco, crostacei e molluschi	» 3

Art. 6.

Con l'applicazione della tariffa di cui al precedente art. 2 cessano di avere vigore ogni aumento, addizionale o contribuzione a favore di qualsiasi ente.

Art. 7.

L'art. 100 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo unico, lettere *b*) e *c*) della legge 23 giugno 1939, n. 991, dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1940, n. 1504, e dall'art. 6 del R. Decreto-legge 12 aprile 1943, n. 439, è sostituito dal seguente:

« I Comuni possono imporre i seguenti diritti accessori nella misura massima sotto indicata:

1. **Diritti di statistica**: L. 0,50 per ciascuna bolletta di accompagnamento di merci depositate nei magazzini di proprietà privata; per ogni apertura di deposito e per le operazioni di immissione o di estrazione entro la prima ora L. 5; per le ore successive L. 3 per ogni ora o frazione di ora.

L'importo dei diritti di statistica di cui al n. 1 è devoluto al comune anche nel caso di gestione appaltata, salvo detrazione, a favore dell'appaltatore, del patuito aggio.

Negli appalti a canone fisso spetta all'appaltatore un aggio di riscossione del 4 % sull'importo dei diritti di statistica ».

Art. 8.

L'art. 22 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449, è sostituito dal seguente:

« L'applicazione delle imposte deve essere contenuta entro i limiti indicati nella tariffa di cui all'art. 95.

L'imposta può essere graduata per uno stesso genere di merci o derrate, secondo le qualità o il pregio di esse.

Per le imposte sul vino, mosto ed uva fresca si deve sempre osservare la proporzionalità stabilita dalla tariffa anzidetta.

Le tariffe devono essere adottate senza limiti di tempo e non possono essere modificate che mediante deliberazione del competente organo comunale debitamente approvata.

Per le imposte stabilite sul valore, questo è determinato al 1° dicembre ed al 1° giugno di ogni anno, sulla media dei prezzi del trimestre precedente, dalla Sezione provinciale dell'alimentazione per i generi alimentari e dalla Camera di commercio per gli altri generi.

La suddetta determinazione può essere fatta per gruppi di comuni secondo le condizioni locali di produzione e di commercio.

Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nella tariffa il comune stabilisce in cifra concreta l'aliquota dell'imposta per unità di misura, applicabile dal successivo 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno ».

Art. 9.

Per i materiali impiegati nelle opere di ricostruzione e di notevole ripristino di edifici distrutti o danneggiati da offese belliche è consentita l'esenzione dalla imposta di consumo.

Per ottenere l'esenzione i proprietari interessati devono presentare la denunzia nei sensi indicati dall'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

L'esenzione compete indipendentemente dal termine nel quale le opere stesse vengono eseguite, e nei limiti corrispondenti alla consistenza della costruzione di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1972

Art. 4.

L'imposta di consumo sul pollame, conigli e cacciagione, sul pesce fresco, sul burro e suoi surrogati si riscuote con le norme stabilite dagli articoli 32 (nn. 2 e 3), 33, 34, 35, 36 e 40 (secondo e terzo comma) del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Per la riscossione dell'imposta sul cacao e suoi surrogati si applicano le disposizioni dell'art. 41 del testo unico.

L'obbligo della denunzia e della relativa bolletta di accompagnamento di cui all'ultimo capoverso dell'art. 35 del detto testo unico è limitato al trasporto del pollame, conigli e cacciagione in quantità superiore a kg. 10; del burro e dei suoi surrogati in quantità superiore a kg. 3.

L'obbligo della denunzia e della relativa bolletta di accompagnamento non ricorre per il trasporto del pesce fresco.

Art. 5.

E' tollerata l'introduzione nel territorio del comune, senza pagamento d'imposta, di quantità dei seguenti generi provenienti da altri comuni o dall'estero portati a mano, nei limiti massimi appresso indicati:

pollame, conigli e cacciagione	kg. 5
cacao e surrogati del cacao	» 1,2
burro e suoi surrogati	» 1
pesce fresco, crostacei e molluschi	» 3

Art. 6.

Con l'applicazione della tariffa di cui al precedente art. 2 cessano di avere vigore ogni aumento, addizionale o contribuzione a favore di qualsiasi ente.

Art. 7.

L'art. 100 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo unico, lettere *B*) e *C*) della legge 23 giugno 1939, n. 901, dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1940, n. 1501, e dall'art. 6 del R. Decreto-legge 12 aprile 1941, n. 449, è sostituito dal seguente:

« I Comuni possono imporre i seguenti diritti accessori nella misura massima sotto indicata:

1. Diritti di statistica: L. 0,50 per ciascuna bolletta.

2. Diritti di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio, a richiesta e nell'interesse esclusivo dei contribuenti: L. 6 per ogni ora e per ogni impiegato od agente.

3. Diritti di magazzinaggio:

a) per le merci depositate nei magazzini di proprietà della amministrazione, per ciascun collo L. 1 al giorno per ogni 100 kg. o frazione;

Art. 8.

L'art. 22 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 12 aprile 1941, n. 449, è sostituito dal seguente:

« L'applicazione delle imposte deve essere contenuta entro i limiti indicati nella tariffa di cui all'art. 95.

L'imposta può essere graduata per uno stesso genere di merci o derrate, secondo le qualità o il pregio di esse.

Per le imposte sul vino, mosto ed uva fresca si deve sempre osservare la proporzionalità stabilita dalla tariffa anzidetta.

Le tariffe devono essere adottate senza limiti di tempo e non possono essere modificate che mediante deliberazione del competente organo comunale debitamente approvata.

Per le imposte stabilite sul valore, questo è determinato al 1° dicembre ed al 1° giugno di ogni anno, sulla media dei prezzi del trimestre precedente, dalla Sezione provinciale dell'alimentazione per i generi alimentari e dalla Camera di commercio per gli altri generi.

La suddetta determinazione può essere fatta per gruppi di comuni secondo le condizioni locali di produzione e di commercio.

Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nella tariffa il comune stabilisce in cifra concreta l'aliquota dell'imposta per unità di misura, applicabile dal successivo 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno ».

Art. 9.

Per i materiali impiegati nelle opere di ricostruzione e di notevole rifacimento di edifici distrutti o danneggiati da offese belliche è consentita l'esenzione dalla imposta di consumo.

Per ottenere l'esenzione i proprietari interessati devono presentare la denunzia nei sensi indicati dall'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

L'esenzione compete indipendentemente dal termine nel quale le opere stesse vengono eseguite, e nei limiti corrispondenti alla consistenza della costruzione distrutta o danneggiata.

A tale scopo la denunzia deve essere corredata dei documenti da rilasciarsi dalle competenti autorità e dai quali risulti la consistenza della preesistente costruzione, nonchè la descrizione delle nuove opere da eseguire, in base ai relativi progetti.

Per gli edifici distrutti o comunque resi inabitabili è sospesa la riscossione del contributo annuo per le riparazioni straordinarie di cui all'art. 39, secondo comma, del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

1973

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Tale sospensione ha effetto per gli edifici distrutti e ricostruiti fino a dieci anni dalla dichiarazione di abitabilità. Per quelli nei quali sono stati eseguiti notevoli rifacimenti, il contributo è dovuto dalla data di dichiarazione di abitabilità.

Le predette disposizioni non danno luogo all'applicazione del sesto comma dell'art. 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 10.

Per gli appalti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, tanto ad aggio quanto a canone fisso, sul maggiore provento derivante dall'applicazione della nuova tariffa, è dovuto all'appaltatore l'aggio di riscossione nella misura del 4 %.

Dalla data di applicazione della nuova tariffa cessano di avere vigore l'art. 2 del R. decreto legge 23 luglio 1937, n. 1571, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2440, e l'art. 1 della legge 21 ottobre 1940, n. 1501.

Qualora peraltro la misura dell'aggio stabilita nel primo comma risulti in eccesso rispetto al maggiore onere derivante all'appaltatore dall'applicazione dei miglioramenti economici di carattere obbligatorio al personale, ovvero risulti insufficiente a coprire tale maggiore onere, il comune e l'appaltatore possono determinare d'accordo la diversa misura dell'aggio.

In caso di disaccordo fra le parti l'aggio è determinato col procedimento stabilito dal R. decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36.

Il maggiore provento, al netto del sindacato aggio, deve essere versato al comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni e delle rate di canone.

Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi, d'accordo fra le parti, alla revisione del canone in relazione al presumibile maggior provento derivante dall'applicazione della nuova tariffa. In caso di disaccordo sarà seguita la procedura stabilita dal R. decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36. Fino a quando non sia stato determinato il nuovo canone il consorzio è tenuto a versare, salvo conguaglio, per il detto maggior provento, in aggiunta alle rate del canone dovuto al comune a seguito della revisione disposta dall'art. 7 del R. decreto legge 12 aprile 1943, n. 449, una quota provvisoria pari al doppio dell'ammontare delle rate.

Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti devono essere integrate in relazione al maggiore provento, tenute presenti le disposizioni degli articoli 81 e 87 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 11.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, saranno stabilite per gruppi

a) del direttore generale dei servizi per la finanza locale, presidente;

b) di un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno di gruppo A e di grado non inferiore al 6°;

c) di un funzionario amministrativo del ruolo centrale del Ministero delle finanze di gruppo A e di grado non inferiore al 6°;

d) di un esperto scelto nella categoria degli appaltatori designato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

e) di un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

f) di un ispettore superiore per i servizi della finanza locale;

g) di un ispettore superiore di ragioneria del Ministero dell'interno.

Le funzioni di segretario della commissione medesima sono disimpegnate da un funzionario amministrativo del ruolo centrale del Ministero delle finanze di gruppo A e di grado non inferiore al 9°.

Ai componenti della commissione sarà corrisposto per ogni giornata di adunanza un gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni. Al segretario sarà corrisposto un premio di operosità ai sensi dell'art. 68 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Le spese inerenti al funzionamento della commissione fanno carico al capitolo 25 del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi».

Art. 13.

In quei comuni gravemente danneggiati da azioni belliche ed evacuati per ordine dell'autorità che saranno indicati con apposito decreto da emanarsi dal Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze e nei quali la gestione delle imposte di consumo è condotta in appalto, l'appaltatore può chiedere la temporanea sospensione del contratto.

Sulla richiesta dell'appaltatore provvede il comune con apposita deliberazione da approvarsi dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura. Con l'approvazione sarà altresì indicata la data dalla quale ha effetto la sospensione.

Durante il periodo della sospensione l'appaltatore è tenuto, a meno che il comune non lo dispensi, a proseguire la gestione col rimborso delle spese e la corresponsione di un aggio da determinarsi di accordo fra le parti o, in caso di disaccordo, col procedimento stabilito dal R. decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36.

Art. 14.

Le delegazioni rilasciate sulle imposte di consumo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 19747

Dalla data di applicazione della nuova tariffa cessano di avere vigore l'art. 2 del R. decreto-legge 31 luglio 1937, n. 1571, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2440, e l'art. 1 della legge 21 ottobre 1940, n. 1501.

Qualora peraltro la misura dell'aggio stabilita nel primo comma risulti in eccesso rispetto al maggiore onere derivante all'appaltatore dall'applicazione dei miglioramenti economici di carattere obbligatorio al personale, ovvero risulti insufficiente a coprire tale maggiore onere, il comune e l'appaltatore possono determinare d'accordo la diversa misura dell'aggio.

In caso di disaccordo fra le parti l'aggio è determinato col procedimento stabilito dal R. decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36.

Il maggiore provento, al netto del scindicato aggio, deve essere versato al comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone.

Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi, d'accordo tra le parti, alla revisione del canone in relazione al presumibile maggior provento derivante dall'applicazione della nuova tariffa. In caso di disaccordo sarà seguita la procedura stabilita dal R. decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36. Fino a quando non sia stato determinato il nuovo canone il consorzio è tenuto a versare, salvo conguaglio, per il detto maggior provento, in aggiunta alle rate del canone dovuto al comune a seguito della revisione disposta dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449, una quota provvisoria pari al doppio dell'ammontare delle rate.

Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti devono essere integrate in relazione al maggiore provento, tenute presenti le disposizioni degli articoli 81 e 87 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 11.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, saranno stabilite per gruppi di comuni le date, entro il 31 dicembre 1946, con le quali cesseranno gli appalti prorogati ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1941, n. 685.

Art. 12.

L'art. 5 della legge 11 luglio 1941, n. 685, è sostituito dal seguente:

« Ai fini di cui al precedente articolo è costituita, con decreto del Ministro per le finanze, una commissione composta:

Le funzioni di segretario della commissione medesima sono disimpegnate da un funzionario amministrativo del ruolo centrale del Ministero delle finanze di gruppo *A* e di grado non inferiore al 9°.

Ai componenti della commissione sarà corrisposta per ogni giornata di adunanza un gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni. Al segretario sarà corrisposto un premio di operosità ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Le spese inerenti al funzionamento della commissione fanno carico al capitolo 25 del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi ».

Art. 13.

In quei comuni gravemente danneggiati da azioni belliche od evacuati per ordine dell'autorità che saranno indicati con apposito decreto da emanarsi dal Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze e nei quali la gestione delle imposte di consumo è condotta in appalto, l'appaltatore può chiedere la temporanea sospensione del contratto.

Sulla richiesta dell'appaltatore provvede il comune con apposita deliberazione da approvarsi dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura. Con l'approvazione sarà altresì indicata la data dalla quale ha effetto la sospensione.

Durante il periodo della sospensione l'appaltatore è tenuto, a meno che il comune non lo dispensi, a proseguire la gestione col rimborso delle spese e la corresponsione di un aggio da determinarsi di accordo fra le parti o, in caso di disaccordo, col procedimento stabilito dal R. decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36.

Art. 14.

Le delegazioni rilasciate sulle imposte di consumo ai sensi dell'art. 91 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, saranno soddisfatte dagli appaltatori, nei confronti dei quali viene consentita la sospensione del contratto giusta il precedente art. 13, fino alla concorrenza delle riscossioni per dette imposte al netto delle spese di gestione e dell'aggio. In tal caso il comune debitore dovrà rilasciare delegazioni suppletive su altri tributi esigibili mediante ruoli nominativi dati in carico all'esattore delle imposte dirette, con la procedura speciale privilegiata prevista dal testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni.

1975

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 15.

L'art. 101 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1, lett. *d)* del R. decreto legge 9 settembre 1937, n. 1769, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Il valore locativo si desume dal fitto reale o presunto.

Il fitto reale quello risultante da contratto scritto o da denunzia verbale d'affitto di cui all'art. 9 della tariffa allegato A (parte prima) alla legge del bollo approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni; è presunto in ogni altro caso.

Quando il fitto reale risulti inferiore ai prezzi locativi correnti, è in facoltà del comune di procedere all'accertamento del fitto presunto per via di comparazione con altre abitazioni locate in condizioni e circostanze similari.

Per le abitazioni date in usufrutto dallo Stato o da altri enti o cooperative che godono il contributo statale di cui al testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, il valore locativo è normalmente ragguagliato all'interesse del 3,50 % sulla somma capitale accertata dal collaudo definitivo, quale costo dell'abitazione, salvochè il contribuente non chieda che la determinazione del valore locativo avvenga secondo i criteri generali.

Per le abitazioni i cui fitti sono bloccati ai sensi delle leggi in vigore e per quelle previste nel quarto comma, il comune, nello stabilire la tariffa dell'imposta, può fissare coefficienti di maggiorazione dell'imponibile determinato a norma dei comma precedenti fino all'importo di esso, in relazione alla data cui risale il fitto bloccato e ad ogni altra circostanza.

Il comune può altresì fissare coefficienti di maggiorazione dell'imponibile determinato in conformità dei comma precedenti per il caso in cui il numero dei vani risulti eccessivo rispetto al numero dei conviventi. I coefficienti della maggiorazione, che non può superare la metà del detto imponibile, sono graduati in ragione del rapporto fra il numero dei vani e quello dei conviventi.

In nessun caso il valore locativo può essere determinato agli effetti della presente imposta in misura inferiore al reddito lordo accertato agli effetti dei tributi erariali ».

Art. 16.

L'art. 110 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« I comuni che abbiano istituita, ai sensi dell'art. 111, l'imposta di famiglia, hanno facoltà di applicare, a carico di coloro che, non avendo nel comune l'abituale dimora, non possono essere assoggettati alla detta imposta, l'imposta sul valore locativo a norma del pre

Art. 18.

Nel primo comma dell'art. 118 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, alle parole: « per ciascuna delle ultime quattro classi » sono sostituite le altre: « per ciascuna delle classi ».

Art. 19.

L'art. 119 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è abrogato.

Art. 20.

L'imposta sugli animali caprini prevista dall'art. 127 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è abolita.

Art. 21.

La tariffa della imposta sui cani, stabilita dall'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 35, è modificata come segue:

L. 400 per i cani appartenenti alla 1ª categoria;
L. 100 per quelli appartenenti alla 2ª categoria;
L. 30 per quelli appartenenti alla 3ª categoria.

Art. 22.

La lettera *c)* dell'art. 131 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è modificata come segue:

« *c)* cani tenuti a scopo di commercio ».

Art. 23.

La lettera *a)* dell'art. 133 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è modificata come segue:

« *a)* i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi, al trasporto dei mutilati poveri, alla custodia degli edifici rurali e del gregge ».

Art. 24.

La misura massima dell'imposta sulle vetture pubbliche, stabilita dall'art. 141 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è modificata come segue:

CLASSI DI COMUNI (art. 111)	Prima categoria	Seconda categoria
Classe A	450	360
B	300	300

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO. 1971

tive correnti, è in facoltà del comune di procedere all'accertamento del fitto presunto per via di comparazione con altre abitazioni locate in condizioni e circostanze similari.

Per le abitazioni date in ammortamento dallo Stato o da altri enti o cooperative che godono il contributo statale di cui al testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, il valore locativo è normalmente ragguagliato all'interesse del 3,50 % sulla somma capitale accertata dal collaudo definitivo, quale costo dell'abitazione, salvochè il contribuente non chieda che la determinazione del valore locativo avvenga secondo i criteri generali.

Per le abitazioni i cui fitti sono bloccati ai sensi delle leggi in vigore e per quelle previste nel quarto comma, il comune, nello stabilire la tariffa dell'imposta, può fissare coefficienti di maggiorazione dell'imponibile determinato a norma dei comma precedenti fino all'importo di esso, in relazione alla data cui risale il fitto bloccato e ad ogni altra circostanza.

Il comune può altresì fissare coefficienti di maggiorazione dell'imponibile determinato in conformità dei comma precedenti per il caso in cui il numero dei vani risulti eccessivo rispetto al numero dei conviventi. I coefficienti della maggiorazione, che non può superare la metà del detto imponibile, sono graduati in ragione del rapporto fra il numero dei vani e quello dei conviventi.

In nessun caso il valore locativo può essere determinato agli effetti della presente imposta in misura inferiore al reddito lordo accertato agli effetti dei tributi erariali ».

Art. 16.

L'art. 110 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« I comuni che abbiano istituita, ai sensi dell'art. 111, l'imposta di famiglia, hanno facoltà di applicare, a carico di coloro che, non avendo nel comune l'abituale dimora, non possono essere assoggettati alla detta imposta, l'imposta sul valore locativo a norma del precedente art. 101 ».

Art. 17.

L'art. 111 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« I comuni che non applicano l'imposta sul valore locativo, possono essere autorizzati dalla giunta provinciale amministrativa ad istituire l'imposta di famiglia.

La istituzione dell'imposta di famiglia esclude l'applicazione di quelle sui domestici e sui pianoforti ».

del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è abolita.

Art. 21.

La tariffa della imposta sui cani, stabilita dall'articolo unico della legge 22 gennaio 1912, n. 35, è modificata come segue:

L. 400 per i cani appartenenti alla 1ª categoria;
L. 100 per quelli appartenenti alla 2ª categoria;
L. 30 per quelli appartenenti alla 3ª categoria.

Art. 22.

La lettera *c*) dell'art. 131 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è modificata come segue:

« *c*) cani tenuti a scopo di commercio ».

Art. 23.

La lettera *a*) dell'art. 133 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è modificata come segue:

« *a*) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi, al trasporto dei mutilati poveri, alla custodia degli edifici rurali e del gregge ».

Art. 24.

La misura massima dell'imposta sulle vetture pubbliche, stabilita dall'art. 141 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è modificata come segue:

CLASSI DI COMUNI (art. 11)	Prima categoria	Seconda categoria
Classe A	450	360
» B	360	300
» C	300	240
» D	240	210
» E	210	180
» F	180	150
» G	150	120
» H	120	90
» I	90	60

1977

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 25.

La misura massima dell'imposta sulle vetture private, stabilita dall'art. 144 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è modificata come segue:

CLASSI DI COMUNI (art. 31)	Vettura a 4 ruote con 2 cavalli	Vettura a 4 ruote con 1 cavallo	Vettura a 2 ruote
Classe A	900	600	450
» B	750	540	390
» C	600	450	360
» D	450	360	300
» E	360	300	240
» F	300	240	180
» G	240	180	150
» H	180	150	120
» I	150	120	90

Art. 26.

L'art. 151 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, è sostituito dal seguente:

« La misura massima dell'imposta è stabilita dalla seguente tabella:

a) per una domestica . . . . . L. 50
per una seconda domestica . . . . » 300
per una terza domestica . . . . » 500

per ogni domestica in più oltre la terza, l'imposta è progressivamente maggiorata di altre lire cinquecento.

L'imposta è ridotta alla metà quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata;

b) per un domestico . . . . . L. 300
per un secondo domestico . . . . » 500
per un terzo domestico . . . . » 800

per ogni domestico in più oltre il terzo, l'imposta è progressivamente maggiorata di altre lire duecento ».

Art. 27.

La misura massima dell'imposta stabilita con l'articolo 1 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, è modificata come segue:

pianoforti . . . . . L. 100
bigliardi . . . . . » 500
bigliardi che si trovino in circoli di divertimento od in pubblici locali » 1000

terzo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 381, l'imposta sulle industrie è applicata al reddito assoggettato alla suddetta imposta speciale.

Art. 29.

L'art. 163 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« L'imposta di patente è annuale: essa è applicata per categorie di contribuenti secondo la tabella seguente:

1ª categoria . . . . . L. 250
2ª categoria . . . . . » 200
3ª categoria . . . . . » 150
4ª categoria . . . . . » 100
5ª categoria . . . . . » 60 ».

Art. 30.

L'imposta di soggiorno e di cura si applica in misura doppia di quella stabilita dall'art. 2 del R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 31.

L'art. 189 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Per le sale pubbliche per balli, per bigliardi e per altri giuochi leciti l'imposta è applicata con aliquota non inferiore al venti e non superiore al trenta per cento del valore locativo delle sale medesime ».

Art. 32.

La misura massima della tassa di occupazione del sottosuolo stradale stabilita dall'art. 198 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è modificata come segue:

a) condutture, cavi ed impianti in genere:
di diametro inferiore a centimetri 20 . . L. 2
di diametro di centimetri 20 ed oltre . . » 4

b) condutture di acqua potabile:
di diametro inferiore a centimetri 20 . . » 1
di diametro di centimetri 20 ed oltre . . » 2

Art. 33.

Le tasse per l'occupazione del suolo, sottosuolo e soprasuolo di pertinenza del comune e della provincia si applicano in misura quadrupla di quella stabilita dall'art. 199 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 34.

1978
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

» C	600	450	360
» D	450	360	300
» E	360	300	240
» F	300	240	180
» G	240	180	150
» H	180	150	120
» I	150	120	90

Art. 26.

L'art. 151 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, è sostituito dal seguente:

« La misura massima dell'imposta è stabilita dalla seguente tabella:

a) per una domestica . . . . . L. 50
per una seconda domestica . . . . » 300
per una terza domestica . . . . » 500
per ogni domestica in più oltre la terza, l'imposta è progressivamente maggiorata di altre lire duecento.

L'imposta è ridotta alla metà quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata;

b) per un domestico . . . . . L. 500
per un secondo domestico . . . . » 500
per un terzo domestico . . . . . » 800
per ogni domestico in più oltre il terzo, l'imposta progressivamente maggiorata di altre lire duecento ».

Art. 27.

La misura massima dell'imposta stabilita con l'articolo 1 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, è modificata come segue:

pianoforti	L. 100
biliardi	» 500
biliardi che si trovino in circoli di divertimento od in pubblici locali	» 1000

Per i biliardini di dimensioni non superiori a m. 2 di lunghezza e m. 1 di larghezza, la misura massima dell'imposta è ridotta del 50 %.

Art. 28.

L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni è applicata al reddito assoggettato all'imposta di ricchezza mobile.

Per i redditi di categoria *B* esenti dalla imposta di ricchezza mobile in virtù di leggi speciali, fino a che resterà in vigore l'imposta istituita con l'art. 12 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 265, modificato dal

3ª categoria	» 150
4ª categoria	» 100
5ª categoria	» 60 ».

Art. 30.

L'imposta di soggiorno e di cura si applica in misura doppia di quella stabilita dall'art. 2 del R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 31.

L'art. 189 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Per le sale pubbliche per balli, per biliardi e per altri giuochi leciti l'imposta è applicata con aliquota non inferiore al venti e non superiore al trenta per cento del valore locativo delle sale medesime ».

Art. 32.

La misura massima della tassa di occupazione del sottosuolo stradale stabilita dall'art. 198 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è modificata come segue:

a) condutture, cavi ed impianti in genere:
di diametro inferiore a centimetri 20 . . L. 2
di diametro di centimetri 20 ed oltre . . » 4
b) condutture di acqua potabile:
di diametro inferiore a centimetri 20 . . » 1
di diametro di centimetri 20 ed oltre . . » 2

Art. 33.

Le tasse per l'occupazione del suolo, sottosuolo e soprasuolo di pertinenza del comune e della provincia si applicano in misura quadrupla di quella stabilita dall'art. 199 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 34.

La tassa sulle insegne si applica in misura doppia di quella stabilita dall'art. 202 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 35.

L'art. 208 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è abrogato.

Art. 36.

L'art. 214 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La circolazione sulle strade pubbliche o soggette al pubblico transito dei carri, vetture ed altri veicoli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

a trazione animale, è assoggettata ad una tassa annuale obbligatoria a favore delle provincie, dei comuni e dei consorzi degli utenti costituiti a norma del decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, nella misura stabilita dalla seguente tariffa:

Categoria dei veicoli	Contributo annuale per veicolo
Carri od altri veicoli a trazione animale (esclusi quelli per il trasporto di carico massimo)	fino a quintali cinque per ruota . . . . . L. 50
	da oltre cinque fino a quintali quindici per ruota . » 100
	oltre quindici quintali per ruota . . . . . » 200
Vetture	a due posti, compreso quello del conducente . . . » 50
	a più di due posti, compreso quello del conducente . . . . . » 100

Per i carri e le macchine agricole, che non siano esenti ai sensi dell'art. 220, lettera *q*) del presente testo unico, la tassa è ridotta del 50 %.

Art. 37.

I comuni e le provincie, con la autorizzazione degli organi tutori, possono applicare le sovrimposte sui terreni e sui fabbricati in eccedenza al blocco, fino al terzo limite previsto dall'art. 16 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1438, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 20.

La disposizione del comma precedente si applica per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra; per lo stesso periodo è sospesa l'applicazione dell'art. 17 di detto Regio decreto-legge.

Art. 38.

L'art. 278 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Sui ricorsi decide in primo grado la commissione comunale.

La commissione è formata di 33 membri nei comuni appartenenti alla classe *A*, di 21 in quelli appartenenti alle classi *B* e *C*, di 15 in quelli appartenenti alle classi [illegible] di 7 in quelli appartenenti alle ultime quattro [illegible] risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della commissione.

I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati ».

Art. 39.

Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 14 del presente decreto, relative alle imposte di consumo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 40.

Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui biliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per le tasse di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 19[illegible]

Art. 41.

Ove determinate circostanze di carattere locale lo richiedano, i comuni possono essere autorizzati, in caso di accertata necessità, ad istituire imposte di consumo, nel limite massimo del dieci per cento del valore, su altri generi non compresi nella tariffa di cui all'articolo 2 del presente decreto e che non formino oggetto di monopolio dello Stato e non siano gravati da imposta erariale di fabbricazione o di consumo.

In casi particolari i comuni possono essere anche autorizzati ad istituire un diritto, nel limite massimo del cinque per cento del valore, su generi di larga produzione locale, esclusi quelli manifatturieri ed industriali nonchè quelli che formino oggetto di monopolio dello Stato o siano gravati da imposta erariale di fabbricazione o di consumo. Tale diritto non si applica per i generi destinati all'estero.

Sulla domanda del comune, dopo l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, si provvede con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, sentita la commissione centrale per la finanza locale. Con lo stesso decreto saranno stabilite le norme per l'applicazione del diritto di cui [illegible]

1980
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Categorie dei veicoli	Contributo annuale per veicolo	
Carri ed altri veicoli a trazione animale del peso lordo (peso proprio più carico massimo)	fino a quintali cinque per ruota	L. 50
	da oltre cinque fino a quintali quindici per ruota	» 100
	oltre quindici quintali per ruota	» 200
Vetture	a due posti, compreso quello del conducente	» 50
	a più di due posti, compreso quello del conducente	» 100

Per i carri e le macchine agricole, che non siano esenti ai sensi dell'art. 220, lettera *g*) del presente testo unico, la tassa è ridotta del 50 %.

Art. 37.

I comuni e le province, con la autorizzazione degli organi tutori, possono applicare le sovrimposte sui terreni e sui fabbricati in eccedenza al blocco, fino al terzo limite previsto dall'art. 16 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 20.

La disposizione del comma precedente si applica per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra; per lo stesso periodo è sospesa l'applicazione dell'art. 17 di detto Regio decreto-legge.

Art. 38.

L'art. 278 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

«Sui ricorsi decide in primo grado la commissione comunale.

La commissione è formata di 33 membri nei comuni appartenenti alla classe *A*, di 21 in quelli appartenenti alle classi *B* e *C*, di 15 in quelli appartenenti alle classi *D* e *E* e di 7 in quelli appartenenti alle ultime quattro classi indicate nell'art. 11.

Nei comuni delle prime cinque classi un terzo dei membri della commissione è nominato dal prefetto tra le persone appartenenti alle categorie rappresentanti le varie attività economiche della provincia. Gli altri membri della commissione nei detti comuni e tutti i membri nei comuni delle altre quattro classi, sono nominati dalla giunta municipale.

La commissione elegge nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti il presidente ed uno o più vice presidenti.

I membri della commissione debbono avere i requisiti richiesti dal testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, per la nomina a consigliere comunale.

Il segretario comunale, o altro impiegato del comune, funziona da segretario della commissione; egli

Art. 39.

Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 14 del presente decreto, relative alle imposte di consumo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 40.

Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui biglietti, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 19[illegible]

Art. 41.

Ove determinate circostanze di carattere locale lo richiedano, i comuni possono essere autorizzati, in caso di accertata necessità, ad istituire imposte di consumo, nel limite massimo del dieci per cento del valore, su altri generi non compresi nella tariffa di cui all'articolo 2 del presente decreto e che non formino oggetto di monopolio dello Stato e non siano gravati da imposta erariale di fabbricazione o di consumo.

In casi particolari i comuni possono essere anche autorizzati ad istituire un diritto, nel limite massimo del cinque per cento del valore, su generi di larga produzione locale, esclusi quelli manifatturieri ed industriali nonchè quelli che formino oggetto di monopolio dello Stato o siano gravati da imposta erariale di fabbricazione o di consumo. Tale diritto non si applica per i generi destinati all'estero.

Sulla domanda del comune, dopo l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, si provvede con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, sentita la commissione centrale per la finanza locale. Con lo stesso decreto saranno stabilite le norme per l'applicazione del diritto di cui al comma precedente.

Disposizioni transitorie.

Art. 42.

Per l'applicazione delle imposte di consumo fino al 30 giugno 1945 il valore è determinato da parte degli organi indicati nell'art. 8 sulla media dei prezzi del trimestre anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

Per l'anno 1945 l'imposta sul bestiame di cui all'articolo 122 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sarà anche essa applicata tenendo presente il valore medio corrente per ciascuna specie di bestiame durante il trimestre anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1981

Art. 13.

Ai soli effetti dell'applicazione per l'anno 1945 dei tributi indicati nell'art. 10, i termini stabiliti dagli articoli 273, 274, 276 e 277 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono prorogati di cinque mesi, e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PERSICO — TUPINI — GIULIO — GRONCHI — BERGAMI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1945.
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 29. — PETTA.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 63.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in Pedara (Catania).

N. 63. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 16 aprile 1942, integrato da postilla 30 dicembre successivo, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in Pedara (Catania).

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1945

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Seui (Nuoro), Aidomaggiore (Cagliari), Guspini (Cagliari), Selargius (Cagliari), Milis (Cagliari), Goanesa (Cagliari), Tresnuraghes (Nuoro) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, ap-

Decreta:

Il sig. Farci Giovanni fu Fedele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Seui (Nuoro);

il sig. Zinzu Gavino fu Andrea è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aidomaggiore (Cagliari);

il sig. Bechere Pietro fu Francesco Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guspini (Cagliari);

il sig. Badas Severino fu Efisio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Selargius (Cagliari);

il sig. Piga Domenico fu Giovanni Efisio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Milis (Cagliari);

il sig. Loru Giuseppe fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Goanesa (Cagliari);

il sig. Mastino sac. Antioco fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tresnuraghes (Nuoro);

il sig. Pinna Maurizio fu Serafino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ghilarza (Cagliari);

il sig. Firinu Giuseppe fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Borore (Nuoro);

il sig. Sassu Francesco fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Gavino Monreale (Cagliari);

il sig. Carta Antonio Giovanni fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Scanarìolo (Nuoro);

il sig. Murenu Giuseppe fu Antello è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uta (Cagliari);

il sig. Usai Giovanni Antonio fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ittiredìu (Sassari);

il sig. Pala Mundanu Antonio Giuseppe fu Michele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orune (Nuoro);

il sig. Lacci Antioco fu Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villamassargia (Cagliari);

il sig. Salis don Giuseppe fu Nicolò è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Masullas (Cagliari);

il sig. Todde Saverio fu Vincenzo è nominato presi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1982

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI — GUIDO — GRONCHI — BERGAMO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1945.
Atti del Governo, *registro n.* 3, *foglio n.* 29. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 63.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in Pedara (Catania).

N. 63. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 16 aprile 1942, integrato da postilla 30 dicembre successivo, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in Pedara (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1945

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Seui (Nuoro), Aidomaggiore (Cagliari), Guspini (Cagliari), Selargius (Cagliari), Milis (Cagliari), Gonnesa (Cagliari), Tresnuraghes (Nuoro) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Reg. decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3139, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

il sig. Piga Domenico fu Giovanni Elisio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Milis (Cagliari);

il sig. Loru Giuseppe fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnesa (Cagliari);

il sig. Mastino sac. Antioco fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tresnuraghes (Nuoro);

il sig. Pinna Maurizio fu Serafino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ghilarza (Cagliari);

il sig. Firinu Giuseppe fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Borore (Nuoro);

il sig. Sassu Francesco fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Gavino Monreale (Cagliari);

il sig. Carta Antonio Giovanni fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Semarile (Nuoro);

il sig. Murenu Giuseppe fu Aurelio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uta (Cagliari);

il sig. Usai Giovanni Antonio fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ittireddu (Sassari);

il sig. Pala Mundanu Antonio Giuseppe fu Michele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orune (Nuoro);

il sig. Locci Antioco fu Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villamassargia (Cagliari);

il sig. Salis don Giuseppe fu Nicolò è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Masullas (Cagliari);

il sig. Todde Saverio fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Vito (Cagliari);

il sig. Dore avv. Nino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonnanaro (Sassari);

il sig. Cudeddu Antonio di Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Olmedo (Sassari);

il sig. Coraddu Antonio fu Francesco è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Senorbì (Cagliari);

il sig. Melis Paolino di Battista è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orroli (Nuoro);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1983

il sig. Corona Benedetto fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Soleminis (Cagliari);

il sig. Firastu Antonio fu Raimondo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Usellus (Cagliari);

il sig. Rellini Lorenzo fu Guido è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nurri (Nuoro);

il sig. Oggiano Giovanni fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Magomadas (Nuoro);

il sig. Millelire Adolfo fu Ciriaco è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baunei (Cagliari);

il sig. Cardia nob. don Attilio fu Cesare è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Muravera (Cagliari);

il sig. Prasciolu Giuseppe fu Emanuele è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Escalaplano (Nuoro);

il sig. Mura Francesco fu Salvatore è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montresta (Nuoro);

il sig. Peralta Pietrino fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mara (Sassari);

il sig. Biechelda Costantino fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Portotorres (Sassari);

il sig. Contu Massa Pietro fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Morgongiori (Cagliari);

il sig. Demuru Virgilio fu Salvatore è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Allai (Cagliari);

il sig. Seda Francesco fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Vero Milis (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLMI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(347)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.

Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1923, n. 395, sulla rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti;

Determina:

Sono autorizzati la rinnovazione dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti ed il collocamento dei buoni stessi per l'ammontare di quelli non rinnovati, forme restando procedura e norme seguite nelle precedenti rinnovazioni.

La misura dell'interesse, al netto di ogni imposta presente e futura è fissata al 5 % annuo anticipato.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni sono quelle di cui al decreto Ministeriale 18 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 21 novembre 1944, con la seguente variante: nel corpo del buono, sul fondino, alla firma del Sottosegretario di Stato per il tesoro Mones è sostituita la seguente: « Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Scoca ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro: SOLMI

(396)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1945.

Accertamento delle disponibilità di prodotti serici e disciplina della distribuzione dei prodotti stessi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, seta tratta greggia o tinta (semplice, addoppiata, ritorta), filati provenienti da bozzoli doppi (greggio, rifilato, trama) e cascami di seta e zoccolino (chappe e bourrette) deve denunciare agli Uffici provinciali dell'industria e del commercio competenti per i territori, i quantitativi dei prodotti suddetti, detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione del rispettivo proprietario e del luogo in cui tali prodotti sono depositati.

La predetta denuncia dovrà essere compilata in conformità dell'allegato modulo A e dovrà essere spedita all'ufficio competente, in duplice copia, con lettera raccomandata, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Dalla denuncia sono esenti i quantitativi dei prodotti sopradetti, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già passati in lavorazione e cioè

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1984

Il sig. Oggiano Giovanni fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Magomadas (Nuoro);

Il sig. Millelire Adolfo fu Ciriaco è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bannei (Cagliari);

il sig. Cardia nob. don Attilio fu Cesare è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Muravera (Cagliari);

il sig. Prasciolu Giuseppe fu Emanuele è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Escalaplano (Nuoro);

il sig. Mura Francesco fu Salvatore è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montresta (Nuoro);

il sig. Peralta Pietrino fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mara (Sassari);

il sig. Becheddu Costantino fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Portotorres (Sassari);

il sig. Contu Massa Pietro fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Morgongiori (Cagliari);

il sig. Demuru Virgilio fu Salvatore è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Allai (Cagliari);

il sig. Seda Francesco fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Vero Milis (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(347)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1945.

Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 ottobre 1944, n. 289, che attribuisce al Sottosegretario di Stato per il tesoro la rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa stessa;

Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1944, concernente la rinnovazione e il collocamento dei predetti buoni;

quelle di cui al decreto [illegible] pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 21 novembre 1944, con la seguente variante: nel corpo del buono, sul fondino, alla firma del Sottosegretario di Stato per il tesoro Manes è sostituita la seguente: « Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Soleri ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro: SOLERI

(390)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1945.

Accertamento delle disponibilità di prodotti serici e disciplina della distribuzione dei prodotti stessi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1940, n. 761, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, seta tratta greggia o trama (semplice, addoppiata, ritorta), filati provenienti da bozzoli doppi (greggio, rigenerato, trama) e cascami di seta e roccadino (chappe e bourrette) deve denunciare agli Uffici provinciali dell'industria e del commercio competenti per i territori, i quantitativi dei prodotti suddetti, detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione del rispettivo proprietario e del luogo in cui tali prodotti sono depositati.

La predetta denuncia dovrà essere compilata in conformità dell'allegato modulo A e dovrà essere spedita all'ufficio competente, in duplice copia, con lettera raccomandata, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Dalla denuncia sono esenti i quantitativi dei prodotti suindicati, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già passati in lavorazione e cioè applicati su macchina per eseguire i manufatti serici.

Art. 2.

Gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio trasmetteranno una copia delle denuncie stesse al Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 3.

Chiunque intenda cedere o impiegare per uso industriale i prodotti, di cui all'art. 1, deve chiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985 1

Art. 4.

Ai contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno applicate le sanzioni previste dal R. decreto legge 22 aprile 1943, n. 245.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1945

Il Ministro: Gronchi

MODULO DI DENUNCIA (A)

Il sottoscritto . . . . . dichiara, agli effetti dell'art. 1 del decreto del Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro in data . . . . . di detenere alle ore zero del giorno . . . . . le seguenti quantità di seta:

	Quantità in kg.	Nome del proprietario	Luogo di giacenza
	kg.		
1. — Seta trama greggia semplice			
2. — Seta trama greggia addoppiata o ritorta			
3. — Seta ordito			
4. — Filati di seta provenienti da bozzoli doppi			
5. — Cascami di seta e frocadino (strange e bourrette)			
Totale			

Data . . . . . .

Il Dichiarante

. . . . . .

(396)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Matera.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 19 settembre 1944, col quale viene disposta, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, la nomina dell'ing. Adelchi Mariani a commissario del Consorzio agrario provinciale di Aquila, in sostituzione del dottore Manlio Santilli, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

All'ing. Adelchi Mariani è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Aquila, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 13 marzo 1945

Il Ministro: Gullo

(382)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1945.

Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 19 settembre 1944, col quale viene disposta, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, la nomina dell'ing. Adelchi Mariani a commissario del Consorzio agrario provinciale di Aquila, in sostituzione del dottore Manlio Santilli, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

All'ing. Adelchi Mariani è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Aquila, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 13 marzo 1945

Il Ministro: Gullo

(382)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1945.

Nomina del commissario dell'Ente finanziario dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Vista la legge 30 maggio 1932, n. 752, che ha istituito l'Ente finanziario dei Consorzi agrari, modificata con la legge 23 febbraio 1933, n. 170, e con il R. decreto legge 14 marzo 1938, n. 565;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1939, col quale è stato approvato lo statuto dell'Ente medesimo;

Ritenuto che il prof. avv. Alberto Canaletti Gaudenti, nominato commissario dell'Ente di cui sopra con decreto interministeriale 19 febbraio 1944, non ha accettato l'incarico;

Decreta:

L'on. avv. Rosario Pasqualino Vassallo è nominato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1989

Il Ministro: GROSCHI

MODELLO DI DENUNCIA (A)

Il sottoscritto . . . . . dichiara, agli effetti dell'art. 1 del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in data . . . . . di detenere alle ore zero del giorno . . . . . le seguenti quantità di seta:

	Quantità in kilogrammi	Nome del proprietario	Luogo di giacenza
	kg.		
1. — Seta tratta greggia semplice			
2. — Seta trama greggia addoppiata o ritorta			
3. — Seta tinta			
4. — Filati di seta provenienti da bozzoli doppi			
5. — Cascami di seta e recadino (cisope e bourrette)			
Totale			

Data . . . . . .

IL DICHIARANTE

. . . . . .

(396)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Matera.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Matera;

Decreta:

L'avv. Michele Bianco, è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Matera, in sostituzione del dott. Domenico Gallitelli.

Roma, addì 12 marzo 1945

Il Ministro: GULLO

(373)

Visto il decreto prefettizio del 19 settembre 1944, col quale viene disposta, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, la nomina dell'ing. Adelchi Mariani a commissario del Consorzio agrario provinciale di Aquila, in sostituzione del dottore Manlio Santilli, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

All'ing. Adelchi Mariani è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Aquila, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 13 marzo 1945

Il Ministro: GULLO

(382)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1945.

Nomina del commissario dell'Ente finanziario dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Vista la legge 30 maggio 1932, n. 752, che ha istituito l'Ente finanziario dei Consorzi agrari, modificata con la legge 23 febbraio 1933, n. 170, e con il R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 565;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1939, col quale è stato approvato lo statuto dell'Ente medesimo;

Ritenuto che il prof. avv. Alberto Canaletti Gaudenti, nominato commissario dell'Ente di cui sopra con decreto interministeriale 19 febbraio 1944, non ha accettato l'incarico;

Decreta:

L'on. avv. Rosario Pasqualino Vassallo è nominato commissario dell'Ente finanziario dei Consorzi agrari, per provvedere alla temporanea gestione dell'Ente medesimo, fino alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Roma, addì 15 marzo 1945

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste

GULLO

Il Ministro per l'industria commercio e lavoro

GROSCHI

(389)

1987

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 14 marzo 1945, n. 41.

Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;
Visto il bando del 24 luglio 1940;
Visto il R. decreto 2 febbraio 1943, n. 146;
Visto il bando del 9 giugno 1943;
Visto il bando n. 211 del 25 agosto 1943;
Visto l'art. 1 del bando 1° ottobre 1943;
Visto il bando n. 18 del 1° febbraio 1944;
Visto il bando n. 22 del 4 marzo 1944;
Visto il bando n. 25 del 23 maggio 1944;
Visto il bando n. 28 del 30 giugno 1944;
Visto il bando n. 31 dell'8 novembre 1944;
Visti gli articoli 2 e 5 del bando n. 33 del 20 novembre 1944;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra della Sicilia;
La Sezione autonoma del Tribunale militare di guerra della Sicilia con sede a Catania;
Il Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna;
La Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna con sede in Sassari, assumono rispettivamente la denominazione di:

Tribunale militare territoriale di guerra di Palermo con sede in Palermo;
Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Palermo con sede in Catania;
Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari con sede in Oristano;
Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari con sede in Sassari.

Art. 2.

La competenza ed il funzionamento dei Tribunali e delle Sezioni di cui all'art. 1 sono regolati dalle norme vigenti per i Tribunali militari territoriali di guerra.

Art. 3.

Per le Sezioni di Catania e di Sassari come sopra precisate rimangono applicabili, quanto alla composizione del tribunale e dell'ufficio del pubblico ministero, le norme contenute nei bandi n. 24 e del 23 maggio 1944, n. 28 del 30 giugno 1944, e n. 31 dell'8 novembre 1944.

Art. 4.

Il Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari e la Sezione autonoma di Sassari sono costituiti presso il Comando della divisione «Calabria».

Art. 6.

Il Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze, che riprenderà a funzionare in data da stabilirsi con determinazione del Capo di Stato Maggiore Generale, è costituito presso il Comando territoriale di Firenze ed ha giurisdizione sul territorio delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Perugia, Pisa, Pistoia e Siena.

Art. 7.

I procedimenti di competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze che, alla data da indicarsi come detto all'articolo precedente, siano in corso presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Roma saranno rimessi a quel Tribunale, rimanendo validi tutti gli atti istruttori già compiuti.

Tuttavia i procedimenti, per i quali alla data predetta sarà stata già pronunziata sentenza di rinvio a giudizio od emessa la richiesta di decreto di citazione per il giudizio, rimarranno di competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di Roma.

Art. 8.

A decorrere dal 20 marzo 1945, il Tribunale militare territoriale di guerra della Calabria è soppresso.

Sotto la stessa data è costituita, presso il Comando territoriale di Napoli la Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli con sede in Catanzaro.

La predetta Sezione di Catanzaro ha la competenza ed il funzionamento stabiliti dalle norme vigenti per i Tribunali militari territoriali di guerra ed esercita la sua giurisdizione sul territorio già sottoposto al Tribunale militare territoriale di guerra della Calabria.

Art. 9.

La competenza a conoscere dei procedimenti in corso, alla data del 20 marzo 1945, presso il Tribunale militare territoriale di guerra della Calabria è devoluta alla Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli con sede in Catanzaro.

Art. 10.

Gli ufficiali che, alla data del 20 marzo 1945, prestano servizio presso il Tribunale militare territoriale di guerra della Calabria con funzioni di giudice, di pubblico ministero, di giudice istruttore o di cancelliere continuano ad esercitare le medesime funzioni presso la Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1988

Visto il R. decreto [illegible];
Visto il bando del 9 giugno 1943;
Visto il bando n. 211 del 25 agosto 1943;
Visto l'art. 4 del bando 1° ottobre 1943;
Visto il bando n. 18 del 1° febbraio 1944;
Visto il bando n. 22 del 4 marzo 1944;
Visto il bando n. 25 del 23 maggio 1944;
Visto il bando n. 28 del 30 giugno 1944;
Visto il bando n. 31 dell'8 novembre 1944;
Visti gli articoli 2 e 5 del bando n. 33 del 20 novembre 1944;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra della Sicilia;
La Sezione autonoma del Tribunale militare di guerra della Sicilia con sede a Catania;
Il Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna;
La Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna con sede in Sassari, assumono rispettivamente la denominazione di:

Tribunale militare territoriale di guerra di Palermo con sede in Palermo;

Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Palermo con sede in Catania;

Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari con sede in Oristano;

Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari con sede in Sassari.

Art. 2.

La competenza ed il funzionamento dei Tribunali e delle Sezioni di cui all'art. 1 sono regolati dalle norme vigenti per i Tribunali militari territoriali di guerra.

Art. 3.

Per le Sezioni di Catania e di Sassari come sopra precisate rimangono applicabili, quanto alla composizione del tribunale e dell'ufficio del pubblico ministero, le norme contenute nei bandi n. 24 e del 23 maggio 1944, n. 28 del 30 giugno 1944, e n. 31 dell'8 novembre 1944.

Art. 4.

Il Tribunale militare territoriale di guerra di Palermo ed il Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari, di cui all'art. 1, sono anche competenti per la esecuzione delle sentenze emesse dal Tribunale militare di Palermo e dal Tribunale militare di Cagliari rispettivamente prima della costituzione del Tribunale militare di guerra della Sicilia e del Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna.

Art. 5.

Il Tribunale militare territoriale di guerra di Palermo e la Sezione autonoma di Catania sono costituiti presso il Comando territoriale di Palermo.

Pisa, Pistoia e Siena.

Art. 7.

I procedimenti di competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze che, alla data da indicarsi come detto all'articolo precedente, siano in corso presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Roma saranno rimessi a quel Tribunale, rimanendo validi tutti gli atti istruttori già compiuti.

Tuttavia i procedimenti, per i quali alla data predetta sarà stata già pronunziata sentenza di rinvio a giudizio od emessa la richiesta di decreto di citazione per il giudizio, rimarranno di competenza del Tribunale militare territoriale di guerra di Roma.

Art. 8.

A decorrere dal 20 marzo 1945, il Tribunale militare territoriale di guerra della Calabria è soppresso.

Sotto la stessa data è costituita, presso il Comando territoriale di Napoli la Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli con sede in Catanzaro.

La predetta Sezione di Catanzaro ha la competenza ed il funzionamento stabiliti dalle norme vigenti per i Tribunali militari territoriali di guerra ed esercita la sua giurisdizione sul territorio già sottoposto al Tribunale militare territoriale di guerra della Calabria.

Art. 9.

La competenza a conoscere dei procedimenti in corso, alla data del 20 marzo 1945, presso il Tribunale militare territoriale di guerra della Calabria è devoluta alla Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli con sede in Catanzaro.

Art. 10.

Gli ufficiali che, alla data del 20 marzo 1945, prestano servizio presso il Tribunale militare territoriale di guerra della Calabria con funzioni di giudice, di pubblico ministero, di giudice istruttore o di cancelliere continuano ad esercitare le medesime funzioni presso la Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli.

Art. 11.

Il presente bando entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Tuttavia, per quanto dispongono gli articoli 6 e 7, esso entrerà in vigore nel giorno in cui sarà reso esecutivo nelle provincie indicate nell'art. 6, con ordinanza delle Autorità Alleate, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 14 marzo 1945

MESSE

(397)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 11989

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa «Consorzio erbivendoli fruttivendoli», con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 12 marzo 1945, si prorogano al 30 giugno 1945 i poteri conferiti al comm. dott. Domenico Palermo, commissario della Società anonima cooperativa «Consorzio erbivendoli fruttivendoli», con sede in Roma.

(384)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 9 marzo 1945 - N. 57

Rendita 3,50 % 1906	L.	120 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,70
Id. 5 % 1936	»	98,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli del 10 marzo 1945 - N. 58

Rendita 3,50 % 1906	L.	118,90
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,60
Id. 5 % 1936	»	98,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,40

Media dei titoli del 13 marzo 1945 - N. 60

Rendita 3,50 % 1906	L.	114,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,75
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88 —

Media dei titoli del 14 marzo 1945 - N. 61

Rendita 3,50 % 1906	L.	116 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	98,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,90

Media dei titoli del 15 marzo 1945 - N. 62

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,85
Id. 5 % 1936	»	98,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,00
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Luigi Sarnelli fu Giovanni, nato a Giugliano il 23 agosto 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Napoli nel 1936.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 60, secondo capoverso, del R. decreto 6 giugno 1938, n. 1382, dichi-

10661

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 12 marzo 1945, si prorogano al 30 giugno 1945 i poteri conferiti al comm. dott. Domenico Taverna, commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio ortofrutticolo fruttivendoli », con sede in Roma.

(384)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 9 marzo 1945 - N. 57

Rendita 3,50 % 1906	L.	120 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,70
Id. 5 % 1936	»	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli del 10 marzo 1945 - N. 58

Rendita 3,50 % 1906	L.	118,90
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,60
Id. 5 % 1936	»	98,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

Media dei titoli del 12 marzo 1945 - N. 59

Rendita 3,50 % 1906	L.	116 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	98,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,30

Media dei titoli del 14 marzo 1945 - N. 61

Rendita 3,50 % 1906	L.	116 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	98,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,90

Media dei titoli del 15 marzo 1945 - N. 62

Rendita 3,50 % 1906	L.	116,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,85
Id. 5 % 1936	»	98,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Luigi Sarnelli fu Giovanni, nato a Giugliano il 21 agosto 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Napoli nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

(378)

Il dott. D'Ambrosio Tommaso fu Domenico, nato a Torre del Greco (Napoli) il 6 aprile 1902, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso la Regia università di Bari nel 1929.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bari.

(394)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1961

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a otto posti d'inserviente in prova nell'Amministrazione delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze approvato con R. decreto 23 marzo 1923, n. 885;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4;

Visto il proprio decreto in data 2 novembre 1944, col quale venne, fra l'altro, indetto un concorso per titoli a otto posti di inserviente in prova nell'Amministrazione delle imposte dirette;

Visti gli atti dell'apposita Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1945, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1945, registro 21 Finanze, foglio 215;

Vista la lettera del Ministero di grazia e giustizia - Direzione della *Gazzetta Ufficiale* - n. 02632 del 28 agosto u. s., con la quale è stato restituito il suddetto decreto a firma Acerbo non essendone consentita la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuto che occorre pubblicare il suddetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' sanpullato a tutti gli effetti il decreto Ministeriale 24 luglio 1945.

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso a otto posti di inserviente in prova nell'Amministrazione delle imposte dirette, salva l'applicazione delle norme contenute nel decreto luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo:

1. Verzaloni Ilelio con punti 96,65, servizio militare, in servizio straordinario Ufficio imposte Piacenza, coniugato, 2 figli;

2. Castelli Angelo con punti 94,15, servizio militare, in servizio straordinario Anagrafe tribunale Palermo, coniugato, 1 figli;

3. Brusoni Vito con punti 62,71, servizio militare, in servizio straordinario Ufficio imposte La Spezia, celibe;

4. Pugliaro Saule con punti 60,36, invalido guerra, croce guerra, in servizio straordinario Ufficio erariale Chieti, coniugato, 3 figli;

5. Di Stefano Vito con punti 57, invalido guerra, coniugato, 2 figli;

6. Bernabei Alfredo con punti 55, combattente, coniugato;

7. Melchiori Mario con punti 53,50, invalido guerra, celibe, nato 18 agosto 1918;

8. Contarotti Gelardo con punti 53,50, invalido guerra, celibe, nato 23 settembre 1918;

9. Sacrangelo Michele con punti 52,08, combattente, in servizio straordinario Uffici finanziari Madaloni, coniugato, 6 figli;

10. Vacca Pasqualino con punti 50, mutilato guerra, coniugato, 2 figli;

11. Fontana Simone con punti 51,95, servizio militare, orfano guerra, in servizio straordinario Ufficio tecnico tasse Sicilia, celibe;

12. Nito Pasquale con punti 50,50, combattente, ferito guerra, coniugato, 1 figlio;

13. Previti Saulo con punti 50, invalido guerra, coniugato, 1 figli;

14. Simeone Domenico con punti 50, invalido guerra, celibe;

15. Cocco Giuseppe con punti 50, combattente, coniugato, 1 figli;

16. Bonazzi Paolino con punti 19,91, servizio militare, in servizio straordinario Intendenza di Bologna, coniugato, 1 figlio;

17. Saracco Angelo con punti 48,28, servizio militare, in servizio straordinario Ufficio erariale Asti, coniugato, 1 figlio;

18. Venditti Liliano con punti 48, combattente, orfano guerra, coniugato, 1 figlio;

19. Cancellara Antonio con punti 48, combattente, celibe;

20. Sarbatolo Salvatore con punti 47,50, combattente, orfano guerra, celibe;

21. Pergolini Amedeo con punti 47,32, servizio militare, in servizio straordinario Ufficio catasto Perugia, coniugato, 2 figli;

22. Ugoli Giuseppe con punti 47,12, servizio militare, in servizio straordinario Ufficio imposte Genova, celibe;

23. Savitteri Carmelo con punti 47, servizio militare, coniugato, 1 figlio;

24. Griso Mario con punti 47, servizio militare, celibe, nato il 22 febbraio 1916;

25. Vitta Pietro con punti 47, servizio militare, celibe, nato il 15 gennaio 1917;

26. De Nicola Umberto con punti 11,62, figlio impiegato Stato, in servizio straordinario Intendenza Lecce, coniugato;

27. Loverre Aldo con punti 9,82, figlio impiegato Stato, in servizio straordinario Ufficio imposte fabbricazione Trieste, celibe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1944

Il Ministro SIGLIENTI

(372)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1992

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a otto posti d'inserviente in prova nell'Amministrazione delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze approvato con R. decreto 23 marzo 1923, n. 185;

Vista la legge 25 gennaio 1941, n. 4;

Visto il proprio decreto in data 2 novembre 1941, col quale venne, fra l'altro, indetto un concorso per titoli a otto posti di inserviente in prova nell'Amministrazione delle imposte dirette;

Visti gli atti dell'apposita Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1943, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1943, registro 21 Finanze, foglio 212;

Vista la lettera del Ministero di grazia e giustizia - Direzione della *Gazzetta Ufficiale* - n. 086342 del 28 agosto u. s. con la quale è stato restituito il suddetto decreto a firma Acerbo non essendone consentita la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuto che occorre pubblicare il suddetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato a tutti gli effetti il decreto Ministeriale 24 luglio 1943.

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso a otto posti di inserviente in prova nell'Amministrazione delle imposte dirette, salva l'applicazione delle norme contenute nel decreto Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo:

1. Vecchiani Decio con punti 58,65, servizio militare, in servizio straordinario Ufficio imposte Piacenza, coniugato, 2 figli;

2. Castelli Angelo con punti 54,19, servizio militare, in servizio straordinario Anagrafe tribunale Palermo, coniugato, 4 figli;

3. Brusoni Vito con punti 52,74, servizio militare, in servizio straordinario Ufficio imposte La Spezia, celibe;

4. Bernabei Alfredo con punti 53, combattente, coniugato;

5. Molenaro Mario con punti 53,50, invalido guerra, celibe, nato 18 agosto 1918;

6. Bernabei Alfredo con punti 53, combattente, coniugato;

7. Molenaro Mario con punti 53,50, invalido guerra, celibe, nato 18 agosto 1918;

8. Cantarutti Gelindo con punti 52,50, invalido guerra, celibe, nato 23 settembre 1918;

9. Santarcangelo Michele con punti 53,08, combattente, in servizio straordinario Uffici finanziari Maddaloni, coniugato, 6 figli;

10. Varca Pasqualino con punti 53, invalido guerra, coniugato, 2 figli;

11. Fontana Simone con punti 51,94, servizio militare, orfano guerra, in servizio straordinario Ufficio tecnico erariale di Sicilia, celibe;

12. Niro Pasquale con punti 50,50, combattente, ferito guerra, coniugato, 1 figlio;

13. Previti Santo con punti 50, invalido guerra, coniugato, 3 figli;

14. Simone Domenico con punti 50, invalido guerra, celibe;

15. Cocco Giuseppe con punti 50, combattente, coniugato, 3 figli;

16. Bonazzi Paolino con punti 49,86, servizio militare, in servizio straordinario Intendenza di Bologna, coniugato, 1 figlio;

17. Saracco Angelo con punti 48,38, servizio militare, in servizio straordinario Ufficio erariale Asti, coniugato, 1 figlio;

18. Venditi Lidano con punti 48, combattente, orfano guerra, coniugato, 1 figlio;

19. Casselara Antonio con punti 48, combattente, celibe;

20. Serratolo Salvatore con punti 47,50, combattente, orfano guerra, celibe;

21. Pergolani Amedeo con punti 47,32, servizio militare, in servizio straordinario Ufficio catasto Perugia, coniugato, 2 figli;

22. Isola Giuseppe con punti 47,13, servizio militare, in servizio straordinario Ufficio imposte Genova, celibe;

23. Savifieri Carmelo con punti 47, servizio militare, coniugato, 1 figlio;

24. Grisa Mario con punti 47, servizio militare, celibe, nato il 22 febbraio 1916;

25. Volta Pietro con punti 47, servizio militare, celibe, nato il 15 gennaio 1917;

26. De Nicola Umberto con punti 11,65, figlio impiegato Stato, in servizio straordinario Intendenza Lecce, coniugato;

27. Lovere Aldo con punti 9,82, figlio impiegato Stato, in servizio straordinario Ufficio imposte fabbricazione Trieste, celibe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

(372)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1963

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

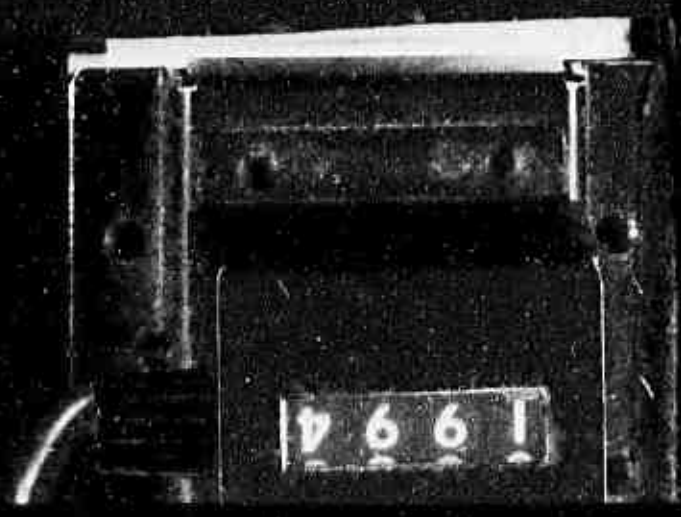
1964